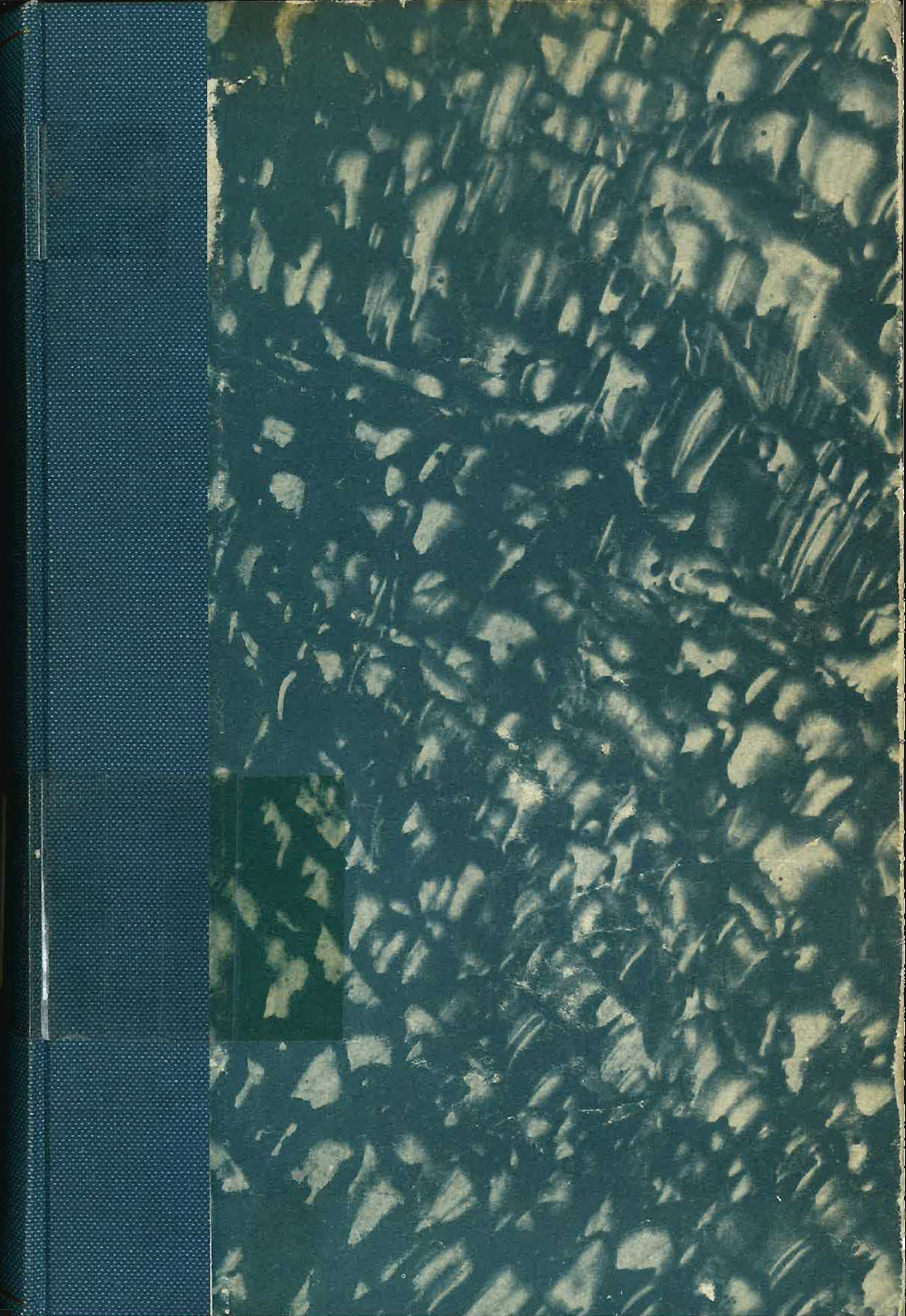




MIN. GRAZIA
E GIUSTIZIA

910

OSSERVAZIONI
E PROPOSTE
SUL PROGETTO
DEL LIBRO
PRIMO

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

SALA
346.00262
PARERI
1.4
MSR 175331

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

SALA
346.00262
PARERI
1.4
MSR/175331



OSSERVAZIONI E PROPOSTE SUL PROGETTO DEL LIBRO PRIMO

VOLUME IV

Titoli VIII a XIII: Dell'adozione - Della patria
potestà - Della tutela e della emancipazione - Dell'in-
terdizione, dell'inabilitazione e dell'infermità di mente
in generale - Dell'obbligo degli alimenti - Degli atti
dello stato civile.

~~52087~~
~~52055~~



MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Biblioteca Centrale Giuridica



INVENTARIO 37090/4
VALGRE _____

TITOLO VIII

Dell'Adozione

CAPO I

Dell'adozione e dei suoi effetti

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

MAGISTRATURA

Corte di Cassazione del Regno: Quanto all'adozione, si plaude all'indirizzo seguito dalla Commissione Reale, nel dettare le disposizioni del Progetto, di favorirne l'attuazione, mediante la semplificazione delle forme necessarie, e di avvicinare i rapporti che si vengono a costituire tra adottante e adottato, e i relativi parenti legittimi, a quelli che derivano dalla parentela naturale.

Sembra, anzi, che in quest'ultimo senso si possa fare qualche altro passo, come sarà detto in appresso.

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. Masci): Aderendo senz'altro all'indirizzo scientifico che indicava per questo istituto la necessità di una riforma, nel Progetto si sono proposte innovazioni le quali veramente sono ampie e profonde, e ciò all'intento di facilitarne lo sviluppo in modo che meglio potesse rispondere a quella che è la sua natura, prevalentemente filantropica.

Una prima e importante modificazione riguarda il requisito dell'età. Il motivo principale per il quale l'adozione non ha assunto il carattere che le è proprio, non è stato, cioè, un mezzo adatto ad imitare la natura, è costituito appunto dai limiti minimi di età stabiliti nel codice vigente. Non essendosi permessa l'adozione a chi non abbia compiuto gli anni 18 (art. 206), ne consegue che, avendo l'adottando una età nella quale è assai difficile la formazione di un intimo rapporto tra lui e l'adot-

tante, l'adozione viene meno al suo scopo, che è quello di imitare o di supplire la natura. Sopprimendosi invece, per l'adottando, ogni limite di età, consentendosi di adottare fanciulli di qualsiasi età, si rende possibile, a questi figli di elezione, allevati fin dalla tenera età nella nuova famiglia, di considerarsi veramente come parte di essa e di dar vita così a quel vivo e profondo rapporto di affetto, che costituisce il vero legame, che deve formarsi fra adottante ed adottato. Ad ogni modo, questo principio, che possa cioè procedersi all'adozione qualunque sia l'età dell'adottando, non solo trovasi accolto in legislazioni straniere (ordinanza maltese del 1873, codice civile austriaco, codice civile tedesco, codice civile svizzero), ma è stato applicato anche in Italia, in occasione della guerra, col decreto luogotenenziale 31 luglio 1919, n. 1357, contenente norme sull'adozione degli orfani di guerra e dei trovatelli nati durante la guerra.

E' pertanto da approvare l'abolizione, che si fa nel Progetto, dell'art. 205 del codice vigente, con che rimane fermo che possa procedersi all'adozione, qualunque sia la età dell'adottando.

Sezione di Corte di Appello di Caltanissetta: Particolarmente innovatrice, e particolarmente pregevole, è la legislazione proposta per ciò che attiene all'istituto della adozione, giustamente circondato di speciali simpatie. Non esitiamo ad esprimere il voto che, oltre la adozione come figlio e come nipote, sia consentita l'adozione come fratello, pure con le restrizioni e con le limitazioni, che la prudenza può consigliare.

Corte di Appello di Catanzaro — (Rel. Pres. Sez. Perrotti): L'istituto della adozione, mercè opportune innovazioni e modificazioni, è reso più semplice e agile nelle forme e più largo e accessibile quanto alle condizioni fondamentali. Insomma, l'adozione è ispirata al massimo favore e nel tempo stesso alla più rigida tutela dell'interesse dello adottato. Il che è incondizionatamente da approvare, come è da approvare l'introduzione del rimedio eccezionale della revoca della adozione, per indegnità o per altra causa determinata.

Corte di Appello di Genova — (Rel. Cons. Sarno): Il Progetto circonda questo istituto delle cautele già prescritte dal vigente codice, accordando poteri estesi al giudice delle tutele, sia in materia di consenso all'adozione fuori dei limiti d'età fissati dall'art. 327, sia in tema di revoca dell'adozione stessa.

Porta, poi, lodevoli innovazioni, che colmano lacune del codice vigente, come quelle relative alla determinazione del tempo in cui è necessaria la capacità di consentire all'adozione, o di prestarvi il proprio assenso, e del tempo al quale risalgono gli effetti dell'adozione; alla specificazione dei reciproci diritti e doveri dell'adottante e dell'adottato; alla indicazione dei casi di revoca dell'adozione.

Corte di Appello di Milano — (Rel. Pres. Sez. *Pelosi*): È bene rilevare ed approvare pienamente il Progetto che, non ostante la larga tendenza a favorire l'adozione, ha mantenuto fermo il principio di conservare l'istituto nella sua forma classica e tradizionale di *adozione in qualità di figlio*, bandendo tutte le altri minori ed equivocate forme di adozioni, già attuate in altre legislazioni ed in parte poi scomparse, e che non corrispondono alle nostre costumanze e ai nostri sentimenti, come la così detta *piccola adozione*, la *tutela officiosa*, l'*alunnato*, l'*adozione remuneratoria*, l'*adozione testamentaria* e l'*affratellamento* (*adoptio in fratrem*), la quale ultima forma fu presso di noi proposta dal Comitato nazionale per gli orfani di guerra.

Il Progetto ha proposto una sola eccezione, dell'*adozione come nipote*, che è giustificata per quei casi in cui non si possano estendere ai discendenti dell'adottato gli effetti dell'adozione (art. 351), senza escludere però, ben s'intende, che anche le dette persone, nei casi in cui è possibile, possano direttamente essere adottate come figli.

Sembrano necessarie, in materia di adozione, disposizioni transitorie per determinare, tra l'altro, gli effetti dell'adozione e la revoca di essa rispetto ai rapporti di adozione costituiti prima dell'entrata in vigore della nuova legge, dappoichè secondo la legge vigente l'adozione è perpetua e irrevocabile e non attribuisce la patria potestà all'adottante.

La Corte ritiene che per i rapporti già costituiti debba rimanere ferma la patria potestà dei genitori, eccetto che i medesimi non consentano, con dichiarazione davanti al giudice tutelare, che essa passi all'adottante, e che in ogni caso poi debba ammettersi la revoca dell'adozione per indegnità e per ragioni attinenti al buon costume e alla morale, non potendosi, per i principi generali di diritto riaffermati nell'art. 16 delle disposizioni preliminari del Progetto, far permanere la efficacia di un rapporto di diritto familiare, che la legge stessa considera contrario al buon costume.

(Rel. Sost. Proc. Gen. *Morbioli*): Le innovazioni, non poche nè lievi, portate dal Progetto a questo istituto sono ispirate dall'intento di agevolare e diffonderne l'uso. E sotto tale aspetto si presentano in blocco commendevoli. Soprattutto la riforma fondamentale, che toglie di mezzo ogni limite di età dell'adottando, favorisce la salvezza dell'infanzia bisognosa o abbandonata.

Corte di Appello di Trieste — (Rel. Cons. *Troisi*): Opportune le nuove norme tendenti a secondare e promuovere una più larga applicazione dell'istituto, liberandolo da vincoli e restrizioni, che attualmente spesso sono di ostacolo al raggiungimento delle sue finalità.

Si fa, peraltro, riserva sui poteri concessi al giudice tutelare, i quali sarebbe preferibile mantenere alle corti di appello, attesa l'importanza dell'istituto dell'adozione.

Corte di Appello di Venezia — (Rel. Cons. Colagrosso): In complesso, attraverso l'opera profondamente innovatrice del Progetto, l'istituto della adozione è stato saviamente rielaborato, secondo i progressi della scienza e le esigenze della vita pratica, così da essere reintegrato nel suo carattere eminentemente filantropico, che aveva fin dal diritto romano e che il MANCINI, durante la discussione del codice, esattamente poneva in rilievo, qualificando l'adozione " come istituzione morale e benefica, vincolo di affetto e di gratitudine tra gli individui e, talvolta, di ravvicinamento tra le diverse classi sociali „.

Tutta l'opera di riforma, giustamente, venne mantenuta nelle linee dello schema tradizionale di adozione, dell'assunzione, cioè, di altri in figlio, poichè contraria alle patrie tradizioni sarebbe stata la recezione nel nostro ordine giuridico dell'adozione in fratello, come, del pari, estranea alle nostre costumanze sarebbe apparsa una generale applicazione dell'adozione in nipote, e di quella speciale figura, detta della *piccola adozione*, la cui giuridica costruzione, come istituto autonomo, con propri caratteri di accentuata semplicità e snellezza, non trova, per altro, larga accoglienza nella tecnica del diritto.

UNIVERSITA'

Università di Catania — (Rel. Prof. Santoro-Passarelli): In ordine all'adozione, come in ordine alla filiazione illegittima, le osservazioni devono riguardare in modo speciale anche la sostanza della nuova disciplina accolta nel Progetto, per la quale si esprime tuttavia una pur generica riserva quanto alla sovrabbondanza testuale, qui particolarmente evidente. Sembra che, per questa parte, il Progetto abbia voluto seguire troppo da vicino modelli stranieri (specialmente il codice civile germanico) e troppo si sia distaccato dalla tradizione italiana, non badando forse abbastanza che l'ultima tappa di questa tradizione, costituita dall'accoglimento dell'istituto nel nostro codice, fu contraddistinta da questa significativa circostanza, che non si voleva affatto introdurre l'adozione nel codice. Sembra anche che la larghezza, davvero eccessiva, con cui quest'istituto è ora regolato, dipenda prevalentemente da una omissione e da un proposito, riguardo ai quali si deve manifestare un dissenso di carattere fondamentale. L'omissione sta nel non avere disciplinato quella che da noi si chiama " piccola adozione „ e presso i tedeschi *Pflegekindschaft*; il proposito nel voler piegare alla funzione della piccola adozione una disciplina, che non vi si presta, come quella dell'adozione tipica. La *Relazione* dice di non aver disciplinato la piccola adozione, per l'insufficienza degli elementi forniti dai fautori di questa (pagg. 181 e 175), ma sembra che essa, oltre che nella

dottrina, già nella pratica legislativa (basti citare il progetto germanico del 1929, il quale contiene sette paragrafi, che dovrebbero costituire appunto il nono titolo della sezione seconda del quarto libro, seguire cioè il titolo dell'adozione) abbia contorni sufficientemente precisi. Quanto all'adozione, è vero che essa, così com'è disciplinata da noi, è molto meno frequente (cfr. *Relazione*, pag. 176) di quella cura, di quell'allevamento di fanciulli, ad opera particolarmente di persone senza figli, che si vuole disciplinare legislativamente, ma è altrettanto vero che per tale disciplina non si può fare inutilmente ricorso alla disciplina dell'adozione. L'inadattabilità è dimostrata dalle stesse disposizioni del Progetto. Mentre si comincia con lo stabilire che l'adottante deve avere compiuto i cinquanta anni e superare di sedici anni l'età dell'adottato, si ammette poi, con una formula sconfinatamente ampia, di cui la *Relazione* si accorge e si illude di poter ridurre la portata (pag. 173), che, qualora speciali circostanze lo consiglino, l'adozione possa essere autorizzata anche quando non sussistano quelle condizioni (art. 330). Inoltre, perchè l'adozione possa servire alla funzione della piccola adozione, si deve consentire non solo che possa essere adottato anche chi non abbia compiuto sedici anni e, ovviamente, che presti per lui il consenso, necessario a costituire un vincolo perpetuo di tanta importanza, qual'è quello di filiazione adottiva, una terza persona, il legale rappresentante (art. 333), ma anche che possano adottare ed essere adottati, attraverso i loro legali rappresentanti, in genere gli incapaci (articoli 333 e 335). Nè giova obiettare che gli incapaci possono, entro l'anno dalla cessazione dell'incapacità, chiedere la revoca dell'adozione (art. 353), perchè, a parte l'inopportunità di mutamenti di un rapporto giuridico, in cui si accompagnano variazioni di stato così profonde (cfr. la stessa *Relazione*, pagg. 177 e 182), ciò presuppone la cessazione dell'incapacità (la quale può anche non cessare) ed inoltre importa la rottura di un vincolo già costituito, rottura, che, com'è ovvio, è molto difficile e improbabile, anche quando il vincolo non si sarebbe costituito.

Le numerose modificazioni e soppressioni, che seguono, sono, quando non sia diversamente espresso, informate ai concetti, qui rapidamente accennati. Esse tendono a restituire all'adozione la sua genuina figura; ma perciò appunto *presuppongono la disciplina della piccola adozione, ossia di un rapporto di cura o allevamento, con effetti limitati e di carattere temporaneo*, che si ritiene debba essere introdotta nel Progetto.

Università di Ferrara — (Rel. Prof. *Perticone*): La maggiore agilità conferita all'istituto dell'adozione, gli ampi poteri concessi anche in questo campo al giudice tutelare (che rendono assai discutibile la formula rigida dell'art. 327), il valore riconosciuto al consenso (art. 350 e seg.), la possibilità dell'adozione dei figli naturali e infine la revoca (art. 354 e seg.) caratterizzano nettamente la presente disciplina che, conservando e innovando, e specialmente semplificando, mira a promuo-

verlo nella prassi. Dalla quale non ci si può attendere che benefici effetti come la formazione artificiale della famiglia, dove manca la naturale, la perequazione desiderabilmente progressiva delle fortune patrimoniali.

Università di Messina — (Ref. Prof. *Degni*): E' noto che l'istituto dell'adozione trovò vive opposizioni all'epoca della compilazione del nostro codice civile. Il PISANELLI lo aveva escluso, considerando che esso " trae le sue origini dal concetto aristocratico, non si mostra conforme ai costumi dell'odierna società, ed in tutte le parti d'Italia, ove le nuove leggi vennero codicizzate, fu rare volte recato in atto, e sempre circondato da sospetti. L'artificiale fattura dei rapporti di paternità e di filiazione, che si opera col mezzo dell'adozione non è razionale, perchè altera lo stato vero degli individui e falsa la natura, che la nazione civile può moderare non corrompere. Questa istituzione inoltre, come l'esperienza dimostra, apre l'adito e viola la legge che impedisce di legittimare la prole, della quale non è ammesso il legale riconoscimento „. Ma la Commissione ministeriale, relatore il VIGLIANI, deliberò di conservare l'adozione, che il MANCINI, nella discussione alla Camera, qualificò istituzione morale e benefica, vincolo di affetto e di gratitudine fra gli individui e talvolta di ravvicinamento fra le diverse classi sociali. Essa, però, specialmente per la facoltà di adottare, fu mantenuta con tali restrizioni, a paragone dei precedenti codici, da poter far dire al deputato PANATTONI che non si poteva dire che la Commissione senatoriale avesse veramente ripristinato l'adozione. E non mancarono scrittori che, anche dopo la pubblicazione del codice civile, propugnarono l'abolizione di questo istituto.

Non vi è dubbio che sarebbe stato un errore non ammettere nella nostra legislazione civile l'adozione, che è destinata a supplire e ad imitare la natura, per allietare connubi sterili od orbatì di prole, per rinvigorire le famiglie, assicurando ad esse, con un vincolo civile, quella permanenza di affetti, che il vincolo naturale ha negato. Anzichè abolire tale istituto, quindi, si prospettava la necessità di modificarlo, di migliorarlo, di estenderne gli effetti, che il vincolo naturale ha negato, di renderlo più completo. Tale necessità si impose al legislatore di fronte alla grande calamità della guerra, che lasciò legioni di tenere creature prive del sorriso, del conforto, dell'assistenza della famiglia naturale. Col D. Luogot. 31 luglio 1919, n. 1357, contenente norme sull'adozione degli orfani di guerra e dei nati fuori matrimonio durante la guerra, si adottarono norme a favore di queste infelici creature, che, con frase felicissima, furono detti " i pupilli della Nazione „, modificando ed innovando l'istituto, con lo scopo di renderlo più agile e facilitarne l'attuazione.

Nella prospettata riforma del codice civile non poteva non essere esaminato il problema, e il Progetto infatti, pur mantenendo inalterate le linee fondamentali dell'istituto, quale è regolato dal codice civile, escludendo l'adozione in fratello, introduce in esso modificazioni e in-

novazioni anche radicali, sull'esempio di legislazioni contemporanee di altri paesi, trasformando in norme di diritto comune, quelle che furono dettate come norme speciali per gli orfani di guerra, dal citato decreto del 1919.

Università di Milano — (Rel. Prof. *Solmi*): Il Progetto, ha mantenuto opportunamente il carattere unitario dell'istituto dell'adozione, che, per quanto di applicazione non frequente, è profondamente radicato nella nostra tradizione giuridica e giova a creare artificialmente e a consolidare la famiglia. L'adozione, nel Progetto, è rimasta fondamentalmente nelle linee fissate dal codice vigente, salvo alcune innovazioni, dirette a precisare la disciplina legislativa, a consentire qualche maggiore elasticità, a renderne più facile l'applicazione. L'istituto è, complessivamente, trattato con favore; e forse si può esprimere il voto che, nella redazione ulteriore, il testo legislativo sia semplificato ancora e sfrondato di eccessivi particolari.

Il Progetto mantiene, salvo lievi modificazioni, i requisiti tradizionali essenziali dell'adozione (mancanza di discendenti legittimi o legittimati, età non inferiore ai 50 anni per l'adottante, differenza di almeno 19 anni dell'adottato: art. 327); ma consente qualche deroga al rigore di queste norme, affidandosi al potere del giudice tutelare, che, per questi casi, riceve autorità d'arbitrio (art. 330).

L'adozione, nel Progetto, assume netto carattere pubblicistico. È un principio, questo, altamente apprezzabile, che soddisfa la lunga tradizione del diritto italiano, per quanto si allontani dalle regole romanistiche. Ma non conviene dimenticare che, in diritto romano, l'adozione aveva un fine diverso, da quello che l'istituto ha acquistato nel diritto moderno. Se, nel Progetto si ripete ancora la vecchia formula del codice vigente (art. 208): "L'adozione si fa col consenso dell'adottante e dell'adottando....", e cioè si richiama il principio romanistico del consenso, ormai il Progetto impernia la costituzione dell'adozione sul decreto d'omologazione, da cui, infatti, si determinano tutti gli effetti dell'istituto e si fanno dipendere le conseguenze dell'atto (articoli 337 e 338 e segg.).

Università Cattolica del S. Cuore di Milano — (Rel. Prof. *Barassi*): Che il Progetto conservi l'adozione col suo carattere unitario e ormai consacrato in tutte le legislazioni, benchè praticamente forse poco frequente, è ottima cosa. Gli argomenti di solito portati contro questo istituto, venuto dal diritto romano attraverso a sostanziali modificazioni, che ne hanno fatto un mezzo per sostituire non più la patria potestà, ma un rapporto analogo a quello di filiazione, hanno perduto la loro importanza. Soprattutto l'argomento dedotto da ciò, che l'adozione favorisce l'astinenza dal matrimonio, è superato dai presupposti che, sull'esempio del codice civile (art. 202), ma coll'abbassamento

della differenza d'età a 16 anni, stabilisce l'art. 327: avvertendo che dunque, se presupposto è, tra gli altri, la mancanza di soli discendenti legittimi o legittimati, non sarà la presenza di figli naturali un ostacolo all'adozione, anche che questi col Progetto possano (come vedremo) adottarsi.

L'altro argomento, dedotto dalla possibile menomazione del diritto di famiglia, fondato essenzialmente sulla consanguineità, e soprattutto dell'originaria famiglia legittima dell'adottato, è in parte superato dalla necessità, anche nel Progetto, del consenso dei genitori dell'adottando; in parte, perchè è la vita che deve intervenire a giustificare e coonestare questo parziale distacco dalla famiglia legittima: l'art. 330, ad es. suppone il caso, non previsto dal codice civile, del minore tenuto per più di dieci anni come figlio dall'adottante, per giustificare un'eccezione al presupposto che manchino figli legittimi o legittimati dell'adottante. Del resto, in pratica, sono solo i genitori senza figli legittimi o legittimati, che ricorrono all'adozione; anche perciò non è verosimile che ne soffra l'istituto del matrimonio. Insomma l'adozione è un po' un istituto di eccezione, che va plasmato con molta cautela. Anche il carattere, in certo modo sostitutivo della filiazione legittima, è, come si capisce, salvaguardato nel Progetto (differenza di età, adozione plurima solo per opera di due coniugi adottanti: art. 329).

Non è stato accolto, ed è naturale, quell'istituto, alquanto analogo all'adozione (ma con un assai meno ricco contenuto), che fu inserito nel codice prussiano, estraneo alle nostre tradizioni giuridiche, così da non aversene neppure una designazione approssimativa (la "*Pflegekindschaft*"); qualche affinità avrebbe con esso la "*tutelle officieuse*", del codice Nap., che però non è che un istituto preparatorio all'adozione, limitato com'è ai maggiori di età, che durante la minorità siano stati per sei anni raccolti e mantenuti nella famiglia del tutore officioso (art. 345 cod. Nap.). A parte quest'ultimo istituto, di cui non si vede il bisogno, dal momento che possono essere adottati anche dei minori d'età, e ritornando a quello che è stato disciplinato nel codice prussiano, si potrebbe ammettere, forse, che un istituto siffatto non sia totalmente estraneo alle ampie famiglie di agricoltori, dove un fanciullo, senza propria famiglia legittima, o comunque appartenente a famiglia non in grado di mantenerlo, è talora raccolto, mantenuto ed istruito non *loco filii*, ma per farne un futuro lavoratore, alla dipendenza del capo della famiglia che l'ha raccolto.

In realtà, le cure oggi prestate a favore dell'infanzia abbandonata rendono superfluo provvedere a casi come questi: se mai, un fanciullo può essere affidato, con le cautele necessarie, alle cure di una famiglia, per mezzo di contratti obbligatori, senza bisogno di creare un particolare stato familiare, che ad ogni modo non avrebbe per effetto di sottrarre il fanciullo alla vigilanza dell'Opera Nazionale della maternità e infanzia. La legge 10 dicembre 1925, n. 2277, sulla protezione e assistenza alla maternità e infanzia, art. 10, impone ai patroni, scelti in ogni

comune, di esercitare una vigilanza igienica educativa, e morale sui fanciulli minori di quattordici anni collocati fuori dalla dimora dei genitori e tutori, presso allevatori; l'art. 18 detta, su questo allevamento, altre norme cautelari.

In generale la redazione di questo titolo appare alquanto trascurata, poco logico il coordinamento, e soprattutto esuberante tutta la disciplina proposta. Non diciamo di ridurre quest'ultima agli otto articoli del codice civile spagnolo o (peggio) ai sei del codice civile svizzero (ma nessuno fino ad oggi ha deplorato, nella dottrina e nella giurisprudenza di quei codici, questa laconicità): ma bisognerà sfrondare, semplificare, raggruppare, e soprattutto ordinar meglio la successione delle norme. Così, ad esempio, degli effetti giuridici e della revoca dovrà discorrersi dopo le forme.

Università di Padova — (Rel. Prof. *Ravà*): Profonde innovazioni sono state apportate in questa materia, la quale viene regolata, secondo il Progetto, da un intricato complesso di articoli. Modificazioni erano senza dubbio necessarie, perchè il codice vigente regola l'adozione con un senso di ostilità e di preoccupazione verso l'istituto. Sono quindi in massima da approvare tutte le modificazioni che tendono ad avvicinare l'istituto alla sua umana realtà, consentendo l'adozione anche di minori in tenera età, agevolando l'adozione dei figli del proprio coniuge, estendendo gli effetti dell'adozione ai discendenti dell'adottato, consentendo in casi speciali la dispensa da taluni requisiti, e semplificando in genere anche le forme.

Le innovazioni invece che sembrano da ripudiarsi sono due: quella che consente l'adozione dei figli naturali, e l'altra per cui si ammette l'adozione da parte ed in favore di interdetti o di malati di mente.

Università di Pavia — (Rel. Prof. *Gangi*): Le disposizioni sull'adozione contengono notevoli innovazioni alle disposizioni del codice vigente; innovazioni, le quali, come è detto nella *Relazione* (pag. 171), sono state dettate dall'intento di liberare l'istituto da quelle restrizioni e da quei vincoli che ne hanno finora impedito una larga applicazione. Ma pare che se alcune di tali innovazioni meritano approvazione, altre invece lasciano alquanto perplessi sulla loro opportunità e convenienza, ed altre infine non sembrano affatto meritevoli di accoglimento.

Università di Siena — (Rel. Prof. *Funaioli*): L'istituto dell'adozione ha subito notevoli riforme, secondando, in gran parte, i voti della dottrina, in vista di rigenerare una istituzione benefica, fin qui, anche per difetto della sua disciplina, scarsamente apprezzata.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Avvocati di Bologna: Si consente pienamente nel concetto informatore del rinnovato istituto dell'adozione, il quale esce dal Progetto esteso nei limiti, ringagliardito nella sostanza, semplificato nella forma.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Brescia: Merita lode la riforma radicale dell'istituto dell'adozione, che tende a favorire lo sviluppo di questa istituzione così altamente benefica, liberandola da tutte quelle pastoie ingiustificate, stabilite dal codice civile.

Notiamo soltanto che il Progetto, come il codice vigente, è muto sulle condizioni di proponibilità (sia dal punto di vista della legittimità attiva, sia dal punto di vista del periodo di prescrizione) dell'azione di nullità dell'adozione.

Per parecchie cause può essere nulla o annullabile l'adozione.

E' innanzitutto annullabile, quando il consenso dell'adottante o dell'adottato o del legale rappresentante dell'adottante minore di anni sedici fu dato per errore, estorto con violenza, o carpitto con dolo.

Ora, mentre è pacifico in dottrina che la nullità in tal caso sia relativa, e che possa essere soltanto sollevata dalla persona il cui consenso fu viziato, non è pacifico invece dopo quale periodo di tempo resti tale azione estinta; se cioè dopo cinque anni o se invece dopo trent'anni.

Il Progetto dovrebbe con espressa disposizione eliminare questo dubbio, stabilendo un breve termine per la prescrizione.

Può essere nulla l'adozione per mancanza dell'assenso dei genitori o del tutore o del curatore dell'adottando, nei casi in cui fosse necessario (minore di età), o per mancanza dell'assenso del coniuge, dell'adottante o dell'adottando nel caso che l'uno o l'altro fosse unito in matrimonio.

Mentre per il caso analogo, previsto nel codice attuale, di mancanza di consenso del padre, della madre o del tutore o del curatore dell'adottando, e della mancanza di assenso del coniuge, ecc. dell'adottante o dell'adottando, è ritenuto da alcuni che la nullità debba essere soltanto relativa, si reputa da molti che in tali ipotesi la nullità debba essere assoluta.

Anche per questo caso il Sindacato ritiene opportuna una disposizione da parte del legislatore, nel senso di stabilire « la relatività di tale nullità », che dovrebbe essere proponibile solo da parte della per-

sona di cui l'assenso era richiesto e non venne dato, o da parte dell'adottato che ne aveva bisogno.

Ritiene pure il Sindacato che tale azione dovrebbe prescriversi in un termine breve (ad es., un anno), decorrente dal momento in cui l'atto di adozione è stato annotato ed omologato (a seconda che si segua la tesi dell'art. 338 del Progetto o quella dell'art. 219 del codice civile, da noi suggerita), o dal momento in cui l'atto di adozione è stato conosciuto. E' opportuno, invero, che la certezza della vita di un così delicato ed importante istituto, qual'è questo dell'adozione, non dipenda troppo a lungo dall'inerzia di chi ha la possibilità di farla cadere nel nulla.

L'adozione può essere inoltre nulla: per esistenza di discendenti legittimi, o legittimati, fuori dei casi previsti dall'art. 330 del Progetto, per incapacità della persona adottata (es. figlio naturale non riconoscibile) ecc.

Anche per questa nullità vi è gran dissenso in dottrina.

Per alcuni essa potrebbe essere proposta oltre che dall'adottante, dall'adottato e da tutti quelli che vi hanno un interesse pecuniario attuale, ma giammai da quelli che non possono basare la loro istanza se non sopra un puro interesse morale o di famiglia (PACIFICI MAZZONI, *Istituzioni* vol. VII, parte II, n. 225); per altri (DUSI, *Dell'a figliazione*, pag. 949; VENZI, in PACIFICI, vol. VII, parte II, pag. 142) anche il solo interesse morale dei parenti dell'adottante può bastare per concedere l'azione di nullità.

Come vi è divario sulla legittimità attiva dell'azione in tali casi, così pure vi è dissenso sulla prescrittibilità, che è negata, ad esempio, dal PACIFICI MAZZONI (vol. citato, pag. 132,) e che è affermata invece (trenta anni) dal DUSI (Opera cit., pagg. 959 e 951).

Anche per queste nullità il Sindacato ritiene necessaria da parte del legislatore, una espressa disposizione, che precisi una buona volta le norme di proponibilità e di esercizio di esse e il termine necessario per la loro prescrizione.

Commissioni Reali e Sindacato Avvocati e Procuratori di Campobasso — (Rel. Avv. *Jamiceli*): Riguardo all'adozione il Progetto ne ha semplificato il procedimento ed ha ridotto il limite di età.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Capodistria: Si aderisce a tutte le norme contenute in questo titolo.

Commissione Reale Avvocati di Como — (Rel. Avv. *Rovelli*): L'adozione incontrò nel 1865 una forte corrente di ostilità. Parve a molti in contrasto coll'ordine naturale della famiglia. La Commissione del Senato ne illustrò il sentimento generoso che l'anima e ne ottenne l'inclusione nel codice.

Tutti gli studiosi riconoscono oggi la razionalità ed i benefici del-

l'istituto. Riscontriamo, anzi, la tendenza ad allargarne il campo, nello sforzo di eliminare dalla pratica « anomalie », che sembrano assumere l'aspetto di un'iniquità.

Siamo ben lungi dal condannarla.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Como — (Rel. Avv. *Verga*): Novità interessanti sono introdotte nel titolo dell'adozione. Esse sembrano, in genere, sicuramente adottabili, anche perchè da più tempo invocate dalla dottrina.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Enna — (Rel. Avv. *Ghera*): Anche in questo titolo le riforme apportate, nel doppio intento di rendere più praticabile l'istituto, togliendo i troppi inciampi del codice, e di favorire i sentimenti di generosità e beneficenza che lo presuppongono, sono — a giudizio del Sindacato — degne del plauso medesimo, che meritano le altre riforme del Progetto.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Forlì — (Rel.ri Avv. *Panciatichi* e *Foschi*): Si propone l'introduzione dell'istituto della piccola adozione, che, come ha di recente osservato nel "Popolo d'Italia", S. E. LONGHI, trova maggiore rispondenza, ancor più che la adozione classica, nelle tendenze del nostro popolo, diguisachè non si tratta che di disciplinare con pochissime formalità un istituto socialmente già in atto e che, se elevato a dignità giuridica, può raggiungere lo scopo dell'adozione, che è di fortificare ed estendere il vincolo familiare, mentre il non elevarlo a dignità giuridica annulla quel processo di assimilazione dell'individuo da parte della nuova famiglia, che si viene svolgendo nella pratica per effetto della benefica forza di assorbimento e di attrazione della nuova famiglia.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Gerace Marina — (Rel. Avv. *Marvasi*): La liberazione dell'adozione dai vincoli e dalle restrizioni imposte dal codice del 1865 è cura precipua del legislatore fascista, squisitamente tenero di ogni istituzione giuridica e sociale che nutra ed avvivi i più nobili sentimenti di generosità e di solidarietà umana, dandosi la facoltà al giudice tutelare di autorizzare l'adozione anche quando l'adottante abbia figli legittimi.

Commissione Reale Avvocati di Ivrea — (Rel. Avv. *Quirico*): Il Progetto non innova nella sua struttura e sistemazione su quanto dispone il vigente codice civile. E le poche innovazioni hanno, si crede, il consenso che la Commissione si ripromette.

Le audaci riforme di altre legislazioni furono, perchè non comprese o non mature, inaccolte, quale l'adozione in fratello e la così detta piccola adozione. Saranno esse riforme di tempi più maturi ed appropriati; ora ha avuto diritto di cittadinanza soltanto l'adozione come nipote (art. 351).

Sindacato Avvocati e Procuratori di Matera: Notevoli innovazioni sono progettate per l'istituto dell'adozione, anche e specialmente circa i rapporti patrimoniali tra adottante ed adottato, evitandosi la possibilità che si proceda ad adozione per trarne profitto.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Melfi — (Rel. Avv. *Picece*): Le nuove disposizioni costituiscono un miglioramento sul vecchio codice, specie per quanto riguarda i figli naturali.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Milano — (Rel.ri Avv. *Cogni* e *De Francesco*): L'istituto dell'adozione, avuto riguardo alle infrequenti applicazioni che ha avuto sinora, onde si contano appena un centinaio di adozioni all'anno, poteva essere soppresso; le svariate forme degli atti di beneficenza e di liberalità, le donazioni accompagnate dalla clausola di assunzione del nome del donante, ecc., queste ed altre possibilità offerte dall'ordinamento giuridico positivo rendono per lo meno non indispensabile l'istituto. Ma giacchè si è voluto conservarlo, bisogna recisamente reagire contro gli eccessi di restrizioni del codice vigente. Solo così l'istituto può armonizzarsi con le generose tendenze dell'epoca presente e insieme corrispondere a una utilità pratica. Il Progetto non realizza che solo in modesta parte questa reazione decisa. Ciò dicasi, sia riguardo alle condizioni stabilite, sia agli effetti, sia alle forme dell'adozione.

(Rel. Avv. *Porro*): Le innovazioni apportate qui dal Progetto alle norme del codice sono ampie e profonde, perchè si volle liberare l'adozione da molti di quei vincoli che la irretivano, e che spiegano la scarsa applicazione fattane finora. Il concetto della riforma è di favorirla come « una istituzione filantropica, la quale nutre ed avviva i più nobili sentimenti di generosità e di beneficenza », pur mantenendola nel tradizionale campo della adozione in figlio (ed in via eccezionale di quella in nipote) ma tenendo ferma l'esclusione della adozione in fratello, del tutto estranea alle nostre costumanze.

L'istituto esce tutto rinnovato dal Progetto, per quanto la struttura rimanga identica.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Modena — (Rel. Avv. *Della Fontana*): Circa l'adozione, si accettano tutti i criteri novatori dell'importante istituto. È caduto il divieto dell'art. 205 del codice civile, che non ammette l'adozione dei figli nati fuori matrimonio.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Modena — (Rel. *Avv. Gaudenzi*): L'istituto dell'adozione, non abbisognava di profonde modificazioni, come la stessa Commissione riconosce.

Le innovazioni sono nel senso di facilitare le adozioni: il Progetto segue anche qui il suo encomiabilissimo principio fondamentale, di limitare gli ostacoli alle formazioni dei nuclei familiari, quando non esistano ragioni gravi per mantenere gli ostacoli stessi.

Così l'art. 327 riduce da diciotto a sedici anni la differenza minima d'età fra adottato e adottante.

L'art. 330 dispone che il giudice tutelare possa autorizzare l'adozione anche quando non ricorrano i requisiti di età dell'art. 327 e quando l'adottante abbia figli legittimi o legittimati.

E' inoltre espressamente disciplinata e opportunamente preveduta la revoca dell'adozione, possibile in determinati casi tanto su domanda dell'adottato quanto su quella dell'adottante.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli:

Il Progetto contiene molte utili innovazioni sull'ordinamento di questo istituto.

Esso toglie, anzitutto, la limitazione posta dall'art. 206 del codice circa l'età minima dell'adottando.

Fermo, poi, il requisito che l'adottante non debba avere discendenti legittimi o legittimati, e tenuto fermo ancora l'altro requisito relativo all'età dell'adottante (cinquant'anni compiuti), e solo riducendo da diciotto a sedici la differenza minima tra gli anni dell'adottante e quelli dell'adottato, il Progetto tempera il rigore dei su cennati requisiti, attribuendo al giudice tutelare la facoltà di autorizzare la adozione anche se essi non concorrano « qualora speciali circostanze lo consiglino » (art. 330); e anche quando l'adottante abbia figli legittimi o legittimati, « se l'adottando sia stato da non meno di dieci anni tenuto come figlio dell'adottante, oppure si tratti di adozione di un figlio del proprio coniuge o di adozione da parte di due coniugi, rispetto ad uno dei quali soltanto concorrano i requisiti dell'art. 327 ».

Sindacato Avvocati e Procuratori di Padova — (Rel. *Avv.*

Ortolani): Ben congegnato e aderente alla realtà sociale e familiare appare l'istituto della adozione, nel quale, non solo si richiamano i principi già segnati dal R. Decreto 31 luglio 1919, n. 1357, regolante l'adozione degli orfani di guerra e dei nati fuori di matrimonio durante la guerra, ma, con più profondo senso di solidarietà umana, si abbandonano i falsi pudori e le ipocrite restrizioni del vigente art. 205, ammettendosi l'adozione dei figli nati fuori matrimonio.

Radicalmente innovato può dirsi l'istituto, e delle ardite innovazioni c'è motivo di compiacersi.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Pallanza: L'adozione, in fondo, risponde ad un sentimento di filantropia, che fortunatamente, malgrado l'incalzare dei tempi e dei costumi, non è spento nell'animo umano. L'età, che pareva uno degli elementi che maggiormente ostacolavano l'istituto, coll'esperienza si ravvisò rispondente ai dati fisiologici generalmente adottati (v. estensione della tassa sui celibi) e fu mantenuta, col temperamento di cui all'art. 330 (opportuna limitazione per casi speciali).

Sindacato Avvocati e Procuratori di Palmi — (Rel. Avv. *Bagalà*): Lo schema fondamentale dell'istituto ha subito una completa rielaborazione, allo scopo di eliminare quell'eccessivo numero di vincoli e di restrizioni, "causa non ultima dell'applicazione alquanto scarsa, che esso doveva poi avere nella pratica",.

Sembra tuttavia, in linea di principio, che il Progetto, preoccupato di facilitare una maggiore diffusione dello istituto dell'adozione, sia in certo qual modo caduto nell'eccesso opposto; in quanto, se le radicali innovazioni portate in materia di filiazione illegittima son giustificate dalla necessità di una più efficace tutela del vincolo di sangue e da una diversa concezione di etica sociale, lo stesso non può dirsi per l'adozione, che costituisce un vincolo fittizio, che insigni giuristi non hanno esitato a ritenere istituto già superato e immeritevole di essere conservato.

La Commissione senatoria, nell'esporre le ragioni per cui non credeva di dovere aderire alla proposta del PISANELLI, che ne voleva la soppressione pura e semplice, pur riaffermando "l'intendimento di conservare l'adozione fedele al suo vero scopo di filantropia,,", aveva proposto di riprodurre quella disposizione del codice napoleonico, che richiedeva che "l'adottante avesse prestato all'adottando cure e sussidi per sei anni almeno durante la sua minorità, o quest'ultimo avesse salvato la vita al primo con rischio della propria ,,", per impedire che troppo leggermente essa si compisse. E se tale disposizione non fu poi accolta nel vigente codice, non può disconoscersi che l'adozione rappresenta quasi un fenomeno di sopravvivenza storica, che il legislatore non sentirebbe oggi il bisogno di creare, se non ci fosse pervenuta dall'antichità.

Le ragioni vere che hanno determinato la ristretta diffusione dell'istituto, debbono ricercarsi piuttosto in una intima ripugnanza a crearsi una famiglia fittizia, che non può in alcun modo supplire quella naturale, anzichè nelle difficoltà fraposte dall'attuale codice, che, in considerazione dell'importanza dell'atto, sono tutt'altro che insuperabili. L'avere, quindi, grandemente facilitato le forme, con cui l'adozione si compie, e l'avere allargato i confini, entro cui l'istituto era sinora contenuto, potrà fare risorgere quegli inconvenienti, che precedenti legislazioni si erano preoccupate di evitare, senza apportare quei risultati, che, come conseguenza della riforma, si aspettano.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Pavia — (Rel. Avv. *Celli*): Non trovo razionale il sistema dell'adozione, quale viene progettata.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Reggio Calabria — (Rel. Avv. *Mafrici*): L'antichissima istituzione di una parentela fittizia, qual'è l'adozione, è stata mantenuta nel Progetto, ma disciplinata con larghe e profonde modificazioni. Ed è stato prudente consiglio, di restringerla al tipo tradizionale dell'assunzione di altri in figlio, per quanto, con l'art. 351, si sia, in casi eccezionali, consentita in nipote.

Le innovazioni più rimarchevoli, riflettenti la patria potestà all'adottante, gli effetti dell'adozione ai discendenti dell'adottato, la possibilità del perfezionamento della adozione dopo la morte dell'adottante che aveva prestato il consenso, gli effetti della revoca in rapporto all'adozione e riguardo al patrimonio dell'adottante e dell'adottando, e le forme dell'adozione, sono introdotte nel Progetto con forme corrispondenti alle più accreditate correnti dottrinali e di diritto comparato, e sono esposte con tale tecnicismo giuridico, che non lasciano luogo a dubbio d'interpretazione.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Roma — (Rel. Avv. *Del Vecchio*): L'istituto dell'adozione, la cui conservazione fu variamente discussa in seno alla Commissione che preparò il vigente codice civile, esce, dal Progetto, rafforzato ed ampliato.

Commissione Reale Procuratori di Santa Maria Capua Vetere — (Rel. Avv. *Gaglione*): Il sistema totalmente si accetta ed approva, soprattutto per la sua aderenza viva e costante alla realtà, oltre le vane e rigide forme tradizionali.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Santa Maria Capua Vetere: In questo istituto giuridico, rimaste ferme quasi tutte le disposizioni del codice, si sono col Progetto introdotte delle innovazioni tendenti a facilitare l'adozione, imponendosi in alcuni casi l'intervento del giudice tutelare; e quindi nulla si ha da osservare.

Commissione Reale Avvocati di Sciacca — (Rel. Avv. *Arone*): L'adozione è stata resa nel Progetto più agile, ed è stata liberata dalle eccessive restrizioni, che ne rendono più difficile l'applicazione; e fu opera provvida, perchè, come dice la Commissione: "E' una istituzione filantropica, la quale nutre ed avviva i più nobili sentimenti di generosità e di beneficenza „„.

Chè anzi parrebbero accettabili l'adozione in fratello e la piccola adozione, oltre che l'adozione in figlio, dando così all'istituto una maggiore ampiezza.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Sciacca: L'adozione ha subito rimaneggiamenti perfettamente atti ad agevolare e sollecitare l'atto benefico e filantropico a cui intendono informare la loro azione gli adottanti.

Commissione Reale Avvocati di Torino — (Rel. Avv. Abello): L'istituto dell'adozione non richiede ampie premesse di ordine generale perchè, a parte la scarsa applicazione, che se ne fa nella pratica, esso permane, nella struttura e sistemazione sua fondamentale, quale è regolato nel codice civile.

Il Progetto non ha accolte nè le più radicali proposte di riforma, che furono fatte pure in Italia, (v. Dusi, *Filiazione*, 2. ed. 1924, pag. 980 e segg.), nè quelle che potevano apparire suggerite dalle disposizioni già introdotte in materia da alcune legislazioni straniere; esso non disciplina che il tipo tradizionale di adozione, e cioè continua a considerare l'adozione come un istituto giuridico che, con tutte le precauzioni occorrenti per non ledere diritti od aspettative degne di protezione, crea un rapporto di filiazione, analogo a quello di filiazione legittima, al fine di dare a quelli, cui natura privi di figli, il modo di sopperire legalmente alla loro mancanza e di indirizzare le volontà ed attività nostre ai più nobili sentimenti ed ai migliori atti pratici di filantropia e di solidarietà umana.

Non fu accolto, ed a ragione, secondo noi, il tipo dell'adozione in fratello, perchè, come ben disse il relatore GALGANO, tale adozione è del tutto estranea alle nostre costumanze.

Non fu neppure accolta quella che si suole dire *piccola adozione*, e ciò, a nostro avviso, con minor ragione, perchè riteniamo che se ne debba riconoscere la grande utilità e rilevanza e si debba, in un non lontano avvenire, riuscire a fissarne in legge i concetti informativi e trarne quei particolari effetti che, nell'interesse generale, da essa si attendono i suoi propugnatori.

Ma non si può dire che con ciò il Progetto non apporti molteplici e profonde innovazioni, pure in questo argomento.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Torino — (Rel. Avv. Cottino): L'adozione è, fra gli altri istituti, quello che trova nel Progetto il più largo rivolgimento.

Ben poche norme - se si esclude l'età dell'adottante che il Progetto mantiene, per quanto con temperamenti, a cinquanta anni - sono state conservate.

Riforme, in parte già accolte da altri codici e particolarmente dal tedesco e dallo svizzero ed adattate al nostro costume, in parte originali, in parte consigliate da una lunga ed ininterrotta elaborazione dottrinale.

L'adozione esce dalla riforma allargata di molto nella sua sfera di applicazione, sia per la riduzione dei termini di età dell'adottando, sia per il maggior numero di persone che possono fare capo all'adozione, sia perchè, in determinate condizioni, il giudice può autorizzare l'adozione anche se difettano tutti i requisiti dell'età ed anche se l'adottante ha figli legittimi, sia, infine, per avere sostituito alla corte d'appello, alla quale oggi è devoluta l'omologazione, il giudice delle tutele.

Commissione Reale Procuratori di Trani — (Rel. *Avv. Cautela*): All'adozione si è voluto fare assumere il carattere di una istituzione filantropica, facilitandone lo sviluppo con accurate disposizioni, fra cui l'abolizione del divieto di adottare i figli naturali.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Treviso — (Rel. *Avv. Monico*): L'importante istituto dell'adozione ha avuto semplificazioni idonee a secondarne e promuoverne l'applicazione.

E' stato tolto il divieto dell'adozione dei figli naturali.

Commissione Reale Procuratori di Trieste e Capodistria — (Rel. *Avv. Levi-Viola*): La materia trattata ai titoli VIII *usque* XI del Progetto rivela la omogeneità dei principi informatori adottati. La Commissione poteva operare in un campo abbastanza saturo di tutte le più moderne tendenze in materia, sia per la parte legislativa, che per quella puramente dottrina o giurisprudenziale.

Fra le direttrici seguite, domina la istituzione del « giudice pupillare », che indubbiamente ha fatto ottima prova; ed è merito del Progetto di averne corredato l'introduzione nel nostro diritto, con un complesso di norme, che confortano l'istituto, non solo delle migliori garanzie, ma anche della più completa maturità. Sotto questa premessa, potrebbe sembrare anzi poco naturale che di fronte alla vastità dei poteri conferiti al giudice pupillare in materia di adozione, di patria potestà, di tutela e di emancipazione, venga invece sottratta alla di lui competenza la materia dell'interdizione ed inabilitazione, per deferirla al tribunale, ma la giustificazione sorge spontanea, riflettendo alle caratteristiche del relativo procedimento, che si definisce per sentenza, e che pertanto non sarebbe opportuno spostare dalle basi, sulle quali poggia tutto il nostro sistema procedurale.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste: La regolamentazione dell'adozione, come quella della legittimazione, è stata intonata dal Progetto a nuovi concetti di maggiore larghezza e di migliore protezione della discendenza naturale, concetti cui non si può non aderire pienamente.

Due grandi innovazioni animano, oggi, questo istituto, che il PISANELLI aveva proposto originariamente di abolire, per cui più non esisterebbe se non avessero resistito le tradizioni giuridiche del nostro Paese: a) la possibilità di adottare i figli naturali; b) l'intervento del giudice tutelare, non nuovo a queste provincie, che ne controllarono l'attività benefica, investito oltre che dell'omologazione, anche della facoltà discrezionale di dispensare da certi limiti che, in alcuni casi, avrebbero potuto manifestarsi eccessivi. La *Relazione*, forse preoccupata della troppo liberale trasformazione, non manca di ammonire il magistrato a una applicazione non eccessivamente vasta delle sue facoltà. Questi concetti e queste direttive ci trovano pienamente consenzienti, lieti anche che l'adozione costituisca espressamente un nuovo mezzo di riparazione alle condizioni d'inferiorità della prole più infelice e che, con coraggiosa iniziativa, più non rappresenti un mezzo nascosto perchè il genitore conseguia, contro la volontà della legge, l'avvicinamento al figlio naturale.

Approvate incondizionatamente nella loro essenza, oltre alle due maggiori innovazioni rammentate, anche le altre che il Progetto apporta, specie in relazione agli effetti dell'adozione, all'amministrazione, al regime patrimoniale, alla revoca, rimane un ultimo rilievo circa l'opportunità che sia tenuto conto degli effetti dell'adozione anche riguardo alla cittadinanza. Nessun dubbio può sorgere per il maggiore di età, che conserva la sua precedente sudditanza.

Ma il minore italiano adottato dallo straniero o quello straniero adottato dal cittadino?

Espresso questo avviso, nulla si ritiene di dover suggerire in così delicata materia, e che si attiene al diritto pubblico, tanto più che la cittadinanza pare voglia essere regolata da una legge speciale (*Relazione* « Introduzione »).

Sindacato Avvocati e Procuratori di Velletri — (Rel. Avv. Coronati): Sensibili innovazioni, e tutte opportune e giustificate, ha apportato il Progetto all'istituto dell'adozione, che, svaniti i sospetti e le prevenzioni contro di esso nutriti, tanto che si voleva addirittura sopprimerlo dai compilatori del codice del 1865, torna a concepirsi quello che è in realtà, e cioè *una istituzione filantropica, la quale nutre ed avviva i più nobili sentimenti di generosità e di beneficenza.*

Sindacato Avvocati e Procuratori di Venezia — (Rel. Avv. Levis): Nei titoli VIII - IX - X - e XI, i quali trattano, rispettivamente, *dell'adozione, della patria potestà, della tutela e della emancipazione, della interdizione, inabilitazione ed infermità di mente in generale*, il Progetto persegue particolarmente tre fini:

1°) di creare uno speciale regime di maggior controllo, di migliore garanzia e di più logica unicità al potere di tutela, di assisten-

za e di disposizione, sia in ordine ad alcuni speciali e più delicati rapporti di famiglia, sia in ordine agli individui che, per ragioni di età o di totale o parziale infermità, difettano, in tutto od in parte, di capacità giuridica propria;

2°) di colmare alcune lacune dell'attuale codice, rese specialmente manifeste dalla quotidiana esperienza, e talune fattesi più gravi e sensibili per effetto delle più moderne necessità dei rapporti familiari e, in genere, del civile consorzio ed in ragione dello sviluppo dei bisogni economico - sociali;

3°) di togliere di mezzo questioni ancora dibattute in dottrina ed in giurisprudenza, su talune norme del codice vigente.

L'innovazione, mediante la quale il Progetto tende a raggiungere il primo particolare scopo, è quella che impronta più specialmente di sé la materia trattata nei quattro titoli di cui è questione: tale innovazione consiste nel sostituire rispettivamente, alle funzioni che il codice vigente attribuisce alla corte d'appello per l'adozione, al tribunale ed al consiglio di famiglia per la patria potestà, per la tutela, per la emancipazione e per alcune di quelle in materia di interdizione e di inabilitazione, la funzione unica del giudice tutelare (pretore), magistrato cui - salvi casi nei quali viene ammesso richiamo all'autorità superiore del tribunale - verrebbero a far capo l'organizzazione ed il funzionamento di tutti gli istituti summenzionati.

Questa innovazione è ispirata indubbiamente all'istituto del giudice delle tutele del codice austriaco, che, a vero dire, ha sempre dato risultati assai migliori e più confortanti di quanto fin qui non abbiano dato, in base al patrio codice, i vari istituti surricordati, cui diversi compiti di tutela sono affidati. Ma in ciò, sembra al Sindacato, sta contemporaneamente il pregio ed il pericolo della riforma proposta: pregio teorico, pericolo pratico, almeno sotto i riflessi e nelle condizioni che verremo esponendo.

Pregio indubitato, quello di unificare in un magistrato specializzato e, per la sua stessa natura, più al contatto quotidiano della vita, in tutte le sue manifestazioni di bisogno, di affettività ed anche di dolore, varie funzioni, pur tuttavia così analoghe e similari; di toglier di mezzo un istituto di tanto difficile e talora illusorio funzionamento, come quello del consiglio di famiglia; e di dar modo così, anche ai più piccoli centri giudiziari, di avere sempre, immediatamente, a disposizione, il potere consultivo e dispositivo, per una materia tanto delicata, in cui si può dire che il valore stesso e l'utilità della funzione siano strettamente in rapporto con la sua prontezza e con la sua materiale quotidiana presenza.

Ma il difetto correlativo sembra stare precisamente in ciò: nella difficoltà che in pratica il progettato istituto del giudice tutelare possa effettivamente corrispondere al fine pregiato, che la Commissione riformatrice si propone di raggiungere; e questo per due ordini di motivi: prima di tutto perchè il nostro giudice, a differenza di quello austriaco,

non è avvezzo - per effetto dell'impostazione generale della sua funzione che, sia in onorario sia in contenzioso, ha da essere sempre, o quasi, stimolata dalle parti - ad assumere iniziative; in secondo luogo per la situazione, sia pur contingente, di crisi della nostra magistratura, per la quale da un lato il difetto, talora sensibile, di maturità e di esperienza dei giovani pretori può far dubitare della loro reale capacità ad assumere compiti di così grave portata e delicatezza, dall'altro la deficienza numerica toglie sempre di più stabilità e continuità all'assegnazione dei giudici minori; mentre è evidente che il pregio teorico delle riforme potrebbe trovare rispondenza nella pratica attuazione soltanto in quanto, a prescindere da ogni altra considerazione, la funzione di giudice tutelare fosse affidata, sempre ed ovunque, a magistrati di grande senno e provata esperienza, che, da lunghe permanenze nelle rispettive sedi, potessero giovare di un'ampia e profonda conoscenza di uomini e di cose.

Concludendo su questo punto di carattere generale, sembra al Sindacato di dover esprimere sommo parere nel senso che l'istituzione del giudice tutelare, così com'è espressa dal Progetto, debba essere plaudita e caldeggiata, a condizione, però, che essa s'inquadri in tutto un ordinamento di maggiore funzionalità, iniziativa e dispositiva, della magistratura, e che possa attuarsi mediante qualità e quantità di giudici all'altezza del nuovo compito, che verrebbe loro affidato.

Per quanto riflette in particolare l'istituto della *adozione*, il Sindacato approva incondizionatamente le seguenti innovazioni: l'adottabilità dei minori, con le relative cautele di carattere patrimoniale ed economico a favore dell'adottato minore; l'adottabilità dei figli naturali, riconosciuti o dichiarati da parte dei genitori (giustamente osserva, a questo proposito, la *Relazione* del Prof. GALGANO, che il divieto contenuto nell'art. 205 del codice vigente "si è dimostrato, nella pratica, presso che pienamente illusorio,"); la precisazione in ordine al momento della necessaria sussistenza dei requisiti per l'adozione; l'adozione come nipote, ed infine la revocabilità, per quanto eccezionale, dell'adozione.

Commissione Reale Avvocati di Vicenza — (Rel. Avv. Monza): *Vedansi le osservazioni generali al titolo VII.*

Art. 327

(Art. 202 codice civile)

(Requisiti dell'adottante)

L'adozione è permessa alle persone che non abbiano discendenti legittimi o legittimati, abbiano compiuti i cinquanta anni e superino almeno di sedici anni l'età di coloro che intendono di adottare.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. *Masci*): Si è ridotta a sedici anni la differenza di età fra adottante ed adottato, mentre si è mantenuto per l'adottante il minimo di anni cinquanta. Della prima lieve differenza non mette conto occuparsi, in quanto con essa si mantiene rispettata quella *imitatio naturae*, che deve sempre essere tenuta presente in questo fittizio rapporto di paternità e filiazione, che con l'adozione si vienè a creare, mentre essa è in armonia col nuovo limite di età, nella riforma stabilito per il matrimonio.

Quanto al limite di età per l'adottante, si è in dottrina formata una corrente diretta ad ottenere la riduzione almeno ad anni quaranta (così tengono fra gli altri il POLACCO e il DE RUGGIERO) per la considerazione fondamentale che è ben difficile che un individuo, arrivato all'età di cinquanta anni, senza avere figli, adotti un fanciullo, assumendosi il carico e la preoccupazione del suo allevamento e della sua educazione. Favorevole a questa riduzione era anche il disegno di legge OVIGLIO sulla delega al Governo di arrecare opportuni emendamenti al codice civile, ricordando all'uopo che in Austria la Novella I, § 18, emanata durante la guerra, aveva appunto portato quel limite da cinquanta a quaranta anni.

La questione veramente merita di essere presa in seria considerazione, nel senso di vedere se il limite di età per l'adottante, fissato ad anni cinquanta, quando vi era anche per l'adottando il minimo di anni diciotto, possa ritenersi giustificato di fronte alla possibilità di adottare anche un fanciullo in tenera età senza limite alcuno, specie tenendosi presente il maggior bisogno di assistenza, che in tal caso l'adozione richiede per l'adottando e la preoccupazione che può necessariamente sorgere nell'adottante che, data la propria età, non possa compiutamente e lungamente attendervi. Si crede pertanto, su questo punto, richiamare l'attenzione, per vedere se non sia il caso di ridurre, nella misura che parrà più opportuna, il limite minimo di età per l'adottante, ed in ogni caso ad anni quaranta.

Si è nel Progetto mantenuto l'altro requisito per cui, di regola, non si può far luogo all'adozione quando l'adottante abbia figli legittimi o legittimati. La difesa della famiglia legittima giustificava, come giustifica, questa disposizione, che è bene, pertanto, sia stata conservata.

Sezione di Corte di Appello di Caltanissetta: Non può che plaudirsi al disposto, per cui si divieta la adozione da parte di chi non abbia compiuto il 50° anno: solo a quella età può ragionevolmente presumersi che l'adottante non sia per avere figli legittimi.

Ma è da far voti che, in rapporto all'adottando, si lasci la età di diciotto anni, di cui nel codice vigente, appunto per gli effetti giuridici e morali nascenti dalla adozione, e che il minore dei diciotto assai difficilmente può intendere e volere.

Sezione di Corte di Appello di Lecce — (Rel. Pres. Camassa): Questo articolo è sostanzialmente identico all'attuale 202, perchè in entrambi si afferma in maniera assoluta, senza riserve, che l'adozione è permessa alle persone che *non abbiano discendenti legittimi o legittimati*.

Resta, così, insoluta la questione se influisca a togliere questa incapacità la circostanza che i figli medesimi fossero incorsi nella indegnità di succedere al genitore per una delle cause stabilite dalla legge (art. 725 cod. vigente). E resta ancora insoluta l'altra questione se la legge, parlando di discendenti legittimi, abbia voluto riferirsi alla nascita già avvenuta, o basti solamente l'anteriorità del loro concepimento, ancorchè siano nati dopo che l'adozione era compiuta.

La soluzione della questione nel secondo senso, poi, darebbe luogo all'altra circa le norme da adottarsi per fissare il tempo del concepimento del figlio o discendente legittimo.

La Corte è di avviso che non debba essere di ostacolo alla adozione l'esistenza di discendenti legittimi o legittimati dichiarati indegni di succedere. In questo caso il motivo fondamentale per cui è istituita l'adozione ricorre in modo più spiccato, perchè maggiore è il bisogno di conforto e di assistenza per chi abbia un discendente indegno, che per chi non ne abbia alcuno; nè il discendente indegno avrebbe ragione di lagnarsi della concorrenza, qualora fosse ammesso con lui un figlio adottivo.

Nella frase *discendenti legittimi* la Corte ritiene debbano comprendersi anche i figli concepiti, anche se l'adottante avesse ignorato il concepimento e l'atto d'adozione sia stato seguito dalle formalità di legge. L'adozione è ammessa come sussidio per chi non ha nè può sperare prole o discendenza legittima, nè sarebbe giusto che l'errore in cui fosse caduto l'adottante, nuocesse alla legittimazione.

Corte di Appello di Messina — (Rel. Cons. Pensavalle): Meritevole di consenso è l'innovazione che viene ad ampliare la possibilità di adozione con riduzione dei limiti di età.

Corte di Appello di Venezia — (Rel. Cons. Colagrosso): Il Progetto, mentre, ad imitazione del codice germanico (§ 1744), ha mantenuto fermo il limite di cinquanta anni per l'adottante, non accogliendo così, a ragione, la riduzione a soli quaranta come, tra l'altro, dispongono il codice austriaco (Novella 1914 di modifica al § 180) e il codice svizzero (art. 264), fondatamente, invece, ha abbassato da diciotto a sedici anni il divario di età fra adottante e adottando.

La innovazione è certamente lodevole, giacchè, se è vero che nell'adozione trovasi insita la nozione della *imitatio naturae*, non può negarsi il carattere fittizio del rapporto di paternità e filiazione.

Si osserva, tuttavia, che nel contesto dell'articolo converrebbe dichiarare inibita l'adozione, non solo alle persone che abbiano discendenti legittimi o legittimanti, ma anche a quelle che abbiano figli naturali riconosciuti o dichiarati, essendo contrario ad ogni principio etico che possa ricorrere ad una paternità fittizia chi sia già padre naturale riconosciuto.

A dirimere, poi, le controversie insorte nel campo dottrinale e della pratica, converrebbe statuire che la mancanza di discendenti, quale requisito per potersi far luogo all'adozione, debba accertarsi non nel momento in cui le parti manifestano il consenso per l'adozione, sibbene quando il giudice tutelare pronuncia il provvedimento, di cui all'art. 364.

UNIVERSITA'

Università di Genova e Università di Parma — (Rel. Prof. *Allara*): *Vedasi l'osservazione all'art. 330.*

Università di Messina — (Rel. Prof. *Degni*): Si è mantenuto fermo che l'adottante non deve avere discendenti legittimi o legittimati, poichè è giusto che, di regola, la creazione di una famiglia civile non deve avvenire a danno della famiglia naturale. Si è mantenuto anche il limite dell'età dell'adottante a cinquant'anni, nonostante che in quasi tutte le legislazioni civili contemporanee tale limite sia di quaranta (codice svizzero, art. 264; codice austriaco, I, § 18; codice del Venezuela) e in qualcuna anche di trenta (codice del Guatemala); tuttavia si è limitato, opportunamente, il rigore del limite di età dell'adottante, dando facoltà al giudice tutelare di autorizzare l'adozione anche quando lo adottante non abbia raggiunto il cinquantesimo anno.

Si è mantenuto pure il limite del divario di età fra l'adottante e l'adottato, riducendolo da diciotto a sedici anni; ed anche a tal riguardo si è dato al giudice la facoltà di autorizzare l'adozione, quando vi sia divario minimo e speciali circostanze lo consiglino.

Università di Pavia — (Rel. Prof. *Gangi*): E' mantenuta la disposizione del codice vigente (art. 202) che l'adottante deve aver compiuto i cinquant'anni però è abbassata la necessaria differenza di età tra adottante e adottato, da diciotto a sedici anni. Questa disposizione sembra doversi accogliere senz'altro.

Università di Siena — (Rel. Prof. *Funaioli*): Utile, e d'altronde innocua, appare la riduzione della differenza tra l'età dell'adottante e dell'adottando da diciotto a sedici anni.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Procuratori di Bari — (Rel. Avv. *Lembo*): E' ridotta a sedici anni la differenza fra l'età dell'adottante e quella dell'adottato, e la riduzione è bene accolta, come è bene accetta la limitazione imposta all'età dell'adottante.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Brescia: Confermando il principio sancito dall'art. 202 del codice civile si stabilisce che non possa adottare chi abbia già figli o discendenti legittimi o legittimati.

E' noto come nei confronti della disposizione del codice civile sia concorde la dottrina nel ritenere che anche la esistenza di un figlio soltanto concepito sia di ostacolo all'adozione. Havvi invece divario tra gli scrittori sul criterio per stabilire l'epoca del concepimento.

Data questa varietà di interpretazioni, ritiene il Sindacato necessaria una parola del legislatore, che elimini preliminarmente ogni dubbio, tenendo presente la necessità suprema di evitare, nei limiti del possibile, fonti di dubbi e di decisioni contrastanti, in una materia così gravida di conseguenze importanti dal punto di vista sociale-politico-giuridico, come è tutta questa sui rapporti di famiglia.

Un'altra proposta sente pure il dovere di fare, su questo articolo, il Sindacato. Dato che lo scopo di questo istituto non è solo quello di favorire le tendenze filantropiche ed altruistiche delle persone generose, ma altresì quello di supplire al difetto di figli, il legislatore sancisca in questo articolo un ulteriore divieto, il divieto cioè di procedere all'adozione, per coloro che abbiano figli naturali dichiarati o riconosciuti, di persone diverse da questi stessi figli naturali riconosciuti o dichiarati.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Milano — (Rel.ri Avv. *Cogni* e *De Francesco*): Si è conservata l'età di cinquanta anni per l'adottante, mentre recenti legislazioni l'hanno ridotta a quarantacinque e anche a quaranta. E' vero che l'eccesso dell'età di cinquant'anni è attenuato dalla facoltà concessa al giudice tutelare nel-

l'art. 330, per cui egli può autorizzare l'adozione anche quando l'adottante non abbia l'età prescritta, purchè concorrano speciali circostanze; ma l'attenuazione non è sufficiente, sia perchè si tratta di facoltà eccezionale, sia perchè la necessità dell'intervento del giudice tutelare è per sè stessa un intralcio, specie avuto riguardo alle indagini che egli è tenuto ad esperire, prima di accordare l'autorizzazione del caso. Meglio fissare senz'altro per l'adottante l'età di quarant'anni o per lo meno di quarantacinque come fanno altre legislazioni.

Si mantiene poi la differenza dell'età fra adottante e adottando, ma riducendola da 18 a 16 anni, e la riduzione, per quanto forse timida, va approvata.

Commissione Reale Avvocati di Sciacca — (Rel. Avv. Arone): Ben diminuita la differenza di età dai diciotto ai sedici anni tra adottante e adottato, che facilita, eliminando ostacoli, la possibilità delle applicazioni e mantiene pur sempre fermo l'imprescindibile criterio della *imitatio naturae*, requisito di sovrana osservanza in questo fittizio rapporto di paternità e filiazione.

Chè anzi su questo requisito non si deve transigere, onde parrebbe desiderabile che, ammesso il principio della dispensa di cui all'art. 330, siano almeno alla facoltà apposti dei limiti insormontabili.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Sciacca: E' stata opportunamente ridotta la differenza di età fra l'adottante e l'adottato.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste: Opportunamente viene abbassata da diciotto a sedici anni la differenza di età tra adottante e adottato, togliendosi così un nuovo inceppo.

A ragione è mantenuto, per l'adottante, il limite minimo degli anni cinquanta, nonostante il dubbio manifestatosi di ridurlo a quaranta, e ciò per due ordini di idee: perchè, specie nell'uomo, appena dopo quell'età si manifesta improbabile la sopravvenienza di nuovi figli, e perchè a tale impedimento può ovviare, con riguardo a particolari circostanze, la discrezionalità del giudice tutelare.

Nè il codice attuale, nè il Progetto accennano alla eventualità di discendenti legittimi già concepiti nel momento in cui ci si accinga ad adottare. Viene poi il rapporto in tale ipotesi invalidato? *Nasciturus pro iam nato habetur*, quando *de eius commodis agatur*. La risposta dovrebbe essere, perciò, affermativa, anche con riguardo a quanto dispone l'art. 2.

Il caso non si verificherà di sovente, ma si ritiene che il quesito meriti una formulazione espressa, ad evitare nuove controversie interpretative.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Velletri — (Rel. Avv. Coronati): Senza ragionevole motivo è stato ridotto da diciotto a sedici anni il divario di età fra adottante e adottando.

Art. 328

(Art. 203 codice civile)

(Plurarietà di adottati)

Niuno può avere più figli adottivi se non siano adottati col medesimo atto, salvo che si tratti di adozione dei figli di uno dei coniugi da parte dell'altro coniuge o di adozione dei propri figli naturali riconosciuti o dichiarati.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Aquila — (Rel. Primo Pres. *Petrone*):

Si è discusso sull'opportunità o meno della soppressione dell'art. 205 del codice vigente, che vieta l'adozione dei figli naturali; ma si è poi finito per ritenere che la soppressione debba esser mantenuta.

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. *Masci*): Grave innovazione è quella di aver consentita l'adozione dei figli naturali che, nel codice vigente, è assolutamente vietata.

La innovazione, la quale ha il suo precedente nel R. D. 31 luglio 1919, n. 1357, sulla adozione degli orfani di guerra e dei nati fuori matrimonio nel periodo di guerra, è stata dalla Commissione adottata dopo viva discussione ed ha trovato nella dottrina consensi e disapprovazioni, per ragioni che sarebbe lungo qui riportare.

I motivi per i quali, a maggioranza, la innovazione è stata introdotta nel Progetto, sono di natura prevalentemente morale, mentre sotto il punto di vista giuridico nessuna ragione vi era perchè essa dovesse essere rifiutata.

La esperienza della vita insegna che l'adozione fino ad ora è servita, nella maggioranza dei casi, a regolare appunto, come l'unico mezzo offerto dalla legge, la condizione dei figli naturali. Per tal guisa, la coscienza pubblica, lungi dal riprovare la possibilità di simili adozioni, l'ha senz'altro accettata ed approvata, ed il Progetto, interpretando appunto questa coscienza, bene ha fatto ad introdurre siffatta innovazione.

Intanto è da tener presente che la dottrina e la giurisprudenza francese sono oggi favorevoli all'adozione dei figli naturali, a qualunque categoria essi appartengano; che per il codice civile austriaco l'adozione

dei figli naturali è permessa a chi non ha fatto voto solenne di celibato e non ha propri figli legittimi; che nessun divieto per simili adozioni è nel codice civile svizzero ed in quello germanico, donde si desume che esse siano da ritenersi consentite.

Conseguenza della innovazione ora segnalata è l'attenuazione della regola per cui non si possono avere più figli adottivi se non siano adottati col medesimo atto. Ad essa, infatti, si apporta una modificazione di sostanza, quando si aggiunge che tale regola non si applica quando si tratti della adozione dei figli di un coniuge da parte dell'altro o della adozione dei figli propri naturali, riconosciuti o dichiarati.

Le ragioni che si sono esposte, e che giustificano la seconda deroga ai requisiti per addivenire all'adozione, valgono a giustificare anche questa modificazione. E' da avvertire che si parla, come si fa anche altrove, di figli naturali riconosciuti o dichiarati, per la considerazione che solo con tale riconoscimento o dichiarazione il rapporto di paternità e di filiazione viene ad essere stabilito: chè se questa dichiarazione o riconoscimento manca, in tale caso l'adottando viene ad essere considerato verso l'adottante, sotto il punto di vista giuridico, come un estraneo. Però questa indicazione vale ad eliminare la questione, risolvendola in senso negativo, se, oltre i figli naturali riconosciuti o dichiarati, possano essere adottati i figli adulterini od incestuosi, una volta che per questi non è consentito nè il riconoscimento, nè la dichiarazione.

Anche l'altra regola che nessuno possa essere adottato da più persone se non da due coniugi è mantenuta, ma ad essa si apporta, per lo stesso fine ed allo stesso effetto, la deroga suddetta, per quanto si riferisce ai figli propri naturali, riconosciuti o dichiarati.

Sezione di Corte di Appello di Caltanissetta: La facoltà di adottare più di un figlio non pare sia da restringere alla sola ipotesi prevista in tale articolo.

Sarebbe più conveniente stabilire che, anche per atti successivi, si possono adottare due figli, prescrivendosi che, in caso di una seconda adozione, debba constare del consenso del primo adottato, al quale la seconda adozione verrebbe quasi a dare un fratello. Sarebbe poi compito dell'autorità giudiziaria esaminare, nei congrui casi, se sia da far luogo alla adozione.

Sezione di Corte di Appello di Lecce — (Rel. Pres. Camassa): L'art. 205 del codice in vigore dichiara espressamente che i figli nati fuori matrimonio — e quindi anche i figli naturali — non possono essere adottati dai loro genitori.

Nel Progetto questo principio è abbandonato e si ammette l'adozione anche dei figli naturali. Tale principio però risulta indirettamente dalla soppressione dell'art. 205 del codice del 1865, da questo art. 328.

e da altri successivi, mentre sarebbe desiderabile che fosse decisamente affermato in una distinta e speciale disposizione. Sarebbe anche opportuno parlare soltanto di figli naturali, senza l'aggiunta *riconosciuti o dichiarati*, per non creare dubbi ed incertezze. Nella *Relazione* il Prof. GALGANO spiega che anche i figli naturali non riconosciuti e dichiarati possono essere adottati, ma sarebbe bene che ciò risultasse dal testo della legge.

Lo stesso relatore opportunamente osserva che i casi in cui il genitore naturale si induce a far ricorso all'adozione sono soprattutto quelli nei quali dal riconoscimento esso è distolto a causa di forze operanti su di lui in maniera particolarmente energica ed irresistibile.

Per i figli non riconoscibili rimane ferma la impossibilità dell'adozione da parte dei loro genitori, ma al riguardo la Corte ripete i voti formulati esaminando gli articoli 299 e 301.

Corte di Appello di Messina — (Rel. Cons. *Pensavalle*): Per mantenere salda la compagine della famiglia regolare, è preferibile confermare il divieto dell'adozione dei figli naturali, od almeno limitarla a quelli riconosciuti o dichiarati; perchè non sarebbe nè morale, nè giusto che gli incestuosi od adulterini possano, attraverso l'adozione, conseguire un riconoscimento che non risponde a natura.

Corte di Appello di Milano — (Rel. Pres. Sez. *Pelosi*): Il Progetto, superando ogni pregiudizio teorico, non ha riprodotto l'art. 205 del codice civile, il quale stabilisce che i figli nati fuori di matrimonio non possono essere adottati dai loro genitori, ed ha inoltre espressamente dichiarato che anche i figli naturali dichiarati o riconosciuti possono essere adottati, separatamente o congiuntamente, da uno o da entrambi i genitori.

La nostra tradizione giuridica è contro l'adozione dei figli naturali.

I codici parmense (art. 142), albertino (art. 191) ed estense (art. 178) proibivano, come il nostro codice civile (art. 205), l'adozione dei figli naturali.

Anche i nostri scrittori più autorevoli, fra cui il DUSI e il BIANCHI, sono contrari. Ma la nuova disposizione può essere giustificata per quello stesso principio fondamentale a cui è informata tutta la riforma del diritto di famiglia, e che mira ad assicurare nel modo più largo possibile, ai figli naturali, la tutela e l'assistenza familiare, prescindendo forse, in questo caso, dalle superiori esigenze della famiglia legittima.

Sezione di Corte di Appello di Perugia — (Rel. Pres. *Frezzi*): In coerenza a quanto si legge nella *Relazione*, e cioè che per i figli non riconoscibili rimane ferma l'impossibilità dell'adozione da parte dei genitori, parrebbe opportuno sancire espressamente, in questo articolo, tale impossibilità.

Corte di Appello di Roma — (Rel. Cons. *Pellegrini*): Non si può che consentire nella riforma che permette l'adozione dei figli naturali, tanto più che il divieto, stabilito dal codice vigente, viene quasi normalmente eluso con la pietosa connivenza del pubblico e delle autorità.

Corte di Appello di Torino — (Rel. Pres. Sez. *Burzio*): Si ammette la adottabilità dei figli naturali, il che sembra conveniente, favorendosi, così, il riconoscimento di detti figli e dandosi il bando ad ogni ipocrisia.

Corte di Appello di Venezia — (Rel. Cons. *Colagrosso*): Importante innovazione è quella segnata dall'abolizione dell'art. 205 del codice, il quale vieta l'adozione dei figli naturali: innovazione questa che, se anche può suscitare delle gravi ragioni in contrario, deve tuttavia ritenere come pienamente giustificata, poichè le opposte ragioni sono fronteggiate e superate dal decisivo riflesso che l'adozione dei figli naturali rappresenta il mezzo migliore offerto al genitore naturale per sottrarre il figlio dalla sua infelice condizione, quando egli, a traverso il riconoscimento, non voglia confessare la propria colpa.

UNIVERSITA'

Università di Catania — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): Mentre l'art. 205 del codice vieta l'adozione dei figli nati fuori di matrimonio da parte dei loro genitori, il Progetto non solo sopprime il divieto, ma detta, con questo articolo e con gli articoli 329, 340¹ e 7, 347, 351 una speciale disciplina, ispirata a particolare favore, per l'adozione della prole naturale. Sembra del tutto giustificata l'opposizione di una notevole parte dei Commissari, di cui si fa cenno nella *Relazione* (pag. 174). La disciplina di particolare favore vale per i figli naturali riconosciuti o dichiarati, ma la soppressione del divieto costituisce quest'innovazione ulteriormente grave, che possono essere altresì adottati non solo i figli naturali riconoscibili e non riconosciuti, ma anche quelli non riconoscibili, di cui consti la filiazione per uno dei modi indicati nell'art. 315 (193 del codice), ciò che si deve ritenere escluso secondo il codice, mentre non lo è secondo il Progetto, diversamente dalle affermazioni contenute nella *Relazione* (p. 175).

Se è così, è evidente che l'adozione della prole naturale, oltre a costituire poco opportunamente un vincolo artificiale limitato dove esiste un rapporto di filiazione naturale, presenta questi due gravi in-

convenienti: costituisce un pericolo per la legittimazione, soprattutto per la legittimazione per susseguente matrimonio, quando si tratti di figli legittimabili; favorisce l'elusione del divieto di riconoscimento e di legittimazione, quando si tratti di figli non riconoscibili.

Si propone, pertanto, di sopprimere, nell'art. 328 e negli altri articoli in cui ricorrono (329, 340¹ e ⁷ e 351), le disposizioni relative all'adozione dei figli naturali riconosciuti o dichiarati e di ripristinare, subito dopo l'art. 327, il divieto d'adozione.

Università di Genova e Università di Parma — (Rel. Prof. *Allara*): La ammissibilità dell'adozione dei figli naturali riconosciuti o dichiarati, che si desume da questo articolo, con cui si viene pertanto ad abrogare il divieto contenuto nell'art. 205 del codice vigente, non mi sembra, nella sua sostanza, così immorale e pericoloso da respingere. Viceversa ci sono delle ragioni sostanziali favorevoli alla possibilità di elevare il figlio naturale ad una posizione migliore. Ma non riesco a comprendere come questo mezzo di elevazione del figlio naturale si possa qualificare adozione, nel momento che quest'ultima non può creare un altro rapporto di filiazione là dove ne sussiste uno.

Vedasi anche l'osservazione all'art. 330.

Università di Messina — (Rel. Prof. *Degni*): Una riforma che è stata vivamente discussa in seno alla Commissione, è stata quella della possibilità dell'adozione di figli naturali che, com'è noto, il codice vigente non permette (art. 205). Il Progetto l'ammette. E questa innovazione non pare opportuna. Esattamente notava il POLACCO, che l'adozione dei figli naturali avrebbe potuto essere un succedaneo dell'istituto della legittimazione per decreto Reale, qualora questo fosse stato abolito; ma se nel Progetto si è conservato, non si ha davvero ragione per ammettere l'adozione dei figli naturali, ai quali può essere conferito uno stato civile di famiglia con l'istituto della legittimazione, anche quando il matrimonio con l'altro genitore non sia possibile, specialmente, poi, quando i casi di tale impossibilità si sono notevolmente ampliati.

Università Cattolica del S. Cuore di Milano — (Rel. Prof. *Barassi*): L'adozione, nel Progetto, può comprendere anche i figli naturali: rimarrebbe così abrogata una norma fondamentale del codice civile (art. 205). Che questa norma sia coerente col carattere proprio dell'adozione, di costituire un rapporto che riproduca una fittizia discendenza legittima per chi ne è privo, così come con questo è coerente il presupposto della mancanza di figli legittimi o legittimati, non si può affermare, dal momento che anche dei figli naturali è possibile la legittimazione. Ma del resto è proprio, sempre, la coerenza lo-

gica, un ostacolo insuperabile? Si può esser disposti ad affermarlo, ma allora bisogna chiarire dove finisca e dove essa cominci, in un dato caso. Per es., anche il presupposto della mancanza di figli legittimi in qualche legislazione (ad es., il codice civile sassone) mancava, e può venir meno, nel caso dell'art. 330 del Progetto. A maggior ragione non è il caso di insistervi riguardo al figlio naturale, malgrado il precedente romanistico: GIUSTINIANO vietò l'arrogazione dei figli di concubine: ma nel diritto comune era contestata la recezione di questo divieto, eliminato in qualche vecchia legislazione (codici prussiano e sassone). Si aggiunga che l'adozione può integrare la legittimazione, che non sempre è possibile: sono però esclusi i figli naturali non riconoscibili. Non sempre è possibile o perchè manca taluno dei presupposti (alludiamo specialmente a quella per decreto Reale), oppure perchè il genitore, che abbia moglie e figli legittimi, non intende rendere di pubblica ragione la sua paternità naturale. E praticamente il divieto (come l'esperienza del codice civile insegna) può essere facilmente aggirato e violato.

Università di Padova — (Rel. Prof. *Ravà*): L'adozione dei figli naturali, proposta dalla Commissione a debole maggioranza, è contraria ai principi fondamentali fin qui seguiti nella materia, per cui la regolarizzazione della posizione dei figli naturali va compiuta attraverso il riconoscimento e la legittimazione, mentre l'adozione è destinata a costituire un vincolo puramente spirituale e legale, del tutto al di fuori del rapporto di sangue. I pochi argomenti addotti in contrario, non senza una certa esitanza, dalla *Relazione*, non appaiono convincenti. Essi si riducono alla facilità, con cui il divieto può essere violato, e al possibile danno della prole innocente, ove il genitore sia disposto all'adozione, ma non al riconoscimento, che implicherebbe la dichiarazione di un fallo.

La facilità di violazione è comune a tutte le norme proibitive che riguardano i figli naturali, in quanto che, quando la filiazione naturale rimane nascosta, essa non può costituire ostacolo all'efficacia di donazioni e di disposizioni di ultima volontà e quindi neanche all'adozione, nonostante qualunque divieto. E' un inconveniente senza dubbio grave, ma insito nella natura delle cose. Un parziale rimedio può stare solo nell'agevolare l'accertamento della filiazione naturale, come sopra abbiamo proposto. E questa agevolazione è anche l'unico rimedio logico ed efficace, che possa apprestare la legge civile all'abbandono della prole innocente. Ma consentire in via di principio l'adozione dei figli naturali equivarrebbe, tra l'altro, a gettare sopra ogni adozione il sospetto che essa copra una filiazione illegittima, e quindi a trattenere dall'adottare proprio coloro che per ragioni più nobili sarebbero propensi a farlo. Riteniamo, quindi, che vada mantenuto il divieto dell'art. 205 del codice vigente.

Università di Pavia — (Rel. Prof. *Gangi*): Non sembra da approvare la disposizione con cui si ammette l'adozione dei figli natu-

rali riconoscibili, o riconosciuti o dichiarati, che non è invece ammessa dal codice vigente (art. 205). Se i figli naturali, infatti, possono essere riconosciuti e legittimati, non sembra nè giusto nè opportuno permettere che essi possano essere adottati. Quanto è detto in contrario nella *Relazione* (pag. 174), a giustificazione della disposizione accolta nel Progetto, non è persuasivo. La possibilità, infatti, dell'adozione dei figli naturali non riconosciuti, se in alcuni casi può giovare a costoro, in altri può nuocere, in quanto che essa può costituire, per il genitore, un motivo o una spinta per non fare il riconoscimento.

Università di Siena — (Rel. Prof. *Funaioli*): Lodevole, a nostro avviso, è l'ammissione dell'adozione dei figli naturali riconoscibili e dichiarabili. Contro ogni obiezione sta il fatto che i casi più frequenti di adozione riguardano proprio questi figli, dei quali l'adozione è preferita al riconoscimento per ragioni facilmente comprensibili. Ma il Progetto non contiene una dichiarazione esplicita al riguardo, quasi temendo dell'affermazione. Tuttavia è da dubitare che, una volta fermato il principio, come risulta dagli articoli 328 e 329, nuoccia una più esplicita dichiarazione, che potrebbe essere invece utile per altri chiarimenti. Perciò, si proporrebbe una norma siffatta: "Non possono essere adottati i figli che non possono essere legalmente riconosciuti", conforme a quella inserita in materia di legittimazione (art. 318). Proporremmo ancora l'abolizione dell'inciso "riconosciuti o dichiarati", nei due articoli predetti.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Procuratori di Bari — (Rel. Avv. *Lembo*): Incondizionata adesione si dà all'abolizione del divieto di adozione della prole nata fuori matrimonio, meno che quella non riconoscibile.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Bologna — (Rel. Avv. *Redenti*): La più importante innovazione sta nella rimozione del divieto di adozione dei figli naturali (art. 205 cod. civ.).

D'accordo su questo, in quanto si voglia escludere la possibilità di negare la adozione in base alla notorietà del rapporto di filiazione, senza che vi sia riconoscimento o dichiarazione.

Ma non altrettanto si è d'accordo per il caso in cui vi sia stato riconoscimento o dichiarazione. Il concorso dello stato di figlio naturale e

adottivo in una stessa persona sembra ripugnare al costume e alla comune concezione della famiglia. Nè si vede l'utilità pratica, soprattutto di fronte alle più larghe disposizioni del Progetto sulla legittimazione. Il caso ricordato nella *Relazione*, della madre che non voglia confessare la propria colpa, non è configurabile rispetto ad un figlio già riconosciuto.

Commissione Reale Avvocati di Catania — (Rel. Avv. *Testaj*): Pur aderendo ai criteri che hanno consigliata, nel Progetto, la soppressione dell'art. 205 del codice sul divieto di adozione dei figli nati fuori di matrimonio, si ritiene tuttavia che, dovendo rimanere ferma la impossibilità dell'adozione dei figli non riconoscibili e mancando nel Progetto una disposizione al riguardo, possa il suddetto art. 205 essere così modificato:

“I figli nati fuori di matrimonio, dei quali sia vietato il riconoscimento, non possono essere adottati dai loro genitori”.

Commissione Reale Procuratori di Catanzaro — (Rel. Avv. *Supino*): La più radicale innovazione di questo titolo è nella abolizione dell'art. 205 del codice, escludente, senza eccezioni di sorta, i figli nati fuori di matrimonio, come adottabili dai propri genitori.

Al riguardo il Relatore rileva che nel sopprimere codesta rigida disposizione negativa, non si è creduto sostituirla con altra apposita disposizione positiva.

Indubbiamente l'adottabilità è stata ammessa, siccome apertamente rilevasi dagli articoli 328, 329, 340, 347 e 351. Chè, se nei primi due la salvezza circa la pluralità o meno di adottati ovvero di adottanti²⁶ è espressa per *figli naturali riconosciuti e dichiarati*, ciò — osserva il Relatore — è pel motivo che fino al riconoscimento o alla dichiarazione quei figli siano da considerarsi degli estranei, e come tali certamente adottabili. E *pei non riconoscibili rimane ferma la impossibilità dell'adozione da parte dei loro genitori*.

Ora si fa considerare che — nella mancanza di una disposizione negativa o positiva circa i nati fuori matrimonio, nell'indiretta ammissione dei naturali riconosciuti o dichiarati, e nel rilievo di ritenersi i non riconosciuti o dichiarati ancor degli estranei e come tali adottabili — potrebbe discutersi sulla adottabilità o meno dei non riconoscibili, malgrado l'esplicita affermazione dell'illustre Relatore in senso contrario.

Commissione Reale Procuratori di Lucca — (Rel. Avv. *Pardocchi*): E' innovazione da approvare, l'aver regolata l'adozione dei figli naturali.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Mantova — (Rel. Avv. *Fenzi*): L'istituto dell'adozione, più fiorente in diverse condizioni sociali,

che non la odierna, può meritare di essere rinvigorito. Ciò non può avvenire se non ammettendo l'adozione dei figli naturali. L'aver introdotto siffatto criterio appare informato ad una concezione psicologica esatta, perchè vi sono casi in cui il genitore è disposto alla adozione, sebbene essa imiti la famiglia legittima, e non è disposto al semplice riconoscimento.

In conseguenza è opportuna la disposizione, la quale consente l'adozione dei figli adulterini in quanto non la diviet.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Milano —

(Rel.ri Avv. *Cogni* e *De Francesco*): Circa il divieto dell'adozione dei figli naturali portato dall'art. 205 del codice, il Progetto perviene ad un principio diverso ed opposto, ammettendola. Ora sembra che nel momento in cui si vuole agevolare il riconoscimento della filiazione naturale sia per lo meno contraddittorio offrire un mezzo indiretto e fittizio per raggiungere uno scopo, che si può raggiungere seguendo la via diretta e franca segnata già dal legislatore. I figli naturali vanno legittimati, non adottati; la famiglia naturale deve avere la preferenza sulla famiglia fittizia, e significa contrastare questa preferenza l'ammettere la possibilità di una scappatoia, diretta a costituire un rapporto artificiale in sostituzione di un rapporto naturale.

Ma, oltre questo rilievo di principio, non sembra approvabile la stessa formulazione dei due articoli 328 e 329, in cui il principio è sancito.

Infatti, stando a tale formulazione, l'adozione dei figli naturali non riconosciuti o dichiarati deve essere ammessa solo per implicito, in quanto che essi sono da ritenersi estranei per l'adottante, mentre l'ammissione è esplicita per i figli naturali riconosciuti o dichiarati. Ora ciò può determinare dubbi ed incertezze.

(Rel. Avv. *Porro*): Lodevolissima, perchè umana e corrispondente all'indirizzo della nuova adozione, è la soppressione del divieto di adottare i figli naturali, che figura nell'art. 205 del codice, il quale divieto praticamente non è efficace, perchè il figlio naturale è un estraneo, e quando è efficace, cioè quando il figlio naturale è stato riconosciuto, si traduce in pregiudizio per lui.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Milano: La innovazione più importante del Progetto è l'abolizione dell'art. 205 del codice attuale. Con il nuovo codice i figli nati fuori del matrimonio potranno essere adottati dai loro genitori.

La innovazione pare accettabile, perchè l'adozione può sistemare molti casi, che in pratica si verificano, e che altrimenti non sono sanabili. Si pensi alla madre che non può o non vuole confessare la propria colpa attraverso il riconoscimento. Essa può sanare la triste pagina e regolare la situazione della prole.

Gravi sono - senza dubbio - le ragioni che giustificavano il divieto dell'art. 205 e che s'impennano sul fondamento etico della famiglia. Il correttivo dell'adozione è misurato e può evitare alcune acute anomalie della vita senza vulnerare le regole fondamentali della famiglia.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Modena

— (Rel. Avv. *Della Fontana*): Gli articoli 328 e 329 vanno intesi nel senso - così la *Relazione* - che si possa adottare anche il proprio figlio riconoscibile, in modo che, sopraggiungendo il riconoscimento, esso non infici la precedente adozione.

Ciò vuol dire che gli articoli predetti, che parlano di "adozione dei propri figli naturali riconosciuti o dichiarati", vanno rettificati, dicendosi "riconoscibili o dichiarabili",.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Palmi — (Rel. Avv.

Bagalà): Si opina sfavorevolmente alla disposizione che riconosce l'adozione anche dei figli naturali riconosciuti o dichiarati. Prescindendo da tutte le altre ragioni che militano contro l'abolizione del divieto di cui all'art. 205 del codice vigente e che la *Relazione* stessa riconosce di indubbia gravità, sembra alquanto contraddittorio permettere, nel tempo stesso che si attua un più favorevole regolamento della filiazione naturale e della legittimazione, l'adozione dei figli naturali riconosciuti o dichiarati che potrebbero e dovrebbero essere legittimati. Non convince l'osservazione che possono esservi casi in cui il genitore naturale potrà avere difficoltà a legittimare il figlio che vuole adottare; perchè l'aver già riconosciuto o dichiarato il figlio naturale non elimina, nel caso di adozione successiva, quegli inconvenienti che si vorrebbero evitati.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Pavia — (Rel. Avv.

Celli): La impossibilità giuridica di adozione dei figli non riconoscibili, affermata nella *Relazione* a pag. 175, deve essere dichiarata e chiarita, anche perchè il divieto di riconoscimento dei figli adulterini non è assoluto nel Progetto (articoli 278 e 279).

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Roma —

(Rel. Avv. *Schupfer*): Il Progetto ha giustamente soppresso l'ostacolo, che l'art. 205 del codice vigente pone all'adozione dei figli nati fuori di matrimonio, da parte dei loro genitori, e la *Relazione* spiega che se negli articoli 328 e 329 si parla soltanto di figli naturali riconosciuti o dichiarati, per consentire, in tal caso, delle adozioni successive, ovvero delle adozioni da parte dei due genitori, non congiunti in matrimonio, è unicamente perchè, prima di quel momento, il rapporto di paternità e di filiazione naturale è legalmente insussistente.

Nulla vi sarebbe in proposito da obbiettare, salva l'osservazione che la menzione dei « figli naturali riconosciuti o dichiarati », potrebbe - forse - lasciar sorgere il dubbio che l'adozione di figli naturali *non* riconosciuti o non dichiarati, fosse inammissibile, il che potrebbe erroneamente determinare il giudice dell'omologazione a negarla, senza possibilità di controllo, non dovendo il suo provvedimento essere motivato.

Il dubbio potrebbe venire eliminato se si usasse, nel primo articolo, la dizione, forse meno impeccabile ma più esplicita *figli naturali* (o purchè) *già riconosciuti o dichiarati*, e, nel secondo, l'altra, più sintetica di *figli naturali già riconosciuti o dichiarati, da parte dei genitori*.

Ma la *Relazione* ha creduto di aggiungere, altresì, che per i figli non riconoscibili rimane ferma la impossibilità dell'adozione da parte dei genitori. Or se questo fu il pensiero dei compilatori, non si sa dove esso trovi la sua consacrazione nel Progetto, dal momento che viene soppresso il divieto generale, come sopra stabilito nell'art. 205 del codice vigente, relativamente ai figli nati fuori del matrimonio.

Ma sarà proprio necessario, od opportuno, che quell'ostacolo tuttavia si mantenga, appunto ora che la prole cosiddetta nefaria viene guardata con occhio meno ostile, e vengono allargate, per essa, le maglie dei riconoscimenti? Si dirà che dove sussiste possibilità di riconoscimento sussiste anche possibilità di adozione. E sta bene; ma perchè mai ai non riconoscibili si dovrà spietatamente precludere la via a questa indiretta forma di sistemazione, la quale, senza dare scandalo di sorta, offre il mezzo di riparare, verso creature innocenti, le conseguenze della propria colpa? E dovrà, anche per le adozioni, riprodursi la commedia (non sapremmo chiamarla con altro nome) cui dobbiamo assistere tutti i giorni in materia di successioni, per le quali è sancita, bensì, l'incapacità dei figli non riconoscibili di conseguire per testamento null'altro che gli alimenti che sono loro garantiti per legge, ma, nel tempo stesso, si crede doveroso vietare - non sappiamo se a ragione oppure a torto - agli interessati qualsiasi indagine per stabilire quell'incapacità perfino in caso di dichiarazione esplicita del genitore (Cass., 27 novembre 1925, *Giur. It.*, 1926, 2)? Meglio, allora, sarebbe sopprimere addirittura l'incapacità, perchè si toglierà a chicchessia perfino il pretesto di iniziare giudizi, che si risolvono sempre in un nuovo scandalo, che la legge ha voluto evitare. E si farà opera provvida per quegli infelici, che la legge potrà, bensì, ignorare, ma che non possono essere ignorati da chi li ha messi, sia pure malauguratamente, al mondo. Perchè mai dovrebbero essi necessariamente trascinare per tutta la vita, ribadita al piede, la catena di colpe non loro? Perchè dovrebbe impedirsi ai loro genitori di riparare, almeno in parte, alla colpa commessa, e di favorirli con qualche cosa di più del solo pane, a preferenza di altri parenti, anche lontani, per i quali forse non sentono, e che forse non hanno per essi, il minimo attaccamento?

Pertanto, sull'esempio delle legislazioni austriaca e tedesca, facciamo voti, in nome dei principi di equità e di umana giustizia che

debbono presiedere alla legislazione nostra, ed anche in nome della serietà della legge, che venga soppressa qualsiasi incapacità, sia diretta che indiretta, per i figli non riconoscibili; e ciò, tanto nei riguardi dell'adozione, quanto in quelli della successione.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Roma — (Rel. Avv. *Del Vecchio*): Una importante innovazione consiste nell'ammettere l'adozione dei figli naturali. Tale innovazione è stata introdotta in forma, diremo così, negativa, ossia abolendo il divieto posto dall'art. 205 dell'attuale codice. Un cenno esplicito e indiretto si ha nei nuovi articoli 328 e 329, nei quali si contemplano due casi speciali, quali quelli dell'adozione plurima per gli adottanti o per gli adottati.

Nessun cenno è fatto circa la adottabilità dei figli naturali di cui non sia consentito il riconoscimento. E' ben vero che la *Relazione* conferma recisamente la impossibilità della loro adozione da parte dei genitori, ma data l'importanza e la delicatezza della materia, non sembra opportuno che la legge taccia e che sia lasciato del tutto all'interprete la deduzione della esclusione di tale adozione. Si ritiene, quindi, che l'art. 205 del codice attuale, anzichè essere soppresso, debba essere sostituito dal seguente « I figli nati fuori di matrimonio possono essere adottati dai loro genitori purchè non si tratti di figli dei quali è vietato il riconoscimento ».

Sindacato Avvocati e Procuratori di Torino — (Rel. Avv. *Cottino*): Il Progetto elimina l'art. 205 del codice, col quale si vieta l'adozione dei figli naturali nati fuori del matrimonio.

Sembra però, che il non aver mantenuto tale disposizione non possa ancora evitare che, nella pratica, sorga la questione sulla adottabilità dei figli naturali. Si dispone, infatti, che niuno può avere più figli adottivi, salvo che si tratti di adozione dei propri figli naturali riconosciuti o dichiarati. Il che potrebbe all'interprete lasciar dubitare che sia consentito procedere all'adozione dei soli figli naturali riconosciuti. E poichè questo non è il pensiero del relatore, sembra che, ad eliminare ogni incertezza, si debba senz'altro far seguire un'apposita disposizione, così concepita: « Possono essere adottati i figli naturali in tutti i casi in cui possono essere riconosciuti ».

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani — (Rel. Avv. *Drago*): Questo Sindacato ritiene che convenga aggiungere una disposizione espressa, la quale vieti, come avverte la *Relazione* (pag. 175), l'adozione dei figli che non possono essere riconosciuti.

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria:

La più importante innovazione di questo titolo è l'abolizione dell'art. 205 del codice vigente e quindi il riconoscimento della facoltà di adottare anche i figli nati fuori matrimonio. Questa innovazione risponde a un'esigenza morale e sociale largamente sentita e merita incondizionata approvazione. Nel seno della Commissione vi è stata anzi qualche voce che vorrebbe si andasse più oltre nelle riforme, disponendo che chi abbia figli naturali riconosciuti e dichiarati possa adottare solo i medesimi. La maggioranza della Commissione, però, non ha creduto di arrivare a questa estrema soluzione.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste: Questo articolo e quello successivo contengono l'ammissione all'adozione dei figli naturali, vietata dall'art. 205 del codice vigente. Difettano, però, due chiarimenti, che il Progetto evidentemente ritiene impliciti e a cui la *Relazione* soltanto fa espresso cenno: a) l'impossibilità di adozione per i figli non riconoscibili; b) l'adottabilità, invece, dei figli naturali non riconosciuti, essendo il rapporto di paternità, prima del riconoscimento, inesistente dal punto di vista giuridico.

Sembra che questi due concetti abbisognino di una più precisa sanzione, tanto più che la stessa può essere contenuta nei limiti di una modificazione lievissima all'art. 328, che in chiusa potrebbe suonare: "o di adozione dei propri figli naturali, sempre che questi possano essere riconosciuti,,,".

A prescindere da ciò, si ritiene più opportuna una espressa e separata norma, contenente la facoltà di adottare i propri figli naturali. Certo agli effetti pratici basta l'abolizione del divieto: ma un codice completo non deve rifuggire da questa precisa formulazione, che si riferisce ad un principio fondamentale e nuovo per l'adozione.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Velletri — (Rel. Avv. Coronati): Opportunissimo è l'aver soppresso il divieto di adottare i propri figli naturali, checchè si voglia sostenere in contrario.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Verona — (Rel. Avv. Baliscrema): Non si può che applaudire per l'abolizione del divieto di cui all'art. 205 del codice vigente, per cui restava interdetta l'adozione dei figli naturali.

Tale esclusione, infatti, si risolveva, praticamente, a tutto danno degli stessi figli naturali, che pur meritano di essere, per quanto possibile, tutelati e difesi in ogni caso ove non si oppongano ragioni morali particolarmente gravi e sentite.

Art. 329

(Art. 204 codice civile)

(Pluralità di adottanti)

Nessuno può essere adottato da più persone, se non da due coniugi, eccetto che si tratti di adozione di figli naturali, riconosciuti o dichiarati, da parte dei genitori.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Milano — (Rel. Pres. Sez. *Pelosi*): Deve intendersi che l'adozione non possa essere fatta che *o da due coniugi* oppure dai *due genitori*, per modo che la preventiva adozione fatta dagli uni escluda che poi possa essere fatta dagli altri, fino a che dura il precedente rapporto di adozione. Non si può ammettere, difatti, che la parentela civile, che porta con sè, secondo il Progetto, anche la patria potestà sul figlio adottivo (art. 342), possa essere data a più di una madre o di un padre adottivi. E certamente questo è il concetto che si è voluto esprimere nell'art. 329.

COMMISSIONI REALI**E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI**

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste — In consonanza a quanto esposto per la norma precedente, l'ultima parte di questo articolo dovrebbe suonare: "eccetto che si tratti di adozione di figli naturali capaci di riconoscimento da parte dei genitori".

Tra questa norma e quella che segue, se ne potrebbe inserire una nuova: il divieto di adottare il figlio naturale riconosciuto in quei casi in cui lo si sarebbe potuto legittimare (art. 17 e segg.), e ciò tanto più facilmente, in quanto la legittimazione per decreto Reale può aver luogo nel Progetto, non solo nei casi di impossibilità di susseguente matrimonio, ma anche per il verificarsi di "gravi ostacoli", relativi ad esso.

Da un lato, non accogliere questo divieto nell'adozione, significa menomare la forma più onesta, intesa a rivolgere l'individuo verso la costituzione della famiglia legittima, additandone altra più comoda e meno retta. Dall'altro, conviene ammettere che l'accogliere, invece, il divieto può praticamente ridurre, se non addirittura invalidare, la notevole innovazione contenuta nella facoltà di adottare i figli naturali. Infatti, a

seguito della maggiore liberalità introdotta nelle legittimazioni per decreto Reale, saranno pochi i casi in cui le legittimazioni si manifesteranno impossibili: e per affermare con certezza questa impossibilità, sarebbe sempre necessario avere inutilmente premesso l'esperimento della via più retta per poter battere l'altra.

Ritiene questo Sindacato che un temperamento a queste due opposte tendenze possa trovare la sua concretazione nella facoltà discrezionale, da attribuire al giudice tutelare, il quale, nell'ipotesi di adozione dei figli naturali riconosciuti, dovrebbe omologarla in quei soli casi in cui riconosca l'esistenza d'impedimenti, presumibilmente tali da ostacolare la legittimazione. Il diniego non dovrà suonare reiezione, a mente dell'art. 364, ma soltanto non luogo a procedere, senza l'esperimento della legittimazione; ed in questa evenienza il richiedente avrà già spianata la via per la dimostrazione della esistenza del concorso dei requisiti di cui al n. 2° dell'art. 321 (impossibilità o grave ostacolo di legittimare per matrimonio). Seguita sfavorevolmente questa via, l'interessato potrà nuovamente riprendere la domanda di adozione. Si raggiungerà, così, lo scopo di avviare, in quanto possibile, il genitore volenteroso alla meta più completa.

Siffatte considerazioni si riferiscono al solo figlio naturale riconosciuto o dichiarato. Per gli altri non sarebbe ammissibile l'intervento da parte del giudice tutelare che, col provvedimento discrezionale, invaderebbe un campo, in cui l'indagine non gli è lecita. Nè si dica che questo stato di cose possa creare una sperequazione tra il figlio naturale riconosciuto e quello non riconosciuto a vantaggio del primo. Quello infatti, per effetto del riconoscimento, ha già dei diritti, la cui perfezione, ove desiderata, è bene sia raggiunta attraverso la legittimazione; il secondo invece, lasciato in balia di sé stesso, capace soltanto di conseguire gli alimenti in casi tassativamente determinati e di ricevere per testamento, avrà notevole vantaggio se, anche senza essere legittimato, potrà conseguire l'adozione.

La nuova norma, da inserire tra gli articoli 329 e 330, potrebbe suonare: "Nel caso di adozione di figli naturali riconosciuti o dichiarati di cui si sarebbe potuto chiedere la legittimazione, il giudice tutelare, ove ritenga agevole il conseguimento di essa, può rimandare la decisione definitiva a dopo l'esito di quella procedura „

Sull'art. 329 si vedano anche le osservazioni all'articolo precedente.

Art. 330

(Deroghe alle norme precedenti).

Il giudice tutelare può autorizzare l'adozione anche quando l'adottante non abbia raggiunto l'età prescritta dall'articolo 327 o superi di meno di sedici anni l'età dell'adottando, qualora speciali circostanze lo consiglino.

Egli può autorizzare l'adozione anche quando l'adottante abbia figli legittimi o legittimati, se l'adottando sia stato da non meno di dieci anni tenuto come figlio dall'adottante, oppure si tratti di adozione di un figlio del proprio coniuge, o di adozione da parte di due coniugi rispetto ad uno dei quali soltanto concorrano i requisiti stabiliti dall'articolo 327.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. *Maschi*) : Una importante innovazione è quella per la quale si autorizza la possibilità di deroghe alle norme fondamentali, circa i requisiti per addivenire all'adozione.

Le deroghe che nel Progetto sono consentite sono due ed hanno un regolamento in parte diverso.

Si tratta di innovazioni, le quali sono dirette a temperare il rigore del sistema, avendosi riguardo, da un lato, per la dispensa dei limiti dell'età, alle speciali condizioni nelle quali può l'adottante trovarsi nel momento in cui si fa l'adozione e per le quali le ragioni per cui quei limiti sono stati imposti non hanno più fondamento, come sarebbe il caso di talamo rimasto definitivamente deserto ancor prima di cinquanta anni dei coniugi, per cui si sia perduta ogni speranza di aver figli propri, o di rinuncia prima di quella età al matrimonio, o di morte prematura del figlio legittimo avuto, e dall'altro di sanzionare, o meglio dare la possibilità legale di una sistemazione definitiva, ad uno stato di fatto che, per il tempo per cui è durato e per il modo come si è esplicato, ha già stabilmente creato, fra l'una e l'altra parte, quel rapporto di affetto e di fiducia, così da avere assunto il contenuto vero e proprio di paternità e filiazione, mentre, per il caso di adozione di figli dell'altro coniuge, la compagine della famiglia viene ad esserne sempre più rafforzata.

Nel Progetto, però, si lascia al prudente arbitrio del giudice tutelare il decidere, caso per caso, se si possa, nelle circostanze sopra esposte, far luogo all'adozione.

Di questa nuova istituzione del giudice tutelare, sarà detto in altro punto.

Qui è soltanto da chiedersi se non sia il caso, data la loro manifesta importanza, affidare la facoltà di autorizzare le dette deroghe a magistrato superiore, così come, e giustamente, si è fatto in altro caso egualmente importante, e cioè in caso di revoca dell'adozione, la quale si è attribuita alla competenza del tribunale, e ciò non per sfiducia verso quel magistrato, ma per la maggior fiducia che deve essere data a chi, per la maggior esperienza e per la più profonda conoscenza della vita che è il portato di un lungo esercizio della funzione, può dare garanzie maggiori per una più cauta e più oculata applicazione della di-

sposizione, tanto più che trattasi di una pura facoltà per la quale non vi sono norme di sorta e che pertanto è rimessa al prudente arbitrio del giudice. Si crede pertanto in tale senso richiamare l'attenzione per quei provvedimenti o temperamenti che si reputasse di adottare.

Sezione di Corte di Appello di Caltanissetta: Assai grave appare la facoltà concessuta al giudice tutelare, il quale nelle grandi città può difficilmente conoscere le vere ragioni della deroga domandata, e deve limitarsi ad assumere informazioni, attinte a fonti spesso incompetenti. Peraltro la stessa Commissione Reale non si nasconde che alla facoltà di deroga si dovrebbe ricorrere in casi assai rari, i quali, appunto perchè assai rari, non debbono preoccupare il legislatore.

Corte di Appello di Genova — (Rel. Cons. *Sarno*): Pare, questa, una disposizione pericolosa, che dovrebbe ancora essere molto ponderata, perchè, pur prescrivendosi l'autorizzazione del giudice tutelare, può dar luogo, nel primo caso, a decisione immatura, cui può seguire pentimento, e, nel secondo caso, può introdurre un estraneo in quella società familiare, ove già esistono figli legittimi.

Corte di Appello di Messina — (Rel. Cons. *Pensavalle*): La *piccola adozione*, in concorso della famiglia legittima, sia pure limitata a chi per lungo tempo sia stato in seno alla medesima, è sempre un attentato ai diritti della prole di sangue. La presenza di un estraneo, per lungo tempo, in seno alla famiglia, potrà essere ispirata da ragioni di generosità o di fiducia, per le qualità particolari dell'individuo, che, se potessero produrre anche effetti patrimoniali, per un trattamento, sia pure a titolo di alimenti, giammai dovrebbero assurgere a formare un legame di parentela, sia pure fittizia, di fronte a quella che poggia su vincoli di sangue.

Corte di Appello di Milano — (Rel. Pres. Sez. *Pelosi*): Il Progetto si è preoccupato di temperare il rigore del requisito dell'età per l'adottante, e non potendo concretare in termini precisi gli indefiniti casi della vita, che praticamente possono verificarsi, ed essere degni di considerazione, ha stabilito una deroga di ordine generale.

Ma questa disposizione, nel modo come è formulata, è troppo ampia e potrebbe essere pericolosa, come una porta aperta per eludere praticamente la legge.

Difatti, se si può ammettere una deroga al limite degli anni cinquanta dell'adottante in quanto vi possono essere casi speciali in cui l'adottante anche prima di tale età non possa avere prole propria, non si può prescindere da un certo divario insuperabile di età fra l'adottante e l'adot-

tato, se si vuole mantenere la forma classica dell'adozione in qualità di figlio, a cui ha inteso di attenersi, giustamente, il Progetto.

Si propone, quindi, di modificare la prima parte dell'articolo, nel modo seguente:

“ Il giudice tutelare può autorizzare l'adozione anche quando l'adottante non abbia raggiunta l'età prescritta dall'articolo 327 quando speciali circostanze lo consiglino, purché l'età dell'adottante superi in ogni caso di non meno di anni sedici l'età dell'adottato „.

Se poi si volesse lasciare ferma la disposizione, così come è formulata nel Progetto, ad evitare questioni, che certamente potrebbero sorgere nell'applicazione della legge, si dovrebbe espressamente stabilire, per la importanza dell'atto, che, non ostante la deroga, l'adottante debba essere sempre maggiorenne, ciò che è taciuto nella prima parte dell'articolo.

Questo requisito, della maggiore età, in ogni caso, dell'adottante, è richiesto anche dal § 1745 del codice germanico, che pure ammette largamente la dispensa dal requisito degli anni quaranta.

Sezione di Corte di Appello di Perugia — (Rel. Pres. *Frezzini*): Il capoverso sembra pericoloso all'ordine in genere delle famiglie, sopra tutto per l'adozione di un figlio del coniuge, a causa delle gravi conseguenze patrimoniali, che ne possono derivare, e se ne propone la soppressione, o quanto meno la limitazione al solo caso dell'adottando tenuto da oltre 10 anni come figlio dall'adottante.

Corte di Appello di Roma — (Rel. Cons. *Pellegrini*): La dispensa dal requisito dell'età dell'adottante, senza alcun limite, è addirittura inquietante, pur presupposta la illuminata prudenza del giudice tutelare. Più inquietante ancora, quando si rifletta che viene esclusa in ogni caso la necessità del consenso da parte del genitore dell'adottante. E' in verità un pò forte, che colui il quale ha per lungo tempo stentato a costruirsi un patrimonio e per allevare l'unico figliuolo, debba poi eventualmente subire, come propri mediati eredi, gli estranei che il detto figliuolo, in pur giovanissima età, creda di adottare contro il suo gradimento. Tanto meno poi sembra giustificata questa esclusione, ove l'adottante sia interdetto, inabilitato o, comunque, infermo di mente.

Corte di Appello di Torino — (Rel. Pres. Sez. *Burzio*): Il giudice potrebbe autorizzare, nel concorso di determinate circostanze, l'adozione, anche quando l'adottante abbia figli legittimi o legittimati.

Il rispetto dovuto alla famiglia legittima sembra opporsi al conferimento di questa facoltà, senza che basti la restrizione nascente dal concorso delle accennate condizioni, nè la garanzia della prudenza del giudice. La presenza di una famiglia legittima fa mancare lo scopo principale della adozione, e questa potrebbe dar luogo a contese e dissidi che conviene evitare.

Corte di Appello di Trieste — (Rel. Cons. *Troisi*): Sembra prudente fissare limiti alle facoltà concesse al giudice tutelare.

Si propone che l'adottante debba almeno aver compiuto i quaranta anni e che superi di almeno quindici anni l'età dell'adottando. Non si ritiene giustificata l'adozione quando l'adottante abbia già figli legittimi o legittimati.

Corte di Appello di Venezia — (Rel. Cons. *Colagrosso*): Degna di plauso è la innovazione di particolare rilievo, consistente nel fatto che ogni rigore circa i limiti di età resta opportunamente affievolito dalla potestà concessa al giudice tutelare di dispensare dall'osservanza di tale requisito.

La norma, la cui sfera di applicazione deve, certamente, ritenersi eccezionalmente limitata, fu a ragione introdotta, dato che essa costituisce uno dei mezzi più felicemente congegnati, per improntare all'adozione quel carattere di praticità e di più lata efficacia, che la dottrina aveva urgentemente reclamato, di fronte allo scarso impiego dell'istituto.

Informata alla finalità di favorire l'adozione sta la disposizione del capoverso, la quale, tra l'altro, consente l'adozione di persona che, da non meno di 10 anni, sia tenuta come figlio dell'adottante, anche quando questi abbia figli legittimi o legittimati.

La disposizione che, sia pure *obliquo modo*, realizza la così detta piccola adozione, ci trova pienamente consenzienti, giacchè, data la garanzia apprestata attraverso il controllo del giudice tutelare, essa si risolve in un mezzo praticamente idoneo per rivestire di legalità uno stato di fatto di comune frequenza, e cioè quei rapporti di paternità e di filiazione adottive che, consolidati e ingentiliti da una lunga convivenza, meritano una speciale protezione normativa.

CONSIGLIO DI STATO

Il Progetto mantiene fermo il requisito dell'età dell'adottante attualmente fissato in anni cinquanta, ma tempera la disposizione coll'ammettere che il giudice tutelare possa autorizzare l'adozione anche nei casi in cui l'adottante non abbia la età prescritta, " quando speciali circostanze lo consiglino „.

Sarebbe opportuno che venisse fissato un limite minimo di età, al di sotto del quale l'autorizzazione del giudice non dovrebbe essere consentita. Questo limite potrebbe essere determinato in anni quaranta :

esso trova un precedente legislativo nell'adozione degli orfani di guerra (art. 1, legge 6 dicembre 1925, n. 2137), ed è stato adottato da varie legislazioni straniere (confr. POLACCO, *Sulle riforme da apportarsi all'istituto dell'adozione* « Giur. It. », 1923, IV, 209).

Il Progetto riduce la differenza di età fra adottante ed adottando da diciotto a sedici anni. Anche dall'osservanza di tale requisito è ammessa la dispensa, da pronunziarsi dal giudice tutelare, " qualora speciali circostanze lo consiglino „.

Ridotta la differenza di età fra adottante ed adottando ad anni sedici, la possibilità di un'ulteriore riduzione non sembrerebbe giustificata, dato il carattere dell'adozione, che deve imitare la natura. Ad ogni modo non si dovrebbe discendere al disotto del 14° anno, limite stabilito per il matrimonio dell'uomo, nel caso di dispensa (art. 98).

UNIVERSITA'

Università di Bologna e Università Cattolica del S. Cuore di Milano — (Rel. Prof. *Cicu*) : Sembra troppo ampio il potere discrezionale, accordato al giudice tutelare, di derogare al requisito dell'età nei riguardi dell'adottante e dell'adottato.

Università di Catania — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*) : Di questa disposizione, che è delle più significative per l'atteggiamento assunto dai compilatori del Progetto, si crede, in conformità delle osservazioni svolte più sopra, che possa essere mantenuta, con le opportune modifiche, soltanto la prima parte del 2° comma, quella per cui può essere adottato chi sia stato tenuto come figlio, per non meno di dieci anni, da colui che vuole adottarlo, anche quando vi siano figli legittimi o legittimati, eccezione che non si ritiene giustificata per le altre ipotesi.

Università di Genova e Università di Parma — (Rel. Prof. *Allara*) : Nel capoverso sarebbe opportuno precisare se nell'espressione " figlio „ si intendano soltanto quelli legittimi o anche gli adottivi ed i naturali. Questi ultimi vanno razionalmente esclusi, giacché non si comprenderebbe perché il genitore, che abbia figli legittimi o legittimati, non possa adottare il figlio naturale del proprio coniuge.

La stessa opportunità di chiarimento si presenta nell'art. 328.

Non riesco, poi, a comprendere la diversa dizione del capoverso dell'art. 330 (" figli legittimi o legittimati „) e quella dell'art. 327 (" discendenti legittimi o legittimati „).

Università di Messina — (Rel. Prof. Degni): Meritevole di ogni lode è la riforma dell'istituto dell'adozione, in quanto, sia pure limitatamente, si è ammessa la così detta *piccola adozione*, consentendola, cioè, col limite dell'autorizzazione del giudice tutelare, anche a chi abbia figli legittimi o legittimati, allorchè costui abbia tenuto come figlio, e per non meno di dieci anni, l'adottando.

Il limite generale che toglie la capacità di adottare a chi abbia già figli legittimi o legittimati trova pure, nel Progetto, una eccezione nel caso che si tratti di adozione di un figlio del proprio coniuge, o di adozione da parte di due coniugi, rispetto ad uno dei quali soltanto concorrano il requisito della età dell'adottante e il divario di età fra lui e l'adottando.

Università di Pavia — (Rel. Prof. Gangi): Coll'art. 327 si mantiene fermo il principio che l'adottante non deve aver figli legittimi o legittimati; ma poi vi si apportano delle eccezioni. L'opportunità dell'introduzione di queste eccezioni sembra molto dubbia.

Occorre, invero, tener presente che anche secondo il Progetto l'adozione è un istituto che non ha soltanto uno scopo di liberalità, di beneficenza, ma anche quello di dare sollievo e conforto alle persone, che non hanno discendenti legittimi o legittimati nè speranza d'averne.

Questo secondo scopo, anzi, rimane preminente sul primo, tanto vero che all'art. 327 è stabilito che l'adozione non è permessa che alle persone che abbiano compiuto i cinquanta anni e superino almeno di sedici l'età dell'adottando. Non si comprende, pertanto, come si possa ammettere, senza alcuna impellente necessità, una deroga al principio anzidetto, tanto più che una tale deroga viene a ledere gl'interessi morali e patrimoniali dei figli legittimi.

Quanto alla prima eccezione, al caso, cioè, che l'adottando sia stato da non meno di dieci anni tenuto come figlio dall'adottante, si dice nella *Relazione* (p. 176) che in questo caso dev'essere data la possibilità all'adottante di regolarizzare agevolmente tale situazione, con un legale vincolo di adozione. Ma tale giustificazione non appare certo sufficiente, perchè contro di essa stanno le osservazioni precedentemente fatte. Quanto alle altre due eccezioni, prevedute nel secondo comma, si dice nella *Relazione* (l. c.) che esse son dovute al favore, con cui il Progetto ha creduto di dover guardare alle adozioni dei figli del proprio coniuge ed alle adozioni in comune da parte dei coniugi. Ma è facile osservare che questa spiegazione non è una giustificazione convincente, e non lo è per le considerazioni già sopra fatte.

Università di Siena — (Rel. Prof. Funaioli): Il Progetto, pur mantenendo il limite di età a cinquant'anni perchè possa farsi luogo all'adozione, consente al giudice tutelare di autorizzarla anche prima di quel-

l'età, qualora speciali circostanze lo consiglino. Tale deroga ad un principio oggi assoluto potrà essere produttiva di Luoni risultati, se il giudice saprà con prudenza valersene.

Anche la differenza di età fra adottante e adottato può ridursi per autorizzazione del giudice tutelare, riteniamo con una prudenza non minore di quella sopra segnalata.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Sindacato Avvocati e Procuratori di Alessandria - (Rel. Avv. *Franchéo*): L'innovazione del capoverso è ardita e in contrasto colla tradizione, che è consacrata dall'art. 327. Questo Sindacato opina che per gli inconvenienti che ne possono derivare e per il danno ed il turbamento che possono essere cagionati alla compagine della famiglia, che in oggi più che mai ha acquistato nel Regime fascista il suo posto d'onore, sia consigliabile non attuare l'innovazione. Si consiglia, pertanto, la soppressione del capoverso.

Commissione Reale Avvocati di Ancona — (Rel. Avv. *Sinigaglia*): Si aderisce alle osservazioni fatte dalla Commissione degli Avvocati di Roma, circa l'opportunità di introdurre nella nuova legislazione civile l'istituto della piccola adozione, limitata, nei suoi effetti, all'assistenza e agli alimenti, piuttosto che permettere a chi abbia già figli legittimi o legittimati, di adottare, con tutti gli effetti di legge, colui che per non meno di dieci anni sia stato tenuto come figlio.

Commissione Reale Avvocati di Bologna: La deroga contemplata nel primo alinea risulterebbe pericolosa e non utile, tanto più dopo la disposta riduzione della differenza di età fra adottante e adottato. Nè si ritiene che offra sufficiente garanzia contro ogni pericolo la condizione, oltremodo generica, ivi aggiunta.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Brescia: Il 1° comma, molto opportunamente, ispirandosi al concetto di rendere più agevole il costituirsi delle adozioni, ha temperato alquanto il rigore del requisito dell'età dell'adottante (che è mantenuto ancora nel limite di cinquant'anni), dando facoltà al giudice tutelare di autorizzare l'adozione anche nei casi in cui l'adottante non abbia l'età prescritta, "qualora speciali circostanze lo consiglino".

Il Sindacato, mentre plaude a questa provvida disposizione, crede di dover consigliare che un'altra eccezione venga posta, al requisito della

età dell'adottante; un'eccezione, che consista nel permettere l'adozione, anche nei casi in cui l'adottante non abbia raggiunta l'età di cinquant'anni, quando si tratti di adottare un figlio naturale riconosciuto o dichiarato.

Anche il 2° comma, molto opportunamente, stabilisce che il giudice tutelare possa, in talune circostanze (adottando tenuto per almeno dieci anni come figlio dall'adottante, adozione di un figlio del proprio coniuge, ecc.) autorizzare l'adozione anche quando l'adottante abbia figli legittimi o legittimati.

Ritiene il Sindacato che pure in questo comma si debba aggiungere il caso dell'adozione di figli naturali riconosciuti o dichiarati.

Commissione Reale Avvocati di Brindisi: La seconda parte dell'articolo prescinde completamente da quello che è il parere e da quello che è il sentimento dei figli legittimi.

I figli legittimi dovrebbero dare il loro consenso; od almeno dovrebbero essere sentiti sempre, prima che il giudice tutelare possa emettere il suo provvedimento.

Commissione Reale Avvocati di Catania — (Rel. Avv. Testaj): Coerentemente all'auspicato divieto di adozione dei figli non riconoscibili, si ritiene che debba sopprimersi la prima ipotesi del capoverso di questo articolo, quella, cioè, che il giudice tutelare possa autorizzare l'adozione quando l'adottante abbia figli legittimi o legittimati, " se lo adottando sia stato da non meno di dieci anni tenuto come figlio dall'adottante „, mantenendosi le altre due ipotesi ivi indicate.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Catania: Si trova pericolosa per la compagine della famiglia legittima la facoltà data ai coniugi, sia pure sotto la cautela dei poteri discrezionali del giudice tutelare, di adottare figli anche quando vi siano figli legittimi o legittimati.

La nuova disposizione favorirebbe la frode, nei rapporti dei figli di cui la legge vieta il riconoscimento, e sarebbe in antitesi con lo scopo tradizionalmente riconosciuto all'istituto dell'adozione.

Si propone, pertanto, la soppressione del capoverso.

Commissione Reale Avvocati di Catanzaro: Si plaude alla disposizione innovatrice: l'adozione, il più delle volte, implica una fortuna per l'adottato: era giusto che il legislatore non la subordinasse inflessibilmente ai limiti di età. Ferma, quindi, la disposizione dell'art. 327, non può non ritenersi molto opportuna la disposizione dell'art. 330, che prescinde da tali limiti, colla garanzia dell'intervento del giudice tutelare.

Commissione Reale Avvocati di Como — (Rel. *Avv. Rovelli*): Crediamo che l'istituto dell'adozione richieda un presupposto inderogabile, dinanzi al quale debbano arrestarsi i tentativi dei riformatori. E, cioè che l'adottante non abbia discendenti legittimi.

L'adozione, per quanto sorga, spesso, da un impulso del cuore, rappresenta sempre una costruzione artificiosa della legge. Non può coesistere con un vincolo naturale di discendenza. Genera, altrimenti, uno stato di squilibrio al di sopra del comando unificatore della legge.

Ora, il capoverso di questo articolo permette l'adozione anche quando l'adottante abbia figli legittimi o legittimati. Limita, è vero, la possibilità ad un numero ristretto — chiaramente definito — di casi, e la subordina all'autorizzazione del giudice tutelare. Ma intacca il principio, secondo noi invulnerabile.

Chè, se fosse concepibile una coesistenza, in casi eccezionali, di rapporti di natura (discendenti) e per legge (adozione), l'adottato dovrebbe sempre trovarsi in una condizione familiare profondamente diversa da quella del discendente. Entreremmo, quindi, nell'ipotesi della piccola adozione. Ma il concetto si smarrisce nei cieli dell'indeterminatezza. Ed allora preferiamo eliminare il capoverso, nella convinzione che l'istituto trova nel Progetto il grado massimo dello sviluppo compatibile colla natura di esso.

Approviamo, invece, la norma della prima parte dell'articolo. I limiti dell'età dell'adottante, della differenza di età tra l'adottante e l'adottato non hanno, certo, la rigidezza del presupposto del quale abbiamo discusso. Sono, perciò, suscettibili di deroga.

Commissioni Reali e Sindacato Avvocati e Procuratori di Foggia: Si ravvisa necessaria una limitazione alla facoltà del giudice tutelare stabilita in questo articolo, prescrivendosi un limite minimo di età (almeno trentacinque anni) da parte dell'adottante.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Forlì — (Rel. *ri Avv. Panciatichi e Foschi*): Non si ritiene di approvare l'adozione anche quando l'adottante abbia figli, se l'adottando sia stato da lui tenuto, da non meno dieci anni, come suo figlio, prestandosi ad eludere il divieto di adottare i figli non riconoscibili.

Commissione Reale Avvocati di Ivrea — (Rel. *Avv. Quilico*): Il Progetto si è ispirato a sensi di larghezza acconsentendo, oltre alle regole, le eccezioni, che il saggio vaglio del giudice tutelare potrà ammettere. Così, per provvedere a fanciulli ancora in tenera età ed assicurare ad essi quell'ambiente familiare, che la famiglia legittima non potrebbe assicurare, si potrà consentire dal giudice tutelare l'adozione anche quando l'adottante non abbia superato i cinquant'anni o superi di meno di sedici anni l'età dell'adottando.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Milano

— (Rel. Avv. Porro): Circa l'età dell'adottante, il Progetto mantiene il minimo di cinquant'anni, ma riduce logicamente a sedici anni (anziché a diciotto) la sua differenza di età con l'adottando; mantiene il requisito che l'adottante non abbia discendenti legittimi o legittimati, ma consente al giudice tutelare di autorizzare l'adozione, anche se i detti requisiti manchino in tutto o in parte, " qualora particolari circostanze lo consiglino „. La rilevante riforma contenuta in questa facoltà di autorizzazione merita di essere meditata: forse sarebbe necessario apportarvi qualche correzione che assicuri all'istituto il suo carattere di *imitatio naturae*, consentendo, ad esempio, di poter discendere, sì, dai cinquant'anni, ma non oltre, almeno, i quaranta; che si possa similmente discendere dalla differenza di sedici anni, ma non oltre, almeno, a quella di quattordici o dodici. Il fatto di aver conferito il potere di autorizzazione al giudice pupillare è una garanzia, ma tale potere deve essere circoscritto direttamente dalla legge in modo tale da non perturbare il sistema e i presupposti dell'istituto.

Meritevole di approvazione è la introdotta possibilità dell'adozione attraverso all'autorizzazione del giudice pupillare, quando l'adottante abbia figli legittimi o legittimati, se l'adottando sia stato da non meno di dieci anni tenuto da lui come suo figlio.

(Rel.ri Avv. Cogni e De Francesco): Il 2° comma attribuisce al giudice tutelare la facoltà di " autorizzare l'adozione, anche quando l'adottando sia stato, da non meno di dieci anni, tenuto come figlio dall'adottante „. Questa innovazione è certo fra le più degne di accoglimento, e fa dell'adozione un istituto effettivamente capace, talora, di avviare e rendere possibili atti di nobile generosità e di beneficenza feconda, senza eccessivi intralci e restrizioni scoraggianti. Ma appunto l'introduzione, fra l'altro, di una simile norma porta a far apparire alquanto inorganica una riforma, dove, accanto ad innovazioni che rivelano uno spirito di indubbia larghezza, ve ne sono altre ispirate a criteri eccessivamente fìmili e ristretti, che dimostrano un irrigidamento nella regolamentazione di un tipo di adozione, che nella realtà odierna più non è sentita, nè praticata.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Milano: Qualche riserva si crede di dover fare circa l'opportunità della disposizione per cui il giudice tutelare può autorizzare la adozione anche quando l'adottante abbia figli legittimi o legittimati. Per quanto il Progetto, con molta prudenza, subordini questa possibilità all'intervento del giudice tutelare e limiti la possibilità al caso che l'adottando sia stato per non meno di dieci anni tenuto come figlio dall'adottante o si tratti di adozione di un figlio del proprio coniuge o di adozione da parte di due coniugi rispetto ad uno dei quali soltanto ricorrono i requisiti stabiliti dall'art. 327, pur sempre si determina una situazione familiare anoma-

la nella quale i figli legittimi e i figli adottivi vengono ad essere uniti nella stessa famiglia. Nonostante le cautele delle quali il Progetto circonda questo caso di adozione, si ritiene più opportuno abolire del tutto l'art. 330. Nella pratica deve osservarsi che, se anche i rapporti fra lo adottante e l'adottato o fra coniugi siano tali da consentire la eccezione, non si può mai stabilire quali possano essere i rapporti tra i figli adottivi e i figli legittimi.

Quindi, possono nascere delle gravi divergenze, tali da turbare l'ordine etico e giuridico delle famiglie. E la garanzia dell'intervento del giudice tutelare è insufficiente, quando si pensi che gli inconvenienti possono non verificarsi nel momento nel quale l'adozione è permessa, ma manifestarsi in epoca successiva.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Padova -- (Rel. Avv. *Ortolani*): Data la maggiore larghezza, con la quale è permessa la adozione, si ritengono eccessive le deroghe consentite in questo articolo, in virtù del quale il giudice tutelare ha una sconfinata ampiezza di poteri.

Particolarmente si è d'avviso che nessuna deroga sia ammissibile quando esistono figli legittimi o legittimati, ciò per non aprire una breccia pericolosa e dar adito a conflitti pregiudizievoli all'unità della famiglia; se qualche obbligo l'adottante crede di avere verso taluno che abbia tenuto in conto di figlio, in altro modo può soddisfare all'obbligo stesso, senza giungere all'estremo di includerlo nel novero dei figli.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Palmi — (Rel. Avv. *Bagalà*): Non si trova giustificata la deroga sancita dal secondo comma dell'articolo, con la quale è data facoltà al giudice tutelare di autorizzare l'adozione, anche quando l'adottante abbia figli legittimi o legittimati, poichè tale disposizione, anche per la facilità della sua applicazione, costituisce un pericolo per quelli che sono i sacrosanti diritti della famiglia legittima, che deve essere, invece, sempre che sia possibile, efficacemente tutelata.

Anche l'aver autorizzato il giudice tutelare a concedere l'adozione quando l'adottante non abbia raggiunto l'età prescritta o superi di meno di sedici anni l'età dell'adottando, "se speciali circostanze lo consigliano", non è scevro di pericoli. La *Relazione* chiarisce che non risponderebbe al voto della Commissione ed al pensiero del Progetto un'applicazione troppo lata della norma medesima e tale da attenuare oltre il necessario od addirittura annullare l'efficacia di quel requisito; ma ciò non toglie che in pratica, e per la parola della legge ed anche per l'organo cui una simile valutazione è affidata, si possa fare abuso della disposizione, dettata solo per casi specialissimi. Sembrerebbe, perciò, più prudente e preferibile fissare in modo certo ed inderogabile i requisiti necessari per l'adozione, anzichè aprire, in considerazione di qualche caso assai sporadico, una porta alle immancabili evasioni.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Perugia — (Rel. Avv. *Ferrero*): La facoltà concessa al giudice tutelare di autorizzare l'adozione anche quando l'adottante non abbia raggiunto l'età prescritta dall'art. 327 e superi di meno di sedici l'età dell'adottando, va opportunamente limitata. Le circostanze speciali ricordate nel testo del Progetto possono determinare l'adozione in qualunque caso, con conseguenze pratiche non sempre facilmente calcolabili.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Ravenna — (Rel. Avv. *Armuzzi*): Si fa notare che l'intervento del giudice tutelare ora è *assenso*, ora *autorizzazione*, ora *omologazione*. Ci sembra più propria, in ogni caso, la parola "autorizzazione". Comunque, si usi sempre la stessa parola.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Reggio Calabria: Il Progetto, senza introdurre nel codice la *piccola adozione*, non ha esitato ad accettare alcuni dei concetti informativi di essa. E così accorda al giudice tutelare la facoltà di autorizzare l'adozione, nei casi in cui esistono rapporti di filiazione adottiva di fatto, protratti per un tempo non inferiore ai dieci anni.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Roma — (Rel. Avv. *Schupfer*): Collo stabilire che il giudice tutelare possa autorizzare l'adozione "anche quando l'adottante abbia figli legittimi o legittimati, se l'adottando sia stato da non meno di dieci anni tenuto come figlio dell'adottante", il Progetto ha stimato di provvedere a quei molteplici casi in cui, specie in conseguenza di disastri tellurici, un estraneo sia stato pietosamente introdotto in una famiglia e vi sia rimasto, venendo trattato, per lungo corso di anni, come un membro di essa. Ma la *Relazione* spiega essere questa l'unica concessione che si è creduto di fare alla proposta di un nuovo istituto, chiamato della *piccola adozione*, per il quale, pur non potendo essa celare un certo favore dal canto dei compilatori, è sembrata, allo stato delle cose, non sufficiente la elaborazione per parte dei sostenitori della medesima.

Ma se il proposto istituto si è presentato, in massima, ai compilatori del Progetto, come non indegno di accoglimento, non persuade soverchiamente la ragione addotta per proscriverlo ora (e riparlare forse fra un secolo), in quanto ad essi non mancavano certo nè capacità nè possibilità di meglio elaborarlo, se fosse sembrato necessario od anche semplicemente utile.

È veramente attraente si presenta, anche nelle sue linee puramente generali e non esattamente definite, un istituto il quale, provvedendo alle situazioni or ora indicate, costituisca un *quid medium* tra l'adozione vera e propria e il materiale trattamento di figlio. Osiamo dire, che

esso solo sarebbe probabilmente capace di regolare e stabilizzare, in modo veramente felice, quelle situazioni, essendo da prevedere che il temperamento proposto dal Progetto, almeno nella massima parte dei casi, rimarrà lettera morta. Infatti, di fronte alla prospettiva di riconoscere al proprio ospite, col mezzo di una regolare adozione, dei veri diritti di successione, che verrebbero ad assottigliare le quote spettanti ai figli legittimi sul patrimonio familiare spesso assai modesto, nel maggior numero dei casi il genitore vi rinunzierà, e nessuno potrà, in coscienza, muovergli rimarco. Se invece la piccola adozione non recasse seco dei veri diritti successori, se limitasse i suoi effetti all'assistenza ed agli alimenti, ed alla aggiunta del cognome, se vi si togliesse l'impaccio dei vincoli di età e di mancanza di prole (senza bisogno di speciale dispensa), è da prevedere che si creerebbe un istituto vivo e vitale, il quale verrebbe a colmare una vera lacuna nelle moderne legislazioni.

In tale senso sono i nostri voti; e perciò, mentre proponiamo la soppressione di quella parte dell'art. 330 capov., la quale riguarda quel caso speciale, formuliamo alcuni articoli aggiuntivi che potrebbero formare oggetto di un capo III, intitolato alla piccola adozione.

(Art. 366 bis)

(Requisiti della piccola adozione)

Qualunque persona maggiore di età, la quale si trovi ad aver accolto in casa e tenuto come figlio, per non meno di cinque anni, un orfano minorenne di padre e di madre, che non sia sottoposto alla patria potestà di un genitore adottivo, può assumerlo in piccola adozione.

A tale effetto, vengono equiparati agli orfani i figli di genitori legalmente sconosciuti o assenti o comunque scomparsi, ovvero privi della patria potestà, ancorchè dopo il maturarsi del quinquennio siano venute a cessare tali accidentalità.

(Art. 366 ter.)

(Piccola adozione da parte del tutore)

Qualora adottante sia il tutore, si applicherà il disposto dell'articolo 131.

(Art. 366 quater)

(Modalità)

Salva la diversità dei requisiti richiesti, la piccola adozione si attua, si perfeziona ed eventualmente si revoca, con le medesime modalità dell'adozione, compresa la necessità dell'assenso dei genitori nei casi di cui all'ultima parte dell'articolo 366 bis.

(Art. 366 *quinquies*)

(*Effetti*)

La piccola adozione, limitata ai rapporti fra adottante e adottato, produce gli stessi effetti dell'adozione, con esclusione, però, dell'impedimento al matrimonio, dei diritti successori e dell'obbligo degli alimenti a carico dell'adottato.

(Art. 366 *sexies*)

(*Conversione in adozione*)

La piccola adozione può essere convertita in adozione quando ne ricorrano i requisiti e se ne osservino le modalità.

Secondo tale schema, la maggiore età dell'adottante viene richiesta, non solo in vista della serietà dell'atto, ma anche per la considerazione che l'orfano deve essere stato tenuto come figlio; del resto, il quinquennio può precedere il raggiungimento della maggiore età, come appare dalla formula qui adoperata. Si richiede, inoltre, che si tratti di un minorenne, orfano di entrambi i genitori, o che comunque non goda la naturale protezione di essi e che inoltre sia privo di un genitore adottivo, che abbia conservata su di lui la patria potestà. In tali condizioni, sarà sempre considerata una benedizione di Dio l'aver trovato chi volenterosamente ne abbia assunte le veci. E si richiede, infine, non solo che l'orfano sia stato trattato come figlio (il che implicherà quel naturale distacco di età, che per l'adozione vera e propria si è voluto tradurre in rigide cifre), ma eziandio che sia stato tenuto in casa, e non, a mo' d'esempio, in un istituto di educazione, sembrando che solo a quel modo possano intendersi creati e consolidati quegli stretti vincoli, quasi familiari, che caratterizzano la piccola adozione; mentre, diversamente, potrebbe dubitarsi che trattisi, prevalentemente, di un atto di beneficenza, puramente pecuniaria. Ed a tal fine un quinquennio di esperimento sembra più che sufficiente, anche in vista dell'assoluta mancanza di altri appoggi per l'orfano e dei limitati effetti della piccola adozione, la quale, anziché ledere considerevolmente gli interessi degli eventuali figli legittimi o legittimati o adottivi, e lungi dal suscitare le gelosie, sarà generalmente desiderata da essi, per la solidarietà e l'affetto, presumibilmente sbocciati dalla vita comune.

Circa le modalità della piccola adozione, sia per l'attuazione (consensi ed assensi), sia per il perfezionamento (omologazione), sia per la eventuale revoca, sembra sufficiente un generico richiamo alle disposizioni che regolano l'adozione, riconfermando, però, espressamente, onde evitare possibili equivoci, che qualora, dopo maturato il quinquennio, compaiano o ricompaiano i genitori, ovvero i medesimi riacquistino la

perduta patria potestà, non si potrà prescindere dal loro assenso per procedere alla piccola adozione; e così resterà eliminato il pericolo che questa, contrariamente alla sua essenza ed al suo scopo, violentemente si sovrapponga ai vincoli del sangue, fin quasi a soffocarli.

Per quanto riguarda gli effetti dell'istituto, si mantiene quello importantissimo, e certamente vantaggioso per il piccolo adottato, dell'assunzione della patria potestà per parte dell'adottante, e dell'obbligo del mantenimento, educazione, istruzione, ecc.; si conserva anche l'aggiunta del cognome dell'adottante, giusto e doveroso omaggio a chi ha già generosamente e spontaneamente assunto di fatto le veci dei genitori; si mantiene l'obbligo degli alimenti verso l'adottato, il quale — raccolto ed amorosamente tenuto per sì lungo tempo come figlio — non può restare abbandonato a sè stesso in caso di bisogno. Non si ritiene, invece, applicabile, data la minore importanza del vincolo, l'impedimento al matrimonio — sebbene la facoltà di dispensa possa temperarne i rigori — nè si concede il diritto alla successione che produce un reale pregiudizio agli eventuali figli legittimi, legittimati o adottivi; e ciò faciliterà naturalmente, e provvidamente, le piccole adozioni, perchè, come si è detto, la grande maggioranza di coloro che hanno prole si asterrebbe dall'adottare, anche dopo una lunghissima familiare convivenza, gli orfani raccolti, per il timore di assottigliare il retaggio dei figli del proprio sangue. Chè, se figli non vi saranno, o se comunque l'adottante crederà, in coscienza, di poter superare siffatti scrupoli, potrà sempre provvedervi con spontaneo atto di ultima volontà.

Come indiretta conseguenza della mancanza di un diritto successorio da parte del piccolo adottato (il che eliminerà eziandio la revoca *ipso jure* delle anteriori disposizioni testamentarie, che si verifica nelle normali adozioni — art. 888 del codice civile), parrebbe doversi sopprimere anche il diritto agli alimenti da parte dell'adottante, in quanto potrebbe trattarsi di un onere, che venga a superare i vantaggi conseguiti dal piccolo adottato; tanto più, ove si consideri essere maggiormente probabile, per ragioni di età e di eventuale invalidità, che gli alimenti occorran al primo, piuttosto che al secondo. Nè la legge ignora casi di non reciprocità in tale materia: ad es. l'art. 291 del Progetto (in conformità del vigente art. 186) impone l'obbligo degli alimenti al genitore verso i discendenti legittimi del figlio naturale, ma non ammette l'ipotesi inversa.

Infine, parrebbe non fosse il caso di estendere i limitati effetti della piccola adozione anche ai discendenti dell'adottato, e perciò si è aggiunto l'inciso: « limitata ai rapporti fra adottante e adottato ».

Da ultimo è naturale che, quando ricorrano gli estremi dell'adozione (raggiungimento dell'età voluta, distacco di età, mancanza di prole etc.), la piccola adozione potrà venire trasformata in adozione, coi maggiori suoi effetti, semprechè se ne osservino le relative formalità: ed è anzi da prevedere che l'istituto dell'adozione ne avrà nuovo incremento.

Col redigere tale schema, non si pretende, certo, di aver compiuta opera perfetta; bensì soltanto si è cercato di dimostrare come, anche limitandosi a fissare, per così dire, sullo schermo e ad avviare alla sua necessaria sistemazione una reale situazione di cose, quale fu malauguratamente creata, presso di noi, più che dalla guerra mondiale, dagli immani disastri tellurici che hanno afflitto il nostro Paese, si possa, non ostante la scarsa elaborazione di questo tema, lamentata dai compilatori del Progetto, abbozzare, con discreta precisione e sicurezza, così da farne base di discussione, le linee dell'Istituto. Il quale, appunto in quella dolorosa situazione, trova il motivo della sua urgente necessità e che, innestato al ceppo della adozione, servirà a rinverdirlo e ad infondergli nuova linfa, mentre da ogni parte se ne denuncia la decrepitezza, fino a reclamarne, a gran voce, la soppressione, come di cosa di altri tempi e di altri sistemi e che, in effetti, va, ogni giorno più, cadendo in disuso.

Ma anche indipendentemente da quella speciale, e speriamo transitoria, situazione, non è difficile preconizzare quali larghi sviluppi l'Istituto possa ripromettersi, da un avveduto collocamento dei figli di nessuno, i quali, purtroppo, popolano, e continueranno a popolare, i brefotrofi di tutto il mondo, non ostante i più raffinati sistemi di ricerca della paternità e della maternità.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Roma — (Rel. Avv. *Del Vecchio*): Osserviamo che la riduzione a sedici anni, fissata dal Progetto, è già notevole: ogni ulteriore riduzione eliminerebbe quella *imitatio naturae*, che si è voluta conservare.

In ogni modo l'uso di tale facoltà dovrebbe essere consentito in casi eccezionalissimi ed entro un certo limite; altrimenti la differenza di età potrebbe essere ridotta anche a zero, e non « sempre che speciali circostanze lo consiglino »: frase troppo blanda, che finirebbe col ridurre a regola quella che dovrebbe essere una rara eccezione.

Così pure riteniamo esorbitante la facoltà concessa al giudice tutelare di autorizzare l'adozione, anche quando l'adottante non abbia raggiunto i cinquant'anni, anche qui senza alcun limite, e doversi togliere la facoltà di autorizzare la adozione quando l'adottando abbia figli legittimi o legittimati.

Proponiamo, perciò, che venga stabilito che il giudice tutelare può autorizzare l'adozione anche quando l'adottante non ha compiuto i cinquanta anni, purché abbia compiuto i quaranta e solo in casi eccezionalissimi; che non sia abbassata mai la differenza di sedici anni fra adottante e adottato; che sia soppresso il capoverso, cioè non sia consentita l'adozione a chi ha figli legittimi o legittimati.

Commissione Reale Avvocati di Sciacca — (Rel. Avv. *Arone*): Vedasi l'osservazione all'art. 327.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Taranto: Per temperare il rigore dei limiti dell'età con le esigenze particolari, che si possono verificare nella pratica, il Progetto autorizza il giudice tutelare a prescindere dai medesimi.

E' degna di nota l'ipotesi, secondo cui riesce possibile l'adozione anche quando vi siano figli legittimi o legittimati, allorchè l'adottando sia stato tenuto come figlio per non meno di dieci anni.

Commissione Reale Avvocati di Torino — (Rel. Avv. Abello) : Si tratta di eccezioni *ex novo*, fatte alla regola fondamentale posta dal nostro diritto positivo sulle condizioni occorrenti perchè si faccia luogo all'adozione, che trovano piena giustificazione nello stesso carattere particolare dell'istituto, tendente a creare una famiglia meramente legittima assai analoga ed affine, negli effetti giuridici, alla famiglia naturale legittima (*adoptio imitatur naturam*).

Buono, perciò, è a ritenersi il comma con cui si rende possibile l'adozione anche quando l'adottante abbia l'età inferiore ai cinquant'anni e la differenza d'età fra lui e l'adottato sia di meno di sedici perchè rispetta ed anzi, derogandovi, conferma il principio che il requisito dell'età dell'adottante (cinquant'anni) abbia carattere essenziale, e permette di tenere conto di tutte le speciali condizioni sociali, fisiche e psichiche, in cui possono trovarsi le persone che addivengono all'adozione e per cui si può ritenere non ricorrere la necessità dei presupposti di età, che per lo più sono la ragione di essere e la giustificazione dell'adozione. »

Lo scrivente non può non ricordare quanto, su questo punto, ebbe a dichiarare al Convegno del Comitato di difesa dei fanciulli, e segnatamente che egli pensa che il Progetto di codice civile debbasi, per quanto riguarda l'istituto dell'adozione, ritenere, nelle sue linee fondamentali, ispirato a quei sommi principi di equità e di giustizia, a cui si sono informate le nuove leggi sulla maternità e sull'infanzia.

Ritiene che, per quanto meritino profonda attenzione le nobili parole del Dott. PRITONI, il quale, in quel Convegno, sostenne, con accento convinto, corrispondere meglio all'interesse dei fanciulli, che sono senza famiglia, lo stabilire che l'adozione possa avvenire allorchè l'adottante abbia compiuto quarant'anni di età, non sia il caso di mutare il requisito fondamentale, stabilito rispetto all'età dell'adottante e, sull'esempio di altre legislazioni, introdurre un sensibile abbassamento del limite dei cinquant'anni, perchè pare sia più che sufficiente, al raggiungimento dei fini che si dovrebbe proporre il minore limite d'età dell'adottante, il primo comma dell'art. 330, con cui è dato al giudice tutelare di autorizzare l'adozione anche nei casi in cui l'adottante non abbia l'età prescritta « qualora circostanze speciali lo consiglino ».

Non meno buono appare il secondo comma, in quanto apre la via a sperare che in prosieguo di tempo sia minutamente disciplinata la così

detta piccola adozione, che il relatore ritiene oggi si presenti in forma vaga ed imprecisa, ma degna di essere ben considerata, perchè, se è meno pregna di effetti, è tuttavia, in compenso, più semplice e spedita e spoglia di tutti o della massima parte dei requisiti del tipo tradizionale.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Treviso — (Rel. Avv. Monico): Tra le innovazioni lodiamo quella, per cui il giudice tutelare può autorizzare l'adozione, anche quando l'adottante abbia figli legittimi o legittimati.

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria: La parola *figli*, al seconda comma, dovrebbe essere sostituita con *discendenti*.

L'ultima frase: . . . o di adozione da parte di due coniugi, rispetto ad uno dei quali soltanto concorrano i requisiti stabiliti dall'articolo 327 non sta in nesso logico con le precedenti, imperocchè il caso dell'adozione d'un figlio del coniuge, da parte di chi abbia già discendenti legittimi o legittimati, è previsto nella ipotesi che immediatamente precede.

Sarebbe, quindi, da formare con l'ultima frase, un nuovo comma speciale del tenore seguente:

“ Il giudice può autorizzare l'adozione da parte di due coniugi quando anche rispetto ad uno solo dei medesimi concorrano i requisiti stabiliti dall'art. 327 „

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste: Sembra che l'attuale dizione possa dar adito a divergenze di interpretazione. La facoltà del giudice tutelare, di cui tratta il capoverso, di autorizzare l'adozione, in via di eccezione, anche quando l'adottante abbia figli legittimi o legittimati, è ammessa senza riguardo ai limiti di età, in consonanza a quanto dispone la prima parte, o può essere concessa alle sole persone che abbiano compiuti gli anni cinquanta e superano di anni sedici l'età dell'adottando?

Quest'ultima ipotesi sembra essere quella più accreditata: a) perchè nel caso di preesistenza di prole legittima il Progetto e la *Relazione* manifestano l'intendimento preciso di non lasciare al giudice una facoltà così ampia, quale è quella, che gli è attribuita, circa i limiti di età; b) perchè nell'ultima parte di questo articolo si subordina la concessione del magistrato al concorso dei requisiti di età rispetto ad uno almeno dei coniugi, dando così a vedere, per forza di eccezione, che di regola tali requisiti dovrebbero costituire una *conditio sine qua non*.

In ogni caso basta il dubbio, anche ipotetico, per suggerire un facile chiarimento al capoverso: « egli può autorizzare l'adozione anche quando l'adottante abbia figli legittimi o legittimati, ma devono in tal caso concorrere tutti gli altri requisiti di cui all'art. 327 e la concessione è limitata ai casi che seguono:

1°) che l' adottando sia stato da non meno dieci anni tenuto come figlio dall' adottante ;

2°) che si tratti di adozione di un figlio del proprio coniuge ;

3°) che si tratti dell' adozione da parte di due coniugi, nel qual caso sarà sufficiente che i requisiti stabiliti dall' art. 327 concorrano rispetto anche ad uno solo di essi „.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Velletri — (Rel. *Avv. Coronati*): Discutibile sembra il disposto del secondo comma, per cui il giudice tutelare può autorizzare l' adozione, quando l' adottante abbia figli legittimi o legittimati ; ma le condizioni poste a questa adozione fanno accettare senza esitazione questa nuova forma.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Verona — (Rel. *Avv. Baliscrema*): Il Progetto, allo scopo di secondare e promuovere l' applicazione di una situazione indubbiamente filantropica, permette al giudice tutelare di autorizzare, qualora speciali circostanze lo consiglino, l' adozione, anche quando l' adottante non abbia la età prescritta o non superi di sedici anni l' età dell' adottato. Il provvedimento è opportuno, perchè dà modo di prendere in considerazione casi speciali meritevoli di particolare attenzione.

Si è facilitata, poi, l' adozione dei figli di uno dei coniugi e l' adozione in comune col permetterle anche quando l' adottante abbia figli legittimi o legittimati. E la stessa concessione, per quanto possa sembrare meno opportuna, si è fatta a favore dell' adottando, che sia stato per non meno di dieci anni tenuto quale figlio dall' adottante.

Commissione Reale Avvocati di Vibo Valentia: Sembra pericolosa, per la compagine della famiglia legittima, la facoltà concessa ai coniugi di procedere ad adozioni, anche quando vi siano figli legittimi. E' augurabile, quindi, che sia soppresso il capoverso dell' articolo.

Art. 331

(Art. 207 codice civile)

(Adozione da parte del tutore)

Il tutore non può adottare la persona di cui ebbe la tutela, se non dopo aver reso il conto della sua amministrazione, fatta la consegna del patrimonio ed estinte le obbligazioni risultate a suo carico o garantito congruamente il loro adempimento.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. *Maschi*): Come nel codice vigente, si consente al tutore di adottare la persona di cui ebbe la tutela, ma si è voluto circondare tale concessione di garanzie maggiori e più concrete, allo scopo di evitare possibilità di danno per l'adottando ed il pericolo che l'adozione possa essere fatta per ragioni prevalentemente economiche, da parte dell'adottante. Così si dispone che, oltre all'aver reso il conto della tenuta amministrazione, il tutore, per poter adottare, deve aver fatta altresì la consegna del patrimonio amministrato ed aver estinte o congruamente garentite le obbligazioni eventualmente risultate a suo carico.

Queste ulteriori condizioni richieste perchè possa il tutore adottare la persona già sottoposta alla sua tutela, meritano di essere accolte, perchè evidentemente ispirate ad un concetto di carattere essenzialmente pratico, sono giustificate dalla quotidiana esperienza della vita e tendono ad eliminare, fra adottante e adottando, qualsiasi rapporto di interesse ed a rendere pertanto l'assenso all'adozione libero da qualsiasi preoccupazione estranea allo scopo dell'adozione stessa.

UNIVERSITA'

Università di Siena — (Rel. Prof. *Funaioli*): E' ostacolata, più che nel codice vigente, l'adozione da parte del tutore, come era necessario, non potendosi consentirla solo dopo ch'egli abbia reso il conto della sua amministrazione, se trovisi ancora nel possesso del patrimonio e non abbia estinte le obbligazioni a suo carico.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Sindacato Avvocati e Procuratori di Velletri — (Rel. Avv. *Coronati*): I nuovi limiti aggiunti, a limitare la facoltà del tutore di adottare la persona di cui ebbe la tutela, sono rigorosi e giustificati.

Art. 332

(Art. 208 codice civile)

(Consenso per l'adozione)

L'adozione si fa col consenso dell'adottante e dell'adottando.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. *Masci*): Perchè l'adozione si faccia, occorre sempre il consenso dell'adottante e dell'adottando. Nel Progetto, però, questa materia del consenso ha una disciplina più precisa e più completa, ed essa merita senz'altro di essere approvata.

Corte di Appello di Venezia — (Rel. Cons. *Colagrosso*): Il Progetto, mantenendo fisso il principio assiomatico che l'adozione ha carattere contrattuale, sia pure speciale come il matrimonio, e che perciò l'elemento del consenso, già delineatosi nel diritto giustiniano e grandemente rafforzatosi nella pratica notarile dell'età di mezzo, merita la più vigile disciplina da parte del legislatore, preordinò un gruppo di norme (articoli 332-339), che costituiscono una saggia regolamentazione, tale da eliminare le controversie, sempre risorgenti nella pratica e nella dottrina.

UNIVERSITÀ

Università di Bologna e Università Cattolica del S. Cuore di Milano — (Rel. Prof. *Cicu*): Alle parole « L'adozione si fa col consenso » si propone di sostituire: « Per l'adozione si richiede il consenso „

COMMISSIONI REALI**E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI**

Commissione Reale Procuratori di Bari — (Rel. Avv. *Lembo*): Si sottopone una osservazione, che a prima vista può apparire un paradosso, ma che, vagliata umanamente, potrà per lo meno indurre a pensare.

Gli articoli 332 e 362 del Progetto, rispondenti rispettivamente agli articoli 208 e 213 del codice, pongono come essenziale il consenso dell'adottando.

Non dovrebbe essere.

E' logico, naturale, sostanziale che l'adottando sia interpellato; ma se un uomo generoso voglia dare a un diseredato una posizione civile ed economica, un nome e un patrimonio, cui l'altro voglia rinunciare senza esaurienti ragioni, egli non avrà diritto di preferire una condizione di abbandono ad un'altra civile, come non ha diritto di rifiutare un vestito il nudo.

L'esperienza ha fatto conoscere figli naturali (dei quali il Progetto non impedisce — e bene non impedisce — l'adozione), i quali, non sapendo perdonare al peccato di amore paterno, respinsero — preferendo magari il delitto — il pietoso soccorso che con mano occulta gli apprestava il pentito.

Or ciò non deve essere consentito.

Al nolente irragionevole la legge non deve dare alcuna assistenza ad ausilio della sua irragionevolezza.

Chè, se ci si preoccupa della indagine circa la ragionevolezza o irragionevolezza del rifiuto, possiamo rasserenarci: all'uopo provvederà egregiamente il giudice tutelare, che la nuova legge sostituisce alla corte di appello. D'altra parte la garanzia del richiamo al tribunale contro i provvedimenti del giudice tutelare (art. 365) accheta le prevenzioni, per i possibili errori di esso giudice.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Milano — (Rel. Avv. Porro): Questo articolo ripete l'articolo 208 del codice, ma fa sorgere il desiderio di un emendamento di forma, parendo meglio dire che « l'adozione si fa col consenso dell'adottando alla analoga dichiarazione dell'adottante ».

Art. 333

(Art. 208, 209 codice civile)

(Consenso per adottandi minori o inabilitati. Assenso dei genitori)

Per il minore che non abbia compiuto gli anni sedici, il consenso è prestato dal suo legale rappresentante. Sarà sentito in ogni caso il minore che abbia compiuto gli anni dieci.

Se l'adottando sia un minore che abbia compiuto gli anni sedici è necessario l'assenso del tutore. Se trattisi di un minore emancipato o di un maggiore inabilitato è necessario l'assenso del curatore.

E' necessario sempre l'assenso dei genitori dell'adottando, salvo che sia ignoto il luogo ove essi risiedano o che si trovino per infermità di mente nell'impossibilità di prestare l'assenso.

I genitori dell'adottante sono sentiti, salvo che si ignori ove risiedono.

MAGISTRATURA

Corte di Cassazione del Regno: Nei comma 3° e 4°, si richiede opportunamente, perchè si faccia luogo all'adozione, che i genitori dell'adottando prestino ad essa il loro assenso, e che siano sentiti quelli dell'adottante, dispensando da entrambe le condizioni quando sia ignoto il luogo di residenza dei genitori stessi.

Quest'eccezione è necessaria, ma la legge deve predisporre convenienti cautele, perchè sia accertato nel modo più sicuro, non solo che è davvero ignoto il luogo di residenza dei genitori, ma che sia stato fatto tutto quello che è possibile, perchè questi siano informati della necessità, che ha la giustizia, di sentirli: il che non sembra che possa ottenersi in altro modo, che imponendo che, in ogni caso, i genitori siano citati a comparire innanzi al giudice tutelare.

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. *Masci*): Il Progetto si occupa in modo particolare del consenso da parte dell'adottando per il caso in cui questi sia minore, interdetto od inabilitato, disponendo che esso sia sempre integrato con quello del tutore o del curatore. Si è altresì disposto che in ogni caso il minore che abbia compiuto gli anni dieci sia sentito, non essendosi voluto trascurare, in cosa di tanta importanza, quella che può essere, al riguardo, la volontà dell'adottando.

Quanto all'assenso da parte dei genitori, esso si è ritenuto sempre necessario da parte dell'adottando, ma, riguardo all'adottante, si esige solo che essi siano sentiti. La opportunità di questa modificazione è manifesta, perchè nessun motivo vi è che impedisca di ritenere colui che procede all'adozione, dato il limite di età per lui imposto, sufficientemente maturo, per valutare da solo la importanza e le conseguenze dell'atto che sta per compiere. Allo scopo, poi, di agevolare nella pratica il procedimento di adozione, si è anche disposto che si possa fare a meno, e di sentire i genitori dell'adottante, e dell'assenso dei genitori dell'adottando, quando ciò sia impossibile, o perchè se ne ignori l'attuale residenza, o, quanto all'assenso, nel caso che fossero, i genitori, infermi di mente.

In questo caso, nel caso, cioè, in cui non sia possibile ottenere l'assenso dei genitori dell'adottando o perchè di ignota residenza o perchè infermi di mente, ove l'adottando medesimo sia di età minore, naturalmente occorrerà sempre che l'assenso stesso sia prestato da un legale rappresentante, ed in tale senso sarebbe opportuno che nel Progetto si provvedesse in forma chiara e precisa.

Sezione di Corte di Appello di Caltanissetta: Parrebbe da modificare il primo capoverso nel senso di dire che per lo adot-

tando minore occorre l'assenso del tutore o di un curatore speciale. Infatti, se l'adottando ha i genitori, la di lui capacità è integrata da essi; se i genitori non possono prestare il loro assenso, deve farsi luogo a curatela speciale, e non a tutela, cui si fa luogo in casi speciali.

Corte di Appello di Messina — (Rel. Cons. *Pensavalle*): Si approva l'adozione del minore, però è preferibile la condizione del consenso effettivo dei genitori, a quella di *essere costoro soltanto sentiti*; perchè, se ancora la patria potestà è nella sua intera esplicazione, spetta ai genitori la valutazione della convenienza o meno dell'adozione. L'essere sentiti non basta a supplire; perchè potrebbero le ragioni di dissenso non essere apprezzate favorevolmente. Se poi costoro non abbiano nota residenza o dimora, è giusto che si faccia a meno del loro consenso, perchè non sia privato il minore del vantaggio che può ricavare dall'adozione.

Sezione di Corte di Appello di Perugia (Rel. Pres. *Frezzi*): Quando l'adottando sia maggiorenne, parrebbe sufficiente l'assenso di uno dei genitori o del giudice tutelare per essi.

Corte di Appello di Roma — (Rel. Cons. *Pellegrini*): Lodevolissimo è l'intento della riforma, che permette l'adozione dei minori di qualunque età. L'ostacolo, che oggi pone il codice vigente, costituisce un grave danno per un gran numero di fanciulli, i quali devono attendere a lungo, e forse invano, l'acquisto di un vantaggioso e solido stato familiare.

Corte di Appello di Venezia — (Rel. Cons. *Colagrosso*): Consenso merita l'innovazione circa la soppressione dell'età minima dell'adottando, e a suffragio della bontà della riforma si ricorda come tale requisito, già accolto soltanto dal codice albertino e rifiutato dal Decreto - legge 31 luglio 1919 e da tutte le legislazioni moderne (codice germanico, § 1747; codice austriaco, § 181; codice svizzero, art. 265), non trova giustificazione neppure nell'esempio dello stesso codice francese (art. 346), poichè questo, accanto all'istituto dell'adozione, contempla la così detta *tutela officiosa* (art. 366), che la dogmatica ha qualificato come un prologo dell'adozione.

CONSIGLIO DI STATO

Quanto ai requisiti dell'adottando, il Progetto sopprime quello attuale dell'età minima di diciotto anni. Questa innovazione trova un precedente legislativo nell'art. 1 della legge 6 dicembre 1925, n. 2137, circa l'adozione degli orfani di guerra, ed è conforme alla più recente legislazione straniera sulla materia.

UNIVERSITA'

Università di Camerino — (Rel.ri prof.ri *Chiaudano* e *Satta*): L'ultimo comma appare superfluo.

Università di Catania — (Rel. Prof. *Santoro - Passarelli*): Si propongono le seguenti modificazioni:

“ Il minore non può essere adottato se non ha compiuto l'età di anni sedici.

Se l'adottando sia un minore, è necessario l'assenso della persona che esercita la patria potestà o la tutela „.

A parte le modificazioni che trovano la loro spiegazione nelle precedenti considerazioni generali, per le altre si osserva: che deve essere ritenere necessario e sufficiente l'assenso del genitore (legittimo o naturale) esercente la patria potestà; che non si deve, invece, far menzione dell'emancipato e dell'inabilitato, i quali rispetto a questo e simili atti di diritto familiare, sono pienamente capaci.

Università di Genova e Università di Parma — (Rel. Prof. *Allara*): Non persuade pienamente la deroga, contenuta negli articoli 333 e 335, al principio della personalità degli atti familiari. E' vero che esiste il temperamento dell'art. 353, ma comunque non si comprende perchè l'incapace non possa in modo alcuno fare testamento, celebrare il matrimonio, e viceversa possa, a mezzo del legale rappresentante, dare il consenso per l'adozione.

Università di Messina — (Rel. Prof. *Degni*): Si è tolto il limite dell'età minimo dell'adottando, che per il codice civile è di diciotto anni. Questa, che è una delle più radicali innovazioni del sistema vigente, e che si propone lo scopo di rendere più diffusa e più utile l'adozione, ha portato alla necessità di dettare norme speciali per la prestazione del consenso all'adozione, che rimane sempre fondamentalmente un vincolo contrattuale.

Opportunamente si è stabilito che per il minore di sedici anni prestare il consenso il suo legale rappresentante, con l'obbligo, però, di sentire in ogni caso l'adottando che abbia compiuto gli anni dieci migliorandosi così il sistema accolto dal codice svizzero, che richiede il consenso dell'adottando *capace di discernimento*: qualifica, questa, troppo vaga ed incerta, che farebbe sorgere dubbi e questioni, mentre non solo all'età di anni dieci si presuppone già in atto la facoltà di discernimento, ma il sistema attuato è conforme a quello già tenuto dal nostro codice civile, il quale, all'art. 258, vuole che si senta il minore che ha compiuto

to l'età di anni dieci, prima che il consiglio di famiglia deliberi sul luogo in cui debba essere allevato e sull'educazione che convenga dargli, salvo che la tutela sia esercitata dall'avo. Si è richiesto, inoltre, anche pel minore che abbia compiuto gli anni sedici, l'assenso del tutore, o del curatore se trattasi di minore emancipato o di maggiore inabilitato, e sempre, qualunque sia l'età dell'adottando, l'assenso dei suoi genitori, a meno che sia ignoto il luogo in cui risiedono, o si trovino, per infermità di mente, nell'impossibilità di prestare il loro assenso. I genitori dell'adottante devono essere soltanto sentiti, salvo che si ignori ove risiedono.

Università Cattolica del S. Cuore di Milano — (Rel. Prof. *Barassi*): Anche per il Progetto, così come per il codice civile, l'adozione presuppone, normalmente, non solo la volontà dell'adottante, ma anche quella dell'adottando, senza escludere che il minore possa direttamente intervenire: il Progetto, però, modificando l'art. 209 del codice civile, ha sostituito all'approvazione del consiglio di famiglia, non escludente l'intervento personale del minore che non abbia genitori, la rappresentanza del minore di sedici anni per opera del suo rappresentante legale; se ha superato questo limite d'età, occorre al minore l'assenso di chi legalmente lo rappresenta e l'assiste. Nulla è innovato quanto al necessario assenso dei genitori, salvo che il Progetto opportunamente dispone per il caso che ostacoli si frappongano ad esso.

Il risultato è di permettere l'adozione di minori che siano anche lontani dal sedicesimo anno d'età, a deroga dell'art. 206 cod. civ. La modificazione del diritto vigente qui è sostanziale: perchè nel sistema del codice civile questo mutamento radicale di stato dato dall'adozione suppone sempre il consenso dell'adottando (che, perciò, deve avere almeno diciotto anni). Ora questa modificazione può non apparire, a prima vista, plausibile. Per tradizione legislativa, e per intima essenza dell'istituto, il quale non si appoggia ad alcun fatto naturale che, come la consanguineità, sia in certo senso al di sopra della volontà dell'uomo, ma ha una base e quindi una struttura artificiale, l'adozione ha un carattere eminentemente personale, che si estende nel sistema del codice civile, per necessità, anche al presupposto del consenso, così da escludere recisamente che l'adesione alla formazione dello stato di figlio adottivo possa tollerare la rappresentanza; e questa, infatti, è vietata implicitamente nel diritto vigente. Insomma, sembra che sia necessario, sotto questo aspetto, distinguere nettamente riconoscimento e legittimazione di figli naturali da una parte, adozione dall'altra, più di quanto faccia il Progetto (anche per quanto riguarda il riconoscimento).

Con tutto ciò l'innovazione del Progetto deve approvarsi. L'argomento in contrario, sopra indicato, ha carattere prevalentemente teorico, senza aggiungere che l'eccezione riguardante il minore, che non ha compiuto il sedicesimo anno (il quattordicesimo per il cod. civ. germ.; il codice svizzero non fissa il limite d'età, ma si contenta che il minore sia "capace

di discernimento,, art. 275, espressione troppo indeterminata) è accolta in altre legislazioni. Insomma può essere che sia opportuno provvedere a fanciulli ancora in tenera età, assicurando ad essi quell'ambiente familiare, che la famiglia legittima può non essere in grado di assicurare. Quell'innovazione può tanto più consentirsi, data la cautela dell'assenso preventivo del giudice tutelare (art. 336). Il quale qui ha veramente un grave compito da assolvere, più che in altri casi in cui il progetto ne invoca l'autorità.

Università di Pavia — (Rel. Prof. *Gangi*): Meritevole di accoglimento è la disposizione che ha tolto il limite minimo di età, stabilito per l'adottando dall'art. 204 del codice vigente.

Università di Siena — (Rel. Prof. *Funaioli*): Nessun limite di età è ormai richiesto perchè si possa essere adottati, salve le necessarie cautele: ciò che agevola grandemente l'adozione.

Osserviamo, tuttavia: se l'adottando è un minore che abbia compiuto gli anni diciassette, è necessario l'assenso del tutore, anche se abbia il genitore?

Opportunamente è soppresso l'assenso dei genitori per l'adottante, uomo, di regola, più che maturo: i genitori saranno solo sentiti per le informazioni che potranno fornire.

Università di Urbino — (Rel. Prof. *Morelli*): *Vedasi l'osservazione all'art. 362.*

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Sindacato Avvocati e Procuratori di Brescia: Molto felicemente il Progetto ha saputo spogliare l'istituto dell'adozione da quell'eccessivo rigore di requisiti e di forme, da cui era accompagnato nell'attuale codice, e che era stato causa non ultima della sua scarsa applicazione.

E il Sindacato non può che plaudire a questa coraggiosa opera del nuovo legislatore, conscio del favore, da cui deve essere accompagnata questa istituzione altamente benefica, che si fonda sullo spirito di benevolenza e di altruismo, ed attua uno degli scopi più nobili dell'umana esistenza,

Una delle restrizioni più gravi imposte dall'attuale legislatore, era il requisito dell'età di diciotto anni nell'adottando. Da questa restrizione

derivava, come osserva giustamente la *Relazione* (pag. 179), che l'adozione veniva a risultare, praticamente, solo un modo di assunzione in figlio di una persona di maggiore età o di persone prossime ad uscire dalla minore età e dalla patria potestà o tutela. E ne derivava, quindi, che uno degli scopi più alti di questa istituzione, quello di assicurare l'avvenire ai fanciulli, che non avevano più genitori o non ne avevano mai avuti di fronte alla legge, negli anni in cui questi disgraziati ne avevano proprio il maggior bisogno, veniva addirittura frustrato. Tale improvvido risultato era stato talmente sentito dal legislatore, che in occasione di grandi calamità e di avvenimenti eccezionali, come la recente guerra europea, aveva avvertita la necessità di temperare con opportuni decreti il rigore della legge in prò degli orfani e dei trovatelli figli di ignoti.

Ma il Progetto, senza alcuna esitanza, ha voluto superare la già così ampia concezione contenuta in questi decreti: ed ha permesso senz'altro l'adozione di tutti i minori di età in tutti i casi: senza porre alcuna distinzione tra figli di ignoti ed orfani, e tra figli che hanno tuttora noti e viventi i genitori. Crede il Sindacato che tale larga e rivoluzionaria riforma dell'istituto sia pericolosa per l'ordinamento familiare, e ritiene che la riforma riguardo ai minori degli anni sedici dovrebbe contenersi nei limiti dei decreti usciti in tempo di guerra. Dovrebbe, cioè, estendersi solo nel caso di figli, che non hanno genitori viventi, oppure che hanno genitori colpiti dalla perdita della patria potestà per interdizione legale o giudiziale, o che non hanno mai avuto genitori di fronte alla legge.

Tanto più ritiene doverosa questa limitazione per la grave conseguenza che deriva dall'istituto, così come è modellato nel Progetto, della perdita della patria potestà da parte dei genitori dell'adottato (art. 342). Qualora, però, non si ritenga opportuno di accogliere la detta limitazione, il Sindacato insiste almeno nel chiedere che venga mantenuta, in questi casi, la patria potestà ai genitori. E qualora non venisse accolta neppure questa seconda richiesta, in estremo subordine il Sindacato domanda che venga, ad ogni modo, sancito nel nuovo codice l'obbligo, da parte dell'adottante, di ottenere il consenso del genitore dell'adottato, per gli atti più importanti che riguardano la vita di quest'ultimo.

Commissione Reale Avvocati di Catania — (Rel. Avv. *Testa*): In ordine alla necessità dell'assenso dei genitori dell'adottando, richiesto dal penultimo comma, si ritiene che essa debba essere temperata dalla facoltà del richiamo al giudice tutelare, da parte dell'adottando o dell'adottante.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Catania: Il terzo capoverso dispone che è sempre necessario l'assenso dei genitori dell'adottando, salvo che sia ignoto il luogo ove essi risiedono o che si trovino per infermità di mente nella impossibilità di prestare l'assenso.

Si ritiene che, nella ipotesi in cui l'adottando sia maggiore di età, l'arbitrio dei genitori possa essere temperato con la concessione di un richiamo al tribunale o, meglio, al giudice tutelare, il quale debba provvedere, dopo aver sentiti i genitori stessi e, ove esistano e sia possibile, gli altri parenti dell'adottando entro il quarto grado (in analogia al disposto dell'ultimo capoverso dell'art. 336, riguardante l'adozione di minori soggetti a tutela o emancipati).

Sindacato Avvocati e Procuratori di Enna — (Rel. Avv. *Ghera*): Sembra al Sindacato meglio, per la chiarezza, fondere in uno solo i primi due capi dell'articolo, che in sostanza vogliono dire la stessa cosa.

Il secondo capoverso può far nascere il dubbio - malgrado la sua collocazione - che l'assenso sia sempre richiesto, anche se l'adottando è maggiorenne. Sarebbe, perciò, opportuno un chiarimento.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Forlì — (Rel.ri Avv. *Panciatichi* e *Foschi*): Qualora l'adottando sia maggiorenne, deve essere ammesso, in caso di negato consenso dei genitori, a reclamare presso il giudice tutelare, il quale decida dopo aver sentito tutti.

Commissione Reale Procuratori di Lucca — (Rel. Avv. *Pardocchi*): E' innovazione da approvare l'aver, in modo più conforme al costume, regolata l'adozione, con le relative cautele, dei minori, di anni sedici.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Milano — (Rel. Avv. *Porro*): Circa l'adozione del minore vi è una innovazione notevole al disposto degli articoli 208, 209 del codice, prescrivendosi che, "Sarà sentito in ogni caso il minore che abbia compiuto gli anni dieci". Il referente elogia in modo particolare questa riforma con la quale implicitamente si riconferma la particolare dignità, già riconosciuta con l'art. 278 del codice, al minore, che ha compiuto gli anni dieci, di essere sentito dal consiglio di famiglia sul luogo dove deve essere allevato e sull'educazione che gli convenga. Ma, d'altra parte, l'articolo esige un emendamento di forma, perchè pare formulato in modo meno felice e inoltre poco riguardoso per il genitore investito della patria potestà. Esso dice, infatti: "Per il minore che non abbia compiuto gli anni sedici il consenso è prestato dal suo legale rappresentante. E' necessario anche l'assenso dei genitori dell'adottando.... Se l'adottando sia un minore che abbia compiuto gli anni sedici è necessario l'assenso del tutore....". E' poco felice nella forma, perchè vuole esprimere due volte lo stesso pensiero con forma differente, onde sarebbe forse meglio iniziare l'articolo, col dire: "Se l'adottando sia un minore che non abbia

compiuto gli anni sedici...», così come si dice nel capoverso: «Se l'adottando sia un minore che abbia compiuto gli anni sedici...». E' meno riguardoso per il genitore investito della patria potestà, perchè, se l'ipotesi normale è che il minore abbia padre e madre o uno almeno di essi investito dell'esercizio della patria potestà, non si spiega perchè il testo mostri di ignorarne la esistenza e l'autorità parlando del «legale rappresentante», del minore, agli effetti del *consenso*, per poi dire che «E' necessario anche l'assenso dei genitori».

Degna di rilievo è la riforma, che si vuole apportare all'art. 208 del codice, nella parte in cui esige il consenso dei genitori dell'adottante. Dice la *Relazione* che una simile condizione appare eccessiva per una persona da cui si richiede che abbia compiuto almeno il 50° anno di età, onde il Progetto si limita, invece, a stabilire che «i genitori dell'adottante sono sentiti, salvo che si ignori ove risiedano», nel pensiero che essi possano fornire utili informazioni all'autorità omologante.

(Rel.ri. Avv.ti. *Cogni e De Francesco*): La condizione del parere dei genitori dell'adottante, non sembra accettabile. Il Progetto realizza in proposito un passo avanti, rispetto al vigente codice, il quale, all'art. 208, esige addirittura l'assenso dei genitori; ma è certo che in tal modo si mantiene un vincolo che, almeno formalmente, contribuisce ad irretire l'istituto.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Padova — (Rel. Avv. *Ortolani*): Data la concezione sia psicologica, sia legislativa che si ha circa la maturità del minore sui dieci anni di età, ritiensi che di poco giovamento sia l'interrogare un minore di dieci anni e che una qualche utilità soltanto sia possibile ritrarre dall'interpello di un minore che abbia almeno compiuto i quattordici anni. Solo a questa età può presumersi il primo svegliarsi del discernimento e del senso di responsabilità.

Si propone, perciò, che l'interpello del minore avvenga soltanto se abbia compiuto il quattordicesimo anno di età.

Non si comprende la necessità assoluta dell'assenso dei genitori dell'adottando, anche quando questi sia maggiorenne e di larga esperienza della vita.

Che l'opinione dei genitori abbia un notevolissimo peso non lo si esclude, ma che dalla loro volontà esclusivamente si debba far dipendere la possibilità dell'adozione, sembra per lo meno eccessivo.

Si propone, quindi, che anche i genitori dell'adottando siano *semplicemente sentiti*, come quelli dell'adottante, nella certezza che la loro opinione sarà tenuta nel debito conto dal giudice tutelare.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Piacenza — (Rel. Avv. *Boscarelli*): Sembrerebbe opportuno stabilire che il minore, per

essere adottato, deve aver compiuto almeno gli anni dieci, e deve esser interrogato per il suo consenso, oltre a quello del legale rappresentante. Si tenga presente che il codice in vigore non consente l'adozione del minore, che non ha compiuto il diciottesimo anno di età.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Roma — (Rel. Avv. *Schupfer*): Sembra eccessiva la precauzione di sentire, per l'adozione, i genitori dell'adottante, il quale, generalmente, deve avere compiuti i cinquant'anni.

Si propone la soppressione dell'ultimo capoverso.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Roma — (Rel. Avv. *Del Vecchio*): Sembra che i primi due comma sarebbero meglio situati nell'art. 332, giacchè trattasi, sempre, del consenso dell'adottando, mentre convenga lasciare nell'art. 333 quanto riguarda il consenso di altre persone, diverse dall'adottante e dall'adottato.

Commissione Reale Avvocati di Sciacca — (Rel. Avv. *Arone*): Veramente provvida la abolizione del limite di età dell'adottando, prescritto dall'art. 206 del codice vigente.

Alla mancanza di cosciente consenso, provvedono sufficientemente le norme di cui agli articoli 332, 333, 335, 336, 353 e 359 del Progetto.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Sciacca: E' stato opportunamente abolito il termine di età dello adottando, pur mantenendo integri i principi che regolano la manifestazione del consenso.

Commissione Reale Avvocati di Torino — (Rel. Avv. *Abello*): Non pare risponda a necessità l'ultimo comma.

E' già qualcosa che, invece dell'assenso o consenso, come dice l'art. 208 del codice civile, capoverso, si richieda solo che i genitori dell'adottante siano sentiti; ma, se si pensa che gli adottanti devono, di regola, avere non meno di 50 anni e sono molte le cautele disposte dalla legge perchè la famiglia naturale-legittima dell'adottante possa mantenere tutto il rispetto e la tutela che lo Stato vuole abbia, non sembra sia necessario imporre l'obbligo di sentire i genitori dell'adottante, salvo che si ignori dove risiedono.

Il soddisfacimento di tale condizione potrebbe talora rendere impossibile una regolare procedura d'adozione o difficoltarne o ritardarne assai l'espletamento.

Ciò avverrebbe sempre, quando, ad esempio, si conoscesse la residenza dei genitori dell'adottante, ma per la loro lontananza o per non importa quale altra ragione, detti genitori non rispondessero o non potessero rispondere all'invito loro fatto e non si facessero sentire.

Se si tiene conto di quanto abbiamo accennato riguardo alla condizione in cui devono trovarsi gli adottanti e al modo con cui il Progetto (v. articoli 363 e 362, comma ult.) ordina avvengano gli accertamenti per parte del giudice tutelare, sembrerebbe più pratico di abbandonare al prudente criterio del giudice tutelare di avere dai genitori dell'adottante le utili informazioni, che reputi poter avere da essi, e sopprimere, così, del tutto l'ultimo alinea.

Commissione Reale Procuratori di Torino: Poichè il Progetto mantiene l'età di cinquant'anni per poter adottare, sarebbe conveniente mantenere anche l'età dei diciotto anni per poter essere adottati.

Se si dovesse modificare converrebbe elevare l'età dell'adottando, e non diminuirla.

L'assistenza dei genitori è una garanzia, ma non sufficiente, per gli interessi personali, che possono avere i parenti all'atto di adozione.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Torino — (Rel. Avv. Cottino): Il Progetto, in riforma dell'art. 208 del codice, richiede, per la perfezione dell'adozione, il consenso dei genitori dell'adottando, sempre che non sia ignoto il luogo ove essi risiedono o che essi si trovino, per infermità mentale, nell'impossibilità di prestare l'assenso.

Temperamento che può essere ulteriormente ampliato. Non poche sono le adozioni dei figli abbandonati, raccolti da provvidi istituti che ne curano il collocamento presso buone famiglie, per lo più di campagna, nelle quali trovano gli affetti dei quali sono ingiustamente defraudati dai loro genitori. Può verificarsi il caso che i genitori naturali, per motivi non sempre confessabili, si facciano vivi in occasione della adozione del figlio abbandonato.

Dovrà essere riconosciuto loro il diritto di opporsi all'adozione? Non pare.

Chi ha tenuto in non cale il più sacro e dolce degli attributi del genitore, abbandonando il figlio alla fortuna o ad istituti di beneficenza, non può essere ammesso, comunque, a rivendicare alcun diritto nei confronti delle persone che sono andate incontro all'innocente creatura e sono disposte a darle un regolare stato civile.

Si propone, perciò, anche in correlazione con gli articoli 335 e 336 del Progetto, che dichiarano decaduto dal diritto di consentire all'adozione il genitore che ha abbandonato la famiglia, che il penultimo comma dell'art. 333 sia così compilato: "è necessaria..., salvo che non si tratti di figli abbandonati „.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani — (Rel. Avv. Drago): Si propone di aggiungere nel primo capoverso, dopo le

parole *che abbia compiuto gli anni sedici*, queste altre: *e sia sottoposto a tutela*; di sopprimere le parole *o di un maggiore inabilitato*, comprendendo anche tale ipotesi nell'art. 335.

Commissione Reale Avvocati di Treviso e Belluno — (Rel.ri Avv. *ti Salsa e Olivi*): Non si ritiene che un bimbo di dieci anni possa avere discernimento per apprezzare liberamente alcunchè di ciò che concerne la sua adozione.

Si propone che l'età venga elevata ad anni quattordici.

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria: E' da prevedersi il caso che l'uno o l'altro o ambedue i genitori dell'adottando non consentano all'adozione, oppure che vi si oppongano il tutore o il curatore. In tale ipotesi dovrebbe essere ammesso il reclamo all'autorità giudiziaria da parte del minore stesso o del genitore assenziente o consenziente, oppure dello stesso adottante.

L'ordine dei comma 2° e 3° dovrebbe essere invertito.

L'articolo dovrebbe, quindi, avere il seguente tenore:

Per il minore che abbia compiuto gli anni sedici, il consenso è prestato dal suo legale rappresentante. Sarà sentito in ogni caso il minore che abbia compiuto gli anni dieci.

E' necessario sempre l'assenso dei genitori dell'adottando, salvo che sia ignoto il luogo ov'essi risiedono o che si trovino per infermità di mente nella impossibilità di prestare l'assenso.

In mancanza di genitori occorre, fino a che il minore è sottoposto a tutela, l'assenso del tutore. Se trattasi di minore emancipato o, d'un maggiore inabilitato, è necessario l'assenso del curatore.

In caso di rifiuto ingiustificato dei genitori o di uno dei medesimi oppure del tutore o del curatore, l'adottante o l'adottando o il genitore assenziente o infine i suoi parenti entro il quarto grado o gli affini entro il secondo grado possono fare reclamo al giudice tutelare.

I genitori dell'adottante sono sentiti, salvo che si ignori ove risiedono.

Commissione Reale Procuratori di Trieste e Capodistria — (Rel. Avv. *Levi-Viola*): Sembra poco naturale che ai fini della adozione si debba sentire un bambino di dieci anni: quale attendibilità potrà avere il parere espresso in epoca di così scarsa maturità? La disposizione sembra anche inutile, con riguardo alla possibilità di revoca prevista all'art. 335 e segg.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste — Al capoverso di questo articolo, laddove è espresso essere necessario, per il minore che abbia compiuti gli anni sedici, "l'assensodel tutore", si propone di sostituire, a quest'ultima espressione, quella di "chi ne abbia la

rappresentanza legale,,. La terminologia sarebbe più appropriata anche se l'assenso dei genitori dell'adottando è comunque richiesto. A questo proposito sarebbe anzi opportuno limitare tale loro approvazione ai casi di minore età, disponendo che, in ogni altra ipotesi, abbiano soltanto ad essere sentiti. Il loro egoismo, infatti, potrebbe riuscire talora nocivo all'adottando, che, in quanto sia nel pieno possesso dell'esercizio dei suoi diritti, non ha ragione di sottostare a questa condizione.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Velletri — (Rel. Avv. *Coronati*): Sembra che sia del tutto inutile sentirsi l'adottando che abbia compiuto dieci anni.

Tale minimo di età dovrebbe essere portato almeno a dodici anni.

Troppo recisa la norma del 2° capoverso, per cui è sempre necessario, per l'adozione, l'assenso dei genitori dell'adottando; norma che potrebbe esser temperata, concedendosi al giudice tutelare la facoltà di autorizzare l'adozione anche a malgrado della negazione dell'assenso da parte dei genitori dell'adottando.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Verona — (Rel. Avv. *Baliscrema*): Poichè l'adozione è atto che si risolve a favore di chi ne è l'oggetto, non vi era ragione per escludere l'adozione di minori di età inferiori agli anni diciotto e quindi bene ha fatto il Progetto a togliere una tale limitazione, semprechè si abbia il consenso dei legali rappresentanti del minore adottando.

Sarebbe, però, desiderabile l'assenso del giudice tutelare, anche nel caso di minore soggetto alla patria potestà dei genitori.

Art. 334

(Assenso del coniuge)

Se l'adottante o l'adottando sia unito in matrimonio, è necessario l'assenso del coniuge salvo che sia ignoto il luogo ove il coniuge risiede o che questi si trovi per infermità di mente nell'impossibilità di prestare l'assenso.

In caso di separazione legale, se il coniuge rifiuti senza giusti motivi il suo assenso, l'adottante o l'adottando può fare richiamo al giudice tutelare.

MAGISTRATURA

Sezione di Corte di Appello di Caltanissetta: Nel caso che il coniuge legalmente separato rifiuti senza giusti motivi il suo

assenso, la facoltà di richiamo dovrebbe consentirsi presso il tribunale, e non presso il giudice tutelare. Infatti il magistrato che giudica su quel richiamo, giudica di un diritto subiettivo di colui che rifiuta, e l'organo chiamato a giudicare dei diritti, è il magistrato giudicante.

UNIVERSITA'

Università di Catania — (Rel. Prof. Santoro - Passarelli): Alla frase *l'adottante o l'adottando può far richiamo al giudice tutelare*, si sostituirebbe: *il giudice tutelare può tuttavia autorizzare l'adozione*.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Roma — (Rel. Avv. Schupfer): Per le ragioni addotte a proposito dell'art. 321 (legittimazione per decreto Reale), sembrerebbe opportuno limitare, nel primo comma, la necessità dell'assenso del coniuge, al caso che questi non sia separato per sua colpa; e sopprimere, nel tempo stesso, il capoverso, il quale consente il richiamo al giudice tutelare in caso di negato consenso del coniuge « legalmente separato ».

Sindacato Avvocati e Procuratori di Roma — (Rel. Avv. Del Vecchio): Nel caso del coniuge infermo di mente, anche se non interdetto, l'articolo dispensa senz'altro dalla necessità del suo consenso per l'adozione che intende fare l'altro coniuge. La disposizione è grave nell'ipotesi di guarigione del coniuge. Per lo meno sarebbe prudente che anche questo caso rientrasse tra quelli previsti dal capoverso dell'articolo, per i quali è richiesto l'intervento del giudice tutelare.

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria: Sembra ozioso chiedere il consenso del coniuge dell'adottante e dell'adottando, in caso di separazione legale. Dati i rapporti fra i coniugi, la decisione dell'altro coniuge, non sarà, almeno di regola, ispirata a criteri d'oggettività.

Questo articolo dovrebbe quindi suonare:

Se l'adottante o l'adottando sia unito in matrimonio, è necessario l'assenso del coniuge, salvo che sia ignoto il luogo ove il coniuge risiede o che questi si trovi per infermità di mente nell'impossibilità di prestare l'assenso, o salvo il caso di separazione legale.

Art. 335

(Adozione d'interdetti, d'inabilitati, d'infermi di mente)

Se l'adottante o l'adottando sia interdetto giudizialmente, il consenso è prestato dal legale rappresentante. Se sia infermo di mente non ancora interdetto, il consenso è prestato da un curatore speciale nominato dal giudice tutelare. L'interdetto o l'infermo è sentito in quanto sia possibile.

Se l'adottante sia inabilitato, è necessario l'assenso del curatore.

MAGISTRATURA

Corte di Cassazione del Regno: L'articolo consente che soggetti attivi e passivi dell'atto di adozione siano gli interdetti e gli infermi di mente, i quali possono venire a trovarsi involti in un vincolo così importante per effetto della volontà dei loro rappresentanti. E' vero che per la disposizione dell'art. 353 il vincolo così costituito non sarebbe irrevocabile, ma, a parte la repugnanza per la revoca dell'adozione, di cui si parlerà in appresso, non sembra opportuno che, in ogni modo, debba essere consentito che il vincolo adottivo si venga a costituire senza la cosciente partecipazione all'atto dei soggetti creatori di esso.

Il vincolo adottivo attiene, come riconosce la stessa *Relazione* della Commissione Reale, così strettamente allo stato della persona e alla sfera affettiva della personalità umana, che la determinazione di costituirlo non può mai essere lasciata all'arbitrio di persone, che non siano i diretti interessati. E se questi non sono in grado di vagliare convenientemente l'importanza dell'atto che si compie, è preferibile che l'adozione non avvenga, piuttosto che essa segua per volontà di estranei.

Diverso giudizio, invece, deve farsi per il caso che l'adottante o l'adottato, prima di cadere in stato di incapacità, abbiano comunque manifestato la volontà di procedere all'adozione. In questo caso, infatti, non manca la loro libera determinazione all'adozione, ma solo la partecipazione all'erezione dell'atto formale di consenso, che può benissimo essere prestato dai rappresentanti.

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. Masci): Con questo articolo si introduce un'altra innovazione importante, ed è quella per cui si consente che possano adottare ed essere adottati gli interdetti, gli inabilitati o comunque infermi di mente.

Sulla opportunità di questa innovazione molto potrebbe esser detto, sia sotto il punto di vista giuridico, sia sotto il punto di vista strettamente sociale.

Se deve l'adozione mirare alla costituzione di rapporti familiari tra adottante ed adottato, sarebbe da chiedersi come mai sarà possibile che questi rapporti sorgano, se l'adottante o l'adottato od entrambi (niente, infatti, ammesso il principio, impedirebbe l'adozione di un interdetto da parte di un altro interdetto) siano, ad esempio, chiusi in un manicomio. Consentendosi l'adozione fra persone in siffatte condizioni, necessariamente ne deve conseguire che per esse il consenso sia dato dai propri rappresentanti. Si apporta così un'altra deroga al principio per cui l'adozione è ritenuta un atto personalissimo che non ammette rappresentanza. Se la deroga che a questo principio si è fatta per i minori è giustificata dal fatto che solo consentendosi l'adozione dei minori, l'istituto in esame può raggiungere quei fini sociali a cui deve mirare e trova altresì fondamento nel principio, si direbbe quasi superiore, per cui *adoptio imitatur naturam*, nel caso, invece, degli interdetti tale giustificazione non potrebbe essere ammessa perchè l'adozione sarebbe in contrasto con la natura e con lo scopo che essa si propone di raggiungere.

Certamente non può disconoscersi che possa dall'adozione derivare all'una od all'altra parte qualche beneficio, sia pure di ordine morale, quale è quello della possibile assistenza che l'uno potrebbe fare all'altro, ma questo non pare possa valere a giustificare senz'altro la innovazione.

Chè se a questa possibilità di beneficio si volesse avere riguardo, in tale caso potrebbe pensarsi se debba consentirsi l'adozione soltanto per l'adottando interdetto, inabilitato od infermo di mente, vietando sempre l'adozione per l'adottante, il quale si trovi in queste condizioni. Quando si ponga mente ai diritti ed ai doveri che, per effetto dell'adozione, sorgono nell'adottante, al quale perfino spetta la patria potestà sull'adottato, vien fatto di chiedersi come ciò si possa conciliare con la condizione di incapacità nella quale egli si trova.

Se si ammette, come sarebbe nel caso, che possa l'interdetto adottare per mezzo di rappresentante, si dovrebbe egualmente permettergli allo stesso modo di fare testamento o di contrarre matrimonio. Se lo scopo della adozione è quello, da parte dell'adottante, di crearsi un erede, sarebbe forse mezzo più diretto quello di consentirgli di poterselo creare legittimamente, mediante il matrimonio.

Per queste considerazioni, si crede, di richiamare l'attenzione su questo punto del Progetto, per vedere se sia il caso di mantenere la innovazione o se sia, invece, ammettendola, da limitarla ai soli riguardi dell'adottando.

Nè pare possa dirsi che correttivo sufficiente ad evitare i pericoli di tali adozioni, sia l'obbligo imposto di sentire l'interdetto o l'infermo, l'assenso che deve essere pur dato dal giudice tutelare, il diritto di

revoca dell'adozione, che è concessa con determinate modalità; perchè la prima formalità, trattandosi di infermo di mente, è prevedibile che non possa portare ad alcuno utile risultato; l'assenso del giudice tutelare è un controllo di quello dato dal rappresentante dell'interdetto o dell'infermo di mente e non può valere a modificare quanto innanzi si è osservato; e il diritto alla revoca, subordinato alla cessazione dello stato di interdizione o di infermità, è rimedio che nella maggior parte dei casi non verrebbe applicato e d'altra parte non sarebbe da incoraggiare, dato il carattere di permanenza e di stabilità che, per il suo stesso contenuto e per lo scopo cui tende, all'istituto dell'adozione si dovrebbe sempre riconoscere ed assicurare.

Sezione di Corte di Appello di Caltanissetta: Consentire all'interdetto di adottare, sembra assai pericoloso. Per quante simpatie possano aversi verso lo istituto della adozione, non può negarsi che colui, il quale assume i maggiori oneri, cioè l'adottante, debba essere capace. Nè valga dire che, per lo adottante interdetto, il consenso sarebbe dato dal tutore, stante che dalla adozione derivano effetti personalissimi, che il tutore non può equamente valutare ed esercitare.

Così, per esempio, l'adottante ha la patria potestà sull'adottato (art. 342), e sarebbe non prudente che, sino dal primo momento dell'adozione, si dovesse provvedere ai sensi dell'art. 346.

Corte di Appello di Genova — (Rel. Cons. Sarno): Non si trova commendevole questa disposizione, per la quale è possibile l'adozione anche da parte di un interdetto o di un infermo di mente, mediante consenso prestato da chi lo rappresenta legalmente. L'adozione è un atto squisitamente personale e non può essere supplito dalla volontà di un amministratore. Tanto più quando si consideri che è fatto divieto all'interdetto di testare, mentre, con le disposizioni in esame, si verrebbe a costituirgli un erede.

E' una disposizione che può prestarsi ad intrighi.

Sezione di Corte di Appello di Lecce — (Rel. Pres. Camassa): La possibilità che l'interdetto giudizialmente o l'infermo di mente, non ancora interdetto, possa adottare o essere adottato, non è condivisa dalla Corte.

Nello stesso Progetto è affermato il principio opposto, allorchè nell'art. 99 si vieta di poter contrarre matrimonio agli interdetti per infermità di mente ed a coloro che, sebbene non interdetti, non sono sani di mente. E' vero che tra le due materie vi è differenza, ma essa dimostra, piuttosto, per maggior ragione, l'impedimento legale che l'interdizione giudiziale dell'adottante o dell'adottato deve opporre all'adozione, giacchè questa merita minor favore in confronto del matrimonio.

Inoltre bisogna considerare che l'adozione ha per base un vero contratto, col quale si creano diritti ed obbligazioni reciproche tra l'adottante e l'adottato, sicchè appare incongruo che l'interdetto o l'infermo di mente, relativamente ai quali devono ritenersi nulli, generalmente, gli atti che abbiano fatto dopo la sentenza d'interdizione o in istato d'infermità di mente, possano, invece, compiere validamente questo che importa così gravi conseguenze.

Corte di Appello di Messina — (Rel. Cons. *Pensavalle*): Merita consenso la norma sulla adozione degli interdetti giudiziali e degli infermi di mente, per i quali l'adozione potrà servire ad allontanare le insidie di molesti parenti.

Corte di Appello di Milano — (Rel. Sost. Proc. Gen. *Morboli*): Non senza spiegabili timori si vede reso possibile anche a un incapace, a un demente, a un interdetto o inabilitato, un atto qual'è l'adozione, dal quale il Progetto ha pur avuto cura di tener lontano ogni gioco di speculazione. Non sembra garanzia sufficiente il concorso di chi giuridicamente rappresenta od assiste l'adottante.

Sezione di Corte di Appello di Perugia — (Rel. Pres. *Frezzi*): Per la natura dell'adozione e per le sue conseguenze legali non sembra opportuno ammetterla da parte di chi non può legalmente agire da solo, e si propone perciò la soppressione della parola *adottante*, nel primo comma, e dell'intero capoverso.

Corte di Appello di Roma — (Rel. Cons. *Pellegrini*): All'interdetto e all'infermo di mente non dovrebbe consentirsi mai un atto così solenne, che presuppone tanto senno e ponderatezza.

Corte di Appello di Trieste — (Rel. Cons. *Troisi*): Si esprime parere contrario alla proposta che l'interdetto o l'inabilitato possa adottare, non sembrando conveniente, attesa la natura del vincolo cui l'adozione dà luogo, che il rappresentante dell'incapace possa supplire il consenso di quest'ultimo.

Perciò il primo alinea dell'articolo dovrebbe essere modificato e così pure gli articoli 362 e 363.

CONSIGLIO DI STATO

Nuova è la disposizione, in virtù della quale un interdetto giudiziale od un infermo di mente interdicabile può adottare ed essere adottato.

E' da ammettere che un interdetto giudiziale ed un infermo di mente interdicibile possano essere adottati, ma non che possano, a loro volta, adottare, giacchè diversa è la loro posizione nei due casi. Come l'interdetto e l'infermo di mente interdicibile non possono celebrare matrimonio, nè hanno la capacità di testare, ugualmente non potrebbero consentire ad un atto così importante, quale è l'adozione. D'altra parte, se l'adottante, infermo di mente, è provvisto di censo, l'adozione può nascondere ricatti o turpi speculazioni, che occorre evitare.

UNIVERSITA'

Università di Bologna: Si esprime parere contrario all'attribuzione al rappresentante legale dell'interdetto ed al giudice tutelare del potere di dare il consenso come adottante.

Università di Cagliari: Taluni hanno osservato che la facoltà accordata all'interdetto o all'infermo di mente di compiere una adozione non ha una sufficiente giustificazione logica, potendo facilmente servire ad eludere la legge; dato, infatti, che l'interdizione o l'insania provocano l'incapacità di testare, non si comprende perchè si sia voluto dare all'interdetto o all'infermo di mente la possibilità di procurarsi un erede, sia pure *ex lege*, servendosi della adozione di un estraneo.

Università di Catania — (Rel. Prof. Santoro - Passarelli): Si propone la soppressione, per le ragioni già dette, di questo articolo e del successivo. Comunque non dovrebbe essere richiesto, come s'è osservato sotto l'art. 333, l'assenso per l'inabilitato, nè parlarsi di *assenso* del giudice tutelare.

In relazione alla soppressione di questi articoli e alla modificazione dell'art. 333, è da sopprimersi anche l'art. 353.

Università di Genova e Università di Parma — (Rel. Prof. Allara): Vedasi l'osservazione all'art. 333.

Università di Messina — (Rel. Prof. Degni): Una importante innovazione è quella di ammettere che possa essere adottato anche l'interdetto giudiziale o l'infermo di mente interdicibile. Opportunissima innovazione, codesta, che pone in rilievo, nell'istituto dell'adozione, il lato benefico di esso, perchè appunto questi infelici possono aver bisogno di cure familiari, che ne rendano meno infelice la sorte. Ad evitare i pericoli che simili adozioni possono presentare, si è disposto che debbano

essere, normalmente, consentite dal giudice tutelare, il quale sentirà, ove sia possibile, l'avviso dei parenti dell'incapace (art. 336) ed accerterà se vi siano giusti motivi per l'adozione di un infermo di mente interdetto od interdicabile, e se l'adozione sia per riuscire moralmente vantaggiosa ed economicamente non pregiudizievole all'incapace medesimo (art. 363).

Università Cattolica del S. Cuore di Milano — (Rel. Prof. Barassi): Le ragioni che inducono ad ammettere eccezionalmente la rappresentanza del minore di sedici anni persuadono pure ad ammettere, come fa il Progetto, l'adozione di un interdetto giudizialmente o di un infermo di mente non interdetto, esclusa dal codice attuale. Qualche perplessità può, invece, determinare l'adozione per parte di un interdetto o infermo di mente: l'estensione a questo caso della ragione, che può essenzialmente giustificare l'adozione di un incapace, cioè la possibilità che questi sia circondato dalle cure necessarie, non appare interamente plausibile, posto che l'adozione, come il rapporto di filiazione legittima, crea soprattutto dei doveri a carico del genitore adottivo (è negata, perciò, la sua successione legittima al figlio adottivo, art. 349 del Progetto, benchè d'altra parte non gli sia negato il diritto agli alimenti - art. 348 - coerentemente a quanto già il codice civile stabilisce). Nè il previo controllo del giudice tutelare, imposto anche qui dall'art. 336, e utilissimo nell'adozione di un incapace ad evitare abusi, appare garanzia sufficiente ad impedire che sotto sotto l'adottando miri solo a sfruttare l'incapace.

(Rel. Prof. Cicu): *Si ripete l'osservazione dell'Università di Bologna.*

Università di Padova — (Rel. Prof. Ravà): La proposta di rendere possibile l'adozione da parte e a favore di interdetti, implica il capovolgimento dei principii più generali sulla capacità, secondo i quali il rappresentante può sostituire l'interdetto nei negozi di ordine patrimoniale, ma non in quelli di carattere personale e familiare. Il pensare, come accenna la *Relazione*, che in simili casi possa l'interdetto essere affidato alla custodia del figlio adottivo, evitando così l'internamento in manicomio, è anche andare contro il principio per cui l'adozione deve essere fatta nell'interesse dell'adottato; ed è comunque ben strano il concepire l'adozione come una specie di sostitutivo delle cure psichiatriche.

Università di Pavia — (Rel. Prof. Gangi): A dubbi dà luogo la disposizione, in cui si ammette che possa adottare o essere adottato anche un interdetto giudiziale o un infermo di mente non interdetto, posto che per l'adozione è necessario il consenso dell'adottante e dell'adottato, e che l'adozione è un atto personalissimo. Tuttavia, dato che si è tolto ogni limite minimo di età per l'adottando, concedendogli peraltro (art. 353) di poter chiedere la revoca dell'adozione entro l'anno

dalla maggiore età; dato che nel caso dell'interdizione giudiziale o dell'infermità di mente, per cui non sia stata ancora pronunciata l'interdizione, l'adozione può assicurare all'infermo di mente una assistenza di carattere familiare ed evitarne l'internamento in un manicomio; e dato finalmente, che per l'adozione è richiesto l'assenso del giudice tutelare (art. 336), e che l'adozione può essere revocata ad istanza dell'adottante e adottato entro un anno dal momento in cui, dopo la cessazione dell'interdizione o dell'infermità, egli abbia avuto notizia dell'avvenuta adozione (art. 303), la disposizione si ritiene meritevole di approvazione.

Università di Siena — (Rel. Prof. *Funaioli*): Sarebbe opportuno tener conto di tutte queste ipotesi nell'art. 333, salvo nell'art. 335 dichiarare che le stesse disposizioni di cui all'art. 333 si applicano all'adottante interdetto, infermo di mente, inabilitato.

Università di Urbino — (Rel. Prof. *Morelli*): Non sembra da approvarsi il disposto, col quale si permette ad un infermo di mente (interdetto, inabilitato) di adottare. Una tale disposizione, oltrechè in contrasto con i fini e gli scopi della adozione e con le cautele di cui tale istituto si è voluto circondare, è sembrato che in molti casi potrebbe dar luogo a dei facili abusi, che le formalità richieste per l'adozione non sembrano idonee ad evitare. Tanto più, e questo appare invero inspiegabile, che, per il caso in cui l'adottante sia infermo di mente, non è prevista la revoca della adozione, anche dopo che sia passata l'infermità di mente, mentre invece tale revoca è concessa all'adottato infermo di mente o minore, dopo raggiunta la maggiore età e dopo la cessazione della interdizione o della infermità. Quanto meno un tale potere di revoca dovrebbe essere riconosciuto anche all'adottante qualora, come appare molto più giusto, non voglia negarsi completamente la capacità di adottare a coloro che si trovino in uno stato d'infermità mentale, o perpetua o transitoria.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Avvocati di Ancona — (Rel. Avv. *Sinigaglia*): Si esprime parere nettamente contrario all'ammissibilità dell'adozione da parte dell'interdetto e dell'infermo di mente.

L'adozione è qualche cosa di così strettamente personale, da non rendere concepibile una rappresentanza nello scegliere l'adottando e nella prestazione dell'indispensabile consenso.

Se all'infermo di mente sono preclusi il matrimonio (art. 99 del Progetto) e la confezione del testamento (art. 736, n. 2° e 3° cod. civ.) l'autorità tutelare non si può sostituire a lui e non può vincolarne, per effetto dell'adozione, i beni in danno di coloro, che per le disposizioni di legge sulla successione legittima avrebbero, alla di lui morte, diritto al suo patrimonio, e che verosimilmente l'interdetto, prima di cadere infermo, aveva presenti nella sua mente come possibili suoi eredi, anzi come suoi voluti eredi (non avendo egli derogato col testamento alle disposizioni circa la successione legittima).

Commissione Reale Avvocati di Bologna: Si ritiene di non aderire alla norma, secondo la quale l'infermo di mente, anche se interdetto, può procedere alla adozione di un terzo. E ciò per varie ragioni, che si assommano in questa, per sè stessa decisiva: non è ammissibile che una persona giuridicamente minorata possa assumere la grave responsabilità, morale e materiale, di una paternità fittizia. E' superfluo rilevare che, conferendo l'adozione la patria potestà sull'adottato minorenne (art. 342), nel caso dell'adottante interdetto o infermo di mente l'indicato esercizio della patria potestà non potrebbe mai aver luogo direttamente, e quindi con tutti gli effetti, anche morali, previsti dalla legge.

Commissione Reale Procuratori di Bologna — (Rel. Avv. *Svampa*): E' dubbia l'opportunità di affidare, in linea di massima, la deliberazione di un atto, così strettamente personale, come l'adozione, ad una persona diversa dalle stesse parti interessate, quando queste si trovino in uno stato di incapacità legale o naturale alla prestazione del necessario consenso. Tutt'al più, si potrebbe restringere l'applicazione dell'articolo al solo caso di adozione di un figlio naturale anteriormente riconosciuto.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Bologna — (Rel. Avv. *Redenti*): Sembra da escludersi la possibilità di adozione da parte del tutore in rappresentanza dell'interdetto, sia pure col concorso del giudice tutelare (che è poi quello stesso che deve pronunciare sull'adozione).

Sindacato Avvocati e Procuratori di Brescia: Nuova è la disposizione che consente la possibilità che un inabilitato, un interdetto giudiziale od un infermo di mente interdicabile adotti o sia adottato.

Plaude il Sindacato al concetto che ha ispirato questa disposizione, che è quello altamente umano ed altamente benefico, come spiega la *Relazione*, « di assicurare all'infermo di mente un'assistenza di carattere familiare, certamente la più adatta per alleviare le infelici condizioni del disgraziato ».

Senonchè il Sindacato, mentre trova giusto, e di supremo interesse sociale, consentire l'adozione di un infermo di mente inabilitato, interdetto od interdichendo, è fortemente dubbioso sull'opportunità che il diritto di procedere attivamente all'adozione venga concesso a chi si trova in tali condizioni.

Consiglia perciò che questa disposizione venga modificata nel senso di consentire all'inabilitato, all'interdetto, all'infermo di mente, solo la possibilità di essere adottato, e mai quella di procedere attivamente alla adozione.

Commissione Reale Avvocati di Caltanissetta — (Rel. Avv. *Crescimanno*): La innovazione, se non si vuole addirittura cancellare, va circondata di molte e serie garanzie. Si dovrebbe, almeno, fare obbligo al curatore, nominato dal giudice delle tutele, di promuovere in questi casi un'autorizzazione speciale da parte del collegio, con l'intervento del pubblico ministero, così come è previsto per il caso di inabilitazione od interdizione.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Foggia: Nel caso di infermità di mente o d'interdizione legale dell' adottante non sembra opportuno concedere l'adozione.

Commissione Reale Avvocati di Ivrea — (Rel. Avv. *Quilico*): Si ritengono sufficienti le garanzie introdotte con questo articolo e col successivo per il caso, che sarà invero assai raro, in cui l'adottando, e più l'adottante, sia interdetto, inabilitato o infermo di mente. Per il quale ultimo caso è veramente un duro omaggio alla bontà del beneficio che se ne può ripromettere, la rinuncia a considerare come incapace a manifestare la propria intenzione chi non sappia nè apprezzare il gesto che sta per compiere, nè esprimere il volere.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Lecce — (Rel. Avv. *Grosso*): Veramente sembra eccessiva la facoltà di adottare in chi trovasi nelle condizioni di incapacità, previste in questo articolo, specialmente per causa di infermità mentale. Se da una parte l'adozione, in tali casi, ha il merito di potere assicurare un'assistenza di carattere familiare all'adottante, d'altra parte questi, malgrado l'intervento del giudice tutelare, può rimanere vittima di interessate premure, non rispondenti alle finalità dell'adozione.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Macerata: Sembra eccessivo attribuire al rappresentante legale dell'interdetto, ed al giudice tutelare, il potere di consentire l'adozione per conto dell'adottante.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Milano

— (Rel. Avv. Porro): Una novità messa in rilievo dalla *Relazione* è la possibilità dell'adozione attiva e passiva, da parte dell'interdetto per infermità di mente, che la *Relazione* stessa giustifica coll'osservare che l'adozione può assicurare all'infermo di mente un'assistenza di carattere familiare, idonea ad alleviarne le infelici condizioni, e tale anzi da consentire di affidarne forse la custodia e la cura al padre o figlio adottivi ed evitarne l'internamento in un manicomio. E' una riforma molto discutibile, soprattutto se interdetto sia il preteso adottante, ed abbia per iscopo di affidarne la assistenza e la cura al preteso adottando: sarebbe il caso di dire che si invertono i termini e che in realtà si crea la adozione del padre dopo aver rifiutata quella del fratello, ma una adozione tanto *sui generis*, che l'iniziativa non può partire dall'adottante, ma dal suo tutore.

(Rel.ri Avv. Cogni e De Francesco): Non è da tacere l'innovazione secondo cui è ammesso che un interdetto giudiziale o un infermo di mente interdicabile adotti o sia adottato, a mezzo del legale rappresentante. Or tale innovazione contrasta con la stessa natura giuridica dell'istituto. L'adozione è un atto personalissimo, e non è ammissibile che altri possa prestare il consenso, in luogo e vece dell'adottante o dell'adottando. Si può, sino ad un certo punto, concepire, per casi specialissimi ed eccezionali, la sostituzione della volontà dell'adottando, non mai di quella dell'adottante; senza dire che, in ogni modo, l'infrequenza di tali casi non autorizza la deroga ad un principio basilare dell'istituto.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Modena — (Rel.

Avv. Gaudenzi): Si introduce *ex novo* il principio che l'adozione è possibile anche quando l'adottato o l'adottante sia giudizialmente interdetto.

La novità sembra discutibile, specie quando infermo di mente sia l'adottante.

Non si vede, infatti, quale assistenza possa prestare un genitore infermo di mente al figlio adottivo, nè come un rapporto di carattere così squisitamente personale ed affettivo possa essere costituito mediante il consenso del rappresentante legale, che è sempre un estraneo.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli:

Non approviamo la disposizione per cui è ammesso che un interdetto giudiziale o un infermo di mente interdicabile, non solo sia adottato, ma possa anche adottare, a mezzo del suo legale rappresentante. Nell'art. 332, infatti, lo stesso Progetto riafferma il principio di cui all'art. 208 del codice civile, che cioè requisito fondamentale dell'adozione sia il *consenso* personale dell'adottante e dell'adottando.

Nella *Relazione* è spiegato che con la norma successiva dettata nell'art. 353 si è voluto assicurare l'osservanza di tale principio,

essendosi concesso alle persone testè ricordate il diritto di chiedere, dopo che abbiano conseguita la piena capacità, la revoca dell'adozione. Si noti però, che il detto art. 353 limita la facoltà di revoca all'adottato, e non s'intende perchè analoga facoltà non sia da accordarsi anche all'adottante, il cui consenso sia stato, a suo tempo, manifestato dal suo legale rappresentante.

Ma il vero è che a proposito di un atto squisitamente personale, quale è la dichiarazione di volere adottare, dalla quale derivano mutamenti di stato profondi e conseguenze economiche di grande importanza, specialmente a carico dell'adottante, non pare prudente che si apportino deroghe al principio fondamentale su ricordato. E, quindi, come l'art. 333 concede solo all'adottando, minore o inabilitato, la facoltà di prestare il consenso a mezzo del suo legale rappresentante, analogamente la parallela disposizione dell'art. 335 dovrebbe limitare solo all'adottando, interdetto o infermo di mente interdicabile, la possibilità di prestare il consenso a mezzo del legale rappresentante. In tal modo resterebbe pienamente giustificato il testo dell'art. 353, il quale limita, appunto, questo caso eccezionale di revoca, al solo adottato.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Novara — (Rel. *Avv. Piccinini*): Pare a noi che l'interdetto non debba poter adottare. A parte il fatto che mal si comprende come, vietandoglisi le nozze, e quindi d'aver figli legittimi, gli sia permesso invece di averne degli adottivi, sta il fatto che l'autorizzazione ad adottare contiene in sé un pericolo gravissimo, che cioè l'adozione non sia la conseguenza di un atto di volontà dell'interdetto, integrato dal consenso del legale rappresentante, ma un atto di volontà di quest'ultimo, imposto all'interdetto. Si comprende che possa adottare l'inabilitato, il quale può avere una volontà produttiva di effetti giuridici, allora quando è integrata dall'assenso del curatore, ma non si comprende come possa averla l'interdetto, la cui volontà, perchè produca effetti giuridici, deve non essere integrata, ma sostituita, da quella del legale rappresentante. Per comprendere i pericoli gravissimi cui può dar luogo l'articolo, basta tener presente un'ipotesi. Il legale rappresentante di un interdetto ha un figlio che desidera sposare una ragazza o di origine oscura o povera; allora induce l'interdetto, di gran nome o provvisto di beni di fortuna, ad adottare la ragazza, e raggiunge, così, lo scopo che la propria nuora divenga o di illustre casato o dotata di beni di fortuna, a seconda dei casi. Nè si dica che a sventare le eventuali manovre del legale rappresentante, servono l'assenso necessario del giudice tutelare, previsto dall'art. 336, ed il fatto che, se esistono, debbono essere sentiti, dal giudice tutelare, i parenti entro il quarto grado. Innanzi tutto può darsi benissimo che questi parenti non esistano, ma se anche esistessero, potrebbero essere all'oscuro delle intenzioni del legale rappresentante, come, a maggior ragione, potrebbe esserlo il giudice tutelare.

Si propone, quindi, che dalla prima parte dell'articolo sian tolte le parole « l'adottante », e che all'art. 327 sia aggiunto il seguente capoverso:

« L'adozione non è permessa agli interdetti per infermità mentale ».

Sindacato Avvocati e Procuratori di Palmi — (Rel. Avv. Bagalà): Una disposizione, la cui utilità non sembra compensata dai pericoli che potrebbero derivarne, è quella con cui è riconosciuta, allo interdetto e all'infermo di mente non ancora interdetto, la potestà di adottare per mezzo del suo legale rappresentante o di un curatore all'uopo nominato dal giudice tutelare.

Per le conseguenze gravi che l'adozione comporta a carico dell'adottante e per i vincoli che sorgono tra lui e l'adottato, il consenso all'adozione è cosa personalissima, che dovrebbe essere sempre dato direttamente da chi adotta, perchè egli soltanto può utilmente valutare, per considerazioni del tutto subiettive, se gli convenga o meno di procedere all'adozione. Meglio è che colui, il quale non è *compos sui* non adotti, anzichè adotti e, quel che è peggio, in modo irrevocabile, attraverso l'altrui volere. La cautela del preventivo assenso del giudice tutelare, prescritta dall'art. 336, è poi più illusoria che reale; specie nella ipotesi in cui la preventiva nomina del curatore speciale all'infermo di mente non ancora interdetto, fatta per lo scopo dallo stesso giudice, non può non influire sulla successiva concessione dell'assenso stesso.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Pavia — (Rel. Avv. Celli): L'argomento di poca frequenza, addotto nella *Relazione* riguardo alle adozioni attive e passive di interdetti giudiziali o di infermi di mente interdicibili, varrebbe da solo a persuadere, ancor più che della inutilità, del pericolo di concedere all'interdetto la facoltà di adottare (adozione attiva). Se, sommate insieme, le possibili adozioni attive e passive di interdetti o di interdicibili si ritengono, come nella *Relazione*, poco frequenti, il numero delle attive deve evidentemente ridursi a quantità trascurabili, non degne, quindi, di provvedimento legislativo. Ma è poi da osservare che la facoltà di adottare presuppone una spontanea e ben decisa volontà diretta a protezione dell'adottato, la quale volontà non può neppure concepirsi nell'interdetto o nell'interdicibile che, in effetto, non potrebbe sentirla, nè manifestarla: non senza osservare che: 1° l'adozione non è un atto strettamente necessario della vita civile, per cui se ne debba conferire la facoltà all'interdetto o all'interdicibile; 2° l'esercizio di tale facoltà, che sarebbe affidato solo, in effetto, al legale rappresentante dell'adottante, potrebbe essere causa di abusi a danno dell'adottante stesso; 3° il Progetto toglie la patria potestà ai genitori legittimi, per attribuirli esclusivamente all'adottante, con evidente pericolo per l'adottato ove interdetto o interdicibile sia l'adottante (v. pag. 179 della *Relazione* e art. 342 del Progetto). Lo stesso dicasi riguar-

do all'inabilitato. Ove sia inibita la adozione attiva all'interdetto, all'interdicibile ed all'inabilitato, ritenendosi invece utile la passiva, dovranno essere soppressi i richiami a tali adozioni attive, contenute anche negli articoli 362 e 363.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Reggio Calabria — (Rel. Avv. *Mafrici*): L'art. 332 esige come elemento essenziale dell'adozione il consenso personale dell'adottante e dell'adottato.

Dovendo essere libero cotale consenso, non si spiega la nuova disposizione che consente all'interdetto giudiziale o ad un infermo di mente interdicibile di adottare o di essere adottato.

Se il Progetto ha ritenuto l'adozione come una istituzione filantropica, che avviva i sentimenti di generosità e di beneficenza, poteva consentire eccezionalmente che un sano di mente adottasse l'interdetto o l'infermo interdicibile, ma giammai che quest'ultimo divenisse adottante.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Roma — (Rel. Avv. *Schupfer*): Il Progetto consente l'adozione anche per parte dell'interdetto giudizialmente e dell'infermo di mente non ancora interdetto, disponendo che, in tali casi, il consenso sia prestato dal legale rappresentante o da un curatore speciale.

Dobbiamo manifestare, al riguardo, il nostro irriducibile dissenso. L'adozione, che pone l'adottato in luogo di figlio, è qualche cosa di così strettamente personale, da non render concepibile una rappresentanza nello scegliere l'adottato e nella prestazione dell'indispensabile consenso. Se all'infermo di mente è precluso il matrimonio, gli sia preclusa del pari l'adozione, e non si autorizzi un terzo, per quanto rappresentante o curatore, a designargli ed imporgli, oltre che il figlio, anche il successore; chè tale diventerebbe l'adottato. Nè valido motivo per accogliere un principio diverso può essere il proposito, accennato nella *Relazione*, di assicurare eventualmente all'infermo di mente un'assistenza di carattere familiare, particolarmente idonea ad allviarne le infelici condizioni; sia perchè l'adozione non è un affare nè un mercato, sia perchè gli stessi scopi con ben altri mezzi possono essere raggiunti, ed anche con maggiore stabilità e garanzia, senza che vi sia il corrispettivo di una successione, il quale, salvo casi eccezionali, neppure si potrebbe più revocare.

Conseguentemente, si chiede la soppressione della parola *adottante*, nella prima parte di quest'articolo e nei due capoversi del 336.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Roma — (Rel. Avv. *Del Vecchio*): Grave appare la disposizione per la quale è ammessa la possibilità dell'adozione da parte di un infermo di mente o interdetto, sia pure con l'assenso del giudice.

Non pare che il consenso di un legale rappresentante possa sufficientemente supplire quello dell'adottante in un atto di tanta importanza, in modo che l'interdetto e l'infermo di mente, tornando ad essere *compotes sui*, si trovino appioppata come figlio una persona cui essi non avrebbero conferito tale qualità.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Taranto: Il Progetto introduce, circondandolo, naturalmente, delle opportune cautele, il principio che un interdetto giudiziale od un infermo di mente interdicabile possa adottare ed essere adottato, e ciò allo scopo di assicurare all'infermo un'assistenza di carattere familiare onde alleviare le sue infelici condizioni.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Torino — (Rel. Avv. Cottino): Il Progetto riconosce la possibilità che s'instauri un rapporto di adozione fra interdetti. L'innovazione, che è tolta dal codice svizzero (art. 125) e tedesco (parag. 1751), lascia molto perplessi.

Se l'adozione deve essere l'istituto che permette di rimediare alla mancanza di filiazione naturale, se fondamento dell'adozione è il consenso fra adottante e adottando, se tale consenso esce dal campo puramente patrimoniale per attingere un contenuto etico e morale, se il consenso, una volta prestato, è irrevocabile, a differenza di quanto si dispone presso altre nazioni (v. codice tedesco, § 1768), sembra non prudente consentire l'adozione là ove, come nel caso degli interdetti, ci troviamo di fronte ad un consenso per derivazione e rappresentanza.

Tale avviso è anche consigliato dalla preoccupazione che l'istituto possa, specie nel caso di situazioni patrimoniali privilegiate dell'una o dell'altra parte, costituire un valido mezzo per raggiungere scopi ben diversi da quelli familiari.

Quanto meno la possibilità dell'adozione dovrebbe essere limitata agli inabilitati, nei confronti dei quali si ha motivo di credere meno incompleto il senso della responsabilità e più viva la coscienza dei propri atti.

Si propone, quindi, che l'articolo sia così modificato: *L'adozione, è ammessa anche fra inabilitati. Nel caso è necessario il consenso del curatore ecc..*

Consequentemente dovrebbe essere stralciato il 2° comma dell'articolo successivo, dove si parla dell'interdetto adottando e adottante.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani — (Rel. Avv. Drago): In conseguenza della modifica suggerita all'art. 333, si propone di aggiungere, nel capoverso di questo, dopo le parole *se l'adottante*, queste altre *o l'adottando*.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Treviso — (Rel. Avv. *Monico*): Lodevole la possibilità che un interdetto giudiziale o un infermo di mente interdicibile adotti o sia adottato.

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria: Sembra pericoloso ammettere l'adozione da parte d'un interdetto o d'un inabilitato, per quanto in pratica il caso possa verificarsi raramente. I diritti, che il figlio adottivo acquista verso l'adottante, sono di tale portata da richiedere una seria e ponderata determinazione da parte dell'adottante.

L'articolo dovrebbe quindi suonare:

Se l'adottando sia interdetto giudizialmente, il consenso è prestato dal legale rappresentante. Se sia infermo di mente non ancora interdetto, il consenso è prestato da un curatore speciale nominato dal giudice tutelare. L'interdetto o l'infermo è sentito in quanto sia possibile.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Venezia — (Rel. Avv. *Levis*): Ritene il Sindacato che qualche perplessità possa far sorgere la possibilità di adozione, tanto attiva quanto passiva, di interdetti, inabilitati ed infermi di mente, e ciò a meno che non si accompagnino, tali ipotesi speciali, di maggiori cautele, per esempio con la partecipazione all'assenso, oltre che del legale rappresentante e, rispettivamente, del curatore, anche del pubblico ministero.

Art. 336.

(Assenso del giudice tutelare).

Se l'adottando sia un minore soggetto a tutela o un minore emancipato, è necessario anche l'assenso del giudice tutelare, sempre che in questo secondo caso l'adottando non abbia per curatore il padre o la madre.

Lo stesso assenso è richiesto se l'adottante o l'adottando sia interdetto giudizialmente o infermo di mente non ancora interdetto.

Nei casi previsti nei due commi precedenti, se esistano parenti dell'adottante o dell'adottando entro il quarto grado od affini entro il secondo grado, il giudice sente, se sia possibile, l'avviso di uno o più di essi.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. *Masci*): Si dispone che, se l'adottando sia un minore soggetto a tutela od un minore emancipato, è necessario anche l'assenso del giudice tutelare sempre che, in

questo secondo caso, l'adottando non abbia per curatore il padre o la madre. Lo stesso assenso è richiesto se l'adottante o l'adottando sia interdetto. Or a riguardo di questa disposizione si crede di osservare che se, per maggiore garanzia dell'adottando, si vuole che debba intervenire l'autorità giudiziaria, tenute appunto presenti la importanza sostanziale della cosa e la condizione speciale dell'adottando, non dovrebbe, a prestare questo consenso, essere chiamato appunto il giudice tutelare, il quale poi, senza esprimere i motivi, pronunzierà il farsi o non farsi luogo all'adozione, dopo avere compiuto i dovuti accertamenti di cui all'art. 363 del Progetto.

Pare che, in questo modo, al giudice tutelare si assegni una doppia veste: prima, quella di integrare, in certo qual modo, ed anzi controllare il consenso prestato dal tutore o dal curatore, e poi quella di vedere se l'adozione sia moralmente vantaggiosa (così in quell'articolo si precisa) ed economicamente non pregiudizievole all'adottando minore e se vi siano giusti motivi per la adozione da parte di un interdetto giudiziale o di un infermo di mente non ancora interdetto. E' a questo riguardo da chiedersi: se il magistrato, che deve far luogo all'adozione, è pure chiamato, nei casi suddetti, a prestare anche il suo assenso, non ne verrà che, anche prima che intervenga la solenne dichiarazione richiesta, l'adozione di fatto sia già omologata nel momento stesso in cui il consenso è prestato?

Si richiama pertanto, su questo, la superiore attenzione, per vedere se di questo consenso del giudice tutelare possa farsi a meno, affidando maggiore fiducia all'operato del tutore o del curatore, e ritenendosi all'uopo sufficiente, per maggiore garanzia dell'adottando, quegli accertamenti, che il giudice stesso dovrà fare prima di pronunciare il farsi o non farsi luogo all'adozione, o se, ritenendosene la necessità, non debba essere chiamato a prestarlo magistrato di grado superiore.

Corte di Appello di Milano — (Rel. Pres. Sez. *Pelosi*): Devesi qui, a proposito dell'assenso del giudice tutelare, rilevare una difformità in due articoli del Progetto, concernenti una identica disposizione.

In questo è detto che il giudice tutelare, prima di dare l'assenso all'adozione del minore soggetto a tutela o dell'interdetto, deve sentire, se possibile, i parenti dell'*adottante* o dell'*adottando* entro il *quarto* grado o gli affini *entro il secondo grado*.

Nell'art. 440, n. 1°, dove si riassumono le autorizzazioni che il tutore deve richiedere al giudice tutelare, è stabilito che per lo stesso assenso all'adozione il giudice tutelare debba sentire invece i parenti ed affini del minore entro il *terzo grado*.

E' opportuno, quindi, correggere questa disparità dipendente da mancanza di coordinamento tra i due articoli concernenti il *grado* dei parenti ed affini, che devono essere sentiti dal giudice tutelare, in materia di adozione.

Sezione di Corte di Appello di Perugia — (Rel. Pres. *Frezzi*): Per gli stessi motivi esposti nelle osservazioni all'art. 335 si propone la soppressione della parola *adottante* nel primo e secondo capoverso.

Corte di Appello di Trieste — (Rel. Cons. *Troisi*): Questo articolo dovrebbe essere modificato in relazione al parere espresso all'art. 335.

CONSIGLIO DI STATO

L'articolo dispone che, se l'adottando sia minore od interdetto, è necessario anche l'« assenso » del giudice tutelare. Occorre coordinare questa disposizione con l'art. 440, n. 1°, del Progetto, che parla di « autorizzazione » del giudice tutelare all'adozione del minore o dell'interdetto.

E' da ritenersi, poi, che il giudice tutelare, che dà l'assenso (o l'autorizzazione) all'adottando, minore o interdetto, sia diverso dal giudice tutelare che omologa l'adozione (art. 364): in caso contrario, si verificherebbe una duplicazione di controlli.

UNIVERSITA'

Università di Catania — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): *Vedasi l'osservazione all'art. 335.*

Università di Genova e Università di Parma — (Rel. Prof. *Allara*): Non si comprende l'assenso del giudice tutelare dal momento che già il giudice tutelare procede all'omologazione (art. 338).

Università di Messina — (Rel. Prof. *Degni*): *Vedasi l'osservazione all'art. 335.*

Università di Siena — (Rel. Prof. *Funaioli*): Anche per l'adozione da parte dell'inabilitato, dovrebbe mantenersi la cautela dell'assenso del giudice, stabilita per l'interdetto.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Avvocati di Bologna — (Rel. Avv. *Svampa*): La norma del primo comma non appare coordinata con quella dell'art. 362, ultimo comma, perchè, stando al tenore letterale di entrambe, sembrerebbe che anche il giudice tutelare potesse nominare un proprio procuratore speciale, per dare l'assenso all'adozione. Tale *assenso*, poi, del giudice tutelare non solo sembra poco confacente all'indole dei di lui poteri, ma pare per di più superfluo, in quanto la sua autorizzazione è posta già come necessaria dalle norme successive (articoli 363 e 374), con cui si è regolata l'attività del giudice stesso in rapporto all'adozione.

Commissione Reale Avvocati di Ivrea — (Rel. Avv. *Quilico*): *Vedasi l'osservazione all'art. 335.*

Sindacato Avvocati e Procuratori di Macerata: *Vedasi l'osservazione all'art. 335.*

Sindacato Avvocati e Procuratori di Novara — (Rel. Avv. *Piccinini*): Per le ragioni esposte commentando l'art. 335, si propone che dai due capoversi siano tolte le parole *l'adottante*.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Ravenna — (Rel. Avv. *Armuzzi*): *Vedasi l'osservazione all'art. 330.*

Sindacato Avvocati e Procuratori di Roma — (Rel. (Avv. *Del Vecchio*): L'articolo esige l'assenso del giudice tutelare se lo adottando sia un minore soggetto a tutela o un emancipato, sempre che in questo secondo caso non abbia per curatore il padre o la madre. Perchè lo stesso assenso non è richiesto per l'adottando inabilitato? Forse si è creduto inutile farne parola, perchè l'art. 481 parifica gli inabilitati ai minori emancipati; ma sembra che, essendo stato menzionato l'interdetto, che lo stesso art. 481 parifica al minore sotto tutela, pari menzione, a scanso di equivoci, debba essere fatta per l'inabilitato.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Torino — (Rel. Avv. *Cottino*): *Vedasi l'osservazione all'art. 335.*

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani — (Rel. *Avv. Drago*): L'articolo dispone che in alcuni casi è necessario, per la adozione, l'assenso del giudice tutelare. Ma poichè tutte le adozioni, secondo l'art. 338, sono soggette alla omologazione del giudice tutelare e non producono effetto se non dal momento di tale omologazione, quell'assenso si chiarisce superfluo, non riuscendo che ad una duplicazione della omologazione.

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria: Il minore emancipato, a cui non sia stato nominato curatore uno dei genitori, è trattato peggio d'un minore emancipato, perchè, mentre per quest'ultimo basta l'assenso dei genitori (necessario però, come si è visto, anche per i maggiorenni), per il minore emancipato, oltre all'assenso del curatore (che non sia il padre o la madre), è necessario anche l'assenso del giudice tutelare.

Il primo comma dovrebbe, quindi, suonare: *Se l'adottando sia un minore soggetto a tutela, è necessario anche l'assenso del giudice tutelare.*

Con tale dicitura resterebbe fermo l'assenso del solo curatore del minore emancipato, com'è richiesto all'art. 333.

Dai comma 2° e 3° dovrebbe sparire, per quanto s'espose all'art. 335, l'accento all'adottante.

Art. 337

(Sussistenza dei requisiti per l'adozione)

La capacità di consentire o di prestare il proprio assenso è necessaria soltanto al tempo della relativa dichiarazione.

Gli altri requisiti stabiliti negli articoli precedenti debbono sussistere al tempo della pronuncia del decreto di omologazione.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Bologna — (Rel. *Cons. Masci*): Circa la sussistenza dei requisiti richiesti per l'adozione, allo scopo di eliminare la questione che in dottrina su tale punto era sorta, con criterio che merita di essere approvato, si precisa che la capacità di consentire o di prestare il proprio assenso, è necessario che sussista al tempo della relativa dichiarazione, mentre è sufficiente che gli altri requisiti sussistano al momento della omologazione.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Sindacato Avvocati e Procuratori di Roma — (Rel. *Avv. Del Vecchio*): Si propone di abolire il capoverso, ritenendo che tutti i requisiti debbano sussistere al tempo della relativa dichiarazione.

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria: Si propone la soppressione di questo articolo, perchè normativo a tutti gli effetti dovrebbe essere il momento dell'omologazione del giudice tutelare, com'è previsto dal successivo art. 338. D'altronde, fra il momento della dichiarazione di consenso o d'assenso e quello dell'omologazione dovrebbe decorrere un tempo così breve, da rendere superflua una norma che preveda la perdita della capacità d'agire dell'adottante o dell'adottando o dei costui rappresentanti legali nell'intervallo.

Art. 338

Art. 217 codice civile

(Decorrenza degli effetti dell'adozione)

L'adozione produce i suoi effetti dal momento dell'omologazione del giudice tutelare.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. *Maschi*): Si stabilisce che l'adozione produce i suoi effetti, sia tra le parti che nei confronti dei terzi, dal momento della omologazione, abbandonandosi così, su tale punto, il sistema del codice vigente, il quale tra le parti fissa all'uopo il giorno del prestato consenso, e, in rapporto ai terzi, il giorno in cui l'atto di adozione è annotato a margine dell'atto di nascita dell'adottato, mentre la osservanza di determinate forme di pubblicità è stata mantenuta al solo fine di dare ai terzi conoscenza della adozione avvenuta.

Questo sistema, come quello che meglio risponde allo stato effettivo delle cose, è da preferire al sistema che è seguito nel codice vigente, il quale, nei rapporti fra le parti, omette di tener conto del fatto del provvedimento del giudice, e nei rapporti con i terzi subordina la efficacia dell'adozione all'adempimento di formalità estrinseche, il cui compimento, potendo, per varie ragioni, ritardare, può lasciare incerta, anche per lungo tempo, la condizione dell'adottante e dell'adottato, il che doveva essere senz'altro evitato.

Corte di Appello di Venezia — (Rel. Cons. Colagrosso): Quanto agli effetti dell'adozione, il Progetto giustamente ha innovata la materia, poichè, conformemente al codice germanico (§ 1754), ha fissato il principio che tali effetti si producono dal momento della omologazione, quale *condicio juris* dell'atto.

UNIVERSITA'

Università di Catania — (Rel. Prof. Santoro-Passarelli): Si propone di sostituire: " L'adozione produce i suoi effetti dal momento della manifestazione del consenso avanti al giudice tutelare „.

La proposta mira a ripristinare la decorrenza stabilita dall'art. 217 del codice, rimossa inoltre, sull'esempio del codice civile germanico (§ 1754, 1°), I.), la revocabilità fino alla pronunzia del decreto, per la quale revocabilità non milita nessuna seria ragione. La proposta modificazione rende anche superfluo l'articolo successivo, il cui ultimo capoverso (finzione dell'adozione in vita, dell'adottante morto fra la dichiarazione di consenso e il decreto d'adozione, riguardo ai diritti dell'adottato sull'eredità dell'adottante) è significativo, per l'opportunità di spostare il termine di decorrenza. Si veda l'analoga proposta per la legittimazione, sotto l'art. 326.

Comunque, se dovesse rimanere la decorrenza dal decreto, non sembra che in questa e nelle altre disposizioni, in cui ricorre (articoli 343, 350, 352, e 366), sia opportunamente usato il termine *omologazione*. Adopera il codice civile germanico il termine *Bestätigung* per il giudizio di legittimità (§ 1754, 2°). Ma il Progetto del 1929, il quale introduce un generale giudizio di convenienza (1753^a), unificando nel tribunale tutelare la competenza per il giudizio di legittimità e quello di convenienza, sostituisce alla *Bestätigung* la *Genehmigung*. Sarebbe strano che, in senso inverso, s'introducesse da noi il termine " omologazione „, mentre, come risulta da varie disposizioni, ma specialmente dall'art. 363, non si tratta certo di una pura omologazione.

Università di Messina — (Rel. Prof. *Degni*): Il Progetto regola anche gli effetti dell'adozione. Essi si producono, di fronte ai terzi, non già, come nel sistema del codice, dal giorno dell'annotazione in margine all'atto di nascita, ma dal giorno stesso dell'omologazione da parte del giudice tutelare, stabilendosi, quindi, e con ragione, un termine unico per l'inizio degli effetti dell'adozione, sia fra le parti che rispetto ai terzi.

Università Cattolica del S. Cuore di Milano — (Rel. Prof. *Barassi*): Nel Progetto l'adozione assume decisamente, per quanto riguarda l'atto creativo, natura pubblicistica; nessun dubbio ormai che i due consensi iniziali non si incontrano a formare un contratto e non segnano il momento creativo fondamentale dell'adozione. Il dubbio può logicamente nascere per il codice civile, in cui l'adozione produce i suoi effetti dal giorno dell'atto di consenso; il decreto della Corte sembra avere, quindi, un carattere solo confermativo, al più autorizzante la revoca di quell'atto. Senonché il consenso prestato può essere, nel codice civile, unilateralmente revocato fino all'omologazione. Il sistema insomma del codice civile non è chiaro, e può dare appigli a chi afferma, come a chi contesta, il carattere puramente negoziale dell'atto creativo del rapporto adottivo. Checchè se ne pensi quanto al codice civile, è certo che per altre legislazioni siamo oggi rimasti su terreno prettamente privatistico. L'adozione si forma col contratto e la homologazione giudiziaria si limita ad un controllo di pura legittimità nell'interesse dei terzi, ma non per un interesse dello Stato; prevale, insomma, la tutela di un interesse personalissimo alle parti (che questa sia l'interpretazione del § 1754 del codice civile germ. è pacifico), di cui le parti sono i migliori giudici, e perciò è escluso recisamente un controllo di opportunità, in omaggio al potere dispositivo delle parti.

Il Progetto ha distrutto decisamente questo orientamento, imperniando la costituzione nel decreto di homologazione. Infatti i requisiti dell'adozione — salvo naturalmente la capacità di volere, che deve essere coeva alla relativa dichiarazione — debbono sussistere al tempo della pronuncia di quel decreto, ed è da questo momento che l'adozione produce i suoi effetti.

L'innovazione deve essere senza riserve approvata, ponendo essa fine alle curiose incongruenze a cui, dal punto di vista degli effetti dell'adozione, tra le parti e di fronte ai terzi, secondo un sistema particolarmente caro alle legislazioni latine in materia di trasmissione di diritti reali, il codice civile (cfr. art. 219, ult. cap.) dà luogo. Anche il Progetto (art. 366) impone delle forme di pubblicità del provvedimento di homologazione nell'interesse dei terzi: bene sarebbe, perciò, che la data iniziale degli effetti della adozione, appunto a impedire anche qui quelle incongruenze, venisse spostata da quella della pronuncia all'altra, successiva, della avvenuta pubblicità, che qui dovrebbe avere carattere recettizio.

Una volta ammesso che il decreto non retroagisce, ma segna la data dell'adozione, a maggior ragione si dovrebbe mantener fermo il principio venuto al codice civile dal cod. Nap. (art. 359), che subordina sostanzialmente l'efficacia dell'adozione alla pubblicità, legalmente determinata, del decreto stesso: opporre, come fu opposto per qualche recente legislazione, che non è bene differire troppo, a danno delle parti interessate, l'efficacia dell'adozione, è un rimpicciolire l'importanza di questo istituto che va oltre i limiti di un semplice interesse particolare delle parti. Questo atto, che tocca così davvicino, modificandolo profondamente, lo stato civile delle persone, non va trattato alla stregua di un atto patrimoniale, quindi negoziale, per cui possa ritenersi sufficiente, ad es., per la data dell'efficacia, la semplice notificazione del decreto alle parti interessate.

Università di Padova — (Rel. Prof. Ravà): Quanto alle forme dell'adozione, sebbene si riconosca l'opportunità di agevolarla, sembra eccessivo affidare l'omologazione al giudice tutelare da istituirsi presso le preture. Se può sembrare ed è troppo solenne l'intervento della corte d'appello, ben può il compito venire assegnato al tribunale; ma non ad un organo giudiziario inferiore, se non si vuol togliere importanza all'istituto, attenuando la gravità degli atti volitivi da cui sorge.

Quanto agli effetti, non sembrano decisivi i motivi addotti per farli decorrere dalla data dell'omologazione e non, come oggi, da quella del consenso. Se la pronuncia dell'autorità giudiziaria ha il carattere di omologazione, vuol dire che il giudice non fa che accertare l'esistenza delle condizioni richieste, e che quindi l'atto è posto in essere dalla volontà delle parti, pur avendo naturalmente il carattere di un negozio di diritto familiare, e non di un contratto. Ne discende, quindi, che dal momento in cui la concorde volontà è stata dichiarata, debbono decorrere gli effetti. Il Progetto, del resto, facendo eccezione per il caso di morte dell'adottante dopo la prestazione del consenso, ed ammettendo in questo caso perfino la successione dell'adottato all'adottante (art. 339), mostra come proprio nell'ipotesi più sintomatica il principio seguito non possa funzionare.

Università di Siena — (Rel. Prof. Funaioli): Gli effetti dell'adozione si fanno, molto meglio che pel passato, decorrere *erga omnes* dal momento dell'omologazione.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Sindacato Avvocati e Procuratori di Bologna — (Rel. Avv. Redenti): Gli articoli 338, 339 ed altri, qualificano come "decreto

di omologazione „ la pronuncia dell'art. 364. Sembrerebbe più congruo concepire la pronuncia come costitutiva.

Sindacato Avvocati e Procura'ori di Brescia: Molto opportunamente il Progetto toglie, con questo articolo, l'incongruenza, sancita dall'art. 219 del codice civile, per il quale, mentre l'efficacia dell'adozione rispetto ai terzi è condizionata all'osservanza di determinate forme di pubblicità, nello stesso tempo l'efficacia può risalire anche nei confronti di quest'ultimi, quando tali forme siano state osservate entro due mesi dal decreto della Corte, al momento della prestazione del consenso, momento che essi possono avere benissimo ignorato. Ma le riforme non si fermano qui.

Il Progetto invero, mentre stabilisce, come il codice attuale, forme di pubblicazione (art. 366), non le concepisce però più come condizioni dell'operarsi di effetti verso i terzi; ma fa bensì risalire questi effetti nientemeno che al momento dell'omologazione da parte del giudice tutelare.

Ora il Sindacato ritiene troppo pericolosa questa profonda innovazione.

Il decreto di omologazione resta sempre, in atti, un atto fra le parti, e un atto, quel che più conta, che può essere sempre ignorato dai terzi, i quali non hanno altro mezzo, per sincerarsi dell'esistenza di questi atti, che la possibilità di rivolgersi agli uffici dello stato civile.

Concludendo, il Sindacato ritiene che la migliore soluzione sia ancora quella stabilita dal codice attuale (art. 219) che fa dipendere l'efficacia verso i terzi dalla notazione in calce all'atto di nascita del provvedimento di omologazione; e ritiene che la riforma del Progetto, in questa materia, debba limitarsi ad abolire quella incongruenza ricordata in principio.

Non si nasconde il Sindacato la illogicità, rilevata dalla *Relazione* (pag. 179), che deriva dalla soluzione del codice attuale; e cioè la possibilità " che le medesime persone, le quali hanno posto in essere un rapporto di adozione, abbiano, nei loro mutui rapporti, lo *status*, rispettivamente, di padre e figlio adottivi, e siano al tempo stesso estranei fra loro nei rapporti coi terzi „. Ritiene però il Sindacato che tale incongruenza non è nuova nel nostro ordinamento giuridico, ove un atto può benissimo essere perfetto e produttivo di effetti giuridici tra le parti, e non diventar tale rispetto ai terzi se non dietro la presenza di ulteriori forme di perfezionamento o di pubblicità.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Milano
— (Rel.ri Avv. *Cogni* e *De Francesco*): Un indubbio miglioramento rispetto al codice vigente è quello della determinazione del momento produttivo degli effetti. Se la manifestazione di volontà del giudice tutelare non si limita ad una funzione meramente ricognitiva, ma è essa

stessa che costituisce il rapporto giuridico, il momento determinativo degli effetti non può che coincidere con l'omologazione. Retroagire al momento del consenso, significherebbe concepire l'omologazione, non come estremo di perfezione dell'atto, ma come semplice condizione del medesimo. L'art. 217 del vigente codice, disponendo la produzione degli effetti dal giorno del consenso, e distinguendo gli effetti fra l'adottante e l'adottato, e gli effetti rispetto ai terzi, sanciva un sistema incongruente.

A ciò rimedia opportunamente il Progetto, sia stabilendo che l'adozione produce i suoi effetti dal momento dell'omologazione del giudice tutelare, sia togliendo la distinzione tra l'efficacia dell'adozione *inter partes* e di fronte ai terzi.

(Rel. Avv. Porro): Una importante innovazione è quella prescritta da questo articolo, il quale, a differenza dell'art. 217 del codice, statuisce che l'adozione produce i suoi effetti dal momento dell'omologazione del giudice tutelare, omologazione che deve essere subito iscritta in apposito registro e comunicata entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per l'annotazione in calce all'atto di nascita dell'adottante e dell'adottato (art. 336), mentre secondo il codice l'adozione produce i suoi effetti dall'atto di consenso (art. 217).

Sindacato Avvocati e Procuratori di Ravenna — (Rel. Avv. Armuzzi): *Vedasi l'osservazione all'art. 330.*

Sindacato Avvocati e Procuratori di Taranto: Quanto al tempo in cui gli effetti dell'adozione incominciano a decorrere, si è stabilito un momento unico per tutti; cioè quello dell'omologazione, in modo da togliere ogni incertezza al riguardo.

Commissione Reale Avvocati di Torino — (Rel. Avv. Abello): Si ripudia opportunamente il sistema del codice, per cui l'adozione produce i suoi effetti *erga omnes* dal giorno del consenso, e si fanno decorrere gli effetti dell'adozione dal momento dell'omologazione.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani — (Rel. Avv. Drago): Perchè non dire espressamente che l'adozione deve essere sottoposta alla omologazione?

Sindacato Avvocati e Procuratori di Venezia — (Rel. Avv. Levis): Sembra che, dal momento che opportunamente viene ammesso il richiamo al tribunale contro i provvedimenti del giudice tutelare entro trenta giorni dalla loro emanazione, maggior coordinamento vi sarebbe fra l'art. 338 e l'art. 365, se la decorrenza degli effetti dell'adozione fosse stabilita al momento del decorso del termine utile per l'impugnativa.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Verona — (Rel. Avv. *Baliscrema*): Si trova conveniente che l'adozione abbia a produrre i suoi effetti soltanto dal momento dell'omologazione del provvedimento da parte del giudice tutelare, tenuto presente che solo dalla pubblicazione dell'omologazione i terzi possono conoscere dell'avvenuta adozione.

Art. 339

(Art. 217 codice civile)

(Revocabilità del consenso. Morte dell'adottante prima dell'omologazione)

Finchè il decreto di omologazione non sia emanato, tanto l'adottante quanto l'adottando possono revocare il loro consenso.

Se l'adottante muore dopo la prestazione del consenso e prima dell'omologazione, si può far luogo al compimento degli atti necessari per l'omologazione stessa.

Gli eredi dell'adottante possono presentare al giudice tutelare memorie ed osservazioni per opporsi all'adozione.

Nei riguardi dei diritti dell'adottato sulla eredità dell'adottante, l'adozione si considera avvenuta durante la vita di quest'ultimo.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. *Masci*): Si è mantenuta la disposizione per cui, in caso di morte dell'adottante dopo la prestazione del consenso, ma prima della omologazione, si può far luogo al compimento degli atti necessari per la omologazione e si precisa che nei riguardi dei diritti dell'adottato sulla eredità dell'adottante, l'adozione si considera avvenuta durante la vita di quest'ultimo.

La disposizione, come quella che è diretta a dare piena efficacia alla volontà dell'adottante, regolarmente espressa, merita di essere approvata, anche di fronte al nuovo sistema proposto, quanto alla determinazione del momento dal quale giuridicamente gli effetti dell'adozione decorrono, perchè non poteva essere dal nuovo legislatore trascurato il fatto sostanziale della volontà di adottare, già espressa, come si è detto, regolarmente.

Sezione di Corte di Appello di Caltanissetta: Non pare che sia da consentire agli eredi dell'adottante, prima dell'omologazione, di opporsi all'adozione; troppo vivi e troppo contingenti interessi li spingerebbero sempre ad una opposizione, che avrebbe un movente ed un contenuto patrimoniale.

Sezione di Corte di Appello di Lecce — (Rel. Pres. *Camassa*): Sarebbe opportuno che si stabilisse tassativamente la *forma* della revoca del consenso, e si specificassero i motivi, per i quali gli eredi dell'adottante possono opporsi alla adozione.

UNIVERSITA'

Università di Catania — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): *Vedasi l'osservazione all'art. 338.*

Università di Genova e Università di Parma — (Rel. Prof. *Allara*): Non sembra che la disposizione del 1° capoverso sia così necessaria da giustificare la disarmonia tra la detta norma e quella dell'art. 338 e la conseguente finzione, contenuta nell'ultimo capoverso di questo articolo.

Università Cattolica del S. Cuore di Milano — (Rel. Prof. *Barassi*): Dato il principio affermato nell'art. 338, si capisce (più coerentemente di quanto non faccia l'art. 217 del codice civile, la piena revocabilità dei consensi, consentita da questo articolo, che non si comprende veramente perchè non sia stato inserito nell'art. 362. Il consenso delle parti, non avendo carattere negoziale, non vincola: l'unico caso di retroattività, nell'interesse particolare dell'adottando, è quello di cui all'ultimo capoverso. Perchè la revocabilità consentita dall'art. 217 del codice civile è in certo senso una stonatura, dal punto di vista della natura negoziale dei consensi prestati prima del decreto: una stonatura da un punto di vista della pura logica astratta, ma che dimostra come già il codice civile si preoccupasse di attenuare in qualche modo quel carattere negoziale (dato che veramente pel codice civile sussista).

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Sindacato Avvocati e Procuratori di Pavia — (Rel. Avv. *Celli*): In prima riga, in luogo di *sia emanato*, è preferibile la dizione *sia pronunziato*; e la seconda parte dello articolo dovrebbe essere integrata con la prima, scrivendo, di seguito alla prima, le parole: *salvo agli eredi dell'adottante di presentare, ecc.*

Sindacato Avvocati e Procuratori di Ravenna — (Rel. Avv. Armuzzi): *Vedasi l'osservazione all'art. 330.*

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria: La disposizione dell'art. 338 rende superflua questa norma, dovendosi ritenere che fino all'omologazione del giudice tutelare l'adozione non produce alcun effetto, per cui la relativa dichiarazione può essere ritirata e la morte dell'adottante tronca la procedura, senza alcun diritto dell'adottato alla sua eredità.

Art. 340

(Art. 210 codice civile)

(Cognome che assume l'adottato)

L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo aggiunge al proprio, a meno che i due cognomi siano gli stessi, o che si tratti di adozione del proprio figlio naturale, nel quale ultimo caso l'adottato non porta che il cognome dell'adottante.

Se l'adozione sia compiuta da una donna maritata, l'adottato assume il cognome della famiglia di lei.

Se l'adozione sia compiuta da due coniugi, l'adottato assume il cognome del marito.

Nel caso in cui l'adozione da parte del marito sia successiva a quella compiuta dalla moglie, il cognome del marito si sostituisce al cognome di lei.

Se il marito adotti un figlio della propria moglie, l'adottato porta soltanto il cognome dell'adottante.

Nel caso di adozione da parte della moglie di un figlio del proprio marito, l'adottato conserva solo il cognome di quest'ultimo.

Nel caso di adozione di figli naturali compiuta da parte di entrambi i loro genitori, l'adottato porta il solo cognome del padre adottivo.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. Masci): Quanto al cognome, che per effetto dell'adozione l'adottato viene ad assumere, il Progetto detta norme per i singoli casi che si possono verificare e nulla al riguardo merita di essere osservato.

Corte di Appello di Catania — (Rel. Cons. Lentini): Il più delle volte l'adottante si decide all'adozione perchè non si spenga con la sua morte il cognome di famiglia, onde desidererebbe che l'adot-

tato facesse precedere questo cognome al proprio. A ciò tiene pure l'adottato, in quanto, nella maggior parte dei casi, il cognome del genitore adottivo è più illustre e noto di quello della propria famiglia. Accade infatti spesso, nella pratica, che l'adottato si rivolga ai tribunali per ottenere che il cognome adottivo abbia la precedenza sul proprio, ma la domanda non può venire accolta, opponendovisi il testo del codice vigente (art. 210), che, conformemente al Progetto, dispone che il cognome adottivo si aggiunge al proprio, perchè è chiaro, che, se l'adottivo va aggiunto, non può che seguire il proprio.

Ora si potrebbe accontentare l'innocente desiderio dell'adottante o dell'adottato senza danno di alcuno, prescrivendo che "l'adottato assume il cognome dello adottante e lo antepone al proprio",.

Corte di Appello di Messina — (Rel. Cons. *Pensavalle*): Non sembra giusto privare la moglie, che adotta un figlio del marito, del proprio cognome, quando se l'adozione deve imitare la natura, non è conforme al rapporto che si viene a formare, il togliere la possibilità che il cognome dell'adottante si perpetui con l'essere aggiunto a quello dello adottato. Nè vale il dire che la moglie, per effetto del matrimonio, assume il cognome del marito, perchè il cognome proprio non è soppresso, non senza dire che rinasce in tutta la sua interezza in caso di vedovanza. Vi possono essere motivi sentimentali di tradizioni di famiglia, per rispettare, anche nel detto caso, il cognome del coniuge adottante.

Corte di Appello di Milano — (Rel. Pres. Sez. *Pelosi*): Il Progetto, dopo di avere stabilito la norma generale che l'adottato assume il cognome dell'adottante e l'aggiunge al proprio, stabilisce, con molta opportunità, delle regole particolari, per i vari casi in cui l'adozione sia fatta da donna maritata, o successivamente dai due coniugi o dai genitori naturali, applicando in genere, per analogia, le norme della famiglia legittima. E' ben logico poi che, quando si tratti di adozione del proprio figlio naturale, l'adottato debba portare il solo cognome del genitore adottante, come ha bene stabilito il Progetto.

Una questione non è stata risolta, e qui la si accenna, perchè è oggetto di viva discussione nella dottrina.

Il Progetto stabilisce i casi in cui gli effetti dell'adozione si estendono ai discendenti dell'adottato e i casi in cui l'adozione ad essi non si estende, come quando i discendenti, avendo raggiunto l'età di anni sedici, non vi consentano o chiedano che ne siano dichiarati cessati gli effetti (art. 350).

Ora, se la moglie dell'adottato, anche quando il matrimonio sia avvenuto prima dell'adozione, assumerà il nuovo cognome del marito, per la regola generale stabilita dall'art. 165, e se i loro figli, ai quali si estendono gli effetti dell'adozione (art. 350) assumeranno, anch'essi il

nuovo cognome del padre, quale cognome porteranno i figli ai quali non si estendono gli effetti dell'adozione?

La regola sarebbe che i figli dello stesso padre dovessero tutti portare lo stesso cognome, e non cognome diverso, onde, se il padre modifici il suo cognome, la modificazione, come si estende alla moglie, dovrebbe estendersi a tutti i figli, in qualsiasi tempo fossero nati.

Si occupano della questione il BIANCHI, il DUSI, il BATTISTI, il FIORE, lo STERIO ed altri, con opposte soluzioni, così come nella dottrina francese, ma secondo la Corte non appare dubbia la soluzione definitiva, nè vi è bisogno di espresse disposizioni, perchè deriva dai principi stessi affermati dal Progetto.

Se qui si stabilisce espressamente quali siano i discendenti a cui si estendono gli effetti dell'adozione e quali i discendenti a cui gli effetti non si estendono, se ne deve dedurre che a questi ultimi non debba estendersi nemmeno quella importante modificazione che concerne il cognome. Onde può bene avvenire, e non deve sembrare strano, che alcuni dei figli conservino un cognome in parte o del tutto diverso da quello nuovo acquistato dai propri genitori e dagli altri fratelli germani o consaguinei.

Sezione di Corte di Appello di Perugia — (Rel. Pres. *Frezzi*): Non si comprende perchè, se il marito adotti un figlio della propria moglie, vedova di altro marito, debba il figlio perdere il cognome del vero legittimo padre.

Parrebbe, quindi, opportuno chiarire il quarto capoverso in questo senso.

Corte di Appello di Torino — (Rel. Pres. Sez. *Burzio*): Sarebbe conveniente spiegare che del cognome dello adottante, assunto dall'adottato, non fa parte nè il predicato, nè il titolo nobiliare, regolati dallo art. 56 del R. D. 21 gennaio 1929, n. 61.

UNIVERSITA'

Università di Catania — (Rel. Prof. *Santoro - Passerelli*): Di quest'articolo cadrebbero, se l'adozione dei figli naturali fosse vietata, l'inciso finale del comma 1° e comma 7°. Ma si propone di sopprimere anche i comma 5° e 6°, che non sembrano giustificati.

Università di Padova — (Rel. Prof. *Ravà*): Gli effetti dell'adozione sul nome sono indicati esattamente in questo articolo; ma tali disposizioni, che possono essere semplificate dopo l'eliminazione della adozione dei figli naturali, dovrebbero trovar luogo nel titolo I insieme con le altre disposizioni sul nome.

Università di Siena — (Rel. Prof. *Funaioli*): Quanto all'assunzione del cognome per l'adottato, si completa molto convenientemente la insufficiente disposizione anteriore.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Avvocati di Catania — (Rel. Avv. *Testaj*): Il terz' ultimo comma dovrebbe sopprimersi, non sembrando giustificata la deroga alla disposizione generale per la quale l'adottato assume il cognome dell'adottante e lo aggiunge al proprio.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Padova — (Rel. Avv. *Ortolani*): Per costante giurisprudenza l'adottato, oltre il cognome, assume anche i titoli gentilizi dell'adottante; sarebbe il caso che il nuovo testo legislativo disciplinasse comunque la materia.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Pavia — (Rel. Avv. *Celli*): Si dovrebbero ridurre a una sola le parti seconda e sesta, aggiungendo alla seconda, in continuazione di periodo: *salvo che l'adottato sia figlio del marito, nel qual caso conserva solo il cognome di questo*, restando così soppressa tutta la parte sesta.

Commissione Reale Avvocati di Pola: Dispone il quarto capoverso che se il marito adotti un figlio della propria moglie, l'adottato porta soltanto il cognome dell'adottante. La regola pare giusta, se si tratti di figlio naturale, ma non altrettanto, se si tratti di un figlio legittimo avuto dalla moglie in un precedente matrimonio: in questo caso dovrebbe valere la regola della prima parte dell'articolo e il figlio assumere sì il nome dello adottante, ma aggiungendolo al proprio.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Roma — (Rel. Avv. *Schupfer*): Il 4° capoverso stabilisce che « se il marito adotti un figlio della propria moglie, l'adottato porta soltanto il cognome dell'adottante ». La disposizione può essere consigliabile nel caso si tratti di un figlio naturale della moglie, ma non sarebbe giustificata se si

trattasse di un figlio legittimo (avuto da un precedente matrimonio), il quale dovrebbe, per tal modo, rinunciare al cognome del proprio padre.

Si propone, perciò, la soppressione del capoverso.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Roma — (Rel. Avv. *Del Vecchio*): Il secondo comma suona: « Se l'adozione sia compiuta da una donna maritata, l'adottato assume il cognome di famiglia di lei ». A rigore, il cognome di famiglia della moglie è quello del marito. Sarebbe più chiaro dire: « il cognome di *nascita* di lei » o « il cognome *della famiglia* di lei ».

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani — (Rel. Avv. *Drago*): Si propone di togliere il 4° comma, aggiungendo al terzo, dopo le parole *da due coniugi*, queste altre: *anche successivamente*, per quanto superflue.

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria: Sarebbe da aggiungere un ultimo comma del tenore seguente:

Per il trasferimento del grado nobiliare del padre o della madre adottiva nel figlio è necessario il consenso della consulta araldica.

Commissione Reale Procuratori di Trieste e Capodistria — (Rel. Avv. *Levi - Viola*): Se l'adozione del figlio naturale deve servire ai casi nei quali non si voglia procedere per riconoscimento o per legittimazione, non sembra opportuna una diversità di disciplina nel nome, attraverso la quale troppo evidente potrebbe risultare la specialità del rapporto; varrebbe meglio omettere ogni distinzione o renderla generalmente facoltativa, soluzione, quest'ultima, che sarebbe forse anche più conforme allo spirito, cui si informa la nuova elaborazione dell'istituto.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Viterbo — (Rel. Avv. *Panatta*): Le disposizioni di questo articolo sembrano tutte incensurabili, ad eccezione di quella per cui, quando il marito adotti un figlio della propria moglie, l'adottato porta soltanto il cognome dell'adottante: non si ravvisa un giusto motivo (nè viene espresso nella *Relazione*) perchè l'adottato debba completamente abbandonare il proprio cognome di famiglia; e sarà, invece, preferibile mantenere fermo, anche in questo caso, il principio generale sancito nella prima parte dell'articolo, vale a dire che l'adottato aggiunge al proprio il cognome dell'adottante.

Art. 341

(Art. 212 codice civile).

(Diritti e doveri dell'adottato)

L'adottato conserva tutti i diritti e doveri verso la sua famiglia naturale, salvo le eccezioni stabilite dalla legge.

L'adozione non induce alcun rapporto civile fra l'adottante ed i parenti o il coniuge dell'adottato, nè fra questo e i parenti o il coniuge dell'adottante, salvo le eccezioni stabilite dalla legge.

UNIVERSITA'

Università di Catania — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): Si sostituirebbe al capoverso: « L'adozione non induce alcun rapporto civile fra l'adottante e la famiglia naturale dell'adottato... ».

La modificazione coincide con l'interpretazione che si crede debba darsi dell'art. 212² del codice, e va posta in rapporto con le modificazioni, che saranno fra poco proposte, circa l'estensione degli effetti dell'adozione alla famiglia dell'adottato. Il concetto informatore è che il vincolo dell'adozione, se non si estende alla famiglia naturale dell'adottato (genitori, altri ascendenti e collaterali), deve estendersi alla famiglia che l'adottato si sia formata o si formi (cfr. la stessa *Relazione*, pag. 183). Con l'adozione si costituisce un rapporto di filiazione, al quale, in linea di principio, non debbono rimanere estranei il coniuge e i discendenti dell'adottato.

Università Cattolica del S. Cuore di Milano — (Rel. Prof. *Barassi*): Gli effetti dell'adozione anche per il Progetto non comprendono i parenti dell'adottante e dell'adottato; il Progetto non ha fatto che seguire una vetusta tradizione ispirata all'*adoptio minus plena* e all'adozione ad opera di una donna, propria del diritto romano. Qui le legislazioni moderne, vecchie e nuove, si sono decisamente allontanate da un astratto parallelismo con la famiglia legittima, cui occorreva più che mai il substrato della consanguineità. L'adozione deve giovare all'adottato, al più ai suoi discendenti, e a nessun altro. Naturalmente è giusto che il coniuge dell'adottando (così come quello dell'adottante) presti il proprio consenso all'adozione, come stabilisce l'art. 334; ma anche il coniuge rimane logicamente escluso dal rapporto di adozione, vale a dire non si instaura, mercé l'adozione, un rapporto di affinità, che probabil-

mente, anche se questo art. 341 mancasse, non dovrebbe ammettersi, coerentemente al concetto dell'adozione, di non riprodurre nella sua interezza la famiglia legittima, ma solo un gruppo che, per quanto è possibile, supplisca alla sua mancanza.

Art. 342

(Patria potestà dell'adottante)

All'adottante spetta la patria potestà sull'adottato.

Se l'adozione sia stata fatta da due coniugi o da entrambi i genitori naturali, come anche nel caso in cui un coniuge abbia adottato un figlio dell'altro coniuge, la patria potestà è regolata dalle norme del titolo IX del presente libro.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. *Masci*): E' disposizione nuova quella che dà all'adottante sull'adottato il diritto di patria potestà, il quale diritto, conseguentemente, nel medesimo tempo viene a cessare nei genitori di quest'ultimo.

E' questa una disposizione, la quale costituisce una logica e necessaria conseguenza del fatto di essersi consentita l'adozione sopra tutto per i minori, senza limite di età, ed essa pertanto è da approvare. Il distacco che, in conseguenza della fatta adozione, si opera dalla famiglia naturale a quella adottiva, rendeva indispensabile che l'attributo maggiore della paternità si trasferisse nell'adottante.

Corte di Appello di Genova — (Rel. Cons. *Sarno*): Giusta innovazione è quella relativa al trapasso nell'adottante della patria potestà sull'adottato minorenne, con le relative cautele riguardo ai beni di quest'ultimo.

Corte di Appello di Messina — (Rel. Cons. *Pensavalle*): Non sembra fondata la conseguenza che l'adozione faccia cessare la patria potestà, quando invece, anche secondo il Progetto, l'adottato conserva tutti i diritti e doveri verso la famiglia naturale, e nessun diritto di successione l'adozione induce nell'adottante, verso la famiglia dell'adottato.

Corte di Appello di Milano — (Rel. Pres. Sez. *Pelosi*): L'articolo apporta l'importantissima riforma che « *all'adottante spetta la patria potestà sull'adottato* ».

Questa disposizione, che già fa parte di altre legislazioni, è pienamente giustificata, perchè è una logica conseguenza della larghezza con cui è regolato l'istituto dell'adozione, che si applica ai figli naturali dichiarati o riconosciuti (art. 328) ed è estesa ai minori, e specialmente ai minori di tenerà età; ciò che opera il distacco dell'adottato dalla famiglia di origine e la sua assunzione in quella che l'adottante tende appunto a costituirsi con esso o con i di lui discendenti.

Nel capoverso, evidentemente, si è voluto stabilire che l'esercizio della patria potestà tra due adottanti è regolato come quello tra due genitori legittimi verso il proprio figlio.

Nel modo come è formulata la disposizione, potrebbe nascere il dubbio che solo nei casi ivi menzionati la patria potestà dovesse essere regolata con le norme del titolo IX, rimanendo quindi escluso il caso in cui vi fosse un solo adottante; laddove in ogni caso, sia che si tratti di un solo adottante che di più adottanti, la patria potestà è sempre regolata dal titolo IX in tutte le norme che sono applicabili. Si propone, quindi, di adoperare una locuzione più chiara e comprensiva.

Dal principio, poi, che la patria potestà spetta all'adottante, derivano importanti conseguenze che, per difetto di coordinamento, non sono state tenute presenti dal Progetto di riforma, e che sono le seguenti, tra le più notevoli:

1°) l'adottato minore non emancipato ha il domicilio dell'adottante (art. 51);

2°) solo l'adottante deve dare il suo assenso al matrimonio del figlio adottivo minore, escluso l'assenso dei genitori, la cui patria potestà è cessata per effetto dell'adozione (art. 104);

3°) l'atto di pubblicazione del matrimonio deve indicare anche il nome dell'adottante, e la richiesta delle pubblicazioni stesse può farsi anche dall'adottante (articoli 108 e 110);

4°) il matrimonio contratto senza l'assenso dell'adottante può essere da lui impugnato (art. 140);

5°) le azioni di reclamo di stato della filiazione legittima e quelle dirette ad impugnare il riconoscimento ovvero dirette alla dichiarazione giudiziale della paternità o della maternità naturale, possono essere promosse dall'adottante, quale rappresentante legale del minore adottato (articoli 276, 293, 306);

6°) anche all'adottante si applicano le disposizioni concernenti le nuove nozze del genitore superstite (articoli 397 e 400);

7°) l'istanza per la emancipazione dell'adottato è presentata dall'adottante ed egli stesso nè è il curatore, non il genitore; e se la emancipazione è revocata, la patria potestà ritorna allo stesso adottante (articoli 460, 461, 464);

8°) ugualmente è l'adottante, e non il genitore, che può presentare l'istanza per l'anticipazione della maggiore età dell'adottato (articolo 4);

9°) inoltre sulla istanza dello stesso adottante, e non più del genitore, può pronunciarsi nell'ultimo anno della minore età (art. 468) la interdizione o la inabilitazione o il ritardo della minore età dell'adottato (articoli 469 e 4).

Tutte le conseguenze suddette derivano rigorosamente dai principi della *patria potestà* e tutte le volte, quindi, che in una disposizione del Progetto si fa menzione dei poteri *spettanti al genitore* in quanto egli esercita la patria potestà, s'intende che gli stessi poteri spettino all'adottante, che in sostituzione del genitore esercita la patria potestà sul figlio adottivo.

Però il Progetto non sempre usa la stessa locuzione e talvolta adopera delle espressioni, che potrebbero dare luogo a questioni per l'interprete.

Così nell'art. 51, per il domicilio necessario, usa l'espressione « *domicilio della persona che esercita la patria potestà* », e nell'art. 293 per l'azione di impugnazione del riconoscimento della filiazione naturale dice: « *azione promossa da chi esercita la patria potestà* »; e qui si può benissimo comprendere, per la generale espressione adoperata, tanto il *genitore* che l'*adottante*, i quali esercitano la patria potestà sul minore.

Invece nell'art. 104, per l'assenso al matrimonio del minore, si fa espressamente menzione sia del *genitore* che dell'*adottante* ed erroneamente si richiede l'*assenso al matrimonio* del genitore che esercita la patria potestà ed *anche dell'adottante*, laddove in caso di adozione, non vi è più genitore che esercita la patria potestà, essendo questa passata all'adottante, il quale soltanto deve quindi dare il suo assenso, come già si è fatto rilevare.

Nell'art. 406, poi, per la designazione del tutore, si fa menzione del *genitore che ha esercitato per ultimo la patria potestà*, mentre negli articoli 460 e 464 per la emancipazione e per la sua revoca, si parla del *genitore*, senz'altra aggiunta, laddove anche qui deve intendersi il genitore che esercita la patria potestà, e ciò può dar luogo ad equivoci, in quanto che vi sono dei poteri che il Progetto conferisce esclusivamente a quello dei genitori che esercita la patria potestà, ed altri poteri che conferisce al genitore, cioè al *padre* o alla *madre*, anche se non esercitino la patria potestà, come nell'art. 333 per l'assenso dei genitori all'adozione, nell'art. 409 per la facoltà concessa al padre o alla madre di escludere determinate persone dalla tutela, nell'art. 482 per la scelta del tutore che deve essere data preferibilmente al *padre* o alla *madre*, e nell'art. 110 per la richiesta delle pubblicazioni che possono essere fatte dal padre o dalla madre, ancorchè non esercenti la patria potestà.

Si propone, quindi, a scopo di coordinamento, di usare tutte le volte la frase: « *genitore che esercita la patria potestà* », oppure, più general-

mente: « persona che esercita la patriapotestà », oppure: « chi esercita la patria potestà » per comprendere così, nei casi ove occorra, e senza equivoci, tanto il *genitore* che l'*adottante*, i quali esercitino la patria potestà sul minore.

Si fa infine rilevare, a questo proposito, che il codice civile germanico, che con l'adozione conferisce addirittura al figlio adottivo la stessa posizione giuridica di figlio legittimo, ed attribuisce quindi all'adottante la patria potestà su di lui (§ 1757, e 1761), ha tuttavia avuto cura speciale di fare menzione particolare dei *poteri dell'adottante*, in alcuni istituti giuridici più importanti del diritto di famiglia.

Così, per tacere di altre disposizioni, in cui si parla genericamente di « rappresentante legale del minore », sono notevoli i seguenti paragrafi:

§ 11: « Il figlio adottivo divide il domicilio dell'adottante ».

§ 1306: « Rispetto al figlio adottivo, il consenso a contrarre matrimonio spetta, invece che ai genitori naturali, a quegli che lo ha adottato ».

§ 1311: « Se l'adottato voglia, mentre ha la patria potestà sul figlio, contrarre matrimonio, trovano applicazione le disposizioni dei paragrafi 1669 e 1671 (che concernono il mantenimento nella amministrazione dei beni del figlio adottivo) ».

Non sembrino, quindi, irrilevanti le suesposte considerazioni, affinché dal lato tecnico siano meglio perfezionate e coordinate fra di loro, per questa parte, le disposizioni del Progetto.

Corte di Appello di Venezia — (Rel. Cons. Colagrosso): Il Progetto ha posto l'importantissimo principio dell'attribuzione all'adottante della patria potestà sull'adottato minore, segnando così un ritorno all'*adoptio plena* del diritto giustiniano.

Con tale innovazione, la quale segna un perfetto abbandono dell'attuale sistema, l'adozione viene ad essere collocata sulla base di un'obiettiva realtà, quale richiesta da una viva esperienza, poichè è nella realtà delle cose che la adozione, operando in fatto il distacco dell'adottato dalla famiglia di origine e la sua assunzione in quella dell'adottante, determina quella unità morale e familiare costituente lo scopo finale dell'adozione.

UNIVERSITA'

Università di Catania (Rel. Prof. Santoro-Passarelli): Si propone il seguente testo: *L'adottante è tenuto a mantenere, educare, istruire, avviare ad una professione od un'arte l'adottato minore.*

All' adottante spettano sull' adottato minore i poteri regolati dagli articoli 370 bis e 371.

Se l' adozione sia stata fatta da due coniugi tali poteri sono esercitati a norma del secondo comma dell' art. 287.

Il Progetto introduce la gravissima innovazione di attribuire la patria potestà all' adottante, facendo cessare quella del genitore legittimo o naturale, al quale può non ritornare, se anche cessi o sia sospesa, prima della maggiore età dell' adottato, la patria potestà dell' adottante. Sebbene la *Relazione* (pag. 179) dica che la Commissione non ha avuto nessuna esitazione ad ammettere questo principio, mutuato dal codice civile germanico e affatto estraneo al concetto nostro attuale del vincolo dell' adozione in confronto del vincolo naturale, come tale incancellabile, della parentela del sangue, non si ritiene di poter concordare nella profonda riforma, e tanto meno poichè, come s' è dichiarato, si vuole che dall' adozione riavvicinata al modello del codice, resti distinta la cosiddetta piccola adozione, rispetto alla quale tuttavia, per il suo stesso carattere temporaneo, non si consentirebbe alla cessazione della patria potestà del padre legittimo o naturale. La stessa *Relazione* (pag. 180) non può nascondersi che il rapporto costituito dall' adozione « è meramente fittizio e non offre le medesime garanzie di disinteresse e di sollecitudine, che sono connaturali alla parentela vera e propria ».

Necessaria e sufficiente è l' attribuzione all' adottante di quei doveri che si riassumono sotto il concetto di cura della persona e di quei poteri disciplinari, regolati dall' art. 371 e dalla nuova disposizione, che si proporrà di inserire prima di detto articolo. Si ritiene che vada formulata una disposizione speciale circa l' esercizio di tali poteri, soltanto per il caso di adozione da parte di due coniugi.

Con l' accoglimento della proposta qui fatta, non hanno più ragione d' essere, e sono da sopprimere, i successivi articoli 343 a 347.

Università di Genova e Università di Parma — (Rel. Prof. *Allara*): Non convince la nuova disposizione contenuta in questo articolo. Sembra che essa costituisca una eccessiva applicazione del noto principio *adoptio imitatur naturam*. Questo principio non può condurre ad una prevalenza del rapporto di adozione su quello della filiazione legittima. La patria potestà dell' adottante potrebbe, se mai, riconoscersi in linea sussidiaria, qualora venga meno la patria potestà dei genitori legittimi o la potestà del genitore naturale.

Università di Messina — (Rel. Prof. *Degni*): Importantissima, radicale innovazione, di fronte al sistema del codice civile, è che, nei casi di adozione di minorenni, l' adottante è investito della patria potestà sull' adottato e, di conseguenza, cessa la potestà dei genitori di quest' ultimo, il quale, però, conserva, di regola, tutti i diritti e doveri verso la sua famiglia naturale (art. 341).

Università Cattolica del S. Cuore di Milano — (Rel. Prof. Barassi): Alcune modificazioni profonde apporterebbe il Progetto al codice civile circa gli effetti della adozione. Il problema che qui si affaccia è quello dei limiti, che deve assumere la coesione del nuovo gruppo familiare, volontariamente costituito senza la consanguineità, in confronto a quella famiglia legittima, che dell'adozione costituisce in certo senso il modello.

Gli elementi che in proposito ci offre il Progetto, sembrano alquanto contraddittori. Intanto, in via generale, si deve consentire col Progetto, che non accoglie una disposizione così larga, e forse anche imprudentemente larga, come quella del codice civile germanico, che al § 1757 attribuisce al figlio adottivo « la posizione giuridica di un figlio legittimo dell'adottante », senza neppur aggiungere, quello che gli interpreti più prudenti sono costretti ad aggiungere: « salvo che la legge disponga altrimenti ».

Ci troviamo, qui, di fronte al problema capitale su questo argomento: quello circa gli effetti dell'adozione, che è quanto dire sulla sua ragion d'essere. A nostro avviso ci dobbiamo tener lontani da una corrente che vorrebbe assimilare, quasi, il gruppo adottivo alla famiglia legittima, facendo dell'adozione la fonte di un rapporto di « filiazione », cioè di un rapporto che presupponga nei soggetti le qualità di genitore e di figlio, acquisite indipendentemente dalla generazione. Da questo punto di vista, ammesso, ad es. nel codice civile germanico, il conferimento della situazione di figlio legittimo appare logica. Ma è la premessa che deve respingersi. L'adozione *imitat naturam*, serve a dar un equivalente delle gioie della paternità a chi ne è sfornito. Si accosta, perciò, a certi logici presupposti della filiazione legittima, ma è qui tutto. E se anche nell'uso comune adottante e adottato sono chiamati padre adottivo, figlio adottivo (anche dal Progetto: art. 328), non perciò abbiamo un rapporto di « filiazione », ma uno stato, sia pure familiare in senso ampio, che è solo analogo fino a un certo punto a quello della filiazione, e perciò non è necessariamente soggetto alle medesime norme.

Già contro una parificazione piena, vi è il fatto che anche per il Progetto, come del resto per tutte le legislazioni, l'adottato conserva in parte il suo stato, nella famiglia naturale da cui proviene, quindi rimangono a lui connessi tutti i diritti e i doveri che ne derivano: in parte, perchè non è possibile la piena coesistenza dei due stati, originario e adottivo. Non si separa dalla famiglia naturale, non solo perchè l'adozione non deve ridondare a suo danno, ma anche e forse principalmente per il rispetto, di cui tutti sentiamo il bisogno, per la famiglia naturale: la voce del sangue ha il suo peso nella famiglia odierna non più a struttura agnaticia; perciò, su questo punto, il precedente romanistico dell'arrogazione e della adozione piena, non ha oggi più alcun valore.

Per questa ragione dobbiamo opporci alla innovazione per cui, pur conservando l'adottato tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia naturale

(art. 341), tuttavia la patria potestà passerebbe all'adottante, cessando per necessaria conseguenza nel genitore legittimo sul figlio minore. Il codice civile non lo ammette, limitandosi — assai più correttamente — ad estendere al rapporto adottivo alcuni doveri e diritti, che rientrano nella patria potestà (art. 211); qualche codice usa espressioni vaghe, come il codice civile svizzero (art. 268, cap. 1°: « I diritti e i doveri dei genitori passano all'adottante »). Anche più laconico è il codice civile spagnolo (articoli 175-177).

Ora, in proposito, ripetiamo, si può e si deve non essere d'accordo col Progetto. Che il codice civile germanico sia pervenuto a una soluzione conforme si può anche, fino a un certo punto, capire, in quanto ha conferito all'adottato la posizione giuridica di un figlio legittimo. Ma così non è per il Progetto, così non deve essere. L'adozione crea uno stato giuridico, e dei conseguenti rapporti, che solo in un senso molto ampio si possono dire di struttura familiare. Perchè la « famiglia » oggi presuppone la base cognatizia della consanguineità, non quella agnatizia di un rapporto di patria potestà, che si possa anche costituire, comunque, all'infuori della consanguineità, con un semplice atto giuridico. D'altra parte, è verissimo, l'adozione non si limita a costituire il futuro erede, come era nell'antico diritto germanico: essa ha un carattere intermedio, suo proprio, che si può definire come costituzione di una « famiglia puramente civile » in un senso molto ampio. Così è nel codice civile, quando si limita a estendere o trasmettere al rapporto adottivo taluni diritti e doveri e, magari anche, i più e i più importanti, propri del rapporto con i genitori legittimi.

Ed è ciò tanto vero, che della posizione di figlio legittimo mancano, in quella creata dal rapporto adottivo, alcuni elementi non trascurabili:

a) manca (art. 344) l'usufrutto legale: ma veramente non è questo un elemento fisionomico (cfr. art. 229 cod. civ.);

b) l'adottato si limita ad aggiungere il cognome dell'adottante al proprio (art. 340). Qui dunque il Progetto è stato risolutamente ribelle alle tendenze di alcune vecchie e nuove legislazioni (salvo il codice civile germanico), escludendo che l'adottato debba limitarsi al cognome dell'adottante. E' evidente che qui si abbandona il concetto puro di un'adozione che miri a riprodurre nettamente la famiglia legittima. E che questo sistema corrisponda meglio alla particolare sensibilità italiana è molto probabile, e anche perciò il Progetto, su questo punto, deve approvarsi;

c) l'adottante non ha alcun diritto di successione (art. 349), benchè abbia diritto agli alimenti (art. 348); ma quest'ultimo è espressione minima di quella solidarietà che, alla pari di quella della famiglia legittima, esiste nel gruppo che costituisce la « famiglia adottiva », cioè uno stato pseudo-familiare, imitato, ricalcato su quello familiare nel senso proprio, ma da questo ad ogni modo differente. Tanto è vero che l'adottato non entra nella « famiglia » dell'adottante, e rimane estraneo così ai discendenti, come agli altri suoi parenti (art. 341).

Così la patria potestà sull'adottato minore deve rimanere al genitore legittimo, sia pure svuotata di gran parte del suo contenuto, ma ad ogni modo con quel minimo che permetta la permanenza della potestà, così come la proprietà nuda rimane, grazie a quel minimo che permette il suo svuotamento senza danno della pertinenza di questo o quel diritto. Adunque è sufficiente attribuire all'adottante una semplice potestà di tutela, che può cessare con la revoca dell'adozione o anche senza (art. 353 e segg. 346 del Progetto): al qual proposito, bene sarebbe concedere anche al genitore legittimo la facoltà di intervenire nell'interesse del minore, o fors'anche, in genere, dell'adottato (anche non minore), cosa che il Progetto non consente.

Ad ogni modo lo stesso Progetto ha temperato l'innovazione, sottolineando il carattere della patria potestà attribuita al genitore adottivo come pura potestà di tutela dell'adottato; ciò che, se mai, conferma il nostro punto di vista. Infatti, oltre alla mancanza dell'usufrutto legale, il Progetto impone l'obbligo dell'inventario, logico presupposto della semplice tutela (art. 343). E' una cautela imposta dalla mancanza del rapporto naturale di consanguineità, cautela ammessa in altre legislazioni.

Università di Padova — (Rel. Prof. Ravà): Discutibile appare la disposizione che assegna all'adottante la *patria potestà* sul minore adottato, tanto più che al primo non vien concesso, e giustamente, l'usufrutto legale (art. 345). Meglio parlare, anche qui, di *tutela*, pur stabilendo che la patria potestà del genitore legittimo, se c'è, venga a cessare.

Università di Siena — (Rel. Prof. Funaioli): L'ammissione dell'adozione senza un limite di età per l'adottando, lasciando prevedere che si adottino figli di tenera età, ha fatto avvertire la convenienza del passaggio della patria potestà sul minore, dal genitore naturale al genitore adottivo. Ed il Progetto non ha esitato ad investire di quella potestà l'adottante.

Ma le disposizioni degli articoli 343, 344 e 346 non si applicano all'adozione dei propri figli naturali e dei figli dell'altro coniuge e le altre sì (art. 347). E allora non persuade il 2° alinea dell'art. 342 che per questi casi di adozione — cui si aggiunge quella fatta da due coniugi — rinvia alle « norme del titolo IX del presente libro », nelle quali è anche disposto l'usufrutto legale.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Sindacato Avvocati e Procuratori di Foggia: Oppor-
tuna si appalesa la disposizione di questo articolo.

Commissione Reale Avvocati di Ivrea — (Rel. Prof. *Quilico*): Può parere effettivamente strano e contraddittorio l'affermare, al comma 1°, che all'adottante spetta la patria potestà sull'adottato, e poi, al comma seguente, avvertire che le norme sulla patria potestà, di cui al titolo IX, non si applicano che ai casi eccezionali in cui l'adozione sia stata fatta da due coniugi o da entrambi i genitori naturali, come anche nel caso in cui un coniuge abbia adottato il figlio dell'altro coniuge.

La contraddizione pare confermata, ove si ponga mente al disposto degli articoli 344 e 355, in cui all'adottante si dà la posizione stessa, che è fatta al tutore rispetto al minore che ha sotto la propria tutela.

La volontà della Commissione, a proposito dell'adozione, è quella, lo si evince da molte disposizioni, di costituire uno speciale stato giuridico, e dei conseguenti rapporti che si possono considerare, *lato sensu*, di struttura familiare, se si ha riguardo ad una *famiglia puramente civile*. E il Progetto ha in effetto temperata la innovazione, sottolineando il carattere della patria potestà attribuita al genitore adottivo, come pura potestà di tutela dell'adottato.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Milano — (Rel.ri Avv. *Cogni* e *De Francesco*): Un miglioramento consiste nell'attribuzione della patria potestà all'adottante nei confronti dell'adottato minorenni. Ciò è fondato sulla circostanza di grande rilievo, specie ai fini educativi, che con l'adozione si opera un distacco di fatto del minore con la famiglia naturale, e quindi appare più che opportuno affidare al padre adottivo di dirigere, da vero genitore, la condotta e l'educazione del minore.

Inoltre, l'attribuzione della patria potestà all'adottante è coerente al principio di agevolare l'applicazione dell'adozione per i minorenni; ma appunto per questo era il caso, forse, di scendere ancora oltre i sedici anni, nella determinazione dell'età minima, per farsi luogo all'adozione.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli: Importante innovazione è quella con la quale si stabilisce che all'adottante spetti la patria potestà sull'adottato, escludendosi però, per carattere assolutamente disinteressato che deve avere l'istituto dell'adozione, l'usufrutto legale sui beni dell'adottato minore (art. 345), e dichiarandosi inoltre, nell'art. 349, che all'adottante non è attribuito alcun diritto di successione sui beni dell'adottato.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Ravenna — (Rel. Avv. *Armuzzi*): Al primo comma si propone di aggiungere: « qualora l'avente la patria potestà sull'adottato non se la sia espressamente riservata all'atto dell'adozione ».

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Roma

— (Rel. Avv. Schupfer): Il Progetto opportunamente attribuisce all'adottante — diversamente dal codice attuale — la patria potestà sull'adottato, anche *in sostituzione* ai genitori legittimi o naturali, che, avendo assentito alla adozione, hanno implicitamente assentito allo *spossezzamento*. Ma, viceversa, salva la disposizione sugli alimenti, nulla stabilisce circa l'obbligo di mantenere, educare, istruire ed avviare ad una professione o ad un'arte l'adottato, mentre il vigente art. 211, pur non attribuendogli la patria potestà, gli impone, almeno, di provvedere all'educazione del medesimo. Nè si può ammettere che tale obbligo sia lasciato ai genitori, che, del resto, potrebbero anche non esservi, e che, essendo privati della patria potestà, vengono pur sostituiti dall'adottante in una delle più delicate funzioni; come neppure si può ritenere che esso sia *una necessaria conseguenza* dell'esercizio della patria potestà, la quale, *per se stessa*, non implica oneri di tal fatta, come lo stesso Progetto conferma a proposito dei figli legittimi ed anche dei figli naturali riconosciuti, per i quali, pur essendo soggetti alla patria potestà del genitore che li ha riconosciuti, fu formulato, al riguardo, un apposito articolo (289).

Sembra necessario, perciò, fare altrettanto per l'adozione, salvo a far concorrere nelle spese le rendite dello stesso adottato, non avendone l'adottante il legale usufrutto.

In conseguenza, si propone un articolo aggiuntivo, 342 bis (*Obblighi dell'adottante verso l'adottato*), così concepito:

L'adottante è tenuto a mantenere, educare, istruire, avviare ad una professione o ad un'arte l'adottato, provvedendo alle spese relative, semprechè risultino insufficienti le rendite del medesimo.

Se due siano gli adottanti, entrambi contribuiranno nelle spese in proporzione delle rispettive sostanze, restandone riservata la cura alla adottante nei primi sette anni di età dell'adottato.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Roma — (Rel.

Avv. Del Vecchio): Si propone venga abolito il capoverso, perchè la patria potestà è sempre regolata dalle norme del titolo IX, nè vi è ragione di limitare l'applicazione di tali norme ai casi indicati nel capoverso.

Commissione Reale Avvocati di Torino — (Rel. Avv.

Abello): Ci pare un po' strano e contraddittorio affermare in termini recisi che all'adottante spetta la patria potestà sull'adottato e poi, nello stesso articolo, avvertire che le norme, date nell'apposito titolo successivo (IX) per disciplinare l'istituto della *patria potestà*, non si applicano che ai casi eccezionali in cui l'adozione sia stata fatta da due coniugi o da entrambi i genitori naturali, come nel caso in cui un coniuge abbia adottato il figlio dell'altro coniuge.

E la contraddizione apparirebbe confermata dagli articoli successivi (344 e 345), in cui, sostanzialmente, si dà all'adottante, per quanto riguarda l'amministrazione e gestione del patrimonio dell'adottato, la posizione, che è fatta al tutore rispetto ai minori sottoposti a tutela. Parrebbe più conforme al pensiero seguito su questo punto dai redattori del Progetto, il dire che *all'adottante spettano poteri e funzioni analoghe alla patria potestà; tranne*, di regola, per quanto riguarda l'amministrazione e l'usufrutto del patrimonio dell'adottato.

Art. 343

(Inventario dei beni dell'adottato minore)

L'adottante deve fare a proprie spese l'inventario dei beni dell'adottato minore e trasmetterlo entro un mese dalla omologazione dell'adozione al giudice tutelare. In proposito si applicano, in quanto sia possibile, le disposizioni degli articoli 425 secondo comma a 432 primo comma, 433 primo comma e 434.

L'adottante che omette di fare l'inventario nel termine stabilito o lo fa infedele è tenuto al risarcimento dei danni e può essere privato dell'amministrazione dei beni dal giudice tutelare.

MAGISTRATURA

Corte di Cassazione del Regno: In que e nell'art. 344, disciplinandosi l'obbligo dell'inventario, che deve fare l'adottante dei beni dell'adottato minore, e l'amministrazione dei beni di quest'ultimo, si estendono a tali casi le regole dettate per i minori negli articoli 425 2° comma, 432 1° comma, 433 1° comma, 434, nonchè negli articoli 435, 436, n. 3°, 4° e 5°, 437, 439, 440, n. 2° e seguenti, 441, 442 e 448, aggiungendosi però la riserva: "in quanto sia possibile".

Tale espressa riserva sembra, però, superflua e pericolosa.

E' pericolosa, perchè potrà facilmente dare luogo a perplessità nella determinazione concreta dell'applicabilità delle norme richiamate; superflua, perchè vari articoli devono applicarsi interamente, altri sono manifestamente inapplicabili. Sono, infatti, perfettamente applicabili all'inventario dei beni dell'adottato minore il 2° comma dell'art. 425; il 1° dell'art. 432 e dell'art. 433; non è invece applicabile l'ultima parte del 1° comma e il 2° comma dell'art. 434, perchè non può mai ammettersi che ci sia una ragione giustificatrice della ritenzione da parte dell'adottante di somme di pertinenza del minore adottato, dovendo egli provvedere

all'educazione e all'alimentazione di quest'ultimo, sui beni del quale, d'altra parte, non ha alcun diritto di usufrutto legale. Perciò, senza bisogno della generica riserva "in quanto sia possibile", basta che nell'art. 343 si sopprima il richiamo "ei comma, ora indicati, dell'art. 434.

Analogamente per l'art. 344 può dirsi che tutte le disposizioni in esso richiamate, e relative all'amministrazione dei beni dei minori, si applicano al caso dell'adottato, salvo la necessità richiesta dall'art. 448 di sentire il protutore. Ma questa inapplicabilità è così evidente, data la mancanza, nel caso di adottato minore, di un protutore, che non c'è bisogno di alcuna riserva, perchè si ritenga indubitabilmente che non è da richiedere il parere a questa persona inesistente.

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. *Masci*): Tenendo presente la natura fittizia del rapporto di parentela, che con l'adozione sorge fra le parti, ed il carattere disinteressato, che all'istituto dell'adozione si è voluto mantenere, si è, ed opportunamente, fatto obbligo all'adottante di fare l'inventario dei beni dell'adottato.

UNIVERSITA'

Università di Catania — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): *Vedansi le osservazioni agli articoli 338 e 342.*

Università di Siena — (Rel. Prof. *Funaioli*): Poichè l'adozione non cessa di essere un vincolo artificiale, non fondato su quell'affetto, che ha radice nel legame del sangue, e ciò non di meno ha intenti altruistici, così, quanto al contenuto d'indole patrimoniale della patria potestà, da un lato sono state mantenute alcune opportune cautele, conformi a quelle disposte pel tutore (articoli 343, 344), dall'altro si è negato all'adottante l'usufrutto legale (art. 345).

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Sindacato Avvocati e Procuratori di Verona — (Rel. Avv. *Baliscrema*): Provvide le cautele con cui si è circondata l'amministrazione del patrimonio dell'adottato minore, quando questi non sia un figlio naturale dell'adottante.

Art. 344

(Amministrazione del patrimonio dell'adottato minore)

All'amministrazione del patrimonio dell'adottato minore s' applicano, in quanto sia possibile, le disposizioni degli articoli 435, 436 numeri 3°, 4° e 5°, 437 a 439, 440 numeri 2° e seguenti, 441, 442 e 448.

(Si vedano le osservazioni agli articoli 342 e 343).

Art. 345

(Usufrutto legale - Non spetta all'adottante)

All'adottante non spetta l'usufrutto legale sui beni dell'adottato minore.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. *Maschi*): Opportunamente si è escluso l'adottante dall'usufrutto legale sui beni dell'adottato, facendosi eccezione soltanto per il caso di adozione dei figli propri naturali e dei figli del proprio coniuge, per ragioni la cui evidenza deriva dalla stessa condizione degli adottati.

UNIVERSITA'

Università di Catania — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): *Vedasi l'osservazione all'art. 342.*

Università di Siena — (Rel. Prof. *Funaioli*): *Vedasi l'osservazione all'art. 343.*

Università di Urbino — (Rel. Prof. *Morelli*): Non sembra giusto che in ogni caso all'adottante non sia concesso l'usufrutto legale

sui beni dell'adottato minore. Se possono esservi, infatti, dei motivi degni di considerazione, per negare tale usufrutto all' adottante nella ipotesi in cui l' adottato abbia una propria famiglia naturale o legittima, tali motivi non sussisterebbero più nella ipotesi in cui l' adottato manchi di una famiglia legittima o naturale.

E' giusto che, almeno in tale ipotesi, ed in altre da valutarsi dal giudice tutelare caso per caso, sia concesso all' adottante l' usufrutto legale sui beni dell' adottato minore, in considerazione anche del fatto che egli è tenuto agli alimenti verso l' adottato, prima ancora dei genitori legittimi o naturali di costui (art. 348 Progetto).

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Sindacato Avvocati e Procuratori di Mantova — (Rel. Avv. *Finzi*): Forse è troppo rigido. Forse potrebbe consentirsi l' usufrutto dei beni sopravvenuti al minore dopo la adozione, nel caso in cui egli sia figlio naturale.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli :
Vedasi l'osservazione all'art. 342.

Art. 346

(Cessazione e sospensione della patria potestà dell' adottante).

Nei casi di cessazione o di sospensione della patria potestà dell' adottante, il giudice tutelare, su istanza dell' adottato, dei suoi parenti od affini o del pubblico ministero, ed anche di ufficio, dà le norme opportune circa la cura della persona dell' adottato, la sua rappresentanza e l' amministrazione dei suoi beni.

Se si tratta di adozione fatta da due coniugi, nel caso di cessazione o sospensione della patria potestà del marito, la moglie, entro un mese dalla cessazione o sospensione, deve fare l' inventario dei beni dell' adottato. Si applicano in tal caso le disposizioni dell' articolo 343.

MAGISTRATURA

Corte di Cassazione del Regno: Il 2° comma dispone per caso che venga a cessare o ad essere sospesa la patria potestà del marito, quando entrambi i coniugi abbiano partecipato all' adozione, e fa obbligo alla moglie di procedere all' inventario dei beni dell' adottato.

Sembra che la compilazione *ex novo* di un inventario non sia indispensabile. L'inventario esiste, essendo stato fatto all'inizio del rapporto adottivo; perciò, anche a risparmio di spese per il minore, sembra che basti l'imposizione alla moglie dell'adottante dell'obbligo di far procedere alla ricognizione dei beni che, al momento della cessazione della patria potestà del marito, si trovano nel patrimonio del minore.

Corte di Appel'lo di Bologna — (Rel. Cons. *Masci*): Concessa all'adottante la patria potestà sull'adottato, nel Progetto si provvede per i casi in cui essa possa cessare od essere sospesa, su istanza dello stesso adottato, dei suoi parenti od affini, senza limitazione di grado, o del pubblico ministero, e si rimette alla libera facoltà del giudice tutelare la determinazione del modo come provvedere, nel caso, alla cura della persona ed alla amministrazione dei beni dell'adottato, senza peraltro, nè ammettere, nè escludere la possibilità della riviviscenza della potestà nei genitori legittimi.

Anche queste disposizioni meritano di essere approvate, essendo evidente che, come si provvede nei rapporti del genitore, per il caso ch'egli abusi della patria potestà, essendo questa trasferita nell'adottante, per effetto della fatta adozione, egualmente si debba provvedere per la stessa ipotesi, nei riguardi dell'adottante medesimo.

Corte di Appello di Venezia — (Rel. Avv. *Colagrosso*): Gli effetti della cessazione della patria potestà vengono dal Progetto assoggettati a savia regolamentazione, posto che, a differenza di quanto dispongono le odierne legislazioni, viene affidato al cauto criterio del giudice tutelare di determinare, sulla scorta della contingente varietà dei casi, quali siano i provvedimenti più congrui, senza, peraltro, la formulazione di rigide norme di riviviscenza, assoluta o parziale, della potestà dei genitori legittimi.

UNIVERSITA'

Università di Catania — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): Vedasi l'osservazione all'art. 342.

Università di Messina — (Rel. Prof. *Degni*): Un dubbio piuttosto grave si prospetta nell'ipotesi della cessazione o della sospensione della patria potestà dell'adottante. Deve rivivere o no la patria potestà dei genitori legittimi? O deve rivivere con effetti limitati? Il Progetto ha adottato un sistema particolare, stabilendo che il giudice tutelare, su

istanza dell' adottato, dei suoi parenti od affini, o del pubblico ministero, o anche d' ufficio, dà le norme opportune circa la cura della persona dell' adottato, la sua rappresentanza e l'amministrazione dei beni. Sicchè la patria potestà non rivive: il giudice tutelare potrà conferire quella cura al genitore legittimo, ma potrà conferirla anche ad estranei. E ciò non sembra, nè logico, nè equo. Se si è fermato il principio di ragione e di giustizia che l' adottato conservi tutti i diritti e tutti i doveri verso la sua famiglia naturale; se si è creduto opportuno, in via eccezionale, trasferire la patria potestà dal genitore legittimo all' adottante, la conseguenza logica che si impone è che, cessata o sospesa la patria potestà di costui, essa torni a colui che l' ha, più che per legge, per natura. Nè pare convincente l' osservazione della Commissione che, cioè, può avvenire che, per effetto dell' adozione, l' adottato ha potuto trovarsi in un ambiente familiare profondamente diverso da quello della sua famiglia d' origine, ed abbia potuto ricevere un' educazione che questa non può dargli, perchè tutto ciò potrebbe — se mai — autorizzare il giudice tutelare a porre limiti all' esercizio della patria potestà da parte del genitore legittimo, obbligandolo, per esempio, a dare al figlio un' educazione ed un' istruzione corrispondente al grado sociale ed alle forze patrimoniali dell' adottante, ma non può autorizzare di preferire un estraneo al genitore legittimo.

Università di Siena — (Rel. Prof. *Funaioli*): Nel caso di perdita o sospensione della patria potestà dell' adottante è bene facultizzare il giudice a dare le norme opportune circa la cura della persona dell' adottato, la sua rappresentanza, e l'amministrazione del suo patrimonio, se non possa sovvenire, come nel caso di adozione fatta da due coniugi, la madre.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Roma — (Rel. Avv. *Schupfer*): Merita una parola di speciale, unanime approvazione — di fronte al possibile dissenso di qualcuno — la norma qui adottata nel senso, che nei casi di cessazione o di sospensione della patria potestà dell' adottante, non debba automaticamente rivivere quella dei genitori legittimi, la quale potrebbe essere diventata non più opportuna. Il giudice tutelare ben potrà regolarsi, al riguardo, secondo le circostanze.

Commissione Reale Avvocati di Torino — (Rel. Avv. *Abello*): E' specialmente a notare che con giusto intuito pratico il Progetto non segue alcuna delle odierne legislazioni nei riguardi della cessazione della patria potestà dell'adottante.

Dice ottimamente il Relatore (pag. 181) che " fra i vari sistemi possibili, della riviviscenza in ogni caso della potestà dei genitori legittimi, della esclusione assoluta di una tale riviviscenza, di una riviviscenza però con effetti limitati alla cura della persona e di altri sistemi, più o meno affini ai precedenti, il Progetto ha preferito di seguirne uno proprio, rimettendo al giudice tutelare il determinare, caso per caso, i provvedimenti opportuni. La varietà delle situazioni che si possono presentare in concreto è, infatti, tale da consigliare l'accoglimento di una norma unica da applicare in tutte le possibili ipotesi. In alcuna di queste si avrà, per esempio, che l'ambiente familiare, in cui l'adottato venne a trovarsi per effetto dell'adozione, sia profondamente diverso da quello proprio della famiglia di origine, e profondamente diversa dall'educazione che probabilmente in questa egli avrebbe potuto ricevere, sia quella cui viene avviato dall'adottante „

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria : Nel caso di cessazione della patria potestà dell'adottante, il figlio adottivo, se minore, deve ritornare sotto la patria potestà del suo padre legittimo o, in mancanza, della madre.

Art. 347

(Adozione di figli naturali e di figli del coniuge)

Le disposizioni degli articoli 343, 344 e 346 non si applicano all'adozione dei propri figli naturali da parte dei genitori ed all'adozione di figli del proprio coniuge.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Roma — (Rel. Cons. *Pe'legrini*): Non sembra giustificata la dispensa dall'inventario nel caso dell'adozione dei figliuoli del proprio coniuge. La legge vigente, a ragione sospettosa, toglie normalmente alla madre binuba l'amministrazione dei beni dei propri figli minori; ed il Progetto accentua il rigore estendendo la disposizione anche al padre binubo (art. 396 del Progetto).

Ora già l'inventario può essere stato imposto al genitore binubo dal giudice tutelare (art. 397 del Progetto) ma, comunque, non si giustificherebbe la dispensa normale per il genitore adottivo, laddove la legge la prevede come facoltativa per il genitore legittimo binubo.

UNIVERSITA'

Università di Catania — (Rel. Prof. Santoro-Passarelli): *Vedasi l'osservazione all'art. 342.*

Università di Urbino — (Rel. Prof. Morelli): Deve porsi in rilievo una inesattezza contenuta nella *Relazione* (pag. 180). In essa si dice infatti: "tal disposizioni", (quelle cioè degli articoli 345 e 349) "come pure quelle relative all'obbligo dell'inventario ecc. . . sono state, per evidenti ragioni, dichiarate inapplicabili all'adozione dei figli naturali da parte dei genitori ed alla adozione dei figli del proprio coniuge". Basta leggere l'art. 347, per persuadersi che le uniche disposizioni dichiarate inapplicabili sono quelle degli articoli 343, 344 e 346 e non già quelle degli articoli 345 e 349, come invece si assume nella *Relazione*.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Procuratori di Bergamo — (Rel. Avv. Zilioli): Sembra più proprio dire: "Le disposizioni degli articoli 343, 344 e 346, *primo capov.* ecc. . .".

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Roma — (Rel. Avv. Schupfer): Per le ragioni che hanno consigliato di parlare, negli articoli 328 e 329, soltanto di figli naturali *riconosciuti o dichiarati*, sembra opportuno di aggiungere la stessa specificazione in questo articolo.

Art. 348

(Art. 211 codice civile)

(Obbligo degli alimenti)

Nei rapporti fra l'adottante e l'adottato ed i discendenti di quest'ultimo, ai quali si estendono gli effetti dell'adozione, si applicano le disposizioni relative all'obbligo alimentare tra ascendenti e discendenti legittimi. Nell'adottante tale obbligo precede quello dei genitori legittimi o naturali, e nell'adottato e i suoi discendenti concorre con quello dei discendenti legittimi o naturali dell'adottante.

MAGISTRATURA

Corte di Cassazione del Regno : Questo articolo dispone circa l'obbligo degli alimenti tra adottante, da una parte, e adottato e discendenti da esso dall'altra, richiamando le disposizioni relative all'obbligo alimentare tra ascendenti e discendenti legittimi, ma trascura del tutto, come fa del resto anche l'art. 211 del vigente codice, gli ascendenti dell'adottante.

Ora pare, invece, che debba tenersi dalla legge conto della situazione in cui, in caso di morte dell'adottante, verrebbero a trovarsi gli ascendenti di costui. I figli adottivi dei discendenti, secondo gli articoli 736 e 737 del codice civile, succedono nell'intero asse patrimoniale all'adottante defunto, sul quale asse gli ascendenti dell'adottante non possono vantare alcun diritto in concorso con i discendenti adottivi; per cui può verificarsi il caso di ascendenti dell'adottante defunto, che versino nell'indigenza, i quali tuttavia nessun giovamento potranno ritrarre dal fatto che il loro discendente era proprietario di un ricco patrimonio, non avendo diritti successori da far valere su di esso, nè diritto di alimenti nei confronti dell'erede che sia discendente adottivo del defunto.

Una tale possibilità urta, evidentemente, contro i sentimenti umanitari, che devono presiedere anche alle relazioni che vengono a crearsi in virtù del vincolo civile dell'adozione, e perciò si propone che sia posto a carico dei discendenti dell'adottante morto l'obbligo degli alimenti anche nei confronti degli ascendenti dell'adottante, a meno che non si preferisca attribuire, in ogni caso, ai detti ascendenti un diritto di successione sul patrimonio lasciato dall'adottante.

Sezione di Corte di Appello di Caltanissetta: Far precedere l'obbligo degli adottanti a prestare gli alimenti a quello dei genitori legittimi o naturali, pare eccessivo: per quanto grande sia l'affet-

to dell' adottante, pure questo non eguaglierà quello dei genitori, che mai debbono disinteressarsi dell' adottato. Questi, dal canto suo, non deve mai obliare che ai genitori tutto deve, e da essi può, con fiducia, tutto richiedere. Pertanto sembra consigliabile che l' obbligo degli alimenti incomba allo adottante in concorso, e nello stesso grado, con i genitori. Ed in tali sensi sarebbe anche da modificare il disposto dell' art. 501, n. 3.

UNIVERSITA'

Università di Catania — (Rel. Prof. Santoro-Passarelli): Si propongono le modificazioni che risultano dal seguente testo:

Nei rapporti fra l' adottante e l' adottato ed i discendenti di quest' ultimo, si applicano le disposizioni relative all' obbligo alimentare fra ascendenti e discendenti legittimi e naturali. Nell' adottante tale obbligo precede quello dei genitori legittimi o naturali; nell' adottato e i suoi discendenti concorre con quello dei discendenti legittimi e *precede quello dei discendenti naturali* dell' adottante,.

La soppressione dell' inciso " ai quali si estendono gli effetti della adozione „ e la menzione dei discendenti naturali sono connesse con la modificazione del successivo art. 350. La posposizione dell' obbligo alimentare dei discendenti naturali ai discendenti adottivi sembra giustificata dalla considerazione che altrimenti i discendenti naturali continuerebbero a trovarsi, com' è ora per il codice vigente, rispetto all' obbligo alimentare, ad un tempo dopo gli ascendenti adottivi e legittimi (art. 290) e in concorso coi discendenti adottivi, che pure precedono gli uni e gli altri (art. 501).

Università di Padova — (Rel. Prof. Ravà): *Vedansi le osservazioni generali al titolo XII.*

Università di Siena — (Rel. Prof. Funaioli): Quanto al diritto agli alimenti, si apportano quelle varianti che sono rese necessarie per l' estensione degli effetti dell' adozione.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Milano — (Rel.ri Avv. ti Cogni e De Francesco): Non può ritenersi approvabile il Progetto, per aver ommesso di riprodurre il principio sancito nella pri-

ma parte del vigente art. 211 del codice, circa l'obbligo del padre e della madre adottivi di *continuare, occorrendo, l'educazione dell'adottato*. Trattasi di un principio che ha un grande valore etico e sociale ed esso non dovrebbe mancare in un codice, dove pure è tanta la cura e talora lo scrupolo di regolare i rapporti d'indole patrimoniale conseguenti all'adozione. Nè pare che l'omissione possa essere giustificata dall'attribuzione della patria potestà nell'adottante, che il Progetto dispone con l'art. 342, giacchè la necessità della continuazione dell'educazione del figlio adottivo può presentarsi anche oltre il periodo della minore età, e, d'altra parte, certi principi etici hanno importanza e significazione per sè stessi, e quindi la loro riaffermazione è sempre utile e benefica.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Roma

— (Rel. Avv. Schupfer): Per i motivi addotti a proposito degli articoli 289 e segg. pare anche qui preferibile il trasporto nella sede apposita (*titolo degli alimenti*), della disposizione che si riferisce all'obbligo degli alimenti *fra adottante e adottato e discendenti di questo*; tanto più che l'art. 501, il quale contiene l'ordine fra gli obbligati, effettivamente contempla anche l'adottante e l'adottato. Dalla nuova redazione, che a suo luogo si proporrà, dell'art. 501, col raggruppamento di tutte le persone che sono tenute gradatamente agli alimenti, apparirà all'evidenza come sia del tutto inattuabile il proposito di far concorrere in quell'obbligo, i figli e discendenti adottivi *coi figli naturali*, come l'art. 348 vorrebbe.

Art. 349

(Art. 210 codice civile)

(*Diritti di successione*)

L'adozione non attribuisce all'adottante alcun diritto di successione.

I diritti dell'adottato sull'eredità dell'adottante sono determinati nel titolo DELLE SUCCESSIONI.

UNIVERSITA'

Università di Genova e Università di Parma — (Rel. Prof. Allara): La disposizione sembra inutile. Disposizioni analoghe non si riscontrano in materia di riconoscimento. Non v'è ragione per seguire un diverso atteggiamento nel nostro titolo.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Sindacato Avvocati e Procuratori di Brescia: Molto opportunamente il Progetto, dato il carattere assolutamente disinteressato che deve avere l'adozione, mantiene ferma la disposizione dell'art. 210 del codice civile, per cui l'adozione non attribuisce all'adottante alcun diritto di successione sui beni dell'adottato. Anzi, a questa disposizione ne aggiunge un'altra (resa necessaria dalla figura nuova, che dal Progetto viene creata dell'istituto), che vieta all'adottante anche l'usufrutto legale sui beni dell'adottato (art. 345).

Quest'ultima disposizione però, come le altre previste dagli articoli 343, 344 e 346, relative all'inventario e all'amministrazione dei beni dell'adottato minore di età, è stata dichiarata inapplicabile al caso di adozione di figli naturali da parte dei genitori e al caso di adozione dei figli del proprio coniuge (art. 347).

Ritiene il Sindacato che tale eccezione, per il caso di adozione dei propri figli naturali da parte del genitore, debba essere estesa anche alla disposizione riguardante i diritti di successione.

E chiede perciò che, pur lasciando inalterato l'art. 347, si modifichi l'art. 349, 1° comma, nei seguenti termini: " L'adozione non attribuisce all'adottante alcun diritto di successione, tranne che si tratti di adozione dei propri figli naturali da parte del genitore „

Sindacato Avvocati e Procuratori di Forlì — (Rel.ri Avv. *Panciatichi* e *Foschi*): Si dubita dell'opportunità di pregiudicare la questione se l'adottato abbia diritti sull'eredità dell'adottante.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Mantova — (Rel. Avv. *Finzi*): Con opportune restrizioni, in alcuni e determinati casi, mancando altri successibili, potrebbe consentirsi la successione dell'adottante. Apparirebbe più conforme al presupposto normale per cui il vincolo è molto sentito.

Rimane integro il diritto dell'adottato di provvedere con disposizione testamentaria altrimenti.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli
— *Vedasi l'osservazione all'art. 342.*

Art. 350*(Effetti dell' adozione per i discendenti legittimi dell' adottato)*

Gli effetti dell' adozione si estendono ai discendenti legittimi dell' adottato nati dopo l' omologazione di essa ed a quelli che in tal momento non avevano compiuto gli anni sedici.

Questi ultimi però possono nel periodo dal sedicesimo al ventiduesimo anno di età chiedere al giudice tutelare che siano dichiarati cessati rispetto ad essi gli effetti dell' adozione.

Ai discendenti, che al tempo dell' omologazione abbiano compiuti gli anni sedici, gli effetti dell' adozione si estendono soltanto se essi vi abbiano consentito e dal momento del prestato consenso.

MAGISTRATURA

Corte di Cassazione del Regno: Una chiarificazione sembra necessaria, a proposito del dettato di questo articolo e del successivo.

Il primo, nei due ultimi commi, dispone che gli effetti dell' adozione possono essere dichiarati cessati riguardo al discendente dell' adottato, già nato al momento dell' omologazione dell' adozione, ma di età, a quest' epoca, minore degli anni sedici, che al compimento del 16° anno e prima del compimento del 22°, faccia richiesta in tal senso al giudice tutelare, mentre agli effetti stessi possono sottrarsi i discendenti di età superiore ai 16 anni, rifiutando il consenso all' adozione stessa. Il successivo art. 351, però, permette che a queste persone che rimangono fuori del rapporto di adozione, sia possibile estendere successivamente il vincolo con l' adozione in qualità di nipote.

Ora quello che sembra debba essere chiarito si è che, con la richiesta di cui al 2° comma dell' art. 350, da parte del minore che raggiunge il 16° anno, e con l' astensione dal prestare il suo consenso all' adozione, da parte del maggiore degli anni 16, viene tolto definitivamente ogni effetto nei confronti di costoro all' adozione del loro ascendente, sicchè è indispensabile, perchè queste persone entrino nel vincolo adottivo, che si proceda a nuova adozione nella qualità di nipote; mentre questo effetto, per conseguenza, non sia possibile ottenere con una dichiarazione unilaterale di volontà del discendente dell' adottato.

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. Masci): Una importante e sostanziale modificazione si apporta alla materia che si riferisce agli effetti dell' adozione, nei riguardi dei discendenti dell' adottato.

Il codice vigente tassativamente dispone che l'adozione non induce alcun rapporto civile fra l'adottante e la famiglia dell'adottato nè fra lo adottato e i parenti dell'adottante, salvo quanto agli impedimenti in materia di matrimonio. Nel Progetto questo sistema non è seguito per la giusta considerazione che, essendo normalmente lo scopo della adozione quello di crearsi una nuova famiglia in mancanza di quella che natura ha negata, non fosse logico limitare il vincolo stesso agli adottati ed escludere i discendenti legittimi di questi. Invece, come conseguenza necessaria, dovrebbe, dal fatto dell'avvenuta adozione, derivare che i discendenti dell'adottato dovessero senz'altro seguire la famiglia nuova che il loro autore ha eletta per sua, rinunciando a quella naturale. Giustamente pertanto il Progetto adotta senz'altro il principio per cui lo effetto dell'adozione si estende ai discendenti legittimi dell'adottato.

Tuttavia nel Progetto si è voluto limitare l'applicazione di questo principio ai soli discendenti dell'adottato nati dopo la omologazione dell'adozione ed a quelli che, pur essendo nati prima, non avessero a quel momento compiuto gli anni 16. Per i primi, la disposizione si giustifica tenendosi presente il solo fatto del tempo della loro nascita avvenuta quando l'adozione era già stata fatta, quando cioè il nuovo rapporto familiare si era già costituito e doveva perciò da esso essere rispettato. Per i secondi, la disposizione è giustificata dalla presunzione che essi abbiano accettato il nuovo stato di cose e che il consenso dato all'adozione da parte del loro genitore corrisponda altresì al loro interesse. Però contro questa presunzione, in omaggio appunto alla libertà di determinazione che deve alla persona essere riconosciuta nella elezione del proprio stato, il Progetto ammette che possa il discendente insorgere, chiedendo al giudice tutelare la dichiarazione di cessazione, nei propri confronti, degli effetti dell'adozione, e questo diritto egli può esercitare entro l'anno successivo al raggiungimento della maggiore età e così fino al ventiduesimo anno.

Per i figli che hanno compiuto il sedicesimo anno, gli effetti della adozione si estendono, se vi abbiano consentito e dal momento del prestato consenso: e ciò è in perfetta corrispondenza con il valore che a quell'età si riconosce anche ad altri effetti civili.

Sezione di Corte di Appello di Caltanissetta: Non pare consentaneo all'indole dello istituto lo estendere gli effetti della adozione ai figli legittimi dello adottato, nati prima dell'omologazione. E pare più desiderabile il prescrivere che tali effetti non si estendono ai figli legittimi dell'adottato, nati prima dell'adozione, a meno che questi espressamente consentano a tale estensione.

Corte di Appello di Genova — (Rel. Cons. Sarno): Il Progetto elimina la restrizione assoluta dell'art. 212 vigente codice, oggetto di vive critiche dottrinali, per la quale l'adozione non induce alcun

rapporto civile fra l'adottante e la famiglia dell'adottato ed i parenti dell'adottante. Questa disposizione è sembrata ingiusta. Il Progetto, con alto senso di umanità, sommamente commendevole, dispone che gli effetti della adozione si estendono ai discendenti legittimi dell'adottato, purchè siavi il loro consenso, e che essi possono essere adottati dallo adottante come suoi nipoti, beneficio che compete anche ai figli naturali dell'adottato.

Corte di Appello di Venezia — (Rel. Cons. Colagrosso): Opportunamente il Progetto ha esteso gli effetti dell'adozione, entro determinati limiti, ai discendenti dell'adottato.

UNIVERSITA'

Università di Catania — (Rel. Prof. Santoro-Passarelli): Si sostituirebbe: "Gli effetti dell'adozione si estendono ai discendenti legittimi e ai figli naturali riconosciuti dell'adottato.

" Ai discendenti, che al tempo della *manifestazione del consenso* abbiano compiuto gli anni sedici, e al coniuge dell'adottato, gli effetti dell'adozione si estendono soltanto se essi vi abbiano consentito „.

La disciplina che si propone sembra più semplice e conforme al principio, accolto nella stessa *Relazione*, di "consentire all'adottante di costituire con l'adottato ed i suoi discendenti una nuova famiglia „. Non si trovano giustificate le molteplici distinzioni, cui ricorre il Progetto. Al principio dell'estensione, che deve valere anche per il coniuge (contro § 1763 BGB.) e i figli naturali riconosciuti dell'adottato (cfr. articoli 291 e 319), si apporta un temperamento, richiedendo anche il consenso dei discendenti che abbiano compiuto sedici anni e del coniuge, da prestarsi al momento della prestazione del consenso dell'adottante e dell'adottato, perchè non dipenda dalla sola volontà di costoro costituire o no il vincolo.

Vedasi anche l'osservazione all'art. 338.

Università Cattolica del S. Cuore di Milano — (Rel. Prof. Barassi): Il codice civile, negando l'estensione dello stato adottivo oltre i limiti delle persone, dal cui consenso solamente quel particolare stato deriva, è stato certo logicamente coerente al suo concetto fondamentale circa l'adozione. Bisogna, però, convenire che il codice civile con ciò si è allontanato dalla tradizione del diritto comune, che estendeva gli effetti dell'arrogazione a tutti i discendenti dell'arrogato, senza distinguere se nati prima o dopo, e nello stesso senso i codici prussiano e austriaco (§ 183). Questa tendenza totalitaria è probabilmente più

coerente a un concetto ispiratore dell'adozione, che miri a costituire una famiglia (puramente civile) ad immagine di una famiglia legittima; tutta la famiglia, perciò, dell'adottato, senza distinzioni, dovrebbe entrare a far parte di quel nucleo. Tuttavia anche nelle legislazioni più favorevoli a quel concetto dell'adozione, questa assunzione integrale della discendenza legittima, ammessa nelle codificazioni prussiana e austriaca, non è stata accolta: la respingono, per es., il codice civile germanico e i codici svizzero e spagnolo.

Il Progetto è rimasto, qui, a mezza strada: esso, infatti, esclude solo i discendenti legittimi nati prima della omologazione dell'adozione; ammette, però, anche questi, se non avevano compiuto ancora in quel momento i 16 anni, salvo revoca su loro domanda (dal 16° al 22° anno di età). Un regolamento, insomma, piuttosto cauto. Bisogna riconoscere, del resto, che si tratta di argomento molto discusso, e che può decidersi indipendentemente dalla premessa sugli effetti generali dell'adozione. Per l'esclusione si potrebbe addurre che a carico dei discendenti il Progetto attribuisce anche dei doveri verso l'adottante; ad es., la prestazione alimentare (art. 348, il quale allude ai discendenti non in genere dello adottato, ma solo a quelli compresi nell'adozione). Ora le codificazioni che estendevano il rapporto adottivo anche ai discendenti legittimi anteriormente nati escludevano quei doveri a carico dei discendenti in genere dell'adottato. D'altra parte, contro questa esclusione si adduce che si crea, così, una differenza di trattamento, la quale può attenuare l'unità della compagine familiare. Probabilmente, dato il carattere puramente positivo e artificiale nella formazione di questo gruppo, l'atteggiamento del Progetto, ispirato a una grande prudenza nell'interesse di discendenti, nel cui stato civile l'adozione dovrebbe largamente incidere, si può accogliere. Del resto l'art. 351 ammette, a favore dei discendenti esclusi, l'adozione come nipoti, rendendo possibile un'integrazione, che non si scompagni dall'intervento volontario dei discendenti stessi o del loro rappresentante legale.

Università di Siena — (Rel. Prof. *Funaioli*): Gli effetti dell'adozione non si limitano più ai rapporti tra adottante e adottato. Già questa limitazione, dichiarata nell'art. 212 anteriore, ammetteva eccezioni espresse od implicite (ad es., in materia di successioni). Oggi si è fatto un passo avanti, avendo in mente, come si doveva, che l'adottante mira a costituirsi, con l'adottato e i suoi discendenti, una nuova famiglia. Ma, mentre gli effetti dell'adozione si estendono senz'altro ai discendenti legittimi dell'adottato nati dopo l'omologazione, i discendenti, nati prima dell'omologazione, non potevano essere costretti a seguire le sorti del genitore e pertanto si fa dipendere dalla loro volontà il cessare o il sorgere di tali effetti.

COMMISSIONI REALI E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Milano

— (Rel. *Avv. Porro*): Importante è la norma che estende gli effetti della adozione ai discendenti legittimi dell'adottato, nati dopo l'omologazione della adozione: ad essi, però, è riservato il diritto di chiedere che siano fatti cessare.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Padova — (Rel.

Avv. Ortolani): Tutte le disposizioni dettate da questo articolo e dal successivo, se obbediscono al lodevole proposito di rispettare l'autonomia e l'incipiente dignità dei figli dell'adottato (ai quali, nei congrui casi, si riconoscono facoltà di sottrarsi agli effetti dell'adozione), vengano, però, a rompere la unità del nucleo familiare dell'adottato, creando nei figli disparità di condizione, con inevitabili conflitti d'interessi morali ed economici.

Ora, poichè, quando si prende in considerazione, per l'eventuale adozione, una qualsiasi persona, non si può prescindere dall'apprezzamento morale dei figli e dei componenti la famiglia della stessa, si ha l'impressione che tutta la casistica portata dai due articoli allontani da quello che deve essere un inscindibile giudizio sul candidato all'adozione e sul di lui gruppo familiare.

Si propone, perciò, la soppressione dei due articoli, pensando che gli elementi familiari potranno essere sempre presi in considerazione nel giudizio di adozione, sia per iniziarla, sia per respingerla.

La proposta soppressione trova, in qualche modo, conferma nel successivo articolo 353, in cui, ammettendosi la revoca a favore dell'adottato che abbia raggiunto la maggiore età, si riconosce il principio che la revoca estenda i suoi effetti a tutti i discendenti dell'adottato. E ciò fondatamente, allo scopo di evitare quelle pericolose indipendenze, a cui porterebbe l'applicazione dell'art. 350.

Se nella revoca non si stacca l'adottato dal suo gruppo familiare, ragion vuole che quelli del gruppo seguano le sorti del loro capo, inscindibilmente, in ogni altro caso.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Roma — (Rel.

Avv. Del Vecchio): Si ravvisa l'opportunità di mantenere l'unità familiare e perciò di estendere l'adozione — quali nipoti — a tutti i discendenti nati prima o dopo l'omologazione. Ad evitare inconvenienti, si potrebbe sancire l'obbligo di sentire i figli ed il giudice tutelare.

Commissione Reale Avvocati di Torino — (Rel. Avv. *Abello*): Merita approvazione questo articolo il quale, allontanandosi dal concetto informatore dell'art. 212 del codice vigente, per cui i discendenti dell'adottato sono, in via di massima, sostanzialmente estranei all'adottante, viene a disporre, con particolari cautele, che gli effetti dell'adozione si estendono ai discendenti legittimi dell'adottato nati dopo l'omologazione di essa e a quelli che in tale momento non avevano compiuto gli anni sedici.

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria: Per maggiore semplicità sarebbero da abolire i due gradini dei 16 e 22 anni, e l'articolo potrebbe suonare così:

" Gli effetti dell'adozione si estendono ai discendenti legittimi dello adottato nati dopo l'omologazione di essa ed a quelli che in tal momento erano ancora minorenni.

Ai discendenti, che al tempo dell'omologazione avevano già raggiunto la maggiore età, gli effetti dell'adozione si estendono solo se vi consentano e dal momento del prestato consenso.

Commissione Reale Procuratori di Trieste e Capodistria — (Rel. Avv. *Levi-Viola*): Questo articolo non è in armonia col principio dell'art. 353 e seg.; sarebbe più conforme riportare sotto analogia disciplina, allo stesso articolo, anche le norme relative ai discendenti legittimi, eliminando il limite degli anni 16, che, per il sistema attuato in merito alla revoca, non è necessario.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Verona — (Rel. Avv. *Baliscrema*): Con sano criterio equitativo gli effetti dell'adozione vengono estesi, con opportune riserve, ai discendenti legittimi dell'adottato nati dopo l'omologazione di essa, ed entro certi limiti, agli altri figli legittimi o naturali (art. 351).

Art. 351

(Adozione come nipote)

I discendenti legittimi dell'adottato ai quali per l'articolo precedente non si estendono gli effetti dell'adozione, ed i figli naturali dell'adottato possono dall'adottante essere adottati come nipoti.

MAGISTRATURA

Corte di Cassazione del Regno — *Vedasi l'osservazione all'art. 350.*

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. *Masci*): Il Progetto segue, come è noto, il tipo tradizionale dell'adozione, che è quello dell'assunzione di altrui in figlio — ha senz'altro rifiutato, come contrario alla nostra tradizione ed al nostro costume, l'adozione in fratello —; ha però accolta l'*adoptio loco nepotis*, non già in via di principio, ma in via di eccezione, limitatamente, cioè, al caso di discendenti legittimi dell'adottato, ai quali non si estendono gli effetti dell'adozione secondo la regola già esposta, e di figli naturali dell'adottato. Anche questa innovazione, come contenuta in limiti così ristretti e diretti sempre allo scopo di dare alla nuova famiglia la maggiore possibilità di sviluppo, merita di essere approvata.

Corte di Appello di Genova — (Rel. Cons. *Sarno*): *Vedasi l'osservazione all'art. 350.*

UNIVERSITA'

Università di Messina — (Rel. Prof. *Degni*): E' da notare che nel Progetto, pur essendosi esclusa l'adozione in fratello, si è ammessa l'adozione in nipote, stabilendosi che i discendenti legittimi dell'adottato, ai quali non si estendono gli effetti dell'adozione, ed i figli naturali dell'adottato possono, dall'adottante, essere adottati come nipoti.

Università Cattolica del S. Cuore di Milano — (Rel. Prof. *Barassi*): Il Progetto ammette, a differenza del codice civile, l'adozione come nipote a favore solo dei discendenti legittimi dell'adottato nati prima dell'omologazione dell'adozione, a cui non se ne estendono gli effetti. Così penetrerebbe nel nostro sistema di diritto civile questo istituto eccezionalissimo, che nel diritto romano era giustificato dall'estensione della patria potestà agli abiatici. In quanto per tal modo si colmi una possibile disparità di trattamento determinata dalla limitazione degli effetti dell'adozione ai figli legittimi nati dopo l'omologazione, non vi è nulla a ridire: se mai, è da discutere questa limitazione.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli:

L'articolo introduce una nuova disposizione, cioè la *adozione in nipote*, del figlio naturale dell'adottato o del figlio legittimo, al quale per l'art. 350 non si estendano gli effetti della adozione.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Palmi — (Rel.

Avv. *Bagalà*): L'articolo fa rivivere una disposizione, già conosciuta dal diritto romano. L'utilità di una tale innovazione, che nel Progetto non appare neanche sufficientemente disciplinata, sembra, però, assai dubbia. I discendenti legittimi dell'adottato, ai quali non si estendono gli effetti della adozione, possono sempre, consentendo nell'adozione, assumere la qualità di nepoti dell'adottante, mentre, per le stesse ragioni precedentemente esposte, la adozione dei figli naturali dell'adottato non sembra consigliabile neppure come nepoti.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Pavia — (Rel.

Avv. *Celli*): Per lo meno, a scopo di esattezza di linguaggio giuridico, sarebbe opportuno aggiungere se gli adottati come nipoti, debbano considerarsi abiativi o collaterali.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Roma —

(Rel. Avv. *Schupfer*): Nessuna obiezione alla facoltà di adottare, *come nipoti*, i discendenti legittimi ed i figli naturali dell'adottato.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Roma — (Rel.

Avv. *Del Vecchio*): *Vedasi l'osservazione all'art. 350.*

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodi-

stria: La prima parte dell'articolo (« i discendenti legittimi dell'adottato ai quali per l'articolo precedente non si estendono gli effetti dell'adozione.... ») è del tutto inutile, perchè altre ipotesi, all'infuori di quelle previste all'art. 350, non si possono immaginare.

L'adozione dei figli naturali dell'adottato, come nipoti, è un'istituzione peregrina, che può essere lasciata cadere.

Mantenendola in vigore, bisognerebbe, comunque, fissare i diritti e gli obblighi dei nipoti adottivi.

Sembra, quindi, che sia il caso di sopprimere l'intero articolo.

Al posto del medesimo, però, come ultimo articolo delle norme che riguardano gli effetti dell'adozione, si dovrebbe inserire la norma: *I diritti fra i genitori e figli adottivi, salvo quanto è disposto agli articoli 340, 342, 345 e 349 possono essere regolati, per accordo delle parti, in modo diverso. Se il figlio adottivo sia minore o maggiore inabilitato o interdetto, tali accordi sottostanno all'omologazione del giudice tutelare.*

Sembra, difatti, opportuno non costringere tutti i rapporti d'adozione entro il medesimo schema; ma, fermo l'effetto essenziale del conferimento del nome e fermo il principio che il genitore adottivo non deve trarre vantaggi materiali dall'adozione, appare opportuno rimettere alla libera volontà delle parti, sotto il controllo del giudice, la regolazione d'ogni altro rapporto patrimoniale.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Verona — (Rel. Avv. Baliscrema): *Vedasi l'osservazione all'art. 350.*

Art. 352

(Normale irrevocabilità dell'adozione)

L'adozione omologata non può revocarsi se non nei casi preveduti negli articoli seguenti.

MAGISTRATURA

Sezione di Corte di Appello di Caltanissetta: Il principio della irrevocabilità della adozione trova opportune deroghe, sapientemente disciplinate anche con riguardo ai terzi. Ma l'indole consensuale dello istituto consiglia che possa anche addivenirsi a revoca della adozione per mutuo consenso dell'adottante e dello adottato maggiorenni, prescrivendosi che tale revoca non produca effetti, se non dopo l'omologazione del giudice tutelare.

Corte di Appello di Venezia — (Rel. Cons. Colagrosso): Incondizionata adesione merita il principio della irrevocabilità dell'adozione: si rileva, in proposito, che, se l'istituto dell'adozione ha ormai acquistato il colore e la sostanza di un mero atto di beneficenza, per

cui da alcune legislazione (la germanica, l'austriaca, la svizzera: § 1768, 135, art. 269) è financo consentita la revoca per mutuo accordo, parallelamente a quanto è stabilito in materia contrattuale, non possa tuttavia tale nuovo atteggiamento avere così decisiva preponderanza, da distruggere la essenza giuridica dell'adozione, la quale, determinando uno *status* delle persone e dei rapporti familiari, non può sottostare, illimitatamente, alla dispositiva volontà delle parti.

UNIVERSITA'

Università di Bari — (Rel. Prof. *Macchia*): Non sembrano giustificate le eccezioni poste al principio della irrevocabilità dell'adozione. Esse verrebbero, invero, a turbare l'identità, che si vuol stabilire, tra il rapporto naturale ed il rapporto civile, quale è l'adozione.

Università di Catania — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): *Vedasi l'osservazione dell'art. 338.*

Università Cattolica del S. Cuore di Milano — (Rel. Prof. *Barassi*): Rileviamo che l'indissolubilità del gruppo creato dall'adozione non può avere quelle basi granitiche, che ha quella della famiglia legittima, fondata sulla consanguineità e sul matrimonio, questo e quella egualmente incrollabili. Su tale punto il Progetto parrebbe aver assunto un atteggiamento intermedio tra due correnti egualmente estreme: quella che nega interamente (come il codice Nap. e i codici da esso derivati) e l'altra che ammette incondizionatamente la revoca dell'adozione (come i più recenti codici, germanico e svizzero). Anche qui conveniamo pienamente col Progetto, il quale enuncia la normale irrevocabilità e la revocabilità nei casi di eccezione legalmente consentiti.

Che lo stato personale creato dall'adozione debba tendenzialmente aderire in modo permanente alle persone che ne sono investite, può affermarsi, se si parte dal concetto che si tratta di uno stato personale che, per la gravità dei suoi effetti, non può essere in balia del capriccio, come può essere talora dei contratti patrimoniali, risolubili per recesso di una delle parti. Ma la affermazione non può essere così assoluta quando si pensi al carattere artificiale che domina la formazione di questo stato personale. Tanto che qualche codice, che concepisce l'adozione come fonte di uno stato familiare assimilato a quello della famiglia legittima, ammette la piena revocabilità sua (codice civile germanico § 1768), così come, per consenso reciproco, cessa l'adozione pel codice civile svizzero (art. 269); mentre d'altra parte non è consentita la revoca, in un sistema come quello del codice civile.

Tuttavia può tendenzialmente ammettersi, come fa il Progetto, l'irrevocabilità, per la medesima ragione che determina il carattere categorico delle norme che disciplinano questo stato e che non tollera, perciò, arbitrarie modificazioni, nè iniziali nè successive, per opera della volontà degli interessati, così come non lo tollererebbe il regolamento legislativo dello stato di legittimità. Ma tutto questo è vero, ripetiamo, solo tendenzialmente. Infatti la base dell'adozione, che non è un fatto naturale, ma solo la volontà dell'uomo, non rifugge da una cessazione dei suoi effetti, in casi eccezionali imposti dalle esigenze della vita. Perciò, mentre è da escludere recisamente che l'adozione cessi col semplice contrario consenso degli interessati, come ammettono il codice civile germanico (§ 1768) e il codice civile svizzero (art. 269), è invece da consentire un eccezionale scioglimento per opera di quello stesso magistrato, cui spetta di costituire lo stato adottivo, e in casi gravi, che esso deve naturalmente vagliare. Così già era nel diritto romano quanto a chi era stato arrogato, sotto certe condizioni e per gravi motivi; così il codice civile svizzero citato, sull'esempio del codice civile di Zurigo, § 250.

Nè in contrario vale opporre che il reclamo dell'adottato può, in pratica, determinare conflitti dolorosi, atti a inasprire i rapporti tra le parti, se il giudice non accoglie l'istanza dell'adottato. Questo è vero: ma d'altra parte non si può, per questa possibilità, negare ogni tutela all'adottato, senza aggiungere che la revoca è essa stessa, anzichè causa, conseguenza di questi intimi dissidi, generanti uno stato di disagio. La revoca può apparire il minore dei mali, o addirittura una necessità dolorosa: tanto più se è determinata dall'indegnità dell'adottante o dell'adottato (articoli 354-355 del Progetto), oltre che dall'adozione di un minore; e, in genere, da ragioni attinenti al buon costume e alla morale, che possono invocarsi solo dal giudice tutelare (e perchè non anche dai direttamente interessati o dai genitori legittimi?).

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Milano —
(Rel. Avv. Porro): La più rilevante riforma dell'istituto consiste nell'aver introdotto la revoca della adozione ed averla largamente disciplinata cogli articoli 352 a 361. La revoca può aver luogo soltanto in casi di eccezione, e sono casi gravi, come quelli in cui l'adottante o l'adottato si sia reso colpevole di attentato alla vita o all'integrità della controparte, del suo coniuge, discendenti o ascendenti, ovvero di delitto contro il buon costume o di altro delitto punibile con pena restrittiva non inferiore nel minimo a tre anni (articoli 354 e 355); oppure in cui l'adottato possa addurre altri gravissimi motivi (art. 355) o

quando vi siano ragioni attinenti al buon costume ed alla morale (art. 359). La revoca è pronunziata dal tribunale, su richiesta dell'interessato o del giudice tutelare, e con essa cessano gli effetti dell'adozione, ma il tribunale, su istanza delle parti o del giudice tutelare, può, tenendo conto delle circostanze, stabilire che gli effetti di carattere patrimoniale continuino a sussistere in tutto o in parte. Dice la *Relazione* che potrebbe l'adottante o l'adottato aver dato causa alla revoca precisamente per sottrarsi all'ulteriore osservanza degli obblighi patrimoniali, collegantisi con l'adozione, e un tale intento non deve essere favorito.

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria: E' da prevedere il caso della revoca dell'adozione per consenso del genitore e del figlio adottivo.

L'articolo, di conseguenza, dovrebbe suonare: *L'adozione omologata può revocarsi per consenso dei genitori e del figlio adottivo. Se questi è minorenne, il consenso è dato dal suo padre legittimo o naturale o dalla madre o da un curatore speciale nominato dal giudice tutelare, salva in ogni caso la omologazione del giudice stesso.*

Si ritiene poi che per evitare una casistica troppo dettagliata e d'altronde priva d'importanza pratica, tutte le norme sulla revoca possano essere compendiate nella seguente: *Sia l'adottante che l'adottato possono chiedere al tribunale la revoca dell'adozione per gravi motivi, e in particolare ove l'adottato attenti alla vita o alla integrità personale dell'adottante, del suo coniuge o dei suoi ascendenti o discendenti, commetta delitti punibili con pena restrittiva della libertà personale, o conduca una vita scostumata ».*

Art. 353

(Casi eccezionali di revoca a richiesta dell'adottato)

Colui che al tempo dell'adozione era minore può, entro l'anno della maggiore età, chiedere al giudice tutelare la revoca dell'adozione. L'istante sarà sentito personalmente dal giudice.

La revoca estende i suoi effetti a tutti i discendenti dell'adottato.

Le stesse disposizioni si applicano all'adozione degli interdetti giudiziali o degli infermi di mente non ancora interdetti. La revoca può essere domandata entro un anno dal momento in cui, dopo la cessazione dell'interdizione o dell'infermità, essi abbiano avuto notizia dell'avvenuta adozione.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. *Maschi*): Particolare menzione merita la materia, che è relativa alla revoca dell'adozione. Premesso, in via di principio, che l'adozione sia irrevocabile, si prevedono, nel Progetto, due specie di revoche: l'una, di carattere eccezionale, da farsi a richiesta dell'adottato: l'altra, la quale può essere pronunciata, sia per indegnità dell'adottante, sia per indegnità dell'adottato.

Sta a giustificazione del primo caso di revoca, che è limitato a favore dell'adottato che era al tempo dell'adozione minore di età, il considerare che nell'adozione si è sempre di fronte ad una creazione artificiosa del diritto, il cui carattere prevalente è sempre quello di un mero atto di beneficenza, e che la revocabilità dell'adozione serve di contrappeso all'adozione di persone non in grado, per la tenera età, di concorrervi col proprio maturo consenso, per il che si è ritenuto giusto lasciare all'adottato, giunto che sia all'età di ragione, la possibilità di uscire, con una dichiarazione di volontà unilaterale, da una condizione, alla quale non potè personalmente aderire, e che peraltro tocca sempre il suo stato di famiglia.

Oltre che al minore di età, la facoltà di chiedere la revoca dell'adozione, data la sostanziale identità di situazione, è data anche all'interdetto giudiziale ed all'infermo di mente non ancora interdetto, da esercitarsi entro un anno dal momento in cui, dopo la cessazione dell'interdizione o della infermità, essi abbiano avuto notizia dell'avvenuta adozione.

Corte di Appello di Milano — (Rel. Pres. Sez. *Pelosi*): Circa il procedimento per la revoca dell'adozione, trattandosi di competenza funzionale, si dovrebbe dichiarare espressamente, ciò che non è detto nel Progetto, quale sia il giudice tutelare od il tribunale competente a provvedere sulla revoca, così come è stabilito per l'omologazione per la quale è competente il giudice tutelare del domicilio dell'adottante (art. 362), e si dovrebbe inoltre dichiarare, ciò che nemmeno è detto nel Progetto, che contro i provvedimenti di revoca, di competenza del giudice tutelare, vi è diritto a richiamo davanti il tribunale.

Se il Progetto stesso stabilisce nel cap. II° di questo titolo un complesso di regole e di garanzie giurisdizionali per il provvedimento concernente la concessione dell'adozione, per identità di ragione devono stabilirsi anche delle garanzie giurisdizionali per il provvedimento concernente la revoca dell'adozione stessa.

Si ritiene opportuno rilevare che dovrebbero colmare una lacuna nell'ultimo comma dove si parla esclusivamente della revoca, che può essere chiesta dall'adottato, interdetto giudizialmente o infermo di mente, come risulta anche dalla rubrica dello stesso articolo, che dice «casi eccezionali di revoca

a richiesta dell'adottato », laddove anche all'adottante, potendo anch'egli essere interdetto giudizialmente o infermo di mente, dovrebbe essere consentito lo stesso diritto di revoca, com'è dichiarato espressamente nella stessa *Relazione* (pag. 177 e 178).

Corte di Appello di Roma — (Rel. Cons. *Pellegrini*): La *Relazione* accenna alla possibilità della revoca facoltativa e reciproca della adozione per il caso in cui venga a cessare la infermità dei soggetti; ma ciò non sembra che sia previsto dall'articolo, la cui intestazione si riferisce espressamente alla revoca su richiesta dell'adottato, ed il cui capoverso, richiamando la disposizione del primo comma, conferma che la istanza preveduta è quella dell'adottato, non quella dell'adottante. Ed allora rimarrebbe escluso il provvidenziale correttivo, proprio per il caso più considerevole.

Corte di Appello di Venezia — (Rel. Cons. *Colagrosso*): Particolare interesse suscita tutto il punto relativo alla revoca dell'adozione: punto, questo, del tutto trascurato dal codice e che fu già obbietto di sapiente dibattito durante la discussione del decreto-legge 31 luglio 1919, n. 1357.

CONSIGLIO DI STATO

Quest'articolo sembra che conceda al giudice tutelare la facoltà di revocare l'adozione nei casi ivi previsti; per i casi indicati negli articoli 354 e 355 la competenza a revocare l'adozione spetta invece al tribunale (art. 356). Non appare molto giustificata questa diversità di competenza. Parrebbe conveniente attribuire al tribunale, in tutti i casi, la competenza a revocare l'adozione, e dichiarare anche espressamente se il tribunale debba pronunciarsi, come sembra, in camera di consiglio. Comunque, se si vuol mantenere la doppia competenza, è opportuno chiarire, nell'articolo 354, che la facoltà di pronunciare la revoca, nel caso ivi contemplato, spetta al giudice tutelare (e non al tribunale).

UNIVERSITA'

Università di Messina — (Rel. Prof. *Degni*): La più radicale riforma, introdotta nel Progetto all'istituto dell'adozione, è stata quella della possibilità della sua revoca, che aveva trovato già la sua applicazione nel R. D. Legge del 1919, ma che, indubbiamente, non è

ammesso nel vigente codice civile, sebbene il MORTARA, nella discussione al Senato per la conversione in legge di quel Decreto, avesse espresso i suoi dubbi al proposito. Nota bene il POLACCO che questa tesi, da nessuno mai sostenuta, era quanto mai ardita. Infatti, non solo il codice civile, pur così particolareggiato nel prescrivere come il vincolo dell'adozione si stringa, nulla dice sul come si sciolga, dato che questo scioglimento avesse ritenuto ammissibile, e nulla nemmeno ne dice il libro III del codice di procedura civile, destinato ai procedimenti speciali. Chè anzi la Relazione senatoria sul codice civile, per combattere la tesi divorziale, basata sul carattere contrattuale del matrimonio, citava, appunto, l'esempio dell'adozione, dove pure, si disse, una volta contratto il vincolo di relazione familiare, non dipende più dalla volontà dell'adottando o dello adottato il disfarlo, ma esso dura per tutta la loro vita.

Certo, la revocabilità dell'adozione, che, da talune legislazioni, per esempio l'austriaca, è ammessa senza limite, persino per mutuo consenso, come ogni altro vincolo contrattuale, ripugna al concetto fondamentale dell'istituto, che crea, sia pure artificialmente, rapporti di famiglia, i quali, una volta formati, sfuggono alla libertà delle parti, impegnando rapporti, che non sono soltanto di diritto privato. D'altro canto, però, deve pur convenire che, specialmente quando si è dato all'istituto dell'adozione un campo più vasto di applicazione, sarebbe pericoloso ed ingiusto ritenerlo sempre, in ogni caso, irrevocabile. Si pensi, per es., al caso della possibilità dell'adozione del minore di 16 anni, dell'interdetto giudiziale o dell'interdicendo. In tutti questi casi, nei quali non vi è stato un consenso diretto dell'adottando, sarebbe stato ingiusto mantenere indissolubile il rapporto. E ammessa la possibilità della revoca, essa doveva estendersi anche ai casi d'indegnità dell'adottante o d'indegnità dell'adottato. Opportunamente, quindi, il Progetto, mentre pone, in via di principio, l'irrevocabilità dell'adozione, ne ammette la revocabilità in alcuni casi tassativamente determinati.

Università Cattolica del S. Cuore di Milano — (Rel. Prof. Barassi): Il Progetto ha introdotto la revocabilità dell'adozione per opera di chi, al tempo in cui fu fatta, era minore, purchè la domanda al giudice tutelare sia proposta entro l'anno dalla maggiore età: però questa revocabilità è ammessa anche se il minore, oltre il 16° anno d'età, aveva prestato personalmente il consenso. E dato il carattere di questo rapporto familiare, non fondato sul presupposto naturale della generazione, questa innovazione deve essere consentita, nell'interesse dell'adottato.

Università di Padova — (Rel. Prof. Ravà): Opportune, in genere, le disposizioni sulla revoca dell'adozione; ma alle ipotesi previste bisogna aggiungerne un'altra, che la recente dottrina ha messo in luce. La legge matrimoniale del 27 maggio 1929, n. 847, consente la dispensa dall'impedimento al matrimonio fra adottante e adottato ed il Progetto

conferma la norma. Noi vorremmo bensì, come abbiamo detto, che venisse soppressa tale possibilità di dispensa; ma se tale proposta non venisse accolta, nel caso che abbia luogo il matrimonio fra adottante e adottato, bisogna che il rapporto di adozione, come assolutamente incompatibile con quello coniugale, cessi *ipso jure*, se pur non è stato precedentemente revocato.

Università di Pavia — (Rel. Prof. *Gangi*): Sembrano meritevoli di accoglimento le disposizioni di questo articolo e dei successivi, che determinano i casi in cui la adozione può essere revocata.

Università di Siena — (Rel. Prof. *Funaioli*): Degna di rilievo è la revoca della adozione, eccezionalmente ammessa: nuova per nostro, ma cognita ad altri diritti. La si ammette in questi casi: *a*) su domanda di chi, al tempo dell'adozione, era minore, interdetto, infermo di mente non ancora interdetto; *b*) su domanda dell'adottante, per indegnità dell'adottato, e su domanda dell'adottato, per indegnità dell'adottante: in tal caso la revoca è estensibile ai discendenti dell'adottato, come può anche colpire direttamente, costoro; ed è anche, di regola, estendibile al coniuge dell'adottante per indegnità dell'adottato, mentre, di regola, non è estendibile al coniuge dell'adottante per indegnità di lui, quando l'adozione fu fatta dai due coniugi; *c*) su richiesta del giudice tutelare, per ragioni attinenti al buon costume e alla moralità. Nelle ipotesi suddette, la revoca dell'adozione sembra approvabile. Si affaccia di nuovo la proposta, altrove illustrata, che la revoca ricorra anche in caso di matrimonio. Revocata l'adozione, ne cessano gli effetti: col temperamento che il tribunale può farli continuare, se di carattere patrimoniale, in tutto o in parte, e con l'aggravante che l'adottato o suo discendente in colpa è escluso dalla successione dell'adottante, se la revoca seguì l'apertura della successione.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Avvocati di Como — (Rel. Avv. *Rovelli*): Approviamo il criterio del Progetto, che esige il consenso dell'adottato e dei rappresentanti di lui, nei modi precisi degli articoli 334, 335, 336, 337.

Ci sembra, però, che i proponenti eccedano nell'applicazione del criterio. Perché mai attribuire al minore adottato la facoltà di un'istanza di revoca al compimento, ed anzi dentro l'anno, della maggiore età? Ci sembra pericoloso uno spostamento così facile di rapporto.

L'adozione esige una certa stabilità, perchè riguarda sempre uno *stato*, sia pure convenzionale o legale, di famiglia. Non crediamo applicabili, nella materia, le regole dei contratti. Ed anche queste, del resto, non conducono alle conseguenze dell'art. 353. Il rapporto di adozione sorge attraverso il consenso dei rappresentanti legali dei minori. E questi sono sempre «sentiti», dopo aver compiuti i dieci anni (art. 333). Non basta ciò a costituire ed a giustificare una condizione stabile di rapporti, tanto più dopo l'esame e la sanzione del giudice tutelare?

Sopprimeremmo, perciò, l'art. 353.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Milano —

(Rel.ri Avv. *Cogni* e *De Francesco*): Molto discutibile è la innovazione relativa alla revoca dell'adozione. I rapporti derivanti dall'adozione si attengono allo *status* delle persone, e questo *status*, una volta costituito, non dovrebbe dipendere dalla volontà delle parti, e tanto meno di una sola di esse. L'irrevocabilità, poi, andava tanto più fermamente mantenuta, in quanto il Progetto, tra gli effetti dell'adozione, sancisce l'attribuzione della patria potestà. Al più si può consentire nella eccezione al principio della irrevocabilità, disposta all'art. 359, il quale riconosce al giudice tutelare la facoltà di chiedere la revoca per ragioni attinenti al buon costume e alla morale, ma in nessun caso si può affidare alle parti la sorte della permanenza dell'adozione. Si aggiunga, infine, che la formula dell'art. 359 è tale, che può servire utilmente, in generale, per i casi più gravi, onde si potrebbero sopprimere senz'altro gli articoli concernenti la revoca, giovandosi così, anche dal lato tecnico, a migliorare il Progetto, il quale, per un istituto che attualmente è regolato da appena diciotto articoli, ne detta ben quaranta.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Milano —

Opportune sembrano le disposizioni relative alla revoca della adozione. Se in principio è vero che l'adozione debba essere atto definitivo ed irrevocabile, è anche vero che la legge non può chiudere gli occhi a casi che possono rendere l'istituto dell'adozione fonte di gravi inconvenienti. Il Progetto, però, crea casi troppo numerosi.

Qualche riserva può farsi circa il diritto del minore di chiedere la revoca. Non si comprende perchè il minore, il quale ha goduto i benefici dell'adozione ed ha avuto dal padre adottivo assistenza, senza che interven-gano casi di indegnità o di minorata moralità, possa richiedere, appena raggiunta la maggiore età, la revoca dell'adozione.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli

— *Vedasi l'osservazione all'art. 335.*

Commissione Reale Avvocati di Pola: Si esprime il voto che sia designata un'unica autorità giudiziaria, competente per la revoca della adozione in tutti i casi previsti dagli articoli 353 e 354. E, visto che l'omologazione dell'adozione spetta al giudice tutelare (art. 338), pare preferibile che a lui stesso spetti la decisione sulla revoca.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Salerno — (Rel. Avv. *Mobilio*): Si conferisce all'adottato, che all'epoca dell'adozione era minore o interdetto o infermo di mente, di chiedere la revoca. Non sappiamo perchè si voglia creare disparità di condizioni, non conferendosi eguale facoltà all'adottante, il cui consenso sia stato espresso dal legale rappresentante. Pensiamo che sia conveniente e giusto stabilire eguaglianza di trattamento.

Commissione Reale Procuratori di Santa Maria Capua Vetere — (Rel. Avv. *Gaglione*): Sembra opportuno eliminare un solo inconveniente: la permanenza del rapporto di adozione anche se l'adottante riconosca i figli naturali adottati e perfino quando, in seguito a dispensa, l'adottante e l'adottato si sposino. Il riconoscimento ed il matrimonio dovrebbero operare di diritto la revoca dell'adozione e la cessazione dei suoi effetti.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Verona — (Rel. Avv. *Baliscrema*): Il principio della irrevocabilità della adozione trova saggi temperamenti suggeriti da evidenti ragioni di convenienza (revoca chiesta da chi, minore al tempo dell'adozione, diviene in seguito maggiorenne) o di moralità (indegnità dell'adottato o dell'adottante, ragioni attinenti al buon costume od alla morale).

Art. 354

(Revoca per indegnità dell'adottato)

La revoca dell'adozione può essere pronunciata dal tribunale su domanda dell'adottante ove l'adottato abbia attentato alla vita od alla integrità di lui, del suo coniuge,

dei suoi discendenti od ascendenti, ovvero siasi reso colpevole verso di essi di delitto contro il buon costume o d'altro delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. *Masci*): Giustifica la revoca dell'adozione per indegnità dell'adottato o dell'adottante il tener presente che è presupposto essenziale dell'istituto dell'adozione il sorgere di quel mutuo affetto, di quella reciproca stima, la possibilità di quella vicendevole assistenza e protezione, per cui esso viene ad assumere carattere e contenuto di vero e proprio rapporto familiare. Quando, invece, tutto ciò è venuto meno o è divenuto impossibile, in dipendenza di fatti determinati avvenuti, non pare giusto che il rapporto medesimo ad ogni costo sia mantenuto in vita e che possano ritenersi difesa sufficiente, come da alcuno si sostiene, le sanzioni che si hanno per l'abuso della patria potestà.

Nel Progetto sono precisati i fatti, per il verificarsi dei quali la revoca dell'adozione può essere pronunciata, ed essi sono di tale gravità da non aver bisogno di illustrazione alcuna.

Soltanto si crede opportuno richiamare l'attenzione sulla espressione *attentato all'integrità*, per vedere se non sia il caso di meglio precisare questo caso di indegnità, nel senso di attribuire a tale attentato un certo grado di gravità, onde evitare che qualsiasi più lieve fatto, come compreso in quella così generica espressione, possa dar luogo, o servire come pretesto, per la revoca dell'adozione.

Per ragioni logicamente conseguenziali, i casi di revoca per motivi di indegnità sono stati estesi anche ai discendenti dell'adottato.

Allo scopo evidente di completare la disciplina dell'istituto della revoca, si aggiunge nel Progetto che la facoltà di chiederla appartiene anche al giudice tutelare, per ragioni attinenti al buon costume ed alla morale.

Data la gravità del provvedimento, ed in conseguenza necessaria della facoltà come sopra accordata al giudice tutelare, la competenza di pronunciare la revoca dell'adozione è attribuita al tribunale.

Corte di Appello di Messina — (Rel. Cons. *Pensavalle*): L'istituto della revocabilità, se si presenta fondato pei minori, interdetti giudiziali, ed infermi di mente, chè trattasi di una facoltà sospesa per la particolare incapacità, non si comprende per gli altri, sebbene riferibile a casi di indegnità. Se la adozione *naturam imitatur*, tanto che farebbe anche cessare la patria potestà, cioè la ragione di legame con la famiglia naturale (conseguenza che non si condivide, come si è detto),

come può darsi alla adozione il carattere di istituzione revocabile? La donazione è revocabile, anche per ingratitudine, perchè trattasi di un atto di contenuto patrimoniale; ma tale non è, essenzialmente, l'adozione, da cui non è scompagnata la ragione spirituale, che è propria della famiglia naturale, e basterebbe, nei casi di indegnità, riconoscere l'incapacità di succedere e di conseguire gli alimenti. La ragione sentimentale, che determina anche l'adozione, non deve scindersi, mantenendo la sua irrevocabilità, perchè se è *instar naturae*, in ciò non deve differenziarsi dalla legittimazione.

Sezione di Corte di Appello di Perugia — (Rel. Pres. *Frezzi*): Parrebbe opportuno attribuire al giudice tutelare tutti i provvedimenti indicati in questo articolo e nei successivi, dando agli interessati un congruo breve termine per ricorrere al tribunale.

Corte di Appello di Trieste — (Rel. Cons. *Troisi*): Si propone di sopprimere la locuzione "od all'integrità", di incerta estensione, e di aggiungere le parole: "oppure per altri gravi motivi." Ciò anche in armonia a quanto dispone il 2° comma dell'art. 355.

Corte di Appello di Venezia — (Rel. Cons. *Colagrosso*): Opportunamente il Progetto pone delle eccezioni al principio della irrevocabilità; si rammenta che, mentre il codice svizzero (art. 269) ammette la revocabilità anche per colpa dello adottante, il Progetto giustamente ha formulato le varie ipotesi della revoca (articoli 354 - 355), affidando, inoltre, al giudice tutelare la potestà di revocare l'adozione per ragioni attinenti al buon costume ed alla moralità (art. 359).

Potrebbe tuttavia sembrare opportuno, mantenendosi ferma la disposizione dell'art. 359, limitare la revoca ai soli casi di ingratitudine, tassativamente fissati dall'art. 1081 del codice civile, conformemente all'indirizzo di altre moderne legislazioni, e al concetto che, nell'adozione, predominante è il carattere di filantropia e di assistenza sociale.

CONSIGLIO DI STATO

Vedasi l'osservazione all'art. 353.

UNIVERSITA'

Università di Genova e Università di Parma — (Rel. Prof. *Allara*): Non sembra approvabile il nuovo istituto della revoca

dell'adozione (articoli 354 - 361), poiché l'istituto non si presta ad essere considerato alla stregua di un negozio patrimoniale. A questa considerazione si perviene con l'ammettere la revocabilità del rapporto.

Università di Messina — (Rel. Prof. *Degni*): *Vedasi l'osservazione all'art. 353.*

COMMISSIONI REALI E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Procuratori di Bologna — (Rel. Avv. *Svampa*): Ad eliminare possibili dubbi in relazione all'art. 527, capov., del vigente codice penale, si riterrebbe opportuno precisare che i delitti contro il buon costume qui contemplati sono soltanto quelli di carattere doloso.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Catania: Mentre l'art. 353 deferisce al giudice tutelare la pronunzia di revoca della adozione, allorché essa sia stata richiesta da chi al tempo dell'adozione era minore o interdetto, gli articoli 354 e segg., per i casi di revoca della adozione determinata da indegnità dell'adottato o dell'adottante, o dei discendenti dell'adottato, e per la estensione degli effetti della revoca ai discendenti dell'adottato od al coniuge, deferiscono la pronunzia al tribunale ed attribuiscono soltanto al giudice tutelare la potestà di rendersi, eventualmente, parte istante.

Si riterrebbe più opportuno che la revoca fosse in ogni caso pronunziata dal giudice tutelare, il quale potesse anche provvedere di ufficio, e che fosse soltanto fatto salvo agli interessati il richiamo al tribunale, contro il provvedimento del giudice tutelare. Ciò in analogia a quanto viene disposto dagli articoli 363 e segg. per la pronunzia della adozione, che è deferita al giudice tutelare, salvo richiamo al tribunale.

Analoga modificazione dovrebbe esser fatta al disposto dell'art. 359 che attribuisce al giudice tutelare la facoltà di chiedere in ogni caso la revoca della adozione, per ragioni attinenti al buon costume ed alla morale. Il giudice tutelare dovrebbe, in tal caso, potere esso stesso, con provvedimento di ufficio, pronunziare la revoca, salvo agli interessati di richiamarsi al tribunale entro un breve termine.

Commissione Reale Avvocati di Como — (Rel. Avv. *Rovelli*): Gli articoli 354 e 355 disciplinano la revoca dell'adozione. Colmano, così, una deficienza del codice del 1865, consentendo e regolando l'istanza di revoca. Non intaccano il principio, da noi sostenuto, dell'irrevocabilità dell'adozione.

Il motivo dell'istanza consiste, invero, non in un atto volitivo libero dell'adottante o dell'adottato, ma in un fatto obiettivo (attentato alla vita ; costumi immorali) che distrugge, quasi, il fondamento etico - giuridico dell'adozione.

Ma come esercitare il diritto di revoca?

Col mezzo del ricorso o col mezzo della citazione?

Il Progetto parla di domanda e di tribunale, rimettendo, perciò, la decisione all'organo normale di giudizio. Ed attribuendo, anzi, al giudice tutelare un potere proprio di iniziativa (art. 359). Ma non specifica. Sembra, però, accennare al ricorso, perché impone, o consente, di sentire il giudice tutelare, i discendenti dell'adottato, ecc.

Non vi ha dubbio, però, che la domanda di revoca provochi, o possa provocare, la resistenza dell'adottato o dell'adottante. Crediamo, perciò, opportuno, nell'ipotesi del ricorso, che venga sancito l'obbligo di "sentirli",

Sindacato Avvocati e Procuratori di Ivrea — (Rel. Avv. *Anselmo*): Non si vede la necessità di ammettere nel caso dell'art. 353 la possibilità della pronunzia della revoca demandata al giudice tutelare, mentre per il caso di cui all'art. 354 la pronunzia è demandata al tribunale. Parrebbe opportuno che anche in questo secondo caso sia il giudice tutelare quegli a cui spetta di pronunziare, non essendovi ragione di una diversa valutazione.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Milano: Sono da accettarsi i casi di revoca per indegnità dell'adottato o per indegnità dell'adottante e della revoca per indegnità dei discendenti dell'adottato.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli: E' bene sostituire, per maggiore precisione di linguaggio, alle parole "attentato alla vita o alla integrità di lui", le parole "attentato alla vita o alla incolumità personale di lui".

Sindacato Avvocati e Procuratori di Padova — (Rel. Avv. *Ortolani*): Nulla si oppone alla ragionevolezza dei casi in cui è ammessa la revoca della adozione e al senso di opportunità, col quale viene disciplinata la complicata materia, nella quale spicca sovrano il potere del tribunale e risalta la iniziativa del giudice tutelare.

Si chiede soltanto se non fosse possibile, sull'esempio del vigente art. 726 del codice civile, consentire la revoca della revoca, se non con atto autentico e con testamento, almeno con formalità più semplici e più spedite, che non quelle necessarie per l'adozione.

Commissione Reale Avvocati di Pola — *Vedasi l'osservazione all'art. 353.*

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani — (Rel. Avv. *Drago*): Si propone di includere, fra le cause che possono produrre la revoca della adozione, anche il rifiuto a prestare gli alimenti, già compreso nell' art. 1081 del codice civile, sul quale è ricalcato l'articolo in esame.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste: Riteniamo di dover prospettare le condizioni di colui che, nell'intento di sistemare una disagiata situazione o di costruire intorno a sè una famiglia, abbia adottato in piena buona fede una persona moralmente tarata, che macchia il suo nome e si rende responsabile di fatti passibili di gravi sanzioni penali, anche senza che i fatti stessi abbiano ad essere diretti contro di lui o contro i suoi stretti congiunti. Si consideri lo stato di abbandono e di pentimento di questo padre adottivo. E' consigliabile, perciò una maggiore ampiezza nei limiti, invero troppo ristretti, entro i quali è ammessa la domanda di revoca, sia quando si pretenda che i fatti punibili abbiano ad essere diretti verso la famiglia dell'adottante, come pure per i confini troppo tassativi della pena "non inferiore nel minimo ai tre anni".

Una maggiore larghezza non può danneggiare, in quanto della domanda verrà ad essere investito il tribunale, che apprezzerà di volta in volta le ragioni esposte per la revoca.

Riteniamo, pertanto, che dell'adozione possa essere chiesta la revoca quando in genere, avuto riguardo ai suoi precedenti e all'ambiente in cui vive, l'adottato si sia reso colpevole, e sia stato condannato per fatto tale che moralmente lo debiliti.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Velletri — (Rel. Avv. *Coronati*): Per economia di giudizi, di tempo e di denaro, la revoca della adozione per indegnità dello adottato e dell'adottante e dei discendenti dell'adottato, potrebbe essere pronunciata dallo stesso giudice tutelare, salvo ricorso al tribunale.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Verona — (Rel. Avv. *Baliscrema*): *Vedasi l'osservazione all'art. 353.*

Art. 355

(Revoca per indegnità dell'adottante)

Nel caso che i fatti previsti nell'articolo precedente siano stati compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o ascendenti di lui, la revoca può essere pronunciata su domanda dell'adottato. Se questo sia minore, inter-

detto giudiziale, o infermo di mente non ancora interdetto, la domanda può essere fatta anche dal giudice tutelare.

La revoca può essere domandata dall'adottato anche per altri gravissimi motivi.

Nel caso di minore età, interdizione o infermità mentale dell'adottato, il tribunale, sentito il giudice tutelare, dà le opportune disposizioni circa la cura della persona di lui, la rappresentanza e l'amministrazione dei beni.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. Masci): *Vedasi l'osservazione all'art. 354.*

Corte di Appello di Genova — (Rel. Cons. Sarno): Si propone di ammettere che la domanda di revoca per indegnità dell'adottante possa essere fatta — nel caso che l'adottato sia minore o interdetto o infermo di mente — anche dai genitori di lui o dai fratelli e sorelle, che sono i più diretti interessati, oltre che dal giudice tutelare, come questo articolo dispone.

Sezione di Corte di Appello di Perugia — (Rel. Pres. Frezzini): *Vedasi l'osservazione all'art. 354.*

Corte di Appello di Trieste — (Rel. Cons. Troisi): Alla locuzione "gravissimi motivi", sembra possa sostituirsi l'altra: "gravi motivi".

UNIVERSITA'

Università di Catania — (Rel. Prof. Santoro-Passarelli): Si dubita dell'opportunità del comma 2°, che sarebbe forse meglio sopprimere, potendo riuscire pericolosa l'ampia sua formula. In relazione alla proposta modificazione dell'art. 342, è da sopprimersi il comma 3°.

Università di Messina — (Rel. Prof. Degni): L'aggiunta dei « gravissimi motivi » dovrebbe essere eliminata, potendo dar luogo a dubbi e determinare ragioni di sospetti fra l'adottante e l'adottato, che ne turbino irrimediabilmente i rapporti, generando dissidi insanabili, quando l'esistenza loro non è riconosciuta o non apprezzata come causa di revoca della adozione. In questa materia così delicata, è opportuno che nessuna libertà di discrezione sia lasciata al giudice, ma soltanto la ap-

plicazione della norma a casi precisamente previsti. Forse, sarebbe stato più opportuno aggiungere che causa di revoca può essere anche la grave negligenza nell'adempimento dei doveri dell'adottante e, per l'adottato, stabilire la revoca dell'adozione anche per il caso di negazione indebita di alimenti all'adottante.

Università di Pavia — (Rel. Prof. *Gangi*): Sarebbe opportuno sopprimere la disposizione del 2° comma, o indicare per quali altri motivi può essere chiesta la revoca, reputandosi necessario che i casi di revoca siano indicati tassativamente dalla legge; d'altra parte, volendo mantenere una tale disposizione, non si vede la ragione per cui, se la revoca può essere domandata dall'adottato per altri gravissimi motivi, la stessa facoltà non debba essere ammessa anche per l'adottante.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Avvocati di Catania — (Rel. Avv. *Testaj*): Dopo questo articolo potrebbe aggiungersi la seguente disposizione:

“ La domanda di revoca, di cui ai precedenti articoli 354 e 355, deve essere proposta entro l'anno dal giorno del fatto che vi dà luogo o dal giorno in cui chi abbia diritto di proporla ha potuto averne notizia.

“ Nel caso di morte di chi vi ha diritto, la relativa azione può essere promossa o proseguita dai di lui eredi „.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Genova: Si propone di accordare l'azione di revoca per indegnità dell'adottante, nel caso che l'adottato sia minore o interdetto o infermo di mente, anche ai genitori dell'adottato, anzichè al solo giudice tutelare.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Milano — *Vedasi l'osservazione all'art. 354.*

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli: E' stabilito nel primo capoverso che la revoca può essere chiesta dall'adottato anche per altri “ gravissimi motivi „. Questo capoverso, per la sua ampia e generica formulazione, potrebbe aprire l'adito a facili istanze di

revoca, e pertanto sarebbe opportuno sopprimerlo, anche in vista della norma contenuta nel successivo art. 359, il quale dispone che la revoca dell'adozione può essere chiesta, in ogni caso, dal giudice tutelare, per ragioni attinenti al buon costume e alla morale.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Palmi — (Rel. Avv. Bagalà): Dovrebbero essere affidate al pubblico ministero le facoltà accordate al giudice tutelare dagli articoli 355 e 359.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste: Per le stesse ragioni esposte nelle osservazioni all'art. 354 si propone, laddove nella prima parte si accenna ai fatti previsti nell'articolo precedente compiuti dall'adottante, l'abolizione dell'aggiunta "contro l'adottato, oppure contro il coniuge, ecc. „.

La domanda di revoca, nei casi di minore età, e di interdizione o di infermità di mente, può essere fatta "anche dal giudice tutelare „. Ora non sappiamo concepire l'intervento del magistrato, che si faccia diretto promotore dell'istanza avanti il tribunale, e proponiamo, perciò, la seguente modifica: "La domanda può essere fatta da un curatore speciale incaricato dal giudice tutelare, il quale procede a questa nomina e conferisce l'incarico anche d'ufficio „.

Il giudizio da parte del tribunale avrà luogo, nei casi di cui gli articoli 354 e 355, in via petitoria o in camera di consiglio? Poichè si parla di "domanda „ (e non di ricorso) e di « pronuncia », dovrebbe essere ammessa la prima ipotesi, come la più naturale, specie con riguardo alla gravità della deliberazione e agli effetti patrimoniali. Solo la via ordinaria, attraverso i mezzi usuali di impugnazione, può garantire l'indagine e la difesa necessaria. E ciò, in antitesi al caso previsto dall'articolo precedente (art. 353), in cui, trattandosi di ipotesi del tutto particolare, si concede allo stesso giudice, che omologò l'adozione, la possibilità di revocarla, avuto riguardo alla mancanza di quel consenso, da parte del maggiore interessato, che era stato presunto, e la cui presunzione aveva appunto formato il presupposto del riconoscimento dell'azione.

La revoca può aver luogo su istanza dell'adottato, anche "per altri gravissimi motivi „. In questa ipotesi il Progetto non ha esitato a rimettersi alla amplissima discrezionalità del magistrato, circostanza, questa, che corrobora la fondatezza della proposta di allargare i limiti della revocabilità dell'adozione nel caso di fatti illeciti di particolare gravità, sia che di questi si sia reso colpevole l'adottante, come pure l'adottato.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Velletri — (Rel. Avv. Coronati): Vedasi l'osservazione all'art. 354.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Verona — (Rel. Avv. Baliscrema): Vedasi l'osservazione all'art. 353.

Art. 356*(Effetti della revoca rispetto ai discendenti dell' adottato)*

Nei casi previsti dai due articoli precedenti il tribunale, sull' istanza dell' adottante o dell' adottato o dei discendenti di quest' ultimo o del giudice tutelare, può estendere gli effetti della revoca ai discendenti dell' adottato o ad alcuni di essi

Possono essere sentiti il giudice tutelare ed i discendenti dell' adottato.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. *Maschi*): Con la revoca, naturalmente cessano gli effetti dell' adozione. Ma qui il Progetto fa una distinzione. Quanto agli effetti di natura familiare, essi sono particolarmente regolati nei rapporti fra adottante ed adottato, fra adottante e discendenti dell' adottato, ed adottato e coniuge dell' adottante, ed al riguardo non è necessario farne il dettaglio.

La facoltà, che si è data al tribunale, di vedere, caso per caso, se ed a chi, dei discendenti dell' adottato, se anche al coniuge dell' adottato, per il caso d' indegnità o dell' adottato o dell' altro coniuge, si debbano estendere gli effetti della revoca, vale, e giustamente, a temperare il rigore del provvedimento, a rendere possibile, nel concorso di giusti motivi, come si dice nell' articolo 357, di regolare l' effetto stesso in modo più esattamente rispondente alla realtà delle cose ed al caso particolare.

Eguale facoltà si è data al tribunale, quanto agli effetti di carattere patrimoniale, nel senso di vedere, su istanza delle parti o del giudice tutelare, se, tenendo conto delle circostanze del caso, essi debbano o meno continuare a sussistere, in tutto od in parte. Si è a questo riguardo, e giustamente, considerato che potesse essere possibile che la malizia dell' una o dell' altra parte potesse aver dato luogo ad un motivo di indegnità, per sottrarsi così, mediante la revoca in tal modo provocata, agli obblighi di natura patrimoniale, che derivano dall' adozione, e non è parso giusto che in tal caso si dovesse favorire un simile illecito intento.

Superate le critiche che in contrario si sono fatte circa l' ammissibilità, nell' istituto dell' adozione, della possibilità della revoca, il complesso delle norme, che sono state proposte per regolarne l' applicazione e le conseguenze, non offre motivo ad osservazione alcuna e merita di essere approvato.

Sezione di Corte di Appello di Perugia — (Rel. Pres. Frezzini): *Vedasi l'osservazione all'art. 354.*

UNIVERSITA'

Università di Catania — (Rel. Prof. Santoro Passarelli): Si modificherebbe così:

“Nel caso previsto dall'art. 354 il tribunale, sull'istanza dell'adottante, può estendere gli effetti della revoca ai discendenti *e al coniuge* dell'adottato o ad alcuno di essi. Possono essere sentiti il giudice tutelare ed i discendenti dell'adottato.

“*Nel caso previsto dall'art. 355 gli effetti della revoca si estendono ai discendenti ed al coniuge dell'adottato.*”

Se il vincolo risultante dall'adozione può sussistere in confronto della famiglia dell'adottato, quando l'adozione sia revocata per conto di costui, ciò deve escludersi, per un principio indiscutibile di moralità familiare e sociale, quando la revoca avvenga per colpa dell'adottante. Per la stessa ragione si crede che debba essere soppresso l'inciso finale del 1° comma dell'art. 357, «*eccetto che il tribunale, ecc.*».

Università di Messina — (Rel. Prof. Degni): A differenza della revoca dell'adozione del minore o dell'interdetto o dell'interdicendo, la revoca per indegnità dell'adottante o dell'adottato non produce *ipso iure* gli effetti nei rapporti dei discendenti dell'adottato, ma è lasciato al tribunale, sull'istanza degli interessati o del giudice tutelare, di estenderne gli effetti a tutti o solo ad alcuni di essi.

Università Cattolica del S. Cuore di Milano — (Rel. Prof. Brassi): Quanto alla forma della revoca, logicamente il Progetto si attiene al principio generale del parallelismo, nelle forme che presiedono alla formazione e allo scioglimento. Così quest'ultimo deve essere, nel sistema del Progetto, l'effetto di una pronuncia del giudice, non già, in modo primario (come è in altre legislazioni, sempre per quel parallelismo), della volontà delle parti. E le ragioni sono le medesime: qui il giudice deve constatare non già se la volontà degli interessati sia stata regolarmente espressa, ma che sussistano le cause legali per una pronuncia di revoca. Anche qui la struttura del rapporto negativo, non dipendente dal fatto naturale, e perciò insopprimibile, della consanguineità, può condurre a salvaguardare la posizione acquisita dagli ascendenti compresi nell'adozione. Il Progetto ha adottato equamente una via intermedia tra le due soluzioni estreme, poichè anche la limita-

zione categorica della revoca all'adottato non è consigliabile, potendo determinare uno sgretolamento del suo nucleo familiare: perciò si autorizza il tribunale (nella seconda delle ipotesi in cui la revoca è ammessa) a provvedere, in proposito, su istanza degli interessati.

Ma perchè, per lo scioglimento, è competente il tribunale, mentre per la formazione lo è il giudice tutelare?

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Procuratori di Bologna — (Rel. Avv. *Svampa*): Per evidenti ragioni di giustizia e di ordine morale, parrebbe conveniente limitare il disposto del primo comma ai soli casi di indegnità dell'adottato, previsti nell'art. 354, stabilendo, invece, per quelli di indegnità dell'adottante, contemplati nell'art. 355, la conseguenza della estensione di diritto della revoca della adozione ai discendenti dell'adottato.

Per rendere, poi, più pronta e sicura l'applicazione dell'art. 354 e dei seguenti, non parrebbe superflua l'aggiunta che il tribunale pronuncia la revoca della adozione in camera di consiglio, e non in sede contenziosa.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Roma — (Rel. Avv. *Del Vecchio*): Al capoverso sarebbe opportuno sostituire *debbono* al *possono*, data l'importanza della materia.

Art. 357

(*Effetti della revoca rispetto al coniuge dell'adottante*)

Nel caso di adozione compiuta da due coniugi, se l'adottato siasi reso colpevole rispetto ad un solo di essi di alcuno dei fatti previsti nell'articolo 354, gli effetti della revoca si estendono anche all'altro coniuge, eccetto che il tribunale, sulla domanda di tale coniuge o dell'adottato, creda, per giusti motivi, disporre diversamente.

Se uno solo degli adottanti abbia dato luogo alla revoca regolata dall'art. 355, gli effetti della revoca non si estendono all'altro coniuge, salvo che il tribunale, su istanza di tale coniuge o dell'adottato, creda, per giusti motivi, di dover disporre diversamente.

MAGISTRATURA

Sezione di Corte di Appello di Perugia — (Rel. Pres. Frezzini): *Vedasi l'osservazione all'art. 354.* *

UNIVERSITA'

Università di Catania — (Rel. Prof. Santoro): *Vedasi l'osservazione all'art. 356.*

Art. 358

(Revoca per indegnità dei discendenti dell'adottato)

Le disposizioni degli articoli 354, 355, 356 si applicano anche nei rapporti tra l'adottante ed i discendenti dell'adottato, ai quali siansi estesi gli effetti dell'adozione.

Il tribunale può estendere gli effetti della revoca verificatisi rispetto ad alcuno di tali discendenti agli altri discendenti ed allo stesso adottato.

MAGISTRATURA

Sezione di Corte di Appello di Perugia — (Rel. Pres. Frezzini): *Vedasi l'osservazione all'art. 354.*

UNIVERSITA'

Università di Catania — (Rel. Prof. Santoro-Passarelli): Si sostituirebbe il seguente testo:

“ Le disposizioni degli articoli 354 e 355, si applicano anche nei rapporti fra l'adottante, i discendenti *e il coniuge* dell'adottato, ai quali siansi estesi gli effetti dell'adozione.

Secondo le regole degli articoli 356 e 357 gli effetti della revoca si estendono ai discendenti e al coniuge dell'adottato, allo stesso adottato e all'altro coniuge adottante „

COMMISSIONI REALI E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Avvocati di Catania — (Rel. Avv. Testaj): Al secondo comma, potrebbe premettersi: " Su istanza dell'adottante, ecc. „

Sindacato Avvocati e Procuratori di Milano — *Vedasi l'osservazione all' art. 354.*

Art. 359

(Revoca a richiesta del giudice tutelare)

La revoca dell'adozione, può essere chiesta in ogni caso dal giudice tutelare² per ragioni attinenti al buon costume ed alla morale.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Catanzaro — (Rel. Pres. Sez. Perrotti): La disposizione non sembra opportuna. Iniziative del genere sono proprie della funzione del pubblico ministero, la cui attenzione potrebbe essere richiamata dal giudice tutelare. A meno che non si reputi di stabilire che questi giudizi di revoca, come sarebbe consigliabile, si svolgessero con speciale procedura, rendendosi possibile iniziarli anche di ufficio, su rapporto del giudice tutelare al presidente del tribunale.

Corte di Appello di Genova — (Rel. Cons. Sarno): Questo articolo potrebbe essere fuso con l'art 355.

Si propone, ad ogni modo, che la revoca per ragioni attinenti al buon costume ed alla morale possa anche essere richiesta dall'adottato e dall'adottante, che hanno interesse più diretto, e non dal solo giudice tutelare.

Corte di Appello di Milano — (Rel. Pres. Sez. *Pelosi*): E' questa una disposizione necessaria e della quale non fa mestieri dare la giustificazione, essendo evidente, come saggiamente rileva la stessa *Relazione*, che bisogna evitare quelle forme di degenerazione (come il concubinato tra adottante e adottato), che sono in stridente contrasto con gli stessi presupposti dell'istituto, e del tutto intollerabili.

Sezione di Corte di Appello di Perugia — (Rel. Pres. *Frezzini*): *Vedasi l'osservazione all'art. 354.*

CONSIGLIO DI STATO

Si statuisce che la revoca dell'adozione può essere chiesta "in ogni caso „ dal giudice tutelare, per ragioni attinenti al buon costume e alla morale.

Una simile facoltà, da parte del giudice tutelare, può giustificarsi solo quando l'adottato sia minore od interdetto. Quando, invece, l'adottato sia maggiorenne, la stessa facoltà non sembra ammissibile, potendo il maggiorenne provvedere da sé ai suoi interessi e chiedere direttamente la revoca dell'adozione, come gli consente, "per gravissimi motivi „ l'art. 355.

La revoca dell'adozione dovrebbe, infine, con espressa disposizione, essere dichiarata definitiva.

UNIVERSITA'

Università di Urbino — (Rel. Prof. *Morelli*): Sembra utile che il diritto di chiedere la revoca della adozione sia accordato, per ragioni attinenti al buon costume ed alla morale, ad ogni interessato e non già al solo giudice tutelare. Possono, infatti, presentarsi dei casi, in cui stretti congiunti dell'adottante o dell'adottato abbiano tutto l'interesse a far cessare una convivenza tra adottante ed adottato, che dia luogo a scandalo (nel caso della piccola adozione, ad es., gli altri figli legittimi

dell'adottante; in altri casi, i genitori legittimi o naturali dell'adottato).

Non sembra giusto privare, in tali ipotesi, questi interessati del diritto di chiedere la revoca della adozione.

Si potrebbe, tutto al più, ordinare che una tale domanda di revoca debba essere esaminata previamente dal giudice tutelare, al quale spetterebbe il diritto di dare il suo assenso a che la domanda stessa abbia corso. Il lasciare però arbitro, in ogni caso, il giudice tutelare, di proporre o meno tale domanda *come parte*, appare invero troppo poco, se si tiene presente il fatto che ben difficilmente egli si troverà in condizione di dar la prova della esistenza di motivi, che consigliano la revoca per ragioni attinenti al buon costume e alla morale. Tale prova potrebbe, invece, esser data con maggior facilità dagli interessati. A costoro, quindi, è più conveniente ed opportuno concedere il diritto di domandare la revoca, dopo aver dato la dimostrazione dei fatti, che la rendono ammissibile in base al disposto degli articoli 354, 355 e 359.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Sindacato Avvocati e Procuratori di Bologna — (Rel. Avv. *Redenti*): E' una incongruenza che il giudice tutelare, cui spetta di pronunciare la revoca, possa anche " chiederla ".

Sindacato Avvocati e Procuratori di Catania: Si veda l'osservazione all'art. 354.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Genova: Si propone di accordare l'azione di revoca, per ragioni attinenti al buon costume e alla morale, anche all'adottato e all'adottante, anzichè al solo giudice tutelare. Questo articolo, in atti, estende il principio della revoca oltre i limiti delle disposizioni specifiche degli articoli 354 e 355, in materia di buon costume: e non si comprende perchè il giudice tutelare debba avere iniziativa e poteri maggiori degli stessi interessati diretti.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Milano — (Rel. ri Avv. ti *Cogni* e *De Francesco*): Si veda l'osservazione all'art. 353.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Palmi — (Rel. Avv. *Bagalà*): Si veda l'osservazione all'art. 355.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Velletri — (Rel. Avv. *Coronati*): Vedasi l'osservazione all'art. 354.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Verona — (Rel. Avv. Baliscrema): *Vedasi l'osservazione all'art. 353.*

Art. 360

(Effetti della revoca)

Con la revoca cessano gli effetti dell'adozione.

Rispetto agli effetti di carattere patrimoniale, il tribunale, su istanza delle parti o del giudice tutelare, può, tenendo conto delle circostanze del caso, decidere che continuino a sussistere in tutto od in parte.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. Manzi): *Vedasi l'osservazione all'art. 356.*

Corte di Appello di Milano — (Rel. Pres. Sez. Pelosi): Il Progetto prescrive che l'adozione produce i suoi effetti dal momento della omologazione del giudice tutelare (art. 338); ma non dice nulla rispetto alla decorrenza degli effetti della revoca dell'adozione, mentre anche qui sarebbe necessario stabilirlo nell'interesse di tutti, e si potrebbe dichiarare che i provvedimenti di revoca dell'adozione producono i loro effetti dall'annotazione, nell'apposito registro di cui all'art. 366.

Coloro che hanno subito un provvedimento di revoca dell'adozione, possono di nuovo costituire, tra di loro, o con altri, un rapporto di adozione?

La revoca per sua natura ha carattere definitivo e non vi sarebbe quindi bisogno di una norma espressa per dichiarare che, in ogni caso, le persone in confronto delle quali fu pronunciata la revoca della adozione, non possano più procedere tra loro a un nuovo rapporto di adozione.

Non è, però, vietato di poter adottare nuove persone od essere da altri adottato, e questo principio esiste anche nel codice vigente, essendo consentito, secondo i più autorevoli scrittori, di ripetere con altri l'atto di adozione, se il primo figlio adottivo non sia più in vita; ma nel caso della revoca, sarebbe opportuno, per ragioni di moralità, dichiarare espressamente che la persona, la quale, per fatto ad essa imputabile, abbia dato luogo alla revoca dell'adozione, non possa in qualsiasi tempo costituire un nuovo rapporto di adozione, del quale si è già dimostrato indegno.

Col cessare *ex nunc* degli effetti dell' adozione, cessa anche l'impedimento al matrimonio? Deve ritenersi di sì, perchè con la revoca cessano tutti gli effetti personali dell' adozione, e quindi anche l'impedimento dirimente al matrimonio, che permane fino a che dura il rapporto giuridico dell'adozione.

Perchè il divieto dovesse permanere anche dopo cessato il rapporto di adozione, vi dovrebbe essere una disposizione espressa in tali sensi, mentre il Progetto tace; laddove in altri casi, quando ha voluto far permanere il divieto, lo ha dichiarato espressamente, come per il vincolo di *affinità*, per il quale è stabilito che sussiste il divieto anche nel caso in cui sia stato annullato il matrimonio, dal quale l'affinità deriva, (art. 101, n. 4°).

Nell'adozione si tratta di una parentela puramente fittizia, per cui non vi era ragione di far permanere, ai limitati effetti dell'impedimento al matrimonio, un divieto, che non avrebbe più ragion d'essere.

UNIVERSITA'

Università di Catania — (Rel. Prof. Santoro-Passarelli): Soppresso il capoverso, che non si ritiene opportuno, questa disposizione può essere unificata con quella del successivo art. 361.

Università di Messina — (Rel. Prof. Degni): I principi generali di diritto impongono di ritenere, con la revoca, cessati, *ex nunc*, tutti gli effetti dell'adozione. E questa è la conseguenza che ammette il Progetto, il quale, però, opportunamente, tempera il rigore di quei principi rispetto agli effetti patrimoniali, disponendo che il tribunale, su istanza delle parti o del giudice tutelare, può, tenendo conto delle circostanze del caso, decidere che continuino a sussistere in tutto o in parte, e ciò, evidentemente, per impedire all'adottante, che siasi reso colpevole di uno dei fatti che danno luogo alla revoca dell'adozione per indegnità, di trarre profitto patrimoniale da tale revoca. Opportuno, a mio avviso, sarebbe stabilire una norma, che dichiara irrevocabile lo scioglimento dell'adozione.

Università di Pavia — (Rel. Prof. Gangi): Sembra incongruo mantenere gli effetti patrimoniali dell'adozione, nonostante la revoca. Le ragioni di opportunità addotte nella *Relazione* (pag. 183), a sostegno della disposizione, non sono convincenti, perchè contro di esse rimane sempre l'osservazione già fatta, che cioè non è logico ammettere che, revocata per qualunque motivo l'adozione, continuino a sussistere gli effetti patrimoniali.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Milano — (Rel.ri Avv. *Cogni* e *De Francesco*): Si segnala l'incongruità contenuta in questo articolo, il quale mantiene gli effetti patrimoniali dell'adozione, malgrado la revoca di questa. E' vero che il mantenimento deve essere deciso dal tribunale, ma non per questo appare meno evidente la contraddizione fra il principio della revoca, con tutte le conseguenze relative, e quello del mantenimento degli effetti patrimoniali.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli: E' desiderabile, in considerazione della necessità di non aprire l'adito a facili istanze di revoca, che sia tenuto rigorosamente fermo il principio, in virtù del quale, a partire dalla revoca, cessano gli effetti dell'adozione. Si propone, quindi, la soppressione del capoverso, il quale ammette la possibilità di sopravvivenza, in tutto o in parte, degli effetti di carattere patrimoniale, derivanti dall'adozione.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Palmi — (Rel. Avv. *Bagalà*): Una disposizione, che non appare giustificata, è quella che prevede la sussistenza di effetti di carattere patrimoniale, nonostante la revoca dell'adozione, quando il tribunale creda di disporla su istanza delle parti o del giudice tutelare. Perchè, se l'adozione è revocata e ne cessano gli effetti, non si possono lasciare sopravvivere esclusivamente quelli di carattere patrimoniale, sul riflesso che l'adottante potrebbe, altrimenti, provocare egli stesso quei fatti, che danno luogo alla revoca. Ciò può confermare l'opinione già espressa sulla opportunità di non allargare eccessivamente i confini dell'istituto dell'adozione, ma non può giustificare la deroga in esame, che avrebbe carattere prevalentemente punitivo, e potrebbe perciò, più esattamente, sostanziarsi nella liquidazione di un *tantum*, a titolo di risarcimento di danni, specie nella ipotesi di revoca per fatto punibile penalmente.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste: Si ritiene che il principio stabilito al capoverso presenti seri inconvenienti, a prescindere dalla mancanza di causa per gli effetti economici che dovessero sopravvivere alla revoca dell'adozione.

Per quanto concerne la successione legittima, dovrebbe essere, con la revoca, precluso all'adottato ogni diritto. Si potrebbe lasciare, tutto al più, al magistrato una certa libertà, per una eventuale assegnazione alimen-

taria, con espresso riguardo alle possibilità dell'alimentando, e ristretta comunque al solo caso di bisogno, e per di più preventivamente limitata nel tempo (ad es., (fino ad una determinata età) ed entro questo limite rivedibile, ovvero riscattabile con una somma data una volta tanto, pure dall'autorità giudiziaria prestabilita, avente lo scopo di avviare l'adottato, improvvisamente privato del suo sostegno, ad una attività redditizia.

Si propone, infine, di abolire la progettata iniziativa del giudice tutelare relativamente a queste richieste di carattere patrimoniale, in cui il tribunale, tra il dibattito delle parti, sarà sufficientemente illuminato. Tale abolizione avrebbe il duplice vantaggio di eliminare l'inusitata figura del magistrato che si fa promotore di una domanda (in conformità a quanto si disse commentando l'art. 355) e di sollevare il collegio giudicante dalla inevitabile influenza che la decisione parrebbe subire per l'intervento di questo giudice, che si ergerebbe a tutore di una parte.

Quale del resto la procedura per una siffatta iniziativa?

Art. 361

(Revoca dopo la morte dell'adottante)

Se la revoca dell'adozione per fatto imputabile all'adottato o ad alcuno dei suoi discendenti sia stata pronunciata dopo la morte dell'adottante, essi sono ugualmente esclusi dalla successione di questo.

UNIVERSITA'

Università di Catania — (Rel. Prof. Santoro-Passarelli): *Vedasi l'osservazione all'art. 360.*

Università di Urbino — (Rel. Prof. Morelli): Fonte di non pochi e gravi dubbi appare la formulazione della norma.

Non è chiaro, infatti, se la revoca della adozione possa essere pronunciata dopo la morte dell'adottante solo nel caso in cui la relativa istanza sia stata da lui proposta in vita, oppure anche nel caso in cui essa non sia stata proposta.

Tanto nell'una ipotesi come nell'altra, non si sa quali persone siano autorizzate a coltivare l'istanza di revoca, proposta in vita dall'adottante, e quali siano in ogni caso autorizzati a proporla, per escludere l'adottato indegno dalla successione dell'adottante. Parrebbe logico che un

tale diritto debba venire concesso agli ascendenti, discendenti ed anche a coloro che sulla eredità dell'adottante potrebbero vantare dei diritti, nel caso di esclusione da essa dell'adottato. La legge, però, è muta al riguardo, e nessuna illazione può trarsi da tale silenzio. Così pure non è stata contemplata, ad es., l'ipotesi in cui l'adottante abbia nel suo testamento indicato i fatti, imputati all'adottato o ad alcuno dei suoi discendenti, idonei a fare pronunciare la revoca della adozione.

Chi sarà abilitato, in tale ipotesi, a proporre la domanda di revoca dinanzi al competente magistrato?

Necessaria appare, quindi, la introduzione di nuove norme, che valgano ad eliminare le non poche controversie, che sorgerebbero a questo riguardo nella pratica.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Sindacato Avvocati e Procuratori di Pavia — (Rel. Avv. Celli): Si propone di modificare il testo nei termini seguenti:

Se, dopo la morte dell'adottante, l'adozione sia revocata per fatto imputabile all'adottato o ad alcuno dei suoi discendenti, questi e quello sono esclusi dalla successione.

Commissione Reale Procuratori di Trieste e Capodistria — (Rel. Avv. Viola): Non è opportunamente delimitata la misura della esclusione dal diritto di succedere: se la revoca avviene a successione già attuata?

CAPO II

Delle forme dell'azione

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

MAGISTRATURA

Corte di Cassazione del Regno: Non sembra opportuno affidare al giudice tutelare la competenza a consentire o negare l'adozione. Il decidere se lo Stato deve consentire allo stabilirsi di un vincolo così importante come quello che nasce dall'adozione, è cosa che investe l'esame di così delicate situazioni, che non pare possa essersi sicuri che a tanto possa essere adatto il giudice tutelare, sovraccarico, come sarà, di attribuzioni le più diverse.

Nè può riconoscersi efficacia al reclamo, che l'art. 365 consente contro il provvedimento del giudice tutelare, perchè al tribunale chiamato a conoscere di esso non riuscirà facile il controllo, in quanto si troverà sempre di fronte ad un provvedimento, per il quale, giustamente, non si chiede motivazione (art. 364).

Sembra, pertanto, opportuno conservare la competenza che il codice vigente attribuisce alla corte di appello, la quale è in grado di valutare tutti gli elementi favorevoli e contrari alla progettata adozione e pronunciare un provvedimento tranquillante, che non richieda davvero una motivazione.

Corte di Appello di Aquila — (Rel. Primo Pres. *Petrone*): La Corte è di avviso contrario a che il procedimento relativo all'adozione sia sottratto alla corte di appello ed attribuito al giudice tutelare ed al tribunale, data l'importanza dell'atto.

Corte di Appello di Catanzaro — (Rel. Pres. Sez. *Perrotti*): Al primo presidente della corte di appello e alla corte di appello, per ciò che è richiesto negli art. 213 e seguenti del codice civile, è sostituito il giudice tutelare. Ma in verità, se, come non è dubitabile, a tanto si è addivenuto per sveltire le forme, e favorire così l'istituto, parrebbe che

per la importanza dell'atto, la competenza a ricevere le manifestazioni di consenso e a far luogo all'adozione dovessero attribuirsi al presidente del tribunale e al tribunale rispettivamente, pur sentito il giudice tutelare nei casi di adozione di minori sottoposti a tutela o di interdetti o di infermi di mente.

Corte di Appello di Messina — (Rel. Cons. *Pensavalle*): Si ritiene non opportuno affidare l'adozione, per cui l'indagine è molto complessa e delicata, ad una magistratura inferiore alla corte di appello, alla quale è attribuita dal codice vigente.

Corte di Appello di Torino — (Rel. Pres. Sez. *Burzio*): Alla competenza della corte di appello viene sostituita quella del giudice tutelare. Anche questo vale a facilitare l'adozione, avvicinando ai cittadini l'organo a cui devono ricorrere e togliendo all'istituto quella solennità, che assumeva davanti alla corte di appello, e da cui qualcuno potrebbe essere trattenuto.

UNIVERSITA'

Università di Messina — (Rel. Prof. *Degni*): Per quanto riflette le forme dell'adozione, basta notare che esse si sono opportunamente semplificate, spostando la competenza a ricevere il consenso e a dare l'omologazione dalla corte di appello al giudice tutelare (articoli 362-364), ammettendo le parti o il pubblico ministero a far richiamo al tribunale, e avverso il provvedimento di questo si è ammesso il ricorso per cassazione per vizio di forma.

Università di Milano — (Rel. Prof. *Solmi*): Le funzioni dello accertamento delle condizioni e insieme l'omologazione degli atti relativi sono deferiti al nuovo giudice tutelare, rappresentante dell'autorità pubblica. Sia consentito far voto che questa funzione sia affidata ad un organo diverso, e, possibilmente, come vuole il vigente codice, alla corte di appello. Il giudice tutelare dovrà esaminare le condizioni di fatto, prestare il suo parere, in luogo del consiglio di famiglia; suggerire anche l'accettazione o la ripulsa di determinate condizioni. Ma l'accertamento definitivo della legittimità dell'atto e l'omologazione debbono venire da un organo diverso, anche più elevato, che potrà essere la corte d'appello. L'istituto guadagnerà così il suo pieno carattere pubblicistico.

Università Cattolica del S. Cuore di Milano — (Rel. Prof. *Barassi*): L'autorità, organo dello Stato, competente a costituire lo stato adottivo, è, coerentemente al sistema generale del Progetto, il giudice tutelare, che qui vien sostituito alla corte di appello. Così il giudice tutelare dovrebbe intervenire, anche se non si tratta di minori o, comunque, di esercitare una funzione tutelare, anche se l'adottando sia persona matura (basta che sedici anni d'età lo separino dall'adottante). Non crediamo che questa dilatazione dei poteri del giudice tutelare, già a sufficienza caricato dal Progetto, sia raccomandabile: l'organo dello Stato veramente qui deve ispirarsi all'interesse dell'adottando, ma in quel senso ampio, non proprio della vera funzione tutelare, che ritroviamo in tante altre situazioni, in cui deve intervenire l'autorità giudiziaria o amministrativa. Il giudice tutelare è a suo posto, in quanto dà il suo « assenso » nei casi di cui all'art. 336 del Progetto, ma perciò appunto non è chiaro come chi « assente », cioè integra il consenso, completando così quell'originario atto complesso su cui l'autorità che costituisce lo stato adottivo deve esperire il suo esame, possa, a sua volta, esperire questo esame, cioè controllare sè stesso. Su questo punto, adunque, è bene rimanere col sistema del codice civile, che esige l'assai più solenne intervento della corte di appello.

Università di Pavia — (Rel. Prof. *Gangi*): La sostituzione di un giudice singolo, il giudice tutelare, alla corte di appello, nell'emanazione del decreto di omologazione, sembra opportuna.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Avvocati di Ancona — (Rel. Avv. *Sinigaglia*): Dato il carattere eccezionale dell'istituto della adozione, che forse il Progetto estende eccessivamente, potrebbe essere conveniente mantenere la competenza della corte di appello, piuttosto che attribuire il potere di ammettere l'adozione al giudice tutelare locale.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Bologna — (Rel. Avv. *Redenti*): Non sembra felice per l'ordinamento esteriore, dopo lo sviluppo dato al capo I, in cui si regola tutto l'istituto, relegare in un capo II, che viene perfino dopo le discipline sulle forme della revoca, le poche disposizioni relative alla forma dell'adozione. Forse sarebbe stato preferibile riorganizzare tutto il titolo con nuove rubriche.

Sostanzialmente, peraltro, tutte le innovazioni apportate sembrano bene concepite.

Commissione Reale Avvocati di Como — (Rel. Avv. *Rovelli*): Il Progetto modifica radicalmente i modi e gli organi del procedimento. Gli articoli che esaminiamo si riallacciano alla riforma fondamentale dell'art. 403, che istituisce l'organo nuovo delle tutele e delle curatele, il giudice tutelare.

La riforma non può non raccogliere il plauso fervido dei giuristi.

Sopprime, infatti, il consiglio di famiglia, che, nella pratica, mostra difetti insuperabili di funzionamento.

Il pretore, non poche volte, urta nell'indifferenza e, peggio, nella noncuranza dei parenti, che soffrono l'ufficio come un obbligo penoso della legge. E, quando non si imbatte in un'accorta di apatici e di svergognati, è costretto a ricorrere alla facoltà dell'art. 253. Il minore, in molti casi, deve confidare unicamente nella solerzia e nella saggezza del magistrato.

Il giudice delle tutele concentra i poteri e le facoltà del consiglio di famiglia. E provvede energicamente, con unità di criterii e con rapidità di decisioni, alla difesa del minore.

Il tribunale decide sui reclami.

I parenti intervengono ancora, in modo indiretto. Il Progetto stabilisce, infatti, in pochi casi, l'obbligo di interpellarli.

Il giudice tutelare procede, così, all'indagine ed alla pronuncia dell'adozione. Cessano perciò, i poteri della corte di appello, che per la solennità e per l'altezza del tribunale, appesantiva e rallentava il meccanismo della procedura. Il Progetto, anzi, elimina del tutto, nel campo della famiglia, l'ingerenza della Corte. Vi sostituisce talvolta — come nel caso di negato assenso al matrimonio — il procuratore generale della corte, ma su ciò abbiamo già espresso il nostro pensiero.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Foggia:

Si crede necessario, per la solennità e la guarentigia dell'atto di adozione, che essa sia conferita dal tribunale, sia pure sotto forma di omologazione, e non dal giudice tutelare.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Milano—

(Rel. Avv. *Porro*): La riforma principale introdotta col Progetto in questa parte, consiste nel sostituire alla procedura dinanzi alla corte di appello, di cui agli articoli 213 a 316, la procedura dinanzi al giudice tutelare. Senonchè, mentre il decreto della corte, che ammette o rifiuta l'adozione, non è suscettibile di richiamo, la pronuncia del giudice tutelare, invece, è soggetta a richiamo dinanzi al tribunale, a istanza di ciascuna delle parti o del pubblico ministero, entro 30 giorni dalla sua emanazione, e il tribunale è chiamato, occorrendo, a compiere ulteriori atti di istruzione e a provvedere in camera di consiglio senza esprimere i motivi, sentiti il giudice tutelare e le parti. Non basta: perchè contro i provvedimenti del tribunale il Progetto ammette, a istanza di ciascuna delle parti,

il ricorso in cassazione per vizi di forma (art. 365). Infine, viene, creato con l'art. 366, un apposito registro, nel quale gli atti di omologazione e di revoca delle adozioni devono essere iscritti subito, per essere poi comunicati all'ufficiale dello stato civile.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Milano: Si può essere esitanti nell'accettare l'idea del Progetto, di sostituire alla corte di appello, attualmente investita dell'esame della costituzione dell'adozione, un giudice tutelare con reclamo al tribunale. O si dovrebbe ritornare all'antico concetto della corte di appello, fermo restando il ricorso in cassazione, ovvero, se si vuole far luogo alla competenza del giudice tutelare, ammettere l'appello dalle decisioni del tribunale alla corte di appello. Queste considerazioni sono suggerite dalla necessità che l'adozione, per la delicatissima natura dell'istituto, venga giudicata da un collegio che, per la minor mole di lavoro e l'atmosfera più serena nella quale opera, può con maggiore tranquillità giudicare di questioni di stato così vitali.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Palmi — (Rel. Avv. Bagalà): L'aver demandato al giudice tutelare la valutazione degli estremi necessari perchè si faccia luogo all'adozione, non può, in pratica, essere immune da inconvenienti, che in materia tanto delicata sarebbe bene evitare. Per il modo stesso con cui la istruttoria si svolge e per la mancanza di qualsiasi motivazione al provvedimento che nega o concede l'adozione, sarebbe stato forse preferibile che tali incombenze fossero affidate al tribunale in camera di consiglio, col richiamo alla corte di appello, contro il provvedimento del tribunale.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Santa Maria Capua Vetere: Le innovazioni introdotte alle corrispondenti disposizioni del codice sono degne di lode, in quanto semplificano il procedimento per l'adozione, ed in quanto offrono maggiore garanzia con l'intervento del giudice tutelare.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Trani — (Rel. Avv. Cantela): L'adozione viene pronunciata dal giudice tutelare, anzichè dalla corte di appello, per modo che il procedimento si rende più accessibile e più breve.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste: *Vedansi le osservazioni generali al titolo VIII.*

Sindacato Avvocati e Procuratori di Venezia — (Rel. Avv. Levis): Una più esplicita chiarezza sarebbe desiderabile in questo capo per

cui non rimanesse dubbio alcuno circa l'impugnabilità anche dei provvedimenti di revoca, emanati dal giudice tutelare.

Vedansi anche le osservazioni generali al titolo VIII.

Art. 362

(Art. 213 codice civile)

(Manifestazione del consenso)

L'adottante e l'adottando, che abbia compiuto gli anni sedici, devono presentarsi personalmente, salvo casi di grave impedimento, per manifestare il loro consenso al giudice tutelare nella cui circoscrizione l'adottante ha il domicilio.

Se l'adottando non abbia compiuto gli anni sedici o se egli o l'adottante siano interdetti giudizialmente o infermi di mente non ancora interdetti, si presentano i loro rappresentanti legali.

L'assenso delle persone indicate negli articoli 333 a 336 può essere dato mediante speciale procuratore, salvo che il giudice tutelare ordini la loro presentazione.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. *Maschi*): Rimane ferma la regola che adottante ed adottato si debbano presentare personalmente per manifestare il loro consenso, ma si prevede il caso nel quale o l'uno od entrambi si trovino nella impossibilità grave di comparire, ed allora il giudice tutelare può dispensarli. In tal caso è evidente, per quanto nell'articolo non sia espressamente detto, che il consenso all'adozione debba essere dato da un procuratore speciale, il che è sempre consentito di fare alle persone delle quali è richiesto l'assenso.

Sezione di Corte di Appello di Caltanissetta: Pare eccessiva la facoltà concessa al giudice tutelare di dispensare, in caso di grave impedimento, l'adottante e l'adottato dal presentarsi personalmente a dare il consenso.

La solennità dell'atto e gli effetti che da esso derivano, consigliano invece che essi sempre si presentino personalmente.

Corte di Appello di Milano — (Rel. Pres. Sez. *Pelosi*): Circa il consenso, l'articolo riafferma il principio che l'adottante e l'adottato devono presentarsi personalmente, per manifestare il loro consenso al

giudice tutelare, salvo casi di grave impedimento. E' molto opportuna questa aggiunta, ma bisognerebbe anche dichiarare, ciò che è taciuto nel Progetto, che in caso di grave impedimento, il consenso delle parti debba essere manifestato mediante speciale procuratore, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.

Il capoverso, poi, riproduce la disposizione dell' art. 213, ult. parte, del codice civile.

Ed a proposito della detta procura, si è discusso in dottrina, e ne trattano particolarmente il BIANCHI, il DUSI, il CICU, se, a pena di nullità, l'assenso debba essere prestato personalmente dal procuratore davanti l'autorità giudiziaria o basti che sia presentato l'atto autentico contenente l'assenso della persona obbligata a prestarlo.

Poichè per il caso analogo dell'assenso dei genitori al matrimonio il Progetto ha disposto nell' art. 105, si propone che una identica disposizione sia data per le persone che devono prestare il semplice assenso all'adozione, non essendo necessaria la presentazione personale del procuratore speciale quando l'assenso risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata.

UNIVERSITA'

Università di Bologna e Università Cattolica del S. Cuore di Milano — (Rel. Prof. *Cicu*): Si propone di sostituire alle parole « mediante speciale procuratore », le parole : « mediante procuratore munito di mandato speciale ed autentico ».

Università di Catania — (Rel. Prof. *Santoro - Passarelli*): Si propone il seguente testo:

“L'adottante e l'adottando, e, nel caso dell'articolo 350, i discendenti e il coniuge dell'adottando, debbono presentarsi personalmente, per manifestare il loro consenso al giudice tutelare, nella cui circoscrizione l'adottante ha il domicilio.

“L'assenso delle persone indicate negli articoli 333 e 334 può essere dato . . . ».

Le varie modificazioni proposte trovano la loro spiegazione nelle osservazioni e varianti che precedono.

Università di Urbino — (Rel. Prof. *Morelli*): E' da rilevare la contraddizione fra Progetto e *Relazione*, per quel che si riferisce al consenso richiesto da parte dei genitori dell'adottante alla adozione, che questi intenda fare. Nella *Relazione* (pag. 176) si dice che il requisito dell'assenso dei genitori è stato trasformato in obbligo che essi siano

soltanto sentiti. E' apparsa, infatti, piuttosto eccessiva, per una persona di cui si richiede che abbia compiuto almeno il cinquantesimo anno di età perchè possa adottare, la necessità dell'assenso dei suoi genitori, ecc. Ora nessuno dubita, infatti, dell'assurdità di tale assenso ed anzi la Facoltà è stata unanime nel ritenere del tutto inutile il secondo capoverso dell'333, che richiede che i genitori dell'adottante siano sentiti. Ma non può nascondersi che il Progetto pare indulga, invece, a quelle idee che la *Relazione* dichiara assurde, col fatto di dichiarare che l'assenso delle persone indicate negli articoli 333 a 336 può essere dato mediante procuratore ecc.!

Ora dovranno fra tali persone essere compresi i genitori dell'adottante, che sono appunto tra le persone indicate in quegli articoli?

Ed in ogni caso quali saranno le conseguenze derivanti dal fatto che essi non siano stati sentiti? Se non si vuole abolire questa inutile formalità, una migliore e più precisa formulazione della norma sembra necessaria.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Sindacato Avvocati e Procuratori di Novara — (Rel. Avv. *Piccinini*): Per le ragioni esposte commentando l'art. 335, si propone che il primo capoverso di questo articolo sia così modificato:

« Se l'adottando non abbia compiuti gli anni sedici o se sia interdetto giudizialmente o infermo di mente non ancora interdetto, si presenta il suo legale rappresentante ».

Sindacato Avvocati e Procuratori di Palmi — (Rel. Avv. *Bagalà*): Sarebbe necessario che il testo dell'articolo fosse opportunamente integrato nella disposizione del primo capoverso.

Potendo, nei casi di grave impedimento, mancare la presentazione personale, dovrebbe essere chiarito se il consenso può essere dato per procura o in altro modo, considerando l'ipotesi che l'impedimento riguardi il minore adottando che ha compiuti i sedici anni.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Roma — (Rel. Avv. *Del Vecchio*): L'assenso delle persone indicate negli articoli 333 e 336 deve, normalmente, essere dato di persona. L'importanza del fatto esige che il giudice tutelare raccolga i consensi direttamente. Solo in caso di lontananza o di impedimenti, può esser ammessa la procura speciale.

Quindi il contenuto dell'ultimo comma va invertito.

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria :

Sembrerebbe meglio appropriato che per ricevere la manifestazione del consenso all'adozione sia prevista la competenza del giudice tutelare nella cui circoscrizione l'adottante ha la residenza o, in mancanza, il domicilio. La preferenza che viene data dal Progetto al domicilio, in confronto alla residenza, si spiega evidentemente col fatto che nel Progetto stesso il domicilio viene considerato anche come sede principale dei rapporti familiari, mentre nel codice vigente esso è considerato la sede principale degli affari, cioè dell'attività economica di una persona.

Commissione Reale Procuratori di Trieste e Capodistria — (Rel. Avv. *Levi-Viola*) : Non è indicato come si procede se l'adottante o l'adottando non possono presentarsi personalmente, a cagione d'impedimento ritenuto legittimo: si potrà provvedere con procuratore speciale o il giudice tutelare dovrà trasferirsi all'abitazione degli interessati?

Art. 363

(Art. 215 codice civile)

(Accertamenti del giudice tutelare)

Il giudice tutelare, assunte le opportune informazioni, verifica se le condizioni della legge siano state adempiute, se l'adozione sia per riuscire moralmente vantaggiosa ed economicamente non pregiudizievole all'adottando minore, interdetto giudiziale o infermo di mente non ancora interdetto, e se vi siano giusti motivi per l'adozione da parte di un interdetto giudiziale o di un infermo di mente non ancora interdetto.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. *Maschi*) : Nella sostanza rimane fermo quanto è disposto nel codice vigente, circa gli accertamenti che l'autorità giudiziaria deve fare, prima di pronunciare l'adozione; soltanto, secondo il nuovo sistema adottato, ne è attribuita la competenza al giudice tutelare invece che, come attualmente è, alla corte di appello.

Corte di Appello di Milano — (Rel. Pres. Sez. *Pelosi*) : Non si comprende perchè l'indagine se l'adozione sia per riuscire moralmente vantaggiosa ed economicamente non pregiudizievole all'adottando, debba

limitarsi soltanto ai minori, agli interdetti giudiziali o agli infermi di mente, e non pure a tutti gli altri *adottandi*.

Pare alla Corte che, dato lo scopo della norma, in ogni caso debba prescriversi che, oltre l'accertamento se le condizioni della legge siano state adempite, si debba dal giudice tutelare procedere anche all'accertamento delle altre circostanze, così come stabilisce il corrispondente art. 215 del codice civile.

UNIVERSITA'

Università di Catania — (Rel. Prof. Santoro - Passarelli): Si proporrebbe il seguente testo: « Il giudice tutelare, assunte le opportune informazioni, verifica se le condizioni della legge siano state adempiute, se l'adozione sia per riuscire moralmente vantaggiosa e, se trattasi di minore, economicamente non pregiudizievole all'adottando „».

Le modificazioni in parte dipendono da quelle, già proposte, concernenti i limiti di ammissibilità dell'adozione, in parte segnano un ritorno al giudizio di convenienza anche per l'adottando capace (in armonia con l'art. 359 dello stesso Progetto), che il Progetto, innovando rispetto al codice (art. 215), vorrebbe ristretto all'adozione di un incapace, proprio mentre il Progetto germanico del 1929, a modificazione di quel codice, mantenendo il giudizio di merito per l'adozione degli incapaci (§ 1753^a, II), l'introduce per l'adozione dei capaci, disponendo che si neghi l'adozione quando vi sia serio dubbio che non si voglia creare effettivamente uno stato corrispondente al rapporto di filiazione (§ 1753, I). La formula della nostra disposizione permette di considerare anche questo caso.

Università Cattolica del S. Cuore di Milano — (Rel. Prof. Barassi): Si capisce che il giudice tutelare abbia il diritto e il dovere di indagare l'opportunità dell'adozione, ritenendosi un interesse dello Stato che questi gruppi famigliari si formino in circostanze che diano affidamento per la funzione anche sociale che essi, al pari della famiglia legittima che la famiglia adottiva verrà a sostituire, sono chiamati ad esercitare. Questo controllo di merito è del resto già imposto dall'art. 215 del codice civile, e non è qui certamente il luogo per esaminare se da questo controllo non di pura legittimità si possa, per il codice civile, ricavare un indice positivo (come è stato sostenuto) circa il carattere pubblicistico dell'adozione. Certo non si può negare che questo riesame rivela un interesse anche dello Stato, posto che non si tratta, qui, di un controllo come tutela di incapace. Ricorderemo, comunque, che per l'art. 267 del codice civile svizzero l'adozione è autorizzata dall'autorità competente « solo quando l'adottante abbia prestato cura ed assistenza all'adottando, ed esistano altri gravi motivi », oltre al

non pregiudizio per l'adottando. Nel Progetto le cure prestate all'adottando da dieci anni alla pari di un figlio legittimo autorizzano solo il giudice tutelare ad assentire all'adozione se l'adottante ha figli legittimi o legittimati (art. 330). Ma non vediamo la necessità di un limite cautelare così grave, come quello imposto dal codice svizzero.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Foggia :

Sembra più opportuno che la funzione si limiti a quella oggi attribuita al presidente della corte di appello, anche perchè non si comprenderebbe l'intervento del giudice tutelare quando l'adottato fosse di età maggiore.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Novara — (Rel.

Avv. *Piccinini*): Per le ragioni esposte commentando l'art. 335, si propone che a questo articolo sia tolta la seguente parte « e vi siano giusti motivi per l'adozione da parte di un interdetto giudiziale o di un infermo di mente non ancora interdetto ».

Sindacato Avvocati e Procuratori di Pavia — (Rel.

Avv. *Celli*): In relazione con quanto si è detto all'art. 335 circa l'adozione attiva degli interdetti ed interdicibili, ed anche per brevità, l'art. 363 potrebbe terminare, in fine della quarta riga, con la parola *adottando*.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Roma — (Rel. Avv.

Del Vecchio): Si propone di estendere le cautele di questo articolo all'adottando inabilitato.

Art. 364

(Art. 216 codice civile)

(Provvedimento del giudice tutelare)

Il giudice tutelare, senza esprimere i motivi, pronunzia in questi termini: « *si fa luogo, o non si fa luogo all'adozione* ».

UNIVERSITA'

Università Cattolica del S. Cuore di Milano — (Rel. Prof. *Barassi*): La formula sacramentale del « si fa luogo, o non si fa luogo all'adozione », riserbata alla pronunzia del giudice tutelare avrebbe veramente quel carattere costitutivo, che è negato dai più nel sistema del codice civile. Così l'adozione nascerebbe in virtù di un atto che appartiene al diritto pubblico: e, trattandosi di un atto che costituisce uno stato familiare, non fondato sul fatto naturale della consanguineità, è giusto che sia così; solo rimarrebbe a vedere se proprio il decreto del giudice tutelare mantenga quella natura di « omologazione », che indubbiamente ha il decreto della corte nel codice, e che il Progetto vorrebbe conservare: meglio abbandonare risolutamente anche questo ricordo, di un sistema giuridico forse sorpassato.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Avvocati di Ancona — (Rel. Avv. *Sini-gaglia*): Data la nuova procedura stabilita dal Progetto (provvedimento del giudice tutelare appellabile avanti il tribunale) e data la estensione dei casi nei quali l'adozione può aver luogo, si è d'avviso che il provvedimento di adozione debba essere motivato.

Commissione Reale Avvocati di Pola: Il Progetto ha voluto riprodurre il disposto dell'art. 216 del codice civile per cui il giudice, rigettando la domanda di adozione o facendovi luogo, non esprime i motivi della sua decisione.

A nostro avviso, la norma non meritava, invece, di venir conservata quale eccezione al principio di moderna giurisdizione, per cui ogni provvedimento del giudice va motivato. In questo caso, come sempre, l'autorità giudiziaria non deve temere di esprimere francamente la propria convinzione in merito alla opportunità di emanare il provvedimento.

Vedasi anche l'osservazione all'art. 365.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Ravenna — (Rel. Avv. *Armuzzi*): Il provvedimento di cui a questo articolo è definito dal Relatore *di omologazione*: e ciò si evince dall'art. 366. Si richiamano, al riguardo, le osservazioni fatte all'art. 330.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Roma — (Rel. Avv. *Schupfer*): Il Progetto riproduce la norma dell'art. 216 del codice vigente, secondo la quale il giudice, chiamato ad omologare la adozione, non deve esprimere i motivi del suo provvedimento; ma nel codice attuale essa era giustificata, in primo luogo dal divieto di adottare figli nati fuori matrimonio e dalla conseguente necessità, da parte dello omologante, di accertare, senza scandalo, la eventuale sussistenza di tale ostacolo; ed, in secondo luogo, dalla inappellabilità della relativa unica pronuncia della corte di appello, resa in camera di consiglio e senza contraddittorio. Oggi, che si è eliminato il divieto di adozione dei figli riconoscibili e che da noi si propone sia eliminato anche per i non riconoscibili, l'elemento della segretezza non è più nè necessario nè conveniente. D'altra parte, adesso sarebbe chiamato a giudicare, in prima istanza, il giudice tutelare e, in appello, il tribunale; onde, non solo non sembrerebbe possibile, o quanto meno non sarebbe proficuo, un gravame contro un provvedimento del quale si ignorano i motivi, ma, inoltre, lo stesso magistrato di secondo grado, il quale non giudica più senza contraddittorio, potrebbe trovarsi in imbarazzo a revocare un provvedimento del quale non conoscesse le ragioni. Si aggiunga che il magistrato potrebbe farsi fuorviare dal preconconcetto, più sopra accennato, circa la inopportunità dell'adozione di un figlio naturale, e ciò sarebbe contro la legge, senza che vi fosse modo di controllarlo o di ripararvi.

Si propone, perciò, la soppressione dell'articolo 365 e delle parole "senza esprimere i motivi", in questo articolo 364.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Roma — (Rel. Avv. *Del Vecchio*): E' il caso di conservare l'assenza dei motivi?

La Commissione, pur apprezzando la considerazione del Relatore, che ormai con l'adozione dei figli naturali vengano a mancare le ragioni di riserbo che potevano consigliare la mancanza di motivazione, ha ritenuto opportuno di non dover proporre una modifica a questo articolo.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste: In conformità alla proposta di inserire tra gli articoli 329 e 330 una nuova norma relativa all'adozione dei figli naturali riconosciuti, riteniamo che a questo articolo dovrebbe aggiungersi un capoverso, così concepito: « Nel caso previsto dall'art. 329 dichiara non farsi luogo a provvedere fino all'esito della domanda di legittimazione per decreto, da promuoversi ad iniziativa del richiedente ».

Art. 365

(Richiamo al tribunale - Ricorso per cassazione)

Contro i provvedimenti del giudice tutelare, ciascuna delle parti o il pubblico ministero può, entro trenta giorni dalla loro emanazione, far richiamo al tribunale, il quale, compiuti, ove occorra, ulteriori atti di istruzione, provvede in camera di consiglio, sentiti il giudice tutelare e le parti, senza esprimere i motivi.

Contro i provvedimenti del tribunale è ammesso, ad istanza di ciascuna delle parti, il ricorso per cassazione per vizi di forma.

MAGISTRATURA

Corte di Cassazione del Regno: *Vedansi le osservazioni generali al capo II.*

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. *Masci*): E' nuova la disposizione per la quale si consente il richiamo al tribunale contro i provvedimenti del giudice tutelare e il ricorso alla cassazione per vizi di forma contro i provvedimenti del tribunale.

La facoltà del richiamo è consentita alle parti e al pubblico ministero; quella del ricorso alle parti soltanto.

Nulla in queste norme vi è che meriti di essere osservato: solo si crede di richiamare l'attenzione sul punto di vedere se, oltre che alle parti, la facoltà di ricorso contro il provvedimento del tribunale possa essere accordata anche al pubblico ministero, anch'egli, e forse più degli altri, interessato alla esatta osservanza della legge.

Sezione di Corte di Appello di Caltanissetta: Il richiamo dai provvedimenti del giudice tutelare è giustamente consentito al tribunale, perchè il tribunale è l'organo giurisdizionale perfetto. Ma sembra conveniente consentire la facoltà di appello avverso la decisione del tribunale, tanto più in quanto il tribunale giudica senza esprimere i motivi, ed il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per vizi di forma.

Corte di Appello di Catania — (Rel. Cons. *Lentini*): Contro i provvedimenti del giudice tutelare in tema di adozione è ammesso il reclamo al tribunale, e contro i provvedimenti del tribunale, il ricorso per cassazione.

Sarebbe opportuno disporre che i provvedimenti vengano notificati alle parti dal cancelliere, facendo decorrere da tale notifica i termini per il reclamo ed il ricorso.

Corte di Appello di Torino — (Rel. Pres. Sez. *Burzio*): Contro i provvedimenti del tribunale è ammesso il ricorso in cassazione per vizi di forma. Sembra che questo si dovrebbe ammettere anche per violazione o falsa applicazione della legge (quale potrebbe verificarsi non ostante la mancanza dei motivi) con l'indicazione del termine.

CONSIGLIO DI STATO

Si dispone che contro i provvedimenti del giudice tutelare ciascuna " delle parti „ o il pubblico ministero può, entro trenta giorni dalla loro " emanazione „, far richiamo al tribunale, ecc.

Occorre dare la facoltà di reclamo anche alle persone, il cui consenso sia necessario ai sensi degli articoli 333 e seguenti. Il termine per presentare reclamo non dovrebbe, poi, decorrere dall' " emanazione „ del decreto che s'impugna, ma dalla sua pubblicazione, prevista dall' art. 366: il giorno dell' emanazione può anche essere ignorato. .

UNIVERSITA'

Università di Catania — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): Si crede sarebbe meglio ammettere, più ampiamente, il ricorso per cassazione " per violazione della legge „.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Procuratori di Bologna — (Rel. Avv. *Svampa*): Si osserva che, per i provvedimenti qui indicati, non può omettersi una qualche forma di notificazione agli interessati, una volta che la facoltà di richiamo da parte loro al tribunale deve essere vincolata al rispetto di un termine fisso: e il termine dovrebbe decorrere dalla notificazione.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Forlì — (Rel.ri Avv. *Panciatichi* e *Foschi*): Si opina che il ricorso per cassazione dovrebbe essere esteso anche alle violazioni di legge.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli: Sembra necessario che si stabilisca la notificazione del provvedimento alle parti a mezzo della cancelleria, dalla quale notificazione dovrebbe decorrere il termine pel gravame, e che si ammetta il ricorso in cassazione, non solo per vizio di forma, ma anche per violazione di legge.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Novara — (Rel. Avv. *Piccinini*): *Vedasi l'osservazione all'art. 366.*

Commissione Reale Avvocati di Pola: Sembra incompatibile con l'esenzione dall'obbligo della motivazione, la facoltà data alle parti di gravarsi al tribunale contro i provvedimenti del giudice tutelare; si costringerebbero così le parti a combattere contro i mulini a vento: perchè si sa che non ha senso appellare contro un dispositivo puro e secco, del quale non si conosce il substrato logico, ovverosia la motivazione.

Non si sa, poi, con quali criteri potrebbe il tribunale, in sede di richiamo, disporre "ulteriori atti di istruzione", se ad esso non risulti su quali dati di fatto il primo giudice ha fondato la propria decisione.

Nè persuade l'espedito di *sentire* il giudice tutelare, magari in contraddittorio con le parti; anzitutto perchè sembra piuttosto strano che il primo giudice divenga parte — in senso proprio o improprio, è lo stesso — nel giudizio di appello; in secondo luogo, perchè così la motivazione cacciata dalla porta rientrerebbe dalla finestra, dato che le spiegazioni che il giudice tutelare fornirà — a voce o per iscritto — non saranno, in sostanza, altro che i motivi del proprio provvedimento.

Per queste ragioni, l'art. 216 del codice civile dovrebbe andar riformato nel senso che anche il provvedimento di omologazione o di reiezione dell'adozione debba essere in ogni caso, sia pur brevemente motivato.

Non sembra nemmeno opportuno che il termine di richiamo debba decorrere dalla emanazione del provvedimento — che può rimanere ignota alle parti — e non piuttosto dalla comunicazione, che del provvedimento stesso dovrebbe venir fatta *d'ufficio*, alle parti e al pubblico ministero.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Roma — (Rel. Avv. *Schupfer*): *Vedasi l'osservazione all'art. 364.*

Sindacato Avvocati e Procuratori di Roma — (Rel. Avv. *Del Vecchio*): Sarebbe opportuno posporre l'articolo a tutte le norme cui è preposto il giudice tutelare e non soltanto ai provvedimenti relativi all'adozione.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Salerno — (Rel. Avv. *Mobilio*): Crediamo che il sindacato della Corte di cassazione non debba limitarsi ai vizi di forma — di difficile accertamento e identificazione, tenuto conto che la procedura si svolge in sede di volontaria giurisdizione —, ma essere esteso alle violazioni di legge, ben potendo accadere che il giudice di merito, fuori i casi dei poteri discrezionali riservati dalla disposizione di legge, possa enunciare statuizioni che violino norme di legge. La limitazione al vizio di forma ci appare illogica, ove si consideri che non sono fissate norme precise di procedura, e tanto meno comminate nullità e decadenze.

Commissione Reale Avvocati di Torino — (Rel. Avv. *Abello*): Si ritiene doversi qui, per analogia di ragioni, richiamare quanto si è detto in ordine all'art. 310 e sperare che anche questa procedura sia sveltita e siano, per intanto, abbreviate ad otto o quindici giorni i termini per l'appello al tribunale.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste: Contro i provvedimenti del giudice tutelare in questa materia è previsto un richiamo al tribunale "entro trenta giorni dalla loro emanazione". Si rileva essere facile che sorga qualche dubbio circa il significato di questa ultima espressione: se cioè si sia con ciò voluto intendere la data di pronuncia da parte del giudice o quella di iscrizione nell'apposito registro di cui l'art. 366, data, quest'ultima, per le parti più facilmente rilevabile.

In entrambi i casi, si manifesterebbe, a danno degli interessati, una certa difficoltà di essere a conoscenza del provvedimento, pretendendosi una costante sorveglianza della pratica, poco consona alla natura specialmente degli uomini d'affari, tanto più che questa necessità di seguire il procedimento potrebbe protrarsi per tempo anche lunghissimo. Sembra più pratico e più logico disporre che quanto meno il provvedimento finale debba essere reso noto alle parti (ed eventualmente al pubblico ministero) a cura del cancelliere, e che solo dal giorno della notifica abbia a decorrere il termine di impugnazione.

Art. 366.

(Art. 219 codice civile).

*(Pubblicazione dei provvedimenti —
Comunicazione all'ufficio di stato civile).*

I provvedimenti di omologazione e di revoca dell'adozione debbono essere, a cura del cancelliere, iscritti subito in apposito registro e comunicati, entro dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile per l'annotazione in calce all'atto di nascita dell'adottato e in quello dell'adottante. Debbono inoltre essere pubblicati nei luoghi e nei modi che siano stati indicati nei provvedimenti medesimi.

UNIVERSITA'

Università di Catania — (Rel. Prof. Santoro-Passarelli): Si propone il seguente testo:

“ I provvedimenti *definitivi* di *approvazione* e di revoca dell'adozione debbono essere, a cura del cancelliere, iscritti in apposito registro e comunicati, entro dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile per l'annotazione in calce all'atto di nascita dell'adottato. Debbono inoltre... „

Si crede che debba specificarsi quali provvedimenti debbano essere assoggettati alle forme di pubblicità previste da questa disposizione. Non trattandosi di sentenze, per cui la definitività ha un diverso significato, si può parlare di provvedimenti definitivi.

Nella formulazione suesposta si è soppresso il superfluo “ subito „ (così è da sopprimersi nell'art. 465) e si è fatta cadere la menzione dell'annotazione dei provvedimenti in calce all'atto di nascita dell'adottante, annotazione, che non ha una propria ragion d'essere, giacchè l'atto di nascita del genitore non porta tracce della procreazione della prole legittima o naturale e della legittimazione di quest'ultima.

Vedasi anche l'osservazione all'art. 358.

COMMISSIONI REALI**E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI**

Sindacato Avvocati e Procuratori di Aquila: L'articolo sostituisce all'impulso della parte l'obbligo del cancelliere: e sta bene. Abbrevia il termine, e sta ugualmente bene. Che pertanto non si tratti di un termine di rigore, è indubitabile, data la norma dell'art. 338.

Come pure non è a dubitare che, sebbene non ripetuta, è rimasta ferma la disposizione dell'ultimo capoverso dell'art. 219, pel quale l'adozione non ha effetto, rispetto ai terzi, se non dal giorno dell'annotazione del provvedimento in calce all'atto di nascita dell'adottato. Ora, in base a tale disposizione, si discute per stabilire se tra i terzi, mentovati nell'odierno art. 219, debbano comprendersi anche coloro che, senza l'adozione, sarebbero gli eredi legittimi dell'adottante. Alcuni autori sostengono di no, sul profilo che l'erede continua la personalità del defunto. Altri risponde — e, sembra, a ragione — che l'invocazione di tale principio determina un circolo vizioso, potendo esso funzionare solo se la eredità non venga devoluta all'adottato, perchè, devolvendogliela, colui che vi avrebbe avuto diritto diventa un estraneo rispetto alla medesima, e quindi si trova nella impossibilità di essere considerato come il continuatore della personalità del defunto. Dato ciò, sarebbe opportuno che il nuovo codice risolvesse la questione.

Commissione Reale Procuratori di Bologna — (Rel. Avv. *Svampa*): In armonia alla modificazione proposta per l'art. 365, questo articolo dovrebbe completarsi con l'aggiunta dell'obbligo della notifica, curata dal cancelliere, alle parti e al pubblico ministero.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli: Si ritiene che le formalità di pubblicazione dei provvedimenti debbano precedere le comunicazioni all'ufficio di stato civile, per le annotazioni richieste in calce agli atti di nascita dell'adottante e dell'adottato.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Novara — (Rel. Avv. *Piccinini*): Stando alla dizione dell'articolo, i provvedimenti di cui si tratta dovrebbero essere comunicati all'ufficiale dello stato civile entro dieci giorni da quello della loro emanazione. A noi pare, invece, che sarebbe più retto stabilire che i dieci giorni decorrano dal passaggio in giudicato del provvedimento stesso. Infatti è inutile annotare in margine agli atti di nascita un provvedimento, che può essere poi revocato in cassazione. Nè si dica che il cancelliere può non sapere quando il provvedimento passa in giudicato, perchè si potrebbe stabilire, nel precedente art. 365, che il ricorso per cassazione deve essere notificato, a cura del reclamante, anche al cancelliere della pretura, presso cui siede il giudice tutelare che ha emanato il provvedimento impugnato.

Si propone quindi che dopo le parole "dieci giorni", siano aggiunte quelle: "dal passaggio in giudicato".

Commissione Reale Avvocati di Pola: I provvedimenti di omologazione e di revoca della adozione dovrebbero essere comunicati all'ufficiale dello stato civile per l'annotazione in calce all'atto di nascita dell'adottato e dello adottante, non entro i dieci giorni dall'emanazione, ma dopo trascorso il termine di richiamo: ciò per evitare annotazioni, che potrebbero risultare inutili, se il provvedimento dovesse venir revocato.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Ravenna — (Rel. Avv. Armuzzi): *Vedasi l'osservazione all'art. 364.*

Commissione Reale Avvocati di Torino — (Rel. Avv. Abello): Data la natura dell'adozione e dei suoi effetti, e la necessità che i terzi ne abbiano conoscenza, sembra che la forma di pubblicità avrebbe dovuto essere dichiarata condizione essenziale per la costituzione ed esistenza del rapporto adottivo di fronte ai terzi.

Ciò vuole essere ricordato, anche perchè il Relatore, su questo titolo, ha avvertito che, per rendere più agevole ai terzi la conoscenza dell'avvenuta adozione, il Progetto non ha trascurato di imporre l'osservanza di determinate forme di pubblicità; ma — egli aggiunge — queste non sono state concepite come condizione dell'operarsi degli effetti dell'adozione rispetto ad essi (*terzi*).

In tali condizioni la formula di questo articolo 366 pare possa dare luogo a dubbi ed incertezze d'interpretazione, che è opportuno evitare, tanto più che la tesi affermata nella *Relazione* appare confortata dall'avvenuta soppressione, nel testo del Progetto, del capoverso ultimo dell'art. 219 del codice vigente, in cui si dichiara che solo dal giorno della pubblicità, compiuta nei modi e termini prescritti, l'adozione avrà effetto quanto ai terzi.

E' indubbiamente opportuno chiarire, come s'è fatto, e meglio precisare, il contenuto delle norme relative alla pubblicità che nel codice vigente fu ritenuto, a ragione, avere tutti i difetti di una racconciatura ed essere in sè contraddittoria, inutilmente complicata ed artificiosa, soprattutto in quanto ritiene che la pubblicità ordinata *retroagisce* proprio subito dopo l'omologazione, quand'ancora la fama della compiuta adozione non si è sparsa, e invece non retroagisce posteriormente, quando, con tutta probabilità, col decorso del tempo, la notizia dell'adozione sarà pervenuta a tutti i possibili interessati. Ma ci pare consono al sistema della nostra legge in materia di pubblicità, quale segnatamente si evince dal regime giuridico della trascrizione, considerare la pubblicazione dell'atto come una specie di sua *investitura*, che non agisce *inter partes*, ma è condizione essenziale d'efficacia di fronte ai terzi.

Si deve ritenere che terzi ignorino l'atto, fino a che ad esso non sia data la richiesta pubblicità e che, perciò, fino a tal tempo l'atto non possa operare nei loro riguardi.

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria:

L'ultima proposizione " debbono inoltre essere pubblicati nei luoghi e nei modi che siano stati indicati nei provvedimenti medesimi „ può essere omessa.

TITOLO IX

Della patria potestà

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Aquila — (Rel. Primo Pres. *Petrone*):

L'istituto della patria potestà è, nel Progetto, lodevolmente contenuto entro la sfera media del massimo rispetto all'autorità paterna e della cura vigile ed affettuosa della prole, ed è opportunatamente integrato — nello svolgimento della sua reale efficienza — dalla provvida istituzione del giudice tutelare.

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. *Veneziani*): Una prima modificazione notevole di questo titolo è quella che sostituisce la competenza del giudice tutelare a quella del tribunale civile o del presidente del tribunale; ciò per accelerare, dice la *Relazione*, i provvedimenti a tutela della prole e specialmente quelli a favore dell'infanzia.

Sembra opportuno limitare le attribuzioni di questo funzionario, ritornando in parte all'antico.

Corte di Appello di Genova — (Rel. Cons. *Sarno*): Il Progetto sostituisce il giudice tutelare al tribunale civile in tutti i casi nei quali, a norma del codice vigente, sia necessario l'intervento dell'autorità giudiziaria, estendendo anche i poteri del giudice medesimo a varie ipotesi non previste dal detto codice.

Le disposizioni del Progetto tendono, da un lato a rafforzare la patria potestà e, dall'altro, a tutelare i figli contro i possibili abusi di questa.

Corte di Appello di Milano — (Rel. Pres. Sez. *Pelosi*): Si propone di raggruppare in un minor numero di articoli le norme che occupano ben la metà del titolo « Della patria potestà » e che concernono i provvedimenti contro il genitore che viene meno ai suoi doveri verso la prole, e di togliere dall'insieme delle norme quella asprezza contro il genitore, quasi che egli, nell'esercizio della patria potestà, dovesse essere considerato dal legislatore in istato di continuo sospetto e diffidenza, a tal punto che sia permesso al figlio di 16 anni di insorgere sempre, e non soltanto nei casi più gravi, contro di lui ed accusarlo al giudice tutelare.

Senza dubbio, se il genitore viene meno ai doveri della patria potestà, che è un istituto posto a protezione del figlio minore, ne deriva, da un punto di vista strettamente giuridico, che anche il figlio, il quale all'età di anni sedici ha la capacità, secondo il Progetto, di compiere molti atti importanti di diritto familiare, possa insorgere contro gli abusi della patria potestà, per chiedere al giudice protezione e tutela.

Ma non bisogna nemmeno dimenticare che nei rapporti tra genitori e figli è la norma etica che domina e sovrasta, quello che impone è sempre il fatto morale, costituito dall'autorità e dal prestigio, che permettono ai genitori l'esercizio della patria potestà per l'educazione e l'istruzione dei figli.

D'altra parte, e questo è anche un lato notevolissimo del problema che assurge a grande importanza politica, bisognerebbe evitare, oltre il necessario, una eccessiva accentuazione della tendenza dello Stato a sostituirsi alla famiglia, la quale, secondo i nostri costumi e le nostre tradizioni, costituisce un forte nucleo sociale che contribuisce alla grandezza e alla potenza della Nazione.

Ma, a prescindere dalle suddette considerazioni di ordine generale, si fa rilevare che la vigilanza e l'intervento del giudice tutelare è provvido e necessario contro i genitori colpevoli, ma potrebbe essere ingiusto e grave per le sue conseguenze, se determinato da erronei apprezzamenti contro genitori non colpevoli, essendo noto che sia spesso difficile poter frenare le insofferenze, le intemperanze e le passioni dei figli minori.

E' necessario quindi, più che altrove, stabilire qui delle garanzie contro i provvedimenti del giudice tutelare, cosa che il Progetto non ha creduto di fare.

Inoltre, essendo vari i provvedimenti, mediante i quali si provvede alla decadenza, alla sospensione, alla delegazione della patria potestà, nonché alla privazione dell'usufrutto e dell'amministrazione, ed infine alla revoca dei provvedimenti stessi, si dovrebbe pur trovare un mezzo di pubblicità nell'interesse dei terzi, per evitare che i medesimi potessero essere sorpresi nella loro buona fede trattando con un genitore, che ignorano se sia o no nell'esercizio della patria potestà, o nell'amministrazione dei beni.

A tal uopo, ad avviso della Corte, si dovrebbe innanzi tutto stabilire esattamente la competenza funzionale, anche per ragioni di territorio, del giudice tutelare e poi prescrivere che tutti i provvedimenti concernenti l'esercizio della patria potestà siano annotati in apposito registro presso il giudice tutelare, come avviene anche per atti concernenti la interdizione, la inabilitazione e la emancipazione (articoli 458 - 465) e prescrivere inoltre che gli atti stessi siano annotati in calce dell'atto di nascita del genitore, dove, secondo il Progetto, devono pur essere annotati moltissimi atti concernenti lo stato civile della persona (art. 573).

Sulle nuove norme proposte si rileva:

1°) portano nel loro complesso una manifesta menomazione della autorità paterna, mentre oggi è sentito piuttosto il bisogno di rinvigorirla;

2°) ammettono soverchia possibilità di sindacato e di ingerenza da parte di parenti e perfino di comitati di protezione di minorenni;

3°) per converso non è quasi fatto luogo ad esercizio di poteri o ad iniziative da parte del ministero pubblico. Nemmeno è dichiarato che debba essere sentito dal giudice tutelare, in occasione dei molteplici e svariati provvedimenti a questo demandati dal Progetto; mentre può dubitarsi se siano applicabili, nei riguardi dell'esercizio delle funzioni speciali del giudice tutelare, le norme sulla necessità dell'intervento o delle conclusioni del ministero pubblico nei procedimenti in camera di consiglio (articoli 778-782 cod. proc. civ);

4°) si dubita fortemente che, negli atti di maggiore importanza, le determinazioni del giudice tutelare offrano garanzia equivalente alle deliberazioni collegiali dei corpi giudiziari.

Corte di Appello di Roma — (Rel. Cons. *Pellegrini*): Nel complesso le disposizioni sembrano tutte commendevoli, come quelle che tendono a rinvigorire la disciplina della famiglia e la tutela della prole. Alcune colmano le attuali lamentate lacune, mentre altre risolvono opportunamente dei casi controversi. In qualche punto, però, sembra che quel lodevole intento non venga raggiunto, mentre altrove pare che sia addirittura oltrepassato.

Per tutti i poteri che vengono affidati al giudice tutelare (sospensione transitoria della patria potestà; accoglimento o rigetto della istanza di riammissione; rimozione dalla amministrazione e reintegrazione), è da rilevare che si tace sul diritto e sul procedimento di impugnazione. Non deve dimenticarsi che troppo sovente in questo campo la verità delle situazioni viene falsata dagli interessi, e per le bizzie, dei parenti; e sembra quindi alquanto grave che il giudice tutelare possa emettere quei gravi provvedimenti affermativi o negativi, senza un corpo consultivo che lo illumini anche per questi casi. E' infatti abolito il consiglio di famiglia e, per giunta, senza il rassicurante controllo postumo della impugnazione.

UNIVERSITA'

Università di Ferrara — (Rel. Prof. *Perticone*): Il rinvigimento dell'istituto della patria potestà, circondata dalle opportune cautele e soprattutto da una più ampia ammissione di decadenza e di sospensione giudiziale, con tutta la precisa casistica svolta in questo titolo, corrisponde appieno ai voti della dottrina e della giurisprudenza.

Università di Macerata — (Rel. Prof. *Greco*): L'istituto viene conservato nelle sue linee fondamentali ed anche nella maggior parte dei dettagli della sua disciplina, salvo ritocchi di secondaria importanza, sui quali in via di massima si può convenire.

Università di Messina — (Rel. Prof. *Degni*): Il Progetto mantiene in sostanza, all'istituto della patria potestà, il carattere già conferitogli dal codice civile vigente, che lo considera più come un dovere che come un diritto dei genitori, attribuendone il godimento ad entrambi, l'esercizio al padre, finchè è possibile, in mancanza alla madre. Si propongono, tuttavia, norme nuove che giovano a rafforzare l'istituto e che valgono a renderlo meglio adatto allo scopo altissimo che si propone, diretto, com'è, soprattutto alla educazione ed alla custodia della prole.

Università Cattolica del S. Cuore di Milano — (Rel. Prof. *Barassi*): Che nel Progetto, così come nel codice del 1865, così come in tutte le altre legislazioni, la patria potestà non sia tanto espressione della signoria del capo della famiglia (come era specialmente nell'antico diritto romano), quanto un istituto avente finalità protettive per il figlio, quindi nel suo interesse, è naturale, e in proposito è superfluo discutere; non si tratta che di rimaner fedeli a questa tradizione comune alle legislazioni odierne. Ma mentre da alcuni si ritiene che questa evoluzione contribuisca ad accentuare, se mai, il carattere privatistico della patria potestà, da altri è stato molto autorevolmente affacciata l'opinione opposta. Così dunque, secondo quest'opinione — che, se non andiamo errati, non è tuttavia riuscita ad imporsi — mentre nel diritto romano la patria potestà, chiusa ed assoluta nei rapporti interni, apparteneva al diritto privato, oggi, malgrado la disgregazione avvenuta con la riconosciuta personalità giuridica del figlio minore e anzi appunto per questo, navigherebbe in pieno diritto pubblico. Per quanto non sia questo il luogo per una trattazione neppure superficiale dell'argomento, grave ed aspro, ci sia concesso prendere tuttavia posizione: l'esame del Progetto non può, a nostro avviso, prescindere.

Chi voglia valutare al suo giusto valore gli elementi tipici dell'organizzazione familiare deve risalire alla sua fondamentale ragion d'essere di gruppo collettivo, creato, anzi imposto, dalla natura, e perciò con un forte tessuto etico. Lo Stato ha trovato questo raggruppamento e si è limitato a riconoscerlo giuridicamente: l'opera sua è venuta poi (sia detto in un senso più ontologico che storico), ha rispettato quella formazione naturale, disciplinandola, consolidandola, e anche (ma questo si è fatto più tardi) convogliandola ai suoi fini: l'ha rispettata così come ha fatto con la persona fisica; qui l'atomo, là l'aggregato. Tanto dovrebbe forse bastare per escludere una illazione che da questa formazione non volontaria dell'aggregato familiare nel senso della sua appartenenza oggi al diritto pubblico potrebbe farsi (e fu fatta). Anche qui, cioè, così come nelle collettività, che certamente non sconfinano dal diritto privato, manca in realtà una volontà superiore che imponga dall'alto la formazione di un gruppo. E infatti, come ci sono associazioni necessarie, cioè coattive, di puro diritto privato (ad es., i consorzi obbligatori di cui all' art. 157 e seg., cod. civ.), d'altra parte troviamo associazioni a formazione volontaria che appartengono al diritto pubblico (le associazioni sindacali riconosciute, di cui alla legge 3 aprile 1926). Manca nel caso nostro quella volontà superiore, perchè l'aggregato familiare preesiste, e il riconoscimento che ne fa il diritto rimane, salvo il grado diverso di interessamento limitatore nello Stato, sul medesimo piano del riconoscimento della persona fisica.

Da questa premessa si possono derivare probabilmente alcune conseguenze:

a) anzitutto l'interesse familiare, considerato come interesse globale o unitario, preesiste (sempre, si intende, nel senso sopra accennato) allo Stato. In alcuni casi un interesse collettivo determinato assume tale importanza, dal punto di vista dell'essenza universale e nazionale dello Stato, che questo si appropria tale interesse, lo considera cioè anche e *in prima linea* (si noti) come uno dei fini propri più essenziali, di cui esso stesso assume la gestione direttiva. Così è accaduto, ad esempio, con l'ordinamento sindacale e corporativo fascista della produzione nazionale. Così non è accaduto, invece, per i singoli interessi globali delle singole collettività familiari, che rimangono interessi primariamente dei singoli gruppi; lo Stato ha sì un'interesse proprio, che, naturalmente, ha carattere generale e sovrasta a tutti quelli singoli, così come, sia pure con minore accentuazione, ha un interesse proprio generale al benessere dell'individuo. Nello Stato individui e famiglie rappresentano le cellule elementari (la frase è ormai stereotipata, ma sempre efficace); dal miglior possibile raggiungimento degli scopi che gli uni e le altre si propongono, in armonia coi fini supremi dello Stato, dipende il benessere materiale e spirituale della Nazione che oggi, fascisticamente, nello Stato si incarna.

Si spiega così come accanto ai concreti interessi del gruppo familiare sussista pure un interesse laterale dello Stato, diretto all'osservanza di quello che l'art. 570 del codice penale chiama "ordine e morale delle famiglie",

e che è ritenuto uno dei presupposti per il vigore morale della Nazione, cioè dello Stato (Carta del lavoro, I). L'ordine e la morale dell'individuo offrono minor campo a interventi dello Stato nell'interesse pubblico, cioè nell'interesse proprio, perchè minore è la possibilità di attriti con quest'ultimo: ma in fondo il principio astratto è il medesimo. E bisogna riconoscere due cose. La prima è che l'interesse concreto della famiglia è diverso da quello dello Stato; la famiglia tutela se stessa, cioè i singoli membri che la compongono, lo Stato difende la Nazione, cioè se stesso. La seconda è che entro questi limiti abbiamo rapporti di diritto pubblico, entro i quali ritroviamo un'attività assistenziale dello Stato.

Che questi diversi ordini di interessi, nella loro pratica attuazione, arrivino talora a collimare, è altrettanto naturale. E' interesse del figlio minore di essere mantenuto ed educato, e che i suoi beni siano onestamente amministrati: è interesse (d'altra natura, per altri scopi) dello Stato che queste prestazioni si adempiano. E così la loro violazione ferisce un interesse pubblico, con un grado di gravità che l'art. 570 del codice penale considera in modo particolare; mentre le sanzioni previste dal codice civile riguardo alla patria potestà o all'ufficio tutelare e al risarcimento del danno tutelano l'interesse giuridicamente protetto del minore. E quello che si dice dei figli minori deve asserirsi pure della moglie: che il marito ne dilapidi i beni, ferisce un interesse privato e individuale della moglie, a cui provvede il codice civile. Ma insieme offende l'altro ben diverso interesse dello Stato: e anche qui si applica, per conseguenza, la sanzione penale di cui l'art. 570 del codice penale; l'ordine e la morale delle famiglie riguardano tutti i suoi membri in quanto sottoposti all'autorità del marito, o di chi esercita la patria potestà o la tutela.

Dato questo solco che separa i due ordini di interessi, si capisce che a quello fondamentale o primario, proprio della famiglia, corrisponde l'altrettanto fondamentale autonomia circa i mezzi per attuarlo: e ciò è vero, tanto per l'individuo, che per la famiglia. Anche questo, in fondo, non è che il riconoscimento di un fatto naturale. Così l'odierno assetto economico-giuridico presuppone l'iniziativa sia dell'individuo come del capo della famiglia; di essa non si può fare a meno, sia pure che l'individuo sia largamente sorretto oggi dall'ordinamento sindacale-corporativo, per quanto concerne la sua attività economica, e la famiglia sia a sua volta sorretta dalle cautele che lo Stato ha posto a fianco di chi ha la responsabilità della gestione familiare: cautele non dirette a imbrigliare, ma ad assicurare questa gestione per quanto riguarda il raggiungimento degli scopi che nella famiglia si impongono. Così questa autonomia, per tal modo aiutata, è ritenuta sufficiente perchè l'individuo e la famiglia attuino i propri fini anche nella direzione di quelli che a loro riguardo sono gli scopi dello Stato. Chi può negare che sulla proprietà individuale incomba, oggi più che mai, una funzione sociale? Ma la gestione individuale è ritenuta (e lo dice la Carta del lavoro, VII) l'istrumento migliore per attuarla. Lo stesso, salvo le proporzioni (non è che una differenza puramente quantitativa), è vero anche per la famiglia;

b) il dovere è il centro dei rapporti di diritto familiare, e questo non si può dire normalmente di quelli che si riannodano all'individuo. Ma la differenza si riconnette alla struttura, come si è visto, intensamente etica della compagine familiare, che noi non ritroviamo nell'individuo se non in qualche suo aspetto particolare. E' una coincidenza non puramente fortuita coi rapporti di diritto pubblico, dove il compito e il carattere etico dello Stato pervade tutto il territorio. Tuttavia, se si astrae dagli scopi puramente edonistici e patrimoniali dell'individuo, ci imbattiamo subito in zone in cui, anche a suo riguardo, non è escluso che l'elemento « dovere » debba prevalere. Ma naturalmente queste zone sono limitate. Anche qui, adunque, una differenza solo quantitativa ;

c) la gestione familiare è convogliata verso scopi determinati, che ad essa sono imposti dalla stessa struttura etica di quel gruppo. Sono gli scopi primordiali imposti dalla natura, sottolineati dallo Stato. Gli scopi dell'individuo sono, invece, più vari e meno determinati : ma questa è una conseguenza di un fattore anche numerico : negli aggregati personali è ovvio che la quantità e la qualità degli scopi, ricondotti, si intende, al gruppo come tale, sono limitati dalla necessaria coincidenza degli scopi rispetto a tutti i membri del gruppo. Del resto, non è impensabile una dilatabilità degli scopi familiari ; ad esempio, questi possono anche invadere il territorio puramente economico, come accade nelle aziende di carattere prettamente familiare, e più specialmente nell'artigianato e nel lavoro a domicilio.

L'importanza di questi scopi presuppone, per il loro migliore raggiungimento, la subordinazione ad essi dell'attività posta in essere per ottenerli. Ciò è vero per l'individuo, che attua già in sé l'unità del coordinamento al fine ; è vero egualmente per le collettività, in cui l'unità è conseguita con la coesione della compagine e con la disciplina di tutte le energie. E' più che mai vero nelle collettività familiari, dove il rapporto di subordinazione al capo, che ne ha la gestione, conferisce al gruppo la unità multipla di un organismo vivente. Tutte le collettività intese a un fine sono « organizzazioni », in cui la garanzia del risultato è in funzione della coesione (subordinazione e coordinazione) ; in cui perciò il membro singolo non ha posizioni individuali assolute, ma posizioni individuali coordinate e subordinate ; per esempio non vi si ammettono diritti acquisiti, se per tali si intendono quelli che esaltano l'appropriazione individuale assoluta ;

d) questa subordinazione suppone la soggezione dei membri a una potestà superiore, direttrice e coordinatrice, dei genitori. E anche questo è un fenomeno naturale : lo Stato non l'ha creato, ma l'ha trovato in ogni collettività, e l'ha riconosciuto con un vigore, che è in rapporto alla importanza sociale dei singoli gruppi. Riconosciuta, dunque ; non è una autorità delegata dallo Stato, come questo fa rispetto alle persone giuridiche che esso ha create e che vivono una vita autonoma nella sua orbita. E' un'esigenza di tutte le collettività, volontarie o no, per il coordinamento di tutte le energie al fine comune ; nelle collettività

imposte dalla natura non si asside sulla volontà dei membri del gruppo sottoposti a chi ne è il capo. Così il figlio minore sarebbe di fatto soggetto al padre (almeno finchè la debolezza delle forze e il bisogno glie lo comandano), anche se si potesse concepire la mancanza dello Stato; mentre non si concepirebbe un'associazione, o lo stesso gruppo di chi dà il lavoro e del lavoratore, con un interno rapporto di subordinazione indipendente dalla volontà di chi vi si assoggetta, e perciò presupponente il riconoscimento giuridico dello Stato. E non diciamo che questo manchi alla patria potestà: anzi, qui lo Stato interviene con un certa cautela e con qualche rigore. Ma, ripetiamo, potestà — concepita come «potere giuridico» che è, come fu osservato, la stessa capacità giuridica in atto, non dunque un semplice diritto soggettivo — è autonomia; questa era quasi plasticamente espressa nel diritto romano con l'interno potere assorbente che concentrava la famiglia veramente nel *pater familias*. Che così più oggi non sia, è conseguenza di uno sgretolamento, che ha cause varie, tra cui (principale) il riconoscimento della personalità dei figli minori; ma in fondo la modificata natura della patria potestà, oggi avente funzione solo protettiva, non è che un nuovo modo di essere di un fenomeno di coesione, ripetiamo, vero per tutti gli aggregati.

Dopo tutto ciò dobbiamo dichiarare che preferiamo:

a) non riconoscere un interesse familiare globale, che non si accompagni a un interesse giuridicamente protetto dei singoli membri della famiglia, o sia pure dei figli minori, anche se quell'interesse unitario non si voglia concepire come la risultante di questi interessi singoli (che non sia una pura somma, è provato dalla organizzazione in un certo senso e fino a un certo punto della famiglia, anche se non la si concepisca come persona giuridica). Oggi non si può disconoscere, con la riconosciuta personalità giuridica propria del minore, un suo interesse personale, che lo Stato tutela, contro chi lo rappresenta, come interesse suo, e sia pure del minore come membro della famiglia; lo stesso minore può difendere questo, che è dunque un suo diritto soggettivo, ma più di lui, incapace, possono difenderlo la madre, il protutore, i parenti, gli organi dello Stato. Dire che (nel caso vi sia un solo orfano) si interviene a proteggere non il minore sotto tutela, ma la famiglia, è una troppo urtante e forse artificiosa deviazione dalla realtà, sia pure che in tal caso sussista anche un forte interesse primario dello Stato, che questi difende. Se ne ha una riprova nel dovere alimentare, che (se anche non è rapporto patrimoniale obbligatorio) presuppone il dovere del sostentamento, ma oltracciò l'interesse a conseguirlo, quindi un diritto soggettivo, sia pure limitato anche dalla capacità patrimoniale dell'obligato in virtù della solidarietà familiare. Ma questa non esclude i diritti dei singoli, così come la solidarietà tra gli associati nelle altre collettività non esclude i diritti individuali di ciascuno di essi;

b) non rinunciare a riconoscere che esista, nel rapporto di subordinazione, anche un rapporto di rappresentanza: che d'altronde è ammesso letteralmente in tutti i codici tra l'incapace da una parte, il ge-

nitore o il tutore dall'altra. Anche qui ci si allontana troppo dalla realtà della vita facendo del genitore o del tutore un organo che per necessità, una volta ammesso questo concetto, non potrebbe essere che un organo della famiglia (quasi fosse persona giuridica)! o dello Stato. E ripetiamo: l'organismo familiare determinato dal fatto naturale della procreazione non basta a eliminare oggi, data l'evoluzione già accennata compiutasi nella patria potestà dal diritto romano ad oggi, la conseguenza ovvia della distinta personalità riconosciuta al minore. Se anche sornito di volontà propria (ma vi si sostituisce la legge) tanto basta perchè un rapporto di rappresentanza possa ammettersi. E, si intende, una rappresentanza legale e vincolata agli scopi familiari, in virtù del carattere organico della famiglia (come sopra si è visto).

Insomma: favorevoli all'assorbimento nello Stato dei fini della produzione, che è soprattutto un problema nazionale (ci sia consentito continuare in questo parallelo), pur riconoscendo un legittimo interesse dello Stato alla buona gestione familiare, ci dichiariamo recisamente contrari a un assorbimento della famiglia, non considerata come vaga e astratta idealità, bensì come concreto gruppo collettivo, nello Stato: il quale faccia delle famiglie dei microcosmi moventi nella propria orbita, così come accade per le persone giuridiche di diritto pubblico, quasi i medesimi concreti interessi della famiglia (ad es., a che un immobile della moglie o del minore sia bene amministrato) fossero pure interessi dello Stato. Perchè diritto pubblico è Stato: bisogna risalire a una concezione sovietica, per precipitare le autonomie familiari nell'immane crogiuolo dello Stato, distruggendo, con ciò, la bellezza di questi piccoli, ma così importanti nuclei sociali.

La conclusione cui siamo pervenuti si riflette nella disciplina legislativa della patria potestà. Dove domina il contrasto tra l'ampiezza di contenuto in essa riconosciuta all'attività privata del genitore da una parte e l'interferenza per parte dello Stato nell'interesse del minore dall'altra. I poteri spettanti al genitore hanno i loro limiti nel loro obiettivo: la protezione del figlio minore. Ma questo carattere puramente protettivo conduce, sia ad allargare quei poteri, sia a una vigilanza contro il possibile abuso: due atteggiamenti fino a un certo punto contrastanti, dall'equilibrio dei quali risulta l'ideale disciplina legislativa della patria potestà.

Questa interferenza dello Stato nella gestione dell'interesse familiare varia, e cioè si attua con un diverso grado di energia, a seconda che si tratti di minori sotto la patria potestà, o di minori od altri incapaci a cui non possa provvedersi con la patria potestà. Perciò, in generale, nel sistema che risulta dal Progetto, e secondo una concezione ideale, bisognerà distinguere la tutela dalla patria potestà; in quella manca il presupposto fondamentale dell'aggregato naturalmente imposto dalla procreazione, e si capisce (lo si è capito in tutti i tempi) che lo Stato si faccia avanti a sostituire in parte i genitori, di cui sia venuta meno (per morte, o per cessazione riguardo ai limiti di tempo) la patria

potestà. Ma si noti: malgrado questa diversa intensità di atteggiamento assistenziale nello Stato, la conclusione nelle due ipotesi è identica: sia la patria potestà come la gestione della tutela, considerate come azione del genitore o del tutore, non sconfinano dal diritto privato. Così è nel codice civile, e da questo punto di vista i nuovi elementi introdotti dal Progetto non hanno affatto modificato, nè lo avrebbero potuto d'altronde, tale conclusione.

La quale, riguardo a queste due forme di protezione dell'incapace, sarebbe che, pur non sconfinando dal diritto privato, sono però soggette al controllo dello Stato, controllo che si manifesta variamente a tutela del minore, ma che è conciliabile, a nostro avviso, con la funzione sia del genitore come del tutore, in quanto essi agiscono privatamente. E abbiamo visto che con l'intervento dello Stato, a tutela di un proprio interesse, si attua un rapporto di diritto pubblico parallelo a quello di cui sono centro la patria potestà e la tutela.

Comunque l'esame del Progetto, che su questo punto non modifica sostanzialmente il codice civile, conferma, a nostro avviso, che su questo argomento non bisogna lasciarsi prendere dalla seduzione di certi elementi che l'organizzazione di quelle due forme di potestà protettiva ha affini col diritto pubblico. L'identità di certi elementi propri a figure così del diritto privato come del diritto pubblico, noi la ritroviamo spesso, e questo non impedisce che ciascuna di esse non sconfini dal proprio territorio pubblicistico o privatistico.

Insomma, è possibile che gli elementi offerti dal codice civile (la famiglia come organismo giuridico, la mancanza del diritto acquisito e dell'obbligazione, l'elemento del dovere, l'interesse familiare sostituito a quello individuale, la stessa patria potestà nella sua ampiezza, ecc.) non giustifichino l'appartenenza del diritto di famiglia al diritto pubblico, ma al più la sua assegnazione a una zona marginale del diritto privato, al di là di quella centrale di carattere puramente patrimoniale. E tale assegnazione sarebbe tale da consentire a una larga infiltrazione di elementi pubblicistici. Così la famiglia viene a costituire un microcosmo a sè, nel diritto privato, pervaso da elementi non tipici del diritto privato, ma che non arrivano a deformarlo, e cioè non sono con esso incompatibili.

Venuta meno l'eco, così lungamente protrattasi, del postulato rigidamente individualista uscito dalla rivoluzione francese, i tempi in cui viviamo sono probabilmente maturi per una riaffermazione della potestà dei genitori, e in specie del padre, contro tutti gli elementi disgregatori della compagine familiare. D'altra parte l'accresciuto fervore delle industrie mira a disintegrare sempre più l'aggregato familiare, a scapito dell'autorità paterna. E si aggiunga il sempre crescente interesse dello Stato alla formazione spirituale della giovinezza. Ed ecco anche da questo punto di vista profilarsi la possibilità di limitazioni alla autonomia del padre, proprio in antitesi alla prima delle direzioni sopra indicate. Sono questi altri elementi che agiscono in senso contrario.

Ma lo scopo protettivo della patria potestà introduce, accanto a questi ultimi, un altro elemento negativo: la limitazione di quei poteri, in omaggio alla necessità di assicurare che l'interesse familiare sia nel miglior modo gerito. In fondo, questo è l'interesse alla formazione spirituale dei giovani, come buoni cittadini, rientrano nel medesimo ordine di idee di un interesse proprio dello Stato, e da questo attuato con una propria attività di carattere assistenziale, diretta soprattutto a vigilare e limitare l'esercizio che il padre faccia della sua potestà. Forse è di questo secondo aspetto del problema che oggi si tende a risentire maggiormente l'urgenza di una miglior soluzione, in confronto a quella che il codice civile non offra: cioè la tutela dell'infanzia, sia a prevenire un possibile abuso rispetto a qualche atto dispositivo del patrimonio del minore, sia a reprimere gli abusi nell'esercizio della patria potestà.

Il compito del legislatore, tra queste forze che agiscono in senso contrario, non è dei più agevoli. Il Progetto, ripetiamo, in sostanza ha seguito le linee generali del codice civile: nè poteva agire diversamente. E' naturale che anche il Progetto, in quanto si tratti della gestione che il genitore faccia dell'interesse privato del minore, si rimetta al prudente apprezzamento del genitore; più che il reddito e astratto precetto legislativo, sono gli impulsi morali, il costume, la religione che suggeriscono al genitore la via da seguire.

Riguardo alla gestione patrimoniale, il Progetto riconosce al genitore quel potere di rappresentanza che, coerentemente alla struttura puramente tutoria della patria potestà, tutte le legislazioni moderne, sull'esempio del diritto comune e contro il diverso orientamento del diritto romano, hanno riconosciuto concordemente. In proposito due aspetti vanno rilevati: la posizione del minore, e quella del genitore.

Quanto al minore il potere di rappresentanza spettante al genitore, per il quale l'esercizio di quella facoltà è insieme un dovere e anche un diritto, parrebbe escludere totalmente il minore da qualunque diretta ingerenza. Ma la cosa non è così semplice.

E' noto che il codice civile si attiene qui a un criterio piuttosto semplicista per quanto riguarda l'incapacità legale d'agire del minore: e non distingue entro l'età minore (fino al 21° anno non compiuto) periodi in cui l'incapacità sia variamente trattata. Che il Progetto segua o no su questo punto il codice civile a prima vista non si può capire; che poi abbia a seguire il codice civile anche quanto alla non distinzione tra atti giuridici vantaggiosi o no compiuti dall'incapace non risulta, perchè non se ne occupa nel I° libro. Il Progetto infatti si attiene alla distribuzione generale che il codice civile, sulla traccia del codice Nap. e sulla base della nota distinzione di Gaio (*personae, res, actiones*), ha fatto di tuttata la disciplina civilistica. Mancando una parte generale dedicata al negozio giuridico, sarà solo a proposito delle obbligazioni che se ne occuperà, e perciò non sarebbe il caso di discorrerne in questo luogo. Così come non è certamente il caso di discutere l'ordinamento prescelto dal Progetto che nel codice civile disciplina il diritto di famiglia nel I° libro: salvo si voglia far dell'accademia.

Tuttavia sia concesso qui un breve accenno di passata, dal momento che in qualche codice la distinzione di vari periodi entro la minorità ha assunto un'importanza fondamentale, e che, se mai, in mancanza di una parte generale, questo era proprio il luogo in cui il Progetto avrebbe dovuto subito prendere posizione. In altre legislazioni si distingue, nella minorità in senso lato, l'infanzia e la minorità in senso stretto (cod. civ. germ., § 4), benchè tale distinzione appaia solo a proposito della capacità d'agire nei negozi giuridici, nel 1° titolo sulle persone fisiche. Oppure (come il cod. civ. austr., § 21) l'infanzia, l'impubertà e la minorità in senso stretto. Evidentemente una siffatta distinzione (fermiamoci a quella, ad es., del codice civile germanico) si connette a un diverso modo di prospettare l'incapacità d'agire: assoluta solo per gl'infanti. Di qui ad accogliere la tradizione romanistica, che per i minori, oltre l'infanzia, distingue tra atti vantaggiosi o no al minore, il passo è breve, ed è stato fatto appunto dal codice civile germanico.

Il Progetto tuttavia, non distinguendo esplicitamente due fasi successive nell'età minore, non si può dire che debba rifiutare quella distinzione, oppure rinnegare (così come l'ha rinnegata il codice civile) la vecchia distinzione che, quanto all'incapacità legale d'agire, favoriva i minori (non infanti) rispetto agli atti vantaggiosi da essi medesimi compiuti senza il tutore, e ciò per due ragioni. Riguardo a quella prima distinzione perchè, malgrado il silenzio del Progetto in proposito (se ne vedrà ancora a proposito della tutela degli interdetti), è certissimo che non si è voluto rinnegare l'art. 1303, n. 1°, per il quale in sostanza il minore che abbia almeno il discernimento ed anzi una certa capacità naturale, può fare da sè un atto, purchè o contemporaneamente o poi o anche prima intervenga col suo assenso (ratifica o autorizzazione) il suo legittimo rappresentante. In secondo luogo perchè quella seconda distinzione (atti vantaggiosi o no) è ammessa dal cod. Nap., nel quale il minore, che, superata l'età del discernimento, abbia stipulato un contratto dannoso, può chiedere la rescissione per lesione (*minor non restituitur tamquam minor, sed tamquam laesus*), rimanendo salvi i contratti a lui vantaggiosi (articoli 1304 e 305). Che il Progetto del I° libro intenda tener ferma questa tradizione del cod. Nap., abbandonando il diverso sistema del cod. civ., non risulta. Ma siccome il Progetto italo-francese delle obbligazioni (art. 228, n. 2° e 3°) si è ispirato appunto al codice Nap., è da supporre che il Progetto del I° libro vi si riferisca pure, tanto più che (come a proposito dell'interdizione) questo sembra essere in altri casi il concetto accolto.

Ammettendo così la distinzione delle due fasi, come quella tra atti vantaggiosi o no, il Progetto, in fondo, non farebbe che completare un sistema che in altri casi (cioè, per l'incapacità d'agire derivante da infermità mentale) esso stesso ha riconosciuto. Ma bisognerebbe che già in questo luogo si pronunciasse.

Università di Padova — (Rel. Prof. Ravà): Circa la patria potestà, la *Relazione* afferma che la riforma proposta si ispira al pen-

siero di rinforzare questo istituto e con esso la disciplina della famiglia: ma non sembra che il disposto ordinamento corrisponda allo scopo, ove si consideri che al genitore esercitante la patria potestà vengono tolte due fondamentali facoltà, quella di emancipare il figlio (art. 460) e quella di nominargli un tutore testamentario (articoli 404 e 406), e che la sua attività è sottoposta al continuo controllo del giudice tutelare. Anche il nome solenne di «patria potestà» è evitato nell'articolo fondamentale che la costituisce (368), ove si parla solo di «cure» e di «ordinaria vigilanza», a meno che questo articolo non voglia escludere la cura e la vigilanza dal contenuto proprio della potestà, di cui parla l'articolo seguente. In ogni caso l'articolo va modificato.

Si ritiene giusto tuttavia che, pur riservando l'esercizio della potestà al padre, siano indicati vari casi in cui si richiede l'intervento, almeno consultivo, della madre. Ma la terminologia del Progetto è incerta. Non sempre, quando date attribuzioni vengono conferite alla madre, è chiaro se ciò avvenga anche perdurando l'esercizio della patria potestà da parte del padre. E spesso gli articoli proposti dicono «padre», mentre vogliono genericamente indicare il «genitore esercitante la patria potestà». Meglio sarebbe che in tutte le norme si indicasse il padre, aggiungendo poi che esse si applicano anche alla madre che esercita la patria potestà (art. 381). Ove però venisse realmente istituito il giudice tutelare, potrebbe forse essere opportuno dargli poteri maggiori, quando la potestà è esercitata dalla madre.

Università di Parma — (Rel. Prof. *Allara*): Notevoli innovazioni contengono le disposizioni stabilite in questo titolo.

Università di Pavia — (Rel. Prof. *Gangi*): Le disposizioni del titolo IX contengono alcune lodevoli innovazioni per meglio assicurare la tutela della prole. In particolare sono state disposte in alcuni casi la decadenza del genitore dalla patria potestà, e, in caso di impedimento nell'esercizio, da qualunque causa esso derivi, la sospensione.

Università di Siena — (Rel. Prof. *Funaioli*): L'istituto della patria potestà esce dal Progetto più efficacemente operativo, a maggior garanzia delle sorti della famiglia. Tuttavia non è sembrato conveniente rinvigorire la patria potestà conferendola soltanto al padre, finchè possa esercitarla. In che consentiamo per la riforma. La quale, pertanto, non si discosta decisamente dal vecchio ordinamento. Piuttosto si è ritenuto necessario stabilire sanzioni gravi a carico del genitore che venga meno ai suoi doveri verso la prole, in modo da creare un potente impulso, per chi ne abbisogni, ad osservarli, e in difetto assicurare una efficace protezione alla prole. Specie per questo riflesso, sono integrate le norme vigenti, che d'altronde ricevono sensibili perfezionamenti per organicità e formulazione.

Un'altra considerazione a favore del Progetto va fatta: ch'esso rende più solleciti i provvedimenti a favore della prole, sostituendo a quelli del presidente del tribunale e del consiglio di famiglia, quelli del giudice tutelare.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Procuratori di Bari — (Rel. Avv. *Lembo*): Plaudiamo alla sostituzione del giudice tutelare al tribunale civile e al presidente del tribunale.

Il Progetto rinsalda la disciplina domestica e nei rapporti dei genitori e nei rapporti dei figliuoli.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Bologna — (Rel. avv. *Redenti*): Sarebbe bene unificare la terminologia, parlando di genitore esercente la potestà, anche in vari luoghi in cui si parla del padre.

Commissioni Reali e Sindacato Avvocati e Procuratori di Campobasso — (Rel. Avv. *Jamiceli*): In questa materia, tra le due correnti estreme, cioè di un maggiore o di un minore rigore, il Progetto segue una corrente media. Concede l'esercizio della patria potestà ad entrambi i genitori, ma l'attribuisce al padre, e soltanto in casi eccezionali, con facoltà più ristrette, alla madre.

Le attribuzioni, in proposito finora assegnate al presidente del tribunale ed al collegio, divengono di competenza del giudice tutelare.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Capodistria: Quanto statuito nel Progetto rispetto alla patria potestà si ispira a così alti concetti di pubblico e privato interesse che deve approvarsi incondizionatamente.

Equamente sono stati delimitati i diritti e affermati gli obblighi delle persone cui spetta la patria potestà e altrettanto giustamente sono stati stabiliti i doveri e le facoltà delle persone che alla patria potestà sono soggette.

Commissione Reale Procuratori di Catanzaro — (Rel. Avv. *Supino*): In ordine a cotesto titolo — che con le nuove norme *tende a rafforzare la disciplina della famiglia e nel contempo la tutela della prole*, come leggesi nella *Relazione* del sommo romanista Prof.

BONFANTE — si fa soltanto considerare l'opportunità di maggiormente coordinare le disposizioni riflettenti la decadenza o la sospensione dell'esercizio della patria potestà, e più ancora l'esercizio del diritto di usufrutto, con quelle concernenti la nullità del matrimonio (coniuge di malafede, di cui all'art. 150) e la separazione personale (coniuge colpevole, di cui all'art. 176); e l'opportunità, inoltre, di escludere ogni diritto di creditori del padre, e per debiti personali di lui, sull'usufrutto dei beni dei figli, affidandosi al giudice tutelare (art. 380) per una valutazione come quella dell'art. 205, capov., onde stabilire — nell'interesse del figlio proprietario dei beni amministrati dal padre — la causa del debito e il bisogno per cui fu contratto.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Enna — (Rel. Avv. Ghera): Pare al Sindacato che — malgrado le nobili intenzioni manifestate dalla *Relazione* — all'istituto sia mantenuta quella fisionomia romanistica autoritaria — caratteristica del codice vigente — che disconosce sostanzialmente la personalità del figlio.

Soprattutto nel campo dell'educazione, salvo l'arido obbligo « di educare, ed istruire », di cui all'art. 167, non si trova una parola che consideri il figlio capace di una volontà autonoma, che pure può manifestarsi (ed effettivamente spesso si manifesta) in contrasto con quella dei genitori. Ciò pare tanto più strano in confronto con i concetti pedagogici, cui s'ispira l'educazione che il Fascismo dà ai giovani con l'O. N. B. e la riforma scolastica, che dell'autonomia del fanciullo e del giovinetto sono la più solenne affermazione.

Ora sembra al Sindacato che almeno su due punti il Progetto vada riformato, statuendo, cioè, l'obbligo di avviare i figli ad un'arte o ad una professione adeguate alle sostanze ed alle condizioni dei genitori, e il diritto dell'ultra-sedicenne, che del resto ha già il diritto di querelarsi (art. 120 cod. pen.) ed avrebbe quello di sposarsi, di accettare l'adozione e di ritenere i propri guadagni secondo il Progetto stesso (articoli 98, 333, 378), a scegliere la propria carriera, eventualmente facendosi decidere il giudice tutelare nel contrasto coi genitori.

Non, per questo, che manchino nel Progetto lodevoli innovazioni (primissima quella del giudice tutelare, e poi, per esempio, agli articoli 370, 385, 397, 501), che il Sindacato crede dover particolarmente segnalare e che rispondono, anzi, ai concetti suespressi: solo sarebbe desiderabile che la riforma abbozzata in frammentarie disposizioni venisse senz'altro esplicitamente affermata, anche per evitare dubbi ed incertezze nella pratica.

Commissioni Reali e Sindacato Avvocati e Procuratori di Ferrara: In complesso non pare che il Progetto si indirizzi in pratica a raggiungere quell'alto scopo, voluto dall'insigne relatore, di rafforzare l'istituto della patria potestà, il cui esercizio viene invece inceppato e reso difficile, a volte, con norme non ben precise.

Da eguali norme potrebbero essere regolate la patria potestà e la tutela, per quanto riguarda sia la facoltà d'agire in rappresentanza del figlio o del pupillo in materia d'interessi, che la cura della persona; nell'uno e nell'altro istituto potrebbe essere attribuita al genitore e al tutore una maggiore libertà d'azione, sia per la dignità stessa degli istituti, che delle persone chiamate ad esercitare le relative funzioni. Ciò tanto più che non mancano sanzioni per coloro che non le esercitassero con la dovuta capacità e coscienza.

Ma ciò non c'impedisce di tributare la dovuta lode al Progetto per tutte le altre sue disposizioni *in subiecta materia*, che, costituiscono, se non un rinforzamento della patria potestà (molti essendo gli atti pei quali occorre l'autorizzazione del giudice tutelare, amenochè non s'intenda per rinforzamento la frequenza dell'autorizzazione) certamente una maggior tutela della prole in rapporto dell'esercizio della medesima, segnatamente colla istituzione del giudice tutelare.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Ivrea —

(Rel. Avv. *Quilico*): E' tradizione comune delle legislazioni moderne che l'istituto della patria potestà abbia finalità protettive per il figlio; e nel rin vigorito concetto essere l'unità familiare germe e cemento di quella dello Stato, uno dei presupposti per il vigore morale della Nazione, vengono dettate le nuove disposizioni in cui lo Stato, difendendo la famiglia, difende sè stesso. E il Progetto ha chiamato il padre al preciso adempimento di quei compiti in una atmosfera in cui, per così dire, la di lui autorità, rinforzata sino a disporre (art. 395) condizioni alla madre superstite, deve mirare, nel santuario domestico, all'interesse delle giovani generazioni che devono servire la Patria.

Il Progetto sottolinea un prezioso fattore a tale intento; la collaborazione materna, che, cauta, può farsi giorno per giorno accanto al padre. E' ciò una conseguenza di quella società familiare, che già il codice civile aveva consacrato senza trarne tutte le possibili conseguenze.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Milano

— (Rel.ri Avv. *ti Bregoli e Mazzola*): Nel procedere all'esame del titolo IX abbiamo tenute presenti le parole con cui si inizia la breve relazione su di esso. E cioè che « la riforma della patria potestà si ispira al pensiero di rinforzare questo istituto e con esso la disciplina della famiglia e al tempo stesso provvedere alla tutela della prole ».

Senza avere nè il compito nè l'autorità di assiderci a giudicare fra le diverse tendenze che la *Relazione* espone essersi manifestate in seno alla Commissione, pensiamo, da un lato, che la materia deve essere dominata dal concetto che la patria potestà è ad un tempo un diritto naturale, ed è perciò da rispettarsi nei limiti del possibile, ed un dovere dalla cui piena scrupolosa osservanza dipende il benessere della famiglia, la sorte dei figli e l'interesse della Nazione; e dall'altro lato, che lo

Stato ha il dovere di intervenire ogni qualvolta si verifichi il caso che il genitore venga meno ai suoi doveri verso la prole, sì che possa venirne a questa un danno materiale o morale.

Sembra in massima che il Progetto si attenga a tali principi.

(Rel. Avv. Porro): La *Relazione* molto sobriamente enuncia le direttive della riforma, dicendo che essa si ispira al pensiero di rinforzare l'istituto e con esso la disciplina della famiglia e al tempo stesso provvedere alla tutela della prole. Ma in realtà, come si sia potuto ottenere questo auspicato rinvigorismento non si spiega, quando la stessa *Relazione* riconosce che in seno alla Commissione ha prevalso, invece, la tendenza rappresentata dal codice, ma integrata da una disciplina rigorosa e necessaria contro il genitore esercente la patria potestà, che venga meno ai suoi doveri.

La fisionomia dell'istituto, quale esce dal Progetto, gli mantiene quel carattere prevalentemente autoritario e patrimoniale che risente dalla sua derivazione romanistica e che è comune alla disciplina contenuta (sia nel Progetto come nel codice) nel cap. X del tit. VI, « diritti e doveri che nascono dal matrimonio », e nel tit. VII, « della filiazione ». Sembra però che a tutta questa parte del Progetto manchi un soffio vivificatore di etica familiare, che riconosca adeguatamente la personalità del figlio (come altrove si è osservato circa la personalità della donna) e che sanzioni i doveri dei genitori verso di lui; giacchè la patria potestà fondamentalmente rappresenta, nel diritto moderno, un complesso di doveri dei genitori verso la prole, per la cui attuazione sono conferiti ai genitori i necessari diritti o poteri, riassunti appunto nel concetto di patria potestà, rilievo che ha oggi una importanza affatto nuova e maggiore per l'indirizzo che il Fascismo ha impresso alla educazione fisica e morale della gioventù. Da questo punto di vista si deve dire che il Progetto è muto: il suo art. 167 aridamente ripete che « il matrimonio impone ai coniugi l'obbligo di mantenere, educare e istruire la prole »; l'art. 368 parla « della cura del figlio e dell'ordinaria vigilanza sul medesimo »; l'art. 385 soltanto in forma diretta si occupa della « educazione del figlio in maniera corrispondente alla condizione, alle sostanze e alla salute di esso »; ma, mentre l'art. 289 per il figlio naturale riconosciuto prescrive che il genitore è tenuto a mantenerlo, educarlo, istruirlo o *avviarlo ad una professione o a un'arte*, nulla è detto a favore del figlio legittimo, per tutto quanto faccia riferimento alla misura o alla forma della sua educazione, e alle finalità che deve o può avere la sua istruzione e alla parte che deve essere lasciata alla sua volontà. Tutta questa parte dovrebbe essere rielaborata e coordinata, avuto grandissimo riguardo ad un nuovo, più autonomo e alto concetto dei doveri che incombono ai genitori e della personalità del figlio, dato che si voglia ancora mantenere a 21 anni la maggiore età, mentre sarebbe ormai venuto il tempo di abbassarla almeno di un anno e portarla a 20, come già in molti codici di Europa.

La struttura organica dell'istituto quindi rimane nelle sue linee generali, secondo il Progetto, quale è nel codice, del quale sono so-

stanzialmente riprodotti gli articoli dal 220 al 239. Tuttavia si devono rilevare notevoli miglioramenti e aggiunte. In primo luogo la sostituzione dell'autorità del giudice tutelare a quella conferita dal codice al presidente del tribunale, nelle delicate attribuzioni di cui principalmente agli art. 221, 222, 224 del codice; lodevolissima innovazione questa, di creare cioè nel giudice tutelare l'autorità domestica destinata con agilità di movimenti e larghezza di attribuzioni a seguire le vicende familiari e provvedere con rapidità alle svariate esigenze di un buon andamento appena si presenti la necessità del suo intervento. In pratica sarà solo da valutare la opportunità di rendere possibile la delega al pretore delle funzioni di giudice tutelare, perchè occorre che l'accesso all'autorità domestica sia facile e la sua vigilanza sia diretta, mentre i tribunali sono situati troppo lontani, per una enorme quantità dei nostri centri di popolazione.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Milano: L'esame del titolo IX del Progetto non può non indurre a vivo compiacimento quanti nella pratica professionale, e soprattutto nell'esercizio delle funzioni di pubblica beneficenza, avevano potuto constatare la manchevolezza assoluta del codice attualmente in vigore, che ha della patria potestà un concetto rigidamente individualista.

Qui ancora il *pater familias* dotato di poteri quasi sovrani, come all'epoca quiritaria, nella cui sfera lo Stato osa solo timidamente intervenire. Il legislatore, ricalcando il codice Napoleone, espresso dal movimento ideale della rivoluzione francese, aveva trovato, nella prima fase del diritto romano, il modello da seguire, poichè perfettamente esso rispecchiava le ideologie individualiste del secolo scorso.

Oggi la riforma dei codici in senso fascista deve soprattutto portare a render più gagliardo, continuo e vigilante l'intervento dello Stato, espressione dei supremi interessi della collettività nazionale, anche contro la negligenza o l'arbitrio dei singoli.

Perciò non si può condividere completamente l'opinione del relatore della Commissione Reale, il quale vorrebbe che si adottasse come criterio della riforma un deciso rinvigorismento della patria potestà, vero e proprio ritorno ad una fase giuridica ormai superata. Intanto si può approvare un rinvigorismento della patria potestà, in quanto esso significhi prestigio della funzione e dell'autorità nell'ambito familiare, purchè la funzione stessa sia intesa in un senso squisitamente sociale e nazionale.

Il padre deve essere l'interprete delle supreme esigenze dello Stato nel campo dell'educazione e a queste esigenze deve uniformare la propria opera. Ogni qualvolta egli venga meno, deve subentrare l'attività di avveduti e idonei organi statali.

Si devono a questo riguardo segnalare con soddisfazione le norme che sanzionano la decadenza della patria potestà. Troppe volte sotto l'impero del codice attuale si era potuto constatare che padri indegni mantenevano questo potere di ordine familiare e la legge non consen-

tiva il mezzo di privarneli, anche quando istituti di beneficenza erano disposti ad intervenire per sostituirsi al genitore incurante.

Il Progetto, con l'istituzione del giudice tutelare e coi poteri attribuiti a questo giudice, rimedia a questo gravissimo difetto del codice in vigore; poichè basta che il padre trascuri l'educazione del figlio in forma corrispondente alla condizione, alle sostanze e alla salute di esso (art. 385 del Progetto) perchè il padre possa essere dichiarato decaduto dall'esercizio della patria potestà.

Eguualmente provvide sembrano le disposizioni (art. 397) che tutelano i figli in caso di secondo matrimonio o di convivenza maritale del genitore superstite.

Dove viceversa appaiono insufficienti le disposizioni del Progetto è nei riguardi dei rapporti fra i genitori e le grandi organizzazioni del Regime, Opera Nazionale Balilla, Avanguardisti e Giovani Fascisti; istituzioni che sono entrate ormai a far parte del tessuto connettivo della società italiana e che non possono essere ignorate dal legislatore.

Il giudice tutelare dovrebbe avere anche l'esplicita funzione di convogliare i giovani verso queste organizzazioni, allorchè i genitori, per incomprendimento o per negligenza, vengano meno a questo dovere di vita fascista.

D'altra parte, i rappresentanti delle organizzazioni del Regime dovrebbero intervenire come consiglieri del giudice tutelare a coadiuvarlo nella sua opera, e a facilitare l'adempimento di questa.

Uguualmente il legislatore dovrebbe prevedere i casi in cui un figlio si sottrae alla patria potestà per iscriversi alle organizzazioni del Regime, così come già nella legislazione attuale è ammesso il caso di iscrizione volontaria del figlio minorenni anche contro il volere dei genitori.

Sembra che in tale senso il Progetto meriti di essere riveduto, affinché veramente l'istituto della patria potestà sia in tutto e per tutto consono alle esigenze dei tempi nuovi.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Modena

— (Rel. *Avv. Della Fontana*): Si fa qualche riserva in ordine alla sostituzione della competenza del giudice tutelare a quella del tribunale o del presidente del tribunale, sostituzione che, per le ragioni di critica che verranno esposte nelle osservazioni al titolo X circa l'istituzione del giudice tutelare, lascia perplessi, particolarmente in ordine alla estrinsecazione pratica dei poteri di vigilanza e di autorizzazione concessi al giudice tutelare e alla indiscutibile diminuzione di garanzie di profondità di esame e di controllo, dipendente dalla sostituzione di un giudice unico, anche di grado inferiore, al collegio deliberante anche previo esame e parere del procuratore del Re.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Padova — (Rel.

Avv. Ortolani): Il rafforzamento dell'istituto della patria potestà è notevole.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Pallanza: La patria potestà viene rafforzata come logica e giusta conseguenza della massima, morale oltre che giuridica, sancita nell' art. 367.

Non si può che lodare ogni disposizione che rafforzi i vincoli di affezione, rispetto ed ubbidienza ai genitori, che nella famiglia rappresentano, nei gruppi singoli, ciò che è lo Stato per la generalità.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Palmi — (Rel. Avv. *Bagalà*): Forse un rinvigorismento della potestà patria, nel senso propugnato dal relatore al Progetto, non sarebbe stato inopportuno nel quadro dell' attuale riforma: tuttavia anche le norme, con cui l' istituto è stato disciplinato, meritano nel loro complesso approvazione.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Piacenza — (Rel. Avv. *Boscarelli*): Da approvarsi pienamente la competenza del giudice tutelare sostituita a quella del tribunale civile o del presidente di esso, e la decadenza dal diritto di esercitare la patria potestà quando l' uno o l' altro dei genitori si rendono colpevoli di fronte alla prole.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Reggio Calabria — (Rel. Avv. *Mafrici*): La patria potestà si rapporta al governo della famiglia ed è regolata, nel Progetto, con norme dettagliate, degne di encomio.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Roma — (Rel. Avv. *Del Vecchio*): Questo istituto non subisce nel Progetto variazioni sostanziali. Fermo il principio che la potestà serve ad assicurare la disciplina nella famiglia e la tutela della prole, rimane l' attribuzione della patria potestà ad entrambi i genitori alternativamente. E' giustamente rafforzato il contenuto della potestà, ma sono anche previsti casi di sospensione o di decadenza quando la persona che ne è investita non possa o non voglia esercitarla in conformità degli scopi della legge. Non è il caso, quindi, di dover far critiche od osservazioni d' indole generale.

Commissione Reale Avvocati di Sciacca — (Rel. Avv. *Arone*): Noi pensiamo che sia, in tema di patria potestà, da preferire la tendenza che la concepisce come affettuosa cura e debita vigilanza egualmente affidata al padre e alla madre, e non mai come un potere disciplinare, da irrigidirsi sino ad assoluta autonomia, concessa al capo della famiglia in tema di successione, col ripristino della diseredazione.

Tendenza quest' ultima, che ebbe qualche sostenitore in seno alla Commissione Reale per la riforma dei codici. Prevalse la tendenza

media, che è quella del codice vigente, onde l'istituto conserva nel Progetto le sue linee. Data questa soluzione media, approvabili sono le disposizioni — che poi rappresentano la più notevole innovazione — sulla decadenza e sulla sospensione nei congrui casi.

Commissione Reale Avvocati di Torino — (Rel. Avv. *Abello*): A prescindere da ciò che ci sembra che, anche per ragioni di sistematica, occorrerebbe che almeno fosse fatto un cenno al ben diverso contenuto che ha la patria potestà concessa d'ordinario all'adottante, riteniamo che le poche sostanziali innovazioni introdotte nella progettata riforma dell'istituto della patria potestà trovano adeguata giustificazione.

Riguardo al contenuto generico ed alla terminologia del testo, ci pare basti avvertire che avremmo preferito vedere accolta la tendenza favorita dal relatore, nel senso di un decisivo rin vigorimento della patria potestà, che consentisse distinguerla dalla cura e dall'ordinaria vigilanza e deferirla, come autorità, al solo padre, con facoltà a lui dei più ampi poteri anche in tema di successione, fino a un ripristino dell'istituto della diseredazione per gravi infrazioni morali.

Così, fra altro, avrebbero trovata più facile soluzione le questioni di terminologia che, segnatamente nella nostra anche recente dottrina civilistica, si sono fatte al riguardo, circa l'adozione delle locuzioni *patria potestà*, *potestà parentale* o *autorità paterna* per l'interpretazione del titolo in esame e si sarebbe, nelle singole disposizioni, meglio concretato il principio, che è oggi concordemente pacifico per l'interprete del nostro codice, non essere la così detta patria potestà un potere a vantaggio dei genitori, ma piuttosto un mezzo perchè essi esercitino il proprio alto ministero che deve sempre più direttamente e strettamente essere sotto la vigilanza ed il controllo dello Stato, in virtù della non mai abbastanza illustrata considerazione che l'unità familiare è germe e cemento di quella dello Stato.

E' perciò che noi riteniamo doverci associare ai pratici voti ed alle sagge considerazioni svolte al Convegno del maggio 1930 (IX) del Comitato di difesa dei fanciulli, segnatamente dalla dottoressa AUGUSTA SEGRE, che fu applaudita relatrice dell'argomento relativo ai casi di sospensione e perdita della patria potestà ed illustrò, soprattutto con eloquenti esempi pratici, l'interpretazione ed applicazione da farsi degli articoli 369, 370, 371, 380, 389 e 390 del Progetto.

Dobbiamo sempre avere presenti le parole con cui essa iniziò la sua elaborata relazione.

« E' il padre, protettore, difensore della famiglia che deve adempiere la missione di allevare il figlio, dirigerne l'educazione, avviarlo al bene, correggendone le male tendenze colla serenità dell'amore. E' il padre il primo giudice dell'educazione morale e fisica del figlio; non deve però essere giudice sovrano ed indipendente; quando egli comprende e rispetta la propria missione, è nell'integrità dei suoi diritti, ma se i sentimenti di tenerezza e di pietà si sono inariditi nel suo cuore,

se abbrutito dalla ignoranza o dai vizi, dimenticate le cure dovute alla tenera età del figlio, ne paralizza le facoltà, ne pone a repentaglio la vita e l'avvenire, s'è spogliato da sè stesso della potestà che la natura gli ha confidato, la società ha il diritto di dirgli: « Questo fanciullo non ha più padre, lo proteggerò io stessa ». I limiti della patria potestà sono determinati dal fine a cui mira, ed essa deve cessare appunto colà dove vien meno l'obbligazione del padre di provvedere al bene dei suoi figli.

« E' dovere dello Stato di conciliare le prerogative legittime del padre e della madre, cogli interessi del fanciullo, e quando ad esso viene a mancare il naturale protettore, dovrà lo Stato intervenire ed esercitare, coi doveri della patria potestà, anche i diritti che essa comporta ».

Sindacato Avvocati e Procuratori di Torino — (Rel. Avv. *Cottino*): Il Progetto rispecchia, sostanzialmente, l'attuale regolamento.

I compilatori si sono preoccupati di rendere più intenso ed anche più facile il controllo di così importante attributo, sul quale riposa la sorte della famiglia nostra, conciliando il diritto verso i figli, eguale in ognuno dei due coniugi, alla necessità di una unità di direzione e di comando.

Il controllo è esercitato, anzichè dal tribunale, dal giudice delle tutele.

Notevoli le innovazioni colle quali si completa l'attuale ordinamento, accogliendo istituti già elaborati dalla dottrina e che già hanno fatto buona prova presso altre legislazioni.

Commissione Reale Procuratori di Trani — (Rel. Avv. *Cautela*): Sull'istituto della patria potestà sono state quasi per intero conservate le vigenti disposizioni.

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria: Il Progetto non si allontana sensibilmente dal vigente codice civile per quanto riguarda il concetto della patria potestà. Apporta notevoli miglioramenti, sia per rafforzare l'istituto della famiglia e l'autorità del padre, sia per una più efficace tutela della prole.

La patria potestà è ancora riguardata come autorità domestica per quanto riflette gli uffici ed i diritti dei genitori per la custodia, l'educazione e la correzione dei figli, e come istituto civile inteso alla tutela dei loro averi e dei loro interessi patrimoniali.

L'istituzione del giudice tutelare, sull'esempio di altri codici, è una felice innovazione del Progetto, che rende più efficiente la sorveglianza da parte dello Stato anche sull'esercizio della patria potestà e più rapidi e meno costosi i provvedimenti nell'interesse della persona e dei beni della prole.

Nel giudice tutelare si concentrano, più ampi e meglio disciplinati, i poteri attribuiti dal vigente codice al pretore, al presidente del tribunale ed al tribunale.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste: Innovazioni essenziali di questo titolo sono non solo la competenza del giudice tutelare sostituita a quella del presidente del tribunale, ma la più ampia opera di sorveglianza e di giurisdizione che a questo magistrato viene assegnata, la decadenza o la sospensione della patria potestà, la perdita dell'amministrazione, la migliore disciplina dell'allontanamento del figlio dalla casa paterna: principi tutti, che ci trovano pienamente assenzienti.

Di fronte alla vastissima attività e discrezionalità del giudice tutelare, ad ai provvedimenti di varia indole che gli sono demandati (articoli 373, 374, 380, 385, 386, 388, 389, 400), il Progetto non fa cenno ad alcun mezzo di impugnazione, fatta eccezione del rimedio di cui all'art. 372, esso stesso senza prefissione di termine, ed espressamente limitato ai due articoli precedenti (provvedimenti in favore della madre per mancanza del padre; provvedimenti contro il figlio traviato). La ragione di questa limitazione, affatto illustrata dalla *Relazione*, non è stata intesa.

Il legislatore austriaco conosceva in questa materia una disposizione nel codice civile a favore del tutore (§ 268); questi poteva produrre in un primo tempo il suo reclamo allo stesso giudice pupillare e, qualora avesse a rimanere senza effetto, poteva anche giovare del ricorso al tribunale (che decideva in camera di consiglio). A prescindere da questa norma in materia specifica, la Patente Imperiale del 9 agosto 1854 B. L. I. n. 208, per la procedura non contenziosa, tra i generici « rimedi di legge contro disposizioni giudiziali » ammetteva essa pure la scelta tra la rimostranza al magistrato che avesse deciso ed il ricorso al giudice di appello: eventualmente poteva congiungersi il reclamo con l'impugnazione (§ 9). Erano sempre ammesse nuove circostanze e nuovi mezzi di prova (§ 10). Il termine era di giorni 14, come per ogni gravame ordinario, e decorreva dalla notifica del provvedimento (a mezzo posta); qualora l'interessato preferisse far precedere il reclamo poteva produrre il ricorso anche entro i 14 giorni dalla intimazione del decreto evasivo della sua doglianza. Il provvedimento era provvisoriamente eseguibile, tranne che il giudice non trovasse l'opportunità di deliberarne la sospensione fino al passaggio in giudicato (§ 12). Avverso la decisione di seconda istanza era dato di ricorrere, solo per violazione di legge, alla Suprema Corte di Giustizia (§ 16).

Questa regolamentazione del diritto di impugnazione, che raramente nella sua applicazione pratica in queste provincie ha dato luogo ad inconvenienti, potrebbe essere nelle sue linee principali accolta dal legislatore patrio. Può farsi qualche riserva circa la pratica efficacia del reclamo, certo non consono alle consuetudini del diritto processuale italiano. Non era tuttavia inusitato che il giudice pupillare, di fronte a nuove prove, a documenti, a serie considerazioni, riformasse o parzial-

mente modificasse il suo avviso, anche di fronte alla rimostranza, talora avanzata da persona prima non sentita, capace poi di fornire nuovi ed utili elementi.

In conformità a quanto sopra, si propone l'abolizione dell'art. 372 e la sua sostituzione con una nuova norma unica, per tutti i provvedimenti del giudice tutelare, relativi al titolo IX ed anche ai titoli X (tutela ed emancipazione) e XI (interdizione - inabilitazione - infermità di mente). Dovrebbe essere cioè concesso, entro i 30 giorni dalla notifica (da eseguirsi a cura della cancelleria), il ricorso al tribunale, che dovrebbe provvedere in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero. Contro la decisione del tribunale potrebbe ancora esperirsi il ricorso per cassazione, non però limitatamente ai vizi di forma, come il Progetto propone per l'adozione (art. 365), dove il magistrato interviene non già a provvedere in odio alle parti, ma ad omologare le loro concordi richieste. Da accogliersi anche, come facoltà, la provvisoria esecutorietà di ogni provvedimento del giudice tutelare, ma limitatamente ai casi in cui sia stata espressamente dichiarata nello stesso provvedimento, non dunque di regola e non con atto successivo o separato.

Non sarà disutile disciplinare succintamente le forme essenziali della procedura avanti il giudice tutelare, specie per quanto si riferisce alla citazione delle parti, all'esperimento delle indagini, alla motivazione dei provvedimenti, al modo per renderli noti alle parti o agli interessati (fr., in altra materia, articoli 59-60).

Ed infine si suggerisce e si invoca l'accoglimento di un metodo, largamente usato con eccezionale vantaggio in questo procedimento quando nelle nuove provincie vigeva la legislazione austriaca: *la transazione avanti il giudice tutelare*, senza limiti di valore, avente forza esecutiva per coloro che vi intervennero ed efficacia di sentenza irrevocabile dopo l'omologazione. Questo mezzo porrà fine a contrasti innumerevoli ed eviterà al magistrato la necessità di intervenire ogni volta d'autorità in seno alle più delicate vicende di famiglia. In questa forma potranno regolarsi le controversie tra il padre ed i suoi creditori, relativamente alla prosecuzione dell'esecuzione; potranno i genitori accettare la decadenza della patria potestà senza sentirsela imporre, con facoltà o meno di reintegrazione; potranno risolversi conflitti e controversie insorte tra genitore e figlio, circa l'allontanamento di quest'ultimo dalla casa paterna e circa le erogazioni cui il primo dovesse essere tenuto in favore del secondo; potranno ancora agevolmente essere accettati, nelle forme concordate, quegli obblighi inerenti all'amministrazione, che il giudice avesse in animo di imporre al genitore per la più sicura tutela degli interessi del minore.

Tale mezzo, semplice ed utile, entrerebbe finalmente nella nostra legislazione, a rinvigorire il concetto già accolto per gli accordi avanti il conciliatore (art. 7 cod. proc. civ.) e per quelli avanti il pretore (art. 417 cod. proc. civ.), limitatamente alla rispettiva competenza per valore.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Velletri — (Rel. Avv. *Coronati*): Il regolamento della patria potestà, così come è previsto dal Progetto, non si allontana sensibilmente da quello del codice vigente.

Si sarebbe forse preferito un riavvicinamento più deciso al concetto romano della *patria potestas*, ma non v'ha dubbio che, completato come è dalle nuove disposizioni, esso sia decisamente accettabile sotto ogni aspetto.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Venezia — (Rel. Avv. *Levis*): Circa la patria potestà, ritiene il Sindacato che la maggiore importanza data alla madre e la sua quasi equiparazione al padre rispondano opportunamente alla scomparsa, ormai avvenuta per ragioni umane, sociali ed economiche, delle ultime minorazioni, che ancora esistevano nella capacità giuridica della donna, in confronto con quella dell'uomo.

Sono poi da segnalarsi favorevolmente, in questo titolo, vari complementi, e semplificazioni e casistiche nuove, opportunamente consigliati dall'esperienza e dalla più moderna giurisprudenza, come, ad esempio, in ordine alla limitazione dei poteri di rappresentanza e di amministrazione.

Commissione Reale Avvocati di Vicenza — (Rel. Avv. *Monza*): Vedansi le osservazioni generali al titolo VII.

Art. 367

(Art. 220 codice civile)

(*Doveri del figlio*)

Il figlio, qualunque sia la sua età, deve onorare e rispettare i genitori.

UNIVERSITA'

Università di Messina — (Rel. Prof. *Degni*): Questo articolo riproduce l'art. 220 del codice civile. E' noto che da alcuni scrittori fu criticata la enunciazione di tale principio, da parte del legislatore, osservandosi che esso, più che una norma di diritto, è una norma di morale, e, difatti, è sfornita di ogni sanzione. A me pare che bene si sia fatto a mantenere questa norma fondamentale, che serve a rafforzare, anche dal punto di vista del diritto, sia pure come semplice affermazione, quello che costituisce, soprattutto, un dovere morale.

Università Cattolica del S. Cuore di Milano — (Rel. Prof. *Barassi*) : Come nel codice civile, anche nel Progetto il titolo comincia con l'enunciazione, che a taluno parrà enfatica, del dovere dei figli, anche maggiori d'età, di onorare e rispettare i genitori. Si noti l'ampiezza di questo precetto, che non è limitato all'età minore, non ha quindi il carattere strettamente giuridico del dovere di obbedienza che ai minori deriva dalla subordinazione alla patria potestà o alla tutela.

Nei vecchi codici (prussiano, austriaco, ecc.) questo dovere di obbedienza era collegato non all'età minore, ma al fatto che il figlio convivesse nella famiglia, a spese dei genitori. Questo il Progetto non ha ammesso, come si capisce: l'adesione del figlio maggiore, convivente coi genitori, alla volontà di questi ultimi, non può essere che spontanea, praticamente imposta, o limitata da ragioni particolari, che sfuggono al dominio del legislatore. E ha fatto bene il Progetto a non imporla sotto forma di servizio (cioè in una forma che offre qualche maggior presa alla coazione) nel caso di dipendenza economica del figlio minore dai genitori, come qualche recente codice ha fatto (cod. civ. germ. § 1617). Molto diverso è il dovere di onorare e rispettare i genitori: appunto perchè quasi puramente etico, può dilagare oltre i limiti dell'età minore. Si osservi che il dovere di obbedienza, per la sua fonte, è comune anche al minore nei rapporti col tutore; però il dovere di rispettare e onorare i genitori non può riguardare quest'ultimo se non nel limite in cui lo esiga la subordinazione a lui del minore (l'art. 421 del Progetto, fondendo i due precetti, accolla al minore il dovere dell'obbedienza e del rispetto al tutore).

Appunto perciò questa solenne proclamazione iniziale, che è tipica dei codici a tipo latino (ma il Progetto, come abbiám visto, ha rifiutato l'«atto rispettoso» che il codice Nap. richiedeva anche dal figlio maggiore d'età, che volesse contrarre matrimonio, e che anche il codice civile del 1865 ha abbandonato) a taluno parrà esuberante, dato il contenuto quasi esclusivamente etico e quindi assai scarsamente giuridico di questo precetto: probabilmente costoro hanno torto. Non è male che anche un codice imprima in epigrafe questo precetto, per quanto si possa opporre che a rigore un codice, per essere rispettato, non deve contenere norme etiche non suscettibili di sanzione giuridica. E' opportuno, invece, come monito del legislatore: il regolamento giuridico dei rapporti tra genitori e figli non deve trovare il suo più efficace sostegno nella sanzione coercitiva, ma nell'adattamento spontaneo che nasce dalla morale, dalla religione, dal costume, i più efficaci presidi della vita familiare.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissioni Reali e Sindacato Avvocati e Procuratori di Ferrara : Questo articolo e l'articolo successivo, oltre che

non si riferiscono esclusivamente alla patria potestà, potrebbero considerarsi superflui, trattandosi di precetti morali, che dovrebbero ritenersi insiti nel cuore umano e d'altra parte sono implicitamente contenuti nelle successive disposizioni relative alla loro inadempienza.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Salerno — (Rel. Avv. *Mobilio*): Quest' articolo, che racchiude un precetto morale, è inadatto in un codice, specie quando la norma in esso contenuta non può avere carattere imperativo, rivestito di legale coazione. Comprendere in un corpo di leggi una consimile norma, che è sopra tutto morale, significa offendere la dignità di un popolo che si rispetta. D'altronde, il sentimento è espressione d'anima consapevole e non può essere imposto, se non con la educazione. Ma la norma, che non ha in sé i mezzi legali di costringimento, è priva di contenuto legale, e pertanto si appalesa inutile. La morale deve suffondere la norma legislativa, ma non deve essere espressa in una disposizione di codice, perchè la legge si convertirebbe in un massimario di precetti morali, che trovano miglior sede in trattati educativi. L'errore è già nel codice vigente; ma nel rimodernare e rimaneggiare le leggi non più rispondenti all'età in cui la società ha raggiunto notevoli tappe di incivilimento, il legislatore deve sfrondare le leggi dell'inutile e imprimer loro un carattere etico, sociale e letterario rispondente ai tempi.

Notiamo, invece, che il Progetto aggiunge nuovi precetti morali contenuti nell'art. 368, stabilendo che entrambi i genitori hanno il dovere di curare i figli ed esercitare su di essi la necessaria vigilanza. Vi è proprio necessità di sancire questi precetti, insiti nella funzione dei genitori?

Commissione Reale Procuratori di Torino: Si propone la cancellazione delle parole « qualunque sia la sua età » poichè, a parte il fatto che l'inciso diminuisce l'importanza morale, quasi di comandamento, che deve avere l'articolo, il figlio si presume debba sempre onorare e rispettare i genitori, qualunque sia la sua età.

Art. 368

(Cura e vigilanza sul figlio)

La cura del figlio e l'ordinaria vigilanza sul medesimo sono esercitate da ambedue i genitori.

MAGISTRATURA

Sezione di Corte di Appello di Caltanissetta: Sembrerebbe più rispondente al concetto unitario della famiglia che il disposto di questo articolo fosse inserito per capoverso nell'articolo antecedente, in modo da dare subito il concetto intero dei diritti e degli obblighi, che derivano dalla filiazione e dalla paternità.

UNIVERSITA'

Università di Genova — (Rel. Prof. *Luzzatto*): Una buona disposizione, espressione di un indirizzo da approvarsi, è questa che mette in vista i poteri della madre, in rapporto alla cura (della persona) del figlio e all'ordinaria vigilanza sul medesimo: il nostro codice lascia nell'ombra questi poteri, e fa quasi credere che essi non spettino alla madre fin che dura il matrimonio e finchè il padre si trovi nella possibilità di esplicarli: in tal modo il codice si pone, o sembra porsi, contro la natura dei rapporti, contro il sentimento sociale, che concorrono nell'attribuire ad entrambi i genitori poteri di vigilanza, di educazione, di correzione sui figli (minori).

Senonchè, questo ottimo avviamento del Progetto sembra, in gran parte, distrutto dai successivi articoli, in specie dagli articoli 369, e 370, nei quali si torna alla tradizionale, infelice formula, sicchè sembrano di nuovo esclusi quei poteri, in rapporto alla madre, durante il matrimonio. Poichè evidentemente una *cura* dei figli, e una *vigilanza* su essi — per usare le parole del' art. 368 — non sono possibili, senza che la legge riconosca *un' autorità* a chi le deve esercitare; poichè la stessa patria potestà è, quanto ai rapporti personali, una autorità blanda, che ha, almeno in gran parte, tali fini, non bene sembrano fra loro accordarsi, la norma dell' art. 368 con quelle dei due seguenti; ci si domanda quali siano appunto i limiti, quali i criteri differenziali fra quella *vigilanza* e *cura*, che l' art. 368 riconosce alla madre (e che senza dubbio presuppone un' autorità) e quell'esercizio di patria potestà, che gli articoli seguenti disconoscono, in massima, nei suoi riguardi, durante il matrimonio. Le vaghe considerazioni della *Relazione* (pag. 184) non sembrano eliminare questi dubbi.

L' indirizzo preferibile è quello di concedere un' autorità ad entrambi i genitori, durante il matrimonio (si chiami poi, quest'autorità, patria potestà o in altro modo), accordando però alla volontà paterna, in caso di disaccordo, una prevalenza sulla volontà materna; tutto ciò in armo-

nia, da un lato, col sentimento sociale, che riconosce un' autorità sui figli ad entrambi i genitori, dall' altro, colla norma che riconosce al marito la qualità di capo della famiglia, e a simiglianza con quanto il codice opportunamente disponeva, prima della riforma matrimoniale, sull' assenso al matrimonio (v. art. 63 del codice civile). Dette norme vanno però completate con lo stabilire che la madre possa ricorrere all' autorità tutelare in caso di disaccordo. Così si attua una normale collaborazione dei genitori nella vigilanza, educazione ed istruzione della prole, senza che venga, da un lato, disconosciuta l' autorità maritale, e pure impedendosi, dall' altro, decisioni gravemente pregiudizievoli alla prole.

Università di Messina — (Rel. Prof. *Degni*): Pare superflua e vuota d' ogni contenuto pratico, la norma di questo articolo. E' vero che così si sono voluti tenere distinti i due concetti di cura e di vigilanza, da un canto; di patria potestà, dall' altro; ma la distinzione, a mio avviso, non ha fondamento, perchè nella patria potestà attribuita, nel godimento, al padre e alla madre insieme, è compreso il dovere in entrambi della cura e della vigilanza del figlio. Non è senza importanza, poi, notare che l' anzidetta disposizione è più un concetto di scuola che legislativo: come tale, infatti, essa è sfornita di qualunque sanzione, perchè la trascuranza dei doveri di assistenza e di vigilanza sui figli ha una conseguenza giuridica soltanto quando è connessa all' esercizio della patria potestà che si può perdere o dalla quale si può decadere o essere sospeso.

Tale disposizione potrebbe avere un contenuto pratico, qualora si volesse porre a base della responsabilità solidale dei genitori pei danni cagionati dai figli minori abitanti con essi, che invece, nello stato attuale della legislazione, è ragionevolmente posta, normalmente, a carico esclusivo del padre che esercita la patria potestà, e soltanto subordinatamente, in mancanza del padre, anche indipendentemente dall' esercizio della patria potestà, a carico della madre (art. 1153, 1° capov.).

Università Cattolica del S. Cuore di Milano — (Rel. Prof. *Barassi*): Durante la vita del padre, investito è lui dell' esercizio della patria potestà. Ma nel Progetto è stata riaffermata più nettamente anche in questo periodo la personalità della madre. Questo non è un temperamento all' esercizio che della patria potestà faccia il padre se non entro limiti molto circoscritti, che salvaguardano in massima l' autonomia paterna. Ma insomma è esplicitamente proclamata la collaborazione materna. Che è del resto fondamentalmente ammessa in tutte le legislazioni più recenti: il codice svizzero proclama che « durante il matrimonio i genitori esercitano insieme la potestà » (art. 274), pur prevalendo, in caso di disaccordo, la volontà del padre. E questa è, a vero dire, la formula più chiara ed incisiva, contro la quale, in piena antitesi, sta quella dell' art. 154 del codice civile spagnolo, il quale ha desunto dal nostro art. 220,

capov. 2°, solo la proclamazione che la patria potestà spetta al padre e in sua mancanza alla madre. Veramente il nostro art. 220, capov. 1°, discorre pure di una « potestà dei genitori »: però il concetto sostanziale è quello accolto pure nel codice civile spagnolo.

La formulazione del Progetto, invece, ci è parsa poco felice, per aver voluto dir troppo. Nel Progetto è detto, per prima cosa, che « la cura del figlio e l'ordinaria vigilanza del medesimo sono esercitate da ambedue i genitori ». Senonchè l'articolo successivo assegna ai genitori la patria potestà (sino all'età maggiore o all'emancipazione), e solo al padre l'esercizio. A quanto pare, il Progetto distingue la cura e l'ordinaria vigilanza dalla patria potestà: e questa distinzione non riuscirà troppo chiara all'interprete, in quanto realmente quelle due attribuzioni rientrano nel più ampio istituto della patria potestà. Se per « cura » si allude solo alla cura della persona (in contrapposizione alla gestione patrimoniale), bisognerebbe capovolgere quelle enunciazioni, inserendo l'art. 368 nell'articolo seguente subito dopo l'attribuzione al padre dell'esercizio della patria potestà. In tal modo il contenuto dell'attuale art. 368 non farebbe che limitare la proclamazione della preminenza del padre nell'esercizio della patria potestà.

Università di Padova — (Rel. Prof. Ravà): *Vedansi le osservazioni generali al titolo IX.*

Università di Parma — (Rel. Prof. Allara): Meritano approvazione le norme contenute in questo articolo.

Università di Pavia — (Rel. Prof. Gangi): La disposizione sembra superflua, potendosi sottintendere quanto in essa è detto; e perciò si potrebbe senz'altro sopprimere.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Procuratori di Bologna — (Rel. ri Avv. ti Neppi e Osti): Si proporrebbe di togliere l'aggettivo « ordinaria » apposto a « vigilanza ».

Sindacato Avvocati e Procuratori di Enna — (Rel. Avv. Ghera): Quest'articolo così generico non cura neppure di ripetere il precepto formulato in altra sede (matrimonio, art. 166) dell'obbligo imposto ai genitori di mantenere, educare ed istruire la prole, onde bisogna ri-

correre a quest' ultimo articolo, per avere un primo criterio per interpretare che cosa significhino « cura e vigilanza ».

Già nell' esaminare quell' articolo, il Sindacato ha - in conformità ai criteri anche ora espressi - fatta la proposta di un' aggiunta, che sancirebbe solennemente la portata dell' obbligo di educare ed istruire. E tanto più tale aggiunta pare necessaria, se si pongono a raffronto gli articoli 289 e 385; raffronto dal quale appare come la manchevolezza del Progetto si converta in una vera e propria ingiustizia ai danni dei figli legittimi.

Infatti, mancando una precisa definizione degli obblighi dei genitori in questo articolo, si deve ricorrere — come già si è visto - al sussidio di altri articoli; e ad illuminarci sulla portata dell' obbligo di educare e d' istruire dell' art. 167 soccorre l' art. 385, che, indicando i casi di decadenza della patria potestà, la commina, al n. 4º: « quando (il padre) trascuri l' educazione del figlio in forma corrispondente alla condizione, alle sostanze ed alla salute di esso ». Ora, se si va all' art. 289 vi si legge - senza bisogno di tanti rinvii - che il « genitore naturale è tenuto », non solo « a mantenere, educare ed istruire », ma anche ad « avviare ad una professione o ad un' arte il figlio riconosciuto ». Ed allora appare evidente come il testo proposto a questi articoli 167, 368 e 385 vada opportunamente corretto, onde equiparare legalmente la condizione del figlio legittimo a quella del figlio naturale.

Commissioni Reali e Sindacato Avvocati e Procuratori di Ferrara: *Vedasi l' osservazione all' art. 367.*

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Milano — (Rel.ri Avv. *Bregoli e Mazzola*): Alla parola « figlio » sembra dovrebbesi aggiungere la parola « minore ».

Sindacato Avvocati e Procuratori di Pavia — (Rel. Avv. *Celli*): L' articolo potrebbe ridursi alla forma: *La cura del figlio e la vigilanza su di lui sono esercitate dai genitori.*

Sindacato Avvocati e Procuratori di Roma — (Rel. Avv. *Del Vecchio*): L' articolo, che non ha corrispondente nel codice attuale, sembra superfluo. La *Relazione* non dà ragione della innovazione, nè essa apparisce. Il contenuto della patria potestà non è definito dal codice e non è certo esaurito da quella cura e vigilanza di cui fa cenno l' articolo, che pertanto non si appalesa nè necessario, nè sufficiente.

Ove poi si fosse voluto affermare il principio della eguaglianza dei due genitori nei riguardi della cura e vigilanza della prole, sarebbe stato più opportuno farne un capoverso dell' art. 367. Invero tale cura e vigilanza fanno contrapposto all' onore e al rispetto dovuto dai figli ai genitori e non si limitano alla minore età di quelli.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Salerno — (Rel. Avv. Mobilio): *Vedasi l'osservazione all'art. 367.*

Art. 369

(Art. 220 codice civile)

(Esercizio della patria potestà)

Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore o all'eman-
cipazione. Tale potestà è esercitata dal padre. Dopo la morte del padre e negli al-
tri casi stabiliti dalla legge essa è esercitata dalla madre.

UNIVERSITA'

Università di Genova — (Rel. Prof. Luzzatto): *Vedasi l'osservazione all'art. 368.*

Università Cattolica del S. Cuore di Milano — (Rel. Prof. Barassi): Coerentemente al carattere puramente protettivo della patria potestà e alle odierne esigenze, talora disintegratrici, dell'industrialismo, la patria potestà cessa con la maggior età del figlio. Non sarebbe concepibile il perdurare più a lungo di quell'accentramento di facoltà che ritroviamo anche nel meno antico diritto romano e in parte nell'antico diritto germanico, e che presupponeva o la struttura agnaticia della famiglia oppure il predominare delle comunioni familiari, anche di carattere patrimoniale. Un residuo di questo ampio potere paterno ritroviamo nei vecchi codici, che mantenevano compatta la coesione familiare fino a che qualche membro se ne allontanasse per causa di matrimonio o di lavoro, sotto l'autorità del padre. Ancora oggi il codice svizzero prevede (art. 331 e seg.) la potestà domestica delle persone che per legge, contratto o consuetudine ne fanno parte (ivi compresi anche i domestici, apprendisti e garzoni): qualcosa di simile ritroviamo nelle famiglie rurali delle nostre campagne (dove evidentemente si sconfina dalla patria potestà per entrare in tutt'altro ordine di idee).

Allo stato attuale delle cose, in cui si tende a rinvigorire ed allargare sempre più la formazione spirituale della donna, non sarebbe stato giusto che il Progetto, seguendo il cammino a ritroso, e tornando a vecchie superate legislazioni, avesse, alla morte del padre, affidato la

fondamentale gestione tutelare a organi dello Stato. La madre vedova è giusto che rimanga investita della patria potestà (compreso anche l'usu-frutto legale). Tuttavia anche oggi, e forse specialmente oggi, può nascere il dubbio, a tutta prima, se non convenga porre qualche limitazione nell'interesse di una più robusta formazione spirituale dei figli. E' un problema, questo, di una estrema delicatezza, potendosi facilmente cadere in due opposti eccessi, ambedue egualmente dannosi: svalutare da una parte l'autorità materna disconoscendo il valore della affettuosa sensibilità della madre, mettere in qualche caso in pericolo la virile e forte formazione del fanciullo.

Si capisce che quel che più importa qui è la cura dei minori e in ispecie, la loro educazione, che in passate legislazioni, (e oggi nel codice austriaco §§ 216-218) è affidata alla madre sotto la sorveglianza dell'organo superiore della tutela: così, anche rispetto alla gestione patrimoniale, la madre vedova non sarebbe che tutrice. Tuttavia bene ha fatto il Progetto a rimaner fedele alla tradizione latina, venutaci dal codice Nap., accolta nel codice civile del 1865: cioè alla parificazione dei genitori rispetto all'esercizio della patria potestà. Cosa diversa è la sostituzione della tutela alla patria potestà in caso di vedovanza del padre o della madre, accolta nel codice Nap. e giustamente rifiutata dal Progetto sulla scorta del codice civile. Rimane dunque fermo che l'esercizio della patria potestà presuppone, sì, una collaborazione dei genitori, ma non fino al punto da venir meno, se la possibilità della collaborazione sia impedita dalla morte di uno di essi. Tutt' al più tale mancanza può determinare delle cautele nell'interesse del minore.

Vedasi anche l'osservazione all' art. 368.

Università di Padova — (Rel. Prof. Ravà): *Vedansi le osservazioni generali al titolo IX.*

Università di Parma — (Rel. Prof. Allara): Non sembra da approvare la dizione dell'ultima parte, dove è stabilito che la patria potestà è esercitata dalla madre dopo la morte del padre « e negli altri casi stabiliti dalla legge. »

Avrei preferito che si dicesse, più chiaramente, che la madre esercita la patria potestà nei casi di decadenza (articoli 385 e 386), sospensione (art. 387 e 388), delega della patria potestà da parte del marito (art. 384), dal momento che, ad eccezione della ipotesi della delega, non è detto negli altri casi esplicitamente (v., invece, in tema di filiazione naturale, l'art. 287, 2° comma) che l'esercizio della patria potestà passi alla madre, per quanto un tale passaggio si possa implicitamente desumere da talune disposizioni del Progetto (vedi articoli 390 e 382).

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissioni Reali e Sindacato Avvocati e Procuratori di Ferrara: Tanto il Progetto che il codice (art. 220) distinguono la patria potestà dal suo esercizio.

Tale distinzione non appare molto chiara in quanto la patria potestà non sembra avere contenuto indipendente dal suo esercizio.

Opportuna è invece la diversità di dizione, per la quale, secondo il codice (art. 220), durante il matrimonio la patria potestà è esercitata dal padre e, se egli *non possa*, dalla madre e, sciolto il matrimonio, viene esercitata dal genitore superstite; mentre, secondo il Progetto, tal potestà viene esercitata dalla madre dopo la morte del padre e *negli altri casi stabiliti dalla legge*. Opportuna, si è detto, la diversità di dizione; sia perchè, secondo il Progetto, il matrimonio può essere sciolto indipendentemente dalla morte del padre; sia perchè l'espressione *non possa* è troppo vaga e potrebbe non comprendere i casi di interdizione e di inabilitazione, nella quale materia il codice non ha alcun accenno particolare al passaggio della patria potestà; sia infine perchè il Progetto, oltre i casi di interdizione e di inabilitazione, contempla specificatamente tutti i casi in cui si verifica il passaggio della patria potestà indipendentemente dalla morte.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Palmi — (Rel. Avv. *Bagalà*): Il Progetto segue una tendenza media, riconoscendo ad ambedue i genitori la patria potestà, ma attribuendone l'esercizio soltanto al padre.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Piacenza — (Rel. Avv. *Boscarelli*): Giustamente ha prevalso la tendenza media, che deferisce la patria potestà ad entrambi i genitori, attribuendone l'esercizio soltanto al padre.

Per ragioni intuitive, sarebbe stato un grave errore rinvigorire l'istituto della patria potestà fino al punto di consentire al capocasa il ripristino del diritto alla diserezione. Dopo tutto la patria potestà si fonda sulla cura affettuosa e sulla dovuta vigilanza dei figli, cura e vigilanza che devono essere riconosciute egualmente al padre e alla madre.

Art. 370*(Lontananza o impedimento del padre)*

Nel caso di lontananza o altro impedimento del padre, la potestà è esercitata dalla madre. Questa tuttavia non può prendere provvedimenti gravi in materia di vigilanza e di educazione e compiere atti di amministrazione se non quando la lontananza o l'impedimento del padre abbiano un carattere duraturo.

Qualora sul carattere della lontananza o dell'impedimento del padre sorgano dubbi, la madre deve farsi previamente autorizzare dal giudice tutelare a sostituire il padre per poter compiere gli atti preveduti nel precedente comma.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. *Veneziani*): Qui si provvede al caso della lontananza del padre ed a quello di altri impedimenti dello stesso, e si dispone che la patria potestà sia esercitata dalla madre, con la limitazione, però, che questa non possa prendere gravi provvedimenti in materia di vigilanza e di educazione e compiere *atti di amministrazione* se non quando la lontananza o l'impedimento del padre abbia *carattere duraturo*. E se su ciò sorgano dubbi, si impone alla madre di munirsi di autorizzazione del giudice tutelare.

Ora è facile rilevare l'inconveniente di siffatta disposizione, la quale esige l'intervento del giudice tutelare solamente quando sorgano, alla madre o ad altri, dubbi sul carattere della lontananza o dell'impedimento, il che potrebbe rendere inutile, in qualche caso, l'intervento stesso o prostrarre inutilmente atti urgenti di amministrazione. La Corte crederebbe, quindi, più pratico esigere che la madre si rivolgesse in ogni caso al giudice tutelare, per essere autorizzata a compiere gli atti di cui a questo articolo o che la si autorizzasse a compiere almeno gli atti di ordinaria amministrazione che apparissero urgenti, senza autorizzazione, anche se la lontananza o l'impedimento del padre non avesse carattere duraturo, ma si prevedesse abbastanza prolungato, salva la ipotesi che si trattasse di brevissime normali assenze, per ragioni familiari, professionali e simili.

Corte di Appello di Cagliari — (Rel. Primo Pres. *Pierri* e Cons. *Lobina* e *Thermes*): A tenore di questo articolo la madre, che nel caso di lontananza od altro impedimento del padre esercita la

patria potestà, tuttavia non può prendere provvedimenti gravi in materia di vigilanza e di educazione e compiere atti di amministrazione, se non quando la lontananza o l'impedimento del padre abbiano un carattere duraturo; e, qualora sul carattere della lontananza o dell'impedimento del padre sorgano dubbi, la madre deve farsi, per tali atti, autorizzare dal giudice tutelare.

La disposizione lascia adito a controversie, la cui risoluzione dipenderebbe da postumi apprezzamenti intorno all'essere stato o non dubitabile la lontananza o l'impedimento del padre. Sembra preferibile disporre che per i provvedimenti anzidetti occorre sempre l'autorizzazione del giudice tutelare.

Sezione di Corte di Appello di Caltanissetta: Sarebbe conveniente che, nel caso di lontananza od impedimento del padre, non aventi carattere duraturo, si consentisse alla madre anche di stare in giudizio quale convenuta. E ciò, per non tardare l'esperimento di diritti di terzi e per non aggravare eccessivamente di spese il patrimonio del minore. Tale facoltà non pare in atto consentita, se la madre non è facultata a fare atti di amministrazione, a meno che la lontananza o l'impedimento dal marito abbia carattere duraturo.

Corte di Appello di Catanzaro — (Rel. Pres. Sez. Perrotti): Solo eccezionalmente e cioè *nel caso di lontananza o altro impedimento del padre*, la patria potestà è esercitata dalla madre, in tal senso modificandosi la corrispondente frase *se egli non possa esercitarla* dell'art. 220 del codice civile. Ma la eccezione è concepita in un senso troppo ristretto.

Quanto meno occorrerebbe riservare alla madre, nei casi di assoluta necessità e di urgenza, di adottare i provvedimenti opportuni. Tuttavia, poichè tanto la *gravità* dei provvedimenti di cui si parla nell'articolo, quanto il carattere *duraturo* della lontananza o dell'impedimento del padre, quanto infine l'accennata necessità o urgenza può sempre, per la sua opinabilità, formare oggetto di dubbi, forse sarebbe più giusto stabilire a dirittura in ogni caso la condizione della previa autorizzazione del giudice tutelare. Ne rimarrebbero così pienamente salvaguardati gli eventuali interessi dei terzi.

Corte di Appello di Genova — (Rel. Cons. Sarno): Si dice che nel caso di lontananza del padre, la patria potestà è esercitata dalla madre. Le parole "di lontananza", sembrano imprecise e indeterminate, prestandosi a diverse interpretazioni. Occorre stabilire che la patria potestà è esercitata dalla madre nei casi in cui il padre *non possa veramente occuparsene*.

Potrebbe da qualche interprete ritenersi lontano anche il padre che non si trovi proprio nel paese dove gli atti di patria potestà si dovrebbero esercitare.

Sezione di Corte di Appello di Lecce — (Rel. Pres. *Camassa*):

Provvida è la norma di questo articolo, ma la formula dovrebbe essere più precisa, potendo nascere questioni innumerevoli intorno alla *gravità* „ dei provvedimenti che la madre è autorizzata a prendere e ai *dubbi* sul carattere della lontananza o impedimento del padre.

In ogni modo dovrebbero vietarsi o limitarsi soltanto gli atti *eccedenti l'amministrazione*, non anche quelli di pura e semplice amministrazione.

Corte di Appello di Roma — (Rel. Cons. *Pellegrini*):

Troppo vaga e generica sembra la formulazione dell'articolo, di fronte ai diritti dei terzi, che contrattino con la madre esercente la patria potestà nelle previste ipotesi.

Perchè gli atti di amministrazione (si pensi, per es., alla vendita dei frutti, al taglio dei boschi, ecc.) entrino nei poteri della madre, si richiede che la lontananza o l'impedimento del padre abbiano „ carattere duraturo „ e che nel caso „ sorgano dubbi „ su tale estremo, la madre debba farsi previamente autorizzare dal giudice alla sostituzione transitoria. Ora sembra, invece, opportuno disporre che l'autorizzazione, facilmente e speditamente conseguibile, sia resa necessaria per ogni caso di lontananza od impedimento; altrimenti, o i terzi si asterranno, per giustificata prudenza, da ogni rapporto, ovvero diverranno frequentissimi i giudizi sulla contestata ricorrenza di quelle elastiche condizioni.

UNIVERSITÀ

Università di Genova — (Rel. Prof. *Luzzatto*):

Inadatta sembra l'espressione del capoverso, poichè con l'espressione „ sorgano dubbi „ si prende per base, non la realtà dei *fatti*, non l'*obiettiva natura* dell'assenza o dell'impedimento del padre, ma il criterio *subiettivo* (di chi?), che può essere il più erroneo, il più infondato, il più lontano da un retto apprezzamento delle circostanze; si può in tal modo arrivare ad escludere la necessità dell'autorizzazione dove sarebbe obiettivamente necessaria, ad ammetterla dove sarebbe superflua.

Vedasi anche l'osservazione all'art. 368.

Università di Messina — (Rel. Prof. *Degni*):

Opportunamente il Progetto chiarisce il concetto che alla madre è attribuito l'esercizio della patria potestà anche nei casi di semplice lontananza o altro impedimento del padre, subordinando, però, tale esercizio, pei provvedimenti più gravi, al carattere duraturo della lontananza o dell'impedimento, e im-

ponendole, nei casi dubbi, di chiedere l'autorizzazione al giudice. Veramente, a tal proposito, sarebbe forse conveniente non limitare l'obbligo di tale autorizzazione ai casi dubbi sul carattere della lontananza e dell'impedimento, ma di estenderla a tutti, quando si tratti di provvedimenti gravi; non richiederla quando si tratti di semplice amministrazione.

Università Cattolica del S. Cuore di Milano — (Rel. Prof. *Barassi*): Il carattere eccezionale della sostituzione della madre al padre giustifica le cautele limitatrici accennate in questo articolo, che è una novità in confronto al codice civile.

Università di Parma — (Rel. Prof. *Allara*): Meritano approvazione le norme contenute in questo articolo.

Università di Siena — (Rel. Prof. *Funaioli*): Opportuna la disposizione che disciplina l'esercizio della patria potestà della madre in caso di lontananza o impedimento del padre, distinguendo se si tratti di lontananza o impedimento breve, duraturo o dubbio, al fine che non sia, senza necessità, sottratta al padre l'iniziativa per i più gravi provvedimenti.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Procuratori di Bari — (Rel. Avv. *Lembo*): Occorre precisare gli elementi della *gravità*, perchè precisa sia l'azione della madre.

D'altra parte è un errore del testo quello che dice "*atti di amministrazione* „? Pare di sì. Pare, cioè, che la madre debba ricorrere al giudice tutelare, quando voglia compiere *atti eccedenti l'amministrazione*. Perchè, se dovesse ricorrere per quelli, per questi, poi, a chi dovrebbe ricorrere? E non dovrebbe poterne compiere neanche in casi di estrema necessità?

All'uopo la legge può trovare una guida negli articoli 435 a 441 dello stesso Progetto.

Commissione Reale Procuratori di Bergamo — (Rel. Avv. *Zilioli*): L'articolo, come è formulato, appare dubbio, e tale da dar luogo ad incertezze e contestazioni. Si crede preferibile senz'altro stabilire la necessità della previa autorizzazione del giudice tutelare, di cui è cenno nel secondo comma.

Commissione Reale Avvocati di Bologna: Si propenderebbe a ritenere che la madre, per sostituirsi al padre nell'esercizio della patria potestà, dovesse sempre richiedere la preventiva autorizzazione del giudice tutelare. E ciò perchè non sia ad essa conferito l'arbitrio di decidere in ordine al carattere della lontananza o dell'impedimento del marito.

Commissione Reale Procuratori di Bologna — (Rel. ri Avv. *Neppi e Osti*): Converrebbe pensare se non fosse il caso di richiedere in ogni caso l'autorizzazione del giudice tutelare (oppure, qui come in tutti i casi di ingerenza dell'autorità giudiziaria nell'esercizio della patria potestà, non piuttosto del tribunale?) per la sostituzione della madre al padre impedito; od altrimenti di escluderla in ogni caso, abolendo il capoverso di questo articolo (ma per molte ovvie ragioni sembra preferibile la prima soluzione).

Commissione Reale Avvocati di Brindisi: L'articolo contiene una novità praticamente utile; tuttavia sarebbe bene circondare la disposizione di maggiori cautele, soprattutto per garanzia dei terzi: in genere la madre, nel sostituire il padre nell'esercizio della patria potestà in atti giuridici in cui fosse comunque compromesso l'interesse di terze persone, dovrebbe sempre essere previamente autorizzata dal giudice tutelare.

Commissione Reale Avvocati di Caltanissetta — (Rel. Avv. *Crescimanno*): Nell'esercizio della patria potestà si sono alquanto smorzati i poteri della madre, la quale, nel caso di allontanamento o di altro impedimento del padre, ha bisogno di speciali autorizzazioni per compiere gli atti amministrativi. Ciò può compromettere l'amministrazione, senza peraltro un serio motivo che il provvedimento giustifichi.

Commissione Reale Avvocati di Como — (Rel. Avv. *Rovelli*): L'articolo esige l'autorizzazione (per la madre) del giudice tutelare quando « sorgano dubbi sul carattere della lontananza e dell'impedimento del padre ». E' evidente l'elasticità della dizione. Una madre che agisca con cautela sarà indotta a richiedere sempre l'autorizzazione del giudice. Ed allora riteniamo più efficace e più sicuro imporre *sempre* la richiesta dell'autorizzazione.

Sostituiremmo: (comma 1°) « se non quando la lontananza o l'impedimento del padre abbia carattere duraturo accertato. A tale scopo dovrà chiedere l'autorizzazione del giudice tutelare ».

Sindacato Avvocati e Procuratori di Enna — (Rel. Avv. *Ghera*): Sono lodevoli le innovazioni contenute in questo articolo.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Ferrara :

La disposizione può essere considerata giusta riguardo ai provvedimenti gravi in materia di vigilanza ed educazione.

Non altrettanto ci sembra riguardo a gli atti di amministrazione, per i quali non viene richiesto l'estremo della gravità del provvedimento, mentre atti di amministrazione possono occorrere con molta frequenza.

Non scevro d'inconvenienti appare, inoltre, il secondo comma.

Ma chi sarà giudice del carattere della lontananza o dell'impedimento del padre, all'effetto dell'intervento del giudice tutelare? Quali le conseguenze, specialmente di fronte ai terzi, per gli atti di amministrazione, se dalla moglie il carattere della lontananza e dell'impedimento è stato ritenuto duraturo, mentre non lo era?

Ciò posto, sembrerebbe opportuno, finchè il carattere della lontananza o dell'impedimento non venga ufficialmente riconosciuto, che la moglie, per i provvedimenti gravi, sia in materia di vigilanza e di educazione che di amministrazione, debba essere sempre autorizzata dal giudice tutelare, indipendentemente dal dubbio sulla durata della lontananza.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Matera : Mentre si è fatto bene a chiarire che, in caso di lontananza ed altro impedimento del padre, la potestà sia esercitata dalla madre, si è fatto altrettanto bene a porre dei limiti all'esercizio della potestà da parte della madre, per evitare abusi quando non vi siano effettivamente gli estremi della lontananza o dell'impedimento del padre.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Modena

— (Rel. Avv. *Della Fontana*): A dirimere contestazioni e dubbi di notevole portata sembrerebbe opportuno che il giudizio sul carattere più o meno duraturo dovesse sempre essere demandato al giudice tutelare, in modo che la madre dovesse in ogni caso richiedere allo stesso la surrogà nell'esercizio della patria potestà, in caso di lontananza o impedimento del padre.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli :

Fra le due tendenze, quella che vorrebbe rafforzato il potere e l'autorità del padre come capo della famiglia, e quella che, indentificando la patria potestà nell'affettuosa cura e vigilanza della prole, vorrebbe riconoscerla egualmente al padre e alla madre, il Progetto segue la tendenza intermedia, che è quella del codice civile e che, attribuendo la patria potestà ad entrambi i genitori, ne accorda l'esercizio solo al padre, durante il matrimonio.

Coerentemente a tale principio, è giustificata la norma per la quale, nel caso di lontananza od altro impedimento del padre, la potestà è esercitata dalla madre. Tutta la restante parte di questo articolo si do-

vrebbe però modificare, sia perchè appare troppo elastica l'indagine diretta a vedere se e quando la lontananza o l'impedimento del padre abbia un carattere duraturo, e sia perchè, a garanzia dei terzi, è necessario che sia assicurato in maniera precisa il principio della continuità dell'esercizio della patria potestà. Si propone, quindi, di specificare che il padre ha tuttavia facoltà di dare disposizioni prima di allontanarsi e che, in mancanza, l'esercizio della patria potestà spetta, a tutti gli effetti, alla madre.

Commissione Reale Procuratori di Padova — (Rel. Avv. *Senigaglia*): I dubbi che vengono contemplati dal secondo comma pare debbano riguardare, più che la natura della lontananza o di altri impedimenti, l'elemento della *durata* di tali eventi, elemento che non è collegato all'indole degli eventi stessi.

Quindi parrebbe consono al criterio informatore della disposizione che le prime parole del secondo comma vengano così sostituite: « *Qualora su tale carattere* sorgano dubbi, ecc.... »

Si osserva poi che la madre, per imperizia o per altro motivo, potrebbe non avere dubbi circa il carattere duraturo della lontananza o di altro impedimento, in casi in cui il detto carattere duraturo dovesse escludersi, o quanto meno in casi per sè stessi incerti.

Quindi potrebbe apparire opportuno — anche per la migliore tutela degli interessi dei minori — che, durante la lontananza od altro impedimento del padre, la madre non avesse mai facoltà di prendere gravi provvedimenti o compiere atti di amministrazione, senza essere stata previamente autorizzata dal giudice tutelare a sostituire il padre.

Invero, o il giudice riconoscerà che l'impedimento non è di lunga durata, ed allora non vi sarà pericolo che la madre, per i detti gravi provvedimenti, contravvenga a quanto disposto dall'articolo, perchè non sarà autorizzata a sostituire il padre e quindi non potrà prendere i provvedimenti stessi, o il giudice riconoscerà che l'impedimento ha carattere duraturo ed i detti provvedimenti potranno, allora, essere presi con maggiore tranquillità, ed anche con più sicuro rispetto verso la prevalente autorità del padre.

In tal caso il secondo comma potrebbe essere sostituito dalle parole aggiunte al primo comma « ed il giudice tutelare, riconosciuto tale carattere, autorizzerà la madre a sostituire il padre, per poter prendere i detti provvedimenti o compiere i detti atti ».

Sindacato Avvocati e Procuratori di Palmi — (Rel. Avv. *Bagalà*): Poichè non sembra giusto, da una parte, privare il padre dell'esercizio della patria potestà, quando la lontananza non sia tale da costituire un effettivo impedimento alla vigilanza ed alla cura del figlio, e d'altra parte il testo della disposizione, nella sua forma attuale, potrebbe prestarsi a qualche equivoco, dovrebbe l'articolo essere con mag-

giore precisione così formulato: « In caso di impedimento del padre per lontananza od altra causa, la potestà è esercitata dalla madre ». Correlativamente dovrebbe essere modificato il secondo capoverso: « Qualora sul carattere dell'impedimento del padre sorgano dubbi, la madre deve farsi previamente autorizzare dal giudice tutelare a sostituire il padre, per poter compiere gli atti preveduti dal precedente comma ».

Sindacato Avvocati e Procuratori di Pavia — (Rel. Avv. Celli): Il primo periodo dell'articolo potrebbe continuare, dopo la parola *madre*, a cui potrebbe seguire una virgola, con le parole: *ma questa*, sopprimendo *Questa tuttavia*.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Reggio Calabria — (Rel. Avv. Mafrici): Si fa proposta di specificare meglio in che debba consistere il carattere duraturo dell'impedimento del padre ad esercitare la patria potestà, e di indicare quali sono i provvedimenti gravi, in materia di vigilanza e di educazione del minore, che non può prendere la madre.

Vero è che si può chiedere la preventiva autorizzazione del giudice tutelare; ma gli atti compiuti precedentemente al dubbio sul carattere della lontananza o dell'impedimento del padre, dovrebbero reputarsi nulli?

Sindacato Avvocati e Procuratori di Salerno — (Rel. Avv. Mobilio): Questa disposizione viene a creare una duplicità di patria potestà, con conseguente spezzettamento di questa, che può dar luogo anche a conflitti. La lontananza e l'impedimento implicano una materiale impossibilità nel padre di esercitare la patria potestà; ma essa può sempre esercitarsi di lontano, in quanto non si estrinseca in atti di materiale coercizione e poteri correzionali, ma per via legale, sì che un mandato, che può essere conferito anche alla moglie, può utilmente sovvenire. Sino a quando il padre è capo di famiglia e tale qualità viene potenziata precisamente dalla lontananza, perchè egli si reca lontano per il bene della famiglia, lui, e solo lui dev'essere il custode delle idealità della famiglia, il rappresentante degl'interessi familiari, il capo materiale e morale della famiglia, l'esercente la patria potestà. Se la lontananza del padre si traduce in colpevole oblio in costui dei doveri verso la famiglia, solo allora, con le garanzie della legge, può togliersi la patria potestà, per ragioni d'indegnità o di incapacità, e devolverla alla madre. All'uopo risponde perfettamente il disposto del successivo art. 384.

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria:

Si propone il seguente testo:

« Nel caso di lontananza o altro impedimento del padre, la potestà è esercitata dalla madre. Questa tuttavia, salvo i casi d'urgenza, non può prendere provvedimenti gravi in materia di vigilanza e di educazione e compiere atti di amministrazione, se non quando la lontananza o l'impedimento del padre abbiano un carattere duraturo e purchè siavi la previa autorizzazione speciale o generale del giudice tutelare.

« Nei casi d'urgenza i provvedimenti presi dalla madre dovranno essere immediatamente sottoposti alla ratifica del giudice tutelare ».

Con le proposte modifiche:

a) si rende sempre necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare, ad evitare ogni sostituzione arbitraria da parte della madre ed ogni contestazione sul carattere della lontananza o dell'impedimento del padre;

b) si consente che la detta autorizzazione, ove particolari circostanze lo richiedano, sia anche generale;

c) si permette, come sembra logico, alla madre di prendere, nei casi di urgenza, i necessari provvedimenti, anche se la lontananza o l'impedimento del padre non abbiano carattere duraturo, e senza la previa autorizzazione del giudice tutelare, purchè la ratifica del provvedimento da parte di quest'ultimo segua immediatamente.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste: La madre che temporaneamente esercita la potestà in assenza del padre non può prendere provvedimenti gravi e compiere atti di amministrazione se non quando la lontananza o l'impedimento abbia carattere duraturo. Al capoverso il Progetto previene il dubbio circa il carattere di questa lontananza o dell'impedimento e vuole, *nell'ipotesi che il dubbio stesso abbia a prospettarsi*, che la madre ricorra al giudice tutelare per le autorizzazioni del caso.

Una domanda sorge spontanea. Come delineare un limite tra i casi in cui la madre potrà agire da sola e quelli in cui invece dovrà ricorrere al magistrato? Chi farà sorgere il dubbio determinativo? Ad eliminare siffatto inconveniente che avrebbe per conseguenza la facile impugnabilità dei provvedimenti assunti dalla madre nell'erronea opinione di assenza duratura, si ritiene più conveniente determinare che, in caso di assenza del padre, la madre, pure esercitando la potestà, non possa nè prendere provvedimenti gravi, nè compiere atti di amministrazione, senza previamente conseguire dal giudice l'autorizzazione. Tutto ciò con tanta maggiore facilità, in quanto il magistrato delle tutele sarà senza formalità agevolmente alla portata di tutti. Quando poi l'assenza assuma carattere permanente, si farà luogo alla delega di esercizio della patria potestà, prevista dall'art. 384.

Art. 371

(Art. 222 codice civile)

(Procedimenti contro il figlio insubordinato o traviato)

Il padre che non riesca a frenare l'insubordinazione o i travimenti del figlio può allontanarlo dalla famiglia, assegnandogli, secondo i propri mezzi, gli alimenti strettamente necessari, e, ricorrendo, ove sia d'uopo, al giudice tutelare, collocarlo in quella casa o in quell'istituto di educazione o di correzione, che reputi più conveniente a correggerlo e a migliorarlo.

L'autorizzazione può essere chiesta anche verbalmente e il giudice tutelare, sentita la madre, provvede senza formalità di atti e senza esprimere i motivi del suo decreto.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. *Veneziani*): Non si comprende la soppressione dell'art. 221, parte prima, del codice vigente (obbligo del figlio di abitare la casa paterna o quella dal padre assegnatagli, salvo per caso di volontario arruolamento nell'esercito nazionale, e potestà di richiamarlo).

Forse si è creduto superfluo di dire ciò, ritenendo compreso nei poteri del genitore, cui spetti la patria *potestas*, di dare qualsiasi disposizione anche per la residenza del figlio.

Sarebbe stato preferibile forse mantenere la soppressa disposizione o spiegare le ragioni di tale soppressione.

Corte di Appello di Milano — (Rel. Pres. Sez. *Pelosi*): Non è stata riprodotta la prima parte dell'art. 221 del codice civile, e la Corte ritiene che la disposizione debba essere riprodotta, potendo esservi dei casi in cui i normali provvedimenti di polizia, demandati all'autorità di P. S. non siano sufficienti, nè ritenuti opportuni, a far ritornare il figlio minore alla casa paterna. In tal caso un provvedimento del giudice tutelare, avendo forza esecutiva, potrebbe senz'altro essere messo in esecuzione dal padre, anche con l'impiego della forza pubblica.

Del resto una disposizione simile è stabilita per il minore sottoposto a tutela nell'art. 421 capov., dello stesso Progetto "Qualora (il minore) se ne allontani senza permissione, il tutore ha diritto di richiamarlo ricorrendo, ove sia d'uopo, al giudice tutelare...". E per identità di ragioni quindi la disposizione stessa deve essere riprodotta anche nel titolo della patria potestà.

Si fa infine osservare che, essendo nel Progetto stabilita la competenza del giudice tutelare per i provvedimenti concernenti la *custodia e la correzione* dei minori, si dovranno anche modificare gli articoli 177, 178 e 179 della legge di P. S. del 18 giugno 1931, n. 733, che in materia analoga, ed in conformità della legislazione vigente, attribuiscono al presidente del tribunale i provvedimenti relativi ai minori degli anni diciotto. Le dette disposizioni dovranno in tutto o in parte essere modificate o abrogate per coordinarle anche con l'istituto della tutela, così come è regolato dal Progetto.

Corte di Appello di Trieste — (Rel. Cons. *Antonini*): L'art. 221, p.te 1^a, del codice vigente non trovasi riprodotto nel Progetto. Sarebbe opportuno, invece, vi fosse incluso dopo l'art. 370, come logica conseguenza di quell'ordinaria vigilanza sul figlio, che il precedente art. 368 demanda ai genitori. Poco importa la critica mossa da alcuni scrittori al comma in parola, sotto due aspetti: *a*) che esso è privo di efficace sanzione, in quanto, anche ammesso che per ricondurre il figlio alla casa paterna si possa ricorrere alla forza, questa in pratica potrebbe non raggiungere lo scopo, dato che il figlio, ricondotto in casa, avrebbe sempre modo di tornare ad allontanarsene; *b*) che si è in un campo, in cui appare sommamente desiderabile che alla ferrea disciplina di un tempo vada sostituendosi l'amorevole persuasione usata dai genitori verso i figli. Anche se la disposizione dovesse restare come un semplice precetto morale, non sarebbe inutile riprodurla. Non è tale in sostanza anche l'art. 367 del Progetto? E d'altronde è un fatto che, mentre nel codice vigente non esiste, sotto il titolo della minore età e della tutela, una disposizione analoga a quella della prima parte dell'art. 221, essa compare nel Progetto per la prima volta, inclusa nell'art. 421. Ciò per un verso sta a significare che alle critiche sopra ricordate non è da attribuire gran peso, e per altro verso fornisce una nuova ragione, di euritmia legislativa, a sostegno della inclusione proposta.

Nel capoverso alle parole "sentita la madre," si propone siano sostituite le altre "sentiti la madre ed il minore,,". Trattasi di aggiunta, la cui opportunità emerge anche dal modo come trovasi formulato il successivo art. 422. Certo è da ritenere che, se la legge tacesse, il giudice tutelare non mancherebbe di sentire il minore e di assumere informazioni. Ma non è male che l'una e l'altra cosa vengano imposte e non lasciate all'iniziativa personale del magistrato.

UNIVERSITA'

Università di Catania — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): Prima di questo articolo se ne inserirebbe un altro del seguente tenore:

Il figlio non può abbandonare la casa paterna o quella che il padre gli abbia destinata, senza permesso del medesimo. Qualora se ne allontani senza permesso, il padre può richiamarlo, ricorrendo, ove sia duopo, al giudice tutelare.

Questa disposizione riproduce, salvo qualche variante, l'art. 221, 1° comma, del codice, non riprodotto nel Progetto, deve essere creduta, per effetto di dimenticanza. Corrispondentemente è da comprendere la nuova disposizione fra quelle richiamate nell'art. 287¹ del Progetto. L'articolo 221, 2° comma, è sostanzialmente riprodotto nell'art. 389 del Progetto, e ivi può restare, per i presupposti diversi di quella norma.

Università di Genova — (Rel. Prof. Luzzatto): Molto dubbia è la bontà della norma del codice (art. 222) conservata dal Progetto, che consente al padre di assegnare al figlio travolto gli alimenti *strettamente necessari*; questa sanzione, consistente in uno stato di quasi indigenza, in cui un padre, ancorchè facoltoso, può lasciare il figlio, sembra inumana e contraria alle stesse finalità di correzione, che la legge si propone, poichè contribuisce a spingere il figlio sulla cattiva via.

Università Cattolica del S. Cuore di Milano — (Rel. Prof. Barassi): Una misura disciplinare consentita al padre è quella dell'allontanamento dalla casa paterna, con l'assegno degli alimenti sull'esempio dell'art. 222 del codice civile. Ma è proprio opportuno autorizzare oggi il libero vagabondaggio dei minori travolti, che d'altronde altre leggi colpiscono? O non sarebbe, invece, il caso di escludere questa sanzione? Tanto più che, stando alla lettera (e lo stesso è per l'art. 222 cod. civ.), l'applicazione di siffatta sanzione (che non è affatto, in sé considerata, una sanzione, ma solo un modo di interrompere la convivenza familiare) sarebbe rimessa al libero apprezzamento del genitore, non occorrendo il ricorso al giudice tutelare.

Anche per l'art. 371 l'organo dello stato interviene solo quando si tratti della seconda sanzione, questa sì veramente una sanzione: il collocamento in una casa di correzione o in un istituto di educazione. Il giudice tutelare si limita qui ad un'autorizzazione (che per di più è facoltativa); si tratta dunque della facoltà del padre; meglio sarebbe (come fanno altre legislazioni, es. § 1631, capov., cod. civ. germ.) che il giudice decreti il collocamento su domanda del padre nell'istituto di correzione (cfr., infatti, art. 372 e seg.). Non è ben sicuro, invero, che un istituto di educazione (per cui si può consentire l'autonomia del padre) si possa mettere sullo stesso piano di un istituto di correzione. E aggiungiamo che l'applicazione diretta di questa sanzione, se veramente (ciò di cui non si può dubitare) la casa di correzione abbia uno scopo formativo, conseguito anche con una limitata intimidazione, parrebbe sconfinare dalla figura puramente privatistica della patria potestà.

Il concetto ispiratore dell'art. 371 del progetto è ricalcato su quello dell'art. 222 del codice civile quasi parola per parola, salvo, 's' intende, la sostituzione del giudice tutelare al tribunale e la necessità che il giudice senta prima la madre, molto opportunamente. Sarebbe pure mantenuto il ricorso contro il provvedimento al presidente (del tribunale, non della corte d'appello). Si capisce che il giudice non è affatto obbligato ad accogliere l'istanza di collocamento in un istituto educativo, ecc. (qualche dubbio potè sorgere per gli articoli 375 e seg. del codice Nap., già migliorati dal codice italiano).

Università di Siena — (Rel. Prof. *Funaioli*): Si approva l'abolizione del 1° alinea dell'art. 221 del codice, prevedendo solo - in questo articolo che corrisponde, con qualche ritocco, all'art. 222 anteriore - i provvedimenti più efficaci contro il figlio insubordinato o traviato,

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Sindacato Avvocati e Procuratori di Forlì — (Rel.ri Avv. *Panciatichi* e *Foschi*): Si ritiene equo e opportuno che il giudice tutelare senta anche il figlio.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli: Sarebbe opportuno stabilire che debba essere sentito, ove occorra, anche il figlio dal giudice tutelare.

Commissione Reale Avvocati di Pola: Si fa la stessa osservazione esposta all'art. 364 e si esprime l'avviso che anche in questo caso sia fatto obbligo al giudice tutelare di motivare, magari stringatissimamente, il proprio decreto.

Si noti che per il giudizio sul ricorso al presidente del tribunale non è qui previsto che si debba "sentire,, il primo giudice; su quali basi giudicherà, il presidente, la giustizia del decreto impugnato? Istruirà la pratica *ex novo*? Ma allora non si tratta più di giudizio di gravame, ma di giudizio di prima istanza, e quello precedente del giudice tutelare diventa una vanità.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Roma — (Rel. Avv. *Schupfer*): L'inciso *ove sia d'uopo*, può essere più correttamente collocato prima del verbo *ricorrendo*, ad evitare il dubbio che l'internamento del figlio traviato possa essere disposto, in qualche caso, senza l'intervenuto del giudice tutelare.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Roma — (Rel. *Avv. Del Vecchio*): Appare opportuno togliere le parole « ove sia d'uopo ».

Sindacato Avvocati e Procuratori di Salerno — (Rel. *Avv. Mobilio*): Per quanto riguarda gli istituti di educazione, crediamo che non vi sia necessità di chiedere l'autorizzazione del giudice tutelare, il cui intervento si reputa opportuno solo per l'internamento negl'istituti correzionali, soggetti alla vigilanza dello Stato o delle amministrazioni dipendenti. La pratica insegna che le difficoltà sorgono solo per l'attuazione pratica del provvedimento, quando la perturbazione psichico-morale del figlio induce a resistenze ed opposizioni. Pertanto sarà bene statuire che il provvedimento del giudice tutelare autorizza la forza pubblica a fare uso, a richiesta dell'esercente la patria potestà, dei mezzi di coercizione materiale.

Infine riteniamo opportuno che il giudice tutelare, prima di provvedere, senta anche il figlio per evitare che il suo provvedimento, contro la morale e il diritto, sia la conseguenza ineluttabile di una forma degenerativa dei genitori, pur facile ad accadere.

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria: L'art. 221 del codice vigente contiene anche la disposizione riflettente l'obbligo del figlio di non abbandonare la casa paterna ed il diritto di richiamo, ricorrendo, ove sia d'uopo, al presidente del tribunale. Sembra opportuno che anche questa disposizione sia riprodotta, con qualche lieve modifica, nel Progetto, acendone un articolo distinto.

Probabilmente la Commissione la omise ritenendola superflua, dato che rientra nella potestà del genitore sul figlio anche il diritto di destinare a quest'ultimo l'abitazione. Ma in verità di fronte ai non pochi casi, che si verificano, di arbitrario allontanamento di figli dalla casa paterna, non appare del tutto inutile un espresso ed energico riconoscimento di tale diritto del padre e della sanzione che l'accompagna, tanto più che il diritto stesso è stato esplicitamente concesso al tutore (art. 421).

Si propone, pertanto, l'aggiunta del seguente articolo 371 bis;

Il figlio non può abbandonare la casa paterna o quella che il padre gli abbia destinata, senza permissione del medesimo. Ove se ne allontani senza permissione, il padre ha il diritto di richiamarlo ricorrendo, ove sia d'uopo, al giudice tutelare il quale dà le opportune disposizioni con decreto non motivato.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste: Resta abbandonata, in questa norma, la facoltà prevista dalla prima parte dell'art. 221 del codice vigente relativa all'obbligo del figlio di non abbandonare la residenza destinatagli e il diritto di richiamo da parte del

genitore con ricorso all'autorità giudiziaria. Questa omissione riesce tanto meno spiegabile, in quanto le disposizioni qui trascurate si trovano invece riprodotte nel titolo successivo, in favore del tutore (art. 421).

Non solo questa migliore disciplina, anche da un punto di vista preventivo, pare opportuna, ma essa si manifesta talvolta nella pratica a tal segno necessaria, da far seriamente considerare al nuovo legislatore l'utilità che si conceda al giudice tutelare una più energica facoltà repressiva.

Si prospetta, pertanto, l'opportunità di riprodurre quanto in sostanza dispone la p. p. dell'art. 221 del codice vigente, dando potestà al giudice tutelare, in luogo del presidente del tribunale, di ordinare, in caso di allontanamento del figlio senza permesso, il suo richiamo anche con espressa facoltà di disporre l'intervento della forza pubblica per l'esecuzione del provvedimento. Non sono ignoti i dubbi ed i tentennamenti in proposito, che precedettero la generica dizione del codice attuale. Sembra però, che l'ammettere una misura coercitiva per ricondurre in casa il figlio traviato non possa essere considerato come un mezzo ripugnante e condannabile, atto a ingenerare l'odio nelle famiglie: specie se il provvedimento debba partire dal magistrato che, all'uso di questo estremo rimedio, farà precedere le cautele che il singolo caso varrà a suggerirgli. Col codice attuale l'uso della forza pubblica, nonostante notevoli pareri discordi, sembra ormai riprovato, essendo invalso il principio "ad factum nemo cogi potest". E poichè il Progetto nulla dispone in proposito, sembra comunque necessaria una direttiva, atta quanto meno a non far risorgere la questione ormai sopita.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori della Venezia Tridentina — (Rel. Avv. Bertolini): Tecnicamente sarebbe preferibile la locuzione: "previo ricorso al giudice tutelare", invece di quella "ricorrendo, ove sia d'uopo", locuzione che potrebbe essere interpretata come una facoltà del padre di chiedere l'autorizzazione per collocare il figlio in un istituto di correzione, mentre ciò è escluso dal capoverso: "l'autorizzazione può essere chiesta", e dall'art. 372, che ammette il ricorso contro il decreto del giudice tutelare, non già contro la decisione del padre.

Art. 372

(Art. 223 codice civile).

(Ricorso contro i provvedimenti del giudice tutelare)

Nei casi indicati nei due articoli precedenti, contro il decreto del giudice tutelare è ammesso il ricorso al presidente del tribunale, che provvede sentito il pubblico ministero.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Messina — (Rel. Cons. *Pensavalle*): Se per l'art. 371 (riproduzione dell'articolo 222 del codice attuale) il provvedimento vien dato dal giudice tutelare, anzichè dal presidente del tribunale, il ricorso deve conferirsi alla competenza del tribunale, e non al presidente.

Corte di Appello di Trieste — (Rel. Cons. *Antonini*): Ove si preferisca di lasciare l'articolo, del cui stralcio, invece, si fa proposta, sarebbe opportuno indicare le persone, che hanno diritto di ricorrere, ad evitare il ripetersi della questione, cui in proposito ha dato luogo l'attuale art. 223. Di certo, non coloro soltanto i quali abbiano vista respinta la propria istanza, e cioè la madre nel caso dell'art. 370, il padre nel caso dell'art. 371, avranno facoltà di reclamo. Se l'istanza è stata accolta, altri potrebbe avere interesse a ricorrere. Col codice vigente soccorreva l'art. 233. Può ora soccorrere l'art 385, dove si prevedono speciali casi di decadenza della patria potestà, e non più quello generico dell'abuso di essa?

CONSIGLIO DI STATO

Contro i provvedimenti del giudice tutelare di cui agli articoli precedenti (provvedimenti della madre in materia di vigilanza e di educazione in caso di lontananza od altro impedimento del padre, quando sorgano dubbi sul carattere della lontananza o dell'impedimento, e provvedimenti del padre, e, in assenza di questo, della madre contro il figlio insubordinato o traviato), si ammette il « ricorso » al presidente del tribunale, ma non si specifica a chi tale ricorso spetti. Data la natura dei provvedimenti, sembrerebbe invece opportuno specificarlo, e che il campo degli ammessi a ricorrere fosse ristretto al figlio e, rispettivamente, al padre o alla madre, o, al più, anche agli ascendenti e ai collaterali del figlio entro il terzo grado.

UNIVERSITA'

Università di Camerino — (Rel. ri Prof.ri *Chiaudano* e *Satta*): E' opportuno fissare il termine, nel quale il ricorso al presidente deve essere proposto.

Università di Catania — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): Sembra che il ricorso previsto da quest'articolo, con riferimento ai due articoli precedenti, come è anche detto nel corrispondente art. 222 del codice (il quale si richiama, però, all'art. 221, in parte soppresso e in parte spostato nel Progetto), attribuita la competenza dei provvedimenti al giudice tutelare e considerata la disciplina generale dei provvedimenti di questo organo nel Progetto, non debba essere mantenuto. Si propone, pertanto, di sopprimere l'articolo.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Avvocati di Como — (Rel. Avv. *Novelli*): Ritorna la procedura dell'art. 365. Ma il Progetto, mentre affida al tribunale la cognizione dei reclami contro i provvedimenti del giudice tutelare in materia di adozione, rimette al presidente del tribunale l'esame ed il giudizio sul ricorso contro il decreto del giudice tutelare nelle ipotesi dell'art. 372. Approviamo pienamente il criterio che considera l'indole diversa degli atti.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Forlì — (Rel.ri Avv. *Panciatichi e Foschi*): Si ritiene più opportuno aderire al principio che la revisione del giudizio del giudice singolo debba essere opera del collegio e non di un altro giudice singolo, quale, sebbene autorevole, è il presidente.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Mantova — (Rel. Avv. *Finzi*): E' opportuno devolvere la conoscenza del reclamo, anziché al presidente, al tribunale in camera di consiglio.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Palmi — (Rel. Avv. *Bagalà*): Sarebbe opportuno che l'articolo indicasse a chi è consentito il ricorso contro il decreto del giudice tutelare, e sanzionasse l'obbligo, anche per il presidente del tribunale, di sentire in ogni caso la madre.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Salerno — (Rel. Avv. *Mobilio*): Il Progetto, circa i reclami, apporta l'unica modifica di investire il presidente del tribunale della competenza, al posto del presidente della corte d'appello. Tale spostamento è logico, dal momento che si è

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Messina — (Rel. Cons. *Pensavalle*): Se per l'art. 371 (riproduzione dell'articolo 222 del codice attuale) il provvedimento vien dato dal giudice tutelare, anzichè dal presidente del tribunale, il ricorso deve conferirsi alla competenza del tribunale, e non al presidente.

Corte di Appello di Trieste — (Rel. Cons. *Antonini*): Ove si preferisca di lasciare l'articolo, del cui stralcio, invece, si fa proposta, sarebbe opportuno indicare le persone, che hanno diritto di ricorrere, ad evitare il ripetersi della questione, cui in proposito ha dato luogo l'attuale art. 223. Di certo, non coloro soltanto i quali abbiano vista respinta la propria istanza, e cioè la madre nel caso dell'art. 370, il padre nel caso dell'art. 371, avranno facoltà di reclamo. Se l'istanza è stata accolta, altri potrebbe avere interesse a ricorrere. Col codice vigente soccorreva l'art. 233. Può ora soccorrere l'art 385, dove si prevedono speciali casi di decadenza della patria potestà, e non più quello generico dell'abuso di essa?

CONSIGLIO DI STATO

Contro i provvedimenti del giudice tutelare di cui agli articoli precedenti (provvedimenti della madre in materia di vigilanza e di educazione in caso di lontananza od altro impedimento del padre, quando sorgano dubbi sul carattere della lontananza o dell'impedimento, e provvedimenti del padre, e, in assenza di questo, della madre contro il figlio insubordinato o traviato), si ammette il « ricorso » al presidente del tribunale, ma non si specifica a chi tale ricorso spetti. Data la natura dei provvedimenti, sembrerebbe invece opportuno specificarlo, e che il campo degli ammessi a ricorrere fosse ristretto al figlio e, rispettivamente, al padre o alla madre, o, al più, anche agli ascendenti e ai collaterali del figlio entro il terzo grado.

UNIVERSITA'

Università di Camerino — (Rel. ri Prof.ri *Chiaudano e Satta*): E' opportuno fissare il termine, nel quale il ricorso al presidente deve essere proposto.

Università di Catania — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): Sembra che il ricorso previsto da quest'articolo, con riferimento ai due articoli precedenti, come è anche detto nel corrispondente art. 222 del codice (il quale si richiama, però, all'art. 221, in parte soppresso e in parte spostato nel Progetto), attribuita la competenza dei provvedimenti al giudice tutelare e considerata la disciplina generale dei provvedimenti di questo organo nel Progetto, non debba essere mantenuto. Si propone, pertanto, di sopprimere l'articolo.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Avvocati di Como — (Rel. Avv. *Revelli*): Ritorna la procedura dell'art. 365. Ma il Progetto, mentre affida al tribunale la cognizione dei reclami contro i provvedimenti del giudice tutelare in materia di adozione, rimette al presidente del tribunale l'esame ed il giudizio sul ricorso contro il decreto del giudice tutelare nelle ipotesi dell'art. 372. Approviamo pienamente il criterio che considera l'indole diversa degli atti.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Forlì — (Rel.ri Avv. *Panciatichi e Foschi*): Si ritiene più opportuno aderire al principio che la revisione del giudizio del giudice singolo debba essere opera del collegio e non di un altro giudice singolo, quale, sebbene autorevole, è il presidente.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Mantova — (Rel. Avv. *Finzi*): E' opportuno devolvere la conoscenza del reclamo, anziché al presidente, al tribunale in camera di consiglio.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Palmi — (Rel. Avv. *Bagalà*): Sarebbe opportuno che l'articolo indicasse a chi è consentito il ricorso contro il decreto del giudice tutelare, e sanzionasse l'obbligo, anche per il presidente del tribunale, di sentire in ogni caso la madre.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Salerno — (Rel. Avv. *Mobilio*): Il Progetto, circa i reclami, apporta l'unica modifica di investire il presidente del tribunale della competenza, al posto del presidente della corte d'appello. Tale spostamento è logico, dal momento che si è

creato il giudice tutelare, che è sottoposto all'autorità del presidente del tribunale; ma noi pensiamo che a correggere gli eventuali errori del giudice singolo provveda il giudice collegiale per una maggiore garanzia che offre nei riflessi dell'esperienza, della conoscenza, della serenità, della capacità in genere ad emettere un provvedimento, che risponda più verosimilmente a concetti di equità e di giustizia.

Riteniamo, infine, che occorre precisare che la impugnativa può farsi avverso anche il decreto del giudice tutelare, che non provveda in conformità della richiesta avanzata dai genitori. Questa ipotesi non può ritenersi nel Progetto, dal momento che si fa il richiamo al decreto dell'articolo precedente, cioè un decreto con che si accolga la istanza dei genitori.

Commissione Reale Avvocati di Torino — (Rel. Avv. *Abello*): Ci pare che, al fine di evitare facili incertezze, sarebbe opportuno fissare precisi termini per la presentazione del ricorso contro i provvedimenti del giudice tutelare, dal momento che se ne sono fissati, e troppo ampi, a nostro avviso, per il caso di cui negli articoli 310 e 365 e che, pel codice civile vigente, riferendosi il corrispondente art. 223 a decreti del presidente del tribunale, suscettibili di ricorso al presidente della corte d'appello, non occorre alcuna particolare determinazione di termini per la proposizione del ricorso.

Commissioni Reali Avvocati di Trieste e Capodistria: La formulazione di questo articolo, che riproduce l'art. 223 del vigente codice, è imprecisa, in quanto non è determinato a chi spetti il ricorso ed entro qual termine debba essere proposto. Sembra che l'impugnazione dei provvedimenti emessi dal giudice tutelare debba essere disciplinata con una norma generale nel codice di procedura civile, e precisamente nelle disposizioni riflettenti i procedimenti di volontaria giurisdizione (libro III, titolo I, del vigente codice di procedura civile), oppure nello stesso codice civile *sub* art. 403, riflettente le funzioni del giudice tutelare.

Si propone, quindi, che la disposizione in esame sia omessa.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste: Si ritiene opportuno che la norma precisi *a chi* competa il ricorso al presidente del tribunale contro il decreto del giudice tutelare: evidentemente al figlio che ne è l'unico colpito, ma con quale rappresentanza? Egli stesso o i congiunti dovranno forse rivolgersi al pubblico ministero? O dovrà, invece, promuoversi la nomina di un curatore speciale, a mente del 3 capoverso dell'art. 373? Potranno usufruire del ricorso i "congiunti," o i "parenti," e quali di essi?

Sperabilmente non tutti quelli che a tale denominazione rispondono a mente degli articoli 93 e 94 del Progetto. Rimangono immutati gli

interrogativi cui dava origine l'art. 223 del codice vigente, cui sarebbe opportuna una precisa risposta, anche con riguardo al grado di parentela o di affinità, entro il quale sia dichiarato lecito l'interessamento. Manca, infine, ogni prefissione di termine, per cui si deduce l'ammissibilità dell'impugnazione senza i limiti di tempo ordinariamente prefissi per le impugnazioni. Vale del resto, per questo articolo, quanto si è detto nelle osservazioni generali al titolo IX circa i rimedi in genere contro i provvedimenti del giudice tutelare.

Art. 373

(Art. 224 e 225 codice civile)

(Poteri di rappresentanza e di amministrazione)

Il padre rappresenta i figli nati e nascituri in tutti gli atti civili e ne amministra i beni.

Egli però non può alienare, ipotecare, dare a pegno i beni del figlio, cedere o riscuotere capitali, accettare o ripudiare eredità, accettare donazioni o legati soggetti a pesi e condizioni, procedere a divisioni o provarle, contrarre in nome di lui mutui, locazioni oltre il novennio o altre obbligazioni eccedenti i limiti della semplice amministrazione, nè transigere o stare in giudizio relativamente a tali atti, se non per cause di necessità o di utilità evidente del figlio stesso e mediante autorizzazione del giudice tutelare, salvo sempre quanto è disposto nel codice di commercio.

Nel dare autorizzazione a riscuotere capitali il giudice tutelare ne determina l'impiego.

Nascendo conflitti d'interesse tra i figli soggetti alla stessa patria potestà o tra essi e il padre, è nominato ai figli un curatore speciale.

La nomina del curatore è fatta dall'autorità giudiziaria ordinaria avanti alla quale sia vertente il giudizio e in ogni altro caso dal giudice tutelare.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. *Veneziani*): Questo articolo, che corrisponde agli articoli 224 e 225 del codice vigente, elenca, con maggiore precisione ed ampiezza di questi, gli atti che non possono compiersi dal padre, in rappresentanza dei figli minori e dei figli nascituri, senza autorizzazione del giudice, e comprende così anche i seguenti atti, che non sono indicati nel patrio codice: cedere capitali, accettare o ripudiare eredità, accettare donazioni o legati soggetti a pesi e a condizioni, procedere a divisioni o provarle, contrarre locazioni oltre il novennio (per questo però soccorre attualmente l'art. 1572 c. c.), transi-

gere o stare in giudizio relativamente a tali atti; salvo sempre quanto è disposto nel codice di commercio.

Si sono così risolti in modo chiaro i dubbi, che si hanno oggi ancora e le discussioni che tuttora sorgono in ordine ai predetti atti (anche per la locazione ultranovennale), in quanto da taluni si fanno rientrare nell'ambito della amministrazione ordinaria, da altri no.

Il che merita plauso.

Sezione di Corte di Appello di Caltanissetta: Pare eccessivo facultare l'esercente la patria potestà a consentire locazioni per nove anni; sarebbe più conveniente, e più consentaneo all'indole dell'usufrutto legale, facultarlo a consentire locazioni non eccedenti i cinque anni.

Corte di Appello di Genova — (Rel. Cons. Sarno): Si dice che il padre rappresenta i figli nati e *nascituri* e sarebbe opportuno che fosse aggiunta la frase: *anche se non concepiti*, allo scopo di escludere la necessità di un amministratore diverso dal padre e dalla madre nel caso di eredità devoluta ad un non concepito (articoli 860 e 861 cod. civ.). Non v'è, infatti, nessun serio motivo che sconsigli la rappresentanza nel padre dei nascituri non concepiti. Un padre normalmente deve avere lo stesso interesse per tutelare tanto il patrimonio dei figli nati o in gestazione, quanto di quelli che dovranno sopravvivere.

Con maggiore ampiezza delle norme vigenti, il Progetto indica quali atti di amministrazione straordinaria il genitore, avente la patria potestà, non possa compiere senza l'autorizzazione del giudice tutelare.

Corte di Appello di Milano — (Rel. Pres. Sez. Pelosi): Si propone che alla locuzione "stare in giudizio", che comprende sia la qualità di attore che quella di convenuto, venga sostituita quella di "promuovere azioni in giudizio", che comprende solo la qualità di attore; e ciò per non limitare di molto i poteri del genitore, che sarebbero inoltre, con evidente ingiustificata disarmonia, più ristretti, in questo caso, dei poteri dello stesso tutore, per il quale si fa obbligo di richiedere la autorizzazione del giudice tutelare soltanto per "promuovere azioni in giudizio" (art 440, n. 8°).

Il Progetto non risolve espressamente la questione, che è stata oggetto di continue discussioni, se tra i *nascituri*, dei quali il genitore ha la rappresentanza, siano compresi *soltanto i nascituri già concepiti od anche quelli non concepiti*.

E' noto che di questi ultimi è fatta speciale menzione nel codice civile per le *donazioni* e le *successioni*, che siano a loro favore disposte, purchè si tratti sempre di nascituri di una determinata persona vivente al momento della donazione o della morte del testatore (articoli 764, capov., 860 e 1059, capov. 3°).

La maggioranza degli interpreti ritiene che la rappresentanza dei nascituri non concepiti spetti all'amministratore ed al curatore che deve essere nominato al figlio *concepturus*, come prescrive l'art. 860, p. p., del codice civile. Non si può negare in ogni caso la rappresentanza al genitore del nascituro non concepito. Ciò è confermato dallo stesso art. 374 del Progetto, che, riportando opportunamente in un solo articolo le due separate disposizioni degli articoli 226 e 1059 del codice civile dà al padre, ed in mancanza alla madre, la facoltà di accettare l'eredità devoluta ai figli nati o nascituri, e le donazioni ad essi fatte; e qui sono comprese le donazioni e le successioni a favore dei nascituri non concepiti di una determinata persona vivente al momento della donazione o della morte del testatore.

Per l'accettazione, quindi, la rappresentanza del *concepturus* spetta al padre o alla madre; per il resto, e propriamente per ciò che concerne la disposizione dell'art. 860 del codice civile, dovrebbe spettare all'amministratore, il quale perciò più esattamente dovrebbe chiamarsi curatore speciale, nominato dall'autorità giudiziaria. Per evitare che la questione si perpetui nel futuro, la Corte propone che o nell'art. 374 del Progetto, o più opportunamente nella futura riforma dell'istituto delle successioni, essa sia risolta nei sensi suddetti.

Sezione di Corte di Appello di Perugia — (Rel. Pres. *Frezzi*): Il comma 1° è la riproduzione integrale di quello dell'art. 224 del codice civile. Ma la dottrina e la giurisprudenza prevalenti affermano che per *nascituri* debbono intendersi solo i concepiti, contro il significato arcipalese della parola nascituri, che comprende concepiti e da concepire.

E se, come parrebbe in relazione all'art. 2 del titolo 1, che solo ai concepiti riconosce, non diritti, ma riserve di diritti, la norma deve essere interpretata in senso restrittivo, sarebbe bene chiarirlo, dicendo: *il padre rappresenta i figli nati e nascituri concepiti*.

Se invece i principi, opposti al rigore giuridico, che ispira il citato art. 2 titolo 1 del Progetto e l'interpretazione riferita dell'art. 224 codice civile, e che informano la comunione dei beni fra coniugi e l'istituto del patrimonio familiare, e consigliano il mantenimento dell'art. 764 del codice civile debbono prevalere, sarebbe pure opportuno chiarirlo, dicendo: *il padre rappresenta i figli nati e nascituri anche non concepiti*, ovvero sopprimendo, o modificando, l'art. 2 del tit. 1, in conformità.

Corte di Appello di Torino — (Rel. Pres. Sez. *Burzio*): Si dovrebbe espressamente riconoscere il diritto di reclamo al presidente del tribunale.

Corte di Appello di Trieste — (Rel. Cons. *Antonini*): Si stabilisce che il padre non può alienare i beni dei figli se non per causa

di necessità e di utilità evidente del figlio stesso e mediante autorizzazione del giudice tutelare. Ugualmente d'isporre l'art. 224 del codice vigente, in ordine al quale la dottrina e la giurisprudenza hanno detto che il divieto non deve essere inteso in senso assoluto, che restano eccettuate le vendite dei frutti, degli oggetti destinati all'azienda economica, dei mobili soggetti a facile deterioramento.

Sembra opportuno che l'eccezione di cui sopra sia specificamente espressa, anche per la necessità di armonizzare questo articolo con l'art. 440, n. 2°, il quale dal divieto fatto al tutore di alienare i beni del minore senza l'autorizzazione del giudice tutelare, eccettua i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento e quelli di lieve valore. Così si eliminerebbe la disparità di trattamento, che fa il Progetto, tra padre e tutore, a danno del primo, quando invece dovrebbe, se mai, avvenire il contrario.

Fra gli atti da compiere dall'esercente la patria potestà solo previa autorizzazione del giudice tutelare, si fa voti che venga inclusa, accanto all'accettazione di donazioni o legati soggetti a pesi e condizioni, anche la rinuncia delle une e degli altri. Non si può, per quest'ultima, lasciare al padre di addivenirvi liberamente. Ciò sarebbe logico solo se l'accettazione di donazioni o di legati soggetti a pesi o condizioni si risolvesse normalmente in un pregiudizio, invece che in un'utilità economica pel minore. Poichè questo non è, e poichè d'altra parte alle volte, nella materia in esame, accanto agli interessi pecuniari del minore, bisogna tener debito conto di quelli morali, se si lasciasse al padre libertà piena di rinunciare, si commetterebbe a lui di emettere per primo, e con efficacia decisiva qualora optasse per la rinuncia, quel giudizio che, solo optando per l'accettazione, verrebbe in definitivo deferito al giudice delle tutele.

Nel patrimonio del minore può trovarsi del numerario, indipendentemente dalle somme che vi pervengono per effetto della esazione di crediti e di vendite di beni immobili o mobili. Anche per tali attività il modo d'impiego deve essere determinato dal giudice tutelare. Si fa voti, perciò, che venga opportunamente modificata la dizione del capoverso secondo.

In relazione a quanto già si è detto *sub* art. 64, si propone che siano imposti limiti circa il modo di reimpiego (investimento in titoli di Stato, divieto di acquisto di titoli industriali, ecc.).

UNIVERSITA'

Università di Cagliari: Con la espressione "figli nati e nascituri", si riproduce senza modificazioni la norma dell'art. 224 del codice civile, la quale ha dato luogo, in pratica, alla gravissima

questione, se la parola „nascituri“ comprenda anche quelli non concepiti istituiti eredi, onde sembra conveniente precisare che debba trattarsi soltanto dei nascituri concepiti. E si ritiene utile limitare la disposizione, sia perchè il potere di rappresentanza del padre si fonda sulla patria potestà, la quale non può esistere su chi è ancora una *spes natiuitatis*, sia perchè, potendo darsi il caso che siano istituiti eredi i figli nascituri non concepiti di una persona che è minore di età alla apertura della successione, non si potrebbe facilmente ammettere che il genitore designato, incapace, possa essere rappresentante legale di uno che non può dichiarare la propria volontà.

Università di Catania — (Rel. Prof. Santoro-Passarelli): Si dubita dell'opportunità di ripetere in varie disposizioni l'elenco, mutevole e incompleto, degli atti riguardanti un incapace, per i quali occorra l'autorizzazione del giudice tutelare, invece di determinare unitariamente in una sola disposizione gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione. Qui sembra preferibile sostituire al lungo elenco, concluso dall'indicazione generica degli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, la seguente più semplice formula, in cui si suppone, come in altre numerose disposizioni, per noto il concetto di «atti di amministrazione» e si sopprime l'inciso relativo alla necessità od utilità evidente, non necessario e senza riscontro nella corrispondente disposizione dell'art. 440. Nel successivo comma, in conformità dell'art. 441³, si fa menzione anche dell'autorizzazione a vendere, all'effetto dell'impiego. Queste modifiche, come varie di quelle che seguiranno relativamente alla patria potestà e alla tutela dei minori, si prefiggono anche lo scopo, non trascurabile, di un coordinamento formale delle corrispondenti disposizioni.

«Egli però non può compiere atti che eccedano l'ordinaria amministrazione senza l'autorizzazione del giudice tutelare, salvo sempre quanto è disposto nel codice di commercio.

Nel dare autorizzazione *ad alienare* o a riscuotere capitali, il giudice tutelare, determina l'impiego *del prezzo o dei capitali*».

Università di Messina — (Rel. Prof. Degni): Si attribuisce al padre la rappresentanza dei figli nati e nascituri, riproducendosi integralmente la disposizione dell'art. 224 del codice civile. Si lascia, così, ancora insoluta la disputatissima questione se al genitore esercente la patria potestà spetti la rappresentanza dei figli nascituri non concepiti. E' noto, infatti, che questa disposizione generica è in aperta antitesi con la norma dello art. 860 del codice civile, secondo cui la rappresentanza dell'amministrazione dei beni lasciati per successione *mortis causa* ad un nascituro non concepito non può non spettare ad un amministratore speciale. Sarebbe stato, quindi, opportuno chiarire qui che la rappresentanza del genitore si limita ai nascituri concepiti, a meno che non s'intendesse abrogare la norma dell'art. 860, il che, a mio avviso, non sarebbe conveniente.

Conformemente al sistema del codice vigente, si sottopongono gli atti più gravi, che il Progetto specifica meglio di quanto non fa il codice civile, alla necessità dell'autorizzazione, non più del tribunale, ma del giudice tutelare, provvida e sana istituzione introdotta dal Progetto e che sostituisce, nell'ordinamento della patria potestà, il tribunale civile o il presidente di esso e, nell'ordinamento della tutela, il consiglio di famiglia.

Università Cattolica del S. Cuore di Milano — (Rel. Prof. *Barassi*): Che anche riguardo al genitore, nonostante la ricchezza di contenuto della patria potestà e il suo carattere privatistico, un controllo sia opportuno non ha dubitato il Progetto, sulla scorta del codice civile; e ciò coerentemente al maggior vigore con cui lo Stato oggi (art. 570 codice penale) tutela il proprio interesse specifico all'ordine e alla morale delle famiglie. Perciò, per quanto riguarda gli atti di gestione patrimoniale, passare di punto in bianco all'assenza del controllo per ognuno dei singoli atti dispositivi per cui è richiesto, così come ha fatto il codice civile svizzero, non era consigliabile.

Ma fino a che punto questo controllo? L'esame del Progetto dà l'impressione di un atteggiamento forse più limitativo di quello che appare proprio del codice civile. Del resto è nel sistema anche di quest'ultimo che in questa zona della patria potestà il giudice (il giudice tutelare per il Progetto) abbia ad intervenire più largamente di quanto non faccia per la cura del minore. E cioè non col semplice risultato di reagire, ma subordinando alla autorizzazione la validità (art. 375 Progetto analogo al 227 cod. civ.) degli atti che il genitore intende compiere. Il che si spiega col carattere più personale al genitore e più intimo, proprio della cura del minore, dove quindi la patria potestà ha una più ricca autonomia; mentre gli atti patrimoniali sono suscettibili di valutazione oggettiva, e per di più possono toccare i diritti dei terzi. Naturalmente non si dice che la cura della persona del minore non sia pure soggetta al controllo dello Stato: ma non nella forma particolare agli atti patrimoniali. In un certo senso anzi è maggiore la ragione del controllo riguardo alla cura, così come può fino a un certo punto premere più la formazione morale e intellettuale del fanciullo, che la salvaguardia del suo patrimonio. Ma insomma il Progetto non poteva, in questo senso, allontanarsi dal sistema del codice civile.

Tutto però sta a vedere quali sono i limiti in cui il giudice tutelare deve intervenire riguardo agli atti patrimoniali: essi debbono non essere, come si capisce, ispirati a una ingiustificata diffidenza nell'opera amministrativa del genitore. E, infatti, i precedenti legislativi, dal diritto comune in poi, sono tutti per il riconoscimento di un largo potere di rappresentanza, salvo gli atti di disposizione sugli immobili. Ma in epoca più recente mira a prevalere la tendenza più limitativa, sia per la solita ragione del carattere tutorio della patria potestà, sia per garanzia del tutore (tanto più che il padre non è tenuto a prestar cauzione, come lo è il tutore).

Ad ogni modo si riconosce la necessità di concedere al padre una più larga autonomia che al tutore. Il codice civile, in sostanza, si è nettamente ispirato a questo criterio, che concilia insieme le esigenze del minore e il riguardo all'opera del genitore, ispirata di regola ad illuminato affetto, e nella sua autonomia non sconfinante dal diritto privato.

Invece l'art. 373 del Progetto a prima vista appare più ampio nelle limitazioni all'autonomia amministrativa del genitore, in confronto al corrispondente art. 224 del codice civile. Esaminando più d'avvicino si scorge che l'enumerazione dell'art. 373 non è che un per sé logico sviluppo di germi solo genericamente contenuti nell'art. 224: così riguardo alla menzione delle locazioni ultranovennali. Si osservi fin qui che il Progetto insiste per riferire la limitazione ai beni sia immobili che mobili (come già faceva l'art. 224): per quanto le locazioni ultranovennali non possano che riferirsi a immobili (artt. 1932 e 1914 cod. civ.), mentre qualche codice distingue i beni immobili dai mobili, e in specie dai crediti: l'art. 373 invece ricorda anche la cessione dei crediti, che del resto è implicitamente contenuta nell'art. 224 del codice civile. Anche la menzione delle transazioni e della capacità processuale rispetto agli atti menzionati si può considerare come un logico corollario della loro inserzione nell'enumerazione (il codice civile vi accenna solo riguardo al tutore, art. 290: che però allude solo alla capacità processuale attiva, mentre l'art. 373 comprende, e non si capisce il perchè, anche quella passiva).

Evidentemente si è cercato di alleggerire il compito all'interprete, sottoponendogli addirittura l'elenco degli atti, per cui è necessario l'intervento del controllo. E' press'a poco il sistema adottato da altri codici (es., § 1822 cod. civ. germ.), e non vi è nulla da dire in contrario, purchè, ad evitare lo scoglio di una enumerazione tassativa e l'indeterminatezza di un elenco dimostrativo, si enunci il criterio generale cui la legge si ispira. E infatti l'art. 373 non evita la lata formula dell'art. 224 « contrarre... altre obbligazioni eccedenti i limiti della semplice amministrazione » (con lo svantaggio di non escludere la non facile indagine circa i limiti esatti tra gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione). Questa indagine dovrebbe dunque continuare col Progetto, il quale per di più allunga l'elenco degli atti sottratti all'autonomia del genitore, in confronto all'art. 224, comprendendovi l'accettazione o la rinuncia delle eredità, l'accettazione di legati o donazioni soggetti a pesi e condizioni, e le divisioni, rispetto ai quali atti il Progetto si è attenuto all'elenco degli atti preclusi dall'art. 296 del codice civile all'autonomia del tutore.

Rispetto alle eredità deferite al figlio minore, è in sostanza accolto il sistema del codice civile, ma con una modificazione. Infatti per l'art. 373 del Progetto il genitore non può accettare o ripudiare eredità, senza l'intervento del giudice tutelare (qui come il tutore, art. 440, n. 5°): invece per l'art. 226 del codice civile il genitore può da sé accettare col beneficio di inventario e la sua rinuncia può essere paralizzata dall'accettazione che faccia il curatore nominato dal tribunale (ciò che riguardo al caso in cui il padre non possa o non voglia accettare le eredità o le donazioni è ammesso

anche dall'art. 374 del Progetto). Il sistema del Progetto è più semplice, forse: ma il codice è più riguardoso per l'autorità del genitore, senza danno per il figlio. Se poi si contesta l'incapacità del genitore riguardo alle divisioni, si ha l'impressione che il Progetto ha piuttosto aggravato le limitazioni alla autonomia del genitore, che già in base all'art. 224 meriterebbero, se mai, di essere alleggerite. In questo rigore non si saprebbe convenire, tanto più che per tal modo non è molto sensibile il divario tra la capacità del genitore e quella del tutore, in ordine al loro potere di rappresentanza, e anche questo non par giusto. Il codice civile germanico autorizza il genitore a fare da sè gli atti per i quali il tutore ha bisogno dell'assenso del protutore o in sua mancanza del tribunale delle tutele. Invece ogni distinzione è abolita nel Progetto: se mai è peggiore la situazione del genitore. Su questo punto, bisognerà rimaneggiare il Progetto.

Circa la cessazione del potere di rappresentanza in caso di conflitto di interesse col genitore, nessun dubbio sulla correttezza del Progetto, che qui segue d'avvicino il codice civile (art. 224, capoversi 3° e 4°): diverso potrebbe forse essere il giudizio quanto al conflitto di interesse tra i figli minori, al quale pure la cautela è estesa, in base a una di fidenza, probabilmente ingiustificata, nel senso del genitore.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Avvocati di Cagliari — (Rel. Avv. *Morittu*): Dato che dalla legislazione posteriore al vigente codice civile sono stati abbassati i limiti di età per la capacità ad assumere impieghi pubblici e privati, sembra opportuno ammodernare maggiormente le disposizioni degli articoli 224, 225 e 296. A ciò non provvedono sufficientemente gli articoli 373 e 440 del Progetto, nei quali dovrebbero essere incluse disposizioni riguardanti l'esercizio dei diritti che si collegano al rapporto di impiego (pubblico e privato) assunto da minorenni nei limiti di legge.

Per quanto riguarda, ad es., il momento dell'assunzione dell'impiego, è opportuno, oppure no, derogare alla disposizione del vigente art. 221? Entro quali limiti, e con quali distinzioni dovrà essere attuata la tutela dei diritti e degli interessi dei minori nei confronti con la pubblica amministrazione, sia dinanzi all'autorità giudiziaria, sia in sede amministrativa giurisdizionale o non? Si comprende un possibile rinvio a una riforma della legge sullo stato giuridico dei pubblici impiegati, ma non sembra privo di importanza il ricordare che alcuni principi fondamentali comuni all'impiego pubblico ed all'impiego privato troverebbero sede degna nel codice civile.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Casale: Sarebbe opportuno decidere legislativamente la questione se il padre, una volta autorizzato a stare in giudizio rispettivamente ad un atto eccedente la semplice amministrazione, possa deferire od accettare giuramento decisorio. Il concetto che *jusiurandum speciem transactionis continet* è molto discusso: la dottrina propende a riconoscerlo, invece, un mezzo di prova. Il padre, infatti, può essere a notizia di fatti o di circostanze, che consiglino la delazione o l'accettazione del giuramento decisorio.

O senza o con una nuova autorizzazione speciale, sarebbe, si ripete, opportuno risolvere il punto.

Commissioni Reali e Sindacato Avvocati e Procuratori di Ferrara: Riguardo ai poteri di rappresentanza e di amministrazione del padre esercente la patria potestà, tanto il Progetto quanto il codice (art. 224), dopo avere enumerato vari atti in cui occorre l'autorizzazione dell'autorità tutoria, usano l'espressione *altre obbligazioni eccedenti i limiti della semplice amministrazione*. Per quanto il Progetto enumeri specificatamente molti atti in più del codice, sembrerebbe opportuno, o togliere tale espressione ed includere tassativamente tutti gli altri atti che si ritenessero eccedenti la semplice amministrazione, cosa non facile, oppure precisare il significato dell'espressione.

Fra gli atti poi per i quali occorre l'autorizzazione, il Progetto enumera anche l'accettazione di eredità, donazioni e legati soggetti a pesi e condizioni, senza però far cenno del beneficio dell'inventario disposto dallo art. 226 del codice per l'accettazione delle eredità. Per quanto del beneficio dell'inventario, si avesse a parlare in materia di successione, nella quale il codice ripete il precetto, e per quanto ad una accettazione con tale beneficio possa provvedere il giudice tutelare di cui, secondo il Progetto, occorre l'autorizzazione anche per l'accettazione delle eredità, autorizzazione non occorrente pel codice, non sarebbe superfluo aggiungere il precetto del beneficio d'inventario anche nell'articolo in esame.

Invece potrebbe essere utile richiedere l'autorizzazione anche per le locazioni eccedenti il triennio e per le cessioni e le anticipazioni delle corrisposte anche nei limiti del triennio.

Commissione Reale Avvocati di Ivrea — (Rel. Avv. Quilico): Si nota una limitazione dell'autorità del genitore, non potendo egli accettare o ripudiare eredità senza l'intervento del giudice tutelare. Si innova, così, sulle disposizioni dell'art. 226 del codice civile, come per quanto riguarda le divisioni, affermando una aprioristica incapacità del genitore, che vuole essere corretta.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Milano — (Rel.ri Avv. Bregoli e Mazzola): Alla parola « nati » si dovrebbe

aggiungere la qualifica di « minori » ed omettere l'inciso « locazioni oltre il novennio », perchè trattasi di atto che, a termine dell'art. 1572 del codice civile vigente, è tra quelli che sono dichiarati eccedenti la semplice amministrazione.

Commissiōni Reali Avvocati e Procuratori di Napo'li:

Andrebbe chiarito se vi sia o non distinzione tra nascituri concepiti e non concepiti, e se la limitazione alla capacità del genitore di stare in giudizio per atti interessanti la prole, si riferisca tanto al caso in cui il genitore sia attore, quanto a quello in cui il genitore sia convenuto.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Palmi — (Rel. Avv.

Bagalà): Nel riprodurre le disposizioni contenute negli articoli 224 e 225 del codice civile del 1865, si aggiunge che il padre non può nè transigere nè stare in giudizio relativamente agli atti che non gli sono consentiti, se non per causa di necessità o di utilità evidente del figlio stesso e mediante autorizzazione del giudice tutelare. Tale innovazione, che esclude pel padre la possibilità di stare in giudizio, senza far distinzione se sia attore o convenuto, non sembra possa interamente approvarsi. Il convenuto deve potersi sempre difendere e la restrizione posta a tale facoltà si risolverebbe praticamente in un inutile, se non dannoso, inceppamento.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Pavia — (Rel. Avv.

Celli): E' riprodotto l'art. 224 del codice civile.

Pare sia il caso di risolvere, con una precisa disposizione, il conflitto nascente fra l'art. 224 e l'art. 860 del codice civile, che ha dato luogo a tante decisioni contraddittorie.

Commissione Reale Avvocati di Pola: Per la migliore comprensione del capoverso e per eliminare una volta per sempre le divergenze manifestatesi in dottrina e giurisprudenza sull'art. 224 del codice civile, si ritiene opportuno che nell'articolo stesso si specifichi se l'autorizzazione del giudice tutelare debba darsi *prima* che il genitore compia gli atti ivi previsti o se basti che segua come ratifica degli atti stessi.

Nel primo caso, invece che « *mediante* autorizzazione », si dovrebbe dire « *previa* » autorizzazione; e si dovrebbero far salvi i casi di urgente necessità nei quali l'autorizzazione potrebbe anche seguire; nel secondo caso si dovrebbe dire « salvo autorizzazione, ecc. ».

Questa seconda soluzione sembra la migliore, come quella che non si cristallizza in eccessive formalità ed ha in considerazione innanzi tutto il vantaggio del minore.

Deve invece tenersi ferma la necessità della *previa* autorizzazione del giudice tutelare nella ipotesi del successivo art. 374, in quanto solo dal decreto di autorizzazione possono madre o ascendenti trarre la facoltà di sostituirsi al padre esercente la patria potestà in atti rientranti nelle sue attribuzioni.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani (Rel. Avv. Drago): Nel terzo comma si propone questo emendamento: *Nel dare autorizzazione ad alienare i beni per cause di utilità evidente ed a riscuotere capitali il giudice tutelare determina come debbano impiegarsi il prezzo ricavato dalla alienazione o i capitali riscossi.*

Nell'ultimo capoverso si propone di limitare la nomina del curatore al giudice tutelare.

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria: Il padre, e per il vincolo di sangue e per la dignità che deve rivestire l'esercizio della patria potestà, non può essere parificato ad un semplice amministratore di beni altrui. Ma molti casi di colpevole amministrazione sarebbero evitati, se egli fosse obbligato a presentare ogni anno al giudice tutelare il resoconto dello stato patrimoniale, delle entrate e, quando non esiste l'usufrutto legale, anche delle spese, salvo esonero da concedersi dal giudice in vista della tenuità dei beni o della condizione morale ed economica del padre stesso.

Non v'ha dubbio, poi, che il padre, quale amministratore dei beni del figlio, è tenuto a provvedere all'inventario dei beni stessi, ma è opportuno che tale obbligo sia esplicitamente richiamato e disciplinato e che siano date soprattutto disposizioni pel sicuro deposito dei titoli e dei valori, analogamente a quanto dispone lo stesso Progetto per la tutela.

E' superfluo ricordare che in pratica, nelle vecchie provincie del Regno, l'inventario rarissimamente viene effettuato e che l'autorizzazione del pretore o del tribunale per l'impiego dei capitali e per gli atti eccedenti la semplice amministrazione viene richiesta nei soli casi in cui è assolutamente impossibile ometterla, talchè, in definitiva, il patrimonio della prole è posto a completa discrezione del padre. Se non molti sono i casi di dilapidazione, ciò è dovuto esclusivamente ai sentimenti di probità, di disinteresse e di affetto che cementano l'istituto della famiglia in Italia e che suppliscono alle manchevolezze della legge.

In sostituzione dell'articolo in esame si propongono i seguenti:

Art. 373 - *Il padre rappresenta i figli nati e nascituri in tutti gli atti civili e giudiziari e ne amministra i beni. Entro un mese dall'assunzione dell'amministrazione egli deve procedere alla formazione dell'inventario ed al suo deposito presso la pretura, salvo al giudice tutelare di concedergli una proroga se le circostanze lo esigano.*

Art. 373 a) - *Per la formazione, il contenuto e la ratifica dell'inventario e pel deposito di titoli e valori si applicano le disposizioni degli articoli 426, 427, 428, 430, 433 prima parte.*

Art. 373 b) - *Il padre non può alienare, ipotecare, dare a pegno i beni del figlio, cedere o riscuotere capitali, accettare o ripudiare eredità, accettare donazioni o legati soggetti a pesi e condizioni, procedere a divisioni o provarle, contrarre in nome di lui mutui, locazioni oltre il novennio o altre obbligazioni eccedenti i limiti della semplice amministrazione, nè transigere o stare in giudizio relativamente a tali atti, se non per cause di necessità o di utilità evidente del figlio stesso e mediante autorizzazione del giudice tutelare, salvo quanto è disposto nel codice di commercio.*

Nel dare autorizzazione a riscuotere capitali il giudice tutelare ne determina l'impiego.

Nascendo conflitti d'interesse tra i figli soggetti alla stessa patria potestà o tra essi e il padre, è nominato ai figli un curatore speciale.

La nomina del curatore è fatta dall'autorità giudiziaria ordinaria avanti alla quale sia vertente il giudizio o in ogni altro caso dal giudice tutelare.

Art. 373 c) - *Il padre deve ogni anno presentare al giudice tutelare il resoconto dello stato patrimoniale, delle entrate, e quando non abbia diritto allo usufrutto legale, anche delle spese, salvo esonero da concedersi dal giudice, ove particolari condizioni morali ed economiche lo consiglino.*

Art. 374

(Art. 226 e 1059 codice civile)

(Accettazione di eredità o donazioni)

Qualora il padre non possa o non voglia accettare le eredità devolute ai figli nati o nascituri e le donazioni ad essi fatte, le eredità e donazioni possono essere accettate, previa autorizzazione del giudice tutelare, dalla madre o da qualunque ascendente. Se non si presenti la madre nè alcuno degli ascendenti, il giudice tutelare, a richiesta del figlio stesso o di alcuno dei parenti, o anche sulla istanza fatta di ufficio dal pubblico ministero, può autorizzare l'accettazione, premessa la nomina di un curatore speciale e sentito il padre.

MAGISTRATURA

Sezione di Corte di Appello di Caltanissetta: La autorizzazione alla madre o a qualunque ascendente di accettare eredità o donazioni non accettate dal padre, dovrebbe essere data, sentito sempre il padre, così com'è prescritto per le autorizzazioni date ad altri parenti o al P. M. Solo dopo avere sentito il padre, il giudice delle tutele potrà equamente giudicare sulla convenienza, o meno, della chiesta autorizzazione.

UNIVERSITA'

Università di Catania — (Rel. Prof. Santoro-Passarelli): Si propone di sopprimere le parole « non possa o », perchè in caso d'impossibilità provvedono altre disposizioni, e di fare distinta menzione dei legati: « Qualora il padre non voglia accettare le eredità devolute ai figli nati o nascituri, *i legati* e le donazioni ad essi fatti, le eredità, *i legati* e le donazioni possono esser accettati... ».

Università di Parma — (Rel. Prof. Allara): Non si riproduce più il primo comma dell'art. 226 del codice vigente, ma non posso credere ad una abrogazione della relativa norma. Quantunque nulla sia detto al riguardo nella più che succinta *Relazione*, credo che la non riproduzione del comma suddetto sia da spiegare con la intenzione dei compilatori del Progetto di rinviarne la collocazione nella parte relativa all'accettazione col beneficio di inventario.

Università di Siena — (Rel. Prof. Funaioli): L'art. 374 integra l'art. 226 del codice quanto alle donazioni.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Avvocati di Como — (Rel. Avv. Rovelli): L'art. 226 del codice vigente impone l'obbligo al padre di accettare le eredità devolute ai figli, col beneficio di inventario. E' noto come la giurisprudenza ritenga che il padre non possa rinunciare all'eredità senza l'autorizzazione del tribunale. Il Progetto, invece, accorda al padre la facoltà della rinuncia; prevede anche l'ipotesi di un'impossibilità di accettare; ma attribuisce alla madre ed a qualunque ascendente la facoltà della accettazione. E qualora nessuno « si presenti », rimette al giudice tutelare l'autorizzazione « ad accettare », premessa la nomina di un curatore e sentito il padre, ad istanza di alcuno dei parenti, del pubblico ministero o del figlio stesso.

Il giudice tutelare, anche nel caso che esaminiamo, valuterà la convenienza dell'accettazione.

Viene, quindi, a mancare la ragione della cautela del beneficio di inventario.

Approviamo, perciò, pienamente la riforma dell'articolo.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Mantova — (Rel. *Avv. Finzi*): E' opportuno stabilire che il giudice *debba* sempre previamente udire le parti.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Milano — (Rel.ri *Avv. Bregoli e Marzola*): Un'aggiunta, che appare di importanza non lieve, sembra debbasi fare, e cioè richiamare il disposto dell'art. 226 del codice vigente, che fa obbligo al genitore di accettare l'eredità devoluta ai figli minori col beneficio d'inventario: tale precetto sembra dover trovare qui la sua collocazione, in quanto si riferisce all'esercizio della patria potestà.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli: Nella seconda parte sarebbe preferibile dire al singolare « o di alcuno dei parenti ».

Commissione Reale Procuratori di Padova — (Rel. *Avv. Senigaglia*): L'art. 226 del vigente codice civile stabilisce che le eredità devolute ai figli soggetti alla patria potestà saranno accettate dal padre col beneficio dell'inventario.

Questa disposizione non è riprodotta, certamente per il motivo ch'essa troverà sede più appropriata tra le norme, che disciplineranno l'accettazione dell'eredità, come nel vigente codice, nel quale l'art. 930 dispone che le eredità devolute ai minori non si possono validamente accettare che col beneficio dell'inventario.

Si accenna fin d'ora che sarebbe da escludersi l'ipotesi che a questa speciale forma di accettazione ereditaria potesse intendersi sostituita la cautela dell'autorizzazione del giudice tutelare, resa necessaria anche per l'accettazione di eredità, essendo evidente la necessità che, per i minori, venga tenuto in ogni caso fermo l'obbligo dell'accettazione con beneficio d'inventario, anche perchè ben può darsi che speciali ragioni e particolari fatti, dai quali emerga, in singoli casi, tale necessità, si rendano noti in prosieguo di tempo, dopo che il giudice tutelare avesse autorizzato ad accettare l'eredità puramente e semplicemente.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Padova — (Rel. *Avv. Ortolani*): Perchè nel caso di accettazione di eredità e di donazioni non si mantiene l'attuale guarentigia del beneficio dell'inventario?

Essa maggiormente si raccomanda nell'ipotesi che il padre non possa o non voglia accettare.

Sindacato Avvocati e Procuratori di San Remo: Gioverebbe alla concordia familiare e ad evitare conseguenze morali ed anche

materiali spese volte delicate, estendere al pubblico ministero ed al giudice tutelare l'esame dell'opportunità, nonchè l'iniziativa di fatto, per l'accettazione delle eredità qualora il padre non possa o non voglia accettarle.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Venezia — (Rel. *Avv. Levis*): L'aver escluso la disposizione dell'art. 226 del codice vigente per cui tutte le eredità devolute ai figli soggetti alla patria potestà devono essere sempre accettate dal padre col beneficio dell'inventario, sembra molto pericoloso e non giustificato: indipendentemente, infatti, dallo scopo che principalmente si propone l'accettazione beneficiaria, la tutela degli interessi del minore, che è rappresentata dall'erezione dell'inventario, non sembra sostituibile con alcun'altra cautela. Si opina, quindi, per il mantenimento della norma.

Art. 375

(Art. 227 codice civile)

(Impugnabilità di atti)

Gli atti compiuti in contravvenzione ai precedenti articoli non possono essere impugnati che dal padre o dal figlio e dai suoi eredi od aventi causa.

UNIVERSITA'

Università di Catania — (Rel. Prof. *Sanloro-Passarelli*): Si propone la seguente formula:

« Gli atti compiuti in contravvenzione ai precedenti articoli sono annullabili.

Tuttavia l'annullamento non può essere pronunciato se l'altra parte dimostri che non sia derivato e non possa derivare alcun pregiudizio al figlio e che essa agì in buona fede.

L'azione di annullamento non può essere proposta, se non dal padre, dal figlio o dagli eredi od aventi causa da questo ».

Questa disposizione, le altre di cui si suggerirà l'inserzione dopo gli articoli 440 e 463, quella dell'art. 486, con le modificazioni che si propongono, vanno coordinate, contemplando ipotesi simili. Si veda più innanzi sotto gli articoli ora citati.

Università Cattolica del S. Cuore di Milano — (Rel. Prof. *Barassi*): Riguardo al minore non emancipato, il Progetto si limita ad enunciare la impugnabilità, solo per opera del padre o del figlio e dei suoi eredi o aventi causa, degli atti compiuti in contravvenzione dei precedenti articoli, che conferiscono la rappresentanza al padre e la limitano in certi casi. Se ne può indurre la impugnabilità anche dei negozi compiuti dal minore in violazione del potere di rappresentanza spettante al genitore? L'articolo non è chiaramente formulato, ma parrebbe di sì, per quanto, alla lettera, il principio della rappresentanza sarebbe violato, anche se il genitore approvasse il contratto stipulato dal minore (l'art. 1303, n. 1°, del codice civile invece fa capire che questo contratto in tal caso è perfettamente valido). Ora, male non sarebbe formular meglio l'articolo e trasportargli accanto il contenuto dell'art. 1303, n. 1°, che riguarda al n. 2° va inserito nel capo dell'emancipazione.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Milano — (Rel.ri Avv. *Bregoli e Mazzola*): Alla dizione di questo articolo sembra debba sostituirsi quella dell'art. 227 del codice vigente, che è in armonia colle disposizioni che governano l'azione di nullità relativa, di cui agli articoli 1303 e seguenti.

Commissione Reale Procuratori di Padova — (Rel. Avv. *Senigaglia*): Poichè, in vari casi, la madre è chiamata a sostituire il padre, parrebbe conveniente che — in omaggio anche ai criteri ai quali tale sostituzione si informa -- il diritto all'impugnativa venisse consentito pure alla madre.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Pavia — (Rel. Avv. *Celli*): Anzi che con le parole *e dai suoi eredi od aventi causa*, l'articolo potrebbe invece finire con le parole: *e dagli eredi di questo o dai suoi aventi causa*.

Commissione Reale Avvocati di Pola: La norma è tradizionale e merita anche di esser mantenuta.

Senonchè il principio della buona fede nelle contrattazioni e della tutela dei diritti dei terzi deve consigliare una attenuazione della norma, nel senso che lo annullamento non possa essere pronunziato, se l'altro

contraente dimostri che non sia derivato, o non possa derivare alcun pregiudizio patrimoniale o morale al minore, e che egli agì in buona fede.

Si propone, in altri termini, che si estenda alla ipotesi di atti compiuti dal minore senza rappresentanza o dal rappresentante non autorizzato debitamente, quanto il Progetto già dispone (articoli 486 e 487) per il caso analogo di atti compiuti da interdetti e inabilitati e loro tutore e curatore.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Salerno — (Rel. Avv. *Mobilio*): Poichè il Progetto si ispira a criteri, che ineriscono ad una migliore salvaguardia della buona fede dei terzi, costoro dovrebbero pur avere il diritto di impugnare alcuni degli atti compiuti in violazione alle norme restrittive della patria potestà, quando siano lesivi dei loro interessi, comminandosi ben vero delle penalità nella ipotesi che le impugnative siano destituite di fondamento giuridico.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani — (Rel. Avv. *Drago*): Si propone di aggiungere una disposizione analoga a quella dello art. 207, di questo tenore: *Il padre è però responsabile dei danni verso colui col quale ha contrattato, se non ha dichiarato che la cosa si apparteneva al figlio.*

Art. 376

(Art. 247 codice civile)

(Curatore al minore onorato da atti di liberalità)

Chi dona ad un minore o dispone con testamento a favore di lui può nominargli un curatore per l'amministrazione dei beni donati o lasciati.

UNIVERSITA'

Università di Bologna: Si ritiene opportuno aggiungere che al curatore così nominato sono applicabili le norme sulla tutela.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Sindacato Avvocati e Procuratori di Brescia: Questo articolo riproduce quasi testualmente la disposizione dell' art. 247 del codice civile, riconfermando il principio che chi dona ad un minore o dispone con testamento a favore di lui, possa nominargli un curatore per l'amministrazione dei beni donati o lasciati.

Poichè vi è dissenso, in dottrina, sul fatto se a questo curatore spetti più o meno la rappresentanza in giudizio rispetto a quei beni, dei quali ha l'amministrazione, ritiene il Sindacato che sarebbe opportuno inserire nel Progetto una espressa disposizione, che appunto precisi se tale rappresentanza spetti o non spetti, terminando così una buona volta queste discussioni.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Salerno — (Rel. Avv. Mobilio): Questa nomina di curatore rappresenta una forma di esautoramento del genitore nell'esercizio della patria potestà. Se il genitore non è degno, perchè amministra male, la legge provvede a sostituirlo. Ma la sostituzione fatta da terzi, anche se essi vogliano beneficiare il minore, urta contro il concetto dell'autorità del genitore e la funzione della patria potestà. Bisogna riaffermare l'autorità paterna, perchè possa essere maggiormente produttiva di effetti. Pertanto la nomina fatta dal donante deve considerarsi come non fatta, esprimendo sempre un'offesa all'autorità paterna. La norma del codice vigente si reputa superata dalla evoluzione della coscienza etica dei popoli.

Infine la inestazione di questa disposizione è manifestamente repugnante all'austero linguaggio giuridico: sarebbe più proprio sostituire la parola *onorato*, con un'altra, come *beneficiario*, *gratificato*, ecc., tolte dal patrimonio linguistico in uso nei codici e nelle leggi.

Art. 377

(Art. 228 codice civile)

(*Usufrutto legale*)

Il padre ha l'usufrutto dei beni del figlio e lo conserva finchè conserva la patria potestà, salvo quanto è disposto negli articoli 382 e 390.

UNIVERSITA'

Università di Catania — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): Sembra che in questa disposizione il richiamo all'art. 390 debba intendersi fatto, invece, all'art. 388, del quale, peraltro, si chiederà la soppressione.

Università di Genova — (Rel. Prof. *Luzzatto*): L'usufrutto legale del genitore è un istituto, che meriterebbe di essere profondamente rimeditato; anzitutto, se gli interessi e i frutti del patrimonio del minore superano gli oneri per le spese di mantenimento, di educazione e di istruzione, è conforme alle finalità di protezione dei minorenni accordare al genitore tale eccedenza? Fra le varie giustificazioni, più o meno fondate, dell'usufrutto legale del genitore, vi è quella che afferma tale istituto essere ispirato alla finalità di esonerare il padre dall'obbligo di rendiconto, sia perchè il presunto affetto è garanzia sufficiente, sia perchè un obbligo di rendiconto ne sminuirebbe la dignità. Ma potrebbe in contrario osservarsi che, se il rendiconto fosse rimandato alla fine della minore età, esso dovrebbe prestarsi proprio quando la patria potestà è cessata; potrebbe ancora, e soprattutto, osservarsi che l'esonero da un rendiconto è ben più *affermato*, che *dimostrato* dagli scrittori; posto che il genitore può far propri *soltanto i frutti e gli interessi* e deve restituire i capitali al minore fatto maggiore o emancipato; posto che la legge, pur non rendendo obbligatoria la resa dei conti come per il tutore, non può certo impedire al minore di muovere contestazioni, è chiaro che qualunque contestazione intorno alla integrità dei capitali, restituiti dal padre al figlio, trascina con sè un'indagine sulla passata gestione anche per ciò che riguarda *l'entità dei frutti percetti*; onde non si raggiungono, o si raggiungono incompiutamente, i fini voluti.

Università di Messina — (Rel. Prof. *Degni*): Si lascia intatto l'istituto dell'usufrutto legale, connesso all'esercizio della patria potestà. Non sembra, però, che sia opportuno il mutamento del sistema adottato dal codice civile, il quale limita tale usufrutto soltanto ai beni pervenuti al figlio da successione, donazione o da qualunque altro titolo lucrativo, salve le eccezioni, che il Progetto riproduce integralmente, mentre il Progetto medesimo estende tale usufrutto a tutti i beni dei figli, che del resto non si sa quali potrebbero essere, perchè al più si può trattare di acquisti a titolo oneroso, fatti a nome del figlio per impiego di capitali che a costui non son potuti pervenire altrimenti che a titolo lucrativo o per guadagni propri, gli uni e gli altri sottratti all'usufrutto legale del genitore.

COMMISSIONI REALI E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Avvocati di Catania — (Rel. Avv. Testaj): Ad evitare la ripetizione dello stesso verbo, potrebbe la frase " finchè *conserva* la patria potestà „ essere sostituita dall'altra: " finchè *esercita* la patria potestà „.

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria: Il Progetto mantiene in vita l'istituto dell'usufrutto legale a favore del genitore esercente la patria potestà, nonostante il parere contrario di autorevoli giuristi.

Esprimiamo il voto che se ne addivenga alla soppressione, perchè ingiustificato sotto ogni punto di vista giuridico e morale.

La patria potestà è stabilita nell'interesse della prole e non dei genitori, e l'usufrutto legale ne turba il carattere così profondamente etico.

Ed è veramente strano che, mentre il tutore non ha diritto a retribuzione (art. 445), questa venga riconosciuta al genitore, nonostante i doveri morali, che a costui derivano dal vincolo del sangue.

Conservandosi l'usufrutto, se ne doveva, quanto meno, disciplinare l'esercizio, per non abbandonarlo completamente all'arbitrio del padre.

Il reimpiego di parte delle rendite, specie nelle buone annate, pel consolidamento del patrimonio e la costituzione di forti riserve, è una necessità assoluta nelle imprese commerciali, agricole ed industriali, ma in ciò l'interesse dell'usufruttuario è evidentemente in contrasto con quello del proprietario.

D'altra parte il padre può perfino trascurare il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del figlio, sperperando le rendite dell'usufrutto o tesaurozzandole nell'esclusivo proprio interesse, pur senza dare appiglio ad uno dei gravi provvedimenti a suo carico, previsti dall'art. 393, che perciò, comunque si propone in appresso di modificare.

E' evidente, comunque, la necessità di disciplinare più rigorosamente il diritto di amministrazione e di usufrutto del padre sui beni della prole.

Art. 378

(Art. 229 codice civile).

(*Beni esclusi dall'usufrutto legale*)

Non sono soggetti ad usufrutto legale:

1. i guadagni acquistati dal figlio in occasione e per esercizio di milizia, impiego,

professione o arte o altrimenti col proprio lavoro e con la propria industria separata;

2. i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere le sopra dette professioni o attività;

3. i beni lasciati o donati con la condizione che il padre non ne abbia l'usufrutto, la quale condizione è però senza effetto riguardo ai beni riservati al figlio a titolo di legittima;

4. i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro il consenso del padre.

Il padre può rilasciare al figlio il libero godimento e l'amministrazione sia dei beni indicati nel comma 1 e, se il figlio è maggiore degli anni sedici, nel comma 2, sia dei beni propri ch'egli stesso gli affida con simile destinazione. Rispetto agli uni e agli altri il figlio ha la capacità dell'emancipato.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. *Veneziani*): Il secondo capoverso manca nel corrispondente art. 229 del codice vigente. Si è autorizzato il padre a rilasciare al figlio il libero godimento, sia dei beni indicati nel comma primo (guadagni del figlio in occasione e per esercizio della milizia, impiego, professione od arte od altrimenti col proprio lavoro o con la propria industria separate) e, *se il figlio è maggiore degli anni sedici*, dei beni indicati nel numero secondo (i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere le sopradette professioni od attività), sia dei beni propri che egli stesso gli affida con simile destinazione. Rispetto agli uni e agli altri, il figlio ha la capacità dell'emancipato (art. 463 del Progetto).

Sezione di Corte di Appello di Caltanissetta: Per la pratica esperienza si appalesa pericoloso il facultare il genitore ad affidare beni propri al figlio, per intraprendere professioni od attività.

Se il figlio è abile, prudente, parsimonioso, il padre può sempre affidargli di fatto i suoi beni. Se, invece, ha consuetudine di sperpero, esso figlio facilmente riesce ad avere dei beni dal padre, che crede, con il darli, di liberarsi da ogni spesa ulteriore, e perderà quei beni, pur restando esposto a tutti gli obblighi derivanti dalla paternità.

Corte di Appello di Genova — (Rel. Cons. *Sarno*): Il Progetto determina, con maggiore ampiezza delle norme vigenti, quali beni del minore siano soggetti all'usufrutto legale e quali no.

UNIVERSITA'

Università di Bologna: Si esprime parere contrario al riconoscimento di una capacità del figlio anteriore all'emancipazione, per beni determinati, e senza pubblicità.

Università di Catania — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): Si propone: al n. 1° di sostituire ad « acquistati » « conseguiti » e all'ultimo « e » « o »; al n. 3° di sostituire due volte a « condizione » « clausola »; al n. 4° di sostituire a « contro il consenso » « contro la volontà ».

Del 2° comma, modificato in relazione all'art. 442 (cfr. anche art. 460), si chiede di fare un articolo a sè, come sarà proposto nelle osservazioni all'art. 380.

Università di Genova — (Rel. Prof. *Luzzatto*): Disposizione opportuna è quella che consente al padre di rilasciare *certi beni* in amministrazione e libero godimento al figlio; questa norma, che ricorda il peculio lasciato al figlio di famiglia, servirà ad avviare i giovani all'amministrazione del loro patrimonio, costituirà quasi un ponte di passaggio fra la completa incapacità patrimoniale e la capacità piena; è vero che un *quid medium* fra i due stati è dato pure dall'emancipazione, ma, in certi casi, questa potrebbe rappresentare un provvedimento troppo radicale. Approvata in massima questa norma, si deve aggiungere che sarebbe stato opportuno stabilire un limite di età (come è appunto per la emancipazione: art. 460), al disotto del quale non fosse possibile concedere al figlio i poteri di amministrazione e di libero godimento, dei quali si tratta.

Università Cattolica del S. Cuore di Milano — (Rel. Prof. *Barassi*): L'industrialismo può condurre a una anticipata capacità d'agire del figlio, il quale, ancor prima della maggior età, abbia raggiunto col tirocinio una qualifica di lavoratore, che lo renda idoneo a provvedere da sè al proprio sostentamento. In tal caso i suoi guadagni, anche secondo il Progetto, sfuggono all'usufrutto legale, per quanto il più delle volte concorrano di fatto, in omaggio alla solidarietà familiare, ad attuare il suo dovere alimentare verso la famiglia. Il Progetto, però, nulla dice, a proposito della patria potestà, riguardo alla capacità di stipulare il contratto di lavoro. Solo si contenta di concedere, al minore autorizzato dal genitore, il « libero godimento e l'amministrazione » dei guadagni fatti col lavoro, però nei limiti della capacità dell'emancipato. E siccome questa è limitata agli atti di semplice amministrazione (art. 463 del Progetto), è quindi esclusa la libera gestione dispositiva.

Ora, si potrà anche essere d'accordo sulla necessità di limitare questa capacità di disporre (poco in armonia, tuttavia, con la capacità relativa all'esercizio professionale del suo lavoro). Ma prima di tutto non si capisce se questo rappresenti una più grave limitazione, in confronto alla medesima norma in caso di tutela (art. 442, capov. 1°); secondo la quale, il tutore deve vigilare sul modo, con cui il minore impiega in tutto o in parte il guadagno del proprio lavoro. Parrebbe di sì, e se così è, non è giusto, non sembrando che qui la patria potestà possa avere per effetto una più grave limitazione.

Poi non si capisce perchè il Progetto nulla disponga riguardo alla capacità di stipulare contratti di lavoro e di esercitare i diritti e le azioni che ne dipendono, come invece è stato detto nell'art. 442, riguardo alla tutela (dove, però, non si capisce la formula esuberante " di locare il proprio lavoro, e di stipulare i relativi contratti „). Il silenzio del Progetto vorrebbe forse significare che questa autorizzazione non può dare il genitore, o che questi ha potere di rappresentare il minore in siffatti contratti? Questa rappresentanza intanto, se mai, è da escludere, sia se si tratta di veri contratti di lavoro, sia se si tratta di veri e propri contratti di tirocinio, ma per ragioni opposte. Nel primo caso, il genitore non può avere, di regola, che un potere di assistenza, con l'assenso. Nel secondo i contratti di tirocinio possono essere stipulati dal genitore, non in virtù di un potere di rappresentanza, ma come espressione del dovere di provvedere all'istruzione anche professionale del figlio. Quanto all'assenso del genitore, relativo alla stipulazione di veri contratti di lavoro, diversi da quelli di tirocinio, non può essere dubbio che, così come pel codice civile, anche per il Progetto debba essere imposto: vi è allora, se mai, un errore di coordinazione. Perciò il Progetto potrebbe ammettere che il minore non può stipulare contratti di lavoro diversi dal contratto di tirocinio (riservati al genitore), senza l'assenso di chi esercita la patria potestà, volta per volta: salvo che il genitore dia una volta tanto l'autorizzazione in generale, o che leggi speciali già dispongano, considerando pienamente capace il minore di almeno 18 anni riguardo alle stipulazioni relative al lavoro professionale, e restando inteso che l'autorizzazione paterna comprende anche (come dice l'art. 442 del Progetto) " i diritti e le azioni „ che si riferiscono, in conseguenza del contratto, alla sua attività professionale. Tutto ciò in un codice di diritto civile non può oggi mancare.

Università di Parma — (Rel. Prof. *Allara*): Comprendo solo in parte la nuova disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo. Intanto mi sembra inutile l'espressione " libero „ godimento, già risultando una tale situazione dal fatto che i beni indicati nei *comma* (meglio *numeri*) 1° e 2° dell'articolo in esame, non sono soggetti all'usufrutto legale. Ma ciò che non riesco a comprendere è come si possa parlare della possibilità di considerare emancipato il figlio nelle ipotesi di cui al numero 2°, rispetto ai beni ivi indicati, dal momento che una tale ipotesi può verificarsi allorquando il figlio, data la sua età, è ben lungi dal potere ragionevolmente essere considerato come emancipato.

Università di Siena — (Rel. Prof. *Funaioli*): L'ultimo alinea prevede il godimento e l'amministrazione del figlio, come se fosse emancipato, dei " guadagni acquistati „ (diremmo meglio " fatti „) dal figlio stesso e dei beni a lui dati per intraprendere professioni o attività, ed anche dei beni che a tale scopo il padre gli affida, ciò che risponde all'esigenza intuitiva di attenuare qui l'incapacità del minore, alla quale il codice non rispondeva.

CONSIGLIO SUPERIORE FORENSE

Non apparisce corretta la formula d'ove si parla dei *guadagni acquistati* dal figlio in occasione e per esercizio di certe funzioni: sarebbe più esatto parlare o di *beni acquistati* o di *guadagni realizzati o fatti*.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Procuratori di Bologna — (Rel. ri Avv. ti *Neppi* e *Osti*): Si esprime il dubbio che, per quanto è oggetto del capoverso, sia sufficiente ed anche più appropriato l'istituto dell'emancipazione.

Commissione Reale Avvocati di Catania — (Rel. Avv. *Testaj*): Alla frase del n. 1° *guadagni acquistati* sembra sia da preferirsi quella di *acquisti fatti*.

Parimenti, si ritiene possa sopprimersi il vocabolo *separata* aggiunto a quello di "industria", col quale termina lo stesso n. 1°.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Catania: Una osservazione di ordine linguistico va fatta al n. 1° dell'articolo, dovendo alla espressione "*guadagni acquistati*", evidentemente impropria, sostituirsi l'altra di *guadagni fatti* oppure di *beni acquistati*.

Commissione Reale Avvocati di Como — (Rel. Avv. *Rovelli*): E' noto come il codice in vigore attribuisca al padre, in virtù dell'art. 224, l'amministrazione di diritto dei beni del minore, compresi quelli dell'art. 229.

Il Progetto conserva, nella sostanza, la regola del codice del 1865 (art. 373). Il padre amministra, perciò, di diritto, anche i beni esclusi dall'usufrutto di lui, a meno che il defunto non abbia provveduto alla nomina di un curatore speciale (376).

Ma l'ultima parte dell'art. 378 consente una deroga al principio. Concede al padre la facoltà di affidare al figlio l'amministrazione (ed il libero godimento) dei guadagni, ecc. e, se abbia superato i 16 anni, anche dei beni lasciati o donati o affidati dal padre per gli scopi del n. 1° (guadagni provenienti dal lavoro del figlio).

Ci sembra eccessivamente ampia la concessione della prima parte del capoverso. Crediamo opportuno estendere il limite dell'età (oltre gli anni sedici) anche all'ipotesi del n. 1°. Il limite dei sedici anni trova già larga applicazione nel Progetto. E' logico applicarlo nella fattispecie, sebbene, per quanto concerne il commercio, questa sia, di necessità, sottoposta alla disciplina del codice di commercio.

E' pericoloso, invece, lasciare al minore al di sotto dei sedici anni il libero godimento e l'amministrazione dei guadagni acquistati nell'esercizio di un impiego, di una professione, ecc.

L'amministrazione richiede una serie di atti che contrastano col principio della materia: l'incapacità del minore entro un certo limite di età. Il libero godimento potrebbe, così, tradursi in uno sperpero antieconomico ed antigiuridico di beni.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Forlì — (Rel.ri Avv. *Panciatichi* e *Foschi*): Nell'interesse del rafforzamento dei vincoli familiari, si ritiene opportuno che il giudice tutelare possa intervenire d'ufficio a limitare la esclusione dall'usufrutto, e ciò non solo nel caso che la famiglia possa trovarsi in bisogno (nel qual caso dovrebbe bastare il sentimento del minore e inoltre vi sono le norme sugli alimenti), ma anche nell'interesse del minore, quando, cioè, vi sia pericolo che egli faccia malo uso delle proprie entrate.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Mantova — (Rel. Avv. *Finzi*): L'articolo, in sostanza, viene a creare un istituto avente una certa analogia col peculio. Si può dubitare se non sia il caso di moderare, secondo le circostanze, la assoluta esclusione di cui al n. 4° del detto articolo. Vi possono essere ragioni morali altamente apprezzabili da parte del padre, per rifiutare i beni, ragioni che altre persone non possono ammettere, in quanto astrette a tutelare in un senso più materiale l'interesse del figlio.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Milano — (Rel.ri Avv. *Bregoli* e *Mazzola*): Della parola "acquistati", più corretta sembra la parola "fatti".

Si osserva, inoltre, che la facoltà di lasciar godere al minore i beni di cui al comma 2° dell'articolo, è subordinata alla condizione che egli abbia superato gli anni 16. E questa è una innovazione, che appare sotto ogni aspetto lodevole.

(Rel. Avv. *Porro*): Circa l'usufrutto il Progetto riproduce le regole del codice, pur con qualche miglioramento di forma, sempre con la introduzione del giudice tutelare, ma con una interessante e molto giusta novità, dicendo che il padre può rilasciare al figlio il libero godimento e l'amministrazione sia dei beni propri, sia di quelli del figlio stesso, frutti del suo guadagno o lasciati al figlio per intraprendere un'arte

o una professione. Rispetto agli uni e agli altri, il figlio ha la capacità dell'emancipato. Tale riforma è lodevole, ma richiede una precisazione della formola di legge, essendo necessario indicare quale età minima debba avere il figlio perchè il padre possa fargli siffatto rilascio, età che può variare fra i sedici e i diciotto anni, secondo la volontà del genitore, non potendo supporre di investire della amministrazione di beni chi non sia fornito di una sufficiente capacità naturale ed esperienza.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli: Al n. 1°, invece di *guadagni acquistati* sembra preferibile dire *guadagni conseguiti*.

Commissione Reale Procuratori di Padova — (Rel. Avv. *Senigaglia*): E' detto che "non sono soggetti ad usufrutto legale *i guadagni acquistati* dal figlio in occasione e per esercizio di milizia, impiego, ecc. . . .". Parrebbe più appropriato dire, *i guadagni conseguiti dal figlio*, ecc. . . ., oppure: "*i beni acquistati* dal figlio coi guadagni da lui conseguiti in occasione ecc. . . .".

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Roma — (Rel. Avv. *Schupfer*): Il Progetto ha sostituito le parole "beni acquistati", del codice attuale (art. 229), con le parole "guadagni acquistati"; ma, pur riconoscendo più appropriata la parola "guadagno", sembra che ad essa non si addica il verbo "acquistare"; è preferibile dire *realizzati*. Così pure, in luogo della congiuntiva "e" ("in occasione e per esercizio"), sembra doversi adoperare la disgiuntiva "o", usata dal codice vigente.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Roma — (Rel. Avv. *Del Vecchio*): Il codice attuale, nell'elenco dei beni sottratti all'usufrutto legale, contempla, al n. 4° *i beni acquistati* dal figlio in occasione o per esercizio di milizia, ecc.; il testo nuovo al n. 1° contempla *i guadagni acquistati*, ecc. L'espressione non è esatta: i guadagni *si consegnano* non si acquistano; quindi sarebbe meglio dire *i guadagni conseguiti* o, più genericamente, *i beni conseguiti*.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Salerno — (Rel. Avv. *Mobilio*): Sarebbe opportuno statuire una limitazione all'assolutistico precetto nella ipotesi di necessità della famiglia, alla cui esistenza debbono tutti provvedere, anche i minori, se producano; e ciò anche per non alimentare il parassitismo e, peggio, il vizio, verso il quale potrebbero essere dirette le attività che il minore produce o diversamente consegue. In questi casi si rende opportuno l'intervento del giudice tutelare,

che, rendendosi conto delle necessità familiari, può disporre in modo che sia perfettamente compatibile l'interesse della famiglia e del minore.

Infine, per ragioni linguistiche, crediamo che si debba sostituire alla parola *acquistati*, l'altra più propria di *conseguiti*.

Art. 379

(Art. 230 codice civile)

(Obblighi inerenti all'usufrutto legale)

Sono inerenti all'usufrutto legale tutti gli obblighi ai quali sono soggetti gli usufruttuari, oltre le spese di mantenimento, istruzione, ed educazione del figlio.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Avvocati di Ancona — (Rel. Avv. Sinigaglia): *Vedasi l'osservazione all'art. 167.*

Commissioni Reali e Sindacato Avvocati e Procuratori di Roma — (Rel. Avv. Schupfer): *Vedasi l'osservazione all'art. 167.*

Commissione Reale Procuratori di Torino: Mentre l'art. 167 disciplina l'obbligazione dei coniugi di mantenere, educare ed istruire la prole, e soggiunge, al capoverso: "Questa obbligazione spetta al padre ed alla madre, in proporzione delle loro sostanze, computati nel contributo della madre i frutti della dote", a sua volta, l'art. 379, parlando dell'usufrutto legale sui beni del minore, dichiara: "sono inerenti all'usufrutto legale tutti gli obblighi ai quali sono soggetti gli usufruttuari, oltre le spese di mantenimento istruzione ed educazione del figlio". Sembra inopportuno questo ritorno sull'argomento, e poichè si è voluto fissare il concetto che alle cure del minore vanno dedicati anche i redditi dell'usufrutto legale, sarebbe più conveniente trasportare tale concetto nell'art. 167, ed aggiungervi altresì — se si ritiene giusto — che debbano contribuire nella spesa anche gli altri parenti del minore, che non siano soggetti all'usufrutto legale.

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria :

Per le ragioni espresse nel commento all'art. 357 potrebbe essere aggiunto, all'articolo in esame, l'inciso: *il cui importo potrà essere determinato dal giudice tutelare, sia d'ufficio, sia su richiesta della madre o del figlio, che abbia compiuti i sedici anni.*

Art. 380

(Limiti all'esercizio dell'usufrutto legale)

L'esercizio del diritto di usufrutto non può essere oggetto di alienazione, di pegno, di ipoteca, di esecuzione da parte dei creditori, se non nei limiti e nei casi che siano riconosciuti dal giudice tutelare.

Egualemente i creditori che abbiano proceduto al pignoramento dei frutti percetti esistenti ancora nel patrimonio paterno non possono proseguire gli atti esecutivi se non previa autorizzazione del giudice tutelare.

MAGISTRATURA

Sezione di Corte di Appello di Caltanissetta : Assai pericoloso è concedere al giudice tutelare la facoltà di consentire alienazioni attuali o virtuali dell'usufrutto dell'esercente la patria potestà.

Chi ha pratica di affari giudiziari sa come spesso si ricorra ad artifici per ottenere l'autorizzazione ad alienazioni, che non dovrebbero essere autorizzate.

Corte di Appello di Milano — (Rel. Pres. Sez. Pelosi): Il Progetto ha giustamente, ad avviso della Corte, adottato qui, secondo i voti della dottrina, la medesima soluzione proposta per i frutti della dote (art. 205).

Le due disposizioni, perchè fondate sullo stesso principio, potrebbero essere formulate con uniformità di concetto, se non di espressione, per evitare inutili questioni nell'applicazione della legge.

Ed in particolar modo sarebbe opportuno che qui, dove si parla soltanto del pignoramento dei frutti, si tenesse conto di quanto è disposto per la dote nell'art. 205, ove si parla, invece, della esecuzione sulle rendite, oltre che di quella sui frutti della dote; e che soprattutto si stabilisse espressamente che, specialmente nel determinare i limiti del di-

ritto di seguito, debba aversi riguardo alla causa del credito ed ai bisogni del figlio, analogamente a quanto è stabilito nell'art. 205 per la dote, ove è detto che si deve tener conto della causa del credito e dei bisogni della famiglia.

Sezione di Corte di Appello di Perugia — (Rel. Pres. *Frezzi*): Questo articolo, tanto per il diritto sostanziale, sopra tutto in relazione ai diritti dei terzi, quanto per la procedura, che fa arbitro assoluto il giudice tutelare, senza, a quanto pare, neppure ricorso al tribunale contro i suoi provvedimenti, apporta innovazioni così gravi a tutto il sistema giuridico in vigore, da farne ritenere opportuna la soppressione.

Corte di Appello di Roma — (Rel. Cons. *Pellegrini*): Era certo opportuno che si fissassero i limiti, attualmente disputati, sulla disponibilità, e quindi sulla escussione, dell'usufrutto legale paterno. Senonchè con la progettata disposizione cotesti limiti sono affidati, come pare, all'insindacabile arbitrio del giudice tutelare, il cui imbarazzo nel provvedere sarà spesso insuperabile, giacchè non gli si apprestano i più rudimentali criteri per l'esercizio positivo o negativo di quella potestà discrezionale. Tanto più considerevole e grave sembra la cosa, in quanto cotesta sconfinata potestà verrà ad essere retrospettivamente esercitata anche sulla già intrapresa esecuzione per parte dei creditori.

Inoltre si offre qui l'occasione per fare un rilievo di ordine generale, riguardo ai provvedimenti dello istituendo giudice tutelare. Non vi è, neanche nella apposita sezione I del titolo, X^o, una disposizione generale, che disciplini la impugnazione di detti provvedimenti; ma, invece, soltanto in casi particolari il Progetto prevede e disciplina la impugnazione stessa (es., articoli 365, 372, ecc.). Dal che potrebbe argomentarsi che, d'ordinario, o dove si tace, i provvedimenti non siano soggetti a reclamo o impugnazione.

Ora questo sarebbe oltremodo imprudente; specie per i casi che, come quello in questione, esigono un controllo oculato e reiterato, sia per i diritti dei terzi, che per quelli dello stesso genitore.

UNIVERSITA'

Università di Catania — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): Poichè l'usufrutto deve, di regola, seguire la patria potestà, dei cui oneri costituisce, in certo senso, il corrispettivo, non si giustifica la alienabilità consentita, sotto certe condizioni, da questo articolo, di cui dovrebbe rimanere il solo 1^o comma, soppresso l'inciso finale.

Si propone, poi, di aggiungere un art. 380 *bis*.

“Su istanza del padre, il giudice tutelare può consentire al figlio, che abbia compiuto gli anni sedici, di intraprendere una professione o altra attività, di concludere i relativi negozi e di esercitare i diritti e le azioni che ne dipendono. Può anche concedergli il libero godimento e l'amministrazione sia dei beni indicati nei comma primo e secondo dell'articolo 278, sia dei beni che il padre voglia affidare al figlio con la stessa destinazione.

“Rispetto a tali rapporti il figlio ha la capacità dell'emancipato „

“Il giudice può, per gravi motivi, revocare tale concessione „

Università di Firenze — (Rel. Prof. *Brunetti*) : Alla parola “riconosciuti„, sostituirei la parola “ammessi„.

Università di Messina — (Rel. Prof. *Degni*) : Con disposizione nuova, si limitano gli atti di esecuzione forzata sui beni costituenti l'usufrutto legale.

Università Cattolica del S. Cuore di Milano — (Rel. Prof. *Barassi*) : Il Progetto — data l'importanza familiare di questo usufrutto, destinato, tuttavia, non all'esclusivo interesse del figlio e che il genitore nel suo libero apprezzamento può quindi oltrepassare, provvedendo anche alla famiglia tutta quanta — ha regolato più chiaramente del codice civile, ma in diverso modo, il problema della disponibilità di questo usufrutto. Come è noto, si tratta di un problema assai discusso nel diritto comune e non esplicitamente risolto dalle varie legislazioni. L'art. 1967, n. 2, cod. civ. si limita a sottrarre l'usufrutto legale all'ipoteca, e la dottrina ne ha ricavato la generale indisponibilità, sia per parte del genitore, come per parte dei suoi creditori. Che tuttavia la soluzione decisamente negativa non sia tranquillante, lo provano sia l'entità e la destinazione effettiva delle rendite che, soddisfatto l'interesse del figlio e inoltre della famiglia, può lasciare al genitore, per sè stesso, un cospicuo margine, sia la soluzione prevalentemente accolta in base alle varie legislazioni, nel senso di consentire la disponibilità ai creditori, entro il limite di questo margine (cfr. cod. civ. austr., § 105). D'altra parte sorge il dubbio se consentire a questa sia pure limitata disponibilità, non significhi violare troppo apertamente il carattere meramente tutorio della patria potestà. E' giusto che al genitore, perchè tale, sia permesso ricavare quell'utile dalla patria potestà, che è negato al tutore dalla propria potestà tutelare?

Evidentemente qui si sconfinava dai presupposti fondamentali della potestà protettiva in genere. Il Progetto ha permesso in massima, ma solo nei limiti consentiti dal giudice tutelare, la disponibilità per parte del genitore o dei creditori dell'“esercizio del diritto di usufrutto„. Con che si vuol alludere a una fondamentale inseparabilità di questo usufrut-

to legale dal genitore, per consentire al più la disponibilità di parte delle rendite annue, cioè della facoltà di esigerle. E' chiaro che ad ogni modo quella locuzione non pregiudica la soluzione del dubbio, che tormenta la dottrina oggi, se la disponibilità riguardi l'usufrutto o, come dice l'art. 492 del codice civile, il suo esercizio: mentre, a farlo apposta, l'art. 1967, n. 2°, esclude l'ipotecabilità dell'usufrutto legale, non del solo esercizio. Comunque, venendo alla sostanza della nuova disposizione proposta, in omaggio alla solidarietà familiare (è questo un caso in cui, come si è sopra rilevato, l'interesse della famiglia supera quello personale di ciascun suo componente) si può ammettere l'opportunità di limitare il rigore dell'art. 1967, n. 2°, codice civile, nell'interesse dei terzi, ma per i soli debiti contratti per la famiglia, ed entro un limite cauto che rispetti la naturale destinazione di questo usufrutto legale. A tale scopo, però, anziché accollare al giudice tutelare, come al solito fa il Progetto, una responsabilità così gravosa, sarebbe preferibile fissare un criterio, al quale il giudice debba obbedire. E, cioè, rilasciare a disposizione dei creditori il margine, oltre a quanto è necessario, delle rendite dell'anno in corso, per il mantenimento e l'educazione del figlio.

Università di Parma — (Rel. Prof. *Allara*): Meritano approvazione le norme contenute in questo articolo.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Sindacato Avvocati e Procuratori di Alessandria — (Rel. Avv. *Franchéo*): Si consiglia che venga mantenuto il disposto dell'art. 1967, n. 2°, del vigente codice, che non consente l'accensione di ipoteca sull'usufrutto legale dei genitori.

La condizione che tutto quanto riguarda alienazione, pegno, ipoteca, esecuzione debba essere sottoposto all'esame del giudice delle tutele ed alla sua autorizzazione nei limiti e nei casi riconosciuti, non è garanzia sufficiente ad evitare possibili ed eventuali errori e danni al minore.

E' pertanto meglio, nell'interesse del minore, che l'usufrutto legale del genitore non divenga, nè alienabile, nè ipotecabile.

Commissione Reale Procuratori di Bologna — (Rel. ri Avv. *ti Neppi e Osti*): Si dubita dell'opportunità di ammettere che l'usufrutto legale dei genitori sia oggetto di alienazione o di ipoteca (mentre non pare ammissibile che l'esercizio del diritto di usufrutto sia idoneo oggetto di alienazione, di pegno, di ipoteca, ecc.). E quanto alla esecu-

zione dei creditori, sembrerebbe preferibile che ne fossero determinati dalla legge i limiti e le condizioni, anzichè lasciarli all'apprezzamento discrezionale dell'autorità giudiziaria.

Commissione Reale Avvocati di Brindisi: A proposito delle autorizzazioni e degli assentimenti da chiedersi al giudice tutelare in occasione di esecuzione forzata sull'esercizio del diritto di usufrutto legale o sui frutti percetti ed ancora esistenti, possiamo ripetere le osservazioni fatte circa la esecuzione sui frutti dei beni dotati (art. 205).

Occorre, cioè, una maggiore precisazione di criteri, e una più precisa indicazione della procedura.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Capodistria: La disposizione, che toglie ai creditori la facoltà di colpire l'usufrutto legale del genitore sui beni dei figli, viene a buon punto, per tutelare gli interessi di questi.

Commissione Reale Avvocati di Catania — (Rel. Avv. *Testaj*): La disposizione per la quale l'esercizio del diritto di usufrutto può essere oggetto di alienazione, di pegno, di ipoteca, di esecuzione da parte dei creditori, nei limiti e nei casi riconosciuti dal giudice tutelare, non sembra scevra di gravi inconvenienti, giacchè importa la intromissione, da parte di terzi estranei, nell'amministrazione del patrimonio del minore, senza, per giunta, le garanzie morali, che può offrire il genitore e senza nemmeno che apparisca disciplinata, in tali casi, la tutela del giudice.

Altro pregiudizio potrebbe anche derivarne al minore nei casi di anticipata cessazione dell'usufrutto, previsti dall'art. 176 (separazione per colpa del genitore usufruttuario), 382 (passaggio ad altre nozze), 385 (perdita della patria potestà). Onde, qualora non si voglia sopprimere la superiore facoltà concessa al giudice tutelare e mantenere senz'altro la sola prima parte del primo comma dell'articolo, dovrebbe essere esplicitamente riconosciuto allo stesso giudice il diritto di tutela e vigilanza nella gestione del patrimonio del minore, l'esercizio del cui usufrutto sia stato dal genitore alienato o vincolato, con lo apprestamento degli stessi rimedi, e cioè con la imposizione di determinati obblighi inerenti all'amministrazione ed anche con la sospensione dell'esercizio dell'usufrutto nei casi di cattiva amministrazione o di abusi da parte dei terzi; mentre dovrebbero altresì lasciarsi impregiudicati i diritti del minore nei superiori casi di cessazione anticipata dell'usufrutto.

Ma, poichè tutto ciò darebbe luogo ad altri non meno gravi inconvenienti, si esprime l'opinione che sia mantenuta la sola prima parte del primo comma, del presente articolo, e cioè che: "L'esercizio del diritto di usufrutto non può essere oggetto di alienazione di pegno, di ipoteca e di esecuzione da parte dei creditori,„

Sindacato Avvocati e Procuratori di Catania:

L'art. 1967, n. 2º, del vigente codice esclude che l'usufrutto legale dei genitori possa costituire idoneo oggetto di ipoteca; ne rimane così egualmente esclusa, per opinione concorde degli interpreti, la possibilità di una subastazione.

Il Progetto dispone che l'esercizio del diritto di usufrutto può essere oggetto di alienazione, di pegno, di ipoteca e di esecuzione, da parte dei creditori, " nei limiti e nei casi che siano riconosciuti dal giudice tutelare „.

La innovazione non sembra sufficientemente meditata.

Converrebbe, anzitutto, chiarire che, per quanto riguarda la esecuzione, l'autorizzazione del giudice tutelare debba essere limitata all'azione dei creditori chirografari; coloro che furono già autorizzati ad iscrivere una ipoteca, non possono, evidentemente, essere assoggettati ad ulteriori limitazioni, nella realizzazione della assicurata garanzia, che costituisce una potenziale alienazione.

Inoltre: se il giudice tutelare ha autorizzata l'alienazione, l'ipoteca, l'esecuzione, *quid iuris* nel caso di cessazione dell'usufrutto legale per fatti dipendenti dal genitore alienante od espropriato (separazione per sua colpa: art. 176: passaggio ad altre nozze: art. 382; perdita della patria potestà: art. 385)? *quid iuris* nel caso di emancipazione del minore o di anticipata declaratoria di maggiore età, a norma dell'art. 4? Siffatte evenienze infirmeranno i diritti acquistati dai terzi? Gli inconvenienti gravi dell'una o dell'altra soluzione appaiono a prima vista.

Non basta: per l'art. 393 il giudice tutelare vigila sull'amministrazione del padre, e nel caso di cattiva amministrazione può prendere i provvedimenti del caso e pronunciare anche la perdita parziale o totale dell'usufrutto. *Quid iuris* nel caso che gli abusi siano commessi dal terzo acquirente od espropriante dell'esercizio del diritto? Sarà il medesimo soggetto alla giurisdizione del giudice tutelare e dovranno proporsi innanzi a quest'ultimo, e con quali forme, le azioni previste dalla legge nei casi di abuso dell'usufruttuario?

Tutto considerato, si ritiene miglior consiglio che si elimini la innovazione e che l'usufrutto legale del genitore resti inalienabile ed inipotecabile.

Commissione Reale Procuratori di Catanzaro — (Rel.

Avv. Supino): *Vedansi le osservazioni generali al titolo IX.*

Commissione Reale Avvocati di Como — (Rel. Avv.

Rovelli): L'articolo tocca un argomento irto di difficoltà. Non poche volte gli interessi generali della famiglia, ed in ispecie della prole, cozzano cogli interessi e coi diritti dei terzi.

Sorge, allora, il problema: a quale principio accordare forza di prevalenza? Alla tutela patrimoniale della prole o ai diritti dei terzi? Le legislazioni ricorrono, sovente, a norme di contemperamento e di compromesso.

L'art. 380 nega, in fondo, ai creditori, un'azione esecutiva sui frutti dei beni del minore in usufrutto del padre.

Meglio: subordina l'esercizio dell'azione al riconoscimento del giudice tutelare, e non fissa un criterio preciso di guida.

Si rimette al senno del giudice. Parla, anzi, di "casi riconosciuti".

Ciò che condurrà, in pratica, ad escludere — come regola — l'azione dei creditori.

Riteniamo che la norma sacrifichi in modo eccessivo i diritti dei terzi. Il padre possiede l'usufrutto dei beni del minore. Ha, quindi, la libera disponibilità dei frutti, che costituiscono un bene di lui. Perché sottrarli all'azione esecutiva dei creditori?

Ci sembra che il legislatore debba preoccuparsi, soltanto, della conservazione del bene in usufrutto ed imporre al più, in tal senso, provvedimenti di garanzia, senza misconoscere il diritto dei terzi.

Chè, altrimenti, i creditori si troverebbero di fronte ad una quadruplice barriera di limiti, a seconda della natura del bene; beni dotali, beni in comunione, patrimonio inalienabile di famiglia, beni del minore in usufrutto del padre (sempre a norma delle proposte, di cui abbiamo discusso, del Progetto).

Ed allora proporremmo che l'esercizio del diritto di usufrutto non possa essere oggetto di alienazione, di pegno, di ipoteca. I creditori del padre o di chi possiede l'usufrutto non potranno, così, compiere atti di esecuzione sopra i frutti dei beni del minore in usufrutto, senza averne informato il giudice delle tutele, che emetterà i provvedimenti opportuni per tutelare l'integrità e l'efficienza dei beni.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Enna — (Rel. Avv. *Ghera*): Non sembra al Sindacato che l'innovazione all'art 1967, n. 2°, del codice sia approvabile. L'usufrutto paterno è esercitato principalmente nell'interesse del figlio, onde non appare prudente permetterne l'alienabilità a favore di terzi, anche per il concetto già espresso (v. per l'art. 246) che il padre non debba, per i suoi affari, sfruttare il patrimonio degli altri componenti la famiglia.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Forlì — (Rel. ri Avv. *Panciatichi e Foschi*): Si segnalano i dubbi espressi dal Sindacato di Catania, pur invocando una precisa disposizione di legge, che dichiari se l'usufrutto legale sia perseguibile, optando per l'affermativa.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Matera: Poiché l'usufrutto legale dei genitori dovrebbe, in effetto, essere principalmente devoluto nell'interesse degli stessi figli, che sarebbero i veri titolari del diritto, è giusto che il diritto di usufrutto non possa essere oggetto di alienazione, di pegno, di ipoteca o di esecuzione, se non nei limiti e casi riconosciuti dal giudice tutelare.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Milano — (Rel.ri Avv. *Bregoli* e *Mazzola*): Sembra convenga di aggiungere, alla parola "creditori,, la specificazione "del padre,, perchè, essendo l'usufrutto legale di spettanza del padre, solo i creditori di esso possono accampare diritti sull'usufrutto stesso, e sempre nei limiti e nei casi riconosciuti dal giudice tutelare, avuto anche riguardo agli obblighi del padre verso i minori ed a quelli stabiliti dall'art. 501 del codice civile.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Padova — (Rel. Avv. *Ortolani*): Non sembra nè giustamente nè adeguatamente congegnata l'innovazione relativa alla alienabilità del diritto di usufrutto, per la quale per lo meno appare opportuno — ove si creda di mantenerla — una più oculata e prudente revisione.

Commissione Reale Avvocati di Treviso e di Belluno — (Rel.ri Avv. *Salsa* e *Olivi*): Pare opportuno, nell'interesse dei terzi creditori, che siano precisati meglio i limiti, entro cui il giudice tutelare possa riconoscere l'esercizio di un diritto creditorio sull'usufrutto legale. Precisamente sarebbe preferibile invertire la norma, e cioè, anzichè consentire l'esercizio nei limiti e nei casi che siano riconosciuti dal giudice tutelare, escludere tale esercizio, magari previo riconoscimento del giudice, nei limiti necessari all'allevamento dei figli.

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria: La disposizione innovata contenuta in questo articolo elimina le questioni sorte sulla pignorabilità in genere dell'usufrutto legale e trova riscontro nell'art. 25 della legge ungherese XX del 1877.

La prima parte dell'articolo dovrebbe, però, essere integrata con indicazioni delle modalità del provvedimento discrezionale del giudizio tutelare.

Si propone il seguente testo:

L'esercizio del diritto di usufrutto non può essere oggetto di alienazione, di pegno, d'ipoteca e di esecuzione da parte dei creditori del padre, senza la previa autorizzazione del giudice tutelare, il quale potrà concederla nei casi e nei limiti che ravvisi opportuni, in relazione alla destinazione delle rendite dell'usufrutto.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste: Questo articolo indubbiamente contiene una nuova disposizione cautelare utilissima, intesa ad evitare che, per gli oneri assunti dal padre, non soffra detrimento il figlio, sia pure nei frutti, di cui deve poter fruire quanto meno entro limiti tali che si manifestino per lui sicuramente sufficienti. Da ciò l'intervento del giudice tutelare, che, meglio di ogni altro

essendo in grado di valutare le condizioni e le esigenze economiche familiari, è chiamato a determinare, così la possibilità di esecuzione sull'usufrutto, come pure la prosecuzione degli atti iniziati contro il genitore sui frutti già percepiti, ed ancora esistenti nel patrimonio paterno.

Sembra, però, che la norma bene farebbe a maggiormente chiarire i criteri, che devono essere di guida al magistrato in questa sua discrezionalità, forse troppo ampia così come delineata dal Progetto. E' bene che egli sia arbitro: ma si stabiliscano i criteri ed i limiti cui dovrà uniformarsi ed entro i quali le sue decisioni potranno ritenersi legittime e confacenti.

Non sarebbe del pari inopportuno delineare le forme per la pratica attuazione di questo intervento del giudice tutelare.

Accadrà inoltre, di sovente, che i rapporti, sui quali il magistrato delle tutele avrà necessità di pronunciarsi, ascenderanno ad una entità che non potrà essere sottratta al giudizio collegiale. Sembra necessario che in questi casi il giudice singolo abbia a rimettere le parti al magistrato competente per ragioni di valore, con ciò che la sua attività in questa materia rimanga ristretta ai limiti della competenza pretorile, in relazione all'entità del credito per cui si procede (art. 580, cpv.). Infatti la sua attività, oltre ad avere carattere protettivo nell'interesse del minore, impinge in rapporti economici, che riguardano terzi, e che non dovrebbero essere, perciò, allontanati dalla giurisdizione del magistrato ordinario.

Perciò, anche nei casi in cui, nei limiti della competenza pretorile, il giudizio sia attribuito al magistrato delle tutele, pare necessario concedere ai terzi, del cui diritto si contende, l'impugnazione di qualsiasi provvedimento coi mezzi ordinari. Non vi è, infatti, ragione per cui degli estranei, quali i creditori esecutanti, abbiano a sottostare al potere discrezionale del giudice tutelare. Quindi, se da un lato è opportuno, nell'interesse del minore, l'intervento di questo giudice, che facilmente sarebbe anche in grado di favorire la transazione, dall'altro, invece, non sembra si possano imporre ai terzi degli oneri eccezionali, che non si manifestano giustificati.

Art. 381

(Art. 231 codice civile)

(Patria potestà esercitata dalla madre)

Le disposizioni dei precedenti articoli sono applicabili alla madre che esercita la patria potestà, salvo il caso previsto dall'art. 370.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Milano — (Rel. Pres. Sez. *Pelosi*): Gli articoli precedenti concernono i poteri di *rappresentanza, di amministrazione e di usufrutto legale*.

Ma alla madre che esercita la patria potestà sono applicabili anche le disposizioni che seguono, come quella contenuta nell'art. 389, che concerne l'allontanamento del figlio dalla casa paterna, e quelle, pure seguenti, concernenti la *decadenza della patria potestà, la sospensione dell'esercizio di essa, la vigilanza sull'amministrazione*, nelle quali si fa menzione soltanto del *padre*, ma che logicamente si estendono anche alla *madre*, che esercita la patria potestà.

Si propone, quindi, di collocare la disposizione dell'art. 381 dopo quella dell'art. 394, modificandola nel modo seguente:

« Le disposizioni dei precedenti articoli, in quanto siano applicabili, si riferiscono anche alla madre che esercita la patria potestà ».

UNIVERSITA'

Università di Catania — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): L'inciso finale non sembra esatto, perchè le disposizioni applicabili alla madre cominciano con l'art. 371 (370 bis).

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Milano — (Rel. Avv. *Porro*): *Si vedano le osservazioni all'art. 394.*

Sindacato Avvocati e Procuratori di Novara — (Rel. Avv. *Piccinini*): A noi pare che la disposizione di questo articolo dovrebbe essere posta dopo l'art. 387. Infatti, data la posizione attuale, ne viene di conseguenza che la madre non potrebbe essere dichiarata decaduta dalla patria potestà per i motivi indicati nell'art. 385, nè a lei sarebbe applicabile il disposto degli articoli 386 e 387.

Ma poichè fra gli articoli 380 e 385 verrebbero ad esservi gli articoli 382, 383 e 384, che evidentemente non sono applicabili alla madre, si potrebbe anche ovviare all'inconveniente, aggiungendo, dopo la frase « precedenti articoli », quella: « esclusi gli articoli 382, 383 e 384 ».

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria: Si propone l'aggiunta del seguente capoverso:

Su richiesta della madre stessa o del figlio, purché non minore dei sedici anni, o anche d'ufficio, il giudice tutelare potrà nominare un curatore per l'amministrazione dei beni.

L'aggiunta non ha bisogno di chiarimenti: la madre spesso volte non ha pratica di affari, ed è opportuno, in ispecie quando il patrimonio del figlio sia notevole, che l'amministrazione venga affidata a persona pratica e direttamente responsabile.

Art. 382

(art. 231, 232 codice civile)

(Cessazione dell'usufrutto legale per seconde nozze)

L'usufrutto legale passa alla madre anche quando la patria potestà è esercitata dal padre, se questi ne sia escluso per cause a lui personali.

L'usufrutto legale cessa col passaggio del genitore ad altre nozze.

UNIVERSITA'

Università di Genova — (Rel. Prof. Luzzatto): *Vedasi l'osservazione all'art. 388.*

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Sindacato Avvocati e Procuratori di Casale: Si vorrebbe incaricare espressamente il giudice tutelare della sorveglianza sulla erogazione dei frutti spettanti al minorenne, quando l'usufrutto legale cessi durante la minore età.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Milano — (Rel.ri Avv. *ti Bregoli e Mazzola*): Si ritiene opportuno confermare, fra i casi di cessazione dell'usufrutto legale, anche quello della morte del figlio minore, per evitare il pericolo di dubbi o di incertezze che potrebbero essere determinati dall'opinione che la legge posteriore, non avendo più contemplato questo caso, che è previsto invece dal codice vigente, abbia voluto escluderlo.

Commissione Reale Procuratori di Padova — (Rel. Avv. *Senigaglia*): La prima parte di quest'articolo riguarda soltanto la madre, alla quale l'usufrutto legale passa anche quando la patria potestà è esercitata dal padre, se questi ne sia escluso per cause a lui personali.

La seconda parte, stabilendo che l'usufrutto legale cessa col passaggio del genitore ad altre nozze, riguarda entrambi i genitori.

Sia per tale motivo, sia per la completa diversità di queste due disposizioni, non apparirebbe fuori di luogo che esse venissero disciplinate da due distinti articoli.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste: Si preferirebbe il mantenimento di due articoli separati: l'uno per la prima parte, l'altro per il capoverso, come è nel codice vigente. Quanto meno il capoverso meglio potrebbe suonare: « l'usufrutto legale cessa per quello dei genitori che passa a seconde nozze ». Infatti la semplice dichiarazione di cessazione, apparentemente diretta contro *entrambi* i genitori, per il fatto che *uno solo* di essi contragga nuovo matrimonio, sembra contrastare con la prima parte, che ammette invece il trasferimento. E non sarà infrequente il caso in cui, a seguito di annullamento di matrimonio, l'uno dei genitori contragga nuove nozze, quando ancora sia vivente l'altro.

Art. 383

(art. 234 codice civile)

(Godimento dei beni dopo la cessazione dell'usufrutto legale)

Cessato l'usufrutto legale, se il genitore ha continuato a godere i beni del figlio abitante con esso senza procura ma senza opposizione, od anche con procura ma senza condizione di render conto dei frutti, egli ed i suoi eredi non sono tenuti che a consegnare i frutti sussistenti al tempo della domanda.

UNIVERSITA'

Università di Catania — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): A « condizione », come negli articoli 231 e 232, è meglio sostituire « obbligo ».

Art. 384

(Delegazione dell' esercizio della patria potestà alla madre)

Il padre può delegare alla madre, con atto autentico, l'esercizio della patria potestà.

Tale delega è revocabile e non concerne il diritto dell'usufrutto legale, salvo che non sia espressamente stabilito che essa comprende anche l'esercizio di questo.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. *Veneziani*): Questo articolo è una innovazione di fronte al codice nostro. Non si crede di fare alcuna osservazione.

Sezione di Corte di Appello di Caltanissetta: Sarebbe preferibile la soppressione della facoltà consentita in questo articolo: il padre, se non è lontano o impossibilitato ad esercitare la patria potestà, deve esercitarla personalmente, per l'unità di indirizzo della famiglia. Se, invece, non possa esercitare tale potestà, il giudice delle tutele potrà sempre provvedere.

Corte di Appello di Catanzaro — (Rel. Pres. Sez. *Perrotti*): E' permesso al padre, mediante atto autentico, sempre revocabile, delegare alla madre l'esercizio della patria potestà. Ma sarebbe più conveniente richiedere, in proposito, un atto ricevuto dal giudice tutelare da rendersi pubblico nell'interesse dei terzi. E nella stessa forma dovrebbe essere fatta la revoca.

Corte di Appello di Genova — (Rel. Cons. *Sarno*): Opportuna innovazione è quella di questo articolo.

Corte di Appello di Milano — (Rel. Pres. Sez. *Pelosi*): Siccome in caso di temporanea lontananza per ragioni di lavoro o di altro impedimento del padre, la madre non potrebbe esercitare pienamente la patria potestà, ma sarebbe costretta a ricorrere spesso al giudice tutelare, è molto opportuna la disposizione, che permette al padre di delegare alla madre, temporaneamente, con atto pubblico, ma revocabile, l'esercizio della patria potestà, per qualsiasi ragione.

Ma può il padre delegare la madre per l'esercizio della patria potestà su alcuno soltanto dei figli, conservando per sé l'esercizio della patria potestà sugli altri?

Ciò potrebbe anche essere talvolta opportuno, come quando per ragione di lavoro o di professione i coniugi siano costretti a vivere l'uno lontano dall'altro, ed i figli fossero divisi, parte presso il padre e parte presso la madre. Nulla dice, a questo riguardo, il Progetto, ma la Corte ritiene che non vi sia bisogno di espressa disposizione, potendosi la soluzione affermativa dedurre, in via di interpretazione, dalla norma.

Si ritiene opportuno di fare, poi, anche un rilievo di ordine tecnico a questo articolo e all'art. 395, dove è ripetuto che il padre può, con *atto autentico*, delegare alla madre l'esercizio della patria potestà e stabilire condizioni alla madre superstite per l'educazione dei figli e per l'amministrazione dei beni.

Non è il caso di perpetuare anche nella nuova legislazione i dubbi e le questioni per stabilire quali siano gli atti autentici. E' preferibile, anche a scopo di coordinamento, adoperare la formula più precisa *con atto pubblico o scrittura privata autenticata*, di cui è fatta espressa menzione negli articoli 407, 543 e 526 del Progetto.

Corte di Appello di Trieste — (Rel. Cons. *Antonini*): Sembra opportuno che la prima parte dell'articolo venga così modificata: " Il padre può per giusti motivi, con l'autorizzazione del giudice tutelare, delegare alla madre, con atto autentico, l'esercizio della patria potestà „ Deve evitarsi che il padre possa liberarsi, solo per propria comodità, di quello che in fondo è un suo obbligo, più che un suo diritto, dato che la patria potestà, nel suo lato attivo, si risolve in un dovere verso la prole ed anche verso lo Stato.

UNIVERSITA'

Università di Catania — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): Si crede che questa disposizione sarebbe meglio collocata, in due ulteriori comma, sotto l'art. 379, che regola l'esercizio della patria potestà fra padre e madre. La delega dell'esercizio della patria potestà dal padre alla madre dovrebbe, però, essere autorizzata dal giudice tutelare.

All'atto autentico (meglio, pubblico) dovrebbe essere equiparata, secondo la regola del Progetto, la scrittura privata autenticata.

Università di Genova — (Rel. Prof. *Luzzatto*): Non soddisfacente e contraria a concetti accolti dalla più recente dottrina, sembra la norma, per cui il padre può delegare alla madre, con atto autentico, l'esercizio della patria potestà; se le potestà familiari sono diritti - doveri, se esse sono anche *funzioni* nell'interesse generale, ne deriva che (anche volendo evitare le esagerazioni, cui taluno è giunto nel mettere in vista l'elemento pubblicistico della patria potestà) non può ammettersi, puramente e semplicemente, una delegazione ad altri del potere che la legge attribuisce al padre, come capo della famiglia; questa delegazione potrà ammettersi, se mai, ricorrendo speciali ragioni che valgano di scusa, e con l'approvazione dell'autorità: in specie, di quel giudice tutelare, a cui il Progetto attribuisce svariate funzioni in ordine alla patria potestà; nè può approvarsi che il padre, delegando alla madre l'esercizio delle funzioni che gli spetterebbero, si riservi, d'altro canto, il diritto di usufrutto, sia perchè è in sè sconveniente questo spogliarsi dei doveri, riservandosi i diritti, sia per la connessione che esiste fra la patria potestà e l'usufrutto legale.

Università di Messina — (Rel. Prof. *Degni*): Non parrà inutile formalismo il richiamare l'attenzione del legislatore sulla opportunità di modificare alcune espressioni adoperate nel testo del Progetto. In esso si parla spesso di atto autentico, riproducendo la dizione equivoca del codice civile, dovuta, com'è noto, ad un errore di redazione, e che ha fatto sorgere il dubbio se il nostro legislatore abbia inteso di porre, accanto all'atto pubblico, un altro atto che si chiami autentico, quando, invece, il vero è che soltanto per una mancata coordinazione delle disposizioni del nostro codice civile, tratte dal codice Napoleone, si è parlato, indifferentemente, di atto pubblico o di atto autentico: sarebbe opportuno semplificare la terminologia e parlare solo di atto pubblico.

Università di Parma — (Rel. Prof. *Allara*): Meritano approvazione le norme contenute in questo articolo.

Università di Pavia — (Rel. Prof. *Gangi*): Non sembra meritevole di accoglimento la disposizione, che concede al padre, senz'alcuna limitazione, la facoltà di delegare alla madre, con atto autentico, la patria potestà. Se nell'art. 369 è stabilito che l'esercizio della patria potestà spetta al padre, e se tale esercizio costituisce un diritto e un obbligo, non si comprende come mai il padre possa, a suo libito, liberarsi da un tale obbligo, delegando l'esercizio della patria potestà alla madre. La delega dovrebbe essere ammessa solo in quei casi in cui essa apparisca necessaria o utile.

Università di Siena — (Rel. Prof. *Funaioli*): La delega dell'esercizio della patria potestà alla madre può risultare, in certe contingenze, provvida.

CONSIGLIO SUPERIORE FORENSE

Qualche ritocco sarebbe opportuno al testo, sia per precisare che cosa per *atto autentico* si intenda, sia per stabilire come la revoca della delega ivi prevista debba essere fatta, sia infine per organizzare, in qualche modo, un sistema di pubblicità a garanzia dei terzi.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Procuratori di Bologna — (Rel.ri Avv. ti *Neppi* e *Osti*): Si esprime il voto che la delega sia subordinata all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

Commissione Reale Avvocati di Como — (Rel. Avv. *Rovelli*): L'articolo sancisce il principio della delegabilità alla madre, *per atto del padre*, dell'esercizio della patria potestà.

La riforma non può non suscitare un senso di riluttanza.

La patria potestà, più che un diritto, costituisce un obbligo di legge. Essa discende dall'assetto giuridico della famiglia. Corrisponde ad una necessità pubblica, di ordine e di disciplina. E' perciò regolata, *per intero*, dalla legge.

E' concepibile, allora, un diritto di delegabilità, rimesso, notiamo, senza limiti, all'arbitrio del padre? Ne dubitiamo. Saremmo, perciò, propensi alla soppressione dell'articolo, a meno che non specificasse nettamente gli eventuali casi della delegabilità.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Milano — (Rel.ri Avv. ti *Bregoli* e *Mazzola*): Non si può convenire col Progetto in ordine alla delega della patria potestà.

In linea di principio si opina che l'esercizio della patria potestà non debba e non possa essere, dal padre, delegato alla madre. Trattasi dell'esercizio di un diritto naturale, e non si ammette che il padre possa privarsene *ad libitum*, sottraendosi, così, all'adempimento del più sacro dei suoi doveri verso la prole.

La privazione della patria potestà è ammessa, e la legge lo dichiara, nei soli casi in cui il padre se ne rende indegno. Ma il far dipendere dalla sua sola volontà e dal suo comodo di liberarsi dalla responsabilità, dalle cure e dai sacrifici, che un padre deve sempre, anche con abnegazione, occorrendo, sopportare, per scaricarne il peso sulla madre, senza darne plausibile motivo, ripugna al senso giuridico e morale, ed è in aperto contrasto con lo spirito informatore del Progetto, che si propone di rinforzare l'istituto della patria potestà.

Si aggiunga che in caso di impedimento o temporanea assenza del padre, questi, senza bisogno di delegare alla madre l'esercizio della patria potestà, può benissimo rilasciarle mandato per tutto ciò che attiene all'interesse patrimoniale dei minori.

In ogni modo, e se pur si volesse affermare in via di principio questa facoltà, da parte del padre, di delegare alla madre l'esercizio di questo diritto personale, bisognerebbe pur sempre circondarla di molte cautele e, in ogni caso, subordinarla al consenso della madre e alla previa autorizzazione del giudice tutelare, che dovrebbe accordarla caso per caso.

(Rel. Avv. *Porro*): Merita di essere rilevata la riforma introdotta con questo articolo, secondo il quale il padre può delegare alla madre con atto autentico l'esercizio della patria potestà; delega revocabile e non concernente il diritto dell'usufrutto legale, salvo espressa inclusione, ma delega, in massima, di positiva utilità pratica per tutti i casi di capi di famiglia costretti a lunghe assenze e assorbiti dai pensieri degli affari. Sarà tuttavia necessario completare la riforma, col richiedere il consenso della madre e l'intervento del giudice tutelare, perchè la facoltà non diventi un comodo mezzo di sottrarsi ai propri doveri.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Modena

— (Rel. Avv. *Della Fontana*): Si ritiene inaccettabile la disposizione, non potendosi trattare la funzione della patria potestà alla stregua di un qualsiasi negozio o contratto, per cui è sempre dato di concedere procura.

Il contenuto della patria potestà non è soltanto economico e privatistico, ma è anche etico e di interesse pubblico, in quanto l'interesse della famiglia è, ad un tempo, interesse della società.

Ora, non sembra ammissibile che il padre possa, a suo completo arbitrio, delegare *in toto* la delicatissima funzione dell'esercizio della potestà alla madre, con conseguente deroga in fatto a quella priorità di diritto, e di dovere, che la legge ha stabilito come regola generale, conforme all'utilità della famiglia.

Pertanto si propone la soppressione dell'articolo.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Palmi — (Rel. Avv.

Bagala): Di dubbia convenienza appare la disposizione che faculta il padre a delegare alla madre, con atto autentico, l'esercizio della patria

potestà. Poichè i casi, in cui la madre subentra al padre in tale esercizio, sono previsti con larghezza dal Progetto, sembra che una tale disposizione finisca coll'attenuare oltre il necessario il concetto fondamentale che capo della famiglia è il padre.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Roma — (Rel. Avv. *Del Vecchio*): Questo articolo offre l'occasione di affrontare una questione, che si è sollevata anche sotto l'attuale codice, circa l'espressione *atto autentico*. Che cosa vuole intendersi? *Atto autografo*, come vorrebbe la significazione grammaticale, o *atto pubblico* o *atto privato autenticato*?

Sono note le dispute sorte a tal proposito di fronte all'attuale art. 181, che ammette il riconoscimento del figlio naturale per atto autentico, onde stabilire se sia valido il riconoscimento fatto in un testamento olografo.

Nel Progetto parlano di atto autentico questo articolo e l'art. 395; anzi l'art. 395 contrappone l'atto autentico al testamento e l'art. 407 contrappone testamento, atto pubblico e atto autenticato.

E' necessario che la terminologia sia rigorosa e quindi deve intendersi: per atto autentico o atto autografo, quello tutto scritto dall'autore; atto autenticato, quello in cui la firma dell'autore è autenticata da pubblico ufficiale; atto pubblico, quello ricevuto da un pubblico ufficiale.

Tale terminologia dovrebbe essere costantemente osservata.

Sempre in merito a questo art. 384, è da fare un'altra osservazione.

La delega del padre alla madre va fatta con atto autentico e, benchè non sia detto, la stessa forma dovrà avere la revoca della delega. Ma non basta. La revoca deve essere conosciuta, per non indurre in inganno i terzi. Quindi, o si stabilisce che la delega sia sempre temporanea, di guisa che alla scadenza del termine in essa precisato decada automaticamente: e in questo caso la delega non sarebbe revocabile. O si vuol sancire la revocabilità della delega, ed allora è indispensabile accompagnare la revoca con opportune norme di pubblicità, come, ad es., il deposito presso l'ufficio del giudice tutelare.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani — (Rel. Avv. *Drago*): Il capoverso può essere più correttamente modificato così:

Tale delega è revocabile e, salvo espressa disposizione in contrario, non concerne il diritto dell'usufrutto legale.

Art. 385

(Art. 233 codice civile)

(Decadenza dalla patria potestà)

Fermi i casi in cui per disposizione del codice penale o di leggi speciali il padre incorre nella perdita della patria potestà, la decadenza da questa può essere anche

pronunciata sul ricorso della madre, dei parenti o degli affini o del figlio stesso, purché non minore di sedici anni, dei comitati per la protezione dei minori o anche d'ufficio nei seguenti casi:

1° quando il padre sia condannato per delitti contro l'assistenza familiare, sia pure rispetto ad uno solo dei figli;

2° quando, anche senza essere soggetto ad alcuna condanna, il padre, per abbandono della famiglia, per la cattiva condotta o per le consuetudini di vita, come in caso di ubriachezza, di mendicizia, di vagabondaggio, o di cattivi trattamenti, oppure di sevizie o di costrizione ad eccessivo lavoro, metta in pericolo la salute, la moralità, o la vita del figlio;

3° quando di fronte alla condanna o alle colpe della madre, il padre sia stato negligente nel vigilare e difendere la prole;

4° quando trascuri l'educazione del figlio in forma corrispondente alla condizione, alle sostanze e alla salute di esso.

Il ricorso deve essere presentato al giudice tutelare, il quale, se lo ritiene fondato, può sospendere il padre dall'esercizio della patria potestà, e riferire al tribunale, che provvede in via definitiva.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Aquila — (Rel. Primo Pres. *Petro-ne*): Si ritiene opportuno che, al fine di eliminare ogni dubbio sull'applicazione delle disposizioni concernenti la perdita o la sospensione della patria potestà e la rimozione dall'amministrazione del patrimonio del figlio minorenni, anche alla madre che eserciti, nelle veci od in mancanza del padre, la patria potestà, si faccia espressa menzione di essa, così come è stata fatta nell'art. 381, relativamente all'esercizio di tale potestà.

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. *Veneziani*): Quanto alla decadenza e alla sospensione dell'esercizio della patria potestà, prevedono ad esse, con notevolissime modificazioni rispetto al codice civile, gli articoli 385 a 392 del Progetto. Disposizioni minuziose, e che prevedono numerosissimi casi, disposizioni manifestamente opportune e degne pertanto della più ampia approvazione. Non si capisce per altro la esclusione del Pubblico Ministero dal novero di coloro che possono provocare tali provvedimenti.

Sezione di Corte di Appello di Caltanissetta: Più che l'attuale testo del n. 3°, sarebbe da preferire una dizione più ampia e più comprensiva, cioè: "quando il padre sia stato negligente nel vigilare o difendere la prole". Tale dizione comprenderebbe la negligenza in confronto al contegno della moglie e di chiunque.

Corte di Appello di Catania — (Rel. Cons. *Lentini*): Il corrispondente art. 233 del codice vigente non dice se le domande dirette a

far dichiarare decaduto il genitore dalla patria potestà debbano promuoversi in via contenziosa od in via di volontaria giurisdizione.

Ma la dottrina e la giurisprudenza sono concordi nello insegnare che, trattandosi di privare il genitore di diritti, che gli spettano, le relative domande vanno proposte in sede contenziosa.

Dal complesso di questo articolo del Progetto si desume indirettamente che non sarebbe più prescritta la via contenziosa e sarebbe questa un'utile innovazione, perchè la maggior semplicità del procedimento camerale varrebbe a rendere più solleciti i provvedimenti a tutela dei figli minori.

Ad eliminare, però, ogni dubbio al riguardo, sarebbe bene chiarire che il tribunale è chiamato a provvedere in camera di consiglio.

Sarebbe bene che si specificasse che contro i provvedimenti del tribunale è consentito il reclamo alla corte d'appello e contro i provvedimenti di questa il ricorso per cassazione, che si desse obbligo al cancelliere di notificare i provvedimenti agl'interessati, che dalla notifica si facessero decorrere i termini per il reclamo ed il ricorso, e che si precisasse che i provvedimenti hanno il valore di una sentenza in contraddittorio.

Corte di Appello di Catanzaro — (Rel. Pres. Sez. Perrotti): Molto opportune si avvisano le sanzioni della decadenza e della sospensione (articoli 385, 386 e 387) della patria potestà, nonchè la attribuzione al giudice tutelare della competenza ora spettante al presidente del tribunale e al tribunale stesso in materia di patria potestà.

Corte di Appello di Genova — (Rel. Cons. Sarno): Si dispone che la decadenza del padre dalla patria potestà si provoca mediante ricorso al giudice tutelare, il quale, se lo ritiene fondato, può sospendere il padre dall'esercizio della patria potestà e *referire al tribunale, che provvede in via definitiva*. Si osserva che si è sempre ritenuta la necessità di un giudizio, per togliere la patria potestà. Pare, ora, che si voglia abbreviare la formalità, per rendere più efficace e pronto il provvedimento. Ma sarebbe bene spiegare, con formula che non dia luogo a dubbi, se il tribunale provvede in camera di consiglio, e se debba o no essere sentito il padre.

Sezione di Corte di Appello di Perugia — (Rel. Pres. Freszini): In questo articolo, e nei successivi sino al 390, si parla del padre, nei successivi 391, 392 e 393 del genitore, e mai dell'adottante ed espressamente della madre. Parrebbe opportuno estendere, quando del caso, le norme all'adottante e chiarirle anche per la madre.

Corte di Appello di Roma — (Rel. Cons. Pellegrini): La ipotesi del n. 3° è troppo ampiamente formulata e potrebbe autorizzare, se non

dei provvedimenti, almeno dei procedimenti inopportuni là dove la inazione sia dovuta a delle insondabili ragioni, sulle quali ogni indagine potrebbe essere dannosa e dolorosa.

Corte di Appello di Torino — (Rel. Pres. Sez. *Burzio*): Sembrerebbe opportuno, nell'ultimo comma, aggiungere: « salvi i gravami di legge ».

Corte di Appello di Trieste — (Rel. Cons. *Antonini*): Si approva pienamente la nuova regolamentazione dei casi di decadenza del padre e della madre dalla patria potestà e di sospensione dall'esercizio di essa.

Per maggiore chiarezza si propone che il n. 4° venga formulato così: « quando trascuri di dare al figlio un'educazione corrispondente alla condizione sociale ed alle sostanze della famiglia, nonchè alla salute di esso ».

UNIVERSITA'

Università di Bologna: In questo e negli articoli 386, 387, 389, 390, e 393, si parla del padre, come titolare della patria potestà, ma le norme sono applicabili anche alla madre: meglio, quindi, parlare del genitore.

Università di Catania — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): Poichè questa disposizione segue l'art. 381, a « padre » va ogni volta sostituito « genitore » (così il corrispondente art. 233 del codice); la stessa sostituzione va operata negli articoli 386, 387, 393. Si propone ancora: nel 1° comma, di sostituire alle parole « sul ricorso della madre, dei parenti o degli affini » queste altre, « su istanza dell'altro genitore, dei parenti entro il quarto grado e degli affini entro il secondo grado » (cfr. articoli 119, 336, e 400, 469, 488); al n. 3° di sopprimere la limitazione « di fronte alla condanna o alla colpa della madre » (se mai « dell'altro genitore »).

Università di Messina — (Rel. Prof. *Degni*): La parte più notevole del Progetto è indubbiamente quella che regola più compiutamente le sanzioni contro il genitore che, comunque, si rende indegno o anche si mostri solamente incapace dell'esercizio della patria potestà. All'uopo si distinguono: la perdita della patria potestà (nei casi previsti dal codice penale e da leggi speciali); la decadenza da essa (nei casi previsti dal Progetto per abbandono, abuso di mezzi di correzione, cattiva condotta che mette in pericolo la salute, la moralità o la vita del figlio, trascuranza del dovere di vigilare e difendere la prole in caso di condanna

o di colpa della madre, trascuranza dell'educazione dei figli, con la conseguenza di perdere anche il diritto a consentire al matrimonio dei figli, all'adozione ed all'emancipazione); la sospensione di essa, ch'è di diritto (nei casi d'interdizione o assenza dichiarata o di condanna a pena restrittiva della libertà personale per la durata non inferiore ad un anno) o giudiziale, pronunciata dal giudice tutelare, d'ufficio o ad istanza della madre, dei parenti, degli affini o del figlio stesso non minore di 16 anni o dei Comitati di protezione dei minorenni, mentre la decadenza dalla patria potestà dev'essere pronunciata in via definitiva sempre dal tribunale, ad istanza delle persone anzidette o anche d'ufficio: al giudice tutelare è attribuito soltanto il potere di sospendere l'esercizio. Accanto a questi provvedimenti più gravi, il Progetto contiene altre sanzioni, quali: a) rimozione dall'amministrazione, la quale ha luogo di pieno diritto quando il padre sia dichiarato fallito; b) limite all'amministrazione dei beni dei figli e privazione totale o parziale dell'usufrutto; c) allontanamento del figlio dalla casa paterna, il quale si può anche ordinare senza pregiudizio del diritto della madre nei casi di decadenza o di sospensione del padre.

Tutti questi provvedimenti, poi, come è logico, non sono definitivi: finanche il padre decaduto può essere reintegrato nell'esercizio della patria potestà.

Anche nel rinnovamento di questo istituto, in complesso, il Progetto soddisfa le esigenze dei nuovi tempi e rinvigorisce la morale familiare, base di ogni Stato bene ordinato.

Università Cattolica del S. Cuore di Milano — (Rel. Prof. Barassi): Quanto alla repressione degli abusi di chi esercita la patria potestà, premettiamo che il provvedimento del tribunale, su ricorso al giudice tutelare, è atto amministrativo, quindi di diritto pubblico, il quale tutela insieme l'interesse dello Stato (più largamente protetto con le sanzioni penali: es. articoli 34, 570 cod. pen.), e quello del privato. Nel merito, poi, il Progetto ha preferito scomporre le ipotesi e le sanzioni previste con un'unica formula globale dall'art. 233 del codice civile, facendone gruppi separati a seconda della loro gravità, e quindi della corrispondente sanzione: è sempre il concetto ispiratore dell'art. 233, ma reso più chiaro. Così si è ammessa quella rimozione dall'amministrazione, cui l'art. 233 sostanzialmente alludeva con la nomina di un curatore ai beni (ma il giudice tutelare può limitarsi a prendere altri provvedimenti opportuni). La qual nomina può aversi su istanza di terzi (e questa è una lodevole innovazione) in caso di mala amministrazione, e di diritto quando sia dichiarato il fallimento del padre. Il quale può essere riammesso, logicamente, se riabilitato (art. 394).

La salvaguardia più essenziale viene al figlio dalle sanzioni comminate in forma di decadenza, o di sospensione.

A differenza dell'art. 233 del codice civile, l'art. 385 del Progetto enumera un'assai maggior quantità di ipotesi, in cui si ravvisa un deme-

rito del genitore così grave da determinare la perdita della patria potestà in forma di decadenza. Su questo punto la dettagliata e prudente enumerazione del Progetto non può che essere lodata, senza che occorra qui scendere a un esame minuto.

Università di Padova — (Rel. Prof. *Ravà*): A gravi dubbi possono dar luogo gli articoli 384 a 393, quasi tutti nuovi, sulla decadenza, sospensione, remozione e reintegrazione del padre che esercita la potestà. Senza dubbio occorre poter togliere al padre colpevole od inetto i poteri che la legge gli assegna nell'interesse del figlio; ma il provvedimento, per la sua gravità, deve avere carattere assolutamente eccezionale, e, una volta preso, essere definitivo, non comprendendosi come se ne possa ammettere la revoca. In complesso sembra preferibile la formula sintetica del vigente art. 233 (salvo la menzione del tutore, che è fuori luogo ove esista la madre), la quale formula consente anche al magistrato un opportuno potere discrezionale per i provvedimenti da adottare secondo i casi. Opportuna è solo una norma sulla sospensione per infermità o altro grave impedimento.

Università di Parma — (Rel. Prof. *Allara*): Questo articolo e i successivi parlano di decadenza dalla patria potestà e di sospensione dell'esercizio della medesima con espresso riferimento al solo padre. Ma il Progetto sarebbe stato più preciso, qualora avesse usato l'espressione più generica di « genitore ».

Università di Siena — (Rel. Prof. *Funaioli*): Certamente provvido è avere accresciuto grandemente il numero dei casi di perdita della patria potestà, stabilendo, in molte ipotesi, una sospensione, che apre la via alla decadenza. E', questo, uno dei capisaldi del Progetto. Data la portata dei casi previsti, ogni qualvolta sia compromessa o sia per esserlo, la vita fisica o morale del figlio, ricorre la sanzione della legge. Se questa sarà applicata con rigore recherà buoni frutti.

Queste disposizioni riguardano il padre, ma indubbiamente valgono anche per la madre nell'esercizio della patria potestà, in quanto ad essa applicabili: onde si propone che ciò sia detto in questo e nell'art. 387.

CONSIGLIO SUPERIORE FORENSE

Sarebbe opportuno sostituire alla parola *padre*, la parola *genitore*, dato che la patria potestà può essere esercitata anche dalla madre e che anche per essa può verificarsi il fenomeno della decadenza.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Procuratori di Bologna — (Rel.ri Avv. *ti Neppi e Osti*): Si propone la soppressione del n. 3°, la cui applicazione potrebbe risultare incongrua di fronte ai complessi casi, che la vita presenta, di dolorosi conflitti di affetti e di interessi morali.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Brindisi: Sembra che sia vago ed indeterminabile il concetto di colpa della madre, perchè venga dichiarato il padre negligente nel vigilare e difendere la prole. Si potrebbe avverare, specialmente per un padre che sia di poca cultura o molto occupato per gli affari della sua professione, che egli non si sia accorto di colpe commesse dalla madre, quando si tratti di cose anche lievi. Si propone l'aggiunta: « ogni colpa grave, oppure la negligenza della madre nell'adempimento dei doveri principali che a lei spettano a favore della prole, ecc. ».

Commissione Reale Avvocati di Catanzaro: Appaiono opportune e rispondenti alle esigenze dei tempi le disposizioni esplicative di questo articolo e quelle innovative degli articoli seguenti.

Commissione Reale Avvocati di Como — (Rel. Avv. *Rovelli*): L'articolo determina minutamente, colmando le lacune dell'art. 233 del codice in vigore, i casi di decadenza dalla patria potestà. Concede, però, la facoltà di ricorrere, non solo alla madre, al figlio non minore di sedici anni, ai parenti, agli affini, al giudice tutelare, ma anche ai comitati per la protezione dei minori. Ma quali comitati? Quelli ipotetici degli articoli 449 e 450?

Il minore è tutelato dalla legge. Il Progetto, poi, pone a fianco del pubblico ministero, che in molti casi ha un potere di iniziativa, il giudice tutelare, organo specifico della tutela. Ed allora, perchè includere un'associazione ipotetica, non imposta ancora dalla legge? E perchè dimenticare il pubblico ministero, custode della legge ed interprete del diritto? Aggiungeremmo poi, nell'ultimo capoverso, a somiglianza di altri articoli: *sentito il padre*.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Forlì — (Rel.ri Avv. *ti Panciatichi e Foschi*): Si invoca una più chiara formulazione del n. 3°, riconoscendo lodevole il concetto che lo informa.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Mantova — (Rel. Avv. *Finzi*): Si fa considerare se, nella delicatissima materia, non possa essere statuito, come provvedimento intermedio, un richiamo del giudice tutelare, che suonerebbe diffida al padre.

Si integrerebbe, così, il complesso delle norme di cui agli articoli 389 e 390, ecc. sulle funzioni del giudice tutelare, in questa materia.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Milano -- (Rel.ri Avv. *ti Bregoli e Marzola*): Sembra che la iniziativa per sollecitare l'intervento del giudice tutelare dovrebbe essere accordata, anche nei casi di cui agli articoli 385, 389 e 400 del Progetto, al pubblico ministero rappresentante la legge e lo Stato, il quale, tanto più nella legislazione fascista, si assume una funzione attiva e diretta nella tutela materiale e morale dell'infanzia. Il pubblico ministero è in grado di essere informato, sia in occasione di procedimenti penali, sia a mezzo dei dipendenti ufficiali di polizia, di tutto quanto può richiedere l'intervento del giudice tutelare.

Nel disposto di questo art. 385 converrebbe dichiarare che il giudice « sospende », anziché « può sospendere » il genitore dall'esercizio della patria potestà, essendo questa la conseguenza logica dell'avere il giudice ritenuto « fondato il ricorso », e che in tal caso il giudice debba egli stesso dare i provvedimenti necessari e riferire nel contempo al tribunale.

(Rel. Avv. *Porro*): La riforma più profonda introdotta dal Progetto consiste nella completa revisione e integrazione della disciplina della patria potestà, in ordine al suo funzionamento effettivo e ai rimedi per i casi di deficienza di essa o di indegnità del genitore. Il contenuto dell'art. 233 del codice fu sviluppato, riformato e completato con le norme del Progetto (articoli 385 a 394). Il nuovo sistema si concreta nella creazione di tre istituti (idealmente riuniti o confusi nella formula dell'art. 233 del codice); e cioè la decadenza (385) la sospensione (387) della patria potestà, la rimozione dall'amministrazione (393).

Sindacato Avvocati e Procuratori di Milano *Vedansi le osservazioni generali al titolo IX.*

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli: Importanti sono le nuove e più organiche norme sulla decadenza della patria potestà e suoi effetti, sulla sospensione dall'esercizio della patria potestà e sue conseguenze e quelle relative all'allontanamento del figlio dalla casa paterna, e alla reintegrazione del genitore decaduto e del genitore rimosso.

Quanto, però, ai provvedimenti a carico del genitore, sembra indispensabile che si stabilisca la possibilità di un reclamo contro il provvedimento giudiziale, e se ne indichino i termini. Ciò dicasi, non solo per

l'art. 387, che riguarda la sospensione dall'esercizio della patria potestà, ma anche per l'art. 393, in virtù del quale può disporsi la perdita totale o parziale dell'usufrutto e quindi privarsi il genitore di un importante diritto patrimoniale.

Commissione Reale Procuratori di Padova — (Rel. Avv. *Senigaglia*): Quest'articolo completa in modo mirabile i casi di decadenza dalla patria potestà, che solo parzialmente sono contemplati dall'art. 233 del vigente codice, nonchè i modi di proporre la decadenza stessa e di pronunciarla, disciplinando perspicuamente la materia in esame.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Palmi — (Rel. Avv. *Bagalà*): L'avere accordato ai comitati per la protezione dei minori la facoltà di promuovere la decadenza della patria potestà, e più ancora l'avere concesso al giudice tutelare di potere agire di ufficio per la sospensione della potestà stessa, sono disposizioni, sulla cui opportunità non è dato di pienamente consentire. Da una parte perchè si tratta di provvedimenti che, per la loro stessa indole, sarebbe preferibile lasciare alla iniziativa dei familiari più strettamente interessati; e dall'altra perchè sarebbe stato forse più giusto, e per il modo stesso come i provvedimenti vengono emessi, e per la gravità delle conseguenze che ne derivano, affidare tale compito al tribunale in camera di consiglio, con facoltà di richiamo alla corte di appello. La garanzia di un giudizio collegiale sarebbe quanto mai desiderabile in materia tanto importante e di così gravi ripercussioni nello ambiente familiare.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Roma — (Rel. Avv. *Schupfer*): In questo e negli articoli seguenti si parla della *decadenza* o della *sospensione del padre* dalla *patria potestà*, salvo che negli articoli 391, 392 e 393 si usa, invece, l'espressione *genitore*. Manca qualsiasi menzione dell'*adottante*, il quale pure esercita la *patria potestà*, e deve essere soggetto alle medesime norme, e inoltre occorre estendere tutte quelle norme anche alla *madre*. Forse si potrebbe provvedervi, per entrambi, con un generico articolo finale, simile all'art. 381 (che estende alla madre le norme sull'usufrutto legale), il quale potrebbe, con qualche accorgimento, venire spostato, se non si dovesse tenere presente che all'*adottante* non sono estensibili le norme sull'usufrutto legale.

Se si provvede in tal modo, occorrerebbe sostituire la parola "genitore," con la parola *padre*.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Roma — (Rel. Avv. *Del Vecchio*): In questo articolo e nei successivi è regolata la decadenza della patria potestà. Ora poichè questa può esser esercitata anche dalla madre, sarebbe opportuno sostituire alla parola « padre », quella di « ge-

nitore », come nell'art. 233 del codice vigente. Tanto più che negli articoli 391 e segg., a proposito della reintegrazione, si parla di « genitore », e che l'art. 381 dispone che gli articoli *precedenti* sono applicabili alla madre che esercita la patria potestà.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Torino — (Rel. Avv. Cottino): Si consente sui casi di decadenza dalla patria potestà stabiliti dal Progetto.

Commissione Reale Avvocati di Treviso e Belluno — (Rel.ri Avv. ti Salsa e Olivi): E' il caso di estendere la norma anche alla madre che esercita la patria potestà.

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria: Encomiabili sono le nuove disposizioni per la repressione degli abusi della patria potestà, aumentando e meglio disciplinando le cause che possono dar luogo a decadenza o sospensione.

Osserviamo, tuttavia, che l'art. 233 del vigente codice dispone che l'istanza per la decadenza del padre dalla patria potestà può essere proposta dai *parenti più vicini e dal pubblico ministero*.

Per il Progetto, invece, il ricorso può essere presentato dalla madre, dai parenti, dagli affini, dal figlio stesso non minore dei sedici anni e dai comitati per la protezione dei minorenni, e la decadenza può essere pronunciata anche d'ufficio.

Sembra che la concessione della facoltà del ricorso a tutti i parenti ed agli affini sia eccessiva, poichè potrebbe ingenerare abusi e provocare ingerenze illegittime: meglio, adunque, limitarla ai parenti non oltre il quarto grado, analogamente a quanto dispone l'art. 405 del Progetto, per la denuncia del fatto, che dà luogo all'apertura della tutela.

Appare invece opportuno conservare il diritto di ricorso al pubblico ministero, per la possibilità in cui si trova, per ragioni del suo ufficio, di venire a conoscenza di casi, che diano luogo a decadenza. Vero è che il pubblico ministero potrebbe provocare la dichiarazione della decadenza, che può essere pronunciata anche d'ufficio, con semplici informative, ma è preferibile, perchè assai più autorevole ed efficace, una sua azione diretta.

La procedura per la dichiarazione di decadenza non sembra disciplinata dall'articolo in esame in modo completo, chiaro e preciso, come è richiesto dalla gravità morale, economica e giuridica della pronuncia invocata a carico del padre. D'altra parte il provvedimento, in vista di tale sua gravità, dovrebbe essere preso dal tribunale.

Si propone, pertanto, che l'ultimo capoverso dell'articolo in esame costituisca un articolo a sè stante e sia così modificato:

Art. 385 bis - *Il ricorso di cui all'articolo precedente è presentato al giudice tutelare, il quale, assunte informazioni, sospende, ove lo ravvisi*

necessario ed urgente, il padre dall'esercizio della patria potestà, e rimette gli atti al tribunale.

Il tribunale, uditi il ricorrente ed il padre, provvede in camera di consiglio.

Se il ricorso è respinto, è revocato di diritto il provvedimento di sospensione preso dal giudice tutelare.

Nel procedimento di ufficio, il giudice tutelare, assunte informazioni, presenta la proposta di dichiarazione di decadenza, al tribunale, il quale, udito il padre, provvede in camera di consiglio.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste: La facoltà di ricorrere al giudice tutelare per la pronuncia della decadenza della patria potestà è delineata soltanto a carico del padre. Poichè però tale potestà è di sovente esercitata dalla madre (talora anche vivente il padre; ad es., perchè decaduto o interdetto), non si vede la ragione per cui non debba il provvedimento poter colpire anche quest'ultima quando si renda responsabile delle stesse o di analoghe colpe: basti l'esempio, non pur troppo infrequente, della donna dedita alla prostituzione, che abbia il figlio testimone della triste sua vita. Il corrispondente art. 233 del codice vigente provvedeva, infatti, genericamente a carico del genitore e sembra opportuno riprendere questo più equo criterio. E' ben vero che si parla di "decadenza dalla patria potestà", ma è chiaro volersi la norma riferire a quella del padre, in quanto a quest'ultimo soltanto fa richiamo nella prima parte, in relazione alle disposizioni del codice penale, che fanno incorrere nella perdita, nonchè nella casistica, di cui ai numeri 1° a 4°, e in quanto pure accenna, tra le persone autorizzate al ricorso, alla madre (e non già all'altro genitore) ai parenti o affini, al figlio stesso, ecc. L'articolo and. ebbe pertanto opportunamente completato, ove non si preferisca una norma separata ed apposita per analoghi provvedimenti a carico della madre.

La facoltà di ricorso da parte del pubblico ministero non venne riprodotta nel Progetto, evidentemente perchè il giudice tutelare ha la facoltà di provvedere anche d'ufficio e perciò, a maggior ragione, su una eventuale indicazione che provenisse da quel magistrato cui è affidata la tutela del rispetto alla legge.

Nonostante ciò, ad evitare nell'ambito della stretta famiglia ingerenze spesso dannose, dovute talora ad invidia, tal'altra a ragioni economiche, si suggerisce di limitare ad un grado determinato di vicinità la facoltà del ricorso in proprio, da parte dei congiunti (cfr. la precisazione contenuta all'art. 70). Determinazione che si è già rilevata opportuna anche con riguardo alle impugnazioni ammesse dall'art. 372. Tutti gli altri parenti ed affini più lontani potranno rivolgersi al giudice tutelare e provocare il suo intervento d'ufficio, così che la loro iniziativa, prima di poter essere attuata, dovrà passare attraverso il vaglio sereno del magistrato.

Quanto alle mancanze atte a generare la decadenza dalla patria potestà, che il Progetto, a differenza dell'art. 233 del codice vigente, ha ritenuto di elencare, poichè evidentemente si tratta di classifica esemplificativa, sarebbe forse più opportuno riprendere il criterio generico, vale a dire l'affidamento al magistrato, sia pure con una dizione più completa di quella attuale. E' certo, infatti, che se i casi elencati al n. 2° costituiscono le più gravi trasgressioni del padre ai doveri familiari, e se il Progetto si è qui sforzato ad una classifica, che non può essere completa, al n. 4° forzatamente ricade in una espressione generica.

Anche sull'ultima parte si preferirebbe una sostanziale modifica, che così si prospetta: " Il giudice tutelare, su ricorso delle persone menzionate nella prima parte, o anche d'ufficio, ove ritenga concorrere fondate ragioni, *sentito, comunque, o citato il padre*, può sospenderlo dall'esercizio della patria potestà e mandare i ricorrenti, o richiedere il pubblico ministero, di provvedersi avanti il tribunale, che deciderà in camera di consiglio, compiendo, ove occorra, ulteriori atti di istruzione, e sentito il giudice tutelare e le parti „ „.

Si ritiene che già il provvedimento di sospensione sia per sè stesso di tale entità, che non possa prescindere dal fare espresso obbligo al magistrato di chiamare l'interessato (cfr. per il tutore, l'art. 453, capov.).

Quanto alla revoca della patria potestà trattasi di pronuncia grave quanto forse nessun'altra. E' parso, perciò, che la redazione dell'ultima parte di questo articolo presentasse i seguenti inconvenienti:

a) non precisa, sia pure nei tratti fondamentali, le caratteristiche del giudizio, che avrà ingresso avanti il tribunale, come lo stesso Progetto ha ritenuto, invece, di fare in altri casi (art. 365, cfr. anche articoli 59 e 60).

Giudizio in camera di consiglio o in via petitoria? Il Progetto sembra avere adottata la prima ipotesi: chè, diversamente, non si vedrebbe in quale forma il giudice tutelare sarebbe chiamato a *referire* al tribunale; nè quest'ultimo avrebbe da *provvedere*, ma piuttosto a " pronunciarsi „ o a " decidere „. Siffatto giudizio si appalesa opportuno? Non certo, da un punto di vista analogico, in quanto, se per la revoca dell'adozione è necessario l'esperimento di una vera e propria ordinaria domanda giudiziale (art. 354), non diversa misura dovrebbe essere disposta per la decadenza della patria potestà, dovendosi concedere al genitore colpito quell'ampia e completa difesa che solo la via contenziosa è capace di offrire.

Senonchè non ci nascondiamo le numerose difficoltà che questo nuovo sistema incontrerebbe: la difficile iniziativa e la ancor più difficile costituzione delle parti, specie quando della decadenza si faccia promotore d'ufficio il giudice tutelare; la eccessiva durata del procedimento, la cui condotta resterebbe abbandonata ai partecipanti: la non facile forma di intervento, in una procedura ordinaria, da parte del giudice tutelare; la opportunità di un amplissimo giudizio discrezionale, senza vincoli circa le indagini da esperirsi: infine, il costo della causa, inconveniente, questo, cui però si potrebbe ovviare, con quella gratuità che provvidamente il

nuovo legislatore ha proposta all'art. 459, relativamente a tutti gli atti inerenti alla tutela.

Comunque, non sembra sufficiente la dicitura dell'ultima parte di questo articolo e si appalesa la necessità di delineare le linee principali del giudizio avanti il tribunale, sia pure esso in camera di consiglio;

b) nulla si dice circa l'impugnabilità della decisione del tribunale ed anche a questo proposito tornerà utile una precisazione;

c) non si fa distinzione, nell'ultima parte, in conformità a quanto dispone la prima parte, tra il caso in cui il giudice tutelare provveda su ricorso, e quello in cui operi di propria iniziativa. Nella prima ipotesi, è giustificato che egli rimetta gli interessati al tribunale, lasciando alla loro iniziativa il giudizio definitivo: così come da essi venne promossa la sospensione, siano essi stessi a chiedere la conferma al tribunale, o lo stesso padre si renda promotore della revoca del provvedimento interinale. Nella seconda ipotesi, si propone che il giudice tutelare richieda il pubblico ministero di provocare la decisione del tribunale. E ciò in quanto, conforme a quello che si osservò a proposito dell'art. 355 (in forza del quale anche la domanda per revoca dell'adottante potrebbe essere promossa dallo stesso magistrato delle tutele), si ritiene che quest'ultimo non debba intervenire in veste così pronunciata, e così simile a quella di parte, quale si manifesterebbe con la diretta attività intesa a promuovere una decisione del tribunale. Ne conseguirebbe, inoltre, una strana forma di procedimento, nuova del tutto al rito patrio, non facilmente attuabile ed incomoda per il giudice, forma che lo stesso diritto processuale austriaco non conosceva. Sembra pertanto preferibile, nel caso d'intervento d'ufficio del giudice tutelare, che questi richieda di promuovere il giudizio ad altro organo particolarmente adatto, e cioè al pubblico ministero cui, specie col nuovo rito penale, la funzione di parte, per la rigorosa ed equa applicazione della legge, è particolarmente propria.

Nè si dica che siffatte modificazioni, specie in quanto mandano agli interessati di provvedersi, possano essere di pregiudizio al minore, a causa di eventuali ritardi nell'iniziativa delle parti. L'incapace è, infatti, già salvo con la sospensione di quella patria potestà, che è stata ritenuta nociva ai suoi interessi, e coi provvedimenti integrativi ad essa inerenti, indicati all'art. 390. Potrà darsi, eventualmente, facoltà al giudice tutelare di prefiggere alle parti un termine, trascorso il quale il magistrato abbia campo di rivolgersi al pubblico ministero.

Del resto, pur di evitare la diretta iniziativa del giudice tutelare per il giudizio avanti il tribunale, si crede di poter prospettare anche una diversa soluzione: l'incarico a colui che, pendente la sospensione, avrà la rappresentanza del minore, di ricorrere al tribunale, con eventuale prefissione di termine per l'esercizio di questa attività.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Velletri — (Rel. Avv. *Coronati*): Innovazioni sostanziali ed opportune sono le varie disposizioni, per i casi in cui il padre o la madre si rendano colpevoli di fronte ai

figli, di decadenza o di sospensione della patria potestà, di allontanamento del figlio dalla casa paterna e per il caso di convivenza *more uxorio* del genitore superstite con altri.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Venezia: Le più spiccate ed importanti innovazioni introdotte dal Progetto nell' istituto della patria potestà sono quelle — opportunamente ispirate ad un concetto di maggiore tutela della prole — dei vari casi di decadenza dalla potestà stessa nelle ipotesi di colpe gravi e riconosciute del padre o della madre di fronte ai figli, e di sospensione in caso di impedimento materiale o giuridico nell'esercizio di essa da parte del genitore, da qualunque causa derivi: al che giustamente fanno riscontro le disposizioni degli articoli 391 e 392, per le quali è ammessa la reintegrazione nella patria potestà del genitore decaduto o sospeso.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Verona — (Rel. Avv. Baliscrema): L'esercizio della patria potestà non può certo concepirsi solo come un diritto padre (ed eventualmente della madre), ma anche e soprattutto come un dovere del quale i genitori debbano rispondere nell'interesse della stessa collettività. Di qui la necessità di provvedimenti nel caso che da parte dei genitori si commettano abusi o trascuranze. A ragione, quindi, il Progetto dispone la decadenza o la sospensione della patria potestà, quando padre o madre si rendano colpevoli verso la prole.

ENTI DIVERSI

Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia: Come è noto la funzione di provvedere alla protezione dei minorenni è attribuita dalla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, all'Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia e ai suoi organi provinciali e locali. Nell'esercizio di questa elevata funzione spetta, in particolar modo all'opera, e ai suoi organi, il compito di vigilare in genere sui fanciulli e adolescenti; di denunciare all'autorità giudiziaria i fatti che possano importare la perdita della patria potestà, della tutela legale o della qualità di tutore, o che comunque presentino gli estremi dei delitti di maltrattamenti verso i fanciulli; di curare, nei congrui casi, che si provveda alla legale rappresentanza dei minori (articoli 4 e 10 della legge 10 dicembre 1925, art. 172 del regolamento legislativo 15 aprile 1926, n. 718). La stessa legge 10 dicembre 1925 (art. 20) fa obbligo al procuratore del Re di trasmettere agli organi dell'Opera Nazionale, per gli opportuni provvedimenti di assistenza, copia delle sentenze, che importano la privazione del diritto di patria potestà.

Sembra pertanto che le disposizioni di questo articolo e quelle degli articoli 387, 389, 390, 391, 392, 442 e 450 debbano essere necessariamente coordinate con quelle della legge 10 dicembre 1925, n. 2277, tenendo presente che il grande ente parastatale, appositamente creato per la protezione dell'infanzia, non può e non deve rimanere assente, quando si tratti di assicurare tale protezione; che la funzione dell'Opera è in questo campo prevalente; che, in forza della legge 10 dicembre 1925 e del regolamento 15 aprile 1926, i Comitati per la protezione dei minorenni, qualunque ne sia la natura, sono tutti soggetti al controllo dell'Opera Nazionale e devono seguire, in tutte le loro iniziative e attività, le direttive dell'Opera (art. 61 del regolamento).

Agli effetti dell'accennato coordinamento, sembra necessario attribuire all'Opera Nazionale la facoltà di richiedere, nei casi previsti in questo articolo e negli articoli 387 e 389, insieme alla madre, ai parenti o affini, o al figlio maggiore dei 16 anni, o in sostituzione di questi, la dichiarazione di decadenza o di sospensione del padre dalla patria potestà o l'allontanamento del figlio dalla casa paterna, escudendo, invece, il diretto intervento dei comitati di protezione o di patronato dei minorenni, i quali, essendo tutti dipendenti dall'Opera Nazionale e da questa controllati, dovrebbero, in ogni caso, agire per il tramite degli organi dell'Opera.

Art. 386

(Effetti della decadenza)

Il padre decaduto dalla patria potestà perde anche il diritto di consentire al matrimonio del figlio, all'adozione e all'emancipazione.

UNIVERSITA'

Università di Catania — (Rel. Prof. Santoro-Passarelli): La disposizione già nel Progetto non ha più ragion d'essere quanto al matrimonio del figlio; cesserebbe di averla anche quanto all'adozione e all'emancipazione, se si accogliessero le proposte fatte sotto gli articoli 333 e 460.

Università di Parma — (Rel. Prof. Allara): Non sembra opportuno il disposto dell'articolo, nel senso che sarebbe stato meglio ricordare rispettivamente, in materia di matrimonio, di adozione e di eman-

cipazione che il diritto di *assentire* (l'art. 386 parla del diritto di « consentire », dimenticando la riforma della terminologia in materia, art. 104, altro indice, questo, di quel difetto di coordinamento, tra le varie parti del Progetto, già lamentato) presuppone la titolarità della patria potestà. A proposito poi dell'ipotesi del matrimonio c'è una contraddizione tra questo articolo, che pone come presupposto del diritto di assentire la titolarità della patria potestà, e l'art. 104, che richiede anche l'esercizio della medesima. Si noti che, data la dizione « il padre decaduto . . . perde *anche* il diritto », non si può dire che il diritto di consentire costituisca un potere inerente alla patria potestà, e pertanto l'art. 388 non può letteralmente riferirsi al suddetto diritto.

COMMISSIONI REALI E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Avvocati di Catanzaro: Ci permettiamo di osservare che, pur togliendosi al padre decaduto dalla patria potestà i diritti, di cui in questo articolo, sarebbe forse opportuno di farlo però sentire da chi, in luogo di lui, debba consentire al matrimonio, alla adozione ed alla emancipazione. Il parere, peraltro non obbligatorio, di un padre anche colpevole, potrebbe non riuscire sempre inutile, in atti così importanti e solenni, come quelli di che trattasi.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Enna — (Rel. Avv. Ghera): Sono lodevoli le innovazioni contenute in questo articolo.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli — *Vedasi l'osservazione all'art. 385.*

Sindacato Avvocati e Procuratori di Torino — (Rel. Avv. Cottino): Saggia è la disposizione, secondo la quale il padre decaduto dalla patria potestà perde anche il diritto di acconsentire al matrimonio del figlio, all'adozione ed alla emancipazione, facoltà che sono inerenze dirette della patria potestà.

Art. 387

(Sospensione dall'esercizio della patria potestà)

Il padre è sospeso di diritto dall'esercizio della patria potestà quando sia interdetto o ne sia dichiarata l'assenza o sia condannato a pena restrittiva della libertà personale per durata non inferiore ad un anno.

Può essere dichiarato sospeso per assenza presunta o per vizio di mente, che non abbia dato luogo a interdizione, e per infermità abituale.

La sospensione giudiziale è pronunciata dal giudice tutelare d'ufficio o ad istanza delle persone indicate nell'articolo 385.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Aquila — (Rel. Primo Pres. *Petrone*): Si veda l'osservazione all'art. 385.

Corte di Appello di Genova — (Rel. Cons. *Sarno*): Occorre coordinare questo articolo con l'art. 34 del codice penale, che parla dei casi di sospensione della patria potestà stabiliti dalla legge penale, allo scopo di evitare possibili contraddizioni.

Corte di Appello di Milano — (Rel. Pres. Sez. *Pelosi*): Si rileva una mancanza di coordinamento con gli articoli 34, 570 e 571 del codice penale, i quali stabiliscono che la condanna per delitti commessi *con abuso della patria potestà*, importa la sospensione dall'esercizio di essa per un periodo di tempo pari al doppio della pena incorsa, nonchè la incapacità di esercitare, durante la sospensione, qualsiasi diritto che spetti al genitore sui beni del figlio, in forza della patria potestà.

Ora, tra i delitti commessi con abuso della patria potestà, vi sono i delitti contro l'assistenza familiare, che possono essere puniti *anche con pena inferiore ad un anno*; onde non è giusto che il Progetto dichiari, senza far menzione della detta disposizione del codice penale, che soltanto la condanna a pena restrittiva non *inferiore ad un anno* produca di *diritto* la sospensione dell'esercizio della patria potestà.

Si propone, quindi, che, come si è fatto per l'art. 385, in cui dichiarandosi i casi di *decadenza*, si è premesso che restano « fermi i casi in cui, per disposizione del codice penale o di leggi speciali, il padre incorre nella perdita della patria potestà », la stessa premessa sia fatta in questo art. 387, in cui si dovrebbe dichiarare che anche qui restano « ferme tutte le disposizioni del codice penale o di leggi speciali per cui il padre incorre nella *sospensione* della patria potestà ».

Corte di Appello di Trieste — (Rel. Cons. *Antonini*): Vedasi l'osservazione all'art. 385.

UNIVERSITA'

Università di Catania — (Rel. Prof. *Santoro - Passarelli*): Nell'ultimo comma deve essere fatta particolare menzione anche dei comitati indicati nell'art. 385.

Università Cattolica del S. Cuore di Milano — (Rel. Prof. *Barassi*): La sospensione non è espressamente prevista dall'art. 233 cod. civ., salvo che si voglia ritenere compresa in quegli altri provvedimenti che sono rimessi all'apprezzamento del tribunale; sotto questo punto di vista è da approvare la maggior determinatezza del Progetto, in argomento così grave per l'ordine familiare.

Università di Padova — (Rel. Prof. *Ravà*): *Vedasi l'osservazione all'art. 385.*

Università di Parma — (Rel. Prof. *Allara*): Meritano approvazione le norme contenute in questo articolo.

Università di Siena — (Rel. Prof. *Funaioli*): Con questo articolo si dà un contenuto concreto alla « impossibilità di esercitare la patria potestà » di cui al primo capoverso dell'art. 220 del codice vigente.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Sindacato Avvocati e Procuratori di Asti — (Rel. Avv. *Ballario*): Opportuna la sospensione della patria potestà per l'interdetto, il che toglie l'inconveniente della legislazione attuale, per cui l'interdetto legale in seguito a condanna non può più amministrare il proprio patrimonio, mentre può amministrare quello dei figli, nel caso che manchi la moglie che possa sostituirlo, ai sensi dell'art. 220, 2° capoverso.

Commissione Reale Procuratori di Bologna — (Rel. ri Avv. *Neppi* e *Osti*): Converrebbe precisare se, in caso di condanna, la sospensione è limitata al tempo della effettiva espiazione della pena.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Genova: Si propone di estendere la sospensione dall'esercizio della patria potestà, in genere, ai casi in cui questo è stabilito dalla legge penale (art. 34, capov., cod. penale). Ciò, per evitare possibili contraddizioni fra le due regolamentazioni.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Milano — (Rel. Avv. *Porro*): La sospensione è pronunciata dal giudice tu-

telare ed ha luogo non solo quando, a suo giudizio, ricorrono gli estremi della decadenza ed egli provvede temporaneamente in attesa dei provvedimenti definitivi del tribunale, ma inoltre quando il padre sia dichiarato interdetto o assente o condannato a pena restrittiva della libertà personale per la durata non inferiore ad un anno; il giudice tutelare può inoltre pronunziarla in caso di assenza presuntiva o per vizio di mente, che non abbia dato motivo di pronunciare la interdizione.

Si opina che sia da togliere, fra le cause di sospensione, la condanna a pena restrittiva della libertà personale per la durata non inferiore ad un anno, per l'incertezza (che non può essere ammessa, specialmente nei rapporti dei terzi) cui darebbe luogo una simile disposizione, non potendosi sapere quando cominci e finisca la sospensione, tanto più che nell'articolo in esame non è neppur detto se la sospensione debba aver luogo durante l'espiazione della pena o dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna. Invece, per gli altri casi di sospensione, si potrebbe provvedere, con apposita disposizione aggiunta, a rendere pubblico il provvedimento di sospensione.

Si opina, infine, che sia opportuno rendere, anche in questo caso, possibile il rimedio contro gli eventuali errori del giudice tutelare.

Poichè per tutti gli effetti di legge deve essere nota ai terzi la persona che rappresenta il minore, si ritiene che gli atti di sospensione della rappresentanza del minore siano pubblicati, e a tal fine si può provvedere con apposita disposizione, mediante cioè la trascrizione, a cura del cancelliere del giudice tutelare, degli atti suddetti in apposito registro e mediante l'annotamento degli atti stessi a' termini dell'art. 573 del Progetto.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli:

Invece che *il padre è sospeso di diritto* sembra preferibile dire: *“l'esercizio della patria potestà è sospeso di diritto quando il padre”*.

Vedasi, poi, l'osservazione all'art. 385.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Novara — (Rel.

Avv. Piccinini): Questo articolo è in aperto contrasto con il capoverso dell'art. 32 del codice penale, il quale stabilisce che la condanna alla reclusione per un tempo inferiore a cinque anni produce altresì, durante la pena, la sospensione dell'esercizio della patria potestà, salvo che il giudice disponga altrimenti, e coll'art. 34, 1° capov. dello stesso codice, il quale stabilisce che la condanna per delitti commessi con abuso della patria potestà importa la sospensione dell'esercizio di essa per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta.

Non si comprende come le due disposizioni possano coesistere, e come il giudice tutelare possa aggravare la pena, sospendendo l'esercizio della patria potestà a chi è condannato a pena restrittiva non inferiore a un anno, quando la sospensione non è stata inflitta dal giudice penale.

A noi pare che la sospensione dell'esercizio della patria potestà in seguito a condanna non possa e non debba essere contemplata dal codice civile, dal momento che già è regolata dal codice penale; basterebbe, al più, far richiamo al codice penale stesso.

Nella peggiore delle ipotesi, se proprio si vuol innovare al codice penale, di recente promulgato, si dovrebbe pur sempre escludere dalla sospensione della patria potestà il caso di condanna per reati colposi, come quella che non intacca la onorabilità del condannato.

Si propone, quindi, che la prima parte dell'art. 387 sia così modificata:

« Oltre ai casi previsti dagli articoli 32 e 34 del codice penale, il padre è sospeso di diritto dall'esercizio della patria potestà quando sia interdetto o ne sia dichiarata l'assenza » e, qualora non si credesse di lasciare inalterato quanto stabilisce il codice penale per la sospensione dell'esercizio della patria potestà in caso di condanna, che si aggiunga, dopo la prima parte il seguente capoverso:

« La sospensione di diritto dall'esercizio della patria potestà non si applica nel caso di condanna a pena restrittiva della libertà personale per la durata superiore a un anno, ma inferiore ai cinque anni, quando la condanna sia la conseguenza di un reato colposo ».

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste: La sospensione di diritto della patria potestà, nei casi di condanna restrittiva della libertà personale, è determinata nell'ipotesi di pena non inferiore ad un anno, seguendosi, così, quanto dispone il § 176 del codice austriaco del 1811. Tale limite va forse rialzato, anche con riguardo alla maggiore asprezza delle nuove leggi penali. Pur comprendendo che il limite stesso è in relazione alla pena massima che, col codice attuale, tollera il beneficio della condizionale, questo Sindacato è di avviso di elevarlo ad anni due almeno, partendo, naturalmente, dal concetto, che del resto è implicito, che la sospensione ha il suo effetto dal momento in cui la sentenza diventa esecutiva. Il criterio, infatti, da cui la sospensione è determinata non deve trarre origine dalla impossibilità di provvedere a causa della mancanza di libertà: il recluso è in costante comunicazione con la famiglia e possono sopperire alle difficoltà d'ordine materiale, così la delega di cui all'art. 384, come il disposto dell'art. 370 (sostituzione provvisoria della madre). Deve essere fatto derivare, piuttosto, dalla debilitazione del colpevole, non degno di continuare ad essere preposto alle cure della prole, almeno fino a tanto che, condannato per fatti che lo privano del rispetto e, perciò del necessario prestigio, sconta le conseguenze del mal fatto. Sotto questo profilo è chiaro che i due anni, che si propongono, non varcano neppure i limiti di certi reati colposi. Come colpire, in casi tanto numerosi, il condannato, nell'intimità del suo patrimonio affettivo? Si consideri la frequenza dei reati punibili fino ai due anni ed il diradarsi degli stessi appena oltre tale limite.

Chè se non si accettasse il criterio direttivo testè esposto, e si opinasse, invece, essere determinativo, agli effetti della sospensione, il fatto materiale

della privazione della libertà, si giungerebbe all'assurdo per cui l'imputato arrestato, già condannato ed eventualmente appellante, dovrebbe essere colpito egli pure dalla sospensione, nonostante possa essere, in seguito, ampiamente prosciolto. Ne deriverebbe un' inutile onta, a carico dell' inquisito.

Lo stesso articolo dovrebbe provvedere alla cessazione di diritto della sospensione a seguito di revoca dell' interdizione, di ritorno o di dimissione dal carcere, e ciò a prescindere da quanto dispone l'art. 392, che si limita ad esprimere una semplice *facoltà* del giudice. Particolarmente indicata l'espressione di *dimissione dal carcere*, che ridarebbe la patria potestà, non solo al genitore che ha scontata la pena, ma anche a quello che abbia, ad esempio, conseguita la grazia nonostante la condanna superiore ai due anni. Le ragioni che possono avere determinato il provvedimento a suo favore non potranno non concorrere alla ripresa dei suoi diritti verso la prole: salvo, sempre, quanto disposto dal codice penale, in relazione a quei casi in cui, per la qualità del reato, sia stata espressamente disposta la perdita della patria potestà.

Questo articolo si presta ancora ad un dubbio. Esso prevede, nella prima parte, sotto certe premesse, la sospensione di diritto e subito dopo, per altre ipotesi, quella facoltativa; l'ultima parte stabilisce che sia pronunciata dal giudice la « sospensione giudiziale ». Come tale dovrebbe essere ritenuta unicamente quella indicata al capoverso, in quanto questa soltanto è fatta derivare dalla pronuncia del magistrato. Ma in pratica, anche nei casi in cui si verifichi uno di quei fatti che opererebbero *ipso jure* (interdizione, dichiarazione di assenza, condanna), ove il provvedimento relativo non contenga la sospensione della patria potestà, come verrebbe la stessa ad avere effettuazione? Non dovrebbe il giudice tutelare confermare, a questo effetto, il verificarsi dell'evento costituente la sospensione di diritto, quando altrimenti la sospensione stessa non sia dichiarata? Nei casi, infatti, di condanna alla reclusione per tempo non inferiore ai cinque anni, in forza dell'art. 32 codice penale, il condannato è per sentenza espressamente *dichiarato* sospeso.

Sarà bene, perciò, precisare se la dichiarazione di sospensione, di cui all'ultima parte dell'articolo, si riferisca unicamente al capoverso, o anche, ai soli effetti dichiarativi e operativi della sospensione, alla prima parte.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Velletri — (Rel. Avv. Coronati): Nell'ultimo comma non è chiarito se sia necessario adire il giudice tutelare, per far pronunciare la sospensione — che, si noti, avviene *di diritto* — anche nei casi previsti dal primo comma dell'articolo, o se invece il giudice debba essere adito solo nei tre casi, di cui al capoverso.

Reputiamo che debba essere seguito il criterio dall' adizione del giudice solo nelle ipotesi del capoverso, perchè, quando la sospensione si verifica di diritto, è inutile, illogico ed anche dannoso attendere la pronuncia del giudice.

Altrettanto dicasi per quanto riguarda la reintegrazione del genitore sospeso, che dovrebbe anche essa avvenire di diritto, non appena cessata la causa di sospensione.

Un'altra osservazione dobbiamo fare, e che, cioè, sarebbe opportuno chiarire (poichè la sospensione trae la sua causa dall'esser impossibilitato il padre di esercitare la sua potestà sui figli) che tale sospensione non si verifica quando il genitore, condannato a pena restrittiva della libertà personale, usufruisca del beneficio, di cui all'art. 163 del codice penale.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Venezia — (Rel. Avv. Levis): *Vedasi l'osservazione all'art. 385.*

Sindacato Avvocati e Procuratori di Verona — (Rel. Avv. Baliscrema): *Vedasi l'osservazione all'art. 385.*

ENTI DIVERSI

Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia: *Vedansi le osservazioni all'art. 385.*

Art. 388

(Effetti della sospensione)

La sospensione ha per effetto la perdita di tutti i poteri inerenti alla patria potestà, ad eccezione dell'usufrutto.

Tuttavia, su ricorso degli interessati, può essere sospeso anche l'esercizio dell'usufrutto.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Milano — (Rel. Pres. Sez. Pelosi): La *sospensione* per la condanna derivante da delitti commessi con abuso della patria potestà, importa di *diritto*, a norma del codice penale, anche la sospensione dell'esercizio dell'*usufrutto legale* sui beni del figlio, ciò che

non è stabilito in questo articolo, il quale dichiara, invece, che la sospensione dell'esercizio dell'usufrutto legale non si verifica di diritto, per il genitore condannato, ma può essere discrezionalmente dichiarata dal giudice tutelare, su ricorso degli interessati.

CONSIGLIO DI STATO

Qualche dubbio sorse circa l'opportunità di sopprimere, riguardo agli effetti della sospensione della patria potestà, l'eccezione dell'usufrutto; ma, considerato che anche questo può essere sospeso su ricorso degli interessati, non si è ravvisata la necessità di proporre alcuna modificazione.

UNIVERSITA'

Università di Bologna: Poichè si ritiene che l'usufrutto sia attribuito al genitore esercente la patria potestà, come un mezzo per il miglior esercizio del suo potere, la sospensione dell'esercizio della patria potestà dovrebbe portar con sè anche la sospensione dell'esercizio del diritto d'usufrutto.

Università di Catania — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): Di questo articolo si richiede la soppressione, dovendo l'usufrutto seguire di regola la patria potestà, come si è osservato a proposito dell'art. 380.

Università di Genova — (Rel. Prof. *Luzzatto*): Lo stesso difetto, rilevato a proposito dell'art. 384, di ammettere cioè una sospensione della patria potestà, pur tenendo in vita l'usufrutto legale, si nota in questo articolo, anche quando la sospensione sia determinata da cause disonorevoli.

E diciamo difetto, perchè, come si deduce anche dall'art. 379, l'usufrutto legale è dato al genitore, principalmente perchè egli possa, con libertà di gestione, erogare i frutti, nel modo da lui ritenuto più conveniente e senz'obbligo di rendiconto, *a vantaggio del figlio stesso*; è perciò evidente la accennata connessione del diritto di usufrutto con la patria potestà: se è discutibile l'usufrutto legale in sè, lo è ancor più quando sia scisso da tal potere; ragione per cui sembra, pure, non approvabile la norma dell'art. 231, capov., del codice, ripetuta nel Progetto (art. 382): "l'usufrutto legale passa alla madre anche quando la patria potestà è esercitata dal padre se questi ne è escluso per cause a lui personali",.

Università Cattolica del S. Cuore di Milano — (Rel. Prof. *Barassi*): La sospensione presuppone ragioni meno gravi (l'art. 387 le distingue, ammettendo la sospensione di diritto o no) e differirebbe dalla decadenza, oltracciò e soprattutto, perchè meno grave negli effetti: letteralmente ne deriverebbe, non la perdita della patria potestà, ma solo la perdita di tutti i poteri inerenti alla patria potestà, ad eccezione (di regola) dell'usufrutto. Parrebbe, dunque, che la patria potestà rimanga, ma provvisoriamente svuotata del suo contenuto. Non si scorge l'utilità di questa sottile distinzione, tanto più se anche l'esercizio dell'usufrutto è soppresso (salvo, in tal caso, si ritenga esistente il diritto di usufrutto, come pertinenza di un nudo diritto). Se poi si aggiunge che tanto in caso di decadenza quanto in quello di sospensione il genitore può essere reintegrato, salvo una differenza di tempo (nel primo caso solo decorsi tre anni: perchè proprio tre anni? non è meglio qui, a differenza del caso precedente, rimettersi alla prudenza del giudice tutelare?), la conclusione non è troppo favorevole alla conservazione di quella distinzione.

La sospensione della patria potestà può non colpire l'usufrutto legale, e questo non si capisce: non è questo usufrutto solo un mezzo per agevolare l'esercizio di quelle facoltà, che appunto vanno perdute?

Università di Parma — (Rel. Prof. *Allara*): Meritano approvazione le norme contenute in questo articolo.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Procuratori di Bologna — (Rel.ri Avv. *ti Neppi e Osti*): Si propone di sancire in ogni caso la sospensione dell'esercizio dell'usufrutto come effetto di quella della patria potestà, tanto più che le cause di sospensione sono quasi tutte tali da escludere che il genitore possa esercitare quel diritto.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Bologna — (Rel. Avv. *Redenti*): Non si vede perchè la sospensione della patria potestà non debba portare, come regola, anche quella dell'esercizio dell'usufrutto, anche perchè se ne possono avere altrimenti dei gravi inconvenienti pratici. Sarebbe bene, comunque, regolare la competenza (giudice tutelare?) e, al solito, la forma procedurale.

Commissione Reale Avvocati di Como — (Rel. Avv. *Rovelli*): L'articolo non specifica l'organo giudiziario, che deve emanare il prov-

vedimento della sospensione. Crediamo, però, che si riferisca al giudice tutelare, sulla scorta dell'ultimo capoverso dell'art. 386, che affida al giudice delle tutele la facoltà della sospensione, attribuendo al tribunale la decisione definitiva.

Meglio però specificare.

Commissione Reale Avvocati di Ivrea — (Rel. Avv. *Quilico*):

Si vorrebbe che la sospensione della patria potestà reagisse senz'altro sull'usufrutto legale del genitore.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Milano — (Rel. Avv. *Porro*): Andrebbe corretta la dizione "La sospensione ha per effetto *la perdita* di tutti i poteri inerenti alla patria potestà", la quale espressione non è esatta, non solo perchè è identica a quella dell'art. 386 in tema di decadenza, ma anche perchè il concetto non può essere quello della *perdita* (conseguenza d'un provvedimento definitivo) ma quello, semplicemente, di sospensione.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli

Vedasi l'osservazione all'art. 385.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Viterbo — (Rel.

Avv. *Panatta*): L'articolo non commina *ipso jure*, ma solo dietro ricorso (che venga accolto) degl'interessati, la perdita dell'usufrutto legale, da parte del genitore sospeso dall'esercizio della patria potestà. Si opina che si debba comminare senz'altro la perdita dell'usufrutto legale, che dell'esercizio della patria potestà è una conseguenza diretta, ed il cui scopo essenziale è il mantenimento del minore, il quale, nella fattispecie, viene sottratto alla tutela del genitore e affidato ad altra tutela.

Art. 389

(Allontanamento del figlio dalla casa paterna)

Qualora, pur non sussistendo alcuna delle cause per le quali s'incorre nella decadenza o nella sospensione dalla patria potestà, si renda opportuno per giusti motivi l'allontanamento del figlio dalla casa paterna, il giudice tutelare, sull'istanza della madre, dei parenti o degli affini o del figlio stesso, purchè non minore di sedici anni, dei comitati per la protezione dei minorenni, assunte informazioni senza formalità giudiziarie, provvede nel modo più conveniente, senza esprimere nel decreto alcun motivo,

UNIVERSITA'

Università di Catania — (Rel. Prof. Santoro-Passarelli): Si modificherebbe:

“ . . . Il giudice tutelare, *su istanza del genitore che esercita la patria potestà, delle altre persone e dei comitati indicati nell'articolo 385.* . . . ”

Non v'è motivo, sembra, per non concedere al genitore che abbia la patria potestà il potere di promuovere l'allontanamento del figlio.

Università Cattolica del S. Cuore di Milano — (Rel. Prof. Barassi): Ottima innovazione è che il Progetto ammetta pure l'opportunità dell'allontanamento del figlio dalla casa paterna, anche se manchino cause di decadenza o sospensione, con giuste cautele.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Procuratori di Bologna — (Rel.ri Avv. ti Neppi e Osti): Si dubita dell'opportunità di ammettere il ricorso del figlio: parrebbe preferibile che il provvedimento potesse essere preso d'ufficio.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Milano — (Rel.ri Avv. ti Bregoli e Marzola): Sembra convenga consentire il reclamo al tribunale, anche nel caso di ordine di allontanamento dalla casa paterna emanato dal giudice tutelare.

Si vedano anche le osservazioni all'art. 385.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli:
Vedasi l'osservazione all'art. 385.

Commissione Reale Avvocati di Pola: Per le ragioni esposte agli articoli 364 e 371, si esprime il voto che anche nel caso previsto da questo articolo il giudice tutelare debba manifestare i motivi, che giustificano l'allontanamento del figlio dalla casa paterna.

Sarebbe forse anche opportuno, in armonia a quanto è disposto agli articoli 365 e 372, ammettere il richiamo al presidente del tribunale.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Roma —

(Rel. Avv. Schupfer): Qui si prevede la necessità dell'allontanamento del figlio dalla casa paterna, ma poichè, ai sensi dell'art. 371, tale allontanamento può ed anzi deve, in prima linea, essere proposto dal padre, così sembra conveniente inserire, nell'articolo in esame, le parole in corsivo: " si renda opportuno per giusti motivi, anche *indipendentemente dalla volontà del padre*, l'allontanamento del figlio dalla casa paterna, ecc. „

Commissione Reale Procuratori di Torino: *Si ripete l'osservazione delle Commissioni Reali di Roma.*

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria:

Per quanto riflette le persone che hanno diritto di proporre l'istanza per l'allontanamento del figlio dalla casa paterna, ci richiamiamo all'avviso espresso nell'esame dell'art. 385.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste —

Poichè non si tratta di provvedimento a carico del padre, considerato che proprio questi potrà sentire l'opportunità di conseguirlo, si ritiene di suggerire che sia inserita l'espressa ipotesi che l'istanza di allontanamento del figlio possa partire anche dal padre stesso.

In conformità a quanto esposto nel commentare gli articoli 372 e 385, si propone pure in questo articolo la precisazione del limite, entro cui sia lecito ai parenti o agli affini di rivolgersi al giudice tutelare.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Velletri —

(Rel. Avv. Coronati): *Vedasi l'osservazione all'art. 385.*

Sindacato Avvocati e Procuratori di Verona —

(Rel. Avv. Baliscrema): Era vivamente sentito il bisogno di meglio regolare l'allontanamento del figlio dalla casa paterna.

ENTI DIVERSI

Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia: *Vedasi l'osservazione all'art. 385.*

Art. 390*(Provvedimenti del giudice tutelare)*

Tanto nei casi di decadenza quanto nei casi di sospensione dalla patria potestà, il giudice tutelare, su ricorso delle persone indicate nell'articolo precedente, può, per ragioni di opportunità, senza escludere il diritto della madre, prescrivere le norme opportune circa l'esercizio della patria potestà, ovvero disporre che il figlio sia collocato presso una famiglia onorata o in un istituto d'istruzione o di beneficenza. In questo caso può essere posto in tutto o in parte a carico del padre decaduto o sospeso l'obbligo della pensione verso le persone o l'istituto, cui è affidata la custodia del figlio.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. *Veneziani*): Notevole è il disposto di questo articolo, che integra l'art. 389 relativamente all'allontanamento del figlio dalla casa paterna.

Corte di Appello di Catania — (Rel. Cons. *Lentini*): Sarebbe opportuno indicare se contro i provvedimenti del giudice tutelare sia ammesso il reclamo al tribunale e poi il ricorso per cassazione: nell'affermativa, dovrebbe imporsi al cancelliere l'obbligo della notifica dei provvedimenti, per farne decorrere i termini per le impugnazioni.

UNIVERSITA'

Università di Catania — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): Si crede superfluo l'inciso " su ricorso delle persone indicate nell'articolo precedente „, che, pertanto, è bene sopprimere. Per conformità con l'art. 174, modificato, si propone che si dica: « in un istituto di educazione o di beneficenza o presso una famiglia onorata ».

Università di Parma — (Rel. Prof. *Allara*): Meritano approvazione le norme contenute in questo articolo.

Università di Siena — (Rel. Prof. *Funaioli*): Decaduto o sospeso il padre dalla patria potestà, la madre ne avrebbe l'esercizio. Ma qui si fa valere il potere dell'autorità giudiziaria — che in certe situazioni di famiglia può essere provvidenziale — per le opportune norme circa l'esercizio della patria potestà e per disporre che il figlio sia convenientemente collocato. Si evita, con ciò, l'incongruenza costituita dalla nomina del tutore, di cui all'art. 233.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Sindacato Avvocati e Procuratori di Padova — (Rel. Avv. *Ortolani*): Non è chiaro il motivo, per il quale alla madre, che assume la patria potestà, debbano essere dati limiti più ristretti che al padre.

Tale disparità di trattamento non pare giustificata, dal momento che l'operato di essa è controllato allo stesso modo che lo sarebbe quello del marito.

L'art. 390 dovrebbe essere correlativo all'art. 384 e riconoscere una qualche iniziativa alle persone in esso indicate, riguardo al collocamento del figlio, anche nel caso di potestà esercitata dalla madre, ma non prescrivere norme al suo esercizio.

Parrebbe, quindi, opportuno che si abbandonasse ogni restrizione all'esercizio della patria potestà da parte della madre.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani — (Rel. Avv. *Drago*): La qualifica di « onorata », aggiunta a famiglia presso la quale il giudice tutelare può ordinare il collocamento del figlio, apparisce oziosa, non essendo pensabile che il giudice tutelare possa scegliere, per la bisogna, una famiglia che non sia di buoni costumi. Basta premettere a famiglia il vocabolo « altra » e sopprimere « onorata ».

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste: Nel disporre che il figlio sia collocato presso terzi, in tutto o in parte a carico del padre decaduto o sospeso, nulla è precisato in merito all'usufrutto legale. E poichè tale godimento è consentito soltanto al padre sospeso (non a quello decaduto), e neppure sempre (art. 388), tornerebbe conveniente distinguere e specificare, allo scopo di evitare che, ad esempio, la madre abbia a percepire inutilmente l'usufrutto legale, quando gran parte della spesa del mantenimento, o addirittura tutta, avesse a gravare sul padre, a seguito di espressa pronuncia del magistrato.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Verona — (Rel. Avv. *Baliscrema*): Opportunamente si fa intervenire l'autorità giudiziaria per disporre e provvedere nei casi di decadenza o sospensione della patria potestà.

ENTI DIVERSI

Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia: Richiamando le osservazioni fatte all'art. 385 in ordine alla necessità di coordinare questa disposizione con quelle della legge 10 dicembre 1925, n. 2277, e del regolamento 15 aprile 1926, n. 718, osserviamo che sembra necessario prescrivere che il giudice tutelare senta sempre il parere degli organi locali dell'Opera Nazionale, prima di provvedere a norma di questo articolo, e che, nel caso in cui ritenga di disporre il collocamento del minore presso una famiglia onesta o in un istituto di istruzione o di beneficenza, siano incaricati dell'esecuzione del provvedimento gli organi provinciali dell'Opera.

Art. 391.

(Reintegrazione del genitore decaduto)

Il genitore decaduto dalla patria potestà, decorsi tre anni dal giorno in cui è stata dichiarata la decadenza, può essere reintegrato dal giudice tutelare nell'esercizio della patria potestà, quando provi di aver conseguito la riabilitazione e di aver adempiuto tutti gli obblighi verso la persona o l'istituto cui era affidata la cura del figlio. Il giudice tutelare deve accerarsi della emenda del genitore, che abbia fatto domanda per la reintegrazione, e specialmente indagare che egli non sia mosso da mira di speculazione nel sottrarre il figlio alla famiglia o all'istituto cui era affidato.

MAGISTRATURA

Sezione di Corte di Appello di Caltanissetta: Pare eccessivo prescrivere un termine, e di tre anni, dalla dichiarata decadenza, perchè il padre decaduto sia reintegrato nello esercizio della patria potestà. Se sono state rimosse le ragioni di decadenza ed il genitore ha dato prova di sua emenda, è superfluo prescrivere un termine per la reintegrazione nello esercizio della patria potestà.

Corte di Appello di Catania — (Rel. Cons. *Lentini*): L'articolo, disponendo che il genitore può essere reintegrato nell'esercizio della patria potestà " quando provi di aver conseguito la riabilitazione e di aver adempiuto tutti gli obblighi verso la persona o l'istituto, cui era affidata la cura del figlio „, potrebbe far supporre che la reintegrazione non sia consentita che quando la decadenza sia stata determinata da una condanna penale (art. 385, n. 1°). Ma la decadenza può essere pronunziata anche per altri motivi (art. 385, n. 2°, 3° e 4°), e non è supponibile che per questi altri casi il Progetto abbia voluto negare la riabilitazione.

A togliere ogni dubbio in proposito l'art. 391 potrebbe modificarsi così: « Il genitore decaduto dalla patria potestà, decorsi tre anni dal giorno, in cui è stata dichiarata la decadenza, può essere reintegrato dal giudice tutelare nell'esercizio della patria potestà. Se la decadenza ha avuto luogo per condanna penale, deve provare di aver conseguito la riabilitazione, e, se il figlio è stato collocato presso un'altra famiglia od in un istituto, deve anche provare di aver adempiuto tutti gli obblighi verso di essi. Il giudice tutelare deve accertarsi della emenda del genitore, ecc. »

Corte di Appello di Torino — (Rel. Pres. Sez. *Burzio*): La reintegrazione sembrerebbe doversi affidare al tribunale che ha pronunziato la decadenza.

UNIVERSITA'

Università di Catania — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): Poichè il giudice deve accertarsi della emenda del genitore, non occorre specificare che deve pur compiere l'indagine, di cui all' inciso finale " e specialmente indagare, ecc. „ che può, senza danno, essere soppresso.

Università di Padova — (Rel. Prof. *Ravà*): Vedasi l'osservazione all'art. 385.

Università di Pavia — (Rel. Prof. *Gangi*): Sarebbe forse più opportuno sopprimere la necessità del decorso del termine di tre anni, perchè il genitore decaduto possa essere reintegrato dal giudice tutelare nell'esercizio della patria potestà, lasciando al giudice di valutare, secondo le particolari circostanze del caso, se il tempo trascorso dalla dichiarazione di decadenza sia, o non, sufficiente, per potersi accertare dell'emenda del genitore.

Università di Siena — (Rel. Prof. *Funaioli*): Un provvedimento così grave, come quello della decadenza della patria potestà, non può restare

definitivo pel genitore che più non lo meriti, e perciò è prevista la reintegrazione di lui nell'esercizio della patria potestà. Si menziona il genitore che provi " di avere conseguito la riabilitazione. „ Ora, siccome tra le cause di decadenza ve ne sono molte, la cui remozione non importa il " conseguimento di una riabilitazione „, occorrerebbe modificare o completare quella espressione.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Procuratori di Bologna — (Rel.ri Avv. ti *Neppi* e *Osti*): Si proporrebbe di formulare la norma nel modo seguente: " Il genitore..... può essere reintegrato *dal tribunale* nell'esercizio della patria potestà, previo rigoroso giudizio di fatto sulla cessazione delle cause, che determinarono la decadenza, e sulla inesistenza di cause diverse. Il tribunale deciderà in camera di consiglio, sentito il giudice tutelare, nonchè l'altro genitore, che attualmente eserciti la patria potestà, ed assunte le opportune informazioni. „

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli: *Vedasi l'osservazione all'art. 385.*

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Roma — (Rel. Avv. *Schupfer*): Siccome in qualche caso di decadenza dalla patria potestà (per es., quando il padre " trascuri l'educazione del figlio „: art. 385), non si può parlare di *riabilitazione*, così è necessario far precedere questa parola dall'inciso *ove occorra*.

Commissione Reale Procuratori di Torino: *Si ripete l'osservazione delle Commissioni Reali di Roma.*

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria: La disposizione non è chiara. Sembra voglia riferirsi alla revoca della decadenza dipendente da condanna penale, ma poichè la riabilitazione non può essere concessa, se non dopo decorsi *cinque* anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o siasi in altro modo estinta (art. 179 cod. pen.), così la possibilità della reintegrazione dopo soli tre anni dal giorno in cui è stata dichiarata la decadenza, non sarebbe evidentemente possibile. D'altronde non vi sarebbe motivo di escludere la reintegrazione, nei casi in cui la decadenza non dipenda da condanna.

Il provvedimento di reintegrazione, pei suoi notevoli effetti giuridici ed economici, dovrebbe, poi, essere demandato al tribunale, e non al giudice tutelare, disciplinandone anche la procedura.

Secondo l'art. 178 del codice penale, la decadenza dalla patria potestà, quando costituisca pena accessoria di una condanna penale, si estingue per effetto della riabilitazione, salvo che la legge disponga altrimenti. Ma anche in questo caso la reintegrazione deve essere ordinata dal tribunale, tenendo conto degli interessi morali e patrimoniali della prole, che la reintegrazione, nonostante la riabilitazione del genitore, potrebbe danneggiare.

Si propone, pertanto, di sostituire all'art. 391 i seguenti due articoli:

Art. 391. — *Il padre decaduto può essere reintegrato nell'esercizio della patria potestà, decorsi tre anni dal giorno in cui è dichiarata la decadenza nei casi previsti nei numeri 2°, 3° e 4° dell'articolo 385.*

Quando la decadenza costituisca pena accessoria di una condanna penale o sia stata pronunciata a seguito di condanna per delitto contro l'assistenza familiare a norma dell'art. 385 n. 1, la reintegrazione può essere concessa quando il padre abbia ottenuto la riabilitazione ».

Art. 391 bis. — *Il ricorso per la reintegrazione dev'essere presentato al giudice tutelare, il quale, assunte informazioni, lo trasmette col proprio parere e con le informazioni al tribunale, che provvede con ordinanza in camera di consiglio, uditi il padre e, se lo creda opportuno, la madre ed il figlio che abbia compiuto i sedici anni. Il tribunale, ordinando la reintegrazione, potrà prescrivere le norme opportune per l'esercizio della patria potestà.*

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste: Questa norma disciplina la reintegrazione del genitore decaduto ed elenca, tra le condizioni essenziali, il *conseguimento* della riabilitazione. Senonchè l'espressione "conseguire", sinonima di "ottenere", ovvero « di far dichiarare », lascerebbe supporre la necessità di un vero e proprio procedimento di riabilitazione, quale previsto dal codice di procedura penale. Così non può essere evidentemente, perchè non è alla forma che la disposizione mira, ma alla sostanza, mentre dall'altro canto la reintegrazione può essere domandata dopo *tre anni* quando, per la riabilitazione, è necessario il decorso di *almeno cinque anni*, (art. 179 cod. pen.) Si suggerisce, pertanto, un più appropriato riferimento alla prova « di essersi riabilitato ».

Sindacato Avvocati e Procuratori di Velletri — (Rel. Avv. Coronati): Poichè per l'art. 179 del codice penale non è possibile conseguire la riabilitazione prima che siano decorsi *cinque anni* « dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia in altro modo estinta », si propone che l'articolo in esame venga modificato nel senso, che il genitore decaduto possa ottenere la reintegrazione nella patria potestà, quando provi *di essere nelle condizioni volute dalla legge, per poter conseguire la riabilitazione.*

Sindacato Avvocati e Procuratori di Venezia — (Rel. Avv. *Levis*): *Vedasi l'osservazione all'art. 385.*

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori della Venezia Tridentina — (Rel. Avv. *Bertolini*): Il padre può non avere la possibilità di eseguire gli obblighi verso la persona o l'istituto nel quale venne collocato il figlio, malgrado che per l'art. 390 l'obbligo stesso venga determinato anche con riguardo alle possibilità del padre. Sembra pertanto opportuno dire: « quando provi di aver conseguito la riabilitazione e di aver adempiuto, salvo assoluta impossibilità, agli obblighi verso la persona ecc. ».

ENTI DIVERSI

Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia: Riferendoci alle osservazioni fatte all'art. 385, sembra necessario prescrivere al giudice tutelare di sentire sempre il parere dei competenti organi dell'Opera Nazionale, prima di provvedere sulla domanda di reintegrazione del padre nell'esercizio della patria potestà.

Converrebbe anche completare l'articolo con opportune disposizioni, intese ad impedire che il genitore reintegrato nell'esercizio della patria potestà possa ritirare il figlio, prima del 18° anno di età, dall'istituto o dalla famiglia a cui fosse stato affidato. Ciò perchè la pratica esperienza dell'Opera Nazionale insegna che in molti casi il padre simula un pentimento che non prova, allo scopo di riavere il figlio e tornare a sfruttarlo, quando il figlio abbia imparato un mestiere o accumulato un peculio nell'istituto in cui era ricoverato.

Art. 392

(Reintegrazione del genitore sospeso)

Il genitore sospeso dalla patria potestà può essere in qualunque momento reintegrato dal giudice tutelare nell'esercizio della medesima, se dimostri che è cessata la causa di sospensione.

UNIVERSITÀ'

Università di Padova — (Rel. Prof. *Ravà*): *Vedasi l'osservazione all'art. 385.*

COMMISSIONI REALI E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli:
Vedasi l'osservazione all'art. 385.

Art. 393

(Vigilanza sull'amministrazione. Rimozione del genitore)

Se il patrimonio del minore è male amministrato dal padre, il giudice tutelare, sull'istanza della madre, dei parenti o degli affini, o del figlio stesso purchè non minore di sedici anni, ovvero di ufficio, può prendere tutti i provvedimenti opportuni, imponendo al padre gli obblighi inerenti all'amministrazione e anche eventualmente la perdita totale o parziale dell'usufrutto.

La rimozione dall'amministrazione ha luogo di pieno diritto quando sia dichiarato il fallimento del padre.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Aquila — (Rel. Primo Pres. *Petrone*): Riguardo alla rimozione dall'amministrazione del patrimonio in caso di fallimento, la sanzione è apparsa eccessiva, relativamente ai casi di fallimento incolpevole. Sarebbe opportuno di rendere — rispetto a fallimenti simili — semplicemente facoltativa la sospensione, per provvedimento del giudice sull'istanza del Pubblico Ministero, delle persone indicate nell'art. 385 od anche d'ufficio.

Vedasi anche l'osservazione all'art. 385.

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. *Veneziani*): Questo articolo e il successivo si occupano delle ipotesi di cattiva amministrazione del patrimonio del minore, facendo intervenire il giudice tutelare, anche d'ufficio.

Questi può disciplinare tale amministrazione e persino privare il padre del suo diritto di usufrutto. E si impone la rimozione di diritto in caso di fallimento del padre (o, s'intende, della madre esercente la *patria potestas*), salvo riammissione, ove costoro siano cancellati dall'albo dei falliti.

Non si può che consentire a siffatte disposizioni nuove, dirette a tutelare efficacemente il patrimonio dei minori e a togliere lo sconcio, oggi esistente, che chi abbia dimostrato di non sapere amministrare i beni propri, possa continuare a tenere l'amministrazione di quelli dei figli suoi.

Corte di Appello di Catania — (Rel. Cons. *Lentini*): La rimozione dall'amministrazione per il fallimento del padre non parrebbe giustificata.

Non è certamente una pena, che si vuole infliggere al genitore: questi viene privato dell'amministrazione, perchè si teme che, come è stato cattivo amministratore del patrimonio proprio, così lo sarà anche di quello del figlio.

Non sempre, però, il fallimento dipende da colpa del commerciante. Molte volte il dissesto è dovuto alle crisi inevitabili nel commercio, ad affari andati a male contro le legittime aspettative. Ed in tali casi privare dell'amministrazione il genitore, che per il suo affetto verso il figlio deve presumersi il più adatto a tutelarne gl'interessi, è fare il danno di questo, e non il suo vantaggio. A salvaguardia del figlio basta la norma generale, che autorizza il giudice tutelare ad escludere il genitore dall'amministrazione, ove il patrimonio del minore sia male amministrato.

Corte di Appello di Genova — (Rel. Cons. *Sarno*): Lodevoli disposizioni quelle di questo articolo e del successivo, che affidano al giudice tutelare la vigilanza sull'amministrazione dei beni dei minori, accordandogli la facoltà di rimuovere da tale amministrazione il genitore negligente o disonesto, e di riammettervelo.

Corte di Appello di Torino — (Rel. pres. Sez. *Burzio*): Sarebbe conveniente stabilire se contro i provvedimenti del giudice tutelare si possa reclamare al presidente del tribunale.

Corte di Appello di Trieste — (Rel. Cons. *Antonini*): E' preferibile sostituire al " può „ il " deve „.

UNIVERSITA'

Università di Bologna: Si parla di imposizione, da parte del giudice tutelare, degli obblighi inerenti all'amministrazione; non è chiara la portata pratica di tale disposizione.

Università di Catania — (Rel. Prof. Santoro-Passarelli): Si modificherebbe:

« Se il patrimonio è male amministrato dal *genitore*, il giudice tutelare su istanza delle persone indicate nell'articolo 385..... »

Università Cattolica del S. Cuore di Milano — (Rel. Prof. Barassi): Vedasi l'osservazione all'articolo 385.

Università di Padova (Rel. Prof. Ravà): Vedasi l'osservazione all'articolo 385:

Università di Parma — (Rel. Prof. Allara): Non sembra dubbio che nel primo comma la « imposizione degli obblighi inerenti all'amministrazione » e la « perdita totale o parziale dell'usufrutto » rappresentino una esemplificazione dei « provvedimenti opportuni », di cui precedentemente si parla. Ma sarebbe stato preferibile che si fosse esplicitamente menzionato il provvedimento opportuno più radicale, la rimozione dell'amministrazione, il quale provvedimento è poi posto come premessa della disposizione contenuta nell'art. 394.

Università di Siena — (Rel. Prof. Funaioli): Approvabili sono le norme sulla vigilanza nell'amministrazione del patrimonio del minore, sulla eventuale perdita dell'usufrutto, sulla rimozione dall'amministrazione (salva sempre la riammissione) del padre. Tuttavia nel primo alinea, dove sembra che i provvedimenti giudiziali si riducano ad imporre obblighi inerenti all'amministrazione o a disporre la perdita dell'usufrutto, sarebbe bene che di ciò si tenesse conto, aggiungendo la espressione: « e a prendere tutti gli altri provvedimenti opportuni », tra i quali verrebbe a cadere anche la rimozione dall'amministrazione, che può essere necessaria fuori del caso del fallimento, ove è disposto che avviene di pieno diritto. Se avvenga, comunque, la rimozione dall'amministrazione, questa dovrebbe passare alla madre; ma il Progetto non lo dice. Con tali provvedimenti si evita ancora la nomina del curatore, di cui all'art. 233 del codice vigente. Certo la norma è applicabile anche alla madre. E allora dovrebbe dirsi a chi sarà affidata l'amministrazione; ciò che il Progetto tace.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Avvocati di Bologna: Sembrerebbe opportuno di meglio chiarire la disposizione, nel senso di aggiungere alla frase « può prendere tutti i provvedimenti », l'altra: « compreso quello della rimozione dall'amministrazione ».

Commissione Reale Avvocati di Como — (Rel. *Avv. Rovelli*): Proporremmo di aggiungere, nella prima parte, « o del pubblico ministero ».

Commissione Reale Avvocati di Ivrea — (Rel. *Avv. Quilico*): Pare molto provvida la formula, suggerita dalla consorella di Torino: " In ogni caso di abuso di patria potestà o di violazione o trasgressione dei doveri che ne derivano o di mala amministrazione delle sostanze del figlio, il giudice tutelare sull'istanza, ecc „.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Milano — (Rel. *Avv. Porro*): La rimozione dall'amministrazione è un provvedimento puramente economico, da prendersi dal giudice tutelare quando il patrimonio del minore sia male amministrato: in questa ipotesi, secondo il Progetto, il giudice può prendere tutti i provvedimenti opportuni, imporre al padre gli obblighi inerenti all'amministrazione e anche, eventualmente, la perdita totale o parziale dell'usufrutto. La rimozione ha luogo di pieno diritto, quando il padre sia dichiarato fallito. Si reputa, però, che la formulazione di questo articolo andrebbe migliorata, e forse il miglioramento potrebbe limitarsi a sopprimere le parole: " imponendo al padre gli obblighi inerenti all'amministrazione „, le quali restringono eccessivamente il potere del giudice pupillare, espresso dalla frase, ampia e significativa: " può prendere tutti i provvedimenti opportuni „, fra i quali vi può essere anche " la rimozione dall'amministrazione „, quella rimozione, che ha luogo di diritto, quando il padre sia fallito. Vi sono casi di assoluta inettitudine amministrativa, nei quali imporre al padre obblighi o direttive, non produce un risultato utile: in simili casi, occorre proprio la rimozione, ma questa non è consentita col testo in esame, il quale va quindi modificato, eliminando quella innopportuna restrizione.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Modena — (Rel. *Avv. Della Fontana*): Si propone di aggiungere, all'eventuale perdita totale o parziale dell'usufrutto, come sanzione a carico del padre che ha male amministrato il patrimonio del minore, anche la perdita dell'amministrazione. Perchè sarebbe assurdo che la rimozione dall'amministrazione fosse solo limitata al caso di fallimento del padre, e non potesse venire attuata nell'interesse del minore, quando l'azione del padre sia particolarmente dannosa al patrimonio del minore.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli:
Vedasi l'osservazione all'art. 385.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Padova — (Rel. *Avv. Ortolani*): La vigilanza sull'amministrazione dei beni del minore e

la sanzione della rimozione dall'ufficio possono riferirsi tanto al padre quanto alla madre.

Si modifichi, dunque, l'articolo e lo si chiarisca, estendendo la norma anche alla madre, qualora abbia essa la gestione; ciò che, del resto, sembra doversi ritenere che volesse il compilatore, dal momento che nel successivo art. 394, disciplinando la riammissione in funzione, non parla più di *padre* ma di *genitore*.

Commissione Reale Avvocati di Pola: Poichè anche la madre può esercitare la patria potestà, e poichè anch'essa — se commerciante — può essere dichiarata fallita, il capoverso dovrebbe andare così modificato: « La rimozione dall'amministrazione ha luogo di pieno diritto quando sia dichiarato il fallimento *del genitore esercente la patria potestà* ».

Commissione Reale Avvocati di Torino — (Rel. Avv. *Abello*): Per quanto siano assai notevoli ed in massima parte encomiabili i provvedimenti dati a tutela della prole circa la decadenza, la sospensione e la rimozione dall'esercizio della patria potestà e circa gli effetti di essa che, come dice il preclaro relatore, costituiscono, forse, la novità più importante del Progetto, conforme al movimento odierno, ci sembra si potrebbe utilmente tener conto di quello che di buono si ha nell'art. 233 del codice vigente.

Pare bene che, soprattutto di fronte alle funzioni attribuite al giudice tutelare ed ai poteri che gli si riconoscono (v. art. 390), sarebbe assai opportuno, e forse misura assai provvida, il porre un criterio generale, sia pure accanto a quelli specifici, che desse modo al giudice tutelare di provvedere alla sospensione dell'esercizio della patria potestà, salvo al tribunale di provvedere in via definitiva, quando chi l'esercita compia fatti che, pur non essendo espressamente compresi in quelli indicati, si concretano in atti che lo spirito, a cui si informa l'istituto della patria potestà, non consente si compiano da chi l'esercita. Sembrerebbe che potrebbe giovare la locuzione generica del codice e così, ad esempio, aprire la formula dell'art. 393 in questi termini: *In ogni caso di abuso di patria potestà o di violazione o trasgressione dei doveri che ne derivano o di mala amministrazione delle sostanze dei figli, il giudice tutelare ecc.*

E' certo che, come fu osservato (v. PIOLA, *Delle persone incapaci*, 2^a ed., 1926, p. 841-842), la varietà degli elementi soggettivi ed oggettivi — alla valutazione dei quali, in loro stessi e nella mutua influenza, uopo è, nei singoli casi, procedere, per determinare la condotta che deve essere tenuta, onde riuscire ad una efficace protezione dell'incapace per tutto ciò che lo riguarda — impedisce al legislatore la formulazione di dettagliati principi aprioristici, relativamente al modo del potere del quale è discorso.

Giuridicamente la patria potestà non può essere che *un potere discrezionale*, affidato ai genitori ed agli altri organi del potere, per la cura

degli interessi personali e patrimoniali, materiali e morali, dell'incapace al potere sottoposto, onde ottenere con la propria condotta, nei rapporti dell'incapace, quell'utilità, che è da ritenere la maggiore possibile in seguito ad un'esatta valutazione del complesso degli elementi, dai quali la stessa può, nei singoli casi, risultare.

Potere discrezionale che, esistendo pel conseguimento di un fine dalla legge determinato, non è un potere assoluto, ma limitato al fine pel quale esiste: il modo del potere è quello determinato dal fine pel quale il potere si trova dalla legge stabilito; un tal modo costituisce uso del potere; un modo diverso, consistente nel fare ciò che dovrebbe venire o messo, o nell'omettere ciò che dovrebbe essere fatto, o nel compiere alcunchè in modo diverso da quello in cui dovrebbe venire compiuto, costituisce uno stato anti-giuridico, un *abuso della patria potestà*, ciò che il codice civile, all'art. 233, chiama violazione e trascuranza di doveri, *mala amministrazione* delle sostanze dell'incapace.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Torino — (Rel. Avv. Cottino): Opportunamente si dispone la rimozione del genitore dall'amministrazione dei beni del minore, ogni qualvolta esso abbia a cadere in fallimento.

Commissione Reale Avvocati di Treviso e Belluno — (Rel.ri Avv. Salsa e Olivi): Come nell'art. 385, è il caso di contemplare anche la madre, quando esercita la patria potestà.

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria: Con riferimento a quanto si è osservato in ordine all'usufrutto legale in relazione all'art. 377, sembra opportuno sostituire, nell'articolo in esame, all'ipotesi del padre che male amministri il patrimonio del figlio, quella, più vasta e comprensiva, che egli non lo amministri con la diligenza di un buon padre di famiglia, pur prevista pel tutore (art. 447), e l'altra che eserciti il suo diritto di usufrutto con pregiudizio della conservazione del patrimonio del minore.

E' certo che poi rientra tra i poteri attribuiti al giudice tutelare dalla disposizione in esame, la facoltà di nominare un curatore per l'amministrazione dei beni del minore, ma non è male che tale facoltà siagli espressamente conferita.

Si propone, pertanto, il seguente testo:

Se il padre non amministri il patrimonio del figlio con la diligenza di un buon padre di famiglia o eserciti il suo diritto di usufrutto con pregiudizio della conservazione del patrimonio, o sorga un conflitto di interessi fra il padre usufruttuario e il figlio proprietario, il giudice tutelare, su istanza della madre, dei parenti entro il quarto grado o del figlio stesso non minore dei sedici anni, ovvero di ufficio, può prendere tutti i provve-

dimenti opportuni, e fra l'altro imporre al padre gli obblighi inerenti all'amministrazione, o togliergli l'amministrazione stessa, affidandola ad un curatore, od anche privarlo parzialmente o totalmente dell'usufrutto legale.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Venezia — (Rel. Avv. *Levis*): Bene provvede il Progetto a colmare una grave lacuna del codice vigente, là dove dispone la rimozione di pieno diritto del padre fallito dall'amministrazione del patrimonio del minore, nonchè la possibilità della reintegrazione, quando il nome del fallito stesso sia stato cancellato dall'albo speciale; senonchè, a maggiore e più logico coordinamento degli articoli 393 e 394, sembrerebbe opportuno di sostituire, nel primo, le parole « il fallimento del padre », con quelle, più generiche e più rispondenti alla realtà degli eventi: « il fallimento del genitore che esercita la patria potestà ».

Art. 394

(Reintegrazione del genitore rimosso)

Il genitore rimosso dall'amministrazione ed eventualmente privato, dell'usufrutto può essere riammesso nell'esercizio dell'una o nel godimento dell'altro, se dimostri che il nome è stato cancellato dall'albo dei falliti o che sono cessati i motivi che hanno provocato il provvedimento,

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. *Veneziani*): *Vedasi l'osservazione all'art. 393.*

Corte di Appello di Genova — (Rel. Cons. *Sarno*): *Vedasi l'osservazione all'art. 393.*

Corte di Appello di Trieste — (Rel. Cons. *Antonini*): Dopo le parole « può essere riammesso », sarebbe bene aggiungere: « dal giudice tutelare ».

UNIVERSITA'

Università di Padova — (Rel. Prof. *Ravà*): *Vedasi l'osservazione all'art. 385.*

Università di Parma — (Rel. Prof. *Allara*): Meritano approvazione le norme contenute in questo articolo.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Milano — (Rel. Avv. *Porro*): Con questo articolo finisce, per così dire, nel Progetto, la parte del titolo IX, che è dedicata all'esercizio della patria potestà da parte del padre, in cui cioè si è parlato di lui come dell'esercente la patria potestà; ma esercente tale potestà può essere anche la madre, come è prescritto fondamentalmente negli articoli 346 e 370 del Progetto e anche altrove. Ora è appunto dopo questi articoli 393 e 394 che va collocato, quasi a chiusura, il disposto dell'art. 381, che dice: " Le disposizioni dei precedenti articoli sono applicabili alla madre che esercita la patria potestà. . . „. La necessità logica è evidente, bastando rilevare che tutte le disposizioni sulla decadenza e sospensione della patria potestà, sulla rimozione dell'amministrazione, ecc., vengono dopo il detto art. 381. Quanto agli articoli successivi al 394 essi non richiedono il richiamo dell'odierno art. 381, perchè parlano dei doveri dei coniugi o del genitore in genere.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli — *Vedasi l'osservazione all'articolo 385.*

Sindacato Avvocati e Procuratori di San Remo: Questo articolo, per la logica distribuzione della materia nei diversi codici, troverebbe più opportuna sede nel futuro codice di commercio.

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria: Il Progetto, in ordine alla decadenza della patria potestà od alla sospensione dell'esercizio di essa o del diritto di amministrazione, parla promiscuamente di *padre* (articoli 385, 386, 387, 389 e 39) e di *genitore* (articoli 391, 342 e 344).

E' evidente che i provvedimenti in esame si applicano alla madre esercitante la patria potestà.

Per maggior chiarezza ed esattezza si propone, pertanto, che anche negli articoli 391, 392 e 394 si sostituisca alla parola *genitore*, la parola *padre*, e si aggiunga la seguente disposizione generale:

Art. 391 bis - *Le disposizioni riflettenti la decadenza dalla patria potestà, la sospensione dell'esercizio di essa, nonché la rimozione dall'amministrazione e dall'usufrutto, si applicano anche alla madre esercente la patria potestà.*

Forse la disposizione stessa potrebbe essere resa più generale conglobandola con quella dell' art. 381 esponendola in fine del titolo in esame.

Art. 395

(Art. 235 codice civile)

(Condizioni imposte dal padre alla madre superstite)

Il padre può per testamento o per atto autentico stabilire condizioni alla madre superstite per l'educazione dei figli e per l'amministrazione dei beni:

La madre, che non voglia accettare le condizioni, può chiedere di esserne dispensata. Il giudice tutelare, assunte le debite informazioni e sentiti, ove sia possibile, i parenti sino al terzo grado, decide sulla dispensa.

UNIVERSITA'

Università di Catania—(Rel. Prof. Santoro-Passarelli): Si propongono le seguenti modificazioni:

« Il padre può, per testamento o per atto *pubblico o scrittura privata autenticata*, stabilire *modalità...*

... assunte le opportune informazioni e sentito, ove sia possibile, l'avviso di uno o più fra i parenti entro il quarto grado o gli affini entro il secondo grado ... ».

Si vedano le osservazioni sotto gli articoli 370, 385 e 336^a.

Università di Messina — (Rel. Prof. Degni): Vedasi l'osservazione all'art. 384.

Università Cattolica del S. Cuore di Milano — (Rel. Prof. Barassi): Il Progetto consente che il padre (così come l' art. 235

del cod. civile) per testamento o per atto autentico (a proposito: perchè non sostituire ormai a questa locuzione, venuta al codice civile dal codice Nap. attraverso un deficiente coordinamento, l'altra di « atto pubblico » come del resto si è fatto, nell'art. 280, in confronto al 181 del codice civile?) stabilisca condizioni alla madre superstite.

Può nascere il dubbio, a tutta prima, se non convenga attribuire al giudice tutelare anche la facoltà di intervenire, sia pure entro limiti molto prudenti, quando il padre, morendo, non abbia disposto in merito all'educazione dei figli o all'amministrazione dei beni: non interviene già il giudice tutelare contro disposizioni paterne inaccettabili?

Il Progetto non l'ha ammesso, e dobbiamo riconoscere che il problema è di una estrema delicatezza, anche perchè si tratta di vedere se in qualche caso possa lo Stato, a mezzo dei suoi organi, intervenire nell'interesse delle giovani generazioni, che debbono servire la Patria, nel santuario domestico gelosamente riservato alla privata autorità dei genitori. Crediamo che si debba, qui, approvare l'atteggiamento cauto del Progetto, tanto più data l'applicazione anche alla vedova dell'art. 385, circa la decadenza dalla patria potestà (il n. 3° sembra, anzi, richiamarne *a fortiori* l'applicazione): benchè, veramente, non è di decadenza che è questione, ma di porre positivamente condizioni alla madre.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani — (Rel. Avv. *Drago*): Si propone il seguente emendamento del capoverso: « La madre, che non voglia accettare tali condizioni, può chiedere al giudice tutelare di essere dispensata dallo osservarle in tutto o in parte. Il giudice tutelare, assunte le debite informazioni e sentiti, ove sia possibile, i parenti del figlio e del padre fino al terzo grado, decide sulla dispensa ».

Art. 396

(Art. 236 codice civile)

(*Curatore al ventre*)

Se alla morte del marito, la moglie si trova incinta, il giudice tutelare, su istanza di persona interessata, può nominare un curatore per l'amministrazione dei beni del nascituro e la necessaria vigilanza personale della donna.

MAGISTRATURA

Sezione di Corte di Appello di Perugia — (Rel. Pres. *Frezzi*): Parrebbe opportuno coordinare questo articolo con l'art. 376, che prevede il curatore destinato dal donante o dal testatore.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Milano — (Rel.ri Avv. *Bregoli* e *Mazzola*): Si parla di vigilanza necessaria delle donne, e non si parla più di nomina del curatore al ventre. A parte che non si sa come verrebbe esercitata tale vigilanza, è ovvio che, se anche non si vuol richiamare, nella moderna legislazione, il nome di tale speciale curatore, tuttavia l'istituto deve essere mantenuto, perchè in caso di gravidanza della vedova, è opportuno, e talvolta necessario, che vi sia chi tuteli il patrimonio del nascituro dai pericoli della cattiva amministrazione o, peggio, da usurpazioni da parte degli eredi legittimi o testamentari del defunto marito.

La vigilanza sulla donna, praticamente ed ai fini legittimi, potrebbe, e con mezzi efficaci, essere appunto esercitata dal curatore, che il giudice tutelare avesse a nominare al ventre pregnant od al nascituro.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Roma — (Rel. Avv. *Schupfer*): Essendo previsto, nell'art. 376, che possa esservi *un curatore ai beni*, destinato dal donante o dal testatore, occorre prevedere tale caso, in occasione della nomina del *curatore al ventre*, modificando così l'articolo: « Se alla morte del marito la moglie si trova incinta, il giudice tutelare, su istanza di persona interessata, può nominare un curatore per la necessaria vigilanza personale della donna *ed anche* per l'amministrazione dei beni del nascituro, *semprechè non vi sia, a tale scopo, un curatore designato ai sensi dell'articolo 376* ».

Sindacato Avvocati e Procuratori di Salerno — (Rel. Avv. *Mobilio*): Riteniamo innanzi tutto che l'antipatica espressione di « curatore al ventre » tratta dal diritto romano, si tramuti in *curatore del nascituro*, anche se il concepito non nasca vitale, e pur se tale curatore debba provvedere alla necessaria vigilanza della donna. Se l'espressione di « curatore al ventre » risponde meglio al concetto della funzione,

non per questo non può non adottarsi una espressione meno ripugnante, quando la funzione permanga.

Riteniamo, poi, che la nomina del curatore, in relazione a quanto è statuito nel codice francese, debba essere, non facoltativa pel giudice tutelare, ma obbligatoria, e che a promuoverla possa abilitarsi anche il pubblico ministero. Poichè le ragioni che inducono alla nomina del curatore al ventre ineriscono agli effetti della nascita o della mancata nascita e quindi a possibilità che la nascita venga celata o si verifichi la sostituzione di parto, riteniamo che, quando vi siano figli legittimi, non vi sia necessità del curatore al ventre, in quanto la loro presenza, cioè la loro esistenza, costituisce una ragione efficiente d'impedimento alla consumazione di quegli atti, che si vogliono evitare con il curatore al ventre. Poichè nel Progetto, non escludendosi il coniuge superstite, la nomina potrebbe cadere su di lei stessa, riteniamo che essa debba escludersi specificamente da la nomina per l'evidente conflitto d'interessi, essendo lei la possibile artefice di quei fatti (nascondimento della nascita o sostituzione di parto), da cui derivano diversi effetti giuridici, specie in tema di successione.

Commissione Reale Procuratori di Torino: *Si ripete l'osservazione delle Commissioni Reali di Roma.*

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste: Il Progetto mantiene sostanzialmente la figura del così detto "curatore al ventre", pur sopprimendo la poco simpatica denominazione e precisandone il compito: amministrazione dei beni del nascituro e vigilanza personale della donna.

In questa trattazione, d'ordine puramente pratico, non si rifarà la discussione, sorta già nei commenti di GAIÒ, di PAOLO, e di ULFANO, circa l'opportunità e la portata del provvedimento: se si tratti di *curator ad ventrem* o *ad bona*.

Ci basterà osservare che, a parte il raro uso della facoltà concessa dall'art. 236 del codice vigente, la stessa ha trovato pratica attuazione nel solo caso di morte del *de cuius* senza figli, gravida essendo la moglie: costei che, senza discendenza, verrebbe ad acquistare parte della sostanza in proprietà, potrebbe trovarsi male disposta verso il nuovo evento, che la porrebbe nelle ben più limitate condizioni di usufruttuaria. Non va, però, dimenticato, che anche in quest'ultima ipotesi la vedova si avvantaggerebbe di una utilità non lieve: l'usufrutto legale, fino a maggiore età del figlio, sull'intera sostanza.

Sotto tale profilo, puramente pratico — lo ripetiamo — è dubbio se valga la pena, di mantenere questo istituto, che certo non si raccomanda, in quanto introduce una sospettosa e delicata intromissione nell'intimo della famiglia ed una non necessaria amministrazione, specie nei casi in cui preesistono dei discendenti del padre defunto, sui quali la vedova venga,

comunque, ad acquistare la patria potestà. A prevenire eventuali malefatte, non bastano le norme ordinarie e le sanzioni punitive, specie con riguardo alla severità, con cui sono oggi trattati i delitti contro la maternità?

Il problema si impone e la *Relazione* non vi accenna.

Riteniamo che, con più generica disposizione, potrebbe essere al giudice tutelare affidata ampia facoltà di provvedere, nelle forme che ritenga più opporune, di caso in caso, ogni qualvolta si presenti l'opportunità di dare disposizioni sull'amministrazione o sulla sorveglianza dei beni o degli interessi di un nascituro, abbandonandosi, così, il controllo sulla donna che, oltre ad essere implicito, non può essere praticamente in altro modo esercitato se non nelle forme comuni di una denuncia, nell'eventualità di tentativo di un fatto punibile. In ogni caso potrebbe il giudice tutelare poter precisare le incombenze ed i limiti, entro cui abbia a svolgersi l'attività del curatore: e ciò, onde evitare eccessive intromissioni, attriti od insopportazione tra familiari.

Art. 397

(Art. 237 codice civile)

(Nuove nozze del genitore superstite)

Il genitore superstite che voglia passare a nuove nozze è tenuto, o prima della celebrazione del matrimonio o al più tardi entro dieci giorni dalla celebrazione medesima, a darne notizia al giudice tutelare, il quale, assunte le informazioni del caso, può ordinare l'inventario dei beni dei figli e stabilire condizioni riguardo all'amministrazione dei beni medesimi ed alla educazione dei figli.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. *Veneziani*): Quanto al passaggio del genitore superstite (e non della sola madre) a seconde nozze, si dispone che, verificandosi detta ipotesi, intervenga il giudice tutelare a dare i provvedimenti opportuni: e in caso di mancata notizia al giudice delle nuove nozze, o altrimenti in caso di concorso di circostanze gravi, che rendano sospetta la condotta del genitore binubo, questi perde l'amministrazione, che viene affidata ad un curatore, e può subire, per ordine del giudice stesso, provvedimenti in ordine all'educazione dei figli: salva sempre la possibilità della riammissione, se il genitore si giustifichi.

E si deve convenire che non aveva senso la limitazione della provvidenza suddetta al caso del secondo matrimonio della madre, quasi che, anche in quello del padre, non si rendesse necessaria la vigile tutela del giudice, di fronte ai pericoli che (per il sopravvenire di nuovi figli e per l'influenza della seconda moglie, insinuatasi, come accade talvolta, con arti subdole nella famiglia, e comunque gelosa della eventuale maggiore ricchezza dei figli della prima moglie, in confronto di quelli nati da essa) sorgessero a minacciare il patrimonio e la educazione dei figli minori di primo letto.

Sezione di Corte di Appello di Caltanissetta: Santo è il provvedimento per cui si equipara, nei doveri, alla madre il padre binubo. I doveri della paternità sono così complessi e così squisiti, che, di regola, il vedovo con prole dovrebbe astenersi dalle seconde nozze.

Corte di Appello di Trieste — (Rel. Cons. *Antonini*): Si approva pienamente la parificazione, in rapporto ai figli, delle nuove nozze del padre a quelle della madre.

UNIVERSITA'

Università di Catania — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): Si sostituirebbe questo testo:

“ Il genitore superstite, che voglia passare a nuove nozze, è tenuto, prima della celebrazione del matrimonio, a darne notizia al giudice tutelare, il quale, assunte le opportune informazioni e sentito, ove sia possibile, l'avviso di uno o più fra i parenti o gli affini indicati nell'articolo 395, può ordinare l'inventario dei beni e stabilire modalità..... „

Con questa diversa formulazione, mentre si rende uniforme il disposto a quello dell'art. 395³, si ritorna all'obbligo, opportunamente dal Progetto esteso al marito, di dare notizia del matrimonio *prima* della sua celebrazione, com'è secondo l'art. 237 del codice, e com'è meglio nell'interesse dei figli.

Università Cattolica del S. Cuore di Milano — (Rel. Prof. *Barassi*): Il Progetto, innovando sul codice civile (art. 237), estende anche al padre vedovo che passi a seconde nozze le cautele stabilite per la madre vedova (cautele diverse da quelle dell'art. 237, in quanto al consiglio di famiglia è sostituito il giudice tutelare). Questa limitazione cautelare della potestà paterna si deve approvare, potendo mancare i vantaggi che dalla sana collaborazione della madre nell'esercizio della patria potestà derivano ai figli. E oltracciò, perchè l'esperienza dimostra la possibilità di una nefasta pressione del secondo coniuge. Così facendo, il Progetto è più coerente ad un atteggiamento altra volta ammesso dal codice civile (art. 770).

Università di Pavia — (Rel. Prof. *Gangi*): Sembrerebbe più opportuno stabilire che la notizia debba esser data, al giudice tutelare, almeno quindici giorni prima della celebrazione del matrimonio, perchè questi, in caso di necessità, possa prendere gli opportuni provvedimenti prima della celebrazione delle nuove nozze.

Università di Siena — (Rel. Prof. *Funaioli*): In questo e nei seguenti articoli, si prevede il caso del "genitore", superstite, che passa a nuove nozze. Si abbandona, così, il solo illogico riguardo alla madre, degli articoli 237 e seguenti vigenti, per avere riguardo ad entrambi i genitori. La notizia delle nuove nozze, per i provvedimenti del caso, è ora consentita anche entro dieci giorni dalla celebrazione del matrimonio. Si propone che debba sempre essere data prima del matrimonio. Altrimenti certi provvedimenti (ad es., la formazione dell'inventario) potrebbero risultare tardivi o nocivi ai figli. Nè tale previa notizia può menomamente intralciare la celebrazione del matrimonio. Basta pensare che si tratta di una mera informazione all'autorità giudiziaria, e non più della convocazione di un consiglio di famiglia, come per l'art. 237 del codice.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Sindacato Avvocati e Procuratori di Enna — (Rel. Avv. *Ghera*): Sono lodevoli le innovazioni contenute in questo articolo.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Forlì (Rel.ri Avv. *Panciatichi* e *Foschi*): Si ritiene opportuno che il provvedimento sia preso prima delle nozze, dandosi all'uopo, dalla legge, termine al genitore, a decorrere dalla data delle pubblicazioni, per preavvertire il giudice tutelare.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Milano — (Rel. Avv. *Porro*): Emendamento degno di approvazione è quello, in forza del quale si è esteso anche al marito il disposto dell'art. 237 del codice, contemplandosi il passaggio ad ulteriori nozze del marito rimasto vedovo e stabilendosi un unico precetto, tanto per la vedova, quanto per il vedovo. Il sistema vigente è ingiustamente unilaterale. Ma il Progetto ha fatto di più. Innanzi tutto, sfruttando l'istituto del giudice tutelare, ha potuto sopprimere il macchinoso sistema, che vuole l'intervento del consiglio di famiglia e del tribunale, limitandosi a prescrivere che il

coniuge rimasto vedovo, entro dieci giorni dalla celebrazione del nuovo matrimonio, ne dia notizia al giudice tutelare, e che questi, assunte le informazioni del caso, possa ordinare l'inventario dei beni dei figli e stabilire condizioni riguardo all'amministrazione dei beni medesimi e alla educazione dei figli.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Milano: *Vedansi le osservazioni generali al titolo IX.*

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Modena — (Rel. Avv. *Della Fontana*): L'articolo parifica i genitori agli effetti del passaggio a nuove nozze in caso di vedovanza.

Tale innovazione lascia dubitosi, perchè indubbiamente è più grave, per eventuali pericoli nell'interesse del minore, che chi passi a seconde nozze sia la madre, anzichè il padre.

Comunque non si capisce perchè, almeno per la madre, non sia mantenuto l'obbligo di informare *prima* della celebrazione del matrimonio il giudice tutelare, in modo che questi possa, *prima* della costituzione della nuova famiglia sotto la guida di un nuovo capo, deliberare in ordine all'amministrazione dei beni dei minori, all'educazione degli stessi e alle misure di garanzia, che potessero essere ritenute necessarie.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Pavia — (Rel. Avv. *Celli*): Sarebbero da sopprimere: a riga terza, le parole *dalla celebrazione medesima*; a riga quarta, l'articolo *le* precedente a *informazioni*; a riga quinta, le parole *del caso*; a riga sesta, *dei beni medesimi*.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Salerno — (Rel. Avv. *Mobilio*): Questa disposizione è impressa di eccessivo rigore per il coniuge maschio, mentre potrebbe limitarsi alla moglie, in considerazione del dominio del nuovo marito a cui si assoggetta, dominio che per il maschio non è a presumere e per il quale potrebbero sempre farsi valere le norme ordinarie, attinenti alla cattiva amministrazione dei beni dei minori. Occorre, con le leggi, elevare la dignità umana e il prestigio dell'uomo, che assume il peso e la responsabilità della vita coniugale.

Riteniamo, infine, logico ed opportuno, che il provvedimento del giudice tutelare si promuova prima delle nozze, ed anzi sia imposto aredo degli atti per le pubblicazioni matrimoniali allo stato civile.

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria:
 isce di togliere l'inciso *può ordinare l'inventario dei beni dei*
 hè all'inventario il genitore esercente la patria potestà è
 o.

Art. 398

(Art. 238 codice civile)

(Perdita dell'amministrazione)

In mancanza della notizia richiesta dall'articolo precedente o concorrendo circostanze gravi che rendano sospetta la condotta del genitore binubo, questi perde l'amministrazione, per la quale è nominato un curatore. I due coniugi sono responsabili in solido dell'amministrazione esercitata.

Il giudice tutelare, assunte le informazioni del caso, può deliberare sulle condizioni da stabilire per l'educazione dei figli.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. *Veneziani*): Si vedano le osservazioni all'art. 397.

Corte di Appello di Trieste — (Rel. Cons. *Antonini*): Dopo le parole " per la quale è nominato un curatore „, si dovrebbe aggiungere: " dal giudice tutelare „.

UNIVERSITA'

Università di Bologna: L'art. 238 del vigente codice commina la perdita *ipso jure* dell'amministrazione, per il coniuge che non abbia fatto convocare il consiglio di famiglia. Nell'art. 398 non si parla di perdita *ipso jure*; ed equiparandosi alla mancata denuncia delle nozze le circostanze gravi, sopravvenute durante il nuovo matrimonio, si fa luogo al dubbio che, non sorgendo queste, il diritto dell'amministrazione venga conservato.

Se poi l'ipotesi delle circostanze sopravvenute si riferisce al caso in cui fu fatta la denuncia, la perdita *ipso jure* dell'amministrazione non è provvedimento praticamente attuabile, non potendosi determinare un momento nel quale essa si verifica.

Sembra quindi necessario, o scindere i due casi, od attribuire in ambedue, al giudice tutelare, il potere di comminare la perdita della amministrazione.

Università di Catania — (Rel. Prof. Santoro-Passarelli): Si modificherebbe come segue:

“ ... la condotta del genitore *passato a nuove nozze*, questi perde l'amministrazione. I due coniugi sono responsabili in solido dell'amministrazione esercitata.

“ Il giudice tutelare, *su istanza delle altre persone indicate nell'articolo 385, o anche d'ufficio, provvede alla nomina di un curatore e stabilisce le modalità relative all'educazione dei figli* „.

Anche qui la formulazione vuol essere più completa e uniformarsi a quella degli articoli precedenti e dell'art. 400. Comunque, non dovrebbe mantenersi il “ deliberare „ del capoverso, non trattandosi di organo collegiale.

Università di Siena (Rel. Prof. Funaioli): Nel 1° alinea, la proposizione “ per la quale è nominato un curatore „ si completerebbe così: “ per la quale è nominato dal giudice tutelare un curatore „.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Procuratori di Bologna — (Rel. ri Avv. ti Neppi e Osti): Si esprime il voto per una migliore formulazione, che ponga in più immediata evidenza la necessità di un provvedimento giudiziale, perchè al genitore binubo sia tolta l'amministrazione dei beni del figlio. Anche l'espressione: « circostanze gravi *che rendono sospetta la condotta*, ecc. » parrebbe che potesse opportunamente essere così modificata: « circostanze gravi *in ordine alla condotta*, ecc. ».

Sindacato Avvocati e Procuratori di Bologna — (Rel. Avv. Redenti): Articolo perplesso e non felice. Abbinando il caso di mancata denuncia delle seconde nozze al giudice tutelare col caso generico in cui « concorrano circostanze gravi », sembra si escluda che nel primo caso la perdita della amministrazione avvenga *de jure* (salvo riammissione). E non pare che sia opportuno.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Genova: Si propone di sostituire la parola « sospetta », con la parola « censurabile ».

Sembra che la locuzione del Progetto si presti eccessivamente ai possibili arbitri di valutazione.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Milano

— (Rel. Avv. Porro): Al precetto dell'articolo precedente è stata aggiunta una sanzione per l'eventuale trasgressione, prescrivendo la perdita della amministrazione dei beni, alla quale viene destinato un curatore, comminando la responsabilità solidale dei due coniugi per la amministrazione esercitata, e inoltre chiamando il giudice tutelare ad assumere le informazioni del caso, per deliberare nuovamente sulle condizioni da stabilire per l'educazione dei figli. Indipendentemente, poi, dalla regolare notizia del nuovo matrimonio, lo stesso intervento del giudice tutelare avrà luogo, allorchè circostanze gravi possano rendere sospetta la condotta del coniuge binubo.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Pavia — (Rel. Avv.

Celli): Si potrebbero sopprimere, nell'ultima parte, in prima riga, tanto l'articolo precedente *informazioni*, quanto le parole *del caso*.

Commissione Reale Avvocati di Pola: In relazione a quanto esposto sugli articoli 364, 371 e 389, si osserva che il provvedimento, con il quale il coniuge binubo viene escluso dall'amministrazione, va *motivato* (arg. ex art. 399). Non si vede perchè la stessa regola non dovrebbe valere per i casi sopra esaminati.

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria:

La dizione dell'articolo non è chiara: sembra che la perdita dell'amministrazione, nei due casi indicati, sia di diritto. Ma se la mancanza della notizia richiesta dall'articolo precedente può provocare di diritto (il codice vigente lo dice espressamente nell'art. 238) la perdita dell'amministrazione, in quanto si tratta di un fatto certo e determinato, non altrettanto può dirsi nel caso di concorso di circostanze gravi, che rendano sospetta la condotta del genitore binubo. E' evidente che tali circostanze non possono produrre di diritto la detta perdita, perchè ne necessita il previo accertamento, che deve essere affidato al giudice.

Si propone, pertanto, il seguente testo:

In mancanza della notizia richiesta dall'articolo precedente, il genitore binubo perde di diritto l'amministrazione. La perdita dell'amministrazione può essere disposta dal giudice tutelare anche quando concorrano circostanze gravi, che rendano sospetta la condotta del genitore binubo.

In entrambi i casi il giudice tutelare nomina un curatore per l'amministrazione dei beni, ed assunte le informazioni del caso, può deliberare sulle condizioni da stabilire per l'educazione dei figli. I due coniugi sono responsabili in solido dell'amministrazione esercitata.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste: Questa norma può, con la nuova disciplina dell'istituto, apparire pleonastica, in

quanto le cause che importano la perdita dell'amministrazione contemplano, in sostanza, delle ragioni di gravità o di trascuranza tali, da integrare anche la decadenza della patria potestà, come è previsto dall'art. 385; nel qual caso, ove manchi l'altro genitore, si farebbe luogo alla tutela in forza di quanto è disposto nell'art. 402.

Ma la sanzione del nuovo legislatore, più attentamente considerata, appare provvida. Ci sono dei casi in cui la poco accorta amministrazione, il disinteresse, il sistema invalso di favorire una intera nuova famiglia sui mezzi del figlio di prime nozze, possono consigliare la perdita dell'amministrazione da parte del genitore binubo, senza che questi venga tuttavia privato della sua potestà sul figlio cui può essere vantaggiosamente affezionato.

Ma in dette ipotesi non pare opportuno dichiarare una decadenza, che sembra operare addirittura *ipso jure*, per il solo fatto che si è verificata la mancata notizia al giudice tutelare del nuovo matrimonio. Poiché questa materia è tutta affidata alla discrezionalità del magistrato, è evidente la necessità di un suo provvedimento, al quale il giudice tutelare non è bene sia legato, essendo sufficiente che la sanzione di cui si tratta costituisca, per lui, una *facoltà*, avuto riguardo alle circostanze del caso e alle giustificazioni che possano, in seguito, essergli addotte.

Quindi all'espressione « perde l'amministrazione », pare più appropriato sostituire l'altra: « può essere dichiarato decaduto dall'amministrazione ».

Art. 399

(Riammissione nell'amministrazione)

Il genitore binubo, che sia stato escluso dall'amministrazione, può esservi riammesso, dietro istanza al giudice tutelare, dimostrando le circostanze che gli hanno impedito di obbedire alle prescrizioni dell'articolo 397 o l'insussistenza dei motivi sui quali si fondò il provvedimento.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. Veneziani): Si vedano le osservazioni all'art. 397.

Sezione di Corte di Appello di Caltanissetta: E' consigliabile che, nel testo dell'articolo, si sancisca l'obbligo al giudice tutelare di non riammettere il genitore binubo (il quale non avesse adempiuto al disposto dell'art. 397) nell'esercizio della patria potestà, se non dopo accurate indagini.

UNIVERSITA'

Università di Catania — (Rel. Prof. Santoro - Passarelli): Sembra consigliabile invertire l'ordine degli articoli 399 e 400, così modificandoli.

“ 399) Se il genitore superstite viva maritalmente con persona, *con la quale non abbia contratto matrimonio*, il giudice tutelare, *su istanza delle altre persone indicate nell'articolo 385, o anche d'ufficio*, può prendere i provvedimenti indicati nei due precedenti articoli „

“ 400) Il genitore superstite, che, nei casi dei due precedenti articoli sia stato escluso dall'amministrazione, può esservi riammesso, *a sua istanza*, dal giudice tutelare, *quando se ne dimostri meritevole* „

Università di Parma — (Rel. Prof. Allara): Meritano approvazione le norme contenute in questo articolo.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Avvocati di Como: (Rel. Avv. Rovelli): Sostituiremmo, alla parola « dietro », la dizione: « in seguito ».

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Milano: (Rel. Avv. Porro): Come fu voluta la sanzione dell'art. 398, così fu riconosciuta la possibilità di un ritorno sulle proprie deliberazioni, da parte del giudice tutelare, quando il coniuge binubo, stato escluso dall'amministrazione, dimostri le circostanze che gli hanno impedito di ottemperare all'obbligo della tempestiva notizia o possa stabilire l'insussistenza dei gravi sospetti avuti sulla sua condotta.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Velletri — (Rel. Avv. Coronati): Ove è detto *il genitore binubo*, si preferirebbe invece l'espressione: *il genitore superstite passato a seconde nozze*.

Art. 400

(Provvedimenti contro il genitore superstite)

Se il genitore superstite viva maritalmente con persona cui non sia congiunto in matrimonio, il giudice tutelare, sull'istanza dei parenti o degli affini o del figlio stesso, purchè non minore di anni sedici, o anche d'ufficio, può intervenire a tutela dei figli.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. *Veneziani*): E' indubbiamente provvida, e va approvata, la disposizione, che non ha riscontro nel codice vigente, per la quale si tien conto della ipotesi, che talvolta si verifica, della convivenza *more uxorio* del genitore superstite con persona da esso non sposata, e si autorizza, in quel caso, il giudice tutelare ad intervenire a protezione dei figli minori.

Provvida, perchè gli stessi pericoli, se non più gravi di quelli sopra segnalati, dato il livello morale di chi si adatta a convivere con persona di altro sesso in regime di libero amore, potrebbero verificarsi anche in questa seconda ipotesi, trascurata, senza ragione, dal codice vigente.

Sezione di Corte di Appello di Caltanissetta: Altamente etico è il precetto di questo articolo; ma sarebbe desiderabile che, invece di dire « può intervenire a tutela dei figli », si dicesse: « può emettere provvedimenti idonei alla tutela morale ed economica dei figli ».

Corte di Appello di Genova — (Rel. Cons. *Sarno*): Sembra superflua questa disposizione, che riguarda un caso di decadenza della patria potestà del genitore superstite, perchè rientra nei casi stabiliti dall' art. 385.

Corte di Appello di Milano — (Rel. Sost. Proc. Gen. *Morbioli*): E' enunciato troppo genericamente il potere del giudice tutelare di *intervenire a tutela dei figli*, nel caso che il genitore superstite conviva maritalmente con altra persona. La indeterminatezza non può ritenersi sinonimo di latitudine di poteri; e, per la efficacia ed il pratico esercizio di questi, tornerebbe più utile una qualche specificazione.

Corte di Appello di Trieste — (Rel. Cons. *Antonini*): Si propone che alle parole « cui non sia congiunto in matrimonio » seguano le altre: « in modo che possa derivarne pregiudizio ai figli ».

UNIVERSITA'

Università di Catania — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): *Vedasi l'osservazione all' art. 399.*

Università di Messina — (Rel. Prof. *Degni*): Non pare accettabile, nè coerente all'intenzione del Progetto di difendere la prole contro le eventuali manchevolezze morali dei genitori, questa disposizione, che consente al giudice tutelare d'intervenire a tutela dei figli, quando il coniuge superstite viva maritalmente con persona cui non sia congiunta in matrimonio: questa condotta dovrebbe sempre, senza altro, produrre la perdita o, per lo meno, la sospensione dell'esercizio della patria potestà.

Università Cattolica del S. Cuore di Milano — (Rel. Prof. *Barassi*): Ottima innovazione è questa, che autorizza il giudice tutelare a intervenire a tutela dei figli, se il genitore superstite conviva maritalmente, ma fuori matrimonio, con altra persona.

Università di Parma — (Rel. Prof. *Allara*): Assai vaga sembra la disposizione, dove non è precisato in che cosa consista l'intervento del giudice tutelare in difesa dei figli.

Università di Siena — (Rel. Prof. *Funaioli*): Lodevole è la disposizione pel caso che il genitore superstite viva maritalmente con persona a cui non è congiunto in matrimonio. Essa dovrebbe essere collocata ultima del titolo, non comprendendosi perchè debba seguirla quella sulla responsabilità solidale del nuovo coniuge del binubo (art. 401).

CONSIGLIO SUPERIORE FORENSE

La formula apparisce poco determinata là dove ammette la possibilità dell'intervento del giudice tutelare a vantaggio dei figli, se il genitore superstite vive maritalmente con persona cui non sia congiunto in matrimonio.

COMMISSIONI REALI E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Milano — (Rel.ri Avv. *ti Bregoli e Mazzola*): Sembrerebbe conveniente di rafforzare con la parola " provvedere „ la facoltà che si dà al giudice di « intervenire ».

Si vedano anche le osservazioni all' art. 385.

(Rel. Avv. *Porro*): Nella ipotesi che il coniuge vedovo viva *more uxorio* con persona a cui non sia unito in matrimonio, il giudice tutelare, sull' istanza dei parenti e degli affini o dello stesso figlio, purchè non minore di sedici anni (e perchè non anche del comitato di protezione dei minorenni ?), può intervenire a tutela dei figli. Anche questa riforma risponde ad una giusta visione della imperfezione dell' norme attualmente in vigore, perchè, mentre il codice giustamente si preoccupava della situazione dei figli in caso di nuove nozze della madre vedova, non provvedeva a quello, purtroppo non infrequente, che la madre vedova conviva maritalmente con un uomo, onde si producono gli stessi effetti, se non anche più gravi (come è facile presumere), che possono determinare le nuove nozze.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Milano: *Vedansi le osservazioni generali al titolo IX.*

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli: Dove è detto che il giudice « può intervenire a tutela dei figli », è bene specificare « dettando le opportune norme per la cura delle persone dei minori o per la conservazione e l' amministrazione dei loro beni „.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Novara — (Rel. Avv. *Piccinini*): Disposizione saggia, ma non si comprende perchè non si sia estesa a questo caso la sanzione di responsabilità solidale sancita dall' art. 398, tanto più necessaria in quanto si tratta di unione irregolare. Si propone, quindi, che sia aggiunto il seguente capoverso:

« I due conviventi sono responsabili in solido dell' amministrazione esercitata dei beni del minore, dal giorno in cui ebbe inizio la convivenza ».

Sindacato Avvocati e Procuratori di Palmi — (Rel. Avv. *Bagalà*): L' articolo autorizza il giudice tutelare ad intervenire di ufficio a tutela dei figli, quando il genitore superstite viva maritalmente con persona, a cui non sia congiunta in matrimonio.

Il caso è opportunamente previsto dal Progetto; ma la facoltà dovrebbe restare di iniziativa dei parenti, degli affini o del figlio maggiore degli anni sedici.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Pavia — (Rel. Avv. Celli): E' inutile, a riga terza, la parola *stesso*.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Reggio Calabria — (Rel. Avv. Mafrici): Sarebbe desiderabile determinare quali sono i provvedimenti che il giudice tutelare può prendere a favore dei figli minori, nel caso che il padre vedovo viva *more uxorio* con altra donna.

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria:

La facoltà, data al giudice tutelare, di intervenire a tutela dei figli, se il genitore superstite viva maritalmente con persona a cui non sia congiunta in matrimonio, è troppo generica e vaga. Meglio precisare che il giudice può allontanare il figlio dalla casa del genitore, stabilire condizioni per la sua educazione e togliere al genitore l'amministrazione dei beni.

Si suggerisce il seguente testo:

Se il genitore superstite viva maritalmente con persona a cui non sia congiunto in matrimonio, il giudice tutelare, sull'istanza dei parenti entro il terzo grado, dei comitati per la protezione dei minorenni e del figlio stesso, purché non minore di anni sedici, o anche d'ufficio, può prendere i provvedimenti, di cui agli articoli 389 e 398.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Velletri — (Rel. Avv. Coronati): Vedasi l'osservazione all'art. 385.

Art. 401

(Art. 239 codice civile)

(Responsabilità solidale del nuovo coniuge)

Quando il genitore nubendo è mantenuto nell'amministrazione dei beni o vi è riammesso, il nuovo coniuge s'intende sempre associato a lui nell'amministrazione e ne diviene reponsabile in solido.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Genova — (Rel. Cons. *Sarno*): Questa disposizione stabilisce la corresponsabilità solidale del genitore binubo col nuovo coniuge, sia questi il marito che la moglie, mentre il codice vigente — art. 239 — la stabilisce solo quando il nuovo coniuge è il marito.

Sembra preferibile il sistema del codice attuale, perchè, in sostanza, suole avvenire, nella quasi totalità dei casi, che è il marito quello che esercita influenza sull'amministrazione del coniuge binubo.

Corte di Appello di Roma — (Rel. Cons. *Pellegrini*): Opportuna sembra la disposizione innovativa, per cui non solo alla madre, ma anche al padre binubo vengono imposte le condizioni per il mantenimento nell'amministrazione dei beni dei propri figliuoli, giacchè le ragioni di sospetto militano, con identica intensità, in ambedue le ipotesi; ma troppo gravosa sembra, invece, la estensione della responsabilità solidale, incondizionata ed irrecusabile della moglie, per l'amministrazione comunque tenuta dal marito.

Il codice attuale, per ovvie ragioni, limita tale responsabilità al solo marito (art. 239) ed, in verità, per quanto si voglia essere spinti sulla via della parificazione coniugale, non si può disconoscere la gravità delle progettate disposizioni, per cui viene negato alla moglie perfino il diritto di estraniarsi da quella amministrazione (concessa al marito dal giudice tutelare) o di provare poscia i fatti, che verranno ad escludere chiaramente le pur presunte responsabilità.

UNIVERSITA'

Università di Catania — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): Meglio si direbbe:

« Quando il genitore *passato a nuove nozze* è mantenuto..... ».

Ma di questa disposizione sarebbe forse più opportuna la soppressione, sembrando qui eccessiva e aberrante la sanzione di solidarietà a carico del nuovo coniuge, la quale, invece, può giustificarsi nel caso di esercizio arbitrario, da parte del genitore superstite, dell'amministrazione dei beni dei figli del precedente matrimonio.

Si aggiungerebbe, poi, un articolo 401 *bis*, del seguente tenore:

Tutti i provvedimenti del giudice tutelare o del tribunale che riguardino la patria potestà o portino modificazione della capacità del figlio debbono essere iscritti in apposito registro.

Dei provvedimenti previsti dall'articolo 380 bis il cancelliere dà comunicazione, entro dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile, per l'annotazione in calce all'atto di nascita del figlio.

Non sembra possa esservi dubbio sull'opportunità d'inserire una tale disposizione, a somiglianza delle provvide disposizioni, che lo stesso Progetto dà agli articoli 458, 465 e 478.

Università di Macerata — (Rel. Prof. Greco): Per questo articolo, quando il coniuge binubo è mantenuto nell'amministrazione dei beni della prole, o vi è riammesso, il nuovo coniuge s'intende sempre associato a lui nell'amministrazione, e ne diviene responsabile in solido. Il corrispondente art. 239 del codice vigente ammette, invece, questa associazione e responsabilità solidale solo nel caso che il nuovo coniuge sia il marito. Ora, pure intuendo i motivi della modificazione, che peraltro la *Relazione* non chiarisce, sembra, ciò non pertanto, eccessivo coinvolgere la moglie nell'amministrazione e nella responsabilità, che incombe al marito binubo, per i beni dei figli del primo letto, data la normale condizione di subordinazione, e spesso di disinteresse, della moglie, nella massima parte dell'amministrazione patrimoniale della famiglia: il che è tuttora conforme alle più diffuse tradizioni della nostra vita familiare.

Università di Siena — (Rel. Prof. Funaioli): *Vedasi l'osservazione all'art. 400.*

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Sindacato Avvocati e Procuratori di Asti — (Rel. Avv. Ballario): Giusta ed opportuna l'estensione al coniuge del genitore binubo della responsabilità nell'amministrazione dei beni del figlio di primo letto.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Enna — (Rel. Avv. Ghera): Sono lodevoli le innovazioni contenute in questo articolo.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Forlì — (Rel. Avv. Panciaticchi e Foschi): Si trova opportuna la proposta di sancire che il nuovo coniuge ha verso la prole del primo letto tutti i doveri, come per i propri figli, e che la sua negligenza verso i figli di primo letto costituisce infrazione al dovere del genitore verso i figli, a tutti gli effetti di legge.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Genova: Si propone di mantenere il diverso sistema seguito dal codice attuale all'art. 239, e cioè di limitare la presunzione di associato, e la relativa corresponsabilità solidale *de jure*, al solo marito. Tale sanzione ha come presupposto una influenza concreta e reale del nuovo coniuge sugli atti amministrativi, compiuti dal coniuge binubo: il che non si verifica, almeno nella grande maggioranza dei casi, da parte della donna.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Milano (Rel. Avv. Porro): In relazione alla parificazione dei due coniugi in caso di vedovanza e di nuove nozze è riformato l'art. 239 del codice, per stabilire che, quando il coniuge binubo è mantenuto nell'amministrazione dei beni, il nuovo coniuge s'intende sempre associato a lui nell'amministrazione e ne diviene responsabile.

Tutto ciò è saggio e rappresenta una riforma opportuna e bene elaborata. Va osservato, soltanto, che per un'evidente ragione di topografia l'art. 401, che integra il sistema creato cogli articoli 397 a 399, va portato subito dopo questo ultimo, col numero 400, spostandosi e posponendo l'attuale art. 400 che riguarda materia affatto diversa, e che deve stare a sè.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Modena — (Rel. Avv. Della Fontana): Sembrerebbe eccessiva la solidarietà della nuova moglie col genitore binubo, mantenuto o riammesso nell'amministrazione dei beni, essendo invece opportuna tale solidarietà dei coniugi nel caso inverso della madre vedova, che passi a nuove nozze.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Salerno — (Rel. Avv. Mobilio): E' opportuno sancire che il nuovo coniuge ha verso la prole del primo, tutti i doveri come per i propri figli: ciò per evitare preferenze, le quali sono tanto più dolorosamente ripugnanti, ove si consideri la sorte di figli orfani di un genitore. E sarebbe ancora opportuno, per impedire odiose e spesso criminose esagerazioni del coniuge di seconde nozze, statuire che la negligenza di questi verso i figli di primo letto, costituisce infrazione al dovere del genitore verso i figli, a tutti gli effetti di legge. Se il precetto abbiamo ritenuto non essere necessario nei rapporti dei genitori, lo stesso non possiamo dire nel caso di seconde nozze.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Velletri — (Rel. Avv. Coronati): Si veda l'osservazione all'art. 399.

TITOLO X.

Della tutela e della emancipazione

CAPO I

Della tutela dei minori

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

MAGISTRATURA

Corte di Cassazione del Regno : Opportunamente il Progetto attribuisce tutte le funzioni di direzione e di controllo degli uffici tutelari ad un unico magistrato, il giudice tutelare, il quale, per la specificità delle sue funzioni e per la possibilità di essere facilmente a contatto con gli interessati, si verrà a trovare nelle migliori condizioni per provvedere opportunamente, e con perfetta conoscenza di persone e di cose, agli interessi dei minori.

Ma manca nel Progetto una disposizione d'ordine generale che consenta, in tutti i casi o anche solo nei più importanti, agli interessati, l'appello contro i provvedimenti dei giudici tutelari.

Questi assai spesso investono interessi molto gravi, che possono essere menomati definitivamente da un provvedimento, per una delle mille cause che possono intervenire a turbare il suo giudizio, non giusto, che il giudice emetta.

Il Progetto, si fa carico di questa necessità in qualche caso, come si può vedere nell' art. 413, 2° comma, per ciò che riguarda il provvedimento del giudice tutelare sulla domanda di dispensa dagli uffici tutelari, ma sembra che il criterio debba avere applicazione più vasta e che, se non si vuol rendere addirittura reclamabile ogni provvedimento del giudice, che rifletta interessi sostanziali del minore ed obblighi di terzi, siano da accuratamente ricercare i casi più gravi e renderli reclamabili.

Corte di Appello di Aquila — (Rel. Primo Pres. *Petrone*): La Corte fa plauso all'innovazione concernente il conferimento al giudice tutelare di tutti i poteri direttivi e deliberativi attualmente ripartiti fra il pretore, il procuratore del Re ed il tribunale.

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. *Pace*): Il codice vigente ripartisce tra il pretore, il consiglio di famiglia, il tribunale ed il procuratore del Re, i poteri di direzione e di vigilanza, di deliberazione e di autorizzazione per la costituzione e l'esercizio della tutela.

Il Progetto innova, invece, del tutto la materia coll'istituire il giudice tutelare presso ciascuna pretura del Regno, e in esso accentrando tutti quei poteri. Secondo la *Relazione*, a prescindere dagli ostacoli che il pretore incontra notoriamente nella costituzione e nelle successive convocazioni del consiglio di famiglia, nonchè dagli inconvenienti che derivano al funzionamento della tutela, sarebbe difetto essenziale dello istituto quello di attribuire funzioni deliberative in tutti gli affari che riguardano gli interessi maggiori del pupillo, dei quali gli elementi di ordine morale ed economico sono spesso subordinati ad elementi di carattere prevalentemente giuridico, a persone digiune di cultura giuridica.

A parte il pericolo, non certo chimerico, per chi abbia una discreta esperienza della vita e in particolare del modo come funzionano i consigli di famiglia, che qualcuno dei suoi componenti ispiri il suo voto al proprio interesse in vista di eventualità future, è certamente anormale la situazione creata in queste deliberazioni al magistrato, che il suo voto di giurista illuminato ed imparziale debba cedere al voto, eventualmente non del tutto disinteressato, di un profano.

Di qui la ragione del concetto prevalso circa la eliminazione del consiglio di famiglia, e lo accentramento dei poteri di vigilanza e autorizzazione nel giudice tutelare, con evidenti vantaggi, i quali consisterebbero:

a) nella unità d'indirizzo nella direzione e nella vigilanza dell'amministrazione della tutela e accentuazione di responsabilità da parte del giudice o del tutore;

b) nella economia di tempo e di spese;

c) nel risparmio delle spese di trasferta e di soggiorno, alla sede della pretura, dei componenti il consiglio di famiglia.

La innovazione apportata, in linea di massima merita consenso indubbiamente, apparendo molto convincenti e serie le ragioni addotte. Ma ciò che non si può condividere è l'accentramento nel giudice tutelare di tutte le attribuzioni deliberative, per effetto delle quali decide non solo degli atti urgenti del tutore per la conservazione e l'amministrazione del patrimonio, prima che sia compiuto l'inventario, sul luogo di allevamento e di educazione ecc. del minore, sulla spesa annua occorrente pel mantenimento di questo, sulla vendita dei beni soggetti a facile deperimento, sulla continuazione e cessazione dell'esercizio degli stabilimenti commer-

ciali, che si trovino nel patrimonio del minore, sul pagamento dei debiti di costui, e sull'impiego del suo denaro; ma anche sull'investimento dei capitali, ivi compreso l'acquisto di beni immobili, sui mutui sui depositi fruttiferi in conto corrente o a risparmio, sul consenso da prestarsi dal tutore al minore per contrarre le nozze, e per le relative convenzioni, per l'adozione, per la emancipazione del minore, per l'esercizio delle azioni riguardanti lo stato di lui.

E così pure per le alienazioni e per gli acquisti di beni mobili ed immobili, per le riscossioni dei capitali e l'investimento di questi a mutuo, per l'accettazione o la rinuncia di eredità, di legati o di donazioni, per le divisioni giudiziali, pei contratti di locazione e di lavoro, per i compromessi, o le transazioni, pei concordati, per la proposizione di azioni giudiziarie, salvo alcune limitazioni nei casi di denuncia di nuova opera o di danno temuto o di sfratto, ecc. Ora, se si tien conto che i magistrati, ai quali tali attribuzioni vengono affidate, sono i pretori, cioè dei giudici singoli che, sia pure intelligenti e saggi e forniti della necessaria cultura giuridica, sono nella massima parte, in quasi tutte le preture, dei giovani privi, per ragione dell'età, di esperienza e di maturità sufficiente, sembra eccessivo attribuire loro un potere così importante ed illimitato. Onde non sarebbe inopportuno che, almeno per gli atti di alienazione, di pegno o di ipoteca dei beni del minore, come per i mutui e per le transazioni, per i compromessi, come pei concordati e per le divisioni, le deliberazioni del giudice tutelare sulle proposte del tutore venissero integrate dalla omologazione del giudice collegiale (cioè del tribunale), che offrirebbe senza dubbio una garanzia sicura per gli interessi del minore. Per la quale cosa occorrerebbe conservare la norma preveduta nell'art. 319 del codice attuale per le deliberazioni dei consigli di famiglia. La fisionomia del nuovo ordinamento non verrebbe così a mutare nella sua sostanza.

Salva la obiezione, della quale si è detto, è senz'altro da approvare il testo del Progetto, sia nello spirito che nella forma e nella sostanza. Si deve, però, rilevare che la obiezione stessa in tanto viene fatta in quanto si ritiene che alla funzione di giudice tutelare siano destinati i pretori. Chè se invece vi fossero destinati giudici di tribunale di certa anzianità, la obiezione non avrebbe più ragione di essere. Comunque occorre chiarire al riguardo la disposizione contenuta nell'art. 403.

Sezione di Corte di Appello di Caltanissetta: Ampia lode merita la istituzione del giudice tutelare, sostituito a quel consiglio che costituisce quasi sempre una inutile formalità ed in certi casi è ragione di esplicazione di rancori familiari; esso mai è sereno ed oggettivo organo di tutela dei minori. Osserviamo, tuttavia, che il giudice tutelare ha bisogno di speciali conoscenze, di speciali attitudini, di speciali potestà. In pratica avverrà che nelle grandi città potrà aversi un magistrato specializzato; nei piccoli centri, invece, giudice tutelare sarà lo

stesso pretore, magistrato assai carico di lavori diversi e per ciò inidoneo ad occuparsi del minore.

La esperienza insegna, purtroppo, che le sole tutele non trascurate sono quelle in cui il minore ha un patrimonio, e però è da augurarsi che le funzioni di giudice tutelare siano affidate ad un competente e specializzato magistrato del tribunale.

Corte di Appello di Catania — (Rel. Pres. Sez. *Cappellani*): La principale e più importante innovazione che il Progetto apporta all'istituto della tutela e a quello della emancipazione, è l'abolizione del consiglio di famiglia e l'accentramento dei suoi poteri deliberativi nel giudice tutelare, cui è anche affidata la funzione di vigilanza e di autorizzazione ora esercitata dal pretore, dal procuratore del Re e dal tribunale.

Su questo sfondo si inquadra l'insieme delle norme che regolano i due istituti e che, rendendo omaggio alle esigenze della pratica e ai suggerimenti della dottrina, non consentono rilievi ed obiezioni.

Corte di Appello di Catanzaro — (Rel. Pres. Sez. *Perrotti*): La materia tutelare, così come è regolata dal Progetto, costituisce *ab imis* innovazione alla legge vigente. E' questa, forse, una delle parti del Progetto che più profondamente recano l'impronta dei nuovi ordinamenti. La funzione tutelare esce dal concluso ambito familiare, per decisamente diventare funzione statale. Resta così pienamente integrato l'alto compito assunto dallo Stato, secondo la organica e superiore concezione di esso, che è originale caratteristica del Regime, dell'assistenza alla maternità e all'infanzia e dell'intervento nella educazione della gioventù. Solo, anzi, in dipendenza di codesta concezione, si poteva predisporre una sistematica riforma del diritto tutelare, che venisse a colmare le gravi deficienze e lacune invano lamentate nei congressi giuridici, dai quali partivano costantemente voti e proteste, che assunsero anche forma concreta di progetti. Invano, perchè le riforme vagheggiate e ritenute urgenti non trovavano rispondenza in un ordinamento giuridico, che, staccandole da concezioni particolaristiche, le improntasse di carattere organico. Il male era alla radice. La potestà tutelare, secondo l'ordinamento in vigore, frammentariamente distribuita fra troppi organi, dei quali principale il consiglio di famiglia o di tutela, organo massimo e investito di ogni potere deliberativo, ha sostanzialmente carattere privatistico. Occorre tornare in senso assoluto alla tutela concepita com *munus publicum*. I collegi familiari o tutelari si sono dimostrati impari alla funzione loro attribuita. Onde il Progetto fa senz'altro giustizia di questo istituto importato dalla rivoluzione francese, ma che pure aveva le sue origini nell'antico diritto germanico, mentre era ignoto al diritto romano, e che, per stranezza di vicende storiche, passò nei codici dei paesi latini, laddove veniva ripudiato proprio dalla legge austriaca, che accoglieva, invece, la tradizione romana.

Corte di Appello di Genova — (Rel. Cons. *Sarno*): L'innovazione fondamentale del Progetto sta nell'abolizione del consiglio di famiglia e di tutela e nell'affidamento delle tutele alla vigilanza di un giudice speciale istituito presso ciascuna pretura.

Sembra che, dato il costume nostro, non sia opportuna l'abolizione del consiglio di famiglia. Vi sono casi, è vero, in cui si lamentano gli inconvenienti addotti nella *Relazione* circa la costituzione, la convocazione ed il funzionamento del consiglio di famiglia, ma non si deve disconoscere che, nella maggioranza dei casi, invece, il consiglio di famiglia funziona bene ed è di grande aiuto al tutore ed al pretore, mentre è di conforto al minore che si vede circondato ed assistito dall'affetto dei suoi parenti o di persone amiche, che si interessano della sua persona e dei beni di lui.

Non basta l'autorizzazione al giudice tutelare di sentire i prossimi parenti, quando occorra, perchè, non essendo essi investiti dell'ufficio, rimarranno indifferenti o cercheranno di sfuggire alla responsabilità di un avviso proprio.

Potrebbero essere abolite, invece, le omologazioni, perchè inutili, conservando solo la facoltà, ad ogni membro del consiglio di famiglia ed allo stesso giudice tutelare, d'impugnare la deliberazione.

Infine, è da osservare che la istituzione del giudice tutelare richiede un rilevante numero di magistrati, come è in Austria e come è in Germania, ove tale istituzione vige, perchè le gravi e svariate funzioni delle tutele assorbono da sè sole tutta l'attività di una persona.

Sezione di Corte di Appello di Lecce — (Rel. Pres. *Camassa*): La Corte aderisce *toto corde* alla abolizione del consiglio di famiglia e di tutela ed alla istituzione del giudice tutelare e vuole sperare che le ottime disposizioni legislative in materia possano essere completamente e seriamente applicate, ciò che non può avvenire senza l'aumento del personale della magistratura, col reclutamento separato e distinto dei giudici tutelari, scelti tra i cittadini, che per età, capacità e illibatezza di costumi, diano affidamento di poter corrispondere al nobile intento del legislatore.

Corte di Appello di Milano — (Rel. Pres. Sez. *Pelosi*): L'istituto della tutela pupillare ha avuto, nel Progetto, una riforma veramente organica e sapiente.

L'esperienza ha dimostrato che le norme vigenti non sono adeguate ad attuare quella piena ed efficace protezione, che lo Stato ha il dovere di assicurare all'infanzia.

Il Consiglio di famiglia, che, secondo il codice vigente, rappresenta il fulcro dell'organismo tutelare, si è mostrato, nella pratica, insufficiente allo scopo della protezione del minore.

Di fronte al sistema vigente, il Progetto ha formulato un nuovo sistema, che, secondo l'indirizzo generale di tutta la riforma del primo libro del codice civile, mira ad attuare ed accentuare più energicamente il principio che la tutela deve essere un pubblico ufficio intieramente a vantaggio del pupillo, e che lo Stato deve vigilare ed intervenire perchè siano attuati i fini superiori della sanità e della moralità della prole.

Da ciò deriva la istituzione del giudice pupillare, di cui abbiamo avuto già, in Italia, una buona prova, con la istituzione del giudice delle tutele *degli orfani di guerra* (legge 18 luglio 1917, n. 1143).

La Corte pertanto approva pienamente i principi informativi della riforma; ma stima di fare una osservazione di indole generale, per la migliore attuazione della riforma stessa.

Si è già accennato che uno dei cardini fondamentali dell' istituto è il *giudice tutelare*.

Ora, se si vuole veramente che l'organo del giudice tutelare funzioni con autorità effettiva, per i molteplici e delicatissimi compiti stabiliti dalla legge, è necessario che le dette funzioni non siano esercitate dal pretore ordinario, distratto ed assorbito, oltre che dalle normali funzioni giurisdizionali, da molteplici compiti di carattere amministrativo, finanziario, politico e sociale.

E' stato abolito il consiglio di famiglia, perchè, come organo permanente, manca di tradizione storica, di logica e di efficacia pratica.

Ma se il giudice tutelare che lo sostituisce acquista un più manifesto carattere di funzione statale, bisogna pur evitare un'accentuazione della tendenza dello Stato a sostituirsi alla famiglia ed al nucleo familiare, perchè anche là dove la morte, il male e la colpa hanno disciolto la famiglia, potrebbero esservi dei prossimi parenti, amorevolmente interessati alla protezione del minore e capaci di educarlo e istruirlo secondo la tradizione familiare e la sua condizione sociale.

Ciò è stato in gran parte tenuto presente dal Progetto, che anche in questo merita lode, essendosi stabilito che il giudice tutelare debba nominare il tutore designato dal genitore, oppure, se vi si oppongono gravi motivi, sceglierlo preferibilmente fra i prossimi parenti od affini del minore, che a tale scopo devono essere sentiti (art. 406), e debba sentire inoltre i prossimi parenti, anche per i provvedimenti urgenti prima della nomina del tutore (art. 424) e per i provvedimenti contro il minore travolto (art. 422), nonchè per gli atti più importanti concernenti la persona del minore, come il matrimonio, l'adozione, l'emancipazione, e le azioni riguardanti lo stato di lui (art. 440). Ma in considerazione di questa stessa esigenza, di mantenere cioè, dove è possibile, l'*unità familiare*, si propone che debbano essere sentiti i prossimi parenti, anche quando il giudice tutelare debba, al principio della tutela, deliberare sul luogo dove il minore debba essere allevato e sul suo avviamento agli studi o all'esercizio di un'arte, mestiere o professione, essendo manifesto che da ciò dipende in gran parte l'avvenire del minore, onde potrebbe essere utile l'avviso dei

parenti, specialmente per tenere nelle debite considerazioni la condizione sociale di lui.

E così pure si propone che debbano essere sentiti, ove sia possibile, i prossimi parenti, anche quando si tratti di deliberare circa gli atti più importanti di disposizione dei beni dei minori.

(Rel. Sost. Proc. Gen. *Morbioli*): Le caratteristiche fondamentali della riforma, proposta in questa materia, sono date dall'abolizione del consiglio di famiglia e dalla concentrazione nel giudice tutelare delle funzioni di vigilanza, di direzione e di tutela, dalla legge vigente attribuite al consiglio di famiglia, al pretore, al tribunale e al procuratore del Re.

L'abolizione del consiglio di famiglia è stata suggerita, com'è dichiarato nella *Relazione*, oltrechè dalla mancanza di tradizione dell'istituto nel diritto italiano anteriore alla codificazione, dagli ostacoli che notoriamente incontra il pretore nella costituzione e nella convocazione dei consigli di famiglia; dagli inceppamenti dal consiglio recati al funzionamento delle tutele; dal difetto essenziale di attribuire funzioni deliberative a persone spesso digiune di coltura giuridica, le quali possono mettere in minoranza il magistrato illuminato ed imparziale, che ad esse presiede; e dal pericolo che i parenti, che compongono il consiglio, siano guidati da considerazioni personali in conflitto coi veri interessi dei pupilli.

Gli inconvenienti segnalati dalla Commissione saranno senza difficoltà riconosciuti da tutti quei magistrati, che nelle funzioni di pretore abbiano potuto fare esperienza del vero andamento delle amministrazioni tutelari.

Nel corso, però, di oltre quindici lustri di pratica, l'istituto si è ormai radicato nella coscienza giuridica e nelle abitudini delle nostre popolazioni; e la sua brusca soppressione, con un ritorno a sistemi oramai obliati, potrebbe non trovare corrispondenza nei sentimenti e nelle esigenze della cittadinanza. Sembra che gli inconvenienti, esattamente rilevati dalla Commissione, potrebbero, senza urtare contro quei sentimenti e quelle esigenze, essere eliminati, mantenendo bensì l'istituto dell'assemblea familiare, ma mutandone le funzioni da deliberative in consultive; e ciò col fare obbligo al giudice tutelare di sentire il parere del consiglio di famiglia, sia prima di procedere alla scelta del tutore o del protutore, sia prima di autorizzare il tutore a quegli atti, pei quali oggi si richiede l'approvazione del consiglio di famiglia o l'omologazione del tribunale. Tale consultazione obbligatoria troverebbe giustificazione nelle stesse considerazioni della Commissione; la quale riconosce che i maggiori interessi del pupillo dipendono, non soltanto da elementi di carattere giuridico (pure prevalenti), ma anche di ordine morale ed economico. Su questi la voce dei parenti può, non di rado, avere un'ispirazione più genuina e più conforme alle speciali contingenze della tutela, che non le vedute di un personaggio ufficiale, estraneo all'ambiente familiare del pupillo e ignaro delle sue vicende e delle vere situazioni in esso create.

Quanto al giudice tutelare, si trova da osservare che alla larghezza dei poteri, attribuitigli dal Progetto, non corrisponde una precisa determi-

nazione della sua figura e della sua istituzione, sotto l'aspetto giudiziario. E' certo che il concentramento, in un unico magistrato, di tutti i poteri sino ad oggi attribuiti al consiglio di famiglia, al tribunale, al pretore ed al procuratore del Re, varrà a sburocratizzare ed a sveltire il funzionamento della tutela; e non si può negare che il bisogno ne sia veramente sentito. Ma per conseguire senza danni tale intento, occorrerà che le garanzie, oggi indubbiamente fornite dalle deliberazioni di assemblee familiari e di collegi giudiziari, siano manifestamente compensate nella costituzione del nuovo organo statale e nell'ordinamento della sua funzione. Ora dal progetto noi apprendiamo che il giudice tutelare esercita le sue funzioni presso la pretura e che soprintende a tutte le tutele e alle curatele aperte nella circoscrizione della pretura stessa (art. 403): ma non sappiamo se debba essere il pretore o un giudice del tribunale o altro magistrato, nè da quali autorità, in quali forme e con quali condizioni e cautele a ciò deputato. Manca poi tutto un sistema di direttive, di responsabilità e di gravami, che possa, da una parte orientare, sia pure genericamente, tale magistrato nell'esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri, e dall'altra garantire gli interessati contro abusi di autorità, errori o pregiudizi, nei suoi provvedimenti. Forse ad altra sede intende rimandare tali determinazioni il Progetto; ma almeno sarebbe conveniente che di ciò fosse fatto esplicito cenno.

Sezione di Corte di Appello di Potenza — (Rel. Pres. *Claps*): Sembra preferibile, anche per ragioni di economia, adottare il sistema del giudice delle tutele, introdotto già presso di noi, con ottimi risultati, dalla legislazione speciale, a favore degli orfani di guerra.

Invece di un giudice tutelare, o meglio pupillare, da istituire con non lieve spesa presso ogni pretura, si potrebbe nominare in ogni tribunale, come si pratica ora per i soli orfani di guerra, a norma della legge 18 luglio 1917, n. 1143, e successivi R. decreti 21 dicembre 1922, n. 1823, e 7 giugno 1923, n. 1222, un giudice delle tutele, il quale, a somiglianza del giudice istruttore per i processi penali, dovrebbe essere esclusivamente destinato a provvedere, sia per quanto riguarda le tutele e curatele dell'intero circondario, sia per tutti gli altri casi preveduti dal Progetto.

Corte di Appello di Roma — (Rel. Cons. *Pellegrini*): In materia di tutela la principale innovazione del Progetto consiste nella istituzione del giudice tutelare, in cui vengono concentrati tutti i poteri di direzione, di vigilanza, di deliberazione e di autorizzazione per la costituzione e l'esercizio della tutela, attualmente ripartiti fra pretore, consiglio di famiglia, tribunale e procuratore del Re; con la conseguente abolizione del consiglio di famiglia e con l'obbligo, da parte del giudice tutelare, di richiedere l'avviso dei prossimi congiunti, prima di procedere alla nomina del tutore ed agli atti più importanti.

La Commissione di riforma giustamente rivolge particolare attenzione a questo problema, che fu tenuto presente in tutti i tempi e presso tutti i popoli, cioè la protezione dei minorenni non soggetti alla autorità dei genitori, e, prendendo le mosse dall'istituto, che attualmente disciplina tale protezione, contro i cui difetti si appuntarono sempre autorevoli critiche, specialmente al confronto con l'istituto austriaco, del giudice pupillare, adotta e propone appunto questo istituto, con l'abolizione del consiglio di famiglia.

Che il vigente sistema si presenti complicato ed inadatto allo scopo, è cosa ormai conclamata; il consiglio di famiglia, specialmente con funzioni di controllo sulla tutela è un organo inutile e spesso dannoso. La educazione del minore è posposta alla cura dei suoi beni, se non addirittura trascurata; il pretore trova al suo fianco uno stuolo di persone che non conosce e che gli ostacolano la vigilanza diretta e continua sugli atti del tutore. Inoltre il consiglio di famiglia viene composto da persone estranee, le quali se ne disinteressano completamente, ovvero da parenti in continua ed insanabile collisione di interessi e quindi di sentimenti. Ciò senza contare che, d'ordinario, i consulenti non hanno la capacità adeguata e con inconsulta ed ostinata maggioranza impongono provvedimenti manifestamente inopportuni e dannosi.

La riforma pertanto s'impone alla coscienza di tutti; ed era naturale che la Commissione volgesse la sua attenzione ad un istituto, che in pratica ha dato tanti proficui risultati, cioè il giudice pupillare del diritto austriaco.

Non è inopportuno rivendicare, anzitutto, con la maggiore energia, alla gloriosa tradizione giuridica nostrana anche questo istituto: esso non sembra creazione del diritto austriaco, ma risale, sostanzialmente, al diritto romano; così come non è creazione della rivoluzione francese, ma del diritto germanico, l'istituto del consiglio di famiglia. Attraverso la storia completa dei due istituti, si viene alla conclusione che il giudice pupillare, adottato e mantenuto dal diritto austriaco, deriva dall'epoca comunale, in cui il suo graduale sviluppo era già perfetto; nel mentre il consiglio di famiglia (la *sippe* ne è appunto il precedente quasi identico) trae origine dalla concezione e dalla attuazione del diritto germanico, da cui passò poi nel codice napoleonico e nel nostro.

Ora, per la integrale soluzione del problema, sembra che si debbano anzitutto fissare il contenuto e l'intento reale e virtuale della tutela. Questa, in linea principale, deve essere rivolta alla persona del minorenne ed ai suoi interessi patrimoniali; ma, collateralmente, non si può trascurare l'interesse degli eventuali successibili, che d'ordinario, poi, sono i prossimi congiunti. La esclusione di questi ultimi da ogni ingerenza nei provvedimenti riguardanti l'amministrazione del patrimonio, non sembra rispondere ad un concetto realistico di integrale protezione.

E' da augurarsi che il nuovo istituto apporti anche presso di noi gli stessi benefici effetti, ma, data la diversità dei costumi e delle tradizioni, sembra lecito fare qualche riserva sulla funzione esclusiva ed autonoma

che si va ad esplicare da un magistrato cui manca spesso, come accade nei grandi centri, la qualsiasi conoscenza degli uomini e dei fatti.

Il consiglio di famiglia, adesso, è, ripetesi, più di danno che di utile: ma esso, con gli opportuni ritocchi e con le necessarie cautele, potrebbe servire a risolvere il problema con maggiore efficacia e completezza. Sotto tali riflessi occorrerebbe: *a*) fissare il numero dei componenti a quattro, ma dare al giudice la facoltà di ridurlo in caso di necessità; *b*) abolire i consulenti di diritto, affidando al giudice la scelta da farsi, non tra i più prossimi, ma tra i più degni; *c*) attribuire ai componenti voto soltanto consultivo; *d*) stabilire che il giudice possa deliberare, quando ha convocato il consiglio, qualunque sia il numero dei consulenti intervenuti all'adunanza. In tal modo, rimanendo al giudice tutto l'ampio potere che il Progetto gli attribuisce, egli potrebbe esplicare le sue funzioni con perfetta conoscenza delle persone e degli affari cui deve provvedere. Inoltre, senza pregiudizio della funzione protettiva del minore, vi parteciperebbero le persone direttamente interessate, le quali dovrebbero esercitare il necessario controllo anche a mezzo delle impugnazioni.

Corte di Appello di Torino — (Rel. Pres. Sez. *Burzio*): E' certo che col sistema proposto, l'esercizio della tutela rimane molto sveltito, sono diminuite le spese, sono aumentate le garanzie di serietà e di correttezza.

Il giudice tutelare, che ricorda il *praetor tutelaris* dell'epoca imperiale o il magistrato dei pupilli di Firenze e di altri nostri comuni, istituto di cui già si fece un parziale esperimento con la legge 18 luglio 1917, n. 1143, e con la legge 26 luglio 1929, n. 1397, per gli orfani di guerra, meglio del pretore e del tribunale, distratti da molte altre cure, potrebbe provvedere alla tutela degli incapaci.

Della scarsa utilità dei consigli di famiglia sono convinti tutti coloro che dovettero, per ragioni d'ufficio, provarne e vederne da vicino il funzionamento,

Assai grave viene ad essere, per la loro abolizione, la responsabilità del giudice tutelare e del tutore: ma della fiducia riposta dal legislatore nel senno e nella prudenza dei giovani magistrati d'Italia, fra cui il giudice tutelare dovrebbe essere scelto, non è a dubitare che questi sapranno mostrarsi degni, mentre l'obbligo di sentire, nei casi più gravi, sull'esempio di quanto disponevano alcuni dei vecchi statuti dei nostri comuni, il parere dei prossimi parenti, pur nulla togliendo al giudice tutelare della sua responsabilità, ben supplisce ai servizi che potrebbe rendere il consiglio di famiglia.

Corte di Appello di Trieste — (Rel. Cons. *Antonini*): Con l'istituto del giudice tutelare il Progetto ha inteso rendere più spedita ed efficace che non sia nel sistema vigente la protezione delle persone giuridicamente incapaci, concentrando in un solo organo, fornito di ampi poteri, le funzioni ora attribuite in diversa misura ai consigli di famiglia, ai pretori e alle altre magistrature superiori.

L'istituto, così com'è disciplinato nel Progetto, presenta innegabili pregi di semplicità, e a favore di esso si potrebbe addurre la buona prova fornita da istituti analoghi, come quello del giudice pupillare nel diritto austriaco, e, in un campo assai più ristretto, quello del giudice delle tutele degli orfani di guerra nel nostro diritto.

Ma è evidente che la riforma proposta non potrebbe adottarsi senza un congruo e notevole aumento del numero di magistrati addetti alle preture, poichè, in caso diverso, essa mancherebbe al suo scopo, e rischierebbe di rendere illusoria quella protezione, che invece si vuole rafforzare.

In ogni caso, poi, la disciplina del nuovo istituto dovrebbe essere completata con un sistema di rimedi e di opportuni controlli in ordine ai provvedimenti del giudice tutelare.

Corte di Appello di Venezia — (Rel. Cons. Colagrosso):

L'opera di revisione è stata intensamente innovatrice, avendo il Progetto dato all'istituto della tutela un nuovo assetto giuridico, il quale riposa, essenzialmente, sui seguenti presupposti:

a) abolizione del consiglio di famiglia, con accentramento di tutti i poteri direttivi e deliberativi nell'unico organo del giudice tutelare (art. 403);

b) riconoscimento della sola tutela dativa, con l'opportuno temperamento della facoltà concessa al genitore, già esercente la patria potestà, di designare il tutore, il cui carattere eminentemente pubblicistico vien posto in maggior rilievo (articoli 404 e 406);

c) migliore formulazione delle norme attinenti alla cura della persona del minore, alla protezione dei suoi interessi morali e materiali e all'esercizio della tutela (articoli 420 e 448);

d) attribuzione ai comitati di patronato di larghi poteri di segnalazione e di controllo (art. 449).

Le innovazioni, contenute in tali linee direttive, sono certamente da plaudirsi, apparendo evidente la razionalità della riforma, la quale, in piena corrispondenza alle reali necessità del diritto tutelare, quale istituzione di ordine pubblico e di interesse generale, ed in conformità, altresì, alle recenti esperienze delle più evolute legislazioni e agli insegnamenti provenienti fin dal diritto romano, ha elaborato un sistema di norme che felicemente attuano le aspirazioni della coscienza giuridica italiana.

La urgente necessità di una radicale riforma del diritto tutelare, essenzialmente plasmato sul codice napoleonico (che, peraltro, nella sua fondamentale struttura, non aveva precedenti nella nostra anteriore legislazione), era stata già avvertita dalla pratica e dalla dottrina, le quali, concordemente, avevano posto in rilievo la molteplicità e gravità dei difetti dell'attuale sistema.

Si ricorda, in sintesi, come gli aspetti del nostro ordine tutelare più severamente sottoposti alla critica, siano rappresentati dall'esorbitante ingerenza riconosciuta all'elemento familiare in genere e al consiglio di famiglia o di tutela in particolare, a tutto detrimento della congrua partecipazione della pubblica autorità; dalla attribuzione di funzioni deliberative a persone frequentemente inidonee alla esatta valutazione giuridica dei maggiori interessi del pupillo, e, talvolta, anche non completamente disinteressate; dalla deficienza di effettivi controlli sulla gestione del tutore, e infine dalla mancata efficacia protettiva della tutela nei riguardi dei minori privi di mezzi di fortuna.

A tali fondamentali difetti il Progetto apporta un radicale rimedio, mercè le innovazioni sopra ricordate, le quali, nella difficile materia, soggetta ad una irrequieta mobilità, secondo i diversi climi storici e sociali, costituiscono una disciplina formale e sostanziale, adeguatamente corrispondente alle alte finalità protettive.

Nella gerarchia di tali innovazioni il posto principale spetta, certamente, alla istituzione del giudice tutelare, che, già introdotto nel nostro sistema positivo attraverso le norme di eccezione dettate per la tutela degli orfani di guerra, assume nel Progetto un ordinamento di sostanziale priorità, in aderenza alla preponderante azione che, in tal campo, spetta allo Stato.

La coraggiosa innovazione è degna di incondizionato consenso, poichè i pratici risultati del funzionamento del consiglio di famiglia insegnano quale sia la deficiente, lenta e dannosa opera di protezione di tale collegio domestico, mentre l'orientamento delle moderne legislazioni rispecchia chiaramente il progressivo accentuarsi dell'intervento statale, il quale, oltre che nel codice civile austriaco, esprime il suo carattere assorbente nella legislazione germanica attraverso il *tribunale di tutela* (*vormundschaftsgericht*); nella legislazione svizzera a traverso speciali corpi amministrativi, varianti secondo i diversi Cantoni; e, infine, nella legislazione inglese, mercè quell'organo di concentrazione di tutti i poteri tutelari, che è rappresentato dalla *Corte di Cancelleria*.

Il principio, quindi, della totale abolizione del consiglio di famiglia si presenta, oltre che pratico, anche sorretto dall'esempio di altre legislazioni, la cui esperienza ha già dimostrato come la preposizione continuativa e fondamentale di un pubblico organo alla direzione delle tutele dia affidamento di un più solerte spirito di iniziativa e di una più pronta agilità di azione, quali certamente, finora, non palesarono le trascurate e sporadiche riunioni del collegio domestico.

Peraltro, plaudendo alla innovazione, la quale ha ancora il vantaggio della unità di indirizzo nella direzione e vigilanza dell'amministrazione tutelare, si ritiene di far presente la opportunità che l'incarico sia affidato al giudice con esclusività di funzioni, essendo manifesto che presupposto indispensabile per la vitalità del nuovo sistema tutelare debba essere un'attività giurisdizionale, caratterizzata da una continuità di indirizzo e da una vigile e completa dedizione all'ufficio.

CONSIGLIO DI STATO

Il problema, che appare fondamentale in questo titolo e che è della massima importanza anche per il titolo successivo (« De la interdizione, della inabilitazione e della infermità di mente in generale »), è quello relativo alla organizzazione degli uffici tutelari. Ed a questo riguardo il Progetto presenta importanti variazioni.

Il codice attuale risolve il problema della organizzazione degli uffici tutelari mediante la ripartizione dei relativi poteri fra quattro organi diversi: il tutore, il consiglio di famiglia, il pretore ed il tribunale. Tale sistema, che, astrattamente, poteva apparire vantaggioso, a ragione del reciproco controllo cui venivano assoggettati gli organi chiamati a partecipare all'esercizio dei poteri tutelari, presenta, invece, nella pratica, inconvenienti non lievi, sia perchè l'eccessiva ripartizione di poteri non può non nuocere alla necessaria unità di indirizzo delle funzioni tutelari, sia perchè uno dei più importanti organi della tutela, il consiglio di famiglia, appare viziato nella sua originaria costituzione. Lo stesso fatto di affidare ad un organo collegiale le più importanti deliberazioni relative all'educazione di un minore e all'amministrazione del suo patrimonio, aggrava il già lamentato difetto di unità nell'esercizio della tutela e pone in ombra ogni responsabilità individuale. D'altra parte, i consulenti appaiono troppo spesso scarsamente interessati alla sorte del minore o animati da interessi particolari, il cui contrasto provoca talvolta, in seno al consiglio, aspre discussioni, animate da preoccupazioni ben diverse da quella del maggior bene del minore. Ma il difetto principale del consiglio di famiglia consiste nella posizione in esso fatta al pretore, il quale, pur presiedendo il consiglio, non partecipa alle relative deliberazioni che col proprio voto, alla pari di ogni consulente, salva la preponderanza che è riconosciuta al suo voto, nel solo caso di parità di voti. Quanto una simile posizione male si accordi col prestigio del magistrato, è facile comprendere, solo che si pensi che egli è costretto a prendere parte in contrasti familiari, spesso dominati da interessi non del tutto legittimi; che, per far valere la propria volontà, non ha altro mezzo che quello di sollecitare i voti dei consulenti; che, di fronte ad una maggioranza contraria, egli può trovarsi diminuito nella sua autorità e non in grado di impedire deliberazioni forse ispirate a fini inconciliabili con la tutela del minore.

Il Progetto, tenendo conto di tutti questi gravi inconvenienti dell'attuale sistema, si propone di eliminarli con una importante riforma, mediante la quale viene soppresso il consiglio di famiglia e tutti i poteri dell'autorità giudiziaria vengono concentrati nel giudice tutelare, riducendo così a due (giudice tutelare e tutore) gli organi investiti delle funzioni di tutela. Il sistema così proposto, il quale ha già fatto

buona prova in ordinamenti stranieri (Austria e Germania), appare senza dubbio atto a rafforzare l'unità della tutela e le responsabilità relative, nonchè ad eliminare tutti i pericoli che l'istituto del consiglio di famiglia, come è attualmente organizzato, porta con sè. Si deve però osservare che tale sistema, astrattamente ben concepito, si basa sull'istituto del giudice tutelare, al quale devono di necessità essere attribuiti i più ampi poteri di controllo e di iniziativa. I risultati pratici della nuova organizzazione della tutela rimangono pertanto affidati alle disposizioni di ordinamento giudiziario che del titolo in esame costituiranno il necessario completamento, e cioè ai criteri che verranno seguiti nella nomina dei magistrati a cui saranno affidate le funzioni di giudice tutelare.

Per tale ragione sfuggono, in parte, gli elementi per un sicuro giudizio sulla proposta di riforma. Si osserva tuttavia che, a norma dell'articolo 403 del Progetto, il giudice tutelare esercita le sue funzioni presso la pretura. E poichè alle preture rette da un solo magistrato, le quali sono la grande maggioranza, non sarà certo possibile assegnare un nuovo magistrato, esclusivamente investito delle funzioni di giudice tutelare, sembra potersi arguire che, nella maggior parte dei casi, il giudice tutelare si identificherà col pretore. Se così fosse, non potrebbe nascondersi qualche preoccupazione. E' noto, infatti, che spesso le minori sedi di pretura si trovano vacanti, nel quale caso l'ufficio è affidato ad un vice-pretore onorario, persona scelta nel luogo, legata da numerosi vincoli di amicizia e di parentela con la popolazione, e perciò non sempre adatta all'esercizio di funzioni delicate, quali quelle del giudice tutelare. D'altra parte, grande numero di preture è affidato a giovanissimi magistrati (pretori di prima nomina o uditori), i quali, nonostante un'ottima preparazione culturale, mancano di quell'esperienza e di quella maturità di giudizio che si richiedono per provvedere intorno all'educazione di un minore ed all'amministrazione del suo patrimonio. A tutto ciò si aggiungano gli inconvenienti derivanti dal frequente mutamento dei magistrati ai quali sono affidate molte delle piccole preture, vale a dire la discontinuità nell'esercizio delle funzioni tutelari e la mancanza, da parte del pretore, di qualsiasi conoscenza dell'ambiente locale.

Se, pertanto, il giudice tutelare dovesse effettivamente identificarsi, nella maggior parte dei casi, col pretore, si riterrebbe assai dubbia l'opportunità della proposta riforma dell'organizzazione tutelare, a causa degli assai gravi inconvenienti a cui essa potrebbe dar luogo. Ad evitare tali inconvenienti, si potrebbe temperare il sistema accolto col titolo in esame, pur lasciandone immutate le linee essenziali; si potrebbe, cioè, conservare il consiglio di famiglia, limitandone però le attribuzioni, nel senso che esso debba esclusivamente esprimere il suo parere su tutte o sulle più importanti deliberazioni del giudice tutelare. In tal modo sarebbero eliminati gli inconvenienti a cui dà luogo il consiglio di famiglia, nell'attuale ordinamento; sarebbe rispettata quella concentrazione di funzioni e di responsabilità, che è stata giustamente voluta dal Progetto; ed infine

si integrerebbe, mediante l'assistenza di un'organo consultivo, la deficiente esperienza e conoscenza dell'ambiente locale, che possa eventualmente verificarsi nel giudice tutelare.

UNIVERSITA'

Università di Bari — (Rel. Prof. *Macchia*): Discutibile è la posizione, nel Progetto, del titolo concernente la tutela e l'emancipazione, nonché dell'altro relativo all'interdizione, inabilitazione, ed infermità di mente in generale, che risultano staccati dal titolo sulle persone fisiche, mentre vi dovrebbero necessariamente inerire, costituendo esso il loro necessario ed immediato presupposto,

Università di Catania — (Rel. Prof. *Santoro - Passarelli*): Si propone di modificare, per maggiore esattezza, questa rubrica nell'altra *Della tutela dei minori e dell'emancipazione*, se anche non sembri meglio, come si crede, fare un titolo separato dall'emancipazione.

Si approva pienamente, com'è naturale, l'istituzione del giudice tutelare, dal cui pratico funzionamento dipenderà, però, tanta parte del successo della nuova legislazione familiare, e la soppressione dei consigli di famiglia o di tutela, di questi parlamentini in miniatura, come bene sono stati chiamati, che così poco e così male hanno funzionato.

Università di Ferrara — (Rel. Prof. *Perticoni*): La figura del giudice tutelare si afferma energicamente. Il compito che gli si affida è immenso e la fiducia che si ripone in lui è larghissima. Non si può che formulare la convinzione che alla capacità e alla abnegazione di questo magistrato vada incontro il riconoscimento di tutte le esigenze della sua funzione.

La riforma degli istituti tutelari, da tanto tempo e così autorevolmente ed energicamente invocata, può dirsi imperniato su questa figura del giudice tutelare, di cui l'art. 403, dopo di aver dichiarato che "soprintende alle tutele e alle curatele aperte nella circoscrizione", aggiunge, con espressione latissima, che "esercita le altre funzioni affidategli dalla legge". Non è qui il luogo di illustrarle e di coordinarle; ma segnalandole, come abbiamo fatto, vogliamo non solo riconoscerne la delicatezza e l'importanza, ma soprattutto penetrare lo spirito di questa, se non nuova, certo rinnovata forma di giurisdizione, la quale assegna a chi la esercita e a chi la governa responsabilità particolarmente gravi. La eliminazione del consiglio di famiglia, di cui si è detto tutto il male possibile, e con fondamento, attende di essere giustificata appieno dall'azione del giudice, al quale, nei momenti più gravi, è concessa ed imposta, dalla legge, la cooperazione dei parenti prossimi.

Università di Genova — (Rel. Prof. *Luzzatto*): Il Progetto, in questa parte, relativa alla tutela, è redatto con cura e introduce alcune utili innovazioni. Molto opportuno sembra l'accentramento delle funzioni direttive della tutela in un unico magistrato, il giudice delle tutele, mentre l'attuale frazionamento fra magistrati e collegi (pretore, tribunale, pubblico ministero) non poteva essere che nocivo; il concentramento delle attribuzioni statuali inerenti alla tutela in un organo (detto il giudice delle tutele) è conforme alle legislazioni progredite, al voto di autorevoli giuristi, e favorisce l'unità dei criteri direttivi. Ma, d'altra parte, è necessario soggiungere:

1) che la reale efficacia della riforma è subordinata ad una condizione *sine qua non*, anzi può dirsi ad una innovazione, pure auspicata da giuristi e che non appariscè dal Progetto, perchè riguarda più le leggi di ordinamento giudiziario che il codice civile; s'intende alludere alla necessità che il giudice delle tutele possa dedicare *tutta* la propria attività, o almeno la *massima parte* di essa, alle funzioni di cui si tratta; la principale ragione, per cui si è manifestata una insufficiente protezione dei minori, una scarsa e inadeguata attività dei vari organi tutelari, è proprio questa: il pretore, precipuo organo dello Stato, destinato dal nostro codice a dirigere e coordinare gli altri organi della tutela, è purtroppo distolto, per le altre gravissime cure, dall'adempimento di questo importante compito;

2) in secondo luogo si osserva che il Progetto ha messo troppo da parte i parenti del minore, e persino gli *strettissimi* parenti. Se naturale e rispondente ad una lunga tradizione è l'intervento dello Stato nelle tutele, non meno naturale e non certo meno antica è la protezione del minore da parte della famiglia; il disinteresse per i minorenni da parte degli stretti congiunti, è stato esagerato e dipinto con troppo foschi colori, mentre innumerevoli sono i casi di orfani, che negli stretti parenti trovano amorevole protezione e valido aiuto e un'attività veramente surrogatrice di quella dei genitori.

Di questa tendenza sono manifestazioni:

a) l'abolizione della così detta *tutela legittima*, che avrebbe potuto essere conservata, a quanto sembra, se temperata da norme che permettessero di escludere l'avo inadatto alle funzioni di tutore.

b) la scarsissima ingerenza dei membri della famiglia nella nomina del tutore, che — secondo il Progetto — è opera quasi esclusiva del giudice delle tutele. Questi, nel caso della c. d. *tutela dativa*, vale a dire — secondo il Progetto — quando manca il tutore designato dal genitore, *deve* bensì sentire i prossimi parenti ed affini, ma solo in *quanto sia possibile ed opportuno* (art. 406), così che nemmeno un voto puramente consultivo dei parenti ed affini è, in buona sostanza, *prescritto* dalla legge a questo riguardo, perchè l'apparente obbligatorietà della consultazione è neutralizzata dall'attribuzione di un potere discrezionale al giudice delle tutele; nell'ipotesi, poi, di *conferma* del tutore designato dal genitore, il Progetto sembra prescindere del tutto dalla consultazione dei parenti ed affini, almeno ciò risulterebbe dalla lettera dell'articolo citato; in tal

modo, dal sistema del codice, che attribuisce, opportunamente, la nomina del c. d. tutore dativo a un organismo prevalentemente familiare, si passa a un sistema in cui, per verità, l'elemento familiare sembra quasi del tutto negletto.

c) altra innovazione, in cui si manifesta la trascuranza dell'elemento familiare, è l'abolizione del consiglio di famiglia. La Facoltà è d'avviso che l'abolizione di quella specie di magistratura domestica, che è il consiglio di famiglia, non rappresenti una buona innovazione: la istituzione di un consiglio di parenti, posto accanto al tutore e presieduto da un magistrato (che come è oggi il pretore, potrebbe essere, con la riforma, il giudice tutelare), sembra rappresentare, nel modo più esatto e corretto, la collaborazione della famiglia con gli organi dello Stato, nella protezione degli incapaci; attenua la responsabilità del magistrato, che altrimenti apparirebbe eccessiva; deferisce ad un organo collegiale, che ha natura familiare e statutale insieme, come sembra opportuno, le deliberazioni di maggior momento attinenti all'organizzazione ed esercizio della tutela.

Il consiglio di famiglia rappresenta, non solo il più naturale organo deliberativo, o almeno consultivo, nelle decisioni di maggior momento, ma altresì un naturale organo di vigilanza sulla gestione del tutore: la vigilanza non può essere attuata esclusivamente da uno o più organi statuali, ma occorre che sia affidata *anche* ad organi familiari, sicchè anche ad essi spetti come *un dovere*; è evidente che i membri della famiglia sono *più vicini* al pupillo, sono maggiormente a contatto con esso e col tutore, di quanto possa esserlo il giudice delle tutele, il quale deve necessariamente dividere la propria vigilanza fra un numero talora notevole di mansioni tutelari: che il comitato di patronato dei minori possa, con tutta l'efficacia necessaria, esercitare una vigilanza sull'attività del tutore (v. art. 449, n. 6°) è stato ragionevolmente escluso da scrittore recente (ANDREOLI); questo scrittore propone che la vigilanza sul tutore sia attribuita esplicitamente al *protutore*, seguendo così, in sostanza, il codice germanico (§ 1779), ma questo sistema, per cui un *singolo* individuo è collocato, in modo odioso, di fronte al tutore (sistema bene rispecchiato dall'espressione *Gegenvormund*: controtutore) non sembra certo il migliore, anche perchè presenta pericoli di collusione: ben preferibile sembra affidare ad una magistratura domestica, collettivamente, e, se si vuole, anche ai suoi membri singolarmente, funzioni di vigilanza: comunque, l'accennata proposta rivela che si sente la mancanza, di fronte all'attuale Progetto, di un'organo familiare di controllo. Si suol dire che il consiglio di famiglia è un'istituzione che ha dato cattivi frutti, ma in tal modo, oltre che obliare i tanti casi in cui essa ha svolto bene le sue funzioni, si dà per dimostrato che i non buoni frutti siano proprio dovuti all'istituzione in sé, e non piuttosto alla *mancanza di un efficace stimolo e coordinamento* da parte degli organi statuali; il pretore, assillato, specialmente nelle città, da mille altre funzioni, di cui talune importantissime o addirittura essenziali, non può, in certi uffici, esercitare efficacemente l'accennata opera, così che i rappresentanti della famiglia rimangono spesso

abbandonati a sè stessi; le sanzioni contro i membri negligenti non vengono che di rado tradotte in realtà; il problema ritorna dunque sempre allo stesso punto, a quel punto in cui sta la causa precipua dei mali e in cui può trovarsi il rimedio efficace: è un problema di ordinamento giudiziario, ancor più che un problema di diritto civile: bisogna che un magistrato abbia la *possibilità* di dedicarsi intensamente a questo compito delicato.

Studiando l'esercizio della tutela, sia nei rapporti personali, sia nei rapporti patrimoniali, si hanno riprove dell'esattezza delle considerazioni precedenti.

Università di Macerata — (Rel. Prof. *Greco*): Conservandosi anche in questo tema dal Progetto, come non si poteva diversamente, la maggior parte della disciplina dettata dal codice vigente, vi si apportano tuttavia utili e talvolta importanti innovazioni ed aggiunte, specie per quanto riguarda la istituzione del giudice tutelare, che assorbirebbe anche l'attuale consiglio di famiglia, il quale veramente di rado dà prova di operosità attiva ed efficace e che il Progetto opportunamente sostituisce col ricorso alla consultazione dei parenti, ogni qualvolta il giudice tutelare lo ritenga conveniente; le tassative forme di investimento dei beni del minore (articoli 437 e 438); la possibilità di autorizzare il minore che abbia compiuto gli anni 16 a contrarre rapporti di lavoro, godendone liberamente i frutti; la disciplina dei comitati di patronato dei minori.

Università di Messina — (Rel. Prof. *Degni*): L'istituto della tutela aveva bisogno di una radicale, profonda innovazione, reclamata vivamente, e da tempo, da giuristi e da sociologi. E' da ricordare, specialmente, la discussione che, sull'argomento, fu fatta al IV Congresso giuridico nazionale, tenuto a Napoli nel 1907, dove due insigni magistrati, S. E. DE MARINIS, Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze, e CAMILLO CAVAGNARI, giudice del Tribunale di Milano, dimostrarono largamente la necessità di riformare l'istituto della tutela, specialmente nell'interesse dei minorenni poveri, per non lasciare abbandonata la fanciullezza ai pericoli ed alle insidie della vita, per combattere efficacemente i germi più funesti della delinquenza. I voti furono costantemente ripetuti nei vari congressi tenuti per l'assistenza ai minorenni abbandonati e traviati, e la necessità di una radicale riforma di tale istituto non sfuggì alla Commissione del dopoguerra, dove se ne rese assertore, in una elaborata relazione, un altro eminente magistrato: GABRIELE FAGGELLA.

La Commissione Reale per la riforma del codice civile si è riproposto il problema e lo ha risoluto nel senso di dare all'istituto della tutela una più efficace disciplina con una più estesa difesa dei minorenni privi di genitori. La principale innovazione del Progetto consiste nell'istituzione di un magistrato speciale, istituito presso ciascuna pretura del Regno, investito di tutti i poteri di direzione e vigilanza, di deliberazione e autoriz-

zazione per la costituzione e l'esercizio della tutela, che il codice civile ripartisce fra il pretore, il consiglio di famiglia, il tribunale ed il procuratore del Re.

La proposta di attribuire al giudice tutelare i poteri attualmente dati al consiglio di famiglia, non è nuova. Essa trovò la sua affermazione, oltre che nei voti dei congressi, anche nel Progetto del codice dei minorenni, elaborato dalla Commissione Reale per lo studio della delinquenza dei minorenni, istituita su proposta del Ministro ORLANDO. E' stato, infatti, riconosciuto da tempo che l'istituzione del consiglio di famiglia, in massima, funziona male, e, talvolta, non funziona affatto: "Se teoricamente, scriveva S. E. POLA, Procuratore Generale presso la corte di appello di Torino, il consiglio di famiglia costituisce un mezzo simpatico di tutela degli orfani, praticamente si è dovuto il più delle volte constatare che esso è un organo passivo, riluttante a funzionare, e che diminuisce di molto le responsabilità del tutore e quelle del pretore. Le sue convocazioni implicano d'ordinario spese e ritardi, specie nei paesi lontani dalle sedi di pretura e in cui l'emigrazione è frequente. Vi sono molti paesi di montagna nei quali, in certe epoche, per assenza dei consulenti, la convocazione dei consigli di famiglia riesce addirittura impossibile „.

Università Cattolica del S. Cuore di Milano — (Rel. Prof. Barassi): L'innovazione più radicale introdotta dal Progetto è la scomparsa del consiglio di famiglia. L'organo principale della tutela dovrebbe essere il giudice tutelare istituito presso ogni pretura del Regno (art. 403): esso "soprintende alle tutele ed alle curatele aperte nella circoscrizione della pretura stessa, ed esercita le altre funzioni affidategli dalla legge „. Così la base dell'istituto verrebbe a prima vista spostata dalla famiglia allo Stato, e per esso all'autorità giudiziaria; sarebbe affidata, però, a un giudice specialmente ed esclusivamente incaricato di questo ramo importante della volontaria giurisdizione. Naturalmente non è esclusa la collaborazione della famiglia (parenti ed affini) di cui deve essere sentito l'avviso prima delle più importanti deliberazioni circa lo stato e la cura dei minori (es., art. 422, circa l'esercizio del potere disciplinare del tutore), o che può promuovere certe deliberazioni particolarmente importanti ed urgenti (es., art. 424, riguardo ai provvedimenti urgenti anteriori all'assunzione, per parte del tutore, delle sue funzioni).

Così tramonterebbe, col Progetto, la tradizione francese mirante a sottrarre allo Stato (e ai Comuni) la gestione della tutela, per, affidarla alla famiglia (cod. Nap. art. 406-415). Questa tradizione ha le sue lontane radici nell'antico diritto romano, in cui l'incapace era affidato alla famiglia (sia sotto l'aspetto della patria potestà, come sotto quello del tutore o curatore, originariamente scelti fra gli agnati). Benchè già il diritto romano posteriore avesse abbandonato questo concetto originario, il codice Nap. tuttavia vi si mantenne fedele: e dal cod. Nap. fu accolta nel codice civile col plauso generale, perchè sembrava naturale che l'individuo bisognoso di protezione dovesse appunto ottenerla dalla più immediata col-

lettività sociale in cui viveva e da cui poteva conseguire gli alimenti, cioè dalla famiglia. Si ammette, tuttavia, l'interesse pubblico della tutela, che concorre largamente, nel codice civile, a plasmare questo istituto: dalla presidenza assegnata al pretore (ma i « consulenti » in realtà, malgrado il nome, nel sistema del codice civile hanno voto deliberativo accanto al pretore, a differenza di qualche regione della Germania, ad es. nel Baden, in cui, prima del 1900, era stato applicato il codice Nap. e al consiglio di famiglia non era assegnato che semplice voto consultivo accanto al tribunale delle tutele), alle cause di dispensa, al funzionamento della tutela, all'intervento autorizzativo del tribunale, ecc.

L'impalcatura astratta del codice, dal punto di vista ideale dei principi proclamati dalla rivoluzione francese e passati nel codice Nap., non fa una grinza. Del resto il cod. Nap. mantenne viva la tradizione della famiglia come sede centrale della tutela, venuta anche dall'antico diritto germanico (e penetrata, in parte, anche nei paesi di diritto scritto): era la tradizione che collocava nella parentela (nella *Sippe*) l'alta gestione della potestà tutelare.

E tuttavia l'evoluzione aveva già trasformato la pristina concezione tanto nel diritto romano che nel diritto germanico. Come in Roma, già nell'epoca repubblicana, la tutela, divenuta ormai un semplice istituto di protezione, interessava largamente lo Stato, giustificandone il frequente intervento, e il tutore adempiva ad una pubblica funzione (*munus publicum*), così anche nel medioevo germanico alla parentela era subentrata la pubblica autorità, che in sé accentrò, se non la gestione, la direzione e il controllo della gestione tutelare. Nasce così l'idea della tutela come istituto, che rientra nei compiti essenziali dello Stato.

Questo carattere ebbe il suo massimo riconoscimento nel codice civile Prussiano, dove la tutela è un istituto della pubblica amministrazione; il tutore è considerato come un « incaricato dello Stato » (II, 18 § 234), per quanto nè le premesse nè le conseguenze ricordate da quel vecchio codice presupponessero a rigore tale qualità. Ad ogni modo in quel codice, così come nel codice civile austriaco, la suprema autorità tutoria (secondo un concetto che poi ebbe il suo più completo sviluppo) è concentrata nel tribunale delle tutele come organo dello Stato. Il codice Nap. invece si attenne, come abbiám visto, a un ordine di idee molto differente. Ma non poté tuttavia escludere, come si è accennato, l'idea di un interesse dello Stato al retto funzionamento della tutela, idea che si rivela variamente. Struttura familiare della tutela, sotto il vigilante controllo della pubblica autorità: ecco il sistema che così pervenne al codice civile, fedele in ciò ai precedenti storici nazionali, che risalgono fino al diritto statutario. E l'organo massimo della tutela è il consiglio di famiglia; la vigilanza passa dagli organi del comune a quelli dello Stato.

Che ne sia derivato per il codice Nap., e conseguentemente per il codice civile che si è limitato a integrare e perfezionare il sistema francese, comandandone ragionevolmente le lacune, il carattere della tutela come istituto di diritto pubblico, è stato variamente contestato, ma dai più a ragione escluso,

nonostante la interessante difesa, che da fonte autorevole è stata fatta dell'opinione affermativa. E non è questo, certamente, il luogo per soffermarci in proposito. In sostanza, nonostante il più largo intervento dello Stato mediante il pretore, non si sconfina per il codice civile dal diritto privato: vale qui, a nostro avviso, quanto sopra si è già osservato. Il perno della tutela è nella famiglia, mediante il suo organo massimo che è il consiglio di famiglia: l'autonomia familiare è rispettata come quella del genitore: ma naturalmente con limitazioni ulteriori connesse a quel più largo intervento dell'organo dello Stato. Ma soprattutto la gestione della tutela fatta dal tutore, per sua natura, ha carattere nettamente privatistico. Il tutore, nel codice civile, non esercita una funzione pubblica nel senso tecnico della parola (se anche in ciò si voglia scorgere un fenomeno di involuzione in confronto al diritto romano), perchè non mira affatto a formare con la sua la volontà dello Stato, ecc. Ad ogni modo, a fare del tutore una persona investita di pubbliche funzioni, non bastano le cautele che circondano la sua azione, la gratuità e la personalità dell'opera sua, il dovere di assumere la qualità di tutore, la mancanza, soprattutto, di spontaneità e volontarietà nella formazione del gruppo collettivo (tutore e minore) su cui l'istituto tutelare si radica.

Comunque sia in proposito (non è questo il luogo per discorrerne ulteriormente) è certo che il sistema francese è, in sostanza, coerente ai precedenti storici, favorevoli indubbiamente, in Francia e in Italia, alla struttura principalmente familiare della tutela, mentre, ad es., in Germania l'assegnazione ai tribunali della direzione della tutela risponde, a sua volta, a uno sviluppo storicamente quasi costante, che arriva sino al periodo immediatamente anteriore al codice civile Germanico (1900), almeno nella maggior parte del territorio.

Senonchè è verissimo che la pratica applicazione del consiglio di famiglia non ha corrisposto o almeno non ha corrisposto dappertutto e sempre alle aspettative, fondate, oltre che su una valutazione per sé non errata dell'importanza sociale della famiglia come baluardo dell'individuo, anche sul sentimento, che, come si sa, nei popoli di razza latina suole spiegare molte cose. Non ha corrisposto pienamente perchè, malgrado il carattere permanente, sotto il noto triplice aspetto, del consiglio di famiglia, la procedura è pesante e lenta: basta ricordare la necessità di adire l'autorità giudiziaria e la stessa collegialità del consiglio di famiglia, atte a impedire la rapidità dell'azione ed attutire il senso della responsabilità personale dei membri che lo compongono. Perchè il retto funzionamento del consiglio di famiglia presuppone una larga coesione familiare, che indubbiamente sussiste nella maggior parte dei casi, ma tuttavia la struttura del consiglio lo espone alla possibilità che al sentimento, che dovrebbe concentrare ogni sforzo a vantaggio del minore, possa sostituirsi il premeditato interesse personale dei consulenti; perchè il tornaconto personale, se anche non frequentemente in quest'ultima manifestazione, può reagire assai più spesso nella più modesta forma di negligenza nell'adempimento dell'ufficio tutelare (malgrado le sanzioni

stabilite dal codice); perchè infine la gestione, in specie patrimoniale, della tutela, presuppone nozioni giuridiche che di fatto non ha che il pretore, il quale così finisce con accentrare praticamente in sè solo, nelle deliberazioni più importanti che non riguardino la cura del minore, l'importanza decisiva del consiglio di famiglia. Chè se dovesse verificarsi — come pare accada laddove il pretore ha in altro modo assorbita la propria attività — la pratica sostituzione del pretore per opera del cancelliere, il consiglio di famiglia si riduce addirittura a una lustra.

Bisogna anche tener conto della impossibilità in cui può trovarsi il sistema attuale, di esser compiutamente realizzato quando manchino prossimi parenti o affini del minore, o manchino, tra questi, persone idonee; l'art. 253 cod. civ. dà larghi poteri al pretore in tal caso, giungendo sino a scalzare nettamente la base dell'istituto con un ricorso a persone estranee, che a' termini dell'art. 261 accolla in ogni caso una non piccola responsabilità al pretore, e magari può arrivare sino a quella parodia di consiglio di famiglia data (prima della riforma dell'amministrazione comunale) dalla scelta che il pretore può fare, secondo il codice civile, fuori della famiglia, tra gli amici o gli amministratori del comune. Nel quale ultimo caso fa capolino un elemento estraneo al sistema familiare della tutela, e che si accosta ai sistemi che, all'estero, tendevano a concentrare l'ufficio del controllo della tutela nei comuni, anzichè nell'organo giudiziario. Qui cessa l'unica garanzia, che può venire all'istituto dalla solidarietà familiare.

Il Progetto ha perciò radicalmente soppresso il consiglio di famiglia, rinunciando a un istituto che, almeno in astratto, ha il vantaggio innegabile di rispondere a tradizioni indigene (che nel diritto di famiglia hanno pur sempre un gran peso, data la struttura della famiglia come aggregato plasmato dalla natura). E si è rivolto a sistemi esotici (nel codice civile Germanico il consiglio di famiglia è formato solo se lo dispone il genitore per testamento o su istanza di un parente, ecc., § 1058; il codice civ. svizzero lo ammette pure eccezionalmente, art. 362). Di ciò, si badi, non ci si deve dolere, se il sistema esotico abbia tali pregi che gli conferiscano una netta superiorità, e tanto più quando esso, in fondo, risponda a una mentalità nuova, già radicata nell'opinione pubblica o addirittura nei più recenti atteggiamenti del nostro sistema giuridico; quando soprattutto non sia che un ulteriore sviluppo di elementi, che già prima esistevano nel codice civile.

Si noti che due vie il Progetto aveva aperte: considerare la tutela come una tra le finalità pubbliche, cioè dello Stato, da affidarsi, quanto alla gestione, o a organi diretti dello Stato, oppure ai comuni. Tutte e due queste forme ci si offrono nella storia di questo istituto, come espressioni del concetto generale che la tutela delle vedove e degli orfani è ufficio dello pubblica autorità: cioè dello Stato (di cui il giudice è organo), o di questo ente autarchico (il comune), che si può considerare come la più importante collettività sociale con cui il minore, dopo la famiglia, sia immediatamente a contatto. E abbiamo visto che qual-

che indice di questo secondo sistema vi è già nel codice civile. Dovendo scegliere tra questi due enti (Stato e comune) il Progetto seguendo l'indirizzo oggi prevalente nelle più recenti legislazioni, specie di tipo germanico, ha preferito lo Stato, più lontano in certo senso, ma (oggi più che mai nel regime fascista) più vicino per il vigore della sua azione, e perchè soprattutto si tende oggi a considerare la formazione della gioventù italiana, come un problema che (dal punto di vista puramente civile) riguarda i compiti essenziali, appunto, dello Stato. Il vantaggio che dall'azione del comune potrebbe derivare per una maggior conoscenza dei bisogni del minore, data la maggior vicinanza o meglio il più immediato contatto, ha un valore puramente astratto e, se mai, limitato ai piccoli comuni (a parte l'onere non indifferente e la non piccola responsabilità che alla gestione comunale potrebbe derivare dalla necessaria creazione di un organo apposito).

In conclusione si può consentire col Progetto. Che si sia ricorso all'organo giudiziario dello Stato — seguendo, in ciò, l'esempio dei codici a tipo tedesco, ma specialmente il precedente del "giudice pupillare", proprio del codice civile Austriaco — si capisce: è sostanzialmente la medesima ragione che ha determinato nel nostro sistema giuridico-amministrativo la giurisdizione volontaria in materia di tutela. Si capisce, quindi, che le nuove funzioni del giudice tutelare costituirebbero, in fondo, lo sviluppo di elementi già accolti nel codice civile e nel codice di procedura civile. Anzitutto in quanto già oggi l'autorità giudiziaria ha una propria funzione rilevante nella gestione della tutela, e in ispecie per quanto riguarda il consiglio di famiglia. Poi in quanto la funzione, secondo il Progetto, si accresce notevolmente: infatti, oggi essa ha, in parte, un carattere di semplice prevalente controllo (omologazione del tribunale), in parte carattere esecutivo (vendita volontaria dei beni del minore), in parte deliberativo (in quanto il pretore presiede il consiglio di famiglia). Invece, secondo il Progetto la funzione deliberativa del consiglio di famiglia e quella di controllo della autorità giudiziaria sarebbero tutte concentrate esclusivamente nel giudice tutelare, con non piccolo vantaggio (bisogna riconoscerlo) per la rapidità delle deliberazioni. Si potrà osservare che se il giudice tutelare ha una maggiore conoscenza giuridica e amministrativa, è però, in confronto al consiglio di famiglia, meno a contatto col minore, meno edotto della situazione concreta. Ed è verissimo; ma non è probabilmente una obiezione decisiva se il tutore sappia fin in fondo adempiere alle proprie funzioni presso il giudice tutelare, e se non si esasperano di questo le funzioni. E c'è soprattutto lo scoglio — che non riguarda il giurista, ma l'uomo politico — del non lieve onere finanziario, che la creazione di un organo apposito determinerà. Questa sarà, con ogni probabilità, la difficoltà massima che si opporrà al pratico accoglimento di tale innovazione.

A parte queste considerazioni, il Progetto si è limitato a sostituire il giudice al consiglio di famiglia e al tribunale. Perciò il giudice ha l'esercizio del potere disciplinare di cui all'art. 279 cod. civ. (art. 422 Prog.: su relazione del tutore, ecc.), presiede alla formazione dell'inventario formato

dal tutore (art. 425 sg.), interviene pure nella gestione patrimoniale del tutore, limitatamente agli atti più importanti, indicati tassativamente nel Progetto e in parte coincidenti col codice civile: articoli 434, 436 n. 3-5, 440, e 443. Ma il Progetto ha anche dilatato le funzioni del giudice tutelare, attribuendogli il diritto e il dovere di intervenire in casi nuovi che o sono lo sviluppo logico del sistema del codice civile ammesso nel Progetto (es., articoli 430, 438) o una innovazione (come quella del già ricordato art. 442 Prog.). Il giudice tutelare inoltre esercita il controllo sulla gestione del tutore (articoli 303, 454 sg.), anche nella forma preventiva di accollo dell'obbligo della cauzione, che nel Progetto, a differenza del codice civile art. 292, deve essere positivamente imposta a critterio del giudice, non negativamente esclusa: vuol dire che la tendenza è, nel Progetto, per la non prestazione della cauzione.

Che la struttura privatistica della tutela abbia subito qualche alterazione, non si può disconoscere. Il più diretto intervento di un organo statale nella gestione della tutela, con una funzione che non si limita al controllo, la nomina del tutore esclusivamente per opera del giudice tutelare (art. 406), l'aggregazione del comitato di patronato dei minorenni (art. 449), l'attribuzione anzi ad esso e ad altre associazioni di dir. pubblico delle stesse funzioni di tutela (nel caso dell'art. 415), il giuramento cui il Progetto a differenza del codice civile obbliga il tutore (art. 408), la sanzione di una multa applicata al ritardo nella presentazione del conto finale (art. 454 ult. cap.), il rigore nel regolamento delle cause di rimozione (art. 453) attuata dal giudice tutelare, sono tutti sintoma di cui bisognerà esaminare se per avventura non contribuiscano a imprimere una diversa colorazione a indici che già preesistono nel codice civile, ma che da sè non si sono mai ritenuti decisivi. E cioè l'obbligatorietà dell'ufficio tutelare, la sua tendenziale gratuità e personalità, il rigore del rendiconto, lo stesso carattere categorico delle norme (dal codice civile in qualche caso esplicitamente rilevato, ad es. 304). Elementi, questi ultimi, per sè non decisivi: tutti si conciliano per sè perfettamente con figure eminentemente privatistiche: e del resto la gratuità può, con nuova disposizione del Progetto art. 445, venir meno; e la personalità non esclude, come già nell'art. 295 cod. civ., che il tutore possa farsi coadiuvare, art. 443.

Eppure la conclusione ultima, anche per il Progetto, non è che l'istituto della tutela faccia parte ormai per intero del diritto pubblico. In proposito la soluzione non è assoluta, come non lo è neppure per il codice civile. Bisogna distinguere due zone: quella dello Stato, che agisce col suo organo, e quella del tutore. La prima, se anche non sia sempre di puro controllo, ma imponga in casi concreti una linea di condotta al tutore, è attività amministrativa di diritto pubblico, e bisogna ammettere che questa subirebbe, in confronto al codice civile, una notevole dilatazione con la sostituzione del consiglio di famiglia. La seconda, cioè l'azione del tutore, non sconfina, anche per il Progetto, dal puro diritto privato. Perchè il tutore, malgrado il giuramento e la nomina, non diventa organo, nè rappresentante dello Stato: la vendita che egli faccia delle cose del minore, o il

suo intervento nella cura della persona non sono atti, patrimoniali o no, dello Stato.

Diritto pubblico è solo quello che riguarda soggetti di diritto pubblico o interessi pubblici (cioè dello Stato); qui invece è in gioco solamente l'interesse privato del minore. Il quale non è interesse anche dello Stato: lo Stato ha un interesse suo generale alla protezione dei minori, così come degli infermi di mente maggiori d'età, e questo interesse è attuato con gli atti amministrativi del giudice tutelare che attuano l'assistenza dello Stato; ma non si può dire che l'interesse concreto di un dato atto di gestione patrimoniale sia interesse "anche", dello Stato, cosicché il tutore, gerendolo, gerisca anche un interesse pubblico. L'accostare, del resto, la figura del tutore, autonomo e non organo dello Stato, alle persone giuridiche di diritto pubblico (autonome, e non organi dello Stato) sarebbe la più barocca delle costruzioni, anche perciò che il tutore non ha un proprio interesse, come l'hanno invece le persone giuridiche di diritto pubblico.

Ammettendo il contrario si arriverebbe ad assumere posizioni ambigue. Perchè l'ufficio del tutore verrebbe ad esser di diritto pubblico: ma il suo esercizio comporterebbe un'attività che per sé, avuto riguardo ai mezzi cui ricorre e all'interesse particolare che è in gioco, certamente non sconfina dal diritto privato. In realtà l'azione statale, nella tutela, circonda, talora invade, la gestione del tutore: ma in sostanza sono sempre due zone ben distinte. La prima solamente, cioè l'organizzazione di quella che è l'incorniciatura della gestione del tutore, è diritto pubblico, come lo è quella che circonda, ad es., l'attività delle banche, che rimane per sé pur sempre diritto privato.

Dunque la zona interna, la gestione del tutore o i suoi rapporti col minore, cioè la sostanza dell'istituto della tutela, appartengono al diritto privato. E' certo che qui domina l'interesse del minore, interesse individuale, che, se coi più (ma anche qui è stata opposta una costruzione rigidamente pubblicistica) si concepisce tutelato dalla legge come diritto soggettivo, certamente ricade nel diritto privato e dovrebbe essere tutelato con norme che appartengono al diritto privato. Se ne vedrà la conferma più avanti, ma finora bisogna ammettere che dal Progetto questo binomio, che indubbiamente sussiste (interesse assistenziale dello Stato e rapporto di diritto pubblico; interesse del minore e rapporto di diritto privato), non risulta sempre con chiarezza.

Adunque, tra patria potestà e tutela non vi è che una differenza quantitativa, nel rapporto tra quelle due zone. Che questa differenza debba esserci, non deve meravigliare. Se infatti l'interesse pubblico dello Stato non manca, ben diverso è il suo atteggiamento nei due casi. Quando sia vivente almeno uno dei genitori, vi è un gruppo collettivo, che (a parte l'irrilevante coesistenza di più fratelli minori) manca in regime di tutela: e questo gruppo collettivo costituisce un organismo dotato di una larga autonomia, per la grande forza morale, che da esso si sprigiona, e per il bisogno, a sua volta, di sorreggere questa forza, su cui lo Stato fa largo assegnamento. Così si spiega l'autonomia, che deve essere di gran lunga

prevalente in chi è investito della patria potestà: lo Stato, per l'attuazione di quello che è uno scopo suo, la formazione di buoni cittadini italiani, si rimette al fatto naturale creato dalla generazione (in costanza di matrimonio: ma la cosa è vera anche riguardo alla potestà del genitore naturale, derivante dall'accertamento della filiazione)

Non così, invece, in regime di tutela. Qui lo Stato non ha avuto il sussidio della famiglia, se non in una misura di gran lunga attenuata; salvo che per famiglia si intenda quella che era la *Sippe* del vecchio diritto germanico, i parenti secondo il nostro diritto. Ma non per nulla il Progetto ha cancellato ogni traccia di tutela legittima, e di consiglio di famiglia. Non c'è che il fatto naturale della generazione che possa offrire garanzie di buon esercizio della potestà protettiva. Perciò lo Stato ha dovuto più energicamente intervenire. E così troviamo una più limitata autonomia del tutore, e un'azione direttiva più rilevante di un organo dello Stato.

Naturalmente se ne dovrebbe logicamente concludere che nella tutela non già dei minori, ma degli infermi di mente, l'ufficio di protezione dovrebbe tornare alla famiglia, cioè ai genitori, se ancora viventi, e prima di loro al coniuge. Ma questo, che è infatti il sistema del codice civile, non è stato ammesso nel Progetto, che per una certa eutimia ha pienamente parificato, riguardo alla gestione protettiva, la tutela dei minori e quella degli infermi di mente (art. 481). Del resto è anche il sistema accolto nelle legislazioni non di tipo latino. E bisogna riconoscere che le cause che determinano la tutela (infermità mentale, minorità) sono in parte divergenti, così da giustificare la differenza di trattamento in caso di sopravvivenza dei genitori. Del resto il Progetto ammette pure (come altri codici) che la tutela esercitata da membri della famiglia sia assoggettata a minori controlli (art. 483).

Il risultato della maggior latitudine concessa alla zona esterna pubblicistica nella tutela è che, nel sistema del Progetto, la figura del tutore è alquanto sacrificata. E' da notare che in sostanza questa rimane nel Progetto quella che è nel codice civile. Il quale, come è noto, ha seguito, sull'esempio del codice Nap., una via intermedia tra il sistema del diritto comune ispirato alla maggior possibile autonomia del tutore, limitata solo dalla necessità dell'autorizzazione della superiore autorità riguardo alle alienazioni, e il sistema del codice Prussiano e Austriaco: in cui l'autonomia del tutore è sacrificata fino a farne quasi un esecutore delle deliberazioni che, il tribunale delle tutele emette in virtù del suo fondamentale diritto di iniziativa, che nel precedente sistema spettava al tutore. Così anche nel Progetto il diritto di iniziativa e soprattutto la potestà di deliberare sono divisi tra il giudice tutelare e il tutore. Ma in prevalenza spetta pur sempre al tutore, al quale l'art. 420 attribuisce sia la cura della persona come l'amministrazione dei beni del minore, col potere di rappresentanza: al giudice tutelare spetta, però, (così come al consiglio di fam. nel codice), di fissare in massima le linee generali della cura personale, mentre l'iniziativa amministrativa è in prevalenza del tutore.

Veramente vi è anche una recente corrente, favorevole a una maggiore espansione di questa autonomia del tutore. Il sistema del codice prussiano, infatti, aveva difetti così evidenti, da determinare nella stessa Prussia una riforma radicale dell'ordinamento della tutela nel senso del diritto comune. In esso l'autonomia del tutore era così sacrificata, da esautorarne l'ufficio; inoltre del tribunale delle tutele si esasperava l'intervento oltre i limiti segnati dalle sue naturali funzioni di controllo. Il sistema francese, accolto nel Progetto attraverso al codice Italiano (malgrado qualche lieve dilatazione dell'ufficio del giudice tutelare, già indicata, e che sostanzialmente non muta il sistema compromissorio tra i due estremi), ha il pregio di una maggiore agilità amministrativa, di una più degna rivalutazione dell'autorità del tutore. Ha, però, accresciuto l'ingerenza del giudice, che non è di semplice controllo, come sono le autorizzazioni per certi negozi giuridici, o l'attività in ordine al rendimento dei conti (i conti annui, art. 444, e il rendiconto finale, art. 454 sg.), ma una vera azione direttiva (come già si è visto); che al più può essere eccitata dal tutore.

Tutto sommato, è da approvare l'indirizzo intermedio, soprattutto dato il più spiccato carattere pubblicistico impresso nella tutela. Il difficile sta nel determinare i limiti di quell'indirizzo. Perchè da un lato — a parte che le attribuzioni del giudice tutelare sono tassativamente indicate per modo da non consentirne una arbitraria dilatazione a scapito del prestigio del tutore — una piena assimilazione dell'autorità tutoria a quella del genitore, se potrà rispondere a una euritmica costruzione ideale, in cui il tutore sostituisce per intero il padre, è lontana dalla realtà delle cose. Il tutore, per quanta cura si impieghi a designarlo convenientemente, non è (almeno nella tutela dei minori) il padre o la madre, e non è male che l'azione di esso sia più largamente integrata dall'organo dello Stato, in confronto al genitore.

D'altro lato, tuttavia, è bene che questa diffidenza non sia esasperata sino a paralizzare, nel tutore, il senso della propria responsabilità, e che una maggiore autonomia possa accrescere il suo prestigio ed essere sprone al suo zelo: tanto più che, malgrado la notevole ingerenza accordata al giudice tutelare nel sistema del Progetto, a differenza di quanto dispongono altre legislazioni di tipo tedesco (es., § 265 cod. austr.), il minore è disarmato di fronte a una non solerte attività del giudice delegato.

Ora, tutto ciò premesso, non è forse da escludere che sotto questo punto di vista il Progetto possa essere migliorato.

Università di Padova — (Rel. Prof. Ravà): L'ordinamento che il Progetto propone per la protezione degli incapaci è tutto imperniato sulla istituzione di una nuova magistratura: il giudice tutelare. Questi dovrebbe promuovere, dirigere, sorvegliare, controllare tutta l'attività dei tutori e dei curatori ed anche in parte dei genitori esercitanti la patria potestà, ed al suo intervento il Progetto ricorre per risolvere tutte le situazioni più delicate e difficili. A proporre questo nuovo istituto la

Commissione è stata indotta, da un lato dalla cattiva prova fatta dagli attuali consigli di famiglia, dall'altro dall'esempio del giudice pupillare austriaco, al cui funzionamento viene tributata nella *Relazione* un'alta e meritata lode. Ma la felice riuscita di tale magistratura fu dovuta al convergere di un complesso di elementi: il carattere autocratico e paterno di quello Stato, il senso di subordinazione dei sudditi e la tendenza a molto attendersi dalle pubbliche autorità, il carattere misto di attribuzioni amministrative proprio di quegli organi giudiziari, l'abitudine dei magistrati ad agire con propria iniziativa anche nella giurisdizione contenziosa, il modo di reclutamento e la carriera dei giudici, ecc. Ora questi elementi non è facile, ed in parte non è desiderabile, che si producano nelle assai diverse condizioni storiche e sociali in cui si trova oggi il nostro paese. Ove poi si pensi all'età giovanile della maggior parte dei nostri pretori, alla scarsità numerica di cui soffrono quasi tutti i nostri uffici giudiziari, al vivo senso della famiglia, specie in talune regioni, che mal tollera ogni ingerenza dal di fuori, e ad altre circostanze, appare assai dubbio che il nuovo istituto, pur teoricamente provvido, possa utilmente introdursi presso di noi.

Dati però gli inconvenienti del consiglio di famiglia, quale è ordinato nel codice vigente, si potrebbe pensare ad alleggerirlo, facendovi partecipare solo due consulenti scelti dal pretore, e ad aumentare i poteri del presidente, concentrando poi nel procuratore del Re o in uno speciale giudice a ciò delegato, le attribuzioni che ora sono del tribunale.

Università di Parma — (Rel. Prof. *Allara*): Radicali innovazioni, di evidente ispirazione germanica, sono contenute in questo titolo, che indubbiamente si presenta come uno dei meglio elaborati del Progetto. Le radicali innovazioni consistono particolarmente nella abolizione del consiglio di famiglia e nella istituzione di nuovi organi, quali il giudice tutelare e il patronato dei minorenni. Non ho ragioni per disapprovare la costituzione di questi nuovi organi. Invece ho qualche dubbio sulla bontà dell'abolizione del consiglio di famiglia, abolizione che non mi sembra che trovi una sufficiente giustificazione nel cattivo funzionamento di questo collegio domestico e nel suo assenteismo.

Università di Pavia — (Rel. Prof. *Gangi*): Le importanti innovazioni introdotte nel regolamento della tutela dei minori sembrano, nel loro complesso, meritevoli di accoglimento. L'abolizione del consiglio di famiglia e l'accentramento nel giudice tutelare, istituito presso ciascuna pretura, di tutti i poteri di direzione e di vigilanza, di deliberazione e di autorizzazione per la costituzione e l'esercizio della tutela, porteranno indubbiamente notevoli vantaggi.

Rilevo, però, talune lacune del Progetto in questa materia, come quella relativa alle impugnative contro le deliberazioni tutelari e quella relativa alla responsabilità del comitato di patronato dei minorenni e del giudice tutelare.

COMMISSIONI REALI E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Alessandria — (Rel. Avv. *Pittaluga*): Quella del giudice tutelare è una innovazione pei codici che, al pari del nostro, sono modellati su quello francese.

In pressochè tutte le parti del diritto delle persone fisiche e dei rapporti di famiglia, ha ingerenza il giudice tutelare, con funzioni di indole amministrativa o giuliziaria, consultiva o deliberativa.

E' una soma assai pesante, quella che il Progetto impone ai suoi omeri.

Non può dirsi, quindi, ingiustificato qualche dubbio circa l'esito della innovazione.

Il giudice tutelare, dice l'art. 403, esercita le sue funzioni presso la pretura, ossia sarà il pretore capo od uno dei magistrati addetti alla pretura.

Se sarà un magistrato permanentemente addetto all'ufficio speciale di giudice tutelare, quale è presso i tribunali il giudice istruttore, od invece indifferentemente qualunque dei magistrati della pretura, il Progetto non dice, lasciando, e non è male, alla legge dell'ordinamento giudiziario di provvedere.

Le preture colla riforma del 1923 furono notevolmente ridotte, ed in pari misura si sono ampliate le rispettive loro circoscrizioni.

Per conseguenza è diventata più difficile la verifica dei dati di fatto, tanto più che il Progetto abolisce i consigli di famiglia.

La *Relazione* adduce ragioni che sono indubbiamente gravi.

Giusto che quei consigli non avevano corrisposto alla speranza.

Giusto che o poco funzionavano o, se funzionavano, le loro deliberazioni non andavano scevre dal sospetto di non essere sempre animate dall'impulso del dovere.

I consigli erano, talvolta, l'agone dei dissidi e degli interessi divergenti dei loro membri, e le effemeridi forensi portano esempi di aspre discordie.

Questa esperienza del passato doveva indurre a modificare l'ordinamento, diminuendo il numero dei membri, a ridurre le loro funzioni da deliberative a consultive, o a diminuire i casi, in cui occorra il loro voto, ma non a sopprimerli del tutto, poichè la eventuale lotta di interesse nel seno di un consiglio di famiglia, può prestare al magistrato intelligente ed accorto un mezzo per acquistare la conoscenza della verità e gli elementi per provvedere ai vantaggi dell'incapace.

L'accentramento poi nel giudice tutelare di tutte le funzioni e di tutti i poteri (si è anche abolito nel Progetto, pei provvedimenti più im-

portanti, l'omologazione del tribunale), esigerà che il numero dei magistrati delle preture venga congruamente aumentato in modo, che il magistrato scelto all'uopo possa attendervi con ogni cura ed attenzione.

Infine sarà opportuno che il Progetto dica espressamente che il giudice tutelare non verrà a sostituire anche il giudice delle tutele per gli orfani di guerra (legge 29 luglio 1929, n. 1397, e regolamento 13 novembre 1930, n. 1642), i cui poteri sono attualmente più vasti di quanto non sarebbero quelli del giudice tutelare (v. art. 33 legge citata).

Sindacato Avvocati e Procuratori di Alessandria —

(Rel. Avv. *Franchéo*): Il Progetto abolisce l'istituto del consiglio di famiglia e lo sostituisce col giudice tutelare. L'innovazione, tendente a semplificare il precedente istituto ed a ridurre il lavoro, può però essere causa di gravi inconvenienti a danno del tutelato. Il consiglio di famiglia aveva il vantaggio di radunare intorno al pretore i parenti e gli affini dei genitori morti, i quali andavano a gara nel controllare le azioni del tutore. Questo controllo, se in astratto è affidato al giudice delle tutele, in concreto difficilmente potrà essere fatto e compiuto, malgrado ogni buon volere del magistrato, e ciò per difetto di tempo e di possibilità.

Si fa voti, pertanto, che il consiglio di famiglia venga mantenuto.

Commissione Reale Avvocati di Ancona —

(Rel. Avv. *Sinigaglia*): Il Progetto ha sostanzialmente innovato le disposizioni del codice vigente circa le tutele: viene istituito, presso ogni pretura, un giudice tutelare; vengono soppressi i consigli di famiglia; sono mantenuti invece tutori e protutori.

Il concetto ispiratore della riforma è buono.

Però in pratica, data la mole di lavoro nelle preture, la scarsità di personale ecc., è dubbio se il giudice tutelare possa assolvere al complesso mandato.

Occorrerebbe che al delicato ufficio fossero, nelle varie preture, destinati esperti magistrati e non semplici vice-pretori, scelti per lo più tra esordienti nella professione forense (vice-pretore onorari) o nella carriera giudiziaria.

In difetto di persone adatte, potrebbe accadere che le delicate funzioni fossero di fatto esercitate dai cancellieri o magari degli aiutanti di cancelleria.

In altri termini si è d'avviso che non si possano attribuire al giudice unico funzioni tanto complesse, se non si sia in condizione di far funzionare in modo pienamente soddisfacente l'istituto del giudice tutelare.

Se non si avesse tale certezza, sarà preferibile mantenere l'istituto del consiglio di famiglia, che dà modo ai parenti dei minori e agli amici della loro famiglia di fare sentire la loro voce e di esprimere il loro avviso in tutto ciò che interessi la istruzione ed educazione dei minori e la gestione dei loro beni.

Commissione Reale Avvocati di Aquila — (Rel. Avv. *Bernardi*): La istituzione del giudice tutelare è una delle migliori innovazioni apportate al codice vigente.

L'accentramento nel giudice tutelare di tutti i poteri di direzione e di vigilanza, di deliberazione ed autorizzazione per la costituzione e l'esercizio della tutela, che il vigente codice ripartisce tra il pretore, il consiglio di famiglia, il tribunale ed il procuratore del Re, è certamente istituto, che rende più seria ed efficace la protezione di chi è soggetto a tutela, ed elimina inconvenienti, intralci e spese, di cui la pratica ha dovuto, purtroppo, constatare l'esistenza sotto il vigore delle vigenti disposizioni.

Sembra, però, dubbio che il giudice tutelare, il quale giustamente si vuole istituito presso ciascuna pretura, ed i cui poteri vengono sapientemente stabiliti in un ordine di norme ispirate alla maggiore preveggenza, possa, nell'attuazione pratica, specialmente nelle preture minori, funzionare per modo che i vantaggi della unicità di direzione e di vigilanza, di autorizzazione e di deliberazione, compensino l'eventuale deficienza di funzionamento, soprattutto per mancanza di piena esperienza o per difficoltà di indagini e di controllo.

L'ampiezza dei poteri concessi al giudice tutelare potrebbe, nella pratica, risolversi in una quasi assoluta libertà di azione da parte del tutore, il quale finirebbe per essere l'informatore dell'attività del giudice.

Tale osservazione si risolve, in fondo, in una preoccupazione sulla possibilità dell'affidamento a persone in grado di svolgere con completezza la delicata funzione ad esse affidata.

Sembra, pertanto, che senza voler ricostituire il consiglio di famiglia, come organo deliberante di tutela a fianco del giudice tutelare (essendo fondate le considerazioni che ne hanno giustificata la eliminazione), possa farsi obbligo al giudice tutelare di nominare due o più persone, scegliendole anche tra parenti ed affini, con voto deliberativo, e ciò nei casi più gravi (educazione del minore, atti di disposizione dei beni, impiego di capitali, ecc.).

Commissione Reale Procuratori di Bari — (Rel. Avv. *Lembo*): L'abolizione del consiglio di famiglia era attesa da quanti, comunque, abbiano avuto occasione di seguire da vicino questa marcitissima istituzione.

Sono innumerevoli le economie e i benefici di questa abolizione. Battiamo, però, il nostro chiodo: all'uopo invochiamo che il giudice tutelare — scelto fra i più adatti alla funzione delicatissima — *non sia distratto da altre mansioni*. Se no, la riforma benefica perderebbe la sua efficacia. Tutto al più il giudice tutelare potrebbe essere adibito a funzioni similari; per esempio potrebbe essere lo stesso di quello di sorveglianza, disciplinato dal codice di procedura penale; le mansioni ci sembrano affini.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Benevento: Si encomiano in particolar modo le disposizioni sulla tutela. Con esse si conseguono magistralmente gli intenti propostisi, e soprattutto l'unità di indirizzo nella direzione e nella vigilanza dell'amministrazione della tutela e l'economia di tempo e di spese.

L'abolizione del consiglio di famiglia costituisce una grande semplificazione. Le ragioni dell'abolizione, addotte nella *Relazione*, hanno tutte riscontro nell'esperienza, nè è di poco rilievo la considerazione che spesso, negli affari che riguardano gli interessi del pupillo, gli elementi di ordine morale ed economico sono subordinati ad elementi di carattere prevalentemente giuridico, sui quali nel sistema attuale son chiamate a pronunziarsi persone quasi sempre incompetenti.

Commissione Reale Avvocati di Bologna: La soppressione dell'organo domestico (*consiglio di famiglia*) e la sostituzione al medesimo di un organo pubblico (*giudice tutelare*) è tale riforma, da denotare la genialità del rimaneggiamento fatto dal Progetto, con lucida coerenza dottrinale e in armonia perfetta con la nuova coscienza giuridico sociale, dell'istituto importantissimo della tutela.

Commissione Reale Procuratori di Bologna — (Rel.ri Avv. ti Neppi e Osti): Si rileva con plauso la riforma più importante, e cioè l'istituzione del giudice tutelare e l'entità dei poteri attribuitigli.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Bologna — (Rel. Avv. Redenti): L'innovazione principale contenuta nel Progetto, rispetto all'ordinamento attuale sta nelle funzioni e nei poteri da attribuirsi al giudice tutelare, di auspicata istituzione. Al qual proposito è da supporre che le disposizioni dell'art. 402, 2^a parte, e 403 troveranno un giorno altra sede organicamente più appropriata, tanto più che il giudice tutelare ha funzioni caratteristiche e non meno importanti, in altre situazioni giuridiche, che non siano quelle della tutela in senso proprio.

Teoricamente, innovazione ottima e ben concepita. Purtroppo chi vive nella pratica e conosce, ad esempio, il funzionamento attuale di molte preture, non può considerare la cosa con animo scevro da preoccupazioni. Ma questo vuol essere un augurio e non una critica.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Brescia: Merita lode la riforma dell'istituto della tutela, della quale riforma uno dei punti capitali è la istituzione del giudice tutelare. Provvida istituzione, e che corrisponde al più vivo desiderio, in tutti, di una intensa e vigile sorveglianza della pubblica autorità, perchè la gestione tutelare sia costituita realmente in tutti i casi in cui si deve, e sia condotta col maggior vantaggio del pupillo.

Commissione Reale Avvocati di Brindisi: A proposito della istituzione del giudice tutelare, riteniamo di dover fare una osservazione.

Le attribuzioni di questo giudice sono numerosissime.

Non soltanto sono concentrate in lui molte attribuzioni, che prima erano distribuite tra i consigli di famiglia e di tutela, il tribunale, il pretore, e perfino la corte di appello; ma gli sono attribuite funzioni assolutamente nuove.

E non si tratta di semplici funzioni di applicazione della legge: si tratta di attribuzioni sostanziali, di merito, di opportunità, di convenienza pratica: tutte attribuzioni le quali non si esauriscono con un esame puramente teorico della questione.

Sono tutte questioni, le quali reclamano una indagine accurata, coscienziosa e completa delle circostanze: ed in questo il giudice tutelare è lasciato quasi sempre solo.

Ora noi non siamo convinti della bontà pratica della riforma.

Se dovessero essere creati dei magistrati appositi in ogni pretura, che dovessero esclusivamente occuparsi di simili funzioni, diremo così, tutelari, ed allora il male si ridurrebbe a ben poco: sebbene sempre si potrebbe osservare che la voce dei parenti prossimi può qualche cosa di più, e può più facilmente provvedere e procedere, che non la illuminata coscienza di una persona estranea alla famiglia.

Ma se poi il giudice tutelare dovesse essere il medesimo giudice di pretura, allora gli inconvenienti della riforma si dimostrano gravi.

Perchè, per il continuo aumento delle attribuzioni dei magistrati di pretura, anche oggi avviene che moltissime pratiche, invece che dal magistrato personalmente, son sbrigate dai funzionari di cancelleria; quando anche le pratiche stesse non vengano, materialmente, preparate in tutti i particolari più minuti da un semplice amanuense. Ciò diciamo in particolar modo per le funzioni tutelari attualmente attribuite ai pretori. Ora, sarebbe grave e pericolosa riforma il togliere, in simili circostanze di fatto, la benefica influenza, che possono avere sempre sulle cose e sulle persone dei minori — e parificati — i parenti prossimi ed affini.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Caltagirone:

Radicale è stata la riforma quanto a quelli che potremmo chiamare gli organi statuali nella famiglia.

Fondamentali: l'abolizione del consiglio di famiglia, l'istituzione del giudice tutelare. E' traverso queste modifiche che si attua pienamente il carattere altamente sociale del diritto familiare.

L'abolizione del consiglio di famiglia (assieme all'unificazione del limite d'età, per ambo i sessi, per la capacità) era già un problema approvato da tutti. Tutti ricordiamo le aspre critiche mosse dal LAURENTA questo vieto sistema, e quali fossero le conseguenze di questi *parlamentini in miniatura*: oggi più che mai si è imposta tale riforma, ed è

uno dei più grandi pregi del legislatore fascista! Ma ancora una maggiore importanza ha l'istituzione del giudice tutelare, importanza positiva. E' traverso quest'organo, eminentemente pubblico, che lo Stato spiega le sue funzioni di tutela e di vigilanza: dal patrimonio familiare alla filiazione legittima e soprattutto alla illegittima, all'adozione, alla patria potestà, all'emancipazione. Ciò è esuberante per dimostrare come la famiglia sia ora, quasi come nell'antica nostra Roma, una cellula vitale dello Stato, e come lo Stato se ne interessi. In conformità a tali riforme benefici sono gli articoli 104, 106, 287, 289, 308, e 460.

Commissione Reale Avvocati di Caltanissetta — (Rel. *Avv. Crescimanno*): A proposito della tutela, la riforma è veramente radicale e profonda. E' stato completamente abolito il consiglio di famiglia e tutti i poteri di esso sono stati accentrati nelle mani del giudice delle tutele, il quale, pertanto, viene in sè a concentrare i poteri del consiglio e quelli del tribunale. Così le operazioni eccedenti la semplice amministrazione non sarebbero più sottoposte all'omologazione del tribunale, ma sarebbero puramente e semplicemente autorizzate dal giudice delle tutele. Mentre si plaude alla abolizione del consiglio di famiglia, inutile ed ingombrante istituzione non più rispondente ai tempi, è certo che bene forse sarebbe stato limitare un poco le facoltà del giudice delle tutele. Con tutto il rispetto dovuto al magistrato, e con la fiducia illimitata che noi, per inveterata abitudine, in esso riponiamo, non possiamo non rilevare che bene sarebbe stato fare intervenire il collegio per autorizzare alcuni atti di straordinaria amministrazione, come, per esempio, la vendita dei beni dei minori, i mutui e le ipoteche, ecc.: casi in cui gl'interessi del minore possono essere compromessi anche per errori, in buona fede.

Commissioni Reali e Sindacato Avvocati e Procuratori di Campobasso — (Rel. *Avv. Jamiceli*): Notevole sotto ogni aspetto, di carattere di supremo interesse sociale ed addirittura nuovo nella legislazione, è l'istituto della tutela e della emancipazione.

I consigli di famiglia e di tutela sono aboliti

Il compito della tutela entra a far parte delle funzioni dello Stato, completandosi così e rafforzandosi l'organismo giuridico della maternità e della infanzia.

Il giudice tutelare riassume nelle sue mani tutti i poteri deliberativi e di vigilanza; il tutore viene da lui nominato. Il padre può soltanto designarlo per testamento, o per atto pubblico, o per scrittura privata autenticata; ma non è ammessa più tutela legittima o testamentaria; la nomina del tutore spetta sempre al giudice tutelare.

Il tutore deve prestare giuramento, e forse non sarebbe inopportuno se venisse qualificato pubblico ufficiale.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Capodistria: Allorché nel luglio dell'anno 1929 venne attuato nelle nuove provincie il codice patrio, si fu con meraviglia e con vero rammarico che la classe forense ebbe a constatare quanto insufficienti fossero gli istituti di questo codice per la tutela degli interessi morali e materiali dei minorenni, e perciò con comprensibile soddisfazione viene letto quanto stabilito nel Progetto.

Dall'istituzione del giudice tutelare e dalla soppressione del consiglio di famiglia, istituzione antiquata, dimostratasi inadeguata agli scopi per cui fu creata, gli interessi dei minori non avranno che da avvantaggiarsi economicamente.

L'apertura ufficiosa della tutela ovvierà ai più gravi inconvenienti che ora si lamentano e impedirà che gran parte dei patrimoni mobiliari spettanti ai minori vadano dispersi o sottratti, come purtroppo frequentemente succede.

Il Progetto contiene anche in questo titolo molte disposizioni, che più logicamente dovrebbero tener posto nel codice di procedura civile e, pur comprendendo il motivo di questa trasposizione, questo Sindacato fa vivi voti che, senza trascurare la compilazione degli altri libri del codice civile, si affretti la compilazione del progetto di un nuovo codice di procedura civile, più rispondente alle attuali esigenze, considerato che le ottime statuizioni di legge contenute in questo primo libro del codice civile perderanno molto della loro utilità dovendo essere messe in pratica con un codice di procedura, così vecchio come l'attuale, e assolutamente inadeguato alle necessità di carattere, non solo forense, ma anche sociale.

Commissione Reale Avvocati di Catania — (Rel. Avv. Testa): Per quanto l'abolizione del consiglio di famiglia possa apparire troppo radicale e in taluni casi produttiva di inconvenienti per la eliminazione dei parenti dal potere di collaborazione nell'esercizio della tutela dei minori, tuttavia può consentirsi alla riforma, semprechè l'organo della tutela con essa istituito sia posto in condizioni di funzionare regolarmente, per rispondere alle complesse e delicate esigenze a lui demandate; chè altrimenti il rimedio escogitato per porre riparo al manchevole ordinamento e funzionamento attuale dei consigli di famiglia riescirebbe peggiore del male.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Catania: Non si aderisce al punto di vista del Progetto, che è per la completa condanna del consiglio di famiglia. L'opera, per quanto vigile e zelante, del giudice tutelare, che è un estraneo, oberato per giunta da un immenso lavoro, non può sostituire completamente quella dei parenti.

Che i consigli di famiglia, col vigente sistema, funzionino poco, è un male che bisognerebbe attenuare e non aggravare, abolendo l'organo

con cui la famiglia intera può sorvegliare e guidare l'opera del tutore, assumendone in parte anche la responsabilità.

Non si vede proprio perchè i parenti che, specie quando siano i fratelli, gli avi e gli zii, possono avere per il minore interesse vivissimo, assai simile a quello dei genitori, debbano essere tagliati completamente fuori da quanto si opera per la cura della sua persona e delle sue cose.

L'opera del consiglio di famiglia è preziosissima, quanto meno, per le informazioni ed i chiarimenti che può fornire al giudice tutelare.

L'esigenza della collaborazione della famiglia all'esercizio della tutela non si è potuta difatti disconoscere neanche dai compilatori del Progetto, i quali hanno previsto che i congiunti più intimi siano intesi in certi affari di massima importanza.

Ma ciò non basta, sia perchè i casi in cui il giudice tutelare può sentire i parenti sono assai ristretti, sia perchè si tratta di semplice facoltà, che nella pratica finirebbe per non essere mai esercitata, sia, infine, perchè, attraverso le semplici consultazioni, la responsabilità dei parenti si attenua, il che attenua, di conseguenza, l'incitamento ad assumere delle iniziative, che potrebbero a molti sembrare delle indebite intrusioni.

Si ritiene, perciò, di far voti perchè il consiglio di famiglia sia mantenuto, magari, ove lo si stimi opportuno, con funzioni puramente consultive, rafforzate, però, dalla facoltà di interporre reclamo contro i provvedimenti del giudice tutelare.

Commissione Reale Procuratori di Catanzaro — (Rel. Avv. *Supino*): In ordine alla tutela l'illustre Presidente BISCARO, nella sua lucida *Relazione* a pag. 186 rilevò la grande eccezionale delicatezza ed importanza di codesto istituto, che le leggi austro-ungariche, oltre che le germaniche, vollero, anche esageratamente, circondato dalle maggiori cautele per la protezione dei minorenni, sino a sancire, nel caso di nomina di un tutore incapace, anche la responsabilità del giudice verso il minore per danno emergente e lucro cessante (§ 202 cod. civ. austriaco).

Non poteva, quindi, il Progetto del nuovo codice — in piena rispondenza al programma del Governo Fascista, che della cura dei minorenni ha fatto un caposaldo della sua politica restauratrice — non colmare tutte le lacune della legge vigente a tale riguardo.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Catanzaro — (Rel. Avv. *Pugliese*): Parrebbe dal Progetto che presso ogni pretura dovesse essere destinato un magistrato, con le funzioni di giudice tutelare. Forse non sarà possibile disporre di tanti magistrati da aversi in ogni mandamento un ufficio *ad hoc* e forse la scarsa importanza di circoscrizione di moltissime preture renderebbe superflua la distrazione di un magistrato per le soli funzioni di tutela, ma questo Sindacato fin d'ora fa voti che almeno nelle città sedi di tribunali, il giudice tutelare sia esonerato da qualsiasi altra funzione giudiziaria, perchè soltanto in tal modo

potrà egli svolgere tutte le complesse e delicate attività, che gli son devolute, e potrà essere assicurato il reale ed effettivo esame, da parte sua, di ogni singolo caso, e non avverrà, quello che oggi di solito avviene, che il giudice tutelare, come attualmente il pretore, cui dalle leggi son devolute al riguardo importantissime funzioni, si limiti semplicemente ad apporre la sua firma a verbali di cui quasi sempre ignora il contenuto.

La specializzazione inoltre gli consentirà di foggarsi quella mentalità ch'è necessaria a far sì che l'esplicazione di un sì nobile ministero sia sentita prima d'essere attuata, in modo che il giudice tutelare non sia un rigido applicatore di norme e non resti frustrato quello spirito di umanità che è nella legge, come laddove non fu possibile istituire sezioni speciali per i minorenni imputati restò invalidato lo scopo più elevato della legge e tutto si ridusse ad un fastidioso sgombero di locali, perchè il giudice che non avea formato l'abito mentale della necessaria specializzazione, e che era indotto a valutare le mancanze dei minori con gli stessi criteri tenuti per gli adulti, di solito non intese che al magistrato era dalla legge devoluto di giudicare con umanità e d'indagare se nel fatto commesso dal minorenne dovesse ravvisarsi una ragazzata od un delitto, e per questa mancata comprensione dello spirito del legislatore spesso il furto d'un grappolo d'uva o il pugno dato al compagno, han segnato nel cartellino penale un delitto, precludendo così molte vie all'avvenire d'un giovine.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Como — (Rel. Avv. *Verga*): Della tutela e delle proposte di riforma contenute nel Progetto si è recentemente occupato l'ANDREOLI, lamentando che nell'amministrazione tutelare non si è fatto sufficientemente luogo al principio pubblicistico e statutale.

Non crediamo di poter condividere tale tesi, dacchè in sostanza il controllo da parte dell'autorità statutale c'è ed è validissimo e non è d'altronde utile, in questa materia, la accentuazione del carattere pubblicistico o dell'intervento statutale, ricordando soprattutto che la fonte prima di queste norme di assistenza e protezione è pur sempre e soprattutto un vincolo familiare.

Commissione Reale Avvocati di Cremona — (Rel. Avv. *Cavallerone*): La costituzione di un giudice tutelare presso ciascuna pretura del Regno, con gravissimi poteri in materia di minore età, di regime patrimoniale nel matrimonio, di azione per la dichiarazione giudiziale di paternità, di adozione, di patria potestà e di tutela e curatela è uno dei punti più nuovi ed importanti del Progetto.

La idea direttiva può essere ottima in sè stessa; ma incontrerà certo difficoltà estreme nella sua pratica attuazione.

Leggendo gli articoli 220, 241, 243, 256, 274, 275, 281, 289, 293, 306, 316, 330, 335, 336, 338, 343, 353, 363, 364, 371, 373, 374, 380, 385, 387, 389 a 400 del Progetto, nonchè le disposizioni sulla tutela e curatela, ci si per-

suade facilmente che al giudice tutelare si vorrebbero dare mansioni di altissima importanza, esentandolo, talvolta, dallo stesso obbligo della motivazione (articoli 364 e 371), e commettendogli giurisdizione in casi che, ad esempio, non sono meno delicati di quelli sui quali gli articoli 106 e 205 del Progetto chiamano a pronunciarsi il procuratore generale presso la corte d'appello od il tribunale.

Orbene, questa somma di poteri non può essere affidata ad un giudice di pretura, ossia ad un magistrato che, nella maggioranza dei casi, sarebbe troppo giovane e troppo inesperto.

Soltanto magistrati di alto valore e di consumata esperienza - i quali alla integrità morale, che deve essere comune a tutti, ed alla coltura giuridica, che può ritrovarsi anche nei giovani, uniscano buona conoscenza degli affari, pratica della vita e della famiglia, maturo senno e grande calma e serenità - potranno assicurare il buon adempimento di simile incarico.

Altrimenti accadrà che le autorizzazioni le daranno i cancellieri, che tutto procederà per formulari e quasi meccanicamente, che la legge rimarrà lettera morta (e tale è rimasta, per citarne una, l'ottima legge del 1922 sul procedimento avanti ai pretori), che delle tutele il tutore sarà dispotico padrone, che si dovrà rimpiangere quanto è stato abolito.

Il giudice tutelare inoltre non dovrà essere troppo distratto dal suo ufficio, nè troppo cambiato di residenza, se si vorrà che nella amministrazione dei patrimoni esista una certa continuità direttiva. E neppure dovrà aver troppo contatto con gli interessati - il pretore nei piccoli centri lo avrebbe certamente - per conservare piena libertà ed indipendenza di giudizio.

Le difficoltà di creare un simile magistrato sono grandissime, ove ancor si consideri la quantità degli affari da sbrigare e la necessità frequente di trasferirsi sui luoghi, se si voglia avvicinare il giudice-amministratore ai tutelati e curatelati.

Certo non si può pensar di risolverle, affidando alle preture interessi tanto complessi e compiti tanto superiori alle loro possibilità.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Cremona — (Rel. Avv. *Allexich*): La istituzione del giudice tutelare che, secondo il Progetto, dovrebbe accentrare in sé tutti i poteri di direzione e vigilanza, di deliberazione e autorizzazione per l'esercizio della tutela che il codice vigente ripartisce fra il pretore, il consiglio di famiglia, il tribunale e il procuratore del Re, lascia profondamente perplessi per la sua attuazione pratica.

Nessun dubbio che il raggiungimento dei vantaggi attesi dalla radicale innovazione dipenda, per la maggior parte, dal modo in cui il giudice tutelare sarà inquadrato nell'ordinamento giudiziario e più ancora dal come verrà reclutato il personale preposto a questa importante e delicatissima funzione; la quale suppone pratica d'affari, tatto e maturità di consiglio, nonchè perfetta e continua conoscenza e aderenza alle necessità

morali e materiali del tutelato. Ciò posto, pare dubbio che in ogni pretura possano trovarsi giovani magistrati che alla integrità morale e alla dottrina giuridica normalmente richiesta aggiungano le altre qualità sopra menzionate. Soprattutto, a prescindere dal resto, pare estremamente difficile che normalmente il giudice tutelare possa avere in ogni momento la necessaria conoscenza degli interessi morali e materiali del tutelato, indispensabile a ben deliberare. Sicchè è fondato il timore che, col nuovo ordinamento e specie con l'abolizione del consiglio di famiglia, il tutore praticamente assuma ben maggiori poteri di quelli che la legge gli vorrebbe consentire, rendendo in fatto illusoria l'alta funzione affidata al giudice, talvolta con effetti irreparabili, specie dal lato morale.

Perciò si fanno voti perchè, garantito il razionale e pratico inquadramento del giudice tutelare nell'ordinamento giudiziario, e tenuto conto delle speciali doti necessarie ai magistrati da preporre a così delicata funzione, sia mantenuto il controllo del consiglio di famiglia, sia pure con nuove provvidenze per migliorarne la costituzione. I vantaggi di tale mantenimento saranno indubbiamente tali da compensare le difficoltà e i pericoli accennati nella *Relazione*.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Cuneo — (Rel. Avv.

Viale): La principale innovazione consiste nell'accentramento nel giudice tutelare di tutti i poteri di direzione e vigilanza, di deliberazione ed autorizzazione per la costituzione e l'esercizio della tutela (art. 403); conseguentemente è stato abolito il consiglio di famiglia.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Enna — (Rel.

Avv. Ghera): Ritiene il Sindacato che la riforma che trasferisce dal tribunale al giudice tutelare la vigilanza sui minori sia pienamente approvabile. Con un magistrato speciale, che in ogni pretura verrebbe preposto unicamente alle tutele, si raggiunge il fine di attuare completamente quella funzione di vigilanza sui minori nell'interesse dello Stato, che fin'ora - per l'immenso lavoro di cui sono onerati i tribunali - non si è potuta raggiungere pienamente. Solo è da augurarsi che si provveda in sede di riforma dell'ordinamento giudiziario a che il giudice tutelare sia veramente e sempre un magistrato distinto dal pretore, perchè il cumulo di lavoro che grava su questo magistrato non sia ancora accresciuto, rendendo vana la pratica attuazione della riforma.

Non sembra però opportuna al Sindacato la completa soppressione dei consigli di famiglia, contemplata dal Progetto. E' vero che questa istituzione funziona in modo non troppo ideale, ma è anche vero che non risponde agli intenti di una legislazione, che vuole tenere alto il concetto della famiglia anche oltre l'interesse patrimoniale, il sopprimere ogni forma di intervento dei parenti verso gli orfani. Tanto più che il Progetto stesso riconosce l'utilità di questo intervento, esigendo diverse volte (articoli 395, 406, 424) l'obbligo del giudice tutelare di sentire i parenti. Onde

pare al Sindacato che, pur riformandolo, l'istituto vada conservato, mantenendogli il carattere di organo deliberativo, non semplicemente consultivo, se si vuole che i parenti - sotto il peso della responsabilità che conseguirebbe al loro parere - decidano degli interessi degli orfani meditatamente, e se si vuole insieme che quel che resta all'orfano della famiglia non sia escluso dalla di lui vita.

Volendo abolire l'istituto, sarebbe almeno necessario ed opportuno consentire ai parenti il reclamo contro le deliberazioni del giudice tutelare.

Commissioni Reali e Sindacato Avvocati e Procuratori di Ferrara: La materia di questo titolo decimo è stata trattata con tanta estensione e precisione, da consentire ben poche osservazioni.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Foggia: Era veramente indispensabile l'abolizione del consiglio di famiglia e di tutela, il cui mancato o poco utile funzionamento si deplorava da tempo. L'affidamento della cura del minore e dell'amministrazione dei suoi beni esclusivamente al tutore, che può anche essere un amministratore dell'ospizio in cui il minore è ricoverato, o un membro del comitato di patronato o della congregazione di carità (articoli 414 e 415), meglio risponde alle esigenze di un'amministrazione che vuole essere condotta senza intralci e con unicità di criteri.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Forlì — (Rel.ri Avv. *Panciatichi* e *Foschi*): Pur trovando opportuna la soppressione dei consigli di famiglia e di tutela, si propone che i parenti possano fare istanze al giudice tutelare nell'interesse dell'incapace.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Genova: Il Progetto propone l'istituzione di un giudice tutelare che soprintenda a tutto ciò che tocca gli interessi morali e materiali dei minori e che nel procedimento per l'adozione pronunci *se si fa luogo o non si fa luogo all'adozione*.

La proposta può essere utile, perchè rende più semplici e rapide tutte queste procedure e più sicura ed efficace la protezione dei minori: conforta tale opinione il risultato soddisfacente ottenuto in altri Stati da simili istituti. E' però necessario che, specialmente quando il minore è sottoposto a tutela, lo si tenga meno estraneo ai propri parenti, e nei casi più importanti i più prossimi siano consultati, anche per averne consigli pratici ed informazioni utili alle deliberazioni da prendere.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Gerace Marina — (Rel. Avv. *Marvasi*): Sulla tutela e sulla emancipazione è profonda e

larga l'innovazione. Abolito il consiglio di famiglia, sorto sotto la influenza dei principi politici della rivoluzione francese, favorenti il sistema elettivo, viene creato, presso ogni pretura, il giudice tutelare, nel quale si concentrano e si riassumono tutti i poteri, e direttivi e deliberativi, e di vigilanza e di autorizzazione, affidati un tempo al consiglio tutelare e ripartiti, dal 1865, fra il pretore, il consiglio di tutela, il tribunale, il procuratore del Re. Troppi inconvenienti derivarono dall'istituto della tutela minorile, così come costituita nel codice originale. Molti casi avvennero, e deplorabili, di consulenti ignoranti e spesso interessati personalmente e pur chiamati a regolare i gravi interessi, non solo morali, ma giuridici del pupillo. Colla istituzione del giudice tutelare, invece, si ha vera unità d'indirizzo, tanto efficace e opportuna nella direzione e nella vigilanza e nell'amministrazione del patrimonio morale ed economico del pupillo, e la responsabilità e le garanzie sono maggiori da parte del giudice tutelare e del tutore nominato dal giudice.

Commissione Reale Avvocati di Ivrea: — (Rel. Avv. *Quilico*): A proposito del giudice tutelare, che sostituisce — se pure con la collaborazione della famiglia — il consiglio di famiglia o di tutela, occorrerebbe conoscere, meglio che non lo dica il Progetto, quale potrebbe essere nel nostro ordinamento giudiziario il magistrato investito della delicata funzione di giudice delle tutele. Con le nuove funzioni, assegnate al giudice tutelare dal Progetto si richiederà tutta la attività, senza possibilità di altro sfruttamento, del magistrato che sia ad esse chiamato. Sarà possibile, nell'attuale e forse non rimediabile stato di insufficienza numerica della magistratura, molte preture essendo sprovviste di titolari ed affidate a giovani, se pure colti e promettenti, inesperti della vita, di avere un sicuro affidamento che l'opera del giudice tutelare sarà quella che la legge vuole? O si vorrà forse affidare ad un solo giudice la funzione tutelare in più preture (con la conseguenza immediata della quasi inutilità sua) o assegnare ai singoli pretori (salvo nelle poche preture riunite od a più magistrati) l'incarico delicato di cui tanto si preoccupa il Progetto nel fissarne i limiti e le ampie attribuzioni?

Se così fosse — e non si potesse dare quelle assicurazioni che si reputano indispensabili — tanto varrebbe di restare ancora col vecchio consiglio di famiglia.

Commissione Reale Procuratori di Lucca: (Rel. Avv. *Pardo chi*): Si è provveduto in modo più organico agli uffici tutelari in favore dei minori e degli interdetti.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Macerata: Si formula il voto che all'ufficio tutelare vengano destinati giudici particolarmente autorevoli ed esperti, all'uopo delegati dal primo presidente della corte di appello territorialmente competente.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Mantova — (Rel. Avv. *Finzi*): In questa delicatissima ed ardua materia, in cui i problemi da risolvere sono d'ordine giudiziario, d'ordine amministrativo, e d'ordine psicologico, sembra che il complesso della regolamentazione (non molto diversa da quella dell'antico codice) sia commendevole. Segnatamente, sembra molto opportuna la soppressione dei consigli di famiglia, i quali non rispondevano affatto (soprattutto in alcune provincie) alle loro finalità. Migliore, quindi, la facoltà del giudice tutelare, di interpellare i parenti secondo le circostanze.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Matera: Il giudice tutelare è una assai lodevole innovazione, ampiamente illustrata e giustificata nella *Relazione* al Progetto: saranno così eliminati tutti gli inconvenienti dei consigli di famiglia, sia per la loro costituzione, che per il loro funzionamento, nè ora è raro il caso di consigli di famiglia, che più che tutelare, danneggiano gli interessi dei minori.

Resterà soltanto a vedere se il giudice tutelare sarà veramente — come dovrebbe essere — un magistrato che debba occuparsi esclusivamente delle funzioni affidate al giudice tutelare. Che, se dette funzioni dovessero essere accentrate nello stesso magistrato che deve disimpegnare le sue normali funzioni, potrebbe accadere — dato l'enorme lavoro cui i magistrati in genere devono sobbarcarsi — che l'opera tutelare del giudice riuscisse meno efficace e meno protettiva di quella degli attuali consigli di famiglia.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Melfi — (Rel. Avv. *Picce*): Al rafforzamento della famiglia sarebbe desiderabile una doppia istituzione, quella di un istituto nazionale per l'educazione della gioventù minorenni e l'altra della speciale magistratura per l'ordine della famiglia.

Il concetto della prima istituzione non è nuovo. Esso appartiene a MINOS, a LICURGO, a PLATONE, al nostro FILANGERI, alla scuola socialista, al CAVAGNARI, al GRANATA, al MENDER ed altri. Anche il codice germanico ha stabilito un tribunale di tutela, che ha funzioni molto larghe rispetto ai figli, e l'istituzione nazionale dei balilla in Italia potrebbe assumere la funzione educativa della gioventù minorile.

La magistratura per l'ordine della famiglia, che accentuerebbe la protezione sociale dell'istituto del matrimonio, dovrebbe poi vigilare specialmente contro i travimenti del padre e per i beni di famiglia.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Modena: — (Rel. Avv. *Della Fontana*): Dal punto di vista del miglior funzionamento degli istituti tutelari, la riforma progettata contiene senza dubbio vantaggi pratici; in quanto le funzioni del tutore, non più sottoposto al controllo di un organo collegiale (consiglio di famiglia), ma di un or-

gano singolare (giudice tutelare), vengono certamente a guadagnare in speditezza ed elasticità, e l'amministrazione dei beni del pupillo potrà procedere senza tutti i ritardi e gli intoppi che erano frapposti dalle difficoltà di funzionamento del consiglio di famiglia.

Peraltro, la sostituzione dell'organo di controllo familiare con un organo pubblico, portato dalle moderne legislazioni anglosassoni, si distacca alquanto dai principi tradizionali di diritto familiare ancora vivi e sentiti nella vita e nei costumi delle nostre popolazioni, e specialmente nel numeroso ceto della borghesia rurale.

Occorre, pertanto, che il distacco non sia troppo brusco, onde non urtare contro quel concetto del gruppo familiare, che ancora è gelosamente custodito — e forma la base della nostra società — e non provocare un rallentamento dei vincoli familiari; ciò che accadrebbe inevitabilmente nei confronti degli orfani minorenni, quando i congiunti sapessero che il giudice tutelare pensa a tutto e che il loro interessamento è inutile.

Così, pure abolendo il consiglio di famiglia nella sua attuale composizione e attribuzioni, sarebbe desiderabile che i contatti tra gli organi tutelari e la parentela del pupillo fossero più stretti e frequenti, poichè spesso il controllo migliore e la miglior protezione degli interessi pupillari potranno ancora essere forniti dai congiunti che non dal giudice tutelare, il quale è estraneo all'ambiente familiare ed ignora spesso molti rapporti e fatti familiari, noti invece alla parentela del pupillo.

A tale scopo si proporrebbe che l'attuale consiglio di famiglia venisse trasformato in un consiglio di anziani, scelti fra i parenti più prossimi, avente soltanto funzione consultiva negli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Si osserva anzi, a questo proposito, che per la tutela dei minori poveri il Progetto dispone (articoli 449 e 450) che i comitati incaricati del patronato dei minori in conformità delle leggi speciali, od in loro mancanza la congregazione di carità od altro ente di pubblica assistenza, coadiuvino il giudice tutelare nell'esercizio delle sue funzioni, e, tra l'altro, debbano riferire sulle attitudini e sull'avviamento professionale del minore e denunciare gli abusi del tutore.

Così, per i minori poveri, al giudice tutelare ed al tutore si aggiunge un organo collegiale pubblico, con funzioni specifiche di protezione e di tutela: con tale disposizione, peraltro lodevole, i minorenni poveri senza parenti avranno dalla legge maggiore difesa e protezione dei minorenni con parentela, ed un organo tutelare che questi non hanno, mentre hanno una maggior somma di interessi da difendere.

Sarebbe logico dare anche a questi ultimi un organo collegiale familiare puramente consultivo e di vigilanza, come è il comitato di patronato, con funzioni analoghe. Verrebbe così facilitato anche il compito del giudice tutelare, il quale, dovendo in taluni casi, secondo il Progetto, sentire qualche parente del minore prima di decidere, saprebbe con precisione quali persone debba interpellare, ed eviterebbe ogni incertezza nella scelta e ogni indugio per assumere informazioni.

Sindacato Avvocati e procuratori di Modena — (Rel. Avv. *Della Fontana*): La riforma proposta, la quale ha il suo punto saliente nell'istituzione del giudice tutelare, trova pieno favore da parte di questo Sindacato. E' a prevedere che il giudice tutelare rappresenterà un mezzo di vigile ed efficace sorveglianza della patria potestà e della tutela e di protezione degli interessi dei minori.

Il Sindacato osserva, però, che la legge, così come è progettata, non prevede alcun gravame o reclamo contro i provvedimenti del giudice tutelare: ora non è detto che non debba mai ravvisarsi l'opportunità di reclami contro tali provvedimenti, per quanto oculati essi siano: esprime pertanto, il Sindacato, il voto che contro i provvedimenti (o almeno talune categorie di provvedimenti) del giudice tutelare sia ammesso un reclamo al tribunale nelle forme che saranno poi stabilite dal codice di procedura civile.

Altra importante innovazione è quella della abolizione dei consigli di famiglia. Per quanto non possa negarsi la verità di quanto dice la *Relazione*, e cioè che in pratica spesso i consigli di famiglia erano accolte di persone che funzionavano soltanto di nome facendo atto di presenza nelle sedute annuali, il Sindacato rimane perplesso di fronte alla soluzione adottata, che trova un pò radicale.

Non è male che diversi componenti la famiglia del minore possano fare sentire la loro voce: e ciò specie quando, allargandosi i poteri del giudice tutelare, gli si dà diretta ingerenza nell'amministrazione e nell'esercizio della tutela, ciò che renderà necessario, da parte di lui, un maggiore contatto con la famiglia del minore e una maggiore conoscenza dei membri di essa. Per tali ragioni il Sindacato trova opportuno che la soppressione del consiglio di famiglia sia temperata: e il modo può essere diverso: potrà, per esempio, per taluni atti del giudice farsi obbligo che egli senta prima il parere di taluni prossimi congiunti del minore, oppure stabilirsi che il giudice ordini la costituzione del consiglio di famiglia o di qualche organo affine, nei casi in cui la complessità degli affari della tutela, le speciali situazioni della famiglia o altre ragioni lo rendano consigliabile e opportuno.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli:

Uno dei più importanti titoli del Progetto è quello riguardante la riforma organica del diritto tutelare. Il sistema attuale, caratterizzato dalla eccessiva ingerenza dell'elemento familiare e dall'intervento inadeguato della pubblica autorità, non ha fatto buona prova.

Aboliti, dunque, il consiglio di famiglia e di tutela, i poteri tutelari vengono, nel sistema del Progetto, distribuiti fra il giudice delle tutele e il tutore, il protutore o il comitato di patronato, le cui attribuzioni si esplicano sotto il controllo e la sorveglianza del primo.

Sono contenute nel Progetto disposizioni (art. 365 sotto il capo dell'adozione, art. 372 nel titolo della patria potestà, e art. 413 nel presente ti-

tolo relativo alla tutela, ecc.); le quali accennano al *diritto di reclamo* contro i provvedimenti del giudice tutelare, senza ben precisare i modi e i termini per l'esperimento del detto mezzo d'impugnativa. E' indispensabile che si regoli organicamente questa materia; e quindi:

a) stabilire la notifica di ufficio agli interessati dei provvedimenti del giudice tutelare e il diritto di richiamo, entro un certo termine da tale notifica, al tribunale, il quale deciderà in camera di consiglio, trattandosi di materia di giurisdizione onoraria;

b) concedere, poi, siffatto diritto d'impugnativa al tutore, al protutore, al pubblico ministero, ai congiunti più prossimi del pupillo ed anche a quest'ultimo quando abbia raggiunto una certa età.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Nicastro — (Rel. Avv. *Mazzei*): Degna di plauso appare la soppressione del consiglio di famiglia, inutile lustra che si risolveva nella pratica in un dannoso impaccio alla retta amministrazione dei beni dei minori.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Padova — (Rel. Avv. *Schiesari*): L'art. 4 del Regio decreto 7 luglio 1914, n. 1176, con cui si estendeva alle donne la possibilità di entrare a far parte del consiglio di famiglia, a modifica di quanto fino allora era statuito all'art. 225 del codice civile, lasciava supporre che la opportuna modificazione avrebbe trovato accoglimento nel nuovo testo.

Tutt'al più si poteva attendersi un ritorno all'antico, ma non la soppressione completa del consiglio di famiglia.

Vi sono, è vero, i comitati di patronato dei minori, ma non bisogna dimenticare quale importanza (specie nelle classi più umili e soprattutto in quelle agricole) si attribuisce alla funzione di membro del consiglio di famiglia, con quanta cura ed amore essa venga disimpegnata, quale preziosa collaborazione e quale efficace elemento moderatore essa sia per il tutore.

Si ritiene, pertanto, conveniente la conservazione del detto organismo, limitando l'intervento e l'opera dei comitati di patronato a quei casi in cui non si possa procedere alla costituzione di un consiglio di famiglia.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Pallanza: Indipendentemente da ogni ragione o considerazione giuridica, in pratica si è sempre riscontrata e lamentata la difficoltà della costituzione dei consigli di famiglia per i minori, e quando si riusciva a costituirli, è notorio che essi esistevano soltanto di nome, non mai di fatto, sì che l'istituto veniva ad essere una cosa ingombrante, inutile e non pratica.

Colla istituzione del giudice tutelare si viene a regolare con serietà il funzionamento dell'istituto che, sotto la sorveglianza del magistrato, non potrà a meno di dare ottimi risultati; tutto ciò quando pure non si voglia considerare, ed è pure un elemento principalissimo ad evitare incresciosi contestazioni, il concetto economico della riforma.

Questa istituzione del giudice tutelare si rispecchia anche nei ritocchi predisposti dal Progetto sulla emancipazione.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Palmi — (Rel. Avv. *Bagalà*): Questo titolo attua, rispetto alle disposizioni del codice vigente, importanti innovazioni, principale fra tutte quella dell'abolizione del consiglio di famiglia; con esse si è realizzato un progresso sensibile, sia per una maggiore semplicità delle norme, sia per una loro maggiore aderenza ai bisogni e alle esigenze della vita quotidiana, sempre che il giudice tutelare sia " quel giurista illuminato ed imparziale „ cui accenna la *Relazione*. Oltre a risultare più adeguato ai nuovi concetti di assistenza e protezione, posti dal Regime come uno dei punti basilari della sua opera, tutto il complesso di disposizioni appare indiscutibilmente più agile e più efficace di quello esistente, ed esso darà certamente ottimi frutti se sarà attuato con quella vigilanza solerte, scrupolosa ed intelligente, che il Progetto ha posto implicitamente come uno dei lineamenti fondamentali della riforma.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Perugia — (Rel. Avv. *Ferrero*): Non approviamo l'abolizione del consiglio di famiglia, che nella costituzione attuale può essere ancora utile. Una riforma che tendesse a rendere efficiente tale istituto, sarebbe a nostro avviso da auspicarsi.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Piacenza — (Rel. Avv. *Boscarelli*): Circa la tutela e la emancipazione, il cui servizio deve assolutamente essere gratuito, ottimi vantaggi deriveranno dallo accentramento nel giudice tutelare di tutti i poteri di direzione e di vigilanza, di deliberazione e autorizzazione per la costituzione e l'esercizio della tutela.

Il Progetto innova, abolendo completamente il consiglio di famiglia. Ciò pare non del tutto vantaggioso, pur rilevando che in oggi il funzionamento di tali consigli non è spiccio e sbrigativo. Forse correttivo sarebbe quello di ridurre a due soltanto i consulenti previsti dall'art. 251 codice vigente.

Commissione Reale Avvocati di Pola: La Commissione tiene a rilevare la notevolissima pratica importanza della riforma in questa materia, che dalla abolizione dell'istituto del consiglio di famiglia e dalla istituzione del giudice tutelare ha finalmente acquistato quella snellezza e aderenza alla vita, indispensabile per un effettivo controllo e una consapevole tutela degli interessi degli incapaci.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Reggio Calabria — (Rel. Avv. *Mafrici*): Mentre in massima il Progetto regola la tu-

tela con le norme del codice vigente, vi introduce delle innovazioni sostanziali, precipue, tra le quali, sono l'istituzione del giudice tutelare, che accentra tutte le funzioni già ripartite tra il consiglio di famiglia, il pretore, il tribunale e il procuratore del Re, e la costituzione della tutela quando il genitore per infermità non possa adempire proficuamente agli oneri della patria potestà.

Tutte le disposizioni del Progetto rispondono alle esigenze di una ben ordinata amministrazione nell'interesse dei minori sottoposti a tutela, e di quelli pei quali è ammessa l'emancipazione, o di diritto col matrimonio o mediante apposita dichiarazione del giudice tutelare.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Roma

(Rel. Avv. *Schupfer*): Plaudiamo all'istituzione del giudice tutelare, la quale segna un vero progresso in questa delicata materia; e conveniamo pienamente nell'opportuna abolizione dei consigli di famiglia, del cui misero funzionamento tutti sono convinti.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Salerno —

(Rel. Avv. *Mobilio*): Indubbiamente il Progetto, profondamente innovando l'istituto della tutela, come disciplinato dal vigente codice, ha apportato notevoli e più opportune modificazioni, specie con l'abolizione dei consigli di famiglia e dei consigli di tutela, inadatti allo scopo e spesso di intralcio al normale funzionamento dell'ufficio tutelare. La diretta sorveglianza del giudice tutelare, la eliminazione di formalismi procedurali cui spesso non rispondevano sostanziali ragioni, costituiscono un miglioramento dell'istituto, che punterà certamente allo scopo.

Occorre però chiarire se il giudice tutelare, di cui è cenno in questo istituto, è lo stesso, di che nelle precedenti norme, o non piuttosto altri, identificabile nel pretore, che debba esercitare la sua funzione nella giurisdizione della rispettiva pretura. Sarebbe desiderabile che il giudice tutelare fosse unico e il relativo ufficio avesse sede presso il tribunale; però, considerate le difficoltà di avere diretti e immediati rapporti col giudice tutelare e la necessità di ridurre al minimo possibile le spese d'amministrazione, tornerebbe più opportuno che ogni pretore rivestisse la qualità di giudice tutelare nell'ambito della giurisdizione della sua pretura. Il testo del Progetto non è chiaro, pur potendosi presumere, da alcune norme, che il giudice tutelare di che nel presente capo risiede presso le preture e si identifichi quindi col pretore.

Va poi rilevato che sarebbe opportuno eliminare certe espressioni che offendono il gusto letterario, in quanto il legislatore deve riassumere anche la saggezza delle virtù letterarie della stirpe. Ricorrono spesso, in queste norme, le parole *permessione*, *tosto che*, *interpellazione*, ecc., di pessimo gusto linguistico.

Sarebbe, infine, opportuno dichiarare esplicitamente impugnabili di reclamo al tribunale i provvedimenti del giudice tutelare, ovvero dividere

tali provvedimenti in due categorie: quella di indole discreitiva, demandata agl'insindacabili criteri d'equità del giudice, e pertanto non suscettibili di gravame, dagli altri che importino lesioni di diritto, sia pure dal punto di vista morale, specie del tutore e del protutore, e quindi inerenti ad una funzione eminentemente giurisdizionale.

Sindacato Avvocati e Procuratori di San Remo: Si ritiene utile la conservazione del consiglio di famiglia, perchè garantisce maggiormente che vengano tutelati gli interessi del minore.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Santa Maria Capua Vetere: La novità vera introdotta dal Progetto in questa materia, sta nell'abolizione dei consigli di famiglia e nella creazione del giudice tutelare, nel quale si accentrano tutti i poteri di direzione e di vigilanza, di deliberazione e autorizzazione per la costituzione e l'esercizio della tutela.

Non si può non essere d'accordo con gli autori del Progetto circa l'abolizione dei consigli di famiglia. Questi organi, pletorici e costosi, raramente funzionano nella vita pratica e quando talvolta vengono fatti funzionare, non sempre s'ispirano alla tutela degli interessi dei minori.

Anzi non è stato raro il caso nel quale i componenti di detti consigli si sono preoccupati di deliberare atti in vista di loro particolari utilità, a tutto danno, naturalmente, di quelli che essi avrebbero dovuto difendere.

E' doveroso, però, richiamare l'attenzione dei revisori del Progetto sulla necessità dell'attivo ed energico funzionamento del giudice delle tutele, che, almeno nella maggior parte d'Italia, non potrà identificarsi con il pretore, troppo oberato di lavoro e quindi nella materiale impossibilità di accudire, con il dovuto zelo e con l'indispensabile diligenza, ad un ramo tanto importante di servizio, ma dovrà essere rappresentato da altro magistrato, che, a fianco del pretore, espleterà, prevalentemente se non esclusivamente, le delicate mansioni a lui conferite dal Progetto.

Commissione Reale Avvocati di Sciacca — (Rel. Avv. Arone): Innovazioni profonde e provvide, nell'istituto della tutela.

Principali: *a)* abolizione del consiglio di famiglia; *b)* accentramento nel giudice tutelare dei vari poteri ripartiti ora fra pretore, consiglio di famiglia, procuratore del Re e tribunale.

Il consiglio di famiglia era divenuto il più inutile e il più intralciante degli organi tutelari. Al vecchio principio tradizionalistico fu peraltro reso omaggio, facendosi obbligo al giudice tutelare di richiedere l'avviso dei prossimi parenti ed affini del tutelato negli atti più importanti della tutela.

Più agili sono stati resi procedura e funzionamento della tutela con l'accentramento dei poteri nel giudice tutelare.

Sarebbe da prendere in considerazione se ed in quali casi i suoi provvedimenti dovessero essere impugnabili e con quali termini e forme.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Sciacca: Era oramai il caso e il tempo di dare un logico e più rispondente assetto allo istituto della tutela. Ed a ciò assolve magnificamente il Progetto, che abolisce i consigli di famiglia e devolve ogni potestà al giudice delle tutele, che negli atti più importanti basta richieda il parere dei parenti più prossimi del tutelato.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Taranto: Il Progetto, nel disciplinare questo istituto, ha cercato di garentire più efficacemente gli interessi materiali e morali dei minori; ed ha, quindi, cercato di realizzare simile finalità attraverso varie innovazioni.

La più importante consiste nell'accentrare tutte le funzioni attualmente ripartite tra il consiglio di famiglia, il pretore, il tribunale ed il procuratore del Re, nel giudice tutelare, istituito presso ogni pretura. A lui, quindi, restano affidati i poteri di direzione, di vigilanza, di deliberazione e di autorizzazione inerenti all'esercizio della tutela.

Data, poi, la creazione di quest'organo più vasto e più comprensivo, il Progetto ha soppresso l'istituto del consiglio di famiglia, il quale, nel suo pratico funzionamento, ha presentato parecchi inconvenienti.

Siccome, d'altronde, non potevasi disconoscere che in talune gravi contingenze vantaggiosa era la funzione deliberativa dei più prossimi parenti del minore, il Progetto ha mantenuto, sia pure limitatamente, la loro cooperazione, facendo obbligo al giudice tutelare di chiedere il loro parere negli affari di più grave momento.

Commissione Reale Avvocati di Torino — (Rel. Avv. Abello): Anche in questo delicatissimo argomento il Progetto ha rimediato a difetti e colmato lacune nel riordinare e ritoccare la parte conservata, e nell'aggiungere o modificare radicalmente norme e principi così da innovare completamente alcuni punti.

Se la disciplina della *tutela*, segnatamente per quel che riguarda le funzioni sue, è mantenuta in termini e modi analoghi a quelli con cui si governa la *patria potestà*; se pure a questa subentra sempre quando, per qualsiasi causa, *siavi stato d'infermità fisica permanente* del genitore (art. 402); se leggeri, o piuttosto dettati da ragioni di opportunità in relazione ai nuovi ordinamenti politici amministrativi del regime fascista, sono i ritocchi apportati alle disposizioni relative ai casi d'incapacità, incompatibilità ed indegnità all'esercizio della tutela e di dispensa dall'ufficio di tutore (articoli 409-410); se sono conservati nel loro contenuto fondamentale le norme del codice (art. 296) che determinano i poteri ed i limiti del tutore nell'amministrazione (art. 440), pure provvedendo per ragioni di chiarezza e precisione a più minutamente ed ordinatamente indicare gli atti che il tutore non può compiere senza l'autorizzazione del giudice tutelare; non mancano tuttavia, pure in questo titolo, vere e proprie innovazioni che sono degne di nota e di lode e si possono considerare

originali, per quanto in parte non siano che lo svolgimento dei germi di riforme contenuti nelle leggi state emanate per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra (v. su ciò l'ottimo *Manuale* del VEMZI, 3^a ed., 1928, p. 627, nota).

Sono nuove, ad esempio, le norme con cui si è provveduto alla protezione degli interessi morali e materiali dei minori italiani residenti all'estero e di quelli stranieri residenti nel Regno (articoli 417 e 416); quelle con cui si demanda al giudice tutelare di dare, prima della assunzione da parte del tutore o del protutore delle rispettive funzioni, sia di ufficio sia su richiesta del pubblico ministero, quei provvedimenti urgenti e necessari che occorrono per la cura del minore o per la conservazione o per l'amministrazione del patrimonio (art. 425) e per i beni amministrati da curatore speciale e per l'inventario, al fine di conoscere la reale consistenza del patrimonio, costituito spesso da beni immobili e da titoli di credito (articoli 429, 431, 437 e 438), e quelle, infine, riguardanti il contenuto del rendiconto, l'esame del conto e la azione di rendiconto che il tutore od i suoi eredi devono rendere (articoli 455 e 456), nella parte soprattutto in cui si dispone che il giudice tutelare interviene per dirigere la procedura amministrativa della presentazione del conto, con prefissione di termini e con formalità per le quali tutti gli interessati sono posti in grado di pronunciarsi sul conto e di formulare le eventuali contestazioni, e chiude la procedura con decreto che dà atto dell'approvazione del conto, rinvia gli interessati alla sede contenziosa segnando la decorrenza del triennio fissato per l'esercizio dell'azione relativa (art. 457).

Ci pare, però, non inopportuno richiamare qui, quanto meno, l'attenzione degli studiosi del delicatissimo tema sulle sagge e pratiche proposte, che nel Convegno del maggio 1931 (IX), furono dal diligentissimo relatore Avv. VIGNA approvate e formulate nei seguenti quesiti:

1^o) se non sia da ritenersi opportuna la formazione di una legge unica « codice dei minorenni » sull'esempio del progetto QUARTA del 1922, pur colle opportune modificazioni.

2^o) Se non sia da ritenersi opportuno lo stabilire agli anni diciotto compiuti lo stato speciale di minore età, sia per quanto ha tratto alla responsabilità penale, che alla capacità del minore per esercitare qualsiasi atto legale, senza necessità di speciali autorizzazioni o rappresentanze ;

3^o) se non sia da ritenersi opportuno che tutte le pratiche riflettenti i minori degli anni diciotto (processi penali, autorizzazioni varie di qualsiasi indole, provvedimenti amministrativi) abbiano ad essere affidati ad una sezione speciale di tribunale assistita da una apposita rappresentanza del pubblico ministero, affidando al presidente della sezione i provvedimenti urgenti ;

4^o) se non sia da ritenersi opportuno lo stabilire, con le disposizioni più precise, i rapporti tra la magistratura dei minorenni ed i comitati di patronato dei minorenni e le altre istituzioni assistenziali

per i minorenni, demandando a detti comitati o altre istituzioni il compito di coadiuvare il magistrato della tutela per tutto quanto riguarda la protezione dei minorenni e quindi trasportando anche le due disposizioni della sezione IV (articoli 449 e 450) ad altre sezioni più generiche; ad esempio alla sezione I, là dove si accenna alla funzione del giudice di tutela.

L'avere il Progetto abolito il consiglio di famiglia in conformità dell'esempio datoci dalle legislazioni a tipo germanico ed in considerazione dei molteplici gravi inconvenienti, che ne derivano al regolare e sicuro servizio delle tutele, e l'avere, in connessione e riferimento a tale soppressione, coordinate e ravvivate le singole disposizioni, che devono disciplinare l'istituto della tutela, ha opportunamente rinvigorita e sveltita la struttura dell'istituto stesso, rendendolo più snello, meno dispendioso, più preciso e più atto e compiere quelle funzioni di *munus publicum*, che oggi gli si debbono riconoscere.

E' veramente encomiabile il Progetto in ciò che ha tradotto in atto il pensiero di valorosi giuristi di ogni tempo, e deve compiacersene soprattutto chi, come il Senatore BRUGI, già nella prima edizione delle sue auree *Istituzioni di diritto civile* (Milano, 1905, pag. 673) scriveva, con preveggenza intuitiva, che il completo svolgimento storico di questo istituto ce lo offre come un dovere di sociale protezione dell'infelice cui manca o per cui è inefficace quella dei genitori e aggiungeva che *si sente il bisogno dell'intervento dello Stato nelle tutele le mille volte più che al tempo del codice napoleonico, assai debole su questo punto.*

E' bene che, come già ebbi occasione di rilevare molto più a lungo in occasione del convegno del 23-24 maggio 1931 del Congresso di difesa dei fanciulli di Torino, si riconosca legislativamente essere il magistrato il funzionario più adatto ad esplicare un'azione eminentemente giuridica, che tocca diritti gravi e delicati e che non di rado si risolve in provvedimenti importanti onere pecunario a carico di privati e dello Stato.

Il magistrato, per l'autorità e la stima di cui gode, per la sacrosanta veste che ha, di depositario del più alto mandato sociale, d'interprete ed esecutore delle leggi e dei principi più sicuri di equità e giustizia; per la capacità specifica sua affinata dalla pratica quotidiana di esaminare colla dovuta pazienza e diligenza, in relazione al sistema della legge vigente ed alle risultanze della più evoluta pubblica coscienza, i fatti giuridici ed i soggetti di diritto; per quel connaturale e profondo senso di responsabilità, che gli viene dall'alta funzione che compie e dalla somma dignità con cui la compie, è certamente il meglio indicato a provvedere alle varie misure di repressione e di prevenzione, a cui possono dare luogo i rapporti che si svolgono nell'età minorile, e dare la più sicura e la più ampia fiducia della migliore tutela degli interessi minorili.

Non possiamo non applaudire *toto corde* al vigile e forte Governo fascista, che ha saputo consacrare tali principi in norme di legge, suscettive di ulteriori e più benefici sviluppi, che confidiamo non mancheranno in avvenire.

Commissione Reale Procuratori di Torino: L'abolizione del consiglio di famiglia era da tutti desiderata: ben si sapeva come avessero funzionato in passato e quali garanzie di serietà potessero dare, dopo infiniti casi pratici che avevano dimostrato essere un istituto tutt'altro che solido.

Due nuovi istituti propone il legislatore: quello del giudice tutelare, ed il secondo, dei comitati di patronato per i minori poveri. Entrambi questi istituti segnano un grande progresso nella nostra legislazione familiare.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Torino — (Rel. Avv. Cottino): La tutela riceve dal Progetto larga e profonda riforma.

Essa è resa più agile dall'istituzione dell'apposito giudice delle tutele che siede presso la pretura ed a cui sono demandate tutte le funzioni oggi distribuite fra pretore, consiglio di famiglia, procuratore del Re.

Il Progetto inoltre abolisce il consiglio di famiglia. A giustificazione si osserva dal relatore che l'istituto, così come è oggi nel nostro codice, ha il difetto "essenziale di attribuire funzioni deliberative, in tutti gli affari che riguardano i maggiori interessi del pupillo, nei quali gli elementi di ordine morale ed economico sono spesso subordinati ad elementi di carattere prevalentemente giuridico, a persone digiune di cultura giuridica „.

Se molto di vero vi è in quanto dice il relatore, è pure vero che numerosi sono i casi in cui all'elemento giuridico si sposa quello patrimoniale-famigliare e di convenienza (v. matrimonio, adozione, educazione, carriera del minore). In tali casi, come pretendere dal giudice delle tutele tanta preparazione ed esperienza, da affrontarli da solo? E' così forte l'elemento familiare nella tutela, che il codice svizzero del 1907, il codice più moderno d'Europa, ammette che la funzione tutelare possa essere, in determinati casi, devoluta allo stesso gruppo familiare, il quale, costituendosi in consiglio di famiglia, assume tutte le funzioni di controllo della stessa autorità giudiziaria.

Nè ci sembra che in 65 anni di vita il consiglio di famiglia abbia dato motivo a tali inconvenienti, da consigliarne la soppressione. Se in molti casi può avere funzionato solo di nome, ciò non esclude che, dove ha funzionato, abbia servito agli interessi del minore.

Il relatore ricorda il codice austriaco, dove non vi è più traccia dell'istituto. Non tiene, però, presente che quel legislatore affida il controllo, non ad un semplice giudice delle tutele sedente presso la pretura, ma al tribunale delle tutele, stabilisce garanzie (v., ad es., la promessa del tutore di allevare il pupillo nel santo timor di Dio resa solenne da una stretta di mano, parag. 205) e sanzioni rigorosissime contro il tutore, ignote alla nostra legislazione, ed assegna al tutore funzioni d'ordine strettamente familiare, che, secondo la nostra riforma, non possono essere esercitate dal tutore senza il concorso del giudice.

Giova poi rilevare che il codice austriaco è uno dei pochi codici (v. pure il nuovo codice russo e quello argentino) dove sia scomparsa ogni ingerenza del gruppo familiare nell'amministrazione tutelare.

La stessa legge ungherese non ha creduto seguire il codice austriaco: prevede il funzionamento del consiglio di famiglia (legge XX - 1877), se il padre l'ha costituito per testamento, e se il patrimonio ha un certo valore o su richiesta dei parenti più prossimi.

Il consiglio di famiglia, del resto, è mantenuto in buona parte dei codici a tipo latino (quali il francese, lo spagnolo, il portoghese) e lo si trova nello stesso codice germanico, così diverso dal nostro.

Nella legge olandese è fatto obbligo al giudice di consultare i congiunti più stretti, quando trattasi di nominare il tutore o il protutore.

E' vero che nel codice germanico il consiglio di famiglia entra in funzione solo se il padre o la madre l'ha ordinato, ma è pur vero che a quel consiglio di famiglia sono devolute, così come nel codice svizzero e nella stessa legislazione ungherese, gli stessi attributi di controllo dell'autorità tutoria (1872).

Forse il Progetto ha creduto, colla abolizione, di fare omaggio alle nuove tendenze dirette ad accrescere i poteri del giudice, ma tale indirizzo, di cui abbiamo esempio nel giudice delegato alla procedura fallimentare secondo la nuova legge fallimentare, non può andare oltre certi limiti senza annullare l'influenza della famiglia, che il nuovo legislatore intende invece valorizzare.

Se nel caso di fallimento si comprende l'opportunità di demandare al giudice delegato i più ampi poteri, non sembra doversi giungere a tanto là ove — come nel caso della tutela — l'elemento amministrativo non è che una parte del contenuto della tutela, là dove non si tratta, di regola, di rimediare ad una situazione disastrosa, ma di continuare, in certo qual modo, presso il minore, quella assistenza e quella cura amorosa, che egli avrebbe avuto dal proprio genitore: finalità cui possono, con molto profitto, collaborare i membri del consiglio di famiglia. Essi, vivendo, come vivono, più da vicino la vita stessa dell'amministrato, possono suggerire al giudice quelle provvidenze che questi, elemento prevalentemente giuridico, non è in grado nè di sentire, nè di attuare.

Concludendo, facciamo voti perchè sia mantenuto in vita il consiglio di famiglia, che ha profonde radici nella nostra coscienza popolare, limitandone il funzionamento, nel caso che vi siano, ai parenti ed affini fino al quarto grado.

Piuttosto il consiglio di famiglia potrebbe, senza tradire le sue finalità, trasformarsi da organo deliberativo, in organo puramente consultivo.

La consultazione, però, ha da essere obbligatoria per il giudice delle tutele, in tutti quei casi in cui il consiglio di famiglia ha oggi, secondo il codice in vigore, funzione deliberativa.

Qualora poi il nostro parere non dovesse trovare sufficienti consensi, proponiamo che, quanto meno, sia reso obbligatorio per il giudice

delle tutele, in alcuni casi, il parere dei parenti od affini fino al quarto grado.

Dovrebbero, quindi, essere modificati gli articoli 406, 426, 440 e 444 del Progetto.

Commissione Reale Procuratori di Trani — (Rel. *Avv. Cautela*): L'istituto della tutela ha subite notevoli riforme con l'abolizione del consiglio di famiglia, le cui mansioni sono state completamente affidate al giudice tutelare, istituito presso ciascuna pretura per provvedere a tutto quanto è inerente alle tutele, alle curatele, alla adozione, alle operazioni dotali, ai patrimoni familiari e simili.

Va senza dubbio lodata l'abolizione del consiglio di famiglia, il cui funzionamento non corrisponde allo scopo, per cui venne dalla legge introdotto. Temiamo, però, che il ritorno al giudice delle tutele con sì ampia giurisdizione, non possa essere idoneo ai compiti, che la legge gli affida. Di vero, se tale ufficio viene cumulato con quello del pretore, questi non potrà occuparsene con l'assiduità e la diligenza, che l'importanza delle materie a lui deferite richiedono, essendo noto il gran lavoro, che gl'incombe; se poi in ogni ufficio di pretura deve essere aggiunto un giudice tutelare, il personale verrebbe ad essere raddoppiato, e sorgerebbero altre ragioni per modificare la istituzione.

Non osiamo dare suggerimenti in proposito; ma ci pare che potrebbe essere delegato alle tutele un giudice del tribunale, alla stessa guisa che vi è un giudice delegato ai fallimenti, alle graduazioni e, col nuovo codice penale, un giudice di sorveglianza.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Treviso — (Rel. *Avv. Monico*): La principale innovazione del titolo sulla tutela è l'abolizione del consiglio di famiglia e la riesumazione dell'antico istituto (già di altri codici passati e del codice austriaco) del giudice tutelare, elemento accentratore per eccellenza e in perfetta coerenza con le nuove direttive e concezioni politiche odierne. Infatti l'istituto del consiglio di famiglia ha finito molto spesso coll'attribuire funzioni deliberative su oggetti regolati da norme giuridiche, oltrechè morali, a persone spesso digiune di cultura giuridica. Così avremo senza dubbio unità di indirizzo nella direzione e vigilanza nella amministrazione della tutela, accentuazione della responsabilità ed economia di tempo e di spese.

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria: Le norme vigenti, non sempre chiare e coordinate fra loro, si sono dimostrate del tutto inadeguate ad attuare un'efficace protezione dell'infanzia.

Il difetto più grave è la constatata deficienza di controllo, di iniziativa e di decisione nell'autorità pubblica preposta alla tutela.

Da tale deficienza è derivato quel rilassamento nella difesa degli interessi morali e patrimoniali dei minori, deplorato da sociologi e da giuristi.

« Gli uomini — rilevava il PISANELLI nella *Relazione* al codice civile, — sono naturalmente inclinati a trarre dalle loro opere un vantaggio proprio, e quando si vogliono obbligare ad impiegarsi in altrui beneficio senza compenso, è probabile che falliscano ».

Il legislatore aveva creduto di risolvere in gran parte il problema, con l'affidare la cura della persona e l'amministrazione dei beni degli incapaci ai loro parenti prossimi, perchè « l'affezione di essi lascia sperare che vi sarà zelo e disinteresse nell'amministrazione loro affidata ». Ma il rallentarsi del vincolo di parentela al di là dello stretto nucleo familiare e le occupazioni personali, divenute assillanti ed assorbenti nella tumultuosa vita odierna, rendono anche il « tutore parente » spesso incurante della vita morale e materiale dell'incapace, se anche qualche volta l'interesse proprio, immediato o successorio, non gli faccia dimenticare che *tutela ad eorum utilitatem, qui commissi sunt, non ad eorum, quibus commissa, gerenda est*.

D'altra parte vi è l'ingente numero dei minori illegittimi o senza prossimi familiari, per i quali la nomina del tutore, così come ora avviene, cade, senza alcun controllo, su di un vicino od un conoscente, quasi sempre incapace e indifferente. E sono questi sciagurati fanciulli senza famiglia e senza guida, che forniscono una elevata percentuale alla delinquenza, allorchè vengono dimessi dai pubblici brefotrofi.

Se non si vuole che l'istituto giuridico della tutela sia un nome vano e senza alcuna utilità sociale, necessita che le funzioni di tutore siano affidate a persone che possano dedicarvi tutta la loro attività, che abbiano intelligenza e spirito di sacrificio, che conoscano le insidie sociali attentatrici alla salute *fisica e morale* della giovinezza.

Non si intende, con ciò, di proporre un ordinamento burocratico della tutela e cioè un'enorme macchina costosa e senza anima; le provvidenze da attuarsi sono già tracciate dall'organamento di una delle più importanti opere assistenziali create dal Governo Fascista, e cioè dell'*Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia*.

A risolvere il problema in modo semplice e completo, senza nuovi aggravii economici, dati gli scopi ed i mezzi di cui dispone l'Opera nazionale, sarebbe sufficiente sia la istituzione da parte dell'Opera di uffici di tutela professionale, con alcuni funzionari opportunamente scelti tra persone di indiscussa rettitudine ed esperienza, sia la destinazione all'esercizio della tutela di delegati speciali o « patroni » appartenenti ad istituti di previdenza o di beneficenza ove risiede il minore, indicati e controllati dall'Opera stessa.

Gli uffici di tutela professionale e i delegati o patroni, dato il sistema della loro scelta, assolverebbero indubbiamente con alto spirito di sacrificio, con amore e con perizia a questo nuovo incarico, tanto più che le Federazioni provinciali dell'Opera nazionale si trovano nella possibilità di disporre di adeguati mezzi morali e materiali.

E' ovvio che a tali norme generali di assegnazione dell'ufficio di tutore, potrebbero essere ammesse eccezioni nel caso di designazione testamentaria del tutore da parte dei genitori, o di particolari condizioni familiari; e patrimoniali dell'incapace; ma la nomina del tutore dovrebbe in ogni caso, anche cioè nel caso di designazione paterna, essere demandata con piena ed assoluta discrezionalità al giudice tutelare.

Ed un'altra foglia morta dev' essere staccata dall'istituto della tutela, e cioè il consiglio di famiglia e di tutela.

Chi abbia assistito ad una delle annuali adunanze di detti consigli, non può non averne riportato un senso di sorpresa e di pena. Essi si concretano, generalmente, in un rapido e meccanico colloquio tra il tutore ed il pretore o tra quegli ed il cancelliere e si concludono con la firma di un verbale, generalmente predisposto a stampa, mentre i consulenti assistono silenziosamente, annoiati o inquieti, per aver tolto un'ora sola, in un anno, ai loro affari od agli svaghi.

Questo inutile organo, derivatoci dal codice napoleonico, con funzioni e poteri nel nostro codice anche maggiori, dovrà essere spazzato via, ritornando alle nostre pure tradizioni romane e nazionali, per la quali la protezione degli incapaci era considerata come una prerogativa della sovranità, tradizioni concordanti anche in questo, come in altri campi, con le direttive del Fascismo.

Il Progetto merita incondizionato plauso, per aver aderito a tali postulati, ormai riconosciuti da tutti gli studiosi del grave problema della tutela dei minori.

L'istituzione del giudice tutelare, nel quale sono concentrate le facoltà ed i poteri del pretore, del tribunale e dell'abolito consiglio di famiglia e di tutela, ma con più ampio potere di iniziativa e di controllo; il marcato carattere pubblicistico dato all'ufficio del tutore; il procedimento, infine, più agile ed economico, sono le più felici innovazioni del Progetto, e saranno accolte con tanto maggior favore nelle terre redente, in quanto il servizio delle tutele, secondo l'ordinamento austriaco, era quivi disimpegnato, *dove il personale era adeguato*, in modo da garantire una soddisfacente protezione degli interessi morali e materiali dei minorenni.

E' però da rilevarsi che l'istituzione del giudice tutelare, integralmente applicata, importerebbe un aumento non lieve dei magistrati addetti alle preture, con notevole aggravio di spese. Ed è facilmente prevedibile che nella pratica applicazione si finirebbe con l'affidare le funzioni di giudice tutelare allo stesso pretore, già gravato di lavoro, e si ritornerebbe per forza di cose all'abbandono già lamentato di ogni sorveglianza sulle tutele.

Questa Commissione propone, pertanto, l'istituzione in ogni mandamento di uno o più *giudici tutelari onorari*, nominati dal presidente della corte d'appello tra persone idonee (es., magistrati ed ufficiali superiori dell'esercito in pensione, ecc.), disposte a consacrare disinteressatamente la loro attività al nobile ufficio.

Per quanto poi riguarda « gli uffici di tutela », il Progetto dispone che la tutela dei minori ricoverati in un pubblico ospizio o riformatorio possa essere affidata all'amministrazione dell'istituto, e quella dei minori poveri, i quali non abbiano nel luogo di loro residenza parenti conosciuti o capaci di esercitare l'ufficio di tutore, al comitato di patronato dei minori e, in difetto di tale comitato, alla congregazione di carità del comune di loro residenza o ad altro ente od associazione di pubblica assistenza del comune di residenza del minore.

Questa Commissione, richiamandosi a quanto sopra esposto, ravvisa più opportuno che, senza distinzione tra minori poveri e minori ricchi, il giudice tutelare abbia facoltà di affidare la tutela alla Federazione provinciale della detta Opera nazionale, la quale potrà esercitarla a mezzo o dei propri uffici di tutela o di delegati scelti tra i membri degli istituti di previdenza o di beneficenza del comune ove risiede il minore.

Le proposte innovazioni non raggiungeranno, però, interamente il loro scopo, se non saranno accompagnate da una più efficace azione degli istituti di assistenza, che nonostante i mirabili sforzi del Governo Fascista hanno ancora vita anemica per le loro limitate risorse economiche.

Perciò il problema, come fu già autorevolmente rilevato, trascende il campo del diritto privato, ed è soprattutto finanziario e sociale.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste: Anche questo titolo è caratterizzato dal conferimento al giudice tutelare di tutti i poteri di vigilanza e di decisione, con la conseguente soppressione del consiglio di famiglia, che ormai da tempo costituiva un inceppo, una spesa, e spesso un peso morto a danno degli interessi del minore. Altre innovazioni essenziali: la gratuità di tutta la procedura di tutela, compresi i conti annuali e quello finale, sia con riguardo alle tasse di bollo, come pure a quelle di registro; il giuramento del tutore, che conferisce alla funzione un carattere di pubblico ufficio; la miglior disciplina della tutela dei minori poveri; la considerazione della particolare situazione dei minori stranieri in Italia e di quelli italiani all'estero.

Tutte queste innovazioni e modificazioni incontrano l'incondizionata approvazione, salvi singoli rilievi di poco conto.

Vale però anche per questo titolo quanto già si disse per il titolo IX, in relazione ai mezzi di impugnazione dei provvedimenti del giudice tutelare, al termine all'uopo da prefiggersi, alla procedura da attuarsi.

Ed anche a proposito della tutela e dell'emancipazione particolarmente si raccomanda l'accoglimento della compensazione giudiziale avanti al giudice tutelare.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Velletri — (Rel. Avv. Coronati): Due interessantissime innovazioni porta il titolo decimo: la prima è la istituzione del giudice tutelare con tutti i vantaggi, evi-

denti e sensibilissimi, che a questa istituzione si collegano; la seconda, e parecchio discutibile, è la soppressione completa del consiglio di famiglia.

Il passaggio dal sistema del codice vigente a quello progettato è troppo brusco perchè possa essere accettato senza qualche riserva.

Troppe ragioni, infatti, militano a favore dell'una o dell'altra tesi.

Sostengono i fautori del mantenimento del consiglio di famiglia che assai spesso la collaboraziane del consiglio è proficua, vantaggiosa e disinteressata, che il giudice tutelare, per quanto grande possa essere lo zelo, la intelligenza e la sapienza giuridica, che impieghi nell'esercizio delle sue mansioni, non è che un estraneo cui la voce del sangue non suggerisce quei provvedimenti che potrebbero, talvolta, essere indispensabili, e simili.

Oppongono, invece, gli zelatori della soppressione, che i consigli di famiglia non costituiscono, attualmente, che una perdita di tempo ed un aggravio di spese; che bene spesso i componenti sono guidati nelle loro deliberazioni piuttosto dall'interesse proprio che da quello del minore loro affidato; che è anormale la situazione creata al magistrato, che il suo voto di giurista imparziale ed illuminato debba cedere al voto, eventualmente non del tutto disinteressato, di un profano.

Non si può certo negare la fondatezza delle une e delle altre argomentazioni. E pertanto si propone il mantenimento del consiglio di famiglia, con funzioni, però, meramente consultive, e con queste altre avvertenze:

1° che i membri del consiglio di famiglia non si debbano sentire se non negli atti ed affari più importanti eccedenti la ordinaria amministrazione;

2° che in caso d'urgenza il giudice tutelare possa fare a meno di interpellarli, limitandosi a comunicar loro i provvedimenti presi;

3° e per economia di tempo e di spese, che i componenti del consiglio, qualora risiedano fuori della città di residenza del giudice tutelare, possano essere consultati per posta.

Ci sembra che la soluzione proposta sia la più ovvia e la più rispondente alle necessità ed esigenze teoriche e pratiche dell'istituto.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Venezia. — (Rel. Avv. *Levis*): Il titolo X contiene notevoli ed importanti modificazioni alla legislazione vigente.

Abolito il consiglio di famiglia, qui si danno le disposizioni fondamentali riflettenti l'istituzione del giudice tutelare, il quale, sostituendosi al consiglio di famiglia e alla camera di consiglio del tribunale, ha appunto nello svolgimento di questa materia la sua principale funzione.

Senza ripetere quanto già detto nelle osservazioni al titolo VIII in linea di massima circa la istituzione del giudice tutelare, osserva il Sindacato che dal nuovo progettato ordinamento l'istituto della tutela e quello della emancipazione trarrebbero indubbiamente un funzionamento assai più spedito e più rispondente alle moderne necessità.

Non sembri, poi, sciatta pedanteria il notare come in un Progetto modernissimo, come quello in esame, stupisca trovare ancora parole, dal punto di vista linguistico, sorpassate o decadenti, come " permissione " in luogo di permesso, " interpellazione " in luogo di interpello.

Opina inoltre il Sindacato che le profonde modificazioni contenute nel Progetto circa tutta la materia di carattere tutelare rendano necessario, naturalmente, il coordinamento, a mezzo di correlative modificazioni e completamenti, della corrispondente materia processuale; ed a tale proposito si crede utile segnalare l'opportunità che, nelle disposizioni di rito, siano particolarmente contenute: le precisazioni delle forme, mediante le quali esperirsi il richiamo al tribunale ed il ricorso per cassazione in materia di adozione; le norme circa i termini e le forme per la impugnativa in materia di tutela, specie per quanto riflette la decadenza del diritto alla dispensa, l'approvazione o meno del conto da parte del giudice, nonchè l'azione di rendiconto; e, in materia di interdizione e di inabilitazione, per quanto ha tratto alle varie impugnative.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori della Venezia Tridentina — (Rel. Avv. *Piscel*): L'istituto giuridico della tutela e dell'emancipazione nel Progetto riceve precipuamente, e si potrebbe dire esclusivamente, la sua importanza di riforma dalla istituzione del giudice tutelare. A sensi dell'art. 403 e seguenti, questo nuovo organo della procedura non contenziosa, che viene ad inserirsi nell'organismo giudiziario italiano, avrà le più larghe funzioni nella nomina e nella soprintendenza delle tutele e delle curatele per ciascuna circoscrizione mandamentale.

Si tratta dell'adozione, nelle sue linee generali, dell'istituto analogo del giudice pupillare, ben conosciuto dai colleghi del foro della Venezia tridentina, dove funzionò fino al luglio 1929. Credo che ognuno di noi, il quale abbia potuto fare, in base a quella esperienza, il suo giudizio ed i suoi confronti, dovrà applaudire all'adozione di questa riforma. Il relatore di questo titolo, Presidente di Cassazione BISCARO, nel propugnare le ragioni che hanno indotto la Commissione a proporre questa radicale riforma nel campo delle tutele, conclude così: " Non si esagera nella lode quando si afferma che il servizio delle tutele, nella cessata monarchia austro-ungarica, era disimpegnato in modo da garantire un'adequata protezione degli interessi morali e materiali dei minorenni „.

Chiunque di noi abbia fatto esperienza pratica di quel sistema, che qui viene tanto encomiato, deve sottoscrivere a questo giudizio, però con una riserva. Il grande e quasi esclusivo potere dato al giudice pupillare nel regime austriaco, nel dirigere e controllare tutta l'opera della tutela, fece una così ottima prova, in tutti i casi nei quali il giudice pupillare era stato scelto con tutte le qualità necessarie per un compito così attivo e delicato, e, per sufficiente numero nel personale della pretura, poteva dedicarsi completamente all'esercizio di quelle funzioni. Dove, o per difetto del giudice o per sovraccarico del

lavoro, non si avevano queste favorevoli premesse, la necessità della continua ingerenza officiosa del giudice, senza corrispondenza con la relativa attività, portò più di una volta, ad esperienza di ognuno di noi, ritardi e danni nella gestione degli interessi dei minori.

Dovrebbe essere sottinteso, ma sarebbe meglio che in qualche articolo già formulato o in un nuovo articolo di questo titolo del Progetto venisse detto, che tutte le disposizioni del giudice tutelare sono suscettibili di appello, pur senza effetto sospensivo. Sembra che la competenza e la forma più adatta per questo rimedio di legge possa essere il ricorso al presidente del tribunale.

Del pari, si ritiene opportuno che venga esplicitamente sancito in questo titolo, destinato precipuamente ad un'attività di spettanza del giudice tutelare, la facoltà di fare istanze, dichiarazioni, denunce od informazioni presso il medesimo, oltre che per iscritto, in carta non bollata, anche verbalmente al giudice, che provvede a farne assumere verbale, nella parte essenziale, dal proprio cancelliere, verbale che deve essere approvato e sottoscritto da chi fa la comunicazione.

A prescindere dalla introduzione del giudice tutelare, i sessantatre articoli di questo titolo X sono, per la più parte, salve leggere modificazioni di forma, la riproduzione delle disposizioni attuali del codice, sostituendo il potere del giudice tutelare a quel'o del consiglio di famiglia.

Il relatore dà un giudizio piuttosto severo sui risultati di quest' ultimo istituto, ed il Progetto elimina completamente la funzione del consiglio di famiglia. Forse, invece, sarebbe pratico nell'art. 403 o in qualcun'altro dei susseguenti, stabilire che il giudice tutelare, prima di prendere importanti decisioni nell'interesse del minore, debba, per quanto è possibile, sentire il voto consultivo degli ascendenti del minore, dei fratelli e sorelle germani, degli zii e delle zie, sia chiamati in consulto singolo, sia, secondo l'opportunità, riuniti in consiglio consultivo di famiglia.

Tale disposizione eviterebbe il pericolo che il giudice, informato unilateralmente, abbia ad omettere misure necessarie all'interesse dei minori, od a pronunciarle in senso sbagliato.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Verona — (Rel. Avv. *Baliscrema*): Indubbiamente, a sollecitare i provvedimenti a favore dei minori e soprattutto dell'infanzia, varrà la sostituzione della competenza del giudice tutelare a quella del tribunale o del presidente del tribunale. La principale riforma inerente all'istituto della tutela consiste appunto nella istituzione del giudice tutelare e nell'abolizione del consiglio di famiglia. I due provvedimenti sono, sotto un certo aspetto, correlativi e vengono tra loro ad integrarsi. Istituito apposito magistrato col compito esclusivo di sovraintendere alla tutela ed alla curatela e di controllare quindi effettivamente, con piena cognizione di causa, l'operato del tutore e del protutore, si viene a rendere del tutto superfluo l'intervento di un collegio deliberativo, quale il consiglio di famiglia, a parte ogni altra considerazione che si voglia fare intorno alla di lui costituzione e funzionamento, quali si verificano nella pratica.

Commissione Reale Avvocati di Vicenza — (Rel. Avv. *Monza*): Ottima indubbiamente si presenta la radicale riforma dell'istituto della tutela, riforma che si concreta nell'istituzione del giudice della tutela, al quale viene esclusivamente conferita la competenza, ora suddivisa fra l'autorità giudiziaria e il consiglio di famiglia.

In pratica il consiglio di famiglia era ridotto ed una parvenza di autorità, che altro non valeva che a diminuire la responsabilità del tutore e ad intralciare la celere spedizione di operazioni interessanti il tutelato.

Art. 402

(Art. 241 codice civile)

(Apertura della tutela)

Per il minore di cui i genitori siano morti o non possano per qualsiasi causa esercitare la patria potestà, si apre la tutela presso la pretura del mandamento dove si trova la sede principale dei suoi affari.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Milano — (Rel. Pres. Sez. *Pelosi*): Si fa rilevare che il Progetto adopera qui la frase « sede principale degli affari del minore », perchè ha inteso di riprodurre la identica locuzione del corrispondente art. 249 del codice civile, che si riferisce alla definizione del domicilio data nell'art. 16, come luogo in cui la persona ha la *sede principale dei propri affari ed interessi*.

Se non che il Progetto, modificando in questa parte il codice civile vigente, definisce nell'art. 49 il domicilio come il luogo in cui la persona ha stabilito la *sede principale dei suoi rapporti ed interessi*.

E la *Relazione* spiega (pag. 40) che è sembrato in proposito che la parola *rapporti* si presti meglio di quella di *affari* ad esprimere quell'insieme di legami, compresi quelli familiari e di affetto, che avvincono la persona ad una determinata località.

Per ragione, quindi, di coordinamento, si propone sia usata la stessa espressione, per indicare la *sede degli affari del minore*, sostituendo la locuzione di « sede dei rapporti ed interessi del minore ».

Il Progetto ha, poi, soppresso il capoverso dell'art. 249 del codice civile vigente, il quale stabilisce:

« Tuttavia, se il tutore fosse domiciliato o trasferisse il domicilio in altro mandamento, potrà, per decreto del tribunale civile, esservi trasferita la sede del consiglio ».

Poichè, però, la scelta del tutore deve essere fatta a favore del tutore designato dal genitore o scelto preferibilmente tra i prossimi congiunti od affini del minore (art. 406), i quali potrebbero essere lontani dalla sede degli affari del minore; e poichè d'altra parte, con l'apertura della tutela, il minore ha il domicilio del tutore (art. 49), si propone di mantenere la detta disposizione che permette, almeno nei casi menzionati, il trasferimento della tutela nel mandamento ove trovasi il domicilio del *tutore*, per consentire al medesimo di aver più facilmente rapporti col giudice tutelare, che ha una parte così importante nel funzionamento della tutela. Altrimenti il tutore designato dal genitore o il prossimo congiunto, che pure fossero disposti ad avere cura della persona del minore, sarebbero costretti a chiedere la *dispensa* dall'assumere o dal continuare l'esercizio della tutela (art. 412 n. 7°), con danno dello stesso minore che sarebbe privato della tutela da parte di quelle persone che potrebbero, più che un tutore estraneo, avere amorevole cura della sua persona e, quello che più importa, mantenere saldi i vincoli del sangue col nucleo familiare.

(Rel. Sost. Proc. Gen. *Morbioli*): Si trova commendabile, per ragioni intuitive, la disposizione per la quale si può far luogo alla tutela in qualunque caso i genitori non possano esercitare la patria potestà, per qualsiasi causa; ma occorrerebbe determinare a quale autorità spetti dichiarare sussistere tale impossibilità, all'infuori dei casi di impossibilità legale.

CONSIGLIO DI STATO

In questo articolo, come nell'art. 416, si parla di « sede principale dei suoi affari » (del minore). Tale locuzione, che corrisponde all'attuale definizione del domicilio, dovrebbe, però, essere modificata, qualora la definizione del domicilio fosse mutata, secondo la formula proposta nell'art. 49 del Progetto.

UNIVERSITA'

Università di Catania — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): Meglio dire: « la sede principale dei suoi *rapporti ed interessi* », per uniformità con l'art. 49. Corrispondentemente, dovrebbero essere modificati gli articoli 416¹ e 417¹.

COMMISSIONI REALI E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli:

Per coordinare la norma con la nuova e più precisa definizione del domicilio, data nell'art. 49, dovrebbe dirsi che la tutela del minore si apre presso la pretura del mandamento dove si trova la sede principale "dei suoi rapporti ed interessi ».

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Padova

— (Rel. Avv. *Senigaglia*) : Trattandosi di minore, che potrebbe anche essere appena nato, pare opportuno che la dizione: « Dove si trova la sede principale *dei suoi affari* » venga sostituita con quella: « Dove si trova la sede principale *dei suoi interessi* », mentre quest'ultima dizione viene già usata nel successivo art. 412, n. 7°, il quale stabilisce che ha diritto di essere dispensato dall'assumere o dal continuare l'esercizio della tutela « chi, per la distanza della sua residenza dalla sede principale *degli interessi del minore*, ecc.....».

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria:

Si potrebbe parlare semplicemente del *domicilio* del minore, il quale, prima di acquistare il domicilio del tutore a sensi, dell'art. 51, può avere un domicilio proprio, se ha degli affari che richiedono la costituzione di un domicilio.

Unificando i due concetti di domicilio e residenza, la tutela si aprirebbe presso la pretura di uno dei domicili del minore (se ne avesse più) e dovrebbe, poi, essere affidata d'ufficio a quel pretore, nel cui mandamento si trovi la sede principale degli affari del minore, ove la tutela non fosse stata aperta presso questa pretura, ma, invece, ad esempio, nel luogo di residenza del minore, allo scopo di poter provvedere di urgenza alla rappresentanza del minore. E difatti in pratica ciò può avvenire.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Velletri — (Rel. Avv. *Coronati*): Trattandosi di minori appare inadatta la parola, *affari*, che potrebbe essere più propriamente sostituita con l'altra, *interessi*.

SEZIONE I

Del giudice tutelare

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Commissione Reale Avvocati di Torino — (Rel. Avv. *Abello*): Per una più ordinata distribuzione di materia, sarebbe opportuno raccogliere in una sola sezione, richiamandole o riassumendole, le disposizioni relative al giudice tutelare (art. 403), ai provvedimenti cui la legge lo autorizza (articoli 404, 414, 415, 424, 436, 440, e 444), ai comitati di patronato per i minori (articoli 449, e 450), che ne completano l'opera.

Per la istituzione del giudice tutelare si vedano le osservazioni generali al titolo X.

Art. 403

(Funzioni del giudice tutelare)

Il giudice tutelare esercita le sue funzioni presso la pretura; soprintende alle tutele e alle curatele aperte nella circoscrizione della pretura stessa, ed esercita le altre funzioni affidategli dalla legge.

CONSIGLIO SUPERIORE FORENSE

L'articolo, come altre norme del Progetto, parla del *giudice tutelare* senza precisare chi sia e limitandosi a dire che esso esercita le sue funzioni presso la pretura: una determinazione sarebbe, invece, necessaria.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Avvocati di Bologna: L'articolo si limita a disporre: «il giudice tutelare esercita le sue funzioni presso la pretura», senza dare alcuna delucidazione al riguardo. Ora, siccome un servizio così delicato e importante deve essere affidato ad un magistrato avente specifici requisiti e la possibilità di dedicare la sua maggiore attività all'ufficio in parola, si farebbero voti perchè la legge fosse, su tal punto, più compiuta e precisa.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Pavia — (Rel. Avv. Celli): E' inutile in prima riga la parola *sue* precedente *funzioni* e la parola *presso*, a cui può essere sostituita la parola *nella*.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani — (Rel. Avv. Drago): Come già in altra occasione, questo Sindacato raccomanda anche per la costituzione del giudice tutelare una disposizione espressa. Propone, perciò, che questo articolo venga così modificato: *Presso ogni pretura è istituito il giudice tutelare. Egli soprintende...*

Di più, si propone di aggiungere nello stesso articolo una norma generale circa il reclamo avverso i provvedimenti del giudice tutelare, la quale potrebbe essere così concepita: *Contro i provvedimenti del giudice tutelare è ammesso ricorso al presidente del tribunale, salvo che la legge disponga altrimenti.*

Questa disposizione andrebbe, naturalmente, coordinata con gli altri articoli del Progetto, che contengono disposizioni circa tale reclamo (articoli 365, 372, 413 ecc.).

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria: Con riferimento a quanto esposto nelle osservazioni generali a questo capo, si propone di aggiungere all'articolo il seguente capoverso:

Il giudice tutelare è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni da uno o più giudici tutelari onorari.

Le norme riflettenti la nomina ed il funzionamento dei giudici onorari dovranno essere disposte dalla legge sull'ordinamento giudiziario.

Il Progetto non disciplina con una norma generale il ricorso contro i provvedimenti emessi dal giudice tutelare.

D'altra parte l'art. 782 cod. proc. civ., che sarebbe applicabile, dato che il giudice tutelare è in sostanza un pretore, stabilisce che contro il decreto di quest'ultimo in materia di volontaria giurisdizione può proporsi reclamo al presidente del tribunale.

Tale generica disposizione è del tutto insufficiente, in ispecie data la vastità e l'importanza delle funzioni del giudice tutelare.

Occorre che siano dettate precise norme per disciplinare la forma dei provvedimenti del giudice tutelare, la notifica agli interessati, il termine per il reclamo, il procedimento di appello.

Tali norme potrebbero essere dettate dal legislatore o di seguito a questo articolo, o nel nuovo codice di procedura civile, ove non s'intenda provvedere con una legge speciale su tutto il procedimento di volontaria giurisdizione, come si riscontra in altre legislazioni.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori della Venezia Tridentina: Sarebbe opportuna l'aggiunta, che il giudice tutelare, prima di prendere importanti decisioni, debba sentire il voto consultivo dei prossimi parenti. Si proporrebbe anche un comma del tenore: « Dalle decisioni del giudice tutelare gli interessati possono reclamare al tribunale, che decide in camera di consiglio ».

Sindacato Avvocati e Procuratori di Viterbo — (Rel. Avv. Panatta) : L' articolo istituisce il giudice tutelare presso ogni pretura. Si domanda se le funzioni relative saranno affidate direttamente al pretore (e, nelle preture che hanno più di un magistrato, ad uno dei magistrati di esse), ovvero sarà nominato un giudice *ad hoc*. Il Progetto non è esplicito su questo punto, e nemmeno la *Relazione*; ed appare evidente che la nomina di un giudice in più per ogni sede di pretura, destinato esclusivamente alle tutele, oltre a *fossilizzarlo* in una sola materia, costituirebbe un sensibile aggravio al bilancio del Ministero della Giustizia, senza una vera e propria necessità, giacchè la mole del lavoro delle tutele sarà identica, dal più al meno, a quella ora causata dai consigli di famiglia.

Vedansi anche le osservazioni generali al titolo X.

SEZIONE II

Del tutore e del protutore

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Catanzaro — (Rel. Pres. Sez. *Perotti*):

E' mantenuta nel Progetto la figura del protutore. Anch'esso è nominato dal giudice tutelare ed ha, sostanzialmente, le stesse funzioni di cui nell'art. 266 cod. civ. In verità, dato il nuovo ordinamento del diritto tutelare, è assai dubbio se la figura del protutore debba rimanere. In effetti, poichè i comitati di patronato, di cui all'art. 449 del Progetto, dovrebbero in certo modo esplicare il compito dei *tutores honorarii* del diritto romano (l. 3° § 2 D. *de adm. et per tut.* XVI, 7), il protutore non avrebbe più ragione di essere, e nei casi di conflitto di interesse fra tutore e pupillo, basterebbe la nomina di un curatore speciale, come dispone l'art. 423.

Corte di Appello di Trieste — (Rel. Cons. *Antonini*): Dal momento che la figura giuridica del protutore rimane nel Progetto, si fa voti perchè le sue funzioni — di consulenza, nei casi previsti dagli articoli 422, 469, 438, 443, 444 e 456 e di intervento, nella formazione dell'inventario dei beni del minore, di cura, di rappresentanza del minore stesso, nei casi di tutela vacante od abbandonata e di conflitto d'interesse tra pupillo e tutore — vengano, per quanto possibile, accresciute. Così, ad esempio, ove il tutore fosse temporaneamente impedito di esercitare le proprie funzioni, queste, durante il periodo dell'impedimento, potrebbero essere al protutore affidate. Così sarebbe opportuno conferirgli esplicitamente una funzione di vigilanza sulla gestione del tutore, tagliando corto al contrasto che su tal punto esiste in dottrina riguardo al codice vigente. Se la funzione di vigilanza dovesse essere affidata solo ai comitati di patronato dei minorenni (art. 449, capov., n. 4°), con tutta probabilità ben di rado essa sarebbe in modo efficace esercitata.

Corte di Appello di Venezia — (Rel. Cons. Colagrosso): Si approva la conservazione della figura giuridica del protutore, la cui eliminazione, per essere sostituita, volta a volta, secondo una tendenza dottrinaria, da un curatore, oltre che causa di palesi inconvenienti, sarebbe contraria a tutta la nostra tradizione giuridica e ai più progrediti ordinamenti legislativi (§ 1779 codice germanico e 211 codice austriaco).

UNIVERSITA'

Università Cattolica del S. Cuore di Milano — (Rel. Prof. Barassi): Fedele esso pure a una vetusta tradizione, cui si riannodano sia i *tutores honorarii* o *tutores notitiae causa* del diritto comune, sia il *tuteur subrogé* del codice Nap., il Progetto accoglie, come si capisce, la figura del protutore. Veramente non tutti i codici hanno ritenuto necessario aggiungere al controllo giudiziario, quello di un protutore posto a fianco del tutore (non, ad es., il codice austr.) e si aggiunga anche l'incertezza sul limite delle sue funzioni. Il Progetto, seguendo le orme del codice civile, rende coattiva, non puramente facoltativa, la nomina del protutore, che deve essere contemporanea a quella del tutore; ad esso sono applicate in generale (salvo quanto alle attribuzioni) le norme che riguardano il tutore (art. 419). E sin qui sta benissimo: il protutore non si limita a sostituire o vigilare il tutore, quando vi sia l'amministrazione di un patrimonio del minore (e la possibilità di un conflitto di interessi); epperò anche quando (come accade spesso) un notevole patrimonio manchi, il protutore è necessario.

Università di Padova — (Rel. Prof. Raità): Ove si istituisse davvero il giudice tutelare, sarebbe da sopprimere l'istituto del protutore, potendo il giudice provvedere a tutte le funzioni a questo affidate, eventualmente con la nomina di un curatore speciale o di un tutore provvisorio, secondo i casi. Il protutore presuppone un ordinamento, che prescinda dalla continua vigilanza e dal potere d'iniziativa di un organo giudiziario.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Roma — (Rel. Avv. Schupfer): Il Progetto mantiene l'istituto del protutore. Quali siano le sue funzioni, si desume dai vari articoli: sostituzione del tutore

in caso di conflitto di interessi, rappresentanza provvisoria in caso di tutela vacante o abbandonata, consulenza e sorveglianza. Senza soffermarsi sulla manifesta improprietà del nome, troppo promiscue ed anche in parte del tutto eventuali o addirittura evanescenti sembrano quelle funzioni, per giustificare il mantenimento, specie ora che in uno speciale giudice tutelare vengono concentrati tutti i poteri di direzione e di vigilanza, di deliberazione ed autorizzazione dell'ufficio tutelare. Agli eventuali conflitti di interessi — ordinariamente rarissimi — si può provvedere nel modo consueto, ossia con la nomina di un curatore speciale, al quale pure è necessario ricorrere, se il conflitto si estendesse al protutore; alla rappresentanza provvisoria penserà il giudice tutelare; nè l'urgenza può essere maggiore di quella che consuetamente si verifica per la morte del genitore, il quale eserciti la patria potestà. Quanto, infine, alla consulenza e sorveglianza, esse appaiono, oltre che inutili, in presenza del giudice tutelare, anche gravemente pericolose, per l'armonia che indubbiamente dovrebbe correre fra tutore e protutore, nell'interesse stesso del minore. Ci riportiamo, in proposito, alle sagge considerazioni con le quali il relatore della Commissione senatoria (VILIANI, pag. 180), giustificò, a suo tempo, nel codice del 1865, la esclusione, nel protutore, dell'allora progettata funzione di vigilanza: « Sebbene a prima giunta sembri molto opportuna quest'attribuzione data al protutore, tuttavia, se ben si guarda alle probabili sue conseguenze, si scorgerà di leggieri che essa pone il seme di continua diffidenza tra il tutore ed il protutore, e genera un antagonismo, che non può non essere dannoso all'andamento della tutela, la quale è missione di fiducia, e deve mantenere questo suo nobile carattere. Gli effetti dell'ispezione del protutore, a supporre ch'essa non giaccia lettera morta nella legge, non possono essere altri, se non di inceppare l'amministrazione tutoria e di affievolire la responsabilità del tutore col dividerla, invece di rinviarla col concentrarla. L'ufficio di vigilanza sulla gestione del tutore appartiene al consiglio di famiglia — ed oggi passerebbe al giudice tutelare — ed è sufficiente. Il protutore non è chiamato dalla sua prima origine se non a rappresentare il minore nei casi in cui sorga conflitto d'interesse tra lui ed il tutore ».

Di ciò si sono mostrati persuasi gli stessi compilatori del Progetto, quando nell'art. 481 hanno espressamente esclusa la nomina di un protutore all'interdicendo.

Si fanno voti, pertanto, perchè sia del tutto soppressa questa ibrida figura di mentore sostituto, la quale non è ormai giustificata dal più progredito ordinamento della tutela, e che, nella più benevola ipotesi, non può costituire che una ruota d'impaccio, nell'ingranaggio, che provvidamente si è voluto semplificare.

In tal caso, occorrerà mutare, in corrispondenza, anche l'intestazione della rubrica.

Commissione Reale Procuratori di Torino: Si consiglia, dal momento che esiste il giudice tutelare, nelle mani del quale vengono

concentrati tutti i poteri di direzione e di vigilanza, di deliberazione e di autorizzazione dell'ufficio tutelare, l'abolizione del protutore. Se esistessero, eventualmente, dei conflitti d'interesse, si potrebbe ricorrere ad un curatore speciale. Il protutore è ormai una figura scialba, di eccezione, e non è nominato, che in caso di conflitti tra il minore ed il tutore.

Commissione Reale Procuratori di Trieste e Capodistria — (Rel. Avv. *Levi-Viola*): La necessità della nomina del protutore sembra ormai, in genere, molto discutibile, di fronte alla nuova sistemazione giuridica de' l' istituto della tutela.

Deliberandone la soppressione, si dovrebbe provvedere ad armonizzare le norme degli articoli che allo stesso accennano.

Nel caso di conflitto di interesse fra minore e tutore (art. 423), si potrebbe provvedere a mezzo di curatore speciale.

Art. 404

(Nomina del tutore e del protutore)

Il giudice tutelare, appena avuta notizia del fatto che dà luogo all'apertura della tutela, deve, con suo decreto, procedere alla nomina del tutore e del protutore.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Catanzaro — (Rel. Pres. Sez. *Perrotti*): Sarebbe desiderabile che, pur tenendosi ferma l'abolizione della tutela legittima, dovesse valere, come designazione legale per la nomina a tutore, quella degli ascendenti, di cui all'art. 244 cod. civ. Il che, mentre varrebbe a non obliterare del tutto il legame familiare in materia di tutela, non contrasterebbe affatto col nuovo carattere della funzione tutelare, poichè la nomina, sempre che ne concorrano i requisiti, spetta sempre al giudice tutelare.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Avvocati di Como — (Rel. Avv. *Rovelli*): Il Progetto, come abbiamo rilevato, sopprime, a ragione, il vecchio or-

gano del consiglio di famiglia. Affida, perciò, logicamente, al giudice delle tutele, la scelta del tutore e del protutore.

Qualcuno potrebbe esprimere il voto che l'articolo indicasse più minutamente la categoria di persone, entro la quale deve cadere la scelta. Noi preferiamo che venga accordata al giudice, decidendo caso per caso, piena libertà di azione. Egli ha l'obbligo del resto, secondo lo art. 406 e seguenti, di ricorrere all'opera dei parenti. Ma è bene che non sia del tutto vincolato nel giudizio.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Pavia — (Rel. Avv. Celli): Al posto delle parole *fatto che dà luogo alla apertnra della tutela*, può stare l'espressione: *fatto che apre la tutela*.

Commissione Reale Avvocati di Torino — (Rel. Avv. Abello): Costituisce un grande progresso sul codice vigente l'aver dichiarato che la tutela è sempre dativa.

Vedansi anche le asservazioni generali alla sezione I.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani — (Rel. Avv. Drago): Si propone di fondere quest'articolo con l'art. 424, riguardante i provvedimenti urgenti pel giudice tutelare prima dell'assunzione da parte del tutore o del protutore delle rispettive funzioni, data l'evidente connessione di cotesti due articoli.

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria: E' opportuno che il legislatore indichi, sia pure in modo generico, i criteri di scelta del tutore.

Si propone, pertanto, l'aggiunta: *tenendo conto della condizione sociale ed economica e dell'attitudine della persona che si presceglie, nonchè dei suoi rapporti di parentela o di affinità con il minore*.

Il codice civile germanico (§ 1784), per la nomina a tutore di funzionari dello Stato, richiede, per ovvie ragioni, la preventiva autorizzazione dei superiori del prescelto. La preventiva autorizzazione è forse esagerata e può dar luogo ad abusi, ma sembra opportuno che quanto meno dell'avvenuta nomina il giudice dia notizia all'ufficio, dal quale il nominato dipende, perchè tenga conto dei nuovi doveri incombenti al funzionario e denunci al giudice se le mansioni, di cui questi è investito, gli rendano difficile l'esercizio della tutela.

Si propone, pertanto, l'aggiunta del seguente capoverso:

Se la nomina cada su di un pubblico funzionario, il giudice dovrà darne notizia all'ufficio dal quale quegli dipende.

Art. 405

(art 250 cod. civ.)

(Denuncia dei fatti determinanti la tutela)

Devono denunciare al giudice tutelare della propria circoscrizione il fatto che dà luogo all'apertura della tutela:

1° l'ufficiale dello stato civile che riceve la dichiarazione di morte di persona, la quale abbia lasciato figli in età minore, nel termine di dieci giorni dalla data dell'atto di morte;

2° l'ufficiale dello stato civile che riceve la dichiarazione di nascita di un figlio nato da genitori ignoti;

3° le persone designate dal genitore quali tutore o protutore ed i parenti entro il quarto grado, in egual termine dal giorno in cui ne hanno avuto cognizione.

I cancellieri che procedono alla pubblicazione o al deposito nella cancelleria di decisioni per le quali viene ordinata l'apertura di una tutela, devono pure darne notizia al giudice tutelare della propria circoscrizione nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione o dal deposito.

MAGISTRATURA

Corte di Cassazione del Regno: L'articolo impone a determinate persone l'obbligo di denunciare al giudice tutelare i fatti che danno luogo all'apertura della tutela; sono pubblici ufficiali e persone investite di un incarico inerente alla necessità della tutela, che non devono mancare all'adempimento dell'obbligo loro imposto, perchè la loro inazione può portare gravi conseguenze per il minore.

A garanzia di esatto adempimento di un tale obbligo, sembra che sia indispensabile una sanzione con carattere di pena, sanzione che non trovasi nel Progetto. Quella generica, infatti, stabilita nell'art. 580, non si applica che alle contravvenzioni alle disposizioni del titolo decimoterzo e non può, perciò, riguardare quella in questione, contenuta nel titolo decimo.

La sanzione va perciò aggiunta nell'articolo in esame.

Corte di Appello di Milano — (Rel. Pres. Sez. Pelosi): Non è stata riprodotta la disposizione dell'art. 250 del codice civile, che commina la pena dei *danni in solido* per coloro che omettono la denuncia alla quale sono obbligati: ma se questa sanzione è stata tolta, perchè forse è poco adatta allo scopo, dal punto di vista della sua pratica attuazione, si potrebbe però più utilmente, come propone la Corte, stabilire

espressamente una pena pecuniaria contro gli inadempimenti, in conformità di una disposizione analoga, già contenuta nell'art. 29, ult. capov., della legge 26 luglio 1929, n. 1397, sugli orfani di guerra, che stabilisce appunto una pena pecuniaria contro tutte le persone che, essendovi obbligate, omettono di denunciare al giudice delle tutele o ad altri organi pubblici la esistenza di un orfano di guerra.

Corte di Appello di Trieste — (Rel. Cons. *Antonini*): Il termine, entro il quale le persone indicate nei numeri 1°, 2° e 3° devono rendere edotto il giudice tutelare del fatto che dà luogo all'apertura della tutela, potrebbe essere indicato, per maggior brevità, una volta sola in principio, aggiungendo, dopo le parole "della tutela", le altre "nel termine di dieci giorni da quello in cui ne hanno avuto cognizione".

Sarebbe, poi, opportuno, per i casi di omessa o ritardata denuncia, stabilire una sanzione, la quale, a simiglianza di questo trovasi disposto nell'art. 28, penult. capov., della legge 26 luglio 1929, n. 1397, potrebbe consistere in un'ammenda da lire cinquanta a lire cinquecento.

CONSIGLIO DI STATO

L'articolo, sia nel primo che nel secondo comma, stabilisce che le persone, tenute a denunciare i fatti determinanti la tutela, fanno tale denuncia al giudice tutelare della propria circoscrizione. Per maggior semplicità, sembra che la denuncia potrebbe essere fatta direttamente al giudice tutelare competente per l'apertura della tutela. Si osserva, inoltre, che l'attuale art. 250 del codice civile considera, tra i fatti determinanti la tutela, che devono essere denunciati, il matrimonio contratto dalla vedova. Non si vede la ragione della omessa indicazione di questo fatto nel Progetto, che, anzi, dovrebbe prevedere, in relazione agli articoli 397 e 398, non più il solo matrimonio della vedova, ma, più genericamente, il matrimonio del genitore superstite.

UNIVERSITA'

Università di Catania — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): Si osserva che nel n. 3° è bene aggiungere, per uniformità (si veda sotto l'art. 385), ai parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo e che opportunamente, con un comma da inserire fra il 1° e il 2°, sarebbe comminata una multa a carico dell'ufficiale dello stato civile, che non osservasse l'obbligo della denuncia.

Università di Genova e Università di Parma — (Rel. Prof. *Allara*): Questo articolo avrebbe dovuto tener conto della disposizione dell'ultimo comma dell'art. 150, nel senso di imporre anche, in tal caso, all'autorità giudiziaria, che ha proceduto all'annullamento del matrimonio ed ha accertata la malafede di entrambi i genitori, di denunciare tale situazione al giudice tutelare.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Procuratori di Bergamo — (Rel. Avv. *Zilioli*): Nel n. 1° si crede necessario aggiungere: "e non sia superstita l'altro genitore „.

Commissione Reale Avvocati di Bologna: Sembrerebbe opportuno stabilire anche una sanzione, a carico dei trasgressori.

Commissione Reale Procuratori di Bologna — (Rel.ri Avv. *ti Nepi e Osti*): Si propone che al n. 2° venga fissato il termine di giorni dieci dalla dichiarazione, entro cui deve essere fatta la denuncia al giudice tutelare.

Commissione Reale Avvocati di Como — (Rel. Avv. *Rovelli*): L'articolo integra le disposizioni monche ed imprecise dell'art. 250 in vigore. E soprattutto stabilisce il termine della denuncia. Non indica, però, le sanzioni nel caso di omissione, che pure, per quanto concerne i parenti, membri del consiglio di famiglia, sono accennate nell'art. 250.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Forlì — (Rel.ri Avv. *ti Panciatici e Foschi*): L'obbligo della denuncia dovrebbe porsi anche a carico dei notai depositari di testamenti segreti od olografi.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Genova: L'urgenza di provvedere alla tutela consiglia di ridurre a metà i termini per trasmettere al giudice tutelare la notizia dell'apertura di una tutela.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli: Tra le persone indicate per la denuncia al giudice tutelare del fatto che

dà luogo all'apertura di una tutela, dovrebbe comprendersi anche il notaio depositario di un testamento, che contenga la designazione di tutore, e ciò in coerenza di quanto dispone il successivo art. 407.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Pavia — (Rel. Avv. Celli): Si proporrebbe la forma seguente:

Devono denunciare al giudice tutelare nella propria circoscrizione il fatto che apre la tutela, entro dieci giorni:

1° *gli ufficiali dello stato civile, dal ricevimento dell'atto di morte di persona che abbia lasciato figli in età minore, o dalla dichiarazione di nascita di figlio di genitori ignoti;*

2° *le persone dal genitore designate a tutore o protutore ed i parenti entro il quarto grado, dal giorno in cui hanno avuto notizia del fatto che apre la tutela.*

I cancellieri, entro i quindici giorni da quello della pubblicazione o dal deposito nella cancelleria di decisioni che ordinano l'apertura di una tutela, devono informare il giudice tutelare della propria circoscrizione.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Roma — (Rel. Avv. Schupfer): L'obbligo della denuncia, per l'ufficiale dello stato civile che riceve la dichiarazione di morte, dovrà, agli effetti della tutela, essere limitato al caso che i figli minori superstiti siano *orfani anche dell'altro genitore*: diversamente non si fa luogo a nomina di tutore. Ciò va chiarito al n. 1°.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Salerno — (Rel. Avv. Mobilic): Tra le persone menzionate per la denuncia al giudice tutelare del fatto che dà luogo all'apertura di una tutela, si dovrebbero comprendere anche i notai, depositari di testamenti segreti o olografi.

Commissione Reale Avvocati di Torino — (Rel. Avv. Abeillo): Sarebbe opportuno parlare delle persone che devono denunciare i fatti determinanti le tutele subito dopo aver detto quando la tutela si apre (art. 402). Non sembra che si possa, anche solo praticamente, giustificare l'inserzione di questo articolo, concernente la denuncia dei fatti determinanti la tutela, nella serie di articoli che disciplinano la nomina e la cessazione di nomina del tutore e protutore.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani — (Rel. Avv. Drago): Si ritiene necessario aggiungere in principio dell'articolo, dopo le parole *devono denunciare*, *immediatamente* oppure *prontamente*.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori della Venezia Tridentina — (Rel. Avv. *Piscel*): Le disposizioni dell'art. 250 vigente, adattandole alle nuove funzioni del giudice tutelare, si presentano eccessivamente rigorose. Esse estendono, al punto 3°, addirittura a tutti i parenti entro il quarto grado, l'obbligo di fare denuncia, al giudice tutelare della propria circoscrizione, di un fatto che dia luogo alla apertura della tutela, cioè del caso nel quale ambedue i genitori siano morti lasciando figli minori, o non possano, su tali figli minori, per qualsiasi causa, esercitare la patria potestà. A varie altre persone, cioè all'ufficiale dello stato civile ed ai cancellieri che procedono alla pubblicazione di decisioni, per le quali viene ordinata l'apertura della tutela, viene fatto lo stesso obbligo. Parenti e funzionari sono tenuti alla denuncia entro termini rigorosi di tempo, dall'atto della dichiarazione di morte o di nascita d'un figlio ignoto, o dalla pubblicazione o deposito delle decisioni che provocano la necessità dell'apertura della tutela, o dal giorno nel quale hanno cognizione del fatto. Non sembra pratico imporre uguale denuncia a tutte queste persone, ognuno per sé; si raggiungerebbe, con risparmio d'inutile peso a tante persone, lo scopo della legge, aggiungendo che la denuncia, fatta da uno degli obbligati a tale denuncia, esonera gli altri dal ripeterla. Invece nel Progetto, a differenza del codice attuale, non si contempla nessuna sanzione per coloro che trascurano l'adempimento dell'obbligo. Si crede utile che venga esplicitamente mantenuta questa sanzione, che è prevista dal 2° comma dell'art. 250, introducendo, al principio dell'articolo, quest'inciso: "devono, a scanso di responsabilità d'indennizzo in solido, denunciare al giudice tutelare, ecc. „.

Art. 406

(Art. 242, 243, 244 cod. civ.)

(Tutore designato dal genitore)

Il giudice tutelare deve nominare tutore la persona designata da quello dei genitori che per ultimo ha esercitato la patria potestà, eccetto che vi si oppongano gravi motivi. Se siano state designate più persone, il giudice nomina quella di esse che ritiene più idonea.

Se manchi la designazione da parte del genitore, ovvero per qualsiasi motivo la persona designata non possa essere nominata, la scelta del tutore ha luogo preferibilmente fra i prossimi parenti od affini del minore, i quali a tale scopo devono, in quanto sia possibile ed opportuno, essere sentiti dal giudice.

Il giudice tutelare prima di procedere alla nomina del tutore deve anche sentire il minore che abbia raggiunto l'età di anni sedici, se ciò sia possibile; può del pari chiedere l'avviso del comitato di patronato dei minori.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Genova — (Rel. Cons. Sarno): Si dice che il giudice tutelare deve nominare tutore la persona designata da quello dei genitori che per ultimo ha esercitato la patria potestà.

Si viene, in tal modo, a togliere effetto alla designazione fatta dal genitore premorto, ciò che costituisce grave inconveniente quando, per avventura, l'altro genitore non abbia designato alcuno. Ad ogni modo, questa disposizione dovrebbe armonizzarsi con l'altra del n. 2° dell'art. 409, che vieta la nomina a tutore di colui che è stato escluso dalla tutela per disposizione del padre o della madre del minore, *ancorchè non esercente la patria potestà*.

Corte di Appello di Milano — (Rel. Sost. Proc. Gen. Morbioli): Grave è la disposizione che la tutela debba essere *sempre dativa*, anche quando ai genitori sopravvivano gli avi del minore; gravissima la facoltà concessa al giudice tutelare di chiamare alla tutela persona diversa da quella nominata dal genitore. Al principio di diritto naturale che agli ascendenti o alle persone da essi elette spetti il provvedere agli interessi materiali e soprattutto morali degli incapaci, principio che poggia sulla presunzione del loro illuminato affetto, la Commissione non ha saputo, per verità, sostituire altro ragionevole criterio, che giustifichi la riforma. Essa sembra partire da una presunzione contraria, in quel punto della *Relazione*, dove enuncia « che la protezione dell'incapace mira ad impedire che egli, per la sua imperizia, dilapidi i suoi beni, ma non si preoccupa di conservarli alla famiglia ». Il sospetto che tale preoccupazione (del resto rispettabile) possa agire contro gli interessi del tutelato, potrà forse sorgere nei riguardi dei parenti collaterali del minore; ma non sembra facilmente ammissibile contro gli avi e particolarmente contro i genitori. Si contropropone, quindi, di non privare della tutela legittima gli ascendenti del minore e di non sostituire altra persona al tutore testamentario o comunque designato dal genitore, se non per gravissime ragioni riconosciute dal tribunale.

(Rel Pres. Sez. Pelosi): *Vedansi le osservazioni generali al titolo X.*

Corte di Appello di Roma — (Rel. Cons. Pellegrini): Si conferma alla tutela il carattere di dativa, nel senso che il genitore esercente la patria potestà può soltanto designare la persona da destinarsi a tutore; persona che, salvo il caso di riconosciuta inidoneità, deve poi nominarsi dal giudice tutelare.

Corte di Appello di Trieste — (Rel. Cons. *Antonini*): E' opportuno aver deferito al giudice la nomina effettiva anche del tutore designato dal genitore, tanto più che anche per i figli naturali riconosciuti è ora possibile la tutela testamentaria, essendo stati attribuiti ai loro genitori poteri eguali a quelli dei genitori legittimi.

Nel primo capoverso dove si parla della nomina del tutore dativo, è detto che il giudice tutelare debba di regola, prima di fare la scelta, sentire i prossimi parenti ed affini del minore.

Che l'opportunità di tale inchiesta preventiva sussista anche quando sia da procedere alla nomina in sostituzione del tutore testamentario, non sembra possa essere posto in dubbio. I gravi motivi, atti ad indurre il giudice a prescindere dalla designazione del genitore, il quale per ultimo ha esercitata la patria potestà, potrebbero in molti casi emergere da tale inchiesta, così come, se *aliunde* emersi, potrebbero da essa risultare di molto attenuati o addirittura senza fondamento. Se fossero state designate più persone, poi, l'inchiesta servirebbe per lo meno ad aiutare il giudice, nel vagliare le qualità di ciascuna di esse e nel far cadere, quindi, la nomina sulla più idonea.

Perciò i due capoversi dovrebbero essere opportunamente modificati, togliendo dal primo capoverso l'inciso "i quali, a tale scopo devono, in quanto sia possibile ed opportuno, essere sentiti dal giudice", e formulando l'ultimo capoverso presso a poco così: "Il giudice tutelare, prima di procedere alla nomina del tutore, deve sentire, in quanto sia possibile ed opportuno, i suddetti parenti ed affini ed il minore, che abbia raggiunta l'età di anni sedici. Può del pari chiedere l'avviso del comitato di patronato dei minori".

Corte di Appello di Venezia — (Rel. Cons. *Colagrosso*): Una importante innovazione è rappresentata dalla disposizione, per cui la nomina del tutore spetta esclusivamente al giudice tutelare, anche se vi sia stata una previa designazione testamentaria da parte dell'esercente la patria potestà.

Pel tramite di tale norma, la quale si allarga fino a togliere all'avo paterno e a quello materno il diritto alla funzione di tutore, vengono bandite la tutela dativa e quella legittima, movendosi dal concetto, indicato nella *Relazione*, che la "protezione dell'incapace deve essere rivolta ad impedire che egli, per la sua imperizia, dilapidi i suoi beni, senza preoccupazione che essi vengano assicurati alla famiglia".

Il criterio di assoggettare, in genere, la nomina del tutore, al controllo del giudice tutelare è, di per sè stesso, lodevole; ma sia lecito esprimere il dubbio circa la convenienza di eliminare la figura della tutela legittima, pure ammessa dal codice austriaco (§ 198) e da quello germanico (§ 1776), quando, invece, potrebbero convenientemente essere temperati i diritti nascenti dal sangue con quelli dello Stato, affidando al giudice tutelare il potere di semplice conferma della tutela legittima.

UNIVERSITA'

Università di Camerino — (Rel.ri Prof.ri *Chiaudano* e *Satta*):

La rubrica non corrisponde al contenuto dell'articolo. Inoltre è meglio rendere obbligatoria l'audizione dei parenti prossimi o affini del minore in ogni caso, sopprimendo l'inciso « in quanto sia possibile e opportuno ».

Università di Genova — (Rel. Prof. *Luzzatto*): *Vedansi le osservazioni generali al titolo X.*

Università di Messina — (Rel. Prof. *Degni*): Una importante innovazione è quella di avere abolita la cosiddetta tutela legittima. Il tutore è sempre dativo: esso, cioè, è sempre nominato dal giudice tutelare, il quale, però, deve nominare la persona designata da quello dei genitori che per ultimo ha esercitato la patria potestà, salvo che vi si oppongano gravi motivi. E' stabilito che la scelta abbia luogo preferibilmente fra i prossimi parenti ed affini del minore, i quali, prima della costituzione della tutela, per quanto è possibile ed opportuno, devono essere intesi.

Università Cattolica del S Cuore di Milano — (Rel. Prof. *Barassi*): E' bene che il tutore sia solamente dativo. Così infatti dispone questo articolo, il quale bene tempera la novità, imponendo al giudice di nominare il tutore testamentario e in mancanza, in quanto sia possibile, uno tra i prossimi parenti o affini del minore. Così, con la nomina assegnata al giudice (ma la nomina, come si è visto, non fa del tutore un organo dipendente dal giudice tutelare), il Progetto non fa che tornare a quel sistema, che dominava nelle tradizioni italiane (in cui, dal diritto statutario, prevale di gran lunga il tutore dativo, che però subentra in mancanza del testamentario). Il codice Nap. ed il codice civile, invece, avevano relegato il tutore dativo dopo il testamentario e il legittimo. Si capisce che, se manca un tutore legittimo, rimane sempre l'opportunità (rimessa al potere discrezionale del giudice) di scegliere, in mancanza di persona designata dal genitore, tra i prossimi parenti o affini del minore.

Il carattere obbligatorio delle funzioni tutelari non è assoluto neppure nel Progetto, che qui ricalca, migliorandolo, le orme del codice civile. Vi è la questione, puramente dottrinale, se questo dovere colpisca solo chi è effettivamente chiamato alle funzioni tutelari o anche tutti coloro che hanno i requisiti di legge per essere chiamati. Dottrinale poi fino ad un certo punto, nonostante che il tutore nel Progetto sia solamente dativo: *quid juris*, infatti, se le persone designate dal genitore o

taluno tra i prossimi parenti faccia in modo da sfuggire all'indagine e quindi alla nomina del giudice tutelare? E' questa un'ipotesi prevista dal codice civile austriaco, § 202. Che quest'obbligo sia di diritto pubblico, in quanto rientra nella zona esterna pubblicistica, che sopra abbiamo visto, non è dubbio, benchè il Progetto nulla disponga circa le sanzioni da applicarsi in caso di rifiuto o ritardo a corrispondere all'obbligo legale, ad es. non assumendo interimisticamente l'ufficio, come prescrive l'art. 413 (cfr. § 203 cod. civ. austr.).

L'ipotesi parrebbe però, a tutta prima, prevista dal codice penale, art. 570, che qui, innovando, ha stabilita una sanzione penale a carico di chi, « abbandonando il domicilio domestico..., si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti... alla tutela. » Che qui sia preveduto anche il caso di chi, non ancora tutore, sfugga alla possibilità di esserlo (è veramente un'ipotesi, che non si verificherà molto spesso), può essere discutibile, e non è questo il luogo per soffermarci in proposito. Propendiamo, però, per l'affermativa, osservando che ad ogni modo la sanzione è limitata alla tutela legale (per il codice civile), cioè al dovere di chi è membro della famiglia (e infatti si tratta di un reato « contro l'assistenza familiare »). A parte che col sistema del Progetto quella formula (« tutela legale ») poco si accorderebbe, bisogna pure osservare che da esso non si può indurre che chi non sia della famiglia non abbia il dovere (di diritto pubblico, cioè verso lo Stato) di ottemperare alla nomina: vuol dire che qui le sanzioni sono solo quelle che il codice civile dovrebbe prevedere. Però il Progetto tace in proposito. Che il dovere (pubblicistico, nonostante risulti dal codice civile) sussista, risulta indubbiamente dal sistema delle dispense (su domanda specialmente) e dal conseguente art. 413: ma di sanzioni, *ne verbum quidem*. E' una strana lacuna, a cui non provvede neppure il codice penale. Del resto si riconosce volentieri che si tratta di argomento particolarmente delicato per il legislatore, che non deve abbandonarsi a condurre fino alle estreme conseguenze il carattere pubblicistico della funzione tutelare, mentre (anche per ottenere in pratica il più sicuro e il maggior possibile rendimento dell'opera di chi di quelle funzioni è investito) deve tener conto delle particolari condizioni in cui il chiamato si trova.

Università di Padova — (Rel. Prof. Ravà): Riteniamo che non convenga togliere al genitore esercitante la patria potestà il diritto di nominare lui il tutore, con atto di ultima volontà, conferendosi tutto al più all'autorità giudiziaria un diritto di esclusione per gravi cause sopravvenute alla nomina. Mentre, perciò, è da conservarsi la tutela testamentaria, è invece da approvare l'abolizione di quella legittima, potendo spesso un fratello maggiore od uno zio od anche un amico del padre essere ben più adatto dell'avo designato dalla legge. Ma la scelta del tutore dativo ben può essere lasciata al consiglio di famiglia ridotto, come abbiamo detto nelle osservazioni generali al titolo IX, dato che anche il giudice tutelare non potrebbe prescindere dal richiedere delle designazioni ai congiunti più prossimi,

Università di Parma — (Rel. Prof. *Allara*): Approvabile sembra la innovazione introdotta in questo articolo, per quanto sarebbe stata meno eccessivo e sufficiente, anziché proscrivere la tutela legittima, sottoporre il tutore legittimo alla preventiva conferma da parte del giudice delle tutele.

Mi sembra, poi, che l'interpellazione dei parenti od affini del minore appaia opportuna, anche nell'ipotesi prevista nel 1° comma dell'articolo.

Università di Pavia — (Rel. Prof. *Gangi*): Il principio che il potere di nominare il tutore spetta sempre esclusivamente al giudice tutelare, salva la facoltà di designazione riconosciuta al genitore che ha esercitato la patria potestà — designazione, alla quale però il giudice tutelare non è sempre obbligato a conformarsi — sembra ben fondato e meritevole di accoglimento.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Sindacato Avvocati e Procuratori di Benevento: Nel capoverso si ritiene che dovrebbe esser maggiormente precisato, giusta l'intento esposto nella *Relazione*, l'obbligo del giudice tutelare di far cadere la sua scelta su taluno dei prossimi parenti od affini.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Genova: Si propone di conservare agli avi paterni, e in loro mancanza agli avi materni, l'esplicita preferenza nella nomina a tutore. I figli del figlio defunto tengono, nell'affetto dei nonni, il luogo di questo, e ne prendono pure il luogo nei diritti successori. Difficilmente, senza gravi ragioni, potranno esser sostituiti da altri nella cura morale del minore e nella diligente amministrazione dei suoi beni, cui gli avi aggiungono, morendo, in tutto o in parte il patrimonio loro.

Commissione Reale Avvocati di Ivrea — (Rel. Avv. *Quilico*): Si propone una modifica, la cui opportunità pare manifesta e che rispecchia il nostro pensiero in ordine alla tutela legittima, che può avere ancora una sua degna parte per i naturali e potenti vincoli dell'affetto e del sangue. Ecco l'articolo, modificato: « Il giudice tutelare deve nominare tutore la persona designata da quello dei genitori che per ultimo ha esercitato la patria potestà, eccetto se vi si oppongono gravi motivi. Se sono state designate più persone, il giudice nomina

quella di esse che ritiene più idonea. Se non vi è tutore designato dal genitore, il giudice deve nominare l'avo paterno e, quando questi sia premorto all'epoca in cui si apre la tutela, l'avo materno. Se manchi l'avo paterno o materno, ovvero per qualsiasi motivo la persona designata, ecc. ».

Sindacato Avvocati e Procuratori di Palmi — (Rel. Avv. Bagalà): Una minore larghezza nel criterio discrezionale del giudice tutelare era forse da preferirsi: principalmente nella nomina del tutore.

Nel secondo comma, poichè non si può dire a *priori* se sia opportuno o meno sentire i parenti del minore, sarebbe stato più giusto stabilire che essi dovessero essere, sempre che possibile, intesi: non solo, ma sarebbe stato utile stabilire, a somiglianza di quanto è prescritto nel codice attuale, per i parenti più prossimi, l'ordine con cui dovrebbero essere chiamati alla tutela del minore. Sarebbe, salva la facoltà del giudice tutelare di derogare ad un tale ordine, quando ciò fosse giustificato: ma contro il suo provvedimento di deroga dovrebbe essere concessa l'impugnativa dinanzi al tribunale, similmente a quanto è stabilito coll'art. 413. Ciò oltre tutto, potrebbe avere anche una certa importanza in rapporto al disposto dell'art. 445, che autorizza il giudice a concedere al tutore ed al protutore un'equa retribuzione, avuto riguardo all'entità del patrimonio e alla difficoltà dell'amministrazione.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Pavia — (Rel. Avv. Celli): La seconda parte dell'articolo dovrebbe essere modificata nel modo seguente: *Mancando la designazione o non potendo il designato essere nominato, dovranno preferirsi i prossimi parenti od affini del minore, i quali, all'uopo, se possibile ed opportuno, dovranno dal giudice essere sentiti.*

Commissione Reale Avvocati di Torino — (Rel. Avv. Abello): La rubrica dell'articolo non risponde al suo contenuto, perchè i due comma del medesimo provvedono appunto al caso in cui il tutore non sia designato, e, d'altra parte, le norme, che vi sono contenute, regolano, per ogni caso, la scelta e la nomina del tutore per parte del giudice tutelare.

Per quanto riguarda la ubicazione delle norme, ci sembrerebbe preferibile seguire, per analogia, l'ordine seguito dal codice all'art. 242, che, nell'articolo stesso, in cui riconosce al genitore superstite il diritto di nominare un tutore, indica come tale nomina deve farsi.

Si potrebbe, ad esempio, formare del primo periodo dell'art. 406 e dell'art. 407 un solo articolo (406) e costituire, dei due comma del l'ar. 406, l'art. 407.

Si porrebbe, così, nel giusto rilievo il *privilegio di designazione del tutore*, che è riconosciuto al genitore esercente per ultimo la patria

potestà, e la *particolare forma* che la legge richiede perchè tale privilegio possa esercitarsi.

Raggiungerebbe forse lo scopo una formula, per l' art. 406, come la seguente:

Il giudice tutelare deve nominare tutore la persona od una delle persone che quello dei genitori, che per ultimo ha esercitata la patria potestà, abbia designato per testamento, o per atto pubblico o per scrittura privata autenticata dal notaio, eccetto che vi si oppongano gravi motivi.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Torino — (Rel. Avv. Cottino): In relazione alle osservazioni generali fatte a questo capo, si propone la seguente modificazione nel secondo comma: *Se manca la designazione da parte del genitore..., la scelta del tutore avrà luogo preferibilmente fra i prossimi parenti ed affini del minore, i quali, a tale scopo, devono, in quanto sia possibile, essere sentiti dal giudice.*

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria — (Rel. Avv. Levi - Viola): Sembrerebbe opportuno specificare, fra i « gravi motivi », il fatto che il genitore abbia designato quale tutore « uno straniero, residente all' estero, non parente ».

Risulta intuitiva la opportunità di evitare, per quanto possibile, che attraverso tale ipotesi si possa realizzare il trasferimento all' estero di patrimoni di minori italiani.

L' accenno servirebbe di interpretazione anche alle norme di esclusione relativa (v. § 192 cod. austr.).

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste: Per conferire anche espressamente al giudice tutelare quelle facoltà, che sono implicite nella sua funzione, si riterrebbe conveniente di formulare così l'ultima parte: « può anche chiedere l' avviso del comitato di patronato dei minori, domandare tutte le informazioni e compiere le indagini che più ritenga opportune ».

Sindacato Avvocati e Procuratori di Verona — (Rel. Avv. Baliscrema): Per la nomina del tutore e protutore, il Progetto lascia al giudice tutelare ampia libertà, invitandolo solo a scegliere, possibilmente, tra i parenti del minore. L' affidare, infatti, di diritto la tutela all' avo paterno o, in mancanza, al materno, come prescrive il vigente codice, non torna sempre, in pratica, opportuno; avviene spesso che all' ufficio di tutori debbano ora essere preposte persone, che, per quanto legate al tutelato da vincoli profondi di affetto, sono tutt' altro che adatte, per la loro età avanzata, all' ufficio al quale sono chiamate.

Ragioni intuitive hanno indotto la Commissione a stabilire che il giudice tutelare debba nominare tutore, a preferenza di altre, le persone designate da quello, dei genitori, che per ultimo ha esercitata la patria potestà; ma anche in tal caso si permette al giudice di derogare e di fare altra scelta, qualora si oppongano gravi motivi.

E tale larghezza di poteri, accordata al giudice, non può che tornare di giovamento al tutelato, agli interessi del quale può così meglio sovvenirsi.

Commissione Reale Avvocati di Vicenza — (Rel. Avv. *Monza*): In conseguenza della soppressione del consiglio di famiglia, vengono ad aumentare le facoltà del tutore, sotto la esclusiva sorveglianza del giudice tutelare. Da ciò la necessità di capaci e coscienziosi tutori, per la nomina dei quali sembra che non sia provvisto con tranquillante garanzia, affidandola soltanto al giudice tutelare, al quale può mancare una sufficiente esperienza (pretore di nomina recente) e la piena conoscenza dell'ambiente, in cui esercita la sua autorità. E' vero che la scelta deve cadere, preferibilmente, fra i prossimi parenti ed affini del minore, i quali, a tale scopo, devono, *in quanto sia possibile ed opportuno*, essere sentiti dal giudice; ma la nomina e il modo di procedervi rimangono pur sempre affidati al suo giudizio. Maggiore garanzia sulla bontà della scelta si avrebbe, se la nomina venisse fatta dal consiglio di famiglia di cui farebbe parte, con voto deliberativo, lo stesso giudice.

Il consiglio di famiglia, quindi, abolito per tutto ciò che riguarda il funzionamento amministrativo e gli altri interessi del tutelato, verrebbe costituito esclusivamente per la nomina del tutore, poi sarebbe definitivamente sciolto, salvo nuova costituzione nel caso di nuova nomina del tutore.

Va da sè dell'inutilità della costituzione del consiglio, nei casi di figli illegittimi.

Art. 407

(Art. 242, capov. codice civile)

(*Forma della designazione*)

La designazione del tutore non può essere fatta che per testamento o per atto pubblico o per scrittura privata autenticata dal notaio.

UNIVERSITA'

Università di Catania — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): Ammessa anche la scrittura privata autenticata, è meglio sostituire, alla formulazione negativa, quella permissiva: « può essere fatta per testamento, ecc. ».

Università di Parma — (Rel. Prof. *Allara*): Si dichiara che la designazione del tutore « non può essere fatta che per testamento... ecc. ». Con questa espressione, non si precisa se sia necessario un testamento anche dal punto di vista sostanziale, cioè un atto che contenga disposizioni di beni, ovvero se basti la sola forma testamentaria. Poiché una disposizione in quest'ultimo senso appare più razionale, sarebbe stato preferibile che l'articolo in esame fosse così formulato « la designazione del tutore non può essere fatta che nella forma dalla legge prescritta per testamenti..., ecc. ».

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Avvocati di Pola: Poiché nel Progetto il tutore — a differenza di quanto dispone il codice (art. 242 e segg.) — non viene mai nominato, ma solo designato dai privati, e tale designazione non vincola nella nomina il giudice tutelare, non c'è ragione di mantenere, come fa in sostanza il Progetto, la regola del 252 cod. civ., per cui « la nomina (del tutore) deve essere fatta per atto notarile o per testamento », dovendo bastare che la designazione risulti in qualsiasi altro modo, magari orale o almeno per scrittura privata anche non autentica.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste: Circa la forma di designazione del tutore, pare forse consigliabile una semplificazione nel senso di rendere sufficiente la scrittura privata, senza la necessità della autenticazione, e ciò con riguardo a tre ragioni: *a*) la sufficienza del testamento che, in quanto olografo, non fornisce maggior garanzia di una scrittura non autenticata; *b*) il sopravvenuto intervento del giudice tutelare che, in quanto ritenga la persona nominata poco idonea, può provvedere diversamente; *c*) il trattarsi di funzione per via di regola non remunerata, e perciò gravosa, in cui non è da presumersi la facilità di alterazioni tali da consigliare la forma solenne o l'autenticità.

Art. 408

(Art. 246 codice civile)

(Unicità della tutela - Giuramento del tutore)

E' nominato un solo tutore a più fratelli e sorelle, salvo che particolari circostanze consiglino la nomina di diversi tutori. Se nasca conflitto d'interessi fra minori soggetti alla stessa tutela, il giudice tutelare nomina ad uno o più di essi un curatore speciale, con l'incarico di assumerne la rappresentanza per la trattazione dell'affare, nel quale si verifica l'opposizione d'interesse.

La nomina del curatore è fatta dall'autorità giudiziaria davanti alla quale è vertente la lite, se non abbia già provveduto il giudice tutelare.

Il tutore e il curatore, prima di assumere il rispettivo ufficio, prestano davanti al giudice tutelare giuramento di esercitarlo con fedeltà e diligenza.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Genova — (Rel. Cons. Sarno): Sembra superfluo il giuramento imposto al tutore ed al curatore, prima di assumere l'ufficio, trattandosi di un dovere pubblico, ma *nel privato interesse*. Quanto meno, occorrerebbe aggiungere sanzioni.

Corte di Appello di Milano — (Rel. Pres. Sez. Pelosi): Il Progetto ha mantenuto fermo il principio della unicità della tutela a più fratelli e sorelle, ma opportunamente, come è stato reclamato dalla dottrina, ha aggiunto la eccezione: *salvo che particolari circostanze consiglino la nomina di diversi tutori*.

E' giustissima questa eccezione, perchè possono bene verificarsi dei casi, come quando qualche minore abbia un notevole patrimonio suo particolare, o si tratti di fratelli consanguinei, o di fratelli che vivono separati e lontani tra loro, che consiglino la nomina di tutori distinti.

Non è stato, però, previsto il caso di tutela aperta per la interdizione del genitore unico, e se cioè il *tutore di lui* debba essere anche tutore dei figli minori dell'interdetto, o se si possano nominare due tutori distinti.

Sotto l'impero del codice vigente è sorta questione se debba o no, in questo caso, farsi luogo, per il minore, all'apertura della tutela, ma non fa mestieri ripetere qui le varie teorie proposte dagli scrittori, perchè la questione è stata espressamente risolta dal Progetto, negli articoli 387 e 388, i quali stabiliscono che l'interdizione sospende di diritto l'esercizio

della patria potestà, e che la sospensione ha per effetto la perdita di tutti i poteri inerenti alla patria potestà; e nell'art. 402 che dichiara, poi, in forma generica, che tutte le volte che i genitori siano morti o non possano, per qualsiasi causa, esercitare la patria potestà, si apre la tutela.

Di guisa che, anche nel caso di interdizione giudiziale del genitore unico, si apre la tutela per i figli minori, e vengono quindi a coesistere due tutele: una per il genitore e l'altra per i figli minori, con la possibilità di due tutori distinti.

Ciò potrebbe dar luogo ad inconvenienti che è opportuno evitare nell'interesse del minore, avuto riguardo anche alla unità del patrimonio familiare.

Si propone, quindi, di aggiungere, all'art. 408, che tratta della unicità della tutela, il seguente capoverso: « Se il genitore che per ultimo ha esercitato la patria potestà è interdetto giudizialmente, il giudice tutelare nominerà: di regola tutore del minore lo stesso tutore del genitore interdetto ».

La disposizione, infine, concernente il giuramento del curatore, benchè messa per la tutela dei minori, si deve riferire a qualsiasi curatore *ordinario* o *speciale*, *provvisorio* o *definitivo*, nominato nei vari casi stabiliti dalla legge (articoli 56, 187, 274, 306, 373, 396, 398, 463, ecc. del Progetto), e non solo a favore dei minori, ma di qualsiasi incapace, avuto riguardo allo scopo della disposizione stessa.

E' bene quindi che, con opportuna modificazione dell'ultimo capoverso sia espressamente stabilito che *qualsiasi curatore* debba prestare il giuramento. Ed a questo proposito si dovrebbe anche completare la rubrica dell'articolo, che dice « giuramento del tutore » mentre dovrebbe dire « giuramento del tutore e del curatore ».

Corte di Appello di Roma — (Rel. Cons. *Pellegrini*): Con la prestazione del giuramento si attribuisce carattere pubblicistico alla funzione del tutore.

Corte di Appello di Trieste — (Rel. Cons. *Antonini*): E' lodevole innovazione l'aver consentito, sia pure in casi eccezionali, la nomina di tutori diversi a più fratelli e sorelle.

Corte di Appello di Venezia — (Rel. Cons. *Colagrosso*): Merita di essere particolarmente rilevato il riconoscimento dell'istituto della contutela, la cui opportunità è di ragione evidente, e la cui figura trova una perfetta risonanza nel diritto romano e nelle odierne legislazioni inglese, austriaca, germanica e svizzera.

Niuna opposizione può suscitare la norma circa l'obbligo del giuramento da parte del tutore, norma che, improntata al carattere squisitamente pubblicistico dell'ufficio, costituisce, oltre che una fedele riproduzione del § 205 del codice austriaco e del § 1789 di quello germanico, un encomiabile ritorno al diritto romano, che tale obbligo aveva già im-

posto, quando dettava: *Volumus dum celebratur decretum, quod tradit curam ei, qui ad eam accedit, etiam iusjurandum eum dicere, sacrosanta Dei Evangelia tangentem* (Nov. 72, Cap. 8, l. 7, § 5).

UNIVERSITA'

Università di Catania — (Rel. Prof. Santoro-Passarelli): Si modificherebbe il 2° comma come segue:

« La nomina del curatore è fatta dall'autorità giudiziaria *ordinaria*, avanti alla quale *sia* vertente *il* giudizio, e in ogni altro caso dal giudice tutelare ».

Si rende così uniforme il disposto a quello dell'art. 373⁵.

Del 3° comma, per l'importanza anche morale della nuova disposizione (cfr. *Relazione*, pag. 189), si propone di fare un distinto articolo.

Università di Genova — (Rel. Prof. Luzzatto): Opportuna la disposta possibilità di deroga al principio troppo assoluto della così detta indivisibilità della tutela.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Avvocati di Bologna: Opportunamente il Progetto ha conservato l'istituto del protutore. Ora non si comprende perchè si prescriva la nomina di un curatore speciale, in caso di conflitto di interessi fra minori soggetti alla stessa tutela. Tale nomina si ritenne necessaria dal vigente art. 224, in quanto, trattandosi del padre esercente la patria potestà, bisognava ricorrere all'opera di un terzo; ma tale necessità non si riscontra dove già esiste la persona chiamata ad agire per il minore, in caso di conflitto di interessi (art. 423).

Sindacato Avvocati e Procuratori di Genova: Nel caso di conflitto di interessi fra minori soggetti alla stessa tutela, conviene evitare che il tutore abbia ad assumere, in relazione a taluni interessi, posizione di difesa per taluni dei pupilli contro gli altri, mentre per il resto conserva l'amministrazione di tutto il patrimonio. Si propone, perciò, che sia nominato un curatore per ogni gruppo d'interessi in contrasto, tenendo il tutore fuori della controversia.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli:

E' rifermato il carattere pubblicistico dell'ufficio tutelare, disponendosi che il tutore abbia l'obbligo di prestare giuramento prima di assumere le sue funzioni.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Padova — (Rel.

Avv. Schiesari): Sembra opportuno non fare ricorso a curatori speciali finchè bastino gli organi in funzione: cosicchè, se il conflitto sia fra due minori o due gruppi di minori, l'uno può cessare di essere rappresentato dal tutore, per esserlo dal protutore, e solo ove non basti, si potrà fare ricorso alla nomina di uno o più curatori.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Santa Maria

Capua Vetere: Notevole e lodevole è il vigore dato al carattere pubblicistico del tutore, sempre dativo, specie con l'obbligo, impostogli, del giuramento, da prestare innanzi al giudice delle tutele prima di entrare in carica.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Taranto:

Essendo stato conferito carattere pubblicistico all'ufficio tutelare, il tutore deve prestare giuramento davanti al giudice, prima di assumerne le funzioni.

Commissione Reale Avvocati di Torino — (Rel. Avv.

Abello): Col disporre che il tutore ed il curatore, prima di assumere il rispettivo ufficio, devono prestare davanti al giudice tutelare giuramento di esercitarli con fedeltà e diligenza, si è concretamente espresso il principio che le delicatissime funzioni di tutore devono essere assoltte con particolare cura e rigore.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani — (Rel.

Avv. Drago): Come già si è esposto, essendo opportuno che la nomina del curatore ai minori venga fatta sempre dal giudice tutelare, si propone di sopprimere il primo capoverso di questo articolo.

Art. 409

(Art. 268 codice civile)

(Persone che non possono essere nominate tutori)

Non possono essere nominati tutori, e se sono stati nominati devono cessare dall'ufficio:

1° coloro che non hanno la libera amministrazione del proprio patrimonio;

2° chi è stato escluso dalla tutela per disposizione del padre o della madre del minore, ancorchè non esercente la patria potestà;

3° chi è incorso nella perdita o nella sospensione della patria potestà;

4° coloro che abbiano o siano per avere, o dei quali gli ascendenti, i discendenti o il coniuge abbiano o siano per avere col minore una lite, per effetto della quale possa essere pregiudicato lo stato del minore o una parte notevole del suo patrimonio.

MAGISTRATURA

Corte di Cassazione del Regno: Il numero 2° esclude dall'ufficio di tutore anche colui, contro il quale esiste un divieto del padre o della madre del minore, e la disposizione non può che approvarsi; ma sembra necessario, per eliminare la possibilità di incertezze in una materia così delicata, che si richieda che la manifestazione di volontà dei genitori, perchè sia rilevante, debba essere redatta per iscritto.

Corte di Appello di Genova — (Rel. Cons. *Sarno*): Dovrebbero includersi anche, tra le persone che non possono essere nominati tutori, quelle di *notoria cattiva condotta*.

Corte di Appello di Milano — (Rel. Pres. Sez. *Pelosi*): L'articolo stabilisce, fra l'altro, che non può essere nominato tutore chi sia stato escluso dalla tutela, per disposizione del padre o della madre del minore.

Non dice, però, in che *forma* debba essere fatta la esclusione. Siccome la designazione del *tutore* non può essere fatta dal genitore, che per testamento o per atto pubblico o per scrittura privata autenticata dal notaio, sembrerebbe opportuno stabilire che anche per la *esclusione* dovesse adoperarsi la stessa forma.

Si propone, quindi, di aggiungere, al numero 2°, le parole: « e nella forma stabilita dall' art. 407 ».

Corte di Appello di Trieste — (Rel. Cons. *Antonini*): Tra le persone, che non possono avere la nomina a tutore, dovrebbero essere compresi coloro, i quali ebbero notoria inimicizia col minore o coi suoi genitori (v. § 193 cod. civ. austr.), poichè interessa che non preesistano cause, le quali ostacolino i buoni rapporti tra tutore e minore.

Vedasi anche l'osservazione all' art. 412.

UNIVERSITA'

Università di Cagliari: Si consente alla madre, anche se non esercente la patria potestà, di escludere una persona dalla tutela.

Invece l'art. 406 consente indistintamente, a quello dei genitori che abbia da ultimo esercitato la patria potestà, di designare il tutore, e il giudice tutelare *deve* nominarlo, « eccetto che vi si oppongano gravi motivi ». E' sembrato a taluni che il diritto di esclusione del tutore, riconosciuto, senza bisogno di giustificazione, a chi non aveva il diritto di designarlo, non si concili con la facoltà del giudice di escludere per gravi motivi il tutore designato da chi aveva il diritto di farlo, ed in ogni caso che non sia prudente perpetuare gli eventuali dissidi tra i coniugi anche oltre la tomba. Perciò si è detto che sarebbe meglio abolire dall'art. 409 il numero 2°, bastando il dissenso della madre, se motivato seriamente, a legittimare la mancata nomina, da parte del giudice tutelare, del tutore designato dal padre.

Università di Catania — (Rel. Prof. Santoro-Passarelli): Si propongono le seguenti modificazioni:

“ 2° chi è stato escluso dalla tutela per disposizione del *genitore che ha esercitato per ultimo la patria potestà*;

“ 4° coloro che *hanno o sono* per avere, o dei quali gli ascendenti, i discendenti o il coniuge *hanno o sono* per avere col minore... ».

Non sembra giustificata l'efficacia riconosciuta dal Progetto all'esclusione proveniente anche dal genitore che non esercitasse la patria potestà. Il potere di escludere dalla tutela dev'essere negato a costui, come quello di designazione (art. 406), rispetto al quale non si saprebbe vedere una ragione di differenza.

Università Cattolica del S. Cuore di Milano — (Rel. Prof. Barassi): Il Progetto si è sostanzialmente attenuto alla distinzione, che il codice civile ammette. Quindi riappare, anche nel Progetto, la categoria delle cause di « impossibilità » ad esser nominato tutore o protutore. Questo articolo aggiunge due nuovi casi, tra cui l'esclusione che abbia fatto il padre o la madre del minore « ancorchè non esercente la patria potestà »: così il Progetto abbandona il sistema del codice Nap. e del codice civile — che in proposito nulla dispongono, rigettando quel diritto di esclusione — per attenersi al diverso indirizzo della maggior parte delle altre legislazioni (es., § 193 cod. austr.), sull'esempio del diritto romano. E, quel che è peggio, secondo il Progetto anche la madre che non esercita la patria potestà potrebbe validamente escludere il tutore designato dal padre: così i dissensi domestici si perpetuano oltre tomba. Bisognerebbe, allora, concedere il diritto di esclusione solo al padre, come fa qualche codice. Se si ritornasse puramente al vecchio sistema del codice civile, lasciando arbitro il giudice di decidere nel solo vantaggio del minore?

Segue la categoria delle cause, che si limitano a provocare la « rimozione » (anche qui l'art. 410 è ragionevolmente più ricco, e adeguato al nuovo codice penale); la dispensa anche nel Progetto è di diritto (art. 421) o deve essere, caso per caso, concessa dal giudice (art. 412). Così conti-

nuerebbe anche nel Progetto il sistema complicato del codice civile, con le sue sottili distinzioni. Meglio forse sarebbe stato semplificare, riducendo a due le categorie: cause di rimozione, cause di dispensa (queste ultime determinanti una incompatibilità non assoluta, salvo casi speciali ricordati nell'art. 411 Prog.). Per tal modo rimarrebbero sostanzialmente fuse le due prime categorie presupponenti nel codice civile e nel Progetto la non dimostrata necessità di distinguere tra cause di inesistenza e cause di annullabilità.

Università di Parma — (Rel. Prof. *Allara*): Al numero 2° è dichiarato che non può essere nominato tutore chi è stato escluso dalla tutela per disposizione del padre o della madre..., ecc. Il Progetto non dice, però, di quale forma dev'essere rivestita una tale disposizione. Logicamente si dovrebbe anche qui adottare il formalismo sancito nell'art. 407. Ma il silenzio del Progetto è ambiguo.

Nel numero 3° sarebbe stato più preciso dire: « chi è incorso nella perdita della patria potestà o nella sospensione dell'esercizio della medesima ».

Altro difetto dell'articolo consiste nella mancanza di un chiarimento sull'efficacia delle cause ivi enunciate, se le medesime, cioè, operino *ipso jure* o meno.

Università di Urbino — (Rel. Prof. *Morelli*): Delle modificazioni devono essere apportate al disposto del n. 2°.

E' ingiusto, infatti, concedere, senza controllo alcuno, al padre ed alla madre del minore, che non esercitino la patria potestà, il diritto di escludere dalla tutela, per motivi che potrebbero essere anche da disapprovare, delle persone che potrebbero, invece, essere adatte per questo delicato ufficio (ad es., ascendenti paterni o materni), del quale non si siano resi, per nessuna ragione, indegni od immeritevoli. Se si riflette che i genitori, e specialmente il padre, incorrono nella perdita o sospensione della patria potestà per dei motivi gravissimi, quali quelli enumerati negli articoli 385 e segg., appare veramente ingiustificato concedere in tali casi ad essi il diritto di poter influire indirettamente sull'allevamento ed educazione del figlio, con l'escludere ad arbitrio, e senza controllo alcuno, tutte le persone, che non siano a qualcuno di essi simpatiche. Non solo, ma, in base al disposto del n. 2°, si arriverebbe all'assurdo che una persona, la quale abbia anche per lungo tempo esercitato l'ufficio di tutore degnamente, debba essere rimossa da tale ufficio, per una qualunque disposizione capricciosa del padre o della madre, che della educazione od allevamento del figlio può non essersi mai occupato, o che abbia perduto la patria potestà, per avere condotto una vita dissoluta o per aver maltrattato od abbandonato la famiglia. La Facoltà è stata unanime, pertanto, nel far voti a che venga soppresso l'inciso « ancorchè non eserciti la patria potestà », sostituendosi invece, al suo posto, le parole « eserciti la patria potestà... ».

CONSIGLIO SUPERIORE FORENSE

L'art. 268 dell'attuale codice civile, relativo ad alcune incapacità tutelari, ha dato luogo alla questione se la cessazione dall'ufficio, verificandosi il motivo di incapacità, funzioni automaticamente, oppure per provvedimento del giudice.

L'art. 409 del Progetto riproduce l'art. 268 del codice attuale, e non risolve la questione.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Procuratori di Bergamo — (Rel. Avv. Zilioli): L'esclusione o la cessazione dall'ufficio di tutore non sembrano giustificate, per la disposizione del padre o della madre non esercente la patria potestà *per motivi di indegnità* (art. 385 del Progetto). In questo caso l'avversione del padre o della madre può essere, anzi, motivo di scegliere la persona, che ne è l'oggetto.

Commissione Reale Procuratori di Bologna — (Rel.ri Avv. *Neppi e Osti*): Si propone che al numero 2° la frase « ancorchè non esercente la patria potestà » sia sostituita con l'altra: « purchè non incorso nella perdita o nella sospensione della patria potestà ».

Commissione Reale Procuratori di Catanzaro — (Rel. Avv. *Supino*): A sempre più cautelare la condizione del minorenne, questa Commissione fa considerare l'opportunità di comprendere, fra le cause di esclusione nella nomina del tutore, quella di pendenze debitorie o creditorie tra lui e il minore; mentre il n. 4° sancisce l'esclusione quando quelle pendenze abbiano assunto carattere di lite già insorta o da insorgere non solo, ma tale da pregiudicare lo stato del minore o una parte notevole del suo patrimonio.

Ora — a prescindere dalla difficoltà pratica di determinare la misura di codesto pregiudizio, per stabilire se la lite rientri nel numero 4° — indubbiamente qualsiasi lite tra minore e tutore, anche di lieve entità, crea un contrasto d'interesse fra i due; il che dovrebbe bastare per l'esclusione dall'ufficio delicatissimo della tutela. Ma a nostro modesto avviso, per l'esclusione suddetta, neppure dovrebbero giungere alla lite, bastando un rapporto di dare ed avere — indipendente, ben s'intende,

dalla tutela —, per creare una fonte ed un fomite di lite probabile. Nè la dichiarazione in sede d'inventario, di cui agli articoli 341 e 342, può eliminare certi inconvenienti, anche di semplice sospetto, in una funzione di carattere così delicato.

E' pertanto preferibile che nessun rapporto creditorio o debitorio sia esistito od esista tra tutore e minorenne: per la massima indipendenza del primo e per una maggiore garanzia del secondo, nell'esercizio della tutela.

Dalla esclusione suespressa — da comprendersi fra quelle del n. 4°, e con una modifica dello stesso, anche per quanto riguarda l'indagine sui limiti della lite — potrebbero andare esenti quei parenti o affini, ovvero estranei, che fossero designati dal genitore del minorenne; tenuto all'uopo presente quanto l'art. 406 affida alla coscienza e alla vigilanza del giudice tutelare.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Modena — (Rel. Avv. *Della Fontana*): Si proporrebbe di allargare la incompatibilità alla funzione di tutore, basata sul criterio della lite in atto od imminente, estendendola a tutti coloro che abbiano grave conflitto d'interesse col minore, senza indagare se ciò possa dar luogo a liti. Spesso, anche in presenza di forti dissapori economici, i familiari si astengono dalle liti.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Roma — (Rel. Avv. *Schupfer*): Qui si introduce un diritto di *veto* preventivo alla nomina di un determinato tutore, da parte del padre o della madre del minore, ancorchè non esercente la patria potestà. Un principio così assoluto non è ammissibile, e può dar luogo ad inconvenienti, specie se il genitore, che si vedesse privato dalla patria potestà, volesse estendere il *veto* a tutte le persone maggiormente indicate per quell'ufficio.

Sembra, pertanto, doversi sopprimere la corrispondente disposizione, o, tutt'al più, temperarla con la facoltà del giudice tutelare di non tenerne eccezionalmente conto, allo stesso modo che, per l'art. 406, può non tener conto della designazione positiva da parte del genitore.

Commissione Reale Procuratori di Torino: Tra le persone che non possono essere nominate tutori, il legislatore contempla anche, al comma secondo, coloro che non hanno la libera amministrazione del proprio patrimonio e, ciò che è più importante, colui che è stato escluso dalla tutela per disposizione del padre o della madre. Si tratta di un diritto vero e proprio di veto preventivo alla nomina di un determinato tutore, da parte del padre o della madre del minore: un principio così assoluto sembra eccessivo, e si consiglierebbe di aggiungere, alla frase: « ove il giudice tutelare ritenga di doverne tener conto ».

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste — Il Sindacato crede di ravvisare nei fatti elencati ai numeri 1° e 3°, quali ostacoli alla nomina a tutore, degli impedimenti costituenti una vera ragione di esclusione, che dovrebbero trovare, perciò, la loro sede naturale nel successivo art. 410.

La distinzione che il Progetto ha voluto fissare, migliorando con ciò il criterio seguito dagli articoli 268 e 269 del codice vigente, dovrebbe attenersi a due diverse categorie di impedimenti: quelli personali, relativi al tutelando (quali l'esclusione da quella tutela per disposizione di uno dei genitori o per conflitto di interessi) e quelli assoluti, che operano la rimozione di pieno diritto per il solo verificarsi del fatto ostativo (condanna all'ergastolo, fallimento, ecc.).

Data questa premessa, pare che gli ostacoli elencati ai numeri 1° e 3° (difetto di libera amministrazione del proprio patrimonio, precedente sospensione o perdita della patria potestà) non solo non si riferiscano, con criterio di relatività, alla persona del tutelando, ma si manifestino come veri e propri impedimenti *assoluti*, operanti *ipso jure* l'esclusione per il solo fatto che sia stata accertata nel tutore una limitazione nella capacità di agire o una dichiarazione di perdita o di sospensione della patria potestà: alla pari, perciò, col contenuto dei casi elencati nella norma successiva.

Si propone, pertanto, di limitare l'art. 409 ai numeri 2° e 4°, trasferendo gli impedimenti di cui ai numeri 1° e 3° all'art. 410.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Velletri — (Rel. Avv. *Coronati*): Sembra opportuno sopprimere l'ultima parte del numero 4°, poichè a creare la incompatibilità assoluta con la nomina a tutore basta il fatto attuale o la possibilità di una lite, senza necessità di scendere all'esame se questa lite possa pregiudicare o non lo stato del minore o una parte, più o meno notevole, del suo patrimonio.

Art 410.

(Art. 269 codice civile)

(Persone escluse dall'ufficio di tutore)

Sono esclusi dall'ufficio di tutore e, se l'hanno assunto, devono esserne rimossi:

1° il condannato alla pena dell'ergastolo o della reclusione per non meno di tre anni;

2° il condannato alla pena della reclusione per delitti contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro la moralità pubblica e il buon costume, contro l'integrità e la sanità della stirpe e contro la famiglia;

3° chi è stato condannato per mendicizia ovvero ammonito per oziosità e vagabondaggio, o soggetto a misura di sicurezza;

4° il commerciante fallito che non sia stato riabilitato;

5° chi è stato rimosso da altra tutela per negligenza, cattiva amministrazione od altra violazione dei suoi doveri,

CONSIGLIO DI STATO

Secondo il tenore letterale della disposizione del n. 3° potrebbe sorgere il dubbio che sia escluso dalla tutela chi sia stato soggetto a misura di sicurezza. In tal caso la disposizione parrebbe eccessiva, non potendosi attribuire una gravità maggiore di quella annessa alla pena della reclusione per non meno di tre anni (n. 1°), alla misura di sicurezza, la quale non sempre assume una significazione morale a carico di chi vi è soggetto (per es.: art. 222 cod. pen.). Sembra, quindi, opportuno che la disposizione sia così modificata: « chi è stato condannato per mendicizia ovvero ammonito per oziosità o vagabondaggio, o è soggetto a misura di sicurezza ».

UNIVERSITA'

Università Cattolica del S. Cuore di Milano — (Rel. Prof. Barassi): *Vedasi l'osservazione all'art. 409.*

Università di Pavia — (Rel. Prof. Gangi): Fra le persone che sono escluse dall'ufficio di tutore, e che, se l'hanno assunto, devono esserne rimosse, sembrerebbe opportuno comprendere anche quelle contemplate nel n. 3° dell'art. 269 del codice vigente, ossia le persone di notoria cattiva condotta, e quelle notoriamente incapaci di amministrare, o di provata infedeltà o trascuratezza, o colpevoli di abuso di autorità nell'esercizio della tutela.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Avvocati di Como — (Rel. Avv. Rovelli): L'articolo riproduce, nell'ultimo capoverso, la norma dell'art. 268

e ripete la condizione: *parte notevole del suo patrimonio*. La dizione costituisce, spesso, fonte di controversie. Come determinare la quantità del patrimonio compromesso? Preferiamo la dizione più recisa: *od il suo patrimonio*.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Genova: Anzichè confermare semplicemente nel codice civile le cause di interdizione dagli uffici tutelari stabilite nel codice penale, dovrebbero stabilirsi altre cause di indegnità a tali funzioni; essendo preferibile che la tutela sia affidata a meno prossimi parenti od ai comitati di patronato, piuttosto che a persone di poca moralità. Si propone, quindi, che siano esclusi dagli uffici tutelari, e rimossi quando li avessero assunti, i condannati a pena restrittiva della libertà personale non inferiore ad un anno e coloro che sono stati sottoposti all'ammonizione di polizia.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Modena — (Rel. Avv. *Della Fontana*): Tra le cause di esclusione dall'ufficio di tutore non si trova quella della notoria cattiva condotta e della notoria incapacità ad amministrare, cause ammesse dal codice vigente.

Ciò è tanto più strano, in quanto l'art. 453 include, tra le cause di rimozione del tutore dall'ufficio, la negligenza, l'inettitudine, oppure l'aver commesso una azione, anche estranea alla tutela, la quale menomi la fiducia che ogni tutore deve ispirare.

Giusto rigore, dimenticato, non si sa perchè, nell'art. 410. E' ben vero che viene escluso dall'ufficio di tutore (n. 5°) chi è stato rimosso da altra tutela per negligenza o cattiva amministrazione, ma è ben raro che un negligente od un cattivo amministratore abbia già manifestato queste sue qualità negative in un precedente ufficio tutelare.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Novara — (Rel. Avv. *Piccinini*): A noi pare che la condanna per reato colposo, come quella che non infirma la onorabilità della persona, non possa essere causa di rimozione od esclusione dall'ufficio di tutore. Si propone, quindi, l'aggiunta del seguente periodo, al numero 1°:

« La condanna per reato colposo non importa l'esclusione o la rimozione dall'ufficio di tutore, ma solo la sospensione dell'esercizio della tutela durante l'espiazione della pena, e per la durata della stessa l'esercizio della tutela passa al protutore ».

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste: *Vedasi l'osservazione all'art. 409.*

Art. 411

(Art. 272 codice civile)

(Persone dispensate dell'ufficio di tutore)

Sono dispensati dall'ufficio di tutore, eccetto che, nei casi previsti dai numeri 2° a 5°, facciano noto al giudice tutelare che intendono di assumere le funzioni:

1° I Principi della Famiglia Reale, salvo che si tratti di tutela di altri Principi della stessa Famiglia;

2° Il Primo Ministro, Capo del Governo;

3° i membri del Sacro Collegio;

4° i Presidenti delle Camere legislative;

5° i Ministri Segretari di Stato.

MAGISTRATURA

Sezione di Corte di Appello di Caltanissetta: Parrebbe conveniente, per la molteplicità delle loro funzioni e per il loro altissimo ufficio, dispensare dall'ufficio di tutore il Primo Presidente ed il Procuratore Generale della Corte di cassazione, ed anche il Primo Presidente ed il Procuratore Generale delle Corti di appello, questi ultimi limitatamente alle tutele aperte nel distretto, in cui esercitano il proprio ministero.

Art. 412

(Art. 273 codice civile)

(Persone dispensate a loro domanda)

Hanno diritto di essere a loro domanda dispensati dall'assumere o dal continuare l'esercizio della tutela:

1° i militari in attività di servizio;

2° gli arcivescovi, i vescovi ed i ministri dei culti aventi cura d'anime;

3° le donne;

4° chi ha compiuto gli anni sessantacinque;

5° chi ha più di tre figli minori;

6° chi esercita altra tutela;

7° chi, per la distanza della sua residenza dalla sede principale degli interessi del minore non può esercitare la tutela senza notevole pregiudizio dei propri interessi;

8° chi è impedito di esercitare la tutela da infermità permanente;

9° chi ha missione dal Governo fuori del Regno o per ragioni di pubblico servizio risiede fuori della circoscrizione del tribunale, ove è costituita la tutela.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Trieste — (Rel. Cons. *Antonini*): Si opina che l'ipotesi prevista nel numero 8° sia tolta da questo articolo e compresa tra le cause d'incapacità all'ufficio tutelare (art. 409), seguendo, in ciò, l'esempio del codice civile austriaco (§ 191), poichè può darsi il caso di persone colpite da una infermità permanente che le rende incapaci a sostenere l'ufficio tutelare, le quali si illudano sulle loro reali condizioni e rifuggano dal presentare domanda di dispensa. Ciò, non tanto nel caso che la malattia esista nel momento, in cui deve aver luogo la nomina, e sia nota al giudice, perchè questi eviterà senza dubbio di far cadere la propria scelta su chi sia impedito da infermità permanente, quanto nel caso che la malattia sopraggiunga nel corso della tutela.

CONSIGLIO SUPERIORE FORENSE

L'articolo non considera, mentre sarebbe opportuno che la considerasse, la ipotesi di cui all'art. 276 del codice vigente.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Sindacato Avvocati e Procuratori di Genova: L'articolo, fra le persone che possono essere dispensate dagli uffici tutelari, annovera chi ha più di tre figli *minori*. Secondo il codice vigente (art. 273, n. 4°), invece, la dispensa è concessa a chi ha *cinque* figli *viventi*. Inoltre il codice vigente aggiunge che i figli morti in attività di servizio nell'esercito nazionale di terra o di mare saranno computati per far luogo alla dispensa. Questa norma è tradizionale ed è tratta dalle *Istituzioni* di GIUSTINIANO (J, I, 25, princ.), in cui è detto che si devono appunto computare,

per far luogo alla dispensa, i figli morti *in acie*, perchè *qui pro re publica ceciderint in perpetuum per gloriam vivere intelliguntur*.

Si propone sia mantenuta la norma del codice attuale, anzi sia riprodotta testualmente la norma romana.

In un codice che giunge a pochi anni dalla nostra grande guerra, è giusto che sia mantenuta una norma, che in sostanza suona titolo d'onore, sia per i genitori che hanno dato alla Patria più figli, sia per i figli morti in guerra, che, secondo lo stupendo commento del giureconsulto romano, si intendono vivere in eterno per la gloria.

In quanto al numero 7°, si propone che, correlativamente all'art. 452, sia concessa la dispensa dall'esercizio della tutela, *quando esso sia soverchiamente gravoso per il tutore*. Pur trattandosi di *munus publicum* obbligatorio, esso riguarda sempre la gestione di affari privati; e può parere eccessivo che l'esonero sia concesso solo quando altrimenti il tutore ne avrebbe *notevole pregiudizio*: in queste condizioni viene a crearsi un conflitto fra il dovere e l'interesse di curare con diligenza i propri affari, e il dovere di curare con diligenza gli affari del minore; e questi può essere più facilmente il sacrificato. La tutela è sempre un aggravio, se nel suo esercizio si porta la cura dovuta; ove questo aggravio sia soverchio, la sostituzione è consigliabile nello stesso interesse del tutelato.

Ed in quanto al numero 8°, si propone di sostituire alle parole *infermità permanente* le altre: *grave e durevole infermità*. L'aggettivo « permanente » ha, nel nostro diritto, molto spesso il significato di « durevole per tutta la vita » (v., p. es., il T. U. 31 gennaio 1904 e il regolamento relativo; l'art. 583, n. 2°, cod. pen., il capoverso dell'art. 637 cod. civ., ecc.); e di più non esprime la gravità della malattia: per contro un' *infermità durevole*, se grave, impedisce un ordinato esercizio della tutela.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani — (Rel. Avv. Drago): Ovvie ragioni di opportunità consigliano di comprendere, fra le persone che hanno diritto di essere dispensate dall'assumere o dal continuare l'esercizio della tutela, coloro che non sono in grado di prestare o conservare la cauzione disposta, ai sensi dell'art. 446, dal giudice tutelare.

Art. 413

(Art. 275 codice civile)

(Decadenza dal diritto alla dispensa)

Il diritto di essere dispensato dall'assumere la tutela si estingue se non è fatto valere prima della prestazione del giuramento, salvo che la causa di dispensa sopravvenga dopo assunto l'ufficio.

La decisione del giudice tutelare che rigetta la domanda di dispensa, può essere impugnata avanti il tribunale; ma il tutore è tenuto ad assumere l'ufficio fino a quando, in seguito all'accoglimento del suo ricorso, la tutela non sia stata conferita ad altra persona.

UNIVERSITA'

Università di Catania — (Rel. Prof. Santoro-Passarelli): Si aggiungerebbe, fra il primo e il secondo comma, l'inciso: *La domanda di dispensa è proposta al giudice tutelare.*

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Procuratori di Bologna — (Rel. ri Avv. ti Neppi e Osti): Si propone che dopo le parole del capoverso « ma il tutore è tenuto ad assumere », venga aggiunto: « o mantenere ».

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria: Nella seconda parte dell'articolo in esame, alla parola « la decisione », sembra doversi sostituire la parola: « il decreto », per accentuare che il provvedimento è preso dal giudice in sede di onoraria giurisdizione, e non già in sede contenziosa.

Della notifica e dell'impugnazione del provvedimento, fu già parlato nel commento all'art. 403.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste: Il capoverso non precisa, circa l'impugnazione del decreto, che rigetta la domanda di dispensa del tutore, in quale sede e con quali modalità abbia a decidere il tribunale. Mancano, inoltre, la prefissione di un termine ed il punto di partenza per la decorrenza di esso.

Si propone, pertanto, un completamento della norma che precisi, in conformità a quanto si disse per i provvedimenti relativi alla patria potestà, dovere la decisione aver luogo in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero; essere il termine di giorni 30, dalla notifica da eseguirsi a cura della cancelleria; essere infine concesso, contro il provvedimento del tribunale, il ricorso per cassazione.

Occorre appena rilevare non sussistere alcuna di quelle ragioni, che determinarono il legislatore, in altri casi, a stabilire che la decisione non ha bisogno di essere motivata.

Si propone, in fine al capoverso, laddove si prescrive che il tutore è tenuto ad assumere l'ufficio, nonostante il diritto ad essere dispensato, di specificare: "ma il tutore è tenuto ad assumere l'ufficio e a *mantenerlo* fino a quando, ecc. „

Art. 414

(Art. 262 codice civile)

(Tutela di minori ricoverati in ospizio)

Quando il minore venga ricoverato in un pubblico ospizio o riformatorio e non gli sia ancora stato nominato il tutore, la tutela viene dal giudice tutelare affidata all'amministrazione dell'istituto, la quale può delegarne la funzione ad uno degli amministratori. La tutela affidata all'amministrazione o delegata ad uno degli amministratori si esercita sotto la vigilanza del giudice nel cui mandamento si trova l'istituto.

E' tuttavia in facoltà del giudice di nominare al minore un tutore quando la natura od entità dei beni del minore od altre circostanze lo richiedono.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Catanzaro — (Rel. Pres. Sez. Perrotti): Sarebbe desiderabile che quella, che è considerata una facoltà, e cioè la delegazione di uno degli amministratori dell'ospizio o riformatorio all'esercizio delle funzioni di tutore, fosse la regola. Ciò per rendere, praticamente, non solo efficiente l'esercizio della tutela e la responsabilità relativa, ma anche più agevole il controllo del giudice, soprattutto perchè resti ben chiaro che i poteri deliberativi — distinti da quelli esecutivi — rimangono integri nel giudice e non trapassano nell'amministrazione dell'istituto.

Sembrerebbe poi anche opportuno, per evitare eventuali dannose interferenze, che anche quando, prima del ricovero del minore nello istituto fosse già stato nominato il tutore, questi dovesse, pel fatto del ricovero, *ipso jure* decadere dall'ufficio, per farsi luogo alla speciale tutela di cui in questo articolo.

Corte di Appello di Milano — (Rel. Pres. Sez. Felosi): Questo articolo regola la tutela dei *minori ricoverati in pubblico ospizio*, ma, tranne la *generica vigilanza* del giudice tutelare nel cui mandamento si trova l'istituto, non è stabilito che il pubblico ospizio abbia bisogno di alcuna

autorizzazione, per compiere gli atti anche più importanti concernenti la *persona od i beni del minore*.

E' vero che il giudice tutelare, secondo dispone l'ultima parte di detto articolo, ha facoltà di nominare al minore un tutore, quando la natura o entità dei beni del minore od altre circostanze lo richiedano; ma anche fuori di questo caso, sarebbe opportuno, ad avviso della Corte, che in alcuni atti importantissimi, concernenti la persona del minore, fosse prescritta sempre l'autorizzazione del giudice tutelare, come quando si tratti di prestare il consenso al matrimonio e alle relative convenzioni, all'adozione, all'emancipazione del minore, o esercitare azioni riguardanti lo stato di lui, che sono i casi indicati nell'art. 440, n. 1°, del Progetto e per i quali è sempre prescritta, per tutti gli altri minori soggetti a tutela, l'autorizzazione del giudice.

Corte di Appello di Trieste — (Rel. Cons. *Antonini*): Dopo le parole "la quale può delegarne le funzioni ad uno degli amministratori", dovrebbe essere aggiunto: "che abbia i requisiti di capacità per l'esercizio della tutela". Infatti vi sono dei casi di incapacità che ben possono ricorrere anche in chi riveste la carica di amministratore di un pubblico ospizio, o di un riformatorio.

Corte di Appello di Venezia — (Rel. Cons. *Colagrosso*): Appare opportuna la speciale tutela apprestata, analogamente a quanto era già praticato dal diritto giustiniano, agli orfani ricoverati nei pubblici ospizi o riformatori, restando, così, eliminate le incertezze, suscitate dalla formula del vigente art. 262.

UNIVERSITA'

Università di Parma — (Rel. Prof. *Allara*): Il deferimento della tutela all'amministrazione, che solo in via facoltativa può delegare le funzioni tutelari ad uno degli amministratori, può non essere opportuno e dar luogo ad inconvenienti, quali il pericolo di una dispersione di responsabilità, facilmente prevedibile, quando gli uffici tutelari rimanessero globalmente accentrati nell'amministrazione dell'istituto. Si è anche deplo-rata la mancanza di una distinzione tra organo deliberativo ed organo esecutivo.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Avvocati di Bologna: L'articolo deferisce, in determinati casi, la tutela all'*amministrazione* dell'istituto, nel

quale il minore trovasi ricoverato. Ragioni di pratica opportunità sembrerebbe consigliassero di far incidere, in detti casi, la tutela sulla persona di uno degli amministratori, anzichè sopra un corpo collegiale.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Genova: I riformatori non hanno un collegio di amministratori paragonabile a quello dei pubblici ospizi, e le mansioni del direttore e degli impiegati non si confanno con l'esercizio della tutela sugli internati negli stabilimenti. Miglior consiglio par quello di affidare la tutela, anche pei minori assegnati ad un riformatorio, ai comitati di patronato: istituiti i « consigli di patronato » con l'art. 149 del codice penale, e regolati, poi, agli articoli da 8 a 20 del regolamento approvato col R. decreto 18 giugno 1931, n. 787, sugli istituti di prevenzione e di pena, potranno più facilmente e utilmente i comitati svolgere la loro funzione, ponendosi in rapporto con i detti consigli e coordinando l'opera, che queste utili istituzioni di pubblico interesse sono destinate a compiere.

Commissione Reale Avvocati di Ivrea — (Rel. Avv. *Quilico*): Per le disposizioni di questo articolo il tutore ordinario, già nominato prima del ricovero del minore in un pubblico ospizio o riformatorio, deve, di norma, rimanere in carica.

Ma allo scopo di prevenire, trattandosi, in genere, di inidonei elementi, i frequenti pericoli di un colposo disinteressamento, aggravato anche, come osserva l'ANDREOLI, dalle difficoltà di conciliare l'esercizio della tutela ordinaria con le prescrizioni interne degli istituti, sarebbe opportuno ed indispensabile di modificare l'articolo nel senso che si faccia luogo alla tutela dell'amministrazione, non soltanto quanto al pupillo non sia ancora stato nominato il tutore, ma anche quando, « pur essendogli stato nominato, il giudice lo ritenesse opportuno nell'interesse di lui ».

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Roma (Rel. Avv. *Schupfer*): In caso di ricovero del minore in un pubblico ospizio, opportunamente se ne affida, normalmente, la tutela all'amministrazione dello istituto; il che semplifica e rende più economica la gestione, nell'interesse dello stesso minore. Ma a torto si vuol escludere quella possibilità, quando precedentemente sia stato nominato il tutore. La ragione del ricovero può essere sopravvenuta e non è giusto che il minore debba essere pregiudicato, nel suo interesse, da una pretesa irrevocabilità della nomina del tutore. Perciò, allo stesso modo che il capovero riconosce al giudice tutelare la facoltà di procedere alla nomina di un tutore, anche nel caso di ricovero, così, inversamente, egli deve essere chiamato a giudicare dell'opportunità di sostituire, al tutore già nominato, l'amministrazione dell'istituto.

Aggiungere, pertanto, all'ultimo capovero, le parole: *come pure di sostituire, al tutore già nominato, l'amministrazione dell'istituto.*

Commissione Reale Procuratori di Santa Maria Capua Vetere — (Rel. Avv. *Gaglione*): Quantunque possa ritenersi compresa — ma l'interpretazione imporrebbe un evidente sforzo — nella facoltà concessa dal capoverso, sarebbe opportuna una espressa disposizione per il caso frequentissimo di consegna del minore a privati allevatori. In questi casi, il giudice tutelare (regolata la competenza fra il giudice del luogo dell'ospizio e quello del luogo di allevamento) potrebbe conferire l'ufficio della tutela all'allevatore. Non sempre i rapporti creati dall'allevamento potranno trovare sbocco e sistemazione nell'adozione; onde non sembra inopportuno che agli allevatori si conceda almeno la tutela, che non potrà naturalmente sfuggire alla sorveglianza del giudice tutelare e del comitato di patronato. D'altronde è appena necessario ricordare che, quasi sempre, la tutela dell'ospizio resta, in questi casi, una vana finzione, non essendo comunque possibile, agli istituti, di seguire l'esposto dopo l'affidamento. L'attuazione della proposta potrà pure giovare a circondare di maggiore cautela e garanzia lo stesso affidamento.

Commissione Reale Avvocati di Torino — (Rel. Avv. *Abello*): Sono assai rilevanti gli articoli che tendono a coordinare le disposizioni sulla tutela per tutto ciò che riguarda la cura della persona del minore povero e a semplificare le formalità di nomina e si confida che essi saranno in tempo non remoto, con aggiunta al codice o per legge speciale, resi più rispondenti alle gravissime esigenze dell'odierna vita sociale, ma non se ne può qui discutere con quell'ampiezza che l'importanza del tema richiederebbe.

Ci limitiamo a rilevare un'imperfezione di forma, che potrebbe generare errore di sostanza o contraddizione di concetti, che sarebbe possibile agevolmente evitare. Si dice, invero, nella prima parte dell'articolo che si provvederà alla tutela del minore ricoverato in un pubblico ospizio o riformatorio quando non gli sia ancora stato nominato il tutore; il che, soprattutto a causa di quell'*ancora* che è espresso nella formula, potrebbe far ritenere che sempre un tutore debba essere nominato anche per il minore povero di cui si tratta, mentre, invece, il capoverso dello stesso articolo, per implicito, afferma che tale nomina non è necessaria.

Basterebbe, per evitare tale confusione, aprire l'articolo col dire:

Quando il minore venga ricoverato in un pubblico ospizio o riformatorio, se o fino a quando non gli sia nominato il tutore, la tutela, ecc..

Vedansi anche le osservazioni generali alla Sezione prima.

Commissione Reale Procuratori di Torino: *Si ripete l'osservazione delle Commissioni Reali di Roma.*

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria: In relazione a quanto è stato esposto nella parte generale, in sostituzione di questo articolo e del successivo, si propone il seguente:

La tutela può essere deferita dal giudice tutelare alla Federazione provinciale dell'Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, che la eserciterà a mezzo dei propri uffici di tutela o di speciali delegati, da essa scelti fra i membri di istituti di previdenza o di beneficenza del comune ove risiede il minore.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Verona — (Rel. Avv. Baliscrema): Per i minori ricoverati in ospizio, è ovvio affidare la tutela all'amministrazione dell'istituto, con facoltà di delegare le sue funzioni ad uno degli amministratori.

Art. 415

(Tutela affidata al comitato di patronato)

La tutela dei minori poveri, che non hanno nel luogo di loro residenza parenti conosciuti o capaci di esercitare l'ufficio di tutore, può essere dal giudice tutelare deferita al comitato di patronato dei minori e in difetto di tale comitato alla congregazione di carità del comune di loro residenza o ad altro ente od associazione di pubblica assistenza del comune di residenza del minore. I detti enti delegheranno a questo fine uno dei propri membri ad esercitarne l'ufficio.

MAGISTRATURA

Corte di Cassazione del Regno: L'articolo opportunamente dispone per l'affidamento della tutela dei minori poveri ad un comitato di patronato o alla congregazione di carità locale, quando nel luogo di loro residenza non si trovino parenti conosciuti o quando quelli che vi si trovino non siano capaci di esercitare l'ufficio di tutore. Ma pare che la facoltà concessa al giudice debba essere allargata a tutti i casi in cui si riscontra la necessità di nominare un tutore ad un minore povero. Molto spesso, anche esistendo sul luogo parenti capaci di esercitare l'ufficio di tutore, essi lo eserciterebbero così male che non varrebbero la sorveglianza e l'incitamento, che possono loro venire dal giudice, perchè gli interessi del minore si possano davvero ritenere tutelati. Costringere il giudice, in tali casi, a ricorrere obbligatoriamente a questi parenti, sarebbe improvvido, quando si trovano a sua disposizione degli enti specializzati nell'ufficio tutelare, e sui quali può fare maggiore assegnamento che su parenti completamente indifferenti al bene del minore.

Corte di Appello di Catanzaro — (Rel. Pres. Sez. *Perrotti*): Si provvede adeguatamente alla tutela dei minori poveri che non abbiano, nel luogo di residenza, parenti conosciuti o capaci di esercitare l'ufficio tutelare. In questo caso la tutela può dal giudice essere deferita al comitato di patronato e, in difetto, alla congregazione di carità del luogo o ad altro ente, che delegheranno uno dei loro membri ad esercitarla. Or parrebbe del caso che si desse facoltà al giudice di nominare tutori anche parenti eventualmente residenti altrove e che, assumendo la tutela, ritirassero presso di sè i minori.

Corte di Appello di Milano — (Rel. Pres. Sez. *Pelosi*): La norma si dovrebbe modificare nella parte in cui dispone che la tutela dei minori poveri, che non *hanno nel luogo di residenza* parenti conosciuti o capaci di esercitare l'ufficio di tutore, può essere dal giudice tutelare deferita al comitato di patronato dei minori.

Si dovrebbe invece stabilire che, se vi fossero, fuori del luogo di residenza del minore, parenti conosciuti e tenuti verso il minore agli alimenti, e capaci e disposti all'ufficio di tutore, potrebbe ad essi essere preferibilmente affidata la tutela, prima di deferirla al comitato di patronato dei minorenni.

Corte di Appello di Roma — (Rel. Cons. *Pellegrini*): Si coordinano le disposizioni sulla tutela con la legge e col regolamento sulla protezione ed assistenza della maternità e dell'infanzia; e si stabilisce che la tutela dei minori poveri può essere affidata al comitato comunale di patronato di minorenni ed in sua mancanza alla congregazione di carità o ad altro istituto di pubblica assistenza.

Corte di Appello di Torino — (Rel. Pres. Sez. *Burzio*): I comitati di patronato dei minori rappresentano una delle nuove forze della Nazione, di cui conviene tenere il massimo conto.

Corte di Appello di Trieste — (Rel. Cons. *Antonini*): Opportunamente si provvede ai minori privi di mezzi di fortuna ed abbandonati, colmando una grave lacuna del diritto vigente. Osserviamo solo che, per le stesse ragioni accennate a proposito del precedente articolo, in questo l'ultimo periodo dovrebbe essere completato così: "I detti enti delegheranno l'ufficio tutelare ad uno dei propri membri, che abbia i requisiti di capacità per l'esercizio della tutela".

Corte di Appello di Venezia — (Rel. Cons. *Colagrosso*): Degna di rilievo è l'azione protettiva concessa ai pupilli poveri ed abbandonati, nei cui confronti il diritto positivo presenta una sensibile lacuna.

UNIVERSITA'

Università di Catania -- (Rel. Prof. Santoro-Passarelli): Dopo dei parenti, dovrebb'essere fatta menzione degli affini.

Università di Messina — (Rel. Prof. Degni): Una norma di particolare importanza è questa con la quale si provvede alla tutela dei minorenni poveri. E' noto che una delle più gravi lacune dell'ordinamento della tutela nel codice vigente è precisamente quella di lasciare senza difesa i minorenni poveri, rispetto ai quali si trascura, persino, di provvedere alla nomina del tutore ed alla costituzione del consiglio di famiglia e di tutela. Il CAVAGNARI, nella sua relazione al Congresso di Napoli, riferiva che un documento ufficiale attestava che alcuni procuratori generali osservavano, nelle loro relazioni, che qualche pretore nel loro distretto reputò che, trattandosi di fanciulli orfani sì, ma poveri, non dovevano costoro aver bisogno di tutela, *perché non ci sarebbero beni da amministrare!* Si viene, così, a disconoscere la funzione sociale più importante della tutela, rispecchiata nella definizione di SERVIO Sulpicio: *vis ac potestas ad tuendum eum, qui propter aetatem suam se defendere nequit*. Opportunamente, quindi, il Progetto dispone che la tutela dei minori poveri, che non hanno nel luogo di loro residenza parenti conosciuti e capaci di esercitare l'ufficio di tutore, può essere, dal giudice tutelare, deferita al comitato di patronato dei minori o, in mancanza, alla congregazione di carità del comune di loro residenza, o ad altri enti od associazioni di pubblica assistenza del comune di residenza del minore.

Università Cattolica del S. Cuore di Milano — (Rel. Prof. Barassi): Se il minore è povero e non ha, nel luogo di residenza, parenti conosciuti o capaci, si autorizza il giudice tutelare a deferire la tutela al comitato di patronato dei minorenni e, in mancanza, alla congregazione di carità o altra associazione di pubblica assistenza, con delegazione, s'intende, a uno dei membri per parte di dette associazioni.

Male, però, non sarebbe che anche in tal caso il minore di una certa età fosse sentito, non essendo escluso che qualche amico del defunto genitore fosse in grado di assumere la tutela, sia pure sotto la vigilanza del predetto comitato.

Università di Parma — (Rel. Prof. Allara): Non sembra del tutto giustificata la disposizione che toglie il minore povero ai propri parenti, qualora questi ultimi non si trovino nel luogo di residenza del minore. La tutela, poi, affidata al comitato di patronato dei minorenni, può, in pratica, dar luogo ad inconvenienti.

COMMISSIONI REALI E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Avvocati di Bologna: Il rilievo fatto in ordine all'art. 414, sembra richiamabile nei riguardi di questo.

Commissioni Reali e Sindacato Avvocati e Procuratori di Campobasso — (Rel. Avv. *Jamiceli*): Il Progetto provvede opportunamente ai minori poveri, ai minori italiani residenti all'estero, e a quelli stranieri residenti nel Regno. Innovazioni codeste, che mettono la nostra legislazione all'avanguardia di tutte le altre; e che trovano base nel concetto fondamentale del nostro Regime, sullo Stato e sulla sua natura ontologica.

Commissione Reale Avvocati di Catania (Rel. Avv. *Testaj*): Provvido si ravvisa l'affidamento della tutela dei minori poveri al comitato di patronato e, in mancanza di esso, alla congregazione di carità, se codesti organi risponderanno al compito, che sono chiamati ad assolvere.

Commissione Reale Avvocati di Como — (Rel. Avv. *Rovelli*): Non ci sembra conveniente affidare alla congregazione di carità o ad un'associazione di pubblica beneficenza, la tutela del minore povero, privo di parenti. Preferiremmo: *la persona benefica ritenuta capace di esercitare la tutela, scelta, possibilmente, tra i membri del comitato, ecc.*

Sindacato Avvocati e Procuratori di Gerace Marina — (Rel. Avv. *Marvasi*): Si ha speciale cura della tutela dei minori poveri, semplificando la formalità della tutela, la quale può essere dal giudice tutelare demandata al comitato comunale di patronato dei minorenni o, in difetto, alla congregazione di carità.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Matera: Per la tutela dei minori poveri, pei quali non sia possibile trovare un tutore a sensi dell'art. 406, si è progettata la costituzione di comitati di patronato di minori, eventualmente sostituibili dalle congregazioni di carità o da altri enti di pubblica assistenza e ognuno vede quali vantaggi deriveranno, da tali disposizioni, a quei minori che si troveranno nelle cennate pietose e dolorose condizioni.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Modena — (Rel. Avv. *Della Fontana*): Il Progetto affida la tutela dei minori poveri, privi di parenti, al comitato di patronato dei minori o ad altro corpo collegiale: ora, mentre il concetto della collegialità è abolito col consiglio di famiglia, lo si vuol poi far rivivere per la funzione di tutore; sembra un pò una contraddizione. Sta bene che poi tale contraddizione, in pratica, è attenuata dal fatto che gli enti tutelari delegano ad esercitare l'ufficio uno dei propri membri, ma ciò non toglie che dell'ufficio di tutore sia sempre responsabile l'ente, cui è stato affidato dal giudice tutelare. Sarebbe preferibile che questi affidasse senz'altro la tutela ad una persona idonea, scelta, di regola, tra quelle che sono membri di comitati di patronato o di congregazioni di carità o di simili enti assistenziali.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli: L'articolo dispone che la tutela dei minori poveri può essere affidata al comitato di patronato o ad altri enti, quando essi non abbiano, *nel luogo di loro residenza*, congiunti conosciuti o capaci di esercitare l'ufficio di tutore.

Siccome, però, tali congiunti possono esistere in una sede diversa dalla residenza del minore, ed è giusto che ai parenti sia data la preferenza nella scelta del tutore, così bisognerebbe aggiungere che nel caso sopra cennato non si farà luogo all'affidamento dei minori poveri al comitato, se potrà ottenersi che essi vengano affidati ai detti parenti.

Commissione Reale Procuratori di Padova — (Rel. Avv. *Senigaglia*): Com'è ottima la istituzione del giudice tutelare, che semplifica la forma delle autorizzazioni, ne rende possibile la prontezza in casi di urgenza e rappresenta una più sicura garanzia per gli incapaci, così sono quanto mai provvide le disposizioni relative alla tutela dei minori poveri, che non hanno parenti conosciuti o capaci di esercitare l'ufficio di tutore, dei minori stranieri e dei minori italiani all'estero.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Palmi — (Rel. Avv. *Bagalà*): Degne di incondizionata approvazione sono le innovazioni introdotte cogli articoli 415, 416 e 417, con cui si provvede alla tutela dei minori poveri privi di parenti che possano assumerne la tutela, a quella dei minori stranieri in Italia e dei minori italiani all'estero.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Roma — (Rel. Avv. *Schupfer*): Plaudiamo all'istituzione dei comitati di patronato per i minori poveri.

Commissione Reale Procuratori di Santa Maria Capua Vetere — (Rel. Avv. *Gaglione*): La delegazione dei membri del comitato di patronato o della congregazione di carità dovrebbe essere soltanto sussidiaria, e cioè disposta unicamente per il caso che non si possa conferire la tutela a persona meritevole disposta ad assumerla. Fu già più volte deplorato che le amministrazioni non presentassero, in questo particolare aspetto delle loro mansioni, eccessiva sicurezza e perfezione di funzionamento. Per necessità di cose — e per la inevitabile confusione, negli stessi organi, delle ordinarie attribuzioni amministrative con l'ufficio tutelare — questa forma della tutela ha sempre recato, nella sua stessa organizzazione, i motivi della sua deficienza.

Accogliendosi la proposta, dovrebbe coordinarsi col nuovo testo l'art. 419, capoverso.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Santa Maria Capua Vetere: Innovazione degna di plauso è l'affidamento della tutela dei minori poveri ai comitati di patronato.

Commissione Reale Avvocati di Torino — (Rel. Avv. *Abello*): *Vedansi le osservazioni generali alla sezione I.*

Sindacato Avvocati e Procuratori di Torino — (Rel. Avv. *Cottino*): Si provvede con opportune norme alla tutela dei minori poveri.

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria: *Vedasi l'osservazione all'art. 414.*

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori della Venezia Tridentina — (Rel. Avv. *Piscel*): Non si può che plaudire a tale provvedimento.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Verona — (Rel. Avv. *Baliscrema*): Anche ai minori poveri, per i quali spesso accadeva che nella pratica si trascurasse persino di addivenire alla nomina del tutore e del consiglio di famiglia, provvede il Progetto, determinando che la tutela sia demandata al comitato di patronato dei minorenni o, in difetto, alla congregazione di carità.

Art. 416**(Tutela di minori stranieri)**

Il giudice tutelare della pretura, nel cui mandamento è la sede principale degli affari di un minore straniero residente nel Regno, tosto che venga a notizia della necessità dell'apertura della tutela, deve darne partecipazione all'autorità diplomatica o consolare dello Stato cui il minore appartiene.

In attesa della costituzione della tutela il giudice tutelare può prendere i provvedimenti necessari per la protezione della persona del minore e per la conservazione ed amministrazione dei suoi beni.

Qualora le autorità dello Stato, a cui il minore appartiene, non provvedano alla costituzione della tutela, questa viene costituita dal giudice tutelare ed esercitata in conformità alle disposizioni di questo titolo, tenuto conto delle convenzioni internazionali.

Della costituzione della tutela viene data immediata partecipazione al ministero degli affari esteri per le opportune comunicazioni all'autorità dello Stato al quale il minore appartiene.

Si fa luogo alla cessazione della tutela così costituita allorchè il governo dello Stato cui il minore appartiene, dia notizia dell'istituzione di una nuova tutela in conformità delle proprie leggi.

MAGISTRATURA**Corte di Appello di Catanzaro — (Rel. Pres. Sez. Perrotti):**

In questo articolo e nel successivo, con disposizioni del tutto nuove e altamente lodevoli, si provvede in modo compiuto alla tutela dei minori italiani all'estero e di quelli stranieri residenti nel Regno. I contatti della vita internazionale e le correnti migratorie imponevano il regolamento della materia, sotto codesto nuovo e peculiare aspetto.

Corte di Appello di Genova — (Rel. Cons. Sarno): Colmando una lacuna del codice vigente, il Progetto provvede ai minori stranieri e ai minori italiani all'estero.

CONSIGLIO DI STATO

L'articolo dispone che, per i minori stranieri, la tutela è organizzata dall'autorità diplomatica o consolare dello Stato a cui essi appartengono, ammettendo l'intervento del giudice italiano solo per l'emanazione di provvedi-

menti conservativi o per il caso che quelle autorità non provvedano alla costituzione della tutela. Sembra dubbia l'opportunità di una tale larghezza di trattamento nei confronti di Stati esteri, verso i quali il nostro Paese non possiede alcuna garanzia di reciprocità. Sarebbe quindi preferibile stabilire, il sistema opposto, devolvendo all'autorità italiana la competenza ad organizzare la tutela anche per i minori stranieri, salvo il disposto delle convenzioni internazionali, mediante le quali il nostro Paese potrà concedere agli stranieri quel trattamento, che i loro Stati si impegnino ad accordare ai cittadini italiani.

Vedasi anche l'osservazione all'art. 402.

UNIVERSITA'

Università di Catania — (Rel. Prof. Santoro-Passarelli): Sembra che l'inciso finale del comma 3° debba fare anche menzione della norma di conflitto posta dal nostro diritto interno, e quindi esso debba essere così formulato: "tenuto conto dell'articolo 9 delle disposizioni preliminari e delle convenzioni internazionali".

Vedasi anche l'osservazione all'art. 402.

Università di Messina — (Rel. Prof. Degni): Si è provveduto utilmente alla protezione degli interessi materiali e morali dei minori stranieri residenti nel Regno, quando si verifichi la necessità dell'apertura della loro tutela fino all'intervento delle competenti autorità dello Stato a cui il minore appartiene.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Procuratori di Bologna — (Rel. ri Avv. ti Neppi e Osti): Si ritiene opportuno che nel secondo capoverso venga stabilito un congruo termine, oltre il quale, se non sia provveduto dallo Stato estero alla costituzione della tutela, questa venga costituita dal giudice tutelare.

Commissioni Reali e Sindacato Avvocati e Procuratori di Campobasso — (Rel. Avv. Jamiceli): *Vedasi l'osservazione all'art. 415.*

Sindacato Avvocati e Procuratori di Macerata: Si rileva la opportunità che il giudice tutelare partecipi al Ministero degli affari esteri, anzichè all'autorità diplomatica e consolare dello Stato estero, l'apertura della tutela concernente un minore straniero (comma 1°), alla stessa guisa di quanto viene disposto in ordine alla partecipazione della costituzione della tutela stessa (comma 4°).

Sindacato Avvocati e Procuratori di Santa Maria Capua Vetere: Merita approvazione il regolamento della tutela dei minori stranieri.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Torino — (Rel. Avv. Cottino): Opportune le norme con cui si provvede alla tutela dei minori stranieri.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Velletri — (Rel. Avv. Coronati): *Vedasi l'osservazione all'art. 402.*

Sindacato Avvocati e Procuratori di Venezia — (Rel. Avv. Levis): Si segnalano, con calda adesione, le disposizioni modificative o colmatrici di lacune della legislazione attuale, contenute in questo articolo e nell'articolo successivo.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori della Venezia Tridentina — (Rel. Avv. Piscel): Sono da salutarsi con plauso le disposizioni dei nuovi articoli 416 e 417, che istituiscono la tutela anche per i minori stranieri residenti in Italia e quella dei minori italiani residenti all'estero.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Verona — (Rel. Avv. Baliscrema): Opportunamente sono state introdotte norme speciali per la protezione dei minori stranieri, in attesa che il governo dello Stato, cui il minore appartiene, dia notizia dell'istituzione della tutela in conformità delle proprie leggi.

Art. 417

(Tutela di minori italiani all'estero)

Per la tutela dei minori italiani residenti all'estero l'autorità consolare italiana, che ha giurisdizione sui connazionali ove è la sede principale degli affari del minore,

esercita le funzioni di direzione e di sorveglianza della tutela, attribuite al giudice tutelare, applicando, per quanto è possibile, le disposizioni del presente titolo, tenuto conto delle convenzioni internazionali, della legge e del regolamento consolare.

UNIVERSITA'

Università di Catania — (Rel. Prof. Santoro-Passarelli): *Vedasi l'osservazione all'art. 402.*

Università di Messina — (Rel. Prof. Degni): Si è provveduto utilmente alla tutela dei minori italiani residenti all'estero.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissioni Reali e Sindacato Avvocati e Procuratori di Campobasso — (Rel. Avv. Jamiceli): *Vedasi l'osservazione all'art. 415.*

Sindacato Avvocati e Procuratori di Santa Maria Capua Vetere: Una novità degna di approvazione è la disciplina della tutela dei minori italiani residenti all'estero.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Venezia — (Rel. Avv. Levis): *Vedasi l'osservazione all'art. 416.*

Art. 418

(Art. 248 codice civile)

(Tutela dei figli naturali)

Qualora vengano a cessare durante l'età minore del figlio naturale i poteri spettanti al genitore che lo ha riconosciuto, o la cui paternità o maternità sia stata giudizialmente dichiarata, o si tratti di minori non ricoverati in un ospizio nati da genitori ignoti, si provvede alla nomina di un tutore in conformità delle precedenti disposizioni,

CONSIGLIO DI STATO

Questa disposizione, facendo il caso che i poteri spettanti al genitore “ vengano a cessare „, sembra voler indicare la sola ipotesi che di detti poteri il genitore sia legalmente privato. Ed in tal caso l'articolo in esame non parrebbe in armonia coll'art. 402, dove, per i figli legittimi, si prevede che la nomina del tutore avvenga quando i genitori “ non possano per qualsiasi causa esercitare la patria potestà „. E' pertanto opportuno eliminare ogni dubbio, coordinando meglio i due articoli.

UNIVERSITA'

Università di Catania — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): Si propone di sopprimere questa disposizione, oramai affatto superflua (cfr. articoli 402 e 405), formulando, se mai, più ampiamente l'art. 402.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Sindacato Avvocati e Procuratori di Pavia — (Rel. Avv. *Celli*): L'inizio dell'articolo potrebbe essere così espresso: *Se durante la minore età del figlio naturale, cessano i poteri, ecc.*

Art. 419

(Articoli 264, 272, 273, 274, 275 codice civile)

(Protutore)

Sono applicabili alla designazione e alla nomina del protutore, alla sua immissione nell'esercizio dell'ufficio, alla sua incapacità, esclusione e dispensa tutte le disposizioni stabilite per il tutore.

Non si fa luogo alla nomina del protutore nei casi in cui la tutela sia assunta dall'amministrazione di un pubblico ospizio o riformatorio o da un suo delegato o sia deferita al comitato per la protezione dei minorenni o ad altro ente.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Milano — (Rel. Pres. Sez. *Pelosi*): Stabilisce l'articolo che sono applicabili alla designazione e alla nomina del protutore, alla sua immissione nell'esercizio dell'ufficio, alla sua incapacità, esclusione e dispensa, tutte le disposizioni stabilite per il tutore.

Ma oltre le dette disposizioni, sono stabilite in seguito, per il tutore, anche quelle concernenti la *cessazione dell'ufficio*, e cioè i doveri del tutore esonerato (art. 451), l'esonero per eccessiva onerosità dell'ufficio (art. 452), e la rimozione o sospensione dalla carica (art. 453); e poichè, per identità di ragioni, anche le dette norme devono essere applicabili al protutore, sarebbe opportuno che fosse aggiunto che sono applicabili al protutore anche le disposizioni concernenti la cessazione dell'ufficio di tutore.

UNIVERSITA'

Università di Parma — (Rel. Prof. *Allara*): Si dichiara che alla tutela del figlio naturale si farà luogo allorchè " vengano a cessare „, durante l'età minore i poteri spettanti al genitore che lo ha riconosciuto. Non si comprende la diversa dizione di questo articolo in confronto alla dizione usata nella disposizione parallela dell'art. 402 (" non possono per qualsiasi causa esercitare la patria potestà „).

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Avvocati di Bologna: Si preferirebbe che, anche in rapporto all'art. 414, fosse mantenuta la nomina del protutore.

SEZIONE III

Dell'esercizio della tutela

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Catanzaro — (Rel. Pres. Sez. *Perrotti*): Incondizionata approvazione meritano le disposizioni stabilite a regolare l'esercizio concreto della tutela.

Corte di Appello di Genova — (Rel. Cons. *Sarno*): Pare armonico, in generale, il complesso delle norme che riguardano l'esercizio della tutela, sempre soggetto alla vigilanza del giudice tutelare, specificando, meglio del codice vigente, quali atti il tutore possa compiere da solo, per quali debba chiedere l'autorizzazione del giudice, quali cautele possano al tutore essere imposte, ecc.

Corte di Appello di Milano — (Rel. Sost. Proc. Gen. *Morbioli*): Degne di approvazione si trovano le norme sull'esercizio della tutela, specialmente quelle rivolte ad una più efficace custodia e difesa del patrimonio mobiliare del minore.

Corte di Appello di Venezia — (Rel. Cons. *Colagrosso*): Informata alla precipua finalità di rendere sempre più intensa l'opera di protezione degli incapaci, e perciò degna di incondizionata adesione, è tutta la serie delle norme apprestate per meglio disciplinare la cura della persona del minore, per riconoscergli, in concorso di particolari condizioni, la capacità giuridica circa la locazione del proprio lavoro (art. 442), e per determinare le necessarie cautele all'esercizio della tutela, ivi compresa quella, importantissima, attinente all'intervento del giudice nella direzione della procedura amministrativa circa la presentazione del conto finale (articoli 454-456).

UNIVERSITA'

Università di Messina — (Rel. Prof. *Degni*): Opportune norme, per lo più nell'amministrazione del patrimonio del minore, si propongono per quel che riflette l'esercizio della tutela, sia per quanto attiene alla determinazione della consistenza di tale patrimonio, sia per quanto riflette l'investimento dei capitali del minore, sia infine per la determinazione precisa degli atti, che il tutore non può compiere senza l'autorizzazione del giudice tutelare.

Università Cattolica del S. Cuore di Milano — (Rel. Prof. *Barassi*): E' forse legittima l'impressione che il controllo statale sul tutore sia alquanto eccessivo e ispirato ad una immeritata sfiducia. Non si potrebbe, in qualche caso, sostituire all'intervento del giudice tutelare quello assensuale del protutore, come in qualche legislazione è ammesso?

Insomma, a nostro avviso, non sarebbe male accostarci un pò più a quei sistemi legislativi, che, pur riconoscendo, riguardo alla tutela, una delle finalità assistenziali dello Stato, ammettono tuttavia che lo Stato ne affidi la gestione a organi dotati di una certa autonomia (così come quella delle persone giuridiche di diritto pubblico): avendo maggior fiducia nell'opera del tutore, lo si abitua a non scansare la responsabilità dei propri atti, con vantaggio per una più rapida gestione.

Invece, a garanzia del pubblico interesse, pur lasciando un pò da parte il *quis custodiet*, si adotti tutta la prudenza nella scelta del tutore, si sottolineino le cautele, si faccia uso rigoroso della facoltà di rimuovere il tutore negligente o indegno (art. 453).

Università di Padova — (Rel. Prof. *Ravà*): Le norme sull'esercizio della tutela, già molto minuziose nel nostro codice, lo sono ancora di più nel Progetto. In verità l'istituzione del giudice tutelare, impersonando quasi in un organo dello Stato il controllo sulla tutela, dovrebbe diminuire la necessità di regole sospettose e piene di cautele. Chè se invece prevalesse l'idea di una regolamentazione così minuta, è da pensare se non converrebbe limitarsi, nel codice, alle norme fondamentali, e rinviare tutte le altre ad una legge o ad un regolamento speciale sulla tutela, da emanarsi separatamente, che avrebbe anche il vantaggio di potere più agevolmente venir modificato, occorrendo, in relazione a mutamenti economici e sociali. Così, per es., le norme sull'impiego del denaro possono richiedere modificazioni in relazione alla creazione di nuovi titoli di credito o al presentarsi di nuove forme di investimento sicuro; le norme sui comitati comunali di patronato andrebbero coordinate a quelle sull'Opera Nazionale per la maternità e l'infanzia, e simili.

Questa osservazione di massima ci dispensa da rilievi particolari sulle singole disposizioni, le quali in gran parte appaiono giustificate, salvo, in generale, la scarsa efficacia di regole, anche rigorose, per ottenere il buon funzionamento di un ufficio, che dipende quasi in tutto dalla scelta della persona che è chiamata ad esercitarlo.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Sindacato Avvocati e Procuratori di Enna — (Rel. *Avv. Ghera*): Pare giusto - per rispetto alla personalità del minore - stabilire che questi abbia diritto di reclamare al giudice tutelare contro il tutore, e di essere sentito sugli affari più importanti che lo riguardano (in conformità al vigente art. 251, ult. capov., del codice).

Sindacato Avvocati e Procuratori di Torino — (Rel. *Avv. Cottino*): Sono accresciute le norme e le sanzioni tendenti ad assicurare la più prudente amministrazione dei beni del minore.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Venezia — (Rel. *Avv. Levis*): In questa sezione segnaliamo con plauso l'abolizione dell'obbligo della vendita dei mobili, di cui all'art. 290 del codice vigente e di quello del deposito provvisorio del numerario, delle carte al portatore e degli oggetti preziosi di proprietà del minore nella cassa dei depositi giudiziari.

Art. 420

(Art. 277 codice civile)

(*Funzioni del tutore*)

Il tutore ha la cura della persona del minore, lo rappresenta negli atti civili e giudiziari e ne amministra i beni.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Venezia — (Rel. *Cons. Colagrosso*): *Vedansi le osservazioni generali al titolo X.*

UNIVERSITA'

Università di Catania — (Rel. Prof. *Santoro - Passarelli*): Non sembra che possa essere mantenuta la menzione, del resto superflua, degli atti *giudiziali*, aggiunta alla corrispondente disposizione dell'art. 277 del codice. Non è esatto dire che il tutore rappresenti il minore negli atti giudiziali.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Avvocati di Bologna: Per rendere più frequenti i contatti fra il tutore e il giudice tutelare, e perchè questi possa essere sempre al corrente di tutto quanto riguarda l'esercizio della tutela, si esprimerebbe il voto che l'art. 420 o altra disposizione imponesse al tutore l'obbligo di riferire periodicamente al giudice tutelare.

Art. 421

(Art. 280 codice civile)

(Doveri del minore verso il tutore)

Il minore deve rispetto ed obbedienza al tutore. Egli non può abbandonare la casa o l'istituto che gli è stato destinato, senza permissione del tutore.

Qualora se ne allontani senza permissione, il tutore ha diritto di richiamarlo, ricorrendo, ove sia d'uopo, al giudice tutelare.

UNIVERSITA'

Università di Catania — (Rel. Prof. *Santoro - Passarelli*): Si propone di fare un 1° comma distinto, del primo periodo del comma 1°. Il secondo periodo e il 2° comma, modificati come appresso (cfr. art. 370 bis), possono formare un comma solo.

Egli non può abbandonare la casa o l'istituto che gli è stato destinato, senza permesso del tutore. Qualora se ne allontani senza permesso, il tutore può richiamarlo, ricorrendo, ove sia d'uopo, al giudice tutelare.

COMMISSIONI REALI E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Sindacato Avvocati e Procuratori di Genova: Si propone di aggiungere, dopo questo, un articolo del seguente tenore:

I prossimi parenti del minore ed il minore stesso possono portare al giudice tutelare le loro doglianze contro il tutore, che abusa della sua autorità o non adempie con la debita cura i doveri del suo ufficio.

Tale diritto di doglianza è concesso contro gli abusi del padre (articoli 385, 389, 390, 393 del Progetto), nè si vede ragione sufficiente per non riconoscerlo nei confronti del tutore, come già fa il codice vigente. Dovendo le doglianze essere portate al giudice tutelare, questi vedrà il conto che deve farne, se e quali provvedimenti il caso consiglia: viene così evitato ogni inconveniente che l'uso inconsulto del diritto di reclamo potrebbe generare.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Venezia — (Rel. Avv. *Levis*): La norma di cui al capoverso dell'attuale art. 280, per cui il minore può recare all'organo tutelare competente le sue doglianze contro gli abusi o le trascuranze del tutore, di cui non si trova più traccia nel Progetto, non ha ragione di venire abolita.

Art. 422

(Art. 279 codice civile)

(Provvedimenti contro il minore traviato)

Il tutore, che non riesca a frenare l'insubordinazione o i travimenti del minore, ne riferisce al giudice tutelare, il quale, sentiti lo stesso minore, ove sia possibile, il protutore e qualche prossimo parente od affine, ed assunte le opportune informazioni, può ordinare il collocamento del minore in una casa o stabilimento di correzione o di educazione.

Nei casi che non ammettono dilazione, il giudice dà tosto i necessari provvedimenti.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Milano — (Rel. Pres. Sez. *Pelosi*):
Vedansi le osservazioni generali al titolo X.

UNIVERSITA'

Università di Catania — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): Si modificerebbe come segue:

“ Il tutore, che non riesca a frenare l'insubordinazione o i travamenti del minore, ne riferisce al giudice tutelare, il quale, assunte le opportune informazioni e sentiti, ove sia possibile, lo stesso minore, il protutore e uno o più dei parenti entro il quarto grado o degli affini entro il secondo grado, può ordinare il collocamento del minore in quella casa o in quell'istituto di educazione o di correzione, che reputi più conveniente a correggerlo e a migliorarlo.

“ L'autorizzazione può essere chiesta anche verbalmente e il giudice tutelare provvede senza formalità di atti e senza esprimere i motivi del suo decreto. ”

Con la formula proposta la disposizione è resa uniforme, salve le differenze inerenti alla diversità di situazione giuridica, a quella dell'art. 371.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Sindacato Avvocati e Procuratori di Pavia — (Rel. Avv. *Celli*): In fine della riga quinta, in luogo di *una casa o stabilimento*, basterebbero le parole: *in uno istituto*.

Art. 423

(Art. 266 codice civile)

(*Funzioni del protutore*)

Il protutore agisce pel minore e lo rappresenta nei casi in cui l'interesse di questo sia in opposizione con quello del tutore.

Se anche il protutore si trovi in opposizione d'interessi col minore, il giudice tutelare nomina un curatore speciale.

Il protutore è tenuto a promuovere la nomina di un nuovo tutore nel caso di tutela vacante od abbandonata; frattanto egli ha cura della persona del minore, lo rappresenta e può fare tutti gli atti conservativi ed anche gli atti urgenti di amministrazione.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Milano — (Rel. Pres. Sez. *Pelosi*): Manca una disposizione espressa, che investa il protutore anche dei *poteri di vigilanza* sull'operato del tutore e di denunciare gli abusi al giudice tutelare.

Questo potere è dal Progetto affidato, invece, ai comitati di patronato, ai quali incombe, fra l'altro, secondo l'art. 449, n. 4°, l'obbligo di denunciare al giudice gli abusi del tutore.

Senza dubbio i comitati di patronato, istituiti dalla provvida legge sulla tutela della maternità e dell'infanzia, devono, anche col detto potere di vigilanza, coadiuvare il giudice tutelare nell'esercizio delle sue funzioni, ma si tratta di un controllo di ordine generale, mentre è utile che tra gli organi speciali di ciascuna tutela, vi sia quello incaricato della specifica vigilanza sulla gestione del tutore, e questi non può essere che il protutore.

UNIVERSITA'

Università Cattolica del S. Cuore di Milano — (Rel. Prof. *Barassi*): Qualche dubbio si affaccia circa la formulazione di questo articolo, che stabilisce le mansioni protutorie. Si capisce che esse siano di varia natura: l'articolo si limita a riprodurre fedelmente l'art. 266 cod. civ., del quale tante volte la dottrina ha dovuto lamentare l'insufficienza. E perciò menziona solo la sostituzione del tutore, nei casi ivi indicati, come unica funzione esplicitamente ricordata: a proposito della quale va osservato che la vacanza (l'abbandono è concetto abbastanza chiaro) ai termini di quell'articolo si produce solo quando il tutore venga meno, per causa indipendente dalla sua volontà, perchè, se il tutore può essere esonerato, è egli stesso che (art. 451) deve continuare l'esercizio della tutela sino a che il nuovo tutore non abbia assunto le nuove funzioni, ed è in tal caso solo il giudice che può sostituirgli il protutore: il codice civile non provvedeva per questa ipotesi e il Progetto integra opportunamente tale lacuna.

Senonchè altre legislazioni (e soprattutto il diritto comune) attribui-

scono anche una, sia pur delicatissima, funzione di controllo e un'altra pure di collaborazione. Che quest'ultima non sia indicata nel Progetto, si può capire, benchè di fatto sussista: tanto più il tutore amerà intendersi e consigliarsi col protutore, se gli si lascerà una più ampia autonomia. Ma indicata dovrebbe essere l'altra, che risponde ad un bisogno, malgrado già esistano la vigilanza del giudice tutelare (ma fino a che punto possibile?) e soprattutto il rendimento dei conti, la cui introduzione nel codice civile forse influì sulla incompleta formulazione dell'art. 266 ora vigente. Del resto la necessità di questo, che è un dovere, non un semplice diritto di vigilanza, in fondo — e questo potrebbe spiegare, ma non giustificare, la conservata formulazione del Progetto —, risulta dal complesso sistema di quest'ultimo, perchè il protutore, se deve essere sentito dal giudice tutelare prima dell'applicazione di provvedimenti disciplinari (art. 422), e prima dell'autorizzazione al tutore di farsi coadiuvare nell'amministrazione (art. 443), se deve intervenire alla formazione dell'inventario (articoli 426 e 428) o al rendiconto finale (art. 456) in forma di esame e di eventuali informazioni e così pure quanto ai conti annui (art. 444), bisogna pure che segua e vigili l'andamento della tutela, in una forma laterale, che non menomi l'iniziativa e la responsabilità del tutore, e soprattutto l'unità della tutela, riaffermata dall'art. 408, sulla scorta dell'art. 246 cod. civ., per il caso di più fratelli o sorelle minori, logicamente. La formulazione, perciò, dell'art. 423 dovrebbe essere integrata e allargata, imponendo al protutore di seguir da vicino la gestione del tutore. Del resto, l'arma dell'efficace controllo, che consiste nella possibilità di provocare l'eventuale rimozione del tutore, è implicita nell'art. 453, che non esclude che il giudice tutelare sia richiamato ad applicar la rimozione precisamente dal protutore.

Università di Parma — (Rel. Prof. *Allara*): Le funzioni del protutore si limitano ad una rappresentanza del minore, nei casi in cui l'interesse di questo sia in opposizione con quello del tutore, e ad una tutela interinale durante la vacanza di tutela. Ma sarebbe stato consigliabile affidare al protutore anche una funzione di vigilanza sul tutore.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Sindacato Avvocati e Procuratori di Genova: Il giudice tutelare non può, per evidenti ragioni pratiche, seguire dappresso tutta l'opera del tutore, poichè il suo poter di soprintendenza si estende a tutta la circoscrizione della pretura: la negligenza o il malvolere di qualche tutore può arrecare gravi danni, cui giunga tardivo o inefficace rimedio la dichiarazione di responsabilità di questo. Si propone, perciò, di confe-

rire al protutore il dovere di vigilare sull'amministrazione del tutore, con obbligo di informare il giudice tutelare dei fatti che a lui sembri ne richiedano l'intervento. Non sembra da temersi un conflitto fra questi due investiti di uffici tutelari, perchè l'autorità del giudice saprà evitarlo o troncarlo. La disposizione potrebbe esser formulata così:

Il protutore vigila l'amministrazione del tutore ed informa senza ritardo il giudice tutelare quando ne ritenga opportuno lo intervento.

Si ritiene, poi, che debbano prevedersi e regolarsi altri casi, oltre quelli di cui nel primo capoverso dello articolo, nei quali conviene che il protutore agisca per il minore e lo rappresenti, in vece del tutore; e precisamente quando vi sia opposizione d'interessi fra il minore e il coniuge del tutore, o parenti e affini sino al terzo grado di questo (art. 409, n. 4°, del Progetto), o altre persone delle quali il tutore sia il mandatario.

Commissione Reale Procuratori di Santa Maria Capua Vetere — (Rel. Avv. Gaglione): Sembra opportuno che si stabilisca espressamente, per il protutore, l'obbligo della vigilanza sulla condotta del tutore e di denunziarne gli abusi al giudice tutelare, non potendo ritenersi sufficiente il controllo istituito dall'ultimo comma dell'art. 449.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani — (Rel. Avv. Drago): Si propone questo emendamento: " Il protutore agisce per il minore e lo rappresenta nei casi d'impedimento del tutore e nei casi in cui l'interesse di questo sia in opposizione con quello del minore „.

E' manifesta, infatti, l'utilità di inserire una norma *ex professo*, che autorizzi il protutore ad agire in luogo del tutore, ove questi ne sia impedito.

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria: Sembra opportuno autorizzare esplicitamente il protutore a fare tutti gli atti conservativi e quelli urgenti di amministrazione, anche nel caso di lontananza o di impedimento del tutore.

Si suggerisce, pertanto, che l'ultimo capoverso dell'articolo sia così modificato:

Il protutore è tenuto a promuovere la nomina di un nuovo tutore nel caso di tutela vacante od abbandonata.

In tale caso, come nel caso di lontananza o d'impedimento del tutore, che abbiano carattere duraturo, egli ha cura della persona del minore, lo rappresenta e può fare gli atti conservativi ed anche gli atti urgenti di amministrazione, informandone il giudice tutelare.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste: Tra le funzioni del protutore, oltre quella di rappresentare il minore nell'eventualità di

tutela vacante o abbandonata e di agire per lui nell'ipotesi di conflitto di interessi col tutore, dovrebbe essere specificata quella di rappresentanza e di compimento di ogni atto conservativo ed urgente, nei casi di assenza del tutore, sia pure temporanea, con l'autorizzazione, se necessaria, del giudice tutelare.

Tutto ciò a prescindere dalla considerazione che, con l'intervento del magistrato che sovrintende alle tutele, la figura del protutore, che ha perdute alcune sue funzioni, potrebbe anche essere soppressa: nei casi di conflitto, può nominarsi al minore un curatore speciale: di fronte alla tutela vacante, provvede il giudice. Quindi l'opera del protutore, ove per tradizionali concetti non abbia ad essere abbandonata, andrebbe forse quanto meno valorizzata, onde dalla stessa si ritragga una più pratica utilità.

Art. 424

(Provvedimenti del giudice tutelare)

Prima della assunzione da parte del tutore o del protutore delle rispettive funzioni, spetta al giudice tutelare di dare, sia di ufficio sia sopra richiesta del pubblico ministero o di un parente od affine del minore, i provvedimenti urgenti che possono occorrere per la cura della persona del minore o per la conservazione e l'amministrazione del patrimonio. Il giudice può procedere, ove sia d'uopo, alla apposizione dei sigilli, nonostante qualsiasi dispensa, e alla nomina di un tutore provvisorio.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. Pace): *Vedansi le osservazioni generali al titolo X.*

UNIVERSITÀ

Università di Catania — (Rel. Prof. Santoro - Passarelli): Questo articolo dovrebbe essere, per ordine logico, il primo di questa sezione.

Università di Genova — (Rel. Prof. Luzzatto): Meritano di essere segnalate, per la loro importanza ed efficacia protettiva, le disposizioni, che riguardano i provvedimenti immediati, che il giudice può prendere, tanto riguardo al patrimonio del pupillo (per impedirne dispersioni

e per organizzarne una immediata gestione, sia pur provvisoria), quanto per la sua persona: il codice vigente presenta, a questo riguardo, difetti, cui si vuole opportunamente riparare.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Modena

— (Rel. Avv. *Della Fontana*): Sarebbe più desiderabile che i provvedimenti indicati in questo articolo, se presi di ufficio, oppure su richiesta del pubblico ministero, lo fossero dopo aver udito qualche congiunto del minore.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Pavia — (Rel.

Avv. *Celli*): L'articolo potrebbe esordire così: *Finchè tutore o protutore non abbiano assunto le funzioni, spettano al giudice tutelare, sia d'ufficio, sia a richiesta del pubblico ministero, i provvedimenti, ecc.*

Commissione Reale Avvocati di Torino — (Rel. Avv.

Abello): *Vedansi le osservazioni generali alla Sezione I.*

Sindacato Avvocati e Procuratori di Venezia — (Rel.

Avv. *Levis*): Meritano calda adesione le disposizioni contenute in questo articolo.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori della Ve-

nezia Tridentina — (Rel. Avv. *Piscel*): Gli articoli 424, 429, 430, 437, 442, 445 e 447, di nuova introduzione, rappresentano precisazioni di funzioni e facoltà di azione, nel caso di urgenza, da parte del giudice tutelare, alle quali non si può che sottoscrivere.

Art. 425

(Art. 281 codice civile)

(Inventario)

Il tutore, entro otto giorni dall'assunzione dell'ufficio o dalla notizia a lui pervenuta dello acquisto di altri beni da parte del minore, deve procedere alla formazione dell'inventario, nonostante qualsiasi dispensa.

L'inventario deve essere terminato nello spazio di un mese, salvo al giudice tutelare di concedere una proroga, se le circostanze lo esigano.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Catanzaro — (Rel. Pres. Sez. *Perrotti*): In questo articolo e nei successivi si danno disposizioni specifiche e agili quanto alla pronta formazione dell'inventario. Non sarebbe male integrarle, disponendo il diretto intervento del giudice tutelare ad assicurarne la più assoluta fedeltà.

Corte di Appello di Venezia — (Rel. Cons. *Colagrosso*): Si segnala l'organica e integrale disciplina (articoli 425 - 430) data all'inventario tutelare, pur essendosi mantenuto fermo, per prevalenti esigenze pratiche, la tradizione romana, e non accolto, invece, il principio del sistema tutelare austriaco, che affida al magistrato l'onere di compilazione dell'inventario (§ 223 e 224).

UNIVERSITA'

Università Cattolica del S. Cuore di Milano — (Rel. Prof. *Barassi*): Non vi è ragione per far dipendere dal giudice tutelare la eventuale proroga del termine per far l'inventario.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Procuratori di Bo'ogna — (Rel. ri Avv. ti *Neppi* e *Osti*): Si propone che alla frase "entro otto giorni dalla assunzione dell'ufficio „ sia sostituita quest'altra: "entro otto giorni dalla prestazione del giuramento „ e che, nel capoverso, le parole "concedere una proroga „ vengano così modificate: "concedere una o più proroghe „.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Genova: Non soltanto il tutore deve procedere entro otto giorni all'inventario dei beni che pervengono al minore durante la tutela, ma dovrebbe entro lo stesso tempo comunicare al giudice tutelare le notizie che abbia avute, onde prendere tosto le deliberazioni o le misure che il caso richiedesse.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Pavia — (Rel. Avv. Celli): L'articolo può esser ridotto così: *Il tutore, entro otto giorni dall'assunzione dell'ufficio o dalla notizia di beni che pervengano al minore, deve, nonostante qualsiasi dispensa, procedere all'inventario, che sarà chiuso entro un mese, salva giustificata proroga del giudice.*

Sindacato Avvocati e Procuratori di Velletri — (Rel. Avv. Coronati): Più preciso sarebbe sostituire al verbo *procedere* l'altro *iniziare*.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Venezia — (Rel. Avv. Levis): Agli effetti di questo articolo e di ogni altra conseguenza inerente, sarebbe opportuna una individuazione esatta di che cosa intenda il legislatore per "assunzione dell'ufficio," da parte del tutore.

Art. 426

(Art. 282 codice civile)

(Formazione dell'inventario)

L'inventario si fa col ministero del cancelliere della pretura o di un notaio a ciò delegato dal giudice tutelare, con l'intervento del protutore e, se sia possibile, anche del minore, che abbia compiuto gli anni sedici, e con l'assistenza di due testimoni.

Il giudice può consentire che l'inventario sia fatto senza ministero di cancelliere o di notaio, se presumibilmente il patrimonio non ecceda il valore di lire venticinquemila.

L'inventario è depositato in originale presso la pretura.

Nel verbale di deposito il tutore e il protutore ne dichiarano con giuramento la sincerità.

MAGISTRATURA

Corte di Cassazione del Regno: L'articolo detta specifiche norme per la compilazione e il deposito dell'inventario dei beni del minore. La disposizione merita, però, di essere completata, col riconoscimento del diritto del tutore di avere rilasciata dal cancelliere del giudice tutelare, e senza spesa, una copia autentica dell'inventario stesso, che gli faciliti in ogni tempo il controllo delle attività e delle passività del minore.

CONSIGLIO DI STATO

L'art. 426, come l'attuale art. 282 del codice civile, stabilisce che alla formazione dell'inventario debbano assistere due testimoni, ma sopprime la condizione, ora richiesta, che cioè i testimoni siano scelti fra i parenti e amici della famiglia. Non si vede l'opportunità di sopprimere tale condizione, che può costituire una seria garanzia di fedeltà nella formazione dell'inventario.

UNIVERSITA'

Università di Catania — (Rel. Prof. *San. oro-Passarelli*): Nell'ultimo comma devesi dire, come nell'art. 282 del codice: "il tutore e il protutore dichiarano con giuramento la sincerità *dell'inventario* „.

Università Cattolica del S. Cuore di Mi'ano — (Rel. Prof. *Barassi*): Non c'è ragione per far dipendere dal giudice tutelare l'intervento o no del cancelliere o del notaio per redigerlo: invece, si capisce che l'idoneità dell'inventario fatto per l'accettazione dell'eredità devoluta per intero al minore dipenda dal giudice (art. 430).

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Procuratori di Bergamo — (Rel. Avv. *Zilioli*): La spesa per l'intervento del cancelliere o del notaio non pare motivo sufficiente per fare a meno di tale intervento quando il patrimonio non ecceda il valore di lire venticinquemila. In tal caso il patrimonio non è meno prezioso per chi non possiede altro, e il giuramento da deferirsi al tutore (art. 408, ult. capov.) non è garanzia sufficiente contro eventuali pericoli.

Commissione Reale Procuratori di Bologna — (Rel. Avv. *ti Neppi e Osti*): Si esprime il parere che venga abolita l'assistenza dei testimoni, di cui è menzione nell'ultima parte del primo comma, e che venga soppresso il primo capoverso, essendo consigliabile che l'inventario sia sempre fatto con il ministero di un pubblico ufficiale.

Commissione Reale Avvocati di Catania — (Rel. Avv. *Testaj*): Si propone che alla fine del primo comma, si aggiunga: "con l'intervento, se possibile, di qualche prossimo parente od affine „.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Modena — (Rel. Avv. *Della Fontana*): I due testimoni alla formazione dell'inventario sono scelti, secondo il codice vigente, tra i parenti od i conoscenti del minore. Nel Progetto questa disposizione non è riportata.

Perchè questo ostracismo alla parentela? La presenza di parenti o conoscenti alle operazioni di inventario può essere una garanzia da non trascurare, e ad ogni modo non può essere di danno ad alcuno.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Torino — (Rel. Avv. *Cottino*): Accogliendosi le osservazioni generali fatte a questo capo, la disposizione dovrebbe essere così modificata: "L'inventario si fa col ministero del cancelliere della pretura o di un nottuo, coll'intervento del tutore e, se sia possibile, anche del minore che abbia compiuto gli anni sedici, e coll'assistenza di due testimoni, da scegliersi fra i più stretti parenti ed affini della famiglia „.

Art. 427

(Art. 283 codice civile)

Contenuto dell'inventario

Nell'inventario si indicano gli immobili, i mobili, i crediti e i debiti e si descrivono le carte, note e scritture relative allo stato attivo e passivo del patrimonio, osservando le formalità stabilite nel codice di procedura civile.

(Nessuna osservazione)

Art. 428

(Art. 284 codice civile)

(Inventario di stabilimenti o di aziende)

Se nel patrimonio del minore esistono stabilimenti industriali o commerciali o importanti aziende agricole, si procede con le forme usate in commercio o nella economia agraria alla formazione dell'inventario dello stabilimento o dell'azienda, con l'assistenza e l'intervento delle persone indicate nell'articolo 426. Questi particolari inventari sono pure depositati presso la pretura e il loro riepilogo è riportato nell'inventario generale.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Milano — (Rel. Pres. Sez. *Pelosi*): Stabilisce l'art. 426 la norma generale che l'inventario è depositato in *originale* presso la pretura.

Però l'art. 428, che disciplina il particolare inventario di stabilimenti od aziende, ha cura di aggiungere: " questi particolari inventari sono pure depositati presso le preture „, ma non ripete le parole " in originale „. Ad evitare ogni dubbio d'interpretazione, sarebbe opportuno anche qui ripetere la detta espressione.

UNIVERSITA'

Università di Catania — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): Sembra preferibile la seguente formulazione:

" Se nel patrimonio del minore esiste *uno stabilimento industriale o commerciale o una importante azienda agricola*, si procede, *secondo le forme solite*, all'*inventario* dello stabilimento o dell'azienda, con l'assistenza e l'intervento delle persone indicate nell'articolo 426. *Quest'inventario* è pure depositato presso la pretura e il suo riepilogo è riportato nell'inventario generale „.

Art. 429

(Beni amministrati da curatore speciale)

Il tutore deve comprendere nell'inventario generale del patrimonio del minore anche i beni, la cui amministrazione è stata deferita ad un curatore speciale. Se questi abbia formato di tali beni un inventario particolare, deve rimetterne copia al tutore, il quale lo unirà all'inventario generale.

Deve pure il curatore comunicare al tutore copia dei conti periodici della sua amministrazione e dargli pronta notizia degli atti da lui compiuti eccedenti l'ordinaria amministrazione, salvo che il disponente ne lo abbia esonerato.

CONSIGLIO SUPERIORE FORENSE

L'articolo allude alla amministrazione di beni dei minori da parte di un *curatore speciale*, ma viceversa non è contenuta nel Progetto una norma

corrispondente a quella dell'art. 247 del codice vigente, che considera *la possibilità della nomina di un curatore speciale* da parte di chi istituisca erede un minore.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Avvocati di Bologna: Apparirebbe eccessiva l'ingerenza del tutore nel caso che vi sia già il curatore speciale. Tale ingerenza, infatti, potrebbe creare confusione di amministrazione e attriti, a tutto scapito del minore. E ciò tanto più, in quanto il curatore speciale ha già una responsabilità propria, derivante dalla carica.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Genova: Dal capoverso dell'articolo potrebbe apparire che il procuratore speciale (art. 376 del Prog.) abbia dei poteri di disposizione, oltrechè di semplice amministrazione. Ogni ragion di dubbio verrà tolta, disponendo che il curatore speciale deve dare notizia al tutore del provvedimento, col quale il giudice tutelare lo ha autorizzato a qualche atto di disposizione dei beni amministrati.

Art. 430

(Inventario di eredità)

Il giudice tutelare può disporre che l'inventario cui deve procedersi per l'accettazione di una eredità devoluta per intero al minore, abbia a valere anche per l'esercizio della tutela.

In ogni caso l'inventario deve chiudersi con un prospetto dello stato attivo e passivo del patrimonio.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani — (Rel. Avv. Drago): Si propone questo emendamento alla prima parte dell'articolo: *Il giudice tutelare può disporre che l'inventario cui deve procedersi*

dere per l'accettazione di una eredità devoluta al minore valga anche per l'esercizio della tutela.

Qualora il minore possieda altri beni, questo inventario sarà unito all'inventario generale.

Art. 431

(Art. 285 codice civile)

(Dichiarazione di debiti o crediti del tutore)

Il tutore che abbia debito, credito od altre ragioni verso il minore, deve farne esatta dichiarazione prima della chiusura dell'inventario. Il cancelliere o il notaio hanno obbligo di interpellarlo al riguardo.

Nel caso di inventario senza opera di cancelliere o di notaio, l'interpellazione è fatta dal giudice tutelare.

In ogni caso si fa menzione, nell'inventario o nel verbale di deposito, della interpellazione e della dichiarazione del tutore.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Trieste — (Rel. Cons. *Antonini*): Sembra sia preferibile non modificare la disposizione dell'art. 285 1^a parte, del codice vigente. Ogni maggiore cautela in materia non è mai eccessiva. Il tutore, che abbia crediti, debiti od altre ragioni verso il minore, deve farne esatta dichiarazione prima che abbia inizio l'inventario. Documenti da lui rilasciati a comprovare la già avvenuta estinzione di crediti suoi verso l'autore del minore, o l'esistenza di suoi debiti verso il medesimo potrebbero essere andati perduti e non trovarsi più tra le carte da inventariare. L'autore del minore, inoltre, potrebbe avere omesso di lasciare traccia nei suoi registri, nelle sue carte, di propri crediti verso di lui, derivanti da semplici convenzioni verbali. Ora, nel corso dell'inventario, anche molto prima che questo stia per aver termine, il tutore può da circostanze diversissime, per altri insignificanti, ma per lui molto eloquenti, venir acquistando la quasi certezza della perdita, della omissione di cui sopra e sentirsi indotto a mentire o a vantare come sussistenti crediti già estinti, a tacere di debiti contratti. Siffatta possibilità deve essere evitata.

Questo vale anche pel caso previsto nel capoverso 1^o dell'articolo.

COMMISSIONI REALI E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Procuratori di Bologna — (Rel. ri Avv. ti *Neppi* e *Osti*): Si propone l'abolizione del primo capoverso in relazione a quanto osservato sull'art. 426.

Art. 432

(Art. 286 codice civile)

(*Omissione della dichiarazione*)

Se il tutore, conoscendo il suo credito o le sue ragioni, espressamente interpellato, non ne ha fatto dichiarazione, decade da ogni suo diritto.

Qualora, sapendo di essere debitore, non abbia dichiarato fedelmente il proprio debito, può essere rimosso dalla tutela.

UNIVERSITA'

Università di Catania — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): Si propone di sopprimere « o le sue ragioni », come nel precedente art. 431¹ « od altre ragioni » (nell'art. 431¹ si deve anche dire « il cancelliere o il notaio *ha*, ecc. »). Inoltre sembra meglio dire: « . . . non ne *fa* dichiarazione, decade *dal* suo diritto ».

COMMISSIONI REALI E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Sindacato Avvocati e Procuratori di Pavia — (Rel. Avv. *Celli*): L'articolo può essere ridotto alla forma seguente: *Il tutore, espressamente interpellato, che consapevole tace il suo credito o le sue ragioni, decade da ogni diritto, e se tace il debito o la misura, può essere rimosso.*

Art. 433

(Art. 288 codice civile)

(Rettificazione dell'inventario)

Se l'inventario non è formato regolarmente o è incompleto, il giudice deve disporre che sia tosto rettificato, completato e rinnovato.

Il tutore che omette di fare l'inventario o lo fa infedele, è tenuto al risarcimento dei danni e può anche essere rimosso dalla tutela.

COMMISSIONI REALI**E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI****Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Modena**

— (Rel. Avv. *Della Fontana*): Si dispone che il tutore, il quale ometta di fare l'inventario, o lo faccia infedele, *può* essere rimosso dalla tutela. Si propone di sostituire quel *può* con un *deve*.

L'omissione o l'infedeltà nell'inventario sono mancanze tali per cui il tutore non può più rimanere nell'ufficio.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Pavia — (Rel. Avv.

Celli): In luogo delle parole *incompleto* e *completato*, si potrebbero scrivere le altre; *incompiuto* e *integrato*.

Art. 434

(Art. 287 codice civile)

(Deposito di titoli e valori)

Il tutore, appena assunto l'ufficio, deve depositare presso un istituto di credito della provincia designato dal giudice tutelare, i titoli al portatore, il denaro contante e gli oggetti preziosi esistenti nel patrimonio del minore, che rimarranno presso l'istituto sino a quando, compiuto l'inventario, il giudice non avrà al riguardo deliberato. Il tutore può trattenere le somme occorrenti per le spese urgenti di mantenimento ed educazione del minore e di amministrazione.

Il giudice lo può autorizzare a custodire presso di sé valori che nel loro complesso non eccedano l'importo di lire cinquemila.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Milano — (Rel. Pres. Sez. *Pelosi*): Il capoverso stabilisce che il giudice può autorizzare il tutore a custodire presso di sé valori che nel loro complesso non eccedano l'importo di lire cinquemila.

Ma potendovi essere nel patrimonio del minore stabilimenti commerciali o industriali o importanti aziende agricole, come prevedono espressamente gli articoli 428 e 436, n. 4°, del Progetto, potrebbe essere insufficiente la somma di lire cinquemila, onde, per i casi sopra menzionati, dovrebbe farsi opportuna eccezione, se non si preferisse togliere addirittura il limite massimo, disponendosi, invece, che la misura debba essere determinata espressamente dal giudice tutelare, secondo le circostanze.

UNIVERSITÀ

Università di Catania — (Rel. Prof. *Santoro - Passarelli*): Con ormemente ad una mutazione, costantemente operata nelle varie disposizioni, i verbi al futuro e futuro anteriore rimasti in quest'articolo vanno posti al presente (altrettanto dicasi per l'art. 429, in fine). Ma anche una modificazione di sostanza si propone, chiedendo che alla fine del comma si aggiunga: « fino all'ammontare determinato dal giudice tutelare ».

Come è il giudice che autorizza il tutore alla custodia dei valori (2° comma), così, a maggior ragione, dev'essere il giudice a determinare le somme, che il tutore può trattenere presso di sé per le spese urgenti.

Università Cattolica del S. Cuore di Milano — (Rel. Prof. *Barassi*): Non v'è ragione di far dipendere dal giudice tutelare la designazione dell'istituto di credito in cui depositare i titoli al portatore; l'art. 437 non rimette già all'autonomia del tutore gli impieghi fruttiferi del numerario?

CONSIGLIO SUPERIORE FORENSE

Non apparisce ordinatamente disciplinata la materia di cui agli articoli 434, 437 e 438.

COMMISSIONI REALI E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Procuratori di Bergamo — (Rel. Avv. *Zilioli*): Anzichè dare facoltà di depositare i titoli al portatore, il denaro contante e gli oggetti preziosi esistenti nel patrimonio del minore presso un istituto di credito della provincia, indicato dal giudice tutelare, sembra più prudente, per ragioni ovvie, designare per tale deposito la Cassa Depositi e Prestiti, l'Istituto di emissione e i Banchi di Napoli e di Sicilia.

Commissione Reale Procuratori di Bologna — (Rel. ri Avv. *ti Neppi e Osti*): Si propone, in coerenza a quanto detto sull'art. 425, che all'inciso « appena assunto l'ufficio » sia sostituito l'altro: « entro otto giorni dal prestato giuramento ». Si opina pure favorevolmente all'abolizione del capoverso.

Commissione Reale Avvocati di Catania — (Rel. Avv. *Testaj*): Alla fine del primo comma, sarebbe bene aggiungere: « nella cifra che sarà determinata dal giudice ».

Sindacato Avvocati e Procuratori di Genova: Si deve anche provvedere ad assicurare la custodia e la conservazione delle altre carte e dei documenti di famiglia, oltre quelli interessanti il patrimonio del minore; e a questa custodia e conservazione potendo aver interesse anche altri membri della famiglia, converrà stabilire che le disposizioni del giudice tutelare siano date, sentiti i parenti prossimi del minore e gli altri eventualmente interessati.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Modena — (Rel. Avv. *Della Fontana*): Per il deposito di titoli e di valori prima dell'inventario, il giudice tutelare designa, secondo il Progetto, un istituto di credito della provincia, senz'altra indicazione o requisito.

Sembra che sia concessa al giudice tutelare troppa discrezionalità in un atto così delicato e rischioso, quale è il deposito di titoli e valori.

Sarebbe preferibile prescrivere il deposito presso la cassa di risparmio più vicina.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli: Sarebbe opportuno stabilire genericamente, nel capoverso, che il tutore potrà custodire presso di sé somme e valori *nella misura che sarà discrezionalmente determinata dal giudice tutelare.*

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste: Pare non utile di difficoltare, con la limitazione di cui al capoverso, quella mobilità di amministrazione che, nell'ipotesi di patrimoni visti, potrebbe manifestarsi necessaria. Secondo la chiusa di questo articolo, il tutore non dovrebbe tenere mai presso di sé delle somme del minore eccedenti le lire cinquemila.

Sembra preferibile rimettersi, una volta di più, ad evitare inceppamenti, spesso nella pratica non attuabili, alla discrezionalità del magistrato, così completando la fine della prima parte:

« Il tutore può trattenere le somme occorrenti per le spese urgenti di mantenimento ed educazione del minore e di amministrazione, salve le limitazioni che il giudice tutelare ritenesse di prescrivergli ».

Art. 435

(Art. 289 codice civile)

(Atti urgenti per il patrimonio)

Prima che sia compiuto l'inventario, il tutore può fare tutti gli atti urgenti per la conservazione ed amministrazione del patrimonio.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Procuratori di Bologna — (Rel.ri Avv. *ti Neppi e Osti*): Si ritiene opportuno far presente che l'esecuzione degli atti urgenti deve essere un obbligo, non una facoltà del tutore, e quindi si propone di sostituire al verbo *può* l'altro *deve*.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Forlì — (Rel.ri Avv. *ti Panciatichi e Foschi*): Si trova preferibile l'art. 289 vigente.

Commissione Reale Procuratori di Padova — (Rel. Avv. *Senigaglia*): Alla dizione « il tutore può fare *tutti* gli atti urgenti », parrebbe preferibile, trattandosi di limitazione di facoltà, la dizione: « può fare *soltanto* gli atti urgenti, ecc. ».

Sindacato Avvocati e Procuratori di Pavia — (Rel. Avv. *Celli*): In prima riga, alla parola *compiuto* potrebbe essere sostituita la parola *chiuso*.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani — (Rel. Avv. *Drago*): Si preferisce il testo dell'art. 289 del codice.

Art. 436

(Art. 290 e 291, 1° comma, codice civile)

(Provvedimenti del giudice tutelare)

Compiuto l'inventario il giudice tutelare, su proposta del tutore e sentito il protutore, delibera:

1° sul luogo dove il minore deve essere allevato e sul suo avviamento agli studi o all'esercizio di un'arte, mestiere o professione, sentito lo stesso minore se abbia compiuto gli anni dieci, e richiesto, ove sia d'uopo, l'avviso del comitato di patronato dei minorenni;

2° sulla spesa annua occorrente per il mantenimento e l'istruzione del minore e per l'amministrazione del patrimonio, fissando la somma oltre la quale comincia l'obbligo del tutore d'impiegare gli avanzi del reddito, e il termine entro il quale deve essere fatto l'impiego;

3° sulla vendita dei beni mobili soggetti a facile deperimento e di quelli che non sia opportuno conservare;

4° sulla continuazione o cessazione dell'esercizio degli stabilimenti commerciali o industriali che si trovino nel patrimonio del minore e sulle relative modalità e cautele;

5° sul modo di soddisfare i debiti del minore di mano in mano che si rendano liquidi ed esigibili.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. *Pace*): *Vedansi le osservazioni generali al titolo X.*

Corte di Appello di Catanzaro — (Rel. Pres. Sez. *Perrotti*): Per scrupolo si osserva che la disposizione del numero 1° potrebbe modificarsi nel senso che con l'autorizzazione del giudice tutelare si istituisca un conto corrente presso un istituto di credito, per depositarvi e rendere così subito fruttiferi gli avanzi del reddito, in attesa di più con-

gruo impiego. Si avviserebbe, inoltre, l'opportunità che, in analogia di quanto è disposto per i curatori di fallimento, si imponesse ai tutori di minori con patrimonio, la tenuta di un registro vidimato dal giudice tutelare, che rispecchiasse l'amministrazione da lui tenuta.

Corte di Appello di Genova — (Rel. Cons. *Sarno*): Nel numero 1°, sembra opportuno stabilire che il giudice tutelare debba richiedere l'avviso anche dei parenti del minore, perchè si tratta di materia importante e delicata, quale è l'educazione e l'istruzione del minore stesso, e riguarda l'interesse morale anche delle persone unite a lui da vincoli di parentela e di affetto.

Non è ammissibile che si debba escludere l'avviso del consiglio di famiglia e poi concedere al giudice tutelare la facoltà di sentire il patronato dei minorenni.

Corte di Appello di Milano — (Rel. Pres. Sez. *Pelosi*): *Vedansi le osservazioni generali al titolo X.*

Corte di Appello di Trieste — (Rel. Cons. *Antonini*): Secondo il numero 3° dell'articolo, appena compiuto l'inventario, spetta al giudice delle tutele di deliberare sulla vendita dei beni mobili del minore, soggetti a facile deperimento. Invece, la vendita di mobili della stessa specie, nel corso della tutela, può essere fatta liberamente dal tutore (art. 440, n. 2°). Per eliminare siffatta disparità di trattamento, si propone di togliere, nel numero 3°, le parole "soggetti a facile deperimento e di quelli".

Corte di Appello di Venezia — (Rel. Cons. *Colagrosso*): Sarebbe opportuno formulare una specifica disciplina giuridica circa il diritto di richiamo contro i provvedimenti degli organi tutelari, distinguendo le opposizioni dal lato interno e da quello esterno, data la fondamentale diversità delle due forme di reclamo.

CONSIGLIO DI STATO

Nel n. 2°, è opportuno conservare le parole "per approssimazione,, che si leggono nel corrispondente art. 291 del codice civile, al riguardo della spesa annua per il mantenimento del minore.

UNIVERSITA'

Università di Genova — (Rel. Prof. *Luzzatto*): Sul luogo dove il minore deve essere allevato e sul suo avviamento agli studi o all'esercizio di un'arte, mestiere o professione, delibera il giudice tutelare, su

proposta del tutore e sentito il protutore; preferibile sembra la norma dell'art. 278 cod. civ., che al consiglio di famiglia attribuiva questa *fondamentale* decisione, sia pure avendo il torto di considerarla *facoltativa*, anzichè *obbligatoria*: che gli organi statuali abbiano, riguardo a tutto l'andamento della tutela, funzioni di controllo, di coordinamento, ecc. e anche — in una certa misura — funzioni deliberative, sta bene; ma che la funzione *deliberativa* in una materia così basilare, spetti senz'altro a una magistratura, e per di più singola, non pare approvabile; sembra strano che si preveda la possibilità che, su questa materia, sia sentito il comitato di patronato, e non un consiglio di parenti! Se pur si voleva attribuire al magistrato la decisione, era almeno necessario provocare un voto consultivo di un'assemblea familiare.

Università Cattolica del S. Cuore di Milano — (Rel. Prof. *Barassi*): Per quanto riguarda la cura della persona del minore, altrove si ammette la piena autonomia del tutore, parificato al genitore; anzi questa è, probabilmente, la tendenza più largamente seguita, perchè si ritiene il tutore più in grado, per le sue relazioni col minore, di provvedere in proposito, in confronto al giudice, che finirebbe con deliberare per lo più per schemi astratti, potendogli sfuggire l'esatta valutazione delle circostanze concrete. E' mortificante per l'autorità del tutore, e fors'anco poco incoraggiante (ma comodo per chi ami attenuare le proprie responsabilità), che sia il giudice tutelare a deliberare sull'avviamento agli studi o all'esercizio di un'arte o professione riguardo al minore, sia pure che l'art. 436 esiga che il giudice deliberi solo sulle proposte del tutore (e sentito il protutore), e che l'art. 449 imponga ai comitati locali, incaricati dai patronati dei minorenni, di riferire intorno alle attitudini del minore per la scelta dell'arte, ecc., o per il suo avviamento agli studi. Se mai, il comitato assista il tutore; e la deliberazione, se proprio si vuole insistere in quella integrazione per opera del giudice, sia del tutore: il giudice dovrebbe solo limitarsi a dare il suo benessere.

Università di Parma — (Rel. Prof. *Allara*): Data la moderna situazione economica e bancaria, data la grande evoluzione degli istituti di credito, per cui è possibile di conservare, accumulare e rendere subito fruttiferi anche i piccoli risparmi, senza sottrarli alla disponibilità anche immediata dei depositanti, non sembra più giustificata la disposizione contenuta nel numero 2°.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Procuratori di Bologna — (Rel. ri Avv. *ti Neppi e Osti*): Si rileva che può sembrare inopportuno ed inutile l'interpello del minore che abbia compiuto gli anni 10: e si opina per la

soppressione della seconda parte del numero 1º, a cominciare dalle parole "sentito lo stesso minore, ecc. „, sostituendola con la frase generica "assunte le opportune informazioni „.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Bologna — (Rel. Avv. *Redenti*): Qualche ingerenza del giudice tutelare sembra eccessiva, quando sia assunta come regola, ad esempio, quella di cui al n. 1º.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Genova: Prima di prendere le deliberazioni, alle quali si riferiscono questo articolo e l'art. 440, si opina che il giudice tutelare debba sempre sentire il protutore e due parenti prossimi del minore. Non si può consentire colla Commissione Reale (pag. 187 della *Relazione*), che in questi casi *gli elementi d'ordine morale ed economico sono spesso subordinati ad elementi di carattere prevalentemente giuridico*: ciò che prima di tutto si deve accertare è la convenienza dell'atto per il minore, prevalentemente morale nei casi contemplati al numero 1º dei due articoli, più propriamente economica negli altri casi. Non deve, quindi, tralasciarsi di sentire il parere di chi ha la precipua funzione di vigilare sugli interessi morali del minore e sulla amministrazione dei suoi beni e di coloro che al minore sono legati da vincoli di parentela e quindi d'affetto; le quali persone possono portare l'utile contributo della loro esperienza e della loro conoscenza di uomini e di cose al giudizio sulla convenienza di quegli atti.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Modena (Rel. Avv. *Della Fontana*): Provvedimenti di tale importanza per la vita e per l'avvenire del pupillo, come quelli contemplati da questo articolo, sembrerebbe consigliabile che fossero presi dal giudice tutelare, dopo aver udito, oltre al protutore, qualche altro parente del minore.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Novara — (Rel. Avv. *Piccinini*): A noi pare che al numero 4º si doveva prospettare anche un'altra ipotesi, quella, cioè, che nel patrimonio del minore si trovi un'azienda agraria, non di proprietà, ma tenuta in affitto.

Se si tratta di azienda agraria di proprietà, la stessa è caduta nel patrimonio del minore, ed il tutore provvederà, naturalmente, alla gestione della azienda stessa, in quel modo che riterrà più vantaggioso per il minore.

Ma può esservi il caso in cui nel patrimonio del minore venga a cadere un'azienda agraria, che il proprio autore aveva preso in affitto, ed il cui contratto di affitto non si risolve per la morte del conduttore. Ed allora sorgerà la questione se convenga continuare nell'interesse del minore la conduzione, oppure se non sia preferibile risolvere il contratto d'accordo col locatore: si tratta, cioè, di decidere se continuare, o ve-

dere se è possibile cessare la conduzione di una azienda agraria, ed a noi pare che ogni decisione in proposito dovrebbe essere riservata al giudice tutelare, sentito il protutore.

Si propone, quindi, che al numero 4°, dopo la parola « industriali » sia aggiunta quella « o agricoli ».

Sindacato Avvocati e Procuratori di Pavia — (Rel. Avv. Celli): L'articolo potrebbe esordire con le parole: *Chiuso l'inventario, ecc.... delibera*, e poi continuare così:

1° dove il minore debba essere allevato e come avviato, ecc.

2° la spesa annua, ecc.

3° la vendita dei beni mobili, ecc.

4° la continuazione o cessazione, ecc.

5° il modo, ecc.

Commissione Reale Avvocati di Torino — (Rel. Avv. Abello): *Vedansi le osservazioni generali alla sezione I.*

Art. 437

(Impiego del denaro)

Il tutore deve investire in modo fruttifero il numerario esistente nel patrimonio del minore e le somme ritratte dalla esazione dei crediti o dalla alienazione di beni immobili o mobili, nonchè gli avanzi delle rendite.

UNIVERSITA'

Università di Macerata — (Rel. Prof. Greco): *Vedansi le osservazioni generali al titolo X.*

CONSIGLIO SUPERIORE FORENSE

Vedasi l'osservazione all'art. 434.

COMMISSIONI REALI E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Avvocati di Aquila — (Rel. Avv. *Bernardi*): Ad eliminare distrazioni di capitali di pertinenza dei minori, distrazioni che disgraziatamente sovente avvengono ad opera di chi avrebbe l'obbligo di riceversi le somme e di curarne il reimpiego, potrebbe stabilirsi che il contratto non sia efficace ed il debitore delle somme non sia liberato, se non dopo che il giudice tutelare abbia accertato con suo provvedimento l'esistenza e la regolarità del reimpiego.

Commissione Reale Procuratori di Bologna — (Rel. ri Avv. *ti Neppi e Osti*): Si propone l'abolizione di questo articolo, come superfluo, dato il disposto dell'art. 438, il quale, nel primo comma, potrebbe essere così modificato: "I capitali e gli avanzi delle rendite del minore devono, previa autorizzazione del giudice tutelare, essere investiti in uno dei modi seguenti,,.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Modena — (Rel. Avv. *Della Fontana*): Si propone di fondere quest'articolo col successivo: e ciò per migliore chiarezza.

Commissione Reale Procuratori di Padova — (Rel. Avv. *Senigaglia*): Questo articolo fa obbligo al tutore di investire in modo fruttifero il numerario esistente nel patrimonio del minore e le somme ritratte dalla esazione dei crediti e dalla alienazione dei beni immobili o mobili, nonchè gli avanzi delle rendite.

L'art. 438 stabilisce il modo in cui i capitali del minore devono essere investiti dal tutore, previa autorizzazione del giudice tutelare.

Senonchè il numerario potrebbe essere rilevante, e tanto più potrebbero esserlo le somme ritratte dalla esazione dei crediti o dall'alienazione di beni immobili o mobili, mentre il patrimonio del minore potrebbe essere costituito prevalentemente, ed anche integralmente, da crediti, immobili o mobili, poi dalle somme ritratte rispettivamente dalla loro esazione e dalla loro vendita.

Non si comprende, quindi, perchè, in questi casi di tanta importanza, non sia necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare, e questa occorra, invece, quando si tratti di capitali (art. 438), senza dire che sono capitali anche il numerario ed il ricavato dall'esazione dei crediti e dalle vendite di beni immobili o mobili.

Pertanto parrebbe opportuno che l'art. 437 limitasse la facoltà del tutore (quindi, senza l'autorizzazione del giudice tutelare) ad investire in modo fruttifero *soltanto gli avanzi delle rendite*.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Palmi — (Rel. Avv. *Bagalà*): Le disposizioni contenute in questo e nell' art. 438 circa l' impiego del danaro e l' investimento dei capitali, sono da approvarsi pienamente. Una norma precisa, che valga ad impedire distrazioni anche temporanee di somme, non fatte sempre nell' interesse del minore, è di grande ed indubbia utilità; ed essa è opportunamente integrata dall' altra, con cui è sancito espressamente l' obbligo del tutore, e del protutore per quel che lo riguarda, di amministrare il patrimonio del minore con la diligenza del buon padre di famiglia, con la conseguente responsabilità personale per i danni causati dalla violazione dei propri doveri. Precetto, questo, assai efficace e giustificato, specialmente nell' ipotesi di tutela retribuita a norma dell' art. 445.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Roma — (Rel. Avv. *Del Vecchio*): L' art. 434 dispone che il tutore debba depositare i valori del minore in un istituto designato dal giudice tutelare. L' art. 437 regola l' investimento del denaro e non parla più del giudice tutelare, il quale poi ritorna nell' art. 438. La disciplina di questa materia non è ordinata esattamente. L' art. 437 sembra superfluo, giacchè l' obbligo del reinvestimento è contenuto anche nell' articolo seguente; quindi potrebbe essere soppresso senza danno, anzi con maggiore organicità nell' insieme delle norme.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani — (Rel. Avv. *Drago*): Si propone la soppressione di questo articolo, che risulta in contraddizione col primo alinea dell' art. 434 e superfluo di fronte all' art. 438, nel quale, se mai, alle parole « i capitali », si possono aggiungere queste altre: « e il numerario », oppure si può, a quelle « i capitali », sostituire: « tutte le somme ».

Art. 438

(Investimento dei capitali)

I capitali del minore devono, previa autorizzazione del giudice tutelare, essere dal tutore investiti:

- 1° in titoli di credito dello Stato italiano o garantiti dallo Stato medesimo;
- 2° nell' acquisto di beni immobili situati nel Regno;
- 3° in mutui garantiti da idonea ipoteca sopra beni situati nel Regno ed in obbligazioni emesse da pubblici istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario;
- 4° in depositi fruttiferi in conto corrente o a risparmio presso le casse postali o presso altre casse di risparmio o monti di pietà.

Il giudice, sentito il protutore, può per motivi particolari autorizzare un investimento diverso da quelli sopra indicati.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. *Pace*): *Vedansi le osservazioni generali al titolo X.*

Corte di Appello di Roma — (Rel. Cons. *Pellegrini*): Si organizza una più rigorosa protezione della sostanza mobiliare, per meglio assicurarne la conservazione e per impedire gli investimenti aleatori.

UNIVERSITA'

Università Cattolica del S. Cuore di Milano — (Rel. Prof. *Barassi*): Quest' articolo innoverebbe, prescrivendo i modi con cui debbono essere investiti i capitali del minore. Questa è una lacuna dei codici a tipo francese e anche del codice civile, mentre altre legislazioni, specie di tipo tedesco, contengono, in proposito, prescrizioni abbastanza dettagliate. Bene ha fatto, perciò, il Progetto a provvedere: si noti, però, che una norma di legge così limitativa presupporrebbe, a rigore, la fondamentale autonomia del tutore, mentre invece l' art. 438, con un' inutile sovrapposizione di limitazioni cautelari, prescrive per di più la previa autorizzazione del giudice tutelare. Del resto la enumerazione dell' articolo non è tassativa (ult. capov.): cosicchè rimarrebbe la possibilità (qui sì, se mai, deve intervenire il giudice tutelare) che i capitali siano investiti in una nuova azienda, che si presenti come ottimo affare. Questo però, come è noto, è oggi escluso in base al codice civile, che permette, al più, la continuazione (art. 299, capov.) " quando vi sia l' evidente utile del minore „. Il silenzio in proposito del Progetto dovrebbe lasciar aperto l' adito a questa possibilità per il tramite dell' ultimo capoverso dell' art. 438: se questa forma di impiego si vorrà escludere, dovrà esser detto espressamente.

Non v'è ragione per far dipendere dal giudice tutelare l' autorizzazione di cui all' art. 438. Ma non sono già prescritti dallo stesso Progetto i modi dell' investimento?

CONSIGLIO SUPERIORE FORENSE

Vedasi l' osservazione all' art. 434.

COMMISSIONI REALI**E. SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI**

Commissione Reale Procuratori di Bologna — (Rel.ri Avv. ti *Neppi* e *Osti*): Si suggerisce che nell' ultimo capoverso sia abilito l' inciso " sentito il protutore „.

Vedasi anche l' osservazione all' art. 437.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli:
Vedasi l' osservazione all' art. 437.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Pavia — (Rel. Avv. *Celli*): Nel numero 1° si potrebbe sopprimere le parole *dallo Stato medesimo* e poi chiudere con le parole *o da questo garantiti*.

Commissione Reale Procuratori di Santa Maria Capua Vetere — (Rel. Avv. *Gaglione*): Si propone la modifica del numero 4°, nel senso che i capitali del minore debbano impiegarsi in deposito fruttifero presso le casse postali od altro istituto espressamente designato dal giudice tutelare.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani — (Rel. Avv. *Drago*): *Vedasi l' osservazione all' art. 437.*

Art. 439

(Art. 287 e 298 codice civile)

(Titoli al portatore)

Qualora nel patrimonio del minore si trovino titoli al portatore, il tutore deve farli iscrivere al nome del minore, salvo che il giudice tutelare non ne disponga la conversione in altro impiego o il deposito in cauta custodia.

UNIVERSITA'

Università Cattolica del S. Cuore di Milano -- (Rel. Prof. *Barassi*): Perchè non lasciare al tutore la responsabilità circa la custodia dei titoli al portatore e il loro eventuale reimpiego?

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Procuratori di Bologna -- (Rel. ri Avv. ti *Neppi* e *Osti*): Si propone la soppressione di "o il deposito in cautela custodia",.

Art. 440

(Art 296 codice civile)

(Poteri e limiti del tutore nell'amministrazione)

Il tutore non può senza l'autorizzazione del giudice tutelare:

1° prestare il consenso al matrimonio e alle relative convenzioni, all'adozione, all'emancipazione del minore, o esercitare azioni riguardanti lo stato di lui; in tali casi il giudice deve, se possibile, sentire i parenti ed affini del minore entro il terzo grado;

2° alienarne i beni, eccettuati i frutti e i mobili di lieve valore o soggetti a facile deperimento, costituire pegni od ipoteche e compiere ogni altro atto di disposizione;

3° fare acquisti di beni, eccettuati i mobili necessari per uso del minore, per l'economia domestica o l'amministrazione del patrimonio;

4° riscuotere capitali, dare denari a mutuo, consentire alla cancellazione di ipoteche e allo svincolo di pegni, assumere e soddisfare obbligazioni, salvo che riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l'ordinaria amministrazione del patrimonio;

5° accettare eredità o rinunciarvi, accettare legati o donazioni soggetti a pesi o condizioni, procedere a divisioni e promuovere i relativi giudizi;

6° fare contratti di locazione di immobili eccedenti il novennio o che in ogni caso vadano a scadere oltre un anno dalla maggiore età;

7° stipulare o consentire contratti di lavoro o di tirocinio del minore per durata superiore ad un anno;

8° fare compromessi o transazioni, accettare concordati, promuovere azioni giudiziarie, salvo che si tratti di denunce di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto per finita locazione, o di azioni per riscuotere i frutti o di qualsiasi provvedimento conservativo.

MAGISTRATURA

Corte di Cassazione del Regno: Riguardo al numero 1° è da richiamare la osservazione fatta di sopra sull' art. 186, per cambiare nella espressione più esatta "assenso", la parola "consenso", che è un residuo del linguaggio, opportunamente modificato dal Progetto, del codice vigente.

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. Pace): *Vedansi le osservazioni generali al titolo X.*

Corte di Appello di Catanzaro — (Rel. Pres. Sez. Perrotti): Nel numero 2° sarebbe conveniente che alla formula *ogni altro atto di disposizione*, si sostituisse l'altra: *ogni altro atto eccedente la semplice amministrazione*, per evitare possibili contrasti d'interpretazione su ciò che debba intendersi per atti di disposizione. Nel detto numero 2° sarebbe anche bene includere espressamente anche l'*anticresi*, come da qualche scrittore si desidera, tenuto conto che essa si risolve in una forma di disposizione temporanea del godimento della cosa, ed eccettuare nel numero 8°, come atti per i quali non occorra autorizzazione, tutte indistintamente le azioni enunciate nell' art. 82 cod. proc. civ.

Corte di Appello di Milano — (Rel. Pres. Sez. Pelosi): Non sembra completa la rubrica dell' articolo. Si dovrebbe dire: «Poteri e limiti del tutore nella cura della persona e nell' amministrazione dei beni».

Si fa menzione del *consenso* del tutore al matrimonio ed alle relative convenzioni ed all' adozione del minore, mentre altrove il Progetto, a proposito degli stessi istituti, fa menzione dell' *assenso* del tutore al matrimonio (articoli 140, 106, e 140), e del *consenso* o dell' *assenso*, secondo i casi, all' adozione (art. 333), e la *Relazione* spiega perchè si è creduto di usare la parola *assenso*, invece che quella di *consenso*, riserbata, quest' ultima, alla manifestazione diretta di volontà del minore (pag. 85).

E' necessario, quindi, usare anche qui la stessa terminologia usata altrove.

Un' altra mancanza di coordinamento sta in questo, che nel numero 1° si dichiara che il tutore non possa, senza l' autorizzazione del giudice tutelare, prestare il suo consenso all' emancipazione.

Ora, a differenza del codice civile vigente, in cui la *emancipazione* è un atto che si compie per dichiarazione del genitore o per deliberazione del consiglio di famiglia (art. 311), secondo il Progetto, invece, essa è accordata mediante dichiarazione del *giudice tutelare*, che vi provvede su istanza del genitore o del tutore, o dello stesso minore.

Di guisa che non si comprende perchè sia necessaria una previa autorizzazione al tutore da parte di quello stesso giudice tutelare, che è poi competente ad accordare la emancipazione sulla istanza del tutore.

Una terza mancanza di coordinamento poi sta in ciò, che il ripetuto numero 1° richiede, fra l'altro, che il giudice tutelare debba, prima di consentire all'adozione, sentire i parenti ed affini del minore entro il *terzo grado*, laddove nell'art. 336, che disciplina lo stesso caso dell'adozione, si dichiara che il giudice tutelare debba sentire i parenti dell'adottante e dell'adottato, entro il *quarto grado* e gli affini entro il *terzo grado*. Anche qui, dunque, per casi identici, deve esserci una identica disposizione.

Vi sono infine altri casi non previsti nel numero 1° e per i quali sarebbe opportuno, per identità di ragioni, prescrivere l'autorizzazione del giudice tutelare, o per lo meno l'obbligo, da parte del tutore, di informarne al più presto il giudice tutelare, e di seguirne le istruzioni.

Tali casi sono, ad avviso della Corte:

a) le azioni di stato, proposte non dal tutore, ma contro di lui, quale rappresentante legale del minore, e propriamente l'azione di disconoscimento (art. 274) e l'azione di contestazione della legittimità (art. 275);

b) l'esercizio del diritto di querela o la rinuncia alla stessa, previsti dagli articoli 120, 121 e 125 del cod. pen.

Proseguendo nell'esame dell'articolo, è stabilito tra l'altro, nel numero 4°, che il tutore non può, senza l'autorizzazione del giudice tutelare: "riscuotere capitali, *dare denari a mutuo*, assumere o soddisfare obbligazioni „.

E' notevole che, mentre il corrispondente art. 296 del codice civile fa menzione espressamente dei soli mutui passivi (*prendere danaro a mutuo*), il Progetto, invertendo il sistema seguito dal codice, fa menzione, al contrario, soltanto dei mutui attivi (*dare denari a mutuo*).

Certo, avendo il Progetto, nello stesso numero 4°, dichiarato che al tutore è vietato di *assumere e soddisfare obbligazioni*, si possono in detta locuzione comprendere i mutui passivi, le anticresi ed altre obbligazioni personali, ma anche per "dare denaro a mutuo „ il divieto già scaturisce, senza ombra di dubbio, dagli articoli 437 e 438, che espressamente stabiliscono che qualunque investimento ed impiego di capitali, di numerario esistente nel patrimonio del minore, e degli *avanz stessi delle rendite*, debba essere fatto, previa autorizzazione del giudice tutelare.

Di guisa che, se a scopo dimostrativo si vuol fare particolare menzione dei mutui, si dovrebbe usare la locuzione comprensiva: "dare o prendere denaro a mutuo „.

Corte di Appello di Roma — (Rel. Cons. *Pellegrini*): Si precisa la distinzione tra atti di semplice amministrazione, che il tutore può liberamente compiere, ed atti che la eccedono, per cui occorre l'autorizzazione, previo avviso, nei casi più gravi, di due o più congiunti nel quarto grado.

Corte di Appello di Trieste — (Rel. Cons. *Antonini*): Si propone che il testo del comma 1° e dei numeri 4° e 2° venga modificato come segue:

«Il tutore non può, senza l'autorizzazione del giudice tutelare, compiere gli atti eccedenti i limiti della semplice amministrazione. In particolare non può:

«2° alienare i beni, eccettuati i frutti ed i mobili di lieve valore o soggetti a facile deperimento, costituire pegni, ipoteche, anticresi, consentire allo svincolo di pegni, alla cancellazione di ipoteche, alla estinzione di anticresi;

«4° riscuotere capitali, dare denari a mutuo, assumere e soddisfare obbligazioni, salvo che riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore o per l'ordinaria amministrazione del patrimonio;

«5° accettare o rinunciare ad eredità, accettare, o rinunciare a legati o donazioni soggetti a pesi o condizioni, procedere a divisioni;

«8° fare compromessi o transazioni, accettare concordati, promuovere azioni giudiziarie o resistere a quelle intentate contro il minore, salvo che si tratti di denunce di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto per finita locazione o di azione per riscuotere i frutti o di qualsiasi provvedimento conservativo».

Per quanto riguarda le modificazioni del primo comma e del numero 2°, si rimanda ai rilievi, che in proposito leggonsi in un recente studio (ANDREOLI, *La riforma, tutelare* pagg. 191-197), e che per brevità non si riassumono.

Per le ragioni che inducono a proporre che si aggiunga la rinuncia a legati o donazioni soggetti a pesi o condizioni, si fa richiamo a quanto si è detto innanzi, sull'art. 373.

Si propone, poi, di cancellare dal numero 5° le parole: «e promuovere i relativi giudizi», perchè costituiscono una duplicazione di quanto è scritto nel numero 8°, dove trovasi regolata tutta la materia delle limitazioni al tutore, in tema di atti giudiziali.

Corte di Appello di Venezia — (Rel. Cons. *Colagrosso*): Parrebbe giuridicamente più esatto l'assoggettare il tutore all'obbligo di chiedere la preventiva autorizzazione del giudice tutelare (numero 8°), non solo per i giudizi attivi, ma anche per quelli passivi, concernenti materie eccedenti la semplice amministrazione, dato il riflesso che non sempre sorge la necessità di una difesa giudiziale, potendo, talvolta, la speciale situazione consigliare una immediata e vantaggiosa adesione alla domanda attrice.

UNIVERSITA'

Università di Catania — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): Si propongono le seguenti modificazioni:

“1° prestare l'assenso al matrimonio, al relativo contratto patrimoniale e all'adozione del minore, o esercitare azioni riguardanti lo stato di lui; in tali casi il giudice deve, se sia possibile, sentire l'avviso di uno o più fra i parenti entro il quarto grado o gli affini entro il secondo grado; 2° compiere atti che eccedano l'ordinaria amministrazione, salvo sempre quant'è disposto nel codice di commercio.

Nel dare autorizzazione ad alienare o a riscuotere capitali il giudice tutelare determina l'impiego del prezzo o dei capitali.„

Per la nuova formulazione bastano pochi chiarimenti. Varianti prevalentemente formali sono state introdotte nel numero 1°, per cui il tutore, a differenza del genitore esercente la patria potestà, deve ottenere l'autorizzazione del giudice tutelare a quegli assensi familiari, che è chiamato a prestare. Non è da menzionarsi l'emancipazione, per la nuova disciplina che ne detta il Progetto (v. art. 460). Circa la determinazione dei parenti ed affini, di cui il giudice sente l'avviso, si vedano gli articoli 336, 469, e 483 e si confronti l'osservazione sotto l'art. 385. Per il numero 2° si rinvia alle osservazioni sotto l'art. 373. Il 2° comma riproduce ampliata la formula dell'art. 373, comprendendo il disposto dell'attuale art. 441, di cui quindi si propone la soppressione; nè è necessario disporre espressamente, come fa l'art. 441, che il giudice debba determinare il prezzo minimo e se la vendita sia da farsi ai pubblici incanti o per offerte private.

Università di Genova — (Rel. Prof. Luzzatto): Sembra che riguardo agli *atti più gravi*, relativi al patrimonio, che man mano occorrono durante l'esercizio della tutela e così riguardo alle alienazioni di beni, all'accettazione di eredità ecc., fosse opportuna la consultazione o la deliberazione di un consiglio di parenti, mentre invece il Progetto attribuisce al giudice delle tutele la funzione di autorizzare, in ogni caso, il tutore; comunque si pensi di ciò, la Facoltà insiste nel ritenere che certi provvedimenti fondamentali della tutela (nomina del tutore e del protutore, indirizzo da dare all'educazione, istruzione del minore, luogo in cui deve risiedere, persone a cui deve essere affidato, spesa annua per il suo mantenimento, indirizzo generale della gestione) dovrebbero essere o rimessi alla decisione, o almeno preceduti dal parere di un consiglio familiare.

Università Cattolica del S. Cuore di Milano — (Rel. Prof. Barassi): E' bene che il giudice intervenga per esercitare il controllo (conti annui, rendiconto finale, sorveglianza in genere, autorizzazioni di cui all'art. 440, ecc.).

Il potere del tutore è limitato riguardo ai negozi giuridici, enumerati dall'art. 440, per cui occorre l'autorizzazione del giudice tutelare (il Progetto sulla tradizione del codice civile e del codice Nap. ha escluso l'integrazione mediante approvazione del protutore). Così anche qui il Progetto rimane fedele al sistema del codice Nap. e del codice civile di fare un

elenco di questi atti, scelti tra quelli più importanti. Come è noto, tutti i codici hanno seguito questo sistema: ch     sembrato di difficile attuazione legislativa l'enunciazione di un criterio generale astratto per determinare quegli atti, onde cos   evitarne una enumerazione che pu  anche riuscire monca. Ad ogni modo, confrontando l'art. 440 con l'art. 296 cod. civ., si ricava anzitutto che il Progetto tien conto, non dei soli atti di gestione patrimoniale: ma veramente era proprio necessario ripetere, nell'art. 440, n. 6 , quello che gi  altrove il Progetto dispone (articoli 105, 186, 333 e 460)?

Si osservi poi:

a) che il numero 2  riproduce, meglio enumerandoli, atti menzionati gi  nell'art. 296 cod. civ., salvo l'aggiunta sintetica "e compiere ogni altro atto di disposizione", che prova la difficult  di un'esauriente enumerazione. Cos  il Progetto pure persiste a limitar l'autonomia del tutore anche quanto alle alienazioni mobiliari, che altrove sono rimesse al libero apprezzamento suo. Ci , sempre, secondo l'indirizzo troppo limitativo, gi  rilevato e deplorato riguardo al genitore;

b) che il numero 3  pure riproduce l'art. 296 alla lettera;

c) che il numero 4  aggiunge alla riscossione di capitali (che in altri codici   rimessa puramente all'autonomia del tutore e che nell'art. 296   seguita dall'impiego di capitali, nel Progetto regolato gi  dall'art. 438) il consenso alla cancellazione di ipoteche e allo svincolo di pegni, e il pagamento delle obbligazioni. Anche quest'ultima innovazione non si capisce (l'art. 206 non vi accenna), sia pure con l'eccezione delle spese necessarie per il mantenimento del minore o per l'ordinaria amministrazione. Ancora una volta si pu  constatare qualche eccesso nella limitazione di autonomia del tutore, magari a scapito della correntezza nei pagamenti;

d) che il numero 5  si limita a riprodurre l'art. 296;

e) che il numero 6  aggiunge alla menzione delle locazioni immobiliari ultra-novennali anche quelle che scadono oltre un anno dalla maggior et  (l'art. 296 cod. civ. non vi accenna, ed era meglio);

f) che il numero 7  aggiunge, all'elenco dell'art. 296, la stipulazione o il consenso rispetto ai contratti di lavoro o di tirocinio del minore per oltre un anno. Meglio collegare addirittura la stipulazione al contratto di tirocinio, il consenso al contratto di lavoro: ma anche meglio eliminare addirittura questo numero 7 , visto che il tirocinio pu  e deve rientrare tra i doveri elementari della cura del minore, per cui pu  bastare seguire l'indirizzo tracciato dal giudice tutelare (ma anche qui si rinvia alle osservazioni gi  fatte), e che per il contratto di lavoro pu , se mai, bastare l'art. 442, che esige l'assenso del tutore (ed   forse gi  troppo), senza che per di pi  debba intervenire il giudice tutelare. Del resto quando mai, praticamente, si danno contratti di lavoro a termine, e a termine superiore ad un anno?;

g) che il numero 8  aggiunge anche l'accettazione dei concordati (che la dottrina in parte riteneva compresi nelle transazioni, a torto); per di pi  si menzionano le azioni possessorie, quasi mettendo sin d'ora in dubbio che qui pure quelle debbano annoverarsi. Si   proprio sicuri che a suo

tempo questa sarà l'opinione della Commissione che redigerà il Progetto? Si fa una riserva a questo proposito, perchè probabilmente ha ragione su quella parificazione l'art. 296 cod. civ.

Università di Parma — (Rel. Prof. *Allara*): L'articolo contiene una importante enumerazione diretta a discriminare i poteri deliberativi del tutore da quelli del giudice tutelare e indubbiamente rappresenta un progresso rispetto alle disposizioni del codice vigente. Tuttavia sarà forse utile una minuta revisione dell'articolo, ai fini di una più precisa e completa enumerazione. E' stato, inoltre, osservato che col richiedere l'autorizzazione del giudice tutelare in materia di accettazione di donazioni, solo ove queste siano soggette a pesi o condizioni, si tutelano gli interessi patrimoniali del pupillo, ma si dimenticano i suoi interessi morali, che possono essere pregiudicati anche dall'accettazione di una donazione pura e semplice. E l'osservazione sembra giusta.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Procuratori di Bergamo — (Rel. Avv. *Zilioli*): Il numero 2° dice che il tutore non può alienare, tra l'altro, i mobili soggetti a facile deperimento, senza l'autorizzazione del giudice tutelare. Ma il precedente art. 436 stabilisce già (numero 2°) che il giudice tutelare delibera sulla vendita dei beni mobili soggetti a facile deperimento. Non è una contraddizione, ma una ripetizione.

Il numero 6° vuole l'autorizzazione del giudice tutelare a fare i contratti di locazione di immobili eccedenti il novennio. Quindi, il tutore può fare da solo tali contratti nei limiti del novennio. E' vero che il contratto di locazione per un termine non eccedente il novennio si ritiene non esorbiti dagli atti di semplice amministrazione; tuttavia, specie se trattasi di immobili di notevole entità, è un contratto importante, che può gravemente incidere sugli interessi del minore, anche per la misura del prezzo stabilito. Del resto lo stesso art. 481, ult. capov., del Progetto, prevede uno speciale trattamento per certi più importanti atti di ordinaria amministrazione.

Commissione Reale Avvocati di Bologna: L'articolo sottopone all'autorizzazione del giudice tutelare gli atti più importanti del tutore, disponendo, al numero 2°, che senza tale autorizzazione gli è vietato di compiere "ogni altro atto di disposizione". Sembrerebbe opportuno aggiungere che il giudice tutelare, per emettere, a ragion veduta, il suo provvedimento, dovesse sentire anche il protutore.

Commissione Reale Procuratori di Bologna — (Rel. ri Avv. ti *Neppi e Osti*): Si fa presente l'opportunità di delimitare il valore dei mobili che il tutore, per il disposto del numero 2°, può alienare senza l'autorizzazione del giudice tutelare.

Commissione Reale Avvocati di Cagliari — (Rel. Avv. *Morittu*): *Vedasi l'osservazione all'art. 373.*

Commissioni Reali e Sindacato Avvocati e Procuratori di Ferrara: Per quanto riguarda i numeri 5° e 6°, richiamiamo ciò che abbiamo notato all'art. 373, relativo all'esercizio della patria potestà.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Genova: *Vedasi l'osservazione all'art. 436.*

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Modena — (Rel. Avv. *Della Fontana*): Se il tutore non può, senza autorizzazione del giudice tutelare, dare denari a mutuo, sarebbe logico anche porre lo stesso limite per il *prendere denari a mutuo*, essendo anche questa una operazione fortemente impegnativa pel patrimonio del minore.

E' ben vero che si potrebbe ritenere la disposizione già compresa nel divieto di riscuotere capitali senza la predetta autorizzazione, ma non sarebbe male precisare.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli: Converrebbe aggiungere: al numero 4°, le stipulazioni in genere di mutui attivi e passivi; al numero 5°, le accettazioni anche di donazioni pure e semplici; e al numero 8°, tutte le azioni previste dall'art. 82 cod. proc. civ., precisandosi, nel medesimo numero 8°, che il tutore ha bisogno della autorizzazione, non solo per promuovere azioni giudiziarie, ma, in generale, per stare in giudizio per atti eccedenti la semplice amministrazione.

Anzi, a proposito di tali atti, sarebbe opportuno, a chiusura del testo dell'articolo, dichiarare in via di regola che il tutore non possa compierli senza l'autorizzazione anzidetta.

Commissione Reale Avvocati di Pola: Per il numero 8° il tutore può, senza l'autorizzazione del giudice tutelare, stare in giudizio per il minore in tutte le cause passive, promuovere denunce di nuove opere e di danno temuto, azioni possessorie e di sfratto per finita locazione, azioni per riscuotere frutti e qualsiasi provvedimento conservativo.

Gran parte di questi poteri non sono invece riconosciuti, per lo meno espressamente, dall'art. 373 dal Progetto, al genitore esercente la

patria potestà; ciò costituisce, indubbiamente, una anomalia, che va rettificata, riconoscendosi al genitore per lo meno altrettanta indipendenza amministrativa di quella concessa al tutore.

Commissione Reale Procuratori di Santa Maria Capua Vetere — (Rel. Avv. *Gaglione*): Si propone l'inserzione di una norma che, a simiglianza di quella contenuta nell'art. 233 del codice austriaco, stabilisca in generale la necessità dell'autorizzazione del giudice tutelare per ogni altro atto eccedente la semplice amministrazione ordinaria.

Sembra, poi, opportuno che si prescriva la necessità dell'autorizzazione, non solo per istituire, ma anche per resistere ai giudizi.

Commissione Reale Avvocati di Torino — (Rel. Avv. *Abello*): *Vedansi le osservazioni generali alla sezione I.*

Sindacato Avvocati e Procuratori di Torino — (Rel. Avv. *Cottino*): In relazione alle osservazioni generali fatte a questo capo, si propone la seguente modificazione: « Il tutore non può, senza l'autorizzazione del giudice: 1°) prestare il consenso al matrimonio, all'adozione ecc. . . .; in tali casi il giudice deve, se possibile, sentire i parenti ed affini del minore fino al quarto grado ».

Art. 441

(Art. 297, comma 2°, codice civile)

(Vendita di beni)

Nell'autorizzare vendite di beni mobili od immobili, il giudice tutelare determina se esse debbano farsi ai pubblici incanti o per offerte private, fissando in ogni caso la somma al di sotto della quale la vendita non potrà avere luogo.

Nell'autorizzare la vendita il giudice deve stabilire il modo di erogazione e di impiego del prezzo.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. *Pace*): *Vedansi le osservazioni generali al titolo X.*

Corte di Appello di Trieste — (Rel. Cons. *Antonini*): Sarebbe opportuno che, sull'esempio del § 109, capov., della Norma di giurisdizione austriaca, la deliberazione del giudice tutelare, con la quale viene autorizzata la vendita di beni mobili od immobili, il cui valore ecceda una determinata cifra, dovesse essere sottoposta all'omologazione del tribunale.

UNIVERSITA'

Università di Catania — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): Si aggiungerebbero le seguenti disposizioni:

Gli atti compiuti in contravvenzione agli articoli 420 e 440 sono annullabili.

Tuttavia l'annullamento non può essere pronunziato, se l'altra parte dimostri che non sia derivato e non possa derivare alcun pregiudizio al minore e che essa agì in buona fede.

L'azione di annullamento non può essere proposta se non dal tutore, dal minore o dagli eredi od aventi causa di questo.

Questa nuova disposizione (cfr. art. 322 del codice) sembra necessaria, per provvedere alla sorte degli atti dei minori sotto tutela. Essa è conforme a quella, modificata, dell'art. 375, al quale, con relativa osservazione, si rinvia.

Vedasi anche l'osservazione all'art. 440.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Procuratori di Bergamo — (Rel. Avv. *Zilioli*): Si propone di aggiungere, al secondo capoverso: "nonchè le cautele per l'effettuazione del reimpiego medesimo „.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Pavia — (Rel. Avv. *Celli*): Potrebbe essere soppressa tutta la quarta riga dell'articolo, chiudendo la prima parte di questo con le sole parole: *fissando il prezzo minimo*. Nell'ultima riga dell'articolo pare che, in luogo dell'*e*, tra *erogazione* e *di reimpiego*, debba stare: *o*.

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria:
Le norme per la vendita volontaria dei beni dei minori sono fissate negli

articoli 816-835 cod. proc. civ., i quali pertanto dovranno essere modificati, sostituendo alla richiesta autorizzazione del consiglio di famiglia o di tutela o del tribunale quella del giudice tutelare.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste: La norma va coordinata con l'art. 825 cod. proc. civ. in quanto le condizioni di vendita all'asta degli immobili di un minore vengono ora determinate dal tribunale con lo stesso decreto di omologazione. E pertanto, mutata l'autorità che provvede alla convalida, non sarà inopportuno precisare che col decreto che autorizza la subastazione il giudice manda il tutore a provvedersi, a mente degli articoli 825 e segg. cod. proc. civ., avanti il tribunale.

Art. 442

(Minore autorizzato a locare il proprio lavoro)

Con l'autorizzazione del giudice tutelare, il tutore può consentire al minore che abbia compiuto gli anni sedici di locare il proprio lavoro, di stipulare i relativi contratti e di esercitare i diritti e le azioni che ne dipendono.

Deve anche vigilare sul modo con cui il minore impiega in tutto o in parte il guadagno che ritrae dal proprio lavoro o dall'esercizio della milizia, di un impiego, professione od arte; e può concedergli altresì il libero godimento e l'amministrazione dei beni a lui lasciati o donati per intraprendere l'esercizio di un impiego, professione od arte.

Il giudice può, per gravi motivi, revocare tale concessione.

MAGISTRATURA

Corte di Cassazione del Regno: Il 1° comma dispone che il giudice tutelare si interessi del lavoro che il minore maggiore di anni sedici può compiere sotto la sorveglianza e dietro l'autorizzazione del tutore. La disposizione è opportuna, ma non sembra che debba richiedersi l'intervento preventivo del giudice. Questi ha da provvedere a troppe cose, e perciò molto spesso non può, con la necessaria rapidità, conoscere appieno dell'opportunità di autorizzare il minore ad una locazione del suo lavoro, utile e conveniente alle sue attitudini. Il provvedimento di autorizzazione sarà, perciò, nella maggioranza dei casi, emesso esclusivamente sulle affermazioni del tutore. E allora è meglio non renderlo necessario, ma consentire che il giudice possa intervenire, sia in antecedenza che successivamente, a vietare un contratto di lavoro, che non si dimostri conveniente per il minore.

Corte di Appello di Genova — (Rel. Cons. Sarno): Il minore soggetto a tutela, per la disponibilità ed il godimento di ciò che guadagna, è posto in condizione migliore del minore sottoposto alla patria potestà, perchè al tutore compete il solo diritto di vigilanza. Ciò è bene, ma serve ad indicare la necessità che altrettanto si disponga nei rapporti tra padre e figlio.

Corte di Appello di Milano — (Rel. Pres. Sez. Pelosi): L'art. 442, con lodevolissimo intento, a cui pienamente la Corte aderisce, prescrive che il tutore, con l'autorizzazione del giudice tutelare, possa consentire al minore, che abbia compiuto gli anni 16, di locare il *proprio lavoro, di stipulare i relativi contratti e di esercitare i diritti e le azioni che ne dipendono*.

Soggiunge inoltre, lo stesso articolo che può il tutore concedere al minore il libero godimento e l'amministrazione dei beni a lui lasciati o donati per intraprendere l'esercizio di un impiego professione od arte.

La *Relazione* spiega, a questo punto (pag. 190) che si è voluto, per tutto ciò che concerne tali atti, attribuire al minore la capacità *giuridica dell'emancipato*.

Ma è opportuno dirlo espressamente, coordinando così questo articolo con il corrispondente articolo 379, in cui è contenuta, in parte, una disposizione analoga a favore del minore soggetto alla patria potestà.

A prescindere, poi, dal detto coordinamento, si fa infine rilevare che le suddette disposizioni dovrebbero essere, in ogni caso, parzialmente, modificate, per metterle in armonia con altre di alcune leggi speciali, tra cui quella contenuta nell'ultimo comma dell'art. 6 del R. decreto 26 febbraio 1928 n. 471, sulle controversie, individuali del lavoro, che stabilisce: « il minore che abbia compiuto *gli anni quindici* è considerato come *maggiorrenne a tutti gli effetti nelle controversie contemplate nel presente decreto* ».

Corte di Appello di Venezia — (Rel. Cons. Colagrosso): Vedansi le osservazioni generali al titolo X.

CONSIGLIO DI STATO

Il 2° comma contiene due disposizioni, separate da un solo punto e virgola, e non aventi una logica connessione fra di loro. Sembra, invece, che la seconda di tali disposizioni possa essere aggiunta al primo comma dello stesso articolo, mentre l'altra costituirebbe un comma a sè stante.

UNIVERSITA'

Università di Bologna: Si dà parere contrario alla facoltà riconosciuta al tutore di lasciare al pupillo la libera amministrazione ed il godimento di certi beni.

Università di Catania — (Rel. Prof. Santoro-Passarelli): Si modificherebbe come segue:

« Su istanza del tutore, il giudice tutelare può consentire al minore, che abbia compiuto gli anni sedici, di intraprendere una professione o altra attività, di concludere i relativi negozi e di esercitare i diritti e le azioni che ne dipendono. Può anche concedergli il libero godimento e la amministrazione dei guadagni conseguiti per esercizio di milizia, impiego, professione o arte o altrimenti col proprio lavoro o con la propria industria, e dei beni a lui lasciati o donati per intraprendere le sopra dette professioni o attività.

Rispetto a tali rapporti il minore ha la capacità dell'emancipato.

Il giudice può, per gravi motivi, revocare tale concessione ».

La disposizione è così resa uniforme a quella dell'art. 380 *bis*, formulata tenendo conto, appunto, anche di quest'art. 442. Si vedano altresì gli articoli 378² e 460 del Progetto.

Università di Messina — (Rel. Prof. Degni): Merita di essere rilevata la disposizione per la quale il tutore, con la autorizzazione del giudice tutelare, può consentire al minore, che abbia compiuto gli anni sedici, di locare il proprio lavoro, di stipulare i relativi contratti e di esercitare i diritti e le azioni che ne dipendono, vigilando sul modo con cui il minore impiega, in tutto o in parte, il guadagno che ritrae dal proprio lavoro, dando facoltà al giudice di revocare, per gravi motivi, tale autorizzazione.

Università Cattolica del S. Cuore di Milano — (Rel. Prof. Barassi): Perchè non lasciare al tutore la responsabilità dell'autorizzazione del minore alla stipulazione dei contratti di lavoro?

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Procuratori di Bergamo — (Rel. Avv. Zilioli): E' bene, per la chiarezza, sostituire nel secondo comma *però ad anche*.

Non si ritiene poi prudente la possibilità, stabilita nel comma medesimo, di concedere al minore, che abbia compiuto gli anni sedici, il libero godimento e l'amministrazione dei beni a lui lasciati o donati per intraprendere l'esercizio di un impiego, professione od arte. Un minore che ha compiuto i sedici anni, anche non di pessima inclinazione, non offre eccessivi affidamenti al riguardo, mentre poi, anche per uno di buone tendenze, la concessione può costituire un'occasione e una tentazione pericolosa. Notisi che da un diverso uso dei beni in parola deriverebbe un danno tanto più grave, in quanto potrebbe venir meno, al minore, ogni mezzo per conseguire l'impiego, la professione o l'arte. Questi sembrano sianò i beni che meritano di essere maggiormente salvaguardati.

Commissione Reale Avvocati di Catania — (Rel. Avv. *Testaj*): In ordine alla facoltà data al tutore di consentire, con l'autorizzazione del giudice, al minore che abbia compiuti gli anni sedici, di locare il proprio lavoro, ecc., si fa rilevare che tale limite di età dovrebbe ridursi a quindici anni, per essere in armonia con l'art 6 del R. decreto 26 febbraio 1928, n. 471, sulle controversie individuali del lavoro, per il quale il minore che abbia compiuto i quindici anni è considerato come maggiorenne a tutti gli effetti, nelle controversie contemplate dal suddetto decreto; salva la facoltà del giudice di fare assistere il minore da chi legalmente lo rappresenta.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Matera: Ottima norma è quella che, mentre consente al minore, che abbia compiuto gli anni sedici, di provvedere alle eventuali locazioni della propria opera, impone vigilanza sul modo con cui il minore impiega i propri guadagni.

E mentre si concede al detto minore la possibilità del libero godimento ed amministrazione dei beni a lui lasciati o donati per intraprendere l'esercizio di un impiego, professione od arte, è data opportunamente facoltà al giudice tutelare di revocare tale concessione, ove il minore dimostri di non saperne convenientemente usare.

Commissione Reale Avvocati di Pola: La facoltà, che questo articolo riconosce al minore soggetto a tutela, di locare la propria opera, dovrebbe riconoscersi espressamente anche al minore soggetto a patria potestà.

Sembra, anzi, che una tale facoltà costituisca presupposto necessario del disposto del numero 1° dell'art. 378.

Commissione Reale Avvocati di Torino — (Rel. Avv. *Abello*): E' una norma in parte già introdotta dalla legislazione sul lavoro e che è assai opportuna, soprattutto con i nuovi temperamenti che nei due comma vi furono aggiunti (v. ABELLO, *Della locazione*, 2ª ediz.,

vol. III, n. 40, d, pag. 410). Per ragioni di sistema, sembrerebbe doversi in qualche modo anche solo richiamare l'art. 378 (229 cod. civ.) e così indicare tra parentesi l'articolo stesso alla metà o alla fine del primo comma.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste: La nostra Commissione si è preoccupata della divergenza tra il contenuto del primo comma di questo articolo e quello dell'art. 5, ul. parte, R. decreto 26. febbraio 1928, n. 471, sulle controversie individuali del lavoro, in base al quale « il minore, che abbia compiuto i quindici anni, è *considerato come maggiorenne* a tutti gli effetti, nelle controversie contemplate dal presente decreto ». E si aggiunge: « Il pretore o il presidente del tribunale, tuttavia, può ordinare, ove lo reputi conveniente, che il minore sia assistito da chi legalmente lo rappresenta ».

E' evidente la necessità di una uniformità di criterio, con riguardo alla legge speciale, alla prassi in materia e all'evoluzione, che in questo campo ci presenta l'ultimo decennio. Il Progetto potrebbe, perciò, con maggiore ampiezza, adottare i limiti stessi, già disposti dal legislatore nelle controversie individuali, ormai in piena attuazione senza inconvenienti. Perchè avere elevato l'età dagli anni quindici ai sedici?

Sindacato Avvocati e Procuratori di Venezia — (Rel. Avv. Levis): Meritano approvazione le disposizioni tenute in questo articolo.

Art. 443

(Art. 295 codice civile)

(*Tutore autorizzato a farsi coadiuvare*)

Il giudice tutelare, se particolari circostanze lo richiedano, può, sentito il protutore, autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell'amministrazione, sotto la sua responsabilità, da una o più persone stipendiate.

(*Nessuna osservazione*)

Art. 444

(Art. 303 codice civile)

(*Contabilità della tutela*)

Il tutore deve tenere regolare contabilità della sua amministrazione e renderne conto ogni anno al giudice tutelare.

Il giudice può sottoporre il conto annuale all'esame del protutore e di qualche prossimo parente od affine del minore.

MAGISTRATURA

Sezione di Corte di Appello di Caltanissetta : Per il controllo assiduo, che il protutore può esercitare sull'opera del tutore, sarebbe consigliabile che i conti annuali fossero sempre sottoposti all'esame di lui e potessero anche essere sottoposti all'esame di qualche prossimo parente od affine (sempre prossimo) del minore. E però il capoverso di questo articolo potrebbe così modificarsi : " Il giudice deve sottoporre il conto annuale all'esame del protutore, e può anche sottoporlo allo esame di qualche prossimo congiunto del minore „.

Corte di Appello di Genova — (Rel. Cons. *Sarno*) : Si dice che il giudice può sottoporre il conto annuale all'esame di qualche parente od affine del minore. Questo conferma la necessità del consiglio di famiglia, perchè il rendiconto del tutore è cosa importante, riguardando, da un lato, la capacità e diligenza di lui, e dall'altro, il benessere economico del minore.

Corte di Appello di Trieste — (Rel. Cons. *Antonini*) . Sarebbe bene attribuire al giudice tutelare la facoltà di sottoporre il conto annuale all'esame di un contabile, oltre che a quello del protutore e di qualche prossimo parente od affine del minore (v., in proposito, i §§ 209 e 210 della Patente Imperiale Austriaca 9 agosto 1854, B. L. I., n. 208).

UNIVERSITA'

Università di Camerino — (Rel.ri Prof.ri *Chiaudano* e *Satta*) : Il termine " qualche parente „ è troppo impreciso : è preferibile dire : " uno o più parenti „.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Procuratori di Bari — (Rel. Avv. *Lembo*) : Si fa voto che gli articoli 444 e 456 portino aggiunta la facoltà, nel giudice tutelare, di farsi coadiuvare da un tecnico indipendente, nella revisione della contabilità della tutela.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Genova: L'obbligo del rendiconto annuale del tutore è di somma importanza per giudicare della sua capacità e diligenza nell'esercizio delle funzioni conferitegli e può prevenire, od almeno arrestare, possibili danni; ma il Progetto non detta alcuna norma al riguardo. Si propone che vengano introdotte più dettagliate disposizioni, come, ad esempio, le seguenti:

Il tutore deve tenere regolare contabilità della sua amministrazione e presentarla entro quindici giorni dalla fine di ogni anno di gestione al giudice tutelare, unendovi i documenti giustificativi, un riassunto dei risultati dell'anno decorso, uno stato dei residui attivi e passivi ed un calcolo approssimativo delle spese e degli introiti per l'anno seguente.

Il giudice tutelare, sentiti il protutore, il minore che abbia compiuto il diciassettesimo anno e, ove lo ritenga opportuno, anche i più prossimi parenti od affini del minore, esamina il conto, chiede al tutore le giustificazioni e le correzioni che siano necessarie, e infine dà o rifiuta la sua approvazione; in caso di rifiuto, prende i provvedimenti opportuni nell'interesse del minore.

Se nel patrimonio di questo vi sono imprese commerciali o industriali, od aziende agricole importanti, al conto deve esser allegata una succinta, ma precisa, esposizione dei loro risultati economici e finanziari, colle eventuali proposte sul modo di gestione per l'anno seguente.

Commissione Reale Avvocati di Torino — (Rel. Avv. Abello): Vedansi le osservazioni generali alla sezione I.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Torino — (Rel. Avv. Cottino): In relazione alle osservazioni generali fatte a questo capo, si propone la seguente modificazione:

“ Il giudice deve sottoporre il conto annuale all'esame del protutore e di uno o più parenti ed affini, entro il quarto grado „.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani — (Rel. Avv. Drago): Questo Sindacato concorda di imporre l'obbligo al tutore di rendere ogni anno il conto della tutela, conformemente all'idea manifestata durante la compilazione del nostro codice, ma respinta. Anzi si propende per imporre tale obbligo ad ogni richiesta del giudice tutelare; ciò che importerebbe maggiore probabilità della tenuta regolare della contabilità anche durante l'anno.

Si sottopone, quindi, questo emendamento del primo comma: “ Il tutore deve tenere regolare contabilità della sua amministrazione e renderne conto al giudice tutelare ad ogni richiesta e, in tutti i casi, alla fine di ogni anno „.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste : Si propone una aggiunta alla prima parte, relativa all'obbligo del tutore di rendere non solo il conto annuale al giudice tutelare, ma di *depositare il conto stesso in cancelleria*.

Si tratta, in sostanza, di mantenere, a questo proposito, quanto già dispone l'art. 303 del codice vigente; la disposizione si manifesta particolarmente utile nella pratica, e non vi è ragione per sopprimerla.

Art. 445

(Retribuzione al tutore)

L'esercizio della tutela non dà diritto a retribuzione; ma il giudice tutelare, avuto riguardo all'entità del patrimonio e alle difficoltà dell'amministrazione, può concedere al tutore ed eventualmente anche al protutore un'equa remunerazione.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Trieste (Rel. Cons. *Antonini*) : E' opportuna la possibilità di deroga al principio della gratuità dell'ufficio tutelare.

Corte di Appello di Venezia — (Rel. Cons. *Colagrosso*) : E' da approvare il principio della rigorosa gratuità dell'ufficio tutorio, salvi casi particolari, principio parallelo al § 1836 del codice germanico.

CONSIGLIO DI STATO

L'articolo stabilisce che l'esercizio della tutela non dà diritto a retribuzione, ma soggiunge che il giudice tutelare, avuto riguardo all'entità del patrimonio e alle difficoltà della amministrazione, può concedere al tutore, ed eventualmente al protutore, un'equa remunerazione. Non sembra da escludere che, in casi eccezionali, il corrispondere al tutore una remunerazione potrebbe apparire un atto di equità, e potrebbe, talvolta, perfino giovare agli interessi del minore, essendo più agevole trovare

chi sia disposto ad assumere una onerosa amministrazione, quando se ne possa sperare un limitato compenso. Ma a queste ragioni di opportunità, che si possono invocare a favore della disposizione, si contrappongono i pericoli gravissimi di abuso, che essa porta inevitabilmente con sé. Ed attentamente valutati i danni e i vantaggi, che dalla disposizione proposta potrebbero derivare, si ritiene che sia più opportuno tenere fermo il tradizionale principio della gratuità degli uffici tutelari.

UNIVERSITA'

Università di Catania — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): Anziché " equa „, dovrebbe dirsi: " *modica remunerazione* „.

Università di Genova (Rel. Prof. *Luzzatto*): E' opportuna la possibilità di deroga al principio, troppo assoluto, della gratuità, negli uffici di tutore e di protutore, ma sarebbe bene accennare non solo all'entità del patrimonio e alle difficoltà dell'amministrazione, ma anche ad altre circostanze (condizioni del tutore, rapporti di parentela col pupillo, ecc.).

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Avvocati di Bologna: La eventuale ricompensa al tutore e al protutore si reputerebbe contraria alla concezione dell'istituto della tutela. Invero, la revisione di questo istituto, ponendo, come principio basilare, la gratuità del servizio della tutela ed eliminando persino qualunque tassa di bollo e di registro, dovrebbe, di conseguenza, escludere in qualsiasi caso la possibilità che l'ufficio fosse sorgente di reddito. Si proporrebbe, pertanto, che l'articolo sanzionasse la assoluta gratuità dell'ufficio, disponendo semplicemente: " L'esercizio della tutela non dà diritto a retribuzione „.

Commissione Reale Avvocati di Brindisi: L'articolo racchiude una contraddizione in termini: il tutore non ha diritto a retribuzione, ma il giudice tutelare ha facoltà di concedergliela.

Sarebbe bene che si adottasse un criterio più preciso.

Commissione Reale Avvocati di Catanzaro: Una innovazione giusta in materia di tutela è stata quella della retribuzione al tutore, nei congrui casi, a discrezione del giudice tutelare.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Mantova — (Rel. Avv. *Finzi*): Sembra opportuno il criterio che, per quanto, in linea di principio, la tutela debba essere gratuita, tuttavia si consenta di introdurre qualche eccezione secondo le circostanze.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Modena — (Rel. Avv. *Della Fontana*): Proponiamo il principio della gratuità assoluta dell'ufficio di tutore, senza alcuna eccezione, neppure nei casi, contemplati dal Progetto, di forte entità patrimoniale da amministrare e di difficoltà dell'amministrazione; queste eccezioni potrebbero essere la porta aperta per introdurre un uso che diventerebbe presto un abuso, mentre le difficoltà di amministrazione possono essere superate mediante i coadiutori autorizzati e stipendiati del tutore.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Pavia — (Rel. Avv. *Celli*): Nella prima riga basterebbe dire: *L'esercizio della tutela è gratuito, ecc.* e, nell'ultima, sembra più corretto scrivere: *equa indennità*, poichè la parola *remunerazione* esprime la retribuzione che, in prima riga, si è voluto escludere.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani — (Rel. Avv. *Drago*): Si propone di aggiungere, dopo le parole "alle difficoltà dell'amministrazione", queste altre: "e ai risultati di essa", ritenendo non del tutto inutile richiamare l'attenzione del giudice tutelare affinchè tali risultati costituiscano uno dei principali coefficienti per la determinazione della entità della remunerazione.

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria: Si ravvisa l'opportunità che, come in altre legislazioni, sia posta un'espressa limitazione al *quantum* della remunerazione che può essere concessa al tutore ed al protutore, e si propone la seguente aggiunta all'articolo in esame: *che non potranno in ogni caso essere complessivamente superiori al 5% delle rendite nette.*

Art. 446

(Art. 292 codice civile)

(Cauzione)

Il giudice tutelare, tenuto conto della natura ed entità del patrimonio, può imporre al tutore la prestazione di una cauzione, determinandone l'ammontare e le modalità.

Egli può, anche nel corso della tutela, liberare il tutore in tutto o in parte dalla cauzione che avesse prestata.

COMMISSIONI REALI**E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI**

Commissioni Reali e Sindacato Avvocati e Procuratori di Ferrara: Questo articolo, che dà facoltà al giudice tutelare d'imporre al tutore la prestazione di una cauzione, ha in parte aggravato il rigore del corrispondente art. 292 del codice, che ne esonera l'avo paterno e materno, ed in parte attenuato, col sostituire all'obbligo assoluto della cauzione la facoltà nel giudice tutelare d'importarla. Tenuto conto che all'ufficio di tutore viene nominata la persona più indicata, anche la semplice facoltà d'imporre la cauzione sembra un po' grave, specialmente se non accompagnata anche dalla facoltà, della persona designata, di rinunciare alla tutela.

D'altra parte, o la persona designata non può prestarla, e allora la facoltà del giudice rimane senza effetto; o è in grado di prestarla, e in tal caso gli eventuali pericoli della mancanza di cauzione sono sempre minori. L'imposizione di una cauzione, ad ogni modo, mentre non aumenta certo il prestigio del tutore, può allontanare talvolta dall'ufficio le persone più idonee, che si rifiutino dal prestarla, anche per un sentimento di dignità.

Commissione Reale Avvocati di Ivrea — (Rel. Avv. Quilico): L'imposizione della cauzione costituisce, con un peso, una svalutazione patrimoniale, che dovrà essere tenuta presente dal giudice tutelare, preoccupato giustamente e soprattutto degli interessi del minore, per limitare i casi nei quali importarla, avuto riguardo ai maggiori limiti segnati dal Progetto alle facoltà tutorie.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Modena — (Rel. Avv. *Della Fontana*): Sembra che sia concesso al giudice tutelare un potere discreitivo troppo lato nella determinazione della cauzione, ammontare e modalità.

Ciò potrebbe essere causa di frequenti tentativi, per sottrarsi all'ufficio di tutore, anche da parte di persone che vi sarebbero idonee, ma temono grave pregiudizio al loro patrimonio, potendo il giudice tutelare imporre loro anche un forte versamento di danaro liquido a titolo di cauzione. Meglio sarebbe ritornare al sistema dell'ipoteca legale, di cui all'art. 292 del codice vigente, con sostituzione del tutore, ove questi non possa dare cauzione sufficiente.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli: Quest' articolo dovrebbe, per ragione di migliore collocazione sistematica, seguire immediatamente l'art. 436.

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria: Il tutore si può trovare nell'impossibilità di prestare la cauzione, od il prestarla può causargli un grave pregiudizio economico.

Pare pertanto opportuno, nel caso che il giudice ordini la prestazione della cauzione, che il tutore abbia diritto, verificandosi le dette condizioni, di essere dispensato dall'ufficio. Il codice civile germanico (§ 1787, n. 6°) riconosce senz'altro al tutore, a cui sia imposta la cauzione, il diritto di essere dispensato dall'ufficio.

D'altra parte il giudice tutelare dovrebbe essere autorizzato ad imporre la prestazione di una cauzione anche nel corso della tutela, ciò che non è detto nell'articolo in esame.

Si propone il seguente testo:

Il giudice tutelare, tenuto conto della natura ed entità del patrimonio, può imporre al tutore, anche nel corso della tutela, la prestazione di una cauzione, determinandone l'ammontare e le modalità.

Il tutore, se non si trovi nella possibilità di prestare la cauzione o questa possa causargli un grave nocumento economico, ha diritto di essere dispensato dall'ufficio.

Il giudice può, anche nel corso della tutela, liberare il tutore in tutto o in parte dalla cauzione che avesse prestata.

Art. 447

(Responsabilità del tutore e del protutore)

Il tutore deve amministrare il patrimonio del minore con la diligenza di un buon padre di famiglia.

Egli risponde verso il minore di ogni danno a lui cagionato dalla violazione dei propri doveri. In eguale responsabilità incorre il protutore per ciò che riguarda i doveri del proprio ufficio.

UNIVERSITA'

Università di Messina — (Rel. Prof. *Degni*): Questa disposizione speciale, apparisce superflua, poichè sia la misura della diligenza che la conseguente responsabilità del tutore derivano dai principi generali di diritto.

Università Cattolica del S. Cuore di Milano — (Rel. Prof. *Barassi*): Si deve consentire pienamente col Progetto, che accolla al tutore l'eventuale risarcimento d'ogni danno. Che al consiglio di famiglia sia sostituito il giudice tutelare autorizzante, non crediamo modifichi la soluzione del dubbio se tale autorizzazione copra per avventura il tutore, esonerandolo da responsabilità (laddove esiste il tribunale delle tutele, la soluzione è negativa). Il Progetto accolla, adunque, il risarcimento, non solo in alcuni casi espressamente ricordati (inventario omesso o infedele, art. 433, ult. cap.; impiego di capitali per parte del tutore a proprio vantaggio, art. 448), ma in generale quando sussista violazione dei doveri che al tutore incombono. Così l'ultimo capoverso, che allude al risarcimento " di ogni danno „: anche circa la cura personale? A rigore quel capoverso tien dietro alla norma che accolla al tutore il dovere della *diligentia diligentis* rispetto all'amministrazione di patrimonio. Meglio generalizzare quest'ultimo dovere a tutta la gestione. Sia severa la sanzione: tanto più che il tutore è vincolato, in confronto anche dello Stato, dal punto di vista dell'interesse assistenziale di quest'ultimo, seppure la sua gestione in confronto del minore è di diritto privato. E perciò non debbono mancare le sanzioni penali nei casi più gravi, che ad ogni modo il Progetto non menziona, rimettendosi al codice penale, art. 570 (il Progetto si limita a comminar la multa in caso di ritardo a presentare il conto finale, art. 404, ult. cap.).

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Sindacato Avvocati e Procuratori di Palmi — (Rel. Avv. *Bagalà*): Vedasi l'osservazione all'art. 437.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani — (Rel. Avv. Drago): Non si spiega perchè il tutore non debba amministrare il patrimonio del minore con la stessa diligenza *quam suis rebus adhibere solet*; tanto più che la scelta del tutore cadrà sopra persona di sicuro affidamento. Comunque, si potrà anche far ricorso, sussidiariamente, come estrema cautela, al buon padre di famiglia. Il primo alinea dovrebbe, quindi, essere così modificato: " Il tutore deve amministrare il patrimonio del minore con la diligenza che usa nell'amministrare il proprio ed in ogni caso con la diligenza di un buon padre di famiglia „.

Art. 448

(Art. 291, capov., codice civile)

*(Responsabilità del tutore per impiego di capitali
in proprio vantaggio)*

Il tutore che impiega a proprio vantaggio i capitali del minore o li tiene infruttiferi, è tenuto verso il minore agli interessi civili, oltre agli eventuali danni.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Aquila — (Rel. Primo Pres. Petrone): Sembra opportuno che, oltre l'obbligo degli interessi civili sui capitali del minore, dal tutore impiegati a proprio vantaggio, e del risarcimento del danno, sia comminata, per impiego siffatto, un'adeguata pena pecuniaria.

Corte di Appello di Venezia — (Rel. Cons. Colagrosso): *Vedansi le osservazioni generali al titolo X.*

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Procuratori di Bergamo — (Rel. Avv. Zilioli): Fra il tenere semplicemente infruttiferi i capitali e l'impiegarli a proprio vantaggio, esiste notevole differenza; e questa mescolanza e confusione degli interessi del minore con quelli del tutore sembra meriti una particolare sanzione.

Commissione Reale Avvocati di Como — (Rel. Avv. *Ro-
velli*): L'articolo sostituisce giustamente alla sanzione dell'art. 291 (rim-
borso degli interessi) la sanzione più ampia del risarcimento del danno.
Ma la nozione del risarcimento del danno comprende anche il rimborso
degli interessi civili. Perchè, quindi, specificarla?

Sostituiremmo: " è tenuto verso il minore al risarcimento dei danni
compresi gli eventuali interessi civili perduti „.

**Commissioni Reali e Sindacato Avvocati e Procura-
tori di Ferrara**: Questo articolo viene implicitamente a riconoscere
che il tutore possa impiegare a proprio vantaggio i capitali del minore
colla semplice sanzione degli interessi civili e dei danni, viene a ricono-
scere, cioè, atti poco corretti, e ciò non si deve ammettere; o è superfluo in
quanto, ove ne venga riconosciuta la scorrettezza, il fatto rientra nel cam-
po generico della mancanza del tutore ai propri doveri, e allora trova sua
sanzione nell'art. 447, pel quale il tutore deve amministrare il patrimo-
nio del minore con la diligenza di un padre di famiglia e risponde verso
il minore di ogni danno a lui cagionato dalla violazione dei propri doveri,
e nell'art. 453, che riguarda la rimozione e la sospensione del tutore.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Genova: Sono
contemplate due ipotesi molto diverse, e che vanno distintamente e diver-
samente regolate.

Pur senza entrare a discutere se l'impiego fatto dal tutore, in pro-
prio vantaggio, dei beni del minore costituisca sempre un fatto puni-
bile penalmente, esso è però, in ogni modo, un fatto moralmente riprove-
vole, contrario alla fiducia riposta nel tutore e alla scrupolosa condotta
ch'egli deve tenere nella sua gestione: l'obbligo di risarcire il danno e di
corrispondere al minore l'interesse sulle somme distratte deve essere, quin-
di, accompagnato dalla sospensione immediata del tutore, salvo altri prov-
vedimenti più gravi, conformi alle circostanze.

L'aver tenuto infruttiferi i capitali del minore è poi negligenza nella
amministrazione, e può trovare adeguata sanzione nella corresponsione de-
gli interessi civili, che è il vero danno arrecato; la esistenza di capitali
liquidi nelle attività del minore, senza averli usati altrimenti, sembra
escludere conseguenze di altra natura.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Pavia — (Rel. Avv.
Celli): Alle parole *interessi civili* si dovrebbero aggiungere queste altre:
o commerciali, secondo la destinazione dei capitali stessi, giacchè il tutore
potrebbe lucrare sulla differenza tra gli interessi civili e quelli commer-
ciali.

Commissione Reale Procuratori di Trieste e Capodistria — (Rel. Avv. *Levi-Viola*): L'ipotesi dell'impiego di capitali del minore a vantaggio proprio, da parte del curatore, sembra troppo grave, per disgiungerla dalla sanzione della possibilità di rimozione, ingenerando così il dubbio che tale sanzione non sia applicabile, e debbano le conseguenze limitarsi al pagamento degli interessi ed alla rifusione del danno. Quale più palese dimostrazione di abuso da parte del tutore, anche se, come è facile avvenga, non vi sia altro danno, all'infuori della perdita degli interessi?

SEZIONE IV

Dei comitati di patronato dei minori

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. *Pace*): Provvida è la istituzione dei comitati di patronato, il concorso dei quali agevola al giudice tutelare l'esercizio delle sue funzioni, sostituiti tali comitati, nei luoghi dove non esistono, dalle congregazioni di carità o da altro ente di pubblica assistenza.

Sezione di Corte di Appello di Caltanissetta: La funzione assistenziale dei minori non può essere che opera di apostoli. L'assistenza statale è riuscita a creare una apposita burocrazia, non ad alleviare notevolmente umani dolori. E però la Corte fa voti che possano essere agevolati, e liberati da pesanti formalità, gli enti e le associazioni di pubblica assistenza, i quali, se diretti da filantropi, raggiungeranno le loro finalità; sottoposti a restrittive tutele, si renderanno quasi inutili o parassitari organismi.

Corte di Appello di Milano — (Rel. Sost. Proc. Gen. *Morbioli*): Meritano approvazione le norme sulle attribuzioni conferite agli enti di pubblica assistenza.

UNIVERSITA'

Università di Pavia — (Rel. Prof. *Gangi*): Provvido è il coordinamento delle disposizioni sulla tutela, per quanto riguarda la cura della persona del minore, specialmente se povero e figlio di genitori ignoti, con la legge e il regolamento sulla protezione e assistenza della maternità e dell'infanzia.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Procuratori di Bari — (Rel. Avv. *Lembo*): Per quanto riguarda la formazione dei comitati di patronato dei minori poveri, si formula il voto che ad essi siano chiamate persone pie e volenterose: degne, insomma.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Bologna — (Rel. Avv. *Redenti*): Non si crede alla utile funzione, in questa materia, dei comitati di patronato, e meno ancora a quella di altri enti, che dovrebbero genericamente sostituirli. Sarebbe preferibile non farne parola nel codice civile. Il Progetto non soffrirà per questo nella sua compagine. Provvederanno, se mai, leggi speciali, dalle quali, forse, qualche maggiore efficacia può ancora sperarsi, almeno per certe categorie particolari di casi.

Commissione Reale Procuratori di Santa Maria Capua Vetere — (Rel. Avv. *Gaglione*): Si propone la traslazione della sezione IV al posto della sezione II, se non addirittura l'inclusione dei due articoli nella sezione I.

Commissione Reale Avvocati di Torino — (Rel. Avv. *Abello*): Dobbiamo rallegrarci che il Progetto, col riconoscere e disciplinare i comitati di patronato dei minori, e, in loro mancanza, le congregazioni di carità o altro ente di pubblica assistenza, abbia anche dato loro funzioni caratteristiche di organi locali di vigilanza e di informazione a disposizione del giudice tutelare, e, nel mostrare speciale riguardo ai minori privi di mezzi di fortuna (art. 415), abbia convenientemente coordinate le disposizioni della tutela, per tutto ciò che riguarda la cura della persona del minore, con la legge ed il regolamento sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori della Venezia Tridentina — (Rel. Avv. *Piscol*): Nella sezione IV (articoli 449 e 450) si tratta delle benefiche funzioni dei comitati di patronato dei minori in assistenza al giudice tutelare, ed è perfettamente giusto che tali organi di nuova istituzione trovino adeguato compito nella nuova legislazione.

Art. 449*(Funzioni dei comitati)*

I comitati incaricati del patronato dei minori in conformità delle leggi speciali coadiuvano il giudice tutelare nell'esercizio delle sue funzioni.

Essi debbono:

- 1° segnalare prontamente al giudice i casi nei quali occorre costituire una tutela o una curatela;
- 2° informarlo sulle persone idonee ad assumere l'ufficio;
- 3° riferire intorno alle attitudini del minore per la scelta dell'arte o del mestiere o per il suo avviamento agli studi;
- 4° denunciare gli abusi del tutore.

MAGISTRATURA**Corte di Appello di Venezia** — (Rel. Cons. Colagrosso):

Nella trama delle norme volte ad improntare a tutto il sistema tutelare una nuova fisionomia giuridica, un posto cospicuo spetta alla disposizione di questo articolo la quale, rispecchiando autorevoli precedenti dottrinali e legislativi e rendendosi sensibile verso i nuovi orientamenti della coscienza giuridica, ha affidato ai comitati di patronato di minorenni una funzione di collaborazione nel nuovo meccanismo tutelare.

Tali organi, i quali trovano il loro immediato precedente nel comitato comunale degli orfani (*Gemeindewaisenrath*) del diritto germanico (§ 1850) e nella commissione comunale di vigilanza, di cui alla legge 26 luglio 1929, n. 1397, rappresentano l'apporto sociale, che alla assistenza materiale e spirituale dei pupilli deve anche il comune: onde meritevole di ampia adesione presentasi il Progetto, che di tali comitati ha fatto uno dei punti centrali del nuovo sistema, ponendoli accanto al giudice tutelare, come organo di irradiazione, nel campo consultivo e di vigilanza.

UNIVERSITA'

Università di Messina — (Rel. Prof. Degni): Coerentemente al rafforzamento dell'istituto della tutela, che il Progetto si propone, si dà una particolare, attiva funzione di cooperazione, col giudice tute-

lare, ai comitati di patronato dei minorenni, dove esistono o alla, congregazione di carità, attribuendo ad essi l'ufficio di segnalare al giudice tutelare i casi nei quali occorre costituire una tutela o una curatela, di informarlo sulle persone idonee ad assumere l'ufficio, di riferire intorno alle attitudini del minore per la scelta dell'arte o del mestiere o per il suo avviamento agli studi, di denunciare gli abusi del tutore

Università Cattolica del S. Cuore di Milano (Rel. Prof. Barassi): *Vedasi l'osservazione all'art. 436.*

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Avvocati di Como — (Rel. Avv. Rovelli): Il Progetto considera i comitati di patronato dei minorenni organi *possibili*, rimessi all'iniziativa dei privati. E ad essi affida un compito delicato di informazioni, e perfino un diritto di iniziativa. Ed allora crediamo necessario specificare nettamente la natura e gli scopi dell'ente. Comprendiamo come la materia superi i limiti del codice civile. Sorge la necessità di una legge speciale, che imponga la formazione e disciplini il funzionamento dei patronati. Gli articoli 449 e 450 potranno trovare, in tal caso, un campo solido di applicazione. Rimarranno, altrimenti, allo stadio incerto di possibilità. Non possiamo, perciò, non esprimere il voto che il legislatore provveda, nel più breve termine, alla disciplina degli istituti, che, rispondendo ad un'esigenza sociale ed avendo uno scopo generale, acquistano un carattere solenne di pubblicità e quasi di nazionalità.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Foggia: Con l'affidare ai comitati incaricati del patronato dei minori o alle congregazioni di carità le funzioni, di cui a questo articolo, si viene a colmare una vera lacuna nella nostra legislazione tutelare, a sopperire ad un bisogno avvertito da tempo. Invero si hanno a deplorare dei casi, in cui, o per incuria dei parenti, o per ingiustificabili omissioni delle autorità chiamate a provvedervi, non si procede per anni alla nomina dei tutori. Tutto ciò non potrà più verificarsi per l'avvenire.

Commissione Reale Avvocati di Ivrea — (Rel. Avv. Quilico): Alle funzioni di vigilanza sulla gestione morale ed amministrativa del tutore sono chiamati, in primo grado, i comitati incaricati del patronato dei minorenni, in conformità delle leggi speciali.

Il Progetto non entra in dettagli. Pare che voglia, peraltro, riferirsi a quei comitati di patronato, alle dipendenze delle federazioni provinciali, che la legge 10 dicembre 1925, n. 2277, sulla protezione della maternità ed infanzia, ha stabilito in ogni comune.

Poichè, per la frase generica usata, non si può ravvisare, senz'altro, in tali comitati alle dipendenze dell'Opera Nazionale per la protezione della maternità e della infanzia, i comitati a cui allude questo articolo, sarà bene che con la promulgazione del nuovo codice sia promulgata una legge, con la quale specificatamente si affidino a tali comitati le attribuzioni di cui all'art. 449, le quali non sono contemplate dalla speciale legge organica.

Commissione Reale Avvocati di Torino — (Rel. Avv. *Abello*): *Vedansi le osservazioni generali alla sezione I.*

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste: Al numero 4º, tra le funzioni dei comitati di patronato per i poveri, apparirebbe più appropriato l'uso del plurale: « denunciare gli abusi dei tutori », e ciò ad indicare l'opera benefica cui questi istituti sono destinati verso la collettività: diversamente, con l'attuale dizione, si potrebbe ritenere che si sia avuto riguardo al solo tutore nominato dai comitati stessi, per i minori poveri loro affidati a mente dell'art. 415. Per questi, infatti, non occorrerebbe una denuncia al giudice, essendo già espressamente delegato alla tutela l'istituto, che deve perciò ritenersi autorizzato a mutare, in caso di necessità, i propri membri, a ciò incaricati con semplice provvedimento interno.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Venezia — (Rel. Avv. *Levis*): Opportuna la individuazione delle funzioni attribuite ai comitati di patronato.

ENTI DIVERSI

Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia: Nelle osservazioni all'art. 385 abbiamo messo in rilievo la necessità di tener presente, per ogni opportuno coordinamento, le disposizioni della legge 10 dicembre 1925, n. 2277, sull'Opera Nazionale e del relativo regolamento. Sembra, al riguardo, necessario affidare all'Opera Nazionale le attribuzioni conferite da questo articolo e dall'articolo successivo ai comitati incaricati del patronato dei minorenni.

Art. 50

(Enti che possono sostituire i comitati)

Ove non esistano comitati, le funzioni ad essi spettanti possono dal giudice tutelare essere deferite alla congregazione di carità o ad altro ente di pubblica assistenza.

UNIVERSITA'

Università di Catania — (Rel. Prof. Santoro - Passarelli):
Anzichè « possono essere deferite », dovrebbe dirsi: « sono deferite ».

COMMISSIONI REALI**E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI**

Commissione Reale Avvocati di Torino — (Rel. Avv. Abello): *Vedansi le osservazioni generali alla sezione I.*

ENTI DIVERSI

Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia: *Vedasi l'osservazione all'art. 449.*

SEZIONE V

Della cessazione dell'ufficio del tutore

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Milano — (Rel. Sost. Proc. Gen. *Morbio-
li*): Sono da approvare le disposizioni sulla cessazione dell'ufficio del
tutore.

UNIVERSITA'

Università di Catania — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): Come,
secondo l'art. 419, le disposizioni stabilite per il tutore, sono applicabili
alla designazione, alla nomina, all'immissione nell'ufficio, all'incapacità,
esclusione e dispensa del protutore, così debbono essere estese al protutore
le disposizioni sulla cessazione dell'ufficio. In tal senso si propone di mo-
dificare gli articoli 451, 452 e 453 e, corrispondentemente, la rubrica di
questa sezione, nell'altra: *Della cessazione degli uffici tutelari*.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Sindacato Avvocati e Procuratori di Genova: Il minore
può essere emancipato, ed anche dichiarato maggiorenne, al 18° anno;
comunque, al 21° anno diviene pienamente capace: ma quale preparazione
ebbe a questo passaggio alla piena capacità? L'avviamento alla buona
gestione del proprio patrimonio, che in seno alla famiglia è quotidiano,

per il pupillo manca affatto. Al fine di rimediare a questa lacuna, si propone di aggiungere la disposizione seguente:

« Quando il minore ha compiuto i diciassette anni, il tutore deve informarlo, in quanto è possibile, sulle norme seguite nell'amministrazione del suo patrimonio, al fine d'avviarlo all'oculata gestione dei suoi affari ».

Sindacato Avvocati e Procuratori di Venezia — (Rel. Avv. *Levis*): Meritano approvazione le maggiori e più chiare specificazioni dei casi di esonero e sospensione del tutore dall'ufficio e delle relative procedure.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori della Venezia Tridentina — (Rel. Avv. *Piscel*): La sezione V (articoli 451, 452, e 453) tratta della cessazione dell'ufficio del tutore, mentre nel codice attuale mancavano analoghe disposizioni. Evidentemente, non si può che consentire al riparo di tale lacuna, ed anche le disposizioni relative non danno campo a nessuna obiezione.

Art. 451

(Doveri del tutore esonerato)

Il tutore che chiede di essere esonerato dall'ufficio deve continuare l'esercizio della tutela sino a che il nuovo tutore non abbia assunto le funzioni, salvo che il giudice tutelare non disponga che egli sia provvisoriamente sostituito dal protutore.

UNIVERSITA'

Università di Catania — (Rel. Prof. *Santoro - Passarelli*):
Vedansi le osservazioni generali alla sezione V.

Art. 452

(Esonero per eccessiva onerosità dell'ufficio)

Il giudice tutelare può in ogni tempo concedere al tutore l'esonero dall'ufficio se l'esercizio di esso gli sia soverchiamente gravoso e vi sia altra persona atta a sostituirlo.

CONSIGLIO DI STATO

L'art. 452, che regola l'esonero del tutore per eccessiva onerosità dell'ufficio, dovrebbe precedere l'art. 451, ove si parla dei doveri del tutore esonerato.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli:

L'esonero dall'ufficio dovrebbe concedersi non solo al tutore, ma anche al protutore.

Art. 453

(Rimozione o sospensione del tutore)

Oltre i casi indicati nell'articolo 410, il giudice tutelare può rimuovere dall'ufficio il tutore che si sia reso colpevole di negligenza o di abuso dei suoi poteri, o sia divenuto insolvente o si sia dimostrato inetto ad adempiere i doveri del suo ufficio od abbia commessa un'azione, anche estranea alla tutela, la quale menomi la fiducia che ogni tutore deve ispirare.

Il giudice non può rimuoverlo, se non dopo di averlo sentito o regolarmente citato.

Nei casi che non ammettono dilazione, il giudice può sospendere il tutore dall'esercizio della tutela. Nei casi meno gravi può limitarsi a rivolgergli un severo richiamo.

MAGISTRATURA

Corte di Cassazione del Regno: Il 1° comma concede al giudice tutelare il potere di rimuovere o sospendere il tutore in casi determinati, ma i casi preveduti (negligenza ed abuso dei suoi poteri, insolvenza, inettitudine all'adempimento dei doveri del suo ufficio, ecc.) sono

di tale gravità, che non si dovrebbe mai consentire che, nonostante essi, il tutore possa essere mantenuto in carica. Pertanto, alla voce “ può „, va sostituita quella: “ deve „.

Corte di Appello di Torino — (Rel. Pres. Sez. *Burzio*): Sarebbe conveniente ammettere, contro i provvedimenti del giudice tutelare, il ricorso al presidente del tribunale, analogamente a quanto é disposto dall'art. 372 per il padre.

CONSIGLIO DI STATO

Il primo periodo del terzo comma dovrebbe essere unito al precedente comma, mentre il secondo periodo può costituire un comma a sè stante.

UNIVERSITA'

Università di Bologna: Non si indica nessun rimedio contro il provvedimento di rimozione del tutore.

Università di Catania — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): Nel 1° comma sarebbe opportuno dire: “ il giudice tutelare, su istanza dei genitori, se vi sono, dei parenti entro il quarto grado o degli affini entro il secondo grado, o anche d'ufficio, può . . . „. Si vedano gli articoli 385 e 387.

Università di Genova — (Rel. Prof. *Luzzatto*): Utile innovazione è questa norma, generale e comprensiva, sulla rimozione del tutore, la quale consente questo provvedimento in un numero di infinite ipotesi, che non potrebbero *a priori* determinarsi dal legislatore e in cui tuttavia la rimozione può apparire necessaria.

Università di Messina — (Rel. Prof. *Degni*): Opportune norme sono dettate per la rimozione dall'ufficio di tutore, aggiungendosi, ai casi già contemplati nell' art. 269 del codice civile (art. 410), quelli di negligenza ed abuso dei poteri, di insolvenza o inettitudine al proprio ufficio, o per aver commesso un'azione, anche estranea alla tutela, la quale menomi la fiducia, che ogni tutore deve ispirare. Su quest'ultima

causa di possibile rimozione si devono però fare, a mio avviso, le più ampie riserve, giacchè mi pare che, determinate già in precedenza e piuttosto largamente le cause di rimozione dall'ufficio di tutore, sia eccessivo attribuire al giudice tutelare un potere discrezionale molto largo per la determinazione di quelle azioni, che menomino la fiducia, chè ogni tutore deve ispirare, tanto più che, non fissando la legge un criterio direttivo preciso, si può avere il grave inconveniente, che le stesse azioni possano essere ritenute sufficiente motivo di rimozione da un giudice e non da un altro.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Sindacato Avvocati e Procuratori di Macerata : Parrebbe il caso di ammettere espressamente il ricorso contro il provvedimento di rimozione del tutore.

SEZIONE VI

Del rendimento del conto finale

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Milano — (Rel. Sost. Proc. Gen. *Morbio-
li*): Si trovano degne di approvazione le norme sul rendimento del conto
finale.

Corte di Appello di Venezia — (Rel. Cons. *Colagrosso*): *Vedansi
le osservazioni generali alla sezione III.*

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli :
Nella sezione relativa al rendimento del conto finale non si è riprodotta
la norma di cui all'art. 308 cod. civ., la quale veniva a creare una ingiu-
sta disparità di trattamento circa la decorrenza degli interessi sul residuo
debito o credito del tutore; e sono, invece, dettate opportunamente varie
disposizioni, preordinate ad impedire che le responsabilità derivanti dal-
l'esercizio della tutela rimangano troppo a lungo sospese.

Commissione Reale Avvocati di Torino — (Rel. Avv. *Abel-
lo*): Non sembra esatta la collocazione, in questa sezione, che s'intitola
al *rendimento del conto finale*, delle disposizioni relative al registro
delle tutele e alle comunicazioni all'ufficio di stato civile (art. 458) e di
quella riguardante l'esenzione da tassa di bollo e registro.

Art. 454

(Art. 302 e 304 codice civile)

(Obbligo del rendiconto)

Il tutore che cessa dalle funzioni o, in caso di morte, i suoi eredi devono subito fare la consegna del patrimonio, e nel termine di due mesi presentare al giudice tutelare il conto finale dell'amministrazione della tutela.

Il giudice può concedere una proroga.

Se il conto non sia stato presentato senza giustificato motivo, il giudice può infliggere una multa fino a lire duecento per ogni giorno di ritardo.

MAGISTRATURA

Sezione di Corte di Appello di Caltanissetta: Nel caso di conti non presentati senza giustificato motivo, si concede al giudice la facoltà di infliggere una multa. Però, se il motivo della non presentazione non è giustificato, è il caso, non di concedere al giudice la facoltà, sibbene di fargli obbligo d'infliggere la multa, come pena del ritardo non giustificato. E però, nel capoverso ultimo converrebbe sostituire al verbo « può » il verbo « deve ».

Corte di Appello di Venezia — (Rel. Cons. Colagrosso): In tema di decorrenza degli interessi sul residuo debito o credito del tutore, potrebbe essere opportuno d'inserire, nel corpo di questo articolo, una disposizione analoga a quella già consacrata dal codice parmense (art. 277) ed estense (art. 310), e cioè che gli interessi decorrono senza bisogno della preventiva costituzione in mora del debitore (articoli 231 223 cod. civ.).

UNIVERSITA'

Università Cattolica del S. Cuore di Milano — (Rel. Prof. Barassi): Il Progetto ha colmato ragionevolmente qualche lacuna del codice civile. E anzitutto ha sottolineato più vigorosamente il carattere anche pubblicistico di quest'obbligo, che già era timidamente ammesso dal codice civile: nel quale il rendiconto, sebbene prestato in presenza anche del

protutore o, in mancanza, della persona nominata dal pretore, ha un pò l'aria di un affare privato tra amministratore ed ex - amministratore. Pertanto, per l'art. 454 il rendiconto va presentato sempre al giudice tutelare, organo dello Stato, il quale è interessato a controllare come lo scopo suo proprio, connesso alla tutela, sia stato attuato: non (come dispone il codice civile) a colui che succede nella tutela o all'amministrato medesimo (articoli 306-307).

E non basta. A rincalzo di questo carattere pubblicistico, il Progetto ha fissato un termine di due mesi. trascorso il quale senza giustificato motivo, il giudice può infliggere una multa. Anche qui il codice civile, sull'esempio del codice Nap., era muto: e si capisce, dato il carattere prevalentemente privatistico di questo obbligo; solo era sottolineato il carattere categorico della norma che questo obbligo prescriveva (art. 304), e che nel Progetto deriva implicitamente dallo stesso art. 454. E' vero che il termine di due mesi non è rigidamente preclusivo: ammette, infatti, la giustificazione del ritardo; è anche per ciò che non tutti i più recenti codici impongono questo termine, ritenendosi sufficiente la regola del diritto delle obbligazioni di cui all'art. 1170, pr., cod. civ. Ma il rigore del Progetto va approvato. Tutt'al più si può preferire che la stessa legge allarghi il termine o la sua determinazione per opera del giudice tutelare (meglio in grado di adeguarlo alle difficoltà concrete).

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Procuratori di Bologna — (Rel. ri Avv. ti *Neppi e Osti*): Si consiglia anche qui, come nell'art. 425, la concessione di una o più proroghe.

Commissione Reale Avvocati di Caltanissetta — (Rel. Avv. *Crescimanno*): A proposito del rendiconto, è detto che il giudice delle tutele può concedere al tutore una proroga per presentarlo. Trascorsa questa proroga, si dà facoltà al giudice d'imporre una multa. La disposizione dovrebbe essere più rigorosa, dato che essa si riferisce al caso che, senza giustificato motivo, il tutore abbia ritardato a presentare il conto.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Modena — (Rel. Avv. *Della Fontana*): Sembra eccessiva la multa fino a lire duecento, per ogni giorno di ritardo alla presentazione del conto senza giustificato motivo.

Ma così potrà accadere che, per timore della grossa multa, si facciano rendiconti affrettati e poco accurati, specie quando sarebbe necessario un tempo maggiore di due mesi, il che non di rado avviene nelle amministrazioni tutelari un pò complesse. Si proporrebbe di ridurre il massimo della multa fino a lire cento.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Padova — (Rel. Avv. Schiesari): *Vedasi l'osservazione all'art. 457.*

Sindacato Avvocati e Procuratori di Pavia — (Rel. Avv. Celli): La prima riga potrebbe essere formulata nei termini seguenti: *Il tutore cessante o, se morto, l'erede di lui, deve, ecc.*

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani — (Rel. Avv. Drago): Conviene aggiungere nel primo comma, dopo il vocabolo *patrimonio: del minore*; e nell'ultimo, dopo il verbo *infliggere: al tutore.*

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria: Trattandosi di pena di carattere civile, ritienasi che si debba sostituire alla parola *multa*, quella più appropriata di: *pena pecuniaria.*

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste: Per ragioni di evidente equità, si ritiene di proporre un breve ritocco all'ultima parte: "il giudice può infliggere una condanna pecuniaria fino a lire duecento per ciascun giorno di ritardo, condanna che potrà essere ridotta o revocata nei casi di comprovato legittimo impedimento „

Il rigore è certamente giustificato, ma va limitato ai casi di malvolere. Inoltre non si ravvisa la ragione per cui il Progetto parla di multa, pena questa che fa presumere l'esistenza di un delitto, quando, per casi analoghi, si è sempre fatto cenno a *pena pecuniaria* (cfr. art. 289 cod. proc. civ.).

Si tratta, infatti, di una mancanza *sui generis*, che non assurge a reato.

Forse il Progetto può essersi preoccupato dell'entità della penalità per il caso che la stessa abbia ad oltrepassare i limiti previsti per l'amenda, che non sorpassa le lire diecimila (art. 20 cod. pen.) Sembra, però, che in pratica difficilmente questa entità sarà raggiunta, tanto più che la sanzione ha finalità assai più preventive che repressive.

Art. 455

(Contenuto del rendiconto)

Il conto finale deve contenere lo stato di consistenza del patrimonio e il prospetto delle riscossioni, delle spese e dei residui da esigersi.

Esso deve terminare con un riepilogo ed essere corredato dai documenti giustificativi, eccetto che per le partite rispetto alle quali non si suole riportare ricevuta.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Venezia — (Rel. Cons. Colagrosso):
Vedansi le osservazioni generali al titolo X.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Sindacato Avvocati e Procuratori di Genova: Al conto finale reso dal tutore deve anche avere allegato il prospetto dei residui da pagare, senza il quale non può aversi esatta conoscenza dello stato patrimoniale del minore.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Roma — (Rel. Avv. Del Vecchio): Il conto finale, oltre alle riscossioni e spese e ai residui da esigersi, dovrebbe contenere, altresì, i residui, da pagare, il che potrebbe esprimersi con la frase: *residui attivi e passivi*.

Art. 456

(Esame del conto - Azione di rendiconto)

Il giudice tutelare invita il protutore, il minore divenuto maggiore e il suo legale rappresentante ad esaminare il conto ed a presentare le loro osservazioni.

Se non vi siano osservazioni, il giudice, che non riscontri irregolarità o lacune, dichiara, con decreto, approvato il conto. In caso contrario emette decreto di non approvazione.

Se il conto non sia stato presentato o non sia approvato, gli interessati possono esercitare l'azione di rendiconto o di responsabilità in confronto del tutore o dei suoi eredi nella sede contenziosa.

MAGISTRATURA

Corte di Cassazione del Regno: Nel primo comma si parla del minore divenuto maggiore e del suo legale rappresentante. Sembra

che l'è debba suonare invece o, perchè, se si invita il minore, non c'è bisogno di invitare il suo rappresentante, e se viceversa il minore divenuto maggiore ha un rappresentante, che deve essere citato, non è il caso di citare anche il rappresentato.

E' vero che il minore, col divenire maggiorenne, può non acquistare la piena capacità d'agire per effetto di inabilitazione, nel qual caso non basta che l'invito sia a lui solo rivolto; ma, se la disposizione deve regolare espressamente anche questa eventualità, non è nè esatto nè sufficiente, ad esprimere una tale regola, la menzione sola del rappresentante, perchè il curatore non rappresenta, ma assiste l'inabilitato.

Sezione di Corte di Appello di Caltanissetta: Parrebbe consigliabile estendere le esenzioni dalle tasse di bollo e di registro all'azione di rendiconto o di responsabilità. Tale azione sarebbe assai costosa, e, se non esente da tasse, difficilmente sarebbe per essere esperita.

Corte di Appello di Genova — (Rel. Cons. Sarno): Si introduce qui una figura nuova, « il legale rappresentante del minore », che non si sa chi possa essere. Pare, ad ogni modo, eccessivo interdire, in base all'approvazione del conto con decreto, ogni azione al minore diventato maggiore.

Sezione di Corte di Appello di Trieste — (Rel. Cons. Antolini): Non è stato riprodotto nel Progetto l'art. 308 del codice vigente. Quindi per la decorrenza degli interessi tanto a carico del tutore sul suo residuo debito, quanto a di lui beneficio sul suo residuo credito, occorrerebbe la preventiva costituzione in mora del debitore, ai sensi degli articoli 1223 e 1231 cod. civ. Sembra, invece, preferibile il sistema attuale, che meglio provvede a vantaggio dei minori.

Corte di Appello di Venezia — (Rel. Cons. Colagrosso): Vedansi le osservazioni generali al titolo X.

CONSIGLIO DI STATO

A norma degli articoli 305 e 306 del vigente codice civile, il tutore rende il conto definitivo della tutela, secondo i casi, al minore divenuto maggiore, a colui che succede nella tutela od agli eredi del minore. L'art. 456 non prevede le diverse ipotesi di cessazione della tutela, ma stabilisce, con una norma generale, che il giudice tutelare invita il protutore, il minore divenuto maggiore e il suo legale rappresentante, ad esaminare il conto ed a presentare le loro osservazioni. Ora, in primo luogo, non si comprende il significato

delle parole « il suo legale rappresentante », in relazione alle parole precedenti, a cui sono unite dalla particella « e » : « il minore divenuto maggiore ». Infatti, nel caso che la tutela sia cessata per raggiungimento della maggiore età da parte del minore, questi non ha un rappresentante legale. Se poi si è inteso parlare di legale rappresentante, per indicare il nuovo tutore, la particella *e* sarebbe stata usata impropriamente, in luogo della particella *o*, non potendo accadere che il minore divenuto maggiore e il suo legale rappresentante siano contemporaneamente invitati a fare le loro osservazioni sul conto presentato dal tutore. In secondo luogo, sembra preferibile contemplare, sulle tracce dell'attuale codice, le diverse ipotesi di cessazione della tutela, provvedendo su ciascuna di esse con disposizioni particolareggiate e chiare, quali quelle dei ricordati articoli 305 e 306 del codice vigente.

UNIVERSITA'

Università di Catania — (Rel. Prof. Santoro-Passarelli):

Si propone il testo seguente: « Il giudice tutelare invita il protutore, *il nuovo rappresentante legale del minore e lo stesso minore, se sia divenuto maggiore o abbia compiuto gli anni sedici*, ad esaminare il conto. . . »

Si ritiene che all'esame del conto debba essere ammesso il minore che abbia compiuto gli anni sedici, anche in conformità dell'art. 426; è poi chiarita la menzione del legale rappresentante, che nel testo del Progetto non è perfettamente intelligibile.

Università Cattolica del S. Cuore di Milano — (Rel.

Prof. Barassi): La sanzione concessa alla non prestazione o non approvazione del conto è particolarmente disciplinata, dal punto di vista privatistico, nel Progetto. Si noti che il tutore deve adempiere alle sue funzioni, non con la diligenza in concreto (come era ammesso nel diritto comune e in qualche vecchia legislazione), ma col ritmo della *diligentia diligentis*; così deve ammettersi nel silenzio del Progetto (che si limita ad accollare l'obbligo della cura e dell'amministrazione, art. 420), e del resto questo punto di vista privatistico coincide anche con la funzione pubblicistica del tutore. E' questo il criterio che il giudice tutelare dovrà dunque, secondo il Progetto, aver presente, e gli interessati pure. L'art. 305, cap. ult., cod. civ. suggeriva un criterio applicativo di questa regola: è buon tutore chi fa le spese sufficientemente giustificate e utili al minore; il Progetto, che pure ha particolarmente curato il lato formale del rendiconto (art. 455), si limita, invece, a ritener sufficiente la mancanza di irregolarità o di lacune (art. 456, capov. 1°): ma probabilmente la formula del codice civile non è così cattiva da essere puramente sottintesa, ma era meglio ripeterla. Del resto è probabile che l'autorizzazione del giudice tutelare non salvi il

tutore da una eventuale responsabilità: il giudice e gli interessati dovranno guardare al merito intrinseco dell'atto giuridico posto in essere (ma bisogna riconoscere che in un sistema, più del Progetto ispirato a maggior autonomia del tutore, questa conclusione sarebbe anche più attendibile).

Comunque è concessa agli interessati l'azione di rendiconto o di responsabilità. Meglio sarebbe determinare addirittura che l'azione è concessa al minore, se la tutela continui, e s'intende, per esso, al suo legale rappresentante, che può anche essere il genitore esercente la patria potestà, se la tutela è cessata per legittimazione del figlio naturale; oppure all'ex-minore, assistito dal curatore se emancipato. L'azione di rendiconto o di responsabilità è promossa in confronto del tutore o dei suoi eredi, aggiunge il Progetto, nella sede contenziosa (era proprio necessario dirlo?).

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Procuratori di Bari — (Rel. Avv. Lembo): *Vedasi l'osservazione all'art. 444.*

Commissione Reale Procuratori di Bergamo — (Rel. Avv. Zilioli): Chi è il legale rappresentante del minore divenuto maggiorenne?

Non si dice quali siano gli effetti del decreto che approva il conto. Esiste ancora una possibilità di impugnativa? Sembra di sì, e cioè quella preveduta dall'ultimo comma dell'art. 457. Ciò posto, si crede opportuno che siano coordinati i due articoli.

Commissione Reale Procuratori di Bologna — (Rel. ri Avv. ti Neppi e Osti): Si propone, nel primo comma, che alla congiunzione *e* della frase (il minore divenuto maggiore *e* il suo legale rappresentante) sia sostituita la disgiuntiva *o*. Si propone pure che l'ultimo periodo del secondo comma venga così modificato: "In caso contrario dichiara che il conto non è stato approvato „".

Commissioni Reali e Sindacato Avvocati e Procuratori di Ferrara: Per l'art. 457 l'azione di rendiconto e l'azione di responsabilità si prescrivono nel termine di tre anni dalla *notificazione* del decreto indicato nell'articolo precedente e se la tutela cessi prima che il minore sia diventato maggiore, il termine decorre dal compimento della maggiore età. Passi la disposizione, se il conto non sia stato presentato dopo l'invito alla presentazione. Ma se il conto sia stato presentato,

sarebbe opportuno che l'art. 456 prescrivesse al giudice tutelare un termine sia per l'approvazione che per la disapprovazione e per la notifica del relativo decreto al tutore. Altrimenti, e ciò non sembra giusto, l'azione di rendiconto, se la tutela cessi prima che il minore sia diventato maggiore, potrebbe durare per troppo lungo tempo.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Padova — (Rel. Avv. Schiesari): Esattamente la *Relazione* vuole che non sia attribuita al giudice tutelare la potestà di pronunciarsi sulla regolarità del conto, il cui esame potrebbe involgere questioni riservate alla conoscenza dei poteri giurisdizionali.

All'opposto l'art. 456 subordina l'emanazione del decreto di approvazione ai due fatti: che gli interessati non abbiano osservazioni da fare, e che il giudice tutelare, da parte sua, non riscontri irregolarità o lacune.

Pare congruo che questa seconda condizione venga esclusa, anche perchè non si saprebbe quale sanzione potrebbe porsi (e nessuna, infatti, il Progetto pone) nel caso in cui il conto non sia approvato solo per il contrastante apprezzamento del giudice tutelare.

Si osserva altresì che la *Relazione* acconciamente pensa che con il suo stesso decreto il giudice rinvii gli interessati alla sede contenziosa, indicando la data stessa del decreto come quella di decorrenza del termine per l'esercizio dell'azione di rendiconto o di responsabilità, mentre nel Progetto si segue altro indirizzo, creando perplessità circa a chi spetti l'onere della notifica del decreto.

E, pertanto, al secondo comma dell'art. 456 dovrebbe dirsi: *in caso contrario emette decreto di non approvazione, rinviando le parti alla sede contenziosa.*

Si osserva, inoltre, che « il minore divenuto maggiore » non è più minore; più esatto sarebbe dire: « il maggiore uscito di tutela ».

Nè si comprende chi possa essere « il suo legale rappresentante »; se il tutelato è divenuto maggiore, è uscito automaticamente di tutela, e non è più rappresentato da altri.

Commissione Reale Avvocati di Pola: Poichè il termine per proporre l'azione di rendiconto o di responsabilità contro il tutore cessante decorre dalla notifica del decreto del giudice tutelare, che approva o non approva il rendiconto del tutore stesso, sembra opportuno specificare che la notifica del decreto stesso avviene d'ufficio, a tutte le parti interessate.

Questo per ovviare all'inconveniente che, lasciata la notifica all'iniziativa di parte, possa protrarsi indefinitamente il decorso del termine di decadenza con danno evidente per la certezza dei rapporti giuridici.

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria: Il minore divenuto maggiore, o perchè non conosce completamente

lo stato dei propri interessi, o perchè trovasi ancora sotto l'influenza dell'autorità del tutore, potrebbe essere indotto ad addivenire, con questo, a convenzioni pregiudizievoli del proprio interesse. E' pertanto opportuna una dichiarazione esplicita della nullità di qualsiasi convenzione intervenuta tra il minore divenuto maggiore ed il tutore prima della notifica al minore del decreto del giudice tutelare, analogamente a quanto dispone la seconda parte dell'art. 307 del vigente codice.

Si propone pertanto l'aggiunta del seguente comma:

Qualsiasi convenzione tra il tutore ed il minore divenuto maggiore, prima della notifica a quest'ultimo del decreto del giudice tutelare, è nulla.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste: L'ultimo capoverso ammette gli interessati all'azione di rendiconto o di responsabilità in confronto del tutore, nel solo caso che il conto non sia stato presentato o non sia stato approvato. Se ne potrebbe desumere che l'approvazione, in quanto costituisce una sanatoria, possa precludere una impugnativa per eventuali manchevolezze, errori o frodi resisi palesi solo successivamente, ciò che contrasterebbe con quanto è disposto nel secondo capoverso dell'art. 457, che espressamente si riferisce a errori, omissioni o falsità di singole partite.

Sarebbe perciò opportuno, a miglior chiarimento, un completamento, secondo queste direttive, dell'ultima parte dell'articolo

Art. 457

(Art. 309 codice civile)

(Prescrizione dell'azione)

L'azione di rendiconto e l'azione di responsabilità si prescrivono nel termine di tre anni dalla notificazione del decreto indicato nell'articolo precedente.

Se la tutela cessi prima che il minore sia diventato maggiore, il termine decorre dal compimento della maggiore età.

L'azione di impugnativa di singole partite del conto si prescrive col decorso di un anno dalla scoperta di errori, omissioni, falsità delle partite stesse, ma non oltre i cinque anni dal termine della tutela.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Genova — (Rel. Cons. Sarno): Non è davvero pratico far decorrere l'azione d'impugnativa di ogni singola par-

tità del conto, dal giorno in cui sono scoperte le falsità, errori, ecc., obbligando alla prova del *dies a quo*, stante la brevità del termine. Meglio sarebbe stabilire un termine unico di cinque anni per ogni azione di rendiconto o di impugnativa, dalla fine della tutela o dall'approvazione del rendiconto, comprendendo, nello stesso termine, le azioni del tutore verso il minore, di cui il Progetto non parla.

UNIVERSITA'

Università di Catania — (Rel. Prof. Santoro-Passarelli): Si propone d'invertire l'ordine dei comma 2° e 3°, così modificando il testo dell'attuale 2° comma: *Se il minore non sia ancora diventato maggiore, i termini previsti dal primo e dal secondo comma decorrono dal giorno in cui il minore diventa maggiore.*

Sembra, infatti, opportuno che la disposizione, rettificata, si applichi anche alla prescrizione dell'impugnativa delle partite del conto.

Si aggiungerebbe, poi, un articolo 457 bis:

L'azione di responsabilità contro il protutore o i suoi eredi si prescrive nel termine di tre anni dalla cessazione dell'ufficio o dalla maggiore età del minore.

Il Progetto tace affatto dell'azione del minore contro il protutore (v., invece, art. 309 del codice). Vi provvederebbe la disposizione, che si propone d'inserire.

Università Cattolica del S. Cuore di Milano — (Rel. Prof. Barassi): E' abbreviato il termine prescrizione di dieci anni di cui all'art. 309 del codice civile, molto opportunamente anche dal punto di vista del tutore. Si noti che l'approvazione del giudice tutelare vincola il minore o ex-minore, si riferisce quindi anche al rapporto puramente di diritto privato; perciò, la prescrizione decorre dalla notificazione del decreto di approvazione (o dalla maggiore età, se il rendiconto non coincide con la cessazione della tutela). Perciò ancora, il Progetto avrebbe risolto il dubbio, sorto per altre legislazioni, se il tutore abbia azione contro l'ex-minore, per provocarne l'approvazione o no del conto, escludendone la necessità. E sarà inutile aggiungere che l'approvazione riservata solo al giudice tutelare non menoma il concetto di un privato interesse del minore: appunto perchè concorrente con un interesse pubblico, alle cui sorti è strettamente allacciato.

Università di Parma — (Rel. Prof. Allara): Incompleta è la disposizione contenuta nel 2° comma, giacchè vi si considera soltanto l'ipotesi che la tutela cessi indipendentemente dalla morte del pupillo.

Ma, fatta quest'ultima ipotesi, quale sarà il termine, da cui comincerà a decorrere il tempo necessario per la prescrizione dell'azione di rendiconto e dell'azione di responsabilità?

CONSIGLIO SUPERIORE FORENSE

L'articolo non considera l'ipotesi in cui il conto non sia stato presentato e quindi non sia stato emanato il decreto, dalla cui notificazione si fa decorrere il termine prescrizionale.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Avvocati di Bologna: Nel secondo comma non sarebbe forse fuori luogo specificare che, in caso di morte del minore, il termine di tre anni decorre dal giorno del suo decesso.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Modena — (Rel. *Avv. Della Fontana*): Il Progetto riduce da dieci a tre anni il termine di prescrizione per le azioni derivanti dalla tutela, sia pure non decorrente dalla maggiore età del pupillo, ma dalla notificazione del decreto che approva o non approva il conto. Sembra che questo termine sia troppo breve, tenuto conto dei rapporti di familiarità, di rispetto, di gratitudine, tra pupillo e tutore, sentimenti che non cessano immediatamente col cessare della tutela, ma durano sovente a lungo anche dopo; onde riesce difficile, e spesso moralmente impossibile, all'amministrato, appena uscito di tutela, di rivolgere la sua indagine critica sull'opera del tutore, nel quale continua ad avere fiducia ed affetto. E' soltanto dopo un certo tempo, quando, cioè, l'amministrato ha acquistato la indipendenza di spirito, oltre che quella economica, che può meglio giudicare e controllare l'operato del tutore, e quindi esercitare le relative azioni contro di lui. Il termine di cinque anni, con decorrenza dallo stesso momento di cui a questo articolo, sembrerebbe quindi più congruo.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Padova — (Rel. *Avv. Schiesari*): In relazione all'osservazione fatta sull'articolo precedente, si propone di modificare come segue la prima parte di questo: *L'azione di rendiconto e l'azione di responsabilità si prescrivono nel termine di tre anni dalla data del decreto indicato all'articolo precedente.*

Il Progetto, poi, non prevede il termine di decorrenza della prescri-

zione triennale per il caso di mancata presentazione del conto: e importante è il determinarlo.

Come nostro suggerimento, potrebbesi, al precedente art. 454, stabilire l'obbligo del giudice di accertare con decreto anche il caso di mancata presentazione del conto, di guisa che l'ultimo comma di detto articolo potrebbe così essere formulato;

Se il conto non sia presentato senza giustificato motivo, il giudice da, con proprio decreto, atto della circostanza e può infliggere una multa, ecc..

Sindacato Avvocati e Procuratori di Roma — (Rel. Avv. *Del Vecchio*): L'articolo fa decorrere il termine di prescrizione dell'azione di rendiconto dalla notificazione del decreto del giudice tutelare in merito al conto. E se il conto non fu presentato, e quindi non fu emanato quel decreto, la prescrizione da quando decorre?

Il capoverso fa decorrere il termine dalla maggiore età, se la tutela sia cessata prima: parrebbe più opportuno riprodurre l'art. 309 del codice attuale, riducendo il termine da dieci a tre anni, per quanto questo ultimo sia sembrato troppo breve.

Sindacati Avvocati e Procuratori di Trapani — (Rel. Avv. *Drago*): Si dispone che l'azione di rendiconto e l'azione di responsabilità si prescrivono nel termine di tre anni dalla *notificazione* del decreto indicato nell'articolo precedente. Perchè dalla notificazione e non dalla emissione?

Da chi ed a chi deve esser fatta quella notifica?

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste: Il termine di prescrizione di queste azioni è di tre anni dalla notificazione del decreto, di cui nell'articolo precedente. Manca anche qui, come in genere per gli altri provvedimenti del giudice tutelare, un cenno circa le modalità della notifica, che, a nostro avviso, come già dicemmo, dovrebbe sempre aver luogo d'ufficio, a cura della cancelleria. Si propone di modificare l'ultima parte in questa guisa: " L'azione di impugnativa di singole partite del conto si prescrive col decorso di un anno dalla scoperta di errori, omissioni o falsità, sempre che l'azione stessa abbia ingresso entro i cinque anni dal compimento della maggiore età e, ove il conto sia stato presentato in epoca successiva, dalla notifica del provvedimento di approvazione „.

A prescindere dalla chiarezza, sembra che il minore verrebbe da questa dizione avvantaggiato.

Infatti, nei casi in cui il conto sia stato presentato in ritardo, graverebbe sul tutore la maggiore ampiezza del termine dalla legge concesso al suo tutelato, mentre nell'eventualità di mancata approvazione del conto stesso da parte del giudice tutelare (conto non presentato, azio-

ne di rendiconto pendente) apparirebbe ancora più manifesto che la decadenza di cui si tratta non si verificherebbe affatto. Prendendo quale punto di partenza il termine della tutela, si verrebbe, invece, a favorire il tutore ritardatario.

Rimane comunque un ultimo interrogativo. Per “ termine della tutela „ si deve intendere la fine del periodo di minore età o la cessazione dell'attività di quel tutore, verso il quale sorge la contestazione? In altre parole, l'espressione “ termine „ si riferisce alla tutela in genere o a quella tutela specifica, di cui si vuole discutere il conto? Il dubbio pare a noi risolto dal capoverso precedente, dove è detto che, cessando la tutela prima che il minore sia divenuto maggiore, la decorrenza del termine per l'azione di rendiconto muove ugualmente dal compimento della maggiore età, concetto questo che risponde ad un equo criterio di protezione dell'incapace, per il noto principio *contra non valentem agere non currit praescriptio*.

Se è così, sembra conveniente la più chiara dizione, da noi suggerita, che elimina anche a questo proposito ogni dubbio. Infatti, altrimenti argomentando, la diversità di espressione tra il penultimo capoverso (termine, che decorre dal compimento della maggiore età) e l'ultimo (termine, che decorre dal termine della tutela) potrebbe lasciare adito a supporre che per l'azione di impugnazione di singole partite del conto, a differenza di quella di rendiconto, il termine debba decorrere dalla fine dell'attività di quel tutore contro il quale ci si accinga ad agire. Senza considerare la poca opportunità della parola “ termine „ che, se è qui usata quale sinonimo di “ fine „, è atta, tuttavia, a indurre confusione in una norma in cui si prescrivono dei “ termini „ veri e propri, nel senso giuridico, e cioè di prescrizione e di decadenza. Quanto meno l'espressione non è adatta.

Art. 458

(Registro delle tutele - Comunicazioni all'ufficio di stato civile)

Nel registro delle tutele, istituito presso ogni giudice tutelare, sono subito iscritti, a cura del cancelliere, l'apertura e la chiusura della tutela, la nomina, l'esonero e la rimozione del tutore o del protutore, le risultanze degli inventari e dei rendiconti e tutti i provvedimenti che portino modificazione nello stato patrimoniale o personale del minore.

Dell'apertura e della chiusura della tutela il cancelliere dà comunicazione entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per l'annotazione in calce all'atto di nascita del minore.

UNIVERSITA'

Università di Catania — (Rel. Prof. Santoro - Passarelli): Nel 1° comma si considera superfluo l'inciso "istituito presso ogni giudice tutelare", che si propone di sopprimere. Nel 2° comma è da dirsi: "Dell'apertura e della chiusura della tutela e dei provvedimenti regolati dall'articolo 442 il cancelliere....". Si tratta di provvedimenti che modificano parzialmente la capacità del minore, dei quali, perciò, deve essere fatta annotazione in calce all'atto di nascita, come avviene per i provvedimenti concernenti l'emancipazione (cfr. art. 465): si vedano le osservazioni agli articoli 401 bis e 478.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Avvocati di Torino — (Rel. Avv. Abello): Vedansi le osservazioni generali alla sezione VI.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani: (Rel. Avv. Drago): Si propone di iniziare l'articolo col dichiarare l'obbligo della tenuta del registro delle tutele. Circa i dati che esso deve contenere, non pare possa stabilirsi per implicito, come sembra faccia l'articolo, che debbono essere indicati il nome e cognome del minore e dei suoi genitori, la data di nascita e il domicilio o la residenza del minore.

Si propone, pertanto, che l'articolo venga così formulato: *Presso ogni giudice tutelare è istituito un registro delle tutele. In esso sono subito iscritti, a cura del cancelliere, la data dell'apertura e della chiusura della tutela, il nome e cognome del minore e dei suoi genitori, la data di nascita e il domicilio o la residenza del minore, la nomina....*

Art. 459

(Art. 303 codice civile)

(Esenzione da tasse di bollo e registro)

Tutti gli atti della procedura della tutela, compresi l'inventario, i conti annuali ed il conto finale, sono esenti da tasse di bollo e registro.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Genova — (Rel. Cons. *Sarno*): Lodevole innovazione del Progetto è quella per cui tutti gli atti della procedura della tutela sono esenti da ogni tassa di bollo e registro. Giustamente la *Relazione* osserva che, se il servizio delle tutele è generalmente gratuito pel tutore e protutore, tranne casi specialissimi, ugualmente gratuita deve essere la cooperazione dello Stato, per il quale la cura degli incapaci, che è uno dei più sacri doveri della società, non deve costituire una fonte di reddito.

Corte di Appello di Trieste — (Rel. Cons. *Antonini*): Merita lode la disposizione che vuole in ogni caso esenti da qualsiasi tassa di bollo e di registro gli atti tutti della procedura di tutela.

CONSIGLIO DI STATO

L'articolo dispone che tutti gli atti della procedura della tutela, compresi l'inventario, i conti annuali ed il conto finale, sono esenti da tasse di bollo e registro. Il Consiglio conviene nella opportunità di questo principio. Osserva inoltre che, qualora il principio stesso, nella estensione datagli dall'articolo in esame, non potesse essere accolto, si dovrebbe almeno mantenere fermo l'art. 303, capoverso, del codice vigente, esaminando inoltre se non convenga concedere al giudice tutelare il potere di ammettere la tutela al gratuito patrocinio, al fine di esonerare da ogni tassa gli atti non contemplati nell'articolo citato del codice civile.

UNIVERSITÀ

Università di Catania — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): Questa disposizione, anche per l'importanza del principio che vuole affermare (v. *Relazione*, pag. 185 e segg.), troverebbe più opportunamente posto dopo l'art. 402.

Università di Pavia — (Rel. Prof. *Gangi*): Provvida è la norma di questo articolo.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Sindacato Avvocati e Procuratori di Bologna — (Rel. *Avv. Redenti*): Purtroppo è una illusione, quella dei compilatori, di poter sottrarre gli atti relativi alla tutela a gravanze fiscali. Si sa che le leggi fiscali hanno l'*horror vacui* e cioè delle carte che non portino bolli, annotazioni, stampigliature, ecc., di ordine fiscale. Non è possibile resistere. E allora sarebbe forse più efficace (da un punto di vista pratico) difendersi (in vista degli interessi giustamente messi in rilievo dai compilatori nella relazione) con opportune aggiunte e modificazioni alla legge sul gratuito patrocinio.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Forlì — (Rel. *Avv. Panciatichi e Foschi*): Si propone di estendere l'esenzione ai giudizi attinenti alle impugnative dei decreti del giudice tutelare.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli: Sarà bene spiegare che l'esenzione fiscale si estende anche ai giudizi relativi alle impugnative contro i provvedimenti del giudice tutelare.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Palmi — (Rel. *Avv. Bagalà*): Speciale menzione e lode meritano tutte le norme che si riferiscono al rendimento del conto finale, e che integrano assai utilmente le disposizioni del vigente codice; in particolare quella che, con formula ampia e comprensiva, esenta dalle tasse di bollo e di registro "tutti gli atti della procedura della tutela, compreso l'inventario, i conti annuali ed il conto finale".

Sindacato Avvocati e Procuratori di Salerno — (Rel. *Avv. Mobilio*): Il termine della disposizione fa presumere l'assoluta esenzione dal bollo; ma siamo certi che lo zelo di certi rappresentanti del fisco troverà modo come creare discettazioni nella esecuzione pratica della legge. Sarà bene chiarire se l'esenzione si estende anche ai giudizi attinenti alle impugnative dei decreti del giudice tutelare, giudizi che il fisco certamente non farebbe rientrare negli atti di procedura della tutela. Bisogna prevenire le eventuali controversie e porvi in tempo riparo.

Ben vero che dal modo come è stato concepito il testo del Progetto sarebbe giustificata l'interpretazione restrittiva, da parte degli agenti

fiscali, in quanto nella disposizione è riflessa la sola procedura amministrativa, e non pure quella contenziosa. E' intuitivo che l'esenzione dal bollo e registro debba limitarsi alla procedura contenziosa d'interesse del minore e non pure dei terzi, che comunque si cimentino a produrre opposizione.

Commissione Reale Avvocati di Torino — (Rel. Avv. *Abello*): Dobbiamo rallegrarci che il Progetto abbia legislativamente dichiarato che sono a ritenersi esenti da tasse di bollo e registro *tutti gli atti* della procedura della tutela, a differenza del codice civile, che si limita a disporre (v. art. 349, capov.) che i registri saranno tenuti in carta libera e le registrazioni si eseguiranno gratuitamente.

Si è con ciò reso il dovuto omaggio al giusto ed alto principio illustrato dal relatore, presidente BISCARO, che, richiamandosi ai lavori preparatori del codice vigente, in cui già trovasi dichiarato che la cura degli incapaci è uno dei più sacri doveri della società e non dovrebbe costituire una sorgente di reddito, rileva come la Commissione *ha anzi tutto espresso un voto rispondente ad un criterio di elementare giustizia*, oltrechè ad una condizione indispensabile per il buon proseguimento dell'istituto nella grandissima maggioranza delle tutele, costituite da patrimoni di scarsa entità, e ha posto come principio assiomatico che *il servizio della tutela deve essere gratuito, prima ancora che da parte del tutore e del protutore, da parte dello Stato.*

Vedansi anche le osservazioni generali alla sezione VI.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Venezia — (Rel. Avv. *Levis*): Va segnalata con plauso la estensione della esenzione da tutte le tasse di bollo e di registro (attualmente limitata agli stati annuali della amministrazione) a tutti gli atti della procedura tutelare.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori della Venezia Tridentina — (Rel. Avv. *Piscel*): Ad una premessa necessaria per il buon esito della riforma progettata accenna il relatore, ponendola addirittura a capo della sua *Relazione*. Voglio dire alla necessità, concretata in questo articolo, che gli atti della procedura della tutela, compresi l'inventario, i conti annuali ed i conti finali, siano esenti da tasse di bollo e registro. In mancanza di quest'esenzione, specialmente nelle tutele costituite da patrimonio di scarsa entità (è perfettamente giusto quanto osserva, con la sua autorevole parola, il relatore), si avrebbe il caso o di un mancante funzionamento, per evitare al minore spese eccessive, od un onere che assorbirebbe parte notevole delle entrate del minore.

E' da augurarsi che lo Stato, il quale, con l'esenzione dai bolli e dalle tasse nella procedura dei danni di guerra, ha mostrato di comprendere così largamente il suo ufficio di tutela di quei danneggiati, confermando quest'articolo del Progetto, accordi altrettanta giustizia e generosità ai minori, nel momento nel quale giustamente vuole assumersi una più larga ingerenza nella protezione dei loro interessi morali e materiali.

CAPO II

Dell' emancipazione

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. *Pace*): L'istituto dell' emancipazione si può dire che sia rimasto contenuto sostanzialmente dentro le linee di quello predisposto dal codice vigente, malgrado talune modificazioni apportategli.

Corte di Appello di Milano — (Rel. Sost. Proc. Gen. *Morbioli*): Sembrano meritevoli di approvazione le norme sull'emancipazione.

UNIVERSITA'

Università di Catania — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): Si è già accennato alla convenienza di fare dell' emancipazione, invece che un capo, un distinto titolo. L' emancipazione riguarda, infatti, così i minori sotto tutela, come quelli sotto la patria potestà.

Università di Genova — (Rel. Prof. *Luzzatto*): L' istituto della emancipazione, sostanzialmente immutato rispetto al codice, suggerisce ben poche osservazioni.

Una lacuna, facilmente del resto colmabile per analogia, è rappresentata dal silenzio del Progetto, riguardo all'emancipazione dei figli naturali (v., invece, art. 312 del codice).

Si osserva da ultimo che le disposizioni relative alla pubblicità degli atti con cui si concede o si revoca l'emancipazione, avrebbero dovuto essere estese anche alla dichiarazione di età maggiore, di cui all'art. 4 del Progetto, e alla sua revoca.

Università Cattolica del S. Cuore di Milano — (Rel. Prof. *Barassi*): Naturalmente si presuppone, dal Progetto, che l'istituto dell'emancipazione debba essere ammesso. Su questo punto è prevalsa, riguardo al Progetto, una corrente favorevole, che non ritroviamo nei più recenti codici, dove si è ritenuto di aver sufficientemente provveduto con la «dichiarazione di maggior età» (es., § 3 cod. civ. germ.): la ragione di questo istituto, si è detto, verrebbe meno, se si ammettesse anche l'emancipazione, con effetti minori, che non in tutte le legislazioni sono riconosciuti. Lo stesso ragionamento si potrebbe fare anche per il Progetto, che conosce pure, innovando sul codice civile, la dichiarazione di maggior'età dopo il 18° anno, per opera del giudice tutelare. Ma probabilmente è più prudente ammettere l'emancipazione nei casi in cui la dichiarazione di maggior'età appaia eccessiva. Il giudice tutelare, quindi, potrebbe, col Progetto, a seconda delle circostanze che dovrà appurare, concedere l'intera capacità d'agire, o solo la semicapacità, tradizionalmente accolta nei codici a tipo francese.

Università di Pavia — (Rel. Prof. *Gangi*): Le norme che regolano l'istituto dell'emancipazione, pur non alterando sostanzialmente, nelle sue linee generali, il regolamento, che esso ha nel diritto vigente, vi introducono, tuttavia, alcune notevoli modificazioni.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissioni Reali e Sindacato Avvocati e Procuratori di Ferrara: Riguardo a questo capo ci troviamo d'accordo con quei commissari, che ne avevano proposto la soppressione. Ciò, a nostro avviso, non perchè anche un minore di anni 21 non possa essere in grado di governarsi da sè, come nella cura della propria persona, anche in quella dei suoi interessi: ma perchè la distinzione fra il sapere provvedere in vari gradi, cioè più o meno convenientemente, ai propri interessi, non ha a nostro avviso ragione di essere.

Per noi, anzi, il minore che si trova in grado di essere emancipato, non solo vale un maggiorenne, ma vale quasi sempre di più; perchè alla emancipazione di un minore si pensa solo nei casi in cui egli sia dotato di qualità che lo parifichino ad un maggiorenne normale, mentre molte volte anche il maggiorenne, senza essere meritevole di inabilitazione, vale molto meno di un minore degno di emancipazione.

Quindi per noi questo minore avrebbe sempre potuto essere considerato e dichiarato maggiorenne, ben inteso quando concorra l'estremo della opportunità.

La soppressione del capo in esame era, poi, tanto più giustificata, in quanto la dichiarazione di maggior'età di un minorenne è contemplata nel penultimo comma dell'art. 4 del Progetto, come pure la revoca della dichiarazione.

Abbiamo detto che la distinzione fra il sapere e il non sapere provvedere convenientemente ai propri interessi, all'effetto della corrispondente distinzione fra atti non eccedenti la semplice amministrazione e quelli eccedenti, non ha ragione di essere, e ciò, non solo perchè la capacità di una persona a provvedere ai propri interessi, se è sufficiente per gli atti di semplice amministrazione, lo è anche per gli atti che la eccedono, ma anche, perchè molti atti, della così detta semplice amministrazione, richiedono maggior capacità di quelli che la eccedono, ed anche perchè vari atti della così detta semplice amministrazione possono avere conseguenze più gravi di altri atti che la eccedono, come, ad esempio, una locazione novennale.

Per tutte queste ragioni facciamo voti per la soppressione di questo capo, ferma restando la dichiarazione di maggior'età per i minori che ne siano meritevoli, o quanto meno per la soppressione dell'art. 462; tanto più quando si abbia presente la legge commerciale e la gravità degli effetti derivanti dalla emancipazione, per cui potrebbe aversi un minore, anche di soli 12 anni, senz'altro abilitato al commercio ed esposto ai rigori della legge commerciale.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Mantova — (Rel. Avv. *Finzi*): Nessuna osservazione deve farsi circa l'emancipazione, istituto contenuto nell'ambito approssimativo delle norme dell'antico codice. Appare certo opportuno avere mantenuto siffatte norme, per quanto l'applicazione, per effetto delle altre sulla maggiore età, debba in concreto riuscire povera.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Modena : Le medesime osservazioni fatte a proposito della tutela valgono anche per l'emancipazione: la proposta riforma è pregevole, quando non rappresenti un distacco troppo brusco dalle tradizioni familiari. Sarebbe bene, anche per l'emancipazione, non abolire completamente l'istituto del consiglio di famiglia, ma conservarlo con funzioni consultive, a lato del giudice tutelare.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli : L'istituto dell'emancipazione è stato, nella sua sostanza, mantenuto quale è disciplinato dal codice.

Commissione Reale Avvocati di Sciacca — (Rel. Avv. *Arone*): E' forse il caso di riprendere in considerazione la proposta di

alcuni commissari della Commissione Reale per la soppressione dell'istituto dell'emancipazione.

Il principio, accolto negli ultimi due comma dell'art. 4 del Progetto, l'anticipazione, cioè, a 18 anni della maggiore età per dichiarazione giudiziale, rende ancora più inutile, in una superflua duplicità, l'istituto in parola, e specialmente per quanto riguarda l'emancipazione dichiarata.

Se mai, ci sarebbe da apporre qualche altra garanzia cautelare, in certi casi e per certi atti, alla disposizione dell'art. 4.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Sondrio: E' opportuno mantenere l'istituto dell'emancipazione, nonostante il nuovo istituto dell'anticipata dichiarazione di maggiore età, che, per l'art. 4 del Progetto, può aver luogo a 18 anni compiuti.

Commissione Reale Avvocati di Torino — (Rel. Avv. *Abello*): Il Progetto ha respinto la proposta di sopprimere del tutto l'istituto della emancipazione: soppressione, tuttavia, che a noi parrebbe logica ed opportuna, in considerazione della novità, che presenta il Progetto stesso (art. 4) coll'accoglimento dell'anticipata dichiarazione di maggiore età: ha mantenuta l'emancipazione di diritto, dipendente dal matrimonio (art. 462); ha devoluto la dichiarazione di emancipazione come la sua revoca, pure nei casi di emancipazione di diritto, al giudice tutelare, sulla istanza dei genitori e del tutore o dell'emancipando e, in casi particolarissimi, anche senza il consenso dei genitori (art. 460); ed ha, coll'art. 442, dato al minore di 16 anni la capacità giuridica dell'emancipato, per locare il proprio lavoro, stipulare i relativi contratti ed esercitare i diritti e le azioni che ne dipendono.

Si viene, così, a riconoscere sempre meglio la rilevanza giuridica ed etica del principio del lavoro, in omaggio al quale già per le locazioni d'opere concluse con minori d'età, si ammette, nel diritto vigente, debbasi ritenere non essere il padre che dispone del lavoro del figlio, ma questi che ne dispone coll'assistenza del padre (cfr. ABELLO, 1^a ediz., vol. II, p. 385 e segg., e vol. VI della 2^a ediz. in preparazione cap. IV, § 1).

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste: Questo capo non richiederebbe alcun commento ove, con l'art. 4, 3° capov., il Progetto non avesse accolto l'istituto dell'anticipata dichiarazione di maggioranza all'età di 18 anni, da accordarsi dal giudice tutelare. Tale innovazione (che certo non trova la sede più conveniente nell'art. 4) rende superflua l'emancipazione, così che siamo indotti a suggerire il mantenimento di uno solo dei due istituti, a seconda che l'uno o l'altro si ravvisi più conveniente.

In ogni caso, poichè la maggioranza anticipata non è disciplinata se non coll'art. 4, è opportuno osservare che, se dell'emancipazione può essere chiesta la revoca, nonostante il concorso di persona che assiste il minore, non vi è ragione perchè la stessa facoltà non sia concessa anche nell'ipotesi di colui che abbia usufruito della pura e semplice *venia aetatis*. Questi, infatti, di fronte alla dimostrata incapacità ad amministrare, verrà a trovarsi in condizioni ancora più sfavorevoli dell'emancipato.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Verona — (Rel. Avv. *Baliscrema*): Intorno all'emancipazione, ammesso che l'istituto torni talvolta di utilità pratica, ciò di cui per vero dubitiamo, nulla abbiamo, in specialità, da osservare.

Art. 460

(Art. 311 codice civile)

(Condizioni per la concessione)

Al minore che abbia compiuto diciotto anni l'emancipazione può essere accordata dal giudice tutelare sull'istanza dei genitori, del tutore o dello stesso minore, sentiti in questo ultimo caso i genitori od il tutore.

Il giudice tutelare non può accordare l'emancipazione senza il consenso dei genitori, se non concorrano gravissime ragioni.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. *Pace*): La modificazione apportata da questo articolo consiste in ciò, che la dichiarazione dell'emancipazione è stata demandata al giudice tutelare, che vi può procedere sull'istanza dei genitori o del tutore dell'emancipando o anche di quest'ultimo stesso. Tale modificazione, che è coerente al nuovo orientamento circa la istituzione del giudice tutelare, è degna di consentimento, perchè niuno meglio del giudice è in grado di apprezzare e decidere circa la convenienza della emancipazione.

E' stato anche stabilito che, sull'istanza dell'emancipando, si può fare luogo alla emancipazione senza il consenso dei genitori del minore, ove concorrano ragioni gravissime. Anche codesta disposizione è provvida, perchè rimuove ostacoli non di rado opposti per motivi di interesse personale o di puntiglio, del tutto ingiustificati. Del resto, anche il codice

vigente contiene una disposizione analoga, allorchè domanda alla corte di appello di fare luogo o no al consenso pel matrimonio del minore, per i casi ivi tassativamente indicati. Rimette, cioè, all'autorità giudiziaria la potestà di provvedere in un caso non certo meno importante di quello esaminato.

Corte di Appello di Genova — (Rel. Cons. *Sarno*): Il giudice tutelare può accordare l'emancipazione anche senza il consenso dei genitori, concorrendo gravissime ragioni.

Pare, questa, una innovazione molto discutibile, perchè sembra che i genitori, assai meglio del giudice, siano in grado di sapere se il figlio abbia raggiunto una tale maturità naturale, da poter provvedere da sè ai propri interessi. Nè poi alcuna ragione gravissima vale a togliere la patria potestà, quando i genitori non vi diano motivo, con la loro condotta.

Corte di Appello di Milano — (Rel. Pres. Sez. *Pelosi*): L'espressione « sull'istanza dei genitori » è impropria, perchè il Progetto è informato al principio che tutti i poteri sul figlio minore spettino, invece, esclusivamente a quello, dei genitori, che esercita su di lui la patria potestà.

Una particolare conferma di questo principio si trova nell'art. 386, che dichiara espressamente che il genitore decaduto dalla patria potestà perde, tra l'altro, anche il diritto di *consentire alla emancipazione del figlio*; e nel successivo art. 388, che dichiara che anche il genitore sospeso dalla patria potestà perde tutti i poteri ad essa inerenti.

Anche lo stesso codice vigente, nell'art. 311, esattamente dichiara che il minore, che abbia compiuto gli anni 18, potrà essere emancipato « dal genitore che esercita la patria potestà ».

La espressione, poi, « ad istanza dei genitori » è inesatta, anche per un'altra ragione, e cioè perchè il minore potrebbe trovarsi sotto la patria potestà dell'adottante (art. 342), ed in tal caso non spetta al *genitore*, ma all'*adottante*, di fare istanza per la emancipazione.

Devesi poi comprendere, non solo il genitore che esercita la patria potestà, ma anche il genitore, che ha riconosciuto il figlio, ed al cui potere egli è sottoposto.

Si propone, quindi, o di usare una espressione generale, cioè « ad istanza del rappresentante legale del minore », comprendendo così il genitore che esercita la patria potestà, il genitore naturale al cui potere egli è sottoposto per effetto del riconoscimento, l'adottante e il tutore, oppure di far menzione espressamente di tutte le dette persone.

Non dice, poi, l'articolo, in che forma debba essere fatta la istanza al giudice tutelare, e cioè se le persone debbano intervenire personalmente davanti al giudice tutelare, o se per la detta istanza possa essere

ammessa la rappresentanza volontaria, o se, in ogni caso, invece della comparizione personale della parte, basti la semplice presentazione al giudice tutelare dell'atto pubblico o autenticato, in cui la manifestazione di volontà sia contenuta.

Secondo il codice civile vigente, la dichiarazione di emancipazione deve essere fatta personalmente davanti al pretore, e qui non si ammette rappresentanza, secondo la interpretazione comunemente ammessa dalla dottrina.

Secondo il Progetto, invece, non è la dichiarazione del rappresentante legale che produce la emancipazione, perchè questa, invece, è accordata dal giudice tutelare, ma quella dichiarazione è pur sempre una *istanza qualificata*, diretta, cioè, al cambiamento dello stato della persona, ed è opportuno quindi che il Progetto regoli espressamente la forma della istanza.

Sezione di Corte di Appello di Potenza — (Rel. Pres. *Claps*):
Vedasi l'osservazione all' art. 4.

Corte di Appello di Trieste — (Rel. Cons. *Antonini*): Si propone che alle parole « sentiti, in quest' ultimo caso, i genitori o il tutore » vengano sostituite le altre: « dopo aver sentito, nel primo e nel secondo caso il minore, nell' ultimo caso i genitori od il tutore ».

Ciò, tenuto conto che l' esercizio della facoltà di emancipare il minore deve avvenire nell' interesse di quest' ultimo. Se tale estremo non ricorresse in qualche caso, il minore potrebbe essere in grado di prospettarne al giudice le ragioni.

Forse sarebbe, preferibile disporre addirittura, a simiglianza del codice tedesco e di quello svizzero, che l' emancipazione sull' istanza dei genitori o del tutore non possa aver luogo, se prima il giudice tutelare non si accerti del consenso del minore.

Innovazione lodevole è l' ammissa possibilità che il minore venga emancipato, concorrendo gravissime ragioni, anche senza il consenso dei propri genitori.

UNIVERSITA'

Università di Catania — (Rel. Prof. *Santoro - Passarelli*): Si modificherebbe come segue: « Al minore che abbia compiuto gli *anni sedici*, l' emancipazione può essere accordata dal giudice tutelare *su istanza della persona che esercita la patria potestà o la tutela* o dello stesso minore, *sentiti i genitori*, il tutore e uno o più fra i parenti entro il quarto grado o gli affini entro il secondo grado.

« Il giudice tutelare non può accordare l'emancipazione senza l'assenso del genitore che esercita la patria potestà, se non concorrono gravissime ragioni ».

Si osserva, a spiegazione del nuovo testo, che l'età per l'emancipazione è ridotta ai sedici anni, perchè questa è l'età che segna, di solito, nel Progetto, uno stadio molto importante durante la minore età. Soprattutto è l'età richiesta per il matrimonio, il quale porta seco l'emancipazione di diritto. Il potere di chiedere e di assentire all'emancipazione è ristretto al genitore che esercita la patria potestà (come a questo, secondo l'art. 311 del codice, spetta il potere di emancipare), anche qui in conformità di altre disposizioni del Progetto, specialmente dell'art. 104, che al solo genitore esercente la patria potestà riserva l'assenso al matrimonio (dal quale dipende, si vuole ancora ricordare, l'emancipazione di diritto) e in conformità dell'essenza stessa dell'emancipazione, che costituisce una limitazione della patria potestà (come della potestà del tutore). Non soltanto quando l'emancipazione è domandata dal minore, ma in ogni caso è opportuno prescrivere che il giudice debba sentire i genitori, se vi sono, e qualcuno fra i prossimi parenti od affini, i quali, in conformità degli articoli 385 e 453, modificati, dovrebbero essere pure ammessi, dall'art. 464, a chiedere la revoca dell'emancipazione.

Università di Genova — (Rel. Prof. Luzzatto): Una novità (che pare opportuna) del Progetto, rispetto al codice, è l'avere attribuito al giudice tutelare la così detta emancipazione volontaria, da accordarsi sull'istanza di certe persone. A questo riguardo la Facoltà non può a meno di rilevare un certo contrasto fra ciò che stabilisce l'art. 104 (il quale esige, per il matrimonio, l'assenso del solo genitore che esercita la patria potestà) e l'art. 460 che, per un atto, senza dubbio meno grave, esige, di regola, il consenso di entrambi i genitori.

Università di Messina — (Rel. Prof. Degni): L'istituto della emancipazione è conservato dal Progetto, il quale continua a distinguere l'emancipazione di diritto, per effetto del matrimonio, da quella volontaria. Questa, però, anzichè dipendere dalla dichiarazione del genitore, si è attribuita alla dichiarazione del giudice tutelare, il quale può concederla su istanza dei genitori, del tutore o dello stesso minore, ed anche, quando esistessero gravissime ragioni, senza il consenso dei genitori.

Tale innovazione non sembra opportuna. Pare eccessivo dare la prevalenza al giudice tutelare sui genitori, i quali, in sostanza, sono quelli, che meglio possono apprezzare se il figlio sia tale da essere emancipato. La facoltà del giudice tutelare di concedere l'emancipazione, quindi, dovrebbe limitarsi all'ipotesi di mancanza dei genitori o di loro incapacità, e così si dica della facoltà della revoca, la quale do-

vrebbe esser pronunciata sì dal giudice tutelare, ma dovrebbe essere indispensabile, per essa, l'istanza dei genitori. La revoca non potrebbe essere pronunciata di ufficio, che nella sola ipotesi che i genitori non siano viventi o siano incapaci.

Università Cattolica del S. Cuore di Milano — (Rel. Prof. *Barassi*): Se, sul fondamento del giusnaturalismo, che precedette la rivoluzione francese, si persistesse ad attribuire alla patria potestà una base meramente individualistica, e quindi il carattere esclusivo di un diritto del genitore (anche se non attribuitogli dal naturale rapporto di filiazione), si potrebbe anche conservare all'emancipazione il carattere che ha nei codici di tipo francese, e quindi nel codice civile, quello di una potestà di cui, sia pure nei limiti segnati dalla legge, il genitore può disporre. Ma se si riconosce che la patria potestà, benchè la sua attuazione non sia che capacità di agire o signoria della volontà, è però sempre determinata da un dovere nell'interesse familiare, e se si scorge nella cessazione di questa forma protettiva prima del 21° anno una anomalia, che vuol essere accertata dallo Stato, non solo nell'interesse del minore e della famiglia, ma anche in quello dei terzi (e ciò è tanto più vero per la tutela, che è di diritto pubblico), si arriva alla conclusione a cui si è pervenuti nel Progetto: attribuire, cioè, non al genitore (al consiglio di famiglia, scomparso, neppure), ma al giudice tutelare la concessione dell'emancipazione.

E' vero che il codice civile esige una dichiarazione fatta dinanzi al pretore, e qui c'è un parziale riconoscimento di questo interesse dello Stato, ma il pretore ha una funzione puramente recettizia. Il giudice tutelare, invece, « può » accordare l'emancipazione sull'istanza dei genitori, del tutore (novità del Progetto), dello stesso minore (ma sentiti, in tal caso, genitore e tutore). Può anche accordare l'emancipazione contro il consenso dei genitori, ma per cause gravissime. E' l'ovvia potestà discrezionale riconosciuta all'organo dello Stato; l'atto di emancipazione, con ciò, appartiene essenzialmente al diritto pubblico; non è più una facoltà riservata alla patria potestà o a quello che è nel codice civile il massimo organo familiare di tutela (il consiglio di famiglia: l'art. 314 codice civile spagnuolo concepisce esplicitamente l'emancipazione solo come una concessione del padre o della madre che esercitano la patria potestà). Cessa perciò, col Progetto, ogni dubbio in proposito, più non esistendo l'emancipazione come speciale negozio giuridico di diritto familiare.

Università di Padova — (Rel. Prof. *Ravà*): Quanto all'emancipazione, oltre alla opportunità di lasciarla normalmente alla discrezione del genitore esercitante la patria potestà (per lo meno quando sia il padre), l'osservazione principale da fare è che il Progetto stabilisce in più punti, per giustificate esigenze, che speciali poteri possono

essere attribuiti ai giovani che abbiano compiuti gli anni sedici. Questa età è quella, in cui il giovane consegue la capacità a contrarre matrimonio, il quale importa emancipazione di diritto, ed è superiore all'età di anni quindici, considerata dalle leggi sul contratto di lavoro. Dato questo, e data la precocità di maturazione della gioventù odierna, converrebbe abbassare senz'altro l'età minima per l'emancipazione agli anni sedici.

Università di Parma — (Rel. Prof. *Allara*): Rilevo una disarmonia tra la disposizione del capoverso dell'art. 460, che richiede il consenso dei genitori, e la disposizione dell'art. 104, 1° comma, dove l'assenso al matrimonio è dato dal solo genitore che esercita la patria potestà. La disarmonia si avverte, quando si consideri che col matrimonio il minore è emancipato di diritto (art. 462, 1° comma).

Università di Pavia — (Rel. Prof. *Gangi*): Nel secondo comma si attribuisce al giudice tutelare la facoltà di accordare al minore l'emancipazione senza il consenso dei genitori, qualora concorrano gravissime ragioni. Ora, prescindendo pure dai dubbi che possono sorgere sull'opportunità di questa disposizione, sia perchè essa può far sorgere od acuire deplorabili dissensi tra genitori e figli, sia anche perchè l'art. 393 prevede e regola il caso che il patrimonio del minore sia male amministrato dal padre, si osserva che, se la si vuol mantenere, sarebbe opportuno attribuire per tal caso al giudice tutelare anche la facoltà di nominare al minore un curatore, che non sia nè il padre nè la madre, mentre nell'art. 461 è stabilito in generale, e senza eccezioni, che, se il minore abbia i genitori viventi, è nominato curatore il padre, e, nel caso in cui egli cessi o sia sospeso dall'esercizio della patria potestà, la madre.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Avvocati di Ancona — (Rel. Avv. *Sinigaglia*): Si ritiene che l'assenso del giudice tutelare all'emancipazione non sia necessario, quando l'emancipazione sia voluta dal genitore esercente la patria potestà.

Questi possiede, meglio di qualsiasi altro, gli elementi per decidere circa la maturità del figlio a trattare affari ed a gestire il proprio patrimonio.

Quindi si esprime avviso che sia mantenuto integralmente, per il figlio soggetto a patria potestà, il disposto dell'art. 311 del codice civile vigente.

Sembra inoltre opportuno che il provvedimento di emancipazione del figlio minore, consentito al giudice tutelare nel dissenso dell'esercente la patria potestà, possa da questo essere impugnato, con effetto sospensivo, mediante ricorso avanti il tribunale.

Commissione Reale Procuratori di Bergamo — (Rel. Avv. *Zilioli*): Si crede opportuno aggiungere al primo comma: « o del genitore superstite » e togliere: « o dello stesso minore ». Non sembra opportuno concedere la facoltà al minore di chiedere la propria emancipazione. Se ne esistano le condizioni, ci penseranno i genitori. Una facile presunzione, o qualche esempio, potrebbe indurlo a fare un'istanza, che i genitori si troverebbero in dovere di contrastare, colla conseguenza della discordia nella famiglia.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Brescia: Col Progetto l'emancipazione che non sia di diritto (come conseguenza del matrimonio) può essere ottenuta solo mediante dichiarazione apposita del giudice tutelare, pronunciata su istanza o dei genitori, o del tutore, o dello stesso minore.

Col Progetto, dunque, la volontà del genitore che esercita la patria potestà non può più essere sufficiente, come lo è invece per il codice civile, a dar luogo, da sola, all'emancipazione.

Ritiene il Sindacato di dover dissentire da questa innovazione, e chiede che venga conservata la possibilità di procedere all'emancipazione, senza bisogno alcuno di una speciale approvazione da parte del magistrato, nel caso che l'emancipazione provenga dal genitore che esercita la patria potestà. E questo per un principio di necessaria coerenza, che deve esistere, tra la disposizione, che contempla l'emancipazione per volontà del genitore che esercita la patria potestà, e quella che ammette la emancipazione di diritto.

Ammesso, infatti, quest'ultimo tipo di emancipazione, si è riconosciuto il principio dell'esistenza di un potere, nel genitore che esercita la patria potestà, di procedere senza intervento alcuno dell'autorità giudiziaria. Perchè infatti, in sostanza, questa forma di emancipazione si riconosce al solo volere del genitore, che l'ha voluta col prestare il suo assenso al matrimonio.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Modena — (Rel. Avv. *Della Fontana*): Sarebbe consigliabile estendere la disposizione del 2° comma dell'articolo al minore emancipando sotto tutela, perchè non accada che si possa emancipare un minore contro la volontà del suo tutore. In questi casi di emancipazione senza il consenso dei genitori, sarebbe poi opportuno prescrivere che fosse sentito qualche parente, prima di concedere l'emancipazione.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Pavia — (Rel. Avv. Celli): L'articolo potrebbe esordire con le parole: *Il giudice tutelare, al minore che abbia compiuto i diciotto anni, può concedere l'emancipazione ad istanza, ecc.*, terminando: *e per gravissime ragioni, anche senza il consenso dei genitori; ma nominandogli, nell'uno o nell'altro caso, se orfano di entrambi, genitori, un curatore.*

La prima parte, così, dell'art. 461 andrebbe a integrare l'art. 460.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Roma — (Rel. Avv. Schupfer): L'anticipazione della maggiore età, di cui all'art. 4, è evidentemente cosa diversa dall'emancipazione contemplata in questo articolo 460, perchè, a differenza della medesima, conferisce tutti gli attributi della maggiore età, compresa la piena libertà di disporre delle cose proprie, senza alcuna assistenza. Ma non sarebbe inopportuno un implicito chiarimento in tal senso, ad evitare ogni equivoco. Inoltre, la parola « emancipazione » andrebbe spostata nel corpo dell'articolo, perchè, così come è collocata, sembra riferirsi ad un istituto che già si conosca, mentre, invece, se ne tratta qui, per la prima volta.

Ond'è che la prima parte dell'articolo potrebbe essere formulata così: *Al minore che abbia compiuto gli anni diciotto e che non abbia ottenuto l'anticipazione della maggiore età, ai sensi dell'articolo 4, comma 4°, può essere accordata l'emancipazione dal giudice tutelare, ecc.*

Commissione Reale Procuratori di Torino: Si propone, in questo articolo, il richiamo dell'art. 4, comma 4°, perchè non nasca equivoco intorno all'applicazione di quell'articolo nei confronti di questo.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani — (Rel. Avv. Drago): Per le stesse ragioni, già più volte espresse, questo Sindacato preferisce la dizione dell'art. 311 del codice a quella dell'art. 460 del Progetto. Si osserva altresì che, conformemente a quanto dispone lo stesso art. 311 del codice, convenga limitare il diritto di promuovere l'emancipazione ai genitori che esercitano la patria potestà, non reputandosi conveniente che chi non è meritevole di esercitare tale attributo della paternità, possa farsi promotore di un provvedimento così importante come l'emancipazione.

Si sottopone, quindi, il seguente testo dell'articolo:

Il minore che abbia compiuto gli anni diciotto può essere emancipato.

L'emancipazione può essere concessa dal giudice tutelare sull'istanza dei genitori che esercitano la patria potestà, del tutore o dello stesso minore, sentiti, in quest'ultimo caso, i genitori od il tutore.

Il giudice tutelare non può accordare l'emancipazione senza il consenso dei genitori che esercitano la patria potestà, se non concorrano gravissime circostanze.

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria: Nè in questo articolo, nè negli articoli seguenti, è detto quale pretore sia competente per la procedura di emancipazione e per gli affari dell'emancipato. Converrebbe colmare questa lacuna.

Art. 461

(Art. 314 codice civile)

(Nomina del curatore)

Nel dichiarare l'emancipazione, il giudice tutelare nomina al minore un curatore.

Se il minore abbia i genitori viventi è nominato curatore il padre e, nel caso in cui egli cessi o sia sospeso dall'esercizio della patria potestà, la madre.

Nel caso in cui i genitori siano separati legalmente è nominato curatore il genitore, cui il minore sia stato affidato.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Bologna (Rel. Cons. Pace): E' stabilito che al giudice tutelare spetti la nomina del curatore, anche se si tratti di emancipazione di diritto, malgrado che in alcuni casi tale nomina sia vincolata alla decisione di determinate persone, come la deliberazione circa la revoca della emancipazione ad istanza dello stesso minore.

Nessuna obiezione si può muovere a codeste disposizioni, le quali discendono, in coordinamento perfetto, dalla istituzione del giudice tutelare.

Corte di Appello di Genova — (Rel. Cons. Sarno): Sarebbe opportuno stabilire, anche pel curatore, le cause di indegnità e di esclusione, stabilite pel tutore negli articoli 409 e 410.

Corte di Appello di Milano — (Rel. Pres. Sez. Pelosi): L'espressione adoperata nel primo capoverso dell'articolo, e cioè: « Se il minore

abbia i genitori viventi, è nominato curatore il padre, e nel caso in cui egli cessi o sia sospeso dall'esercizio della patria potestà, la madre » non è un'espressione esatta, perchè lascia supporre che durante lo stato di emancipazione, il padre possa cessare od essere sospeso dall'esercizio della patria potestà, mentre con l'emancipazione cessa la patria potestà (art. 379) e quindi il genitore, che ha la cura del figlio emancipato, non ha più, su di lui, i poteri della patria potestà, ma quelli, soltanto, che gli derivano dalla sua qualità di curatore, comuni a quelli di ogni altro curatore.

Di modo che il genitore, durante lo stato di emancipazione del figlio, può cessare dalla cura per morte, rimozione od altro caso di incapacità, ma non dalla patria potestà, che già era cessata con la emancipazione.

Si propone, quindi, per le dette considerazioni di usare un'espressione più generale, di dire cioè: « Se il minore abbia i genitori viventi è nominato curatore il padre o la madre ».

Questa espressione è quella stessa adoperata dal Progetto nel successivo art. 462, il quale dichiara che alla donna emancipata di diritto col matrimonio, qualora divenga vedova ovvero separata legalmente dal marito, è nominato curatore il padre o la madre.

Si avverte, inoltre, che il Progetto, nell'art. 482, prevede il caso che il genitore superstite possa designare al figlio un curatore, per testamento o atto autentico, e si dovrebbe quindi stabilire che, come pel caso della inabilitazione, anche per quello dell'emancipazione debba darsi la preferenza al curatore designato dal genitore unico.

A questo punto, poi, deve rilevarsi un'omissione, nella quale è incorso il Progetto, ed a cui deve riparsi, essendo necessario stabilire che alla incapacità, esclusione e rimozione dall'ufficio di curatore, si applichino tutte le disposizioni stabilite per il tutore.

Ciò è dichiarato negli articoli 268 e 269 del vigente codice civile, che trattano alla stessa stregua casi di incapacità e di indegnità dei tutori e dei protutori e dei curatori, ma il Progetto, nel riprodurre le dette disposizioni nei corrispondenti articoli 409 410 e 419, fa menzione del tutore e del protutore e si è dimenticato di far menzione anche del *curatore*, mentre, per identità di ragioni, dovrebbero tanto al tutore e protutore, che al curatore applicarsi le stesse disposizioni concernenti la loro incapacità, esclusione e rimozione dall'ufficio.

Ed a questo proposito la Corte fa rilevare che sarebbe anche opportuno estendere ad ogni curatore la disposizione nuova stabilita dall'art. 447 del Progetto, concernente la responsabilità del tutore e del protutore, per i danni cagionati al minore dalla violazione dei propri doveri.

CONSIGLIO DI STATO

L'art. 461, recante la rubrica « nomina del curatore », contiene tuttavia le sole norme relative alla nomina del curatore nel caso di eman-

cipazione concessa dal giudice tutelare, mentre la nomina del curatore in caso di emancipazione di diritto, è regolata dal successivo art. 462, sotto la rubrica « emancipazione di diritto ». Questo frazionamento di norme aventi il medesimo oggetto, già per sè stesso inopportuno, rende necessaria, nell'art. 462, la ripetizione di norme già contenute nell'articolo precedente. Sarebbe quindi preferibile che il primo comma dell'art. 462 costituisse un articolo (461), sotto la rubrica « emancipazione di diritto ». In un art. 462, recante la rubrica « nomina del curatore », dovrebbero, poi, esser fusi l'attuale art. 461 ed il successivo art. 462, fatta eccezione per il primo comma. Tale fusione renderebbe superflue le disposizioni dei comma secondo e quarto dell'attuale art. 462, già espresse nelle regole generali contenute dall'art. 461. Il nuovo art. 462 sarebbe, pertanto, costituito dall'attuale art. 461, aggiuntovi, dopo il terzo comma, un comma nuovo, del seguente tenore: « Alla donna minore maritata, che non sia separata legalmente dal marito, è nominato curatore il marito o il curatore o il tutore del marito ».

UNIVERSITA'

Università di Catania — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): Al primo comma si direbbe:

“ Se il minore trovasi sotto la patria potestà, è nominato curatore il genitore che esercitava la patria potestà, eccetto che vi si oppongano gravi motivi „.

Si è già chiarita la connessione che si ravvisa fra patria potestà ed emancipazione. E' a tale connessione che s'ispira anche questa nuova formula, foggiate, in parte, sul modello di quella dell'art. 406, forse più semplice ed elastica. Naturalmente, con la formula proposta, rimarrebbe assorbito il 3° comma dell'articolo.

Università di Genova — (Rel. Prof. *Luzzatto*): Una novità è rappresentata dal fatto che occorre *sempre* la nomina del curatore, anche quando questi è, in modo inequivocabile, designato dalla legge: il che, per verità, può parere eccessivo.

Università Cattolica del S. Cuore di Milano — (Rel. Prof. *Barassi*): Dovrebbe pur prospettarsi il caso che non convenga affidare la curatela a nessuno dei genitori separati, se a nessuno il figlio è stato affidato. La vita conosce, purtroppo, anche queste miserie morali (del resto anche l'art. 147 del Progetto è stato più largamente formulato in proposito, sull'esempio dell'art. 154 cod. civ.).

Università di Parma — (Rel. Prof. *Allara*): Si approvano le innovazioni contenute in questo articolo.

Università di Pavia — (Rel. Prof. *Gangi*): *Vedasi l'osservazione all'art. 460.*

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Sindacato Avvocati e Procuratori di Brescia: Questo articolo, mentre devolve al giudice tutelare la nomina del curatore, vincola questa nomina, nell'ipotesi di un minore con i genitori viventi alla persona del genitore che esercita la patria potestà, oppure, nel caso di genitori separati legalmente, alla persona del genitore, al quale il minore sia stato affidato.

Trova il Sindacato che sarebbe opportuno lasciare più ampia libertà al giudice tutelare e che venisse permesso a questo magistrato di scegliere la persona del curatore anche fuori dei genitori che esercitano la patria potestà. Libertà, che sarebbe specialmente necessaria nel caso che la emancipazione fosse stata concessa contro il consenso dei genitori; fatto, quest'ultimo, che è appunto reso possibile dal Progetto. Questo, infatti, all'art. 460, concede al giudice tutelare il potere di accordare l'emancipazione, anche senza il consenso dei genitori, qualora si realizzi il concorso di gravissime ragioni.

Commissione Reale Procuratori di Catanzaro — (Rel. Avv. *Supino*): Si sottopone un semplice rilievo: quello se l'organo, tutelare per la nomina del curatore del minore, non debba tener presente, oltre, che la prole di genitori legalmente separati, anche il caso di figli di matrimonio annullato, lo stato dei quali è regolato dall'art. 150.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Genova: Si propone di stabilire per il curatore le stesse cause di indegnità già dette per il tutore.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Pavia — (Rel. Avv. *Celli*): Per la parte non incorporata nell'art. 460, giusta l'osservazione ivi fatta, si propone: *Viventi i genitori dell'emancipato, spetta la curatela al padre, e, ove questi cessi o sia sospeso dall'esercizio della patria potestà, alla madre.*

Se i genitori siano legalmente separati, la curatela spetta a quello di essi, cui il minore sia stato affidato.

Si è creduto, così, di escludere una nomina che, secondo lo stesso Progetto, il quale giustamente affida di diritto la curatela ai genitori, non era tale in effetto, come quella che, appunto perchè imposta dalla legge con la designazione del nominando, perde l'aspetto essenziale di libera scelta, senza il quale non si può parlare di nomina.

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria: Ritiene questa Commissione che si potrebbe, senza alcun nocumento, sopprimere l'organo del curatore, che, dati i poteri vastissimi concessi al giudice tutelare, appare del tutto inutile.

Potrà forse essere necessario, in qualche caso, che il minore emancipato sia assistito da un curatore speciale: ma in tale ipotesi può lo stesso giudice tutelare prendere provvedimenti più opportuni.

Il curatore per l'emancipato era ignoto al diritto romano ed al diritto comune italiano, e le odierne legislazioni lo hanno derivato dal diritto consuetudinario francese.

Si propone, pertanto, la soppressione dell'articolo.

Art. 462

(Art. 310, 315 codice civile)

(Emancipazione di diritto)

Il minore è di diritto emancipato col matrimonio.

La nomina del curatore del marito minore ha luogo a norma dell'articolo precedente.

Alla donna minore maritata è nominato curatore il marito, o il curatore o il tutore di questo.

Qualora sia vedova, ovvero separata legalmente dal marito, è nominato curatore il padre o la madre.

CONSIGLIO DI STATO

Si vedano le osservazioni all'art. 461.

UNIVERSITA'

Università di Catania — (Rel. Prof. Santoro - Passarelli):
All'ultimo comma meglio si direbbe:

« Qualora sia vedova, ovvero separata legalmente dal marito, *le* è nominato un curatore, a norma dell'articolo precedente ».

Università Cattolica del S. Cuore di Milano — (Rel. Prof. Barassi): L'emancipazione di diritto, *jure matrimonii*, è largamente accolta nelle varie legislazioni: non in tutte, però; ad es., l'esclude il codice civile germanico. Il Progetto si è anche qui mantenuto fedele alle tradizioni del codice Nap. e del codice civile, conservando questa forma di emancipazione, e ha fatto benissimo. Il vecchio principio del diritto germanico per cui il matrimonio rende capace di agire, ha la sua rispondenza ai bisogni della vita più di quanto non sia stato ritenuto. In particolare sarebbe vivamente risentito come una stridente contraddizione il perdurare della patria potestà o della tutela, oltre le soglie della nuova casa coniugale. D'altra parte è verissimo che il minore, sia pure coniugato, non perciò acquista d'un tratto quella naturale idoneità agli affari che prima si riteneva gli mancasse: ma non ne segue che dunque debba perdurare la patria potestà o la tutela, come si ammette nel codice civile germanico. E non basta che l'usufrutto legale del genitore (incompatibile con gli oneri della nuova vita coniugale) non sia da considerare (così come era considerato in alcune legislazioni) come un elemento necessariamente costitutivo della patria potestà, per indurne la possibilità che questa perduri anche senza quel diritto patrimoniale del genitore. Se carattere essenziale di quelle due potestà è la protezione del minore, bisogna convenire che la protezione deve ormai conciliarsi con la necessaria autonomia del minore coniugato, limitandola. Sotto questo angolo visuale, l'emancipazione di diritto rappresenta la più logica espressione di questa esigenza compromissoria tra la autonomia del coniuge e la sua non ancora completa maturità. E si capisce che se questa maturità sussiste, il giudice tutelare può addirittura dichiarare maggiorenne il minore di almeno 18 anni (art. 4 Prog.).

Naturalmente bene ha fatto il Progetto, dopo ciò, ad attribuire al marito, capace di diritto, la tutela della moglie minore; le obiezioni mosse a questa che si è voluto chiamare esautorazione dei genitori, non hanno alcun valore, data la nuova posizione assunta col matrimonio dalla donna minorenni. Bene sarebbe una formula più larga, nell'ultimo comma, per prevedere il caso che i genitori della donna vedova o separata dal marito manchino: del resto, sull'esempio dell'art. 315, ult. capov., cod.civ.

Università di Parma — (Rel. Prof. Allara): Non comprendo perchè non si sia anche prevista la ipotesi, in cui la donna vedova o legalmente separata non abbia nè padre, nè madre. Sarebbe stato meglio formulare l'ultimo comma in questo modo: « Qualora sia vedova o separata legalmente dal marito, la nomina del curatore ha luogo a norma dell'articolo precedente ».

Università di Urbino — (Rel. Prof. *Morelli*): Sembra necessario che la nomina del curatore per la donna minorenni maritata o vedova abbia luogo di diritto per le persone indicate nell'articolo stesso, poichè in queste ipotesi la richiesta di un decreto, da parte del giudice tutelare, appare come una formalità, non solo inutile, ma anche priva di significato.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissioni Reali e Sindacato Avvocati e Procuratori di Ferrara: Non ci sembra abbastanza giustificata la disposizione di questo articolo, corrispondente, del resto, all'art. 310 del codice, pel quale il minore è di diritto emancipato col matrimonio. E' vero che per l'art. 104 al matrimonio di un minorenni occorre il consenso del genitore che esercita la patria potestà o quello del tutore; ma altra è la capacità al matrimonio, altra quella di saper provvedere ai propri interessi, sia pure riguardo agli atti di semplice amministrazione.

Inoltre, il consenso non sempre dipende dal genitore o dal tutore; poichè, in caso di rifiuto, il matrimonio può essere, per l'art. 106, autorizzato dal procuratore generale presso la corte d'appello.

E poi vi possono essere ragioni speciali di vario genere perchè il genitore o il tutore dia il consenso al matrimonio di un minorenni, anche senza il concorso della sua capacità ad atti, sia pure di semplice amministrazione. Tanto è vero che il matrimonio può essere autorizzato per l'uomo, compiuti gli anni quattordici e per la donna, compiuti i dodici (art. 98).

E poichè per l'articolo in esame il minore è di diritto emancipato col matrimonio, senza limite di età, si potranno avere degli emancipati di anni quattordici e dodici.

E' vero anche che l'emancipazione può essere revocata, per l'art. 464, quando gli atti del minore ne dimostrino l'incapacità ad amministrare, ma anche la maggiore età anticipata può essere revocata.

Questo articolo, poi, è applicabile anche al caso del matrimonio di minorenni, nel quale l'emancipazione è di diritto? Non sembrerebbe.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Genova: La disposizione dell'ultimo capoverso sarà più completa, richiamando i due comma dell'art. 461.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Palmi — (Rel. Avv. *Bagalà*): Nei casi in cui l'emancipazione avviene di diritto, sarebbe

stato preferibile seguire il criterio dell'attuale codice, che designa all'emancipato di diritto un curatore anche di diritto, che assume *ex lege* tale sua qualità, senza bisogno di speciale approvazione. Bisogna infatti tenere presente che potrebbe avvenire facilmente, specie nei casi di emancipazione per matrimonio, che la nomina del curatore, da parte del giudice tutelare, non fosse stata provocata ed effettuata, mentre il minore deve considerarsi emancipato per disposizione di legge: il che, nei casi in cui il minore emancipato deve stare in giudizio come convenuto e vi sia urgenza, potrebbe dar luogo ad inconvenienti pratici abbastanza gravi. Pertanto, anche allo scopo di eliminare atti superflui, in quanto il giudice non potrebbe nominare persona diversa da quella all'uopo indicata dalla legge, la disposizione di cui all'art. 315 del codice vigente meriterebbe di essere conservata.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Pavia — (Rel. Avv. Celli): L'articolo potrebbe essere modificato così:

Il minore è di diritto emancipato col matrimonio.

La curatela del marito minore spetta alle persone e nei modi di cui nell'articolo precedente; quella della moglie minore al marito o al tutore o al curatore di questo e quella della vedova minore al padre o alla madre.

Anche qui, trattandosi di persone già chiamate dalla legge alla curatela, pare inutile affidarne la nomina al giudice tutelare, che può solo chiamarle.

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria:

In relazione a quanto si è osservato per l'art. 461, si propone la soppressione dei comma 2º, 3º e 4º di questo articolo.

Art. 463

(Art. 317, 318, 319, 320 codice civile)

(Capacità dell'emancipato)

L'emancipazione conferisce al minore la capacità di fare da sè tutti gli atti che non eccedono la semplice amministrazione.

Per stare in giudizio e per gli atti eccedenti la semplice amministrazione è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare, che deve prima sentire il curatore.

Il minore può con la sola assistenza del curatore riscuotere i capitali sotto condizione di idoneo impiego.

Qualora nasca conflitto di interessi fra il minore ed il curatore è nominato un curatore speciale nei modi previsti dall'articolo 373, comma 5º.

Il conto della precedente amministrazione è reso al minore emancipato assistito dal suo curatore. Se il conto deve essere reso da quest'ultimo è nominato dal giudice tutelare un curatore speciale.

MAGISTRATURA

Corte di Cassazione del Regno : Questo articolo si occupa della capacità dell'emancipato, per restringere la possibilità di compiere atti da sè solo a quelli che non eccedono la semplice amministrazione, dal che si ricava che per gli atti che la eccedono, il minore emancipato debba essere assistito dal curatore. Ma non è inopportuno che la legge detti esplicitamente la regola, anche in considerazione del fatto che il 3° comma si riferisce specificamente alla necessità dell'assistenza per un caso singolo.

Corte di Appello di Milano — (Rel. Pres. Sez. Pelosi): Dalla formulazione del secondo comma si evince che, a differenza del codice vigente (art. 319), non è più necessario, per gli atti eccedenti la semplice amministrazione, il *consenso del curatore*, bastando l'*autorizzazione del giudice tutelare*, che è prevalente alla volontà del curatore, il quale deve soltanto essere sentito dal giudice, prima di dare l'autorizzazione domandata dall'emancipato.

Sembrerebbe quindi, stando alla espressione adoperata in questo punto dal Progetto, che l'emancipato, ottenuta l'autorizzazione, potesse senz'altro stare in giudizio o compiere l'atto, senza più bisogno di assistenza da parte del curatore, del quale non è necessario il consenso, a seguito dell'autorizzazione del giudice tutelare.

Ma sarebbe opportuno prescrivere espressamente l'assistenza del curatore anche negli atti autorizzati dal giudice tutelare per garantire l'esatto adempimento delle prescrizioni date dal giudice tutelare.

E pare che lo stesso Progetto voglia altrove mantenere ferma, per gli atti eccedenti la semplice amministrazione, l'assistenza del *curatore*, ad integrare, con la sua volontà, quella stessa dell'incapace, sia questi il minore emancipato o il maggiore inabilitato. Difatti nell'art. 106 è detto che in caso di rifiuto dell'assenso al matrimonio del minore, il procuratore generale può nominare un curatore che *assisti il minore* nel contratto di matrimonio; nell'art. 187 è stabilito che per integrare la capacità dell'inabilitato nelle donazioni e nelle convenzioni matrimoniali, è *necessaria l'assistenza del curatore*; nell'art. 474 è prescritto che nel giudizio di inabilitazione può essere nominato un *curatore provvisorio, che assista l'inabilitando negli atti eccedenti la semplice amministrazione*; e nell'art. 467 è stabilita la norma generale che è inabilitato « *chi ha bisogno di assistenza per provvedere convenientemente ai propri interessi* ».

E' bene, quindi, che a questo proposito siano coordinate le discordanti disposizioni del Progetto, e sia stabilito chiaramente che anche quando sia intervenuta l'autorizzazione del giudice tutelare, l'emancipato debba essere assistito nell'atto dallo stesso curatore.

UNIVERSITA'

Università di Catania — (Rel. Prof. Santoro-Passarelli): Al secondo e terzo comma si propone di dire:

« Per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, salvo sempre quant'è disposto nel codice di commercio, oltre l'assenso del curatore, è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare, il quale, nel dare autorizzazione ad alienare o riscuotere capitali, determina l'impiego del prezzo o dei capitali.

Quando il curatore neghi l'assenso, il minore può proporre richiamo al giudice tutelare ».

Si ripristina, con la formula che si propone, l'assenso del curatore, che si crede debba essere conservato, salvo richiamo avverso un ingiusto rifiuto, nello stesso interesse del minore e per il prestigio del curatore. D'altra parte, come il Progetto già fa per la capacità a stare in giudizio, si comprende, nella formula proposta, fra gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, per cui occorre l'autorizzazione del giudice tutelare, anche la riscossione di capitali, il cui impiego, per l'importanza che ha, è più opportuno che sia determinato dallo stesso giudice. Si sopprime, così, la categoria degli atti dell'emancipato, per cui, secondo il codice (art. 318), è sufficiente l'assenso del curatore. Si rinvia, per il resto, alle osservazioni sotto gli articoli 373 e 440.

Si dovrebbero poi aggiungere due articoli e cioè:

Art. 463 bis: *Gli atti compiuti in contravvenzione al precedente articolo sono annullabili.*

Tuttavia l'annullamento non può essere pronunciato, se l'altra parte dimostri che non sia derivato e non possa derivare alcun pregiudizio all'emancipato e che essa agi in buona fede.

L'azione di annullamento non può essere proposta, se non dall'emancipato o dai suoi eredi od aventi causa.

Legittimato all'azione di annullamento non può essere il curatore (così secondo il codice, art. 341 e arg. dall'art. 322; v., invece, art. 386 del Progetto), per la funzione ausiliaria che è propria del curatore. Peraltro si rinvia alle osservazioni sotto gli articoli 375, 441 e 486.

Art. 463 ter: *Sono applicabili le disposizioni stabilite per il tutore, concernenti la designazione, la nomina, l'immissione nell'esercizio dell'ufficio, l'incapacità, esclusione e dispensa e la cessazione dell'ufficio.*

Il Progetto, a differenza del codice (art. 268), stabilisce per il solo tutore le disposizioni concernenti la designazione, la nomina, l'incapacità, l'esclusione, ecc., che poi estende al protutore con l'art. 419¹, formalmente suscettibile di miglioramento. Manca, invece, una disposizione che estenda le disposizioni scritte per il tutore (anche quelle relative alla designazione (cfr. art. 482) e alla cessazione dell'ufficio) al curatore dell'emancipato

(per la tutela dell'interdetto e la cura dell'inabilitato provvedono il richiamo generico dell'art. 481² e l'art. 482). Si propone, a questo fine, d'inserire la disposizione qui sopra formulata

Università Cattolica del S. Cuore di Milano — (Rel. Prof. Barassi): Effetto dell'emancipazione è la curatela, cioè uno stato di semicapacità, che il Progetto ammette sia per l'emancipazione come per l'inabilitazione (art. 481), disciplinandola nello stesso modo: ciò che sarebbe una conseguenza logica della semplificazione dal Progetto introdotta riguardo all'istituto tutelare in genere (in un ampio senso comprende anche la curatela), cioè concentrando nel solo giudice tutelare l'attività statale di controllo, e sopprimendo il consiglio di famiglia. Questa semplificazione si deve approvare incondizionatamente. Distinguere, come fa il codice civile, l'emancipato dall'inabilitato, richiedendo per il primo una più ampia cornice di controlli (oltre il curatore, eventualmente il consiglio di famiglia e il tribunale, art. 319) non è ammissibile, se non con la considerazione, puramente astratta, che l'emancipazione, a differenza della inabilitazione, si innesta sull'età minore: quasi che tra un minore di appena 18 anni e una persona afflitta da una delle cause che possono determinare l'inabilitazione si possa distinguere a danno del primo. Ad ogni modo, sia concesso anche qui osservare che il Progetto avrebbe potuto, staccandosi in parte dal codice, concedere al curatore una più ampia capacità, non esigendo in generale l'autorizzazione del giudice tutelare (secondo il Progetto pure, come secondo il codice civile, il giudice autorizza la formazione dell'atto giuridico di straordinaria amministrazione, non si limita ad omologare il consenso del curatore) per tutti gli atti, appunto, che oltrepassino l'ordinaria amministrazione. La posizione giuridica del curatore, che si limita ad assistere l'incapace nella gestione patrimoniale di straordinaria amministrazione, è certo meno ricca di contenuto in confronto a quella del tutore, ma valgono anche qui le considerazioni già fatte: bene sarebbe, insomma, non limitare alla sola riscossione di capitali la capacità di integrazione del curatore, e invece limitare a certi atti di disposizione (specie riflettenti l'economia immobiliare) l'intervento del giudice tutelare: la funzione del quale, secondo il Progetto, se attuata, finirà con non essere davvero una *sine cura*, da attribuirsi a vecchi magistrati collocati a riposo!

Del resto, ripetiamo, concordiamo pienamente col Progetto che conserva l'istituto della curatela, inteso come fanno i codici a tipo francese. Non in tutte le legislazioni questo veramente è ammesso, posto che nelle più recenti si elimina l'emancipazione e si equipara nella protezione il prodigo, ecc. all'infermo di mente; e posto pure che si sogliono, pertanto, in queste legislazioni, ammettere casi particolari di curatela, concepita puramente come una vera e propria tutela limitata a una determinata categoria di atti giuridici (quindi, con facoltà di rappresentanza). Il sistema francese non ha fatto cattiva prova nella pratica, e non vi è ragione di rinunciarvi, almeno per l'emancipazione.

COMMISSIONI REALI E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Procuratori di Bologna — (Rel.ri Avv. *ti Neppi e Osti*): Si esprime il dubbio che non sia opportuno consentire al minore emancipato la riscossione dei capitali colla semplice assistenza del curatore, senza che il giudice tutelare controlli la idoneità del reimpiego, mentre l'autorizzazione del giudice tutelare è richiesta per stare in giudizio o per compiere gli altri atti eccedenti la semplice amministrazione: è certo, infatti, che il pericolo di danno non è minore per l'operazione di cui trattasi, che per gli altri atti di disposizione patrimoniale.

Si rappresenta anche la convenienza di limitare la necessità dell'autorizzazione a stare in giudizio ai giudizi relativi ad atti eccedenti la semplice amministrazione.

Nei capoversi di questo articolo, e nell'art. 464, in cui si parla di « minore », non sarebbe forse inopportuno aggiungere: « emancipato ».

Sindacato Avvocati e Procuratori di Bologna — (Rel. Avv. *Redenti*): Eccessivo è forse richiedere l'autorizzazione del giudice tutelare per l'emancipato, tutte le volte che debba stare in giudizio.

Sarebbe stato opportuno disciplinare come si comporta la affermata necessità di farsi autorizzare a stare in giudizio, sia per il tutore come per il minore emancipato, quando siano convenuti. Le cose, come si svolgono attualmente, non sono prive di incertezze e di inconvenienti.

Commissioni Reali e Sindacato Avvocati e Procuratori di Ferrara: Riguardo a questo articolo non solo esiste sempre la mancanza di una linea netta di demarcazione fra gli atti di semplice amministrazione e quelli eccedenti; ma è da notarsi anche la differenza di dizione, al riguardo, in materia di patria potestà e in materia di tutela e di emancipazione; tanto che detta linea di demarcazione appare sempre meno precisa.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Forlì — (Rel.ri Avv. *ti Panciatichi e Foschi*): In quanto al 3° comma, come può constare preventivamente l'idoneità dell'impiego, se non risulta da deliberazioni o autorizzazioni? Ciò si dice nell'interesse del terzo pagante. Si propone, perciò, di esonerare questo per legge da ogni responsabilità, addossandole tutte al curatore, al quale così dovrà farsi dare cauzione.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Genova : Nel primo capoverso, oltre l'autorizzazione del giudice tutelare, si propone che negli atti ivi indicati il minore sia anche assistito dal curatore; la quale assistenza costituisce la miglior garanzia per la buona condotta d'una lite e per un oculato compimento degli altri atti.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli : Il capoverso dovrebbe, più precisamente, formularsi così: *Per gli atti eccedenti la semplice amministrazione, e per stare in giudizio relativamente ad essi, è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare, che deve prima sentire il curatore.*

Commissione Reale Procuratori di Torino : L'articolo dispone che il minore possa, con la sola assistenza del curatore, riscuotere i capitali sotto condizione di idoneo impiego. Sembra che la dizione circa il reimpiego dei capitali dovrebbe essere più precisa, nel senso che anche per quest'atto si esige l'autorizzazione del giudice tutelare.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani — (Rel. Avv. Drago) : Si propone di aggiungere, nel terzo comma, dopo *del curatore*: *e con la responsabilità di questo*, sembrando opportuno sancire questa espressa cautela nell'interesse dell'emancipato.

Per la nomina del curatore di cui all'alinea successivo, si ritiene anche qui preferibile che essa avvenga ad opera del giudice tutelare, piuttosto che nei modi previsti dall'art. 373, comma 5°.

Commissione Reale Avvocati di Treviso e Belluno : Si ritiene che la norma di cui al capoverso possa, in armonia con lo spirito di tutto l'articolo, essere mutata nel senso che l'autorizzazione del giudice tutelare a stare in giudizio debba essere richiesta dall'emancipato soltanto per gli atti eccedenti la semplice amministrazione.

Commissione Reale Procuratori di Trieste e Capodistria : L'articolo dovrebbe essere così modificato:

« L'emancipazione conferisce al minore la capacità di fare da sè tutti gli atti che non eccedano la semplice amministrazione.

« Per stare in giudizio, per gli atti eccedenti la semplice amministrazione e per la riscossione dei capitali, è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare, il quale nel concederla può nominare un curatore speciale, che assista il minore emancipato, e dare ogni altra disposizione che ravvisi opportuna ».

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste: Dell'ultima parte di questo articolo non sono stati intesi nè la portata né il significato, così che siamo indotti a ritenere l'inesattezza del testo.

Art. 464

(Art. 321 codice civile)

(Revoca dell'emancipazione)

Quando gli atti del minore ne dimostrino la incapacità ad amministrare, l'emancipazione può essere revocata dal giudice tutelare, su istanza dello stesso minore o dei suoi genitori ovvero d'ufficio.

Dal giorno della revoca dell'emancipazione il minore rientra sotto la patria potestà o nello stato di tutela e vi rimane fino alla maggiore età compiuta.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Milano — (Rel. Pres. Sez. *Pelosi*): Il Progetto, riproducendo la disposizione dell'art. 321 del codice civile, dichiara che l'emancipazione può essere revocata quando gli atti del minore ne dimostrino l'incapacità ad amministrare: ma anche qui adopera la stessa locuzione impropria, già usata nel precedente art. 460, dichiarando, cioè, che l'emancipazione può essere revocata, fra l'altro, anche *su istanza dei genitori*.

Il codice civile invece (art. 321), dichiara che la revoca dell'emancipazione ha luogo sopra la domanda del *genitore emancipante*, se sia vivente. Ma poichè, secondo il Progetto, la emancipazione può aver luogo anche su istanza del minore, non si può dire, ora, *su domanda del genitore emancipante*, e si propone di sostituire alla espressione « su istanza dei genitori » l'altra: « su istanza del genitore che ne ha la cura, » perchè soltanto il genitore che attualmente ne ha la cura, e sotto la cui patria potestà potrebbe ritornare il figlio, ha il potere di domandare la revocazione dell'emancipazione.

A conferma di quanto si è detto, si fa rilevare che lo stesso Progetto, a proposito delle persone che possono domandare la interdizione o la inabilitazione, nell'art. 469, comma 1º, dichiara esattamente che, se l'interdizione o l'inabilitazione si trovi sotto la patria potestà od abbia per curatore uno dei genitori, l'interdizione o l'inabilitazione non può essere promossa che dai genitori medesimi, e cioè da quello soltanto, dei genitori, che esercita la patria potestà o la cura del minore.

Devesi, però, prevedere anche il caso che il curatore non sia nessuno dei genitori, ma persona estranea, ed in questa ipotesi dovrebbe, per analogia, riprodurre qui la disposizione dell'art. 469, 1° comma, e cioè stabilire che, come per la interdizione e per la inabilitazione, possa essere concesso il diritto di promuovere la revoca della emancipazione ai parenti entro il quarto grado, agli affini entro il secondo grado ed al curatore, ed in ogni caso al giudice tutelare.

UNIVERSITA'

Università di Camerino — (Rel.ri Prof.ri *Chiaudano e Satta*): Non si approva la modificazione dell'art. 321 del codice vigente per quanto ha tratto a concedere al minore l'istanza di revoca dell'emancipazione. Ciò in considerazione, soprattutto, della mancanza di utilità pratica della innovazione, in quanto certo nessun emancipato ne approfitterebbe.

Università di Catania — (Rel. Prof. *Santoro - Passarelli*): *Vedasi l'osservazione all'art. 460.*

Università di Messina — (Rel. Prof. *Degni*): *Vedasi l'osservazione all'art. 460.*

Università di Pavia — (Rel. Prof. *Gangi*): Si propone di aggiungere che la revoca può aver luogo anche su istanza del tutore, posto che, secondo l'art. 460, 1° comma, l'emancipazione può essere accordata anche su istanza del tutore.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Avvocati di Ivrea — (Rel. Avv. *Quilico*): Quanto alla revoca dell'emancipazione, si considera inopportuno che la revoca di una concessione, fatta mediante un atto di autorità ed *inaudita parte*, si possa fare su istanza del minore. L'articolo dovrà, quindi, limitarsi a consentire la revoca d'ufficio o su istanza dei genitori.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Modena — (Rel. Avv. *Della Fontana*): Sembra opportuno comprendere, fra le

persone che possono chiedere la revoca dell'emancipazione, anche il curatore dell'emancipato, che meglio di ogni altro deve conoscere la sua capacità ad amministrare.

Commissione Reale Avvocati di Padova — (Rel. Avv. Sinigaglia): Sarebbe bene che l'istanza al giudice delegato per la revoca dell'emancipazione, oltre che dallo stesso minore e dai suoi genitori, potesse essere prodotta anche dal tutore, che può essere persona diversa dai genitori, per morte od indegnità degli stessi, ovvero per la loro cessazione o sospensione dall'esercizio della patria potestà, come all'art. 461.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Roma — (Rel. Avv. Schupfer): L'incapacità del minore emancipato ad amministrare, per la quale si revoca l'emancipazione, può essere dimostrata, non solo dai suoi atti, come prevede l'articolo, ma anche dal suo stato di mente, non essendo il caso, per quanto si dirà, di procedere all'inabilitazione del minorenne.

E' consigliabile, perciò, di modificare così il principio dell'articolo: " Quando gli atti o lo stato di mente del minore ne dimostrino la incapacità ad amministrare, ecc. „.

Commissione Reale Avvocati di Torino — (Rel. Avv. Abello): Poichè lo stato di emancipazione è fondamentalmente, pel diritto odierno, come già pel diritto romano (cfr. Cod. II, 45 1, 1 *de his qui veniam aetatis impetraverunt*), un particolare favore o beneficio, che si concede in determinate condizioni al minore d'età che dimostri, per lo sviluppo più celere delle sue facoltà intellettuali e quello più sicuro e proficuo della sua attività personale, l'attitudine sua a governare da sè il proprio patrimonio (V. CAVAGNARI, voce *emancipazione*, in *Enciclopedia giuridica*) ed è, secondo il testo del Progetto, una concessione che si compie mediante un atto di autorità, da parte dell'organo investito del potere di procedervi (giudice tutelare), non sembra si sarebbe dovuto ammettere la revoca su istanza del minore, tanto più che, in questo stesso artic. 464 del Progetto, si dispone la revoca d'ufficio, e nella *Relazione* non vi è parola che possa giustificare l'aggiunta che si fa al contenuto della disposizione analoga del codice vigente (art. 321).

Si proporrebbe, perciò, che, alla fine del primo comma, unicamente si dicesse che *l'emancipazione può essere revocata dal giudice tutelare su istanza dei genitori, ovvero d'ufficio.*

Si sarebbe pure desiderato che in questo punto si fosse almeno accennato all'inapplicabilità delle norme ai casi di emancipazione di diritto, secondo la nostra dottrina pratica più recente rileva, nel trattare dell'art. 321 cod. civ.

Sarebbe forse stato opportuno che, sia pure di transenna, si fosse tuttavia in qualche modo posto un qualche criterio per decidere se sem-

pre sia irrevocabile l'emancipazione, che si produce per effetto del matrimonio e se si debba ammettere, o negare, che essa emancipazione di diritto non può essere revocata nemmeno nel caso in cui il matrimonio sia sciolto, dal momento che lo scioglimento non toglie che lo stesso sia sussistito, e che si producano tutte le conseguenze, che da una tale sussistenza derivano, e nemmeno nel caso in cui la stessa sia stata data anteriormente o, con atto espresso, contemporaneamente al matrimonio (cfr. PIOLA, *Persone incapaci*, I, pag. 547).

Commissione Reale Procuratori di Torino: L'articolo, quando parla degli atti del minore, dovrebbe pure riferirsi al suo stato di mente, perchè, anche se gli atti non sono ancora compiuti, quando lo stato di mente non dà sufficienti garanzie, l'emancipazione può essere intanto revocata, salvo poi il ricorso all'inabilitazione o all'interdizione, qualora ne concorrano gli estremi.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani — (Rel. Avv. Drago): Si propone questo emendamento alla prima parte dell'articolo: *Quando il minore si dimostri incapace di amministrare, la emancipazione può essere revocata dal giudice tutelare, su istanza dello stesso minore o del curatore o dei suoi genitori che esercitano la patria potestà, ovvero di ufficio.*

Non si comprende, in verità, come dalle persone che possono promuovere la revoca della emancipazione sia stato escluso il curatore che senza dubbio, per le sue attribuzioni, è il miglior giudice della capacità amministrativa dell'emancipato.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste: Tra coloro cui è data la facoltà di chiedere la revoca dell'emancipazione, dovrebbe essere menzionato lo stesso curatore. Vero è che tale sarà, generalmente, l'uno o l'altro dei genitori, ma, in caso di mancanza o d'incapacità di entrambi, è certo che la persona più adatta per un giudizio sulla capacità ad amministrare dell'emancipato e per la responsabilità della corrispondente domanda di retrocessione, sarà proprio colui che ha il compito specifico di sorvegliarlo.

Art. 465

(Registrazioni e comunicazioni)

I provvedimenti con i quali il giudice tutelare concede o revoca l'emancipazione debbono, a cura del cancelliere, essere subito iscritti in apposito registro e comunicati entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per l'annotazione in calce all'atto di nascita dell'emancipato.

MAGISTRATURA

Sezione di Corte di Appello di Caltanissetta : Più che « in calce » all'atto di nascita, sarebbe conveniente dire « in margine » all'atto di nascita.

Corte di Appello di Torino — (Rel. Pres. Sez. *Burzio*) : Sarebbe utile stabilire a quali gravami siano soggetti i provvedimenti di che trattasi.

UNIVERSITA'

Università Cattolica del S. Cuore di Milano — (Rel. Prof. *Barassi*) : Anche riguardo all'emancipazione, così come l'art. 458 riguardo alla tutela, il giudice tutelare deve dunque conservare uno speciale registro, accanto a quello delle tutele, registro che deve riprodurre tutte le vicende dello stato giuridico del minore in ordine all'emancipazione. Per il tramite del cancelliere (anche riguardo alla tutela) queste vicende vengono poi proiettate in calce all'atto di nascita del minore, dal quale deve dunque risultare tutto quanto interessa lo stato giuridico della persona cui l'atto si riferisce (cfr. pure art. 478, riguardo all'interdizione e alla inabilitazione). Queste disposizioni del Progetto non fanno che spostare l'onere dal pretore, cui incombe per l'art. 343 e seg. del cod. civ. la conservazione dei registri delle tutele (minori e interdetti) e delle curatele (emancipati e inabilitati), al giudice tutelare. Nuova è solo la trascrizione delle singole annotazioni nell'atto di nascita, cioè nel registro degli atti di nascita, con utilità evidente per la completezza delle notizie riguardanti lo stato civile delle persone.

Università di Parma — (Rel. Prof. *Allara*) : Si approvano le innovazioni contenute in questo articolo.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli : Sono state dettate opportune norme di pubblicità, ponendosi a carico del cancelliere i relativi adempimenti.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Santa Maria Capua Vetere: Il sistema di pubblicità introdotto, tanto più utile in quanto più preciso, perchè affidato ad un funzionario di cancelleria responsabile, merita lode.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Venezia — (Rel. Avv. *Levis*): Va segnalata l'ottima disposizione di questo articolo, per cui dovranno eseguirsi le annotazioni in apposito registro e le comunicazioni all'ufficio dello stato civile di tutti i provvedimenti, con i quali il giudice concede e revoca l'emancipazione.

TITOLO XI

Dell' interdizione, dell' inabilitazione e dell' infermità di mente in generale

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Aquila — (Rel. Primo Pres. *Petrone*): Sapiienti e appieno rispondenti alle condizioni ed ai bisogni attuali sono apparse, sia l'estensione dell'inabilitazione a coloro che facciano uso abituale di bevande alcoliche e di stupefacenti o che esponcano sè e la propria famiglia a gravi pregiudizi economici, sia l'introduzione del capitolo relativo all'infermità in generale, in cui sono, su per giù, riportate le norme della legge sui manicomi e sugli alienati del 14 febbraio 1904, per quanto si riferisce alla capacità degl'internati, sia la dichiarazione di interdizione od inabilitazione limitata al periodo per cui fu accertata l'esistenza delle cause di essa, se prima della pronunzia della sentenza queste siano cessate.

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. *Casarini*): Le innovazioni principali, da approvarsi pienamente, sono le seguenti:

inabilitazione per abuso di bevande alcoliche o di stupefacenti o per vita dissoluta (art. 467);

abolizione dell'inabilitazione di diritto pei sordomuti e pei ciechi dalla nascita (ivi);

precisazione dei congiunti che possono promuovere il giudizio di interdizione o d'inabilitazione (congiunti del codice attuale: art. 469);

indispensabilità dell'esame medico (art. 477) e dell'esame del richiedente e dei rappresentanti dell'infermo (art. 476);

facoltà nel giudice di pronunciare l'interdizione anche sulla semplice istanza di inabilitazione (art. 470);

tutela del contraente di buona fede negli atti annullabili (articoli 486 e 487);

regolamento legislativo dell'incapacità naturale per infermità di mente, non accompagnata da interdizione o inabilitazione.

Sezione di Corte di Appello di Caltanissetta: Ci rendiamo consapevoli delle importanti innovazioni introdotte dal Progetto in riguardo agli istituti della interdizione e della inabilitazione, e delle norme dettate per il caso di infermità di mente, ed esprimiamo tutta la nostra ammirazione per l'opera sapientemente compiuta.

Corte di Appello di Catania — (Rel. Pres. Sez. *Cappellani*): Una disciplina più completa e più precisa, per forma e contenuto, è stata data alle disposizioni concernenti la interdizione, la inabilitazione e la infermità di mente, ed anche a questa parte può prestarsi adesione.

Corte di Appello di Roma — (Rel. Cons. *Pellegrini*): Nel complesso non vi è che da consentire nelle innovazioni, le quali rimuovono gli attuali dubbi interpretativi e colmano delle gravi lacune.

Corte di Appello di Venezia — (Rel. Cons. *Colagrosso*): La trama di tutto il titolo è essenzialmente tessuta sopra quella del vigente sistema, per quanto attiene al regolamento sostanziale degli istituti, pur avendo il Progetto introdotto anche profonde innovazioni. Queste, più particolarmente, si manifestano sotto due aspetti: da una parte, nella più organica disciplina di tutta la materia, nel senso che, accanto all'interdizione e alla inabilitazione, viene considerato anche il fenomeno giuridico della infermità di mente in generale; e, dall'altra, nella più vigile opera di protezione, predisposta a beneficio, non solo delle persone contro cui la interdizione e la inabilitazione vengono promosse, ma anche dei terzi contraenti.

CONSIGLIO DI STATO

Gravi e profonde sono, come è noto, le deficienze palesatesi nel regolamento degli istituti in epigrafe, qual'è stabilito dal vigente codice, e numerose le incertezze e le controversie cui ha dato luogo la lunga applicazione delle relative disposizioni. Opportunamente il Progetto si è preoccupato di siffatto stato di cose e, pur rispettando, nei limiti del possibile, la struttura del sistema attuale, ha cercato di disciplinarlo in modo più organico e completo, colmando lacune, rettificando errori, troncando dispute, e, quel che maggiormente importa, tenendo nel debito conto, non soltanto gli interessi dell'interdicendo e dell'inabilitando, ma anche quelli di terzi, che entrino in rapporto con loro. Si può dire che non una delle disposizioni in vigore sia sfuggita al vaglio di un esame illuminato e scrupoloso, che ha consigliato numerose innovazioni di forma e di so-

stanza, più o meno ampie e profonde, ma tutte giustificate dalle esigenze della pratica e della scienza. A buon diritto può, quindi, affermarsi che il Progetto segna un benefico e notevole progresso nel campo della nostra legislazione.

E' da rilevare che l'intera materia, che il codice tratta insieme in un unico capitolo, è stata convenientemente ripartita in due capitoli distinti, di cui l'uno riguarda la interdizione e la inabilitazione, e l'altro, l'infermità di mente in generale. Il primo capitolo, poi, assoggetta generalmente allo stesso trattamento giuridico la interdizione e la inabilitazione, troncando così le discussioni sorte sulla applicabilità all'una, delle disposizioni dettate per l'altra, mentre nel secondo capitolo sono convenientemente raggruppate tutte quelle norme, contenute in qualche legge speciale, che sembrano trovare in esso una sede più acconcia. Analogo raggruppamento viene fatto anche per le disposizioni del codice di rito, che per la loro natura appaiono ugualmente meritevoli di essere collocate fra quelle di diritto sostanziale.

Anche per questo titolo valgono le osservazioni fatte nell'esame del titolo X, in merito al giudice tutelare e al consiglio di famiglia.

UNIVERSITA'

Università di Bari — (Rel. Prof. *Macchia*): Si dovrebbe distinguere in linea generale (la distinzione è già posta nel progetto di riforma del « codice delle obbligazioni », a proposito dei requisiti del contratto) la *incapacità legale* dalla *incapacità naturale*, della quale, in assenza di una disposizione di legge, non si sa se ed in che misura si debba, in genere, tenere conto.

Università di Ferrara — (Rel. Prof. *Perticone*): Il titolo dell'interdizione, dell'inabilitazione e dell'infermità di mente in generale, presenta innovazioni felici, dal punto di vista della tecnica legislativa, tra le quali ci sembra da segnalare, particolarmente, la definizione testuale dei tre istituti, di cui l'ultimo ignoto al codice vigente. Basta confrontare gli articoli 466 e 467 del Progetto, rispettivamente con gli articoli 324, 339 e 340 del codice vigente.

Università di Genova e Università di Parma — (Rel. Prof. *Allara*): Si approva il contemporaneo regolamento della interdizione e della inabilitazione e il nuovo apposito capo relativo alla infermità di mente in generale.

Università di Macerata — (Rel. Prof. *Greco*): In questo titolo si realizza, nella disciplina del Progetto, un notevole miglioramento ri-

spetto a quella del codice vigente, specie per quanto concerne le maggiori cautele e garanzie di cui viene circondata la pronunzia della interdizione e della inabilitazione, la più precisa e razionale distinzione fra uno stadio provvisorio e uno stadio definitivo di incapacità, con particolareggiata disciplina della condizione giuridica dell'incapace e delle conseguenze degli atti da lui compiuti nell'uno e nell'altro stadio, avuto opportunamente riguardo, circa il primo stadio, al tenore del provvedimento definitivo, secondo che accolga o rigetti la istanza di interdizione, o che pronunzi in luogo di quest'ultima la semplice inabilitazione.

Università Cattolica del S. Cuore di Milano — (Rel. Prof. *Barassi*): Nel sistema del Progetto l'infermità mentale, in persona che abbia compiuto il 21° anno d'età (se è minore, è sufficiente la tutela per ragione dell'età: salvo che, come si capisce, il giudice tutelare non dovrà accordare l'emancipazione, nè di regola i genitori o il tutore chiederanno che l'accordi), determina l'intervento protettivo della legge in vario modo: *a*) con l'autorizzazione del tribunale alla custodia dell'infermo in un manicomio o altro istituto di cura o presso la propria famiglia: ciò per proteggere i terzi o lo stesso infermo contro le conseguenze materiali dei suoi atti e inoltre a scopo curativo (legge 14 febbraio 1904 sui manicomi e sugli alienati, cui il Progetto si riferisce, art. 493 e seg.); *b*) con la difesa giuridica dell'infermo contro le conseguenze degli atti giuridici da esso posti in essere. Naturalmente il Progetto si preoccupa solo di questa seconda forma di protezione.

Il sistema del Progetto rappresenta, in proposito, un sicuro miglioramento del codice civile, in quanto sono separatamente raccolte e coordinate le norme, già in parte contenute nel codice civile, riguardanti le due forme essenziali di quella tutela.

Università di Pavia — (Rel. Prof. *Gangi*): Le disposizioni del titolo XI, le quali introducono modificazioni ed ampie innovazioni alle disposizioni del codice vigente, sembrano molto utili ed opportune, e meritevoli, pertanto, di accoglimento. Degne di particolare elogio sembrano le norme: dell'art. 467, che estende i casi in cui può aver luogo l'inabilitazione; dell'art. 469, che circoscrive la cerchia delle persone che possono promuovere l'interdizione o l'inabilitazione; degli articoli 474, 476, 477, 471, 472 e 475, che dispongono le opportune cautele perchè l'interdizione o l'inabilitazione venga pronunziata solo quando realmente ne sussista una causa; dell'art. 470, che, in omaggio al principio dell'economia dei giudizi, stabilisce che sulla istanza della interdizione può essere dichiarata anche d'ufficio la inabilitazione, e viceversa, se ciò corrisponde alle condizioni della persona contro cui l'istanza è promossa.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Avvocati di Bologna: La nuova disciplina data alla presente importantissima materia si reputa grandemente encomiabile.

Commissione Reale Procuratori di Bologna — (Rel. Avv. Neppi): Si esprime il voto che tutte le norme di natura processuale, contenute in questo titolo, siano rinviate al codice di procedura civile o, in attesa della progettata riforma di questo, siano comprese nelle norme per l'attuazione del codice. Si rappresenta altresì l'opportunità, pure d'ordine sistematico, che le norme relative alla nullità degli atti compiuti dall'interdetto o dall'infermo di mente in generale trovino luogo nel titolo relativo ai contratti, perchè la loro sfera di applicazione è evidentemente limitata a questa categoria di negozi.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Bologna — (Rel. Avv. Redenti): Questo titolo del Progetto contiene varie innovazioni certamente opportune.

Commissioni Reali e Sindacato Avvocati e Procuratori di Ferrara: Mentre sarebbe desiderabile l'abolizione di distinzioni a volte impossibili e di nessuna utilità, se non dannose, e riunire in unico istituto quelli attuali dell'interdizione e dell'inabilitazione, il Progetto, invece, li mantiene e li aumenta, con l'aggiunta della minore età prorogata, trattandone con molte varie disposizioni ed articoli, di cui taluni possono completamente eliminarsi.

L'inabilitazione potrebbe essere parificata alla interdizione e alla infermità di mente in generale, riguardo alla facoltà d'agire in materia d'interessi e, ove del caso, anche riguardo la cura della persona, non trovando abbastanza giustificata nei suoi effetti la distinzione fra atti di ordinaria amministrazione e quelli che la eccedono, sostituendo alle varie denominazioni di questo istituto quella della inabilitazione od altra che si ritenesse più propria.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Gerace Marina — (Rel. Avv. Marvasi): Unificate le disposizioni del diritto sostanziale con quelle del codice rituale, riflettenti gli istituti dell'interdizione, dell'inabilitazione, dell'infermità mentale, raggruppati in unico capitolo,

perchè più unitaria e completa risulti la disciplina della materia, s'introducono più ampie e profonde innovazioni, sostituendo opportunamente alla assunzione casistica negativa dell' art. 339 del codice civile del 1865 un numero preciso e tassativo di cause poste a presupposto della dichiarazione della inabilitazione. Viene circoscritto, l'ambito delle persone cui è consentito richiedere la interdizione o la inabilitazione (art. 469) e con una serie di cautele maggiori di quelle stabilite dal codice del 1865, si viene a rimuovere il pericolo di domande tendenti alla dichiarazione di inabilitazione o di interdizione di un cittadino, e fatte a fine di lucro.

Commissione Reale Avvocati di Ivrea — (Rel. Avv. *Quilico*): Nel titolo riguardante la interdizione, la inabilitazione e la infermità di mente, i saggi accorgimenti del legislatore si sono ispirati ai responsi della scienza medico-psichiatrica: sicchè ogni disposizione merita il più vivo elogio.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Lecce — (Rel. Avv. *Grosso*): Le numerose innovazioni apportate in questa materia hanno tenuto conto delle gravi controversie che, per l'attuale regolamento, si agitano nella dottrina e nella giurisprudenza. Alcune disposizioni del codice di rito, per migliore opportunità, sono state trasferite in questo titolo, nel quale viene anche regolata la condizione giuridica di coloro che, pur non essendo interdetti od inabilitati, si trovano in istato, anche non abituale, d'incapacità naturale. Così, con norme di diritto positivo, è risoluto quanto forma già stato nella coscienza giuridica in base ai principi generali.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Piacenza — (Rel. Avv. *Boscarelli*): Sono da approvarsi le innovazioni tanto sostanziali quanto formali introdotte per l'interdizione, l'inabilitazione e l'infermità di mente in generale.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Reggio Calabria — (Rel. Avv. *Mafrici*): Il Progetto ha eliminato molte controversie, che sorgevano nella interpretazione delle norme attuali, e ha disciplinato in maniera più completa la materia, non trascurando di provvedere pei casi di infermità mentale non seguita da interdizione o inabilitazione, o di perturbamento non abituale e passeggero.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste: Il titolo XI del Progetto merita lode per la felice sistemazione della materia e per il razionale coordinamento degli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione, ed anche per talune provvide innovazioni, coraggiosamente apportate alla

attuale loro disciplina, specialmente per quanto attiene agli effetti della dichiarazione sopra gli atti posteriormente compiuti dall' interdetto e sopra quelli, eccedenti la semplice amministrazione, compiuti dall' inabilitato senza l' assistenza del curatore.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Velletri — (Rel. Avv. *Coronati*): Può con sicurezza affermarsi che il titolo XI è forse il più completo e il più perfetto dei tredici di cui si compone il Progetto, e ad esso va tributata incondizionata lode.

Ampio ma non prolisso lo svolgimento, organica la trattazione, riunite e migliorate le disposizioni, che prima trovavan sede qua e là nel codice, in quello di rito ed in alcune leggi speciali, può dirsi che il titolo in esame abbia ovviato completamente a tutti gli inconvenienti e colmate tutte le lacune, che il codice vigente faceva lamentare.

Chiarita, e in forma positiva, la sostanziale differenza che intercorre fra interdizione e inabilitazione, e la differenza tra le funzioni del tutore e quelle del curatore, aumentate le cause per cui si può far luogo all' inabilitazione, e non trascurata la condizione (ben diversa oggi da quella di 67 anni or sono), in cui vengono a trovarsi i sordomuti e i ciechi dalla nascita, il Progetto stabilisce una serie di garanzie e di tutele, equamente considerando sia gli interessi degli interdetti, inabilitati o infermi di mente, sia quelli di coloro, che ebbero la ventura o la sventura di trattare con essi.

Le cautele imposte perchè si possa arrivare alla dichiarazione di interdizione o di inabilitazione danno la garanzia più assoluta che non si possano avventatamente adottare provvedimenti così gravi.

Commissione Reale Avvocati di Vicenza — (Rel. Avv. *Monza*): La materia viene opportunamente coordinata, integrata e semplificata in confronto delle vigenti norme e non si possono che approvare le proposte riforme.

CAPO I

Dell'interdizione e dell'inabilitazione

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Genova — (Rel. Cons. *Sarno*): Opportunamente il Progetto riunisce in un solo capo le disposizioni riguardanti l'interdizione per infermità mentale e l'inabilitazione, assoggettandole alle stesse norme, tranne la differenza che deriva dall'assoluta incapacità dell'interdetto in confronto dell'incapacità relativa dell'inabilitato.

Corte di Appello di Milano — (Rel. Pres. Sez. *Pelosi*): In questo capo sono state conservate inalterate le linee essenziali del regolamento predisposto dal codice, ma sono state giustamente apportate importanti modificazioni, atte ad eliminare la più gran parte delle controversie, che tuttora si agitano nella dottrina e nella giurisprudenza.

I concetti informativi del Progetto mirano ad assicurare una maggiore protezione, sia delle persone contro cui è promossa l'interdizione o l'inabilitazione, sia dei terzi che entrano in rapporto con loro.

E i detti principi sono stati tradotti perspicuamente in norme positive, a cui la Corte pienamente aderisce.

Tra le più importanti modificazioni, piace alla Corte dare particolare rilievo a quelle introdotte per il regolamento degli atti compiuti dall'incapace, in confronto dei terzi.

(Rel. Sost. Proc. Gen. *Morbioli*): I due istituti conservano, come osserva il relatore, nelle loro linee fondamentali, lo stesso ordinamento, che hanno attualmente.

Le innovazioni e le aggiunte di dettaglio sui presupposti dei provvedimenti di interdizione e di inabilitazione, sulla sostituibilità dell'uno all'altro, anche d'ufficio, sulla condizione giuridica dei sordomuti e dei ciechi dalla nascita, sul procedimento, e sugli effetti sia dell'istanza, sia del provvedimento di dichiarazione o di revoca della interdizione o dell'inabilitazione, specialmente rispetto ai terzi e

alla validità degli atti compiuti dall'interdicendo o inabilitando, pendente il giudizio, provvedono opportunamente a ovviare ad inconvenienti o insufficienze manifestatisi nell'applicazione della legge attuale. E meritano di essere senz'altro adottate.

Corte di Appello di Trieste — (Rel. Cons. *Antonini*): Questo capo contiene pregevoli innovazioni al codice vigente, e completa molte lacune in esso lamentate.

Si osserva, però, che sarebbe opportuno includervi, altresì, qualche disposizione sulle spese dei procedimenti da esso regolati (la legislazione austriaca in materia ha al riguardo ben sette articoli), non sembrando sufficienti, in proposito, gli articoli 370, 371 e 375 del nostro codice di procedura civile. Sarebbe altresì opportuno ovviare ad un inconveniente, che ora spesso si verifica nei giudizi di interdizione: la contumacia, non volontaria ma forzata, dell'interdicendo, che può essere affetto da una infermità di mente, la quale non gli consenta di provvedere alla propria difesa o addirittura di comprendere che si è chiesta la sua interdizione. In molti casi la consegna a lui della citazione introduttiva del giudizio può essere pregiudizievole al suo stato di salute.

Si potrebbe obiettare che non è, in fondo, gran male se l'interdicendo, trovandosi in tali condizioni, rimanga contumace in un giudizio, nel quale avrebbe ben poco da opporre alla domanda nei suoi confronti proposta, e che, ad ogni modo, l'art. 471 del Progetto dà facoltà di intervenire in giudizio, per opporsi all'istanza, a quanti sarebbero autorizzati, ai sensi del precedente art. 469, a presentare l'istanza stessa. Ma mentre, in pratica, ben rari saranno i casi di persone che si avvarranno di tale facoltà, è indubbio che il legislatore deve con ogni mezzo favorire il contraddittorio serio, efficace nelle liti. Sarebbe, perciò, da includere, in questo titolo XI, una disposizione analoga a quella del § 30 dell'Ordinanza imperiale austriaca 28 giugno 1916 (B. L. I., n. 207), che è così concepito: " Si prescinderà dalla citazione dell'interdicendo, se la sua comparsa in persona non è possibile o gli sarebbe pregiudizievole. In questo caso la citazione deve essere intimata al suo rappresentante o in mancanza di questo ad un curatore da nominarsi per lui. Contro la nomina di un tal curatore non ha luogo un rimedio di legge „ (cfr. anche il successivo § 63, comma 3°, della stessa Ordinanza).

Corte di Appello di Venezia — (Rel. Cons. *Colagrosso*): Pieno consenso merita tutto il regolamento di dettaglio, predisposto per il procedimento: dalla norma che, calcata sulle orme del codice albertino e in aderenza alla prevalente dottrina e giurisprudenza, comprende espressamente gli affini tra le persone legittimate all'azione di interdizione o di inabilitazione (art. 469), a tutta la particolare disciplina di maggiore protezione dell'interdicendo o inabilitando, la quale, oltre alle attuali cautele, prescrive l'obbligo del previo esame medico (art. 477), la personale audi-

zione dei soggetti attivi dell'azione (art. 476), la facoltà di intervento nel giudizio (art. 471) e, infine, la potestà riconosciuta all'Autorità giudiziaria di disporre, anche di ufficio, in tutto l'*iter* processuale, i congrui mezzi istruttori (art. 472).

UNIVERSITA'

Università di Messina — (Rel. Prof. *Degni*): Gli istituti della interdizione e dell'inabilitazione, quali sono regolati dal codice civile, meritavano una completa revisione, alla quale il Progetto ha provveduto, pur mantenendo inalterate le linee essenziali della disciplina vigente.

Opportunamente si è trattato, in un solo capo, della interdizione e della inabilitazione, eliminando, così, tutte le dispute circa la estendibilità alla inabilitazione delle norme riguardanti la interdizione.

Università Cattolica del S. Cuore di Milano — (Rel. Prof. *Barassi*): Il Progetto accoglie la distinzione tra interdizione e inabilitazione. E' noto che non tutte le legislazioni hanno ammeso questo binomio: lo hanno accolto solo i codici a tipo francese, per cui si è creduto dover distinguere l'infermità mentale, a seconda del suo grado di gravità. Abituale è sempre: ma l'infermità mentale può esser così grave, da rendere totalmente incapace, chi ne è colpito, di provvedere ai propri interessi, oppure menò grave, così da essere ritenuto parzialmente capace (articoli 374 e 339 cod. civ.). Pare che la scienza medico-legale abbia confermato questo possibile aspetto delle alienazioni mentali, benchè la cosa non sia così pacifica. E' però, a notare che quella distinzione sarebbe coonestata dall'essersi inserita nella seconda categoria la prodigalità (art. 339).

Questa distinzione, ad ogni modo, è molto discussa, tanto che altri codici l'hanno addirittura esclusa. Così il codice civile germanico (art. 221), per tacer d'altri, conosce solo un tipo di interdizione, non già quella forma che fu detta di interdizione attenuata, propria dell'inabilitazione. Del resto è noto che il codice albertino (art. 369), separandosi dal suo solito modello (il cod. Nap.), distingueva la prodigalità dalla diminuita infermità mentale, ammettendo per quella l'interdizione, per questa l'inabilitazione (art. 380). Il Progetto ha preferito seguire le orme del codice civile, che è tornato all'equiparazione sulla base della inabilitazione.

Che il Progetto abbia in proposito seguito il codice civile (salvo l'opportunnissima fusione dei due istituti, interdizione e inabilitazione, nella loro disciplina legislativa) si deve approvare. Qui si prescinde totalmente dalla questione se si diano malattie mentali del secondo tipo, perchè è argomento che sfugge al tecnicismo giuridico. Come si è già detto, è però da ritenere prevalente l'affermativa. Del resto, questa pos-

sibilità è riconosciuta e preveduta in tutte le legislazioni anche non derivate dal codice Nap., anche in quelle che hanno fuso la relativa protezione nell'istituto generale dell'interdizione. Ad es., il codice civile germanico distingue l'interdizione per malattia mentale (così il § 104) da quella per debolezza mentale, prodigalità o abituale ubriachezza (§ 114). Invece il codice civile svizzero (art. 395) ammette, in tal caso, l'inabilitazione.

Così interdizione e inabilitazione, tutela e curatela sono istituti di protezione, che differiscono solo dal punto di vista puramente quantitativo dei limiti di protezione accordata: questa generale identità strutturale ha avuto, nel Progetto, un'adeguata espressione quasi plastica nella disciplina che accomuna, notando ogni volta le differenze, i due istituti: con un metodo utile anche per l'elaborazione sistematica. E si aggiunga che la curatela è anche nel Progetto — e appunto con questo suo carattere di protezione non generale, non comprendente anche la cura della persona, ma limitata a determinati affari del patrimonio — un istituto di ampia applicazione. Essa può coesistere con lo stato di patria potestà e di tutela; nel primo caso, l'applicazione più tipica è quella dell'eventuale conflitto di interesse tra genitore e figlio (art. 373, capov. penult., Prog.). E la sua necessità si impone anche ad altre legislazioni, che pure hanno relegato la prodigalità, ecc. nell'interdizione. Così il codice civile germanico (§ 1910) ammette che il maggiore non interdetto, ma per una minorazione fisica (sordo, cieco, muto) o psichica non in grado di attendere ad alcuni o a tutti i suoi affari concernenti il patrimonio, può essere protetto con l'assistenza di un curatore. Cfr., pure, l'art. 392 del codice civile svizzero.

Oltre che nella struttura generale di istituto di protezione l'interdizione e l'inabilitazione sono congiunti anche nel procedimento. Il medesimo procedimento può anzi condurre all'una o all'altra forma di protezione, contrariamente all'istanza iniziale (art. 470 del Progetto). Cosicché, almeno per quanto riguarda l'unità del procedimento, vi è consonanza tra il sistema latino e quello degli altri codici di tipo germanico; si può anche (come si fa da alcuni) arrivare a considerare l'inabilitazione come una interdizione attenuata.

Altra cautela: la forma del procedimento per conseguire l'interdizione o l'inabilitazione, che non è rimesso alla pura giurisdizione volontaria, e presuppone, non solo l'esame diretto dell'interdicendo o inabilitando (come nell'art. 327 codice civile), ma l'esame medico (art. 477 del Progetto, nuovo) e l'audizione personale dei richiedenti, ecc., e di tutti coloro in genere che possono proiettar luce (art. 476, in questa parte nuovo). In proposito, e in generale in merito al procedimento comune, nulla vi sarebbe da osservare al Progetto, salvo una cosa solamente, che già più volte abbiamo ripetuto: l'opportunità di innestare in un codice civile regole puramente processuali. Salvo quella che determina la legittimazione attiva (art. 469, del resto sull'esempio degli articoli 326 e 339 del codice) nel giudizio di interdizione, e che può stare anche in un codice

di diritto sostanziale, in quanto delimita il diritto di promuovere l'istituzione di uno stato di protezione, e salvo pure l'art. 470, che ammette l'unità del procedimento per l'interdizione o l'inabilitazione, si potrebbero benissimo rinviare al codice di procedura civile gli articoli 471-477 (dei quali qualcuno è stato addirittura trasportato dal codice di procedura civile, mentre gli articoli 470, 471, 472, 475 e 477 sono nuovi). Il codice civile, se non vuol essere pletorico, deve presupporre le norme del procedimento, e solo limitarsi a imporre la pubblicità dei provvedimenti adottati dal tribunale (come fa l'art. 478) e a determinarne gli effetti giuridici.

CONSIGLIO SUPERIORE FORENSE

Essendo presa in considerazione nel Progetto anche la procedura della interdizione e della inabilitazione, essa dovrebbe venire disciplinata in modo meno frammentario e più completo.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Avvocati di Ancona — (Rel. Avv. *Sinigaglia*): Si rileva la tendenza dei redattori del Progetto a conglobare nel codice civile norme di carattere puramente procedurale.

A parte il riflesso che norme di carattere procedurale trovano la loro opportuna sede nel codice di procedura civile, il sistema è pericoloso, visto che con la promulgazione del solo nuovo codice civile rimarrebbero in vigore le disposizioni del codice di procedura civile sulla stessa materia, donde il pericolo di contraddizioni e incertezze, che è opportuno evitare.

Nella materia speciale dell'interdizione e inabilitazione le norme di procedura vigenti si trovano sancite nel titolo VI del libro III del codice di procedura civile (articoli 836 a 844).

Sembra che a queste norme si voglia, con talune disposizioni del Progetto, introdurre sostanziali modificazioni.

E così l'Autorità giudiziaria potrebbe, tanto nello stadio preliminare (art. 472), quanto dopo l'interrogatorio dell'interdicendo o dell'inabilitando (art. 476), disporre mezzi istruttori, assumere informazioni, ecc. Però dalle disposizioni del Progetto non si riesce a comprendere se la procedura per interdizione o inabilitazione debba svolgersi intieramente per via di ricorso e comparizione delle parti in camera di consiglio, con assunzione di prove o di informazioni d'ufficio, o se invece, dopo l'esame dell'in-

terdicendo o dell' inabilitando, la causa debba essere proseguita in contraddittorio, secondo accade in base alla procedura vigente (art. 843 cod. proc. civ.).

Tutto ciò va precisato.

Nei casi dubbi la procedura in contraddittorio rappresenta una garanzia di giustizia.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Bologna — (Rel. Avv. *Redenti*): Il coordinamento delle disposizioni del Progetto con quelle, già di per sè non felici, del codice di procedura civile, sul procedimento di interdizione, dà luogo ad una figura di giudizio, ibrida e poco chiara. Si tratta di un procedimento per ricorso (art. 473 del Progetto), nel quale non si prevede come e quando si inserisca il contraddittorio, dato che il testo attuale dell' art. 837 del codice di procedura civile non è più applicabile.

Commissioni Reali e Sindacato Avvocati e Procuratori di Campobasso — (Rel. Avv. *Jamici*): Questa materia è trattata con larghezza di vedute e rigore di forme. Ogni presunzione di inabilitazione dei ciechi e dei sordomuti dalla nascita è abolita: deve essere sempre pronunciata e riconosciuta; il tutore od il curatore viene nominato nella stessa sentenza.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Capodistria: Il procedimento di interdizione e di inabilitazione ha un contenuto tutt' affatto speciale, che lo differenzia dai soliti procedimenti contenziosi, sia perchè riguarda una materia, che attiene in gran parte all' interesse pubblico o sociale (infatti, coll' odierno ordinamento della società non pare che lo stato psichico o di capacità giuridica di una persona possa interessare solo il privato), sia per gli effetti che acquista la sentenza, la quale, a differenza delle altre, fa stato di fronte a chiunque e non soltanto fra i contendenti.

Partendo da tali premesse, parrebbe più corrispondente allo scopo di tali procedimenti che essi non fossero lasciati all' iniziativa privata, ai singoli interessati, i quali ad un certo punto, per sopraggiunte ragioni di mero interesse personale, potrebbero anche essere indotti ad abbandonare l' azione, che, come si è detto, non riguarda solo i loro particolari interessi, ma in genere quelli della società, in cui vive l' interdichendo o inabilitando. E quindi, mentre va senz' altro approvata la disposizione, che autorizza il giudice tutelare a promuovere il provvedimento (ma come? facendosi attore egli stesso?), si ritiene che miglior cosa sarebbe far svolgere tutto il procedimento d' ufficio, sotto la direzione di un giudice delegato, in camera di consiglio; e cioè non solo, come progettato, nella parte preliminare, ma anche in quella ulteriore dell' ammissione e

dell'assunzione delle prove, pur sempre coll'intervento di ogni interessato. Ciò garantirebbe meglio lo svolgimento del processo, che giungerebbe senz'altro al necessario sbocco: il provvedimento di interdizione o inabilitazione, oppure la negazione di qualunque provvedimento.

Commissione Reale Procuratori di Catanzaro — (Rel. Avv. *Supino*): Il Progetto completa e modifica diverse disposizioni del codice, che nella pratica applicazione aveano dato e danno luogo a frequenti e gravi inconvenienti, sia in riguardo all'interessato, sia in rapporto coi terzi.

In proposito è a rilevare che, in queste nostre contrade specialmente, abbiamo assistito ad un vero scempio di vistosi patrimoni familiari, per essersi fortemente ostacolata, oltre che dall'interessato, dai parenti stessi, la salutare misura dell'interdizione, ritenendo questa come una pena infamante, che si facesse scendere sul capo dell'interdicendo! E con questa mentalità si è ricorso al minor rimedio della inabilitazione. La quale, nella pratica, si è dimostrata misura completamente irrisoria, sia per la non facile demarcazione dei limiti tra amministrazione semplice e complessa e sia perchè l'art. 339 consente all'inabilitato di compiere qualsiasi atto, e addirittura la completa espoliazione in danno di sè stesso e della propria famiglia, sol che vi avesse consentito il curatore, chiamato dalla legge vigente semplicemente ad *assisterlo*.

A scongiurare il perpetuarsi di codeste ed altre consimili rovinose condizioni personali e domestiche, il Progetto soccorre largamente con le nuove disposizioni di questo titolo, oltre che con quelle sulla tutela e curatela, e con la specifica norma del 481, ultimo capoverso.

Commissioni Reali e Sindacato Avvocati e Procuratori di Ferrara: In relazione a quanto si è detto a proposito della emancipazione, la distinzione fra capacità e incapacità assoluta e capacità e incapacità relativa non ci persuade; quindi, anche per coloro che, secondo il Progetto, sarebbero passibili di inabilitazione, si dovrebbe adottare, per quanto riguarda l'amministrazione delle loro cose, le stesse misure che per i passibili d'interdizione, ferma l'eccezione per i sordomuti e ciechi dalla nascita, che abbiano ricevuto una rieducazione sufficiente.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Matera: Per i procedimenti di interdizione e di inabilitazione sono previste maggiori garanzie nell'interesse degli interdicendi o inabilitandi, perchè si dà la possibilità di intervenire nei relativi giudizi a tutte le persone autorizzate a presentare la domanda di interdizione o inabilitazione.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Modena — (Rel. Avv. *Della Fontana*): Senza allontanarsi dagli schemi tradi-

zionali, il Progetto presenta una sistemazione della materia molto più ampia e completa di quella del codice attuale, togliendo all'interprete molte incertezze, che la pratica aveva messo in evidenza: rappresenta, quindi, un miglioramento sullo stato attuale della legislazione.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli:

Il Progetto apporta, sulla materia, notevoli ed utili modificazioni ed innovazioni alle norme del codice civile.

Esso migliora tecnicamente la trattazione dei due istituti, unificandola.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Palmi — (Rel.

Avv. *Bagalà*): Malgrado si siano conservate inalterate le linee essenziali del regolamento predisposto dal codice civile per gli istituti che ne sono l'oggetto, neppure mancano, in questa parte del Progetto, innovazioni di sostanza e di forma, veramente notevoli. Si è cercato di ovviare a tutte le deficienze segnalate dalla dottrina e dalla pratica, colmando lacune e correggendo ed integrando quelle disposizioni, che si erano nella loro applicazione manifestate imperfette, ed avevano dato luogo ad inconvenienti. Ne è derivato un complesso di norme assai lodevole, che costituisce un innegabile progresso sul regolamento attuale.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Roma — (Rel. Avv.

Salomone): Il Progetto ha inteso regolare, a differenza di altri codici (es., quello dell'Impero tedesco e, in parte, quello italiano vigente), anche la procedura per gli speciali provvedimenti.

Ma fissato tale principio, si rivela la necessità di chiarire e completare le disposizioni di carattere formale nelle parti essenziali, precisando i limiti della fase preliminare di volontaria giurisdizione e di quella successiva contenziosa, e regolando il passaggio dall'una fase all'altra.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Salerno — (Rel.

Avv. *Mobilio*): Poichè il Progetto avoca al codice civile anche la procedura, che, sotto il regime del codice vigente, è devoluta agli articoli 836 e segg. del codice di proc. civ., riteniamo che venga ben precisato il procedimento, da dividersi in due fasi: l'una preliminare, per il processo, da parte del tribunale, di deliberazione della domanda e i provvedimenti interinali o preparatori dell'ulteriore corso, e l'altra eminentemente contenziosa.

Riteniamo ancora che si debba man tenere l'intervento del pubblico ministero e che il parere del consiglio di famiglia o del consiglio di tutela, richiesto dal codice vigente a corredo del ricorso d'interdizione o di inabilitazione, debba sostanzarsi nel parere del giudice tutelare.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Santa Maria Capua Vetere: Le importantissime riforme proposte per gli istituti della interdizione e della inabilitazione, con l'aumento delle cause per l'inabilitazione, l'esclusione della inabilitazione legale per sordomutismo e cecità, la dichiarazione d'ufficio, la necessità dell'esame medico, la limitazione dell'azione ai parenti prossimi, la dichiarazione limitata a periodo determinato, i provvedimenti provvisori in attesa della pronunzia definitiva, anche nei casi di solo internamento in luoghi di cura, vanno accolti con entusiasmo, perchè importano una disciplina più organica e più rispondente alla gravità della materia regolata.

Si richiama, però, l'attenzione sull'attività multiforme e davvero straordinaria demandata al giudice tutelare chiamato a sorvegliare interessi, di cui non sempre è possibile rendersi conto, e a dare il suo assenso ad ogni atto del tutore e del curatore, in modo da poter servire a costoro per allontanare ogni responsabilità per cattiva amministrazione.

Commissione Reale Avvocati di Sciacca — (Rel. Avv. Arone): L'unificazione del regolamento per l'interdizione e l'inabilitazione stronca molte controverse e dibattute quistioni, mai cessate sotto l'impero del codice vigente.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Taranto: Il Progetto tratta in unico capitolo dell'interdizione e dell'inabilitazione, onde sopire il dibattito, oggi vivo, relativo ai limiti di estensione delle norme sull'interdizione alla inabilitazione.

Con la nuova organizzazione dell'istituto, per cui sono state raggruppate nel codice civile varie norme esistenti in quello di rito, si è cercato di assicurare una protezione più efficace, non solo agl'incapaci, ma anche a coloro che con essi entrano in rapporti.

Commissione Reale Avvocati di Torino — (Rel. Avv. Abello): La *Relazione*, che sul titolo in esame ha steso il Prof. GALGANO, si apre colla dichiarazione che esso è uno di quelli, che ebbe più ampia e profonda innovazione, di sostanza e di forma.

E' vero, difatti, che, oltre ad alcuni ritocchi di forma e alle correzioni di qualche deficienza grammaticale (ad es., art. 324 del codice e 464 del Progetto), si tratta promiscuamente, in un primo capitolo, dell'interdizione e inabilitazione e vi si inseriscono norme processuali e di leggi speciali, tentando così di dare alla complessa materia una trattazione e sistemazione più organica ed unitaria, ispirata al concetto fondamentale, accolto dai nostri migliori trattisti, che l'interdizione è la protezione concessa dalla legge a chi per infermità di mente è incapace di assumere la direzione della propria persona e del proprio patrimonio, e l'inabilitazione è misura analoga di minore intensità, concessa all'in-

fermo di mente, che non può provvedere a sè ed alle cose sue, come vi provvederebbe uno non infermo (v. VENZI, *Manuale*, pag. 640 e 644).

Particolare menzione meritano, a nostro avviso, le norme con cui il Progetto cerca di conciliare il conflitto di opposti interessi, che può sorgere fra gli interdetti e gli inabilitati ed il terzo, che con loro contrae, e così le disposizioni che dichiarano doversi il decreto di nomina del tutore o del curatore provvisorio assoggettare alle stesse forme di pubblicità fissate per la sentenza d' interdizione e d' inabilitazione e produrre gli effetti che ne sono propri dall' annotazione nel registro apposito, anzichè dal giorno della sentenza, come prescrive l' art. 328 del codice civile; e quelle con cui si è deliberata la validità degli atti compiuti dopo le sentenze d' interdizione o d' inabilitazione, o dopo la nomina del tutore o curatore provvisorio, senza l' osservanza delle prescritte formalità dall' interdetto (o dal suo rappresentante) e dall' inabilitato (art. 486, al. 1°). Si tratta di norme che, senza trascurare la tutela dovuta agli interessi degli incapaci e senza omettere le occorrenti cautele per garantirle, si preoccupano, e giustamente, della tutela, che pure è dovuta all' interesse dei terzi e al principio della buona fede, cui espressamente il Progetto si richiama nel testo e nella rubrica del suo art. 487.

Ma non si può dire che siansi colmate tutte le lacune o risolte tutte le questioni che si sono rivelate nella pratica di quest' ardua materia, e neppure, come del resto avverte lo stesso relatore, che non siansi conservate inalterate le linee essenziali del regolamento che dei due istituti dà il diritto vigente.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Torino — (Rel. Avv. *Cottino*): Il Progetto ha rielaborato intieramente tutto il titolo X.

Ottima la distribuzione della materia. La regola normativa della interdizione procede di pari passo con quella della inabilitazione, pervenendo, così, ad una unità sistematica, indubbiamente giovevole all' interprete.

Le non poche dispute a cui dà motivo la infelice locuzione di questo o quell' articolo del codice, vengono eliminate con un chiaro e preciso linguaggio,

Fra le innovazioni, notiamo il miglioramento della condizione dei sordo-muti o ciechi fin dalla nascita, che, da inabilitati di diritto, come sono pel codice in vigore, diventano semplicemente suscettibili di inabilitazione; l' obbligo fatto al giudice di sentire il parere del perito prima di pronunciare l' interdizione o l' inabilitazione; la validità, anzichè la nullità, come vuole il codice in vigore, degli atti compiuti dall' inabilitato prima della sentenza dichiarativa; l' istituzione del tutore provvisorio, ecc.

Non ci trova, invece, consenzienti l' abolizione del parere del consiglio di famiglia, di cui all' art. 327 del codice in vigore. Se l' istituto del consiglio di famiglia e di tutela appare necessario, sia pure dal punto di vista di semplice organo consultivo, per il buon funzionamento della

tutela, anche più opportuno appare che esso continui a funzionare là ove trattasi, come nella interdizione, di un provvedimento destinato ad annullare o modificare la capacità stessa della persona e, di riflesso, a riflettersi sulla stessa compagine del gruppo familiare. Quando si pretende, come pretende il codice in vigore, che dal giudice sia presa conoscenza del parere del consiglio di famiglia e di tutela, non si impedisce, perciò, che il giudice possa formarsi una convinzione propria, diversa da quella del consiglio di famiglia. Piuttosto gli si permette di tenere conto di sentimenti e di stati d'animo del gruppo familiare, non sempre estranei al provvedimento e di cui non può certo farsi carico il perito.

E' sembrato, forse, che il consiglio di famiglia, essendo scomparso dalla tutela, dovesse essere, conseguentemente, tolto di mezzo, anche nel caso di interdizione ed inabilitazione.

Le situazioni non sono, però, identiche.

Mentre il consiglio di famiglia è, nella tutela, secondo il codice in vigore, organo deliberativo, nell'ordinamento della interdizione esso non ha che una funzione consultiva. Non cade, perciò, in contraddizione il legislatore, che abolisce l'istituto del consiglio di famiglia e mantiene in vita uno speciale consiglio di famiglia ai limitati effetti della interdizione ed inabilitazione.

Qualora non si volesse conservata la disposizione, attualmente in vigore, si dovrebbe, quanto meno, rendere obbligatoria, per il giudice, la consultazione dei parenti più prossimi, entro il quarto grado.

Commissione Reale Procuratori di Trani — (Rel. Avv. *Cautela*): La maggiore coordinazione apportata alle norme per l'inabilitazione e per l'interdizione, è meritevole di plauso.

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria: Tecnicamente è ottima la semplificazione ottenuta col trattare insieme l'interdizione e l'inabilitazione. La procedura per la pronuncia dell'una o dell'altra, nonchè per la revoca, riesce così unificata, mentre diversi restano, naturalmente, le cause e gli effetti.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Venezia — (Rel. Avv. *Levis*): L'interdizione e l'inabilitazione sono trattate dal Progetto con una forma di parallelismo, veramente logica e pratica: a distinguere i due istituti rimane la sostanza, e cioè le cagioni determinanti le caratteristiche fisiche e psichiche del soggetto, e gli effetti giuridici degli istituti; ma la forma dei procedimenti è in tutto unificata. Ottima semplificazione.

Anche qui l'abolizione del consiglio di famiglia ed il potere consultivo e dispositivo accentrati nell'Autorità giudiziaria sveltiscono le procedure: nè tolgono, in concreto, alcuna delle garanzie effet-

tive, che le disposizioni vigenti predispongono per gli istituti in oggetto, in quanto una cautela nuova, ed assai più valida ed efficace, è disposta dal Progetto, che consiste nell'esame medico (art. 477) in tutti quei casi in cui ragioni fisiche motivino la richiesta di interdizione o di inabilitazione, mentre rimangono immutate, nella sostanza, tutte le altre cautele attualmente in vigore, come l'interrogatorio dell'interdicendo o dell'inabilitando, la nomina del tutore o del curatore provvisorio, ed anzi, per l'art. 472, sono dati poteri all'Autorità giudiziaria, in tutto il corso della causa, di disporre anche d'ufficio i mezzi istruttori atti ad accertare se concorrano i requisiti necessari per l'accoglimento della domanda.

Qui, però, il Progetto lascia immutata anche la competenza a pronunciare sulla domanda, riservandola così — come nel codice vigente — al tribunale, anzichè al giudice tutelare. Non deve sembrare in contraddizione con le premesse circa l'istituzione di tale nuovo organo giudiziario, l'osservare che, data la impostazione del Progetto, a proposito di queste varie materie tanto analoghe, la costruzione generale risulterebbe più logica e più equilibrata, affidando al giudice tutelare anche questa materia, magari con l'intervento del pubblico ministero, e riservando al tribunale la competenza in materia di richiamo in via contenziosa, che il Progetto, all'art. 475, affida, invece, alla stessa Autorità che ha disposto i provvedimenti. Riesce infatti chiaro che, se il giudice tutelare è organo capace di disporre, e con poteri così lati, in materia di adozione, di patria potestà, di tutela e di emancipazione, non si vede ragione perchè, con le maggiori cautele disposte, egli non debba essere adatto a giudicare e disporre anche in materia di interdizione e di inabilitazione; ed altrettanto dicasi circa i provvedimenti per gli infermi di mente, di cui al capo II di questo titolo XI. Chè se invece, creandolo, si diffida del giudice tutelare, meglio vale allora abbandonare totalmente l'istituzione del nuovo organo ed affidare la materia intera ai tribunali.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori della Venezia Tridentina — (Rel. Avv. *Piscel*): Chi è tratto, naturalmente, a fare il confronto fra il codice attuale ed un codice, com'era quello in applicazione nelle nostre provincie fino all'estate del 1929, nel quale questo istituto trovava precipuamente la sua disciplina nell'attività ufficiosa del giudice pupillare, non può tacere l'impressione, che la riforma tentata col Progetto sia insufficiente allo scopo.

L'insufficienza, i vizi, le oscurità del regolamento attuale in questa materia, non si possono attribuire a deficienza del legislatore del tempo, ma, piuttosto, alla grave lacuna nella giurisdizione italiana che, fino al presente, non conobbe sufficientemente una materia di giurisdizione non contenziosa, e mancò, quindi, dell'organo necessario per pronunciarla. Uno dei pregi, che hanno fatto salutare con plauso di tutti i competenti il Progetto, è, appunto, l'istituzione del giudice tutelare.

Chi è convinto del grande beneficio, che verrà da tale istituzione, non può tacere il disappunto di trovare così scarsa utilizzazione di questo nuovo organo, che si vuole innestare nella giurisdizione patria, nell'istituto dell'interdizione e dell'inabilitazione dei maggiorenni, che ha tanta affinità, sotto ogni riguardo, con quello della tutela e della cura dei minori.

Come è stato risolto il problema dai compilatori del Progetto, rappresenta, quest'istituto, una soluzione ibrida ed intermedia, che disgrega ed inceppa, in gran parte, il carattere contenzioso che ebbe fin qui, senza sostituirvi completamente il beneficio e la libertà dell'ingerenza tutelare ufficiosa.

La procedura viene ad assumere un carattere così ufficioso da alterare la fisionomia dei principi fondamentali di un'azione contenziosa.

Di questa resta soltanto l'apparato formale, l'inevitabile protrarsi della causa in prima istanza e nell'appello in una materia che richiederebbe la più sollecita definizione, e l'accumularsi di spese giudiziali, che rendono poco consigliabile, per lo meno ai poco abbienti, di avviare un processo, mentre, invece, al pari che nel caso della tutela minorile, sarebbe desiderabile il subentrare della protezione giudiziale per tutti gl'incapaci maggiorenni di provvedere ai propri interessi. Ad aumentare questi inconvenienti, l'art. 473 del Progetto, riproducendo l'art. 836 del codice di procedura civile, stabilisce, in tutti i casi della domanda d'interdizione e d'inabilitazione, la competenza di prima istanza del tribunale.

Piuttosto che procedere all'esame dei singoli articoli di questa parte del Progetto, conviene invocare che venga presa in esame una riforma radicale di tutto l'istituto, assimilando la procedura di dichiarazione d'interdizione e di inabilitazione e quella della revoca delle medesime, alla procedura per dichiarare, dirigere e revocare la tutela e la cura dei minori.

Le disposizioni finali del capo I, introdotte *ex novo* dal Progetto (articoli 437, 490, 491 e 492), se rappresentano un grande passo verso lo scopo di tutela dei terzi che entrino in rapporto con gli interdetti e gli interdicendi, gli inabilitati e gli inabilitandi, non sembrano sufficienti a tutelare l'interesse di tali persone incapaci e dei loro parenti, contro la malafede di chi approfitta della incapacità di gestire gli affari di una persona, in confronto della quale sia stata pronunciata od anche soltanto avviata la procedura per dichiarare giudizialmente tale incapacità.

Per ultimo crediamo dover ricordare l'istituto della curatela degli assenti e di ignota dimora, che non hanno provveduto alla nomina d'un proprio procuratore in luogo, istituto che in altri codici trova il suo posto in questo campo delle tutele e delle cure, e per il quale finora non sembra che la legislazione nostra provveda sufficientemente.

Data la forte proporzione dell'emigrazione permanente in paesi e continenti lontani, propria di molte provincie italiane, comprese le nostre, è evidente la soddisfazione con la quale verrebbe salutata nel nuovo codice anche l'introduzione di questa specialità dell'istituto tutelare.

Il Progetto, al titolo IV, capo I, art. 55 inclusivamente a 68, in parte assumendo dal codice attuale, ed in parte con nuove sanzioni, entra bensì più ampiamente nella disciplina di questa tutela degli assenti, ma sembra che sarebbe più opportuno darvi posto nel titolo tutelare, e soprattutto di togliere anche qui alla procedura il carattere lungo e costoso del contenzioso o semi-contenzioso in sede di tribunale, per affidare all'attività fiduciosa del giudice tutelare, almeno le prime cure, anche in questa materia.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Verona — (Rel. Avv. *Baliscrema*): Per quanto concerne il procedimento da seguire per ottenere l'interdizione e l'inabilitazione, meritano particolare rilievo le nuove cautele, con cui si vollero impedire possibili abusi, per quanto anche le norme attualmente seguite abbiano dato ben di rado occasione a gravi inconvenienti.

Anzitutto solo i parenti stretti (e non tutti i congiunti) possono farsi promotori dell'azione, che, d'altra parte, può essere anche promossa dal giudice tutelare (art. 469). Inoltre l'interdizione e l'inabilitazione non possono esser pronunciate senza previo esame medico della persona, contro cui il provvedimento è promosso (art. 477) e senza che siano stati sentiti il richiedente, il rappresentante curatore dell'interdicendo o inabilitando e il tutore o curatore provvisorio (art. 476). Ed altra cautela è stata introdotta ancora, col permettere l'intervento in causa di qualsiasi persona autorizzata a presentare l'istanza di interdizione o inabilitazione (art. 471). Infine l'Autorità giudiziaria è investita di pieni poteri, così da consentirle di dar corso anche d'ufficio, durante la causa, a tutti i mezzi istruttori atti ad accertare se concorrano o meno, i requisiti necessari per l'accoglimento della domanda (art. 472).

Non crediamo si potrebbe disporre di più o di meglio a garanzia delle persone, in confronto delle quali e nel cui interesse si richiede il provvedimento, nè per vero si potrebbe agire con maggior prudenza in materia tanto delicata.

Art. 466

(Art. 324 codice civile)

(Dichiarazione di interdizione)

Il maggiore di età ed il minore emancipato, i quali si trovino in condizione di abituale infermità di mente che li renda incapaci di provvedere ai propri interessi, devono essere interdetti.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Roma — (Rel. Cons. *Pellegrini*): Questo articolo, riproducendo quasi integralmente l'attuale art. 324 del codice civile, dispone che anche il minore comunque emancipato debba essere interdetto, se venga a trovarsi nel previsto grado di infermità mentale.

Sembra questo un inconveniente, la cui eventuale gravità è posta in maggiore evidenza dallo stesso progettato sistema.

Invero il minore non emancipato, sia per la legge vigente che per quella progettata, può essere interdetto solo nell'ultimo anno della minore età. Il Progetto (art. 4), come si è detto a suo luogo, introduce l'istituto del prolungamento della minore età fino a 25 anni per il caso di ritardato sviluppo od infermità; e ciò allo intento, espresso nella *Relazione*, di evitare o ritardare la dolorosa necessità di una interdizione, che gli eventi favorevoli potrebbero poi additare retrospettivamente come prematura e superflua. Ora, se si è creduto perfino di ricorrere ad un nuovo istituto per ovviare a quella « dolorosa necessità », non si spiega poi come, nella ipotesi del minore emancipato, il correttivo naturale non debba essere quello di revocare la emancipazione, e di rimettere così il soggetto minore in istato di integrale incapacità. Giova notare che il Progetto, nell'art. 464, riproduce la norma per cui l'emancipazione può essere in qualunque tempo revocata; ed anzi la amplia nel senso che la revoca può essere disposta anche di ufficio dal giudice tutelare. Pertanto, coordinando tale norma con quella nuova sul prolungamento della minore età, si potrebbe rimandare, fino all'epoca estrema, e nella speranza di poterlo addirittura evitare, il grave provvedimento di interdizione, i cui effetti morali, anche quando poi venga revocato, si ripercuotono su tutta la vita del soggetto. Il Progetto prevede la ipotesi che perfino durante il processo venga a cessare la causa della interdizione (art. 430) e che la dichiarazione per il maggiore di età sia limitata al periodo transitorio; onde, vieppiù appare la opportunità di evitare l'affrettato provvedimento contro il minore emancipato.

Corte di Appello di Venezia — (Rel. Cons. *Colagrosso*): Nella serie delle disposizioni dal Progetto mantenute ferme nella loro essenza e nei loro antecedenti logici e giuridici, sta l'istituto della interdizione, il quale viene configurato com'è nello schema positivo, sebbene, a dirimere le risorgenti controversie, possa apparire la convenienza di indicare espressamente, come estraneo ai presupposti necessari e sufficienti, il fatto della continuità e della totalità della infermità mentale.

CONSIGLIO DI STATO

Per la pronuncia dell' interdizione, il Progetto riproduce integralmente gli estremi stabiliti dal codice all' art. 324, e cioè: l' infermità di mente, l' abitudine di tale stato morboso e l' incapacità dell' infermo a provvedere ai propri interessi.

UNIVERSITÀ

Università di Bologna: Si propone di aggiungere che l' interdizione può essere pronunziata anche quando il provvedimento di inabilitazione si sia dimostrato insufficiente per la protezione dell' interesse dell' incapace.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Sindacato Avvocati e Procuratori di Ravenna — (Rel. Avv. *Armuzzi*): In questo articolo è scritto: « devono essere interdetti »; nell' art. 467: « può essere inabilitato »; nell' art. 469: « può essere promossa ».

Si domanda: se è *obbligatoria* l' interdizione, perchè non è obbligatoria l' inabilitazione? E se è *facoltativa* l' inabilitazione, perchè non è tale anche l' interdizione?

Se poi è obbligatoria soltanto l' interdizione, e allora qual' è l' organo che deve, nel caso di inerzia delle persone contemplate dall' art. 469, assolutamente promuoverla?

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Roma — (Rel. Avv. *Schupfer*): Il Progetto consente la interdizione del minore emancipato, ma poichè l' emancipazione, ai sensi dell' art. 464, è suscettibile di revoca, e, secondo la nostra proposta, la revoca può essere pronunziata anche per lo stato di mente dell' emancipato, non sembra necessario, nè opportuno ammettere l' interdizione, dal momento che l' emancipato ritorna, in quel caso, nella condizione di minore; e per il minore non vi è interdizione.

Per conseguenza, si sopprimano le parole « ed il minore emancipato » e si riducano pronomi, aggettivo e verbo al singolare.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani — (Rel. *Avv. Drago*): Questo Sindacato non crede di potere approvare questo articolo, per il quale, in conformità all'art. 324 del codice, anche il minore emancipato può essere interdetto.

A costui, infatti, appena dimostri di essere incapace di provvedere ai propri interessi, deve senz'altro essere revocata l'emancipazione, donde la inutilità della interdizione, essendo sufficiente il ritorno allo stato di minore età a preservarlo da quei pericoli, ad ovviare i quali mira la interdizione.

Di queste considerazioni si fece portavoce il Sen. CASTELLI, discutendosi il Progetto dell'attuale codice; ma quei lavori preparatori non ci hanno tramandato le ragioni per cui esse non vennero accolte.

In un solo caso dovrebbe farsi a meno di revocare l'inabilitazione e potrebbe ordinarsi senz'altro l'interdizione: quello che lo emancipato si trovi già nell'ultimo anno della minore età. Ma per questa ipotesi tanto il codice (art. 325), quanto il Progetto (art. 468) contengono una disposizione *ad hoc*, la quale rende, perciò, anche in questo caso, superflua l'aggiunta « ed il minore emancipato », contenuta nell'art. 466.

Art. 467

(Art. 339, 345 codice civile)

(Dichiarazione di inabilitazione)

Il maggiore di età che, pur non essendo incapace di provvedere ai propri interessi, abbia per abituale infermità di mente bisogno di assistenza per provvedervi convenientemente, può essere inabilitato.

Possono anche essere inabilitati coloro che per prodigalità, per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti o per vita dissoluta espongono sè o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici.

Possono infine essere inabilitati i sordomuti e i ciechi dalla nascita, che non abbiano ricevuto una rieducazione sufficiente.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Aquila — (Rel. Primo Pres. *Petrone*):
Vedansi le osservazioni generali al titolo XI.

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. *Casarini*): Nel capoverso 1° la frase « espongono a gravi pregiudizi economici » deve in-

tendersi equivalente all'altra « possono esporre o espongono al *pericolo* di gravi pregiudizi economici », altrimenti potrebbe il rimedio trovare il male già compiuto. La necessità dell'esame medico stabilito dall'art. 477 anche per gli inabilitanti per abuso di alcoolici o stupefacenti allontana il pericolo di una troppo larga ed arbitraria interpretazione di tale concetto.

Vedansi anche le osservazioni generali al titolo XI.

Sezione di Corte di Appello di Caltanissetta: Saggiamente è consentita la inabilitazione di coloro che espongono sè e le proprie famiglie a gravi pregiudizi economici, per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti o per vita dissoluta.

In rapporto ai sordomuti ed ai ciechi dalla nascita, il Progetto modifica profondamente l'attuale legislazione e prescrive che essi possano essere inabilitati, se non abbiano ricevuto una « rieducazione » conveniente.

Anche a prescindere dal rilevare che parrebbe più precisa la dizione « educazione conveniente », è da rilevare che la disposizione appare superflua; se i ciechi ed i sordomuti dalla nascita non sono stati educati sufficientemente, essi saranno incapaci di provvedere ai propri interessi per permanente imperfezione fisica: se invece sono stati educati convenientemente, saranno capaci. E però sarebbe preferibile sopprimere quel capoverso, ed includere, nella prima parte, l'inciso: « per abituale infermità di mente o per permanente imperfezione fisica ».

Corte di Appello di Catanzaro — (Rel. Pres. Sez. Perrotti): Opportunamente la formula della disposizione riguardante la inabilitazione è stata allargata, quanto alle cause onde può essere chiesta (prodigalità, abuso di bevande alcoliche o stupefacenti, o vita dissoluta, che producano gravi pregiudizi economici).

Corte di Appello di Genova — (Rel. Cons. Sarno): Questo articolo introduce innovazioni notevoli in confronto delle norme vigenti: dice che possono essere inabilitati anche coloro che fanno abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, e giustamente, perchè costoro sono pericolosi per i loro interessi e per le loro famiglie, al pari degli infermi di mente.

Sopprime, poi, l'inabilitazione di diritto dei sordomuti e dei ciechi nati — voluta dal vigente art. 340 —, perchè essa, in verità, è ormai anacronistica, di fronte ai moderni sistemi di educazione e di istruzione di questi infelici. Il Progetto, quindi, dichiara possibile, non necessaria nè presunta, la inabilitazione dei sordomuti e ciechi dalla nascita, che non abbiano ricevuto una sufficiente rieducazione.

Si dice che possono essere inabilitati coloro che per prodigalità, ecc.... *espongono... a gravi pregiudizi....*

Pare che meglio sarebbe dire: *che possono esporre* allo scopo di prevenire ed evitare quel pregiudizio che la dizione dell'articolo, così come ora è, sembra che richieda perchè il provvedimento di inabilitazione possa accordarsi. In sostanza, dovrebbero bastare il pericolo e la possibilità del nocumento al patrimonio.

Corte di Appello di Milano — (Rel. Pres. Sez. *Pelosi*): Nei riguardi dell'ultimo comma, osserviamo che la *Relazione* (pag. 195) parla solo di *educazione*, e sembra, in verità, preferibile quest'ultima parola a quella di *rieducazione*, in quanto si tratta di sordomuti e ciechi dalla nascita, cui si fanno per la prima volta acquistare le nozioni di che trattasi, e non riacquistare abitudini o conoscenze perdute.

Corte di Appello di Trieste — (Rel. Cons. *Antonini*): Bene si è fatto ad abbandonare (parte 1^a) l'enunciazione meramente negativa dell'art. 339 del codice civile vigente, precisando, in conformità del § 1^o, capov., della già Ordinanza austriaca, l'indicazione dei caratteri che deve avere l'infermità, la quale può portare al provvedimento della inabilitazione. Senonchè la formula proposta nel Progetto potrebbe essere meglio chiarita, sostituendo alle parole « il maggiore di età, che, pur non essendo incapace » le parole: « il maggiore di età che, non essendo del tutto incapace ».

La legge 31 dicembre 1923, che estese l'obbligo della scuola ai sordomuti ed ai ciechi, riconoscendo così in essi la capacità di essere istruiti, stava in evidente contrasto col principio della loro inabilitazione di diritto, sanzionato nell'art. 340 del codice civile vigente. Il Progetto, con l'ultimo capoverso dell'articolo in esame, ha abbandonato tale principio, ponendo come regola la capacità dei sordomuti e dei ciechi, temperata dalla possibilità di promuovere il giudizio di inabilitazione per quelli, tra essi, i quali si trovassero a non aver ricevuto una sufficiente educazione. La riforma non può non essere pienamente approvata.

Senonchè è desiderabile che con una lieve modificazione della formula del ricordato capoverso, venga preclusa la via al perpetuarsi della nota questione, cui l'esegesi delle prime parole dell'attuale art. 340 del codice civile « il sordomuto ed il cieco dalla nascita » ha fino ad ora dato luogo in dottrina e giurisprudenza.

Nei rispetti dell'istruzione e della conseguente educazione, non possono non essere posti allo stesso livello coloro che nascono sordi (restando così muti) o quelli che diventano tali per l'infermità subita nella prima infanzia (dalla nascita al compimento dei tre anni), per mutismo conseguente al fatto che non avevano ancora appreso a parlare. E lo stesso è a dirsi per i ciechi. In moltissimi casi, poi, la prova che trattasi di sordità o cecità congenite, e non sopraggiunte nel periodo di tempo corso tra la nascita ed il momento in cui in via ordinaria il bambino dà segni indubbi di vedere o di udire e dimostra attitudine a parlare, può essere pressochè impossibile.

Esiste, quindi, un duplice ordine di ragioni, dalle quali si dovrebbe essere indotti a non prendere alla lettera le parole « dalla nascita ». Ma nel contempo non mancano serie ragioni a sostegno dell'opposta tesi.

E' opportuno, perciò, che la controversia venga senz'altro eliminata, aggiungendo alle parole « dalla nascita », le altre: « o dalla prima infanzia », o altra espressione, se possibile, ancora più precisa.

Sempre nel capoverso in esame, si propone, poi, di sostituire la parola « rieducazione », con l'altra « educazione ». Non è il caso di indulgiarsi sulle ragioni le quali giustificano tale modificazione, bastando rilevare che il primo a riconoscerne implicitamente la fondatezza è lo stesso relatore (v. pag. 195).

Corte di Appello di Venezia — (Rel. Cons. Colagrosso): Il Progetto, pur mantenendosi nella linea direttrice assunta dagli attuali ordinamenti positivi, i quali più non riproducono le distinzioni poste dalle leggi romane circa il *furiosus*, il *demens*, il *fatuus*, il *mentecaptus*, ma tutti i vizi della psiche considerano attraverso il prisma della interdizione e della inabilitazione, senza precise indicazioni delle diverse forme di malattia mentale, ha tuttavia dato all'istituto della inabilitazione una nuova disciplina giuridica, perfettamente esatta e più corrispondente alle pratiche esigenze dell'istituto.

Tale verità vien resa manifesta dal rilievo che il Progetto, oltre ad avere più logicamente indicati, per la giuridica configurazione della inabilitazione, gli elementi positivi e non negativi, quali si leggono nell'art. 339 del codice, ha allargata la base dell'istituto, aggiungendo, nel numero delle cause genetiche, accanto alla prodigalità, anche i fatti dell'abuso di bevande alcoliche o di stupefacenti, e la vita dissoluta: casi tutti, i quali, se non rappresentano l'espressione di una tipica infermità mentale, sono, però, gli indici diagnostici di una alterazione mentale, le cui pericolose conseguenze non possono essere paralizzate, se non con una congrua difesa.

Inoltre, la inabilitazione nei riguardi dei sordomuti o ciechi dalla nascita, viene opportunamente ad avere, nel Progetto, un trattamento più logico di quello attuale, in quanto, riconoscendosi tutto il progresso che la tecnica moderna va realizzando nel campo della educazione delle persone colpite da tali infermità, è stato giustamente capovolto il sistema dell'art. 340 del codice, disponendosi che la inabilitazione, dopo la maggiore età, possa essere pronunciata soltanto quando risulti la insufficienza della educazione.

CONSIGLIO DI STATO

Per l'inabilitazione si adotta una nuova formula, più precisa di quella vigente, e secondo la quale la infermità deve essere tale che, pur

non rendendo il maggiore di età incapace di provvedere ai propri interessi, lo metta in condizione di avere bisogno di assistenza per provvedervi convenientemente. Oltre che sulle due consuete cause (vizio parziale di mente e prodigalità), il Progetto fonda la inabilitazione anche sull'abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti e sulla vita dissoluta. L'aggiunta appare in complesso giustificata, potendo anche in questi casi verificarsi quella dispersione della sostanza patrimoniale, che nell'interesse generale occorre evitare. Piuttosto è da rilevare che dubbia appaia la convenienza di specificare, fra le cause di inabilitazione, anche la vita dissoluta dell'inabilitando, come quella che sembra già compresa nel concetto, più vasto e comprensivo, della prodigalità. L'ultimo comma dell'articolo, infine, ripudiando la figura dell'inabilitazione di diritto, di cui all'art. 340 del codice, riconosce al sordo-muto e al cieco dalla nascita la piena capacità giuridica, salvo la possibilità di dichiararli inabili, quando essi non abbiano raggiunta una educazione sufficiente. Si tratta, in sostanza, della inversione della norma vigente, che appare giustificata dai progressi dei tempi e della scienza, che oggi consentono di impartire educazione e istruzione anche alle persone colpite da quelle infermità. Del resto, ciò non esclude che, ove si verificchino gli estremi voluti, si faccia luogo alla pronuncia non solo della loro inabilità, ma anche della interdizione. E a simile dichiarazione potrebbe procedersi anche durante l'ultimo anno della minore età, con effetto dal raggiungimento della maggiore età, come ha cura di indicare l'art. 468.

UNIVERSITA'

Università di Bari — (Rel. Prof. *Macchia*): Merita di essere particolarmente rilevata la norma contenuta nell'ultimo capoverso, per i sordomuti ed i ciechi, in virtù della quale non si avrebbe più, come è nell'art. 340 del nostro codice, una incapacità di diritto, salvo a dimostrare con un giudizio speciale la capacità, ma una capacità come regola, con la possibilità di provocare un giudizio di inabilitazione, per dimostrare l'incapacità di singoli sordomuti o ciechi, che non ebbero una rieducazione sufficiente. Pur lodando incondizionatamente questa riforma, preparata da una lunga opera di educazione di questi infelici e favorita da alcune provvidenze legislative, si osserva, accogliendo in parte alcune critiche formulate dal Prof. FERRERI, nella rivista "La voce del sordomuto", organo dei sordomuti in Italia (dicembre 1930), che sarebbe opportuno abolire la espressione "dalla nascita", contenuta in tale articolo, per quanto riguarda i sordomuti. Si sa benissimo che tale abolizione, a differenza di quanto avverrebbe per il nostro codice, per il diverso regolamento, si risolverebbe non in vantaggio, ma in danno dei sordomuti, perchè si accrescerebbe il numero dei casi in cui potrebbe essere

pronunziata la inabilitazione, comprendendosi anche quelli di sordomutismo sopraggiunto. Ma è anche vero che con la formulazione dell'art. 467 si manterrebbe una irragionevole disparità di trattamento tra sordomuti *dalla nascita* e sordomuti *sopraggiunti*. D'altra parte, invece di abolire del tutto la frase "dalla nascita", la si potrebbe sostituire con l'altra: *durante la prima infanzia*, la quale, al contrario di quanto ne pensi un illustre componente la Commissione di riforma, che difende l'espressione usata in Progetto, si presterebbe meglio, nella sua genericità, ad una più libera valutazione, da parte del giudice, di quanto si avrebbe, se si conservassero le parole "dalla nascita", sulle quali non sembra che il giudice tanto facilmente *possa passare sopra*. Non così per i ciechi. La soppressione della frase *dalla nascita* porterebbe, infatti, alla conseguenza, in verità assurda, che l'adulto, divenuto cieco, potrebbe essere sottoposto a giudizio di inabilitazione, quando non sia stato *rieducato*, e, per usare le parole dell'ASCOLI, "sol per non aver imparato a leggere col sistema usato per i ciechi".

Università di Catania — (Rel. Prof. Santoro-Passarelli): Si modificherebbe come appresso il 2° e il 3° comma:

"Può anche essere inabilitato *chi* per prodigalità, per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti o per vita dissoluta espone sé o la *sua* famiglia a gravi pregiudizi economici.

"Può infine essere inabilitato il sordomuto o cieco *dalla prima infanzia*, che non *abbia* ricevuto un'educazione sufficiente".

A parte le modificazioni formali, per l'uniformità della disposizione, merita un chiarimento l'adozione della formula "prima infanzia", nel 3° comma (corrispondentemente dovrebbe essere modificato l'art. 477 1). E' noto che la disposizione del Progetto sull'inabilitazione del sordomuto o del cieco dalla nascita ha formato oggetto di discussione, ed è stata difesa pubblicamente da uno dei commissari (ASCOLI). Ora, mentre si approva pienamente la sostituzione dell'inabilitazione giudiziale a quella legale, disposta dal codice (art. 340), si crede, invece, che, soprattutto perchè ora l'inabilitazione è giudiziale, debba la disposizione estendersi anche al sordomuto e al cieco *dalla prima infanzia*, il quale si trova nella stessa condizione del sordomuto o del cieco *dalla nascita*. Poichè è il giudice che pronunzia l'inabilitazione, non costituisce una difficoltà neppure l'elasticità della formula "prima infanzia", che sarà applicata dal giudice con quello stesso prudente arbitrio, con cui deve giudicare della sufficienza della specifica educazione (non "rieducazione").

Università di Ferrara — (Rel. Prof. Perticone): L'aver rovesciato la condizione giuridica dei ciechi e dei sordomuti, sebbene non possa non determinare conseguenze anche gravi e dolorose, merita pieno consenso.

Università di Genova e Università di Parma — (Rel. Prof. *Allara*): Non credo che la nuova formula contenuta nel 1° comma rappresenti un miglioramento rispetto alla formula del codice vigente (art. 339). Nel Progetto si parla di un infermo abituale di mente, che è, nel tempo stesso, " non incapace di provvedere ai propri interessi ", ed " incapace di provvedervi convenientemente ". Sarebbe stato, quindi, più semplice parlare soltanto di un maggiore di età, che per abituale infermità di mente non sia in grado di provvedere, senza l'assistenza di altri, ai propri interessi. Comunque, mi sembra più espressiva la formula del codice vigente: presupposto della inabilitazione è un' abituale infermità di mente meno grave e dove le condizioni mentali del soggetto consigliano che il medesimo sia semplicemente assistito, nel provvedere ai propri interessi.

Circa la disposizione contenuta nell' ultimo comma, mi sembra, da un lato, senz' altro approvabile il nuovo trattamento fatto ai sordo-muti ed ai ciechi, ma non comprendo perchè si debba trattare di sordomuti e di ciechi *dalla nascita*. A parte il dubbio, data la dizione del comma in esame, se quest' ultimo presupposto riguardi soltanto i ciechi o anche i sordomuti, vien fatto di osservare che la ragione della norma sussiste anche in casi in cui la sordità (e quindi anche il mutismo) o la cecità si verifica nei primi anni di età dell' individuo. Il dire che l' interprete potrà passare sopra l' aggiunta " dalla nascita " (*Ascoli, I sordomuti e l' art. 467 del nuovo codice civile*, in « Rivista diritto civile », 1931, pag. 88) non è affatto un argomento che riesca a difendere la dizione del comma in esame.

Università di Messina — (Rel. Prof. *Degni*): Si è eliminata la figura della inabilitazione di diritto per il sordo-muto ed il cieco dalla nascita, e giustamente, giacchè i progressi della scienza, nella educazione professionale di questi infelici, hanno raggiunto, oramai, un grado di perfezione sufficiente ad eliminare la presunzione che costoro, per effetto della loro congenita infermità fisica, non abbiano uno sviluppo delle facoltà intellettive tale da renderli capaci di provvedere ai propri interessi. E, quindi, anche per essi, non vi può essere altro che una inabilitazione giudiziale, quando non abbiano ricevuta una rieducazione sufficiente.

Università Cattolica del S. Cuore di Milano — (Rel. Prof. *Barassi*): La protezione del prodigo è riconosciuta in tutte le legislazione come una difesa, non solo di chi è afflitto da questa anomalia di carattere patologico, ma anche, e forse soprattutto, della famiglia, a cui il patrimonio del prodigo è naturalmente destinato. Qualche vecchio codice (codice civile austriaco, § 273) e qualche codice più recente (codice civile svizzero, art. 370) rilevano esplicitamente che il prodigo " espone sè e la sua famiglia al pericolo di cadere nel bisogno o nell' indigenza ".

Possiamo aggiungere che lo Stato ha un interesse proprio — in ispecie nel periodo storico che attraversiamo — a che i beni siano utilmente amministrati, secondo la funzione sociale che è insita nella proprietà individuale. Così si spiega l'intervento energico, oggi dappertutto prevalente, a protezione del patrimonio sconsideratamente dilapidato. Tuttavia anche qui non è possibile arrivare a una parificazione totale con chi è afflitto da totale infermità di mente. E infatti il codice civile germanico, § 114, pur ammettendo uno stato di interdizione, pone questo caso accanto alla " debolezza mentale „, assieme alla abituale ubbriachezza (il Progetto aggiunge anche l'abuso di stupefacenti e la vita dissoluta), e questo, se non elimina lo stato di tutela, alleggerisce però l'incapacità, parificandola a quella del minore di oltre sette anni.

Dunque anche qui la necessità di una forma di protezione meno limitativa si impone in tutte le legislazioni: non foss'altro per l'inopportunità di una limitazione, che sconfini dalla gestione patrimoniale, per comprendere anche la persona del prodigo; senza dire che anche la disponibilità patrimoniale per testamento non deve soffrirne. Diversa è, però, la limitata protezione: i codici non di tipo latino avversano in questa ipotesi (così come in quella di diminuita infermità mentale) il regime di curatela, di cui si ritiene che crei una inutile complicazione nelle forme protettive. E perciò ammettono, con la tutela, la rappresentanza del prodigo e del debole di mente. Il Progetto anche qui ha fatto benissimo ad attenersi alla tradizione italiana (d'altronde accolta anche nel codice civile svizzero: art. 395.) Solo si dovrebbe imprimere alla protezione del prodigo e del seminfermo di mente un contenuto meno rigido, lasciando arbitro il tribunale di assegnare alla limitazione di capacità quei confini che ritenga più opportuni, secondo le circostanze del caso. Anche l'art. 395 del codice svizzero ammette che, nelle stesse circostanze, la persona possa essere privata della sola amministrazione del patrimonio, lasciando la libera disponibilità delle sue rendite. E l'art. 221 del codice civile spagnolo ammette la medesima discrezionalità del tribunale.

L'articolo tien conto anche della cecità e del sordomutismo (dalla nascita, come fa l'art. 340 del codice civile), ammettendo che possa essere in tali casi istituita l'inabilitazione: adattandosi ai progressi della tecnica assistenziale ammette, dunque, che l'inabilitazione non è di diritto; anzi limita addirittura la procedibilità al caso in cui non abbiano, nè ciechi nè sordomuti, ricevuto una rieducazione sufficiente.

Università di Pavia — (Rel. Prof. Gangi): Opportuna sembra la innovazione, per cui i sordomuti e i ciechi dalla nascita, giunti alla maggiore età, non sono più inabilitati di diritto, eccettochè il tribunale li abbia dichiarati abili a provvedere alle cose proprie, come dispone l'art. 340 del codice vigente, ma possono invece essere inabilitati quando non abbiano ricevuto una rieducazione sufficiente.

Vedansi anche le osservazioni generali al titolo XI.

COMMISSIONI REALI E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Avvocati di Ancona — (Rel. Avv. *Sinigaglia*): L'articolo precisa, assai meglio che l'art. 339 del codice vigente, le ipotesi nelle quali possa farsi luogo all'inabilitazione.

L'inabilitando è persona che, pur non essendo incapace di provvedere ai propri interessi, abbia, per abituale infermità di mente, *bisogno di assistenza*, per provvedervi convenientemente.

In tale condizione di cose si trovano coloro che per prodigalità abituale, abuso di bevande alcoliche o stupefacenti, o per vita dissoluta, espongono sè o la famiglia a gravi pregiudizi economici.

E' poi degna di rilievo la disposizione dell'ultimo capoverso.

Commissione Reale Procuratori di Bari — (Rel. Avv. *Lembo*): Diamo tutto il nostro plauso rispettoso ed entusiastico all'allargata comprensione dell'istituto della inabilitazione ai casi di abusi abituali di bevande alcoliche o di stupefacenti, e ai casi di vita dissoluta e dissipatrice.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Benevento: Si approvano le modificazioni apportate agli articoli 339 e 340 del codice vigente, sia per quanto riguarda la indicazione dei caratteri, che deve avere la infermità richiesta per la dichiarazione di inabilitazione, sia per quanto riguarda l'aggiunta delle altre cause di inabilitazione, sia per la condizione fatta ai sordomuti ed ai ciechi dalla nascita.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Bergamo — (Rel. Avv. *Zilioli*): Al secondo capoverso si propone di aggiungere: "o per gestione rovinosa del proprio patrimonio". L'aggiunta è ritenuta necessaria, perchè l'esperienza presenta, talora, il caso di persone che, senza essere inferme di mente, nè rientrare nelle altre ipotesi prevedute, dilapidano il loro patrimonio e conducono sè stessi e la famiglia alla totale rovina, senza che fino ad ora ci si potesse far nulla.

All'ultimo capoverso si propone di aggiungere: "o questa non sia riuscita efficace".

Commissione Reale Avvocati di Como — (Rel. Avv. *Ro-velli*): L'articolo apporta modificazioni profonde agli articoli 339 e 340 del codice in vigore. Definisce innanzi tutto, in forma positiva, le cause della

inabilitazione. L' art. 339 procede col metodo del confronto e dell' esclusione, riferendosi alla formula dell' art. 324. L' art. 467, invece, indica il grado dell' incapacità, l' infermità abituale di mente, e il bisogno dell' assistenza, per provvedere *convenientemente* ai propri interessi. E l' uno è l' effetto pratico e logico dell' altro.

La riforma risponde, perciò, all' esigenza di definire a contorni più chiari, in modo positivo, gli elementi dell' inabilitazione.

Non scorgiamo, però, l' opportunità dell' avverbio “ *convenientemente* ». Esso porta ad un giudizio di valutazione nel campo molto vago della relatività. Ed esprime, in fondo, un concetto già racchiuso nella formula “ abituale infermità di mente che esiga un bisogno di assistenza ”.

Proporremmo, quindi: “ abbia, per abituale infermità di mente, a tale scopo, bisogno di assistenza ”.

Approviamo, pure, l' aggiunta al primo capoverso dell' articolo.

Il capoverso parla, è vero, genericamente, di “ prodigo ”: ma la prodigalità presuppone, per sè stessa, uno stato di continuità.

Cosicchè la norma non contrasta col requisito dell' incapacità *abituale*.

Qualche commentatore riterrà eccessiva la seconda parte del capoverso.

Ma esso pone una serie chiara di limiti: 1°) l' abitudine; 2°) il pericolo di un pregiudizio economico. E fissa, anche, il grado di questo (grave).

L' ultima parte, poi, capovolge, possiamo dire, la regola dell' art. 340. Susciterà, forse, l' opposizione di alcuni. L' approviamo, perchè rispecchia il progresso attuale della scienza.

L' art. 234 del codice risponde al convincimento del tempo, che attribuiva ai sordomuti ed ai ciechi dalla nascita uno stato *organico immutabile* di incapacità. La scienza ottiene, oggi, la rieducazione del cieco e del sordomuto, ponendoli in grado di provvedere ai loro interessi con piena coscienza degli atti che compiono.

Ritroviamo nella materia tre ordini di soluzioni:

1°) l' interdizione di diritto: ma ciò corrisponde, come abbiamo detto, ad uno stadio sorpassato dalla scienza;

2°) la inabilitazione di diritto: ma anche ciò contrasta coi risultati, sempre più efficaci, della pratica;

3°) il riconoscimento della capacità legale.

Ne abbiamo un esempio nel codice francese. Il legislatore si rimette, in tali ipotesi, caso per caso, alle regole generali dell' interdizione e dell' inabilitazione.

E' questo, nella sostanza, il principio del Progetto. Ma desso afferma anche, in modo particolare, la possibilità dell' inabilitazione.

Segue, quindi, un criterio di prudenza, riferendosi *espressamente* ai ciechi ed ai sordomuti dalla nascita, che non abbiano ricevuto una rieducazione sufficiente.

Il Progetto, riassumendo, proclama il principio della capacità del cieco e del sordomuto dalla nascita. Ma consente in modo esplicito - come semplice possibilità - l' inabilitazione, nel caso che “ manchi una rieducazione ”.

Crediamo, perciò, che il Progetto consideri tutte le eventualità della pratica, procedendo, nel sopprimere una regola anacronistica, con un vigile criterio di cautela.

Commissione Reale Avvocati di Cremona — (Rel. Avv. *Cavallerone*): Merita incondizionata approvazione l'aver definito i caratteri, che deve avere l'infermità di mente, perchè possa farsi luogo alla inabilitazione, e l'aver invertita la regola di capacità, relativamente ai ciechi ed ai sordomuti dalla nascita.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Matera: Meritevoli di speciale lode sono i due capoversi dell'articolo: col primo si estendono assai provvidamente i casi di inabilitazione, anche per l'ipotesi di abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti o per vita dissoluta: se tutto ciò fosse stato previsto anche dal codice vigente, sarebbe stata certamente evitata la rovina di molte famiglie.

L'inabilitazione di diritto dei sordomuti e dei ciechi dalla nascita, sanzionata dall'art. 340 del codice vigente, non sarebbe più conciliabile con i mirabili risultati, che la scienza è riuscita ad ottenere con l'educazione dei sordomuti e dei ciechi dalla nascita. Ecco perchè, con l'ultimo capoverso, si prevede giustamente la possibilità che i sordomuti ed i ciechi dalla nascita abbiano avuto tale *rieducazione*, da poter provvedere ai propri interessi come qualsiasi altro individuo pienamente capace.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Pellanza: Per la inabilitazione, si sono aggiunte quelle manifestazioni, che la pratica ha riscontrato, purtroppo, non rare (bevande, stupefacenti, ecc.); relativamente ai sordomuti, se ne disciplina la situazione giuridica in relazione ai progressi ottenuti col sussidio della scienza, della meccanica e degli istituti educativi appositamente specializzati, che danno, per vero, risultati ottimi.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Piacenza — (Rel. Avv. *Boscarelli*): Quanto alla inabilitazione, per adeguare la legge alle esigenze cui deve sopperire, giustamente venne aumentato il numero delle cause per cui si può far luogo ad essa. L'abuso abituale di bevande alcoliche e di stupefacenti e la vita dissoluta, pur non provocando uno stato di infermità di mente, rendono necessaria una congrua difesa della persona che ne sia colpita.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Ravenna — (Rel. Avv. *Armuzzi*): Vedasi l'osservazione all'art. 466.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Roma —

(Rel. Avv. *Schupfer*): Una parola di plauso per la legale *riabilitazione*, se possiamo chiamarla così, dei sordomuti e dei ciechi dalla nascita, i quali abbiano ricevuto una rieducazione sufficiente.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Roma — (Rel. Avv.

Salomone): Nel capoverso dovrebbe essere eliminata la parola *economici*, in quanto restringe eccessivamente il concetto del pregiudizio, quale ragione di inabilitazione di coloro che per prodigalità, per abuso abituale di bevande alcoliche, ecc. espongono sè o la famiglia a pericolo di grave danno.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Santa Maria Capua Vetere: Vedansi le osservazioni generali al capo I.**Commissione Reale Avvocati di Torino —** (Rel. Avv.

Abello): Ci pare che la locuzione « abituale infermità di mente », che troviamo adoperata dai redattori del codice vigente, in tema di interdizione, e da quelli del Progetto, anche per l' inabilitazione, non sia, per sè, logicamente e scientificamente corretta, in quanto l' abitudine sarebbe un fatto o una circostanza, che dovrebbe constare essere esistita ed esistere al momento del provvedimento, mentre questo deve provvedere per l' avvenire, in considerazione della natura dell' infermità e non della più o meno lunga precedente sua durata.

Comunque, se anche, in omaggio dell' uso tradizione fattosene nelle leggi precedenti, si volesse usare il termine « abituale », in materia di interdizione (v. art. 466), non si comprenderebbe perchè esso si sia voluto usare anche in tema di inabilitazione, per cui già dal codice era stato eliminato.

La stessa *Relazione* non ha per nulla a ciò accennato, chè anzi si limita a dire che il Progetto ha sostituito, all' enunciazione meramente negativa dell' art. 339 del codice civile, l' indicazione dei caratteri, che deve avere l' infermità, e non avverte per nulla che tra tali caratteri debba pure esservi l' abitudine.

Sembrerebbe che, se si volessero mantenere, come attualmente sono, unite in uno solo comma le disposizioni date agli articoli 339 e 340 del codice civile, si potrebbe meglio adottare, come primo periodo della norma stessa, e ciò per variare il meno che sia possibile le norme progettate, la formula seguente: « Il maggiore di età che, pure non essendo incapace di provvedere ai propri interessi, abbia per infermità di mente (in luogo e vece di *abituale* infermità di mente) bisogno di assistenza per provvedervi convenientemente, può essere inabilitato ».

Ciò tanto più che sono molte le cautele studiate per evitare il pericolo che gli stessi prossimi congiunti s' inducano a promuovere ed a prose-

guire l'istanza per scopi non disinteressati; a tale fine il Progetto pre-dispone una assai minuta e sicura istruttoria di tali cause e ammette l'intervento nel giudizio delle persone autorizzate a promuoverlo (art. 471); riconosce poteri amplissimi all'Autorità giudiziaria (articoli 472 e 471), richiede che prima siano sentiti l'inabilitando ed il richiedente (articoli 474 e 476) e dispone testualmente che, di regola, l'interdizione o l'inabilitazione per l'infermità di mente, cecità o sordomutismo dalla nascita, o per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, non può essere pronunciata, senza « previo esame delle persone, contro cui è promossa, da parte di uno o più medici » (art. 477).

Commissione Reale Procuratori di Torino: L'articolo è espresso, a nostro sommo avviso, in maniera alquanto infelice, per non dire equivoca, specialmente per quell'inciso « pur non essendo incapace di provvedere ai propri interessi », chè tanto varrebbe sopprimerlo addirittura o esprimerlo in modo affermativo: « pur essendo capace, ecc. ».

La dizione dell'articolo pare poi abbastanza elastica e un gran numero di casi può essere nella pratica fatto rientrare in questa disposizione, che lascia forse un soverchio arbitrio al giudice.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Torino — (Rel. Avv. Cottino): Il Progetto estende la inabilitazione a coloro che, per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti o per vita dissoluta, espongono sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici; ma sembra che tale disposizione, ottima per alcuni aspetti, possa però, nella pratica, dare motivi a gravi abusi, là ove si tratterà di applicarla nei confronti di persone dalla vita dissoluta.

Il linguaggio adottato dall'articolo non appare sufficientemente preciso.

Si dovrà intendere il pregiudizio effettivo o solo il pericolo di un pregiudizio economico?

Se l'articolo contemplasse esclusivamente il caso del prodigo, si dovrebbe ritenere che con la locuzione usata siasi voluto avvisare al caso del pregiudizio, non solo potenziale, ma effettivo.

Ma nell'articolo si regola anche il caso di chi faccia abuso abituale di bevande alcoliche, a motivo del quale sembra potersi parlare, più che di un pregiudizio effettivo, semplicemente del pericolo che possa venirne un pregiudizio economico all'intossicato, nel senso che la menomazione fisica, morale e psichica possa renderlo inidoneo ad amministrare. In tal senso dovrebbe anche intendersi l'articolo, per quanto riguarda i dissoluti.

Certo è che il pericolo che il dissoluto possa risentire dalla propria dissolutezza un pregiudizio economico, non può essere da solo sufficiente motivo alla inabilitazione, non solo per la difficoltà di accertarlo,

ma perchè la vita dissoluta non porta, in sè e per sè, come conseguenza inevitabile, l'incapacità ad amministrare o la cattiva amministrazione. Vi sono uomini, notoriamente dissoluti, che sono ottimi amministratori delle cose proprie ed altrui.

Piuttosto la disposizione potrebbe essere giustificata dalla convenienza di conservare al patrimonio del dissoluto averi e ricchezze, che altrimenti andrebbero devoluti a fini antisociali ed antifamiliari.

Ma la limitazione potrebbe riuscire dannosa al corpo sociale, ogni qualvolta il dissoluto, facile nel dissolvere, fosse, ad un tempo, abile nel produrre per sè e per gli altri.

La nuova disposizione progettata è quasi la traduzione letterale di una parte sola dell'art. 370 del codice svizzero, e qui sta forse il torto del Progetto: " Sera pourvu d'un tuteur tout majeur qui, par ses prodigalités, son ivrognerie, son inconduite ou sa mauvaise gestion, s'expose, lui ou sa famille, a tomber dans le besoin, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui „.

Dal che si vede come in quel codice la cattiva condotta può portare al provvedimento tutelare a carico del dissoluto, quando al pericolo del pregiudizio economico si accompagna quello di un turbamento dell'ordine pubblico.

Si tratta di un concetto alquanto diverso da quello accolto dal Progetto.

Si dovrà far nostra la disposizione svizzera? Come e fino a dove la vita dissoluta o la cattiva gestione del proprio patrimonio possono essere pericolosi per l'ordine pubblico?

Problema assai delicato, che è stato a lungo discusso. Siamo venuti pertanto nell'avviso di proporre la seguente modifica del 2º comma: *Possono anche essere inhabilitati coloro che per prodigalità, per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, o per vita dissoluta, inducente pubblico scandalo, espongono sè o la loro famiglia a grave pregiudizio economico.*

Commissione Reale Procuratori di Trani — (Rel. Avv. Cautela): Opportunamente la inhabilitazione è stata estesa a coloro che fanno abuso di sostanze alcoliche o di stupefacenti, ed a tutti quelli che conducono vita dissoluta.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani — (Rel. Avv. Drago): L'ultimo alinea, secondo il quale possono essere inhabilitati i sordomuti ed i ciechi dalla nascita, che non abbiano ricevuto una rieducazione favorevole, ha già dato luogo a qualche disputa dottrinale. Ritiene questo Sindacato che tale alinea potrebbe sopprimersi, giacchè, essendo stata opportunamente abbandonata la disposizione dell'art. 34º dello attuale codice, che reputa il sordomuto e il cieco dalla nascita inhabilitati di diritto, giunti alla maggiore età, vede ognuno come anche

costoro, senza tale espressa disposizione, rientrerebbero *ipso jure* nella regola generale della prima parte dell'articolo, per la quale, condizione a ciò si faccia luogo alla interdizione è che il maggiore di età abbia, per abituale infermità di mente, bisogno di assistenza per provvedere convenientemente ai propri interessi. Donde il corollario che anche i sordomuti ed i ciechi, come qualsiasi altro maggiore di età, potrebbero senz'altro essere inabilitati, se si dimostrasse che hanno bisogno di assistenza, per provvedere convenientemente ai loro interessi. Se l'inabilitazione tende unicamente a tutelare gli interessi di chi non è in grado di provvedere convenientemente ai propri bisogni, e non già ad accertare e stabilire, *in vitro*, le cause e l'entità di tale incapacità, apparisce manifesto come nulla importi che il sordomuto o il cieco sia o non sia tale dalla nascita e, meno ancora, la farragine di discussioni, che si sono sollevate in proposito; nulla importa che il sordomuto o il cieco sia o non sia, e sufficientemente o insufficientemente, rieducato: basta la constatazione pratica, che quasi sempre il magistrato potrà fare da se stesso, *de visu et auditu*, se il sordomuto o il cieco può o non può provvedere sufficientemente ai propri interessi, per fare ammettere od escludere la sua inabilitazione.

Del resto, se si volesse proprio consacrare l'avvenuta innovazione *de subiecta materia* in una norma espressa, il capoverso di cui ci occupiamo potrebbe così emendarsi: «Possono infine essere inabilitati i sordomuti e i ciechi che, a causa della loro infermità non possono provvedere convenientemente ai loro interessi ».

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria:

Questo articolo migliora di molto l'attuale art. 339, precisando meglio le cause dell'inabilitazione e comprendendovi l'abuso abituale di bevande alcoliche e di stupefacenti e la vita dissoluta. E' pure degno di plauso l'ultimo capoverso, che rende facoltativa l'inabilitazione dei sordomuti e dei ciechi dalla nascita e la subordina alla condizione che non abbiano ricevuto un'educazione sufficiente. E' stato osservato, però, che la possibilità dell'inabilitazione non dovrebbe essere limitata ai sordomuti ed ai ciechi dalla nascita, potendo darsi che anche il sordomutismo o la cecità sopravveniente ostacoli il necessario sviluppo delle facoltà intellettuali. E l'osservazione è giusta, amenochè non si voglia ritenere che la deficienza dell'intelletto dovuta a tale sopravvenuto difetto fisico, rientri nel concetto generale dell'abituale infermità di mente, di cui alla prima parte dell'articolo. Ma allora altrettanto dovrebbe ritenersi per il sordomutismo e la cecità congenite; in tal caso, però, apparirebbe superflua l'intera disposizione dell'ultimo capoverso. Sarebbe preferibile, quindi, eliminare le parole « dalla nascita ».

Commissione Reale Procuratori di Trieste e Capodistria — (Rel. Avv. *Levi-Viola*): Al 2° comma si propone la omissione

dell'aggettivo « economici », attribuito ai pregiudizi che possono derivare all'inabilitando o alla di lui famiglia, sembrando tale limitazione nè necessaria nè opportuna.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste: Questo articolo migliora notevolmente nella forma, e più esattamente precisa, ampliandoli, i presupposti (condizioni) per la dichiarazione dell'inabilitazione. Al criterio dell'infermità (relativa o parziale) di mente, sancita nell'art. 339 del codice vigente, si sostituisce - molto opportunamente - quello della insufficienza di capacità (naturale) di provvedere ai propri bisogni. L'articolo precisa, poi, che tale insufficienza di capacità naturale, per cui si rende necessaria, nell'interesse del singolo, della sua famiglia e della società, una restrizione della sua capacità di agire, può derivare o da un'abituale infermità di mente o da prodigalità o da alcoolismo o da intossicazione dovuta all'abuso di stupefacenti o da dissolutezza di costumi, tale da esporre l'individuo o la sua famiglia a gravi pregiudizi economici, oppure da sordomutismo o cecità fin dalla nascita.

Viene conseguentemente abbandonato il sistema, previsto nell'art. 340 del codice attuale, dell'inabilitazione legale dei ciechi e sordomuti fin dalla nascita, per i quali rimane soltanto la possibilità d'inabilitazione giudiziale nel caso in cui, per mancata o insufficiente educazione (non si capisce perchè il 2° capoverso parli di *rieducazione*) non siano in grado di provvedere adeguatamente, da soli, ai propri interessi.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Velletri — (Rel. Avv. Coronati): *Vedansi le osservazioni generali al titolo XI.*

Sindacato Avvocati e Procuratori di Venezia — (Rel. Avv. Levis): Vanno particolarmente notate e plaudite le disposizioni di questo articolo, che, oltre a contenere una migliore e più ampia indicazione delle cause, che possono dar luogo all'inabilitazione, invertono la posizione di diritto attuale dei sordomuti e ciechi dalla nascita, rendendo facoltativa, anzichè di diritto, la loro inabilitazione, e limitandola a quelli che non abbiano ricevuto una rieducazione sufficiente: norma, questa, che risponde saggiamente allo stato di progresso, che la scienza medica e psichica e le provvidenze sociali hanno raggiunto in favore di codesti infelici.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Verona — (Rel. Avv. Baliscrema): L'articolo, indubbiamente migliorando il testo della legge in confronto della formula negativa espressa nel vigente codice, precisa che il provvedimento di inabilitazione può prendersi in confronto del maggiore di età che, pur non essendo incapace di provvedere ai propri interessi, abbia, per abituale infermità di mente, bisogno di assi-

stenza per provvedervi convenientemente. Di più, rispondendo a desiderio vivamente sentito, estende il numero delle cause, che possono dar luogo all'inabilitazione. Possono così trovare congrua difesa legale tutti quelli che espongono sé o le loro famiglie a gravi pregiudizi economici.

Commissione Reale Avvocati di Vicenza — (Rel. Avv. *Monza*): Ottima la innovazione per la quale si rende facoltativa la inabilitazione solo in quanto i sordomuti o i ciechi dalla nascita non abbiano ricevuta una rieducazione sufficiente.

Art. 468

(Art. 325 codice civile)

(Dichiarazione nell'ultimo anno di minore età)

La dichiarazione d'interdizione o d'inabilitazione può aver luogo anche durante l'ultimo anno della minore età con effetto dal raggiungimento della maggiore età.

CONSIGLIO DI STATO

Si vedano le osservazioni all'art. 467.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Sindacato Avvocati e Procuratori di Alessandria — (Rel. Avv. *Franchéo*): La dichiarazione nell'ultimo anno di minore età appare in contrasto con il disposto dell'art. 4, che consente il prolungamento dello stato di minore età. Meglio sarebbe che tale prolungamento fosse pronunciato, senza che il magistrato dovesse dichiarare l'interdizione o la inabilitazione.

Le ragioni di quanto sopra sono ovvie. Il giudizio per far dichiarare l'interdizione o l'inabilitazione è giudizio, che si fonda essenzialmente su di uno stato permanente mentale, che può essere ben differente dallo stato mentale dell'individuo, che al ventunesimo anno non può essere dichiarato maggiore.

D'altra parte questo articolo distrugge l'innovazione auspicata e pregevole dell'art. 4, per la contraddizione palese che promana dal raffronto di detti articoli. Appare da detto raffronto inutile che debba farsi giudizio di dichiarazione di interdizione o di inabilitazione anche per il prolungamento della minore età, essendo più che sufficiente la richiesta di prolungamento pura e semplice, che ha uno scopo cautelativo tutto affatto particolare.

Commissione Reale Avvocati di Bologna: L'art. 468 dovrebbe trovare coordinamento con l'art. 4, capov. 1°.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Bologna — (Rel. Avv. *Redenti*): L'art. 468 (e anche qualche altro) andrebbe coordinato con l'art. 4, se non prevalessse l'avviso già espresso di sopprimere quell' articolo.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Catania: La disposizione va opportunamente coordinata col capoverso dell'art. 4, che permette il prolungamento dello stato di minore età fino ai 25 anni, qualora sia accertato, nell'ultimo anno della minore età normale, che il minore non potrà provvedere adeguatamente a sè ed ai propri affari.

Appare ovvio che, fino a quando è possibile il più semplice provvedimento del prolungamento dello stato di minore età, non debba nè possa farsi ricorso alla dichiarazione di interdizione o di inabilitazione.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Enna — (Rel. Avv. *Ghera*): Questo articolo non appare coordinato con l'art. 4 (ritardo della maggiore età), rimanendo il dubbio se non sia il caso, almeno per l'interdizione, di ricorrere senz'altro al provvedimento di ritardo, più rapido ed agile del processo d'interdizione.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Forlì — (Rel.ri Avv. *Panciatichi* e *Foschi*): Si trova giusta la proposta di sopprimere la disposizione, in vista dell'art. 4.

Sindacato Avvocati e Procuratori di San Remo: Se si può prolungare fino a 25 anni lo stato di minore età, sembra conveniente che non si debba ricorrere alla dichiarazione di interdizione o di inabilitazione del minore, fino a che tale età questi non abbia raggiunto.

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria: Questo articolo riproduce sostanzialmente l'attuale art. 325, di cui migliora la dicitura, ed estende opportunamente all'inabilitazione la possibilità di dichiararla prima del raggiungimento della maggiore età.

Art. 469

(Art. 326, 339 codice civile)

(Chi può promuovere l'interdizione o l'inabilitazione)

L'interdizione o l'inabilitazione può essere promossa dal coniuge, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore dell'interdicendo o inabilitando, ed in ogni caso dal giudice tutelare.

Se l'interdicendo o l'inabilitando si trovi sotto patria potestà od abbia per curatore uno dei genitori, l'interdizione o l'inabilitazione non può essere promossa che su istanza dei genitori medesimi o del giudice tutelare.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. *Casarini*): *Vedansi le osservazioni generali al titolo XI.*

Sezione di Corte di Appello di Caltanissetta: Data la indole delle funzioni del giudice tutelare, parrebbe assai più conveniente dare la facoltà di promuovere la interdizione e la inabilitazione al pubblico ministero, che rappresenta gli interessi della società, e non già al giudice delle tutele, il quale ha sempre facoltà giurisdizionali od onorarie, che alle giurisdizionali si avvicinano.

Corte di Appello di Roma — (Rel. Cons. *Pellegrini*): L'articolo ammette che la istanza di interdizione o di inabilitazione venga promossa dal giudice tutelare, oltre che dai mentovati congiunti. In sostanza anche qui, al pubblico ministero, è sostituito il giudice tutelare. Ora non sembra, in verità, compatibile con le funzioni normali del giudice tutelare, questa di *parte* in giudizio; per cui egli, oltre che promuovere l'istanza, dovrà poi proseguirla in ogni grado di giudizio, fino in Cassazione. Mancherà nel detto magistrato e l'attitudine e l'autorità per insorgere contro i provvedimenti del tribunale e della corte (v., per es., art. 490) e per sostenere personalmente, durante la lunga e vivace contesa, le ragioni di una contrastata tesi. Comunque sembra, ripetesi, incompatibile la funzione di questo organo attivo, che provvede quotidianamente sulla tutela degli incapaci e sui più gravi interessi familiari, con quella di parte in giudizio, davanti a collegi, dai quali direttamente dipende, se pure non ne fa parte, come avverrà nei piccoli tribunali.

Perciò, l'iniziativa e l'attività giudiziale in casi simili dovrebbe essere lasciata all'organo per ogni verso più adatto, cioè al pubblico ministero, sul semplice rapporto del giudice tutelare.

Corte di Appello di Trieste — (Rel. Cons. *Antonini*): Nella *Relazione* sono ricordati in modo esauriente i motivi, i quali hanno consigliato di abbandonare la generica espressione " congiunti „, dell'art. 326 del codice civile vigente e di concedere, nell'ambito dei rapporti familiari, oltre che al coniuge, ai soli parenti ed affini più stretti, la facoltà di promuovere il giudizio di interdizione e di inabilitazione. A quanto in essa si legge, nulla vi è da obiettare, in linea di principio. Solo si ritiene che non sarebbe inopportuno concedere eguale facoltà a qualcuno degli uniti all'interdicendo od inabilitando da un vincolo di parentela semplicemente naturale, quando tale vincolo sia così stretto da costituire impedimento al matrimonio (art. 101 del Prog.), e cioè ai fratelli e sorelle naturali ed ai loro discendenti non oltre il secondo grado.

Tra quelli, cui si vorrebbe poi consentito di fare la domanda giudiziale d'interdizione e di inabilitazione, è il giudice tutelare, in sostituzione del pubblico ministero, a norma dell'art. 326 del codice attuale. Senonchè sembrerebbe preferibile rinunciare a siffatta innovazione, tenuto conto che il pubblico ministero è l'organo propriamente deputato, secondo la legge fondamentale del nostro ordinamento giudiziario (art. 82 R. D. 20 dicembre 1923, n. 2196), a far eseguire ed osservare, con azione diretta, tutte le leggi di ordine pubblico e che interessano i diritti dello Stato. Neppure l'ordinamento austriaco riconosceva la facoltà in discorso al giudice pupillare, ma anch'esso la attribuiva in determinati casi al procuratore di Stato (v. § 26, capov. 1^o, della Ordinanza imperiale 28 giugno 1916). E d'altronde non è inutile rilevare che, se fosse lasciato di poter esercitare l'azione al giudice tutelare, solo quello della pretura avente sede nella stessa città dove siede il tribunale, sarebbe al caso di esercitarla direttamente; quelli degli altri mandamenti del distretto dovrebbero sempre far capo o al collega del capoluogo del tribunale o al pubblico ministero. Piuttosto si potrebbe commettere al giudice tutelare di riferire al procuratore del Re su ogni caso nel quale, ad avviso di esso giudice, sarebbe opportuno che l'iniziativa dell'interdizione o dell'inabilitazione partisse dall'organo statale.

Corte di Appello di Venezia — (Rel. Cons. *Colagrosso*): *Vedansi le osservazioni generali al capo I.*

CONSIGLIO DI STATO

L'articolo specifica le persone che possono promuovere la interdizione e l'inabilitazione (coniuge, parenti entro il quarto grado, affini entro il

secondo grado, giudice tutelare, tutore e curatore), ponendo così termine alle controversie originate dalla non troppo felice espressione « qualsiasi congiunto », adoperata nell'art. 326 del codice. Lo stesso articolo, peraltro, nega tale facoltà ad ogni altro congiunto, quando l'interdicendo o l'inabilitando si trovi sotto patria potestà od abbia per curatore uno dei genitori. E ciò perchè nessun altro più dei genitori è in grado di meglio valutare la necessità di promuovere il giudizio. Del resto, parenti ed affini di grado più remoto e gli stessi estranei, ove stimassero necessario promuovere l'interdizione o l'inabilitazione, potrebbero sempre rivolgersi al giudice tutelare, il quale, vagliate le circostanze, potrebbe provocare l'uno o l'altro provvedimento.

Il Progetto si è vivamente preoccupato del pericolo che gli stessi prossimi congiunti s'inducano a promuovere o a proseguire l'istanza per fini non disinteressati, e si è studiato di scongiurarlo. A tale uopo ha adottato un complesso di cautele. Anzitutto, se più non richiede il parere del consiglio di famiglia o di tutela, che tante dispute ha originato, mantiene peraltro fermo l'obbligo dell'esame diretto dell'interdicendo o dell'inabilitando e prescrive che l'interdizione e l'inabilitazione (salvo il caso di inabilitazione per prodigalità) non possano essere pronunziate senza previo esame di coloro, contro cui furono promosse, da parte di uno o più medici (art. 477) e senza che siano stati sentiti personalmente il richiedente, il rappresentante o curatore dell'interdicendo od inabilitando e il tutore o curatore provvisori (art. 477, comma 1° e 2°). In secondo luogo dà facoltà alle persone, autorizzate a promuovere il giudizio, di intervenire nel giudizio iniziato da alcune di esse per aderire od opporsi all'istanza (art. 471) e di proporre, ove siano rimaste estranee al giudizio, richiamo contro la nomina del tutore o curatore provvisori (art. 475). Concede, infine, sempre all'Autorità giudiziaria, di disporre anche d'ufficio, in tutto il corso della causa, i mezzi istruttori atti ad accertare se concorrano i requisiti necessari per l'accoglimento della domanda (art. 472). Si tratta, in sostanza, di un complesso di garanzie di sicura efficacia e alle quali deve aggiungersi, per quanto ispirata altresì al principio della economia dei giudizi, l'altra, che consente di dichiarare anche, d'ufficio, sulla istanza di interdizione, la inabilitazione, e viceversa, se ciò corrisponda alle condizioni della persona, contro cui la istanza sia stata promossa (art. 470).

UNIVERSITA'

Università di Catania — (Rel. Prof. Santoro — Passarelli): Nel 1° comma possono sopprimersi le parole superflue « in ogni caso ». Il 2° comma stabilisce una limitazione, che non concorda con le disposizioni del Progetto per casi affini e che, comunque, non sembra opportu-

na, non essendovi ragione di negare ai prossimi parenti o affini dell'interdicendo o inabilitando sotto la patria potestà o la cura del genitore, il potere di provocare un provvedimento, che ponga riparo a un grave stato di cose, com'è quello che dà luogo all'interdizione o all'inabilitazione, e che il genitore per pietà o debolezza potrebbe anche sopportare, con danno comune. Si propone, pertanto, di sopprimere il 2° comma.

Università di Messina — (Rel. Prof. *Degni*): Si regola più compiutamente il procedimento da seguire per la pronunzia della interdizione o della inabilitazione, ed all'uopo si propone che l'istanza per la interdizione o per la inabilitazione possa essere promossa dal coniuge, dai parenti entro il quarto grado ed anche dagli affini entro il secondo grado, oltre che dal tutore o curatore dell'interdicendo o inabilitando.

Sarebbe opportuno, a mio avviso, dare le stesse facoltà all'adottante e all'adottato.

Coerentemente alla funzione del giudice tutelare, introdotto col Progetto, si è dato modo anche a lui di promuovere la interdizione o la inabilitazione.

Università di Pavia — (Rel. Prof. *Gangi*): *Vedansi le osservazioni generali al titolo XI.*

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Avvocati di Ancona — (Rel. Avv. *Sinigaglia*): Interessante è la disposizione di questo articolo, secondo la quale l'interdizione o l'inabilitazione dei minori, che stiano per escire dalla minore età, può essere promossa anche dal giudice tutelare.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Catania: *Vedasi l'osservazione all'art. 475.*

Commissione Reale Avvocati di Catanzaro: E' opportunissima la eliminazione del parere preventivo del consiglio familiare, spesso effetto, più che di obiettiva ponderazione dello stato di fatto delle condizioni dell'interdicendo, di ripicchi e di gare fra parenti.

Commissione Reale Avvocati di Como — (Rel. Avv. *Rovelli*): Crediamo che sia opportuno aggiungere, nella prima e nella seconda

parte dell'articolo: "e del pubblico ministero". Il giudice tutelare, è vero, rappresenta l'organo delle tutele. Ma il pubblico ministero immedesima la legge. E se non prende, *provoca* provvedimenti, in virtù della funzione di vigilanza e di controllo che esercita. La famiglia, poi, come istituto fondamentale della Nazione, è sempre più sottoposta alla disciplina ed alla tutela dello Stato.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Genova: L'articolo non risolve la questione se l'interdizione e la inabilitazione possano essere promosse dallo stesso interdicendo o inabilitando. Tenuto conto che l'infirmità mentale può essere abituale, senza essere continuativa, si ritiene sarebbe opportuno risolvere affermativamente detta questione, aggiungendo, alla enumerazione delle persone che possono promuovere i procedimenti in questione, le parole: *e dello stesso interdicendo o inabilitando*.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Modena — (Rel. Avv. *Della Fontana*): Sembrerebbe conveniente estendere, almeno ai parenti fino al sesto grado, la possibilità di promuovere l'interdizione o l'inabilitazione.

Rispetto alla eccessiva latitudine della norma vigente, per cui tale azione spetta "a qualsiasi congiunto", la limitazione entro il quarto grado sembra troppo restrittiva.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Palmi — (Rel. Avv. *Bagalà*): L'avere accordato al giudice tutelare la facoltà di promuovere l'interdizione o l'inabilitazione, se corrisponde ad apprezzabili criteri di sistematica, correlativi al modo con cui son disciplinate dal Progetto le funzioni e gli attributi del giudice tutelare, non sembra, per alcuni aspetti, immune da critiche. Un giudice che sia parte in causa, che in ogni momento possa essere chiamato ad intervenire nel giudizio (art. 471) e che, come tale, sia esposto a restare soccombente, costituisce una innovazione, che non può non accettarsi con riserve. Tutto ciò veniva evitato col sistema adottato dal codice attuale, che tale facoltà accordava al pubblico ministero: nè può sfuggire la sottile, ma sostanziale diversità di posizione, che veniva ad assumere nel processo il pubblico ministero, quale rappresentante della legge, in funzione di un interesse di ordine pubblico, da quella che, secondo il Progetto, viene fatta al giudice tutelare, di vera e propria parte nel giudizio. Nè mancherebbero difficoltà di natura prevalentemente pratica.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Ravenna — (Rel. Avv. *Armuzzi*): Vedasi l'osservazione all'art. 466.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Roma — (Rel. Avv. *Schupfer*): In tutto il procedimento di interdizione e di inabilitazione, come nella designazione del tutore dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato, sono stati completamente dimenticati l'adottante e l'adottato, i quali pur si trovano a lui così vicini e così legati. Sembra equo e conveniente che la loro posizione debba essere equiparata, rispettivamente, a quella dei genitori e dei figli, menzionandoli espressamente in questo e negli articoli 476, 482, 483, 484 e 488.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Santa Maria Capua Vetere: *Vedansi le osservazioni generali al capo I.*

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria: E' molto opportuna la sostituzione del troppo vago termine "congiunti", adottato dall'attuale art. 326, colla precisa definizione dei parenti ed affini, che possono promuovere l'interdizione o l'inabilitazione. E' pure da approvare la concessione di tale facoltà al tutore o curatore ed al giudice tutelare, il quale ultimo verrebbe, così, sostituito al pubblico ministero, cui l'attuale art. 326 demanda quella facoltà.

Per quanto riguarda il coniuge, sarebbe da esaminare se non convenga togliere la facoltà di richiesta al coniuge legalmente separato, il quale potrebbe avere motivi di risentimento contro l'altro coniuge.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste: Nulla vi è da obiettare alla enunciazione delle persone che possono proporre l'istanza di interdizione o di inabilitazione; soltanto nell'ipotesi prevista al capoverso, e cioè per il caso in cui l'interdicendo o l'inabilitando si trovi sotto la patria potestà e abbia per curatore uno dei genitori, si propone che la disposizione sia modificata nel senso, che l'istanza possa essere proposta da quello, di essi, che esercita la patria potestà o la curatela, e non da entrambi. Sarà quindi al padre che spetterà, normalmente, tale facoltà, e ciò sembra più conforme alle esigenze dell'unità familiare, impersonata dal padre. E' egli, infatti (articoli 131 del codice e 164 del Progetto), il capo della famiglia, e soltanto quando, per infermità, assenza o indegnità, egli sia stato privato dell'esercizio della patria potestà, sembra opportuno attribuire siffatta facoltà alla madre.

Giova, però, osservare che, accogliendosi tale emendamento, sarà opportuno ritoccare con uguale criterio altri articoli, sparsi un pò dovunque, nel Progetto, e segnatamente nei titoli IX e X, in cui analoghe facoltà sono attribuite ad entrambi i genitori, anzichè a quello solo a cui spetta l'esercizio della patria potestà.

Inoltre sono da considerarsi qui riprodotte le considerazioni di ordine generale, già altrove esposte sul potere di iniziativa del giudice tutelare. E' certamente opportuno che l'azione non sia lasciata esclusivamente

ai privati, dato l'interesse sociale che gli incapaci e gli insufficientemente capaci siano protetti, ma il giudice tutelare non sembra il più indicato a proporre e sostenere l'azione pubblica. E ciò, dato anche e specialmente che i provvedimenti di interdizione e di inabilitazione, ancorchè si svolgano per una parte rilevante in camera di consiglio, sono tuttavia procedimenti contenziosi, nei quali pertanto il giudice tutelare potrebbe riuscire soccombente. Più indicato, quindi, ad esercitare l'azione pubblica sembra essere, com'è attualmente, il pubblico ministero o, se proprio si vuole mantenere l'intervento del giudice tutelare, un curatore speciale da esso nominato caso per caso.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori della Venezia Tridentina — (Rel. Avv. *Piscel*): Questo articolo, trattando delle persone che possono promuovere l'interdizione o l'inabilitazione, riproduce, sostanzialmente, gli articoli 326 e 339 del codice attuale, i quali, con il loro richiamo alla procedura civile (articoli 836 a 844), lasciano chiaramente intendere che la pronuncia della interdizione o dell'inabilitazione deve essere fatta con sentenza, dopo un formale processo, dove, chi promuove la misura, deve fungere e sostenere le spese di attore, e l'interdicendo o inabilitato funge da convenuto. E' vero che già nel codice attuale e nella procedura attuale appaiono delle varianti al solito sistema contenzioso, ma giustamente gli autori del Progetto non le trovarono sufficienti per garantire lo scopo dell'istituto, che dovrebbe essere quello di provvedere alla protezione del maggiorenne incapace di provvedere ai propri interessi per abituale infermità mentale. Così è stabilito che l'interdizione, oltre che dai parenti, possa essere promossa dal giudice tutelare. Veramente, non si comprende perchè si dica: « e, in ogni caso, dal giudice tutelare ».

Sindacato Avvocati e Procuratori di Verona — (Rel. Avv. *Baliscrema*): *Vedansi le osservazioni generali al capo I.*

Art. 470

(Dichiarazione d'ufficio)

Sulla istanza d'interdizione può essere dichiarata anche di ufficio la inabilitazione, e viceversa, se ciò corrisponde alle condizioni della persona contro cui l'istanza è promossa.

Nel caso che sull'istanza di inabilitazione si debba emettere una dichiarazione di interdizione, l'interdicendo deve essere avvertito anche di ufficio.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. *Casarini*): *Vedansi le osservazioni generali al titolo XI.*

Corte di Appello di Catanzaro — (Rel. Pres. Sez. *Perrotti*): Sembrerebbe superfluo il capoverso, che stabilisce doversi avvertire l'interdicendo, ove sull'istanza di inabilitazione si debba pronunziare l'interdizione. Evidentemente, un tale avviso implicherebbe anticipata manifestazione di giudizio. D'altra parte l'interessato, per il fatto stesso della istituzione del giudizio, è a notizia delle conseguenze, che possono derivargliene.

Corte di Appello di Genova — (Rel. Cons. *Sarno*): Degna di nota è la disposizione di questo articolo, che autorizza il tribunale, cui fu presentata la domanda di interdizione, a disporre l'inabilitazione, o viceversa, quando ciò ritenga più opportuno e più rispondente alle reali condizioni della persona, contro cui l'istanza fu proposta. A tale scopo, anzi, il Progetto accorda all'Autorità giudiziaria — art. 472 — un potere discreitivo ampio, potendo essa disporre di tutti i mezzi istruttori che ritenga opportuni.

Corte di Appello di Trieste — (Rel. Cons. *Antonini*): Si propone di inserire questo articolo dopo l'art. 472.

Quanto leggesi nel capoverso, poi, lascia perplessi. Dal modo come la disposizione è stata formulata, si è indotti a ritenere che l'avvertimento di ufficio all'interdicendo, della possibilità della sua interdizione, non ostante la domanda di semplice inabilitazione, dovrebbe avvenire dopo che il collegio abbia proceduto, per lo meno ad una delibazione degli elementi acquisiti alla causa. Ciò equivarrebbe, quasi sempre, a far conoscere anticipatamente agli interessati quale sarà per essere la pronuncia definitiva del giudice adito; il che, per ovvie ragioni, è da evitare. Invece la finalità, che manifestamente si propone la disposizione in esame, potrebbe essere egualmente raggiunta, imponendo alla parte attrice (la quale, ultimata la prima fase della procedura in camera di consiglio, deve, mediante regolare atto di citazione, dare inizio alla seconda fase contenziosa) di includere, a pena di nullità, rilevabile di ufficio, nella citazione, l'avvertimento che, quantunque si chieda da parte sua la semplice inabilitazione, ben potrebbe dal giudice venir pronunciata l'interdizione, ove risultasse in corso di causa l'esistenza degli estremi richiesti dalla legge per tale provvedimento.

CONSIGLIO DI STATO

Vedasi l'osservazione all'art. 469.

UNIVERSITA'

Università di Catania — (Rel. Prof. Santoro - Passarelli): Alle ultime parole dell'articolo si sostituirebbe: "... l'interdicendo dev'essere *previamente* avvertito „.

L'inciso " anche d'ufficio „ è superfluo.

Università di Messina — (Rel. Prof. Degni): Particolare degno di lode è la più larga attribuzione di poteri data, in questa materia, che eccede la sfera del mero diritto privato, all'Autorità giudiziaria, disponendosi che essa, senza cadere nel vizio di *ultra petita*, possa, non solo dichiarare di ufficio la inabilitazione, se è stata richiesta soltanto la interdizione, ma possa persino dichiarare di ufficio l'interdizione, se è stata richiesta solo l'inabilitazione, dandole anche facoltà di disporre, di ufficio, in tutto il corso della causa, i mezzi istruttori atti ad accertare se concorrano i requisiti necessari per l'accoglimento della domanda (art. 472).

Università di Pavia — (Rel. Prof. Gangi): *Vedansi le osservazioni generali al titolo XI.*

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Procuratori di Bari — (Rel. Avv. Lembo): In materia così delicata i poteri del magistrato andavano — e bene fa il Progetto — allargati, sì che è appreso bene che di ufficio il magistrato possa emettere la provvidenza dell'inabilitazione in un processo d'interdizione, e possa disporre tutte le istruttorie che creda utili alla verità.

Commissione Reale Procuratori di Bergamo — (Rel. Avv. Zilioli): Non appare giustificato l'avvertimento di cui nel secondo comma.

Commissione Reale Avvocati di Catanzaro: Si ravvisano molto opportuni i poteri di ufficio, dati al giudice in materia d'interdizione, con questo articolo e con i successivi.

Commissioni Reali e Sindacato Avvocati e Procuratori di Ferrara: Troviamo opportuno questo articolo per l'economia del giudizio.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Mantova — (Rel. Avv. Finzi): *Vedasi l'osservazione all'art. 472.*

Sindacato Avvocati e Procuratori di Santa Maria Capua Vetere: *Vedansi le osservazioni generali al capo I.*

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria: L'articolo introduce molto opportunamente la facoltà di pronunciare d'ufficio l'inabilitazione, in luogo della chiesta interdizione, o viceversa, se ciò appaia corrispondente.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Venezia — (Rel. Avv. Levis): Innovazione opportuna è quella contenuta in questo articolo; soltanto — per esattezza giuridica e morale — sembrerebbe opportuno che l'espressione "contro cui," venisse mutata in quella, più appropriata: "nei riguardi della quale,"; le ragioni sono evidenti.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori della Venezia Tridentina — (Rel. Avv. Piscel): Una deviazione dal principio contenzioso è data dalla facoltà, concessa, di dichiarare d'ufficio, sulla istanza d'interdizione, la inabilitazione, « e viceversa », se ciò corrisponde alle condizioni della persona, contro cui l'istanza è promossa. Per il caso che si trovi di dover emettere dichiarazione di interdizione sulla istanza d'inabilitazione, si prescrive che, oltre alla citazione per cura della parte che promuove l'azione, deve essere fatto anche avvertimento di ufficio, senza spiegare il perchè.

Art. 471

(Intervento nel giudizio)

Le persone autorizzate a presentare l'istanza di interdizione o di inabilitazione possono intervenire nel giudizio iniziato da alcune di esse, per aderire od opporsi alla istanza.

MAGISTRATURA

Sezione di Corte di Appello di Caltanissetta: Anche a prescindere dal rilevare che il disposto di questo articolo, come pure degli articoli dal 472 al 476 troverebbe più congrua sede nel codice di diritto processuale, è da rilevare che esso appare superfluo. Lo intervento in lite è giustificato, e giustificabile, per l'interesse dello interveniente; ed è manifesto l'interesse ad intervenire in colui, che può proporre l'azione. E' ovvio poi che colui, il quale è interessato a promuovere un'azione, è interessato a contrastarne lo esperimento, per le ragioni medesime, per cui non crede di doverla esperire.

Corte di Appello di Catanzaro — (Rel. Pres. Sez. Perrotti): Questo e gli articoli dal 473 al 477 contengono norme processuali, e non sarebbe questa la loro sede più adatta. Se sono state incluse nel Progetto, nella sola previsione che il nuovo codice processuale non possa essere subito pubblicato, si potrebbe provvedere con una legge a parte o con norme transitorie.

Corte di Appello di Milano — (Rel. Pres. Sez. Pelosi): L'articolo stabilisce che le persone autorizzate a presentare l'istanza di interdizione o di inabilitazione possono intervenire nel giudizio iniziato da alcune di esse, per aderire od opporsi alla istanza; non è detto, però, che quelle persone, anche se non abbiano partecipato al relativo giudizio, possano impugnare la sentenza che pronunzia sulla istanza di inabilitazione o di interdizione, laddove una disposizione simile è stabilita nel Progetto, soltanto se si tratti di impugnare la sentenza di revoca della interdizione o inabilitazione da parte delle stesse persone, che non siano intervenute nel giudizio (art. 490).

Non sembra giustificata una diversità di trattamento nei due casi, dal momento che si riconosce nell'uno e nell'altro l'interesse di quelle persone di intervenire in giudizio, per aderire od opporsi, così, alla istanza di interdizione o di inabilitazione, oppure alla istanza di revoca dei provvedimenti stessi.

Sembra, quindi, opportuno riprodurre, in questa parte, le disposizioni degli articoli 841 e 842 del codice di procedura civile, che in tutti e due i casi permettono d'impugnare la sentenza, alle persone che avevano diritto di promuovere l'interdizione o l'inabilitazione.

Il Progetto, a questo punto, non risolve nemmeno la questione se l'interdicendo o l'inabilitando possa, da solo, proporre appello contro la sentenza di primo grado, o anche ricorrere per cassazione contro la sentenza di secondo grado, che abbiano accolto l'istanza di interdizione o di inabilitazione promossa contro di lui.

Poichè di ciò si discute in dottrina, specialmente per ciò che concerne il ricorso per cassazione, si propone di aggiungere nel Progetto una disposizione espressa, conforme ai principi, che autorizzi l'interdendo o l'inabilitando ad impugnare da solo, con tutti i rimedi consentiti dalla legge, la sentenza che lo interdisse e lo inabilitò, perchè nei riguardi di questo solo atto (in quanto egli tenda, cioè, a non farsi interdire o inabilitare) non può dirsi ancora interdetto o inabilitato e deve poter agire liberamente.

Corte di Appello di Trieste — (Rel. Cons. *Antonini*): Sembra logico che questo articolo segua subito dopo l'art. 469.

Corte di Appello di Venezia — (Rel. Cons. *Colagrosso*): *Vedansi le osservazioni generali al capo I.*

CONSIGLIO DI STATO

Vedasi l'osservazione all'art. 469.

UNIVERSITA'

Università di Genova e Università di Parma — (Rel. Prof. *Allara*): Non persuade l'introduzione, nel regolamento sostanziale dell'istituto, di questa disposizione e di quelle contenute negli articoli successivi, fino all'art. 477, che hanno diretta attinenza col rapporto processuale.

Università Cattolica del S. Cuore di Milano — (Rel. Prof. *Barassi*): *Vedansi le osservazioni generali al capo I.*

Università di Pavia — (Rel. Prof. *Gangi*): *Vedansi le osservazioni generali al titolo XI.*

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Sindacato Avvocati e Procuratori di Genova: Questo articolo, e i successivi fino al 476, contengono norme di procedura, che si

ritiene potrebbero trovare più acconcia sede nel codice di rito, come già in massima vi trovano sede, secondo la vigente codificazione.

Ove si ritenesse opportuno mantenerle nel codice civile, si opina dovrebbero essere integrate. A titolo innovativo si propone, in considerazione della gravità dei provvedimenti in questione, che sia prescritta l'assistenza all'interdicendo o inabilitando da parte di un difensore di ufficio, da nominarsi dal giudice tutelare.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Mantova — (Rel. Avv. Finzi): *Vedasi l'osservazione all'art. 472.*

Sindacato Avvocati e Procuratori di Matera: *Vedansi le osservazioni generali al capo I.*

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria: È da approvare la facoltà di intervento nel giudizio di interdizione o di inabilitazione, data alle persone autorizzate a presentare l'istanza.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste: Si vorrebbe precisato, ad evitare discussioni ed incertezze, che le persone indicate nell'art. 469 e ammesse ad intervenire nel giudizio di primo grado hanno altresì facoltà di appellare dalla sentenza di accoglimento o di rigetto della domanda e di intervenire nel giudizio di appello, ancorchè non abbiano proposto intervento in prima istanza.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Verona — (Rel. Avv. Baliscrema): *Vedansi le osservazioni generali al capo I.*

Art. 472

(Poteri dell'autorità giudiziaria)

L'autorità giudiziaria, in tutto il corso della causa, può anche d'ufficio disporre i mezzi istruttori atti ad accertare se concorrano i requisiti necessari per l'accoglimento della domanda.

MAGISTRATURA

Sezione di Corte di Appello di Caltanissetta: *Vedasi l'osservazione all'art. 471.*

Corte di Appello di Genova — (Rel. Cons. *Sarno*): Pare opportuno fondere questo articolo con l'ultima parte dell'art. 476 successivo, parlandosi, in entrambe le disposizioni, dei poteri dall'Autorità giudiziaria nella istruzione della domanda d'interdizione o di inabilitazione.

Corte di Appello di Trieste — (Rel. Cons. *Antonini*): Sembra opportuno che questo articolo venga posposto al 473.

Corte di Appello di Venezia — (Rel. Cons. *Colagrosso*): *Vedansi le osservazioni generali al capo I.*

CONSIGLIO DI STATO

Vedasi l'osservazione all'art. 469.

UNIVERSITA'

Università di Genova e Università di Parma — (Rel. Prof. *Allara*): *Vedasi l'osservazione all'art. 471.*

Università di Messina — (Rel. Prof. *Degni*): *Vedasi l'osservazione all'art. 470.*

Università Cattolica del S. Cuore di Milano — (Rel. Prof. *Barassi*): *Vedansi le osservazioni generali al capo I.*

Università di Pavia — (Rel. Prof. *Gangi*): *Vedansi le osservazioni generali al titolo XI.*

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Procuratori di Bari — (Rel. Avv. *Lembo*): *Vedasi l'osservazione all'art. 470.*

Sindacato Avvocati e Procuratori di Bologna — (Rel. Avv. *Redenti*): Si prevede — ed è bene — la possibilità di interventi in causa, ma non è chiaro come potranno avvenire.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Genova: *Vedasi l'osservazione all'art. 471.*

Sindacato Avvocati e Procuratori di Mantova — (Rel. Avv. *Finzi*): Opportunissimi i disposti nuovi degli articoli 470, 471 e 472, e particolarmente quest'ultimo, che rappresenta un'altra breccia aperta nell'antica regolamentazione del procedimento civile, affidando, in contrapposto a principi troppo formalistici, al magistrato i mezzi per l'accertamento della verità reale.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli: Norma opportuna, anche a tutela dell'interdicendo e dell'inabilitando, è quella che conferisce all'Autorità giudiziaria, in tutto il corso della causa, la facoltà di disporre, anche di ufficio, i mezzi istruttori atti ad accertare se concorrono i requisiti necessari per l'accoglimento della domanda.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Palmi — (Rel. Avv. *Bagalà*): Questa norma, che troverebbe posto più confacente nel codice di procedura, non sembra possa aver portata maggiore e diversa dal principio generale, vigente in materia processuale, che autorizza il giudice, compatibilmente colle richieste delle parti, a preordinare anche di ufficio i mezzi istruttori necessari per l'accertamento della verità.

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria: Le disposizioni di questo articolo, e dei successivi, sono molto lodevoli. Il giudizio di interdizione e di inabilitazione deve, necessariamente, avere natura inquisitoria.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste: Gli articoli dal 472 al 477 contengono norme processuali al cui contenuto, che d'altra parte assai poco innova alle disposizioni degli articoli 836 a 844 del codice di procedura civile, nulla vi è da obiettare. Non sembra, invece, necessaria nè opportuna la loro collocazione nel codice civile, e ciò per più ragioni.

Anzitutto perchè la logica del sistema richiede che le norme processuali trovino la loro sede nel codice di rito; poi, perchè sembra non opportuno di vincolare anche solo moralmente, fin da ora, con disposizioni relative al procedimento, la riforma, che si manifesta sempre più urgente, del codice di procedura civile, che è da augurarsi prossima e radicale. E' ben

vero che il nuovo codice di procedura civile potrebbe innovare alle disposizioni di carattere processuale contenute nel codice civile, ma anche in tale previsione, anzi appunto per tale previsione, gli articoli in questione possono considerarsi superflui.

Finalmente l'attuazione del nuovo codice civile, e specialmente per la parte relativa ai titoli X e XI, ed in particolare la creazione del giudice tutelare, richiederanno una riforma nell'ordinamento giudiziario; ed in tale legge speciale, che sarà anch'essa di carattere transitorio, potranno, all'occorrenza, trovar posto quelle disposizioni relative al procedimento, di cui fosse sentita l'urgente necessità, in attesa dell'auspicata riforma del codice di procedura civile.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Verona — (Rel. Avv. Baliscrema): *Vedansi le osservazioni generali al capo I.*

Art. 473

(Art. 836 codice procedura civile)

(Competenza)

La domanda d'interdizione o d'inabilitazione è fatta con ricorso al tribunale nella cui giurisdizione la persona contro la quale è proposta ha la residenza, o, se questa non sia conosciuta, il domicilio, o, se anche questo sia ignoto, la dimora.

MAGISTRATURA

Sezione di Corte di Appello di Caltanissetta e Corte di Appello di Catanzaro: *Vedasi l'osservazione all'art. 471.*

Corte di Appello di Trieste — (Rel. Cons. Antonini): Si propone che questo articolo sia inserito subito dopo l'art. 471.

CONSIGLIO DI STATO

L'articolo, integrando le vigenti disposizioni (art. 327 del codice civile e art. 837 del codice di rito), stabilisce che il tribunale competente a provvedere è quello del luogo in cui la persona da interdire o da inabilitare ha la residenza e, se questa non sia conosciuta, il domicilio o, se anche questo sia ignoto, la dimora.

UNIVERSITA'

Università di Cagliari: *Vedasi l'osservazione all'art. 58.*

Università di Catania — (Rel. Prof. Santoro-Passarelli): Si crede che in conformità dell'art. 837 del codice di procedura civile, e in armonia con l'art. 402, debba darsi, per la competenza, la preferenza al tribunale del domicilio.

Università di Genova e Università di Parma — (Rel. Prof. Allara): *Vedasi l'osservazione all'art. 471.*

Università del S. Cuore di Milano — (Rel. Prof. Barassi): *Vedansi le osservazioni generali al capo I.*

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Avvocati di Como — (Rel. Avv. Rovelli): In armonia con quanto abbiamo sostenuto parlando della residenza e del domicilio, proponiamo la soppressione dell'inciso: "e del domicilio".

Commissioni Reali e Sindacato Avvocati e Procuratori di Ferrara: Non risulta chiara la ragione per cui, a differenza dell'art. 836 del codice di procedura civile, pel quale la domanda d'interdizione o d'inabilitazione è fatta con ricorso al tribunale civile, nella cui giurisdizione *ha domicilio* la persona contro la quale è proposta, per l'art. 473 del Progetto la domanda debba, *in primo luogo*, essere proposta avanti il tribunale nella cui giurisdizione la persona ha la *residenza* e, se questa non sia conosciuta, il *domicilio* o, se questo sia ignoto, la *dimora*.

Anzitutto sembra, ove si voglia stabilire fra tutti questi tre luoghi una graduatoria, che la preferenza dovesse essere data al *domicilio*; poichè il provvedimento è preso, non per la cura della persona, ma per l'amministrazione dei beni, e il domicilio è appunto la sede principale degli affari della persona.

In secondo luogo perchè la residenza per sè stessa non offre, quando non sia accompagnata dal domicilio, alcun elemento per giustificare il provvedimento, dal momento che la sede degli affari è il domicilio.

Ciò dicasi a più forte ragione della dimora.

Chè, se nè il domicilio, nè la residenza siano noti, allora pare manchi ogni ragione e utilità del provvedimento; poichè la dimora o è sede anche degli interessi, e allora si converte in domicilio; o non lo è, e allora il provvedimento non ha nè ragione, nè utilità.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Genova: *Vedasi l'osservazione all'art. 471.*

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Modena — (Rel. Avv. *Della Fontana*): Non si ritiene opportuno appesantire la materia con disposizioni più adatte al codice di rito che al codice civile, come quelle di questo articolo e degli articoli 474 e 476.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Palmi — (Rel. Avv. *Bagalà*): Norma di natura processuale è quella di questo articolo, con cui viene precisato che la domanda d'interdizione o d'inabilitazione è fatta "con ricorso" al tribunale: essa dovrebbe limitarsi a prescrivere che la domanda d'interdizione o d'inabilitazione è proposta al tribunale, nella cui giurisdizione la persona, contro la quale la domanda è proposta, ha la residenza o il domicilio o la dimora, senza fare altre menzioni.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Pavia — (Rel. Avv. *Celli*): Nella prima riga, invece di *è fatta* (la domanda), sarebbero più proprie le parole: *è proposta*, e, in luogo di *la persona contro la quale è proposta*, potrebbe essere usata la forma: *la persona di cui si tratta*.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Roma — (Rel. Avv. *Salomone*): Sarebbe opportuno aggiungere che il ricorso debba essere motivato — salvo nel codice di procedura ad aggiungere gli altri requisiti relativi a tale motivazione —, perchè sia manifesta la necessità che la domanda di sì eccezionali provvedimenti debba poggiare su elementi gravi.

Poichè è parso altresì necessario che la persona contro cui si formula l'istanza ne sia informata fin dal primo momento, occorrerebbe aggiungere che il ricorso motivato deve esserle notificato.

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria: In questo articolo si mantiene la graduatoria: residenza, domicilio e dimora, che non è osservata nelle altre disposizioni in materia di competenza in sede di onoraria giurisdizione, e per di più qui si parla di *dimora*, senza che il Progetto abbia dato — come già rilevato — la definizione di questo concetto.

Commissione Reale Procuratori di Trieste e Capodistria — (Rel. Avv. *Levi-Viola*): Si dovrebbe prevedere, per l'ipotesi che l'interdicendo o inabilitando risieda attualmente all'estero (ipotesi, questa, certo non infrequente in tale materia), senza aver qui nè residenza, nè domicilio, la competenza dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza nel Regno.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste: *Vedasi l'osservazione all'art. 472.*

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori della Venezia Tridentina — (Rel. Avv. *Piscel*): *Vedansi le osservazioni generali al capo I.*

Art. 474

(Art. 327 codice civile e 837 codice procedura civile)

*(Esame dell'interdicendo o inabilitando.
Nomina del tutore o curatore provvisorio)*

Il tribunale, qualora non creda di rigettare senz'altro la domanda, dispone l'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando, sempre che ciò sia possibile e per essi non pregiudizievole, e può, se ciò sia necessario, nominare un tutore provvisorio, affinchè prenda cura dei beni e della persona dell'interdicendo od un curatore provvisorio perchè assista l'inabilitando negli atti eccedenti la semplice amministrazione. Il tribunale dà gli altri provvedimenti ritenuti opportuni.

Questi provvedimenti, come pure la nomina del tutore o del curatore provvisorio, possono essere disposti in ogni stadio della causa.

MAGISTRATURA

Corte di Cassazione del Regno: È stato sempre riconosciuto che il più tranquillante accertamento, che consente una giusta pronunzia sulla interdizione di un individuo, è, per il giudice, la ispezione personale dell'interdicendo, che si opera mediante l'interrogatorio. Il giudice, che interroga l'interdicendo, lo vede, ne saggia facilmente la capacità psichica, e quindi può accertarsi sulla necessità di emettere un provvedimento di tanta importanza per l'individuo e per la società.

Perciò non sembra che possa mai farsi a meno, *a priori* e su informazioni o certificati che ne rimettano l'accertamento della possibilità ad altri che non sia il giudice, dall'ordinare l'interrogatorio dell'interdicendo. Quindi non sembra provvida la disposizione di questo articolo, che consente al tribunale di non ordinare l'interrogatorio, quando non lo ritenga possibile o lo ritenga pregiudizievole all'interdicendo o all'inabilitando.

Il tribunale, invece, dovrà sempre ordinare l'interrogatorio, ma l'espletamento di questo non deve essere una condizione necessaria per la pronuncia dell'interdizione o dell'inabilitazione. Quando si verificano i casi ora ricordati, la mancanza dell'interrogatorio non deve impedire che il giudice pronunci la interdizione o l'inabilitazione, ma l'impossibilità o il pregiudizio che si oppongono all'interrogatorio devono essere constatati dal giudice delegato con apposito verbale, in cui consti che si è fatto di tutto per ottenere la presenza dell'interrogando e che questa non si è potuta avere.

In questo solo modo si potrà essere sicuri che l'eccezione alla regola dell'interrogatorio si manterrà negli strettissimi limiti di impossibilità dovuta a forza maggiore.

Sezione di Corte di Appello di Caltanissetta: *Vedasi l'osservazione all'art. 461.*

Corte di Appello di Catanzaro — (Rel. Pres. Sez. Perrotti): Nel Progetto viene indicata la persona contro cui si propone la domanda di interdizione o inabilitazione, con la parola *interdicendo* o *inabilitando*. Ora questa locuzione (*gerundio di necessità*), che letteralmente implica un concetto di certezza di pronuncia affermativa, dovrebbe, per ragioni tecnico-giuridiche, essere sostituita da altra più propria.

Vedasi anche l'osservazione all'art. 471.

Corte di Appello di Genova — (Rel. Cons. Sarno): Che cosa significa « disporrà l'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando *sempre che ciò sia possibile e per essi non pregiudizievole* » ?

L'esame è sempre possibile, tolto il caso che la persona non sia presente, e non può, salvo rarissimi casi, essere pregiudizievole. Anche quando essa si trovi in preda al furore maniaco e stretta da mezzi coercitivi, è sempre utile che il giudice almeno la veda, per poter riferirne al collegio.

Corte di Appello di Trieste — (Rel. Cons. Antonini): Normalmente — come avviene sotto l'impero del codice civile in vigore, e come del resto lascia argomentare lo stesso ultimo capoverso dell'articolo in esame — solo dopo che è avvenuto l'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando, o dopo che si è constatata l'impossibilità di procedervi, il tribunale può nominare un tutore od un curatore provvisorio e dare anche ogni altro provvedimento di carattere temporaneo.

Per ciò sembra opportuno formulare l'articolo in modo che in esso non risultino conglobate nel medesimo comma tanto la disposizione relativa all'obbligo del tribunale di disporre l'esame dell'interdicendo od inabilitando, quanto le altre disposizioni accennate. Tra la prima e le seconde, è bene che esista un netto distacco. L'articolo, perciò, potrebbe venire modificato come appresso:

« Il tribunale, qualora non creda di rigettare senz'altro la domanda, deve disporre l'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando, se ciò sia possibile e per essi non pregiudizievole.

« Può, se sia necessario, nominare un tutore provvisorio, affinchè prenda cura della persona e dei beni dell'interdicendo od un curatore provvisorio, perchè assista l'inabilitando negli atti eccedenti la semplice amministrazione; può dare, poi, gli altri provvedimenti, che ritenga opportuni».

« Questi provvedimenti, come pure la nomina del tutore o del curatore provvisorio, possono essere disposti in ogni stadio della causa ».

Corte di Appello di Venezia — (Rel. Cons. *Colagrosso*):
Notevole è questa disposizione, la quale, risolvendo le numerose e gravi controversie, che in materia dividono la dottrina e la giurisprudenza, ha esattamente delineata la figura giuridica, nonchè i poteri del rappresentante dell'interdicendo, in attesa della sentenza definitiva, sostituendo alla espressione « amministratore provvisionale » (art. 327 del codice), quella più propria di « tutore provvisorio », la cui qualifica vale a meglio determinare i relativi attributi giuridici e processuali.

CONSIGLIO DI STATO

Dopo l'interrogatorio, e sempre che ciò sia possibile e non riesca di pregiudizio all'interdicendo o all'inabilitando, il tribunale può nominare un tutore o curatore provvisorio, affinchè prenda cura dei beni e della persona dell'uno o assista l'altro negli atti eccedenti la semplice amministrazione. L'articolo ripudia l'espressione « amministratore provvisionale », di cui al codice vigente, che ha suscitato tante incertezze, e la sostituisce con quella di « tutore provvisorio », la quale meglio risponde alle funzioni, che si vogliono affidare alla persona incaricata, nella pendenza del giudizio, della cura della persona e dei beni dell'interdicendo. Quali poi siano queste funzioni, lo indica il successivo articolo 481, il quale stabilisce che nei casi di nomina di un tutore provvisorio dell'interdicendo, come in quelli di nomina di un curatore provvisorio dell'inabilitando, si applicano, rispettivamente, le disposizioni che si applicherebbero se l'interdizione e l'inabilitazione fossero state pronunziate (senza peraltro farsi luogo, per l'interdicendo, alla nomina di un protutore provvisorio).

UNIVERSITA'

Università di Ferrara — (Rel. Prof. *Perticone*): Merita lode la precisazione operata in materia di tutela e curatela provvisoria,

Università di Genova e Università di Parma — (Rel. Prof. *Allara*): *Vedasi l'osservazione all'art. 471.*

Università di Messina — (Rel. Prof. *Degni*): Savie cautele il Progetto adotta, nell'interesse dell'interdicendo e inabilitando, prescrivendo non solo l'esame diretto di lui, da parte dell'Autorità giudiziaria, ma richiedendo benanche un esame medico della persona inferma, del quale si può fare a meno soltanto se esso sia stato compiuto, nei modi prescritti, entro i sei mesi precedenti, in occasione dell'internamento dell'infermo in un istituto di cura, e risulti non essersi verificato nelle condizioni dell'infermo un cambiamento essenziale (art. 477).

Merita ampia lode il Progetto, per aver regolata, più compiutamente di quello che non faccia il codice civile, la condizione giuridica dell'interdicendo e dell'inabilitando durante il processo di interdizione e di inabilitazione, dando facoltà al tribunale di nominare, ove lo creda, ed in ogni stadio della causa, un tutore provvisorio all'interdicendo ed un curatore provvisorio all'inabilitando, applicando le stesse disposizioni che si applicherebbero, se l'interdizione o l'inabilitazione fosse stata pronunciata, ad esclusione della nomina del protutore provvisorio per lo interdicendo (art. 481), e ciò fino a che la sentenza che pronuncia l'interdizione o la inabilitazione non sia passata in giudicato (art. 478).

Università Cattolica del S. Cuore di Milano — (Rel. Prof. *Barassi*): Anche il Progetto provvede, così come il codice civile, a una protezione provvisoria, durante le more del giudizio, di chi, sospettato incapace, può già ora averne bisogno: e ciò, estendendo tale provvedimento anche all'inabilitando (curatela provvisoria), e dando alla protezione provvisoria dell'inabilitando o dell'interdicendo il carattere, anche formale, di una vera tutela o curatela provvisoria, soggetta alle medesime regole della definitiva, quanto alla pubblicità del provvedimento (art. 478). e agli effetti (articoli 482, 2° capov., e 486). Per quanto si voglia semplificare il processo di interdizione e inabilitazione, le cautele suindicate tenderanno anzi ad impedire quella eccessiva sollecitudine, a danno dell'interdicendo, che valga a rendere superflua (come nella vecchia legislazione prussiana) la provvisoria protezione. Così del resto si fa anche per altre recenti legislazioni (es., § 1906 codice civile germanico), e il pre-

supposto è il medesimo: che a giudizio del tribunale il differimento della protezione rappresenti un pericolo grave per la persona o per il patrimonio dell'interdicendo (cfr. § 1906 cit.) o per il patrimonio dell'inabilitando, cosicché sia superiore certamente il vantaggio di una provvisoria esclusione o limitazione della capacità d'agire di una persona a quello di una salvaguardia della sua piena personalità, sino ad accertamento completo del suo stato psichico. Il dubbio, che si è affacciato a questo proposito per altre legislazioni, ha in realtà il suo peso: incidere così profondamente nello stato giuridico di una persona non presuppone, a sua garanzia, appunto quel pieno accertamento? E non si corre rischio di menomare il credito, immeritatamente, se poi l'interdizione o l'inabilitazione è dal tribunale respinta? Nel dubbio si è ritenuto questo pericolo il minore. Per di più il Progetto (art. 479), innovando sul codice, considera validi gli atti giuridici dell'interdicendo o inabilitando, posti in essere da sé solo, durante il provvisorio suo stato di incapacità, nel caso che la domanda di interdizione o inabilitazione venga respinta. Questa cautela retroattiva è logica ed equa, ancorché non perciò sia ovviato interamente al danno di quella precipitosa, forse, istituzione di tutela o curatela provvisoria. Ma altro non si può fare: bisogna far soprattutto assegnamento sul senno del tribunale.

Vedansi anche le osservazioni generali al capo I.

Università di Pavia — (Rel. Prof. Gangi): *Vedansi le osservazioni generali al titolo XI.*

CONSIGLIO SUPERIORE FORENSE

Appare una certa contraddizione fra il testo di questo articolo e quello degli articoli 476 e 477. Questo, infatti, stabilisce che l'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando debba essere disposto dal tribunale *sempre che ciò sia possibile*, e non pregiudizievole, mentre l'art. 476 e l'art. 477 stabiliscono che l'interdizione o inabilitazione *non possa essere pronunciata, se non preceda l'esame*, o senza previo esame, della persona contro cui l'azione sia stata promossa.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Avvocati di Bologna: Si ravviserebbe la necessità di disporre che la nomina del tutore o del curatore

provvisorio debba avvenire in sede di giurisdizione contenziosa, con la forma del contraddittorio, garanzia ordinaria di buona giustizia, tanto più indispensabile nel caso, in quanto si tratta di privare — sia pure provvisoriamente — dei diritti civili una persona che può risultare capace.

Quanto meno si potrebbe prescrivere che, in ogni caso, la nomina del tutore o del curatore provvisorio debba essere preceduta dall'esame di un medico nominato dal tribunale.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Capodistria: Si dovrebbe disporre che l'interrogatorio possa essere fatto con l'intervento di un perito, a discrezionalità del presidente, per accelerare l'istruttoria.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Genova: Circa l'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando, sarebbe opportuno stabilire in qual modo il tribunale debba preventivamente accertarsi della possibilità del pregiudizio: e che cosa debba fare nel caso in cui la possibilità del pregiudizio fosse accertata, dato che per l'art. 476 la interdizione e la inabilitazione non possono essere pronunciate, se non preceda l'esame anzidetto.

Si ritiene, a tale effetto, opportuno stabilire che l'esame medico di cui all'art. 477 dovesse precedere l'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando da parte del tribunale.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Modena — (Rel. Avv. Della Fontana): *Vedasi l'osservazione all' art. 473.*

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli: Assicura la maggiore tutela delle persone verso le quali sia proposta la domanda di interdizione o di inabilitazione e dell'interesse dei terzi questo articolo che, completando e migliorando la disposizione dell'art. 327 del codice civile, vuole che sia data al tribunale la facoltà di nominare un *tutore provvisorio* all'interdicendo, ed un *curatore provvisorio* all'inabilitando, precisando la funzione dell'uno e dell'altro, col prescrivere che ad essi si applicano le disposizioni relative alla interdizione ed alla inabilitazione (art. 481).

Sindacato Avvocati e Procuratori di Pavia — (Rel. Avv. Celli): A riga quarta si potrebbe sopprimere: *se ciò sia necessario.*

Sindacato Avvocati e Procuratori di Reggio Calabria — (Rel. Avv. Mafri): Il Progetto circonda di guarentigie la persona dell'interdicendo o inabilitando e dispone, con l'art. 477, che non si debba far luogo al provvedimento senza l'esame medico.

Tuttavia, ammette che il tribunale possa in camera di consiglio, nel disporre l'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando, nominare, rispettivamente all'uno o all'altro, un tutore provvisorio o un curatore provvisorio.

Poichè il tutore e il curatore avrebbero le stesse funzioni, come se la interdizione e l'inabilitazione fossero pronunziate, non è giusto che il provvedimento, il quale è di seria importanza, possa essere adottato in camera di consiglio, senza il contraddittorio delle parti, e prima che sia stato interrogata la persona, contro cui l'istanza è diretta.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Roma — (Rel. Avv. Salomone): Sarebbe opportuno chiarire che la nomina del tutore o curatore provvisorio dovrebbe essere fatta dopo l'interrogatorio del presunto minorato, salvi i casi di impossibilità a procedervi. Si tratta di provvedimenti gravi, in cui le prudenti cautele non sono mai troppe.

Commissione Reale Avvocati di Torino — (Rel. Avv. Abello): È particolarmente da segnalare l'introduzione delle espressioni *tutore e curatore provvisorio*. Fu a ragione avvertito, dal Relatore, che la sostituzione del termine *tutore provvisorio* a quello di *amministratore provvisionale*, usato dall'art. 327 del codice, non rappresenta solo un'innovazione di carattere meramente linguistico, ma è invece stata determinata dal pensiero di attribuire alla persona incaricata, nelle pendenze del giudizio, della cura della persona e dei beni dell'interdicendo, una qualifica più corrispondente alle funzioni, che il Progetto le attribuisce e che, allo scopo altresì di eliminare incertezze attualmente esistenti in materia, esplicitamente precisa.

È, del resto, da tempo che, in dottrina e in giurisprudenza, l'inelegante termine di *amministratore provvisionale* è sostituito da quelli di *tutore e curatore provvisorio* (v., ad es., PIOLA, *Delle persone incapaci*, 2ª ediz., vol. I, pagg. 615-616 e vol. II, 2ª ediz., 1926, pagg. 548-549).

Commissione Reale Procuratori di Torino: Esprimiamo il desiderio che il provvedimento con cui si dispone l'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando debba sempre essere notificato a costoro a mani proprie, e con un congruo termine di giorni, innanzi quello stabilito per l'esame: ciò, specie quando la persona trovisi ricoverata, come spesso accade, in una casa di cura, nella quale interessi, sovente inconfessabili, possono impedire che il ricoverato venga a conoscenza del provvedimento del tribunale, con quelle conseguenze che sono bene immaginabili. A ciò si può ovviare, prescrivendo che la notifica avvenga sempre a mani proprie.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani — (Rel. Avv. Drago): Quanto all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando, dalla *Relazione* (pag. 196) si apprende che si tratta di un esame diretto, da

parte dell'Autorità giudiziaria; non, quindi, una perizia, ma una ispezione del giudice; e siccome questa non può consistere, se non esclusivamente, o almeno principalmente, nello interrogatorio dello interdichendo o dell'inabilitando (fonte di prova, senza dubbio, assorbente o preminente, per l'oggetto di cui si tratta), così questo Sindacato stima che convenga, al posto di *esame*, conservare il vocabolo *interrogatorio*, del l'art. 327 del codice civile.

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria:
Vedasi l'osservazione all'art. 476.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste: *Vedasi l'osservazione all'art. 475.*

Art. 475

(Richiamo contro la nomina e contro altri provvedimenti)

Contro la nomina del tutore o curatore provvisorio e contro gli altri provvedimenti previsti nell'articolo precedente si può, anche dalle persone autorizzate a promuovere l'interdizione o l'inabilitazione ma rimaste estranee, proporre richiamo in via contenziosa alla stessa autorità giudiziaria che li ha disposti.

MAGISTRATURA

Corte di Cassazione del Regno: Una osservazione d'ordine sistematico processuale va fatta a proposito di questo articolo, che dispone circa il modo di provvedersi contro i provvedimenti di nomina del tutore o del curatore provvisorio agli interdichendi e agli inabilitandi, e agli individui di cui all'art. 474.

Per indicare il lamento, che può essere proposto contro tali provvedimenti, l'articolo usa la parola "richiamo". Senonchè questa è propria per la designazione dei gravami, che si portano innanzi ad un'autorità diversa da quella che ha emesso il provvedimento, contro il quale si insorge, mentre l'atto che è autorizzato nell'articolo è diverso: quello di richiedere alla stessa autorità che ha emesso il provvedimento, che ritorni sullo stesso e che ne valuti la legalità ed opportunità, in base a nuovi elementi che le vengono forniti, in contraddittorio, dagli interessati. L'espressione, che il diritto processuale ordinario e fallimentare usa per esprimere tale con-

cetto, è "opposizione", la quale, per la esattezza della dizione della disposizione, va adoperata nell'articolo in esame.

A proposito del quale va ancora osservato che non si stabilisce alcun termine per la proposizione dell'istanza di riesame, mentre è opportuno che un termine ci sia, e che esso si faccia decorrere, analogamente a quanto dispone l'art. 490 per il caso di impugnazione della sentenza di revoca, dal giorno dell'annotazione, che del provvedimento si faccia, a norma dell'art. 478, nell'apposito registro.

Infine si osserva che è opportuno che alla espressione "provvedimento" si sostituisca l'altra "pronuncia", per comprenderè nel numero dei provvedimenti opponibili anche quello che rigetta *in limine* l'istanza di interdizione o di inabilitazione.

Sezione di Corte di Appello di Caltanissetta e Corte di Appello di Catanzaro: *Vedasi l'osservazione all'art. 471.*

CONSIGLIO DI STATO

Vedasi l'osservazione all'art. 469.

UNIVERSITA'

Università di Catania — (Rel. Prof. Santoro-Passarelli): Si dubita dell'opportunità di ammettere reclamo in via contenziosa avverso i provvedimenti provvisori. Sembra una grave complicazione, non consigliata da ragioni urgenti, del già complesso procedimento d'interdizione o d'inabilitazione e dei suoi effetti.

Università di Genova e Università di Parma — (Rel. Prof. Allara): *Vedasi l'osservazione all'art. 471.*

Università Cattolica del S. Cuore di Milano — (Rel. Prof. Barassi): *Vedansi le osservazioni generali al capo I.*

Università di Pavia — (Rel. Prof. Gangi): *Vedansi le osservazioni generali al titolo XI.*

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Avvocati di Brindisi: Il Progetto racchiude molte norme utilissime, in riforma della attuale procedura di interdizione e inabilitazione.

Tuttavia questo art. 475, nella sua formulazione generica, racchiude la possibilità di una vera e propria miniera di cause: miniera alla quale gli interessati, che mai mancano, attingeranno copiosamente.

Sarebbe bene restringere in confini rigorosi, sia la possibilità del reclamo contro i provvedimenti del tribunale, sia la legittimazione ad agire in simili cause.

Commissione Reale Avvocati di Catania — (Rel. Avv. Testaj): Si esprime qualche dubbio, da altri pure sollevato, sulla opportunità di conferire al giudice tutelare la facoltà di proporre richiamo in via contenziosa contro i provvedimenti previsti nell'articolo precedente, nonchè quella di impugnare la sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione, concessagli dall'art. 490. Non sembra, invero, che il giudice tutelare sia l'organo adatto a promuovere e a sostenere simili giudizi contenziosi, quando invece un tal potere può essere più opportunamente esercitato, come avviene secondo la legge vigente, dal pubblico ministero.

Per cui si esprime l'opinione che pei richiami e le impugnative in via contenziosa, sia al giudice tutelare sostituito il pubblico ministero.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Catania: L'art. 469 dispone che l'interdizione o l'inabilitazione possa anche essere promossa dal giudice tutelare e l'art. 471 dichiara che le persone autorizzate a presentare l'istanza (e quindi anche il giudice tutelare) possono intervenire nel giudizio che sia stato iniziato da alcune di esse, per aderire od opporsi all'istanza. L'art. 475 ammette, poi, il richiamo, in via contenziosa, da parte di tutti coloro che sono autorizzati a promuovere l'interdizione o l'inabilitazione, contro i provvedimenti preliminari adottati dal tribunale.

Or la possibilità che il giudice tutelare agisca e contraddica come parte in sede contenziosa, appare poco persuasiva. Il Progetto tace sulla impugnazione della sentenza, e dovrebbe quindi, logicamente, ritenersi che, ove essa stabilisca non farsi luogo alla interdizione od alla inabilitazione, e dato che la interdizione sia stata promossa dal giudice tutelare, quest'ultimo possa impugnarla in appello. Peraltro l'art. 490 esplicitamente autorizza l'impugnazione della sentenza, che revoca l'interdizione o la inabilitazione, da parte di *tutte* le persone menzionate nell'art. 488, e quindi anche del giudice tutelare.

Le analoghe facoltà attribuite dalla legge vigente al pubblico ministero dovrebbero intendersi venute meno, e ciò non può ritenersi soddisfacente, poichè il giudice tutelare, e cioè il pretore, non potrà agevolmente agire e contraddire, come parte in sede contenziosa, innanzi il tribunale.

Si ritiene, quindi, che, almeno i richiami in via contenziosa, debbano essere in ogni caso attribuiti al pubblico ministero, anzichè al giudice tutelare.

Commissione Reale Avvocati di Como — (Rel. Avv. Rovelli):

Non troviamo traccia nel Progetto della norma dell'art. 840 del codice di procedura civile (appello dalla sentenza del tribunale). E' soppressa? O è implicita? Ciò può dipendere, anche, dalla riforma del codice di procedura civile. L'art. 475 accorda un diritto di richiamo; ma si riferisce solo alla nomina del curatore provvisorio o del tutore od ai provvedimenti previsti dall'art. 474 ed alle "persone estranee".

Parla, poi, di richiamo in via *contenziosa*. Il che porta — entro i limiti che abbiano indicato — ad un diritto di appello.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Enna — (Rel. Avv.

Ghera): Venendo conferita al giudice tutelare (art. 469) la facoltà di promuovere l'interdizione o l'inabilitazione, non sembra opportuno consentirgli di mutarsi in parte avanti il tribunale. Parrebbe meglio disporre che, sopra sua istanza, il richiamo vada proposto dal pubblico ministero.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Genova: Vedasi

l'osservazione all'art. 471.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Palmi — (Rel.

Avv. Bagalà): Non si può approvare il principio, del tutto nuovo nel nostro ordinamento processuale, di un ricorso in via contenziosa, contro il provvedimento emesso in via provvisoria, a quella stessa Autorità giudiziaria che emise il provvedimento. I provvedimenti provvisori e d'urgenza sono attualmente di competenza del presidente del tribunale, e contro gli stessi è concesso il reclamo al tribunale; sarebbe stato, quindi, più coerente coi dettami del codice di rito, e sostanzialmente più opportuno, affidare al presidente del tribunale la potestà di emettere tutti i provvedimenti provvisori ed urgenti richiesti dalle circostanze, con possibilità di reclamare contro di essi al collegio, da parte di qualsiasi interessato.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Roma — (Rel. Avv.

Salomone): Contro i provvedimenti interinali pronunciati dal tribunale nella prima fase, sarebbe forse più efficace il ricorso alla corte d'appello

in camera di consiglio, seguendosi l'attuale procedura. Se può avere efficacia il ricorso al collegio contro il provvedimento del presidente o del giudice singolo, tale efficacia si attenua di molto, quando si tratta di provvedimenti collegiali, sia pure deliberati senza il contrasto delle parti.

Ritenuta l'opportunità di dettare norme procedurali, occorre completarle con il regolare l'impugnativa della sentenza, riproducendo la disposizione dell'art. 841 dell'attuale codice di procedura civile. Tanto più che con l'art. 490 del Progetto si è regolata l'impugnabilità della sentenza di revoca.

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria:

Poco chiaro appare il disposto di questo articolo, che ammette il "ricambio in via contenziosa alla stessa autorità che li ha disposti", contro la nomina del tutore o curatore provvisorio e contro gli altri provvedimenti dati dal tribunale nel corso del giudizio. Sembra affiorare, qui, un sistema analogo a quello germanico, secondo il quale l'interdizione (*Entmündigung*) è pronunciata in via non contenziosa (dall'*Amtsgericht*, pretura), ma contro la stessa l'interdetto può proporre azione di impugnazione in via contenziosa dinanzi al tribunale, dirigendola contro il ministero pubblico (§ 664 cod. proc. civ. germanico). Ove però si volesse adottare un sistema analogo, converrebbe estenderlo all'intera procedura e non limitarlo ai soli provvedimenti interinali, dati nel corso del giudizio.

La coesistenza dinanzi allo stesso tribunale, accanto al giudizio di interdizione od inabilitazione, di una o più procedure dirette contro provvedimenti interinali e svolgentisi con rito diverso, non può non dar luogo a complicazioni. Sembrerebbe pertanto preferibile il reclamo in via non contenziosa alla corte d'appello, ove non si ritenga di escludere addirittura ogni impugnazione separata dei provvedimenti interinali, ammettendola solo insieme a quella della sentenza definitiva, il che risponderebbe meglio, alla tendenza del Progetto, di evitare mutamenti troppo frequenti nella posizione giuridica dell'interdicendo o dell'inabilitando durante il giudizio (v. *Relazione* pag. 107 e, qui, all'art. 478).

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste: *Vedasi l'osservazione all'art. 472.*

Art. 476

(Art. 838 codice procedura civile)

(*Persone da sentire*)

L'interdizione o l'inabilitazione non può essere pronunciata se non preceda l'esame stabilito nell'articolo 474, comma primo.

Devono inoltre essere sentiti personalmente il richiedente, il rappresentante o curatore dell'interdicendo od inabilitando e, se siano stati già nominati, il tutore o il curatore provvisori.

L'autorità giudiziaria può sentire i parenti, gli affini dell'interdicendo o dell'inabilitando, il giudice tutelare ed assumere le altre informazioni opportune.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. *Casarini*): *Vedansi le osservazioni generali al titolo XI.*

Sezione di Corte di Appello di Caltanissetta e Corte di Appello di Catanzaro: *Vedasi l'osservazione all'art. 471.*

Corte di Appello di Genova — (Rel. Cons. *Sarno*): Sarebbe bene togliere quell'apparente antinomia, che si coglie confrontando l'art. 474 con l'art. 476: il primo vuole che il tribunale, cui fu presentata l'istanza, esamini l'interdicendo e l'inabilitando, ma aggiunge: *sempre che ciò sia possibile* e per essi non *pregiudizievole*; invece l'art. 476 vieta che si pronunci l'interdizione o l'inabilitazione, *se non precede l'esame stabilito dall'articolo 474. Quid iuris*, se l'esame non fu possibile o era pregiudizievole?

Corte di Appello di Trieste — (Rel. Cons. *Antonini*): Data la formulazione della prima parte dell'art. 474, così come sopra proposta, la prima parte dell'art. 476 potrebbe essere eliminata, anche per non dar luogo al dubbio che l'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando, nel caso in cui non abbia avuto luogo subito dopo la presentazione del ricorso, debba sempre avvenire nello stadio contenzioso, prima della pronuncia d'interdizione o d'inabilitazione, di guisa che questa non potrebbe essere emanata, se prima non cessassero di sussistere le cause che hanno impedito detto esame.

Corte di Appello di Venezia — (Rel. Cons. *Colagrosso*): *Vedansi le osservazioni generali al capo I.*

UNIVERSITA'

Università di Genova e Università di Parma — (Rel. Prof. *Allara*): *Vedasi l'osservazione all'art. 471.*

Università Cattolica del S. Cuore di Milano — (Rel. Prof. Barassi): *Vedansi le osservazioni generali al capo I.*

Università di Pavia — (Rel. Prof. Gangi): *Vedansi le osservazioni generali al titolo XI.*

CONSIGLIO SUPERIORE FORENSE

Vedasi l'osservazione all' art. 474.

D'altra parte deve considerarsi, in relazione al testo di questo articolo e dell' art. 477, anche l'ipotesi del rifiuto di comparire e quella della scomparsa dell'interdicendo o dell'inabilitando.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Sindacato Avvocati e Procuratori di Bologna — (Rel. Avv. Redenti): Non é chiaro in che forma possano essere "sentite" le persone di cui a questo articolo.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Capodistria: Si dovrebbe accentuare che l'interrogatorio debba essere fatto sotto le condizioni, di cui all' art. 474 ("salvo impossibilità o pregiudizio"), e dichiarare che l'interdicendo o inabilitando debba essere assistito dal curatore provvisorio, nel procedimento.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Genova: *Vedansi le osservazioni agli articoli 471 e 474.*

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Modena — (Rel. Avv. Della Fontana): *Vedasi l'osservazione all' art. 473.*

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli: E' opportuna cautela l' avere stabilito che devono essere sentiti personalmente il richiedente, il rappresentante o curatore dell'interdicendo od inabilitando, e, se siano stati già nominati, il tutore ed il curatore provvisorio.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Roma — (Rel. Avv. Schupfer): *Vedasi l'osservazione all'art. 469.*

Sindacato Avvocati e Procuratori di Roma — (Rel. Avv. Salomone): Non si ravvisano ragioni sufficienti a giustificare la estromissione del pubblico ministero in procedimenti, nei quali le cautele non sono mai troppe e per i quali il pubblico ministero, stante i mezzi propri d'indagine, può dare prezioso ausilio, tanto più apprezzabile perchè, nel contrasto degli opposti interessi, con conseguente riflesso sul materiale probatorio delle parti, sarebbe l'unico in grado di porgere elementi di fatto accertati con serenità ed imparzialità.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Torino — (Rel. Avv. Cottino): In relazione alle osservazioni generali premesse a questo capo, si propone che i comma 2° e 3° siano così modificati:

Devono inoltre essere sentiti personalmente il richiedente, il rappresentante o curatore dell'interdicendo od inabilitando; il tutore od il curatore provvisorio se già nominato ed i parenti e, in difetto loro, g'i affini più prossimi dell'interdicendo o dell'inabilitando.

L'autorità giudiziaria può inoltre sentire il giudice tutelare ed assumere le altre informazioni opportune.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani — (Rel. Avv. Drago): Nel primo alinea dovrebbe, ad esame, sostituirsi: *interrogatorio.*

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria: Tra l'art. 474 e l'art. 476 sembrerebbe, a prima vista, esservi una certa contraddizione, in quanto l'art. 474 dichiara potersi prescindere dall'esame dell'interdicendo dell' e inabilitando, qualora non sia possibile o sia pregiudizievole per essi, mentre per l'art. 476 sembrerebbe che l'interdizione o l'inabilitazione non possa essere pronunciata in alcun caso senza quell'esame. Evidentemente l'apparente contraddizione si risolve in favore dell'art. 474, nel senso che l'art. 476 dichiara indispensabile l'esame solo in quanto prescritto dall'art. 474, cioè solo in quanto sia possibile e non pregiudizievole.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste: *Vedasi l'osservazione all'art. 474.*

Sindacato Avvocati e Procuratori di Verona — (Rel. Avv. Baliscrema): *Vedansi le osservazioni generali al capo I.*

Art. 477*(Esame medico)*

L'interdizione o l'inabilitazione per infermità di mente, cecità o sordomutismo dalla nascita, o per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti non può essere pronunciata senza previo esame, della persona contro cui è promossa, da parte di uno o più medici.

Si può prescindere da tale esame, se esso sia stato compiuto nei modi prescritti, entro i sei mesi precedenti, in occasione dell'internamento dell'infermo in un istituto di cura, e risulti non essersi verificato nelle condizioni mentali dell'infermo un cambiamento essenziale.

All'esame previsto nei commi precedenti si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 495.

MAGISTRATURA

Corte di Cassazione del Regno: L'articolo rende obbligatorio in ogni caso l'esame medico dell'interdicendo o dell'inabilitando perchè si possa procedere alla pronuncia di interdizione o di inabilitazione. Sembra, però, che il richiedere la perizia medica in ogni caso sia eccessivo, potendosi presentare casi di così evidente infermità mentale riconosciuta e non contestata, che un esame medico si appalesi sicuramente inutile. E' bene, perciò, che anche questa prova sia lasciata alla discrezione del magistrato, che l'ammetterà quando la riterrà necessaria.

Certo, nella normalità dei casi il giudice l'ordinerà per maggiore tranquillità sua, ma non può escludersi che ci siano casi, in cui non ne riterrà la necessità, e allora l'ammissione di una perizia costituirebbe una inutile perdita di tempo e di denaro.

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. *Casarini*): *Vedansi le osservazioni generali al titolo XI.*

Sezione di Corte di Appello di Caltanissetta: E' da rilevare l'indole processuale di questo articolo. Deve tuttavia stimarsi eccessivo l'obbligo, nel giudice, di ordinare sempre la perizia, ben potendo il giudice, anche senza l'aiuto di tecnici, acquisire una prova completa e convincente, che renderebbe superflua la dispendiosa perizia. Meglio sarebbe commettere al giudice, in ogni caso, la semplice facoltà di disporre un'indagine peritale.

Corte di Appello di Catanzaro — (Rel. Pres. Sez. *Perrotti*):
Sembrirebbe eccessiva la necessità della perizia in ogni caso. Meglio lasciare all'apprezzamento del giudice di disporla o meno, per non elevare ciò che è un mezzo istruttorio a condizione di legge.

Vedasi, anche, l'osservazione all'art. 471.

Corte di Appello di Trieste — (Rel. Cons. *Antonini*):
Anche in questo articolo, dopo le parole « cecità o sordomutismo dalla nascita », andrebbe fatta l'aggiunta, di cui si è discusso a proposito dell'art. 467, parte ultima.

Alla prima parte dell'articolo sembrerebbe opportuno, poi, di far seguire un capoverso, riproducente nella sostanza il disposto del § 34 dell'Ordinanza imperiale austriaca, il quale è così concepito:

« Il giudice può ordinare che la persona da esaminarsi venga messa, per la durata di tre mesi al massimo, in una casa di salute, se, giusta il parere medico, ciò è indispensabile per constatare lo stato mentale e può farsi senza pregiudizio per la salute e per gli altri rapporti della persona da esaminarsi ».

Non è il caso d'indugiarsi ad illustrare l'opportunità di una simile disposizione.

Al suo accoglimento non dovrebbe essere di ostacolo il carattere processuale della norma, dato che non poche disposizioni, aventi lo stesso carattere, hanno già trovato posto nel presente titolo.

Nel primo capoverso, l'inciso « in occasione dell'internamento dell'infermo in un istituto di cura » dovrebbe essere completato, in armonia a quanto leggesi poi negli articoli 493, 494 e 495, nel seguente modo: « in occasione dell'internamento dell'infermo in un manicomio od in un istituto di cura ».

Invece di far richiamo, coll'ultimo capoverso dell'articolo, ai capoversi 1° e 2° dell'art. 495, sembrerebbe meglio trasportare questi ultimi capoversi sotto l'art. 477.

Corte di Appello di Venezia — (Rel. Cons. *Colagrosso*):
Vedansi le osservazioni generali al capo I.

CONSIGLIO DI STATO

Vedasi l'osservazione all'art. 469.

UNIVERSITA'

Università di Catania — (Rel. Prof. *Santoro - Passarelli*): Si propone di modificare come segue l'ultimo comma: « . . . si applicano le disposizioni del comma secondo e terzo dell'articolo 495. Non possono, inoltre, essere nominati periti i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, delle persone che hanno promosso l'interdizione o l'inabilitazione ».

Università di Genova e Università di Parma — (Rel. Prof. *Allara*): *Vedasi l'osservazione all'art. 471.*

Università di Messina — (Rel. Prof. *Degni*): *Vedasi l'osservazione all'art. 474*

Università Cattolica del S. Cuore di Milano — (Rel. Prof. *Barassi*): *Vedansi le osservazioni generali al capo I.*

Università di Pavia — (Rel. Prof. *Gangi*): *Vedansi le osservazioni generali al titolo XI.*

CONSIGLIO SUPERIORE FORENSE

Vedasi l'osservazione agli articoli 474 e 476.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Procuratori di Bari — (Rel. Avv. *Lembo*): Per tutti gli eventi, e perchè non soffra deroga la regola che il magistrato è pur sempre il perito dei periti, è consigliabile che sia spiegato che quello dei periti, per quanto obbligatorio, rimane pur sempre un parere.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Benevento: L'esame medico è una importantissima ed utilissima innovazione.

Commissione Reale Avvocati di Catanzaro: Opportunamente si dispone l'intervento peritale dell'uomo della scienza, nei casi contemplati in questo articolo.

Commissioni Reali e Sindacato Avvocati e Procuratori di Ferrara: Giusto questo articolo, che prescrive l'esame da parte di uno o più medici. Solo si osserva, riguardo all'ultimo comma, pel quale all'esame si applica la disposizione del secondo comma dell'art. 495, che riguarda l'esclusione dalla nomina di perito di alcune categorie di persone, che la disposizione dovrebbe far parte dell'art. 477, e dell'art. 495 il richiamo all'art. 477.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Genova: Si propone la soppressione del 1° capoverso, perchè solo dall'esame medico può risultare se « siasi verificato un cambiamento *essenziale* nelle condizioni mentali dell'infermo », e perchè si ritiene opportuno, a maggior garanzia dell'infermo, che il perito medico sia sempre nominato dal tribunale.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Mantova — (Rel. Avv. *Finzi*): Tenuto conto di certe fattispecie e di certi contrasti d'interessi, può essere opportuno dettare una norma per cui, in alcuni casi, il tribunale possa dare particolari modalità per l'esecuzione dell'esame, allo scopo di meglio conseguire l'accertamento del vero.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Matera: E' lodevolissima la norma, secondo la quale ogni domanda di interdizione o inabilitazione deve essere corredata di accertamenti tecnici da parte di uno o più medici: saranno così evitate o rese meno facili le domande proposte a cuor leggero o senza serio fondamento.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli: Utile norma cautelare è quella per cui l'interdizione e l'inabilitazione non possono essere pronunciate, eccetto che l'inabilitazione sia domandata per prodigalità, senza il previo esame di coloro, contro cui vengono promosse, da parte di uno o più medici.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Salerno — (Rel. Avv. *Mobilio*): Occorre una più precisa disciplina per quanto riguarda il parere da esprimersi dai periti, poichè non si comprende bene se l'esame medico debba constare da relazione di perizia, con le cautele delle formalità previste dal codice di procedura civile, ovvero debba avere forma spiccia, immune da formalità.

Commissione Reale Procuratori di Santa Maria Capua Vetere — (Rel. Avv. *Gaglione*): Si propone che possa farsi a meno dell' esame medico solo quando, col precedente accertamento, permanga il ricovero nell' istituto di cura.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Santa Maria Capua Vetere: *Vedansi le osservazioni generali al capo I.*

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani — (Rel. Avv. *Drago*): Nel primo capoverso si propone di aggiungere che si può prescindere dall' esame medico della persona contro cui è proposta l' interdizione o l' inabilitazione, anche quando le condizioni fisiche o psichiche di essa sono tali da apparire manifesta al tribunale, dal semplice interrogatorio di detta persona, la sua incapacità a provvedere ai propri interessi.

Vi sono, infatti, delle forme così patenti di imbecillità, di ebetismo, di incoscienza, che qualsiasi magistrato è in grado di rilevarle e apprezzarle da sè stesso, senza il sussidio della perizia medica, la quale, in detti casi, riuscirebbe del tutto frustranea e dilatoria.

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria: L' esame medico aggiunge una preziosa garanzia a quelle attualmente prescritte, e sarebbe anzi da vedere se non sia preferibile renderlo obbligatorio in ogni caso, per prevenire possibili abusi, sopprimendo il secondo comma dell' articolo, che statuisce potersi prescindere da tale esame, se nei sei mesi precedenti ne sia già stato compiuto un altro.

Ove si accogliesse l' estensione della interdizione od inabilitazione facoltativa a tutti i sordomuti e ciechi mancanti di una educazione sufficiente (v. sopra, circa l' art. 467), si dovrebbe naturalmente sopprimere le parole « dalla nascita », nel primo comma.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste: *Vedasi l' osservazione all' art. 472.*

Sindacato Avvocati e Procuratori di Venezia — (Rel. Avv. *Levis*): *Vedansi le osservazioni generali al capo I.*

Sindacato Avvocati e Procuratori di Verona — (Rel. Avv. *Baliscrema*): *Vedansi le osservazioni generali al capo I.*

Commissione Reale Avvocati di Vicenza — (Rel. Avv. *Monza*): Particolarmente utile e necessaria, la innovazione che richiede il previo esame da parte di uno o più medici.

Art. 478

(Art. 328 codice civile)

(Registrazioni e comunicazioni. Efficacia della sentenza)

Il decreto di nomina del tutore o del curatore provvisorio e la sentenza che pronunzia l'interdizione o l'inabilitazione o dichiara non farsi luogo ad esse devono a cura del cancelliere essere immediatamente annotati nell'apposito registro e comunicati entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per le relative annotazioni in calce all'atto di nascita.

Il decreto e la sentenza indicati nel comma precedente, salvo il caso previsto nell'articolo 468, producono i loro effetti dall'annotazione nell'apposito registro. Nella sentenza che dichiara non farsi luogo all'interdizione od all'inabilitazione può disporsi che i provvedimenti adottati in linea provvisoria rimangano in tutto o in parte in vigore fino a che la sentenza non sia passata in giudicato.

MAGISTRATURA

Corte di Cassazione del Regno: Di questo articolo dovrebbe essere allargato il campo di applicazione, disponendo che vadano annotati tutti i provvedimenti che si emettono relativamente all'interdizione e all'inabilitazione. Questa forma di pubblicità sarebbe di evidente utilità ai terzi, che devono entrare in rapporti giuridici con gli incapaci e loro rappresentanti, e non costituirebbe un aggravio eccessivo nè per questi ultimi, nè per l'ufficio che la deve operare.

Si osserva inoltre che negli articoli 475 e 490 si ammette e si disciplina l'opposizione ai provvedimenti di cui all'art. 474 e l'impugnazione delle sentenze che pronunciano sulla domanda di revoca dell'interdizione e dell'inabilitazione, e si attribuisce la facoltà di usare di tali rimedi anche alle persone rimaste estranee al procedimento ma che siano autorizzate a promuovere l'interdizione o l'inabilitazione; ma una disposizione analoga i redattori non hanno creduto di introdurre nel Progetto riguardo alla impugnazione della sentenza che pronuncia l'interdizione o l'inabilitazione.

Sembra, invece, che l'autorizzazione di una tale impugnazione alle persone ora indicate possa riuscire di somma utilità specie per i casi, non pochi, in cui la persona soggetta a procedimento per interdizione o inabilitazione non trovisi in grado di provvedere convenientemente alla sua difesa, e questa possa essere assunta da una delle persone alle quali la legge riconosce un interesse allo stato della persona soggetta al procedimento.

Pertanto si propone che in questo articolo si aggiunga una disposizione che il detto diritto di impugnazione consenta alle persone suindicate.

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. *Casarini*): Notevole la decorrenza degli effetti dell'interdizione o inabilitazione dall'annotazione nell'apposito registro di cancelleria, e notevole pure la facoltà accordata al giudice nel caso di pronuncia di sentenza non definitiva, che dichiararsi non farsi luogo all'interdizione o all'inabilitazione, di disporre nella sentenza medesima che fino al passaggio in giudicato continuino ad aver vigore i decreti di nomina del tutore o del curatore provvisorio. Ma tale facoltà sarà limitata al giudice di primo grado o si estenderà anche al giudice d'appello? Essendo ben note le discussioni cui ha dato luogo in giurisprudenza la dizione "passaggio in giudicato", e sembrando discutibile l'opportunità dell'applicazione del provvedimento anche per la semplice eventualità del giudizio di cassazione, sarebbe forse desiderabile che la parola della legge chiarisse questi dubbi.

Corte di Appello di Messina — (Rel. Cons. *Pensavalle*): In ordine alla efficacia della sentenza dichiarativa dell'interdizione od inabilitazione, o di non farsi luogo, è da osservare la diversità del momento in cui essa è operativa, rispetto alla sentenza di revoca. Affidare l'effetto, per le prime, ad un atto del funzionario (cancelliere), anziché ad una norma assoluta, quale sarebbe il passaggio in giudicato, come per la sentenza di revoca, può dar luogo ad incertezze, salvo che non s'imponga al funzionario l'annotazione infra un termine che non superi i tre giorni dalla pubblicazione, con la comminatoria di una multa.

Corte di Appello di Milano — (Rel. Sost. Proc. Gen. *Morbioli*): La nuova forma di pubblicità, proposta in materia, mediante l'annotazione di provvedimenti in calce all'atto di nascita, sembra superflua di fronte alle annotazioni sulla capacità civile, che già per le norme vigenti devono farsi nel casellario giudiziale. Potrebbe tutt'al più disporsi che, oltre ai provvedimenti definitivi di dichiarazione o di revoca della interdizione o della inabilitazione, debbono annotarsi nel casellario anche i provvedimenti temporanei di nomine di tutori o curatori provvisori.

Ciò sarebbe sufficiente.

Sotto altro aspetto, sembra poco riguardoso verso questi infelici interdetti o inabilitati e verso i loro congiunti, che provvedimenti dolorosi figurino non solo nel casellario, al quale gli interessati possono eventualmente ricorrere, determinati da esigenze occasionali, ma altresì in un documento che accompagna quegli sventurati per tutta la vita e la loro memoria dopo la morte, che è spesso il punto di partenza per atti importantissimi e delicati e che deve talvolta essere necessariamente richiesto e prodotto per effetti, ai quali la capacità civile del titolare può essere completamente indifferente.

Corte di Appello di Trieste — (Rel. Cons. *Antonini*): Tra le sentenze da comunicare, entro dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile,

per l'annotazione in calce all'atto di nascita, è stata compresa quella che dichiara non farsi luogo all'interdizione o all'inabilitazione. Sarà opportuno chiarire che tale comunicazione deve avvenire soltanto nel caso vi sia stata nomina di tutore o di curatore provvisorio.

CONSIGLIO DI STATO

Degne di particolare rilievo appaiono le innovazioni contenute in questo articolo e nei due successivi, suggerite dal bisogno di maggiormente tutelare gli interessi dei terzi, dalla necessità di chiarire le incertezze cui ha dato luogo la non felice redazione dell'art. 328 del codice e dall'intento di troncare i dubbi che, nel silenzio della legge, sono nati nell'ipotesi in cui, nelle more del processo, siano venute a cessare le cause di interdizione o d'inabilitazione denunciate. Allo scopo di assicurare ai terzi una ulteriore protezione, l'art. 478 dispone tre distinte garanzie. Anzitutto, al primo comma stabilisce che il decreto di nomina del tutore o del curatore provvisori, come le sentenze di interdizione e di inabilitazione, siano immediatamente annotate in apposito registro e comunicate entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per le relative annotazioni in calce all'atto di nascita. In secondo luogo, derogando alla norma dell'art. 328 del codice, che secondo alcuni dichiarerebbe operativa la sentenza d'interdizione dal giorno in cui fu emanata e secondo altri dal giorno invece del passaggio in cosa giudicata, il primo periodo del comma secondo dispone che le sentenze di interdizione od inabilitazione e quelle dichiaranti non farsi luogo ad esse, come anche i decreti di nomina del tutore o curatore provvisorio, producono i loro effetti dall'annotazione nell'apposito registro, eccezione fatta per il caso di interdizione od inabilitazione pronunciata durante l'ultimo anno della minore età, nella quale ipotesi gli effetti relativi si producono soltanto dal raggiungimento della maggiore età. Infine, il secondo periodo del comma secondo, allo scopo di conservare, per quanto possibile, immutata durante le fasi della procedura la posizione giuridica dell'interdicendo o inabilitando, autorizza, nel caso di pronuncia di una sentenza non definitiva che dichiara non farsi luogo all'interdizione od alla inabilitazione, a disporre nella sentenza medesima che, fino al passaggio in giudicato, continuino ad avere vigore, in tutto od in parte, i decreti di nomina del tutore o del curatore provvisorio.

UNIVERSITA'

Università di Catania — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): Si propone di sostituire il seguente testo:

“ Il decreto di nomina del tutore o curatore provvisorio e la sentenza che pronunzia l'interdizione o inabilitazione debbono a cura del cancelliere essere *iscritti* in apposito registro e comunicati entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per l'*annotazione* in calce all'atto di nascita.

“ I *provvedimenti* indicati nel comma precedente, salvo il caso previsto dall'articolo 468, producono i loro effetti dall'*iscrizione* nell'apposito registro.

“ *La sentenza che dichiara non farsi luogo all'interdizione o inabilitazione e la sentenza di riforma di una precedente sentenza che abbia pronunziato l'interdizione o inabilitazione debbono a cura del cancelliere essere iscritte nell'apposito registro quando siano passate in giudicato e comunicate entro i dieci giorni successivi all'ufficiale dello stato civile per l'annotazione in calce all'atto di nascita. I provvedimenti provvisori e la precedente sentenza rimangono in vigore fino al passaggio in giudicato di tali sentenze „.*

Le ragioni del nuovo testo sono intuitive. Il concetto ispiratore è quello stesso enunciato nella *Relazione* (p. 197), e cioè che “ in ossequio alle esigenze della tutela dei terzi, allo scopo di assicurare che dall'inizio del processo sino al passaggio in giudicato della sentenza la posizione giuridica dell'interdicendo o inabilitando, dal punto di vista della incapacità, non vada, per quanto è possibile, soggetta a troppi mutamenti „. Ma il Progetto fa una ben limitata attuazione di tale concetto, cui poi, innovando al codice, apertamente contravviene, disponendo che anche la sentenza, la quale dichiara non farsi luogo, produca i suoi effetti dall'iscrizione (non “ annotazione „) nell'apposito registro. Esigenza fondamentale, come si conviene, è che la posizione giuridica dell'interdicendo o inabilitando, mentre deve subito adeguarsi alle condizioni psichiche di costui, non subisca poi vari mutamenti durante le varie fasi del giudizio. Se è così, una volta mutata la capacità dell'interdicendo o inabilitando (per effetto di un provvedimento provvisorio o di una sentenza d'interdizione o inabilitazione non passata in giudicato), la sua nuova condizione non deve variare a più riprese, ma rimanere immutata finchè una sentenza passata in giudicato la confermi o restituisca l'interdicendo o inabilitando alla condizione precedente (cfr. lo stesso articolo 491 del Progetto). Perciò si crede che la sentenza la quale dichiara non farsi luogo, quella di riforma di una precedente sentenza d'interdizione o inabilitazione e quella di revoca del decreto di nomina di un tutore o curatore provvisorio (non menzionata dall'art. 478), se si ammette il gravame dell'art. 475 (più dietro non ritenuto opportuno), non debbano produrre effetto se non passate in giudicato, e fino a tale passaggio debbano mantenere vigore i provvedimenti restrittivi della capacità dell'interdicendo o inabilitando.

In questa disposizione, come del resto già in altre del Progetto (v., ad es., l'art. 557 e il corrispondente art. 384 del codice), viene presupposta la conoscenza del passaggio in giudicato della sentenza da parte del cancelliere. E' il codice di procedura civile che deve dettare, per i giudizi di stato delle persone e di famiglia, le disposizioni necessarie a tal fine.

Università di Genova e Università di Parma — (Rel. Prof. *Allara*): Sembrano degne di particolare approvazione le chiarificazioni contenute nel secondo comma di questo articolo e nell'art. 479.

Non si comprende perchè gli effetti della sentenza che revoca l'interdizione o l'inabilitazione decorrano dal passaggio della sentenza in cosa giudicata (art. 491, 1° comma), mentre per le sentenze che pronunciano l'interdizione o l'inabilitazione gli effetti decorrono, a prescindere dal passaggio in giudicato della sentenza, dalla annotazione della medesima nell'apposito registro. Se una ragione giustifica il disposto del 1° comma dell'art. 491 (vedi *Relazione*, pag. 200 - 201), la stessa doveva suggerire un'analoga disposizione rispetto alle sentenze che pronunciano la interdizione o inabilitazione.

Mentre, nell'ipotesi di sentenza che pronuncia la interdizione o la inabilitazione, gli atti, compiuti dopo la sentenza non definitiva, sono senz'altro invalidi, la loro validità essendo subordinata alla eventuale successiva sentenza che stabilisce non farsi luogo alla interdizione o alla inabilitazione (art. 479, 1° comma), nel caso invece del provvedimento opposto, cioè nel caso della revoca della interdizione o della inabilitazione, gli atti compiuti dall'interdetto o inabilitato dopo la sentenza non definitiva di revoca sono ancora invalidi, la loro validità essendo subordinata alla eventuale successiva sentenza definitiva che confermi la revoca.

Università di Messina — (Rel. Prof. *Degni*): *Vedasi l'osservazione all'art. 474.*

Università Cattolica del S. Cuore di Milano — (Rel. Prof. *Barassi*): A differenza dell'art. 328 del codice civile, l'art. 478 del Progetto proroga la data degli effetti della sentenza all'esaurimento delle forme di pubblicità, il che è perfettamente esatto, dato il carattere di questo processo notificativo, non puramente dichiarativo.

Il Progetto migliora opportunamente la conoscenza dell'avvenuta interdizione o inabilitazione, aggiungendo alla pubblicazione della sentenza, a termine dell'art. 844 del codice di procedura civile, anche l'annotazione in calce all'atto di nascita nell'ufficio di stato civile, per il tramite del cancelliere del giudice tutelare.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Avvocati di Ancona — (Rel. Avv. *Sinigaglia*): Si fa plauso al disposto di questo articolo, secondo il quale il decreto di nomina del tutore o del curatore provvisorio e la sentenza

che pronuncia l'interdizione o l'inabilitazione, o dichiara non farsi luogo a tali provvedimenti, devono, a cura del cancelliere, essere immediatamente annotati in apposito registro e *inoltre comunicati entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile, per le relative annotazioni in calce all'atto di nascita.*

Secondo il vigente codice di procedura, art. 844, le pubblicità prescritte sono solo la trascrizione in registro apposito, da tenersi nelle varie cancellerie, e l'affissione alle porte esterne dei tribunali. Però questa forma di pubblicità nella pratica è risultata inadeguata. La ricerca nei registri, irregolarmente tenuti, e riferentisi ad un esteso periodo di tempo, non è cosa agevole.

Le affissioni possono non essere avvertite e non se ne conserva traccia. Invece l'annotamento nell'atto di nascita è mezzo di pubblicità efficacissimo.

Chi contratti con altri e dubiti della sua capacità ha così un mezzo pronto e sicuro per sincerarsene.

Commissione Reale Procuratori di Bergamo — (Rel. Avv. Zilioli): Converrà precisare che la sentenza cui hanno riferimento il primo ed il secondo comma, è pure quella non definitiva.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Bologna — (Rel. Avv. Redenti): Non si parla dell'appellabilità delle sentenze, mentre l'art. 841 della procedura attuale non si coordina bene con le disposizioni del Progetto.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Capodistria: Sarebbe opportuno disporre che il decreto di nomina del tutore o curatore provvisorio (o meglio il provvedimento, che ammette in via preliminare il procedimento d'interdizione o inabilitazione) vada comunicato d'ufficio anche al tenitore della conservatoria delle ipoteche (rispettivamente al tenitore del libro fondiario delle Nuove Provincie — vedi art. 11 R. D. 28 marzo 1929, n. 499), per essere annotato nei fogli delle proprietà immobiliari; e così pure la sentenza definitiva.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Forlì — (Rel. Avv. Panciatichi e Foschi): Nell'interesse dei terzi, si trova opportuno che sia resa obbligatoria la trascrizione all'ufficio ipoteche delle domande e sentenze.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli: Il sistema di annotazioni, stabilito in questo articolo, costituisce una opportuna tutela dell'interesse dei terzi.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Roma —

(Rel. Avv. *Schupfer*): Sostituire il plurale *provvisori* al singolare *provvisorio*.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Salerno — (Rel.

Avv. *Mobilio*): Per garantire i terzi che in buona fede contrattino con gli interdicensi o gl' inabilitandi, rendesi necessario portare a loro conoscenza, con le forme di pubblicazione previste nei capi precedenti, le domande e le sentenze di interdizione e di inabilitazione, sempre che esse siano dirette contro persone maggiori di età. Tali formalità di pubblicazione devono essere eseguite a cura della cancelleria del tribunale e a spese delle parti istanti.

Commissione Reale Avvocati di Torino — (Rel. Avv.

Abello): *Vedansi le osservazioni generali al capo I.*

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani — (Rel.

Avv. *Drago*): L' articolo prescrive l' annotazione nell' apposito registro e la comunicazione all' ufficiale dello stato civile anche della sentenza che dichiara non farsi luogo alla interdizione o inabilitazione: sembra a questo Sindacato che l' annotazione e la comunicazione debbano essere limitate al caso di nomina del tutore o del curatore provvisorio, perchè, non essendo disposta la annotazione o comunicazione del ricorso con cui si chiede la interdizione o inabilitazione, non si vede la necessità di quelle formalità, quando nessuna traccia di quel ricorso esiste, nè nell' apposito registro degli interdetti e degli inabilitati, nè nell' atto di nascita.

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria :

Questo articolo migliora le forme di pubblicità di fronte all' attuale art. 844 del codice di proc. civile, sostituendo alla comunicazione delle sentenze d' interdizione e inabilitazione alle cancellerie di tutti i tribunali del Regno, la comunicazione all' ufficiale di stato civile, per l' annotazione in calce all' atto di nascita, ed estendendo l' obbligo di tale comunicazione anche ai decreti di nomina del tutore o del curatore provvisorio e rendendola indipendente dal passaggio in giudicato. L' annotazione in apposito registro, prescritta anche dall' attuale art. 844 del codice di proc. civile (però per le sole sentenze di interdizione e di inabilitazione passate in giudicato), può così essere fatta nel solo tribunale che ha pronunciato la sentenza o il decreto, mentre d' altra parte essa serve a precisare il momento dal quale cominciano a decorrere gli effetti del provvedimento (salvo che, a sensi dell' art. 468, non debbano cominciare, che dal raggiungimento della maggiore età). Sarebbe bene, però, di stabilire che il termine per l' impugnazione della sentenza decorra dalla sua annotazione nel registro, analogamente a quanto dispone l' art. 496

per la sentenza che revoca l'interdizione o inabilitazione. L'ultimo periodo del secondo comma, nel sopra (art. 475) rilevato intento di evitare troppi mutamenti, prevede la possibilità che il tribunale possa, anche quando neghi l'interdizione o l'inabilitazione, tenere fermi, fino al passaggio in giudicato della sentenza, i provvedimenti interinali precedentemente adottati.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Velletri — (Rel. Avv. *Coronati*): Un'osservazione riteniamo opportuna, allo scopo di garantire ancor meglio gli eventuali interessi di terzi; che cioè, anziché *essere in facoltà* del tribunale, che dichiarare non farsi luogo all'interdizione o all'inabilitazione, di disporre che i provvedimenti adottati in linea provvisoria restino in vigore in tutto o in parte fino a che la sentenza non sia passata in giudicato, tali provvedimenti *dovrebbero* in ogni caso restare in vigore fino al passaggio in giudicato.

Il che porterebbe alla nullità (verificandosi, naturalmente, le condizioni di cui agli articoli 486 e 487) degli atti compiuti dallo interdicendo o inabilitando nel periodo che va dalla pubblicazione della sentenza, che respinge la domanda di interdizione o inabilitazione, alla pubblicazione della sentenza d'appello, che riformi quella di primo grado.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Verona — (Rel. Avv. *Baliscrema*): Tutti i provvedimenti, siano di carattere temporaneo o definitivo, presi nel corso della procedura di interdizione od inabilitazione, hanno effetto dal giorno della loro annotazione in apposito registro; con questo la Commissione ha avuto soprattutto di mira di togliere incertezze, a cui ha dato luogo la dizione, piuttosto imprecisa, dell'art. 328 del codice che ora si applica.

Art. 479

(Efficacia degli atti compiuti prima della sentenza)

Se la sentenza che stabilisce non farsi luogo alla interdizione od alla inabilitazione sia passata in giudicato, si considerano validi gli atti compiuti, senza l'osservanza delle prescritte formalità, dalla persona contro cui l'istanza fu proposta mentre la persona stessa, in virtù di sentenze o decreti emanati nel corso del giudizio, si trovava fornita di tutore o curatore provvisorio o era in istato di interdizione od inabilitazione,

Se sopra una istanza d'interdizione sia stata pronunciata l'inabilitazione con sentenza passata in giudicato, gli atti non eccedenti la semplice amministrazione compiuti dalla persona contro cui l'istanza fu proposta si considerano validi, benchè compiuti durante il periodo in cui, in virtù di decreti o sentenze emanati nel corso del giudizio, l'inabilitato si trovava fornito di tutore provvisorio o era in istato d'interdizione.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. *Casarini*): Notevole tutto il contenuto dell' articolo, che, nel caso sia respinta la domanda, giustamente convalida gli atti compiuti, senza le prescritte formalità, dall'interdicendo o dall' inabilitando, nel periodo in cui erano soggetti a tutore o curatore provvisorio; colla sottospecie analoga per l'interdicendo, contro cui è stata pronunciata la sola inabilitazione.

Sezione di Corte di Appello di Caltanissetta: Questo articolo appare superfluo. Se la domanda di interdizione o di inabilitazione è respinta, è chiaro che il contraente, contro il quale si era chiesta la interdizione o l' inabilitazione, era pienamente capace a contrattare. Se poi la incapacità deriva da una momentanea e sorpassata infermità, essa deve potere essere dedotta come una qualsiasi ragione di vizio nel consenso: la rigettata domanda di interdizione o di inabilitazione è invece presuntiva di piena capacità. Per altro il successivo art. 480 provvede a limitare la interdizione o la inabilitazione al periodo, in cui fu accertata l' esistenza delle cause di esso, e l' art. 497 regola la annullabilità degli atti compiuti durante un perturbamento mentale.

Corte di Appello di Genova — (Rel. Cons. *Sarno*): La disposizione appare superflua, perchè, se la domanda di interdizione o inabilitazione è respinta, ne consegue la piena capacità dell'interdicendo o inabilitando e quindi la validità degli atti da essi compiuti, senza le formalità prescritte, quando erano forniti di tutore e curatore provvisorio.

Ad ogni modo, sembra che grave errore costituisca lo inciso " o era in istato di interdizione od inabilitazione „, perchè questo stato non può verificarsi che con la sentenza definitiva, mentre la disposizione in esame fa l' ipotesi precisamente degli atti compiuti *prima* di detta sentenza.

V'è, in sostanza, una contraddizione, perchè, se l' ipotesi riguarda *la persona contro la quale v'è istanza d' interdizione o d' inabilitazione*, la stessa non può trovarsi *in istato di interdizione o inabilitazione prima* che intervenga la sentenza che respinge tale istanza.

Nè l' esattezza della osservazione viene meno per effetto del disposto dell' art. 478, capov., il quale dichiara che il decreto di nomina del tutore e del curatore provvisorio e la sentenza che pronuncia la interdizione o la inabilitazione, producono i loro effetti dall' annotazione nell' apposito registro, perchè allora si dovrebbe porre la disposizione in accordo con le norme processuali riguardanti la esecuzione provvisoria.

Corte di Appello di Trieste — (Rel. Cons. *Antonini*): Pel successivo art. 481, capov. ult., può il tribunale, colla sentenza d' inabilitazione, stabilire che determinati atti, malgrado non eccedano la semplice amministrazione, non possono essere compiuti dall' inabilitato senza l' autorizzazione del giudice tutelare, il quale deve a sua volta sentire prima il curatore.

Nella *Relazione*, (pag. 199) sono indicati i motivi plausibili di una tale disposizione. In relazione ad essa si propone che nel capoverso dell' art. 479, alle parole " gli atti non eccedenti la semplice amministrazione compiuti dalla persona contro cui l' istanza fu proposta „ vengano sostituite le altre: " gli atti, che a tenore di detta sentenza la persona contro cui l' istanza fu proposta può compiere da sè „. Se è equo (per quanto leggesi a pag. 198 della *Relazione*) che nel caso previsto nel secondo comma di questo articolo — come nell' altro previsto nel comma primo — non trovi rigida applicazione il principio del precedente art. 478, comma 2°, non è del pari equo che atti compiuti da una persona, la quale trovavasi, nel momento in cui li compieva, nella condizione di un interdetto (in forza di una sentenza di interdizione non definitiva, o di un decreto di nomina di tutore provvisorio), vengano riconosciuti validi, quando la medesima persona non potrebbe da sè compiere validamente gli identici atti neppure dopo intervenuta e passata in giudicato la sentenza che lo dichiara soltanto in istato di inabilitazione.

CONSIGLIO DI STATO

Assai importanti appaiono le innovazioni che il Progetto introduce in materia di validità degli atti compiuti dall' interdetto o dall' inabilitato dopo la sentenza di interdizione o di inabilitazione o dopo la nomina del tutore o del curatore provvisori. Com' è noto, le vigenti disposizioni (articoli 335 e 341 codice civile) comminano la nullità di tali atti, ammettendo a farla valere il tutore, l' interdetto, l' inabilitato, gli eredi ed aventi causa (è controverso se possa promuoverla il curatore).

Alla medesima soluzione condurrebbe l' applicazione del principio contenuto nell' art. 478, il quale, con lo stabilire che le sentenze d' interdizione o d' inabilitazione, anche non definitive, come pure i decreti di nomina dei tutori o curatori provvisori, producono i loro effetti dal momento della loro annotazione nell' apposito registro, viene in sostanza a porre l' interdizione o l' inabilitando nella condizione rispettiva di interdetto o di inabilitato. Senonchè il Progetto, prescindendo da tutto ciò, ha voluto disciplinare *ex-novo* la materia, dichiarando validi gli atti compiuti, senza l' osservanza delle prescritte formalità, dall' interdicensi o dall' inabilitando, tanto nell' ipotesi in cui il processo sia stato chiuso con una sentenza passata in cosa giudicata, dichiarante non farsi luogo

alla interdizione od alla inabilitazione, ed alla persona, contro cui l'istanza fu proposta, sia stata, nel corso del giudizio, nominato un tutore o curatore provvisorio o essa sia stata interdetta od inabilitata, quanto nella ipotesi in cui, sopra una istanza d'interdizione, sia stata pronunciata, con sentenza passata in cosa giudicata, l'inabilitazione e alla persona, contro cui l'istanza venne promossa, sia stato, nel corso del giudizio, nominato un tutore provvisorio od essa sia stata addirittura interdetta (comma 1° e 2°). La innovazione appare giustificata dalla necessità di contemperare i doverosi riguardi dovuti alle persone, contro cui il giudizio sia stato promosso, con le esigenze della tutela dei terzi che fossero entrati in rapporti con le persone medesime.

UNIVERSITA'

Università di Cagliari: L'opportunità e l'esattezza della norma dell'al. 1° lasciano gravemente perplessi, perchè, se la domanda di interdizione o di inabilitazione è respinta, la conseguenza logica dovrebbe essere di ritenere validi tutti gli atti compiuti dall'interdicendo o dall'inabilitando, che la sentenza dichiara (sia pure implicitamente) capace di diritti. Nè basta, perchè l'inciso finale « era in istato di interdizione o di inabilitazione » è in netta ed insanabile antitesi con l'ipotesi fatta dall'alinea in parola, il quale vuole regolare gli effetti degli atti compiuti prima della sentenza che stabilisce non farsi luogo alle due cause di incapacità, e non si può parlare, quindi, nè di interdizione nè di inabilitazione, perchè entrambe presuppongono una dichiarazione giudiziale.

Università di Genova e Università di Parma — (Rel. Prof. Allara): *Vedasi l'osservazione all'art. 478.*

Università di Messina — (Rel. Prof. Degni): Se la sentenza che stabilisce non farsi luogo alla interdizione o all'inabilitazione sia passata in giudicato, si considerano validi gli atti compiuti, senza l'osservanza delle formalità prescritte, dalla persona contro cui l'istanza fu promossa, mentre si era nominato il tutore o il curatore provvisorio o era stata pronunciata sentenza di interdizione o di inabilitazione poscia revocata.

La ragionevolezza di tale norma si intende quando si consideri che la sentenza definitiva è, in sostanza, quella che deve fare stato, epperò, se si riconosce che la persona contro cui è stata promossa l'interdizione o l'inabilitazione è pienamente capace, essa deve ritenersi tale anche per il tempo passato, e quindi devono ritenersi validamente compiuti tutti gli atti, anche se fatti senza le prescritte formalità.

Università di Pavia — (Rel. Prof. *Gangi*): Opportuna sembra la norma per la giusta tutela dell'interesse dei terzi, sebbene essa appaia non pienamente conforme al principio stabilito nell'art. 478.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Modena — (Rel. Avv. *Della Fontana*): *Vedasi l'osservazione all'art. 486.*

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani — (Rel. Avv. *Drago*): Rileva questo Sindacato che nelle ultime parole dell'articolo si è incorso in due errori tipografici: si è omissso, dopo *tutore*, o *di curatore*, e si è aggiunto: « o era in istato di interdizione ». Infatti, da una parte durante le more del giudizio il tribunale può nominare allo interdicendo o all'inabilitando così un tutore, come un curatore (art. 484); dall'altra non è ammissibile che sia già in istato di interdizione quella stessa persona per la quale, sulla istanza di interdizione, sia pronunciata la inabilitazione.

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria: Sono pienamente da approvare le statuizioni di questo articolo, che, in conformità alla migliore dottrina ed alla prevalente giurisprudenza, fanno dipendere l'efficacia degli atti compiuti prima della sentenza, dal contenuto della sentenza stessa (cfr. COEN PORTO, *L'amministratore provvisorio all'interdicendo e il curatore temporaneo all'inabilitando*, "Riv. Dir. Civ.", 1931, p. 539, e le sentenze e gli autori ivi citati).

Art. 480

(Dichiarazione limitata a periodo determinato)

L'autorità giudiziaria può limitare la dichiarazione d'interdizione o d'inabilitazione al periodo per cui fu accertata l'esistenza delle cause di esse, anche se prima della pronunzia della sentenza queste siano cessate.

La stessa norma deve osservarsi nei giudizi di impugnativa delle sentenze di interdizione o di inabilitazione, se le cause di queste siano cessate dopo la pronunzia della sentenza impugnata.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Aquila — (Rel. Primo Pres. *Petrone*):
Vedansi le osservazioni generali al titolo XI.

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. *Casarini*): Sembra del tutto superflua la parola “ anche „ della prima parte dell'articolo, la quale prima parte non si ravvisa, ad ogni modo, abbastanza chiara e potrebbe far pensare che fosse lecito proporre domanda di interdizione anche dopo che ne sono cessate le cause.

Pertanto si ravviserebbe opportuno di modificarla nel modo seguente :

“ Se fra la domanda d'interdizione o d'inabilitazione e la sentenza vengano a cessare le cause di esse, l'autorità giudiziaria può limitare la dichiarazione d'interdizione o d'inabilitazione a quel periodo posteriore alla domanda, durante il quale ne sussistevano le cause „.

CONSIGLIO DI STATO

Opportunamente il Progetto, colmando una lacuna del codice, disciplina l'ipotesi in cui, nelle more del processò, siano venute a cessare le cause d'interdizione o d'inabilitazione denunciate, e stabilisce che in tale ipotesi la dichiarazione d'interdizione o d'inabilitazione può venire limitata al periodo pel quale sia stata accertata l'esistenza delle cause di esse. Lo stesso principio viene esteso all'ipotesi in cui, essendo stata impugnata la sentenza d'interdizione o d'inabilitazione, le cause di queste siano venute a cessare dopo la pronunzia della sentenza impugnata.

UNIVERSITA'

Università Cattolica del S. Cuore di Milano — (Rel. Prof. *Barassi*): Quest'articolo ha, arditamente innovando, consentito addirittura una sentenza “ costitutiva „ di interdizione o inabilitazione, con effetti puramente retroattivi, pel caso in cui le cause dell'intervento protettivo siano cessate prima della pronuncia, ma siano state accertate in passato: cosicchè, in tal caso, la dichiarazione di interdizione o inabilitazione è limitata al periodo, ormai trascorso, per cui fu accertata l'esistenza di quelle cause. Una costituzione dichiarativa, adunque. A par-

te la stranezza teorica di questo provvedimento, che bisogno c'è di intaccare con una forma di incapacità legale lo stato giuridico di una persona, che già per il semplice fatto, accertabile, della persistenza di quelle cause era naturalmente incapace, quindi protetto dall'art. 497? Sotto questo aspetto, il riferimento contenuto nell'art. 486 ("o durante il periodo indicato nell'art. 480,") apparirebbe superfluo per quanto logica conseguenza dell'art. 480. E' certo che nel silenzio del codice civile incertezze in proposito non dovrebbero sorgere, se l'interdizione produce gli effetti dalla data della sentenza (art. 328). Meglio rimanere col codice civile. Si pensi soprattutto che l'instaurazione di una forma di incapacità legale ha soprattutto importanza come monito per l'avvenire, rivolto ai terzi, a protezione dell'incapace: tale funzione rimarrebbe stranamente sconvolta con questo articolo, che avrebbe al più l'utilità di un preventivo ufficiale accertamento dello stato di incapacità naturale, agli effetti dell'annullamento (cfr. art. 497). Se mai, si potrebbe limitare l'articolo a una funzione siffatta, senza bisogno di arrivare a una costituzione... retroattiva di interdizione o inabilitazione.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Procuratori di Bergamo — (Rel. Avv. Zilioli): Nel primo comma è superfluo ed inesatto l'*anche*.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Foggia: L'innovazione apportata in questo articolo agli istituti della interdizione e della inabilitazione in ordine alla durata dello stato di interdizione e di inabilitazione, sembra specialmente destinata ad eliminare le restrizioni, previste nell'art. 336 del codice civile, all'annullamento degli atti anteriori alla interdizione. Cessata, infatti, la causa della interdizione o inabilitazione all'epoca della pronuncia della sentenza, il magistrato dovrebbe senz'altro rigettare la domanda d'interdizione o d'inabilitazione; invece, pel disposto dell'art. 480, accoglierà questa domanda limitatamente al periodo già trascorso dallo stato di infermità, e conseguentemente, senza alcuna altra indagine, potrà annullare gli atti dell'infermo di mente, messi in essere durante questo periodo.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Matera: Ad evitare indagini di altro genere su casi di infermità mentali per cui si sono iniziati giudizi di inabilitazione o di interdizione, si stabilisce che con la stessa sentenza si può limitare la dichiarazione di interdizione o inabilitazione ad un certo periodo e pel caso che prima della pronuncia

della sentenza sia dimostrato essere cessate le cause di interdizione o inabilitazione.

A tale norma fa buon riscontro l'altra, contenuta nell'art. 493, e con la quale, con lo stesso provvedimento con cui si autorizza in via definitiva la custodia in un manicomio od altrove di una persona affetta da malattia mentale, si può senz'altro nominare un tutore provvisorio, senza attendere che si inizi formale procedimento di inabilitazione o di interdizione.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Roma — (Rel. Avv. Salomone): Si propone la completa soppressione dell'articolo.

Le ragioni accennate nella *Relazione* non hanno convinto sulla opportunità della innovazione.

Sono apparsi, invece, in tutta la loro gravità i pericoli a cui si andrebbe incontro nell'applicazione pratica della nuova disposizione.

D'altra parte l'Autorità giudiziaria è investita del giudizio d'interdizione o d'inabilitazione, per dare provvedimenti che precipuamente concernono l'attività futura dell'interdicendo o dell'inabilitando.

Se, invece, prima della pronunzia della sentenza vengono meno le cause dell'interdizione o dell'inabilitazione, viene a mancare altresì la ragione stessa dello speciale giudizio; ed ogni altra pronunzia del magistrato sconfinerebbe dall'obietto fondamentale e dalle finalità peculiari del giudizio stesso.

Se taluno, in un periodo determinato, è stato infermo di mente, oppure di una minorata capacità intellettuale, si applicheranno caso per caso le norme appositamente stabilite.

Commissione Reale Procuratori di Santa Maria Capua Vetere — (Rel. Avv. Gaglione): Si propone la soppressione dell'articolo, di nessuna utilità per i rapporti futuri dell'ex-infermo e di assai scarsa efficacia per gli atti già compiuti, che trovano pure il loro regolamento nell'art. 497. Senza rilevare che queste postume dichiarazioni facilmente potranno indurre a tentativi di speculazione; per cui si chiede che almeno sia sancito l'obbligo di rigettare senz'altro la domanda quando le cause della interdizione od inabilitazione risultino cessate prima del ricorso.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Santa Maria Capua Vetere: *Vedansi le osservazioni generali al capo I.*

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria: Potendo darsi che le cause dell'interdizione o dell'inabilitazione siano cessate nel corso del giudizio, nel qual caso la regola dell'art. 479 mal risponderebbe allo scopo, l'art. 480 opportunamente prevede che l'interdizione e l'inabilitazione possano essere dichiarate limitatamente al perio-

do nel quale quelle cause ancora esistevano. In questo caso, naturalmente, gli atti compiuti durante quel periodo, senza l'osservanza delle prescritte formalità, rimangono inefficaci.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste: Di questo articolo si chiede la soppressione pura e semplice. Esso è anzitutto in grave e stridente contrasto con la disposizione dell'art. 478, portante che il decreto di nomina del tutore o curatore provvisorio e la sentenza che pronuncia l'interdizione o l'inabilitazione non producono effetti prima dell'annotazione nell'apposito registro. D'altra parte il combinato disposto di questo articolo e del successivo art. 486 porterebbe a delle conclusioni, la cui pericolosità è fin troppo evidente. Con ciò si vorrebbe attribuire alla sentenza un effetto retroattivo, che può essere ingiustamente pernicioso ai terzi, con i quali l'inabilitato abbia contrattato. Basta pensare al caso dell'individuo il quale, accortosi d'aver male concluso un affare, potrebbe, con estrema facilità e all'insaputa dell'altro concorrente, farsi dichiarare interdetto per quel limitatissimo periodo di tempo nel quale l'affare fu concluso, al fine di ottenere l'annullamento dell'atto, per riprendere, immediatamente dopo ottenuto l'effetto desiderato, la piena capacità di agire. E' bensì vero che con l'art. 486 alla nullità degli atti compiuti dall'interdetto viene sostituita la semplice annullabilità, condizionata inoltre al fatto che ne sia derivato all'interdetto un pregiudizio morale e che il terzo abbia agito in mala fede. Ma l'onere di provare la mancanza di pregiudizio all'interdetto e la propria buona fede, imposto dalla legge al terzo contraente, renderà praticamente, nella maggior parte dei casi, incondizionata tale facoltà di annullamento. Ripugna inoltre la presunzione di mala fede, nei riguardi del terzo contraente, quando questi non avesse alcun mezzo di conoscere, mediante la pubblicità dei registri, uno stato di interdizione non ancora dichiarato.

Si propone conseguentemente che l'articolo sia abolito e sia analogamente modificato l'art. 486, dal cui primo comma dovrebbe togliersi la frase "o durante il periodo indicato all'art. 480 „ e la stessa frase dovrebbe sopprimersi alla fine del secondo comma dello stesso articolo.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Venezia — (Rel. Avv. Levis): Innovazione opportuna è quella della dichiarazione di interdizione o di inabilitazione, limitata a periodo determinato.

Art. 481

(Art. 329, 39 codice civile)

(Condizione giuridica dell'interdetto e dell'inabilitato)

L'interdetto è in istato di tutela; l'inabilitato in istato di curatela.

Le disposizioni relative alla tutela dei minori e quelle relative alla curatela dei

minori emancipati sono comuni rispettivamente alla tutela degli interdetti ed alla curatela degli inabilitati.

Le stesse disposizioni si applicano rispettivamente nei casi di nomina del tutore provvisorio dell'interdicendo o del curatore provvisorio dell'inabilitando a norma dell'articolo 474. Per l'interdicendo non si fa luogo a nomina di protutore provvisorio.

Il tribunale può stabilire con la sentenza d'inabilitazione che l'inabilitato non possa compiere determinati atti non eccedenti la semplice amministrazione senza l'autorizzazione del giudice tutelare a norma dell'articolo 463, comma secondo.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. *Casarini*): Altamente commendevole la disposizione innovativa dell'ultimo comma, ma inopportuno appare l'inciso « a norma dell'art. 463, comma 2° ».

CONSIGLIO DI STATO

L'articolo, in complesso, riproduce gli articoli 329 e 339 del codice civile. Esso dichiara che l'interdetto è in istato di tutela e l'inabilitato in istato di curatela, e che alla tutela degli interdetti e alla curatela degli inabilitati sono comuni le disposizioni relative alla tutela dei minori e quelle relative alla curatela dei minori emancipati. Aggiunge, però, che nella sentenza di inabilitazione può disporsi che certi atti, non eccedenti la semplice amministrazione, non si possano compiere che con l'autorizzazione del giudice tutelare e sentito il curatore. E ciò perchè l'inabilitato, anche col libero uso degli atti di semplice amministrazione, potrebbe disperdere dissennatamente le proprie sostanze e precipitare nella miseria.

Senonchè, quantunque non possa disconoscersi che siffatta osservazione non sia del tutto infondata, non sembra il caso di innovare il diritto vigente, che disciplina in modo preciso e compiuto gli istituti della interdizione e della inabilitazione. La creazione di un istituto intermedio che sarebbe un *plus* della inabilitazione e un *minus* della interdizione, mentre in sostanza non risponde ad una reale ed impellente necessità, poichè il sistema vigente tutela a sufficienza gli interessi più importanti dell'inabilitato, potrebbe riuscire pericolosa nei riguardi dei terzi, che con esso contrattino, e pregiudizievole allo stesso inabilitato, nel quale, giova ricordarlo, è eccezione la incapacità e regola la capacità. Nè va trascurato il danno che potrebbe sorgere dall'assumere a base del nuovo istituto una discriminazione, da farsi di volta in volta per i singoli inabilitati, in quegli atti di ordinaria amministrazione, che hanno ormai nel diritto vigente un contenuto ben determinato, frutto di lunga e solida dottrina e giurisprudenziale.

UNIVERSITA'

Università di Catania — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): Si deve rilevare che il Progetto va forse troppo innanzi nel modificare la capacità dell'inabilitato. Mentre secondo il codice l'inabilitato, a differenza dell'emancipato, per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, abbisogna del solo assenso del curatore (art. 339), secondo il Progetto abbisogna dell'autorizzazione del giudice tutelare non soltanto per tutti gli atti eccedenti (il che si può approvare), ma anche, se così dispone la sentenza di inabilitazione, per taluni atti non eccedenti l'ordinaria amministrazione. Se proprio sembrano gravi le preoccupazioni di sfruttamento dell'inabilitato, manifestate nella *Relazione* (p. 199), è meglio disporre, tenuto conto della proposta modificazione dell'articolo 463² e³, quanto appresso:

« L'autorità giudiziaria può stabilire con la sentenza d'inabilitazione che l'inabilitato non possa compiere determinati atti d'ordinaria amministrazione senza l'assenso del curatore ».

Università di Messina — (Rel. Prof. *Degni*): Una lodevole innovazione si propone rispetto agli effetti dell'inabilitazione. In via di principio, si mantiene la norma del codice vigente, secondo cui l'inabilitato è in istato di curatela. Si precisa che alla curatela degli inabilitati sono comuni le norme relative alla curatela dei minori emancipati: quindi essi non possono, da soli, compiere atti eccedenti la semplice amministrazione. Ma si aggiunge che il tribunale può stabilire che, anche per determinati atti non eccedenti la semplice amministrazione, l'inabilitato debba munirsi dell'autorizzazione del giudice tutelare. Tale provvida disposizione permette di difendere meglio la condizione di colui che, pur non essendo colpito da una infermità mentale, che possa dar luogo all'interdizione, dimostra, tuttavia, un'incapacità più grave di quella che, normalmente, dà luogo all'inabilitazione.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Avvocati di Ancona — (Rel. Avv. *Sinigaglia*): È interessante il disposto dell'ultimo capoverso che autorizza il tribunale a limitare la capacità dell'inabilitato per taluni atti, da determinarsi nel provvedimento, che non eccedono la semplice amministrazione.

La disposizione merita plauso.

Vi sono taluni provvedimenti, qualificati di semplice amministrazione, come la locazione di stabili per periodo non eccedente il novennio, i quali possono gravemente pregiudicare la situazione patrimoniale dell'inabilitato.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Capodistria: Si dovrebbe dichiarare che l'interdetto non può far testamento e che l'inabilitato lo può fare solo davanti al giudice tutelare e col suo consenso.

Commissione Reale Procuratori di Catanzaro — (Rel. Avv. *Supino*): Parrebbe opportuno che l'inabilitato — e specie quello del primo capoverso dell'art. 467 (il caso ivi contemplato è dolorosamente frequente; e questa innovazione del 339 è stata assai opportuna) — sia messo in grado di non poter compiere atti di semplice e, più ancora, di complessa amministrazione, senza l'intervento del giudice tutelare. La curatela dei minori emancipati, applicabile ai casi d'inabilitazione, potrebbe riuscire insufficiente e risolversi in quella illusoria curatela dell'art. 339 del codice vigente.

Ciò, del resto, è previsto nel Progetto, col capoverso di questo articolo. Ma, al fine di meglio raggiungere la salutare finalità suespressa, potrebbe tornare proficuo allargare la portata del capoverso medesimo, non limitandosi l'intervento del giudice tutelare a soli determinati atti. Il che renderebbe facile, o quanto meno possibile, specie con un carattere poco diligente o niente scrupoloso, la frode alla legge.

Commissione Reale Avvocati di Cremona — (Rel. Avv. *Cavallerona*): La equiparazione piena, fra le disposizioni relative alla curatela dei minori emancipati e quelle relative alla curatela degli inabilitati, sembra essere in contrasto con la sostanziale differenza delle due posizioni. Nell'un caso si riconosce pienezza di sviluppo morale e complesso di qualità in progressivo miglioramento. Nell'altro caso si constatano delle deficienze che han tutte le probabilità di aggravarsi.

Le restrizioni dovrebbero, nel secondo caso, esser maggiori sempre, tanto più considerando che gli atti di amministrazione bastan da soli, in moltissime circostanze, per preparare o consumare una rovina patrimoniale. Il potere, molto opportunamente affidato al tribunale dall'ultimo capoverso, non dovrebbe, pertanto, essere di uso eccezionale. La legge stessa dovrebbe sottrarre alla capacità dell'inabilitato alcuni più importanti e pericolosi atti di amministrazione, lasciando al tribunale, nei congrui casi, di vietarne anche degli altri.

Commissioni Reali e Sindacato Avvocati e Procuratori di Ferrara: L'ultimo comma, pel quale il tribunale può stabilire

con la sentenza d'inabilitazione che l'inabilitato non possa compiere determinati atti non eccedenti la semplice amministrazione, senza l'autorizzazione del giudice tutelare, a norma dell'art. 463, comma secondo, giustifica sempre più la nostra opinione che anche gli atti così detti di semplice amministrazione, possono avere effetti dannosi, come quelli che la eccedono, e perciò la distinzione non appare opportuna.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Ravenna — (Rel. Avv. Armuzzi): *Vedasi l'osservazione all'art. 580.*

Sindacato Avvocati e Procuratori di Sondrio: Il divieto all'inabilitato di compiere determinati atti non eccedenti la semplice amministrazione, senza l'autorizzazione del giudice tutelare, oltre che con la sentenza d'inabilitazione dovrebbe poter esser pronunciato anche dopo.

Commissione Reale Avvocati di Torino — (Rel. Avv. Abello): Provvida appare specialmente la disposizione contenuta nell'ultimo comma, perchè, a prescindere dalle difficoltà, che si trovano talora, per fissare la natura e la portata propria degli atti di semplice amministrazione, è certo che una libertà senza freno potrebbe pregiudicare l'inabilitato, mentre l'autorizzazione del giudice tutelare è una fondata guarentigia del rispetto dovuto alla limitata autonomia dell'inabilitato.

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria: L'articolo semplifica e migliora la formula degli attuali articoli 329 e 339 e rende più elastica l'inabilitazione, dando facoltà al tribunale di imporre la necessità dell'autorizzazione del giudice tutelare, anche per determinati atti non eccedenti la semplice amministrazione.

Art. 482

(Art. 330, 339 codice civile)

(Nomina del tutore e del curatore)

Il tutore dell'interdetto ed il curatore dell'inabilitato sono nominati nella sentenza che pronuncia l'interdizione o l'inabilitazione. Nella scelta deve essere data la preferenza al coniuge maggiore di età che non sia separato legalmente, al padre, alla madre, ad un figlio maggiore di età dell'interdetto o dell'inabilitato ed al tutore o curatore designati per testamento od atto notarile dal genitore superstite, sempre che non sia ritenuta più corrispondente all'interesse dell'interdetto o dell'inabilitato la nomina di altra persona.

Sino all'effettiva presa di possesso da parte del tutore o curatore rimane in carica il tutore o curatore provvisorio, che sia stato eventualmente nominato.

MAGISTRATURA

Sezione di Corte di Appello di Caltanissetta: Giustamente è prescritto che la nomina del tutore o del curatore si faccia con la sentenza dichiarativa dell'interdizione o dell'inabilitazione. Sarebbe consigliabile aggiungere che, sempre per sentenza, fosse pure camerale, si deve provvedere alla sostituzione del tutore o del curatore, che non potessero più esercitare le loro funzioni.

Corte di Appello di Catanzaro — (Rel. Pres. Sez. *Perrotti*): La nomina del tutore dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato per ragioni di sistema, sarebbe opportuno lasciarla al giudice tutelare, che deve pur nominare il protutore.

Corte di Appello di Genova — (Rel. Cons. *Sarno*): Sarebbe opportuno aggiungere che la nomina del tutore e del curatore all'interdetto o all'inabilitato possa essere fatta anche dal giudice tutelare che, per essere più vicino alle parti, è organo competente a nominare a tali cariche persone idonee e capaci.

Corte di Appello di Milano — (Rel. Pres. Sez. *Pelosi*): L'articolo dichiara che nella scelta del « tutore » o del « curatore » debba essere data la preferenza al tutore o al curatore « designati per testamento od atto notarile dal genitore superstite ».

Ma il Progetto ha dimenticato che nel precedente art. 407 è stabilito invece che la designazione del tutore può esser fatta, oltre che per testamento o per atto pubblico, anche per scrittura privata autenticata dal notaio. Devesi quindi, a scopo di coordinamento, ripetere anche qui la stessa disposizione generale dell'art. 407.

L'articolo poi parla « della persona designata dal genitore superstite », mentre il precedente art. 406, in caso identico, fa menzione della persona « designata dal genitore che per ultimo ha esercitata la patria potestà ». Anche qui sarebbe opportuno usare una stessa espressione ed è preferibile quest'ultima, in quanto che non è sempre vero che il genitore che ha esercitato per ultimo la patria potestà sia il genitore superstite, potendo essere tuttora vivente l'altro, ma decaduto per condanna penale o per abuso della patria potestà.

CONSIGLIO DI STATO

L'articolo, ripudiato il tutore di diritto ed eliminata ogni ingerenza del consiglio di famiglia o di tutela (al riguardo giova richiamare la riserva fatta innanzi), affida la nomina del tutore o del curatore all'Autorità giudiziaria, la quale vi provvede colla stessa sentenza che pronuncia l'interdizione o l'inabilitazione. Pur dando nella scelta del tutore o del curatore la preferenza al coniuge, al padre, alla madre, al figlio maggiore di età, al tutore o curatore designati per testamento o per atto notarile dal genitore superstite, il Progetto riconosce al tribunale la facoltà di nominare la persona che meglio convenga all'interdetto o all'inabilitato. Occorre, però, che questa disposizione sia opportunamente coordinata con quella analoga contenuta nel precedente art. 406, il quale, nei riguardi della tutela dei minori, impone di rispettare la designazione fatta dal genitore che per ultimo ha esercitato la patria potestà, eccetto che vi si oppongano gravi motivi. In tal modo vengono meglio conciliati i riguardi dovuti ai vincoli del sangue, colla necessità di chiamare agli uffici di tutore o di curatore le persone ritenute più idonee.

UNIVERSITA'

Università di Catania — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): Si propongono le seguenti modificazioni:

«..... ed al tutore o curatore designato per testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata, dal genitore, che per ultimo ha esercitato la patria potestà, eccetto che vi si oppongano gravi motivi».

Queste modificazioni di sostanza e di forma uniformano, si crede con vantaggio, la disposizione a quelle corrispondenti per la tutela dei minori (articoli 406 e 407), a parte le differenze peculiari.

Università di Genova e Università di Parma — (Rel. Prof. *Allara*): Il 1° comma enumera le varie persone, a cui, preferibilmente, va affidata la tutela o curatela dello interdetto o inabilitato; ma la dizione lascia dubbio se, entro la categoria delle persone indicate, l'ordine delle medesime indichi o meno preferenza.

Università di Messina — (Rel. Prof. *Degni*): Credo che sarebbe opportuno escludere, in ogni caso, il coniuge come tutore dell'interdetto,

quando fosse accertato che il matrimonio fu contratto quando già esisteva la causa di interdizione, perchè, potendo essere tale matrimonio annullato a norma dell'art. 138, non è conveniente attribuire la qualità di tutore a cotesto coniuge.

Università Cattolica del S. Cuore di Milano — (Rel. Prof. Barassi): Quanto alle persone investite delle funzioni tutelari (tutore, curatore) è ovvio, e anche il Progetto non poteva non ammetterlo, che non si possono di peso trasportare qui le regole vigenti per i minori. Ma rimane logicamente anche qui il carattere puramente dativo del tutore (e del curatore); non vi è tutore o curatore di diritto o testamentario (cfr., invece, art. 330 codice civile): solo è ammessa la preferenza, di cui il tribunale deve tener conto, per certe persone congiunte in stretto grado coll'incapace, o designate dal genitore superstite. E che al tribunale sia rimessa libertà di apprezzamento è da approvarsi, tanto più in questo caso, in cui la durata della incapacità può protrarsi assai più di quanto (prevedibilmente, per di più!) non duri la minorità; si capisce, poi, che la preferenza sia accordata prima al coniuge, poi al padre, alla madre; il Progetto include quindi il figlio maggiorenne, ma tace dell'avo, che altri codici ammettono (es., § 1899, cod. civ. germ.). Preferenza: nessun riconoscimento di un diritto, dato che in generale il tribunale ha ampia libertà di apprezzamento. È solo l'interesse dell'incapace che deve esser tenuto presente. E in complesso si deve consentire col Progetto.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Roma — (Rel. Avv. Schupfer): Vedasi l'osservazione all'art. 469.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani — (Rel. Avv. Drago): Poichè l'art. 474 autorizza, come si è visto, la nomina di un tutore o curatore provvisorio, così si giudica conveniente aggiungere dopo *curatore*, l'aggettivo *definitivo*.

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria: Non si comprende come nell'elenco delle persone da scegliere con preferenza per la carica di tutore o di curatore possano entrarvi il tutore o curatore designato dal genitore superstite (*scil*: da quello dei genitori che per ultimo ha esercitato la patria potestà, vedi art. 406).

A differenza della tutela o curatela per i minori, quella per gli interdetti e gli inabilitati non si apre normalmente con la morte dell'ultimo dei genitori. Quindi, è ben difficile immaginare il caso che il genitore possa designare il tutore o il curatore per il figlio, che sta per essere

interdetto o inabilitato. Potrebbe darsi soltanto che il genitore, che già eserciti la funzione di tutore o curatore per il proprio figlio interdetto o inabilitato, designi il suo successore nell'ufficio per il caso della sua morte.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Venezia — (Rel. Avv. *Levis*): È una innovazione opportuna, quella per cui le regole di preferenza circa la scelta del tutore dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato sono passibili di deroga, le quante volte l'Autorità giudiziaria ritenga più rispondente all'interesse dell'interdetto o dell'inabilitato la nomina di altra persona, all'infuori di quelle indicate dalle regole stesse.

Art. 483

(Art. 331, 332 codice civile)

Dispensa dalla presentazione del conto annuale)

Quando la tutela sia esercitata dal coniuge, dal padre, dalla madre o da un figlio dell'interdetto, il giudice tutelare può dispensare il tutore dall'obbligo di presentare i conti annuali menzionati nell'articolo 444.

UNIVERSITA'

Università di Catania — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): L'obbligo di rendere i conti annuali è stato, a ragione, esteso a tutti i tutori dei minori (art. 444 ; v., invece, art. 303 del codice) ; corrispondentemente si crede debba essere esclusa la possibilità di dispensa prevista da quest'articolo per taluni tutori degli interdetti. La disposizione andrebbe soppressa.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Sindacato Avvocati e Procuratori di Forlì — (Rel. ri Avv. *Panciatichi e Foschi*): Si aderisce alla proposta del Sindacato di Salerno.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Mantova: Si aggiungerebbe, alle parole " Il giudice tutelare può dispensare „: " secondo le circostanze „. Questo inciso non muterebbe sostanzialmente il pensiero, ma starebbe a significare una sorta di restrizione a quella che potrebbe apparire una facoltà puramente discrezionale, nel senso che la stessa si eserciti secondo i casi. Sarebbe una sorta di richiamo all'opportuno controllo dei fatti.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Roma —
(Rel. Avv. Schupfer): *Vedasi l'osservazione all'art. 469.*

Sindacato Avvocati e Procuratori di Salerno — (Rel. Avv. Mobilio): Non sappiamo spiegarci perchè, se l'interdetto è parificato al minore, debba essere il tutore esentato dalla presentazione del conto annuale, previsto dall'art. 444. La tutela dell'interdetto non è per niente difforme da quella del minore, e pertanto sarebbe stato bastevole richiamare le stesse norme sancite per la tutela dei minori, stabilendosi così una perfetta identità dei due istituti, dei quali l'unica differenza è costituita dalla qualità subiettiva del pupillo e del tutore, e non pure dalla correlativa funzione,

Non soddisfa troppo la considerazione che, nell'ipotesi in esame, la tutela è esercitata dalla moglie, dal padre o dalla madre.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Viterbo — (Rel. Avv. Panatta): Questo articolo, a somiglianza dell'art. 331 del codice civile, autorizza la possibile dispensa dalla presentazione dei conti annuali (prescritta nel precedente art. 444), se la tutela dell'interdetto sia affidata al coniuge, al padre, alla madre o ad un figlio. Si comprende bene il motivo di tale disposizione; ma questa, forse, nei casi di coscienza *elastica* (che, pur troppo, non si possono escludere *a priori*, neanche in confronto di parenti strettissimi), finirebbe col favorire gl'interessi del tutore, a danno di quelli dell'interdetto. Meglio è, adunque, lasciare prudenzialmente integra, senza concedere eccezioni, la regola generale di cui all'art. 444.

Art. 484

(Art. 333 codice civile)

(Durata delle funzioni del tutore o del curatore)

Nessuno, ad eccezione del coniuge, degli ascendenti o dei discendenti è tenuto a continuare nella tutela dell'interdetto o nella curatela dell'inabilitato oltre dieci anni.

COMMISSIONI REALI E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Roma —
(Rel. Avv. Schupfer): *Vedasi l'osservazione all'art. 469.*

Art. 485

(Art. 334 codice civile)

(Dote e altre convenzioni matrimoniali dei figli dell'interdetto)

La dote e le altre convenzioni matrimoniali dei figli di un interdetto sono regolate dal tutore. Esse debbono essere approvate dal giudice tutelare, il quale sente, se sia possibile, i prossimi parenti ed affini dell'interdetto.

CONSIGLIO DI STATO

Modificando l'art. 334 del codice, si toglie la facoltà di regolare la dote e le convenzioni matrimoniali dei figli di un interdetto al consiglio di famiglia o di tutela e si affida al tutore. Le relative deliberazioni del tutore, però, non divengono esecutive se non ottengono l'approvazione del giudice tutelare, il quale, prima di concederla, è tenuto, ove sia possibile, a sentire i prossimi parenti ed affini dell'interdetto.

UNIVERSITA'

Università di Catania — (Rel. Prof. Santoro-Passarelli): Non si vede la precisa necessità di questa disposizione speciale, che il Progetto desume dal codice (art. 334), modificandola. Già non v'è ragione per menzionare specificamente la dote accanto agli altri contratti matrimoniali. Ma tutta la disposizione può considerarsi non strettamente necessaria: come atto eccedente l'ordinaria amministrazione (l'art. 481 richiama anche l'art. 440), il contratto di matrimonio, importante disposizione dei beni dell'interdetto, dev'essere appunto regolato dal tutore e autorizzato dal giudice tutelare.

COMMISSIONI REALI E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Sindacato Avvocati e Procuratori di Pavia — (Rel. Avv. Celli): L'articolo potrebbe essere contenuto in questi termini: *La dote e le convenzioni ma'rimoniali dei figli di un interdetto sono regolate dal tutore ed approvate dal giudice tutelare, che, se possibile, sente i prossimi parenti ed affini dell'interdetto.*

Art. 486

(Art. 335, 341 codice civile)

(Annullabilità di atti dell'interdetto o inabilitato)

Salve le disposizioni dell'articolo 479, gli atti compiuti dall'interdetto dopo la sentenza d'interdizione o dopo la nomina del tutore provvisorio o durante il periodo indicato nell'articolo 480 sono annullabili. Tuttavia l'annullamento non può essere pronunziato se l'altro contraente dimostri che non sia derivato o non possa derivare alcun pregiudizio patrimoniale o morale all'interdetto e che egli agì in buona fede.

Le disposizioni del comma precedente sono applicabili agli atti eccedenti la semplice amministrazione fatti dall'inabilitato senza l'osservanza delle prescritte formalità dopo la sentenza d'inabilitazione o dopo la nomina del curatore provvisorio o durante il periodo di cui all'articolo 480.

L'azione di annullamento non può essere proposta, se non dall'interdetto, dall'inabilitato, dal tutore o dal curatore, anche se essi siano provvisori, o dagli eredi od aventi causa dell'interdetto o dell'inabilitato.

MAGISTRATURA

Corte di Cassazione del Regno: Non si crede che possa incontrare approvazione la novità che, riguardo agli effetti degli atti messi in essere dall'interdetto dopo la sentenza che pronuncia l'interdizione e a quelli eccedenti l'ordinaria amministrazione fatti dall'inabilitato dopo la sentenza d'inabilitazione, introducono le disposizioni di questo articolo e dell'art. 487.

Questo ammette che possono rimanere in piedi e con piena efficacia gli atti suddetti quando si dimostri che un danno materiale o

morale non può da essi derivare all'interdetto e all'inabilitato, mentre il successivo art. 487 consente che siano tenuti in vita anche gli atti pregiudizievoli, salva una congrua indennità a favore degli incapaci, e in entrambi i casi a condizione che colui che contrae con l'incapace sia in buona fede.

Ma anzitutto è da osservare che una buona fede efficiente può esistere solo fino a che non sia pronunciata la sentenza che dichiara la interdizione o l'inabilitazione e questa sia annotata a norma dell'art. 478. Dopo questa annotazione la buona fede equivarrebbe a trascuranza di un'indagine facile e doverosa nei registri appositi, che non può trovare tutela nella legge.

Ma, inoltre, le norme sembrano da scartarsi perchè pericolose, potendo dare molto facilmente luogo ad abusi a danno delle persone incapaci. Non può presumersi che sempre gli organi tutelari agiscano perfettamente, e bisogna prevedere anche che qualche volta questa forma di convalidazione di atti nulli può essere la via per far passare atti effettivamente pregiudizievoli, dei quali non si sarebbe mai ottenuta la erezione, seguendo la via normale della rappresentanza dell'incapace.

Si propone, pertanto, che la norma riguardi esclusivamente gli atti che si sono messi in essere nel periodo che corre tra la proposizione dell'istanza di interdizione o di inabilitazione e l'annotazione della sentenza di interdizione o di inabilitazione nel registro di cui all'art. 478.

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. *Casarini*): L'annullabilità degli atti compiuti dopo la sentenza senza le prescritte formalità è esclusa se l'altro contraente dimostri la mancanza del danno per l'interdetto o l'inabilitato e la sua buona fede.

E' questa, insieme alla successiva disposizione, che concede anche nel caso di atto pregiudizievole ma accompagnato dalla buona fede dell'altro contraente un equo temperamento alla nullità dell'atto, una disciplina innovativa degli atti compiuti fra il terzo e l'interdetto o l'inabilitato, che merita menzione e lode piena.

Corte di Appello di Genova — (Rel. Cons. *Sarno*): Lodevole è la disposizione innovativa di questo articolo, che riguarda gli atti compiuti dall'interdetto o dall'inabilitato: modificando le disposizioni degli articoli 335 e 341 del vigente codice, l'articolo in esame non stabilisce la nullità assoluta *ipso jure* di tali atti, ma li dichiara annullabili solo quando abbiano cagionato un pregiudizio patrimoniale o morale all'interdetto o all'inabilitato e protegge, in dove è possibile, gli interessi dell'altro contraente in buona fede.

Sarebbe poi opportuna una disposizione che dicesse che il curatore dell'inabilitato può anche intervenire, per regolare l'amministrazione dell'inabilitato, quando dalla cattiva amministrazione si possono determinare ripercussioni sfavorevoli pel patrimonio dell'inabilitato stesso. E' cosa di tutti i giorni che gli inabilitati, per cattiva amministrazione, cadano in completa rovina.

Corte di Appello di Milano — (Rel. Pres. Sez. *Pelosi*): L'annullamento non può essere pronunciato se l'altro contraente dimostri che non sia derivato o non possa derivare alcun pregiudizio morale o patrimoniale all'incapace e che egli agì in buona fede.

La innovazione trova il pieno favore della Corte, dovendo il legislatore tenere nel debito conto anche gli interessi dell'altro contraente.

Corte di Appello di Roma — (Rel. Cons. *Pellegrini*): L'articolo dispone che gli atti compiuti dall'interdetto dopo le sentenze di interdizione e dopo la nomina del tutore provvisorio non sono più nulli di pieno diritto, come li dichiara il vigente art. 335, sibbene sono soltanto annullabili; e che, anzi, l'annullamento non potrà pronunciarsi, ove l'altro contraente dimostri di avere agito in buona fede e che l'atto non sia pregiudizievole per l'interdetto. Soggiunge poi l'art. 487 che il magistrato, anche quando risulti il pregiudizio, può non annullare l'atto, ma imporre al contraente una equa indennità.

Non si può che consentire, anzitutto, nella più esatta qualificazione di una invalidità, che non si basa sul grado di infermità di mente in cui l'atto venne compiuto, sibbene sulla presunzione di diritto, che nasce dal provvedimento giudiziale; quale invalidità, anche per il diritto vigente, è subordinata alla impugnazione unilaterale ed è suscettibile di convalescenza, mentre la diversa e più rigorosa qualificazione mira superflualmente alla esclusione di lucidi intervalli. Perciò sembra giustificata anche l'eccezione di buona fede e del difetto di pregiudizio concessa al contraente. Senonchè, includendo la pronunzia di interdizione anche i casi gravissimi in cui ricorre la così detta incapacità naturale, cioè la inesistenza del consenso e quindi dell'atto, la disposizione, come accade attualmente per gli atti anteriori alla interdizione o che da questa prescindono, sarà esclusa sotto tal riflesso; e quindi, almeno i tentativi ed i litigi non saranno evitati. Al quale proposito non pare superfluo richiamare l'attenzione su cotesta ipotesi di incapacità naturale troppo frequentemente prospettata in giudizio in questi ultimi tempi, in cui lo squilibrio dei valori e il sopravvenuto scompenso nelle prestazioni spinge le parti ai più disperati e tardivi espedienti. Già si è disciplinato nel Progetto tutta la materia della infermità mentale che sia anteriore alla interdizione e che da questa prescinda o che venga addirittura a cessare prima della pronunzia irrevocabile; e si sono riprodotte, con maggiore specificazione, le condizioni dei vigenti articoli 336 e 337 del codice civile (497 e 498 del Progetto), con la opportuna menzione che la decadenza o meglio la prescrizione quinquennale decorre dalla cessazione della infermità. Senonchè pare che resti sempre esclusa dalle espresse limitazioni e condizioni la incapacità naturale, la quale, introdotta da qualche tempo con successo da industri difensori, incontra un certo favore per lo spiegabile scrupolo dei giudicanti.

Ora è chiaro che il confine tra le due specie d'incapacità (la legale e la naturale) non può essere cercato e fissato se non sulla scala delle infi-

nite gradazioni di quella infermità; e quindi, per mezzo di labili criteri retrospettivi di periti o, peggio, di testimoni. Sembra pertanto molto utile che, in sede di riforma, si risolva cotesta posizione equivoca, almeno apponendo dei limiti alla spesso insidiosa indagine. Limiti di tempo, soprattutto. Laddove il negozio è già eseguito (altrimenti vi è la perpetuità della eccezione), e si tratta quindi di *ripetere*, nel senso ampio della parola, il limite di cinque anni dalla cessazione della infermità dovrebbe comprendere anche i casi eccezionali in cui possa ravvisarsi o configurarsi la incapacità naturale. Ne guadagnerebbero la economia giudiziaria e la sicurezza delle contrattazioni, specie di fronte a terzi.

Corte di Appello di Torino — (Rel. Pres. Sez. *Burzio*): Una novità assai importante riguarda la impugnabilità degli atti compiuti dall'interdetto, contro cui è ammesso l'altro contraente a dimostrare la mancanza di danno per l'interdetto e la sua buona fede. Tale innovazione è motivata dalla necessità di tutelare gli interessi dei terzi.

Essa potrebbe sembrare contraria all'antico principio che ognuno deve aver cura di informarsi della condizione giuridica delle persone colle quali contratta. Ma una concezione più umana e pratica del diritto, per cui non si dà azione senza un legittimo interesse, e le necessità della vita odierna che spesso rendono difficili le accennate indagini, giustificano pienamente la disposizione.

Corte di Appello di Trieste — (Rel. Cons. *Antonini*): Per quanto è stato esposto a proposito dell'art. 479, comma 2°, si propone che anche il secondo comma di questo articolo venga messo in piena armonia coll'art. 481, parte ultima.

Corte di Appello di Venezia — (Rel. Cons. *Colagrosso*): In ordine agli effetti della interdizione, il Progetto opera una profonda innovazione, per quanto riflette la validità degli atti compiuti dopo la sentenza di interdizione, senza l'osservanza delle prescritte formalità.

Il sistema si presenta come più logico rispetto a quello contenuto negli articoli 335 e 341 del codice, giacchè, dandosi il giusto valore alla posizione del contraente di buona fede, i cui interessi non devono essere totalmente sacrificati a quelli degli incapaci, ed accogliendosi tutto l'indirizzo dogmatico circa la tutela del contraente di buona fede, viene posto il principio che l'annullabilità è negata, quando il contraente dimostri che all'incapace non sia derivato o non possa derivare alcun pregiudizio, e che egli agì in buona fede.

La bontà del sistema ha carattere di evidenza, poichè rappresenta un ingiusto privilegio l'azione di annullamento attualmente concessa all'incapace, anche se non abbia risentito alcun danno e l'altro contraente versi in buona fede, laddove risponde alle esigenze etiche e al principio della stabilità delle contrattazioni la giusta protezione, che il Progetto concede a tale contraente, in assenza di ogni pregiudizio all'incapace.

CONSIGLIO DI STATO

Il Progetto, integrando la disposizione del precedente art. 479, si occupa, in questo articolo e nel successivo, della validità degli atti compiuti dopo la sentenza di interdizione o di inabilitazione o dopo la nomina del tutore o curatore provvisori, senza l'osservanza delle prescritte formalità, dall'interdetto (o dal suo rappresentante) o dall'inabilitato, e vi apporta una ulteriore radicale innovazione. Esso, pur accogliendo il principio generale dell'annullabilità, lo circonda poi di tante restrizioni, da renderlo praticamente nullo o quasi. Invero l'annullabilità di tali atti viene esclusa nei casi in cui l'altro contraente dimostri che non sia derivato e non possa derivare alcun pregiudizio patrimoniale o morale all'interdetto od all'inabilitato e che egli agì in buona fede.

E persino nei casi in cui risulti che l'atto sia o possa essere pregiudizievole all'interdetto od all'inabilitato, l'Autorità giudiziaria può, anziché pronunciare l'annullamento, limitarsi ad imporre un'equa indennità all'altro contraente, se, oltre a risultare fondata la buona fede di questo, concorrano speciali circostanze (art. 487). Ad ogni modo, per quanto grave ed ardita, la innovazione appare rispondente ai voti della moderna dottrina, la quale ha ripetutamente messo in evidenza la necessità di non sacrificare il contraente di buona fede all'arbitrio dell'interdetto o dell'inabilitato, che non abbia avuto e non sia per risentire alcun danno dagli atti che esso stesso abbia compiuto senza l'osservanza delle prescritte formalità. Ed è da augurare che siffatto principio possa trovare ulteriori applicazioni nel libro III del Progetto, in elaborazione.

UNIVERSITA'

Università di Catania — (Rel. Prof. Santoro-Passarelli): Si propone il seguente testo: "salve le disposizioni dell'articolo 479, gli atti compiuti *in contravvenzione dell'articolo 481* sono annullabili.

"Tuttavia l'annullamento non può essere pronunciato, se l'altra parte dimostri che non sia derivato e non possa derivare alcun pregiudizio all'interdetto o inabilitato e che essa agì in buona fede.

"L'azione di annullamento non può essere preposta, se non dall'interdetto, dall'inabilitato, dal tutore dell'interdetto, anche se provvisorio, o dagli eredi od aventi causa dall'interdetto o inabilitato „.

La formulazione proposta rappresenta un tentativo di sveltimento di quella del Progetto e di coordinamento con quelle proposte per gli articoli 375, 441 e 463^{bis}, per quanto si riferisce al 1° comma. Essa permette di accop-

piare, secondo la regola dello stesso Progetto, la disciplina degli atti dell'interdetto o dell'inabilitato, eliminando il 2° comma.

In quello che diventa il 2° comma merita di essere segnalata la sostituzione di « parte » a « contraente ». Si è preferita tale più ampia formula, per comprendere nella disposizione quegli atti che non sono negozi e quei negozi che non sono contratti.

Nel 3° comma è soppressa la menzione del curatore, perchè, come si è già osservato sotto l'art. 463^{bis}, il curatore è un organo ausiliario, il quale non può essere legittimato personalmente all'azione di annullamento.

Quanto alla sostanza della nuova disposizione, si approva pienamente il concetto ispiratore che accanto all'interesse dell'incapace debba essere protetto l'interesse dell'altra parte e quindi non debba essere rimesso all'arbitrio dell'incapace la sorte di atti, da cui non gli deriva alcun pregiudizio e a cui l'altro ha partecipato in buona fede (v. *Relazione*, p. 200). Del concetto (già proprio del diritto romano, e di cui è traccia anche nel § 107 BGB.) è stata fatta, anzi, sistematica applicazione agli atti di tutti gli altri incapaci, compiuti in contravvenzione alle disposizioni, che riguardano gli atti medesimi (v. dietro, articoli 375, 441, 463^{bis}, ed ivi osservazioni).

Università di Genova e Università di Parma — (Rel. Prof. *Allara*): L'articolo dichiara, al 1° comma, che gli atti compiuti dall'interdetto dopo la sentenza d'interdizione o dopo la nomina del tutore provvisorio, sono annullabili. Data la norma contenuta nel capoverso dell'art. 478, sembra che si sarebbe dovuto parlare di annullabilità degli atti compiuti dopo l'annotazione della sentenza di interdizione o della nomina del tutore provvisorio.

Università di Macerata — (Rel. Prof. *Greco*): Notevole e lodevole è la maggiore tutela accordata in questo articolo agli interessi di terzi che abbiano contrattato in buona fede con l'incapace, in quanto si esclude in siffatta ipotesi l'annullamento degli atti allorchè l'altro contraente dimostri che dall'atto compiuto non sia derivato o non possa derivare alcun pregiudizio patrimoniale o morale all'interdetto o all'inabilitato.

Università di Messina — (Rel. Prof. *Degni*): Il Progetto, circa gli effetti degli atti compiuti dallo interdetto o dall'inabilitato dopo la sentenza di interdizione o di inabilitazione o dopo la nomina del tutore o curatore provvisorio, ne proclama l'annullabilità, ma, innovando radicalmente al sistema vigente, la esclude quando l'altro contraente sia in buona fede e dimostri che non sia derivato o non possa derivare alcun pregiudizio patrimoniale o morale all'interdetto; anzi, persino nei casi in cui, pur essendo l'atto pregiudizievole all'interdetto o all'inabilitato, sia provata la buona fede dell'altro contraente, l'Autorità giudiziaria può, qualora concorrano speciali circostanze, non annullare l'atto, ma imporre al contraente medesimo una indennità (art. 487).

Dalla relazione si apprende che codesta innovazione, determinata dall'intento di una più efficace tutela della buona fede, ha trovato il consenso unanime della Commissione. A me non pare che si possa consentire sulla opportunità di tale innovazione. A parte, infatti, che riesce assai difficile accertare se ed in quanto l'atto non sia pregiudizievole agli interessi patrimoniali o morali dell'interdetto o dell'inabilitato, il che determina una eccessiva facoltà di apprezzamento nel giudice, che riesce anche più grave nell'ipotesi che il pregiudizio vi sia e si tratti di stabilire l'indennità, pare che, nel contrasto fra due interessi opposti, la tutela della buona fede dell'altro contraente e quella dell'interdetto o dell'inabilitato, debba questa avere la prevalenza, tanto più se si consideri che, in via di principio, dovrebbe sempre escludersi la buona fede dell'altro contraente, giacchè *nemo ignorare debet conditiones eius cum quo contrahit* e, dato il sistema di pubblicità, che pure il Progetto attua, delle sentenze di interdizione o di inabilitazione e del decreto di nomina del tutore o curatore provvisorio, è facile accertarsi della capacità o meno della persona con cui si tratta. D'altra parte, finchè esiste lo stato di interdizione o di inabilitazione, si presume che il consenso non sia mai stato libero, e questo basta per fare annullare gli atti compiuti, indipendentemente dalla buona fede dell'altro contraente, indipendentemente dal pregiudizio o meno che l'interdetto o l'inabilitato abbia potuto risentire da quell'atto. Se non fosse così, tali distinzioni dovrebbero farsi anche nei casi di vizi del consenso di persone pienamente capaci, e ciò non sarebbe nè giusto nè logico. Qui non si tratta di tutelare la buona fede dell'altro contraente, si tratta soltanto di non attribuire efficacia a negozi giuridici compiuti da un incapace, il quale, come tale, non ha potuto liberamente dichiarare la sua volontà.

Università Cattolica del S. Cuore di Milano — (Rel. Prof. Barassi): *Vedasi l'osservazione all'art. 497.*

Università di Pavia — (Rel. Prof. Gangi): Meritevoli di approvazione sembrano le disposizioni di questo articolo e dell'art. 487, riguardanti l'annullabilità degli atti dell'interdetto e dell'inabilitato, e quelle degli articoli 491 e 492.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Sindacato Avvocati e Procuratori di Benevento: Innovazione particolarmente importante è quella di questo articolo, che, diversamente dall'art. 335 del codice vigente, in cui gli atti degli interdetti sono dichiarati nulli di diritto, anche se non dannosi, dichiara tali atti

semplicemente annullabili, e vieta l'annullamento per il caso in cui l'altro contraente dimostri la mancanza di pregiudizio patrimoniale o morale per l'interdetto e la propria buona fede, estendendo il disposto anche agli atti dell'inabilitato eccedenti la semplice amministrazione, fatti senza le formalità prescritte. Con la prova del nessun pregiudizio per l'incapace e della buona fede dell'altro contraente, viene meno ogni ragione di protezione dell'interdetto o dell'inabilitato, e perciò l'altra parte non deve essere inutilmente danneggiata, con manifesta ingiustizia.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Brescia: Il Progetto, colmando una lacuna molto lamentata del nostro codice, regola finalmente in modo compiuto l'efficacia degli atti compiuti dalle persone inabilite, interdette, e l'efficacia degli atti, compiuti in un momento di perturbamento psichico, da persone che non sono interdette od inabilite.

A questa riforma il Sindacato non può che plaudire e consentire, ed è appunto ben lieto di significare questi suoi sentimenti.

Molte e radicali sono le riforme attuate dal Progetto su questo argomento.

Il Progetto, prima di tutto, risolve la questione della efficacia giuridica degli atti compiuti da chi era privo di conoscenza e volontà per un fatto transeunte, come l'ubriachezza, l'ipnosi, il sonnambulismo, ovvero per una causa duratura come una malattia, senza tuttavia che fosse stata pronunciata una sentenza d'interdizione prima o dopo del compimento degli atti. E la risolve stabilendo che gli atti, compiuti in tali condizioni, sono semplicemente annullabili. Risoluzione equa, e perfetta dal punto di vista giuridico.

Inoltre, mentre per il codice civile vigente (articoli 335 e 341) gli atti compiuti dall'interdetto, e gli atti (eccedenti l'ordinaria amministrazione) compiuti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore, sono sempre annullabili (" nulli di diritto ", è la testuale espressione dell'art. 335) senza eccezione alcuna, per il Progetto, invece, questa nullità è esclusa nei casi in cui l'altro contraente dimostri che non sia derivato o non possa derivare alcun pregiudizio patrimoniale e morale all'incapace e che egli agì in buona fede. Per gli atti, poi, compiuti dagli infermi di mente non interdetti, il Progetto (art. 497) stabilisce che essi possono essere annullati, purchè il loro autore fornisca la prova del proprio stato di incoscienza, e la prova dell'aver l'altro contraente profittato dello stato medesimo.

Sul concetto generale che ha ispirato questa riforma, il Sindacato non ha alcun rilievo da fare; anzi è pienamente convinto della saggezza di esso, e non può che plaudire alla riforma che a questo concetto ha voluto obbedire. Il contraente in buona fede era, infatti, troppo lasciato indifeso dall'attuale codice, che, sorto in un momento in cui al movimento degli affari non era ancora stato dato quell'impulso che la socie-

tà moderna ha impresso con ritmo tanto febbrile, non aveva potuto, con la necessaria cautela, pensare a provvedere alla sicurezza e alla tranquillità dello svolgersi dei negozi.

Commissione Reale Avvocati di Cagliari — (Rel. Avv. *Morittu*): Sarebbe opportuno che si specificasse che l'azione di annullamento può essere proposta dall'interdetto, *solo dopo revocata l'interdizione*, per mantenere uniformità di linguaggio coll'art. 137 del Progetto stesso.

Non lascia tranquillo l'interprete l'innovazione contenuta nel 1° comma. Il "pregiudizio patrimoniale", specie se lieve, è apprezzabile solo con criteri talmente soggettivi, che non può non dar luogo, nella pratica, a dubbi ed a controversie, tanto più temibili, quando uno degli interessati è persona incapace.

Commissione Reale Avvocati di Como — (Rel. Avv. *Rovelli*): L'art. 335 del codice in vigore sancisce la nullità di diritto degli atti compiuti dall'interdetto dopo la sentenza di interdizione. L'art. 486 proclama, invece, l'annullabilità degli stessi.

I due articoli, nonostante la diversità delle formule, non differiscono di molto negli effetti. La giurisprudenza ha sempre ritenuto "relativa" la nullità dell'art. 335.

Solo il tutore dell'interdetto e gli eredi o gli aventi causa (e non chiunque) hanno il diritto di agire.

L'art. 335, però, obbliga il magistrato a dichiarare la nullità dell'atto. Egli deve ricercare soltanto il tempo del compimento.

L'art. 486 concede al giudice il potere di valutare il contenuto e le conseguenze (per l'interdetto) dell'atto.

Risponde ciò alla natura del rapporto? Ne dubitiamo. Ed invero, l'interdetto è in istato di tutela. Non ha, quindi, la capacità di obbligarsi. Ne consegue la nullità (sia pure relativa) degli atti, che egli compia senza l'intervento del tutore.

Il Progetto si preoccupa della buona fede e del pregiudizio dei terzi. E propone i contemperamenti dell'art. 486.

Ma le norme, nonostante la facoltà di provocare il giudizio del tribunale, generano uno stato di incertezza e di squilibrio. E provocano procedimenti lunghi e faticosi.

Propendiamo, perciò, pel ritorno alla formula dell'art. 335, dichiarando nulli di diritto (nullità relativa) gli atti dell'interdetto in contrasto colle regole della tutela.

Commissione Reale Avvocati di Cremona — (Rel. Avv. *Cavallerona*): Felicissima è la soluzione data al quesito della annullabilità degli atti dell'interdetto o dell'inabilitato in questo e nell'art. 487, specie se la si raffronta con la soluzione data al quesito della annullabilità degli

atti compiuti durante un perturbamento mentale (art. 497). — E' difatti ben logico che, nel primo caso, la presunzione sia per l'annullabilità, salva dimostrazione in contrario da parte di chi contrattò con l'interdetto o con l'inabilitato, e che, nel secondo caso, la presunzione sia a favore del contraente, salva la contraria dimostrazione da parte di chi era affetto dal perturbamento mentale o dei suoi eredi od aventi causa.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Enna — (Rel. Avv. *Ghera*): Meglio che *annullabilità* pare doversi dire *nullità*, mantenendosi la dizione degli articoli 335 e 341 del codice.

Commissioni Reali e Sindacato Avvocati e Procuratori di Ferrara: Giusta la disposizione per la quale, a modificazione degli articoli 335 a 341 del codice, gli atti compiuti dall'interdetto dopo la sentenza d'interdizione o di inabilitazione o dopo la nomina del tutore o curatore provvisorio o durante il periodo indicato nell'art. 480, che riguarda la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione a periodo limitato, sono *annullabili e non nulli di diritto* e l'annullamento non può essere pronunciato se l'altro contraente dimostri la sua buona fede e la mancanza di qualsiasi pregiudizio patrimoniale o morale dell'interdetto.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Lecce — (Rel. Avv. *Grosso*): Circa la efficacia degli atti compiuti dall'interdetto o dall'inabilitato, si è meglio garentita la buona fede dei terzi, limitando l'annullabilità (anzichè la nullità di diritto) agli atti compiuti dopo la sentenza ed anche dopo la nomina del tutore o del curatore provvisorio, salvo che l'altro contraente dimostri che egli agì in buona fede e che non sia derivato alcun pregiudizio patrimoniale e morale all'interdetto o all'inabilitato. Anzi, nei casi di buona fede dell'altro contraente, ove pure l'atto sia pregiudizievole, l'Autorità giudiziaria, qualora concorrano speciali circostanze, può tenerlo valido ed imporre all'altro contraente un'equa indennità.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Modena — (Rel. Avv. *Della Fontana*): Sembra innovazione già abbastanza ardita il passare dalla nullità di diritto all'annullabilità degli atti compiuti dall'interdetto dopo la sentenza d'interdizione o dopo la nomina del tutore provvisorio.

Ma lasciare poi tale annullabilità all'arbitrio del giudice, nel caso di buona fede dell'altro contraente, e quando concorrano speciali circostanze, non meglio precisate, sembra una norma, per la sua incertezza e latitudine, più equitativa, che di diritto.

In questa materia il Progetto si è evidentemente ispirato al principio di conciliare, per quanto è possibile, la difesa dell'infermo di mente con una certa salvaguardia anche della posizione giuridica dell'altro contraente

in buona fede, posizione invero meritevole di un certo riguardo, che la legislazione attuale trascurava. Sotto questo profilo il tentativo di miglior sistemazione della materia è pregevole.

Occorre però considerare se, per troppo amore di conciliazione, non ne risulti incertezza ed instabilità nei rapporti costituiti. Così, per effetto della norma stabilita nell'art. 479, occorrerà attendere che la sentenza, che pone fine al processo di interdizione, sia passata in giudicato, per conoscere quale sorte attendono gli atti compiuti dall'interdetto durante il giudizio; questi atti saranno validi ove non si faccia luogo all'interdizione, mentre saranno caduchi nel caso opposto. Nel frattempo, la loro sorte è incerta.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli:

Il principio dell'annullabilità degli atti compiuti dall'interdetto o dall'inabilitato dopo la sentenza di interdizione o di inabilitazione, e dopo la nomina del tutore o curatore provvisorio senza l'osservanza delle prescritte formalità, riceve notevoli modificazioni in omaggio alla buona fede dei terzi. L'annullabilità è esclusa, qualora l'altro contraente dimostri che non sia derivato o non possa derivare alcun pregiudizio patrimoniale all'interdetto od all'inabilitato, e che egli sia in buona fede, ed anche nel caso che l'atto sia o possa essere pregiudizievole all'interdetto od all'inabilitato, è conferita all'Autorità giudiziaria la facoltà di imporre una equa indennità all'altro contraente, sempre che concorrano la buona fede di questo e speciali circostanze (art. 487).

Sindacato Avvocati e Procuratori di Pavia — (Rel. Avv. Celli): Nella riga nona, in luogo di "fatti dall'inabilitato," si potrebbe usare l'espressione: "dall'inabilitato compiuti".

Sindacato Avvocati e Procuratori di Santa Maria Capua Vetere: Il regolamento legislativo della validità o dell'annullabilità degli atti compiuti anche in uno stato di perturbamento mentale passeggero con la tutela del contraente in buona fede ed il criterio del danno effettivo sono innovazioni alle quali si deve consentire, per ovviare al sistema del codice attuale, pel quale la sorte degli atti è alla mercé dello interdetto o dell'inabilitato molto spesso con obliqui miraggi.

Commissione Reale Avvocati di Torino — (Rel. Avv. Abello): E' evidente il nesso che questa disposizione ha coll'art. 336 del codice civile e per ciò pure questo dovrebbe nell'epigrafe essere ricordato insieme con gli articoli 335 e 341.

Certo è degna di rimarco la dichiarazione fatta che l'annullamento degli atti dell'interdetto o dell'inabilitato (e, notisi bene, si parla anche di quelli compiuti dopo la sentenza d'interdizione o d'inabilitazione) presenta di fronte al codice in vigore un'ulteriore profonda innovazione

conforme alle più recenti elaborazioni della dottrina odierna sulla tutela del contraente di buona fede.

Ma sembraci rimanga dubbio se per gli atti compiuti nel periodo indicato dall'art. 480 del Progetto non risponderebbe meglio al fine di una maggiore tutela concessa alla buona fede, la formula dell'art. 336, quale fu poi press'a poco adottata negli articoli 497 e 499 del Progetto, che non impone categoricamente *all'altro contraente* l'obbligo di provare che egli *agì in buona fede*, come se egli si trovasse in uno stato di presunzione di mala fede.

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria:

Gli articoli 486 e 487 apportano profonde innovazioni agli effetti giuridici dell'incapacità legale, dichiarando semplicemente annullabili, anzichè nulli di diritto, gli atti compiuti dagli incapaci. Più ardita ancora è l'innovazione, che permette di non annullare l'atto annullabile, quando l'altro contraente era in buona fede. Il caso previsto al primo e secondo comma dell'art. 486, che cioè non sia derivato o non possa derivare alcun pregiudizio all'interdetto od all'inabilitato, probabilmente non darà luogo a frequenti applicazioni pratiche, perchè, quando manca il pregiudizio, manca anche l'interesse di promuovere l'annullamento. Invece, potrà ricorrere sovente il caso dell'art. 487, che cioè concorrano speciali circostanze assieme alla buona fede dell'altro contraente e che di conseguenza il magistrato si veda indotto non ad annullare l'atto, ma ad imporre soltanto una equa indennità all'altro contraente. Essendo tutto rimesso al prudente apprezzamento del magistrato, è anche possibile che non abbiano a verificarsi inconvenienti. Sarebbe tuttavia bene chiarire che la mala fede dell'autore nuoccia a tutti gli aventi causa. (Per il caso particolare del terzo possessore di buona fede di una cambiale, v. Corte di Cassazione, 10 novembre 1926, Volpi - Bonafede, *Riv. Dir. Comm.* 1927, II, p. 1 e segg., con nota contraria di VALERI).

E' poi da osservare che la semplice annullabilità può essere accettabile per gli atti a titolo oneroso, mentre non sembra rispondente per gli atti di liberalità. Può darsi che si voglia riservare al titolo che tratterà delle donazioni una statuizione analoga a quella dell'art. 1052 del codice vigente, che (per il richiamo ivi fatto dell'art. 763, n. 2º, del codice vigente) toglie qualsiasi efficacia alle donazioni fatte dagli interdetti (e così pure a quelle fatte in genere da persone non sane di mente, art. 763 n. 3). Ma sarebbe forse meglio trasportare la statuizione al titolo che tratta dell'interdizione e dell'inabilitazione, affinchè si abbia ivi la disciplina completa degli atti (tra vivi) compiuti da incapaci per infermità di mente.

E' superfluo infine avvertire, che dovunque sia richiesto un controllo preventivo della capacità di agire per il compimento di determinati atti, tale controllo resta impregiudicato dalle proposte riforme. Così sarà sempre necessaria la prova della capacità di agire nel tramutamento

dei titoli nominativi, nel trasferimento tavolare dei diritti sugli immobili, ecc.

Nel secondo comma dell'art. 486 sembra essere stato dimenticato il caso che il tribunale, a sensi dell'ultimo comma dell'art. 481, abbia sottoposto a speciali cautele determinati atti dell'inabilitato, anche non eccedenti la semplice amministrazione.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste: *Vedasi l'osservazione all'art. 480.*

Sindacato Avvocati e Procuratori di Venezia — (Rel. Avv. *Levis*): E' di grande importanza, e risponde alla più moderna tendenza della dottrina ed ai voti ripetutamente espressi *de jure condendo*, il dichiarare annullabili, anzichè nulli di diritto, gli atti compiuti dall'interdetto e dall'inabilitato, eccedenti la semplice amministrazione, senza l'osservanza delle prescritte formalità, dopo le sentenze di interdizione o di inabilitazione o dopo la nomina del tutore provvisorio o durante il periodo di interdizione o di inabilitazione limitata, e salvo la prova — a carico dell'altro contraente — della sua buona fede e della mancanza di pregiudizio patrimoniale o morale per l'incapace.

Art. 487

(Buona fede dell'altro contraente)

Nei casi in cui, pur essendo l'atto pregiudizievole all'interdetto od all'inabilitato, risulti provata la buona fede dell'altro contraente, l'autorità giudiziaria, può, qualora concorrano speciali circostanze, non annullare l'atto ma imporre al contraente medesimo un'equa indennità.

MAGISTRATURA

Corte di Cassazione del Regno: *Vedasi l'osservazione all'art. 486.*

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. *Casarini*): *Si vedano le osservazioni all'art. 486.*

Corte di Appello di Genova — (Rel. Cons. *Sarno*): Si dice che l'Autorità giudiziaria può non annullare l'atto, anche se sia pregiudizievole all'interdetto od all'inabilitato, quando sia provata la buona fede dell'altro contraente, ma imporre un'*equa indennità* a detto contraente.

A maggioranza si propone la soppressione dell'articolo per questi motivi: il principio sovverte il nostro ordinamento giuridico quale esiste da moltissimi anni, perchè, sia di buona che di mala fede, chiunque contratti con un incapace deve sottoporsi all'alea di vedere annullato il contratto. Quando manca il consenso, nessun intervento di giudice può farne le veci. Si capisce che, mancando la lesione, non sia il caso di annullamento a favore della persona incapace, ma se la lesione vi sia, il contratto non può essere mantenuto a favore dell'altro contraente, neanche agli effetti della indennità, perchè sarebbe ingiusto che egli avesse ciò che non ha diritto di avere. Bisogna considerare che un atto contrattuale costituisce entità giuridica autonoma, che ha effetti tra le parti e, non di rado, ripercussioni anche di fronte ai terzi. Ora, immaginare un vincolo che sia nullo od almeno inefficace nella sua sostanza, e sia invece valido al fine di produrre diritto all'indennità, è concezione giuridica non scevra di pericoli, artificiosa e un pochino illogica. Non si sa, poi, con quali prove e con quali criteri verrebbe ad essere stabilita tale indennità.

Corte di Appello di Milano — (Rel. Pres. Sez. *Pelosi*): Ardita è la norma concernente la *equa indennità* all'incapace, quando l'atto sia ad esso pregiudizievole, ma la Corte stima di poterla approvare, perchè è mantenuta in limiti eccezionali, richiedendosi il concorso di « speciali circostanze » a favore del contraente di buona fede.

Corte di Appello di Roma — (Rel. Cons. *Pellegrini*): In ordine alla opportuna disposizione di questo articolo, che attribuisce al giudice la potestà di sostituire una equa indennità alla pronuncia di annullamento, è da prospettare soltanto la opportunità di un ulteriore chiarimento, nel senso che questa della indennità sia un'obbligazione facoltativa. In prima linea vi è il dovere, e quindi vi deve essere il diritto, alla *restitutio*, in modo che, solo subordinatamente alla scelta del convenuto, si possa esercitare la potestà del giudice. Altrimenti l'attore imporrebbe al suo contraente una impreveduta obbligazione, invece che l'annullamento di legge.

CONSIGLIO DI STATO

Si vedano le osservazioni all'art. 486.

UNIVERSITÀ

Università di Cagliari — Si è osservato che sarebbe opportuno cancellare tale norma, la quale sconvolge il principio tradizionale che, ove il consenso sia prestato da un incapace, non si possa avere un contratto valido, se l'incapace non rinuncia all'azione di annullamento in modo espresso o tacito, e contrasta con le disposizioni dell'art. 481. Nè si comprende la necessità di preoccuparsi di proteggere l'altro contraente di buona fede, perchè, derivando l'incapacità da uno stato mentale accertato con una sentenza sottoposta ad un rigoroso sistema di pubblicità (art. 478), non si può avere buona fede in chi contrae con l'incapace senza tener conto della sentenza che invece doveva conoscere. Ma, anche ammesso che debba, in casi eccezionali, accordarsi una qualunque protezione a chi contrae con un interdetto o un inabilitato, sarebbe più opportuno dichiarare applicabile a lui l'art. 1301, al. 1° del codice civile, dettato per il minore che con dolo si fa credere capace: sostituendo, cioè, una formula certa ad una formula, come quella in argomento, che appare pericolosa, sia perchè non precisa le condizioni di applicabilità, sia perchè accorda al giudice un potere senza limite nella determinazione dell'indennità.

Università di Catania — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): Non altrettanto praticamente opportuna e teoricamente giustificabile, come quella dell'articolo precedente, si ritiene la disposizione di questo, secondo la quale all'incapace pregiudicato dall'atto può, se il terzo era in buona fede, essere attribuita una giusta indennità, senza annullamento dell'atto. Questa disposizione, che ha un precedente in un testo legislativo progettato in Italia, non sembra conciliabile con la considerazione che la legge stessa fa della volontà, dei suoi vizi e della sua efficacia negli atti giuridici. Si propone di sopprimere, pertanto, la disposizione. Se questa, invece, dovesse rimanere, dovrebbe essere estesa agli atti degli altri incapaci.

Università di Genova e Università di Parma — (Rel. Prof. *Allara*): Non lascia persuasi la nuova disposizione contenuta in questo articolo. Essa vuole essere ispirata ad una tutela del contraente di buona fede; ma questa tutela non si può dire realizzata appieno dal momento che il contraente di buona fede è alla mercé del potere discrezionale del giudice (si noti l'inciso, assai generico, « qualora ricorrano speciali circostanze »). A me sembra che, una volta ammessa la subordinazione dell'annullabilità degli atti compiuti dall'interdetto o dall'inabilitato al non provato non pregiudizio dell'interdetto o dell'inabilitato e alla non provata buona fede

dell'altro contraente (art. 486), non sarebbe stato eccessivo conferire senz'altro al contraente di buona fede la potestà di paralizzare l'azione di annullamento, eliminando il pregiudizio patrimoniale dell'interdetto o dell'inabilitato mediante una indennità da liquidarsi dal giudice. Naturalmente una tale potestà del contraente di buona fede non sembra ammissibile nel caso di pregiudizio morale.

Università di Macerata — (Rel. Prof. *Greco*): Questa norma può sembrare discutibile, dato il presupposto del pregiudizio dell'incapace, e si può osservare che, malgrado il compenso alquanto elastico dell'equa indennità, essa contiene in sé una larvata contraddizione con tutto l'istituto della interdizione e della inabilitazione, che tende appunto alla difesa degli incapaci contro gli atti che li pregiudicano. D'altra parte non devono sopravvalutarsi le ragioni di tutela dei terzi che contrattano con l'incapace, poichè nel fatto stesso di tali contrattazioni, se è vero che può non ricorrere la mala fede, non è men vero che difficilmente può esulare una ragione di colpa, per non avere preventivamente consultato i registri o gli atti dello stato civile del proprio contraente, su cui viene opportunamente disposta l'annotazione dei provvedimenti che pronunziano la incapacità provvisoria o definitiva (art. 478).

Università di Messina — (Rel. Prof. *Degni*): *Vedasi l'osservazione all'art. 486.*

Università di Pavia — (Rel. Prof. *Gangi*): *Vedasi l'osservazione all'art. 486.*

Università di Urbino — (Rel. Prof. *Morelli*): Troppo vago ed indeterminato appare l'inciso « concorrano speciali circostanze ».

Molto più opportuno sarebbe specificare che la buona fede richiesta in colui che abbia contrattato con un incapace debba essere obiettivamente « scusabile », fondata, vale a dire, su dati di fatto obiettivi che avrebbero potuto trarre in inganno una persona accorta. Solo in questo caso dovrebbe essere possibile chiedere, e l'Autorità giudiziaria *dovrebbe* ordinare, una equa indennità a favore dello interdetto od inabilitato, anzichè annullare completamente l'atto, che a quest'ultimo è pregiudizievole. Chè altrimenti la norma darebbe luogo, per il suo tenore troppo vago ed impreciso, a controversie ben difficilmente eliminabili e ad una disparità di giudicati, quanto mai pericolosa in materia così importante.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Avvocati di Ancona — (Rel. Avv. *Sinigaglia*): Si approva pienamente la disposizione, la quale mira a contemperare gli interessi dell'interdetto o inabilitato con quelli dei terzi di buona fede.

Commissione Reale Procuratori di Bari — (Rel. Avv. *Lembo*): L'articolo va armonizzato meglio con le altre norme, che prescrivano gli atti dell'interdetto e i diritti dei contraenti. Se l'atto pregiudizievole all'interdetto o all'inabilitato fu compiuto dopo la sentenza dichiarante l'interdizione o l'inabilitazione, o dopo il decreto di nomina del tutore o curatore provvisorio, sarà nullo: al postutto, peggio per chi non seppe o non volle consultare i registri giudiziari, dai quali avrebbe appreso facilmente lo stato dell'altro contraente: *jura diligentibus subveniunt*. Se poi si tratta di atti compiuti prima di detto provvedimento finale (sentenza), allora basterà l'art. 497.

Commissione Reale Avvocati di Bologna: Non si riterrebbe di aderire alla innovazione introdotta da questo articolo, molto più che la formulazione della disposizione lascia soverchio margine al soggettivo criterio del magistrato e quindi apre la via a disparate soluzioni.

Commissione Reale Avvocati di Como — (Rel. Avv. *Rovelli*): Per quanto abbiamo esposto nelle osservazioni all'art. 486, proponiamo l'abolizione di questo articolo.

Commissioni Reali e Sindacato Avvocati e Procuratori di Ferrara: Opportuna la disposizione per la quale, pur essendo l'atto pregiudizievole all'interdetto o all'inabilitato, l'Autorità giudiziaria può, qualora concorrano speciali circostanze, non annullare l'atto, ma imporre al contraente medesimo un'equa indennità.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Lecce — (Rel. Avv. *Grosso*): Vedasi l'osservazione all'art. 486.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Mantova — (Rel. Avv. *Finzi*): Questa disposizione, come quella che mira a tutelare la

buona fede, che vuole essere non pure presunta, ma provata, è commendevole. Nondimeno si chiederebbe se non sia il caso di specificare che la pregiudizievolezza dell'atto debba essere apprezzata, non in funzione dei fatti sopravvenuti, ma delle circostanze del momento in cui l'atto stesso fu compiuto. Pur ammettendo che anche chi contratta in buona fede cerchi di assicurarsi un vantaggio, il criterio sarebbe quello di non fare dipendere il giudizio sul rapporto contrattuale dall'apprezzamento di fatti posteriori impreveduti od imprevedibili, come variazioni di mercato od altro.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli :

Vedasi l'osservazione all'articolo 486.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Palmi — (Rel.

Avv. Bagalà): La disposizione non è molto chiara e può dar luogo a dubbi. Innanzi tutto, sembra inutile e pleonastico l'inciso « qualora concorrano speciali circostanze », perchè, se queste speciali circostanze sono lasciate senza altre determinazioni alla prudenziale valutazione dell'Autorità giudiziaria, tanto vale non farne alcuna menzione. Il giudice, che può e non deve annullare l'atto, seguirà la via migliore, che appunto le speciali circostanze gli consiglieranno. Ma indipendentemente da ciò, sarebbe necessario precisare se è in facoltà di colui che ha contrattato con l'interdetto o con l'inabilitato, di accettare o meno la indennità che fosse stabilita dall'Autorità giudiziaria, potendo egli preferire l'annullamento dell'atto. La tutela del contraente di buona fede consiglierebbe di adottare questa soluzione, non sembrando giusto obbligare costui al pagamento di un'indennità, anche quando preferisse recedere dal contratto; ma, quale che sia la soluzione, essa deve essere esplicitamente prevista dalla legge.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Roma

— (Rel. Avv. Schupfer): Una parola di plauso per l'omaggio reso, in questo articolo, alla buona fede del contraente e per il temperamento adottato per mitigare, nei suoi riguardi, le conseguenze di un inaspettato annullamento dell'atto concluso coll'interdetto e coll'inabilitato.

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria :

Vedasi l'osservazione all'art. 486.

Commissione Reale Procuratori di Trieste e Capodi-

stria — (Rel. Avv. Levi-Viola): Si ritiene discutibile la opportunità di quanto dispone questo articolo: collegare, anzitutto, il concetto giuridico di « indennità » con l'esistenza della buona fede, sembra antitesi non conciliabile colla terminologia tecnica del codice; ma la soluzione non appare giusta nemmeno nella sostanza.

Si ritiene preferibile l'omissione della norma, tanto più in quanto, in via generale, provvede a sufficienza quella del 1° comma dell'art. 486.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste: Si vorrebbe portare una modificazione, nel senso che l'alternativa tra l'annullamento dell'atto pregiudizievole all'interdetto o all'inabilitato e l'imposizione di una indennità al terzo contraente di buona fede, non fosse lasciata all'Autorità giudiziaria, ma a quest'ultimo. Può accadere, infatti, che questi venga ad essere meno danneggiato dall'annullamento dell'atto che dall'obbligo del pagamento di una indennità, e sembra equo, una volta constatata la buona fede del terzo, lasciare a costui la scelta del rimedio per lui meno grave.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Venezia — (Rel. Avv. *Levis*): Correlativa alla disposizione dell'art. 486 è la norma per la quale, qualora l'atto sia pregiudizievole, ma la buona fede risulti provata, è data facoltà all'Autorità giudiziaria di non annullare l'atto, ma di imporre all'altro contraente la prestazione di una equa indennità.

Art. 488

(Art. 338, 342 codice civile)

(Revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione)

Quando venga a cessare la causa che ha dato luogo all'interdizione od all'inabilitazione, queste possono essere revocate ad istanza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado o degli affini entro il secondo grado, del tutore dell'interdetto, del curatore dell'inabilitato o del giudice tutelare. L'istanza può anche essere proposta, previa autorizzazione del giudice tutelare, dall'interdetto o dall'inabilitato.

Il giudice tutelare deve vigilare per riconoscere se la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione continui.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Milano — (Rel. Pres. Sez. *Pelosi*): L'articolo dichiara che anche l'interdetto o l'inabilitato, previa autorizzazione del giudice tutelare, possa promuovere l'istanza di revoca della interdizione o della inabilitazione; ma poichè devesi, dopo il ricorso, proce-

dere ad un giudizio, che ha termine con una sentenza in via contenziosa, devesi indicare in confronto di chi l'interdetto o l'inabilitato possa, da solo, promuovere il detto giudizio, con le forme ordinarie, e si propone quindi di aggiungere, in questo caso: " in confronto del tutore o del curatore „.

Corte di Appello di Trieste — (Rel. Cons. *Antonini*): Si fa integrale richiamo a quanto si è detto sotto l'art. 469.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Sindacato Avvocati e Procuratori di Pavia — (Rel. Avv. *Celli*): Si propone ridurre le due prime righe alle parole: « Cessando la causa dell' interdizione e della inabilitazione, queste possono, ecc. ».

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Roma — (Rel. Avv. *Schupfer*): *Vedasi l'osservazione all' art. 469.*

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani — (Rel. Avv. *Drago*): Dato che il giudice tutelare è compreso fra le persone che possono promuovere la revoca della interdizione o della inabilitazione, e che, quando essa è promossa dallo interdetto o dallo inabilitato, è necessaria la previa autorizzazione del giudice tutelare, si ravvisa superfluo il capoverso dello articolo, essendo chiaro che questi non si farebbe a promuovere la revoca e non darebbe l'autorizzazione all'interdetto o all'inabilitato, se non fosse sicuro che è venuta a cessare la causa della interdizione o della inabilitazione.

Ancora, reputa questo Sindacato che detto capoverso può essere emendato nel senso che basti che il giudice tutelare sia sentito, sottintendendosi apertamente che così si richiede il suo parere per la revoca; il quale non sarà certamente favorevole, se egli, dopo le indagini del caso, non avrà assodato che la causa dell' interdizione o della inabilitazione è venuta a cessare.

Si propone, pertanto, di formulare così il detto capoverso: « Nei casi in cui la istanza di revoca non è proposta nè dal giudice tutelare, nè dallo interdetto o dallo inabilitato, dovrà sempre essere sentito il giudice tutelare ».

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria: La revocazione dell' interdizione o dell' inabilitazione è regolata

in modo semplice e chiaro, con perfetto parallelismo alla disciplina dell' interdizione o dell' inabilitazione. Notevole la facoltà concessa allo stesso interdetto od inabilitato di proporre l'istanza di revoca, previa autorizzazione del giudice tutelare.

Art. 489

(Annotazione della sentenza di revoca e comunicazioni)

Alla sentenza di revoca dell' interdizione o inabilitazione si applicano le disposizioni del primo comma dell' articolo 478.

UNIVERSITA'

Università di Catania — (Rel. Prof. *Santoro - Passarelli*): La disposizione, sostituito al richiamo del « primo », quello del « terzo » comma dell' art. 478 (modificato), sarebbe meglio collocata, si crede, come secondo fra i due comma dell' art. 491.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Sindacato Avvocati e Procuratori di Forlì — (Rel. ri Avv. ti *Panciaticchi e Foschi*): Si opina per la trascrizione.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Salerno — (Rel. Avv. *Mobilio*): Come per le domande e le sentenze d' interdizione o di inabilitazione, anche per le sentenze di revoca si rende opportuna la formalità della pubblicazione, perchè la situazione giuridica delle persone sia conosciuta ai terzi, pur se la pubblicazione spesso si risolve in una formalità, che implica il concetto della conoscenza traverso una finzione legale.

Art. 490*(Impugnabilità della sentenza di revoca)*

La sentenza che revoca l'interdizione o l'inabilitazione può essere impugnata anche dalle persone menzionate nell'articolo 488, che non parteciparono al relativo giudizio.

Il termine per l'impugnazione decorre dal giorno dell'annotazione della sentenza nel registro menzionato nell'articolo 478.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. *Casarini*): Merita rilievo la larghezza del principio, specie dal punto di vista processuale: tuttavia la disposizione si ravvisa opportuna.

UNIVERSITA'

Università di Catania — (Rel. Prof. *Santoro - Passarelli*): La disposizione, il cui capoverso comunque non si accorderebbe con le modificazioni proposte per gli articoli 478 e 489, dovrebbe essere rimessa al codice di rito, come a questo deve ritenersi rimessa la disposizione relativa all'impugnazione delle sentenze d'interdizione o inabilitazione (articoli 834³ e 841¹ cod. proc. civ.).

COMMISSIONI REALI**E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI**

Sindacato Avvocati e Procuratori di Bologna — (Rel. Avv. *Redenti*): L'articolo parla genericamente di impugnativa della sentenza di revoca, mentre sarebbe opportuno chiarire se si tratta di un appello nelle forme ordinarie.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Roma — (Rel. Avv. *Salomone*): Sarebbe desiderabile chiarire il mezzo di impugnativa concesso alle persone menzionate nell'art. 488, che non parteciparono al giudizio d'interdizione.

Art. 491*(Effetti della sentenza di revoca)*

La sentenza che revoca l'interdizione o l'inabilitazione produce i suoi effetti dal passaggio in cosa giudicata.

Gli atti compiuti dopo la domanda di revoca dall'interdetto od inabilitato, senza l'osservanza delle prescritte formalità, si considerano validi.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Trieste — (Rel. Cons. *Antonini*): Potrebbe nella sentenza, che revoca l'interdizione o l'inabilitazione, essere affermato che la causa, la quale dette a suo tempo luogo all'interdizione od all'inabilitazione, pur sussistendo ancora al momento dell'inizio del giudizio di revoca, è venuta a cessare nel corso dello stesso (v., per analogia, l'art. 480). In tale caso sarebbe eccessivo dichiarare validi tutti gli atti compiuti senza le prescritte formalità dall'interdetto o dall'inabilitato dopo la domanda di revoca. Sarebbe perciò desiderabile una modificazione del capoverso dell'articolo in esame, la quale tenesse conto della prospettata eventualità, e dichiarasse validi, in tal caso, solo gli atti dall'interdetto o dall'inabilitato compiuti dopo cessata la causa, che dette luogo all'interdizione od all'inabilitazione.

UNIVERSITA'

Università di Catania — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*):
Vedasi l'osservazione all'art. 489.

Università di Genova e Università di Parma — (Rel. Prof. *Allara*): *Vedasi l'osservazione all'art. 478.*

Università di Messina — (Rel. Prof. *Degni*): Fra le norme dettate per la revoca dell'interdizione o della inabilitazione, merita parti-

colare considerazione quella per cui, pur affermandosi il principio generale che la sentenza che revoca l'interdizione o l'inabilitazione produce i suoi effetti dal passaggio in cosa giudicata, si stabilisce che sono validi gli atti compiuti, dopo la domanda di revoca, dall'interdetto o dall'inabilitato senza le formalità prescritte. Si è voluto dare, in altri termini, effetto retroattivo alla sentenza di revoca, sulla considerazione che si suppone che dal giorno in cui è stata proposta l'istanza di revoca, sia cessata la causa che dette luogo all'interdizione o all'inabilitazione.

Università di Pavia — (Rel. Prof. Gangi): *Vedasi l'osservazione all'art. 486.*

Università di Urbino — (Rel. Prof. Morelli): Contraddittori appaiono disposti di questo articolo e del successivo. Non si comprende, infatti, il perchè si affermi che la sentenza che revoca l'interdizione e l'inabilitazione, come quella che trasforma la interdizione in abilitazione, produca i suoi effetti dal passaggio in cosa giudicata, mentre tutti gli atti compiuti dall'interdetto od inabilitato *dopo la domanda di revoca*, senza l'osservanza delle prescritte formalità, si considerino validi. Tanto valeva dire senz'altro che la sentenza che revoca la interdizione o la inabilitazione, o che, nell'ipotesi di cui all'art. 492, dichiara inabilitato l'infermo di mente che era stato prima interdetto, produce i suoi effetti dal giorno della domanda di revoca, anzichè dal giorno del suo passaggio in giudicato. Si eliminerebbe, in tal modo, la evidente contraddizione e si semplificherebbe, anche ai fini dell'attuazione pratica, il disposto dei due articoli.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissioni Reali e Sindacato Avvocati e Procuratori di Ferrara: Giustissima la disposizione del secondo comma, pel quale in caso di revoca dell'interdizione o della inabilitazione, gli atti compiuti dopo la domanda di revoca dall'interdetto od inabilitato, senza l'osservanza delle prescritte formalità, si considerano validi.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Foggia: Un'importante innovazione è apportata da questo articolo e dal successivo per ciò che riflette l'efficacia degli atti compiuti dall'interdetto o dall'inabilitato, senza l'osservanza delle formalità di legge, dopo la do-

manda di revoca della interdizione o dell'inabilitazione e prima del passaggio in giudicato della sentenza di revoca. Viene così ad essere eliminata l'applicazione dell'art. 335 del codice civile anche a questi atti.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli:

Non sembra coerente con la norma stabilita nella prima parte dell'articolo, l'altra del capoverso, prescrivente che gli atti compiuti, dopo la domanda di revoca, dall'interdetto o dall'inabilitato, senza l'osservanza delle prescritte formalità, si considerano validi. Bisognerebbe chiarire che la pronuncia di revoca diventa, bensì, operativa dal passaggio in giudicato, ma gli effetti retroagiscono al giorno della domanda.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Pavia — (Rel. Avv. Celli): Nell'ultima parte sarebbe più efficace la forma: « Gli atti senza le prescritte formalità compiuti dall'interdetto o dall'inabilitato dopo la domanda di revoca sono validi ».

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Roma — (Rel. Avv. Schupfer): Per rigore di dizione, si propone di premettere al capoverso le parole « *In tal caso* gli atti compiuti, ecc. », perchè è solo *nel caso di pronunciata revoca* dell'interdizione o dell'inabilitazione, che si debbono considerare validi gli atti compiuti, dopo la domanda di revoca, senza le prescritte formalità.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste: Sembra utile precisare che gli atti compiuti dall'interdetto o dall'inabilitato senza l'osservanza delle prescritte formalità sono validi, se compiuti dopo la domanda di revoca, in quanto tale domanda sia stata accolta.

Art. 492

(Revoca d'interdizione con dichiarazione d'inabilitazione)

L'autorità giudiziaria che, pur riconoscendo fondata la istanza di revoca dell'interdizione, non creda che l'infermo abbia riacquisito la piena capacità, può revocare la interdizione e dichiarare inabilitato l'infermo medesimo.

Si applica anche in questo caso la disposizione del primo comma dell'articolo precedente.

Gli atti non eccedenti la semplice amministrazione compiuti dall'inabilitato dopo la domanda di revoca dell'interdizione si considerano validi.

UNIVERSITA'

Università di Pavia — (Rel. Prof. Gangi): *Vedasi l'osservazione all'art. 486.*

Università di Urbino — (Rel. Prof. Morelli): *Vedasi l'osservazione all'art. 491.*

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Procuratori di Bergamo — (Rel. Avv. Zilioli): Sembra più esatto formulare l'ultimo capoverso così: " Gli atti non eccedenti la semplice amministrazione compiuti, senza le prescritte formalità, dall'interdetto, poscia inabilitato, dopo la domanda di revoca dell'interdizione, sono validi „

Commissioni Reali e Sindacato Avvocati e Procuratori di Ferrara: E' giusta la disposizione che dichiara validi nel periodo indicato gli atti di semplice amministrazione compiuti dall'interdetto che nel giudizio di revoca dell'interdizione sia stato, invece, dichiarato inabilitato.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Foggia: *Vedasi l'osservazione all'art. 491.*

Sindacato Avvocati e Procuratori di Salerno — (Rel. Avv. Mobilio): Ove si verifichi l'ipotesi del tramutamento della interdizione in inabilitazione, crediamo che il tribunale debba essere senz'altro autorizzato a tramutare il tutore in curatore.

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria: Merita pieno plauso la acolta data all'Autorità giudiziaria di convertire l'interdizione in inabilitazione, ove ne sia il caso. Nell'ultimo comma di questo articolo è stata però dimenticata, come nell'art. 486, l'eventualità che gli atti dell'inabilitato, anche non eccedenti la semplice amministrazione, vengano sottoposti alla autorizzazione del giudice tutelare, a sensi dell'ultimo comma dell'art. 481.

CAPO II

Della infermità di mente in generale

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Aquila — (Rel. Primo Pres. *Petrone*): *Vedansi le osservazioni generali al titolo XI.*

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. *Casarini*): *Vedansi le osservazioni generali al titolo XI.*

Sezione di Corte di Appello di Caltanissetta: Assai opportunamente viene regolata la materia dell' infermità di mente in generale, coordinando le disposizioni contenute nella legge speciale sugli alienati. Ed assai lodevoli sono le norme precettive proposte.

Corte di Appello di Genova — (Rel. Cons. *Sarno*): Nuova è la materia del capo II, che parla della infermità di mente in generale e provvede agli atti compiuti da infermi di mente non ancora interdetti od inhabilitati e specialmente di quelli ricoverati nei manicomi e case di cura. Se ne fa cenno negli articoli 336 e 337 del vigente codice. Il Progetto riproduce, in sostanza, le norme della legge 14 febbraio 1904, n. 36, sui manicomi e sugli alienati, autorizzando il tribunale, che ha ordinato il ricovero dell'infermo, a nominargli un tutore provvisorio ed a revocarne la nomina, in attesa dei provvedimenti definitivi del giudice tutelare.

Corte di Appello di Venezia — (Rel. Cons. *Colagrosso*): Piena adesione suscita tutto il gruppo delle disposizioni relative all' infermità di mente in generale, poichè con esse, mentre da una parte vien data più opportuna sede alle norme contenute nella legge 14 febbraio 1904 sui manicomi e sugli alienati, dall' altra, abbandonandosi il sistema introdotto

dal codice francese e traendo esempio, a ricordo della Corte, dal sistema svizzero e da quello germanico, vien disciplinata anche tutta la zona degli atti compiuti in istato di infermità non accompagnata da interdizione e nello stato di incoscienza, da qualsiasi causa determinato e anche del tutto passeggero, rendendosi così sterili tutte le questioni che, in tema di incapacità naturale, con sempre nuovo tormento, incidono sugli articoli 336 e 337 del codice.

CONSIGLIO DI STATO

In questo capo il Progetto raggruppa le monche disposizioni degli articoli 336 e 337 del codice, convenientemente integrandole con alcune fra le più importanti norme contenute nella legge 14 febbraio 1904 sui manicomi e gli alienati, allo scopo di dare una disciplina possibilmente organica, sia alla infermità di mente, non accompagnata da interdizione od inabilitazione, sia ai casi di perturbamento mentale non abituale e del tutto passeggero.

UNIVERSITA'

Università di Catania — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): Si è accennato in principio, e si è poi ripetuto, che in ordine a questa disciplina si deve affacciare una riserva di carattere fondamentale. La riserva è questa. E' concepibile che l'ordinamento giuridico, per farne dipendere la validità o invalidità degli atti giuridici, più particolarmente dei negozi giuridici, non prenda in considerazione la capacità o incapacità naturale, ma esiga la capacità o incapacità legale.

Quest'ultimo, salvo deviazioni particolari, è il sistema della nostra legge, così per la capacità come per l'incapacità. L'incapacità legale rende invalidi gli atti, anche se l'individuo che li ha compiuti fosse per ipotesi, nel momento in cui li ha compiuti, in fatto pienamente capace; la capacità legale esclude, di regola, che possa invocarsi l'incapacità naturale. Accolto questo regime d'incapacità esclusivamente (o quasi) legale, si comprende anche come la conseguenza dell'incapacità possa essere sempre la semplice annullabilità degli atti dell'incapace, senza che possa mai sostenersi l'inesistenza degli atti medesimi per difetto assoluto di volontà. Così ritiene la nostra prevalente dottrina, e a ragione, perchè con questo sistema, certo alquanto fittizio, si prescinde affatto dalla naturale capacità di chi ha compiuto l'atto.

Ma quando da singole e sporadiche deviazioni da questo sistema, quali sono quelle del codice, si vuol passare a un più ampio, anzi normale ri-

conoscimento dell'incapacità naturale, come causa d'invalidità degli atti giuridici, non sembra giustificabile, nè fermarsi all'infermità di mente, nè ammettere come sola specie d'invalidità l'annullabilità, nè escludere che chi si trovi in condizione d'incapacità legale possa far valere la sua incapacità naturale, come causa d'invalidità (nullità, annullabilità) indipendente da quella costituita dalla sua incapacità legale. Riconosciuta come causa d'invalidità l'incoscienza per sè medesima, permanente o transitoria, non si può limitarla al perturbamento mentale (art. 497¹), ma vi si deve comprendere ogni specie di incoscienza (così quella di chi non abbia raggiunto una età minima, *infantia minor*: 7 anni, secondo il § 104, 1, BGB., come già nel diritto giustiniano; cfr. § 105, 11, BGB., art. 16 BGB.); non si può farne discendere l'annullabilità (art. 497^{1 e 2}), ma inevitabilmente, se è esclusa affatto la volontà, la nullità dell'atto (cfr. §§ 104 e 105 BGB.; art. 18 BGB.); non si può fare assorbire l'incapacità naturale dall'incapacità legale (art. 499), ma si deve consentire anche all'incapace per legge di far valere, per le più gravi conseguenze che ne dipendono, la propria incapacità naturale.

Un'altra questione ancora si pone, ed è se dalla stessa interdizione possa coerentemente farsi più dipendere la sola annullabilità e non la nullità degli atti dell'interdetto, mentre pure l'interdizione presuppone un'abituale infermità di mente che renda l'infermo *incapace* (naturalmente) di provvedere ai propri interessi.

Può forse risolversi tale questione nel senso dell'annullabilità degli atti dell'interdetto, poichè può essere incapace di provvedere ai propri interessi, e quindi interdetto, anche chi versi in condizione di insania mentale, che diminuisca, senza escluderla, la volontà; ma, al di fuori dell'incapacità legale, se si ha da riconoscere l'incapacità naturale, il riconoscimento non può essere che integrale, nelle varie direzioni suindicate, e la sede più opportuna non è in questo titolo, sì in quello delle persone fisiche. Soltanto per una categoria di negozi, ma per tutt'altre ragioni, si può ammettere (CICU), che anche l'incapacità naturale, abituale o transitoria, non determini mai nullità, ma annullabilità, per quella dei negozi di diritto familiare (tipico il matrimonio), nei quali prevale il vincolo e la volontà ha una funzione ridotta.

Università di Macerata — (Rel. Prof. Greco): Il Progetto, diversamente dall'attuale codice, contiene e comprende in uno speciale capitolo le disposizioni sulla infermità di mente in generale, fondendovi le norme degli articoli 336 e 337 vigenti. Ma se questa più razionale sistemazione della materia merita piena adesione, non si può dire lo stesso per il suo regolamento, specialmente per quanto riguarda i casi di annullabilità degli atti compiuti durante un perturbamento mentale.

Università di Messina — (Rel. Prof. Degni): Questo capo contiene disposizioni interamente nuove. Con esso il Progetto ha voluto

regolare la condizione giuridica dell'infermo di mente non interdetto nè inabilitato.

Opportunissima idea, la quale, però, non pare che abbia avuta una soluzione pratica adeguata.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Avvocati di Ancona — (Rel. Avv. *Sini-gaglia*): Si sono opportunamente trasportate nel codice, integrandole e convenientemente modificandole, norme relative alla tutela degli interessi degli infermi di mente contenute nella legge 14 febbraio 1904, n. 36, sui manicomi e alienati (vedansi, particolarmente, gli articoli 1 e 2 di detta legge).

Si sono così tolti di mezzo vari dubbi insorti nell'applicazione di detta legge.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Bologna — (Rel. Avv. *Redenti*): Dubitabile la opportunità del capo II, che raggruppa disposizioni disparate, le prime relative a provvedimenti tutelari-amministrativi, le ultime concernenti la capacità negoziale relativa a singoli atti.

Le formule adottate per queste ultime non sembrano poi, a lor volta, impeccabili.

Commissione Reale Avvocati di Cremona — (Rel. Avv. *Cavallerona*): Merita approvazione l'aver trasportato nel codice alcune regole che riguardano gli infermi di mente non ancora interdetti nè inabilitati.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Santa Maria Capua Vetere: E' con molta precisione disciplinato nel Progetto l'istituto giuridico della infermità di mente, completandosi le disposizioni del codice, tanto tormentate dagli interpreti, con la codificazione anche delle norme della legge 14 febbraio 1904 migliorate.

L'istituto giuridico in esame riesce, così, completo e quindi non resta che rilevarne tutta la esattezza.

Commissione Reale Avvocati di Sciacca — (Rel. Avv. *Arone*): Opportunissimo, e di sentito bisogno universale, è il gruppo di disposizioni relativa agli infermi di mente, per i quali non sono intervenuti i provvedimenti del primo capo di questo titolo XI.

Commissione Reale Avvocati di Torino — (Rel. Avv. *Abello*): Quanto all' infermità di mente in generale, come si intitola questo capo, ci pare non sia il caso di indugiarci, perchè riteniamo che sarebbe più prudente non includere, almeno per ora, nel codice la legislazione speciale sugli alienati di mente e sui ricoverati nei manicomi e case di cura, e sulla procedura d'interdizione relativamente ai medesimi, e riservare, piuttosto, di inserire una sistematica e completa trattazione in altra parte del codice, e così nella parte del diritto delle obbligazioni, o nel disciplinare la capacità di volere occorrente per la formazione dei negozi giuridici o di alcuni di essi.

Sembra si possa meglio, in tema di capacità di obbligarsi, in relazione ai vari modi ed alle varie fonti di obbligazioni, non definire la infermità mentale e neppure enumerarne minutamente le infinite e indefinite forme, ma almeno porre alcuni criteri fondamentali valevoli a decidere, nei singoli casi, se ricorra o no quell' infermità di mente che, nello spirito della legge, deve produrre determinati effetti sulla capacità di chi ne è travagliato e che costituisce sempre una questione di fatto e per lo più una vera e propria questione medico-psichiatrica (cons. DE RUBEIS, voce *Infermità di mente*, in *Digesto italiano*, e FELICI, voce *Alienazione mentale*, nel *Dizionario del diritto privato* dello SCIALOJA).

Sindacato Avvocati e Procuratori di Torino — (Rel. Avv. *Cottino*): Si introduce *ex novo* il capitolo relativo " all' infermità di mente in generale „, venendo così regolati g'li effetti della incapacità non seguita dalla interdizione od inabilitazione, con particolare riguardo ai ricoverati nei manicomi, la cui condizione è oggi contemplata da una legge speciale. Capitolo che, se venisse a precedere le norme intitolate alla " interdizione ed alla inabilitazione „ a mò di capitolo introduttivo, troverebbe una più acconcia e razionale ubicazione.

Commissione Reale Procuratori di Trani — (Rel. Avv. *Cantela*): Sono state tenute presenti assai utilmente, per g'linfermi di mente, le disposizioni della legge 14 febbraio 1904 sui manicomi e sugli alienati.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste: Nessuna obiezione da fare alla collocazione nel codice di alcune norme fondamentali tratte dalla legge del 14 febbraio 1904 sui manicomi e sugli alienati.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Venezia — (Rel. Avv. *Levis*): La materia regolata dal capo II, per la quale sono disposte norme di tutela per coloro che, affetti da una malattia mentale, ven-

gono ricoverati in un manicomio od in altro istituto di cura o presso la famiglia, colma molto saviamente una lacuna della legislazione vigente.

Qui, mentre la nomina del tutore provvisorio dovrebbe essere fatta dal tribunale nel provvedimento stesso di autorizzazione del ricovero, spetterebbero poi al giudice tutelare gli altri provvedimenti del caso, in corso di custodia, secondo le norme che regolano l'interdizione e l'inabilitazione. A questo proposito vale, anche per ragione di unità di principio, quanto si è detto nelle osservazioni al capo I, in ordine all'opportunità che tutta la materia sia di competenza o del tribunale o del giudice tutelare.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori della Venezia Tridentina — (Rel. Avv. *Piscel*): Oltre alla tutela di coloro che sono o stanno per essere giudizialmente interdetti od inabilitati, il Progetto accoglie un capitolo sulla infermità di mente in generale, che dovrebbe riferirsi agli infermi di mente ricoverati nei manicomi, senza che in loro confronto venga promossa o sia stata pronunciata la misura dell'interdizione.

Pare che sarebbe semplificata la legislazione e tutelato meglio l'interesse di quegli infelici, se venisse stabilito che ogni domanda di custodia nel manicomio, sottintende anche la istanza di interdizione e della sollecita nomina del tutore.

In questo capitolo gli autori del Progetto hanno riportato, in buona parte, le disposizioni degli articoli 1 a 4 della legge 14 febbraio 1904, n. 36, sui manicomi. Tale riproduzione, innegabilmente, è molto opportuna nel codice, trattandosi di importanti diritti, che attengono alla sfera del diritto sulle persone e che, disciplinati finora da una legge particolare meno nota, corrono maggior pericolo di essere trascurati e violati. Ma, appunto per questo, sarebbe desiderabile che venisse assunta nel codice anche ogni altra disposizione della legge suddetta, che riguardi i diritti delle persone e gli obblighi dei terzi verso questi menomati della loro libertà e capacità giuridica.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Verona — (Rel. Avv. *Baliscrema*): Di particolare importanza la provvidenza a favore di infermi di mente non ancora dichiarati interdetti od inabilitati, ed a favore degli infermi di mente custoditi in luoghi di cura. Anche qui il Progetto si è giustamente preoccupato di colmare una lacuna, accogliendo desideri universalmente espressi ed intervenendo efficacemente in casi fin qui rimasti senza una adeguata pronta tutela.

Art. 493

(Tutore provvisorio all'infermo di mente)

Il tribunale, col provvedimento con cui autorizza in via definitiva la custodia di una persona affetta da malattia mentale in un manicomio o altro istituto di cura o presso la propria famiglia, può nominare un tutore provvisorio a norma dell'articolo 474, previo esame della persona medesima, se sia possibile e per essa non pregiudizievole.

La nomina del tutore provvisorio e la sua revoca devono essere annotate e comunicate a norma dell'articolo 478.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

MAGISTRATURA

Corte di Cassazione del Regno: Riguardo al 1° comma, è d'uopo richiamare l'osservazione fatta su l'art. 474, circa la possibilità che il tribunale, nel suo provvedimento, dispensi *a priori* dal sentire l'infermo di mente. Anche per questo caso l'audizione da parte di un giudice dovrebbe sempre essere ordinata, salvo la constatazione da parte di questo che l'interrogatorio non può avvenire per le ragioni nell'articolo richiamate.

Corte di Appello di Torino — (Rel. Pres. Sez. *Burzio*): Giustamente sono trasportate in questa parte del codice le norme, contenute nella legge sui manicomi, relative alla tutela degli infermi di mente, sostituendosi all'amministratore dei beni, contemplato da quella legge, un tutore provvisorio, i cui poteri sono molto meglio precisati.

CONSIGLIO DI STATO

In ordine alla infermità di mente non accompagnata da interdizione o inabilitazione, si stabilisce che il tribunale, in attesa dell'eventuale giudizio d'interdizione, può, previo esame dell'infermo di mente, nominare a quest'ultimo un tutore provvisorio, a norma e per gli effetti degli articoli 474 e 481. La nomina e la revoca di questo tutore sono assoggettate alle forme di pubblicità stabilite dall'art. 478.

UNIVERSITA'

Università di Camerino — (Rel.ri Prof.ri. *Chiaudano e Satta*): Non vediamo perchè la nomina del tutore provvisorio debba essere fatta solo col provvedimento di autorizzazione in via definitiva all'internamento nel manicomio. Le stesse ragioni valgono anche per l'internamento provvisorio, del quale è impossibile determinare *a priori* la durata.

Anzichè, poi, di « malattia mentale », è preferibile adottare l'espressione, più corrente, di « infermità di mente ».

Università di Messina — (Rel. Prof. *Degni*): Per gli infermi di mente, riconosciuti tali dal tribunale con l'internamento in un manicomio od altro istituto di cura o col provvedere alla custodia presso la propria famiglia, si è statuito utilmente, autorizzando la nomina di un tutore provvisorio, che continua ad esercitare le sue funzioni anche quando l'infermo è dimesso dal manicomio o dall'istituto di cura, e finchè il tribunale non provveda diversamente, dandosi facoltà al giudice tutelare di provocare i provvedimenti per l'interdizione o per la inabilitazione (articoli 494, 495).

Questa più larga ed efficace tutela degli infermi di mente non interdetti nè inabilitati è meritevole di larga approvazione.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Avvocati di Bologna: Alla frase « previo esame della persona medesima » parrebbe doversi aggiungere: « da parte di un medico nominato dal tribunale stesso ».

Sindacato Avvocati e Procuratori di Lecce — (Rel. Avv. *Grosso*): Il tribunale, autorizzando la custodia definitiva delle persone affette da malattie mentali in un manicomio in altro istituto o presso la famiglia, può nominare un tutore provvisorio. Si tratta di provvedimento, che non solo risponde meglio alla garanzia degli alienati, ma toglie anche le attuali incertezze sui limiti di attribuzioni e di rappresentanza dell'amministratore provvisorio previsto dalla legge 14 febbraio 1904.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Matera: *Vedasi l'osservazione all'art. 480.*

Sindacato Avvocati e Procuratori di Pavia — (Rel. Avv. Celli): E' inutile la prima parola *propria* della quarta riga, e si possono sostituire alle due parole della quinta riga, *persona medesima*, le altre parole: *dell'infermo*.

Commissione Reale Avvocati di Torino — (Rel. Avv. Abello): A parte ogni discussione sulla opportunità o meno di trasportare nel codice, integrate, e talora modificate, molte norme della legge sui manicomi e sugli alienati, tanto più quando si chiude lo stesso primo articolo del capitolo, che tratta dell'infermità di mente in generale, col dire che *sono salve le disposizioni delle leggi speciali*, sembra sarebbe stato meglio mantenere sempre la stessa terminologia, e perciò parlare di *infermità di mente*, anzichè di *malattia mentale*.

Pare pure che sarebbe stato più opportuno, in una parte del codice che tratta dell'infermità di mente in generale, non riferirsi soltanto ai casi in cui si provvede definitivamente alla custodia dell'infermo, ma a tutte le ipotesi in cui l'Autorità giudiziaria venga a conoscenza di un'infermità mentale che abbisogni di qualche suo provvedimento.

Sembrerebbe che quanto meno la prima parte potrebbe essere meglio così concentrata: *Il tribunale in ogni provvedimento preparatorio o definitivo o, comunque, relativo all'a custodia di una persona affetta da infermità di mente in un manicomio, . . .*

Commissione Reale Procuratori di Torino: Sarebbe forse meglio mutare il *può* in *deve* (« il tribunale può nominare un tutore provvisorio »); e ciò perchè il periodo di osservazione, che precede l'internamento è il più critico e pericoloso.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani — (Rel. Avv. Drago): Si propone di sostituire, anche nella prima parte di questo articolo, come nell'art. 474, ad *esame, interrogatorio*.

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria: Gli articoli 493 e 496 disciplinano opportunamente la posizione giuridica delle persone affette da malattia mentale, delle quali, pur senza una formale interdizione, sia stata autorizzata la custodia in un manicomio o altro istituto di cura o presso la propria famiglia.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste: Sembra inutile l'ultimo comma, con cui si fanno salve le disposizioni di leggi speciali. Ciò è ovvio e non ha bisogno di essere espressamente dichiarato.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori della Venezia Tridentina — (Rel. Avv. *Piscel*): L' articolo parla di un provvedimento del tribunale, con il quale si autorizza in via definitiva la custodia di una persona affetta da malattia mentale in un manicomio, senza che chi ignori o dimentichi la vecchia legge particolare sui manicomi, sappia quando e come tale provvedimento debba essere ordinato.

Anche qui sembra più pratico affidare le prime cure di simili domande al giudice tutelare mandamentale, anzichè al tribunale, come prevedeva la legge relativa, quando non era previsto il sorgere di questa speciale giurisdizione di tutela.

Art. 494

(Durata delle funzioni del tutore provvisorio)

Nel caso in cui il tribunale autorizzi il licenziamento dal manicomio o dall'istituto di cura, il tutore provvisorio continua ad esercitare le funzioni, finchè il tribunale non abbia provveduto diversamente.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. *Casarini*): Da rilevarsi come in questo articolo si introduca un' importante innovazione d'ordine funzionale, poichè, mentre per la legge speciale 14 febbraio 1904, sui manicomi ed alienati, il licenziamento dal manicomio era ordinato dal presidente del tribunale, qui si parla del « tribunale », che autorizza il licenziamento. La innovazione rimane quasi inavvertita, non essendo messa in luce nella *Relazione*.

CONSIGLIO DI STATO

Fino a che il tribunale non pronunzi la revoca del tutore provvisorio, lo stato di capacità dell'infermo di mente rimane immutato, anche se sia stato disposto il licenziamento di lui dal manicomio o dall'istituto di cura.

UNIVERSITA'

Università di Messina — (Rel. Prof. *Degni*): *Vedasi l'osservazione all'art. 493.*

Art. 495

(Provvedimenti per gli infermi di mente custoditi)

Il giudice tutelare, per ogni infermo di mente di cui sia stata autorizzata la custodia in un manicomio o in un istituto di cura o presso la propria famiglia, promuove i provvedimenti che convenga adottare in conformità delle disposizioni contenute nel capo precedente.

Non possono essere nominati periti i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo dell'infermo di mente o delle persone sulla cui istanza fu disposta l'ammissione nell'istituto di cura, o del proprietario o del medico dirigente di questo.

Non possono parimenti essere nominati i medici che appartengono all'istituto di cura o che sono con questo in abituali relazioni di affari.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Torino — (Rel. Pres. Sez. *Burzio*): Sarebbe conveniente estendere la vigilanza del giudice tutelare, in attesa di una nuova legge sui manicomi, anche ai rapporti degli infermi con gli istituti, in cui sono ricoverati, ad evitare ogni possibilità di abusi per parte di questi.

CONSIGLIO DI STATO

Spetta al giudice tutelare di promuovere i provvedimenti che occorran per ogni infermo di mente, di cui sia stata autorizzata la custodia in un manicomio o in un istituto di cura o presso la propria famiglia. Non possono essere nominati periti i parenti, entro il 4° grado, e gli affini, entro il 2°, dell'infermo di mente o delle persone sulla cui istanza fu disposta l'ammissione nell'istituto, o del proprietario o del medico dirigente di questo, nè i medici che appartengono all'istituto di cura o che siano con questo in abituali relazioni di affari.

UNIVERSITA'

Università di Catania — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): Si propone che nel 2° comma si faccia anzitutto menzione, fra quelli che non possono essere nominati periti, del proprietario o medico dirigente dell'istituto di cura, i cui parenti od affini, entro i gradi ivi indicati, il Progetto esclude dalla nomina.

Università di Messina — (Rel. Prof. *Degni*): *Vedasi l'osservazione all'art. 493.*

Università di Pavia — (Rel. Prof. *Gangi*): Sarebbe opportuno che risultasse più evidente la connessione logica tra il secondo ed il terzo comma da una parte, ed il primo dall'altra.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Sindacato Avvocati e Procuratori di Pavia — (Rel. Avv. *Celli*): Sarebbe da sopprimere nella terza riga la parola « propria », e la parte seguente potrebbe essere ridotta: « Non possono essere periti i parenti nè gli affini dell'infermo, nè delle persone che promossero l'ammissione nell'istituto di cura, nè il proprietario, nè qualunque medico addetto all'istituto stesso o avente con questo abituali relazioni d'affari nè i loro parenti od affini ».

Art. 496

(Sospensione della prescrizione)

Agli infermi di mente, la cui custodia sia stata autorizzata dal tribunale in via definitiva, si applicano le norme sulla sospensione della prescrizione concernenti gli interdetti per infermità di mente.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. *Casarini*): Opportuno il trasporto di tale disposizione, in questa più acconcia sede, dalla legge speciale 14 febbraio 1904.

CONSIGLIO DI STATO

Gli infermi di mente, la cui custodia sia stata autorizzata dal tribunale in via definitiva, sono equiparati agli interdetti per infermità di mente, agli effetti della sospensione della prescrizione.

UNIVERSITA'

Università di Genova e Università di Parma — (Rel. Prof. *Allara*): La norma meglio va rinviata nel titolo relativo alla prescrizione. L'articolo richiama lo stesso trattamento che vige per gli interdetti per infermità di mente. Ma come questo trattamento non ha la sua norma nel titolo relativo all' interdizione, così la norma contenuta in questo articolo per armonia dovrà essere trattata nell' articolo, che annovererà i casi di sospensione della prescrizione.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Avvocati di Ancona — (Rel. Avv. *Sinigaglia*): Si è dichiarato opportunamente che le norme circa la sospensione della prescrizione, concernenti gli interdetti per infermità di mente, si applicano agli infermi di mente la cui custodia sia autorizzata dal tribunale in via definitiva.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Forlì — (Rel. ri Avv. *Panciatichi* e *Foschi*): Agli effetti di questo articolo, è opportuno dare pubblicità (col mezzo della trascrizione all' ufficio delle ipoteche) ai provvedimenti di custodia.

Art. 497

(Art. 336 codice civile)

(Annullabilità degli atti compiuti durante un perturbamento mentale)

Gli atti compiuti durante un perturbamento mentale, dipendente da qualsiasi causa, sono annullabili, sempre che il loro autore dimostri che furono compiuti in istato di incoscienza e che l'altro contraente ha profittato di tale stato.

L'azione di annullamento degli atti indicati nell'articolo precedente non può essere promossa che dalla persona affetta dal perturbamento mentale o dai suoi eredi od aventi causa, e non oltre cinque anni dalla cessazione dello stato di incoscienza.

Se la persona affetta da perturbamento mentale era al tempo del compimento dell'atto un minore emancipato o un maggiore inabilitato l'azione può essere promossa anche dal curatore.

Se alla persona affetta da perturbamento mentale sia stato successivamente nominato un tutore provvisorio a norma degli articoli 474 e 493 od essa sia stata interdetta, l'azione di annullamento può essere promossa dal tutore anche se è provvisorio.

MAGISTRATURA

Corte di Cassazione del Regno: Sul 2° comma sono da fare due osservazioni, una di ordine formale e una di ordine sostanziale.

Il comma, infatti, si richiama all'azione di annullamento degli atti indicati nell'articolo precedente, mentre dell'azione di impugnazione si occupa il 1° comma dello stesso art. 497, che va pertanto richiamato invece che l'articolo precedente.

L'articolo in questione, poi, ammette l'impugnazione degli atti compiuti durante un perturbamento di mente, quando questo abbia prodotto uno stato di incoscienza.

Ora la limitazione dell'impugnazione a quei soli atti, che sono stati compiuti in istato di incoscienza, non sembra provvida, potendo esservi casi in cui, pur non essendo in condizioni di completa incoscienza, il perturbato di mente si trovi impossibilitato, per lo stato in cui versa, a difendersi contro le insidie di chi vuole trarre profitto dalla condizione di minorata resistenza psichica in cui egli si trova.

Anche per gli atti compiuti in istato di perturbamento di mente, quando siano evidentemente dannosi per il perturbato, dovrebbe, pertanto, essere ammessa l'impugnativa, sebbene non si dimostri che esso era in istato di incoscienza.

Infine non sembra che debba farsi decorrere il termine per impugnare gli atti di cui si è discusso dal momento della cessazione dello

stato di incoscienza. Se l'interessato non conosce con certezza l'atto che ha messo in essere in istato di incoscienza, non può decidersi ad impugnarlo, ed è facile prevedere che gli interessati faranno di tutto per tenerglielo nascosto per tutto il tempo in cui deve il diritto farsi valere.

Perciò è meglio che il termine di impugnazione si faccia decorrere dal momento in cui, dopo la cessazione dello stato di incoscienza, il perturbato abbia avuta sicura notizia dell'atto messo in essere nelle condizioni previste.

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. *Casarini*): Con questo articolo si disciplinano gli effetti della incapacità naturale a consentire. E, come per l'interdetto o per l'inabilitato, è tutelato il contraente di buona fede, esigendosi giustamente, per l'annullabilità dell'atto, che l'altro contraente abbia profittato dello stato d'incoscienza dell'infermo di mente. Ma siccome l'art. 486 vuole sia il « pregiudizio » che la « mala fede » dell'altro contraente, nettamente distinti, e qui si parla solo di « profitto » dello stato d'incoscienza, così ci si potrebbe chiedere: occorrerà anche in questo caso che l'atto sia pregiudizievole? La risposta sembra dover essere affermativa.

Il profitto dello stato d'incoscienza di questi articoli non corrisponde alla malafede dell'art. 486? Anche su questo punto sembra doversi rispondere affermativamente.

Vedrà il legislatore se sia opportuno far corrispondere la uniformità di dizione all'identità dei concetti.

Evidente, infine, la svista letterale del primo capoverso, dovendosi sostituire ad « articolo precedente » la dizione « comma precedente ».

Corte di Appello di Cagliari — (Rel. Primo Pres. *Pierri* e Cons.ri *Lobina* e *Thermes*): Per errore materiale nel primo capoverso, si dice « atti indicati nell'articolo prececente », mentre evidentemente si vuole dire: « atti indicati nel comma precedente », cioè in questo articolo.

Corte di Appello di Catania — (Rel. Pres. Sez. *Cappellani*): Nel 1° capoverso, alla parola « articolo », occorre sostituire la parola « comma ».

Corte di Appello di Genova — (Rel. Cons. *Sarno*): V'è un errore materiale nel capoverso 1° ove si dice: « ... nell'articolo precedente », invece di dire: « nel comma precedente ».

Corte di Appello di Milano — (Rel. Pres. Sez. *Pelosi*): Qui il Progetto ha dovuto risolvere uno dei più dibattuti e delicati problemi concernenti la « manifestazione della volontà » nel negozio giuridico.

Tra le notissime discordanti opinioni, che tengono tuttora gravemente divise la dottrina e la giurisprudenza, se cioè la « incapacità naturale » di volere produca la « nullità assoluta » o dia luogo soltanto alla semplice annullabilità del negozio, il Progetto afferma che in ogni caso il contratto sia semplicemente annullabile, e la Corte aderisce a tale principio, che, secondo le norme formulate esattamente nel Progetto, serve da una parte a proteggere l'incapace, e dall'altra a tutelare la buona fede dei terzi, che con esso stringono rapporti giuridici.

Non è superfluo però rilevare che, con le nuove disposizioni del Progetto, si viene in questa parte a modificare radicalmente il principio contenuto negli articoli 10 e 11 dell'altro progetto italo-francese del codice delle obbligazioni e dei contratti.

Come appare dai detti articoli la *incapacità legale* (art. 11) è causa di semplice annullabilità del contratto, mentre la *incapacità naturale* è causa di *inesistenza del contratto*, perchè fa venir meno il *consenso* delle parti (art. 10).

Tutto il contrario, cioè, di quello che viene stabilito dal Progetto, del quale ci occupiamo, che, invece, stabilisce il principio che la incapacità naturale non è posta come causa di *inesistenza*, ma come causa di annullabilità del negozio giuridico.

Corte di Appello di Roma — (Rel. Cons. *Pellegrini*): Negli articoli 497 e 498 si può osservare che, alla precisa e rigorosa dizione dell'art. 336, per cui le condizioni obiettive (qualità del contratto, grave pregiudizio) sono poste come base della presunzione assoluta di mala fede, viene sostituita quella, molto più generica e comprensiva, che cioè « l'altro contraente abbia profittato dello stato d'incoscienza ». Ora il profitto può essere dipeso da condizioni obiettive, anche se non sia stato l'intento specifico del contraente addirittura ignaro; e, quindi, se non si menzioni espressamente la condizione della mala fede, nessun contratto sarà più al sicuro da simili impugnazioni.

In altri termini, l'attore deve provare non solamente che l'altro contraente abbia tratto un vantaggio da quello stato di incoscienza, che non permise di valutare bene le circostanze e gli effetti del negozio, ma anche che colui conobbe quella infermità e ne profittò; a meno che quella conoscenza non si desuma appunto, come ora avviene, dal grave pregiudizio o da altri elementi obiettivi. Forse, anzi di certo, nella mente di chi formulò l'art. 497 vi era proprio l'ipotesi di un profitto intenzionale, accompagnato, cioè, da quell'elemento soggettivo, analogo alla scienza del dissesto nella revocatoria fallimentare (senza il cui elemento occorre, anche lì, o un grave squilibrio delle prestazioni o un contratto obiettivamente pregiudizievole per la massa); ma comunque non pare che la redazione segni un notevole miglioramento di fronte all'attuale art. 336 del codice civile.

Il 1° capoverso dispone che l'azione di annullamento degli atti indicati nell'articolo precedente non possa essere promossa se non dalle

persone ivi specificate (tra cui gli eredi della persona affetta dal perturbamento mentale) e non oltre cinque anni dalla cessazione dello stato di infermità.

Anzitutto deve trattarsi di un errore di redazione lì dove si parla di « articolo », invece che di « comma », giacchè l'articolo precedente si occupa della sospensione della prescrizione e non annovera atti; ma un più sostanziale rilievo sembra lecito in ordine al cennato termine di cinque anni. Si tratta di prescrizione o di decadenza?

Data l'analogia con il termine previsto nel vigente art. 1300, capoverso (atti degli interdetti), il termine deve considerarsi prescrizionale. Ed allora: o la disciplina integrale di tale prescrizione andrebbe rimandata alle norme generali sulle obbligazioni, oppure bisognerebbe anticipare la norma specifica riguardante gli eredi minori, contro i quali il corso della prescrizione (come dispone, appunto, l'attuale art. 1301 del codice civile) resta sospeso. Ora, dato che l'azione, sia degli incapaci, sia dei suoi eredi diventati maggiori di età, ha efficacia reale contro i terzi acquirenti in caso di trasferimento immobiliare, è da considerare, in sede di riforma integrale delle obbligazioni, se e come siano da contemperare i diritti dei terzi con queste azioni, la cui durata può diventare indeterminata, ove si susseguano le eredità di minore a minore. Chè se poi si è creduto di inserire una norma generica di prescrizione o di decadenza, salva la ulteriore disciplina, allora vi è da domandare perchè simile norma non sia dettata anche per gli atti degli interdetti, cioè non sia inserita nell'art. 486.

Corte di Appello di Torino — (Rel. Pres. Sez. *Burzio*): Sono rettamente regolati gli effetti degli atti compiuti dagli infermi di mente, richiedendosi, per il loro annullamento, la prova che furono compiuti in stato di incoscienza e che l'altro contraente ha approfittato di tale stato.

Corte di Appello di Venezia — (Rel. Cons. *Colagrosso*): Il Progetto, con perfetto parallelismo a quanto venne disposto nell'art. 486, consegna una logica ed etica tutela a favore del contraente di buona fede, subordinando l'azione di annullamento, oltre che alla prova dello stato di incoscienza, anche a quella del fatto che il contraente abbia approfittato di tale stato: formula, questa, che vale a ricondurre la nozione della mala fede, indicata dall'art. 336 del codice, non solo al nudo fatto della consapevolezza, ma anche all'abuso della infermità, come, sulle tracce del codice albertino, un indirizzo dottrinale e giurisprudenziale autorevolmente ritiene.

CONSIGLIO DI STATO

I casi di perturbamento mentale, anche non abituale o anche del tutto passeggero, sono governati dagli articoli 497, 498 e 499. Il codice,

com'è noto, distingue gli atti compiuti prima della sentenza d'interdizione o della nomina di un amministratore provvisorio, secondo che sono impugnati dopo la sentenza di interdizione, oppure dopo la morte di chi li ha compiuti, avvenuta prima della dichiarazione d'interdizione. Nel primo caso gli atti possono essere annullati quando la causa del perturbamento mentale sussisteva al tempo in cui essi furono compiuti e sempre che risulti la mala fede dell'altro contraente (art. 336). Nel secondo caso, cioè dopo la morte della persona, gli atti da essa fatti non potranno essere impugnati per perturbamento mentale, se non quando ne fosse stata promossa la interdizione prima della morte di essa o la prova della infermità di mente risulti dall'atto stesso che viene impugnato (art. 337). Il Progetto, pur rendendo omaggio ai concetti informatori della vigente legislazione, vi apporta delle modificazioni più o meno vaste. Così l'art. 497 (ed è questa la innovazione più grave) non si limita a riprodurre l'ipotesi prevista nell'art. 336 del codice, ma disciplina in via generale ed assoluta tutti i possibili casi di perturbamento mentale, dipendenti da qualsiasi causa, anche non abituale od anche del tutto passeggero. L'art. 498, alla sua volta, introduce due modificazioni nel corrispondente art. 337 del codice, aggiungendo alle condizioni richieste per la sperimentabilità dell'azione di nullità, dopo la morte dell'autore degli atti compiuti in istato di incoscienza, quella che la custodia della persona sia stata autorizzata in via definitiva e che l'altro contraente abbia profittato di tale stato d'incoscienza. L'art. 499, infine, espressamente dichiara che le disposizioni degli articoli 497 e 498 non si applicano agli atti compiuti in istato di incoscienza da minori o da maggiori interdetti o inabilitati, e dei quali si possa chiedere l'annullamento per la minore età, per la interdizione o per la inabilitazione dei loro autori.

A prescindere da quest'ultima innovazione, che, pur non essendo necessaria, potrà giovare ad evitare dubbi di interpretazione, quanto mai opportuni appaiono gli emendamenti introdotti all'art. 337.

Così ben giustificata appare l'aggiunta del caso, in cui sia stata ordinata la definitiva custodia dell'infermo di mente, agli altri due casi previsti nell'art. 337 (interdizione promossa prima della morte dell'infermo di mente e infermità risultante dall'atto impugnato). Infatti, quella ipotesi, mentre contiene una seria e forte presunzione a favore della pretesa infermità, che non può non essere convenientemente apprezzata dal legislatore, contribuisce anche ad attenuare le restrizioni, che lo stesso art. 337 ha apportato ai principi generali di diritto col limitare, in via eccezionale, la impugnativa degli atti compiuti da colui che, a causa di perturbamento mentale, non trovavasi in grado di prestare un vero ed efficace consenso.

Ugualmente non può essere messa in dubbio la convenienza di richiedere, per la sperimentabilità dell'azione di nullità, anche nell'ipotesi dell'art. 337, la condizione della mala fede dell'altro contraente e del conseguente pregiudizio, morale od economico, derivatone all'infermo

di mente. In sostanza non si tratta che della estensione dei principi accolti dallo stesso Progetto nei precedenti articoli 486 e 487, relativamente alla tutela del contraente di buona fede.

A gravi obiezioni, invece, dà luogo la disposizione che vuole regolare in modo uniforme due casi ben differenti, quali quello degli atti compiuti dall'interdetto anteriormente alla interdizione, e l'altro, ben diverso, degli atti compiuti da chiunque, durante un perturbamento mentale qualsiasi, anche se di natura passeggera. È logico che nel primo caso, nell'interesse dell'infermo di mente, vengano fatti retroagire sul passato gli effetti della pronuncia d'interdizione, dal punto, cioè, in cui, stante la infermità di mente, la persona inferma poteva essere interdetta sino, a quello in cui l'interdizione è stata effettivamente pronunciata. Ciò ha fatto appunto l'art. 336 del codice. Ma ben diversamente avviene nel secondo caso, nel quale, mancando la sentenza di interdizione, viene a cadere il presupposto per l'accennata retroagibilità e difetterebbero gli elementi concreti per dubitare dello stato difettoso di mente all'epoca in cui gli atti furono compiuti. Pertanto parrebbe illogico e ingiusto l'assoggettare allo stesso trattamento giuridico due casi così radicalmente diversi. D'altra parte, non appare conveniente introdurre nella materia specifica della interdizione e della inabilitazione una norma di portata così vasta e generale, come quella contenuta nel primo comma di questo articolo, e che, collocata in sede impropria, potrebbe dare luogo ad incertezze, che giova eliminare: niente vieta al legislatore di disciplinare la annullabilità degli atti compiuti durante un qualsiasi perturbamento mentale, anche del tutto passeggero, indipendentemente da ogni relazione coll'istituto della interdizione, nel modo specificato nel primo comma. Senonchè la relativa norma, che verrebbe a modificare i principi generali accolti dal sistema vigente in materia di obbligazioni, dovrebbe essere collocata in sede adatta. In conclusione, sembra opportuno che gli articoli 497, 498 e 499 vengano trasportati dal capitolo secondo al capitolo primo, in modo che risulti chiara la loro connessione con gli istituti in epigrafe, com'è ora per i corrispondenti articoli 336 e 337 del codice, previa modifica del primo comma dell'art. 497, nel senso suindicato. Giova, infine, rilevare che, per correggere l'evidente errore di stampa, di cui al primo rigo del secondo comma, occorre sostituire, alla frase: « nell'articolo precedente », l'altra: « nel comma precedente ».

UNIVERSITA'

Università di Bologna: Si ritiene eccessivo richiedere dal contraente infermo la prova che l'atto fu compiuto in stato di incoscienza; basta richieder la prova del perturbamento mentale, come idoneo a togliere o diminuire la coscienza dei propri atti.

Si richiede, poi, la prova che l'altro contraente ha profittato di tale stato. Non è chiaro se con ciò si voglia alludere ad un profitto, che il contraente ha tratto dall'atto, o se si vuol dire semplicemente che il contraente si è avvalso dello stato di infermità, per indurre a contrattare. Sembra preferibile applicare la stessa norma dettata negli articoli 486 e 487.

Università di Camerino — (Rel.ri Prof.ri *Chiaudano* e *Satta*): Si propone la modifica del primo comma nel seguente modo: « Gli atti compiuti in istato di infermità di mente dipendenti da qualsiasi causa sono annullabili ». La frase « perturbamento mentale » è troppo facile ad interpretazioni equivocate. Il seguito poi del comma riflette un principio generale di prova, che è inutile specificare.

Università di Genova e Università di Parma — (Rel. Prof. *Allara*): L'articolo andava più semplicemente formulato così:

« Gli atti compiuti in istato di incoscienza, dipendente da qualsiasi causa, sono annullabili, semprechè il loro autore dimostri il pregiudizio materiale o morale derivatogli dall'atto e la malafede dell'altro contraente ». Riguardo a questa ultima parte della dizione proposta, osserviamo che non si comprende perchè il Progetto non abbia ripetuta, con gli opportuni adattamenti, l'espressione del 1° comma dell'articolo 486. Che il pensiero dei compilatori sia stato quello di informare la disposizione a quegli stessi principi di tutela del contraente di buona fede, a cui già si erano informati gli articoli 486, 1° comma, e 487, risulta dalla *Relazione* stessa (pag. 202). Ma vien fatto di osservare come nella espressione « che l'altro contraente ha profittato di tale stato » non è dato di vedervi contenuta la malafede dell'altro contraente, che può trarre profitto dal contratto stipulato, indipendentemente dalla sua buona o mala fede.

Rileviamo ancora, come gli articoli 497 e 498 parlano di « atti », ma poichè si parla successivamente di « altro contraente » sarebbe stato più preciso parlare senz'altro, sin da principio, di « contratti » anzichè di « atti ».

Università di Macerata — (Rel. Prof. *Greco*): Si rileva un difetto di coerenza fra la premessa, in cui si parla di *perturbamento mentale* (espressione generica, che può significare così uno stato di coscienza attenuato, come uno stato di assoluta incoscienza) e la conseguenza dell'annullabilità, per la quale viene presupposto uno stato di incoscienza. Quest'ultimo non si identifica senz'altro con ogni perturbamento mentale, ma, tutt'al più, volendo assumere il perturbamento in un significato generale, per quanto probabilmente improprio, ne può solo costituire una forma; e, precisamente, una forma più grave e assoluta. Quindi la disposizione, nel modo stesso come viene formulata, è atta ad ingenerare il dubbio se, agli effetti dell'annullabilità, si richieda uno stato di assoluta incoscienza, quale, per es., si può avere nell'accesso di follia, nello stato ipnotico, nella catalessi, nella convulsione epilettica, nell'estrema ubrià-

chezza, oppure sia sufficiente anche uno stato di minore perturbamento mentale, che attenui, ma non sopprima del tutto, il discernimento dei propri atti, come può avvenire in uno stato di relativa ebbrezza, o in uno stato emotivo di particolare intensità, determinato dal dolore fisico o morale o da altra causa.

Sotto questo riguardo pare evidente come la dizione dell'articolo si possa prestare a gravi incertezze di interpretazione e possa essere fonte di questioni, che vanno, per quanto possibile, eliminate.

Inoltre, volendo pure intendere la disposizione come atta a comprendere ogni sorta di perturbamento mentale, sia che tolga o non tolga il completo discernimento dei propri atti, da essa si deduce che il Progetto dà per risoluto, nel senso della *semplice annullabilità* e non della *nullità radicale*, il noto e dibattuto problema degli effetti della così detta *incapacità naturale*, di cui la figura più tipica, se non l'esclusiva, è precisamente quella del difetto di ogni discernimento, cioè dell'assoluta incoscienza. Nella *Relazione* non è discusso il problema, nè giustificata in alcun modo la soluzione accolta. E questa, invero, nell'unità con cui accomuna i due stati, più grave e meno grave, di perturbamento, portandoli entrambi allo stesso effetto della semplice annullabilità, non sembra giustificabile dal punto di vista scientifico. Forse nemmeno dal punto di vista pratico della tutela dei terzi, che contrattano con l'incosciente. Poichè, infatti, già la sola conseguenza della annullabilità è atta a pregiudicarli nella stessa misura della nullità radicale, e quanto poi alla condizione posta che l'altro contraente abbia approfittato dello stato di incoscienza, si deve rilevare che in questi termini la condizione sembra mal posta. Invero, o lo stato di incoscienza è manifesto e quindi rilevabile dal terzo contraente, come sarà nella massima parte dei casi, ed allora la sua posizione non merita tutela e si può ritenere che il profitto — o addirittura la mala fede — siano in *re ipsa*; oppure lo stato di incoscienza non è rilevabile all'esterno, ed allora, limitatamente a questo solo caso, in omaggio alla teoria della sicurezza del commercio e alla tutela dell'affidamento, si potrebbe mantenere ferma la validità dell'atto, escludendo perfino la sua annullabilità, salvo forse il caso di eccessivo vantaggio, che il terzo abbia potuto ritrarne.

Università di Messina — (Rel. Prof. *Degni*): Devo manifestare un invincibile dissenso col Progetto rispetto alle norme contenute in questo articolo e nel successivo.

In questo si prevede l'ipotesi di colui, che è in uno stato di perturbamento mentale, dipendente da qualsiasi causa, quindi anche temporaneo, derivante, ad esempio, da ubbriachezza, da sonnambulismo, ipnotismo, delirio febbrile, eccesso di collera, ecc., e se ne ammette l'annullamento, ma subordinato a due condizioni, e cioè: 1°) che si dimostri che tali atti furono compiuti in istato di *incoscienza*; 2°) che l'altro contraente ha profittato di tale stato. Nel secondo, si prevede l'ipotesi di impugnativa depo la morte di colui che ha compiuti atti in istato di *incoscienza*, e si dispone che tale impugnativa è possibile soltanto quando concorrano

queste due condizioni: a) che l'altro contraente ha profittato di tale stato; b) che sia stata promossa l'interdizione prima della morte, o che sia stata autorizzata in via definitiva la custodia della persona, o che la prova nello stato di *incoscienza* risulti dall'atto stesso che viene impugnato.

Come si vede, il Progetto non distingue gli atti compiuti in *uno stato di completa incoscienza* da quelli compiuti in uno stato di *parziale incoscienza*, di parziale perturbazione psichica, di obnubilamento della coscienza. Per questi ultimi casi le norme dettate sono perfettamente logiche ed esatte. Il negozio giuridico compiuto in tale stato non può essere che annullabile e, poichè manca uno stato legale di incapacità, è opportuno che lo sperimento dall'azione di annullamento sia circondato da cautele e da limiti, esigendo anche che l'altro contraente abbia profittato di tale stato, e ciò in conformità di quanto è stato disposto dall'art. 643 del nuovo codice penale, che considera reato il fatto di chi, «per procurare a sè o ad altri un profitto, abusando dello stato di infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso». Ma non è logico parificare a questo stato di infermità limitata, l'altro, ben più grave, che deve qualificarsi come *stato di incoscienza*, come quello, cioè, che toglie radicalmente la coscienza e la volontà dei propri atti. Rispetto al primo, si può parlare di una dichiarazione di volontà viziata, perchè non perfettamente libera e cosciente, e, come tale, annullabile, ma di fronte all'altro si deve riconoscere che, certo, non esiste alcuna dichiarazione di volontà, e la conseguenza, quindi, deve essere assai più larga, cioè l'inesistenza del negozio giuridico, solo apparentemente formatosi, con tutti gli effetti che ne derivano.

Sarebbe, perciò, opportuno, a mio avviso, che nel capo, che tratta dell'infermità mentale in genere, si distinguano la infermità mentale, permanente o transitoria, dell'interdetto o del non interdetto, la quale produce lo stato di completa incoscienza, e, per essa, stabilire l'inesistenza del negozio giuridico, per mancanza di ogni dichiarazione di volontà, e l'infermità di mente, che produce soltanto uno stato di perturbamento della coscienza e del volere, dipendente da qualsiasi causa, e per questa mantenere le norme degli articoli 497 e 498.

Università Cattolica del S. Cuore di Milano — (Rel. Prof. Barassi): L'art. 497 opportunamente presuppone un «perturbamento mentale», uno «stato di incoscienza», mentre per l'interdizione si presuppone una «malattia mentale». Questa protezione si riferisce all'atto giuridico singolo, posto in essere durante quello stato di incoscienza, cioè in istato di incapacità naturale. Colla logica e incontestata differenza tra i due casi — riconosciuta pure, come era ovvio, dal Progetto — che, nel primo non occorre provare che l'autore dell'atto giuridico era realmente infermo di mente nel momento della formazione dell'atto, e che nel secondo, invece, occorre provarlo.

Le due ipotesi sono in teoria nettamente distinte. Di fatto non è escluso che in una prima fase certe forme di alienazione mentale, innocue in apparenza, non si rivelino a mezzo di preoccupanti segni esteriori, così da non dar luogo alle forme protettive e curative, di cui nella prima ipotesi. Riguardo a tal caso forse male non sarebbe che il Progetto elevasse a presunzione legale quella che, per la Cassazione, è solo presunzione *hominis*: che cioè, provato lo stato di inconsapevolezza, prima e dopo la formazione dell'atto, sia con ciò senz'altro dimostrato che l'incoscienza persisteva anche durante la formazione del negozio giuridico, salvo prova contraria.

Di quelle due ipotesi il codice civile discorre promiscuamente e in modo poco chiaro, così da dar luogo a una quantità di discussioni, negli articoli 336-337: la lettera della legge non chiarisce, infatti, se l'interdizione successiva sia presupposto per l'invalidità di questi atti, non determina a sufficienza la natura dell'invalidità (ciò a tacere di altri dubbi). E il Progetto risolverebbe adeguatamente il primo dubbio, staccando completamente la disposizione dell'art. 497 dal presupposto dell'interdizione o dell'inabilitazione, salvo quando l'autore dell'atto giuridico, della cui incapacità si sospetta, sia già defunto al momento dell'impugnativa iniziata dai suoi eredi.

Ma la formulazione che ne risulta va valutata, soprattutto al lume di quella cautela, nell'interesse del terzo, di cui non è traccia nei codici più recenti. Nei quali non si crede di dover limitare la invalidità degli atti posti in essere dall'incosciente, nell'interesse dei terzi, così come invece, sull'esempio del codice Nap. (art. 593) avevano fatto il codice albertino (art. 385) e il codice civile (art. 336).

Infatti la tradizione accolta nel nostro codice civile è favorevole a conciliare la tutela dell'incapace con quella dei terzi, e ciò sotto un duplice aspetto. Anzitutto, subordinando quella alla conoscenza che il terzo, l'altro contraente, abbia avuto o si ritenga logicamente debba aver avuto di quella incapacità (l'art. 336 del codice civile non è che l'ulteriore sviluppo del germe, già contenuto nell'art. 503 del cod. Nap.). In secondo luogo, con la natura stessa dell'invalidità: che, stando alla lettera degli articoli 336 e 337, dovrebbe essere la semplice annullabilità.

Ora, su quest'ultimo punto non è dubbio che il Progetto si è attenuto ai precedenti legislativi venuti dal cod. Nap., con la sua chiara locuzione («*pourront être annulés*»), staccandosi così dalla vecchia tradizione del diritto comune, che attribuiva l'effetto dell'inesistenza agli atti giuridici compiuti in istato di incapacità naturale. Bisogna riconoscere, su questo punto, che qualche altra legislazione ha preferito attenersi al diritto comune. Così pel codice germanico i negozi giuridici, posti in essere da incapaci d'agire (tali sono gli interdetti, mentre il minore oltre i sette anni per il codice germ. è solo limitato nella sua capacità, § 160) sono inesistenti, senza distinguere. Evidentemente, riguardo agli interdetti (ma la cosa è vera, nel codice germanico, anche per chi nel momento della formazione del negozio era afflitto da incoscienza sia

pure temporanea, § 105, cap.) si è preferita, a differenza del codice svizzero e del Progetto, una tutela radicale. Invece il Progetto, come del resto il codice civile, ammette la semplice annullabilità. Ed è bene così: con questo sistema intermedio si arrischia, è vero, di ritenere provvisoriamente esistente l'atto giuridico compiuto dall'interdetto in un momento di totale incoscienza: ma d'altra parte si tien conto della possibilità per l'incapace, di trar profitto dall'atto da esso compiuto, rimettendo in ogni caso agli interessati di agire in nullità e di opporla. L'art. 497 del Progetto si è tenuto fermo alla espressione dell'art. 336 del codice civile « possono essere annullati » (cfr. art. 337, che discorre di impugnativa), per decidere che l'invalidità è solo quella relativa: l'espressione « sono annullabili » non può dar luogo a dubbi in proposito, tanto più che l'azione si prescriverebbe in cinque anni dalla cessazione dello stato di incoscienza, e non potrebbe essere promossa che dalla persona affetta da perturbamento mentale (o dai suoi eredi o aventi causa), s'intende dopo cessata l'incoscienza: per il tempo anteriore provvede pure l'articolo.

Rimane il primo punto, sul quale il Progetto, per aver voluto migliorare il codice civile, è riuscito meno chiaro. Il Progetto limita l'impugnabilità degli atti posti in essere dall'interdetto, tanto in caso di interdizione che di semplice incapacità naturale. Ma nei due casi in modo apparentemente diverso. Riguardo all'incosciente non interdetto — per il quale la comune dottrina, sotto l'impero del codice civile, ammette a preferenza l'inesistenza in qualunque caso (ma vi è discussione in proposito) — l'art. 497 subordina l'impugnativa a che l'altro contraente abbia « profittato » del dimostrato stato d'incoscienza. Dunque l'atto giuridico non può essere che un negozio giuridico tra vivi (ma sarebbe forse meglio togliere ogni dubbio, proclamandolo più chiaramente). A differenza del codice civile, che nell'art. 337 non accenna alla malafede del terzo, nell'art. 498 il Progetto estende il presupposto, dell'aver il terzo profittato, anche al caso di impugnativa posteriore alla morte dell'incapace. Ora « profittare » equivale a « conoscere l'incapacità »? E' chiaro che quell'espressione è ambigua: profitta tanto chi coscientemente sfrutta uno stato di incapacità altrui a proprio vantaggio, quanto colui che con la stipulazione anche in buona fede possa aver tratto profitto, anche se nulla nell'atteggiamento dell'altra parte o nel contenuto della sua dichiarazione ne rileva, ragionevolmente, lo stato di incoscienza. Nel primo caso vi sarebbe un elemento intenzionale, che a rigore dovrebbe esser dimostrato (è l'atteggiamento di chi « abusa » dell'incapacità o inesperienza altrui); nel secondo caso si guarderebbe, invece, solo obiettivamente al pregiudizio dell'incapace (l'elemento della « lesione »), o quanto meo al suo mancato profitto.

Quale delle due interpretazioni sia da ammettersi, non è chiaro, in base al Progetto, che su questo punto dovrà essere meglio formulato. E' probabile che si sia inteso alludere alla seconda: nel qual caso è meglio alludere alla lesione dell'incapace, anziché al profitto dell'altro

contraente, adottando anche per il caso di semplice incapacità naturale la formula accolta riguardo all'interdetto, per cui l'impugnativa presuppone che « non sia derivato o non possa derivare alcun pregiudizio materiale o morale all'interdetto » (art. 486).

Ma la ragione delle due diverse locuzioni nel Progetto è chiara: si è per l'interdetto aggiunto esplicitamente un secondo presupposto, quello della mala fede dell'altro contraente: questo ci fa sospettare intanto che riguardo a quel « profittato » dell'art. 497 sia proprio da accogliere la seconda delle due succitate interpretazioni. Ma, fermandoci a quell'ulteriore limitazione, esclusa per il caso di incapacità naturale, è chiaro che il Progetto per l'interdetto ha accolto senz'altro il sistema del codice civile (art. 336), subordinando l'impugnativa alla mala fede dell'altro contraente, mentre invece nell'altro caso può essere colpito anche il terzo di buona fede: però, con l'altra interpretazione si finirebbe con non limitarsi a tutelare l'incapace, ma a colpire la mala fede del terzo, cioè in sostanza a proteggerne la buona fede.

Confessiamo di non essere convinti che tra le due ipotesi si debbano ammettere altre differenze, oltre quella ovvia, relativa alla prova dell'infermità mentale. Anche in caso di interdizione meglio sarebbe abbandonare la tradizione del codice civile, che su questo punto si è separato dal cod. Nap. (art. 503), seguendo il cod. albert. (art. 385). Infatti l'art. 503 del codice Nap. non autorizza l'altro contraente a eccepire la sua buona fede, come neppure la mancanza di danno per l'interdetto, benchè in proposito la dottrina oscilli, non sembrandole ragionevole la disposizione assoluta del codice (non tanto assoluta, però, data l'annullabilità del contratto). Così il cod. alb. e il cod. civile non fecero, in sostanza che sottolineare quelle perplessità dottrinali. Comunque, il temperamento era opportuno: quello del non pregiudizio per l'interdetto. Ma basta: salvare la buona fede del terzo è illogico, dal momento che la causa dell'interdizione, con la pubblicità ammessa nel Progetto, deve intendersi da tutti conosciuta (e appunto la dottrina francese tende a escludere l'eccezione di buona fede, quando sia provato che la causa dell'interdizione era notoriamente conosciuta).

Insistiamo nell'affermare che il sistema del codice civile va abbandonato, non tanto perchè estraneo alle altre anche più recenti legislazioni, ma perchè troppo sacrifica l'interesse di tutelare l'incapace a quello di tutelare la buona fede del terzo. Si può anche ammettere, con l'articolo 336 del codice civile e 497 del Progetto, che la reazione contro il contratto di chi, non preventivamente collocato sotto l'usbergo di una particolar protezione legale, lo abbia stipulato in un momento di magari transitoria incoscienza, sia limitata dalla buona fede (o dalla mancanza di intenzione di profittare di tale stato psichico) per parte dell'altro contraente; non si capisce affatto, invece, perchè debba tutelarsi la buona fede di chi ha a che fare con un interdetto o con un inhabilitato. Se anche i mezzi di pubblicità non possono essere perfetti (ma il Progetto li ha intensificati) è però preferibile, se non si vuole ostacolare lo

scopo protettivo dell'istituto, far ricadere il rischio sul terzo, anziché sull'incapace. Bisogna, insomma, invertire il sistema nelle due ipotesi accolte dal Progetto.

E' bene, infatti, imprimere alla protezione dell'incapace tutto quello sviluppo che è più coerente alla sua ragion d'essere: difendere sempre l'interdetto contro il danno che gli può provenire dai suoi atti, senza troppo preoccuparci dei terzi, i quali d'al'ronde (ripetiamo) sono messi in grado di sapere se uno sia o no interdetto.

Così può essere che il contratto di un interdetto, se a lui vantaggioso, sia sottratto all'impugnativa. Il contratto è valido, anche se per avventura fatto da chi era pienamente incosciente. L'apparenza della volontà può procacciare dei vantaggi, mediante il contratto, all'incapace, che l'abbia posto in essere a proprio profitto o che comunque se ne sia profittato alla pari dell'altro contraente; insomma, in tal caso, l'incosciente non è probabilmente così incosciente, da non, saper provvedere adeguatamente al proprio interesse.

Certo è che in questa guisa il Progetto si atterrebbe più coerentemente al sistema che, a quanto pare, finirà con prevalere anche rispetto ai minori. Per il codice civile il minore non è tutelato *tamquam laesus*, e in fondo neppure l'interdetto, dal momento che il grave pregiudizio per lui non è condizione a sè, ma solo uno dei possibili indici (che può mancare), da cui potersi rilevare la mala fede dell'altro contraente. Invece si formerebbe nel Progetto un sistema unico, abbastanza armonico, riguardante l'incapacità legale e quella naturale, nel senso che, con un atteggiamento più pratico, la loro protezione non deve mai neppur nominalmente rivolgersi contro l'incapace. Ma bisogna avere il coraggio di bandire per l'interdetto l'eccezione di buona fede per parte dell'altro contraente.

Di una eccezione ricavata dalla mala fede dell'interdetto, a differenza di quanto stabilisce per il minore l'art. 1365 del codice civile, non è il caso di discorrere: il Progetto non vi accenna. Un'eccezione di questo genere supporrebbe che alla consapevolezza dell'interdetto si dia peso. Il che, per verità, sarebbe una innovazione troppo ardita: si riterrebbe che l'incapacità legale possa non coprire i lucidi intervalli. I lucidi intervalli potranno giovare all'interdetto, tanto più nel sistema del Progetto, se l'atto è per lui vantaggioso, ma non mai danneggiarlo. Tuttavia il codice civile svizzero (art. 410) ammette che il tutelato (minore o infermo di mente) sia capace di discernimento. Provandosi la qual cosa, rimarrebbe salva la capacità anche di assumere una obbligazione o rinunciare a un diritto, se concorre il consenso del tutore, anche tacito, o la sua ratifica entro un congruo termine. E non basta: il tutelato che ha indotto in errore l'altro contraente, col farsi credere capace di contrattare, deve risarcirgli il danno (art. 411, in fine). Nè l'una nè l'altra cosa devono ammettersi a nostro avviso per l'interdetto, se non vogliamo ridurre e smentire la ragione della tutela. Al più dovrà il tribunale essere molto guardingo, distinguendo inabilitazione da interdizione.

Quanto all'eccezione di non lesione, è interessante tuttavia rilevare che in qualche recente legislazione questo uniforme trattamento dei minori e degli incapaci per malattia mentale non è stato riconosciuto. Così il codice civile germ. tende a irrigidire, in quel secondo caso, la tutela, a differenza che nel primo. Esso ha seguito la regola diversa, che colpisce di invalidità senza riserve, e cioè di inesistenza, gli atti compiuti dall'incapace. Già qui si affaccia per prima cosa la differenza di sanzione tra il caso del minore che (se oltre il 7^o anno d'età) abbia agito senza il consenso del suo rappresentante legale, e l'interdetto. Per il § 107 del codice civile germanico, infatti, il minore in tal caso ha bisogno del consenso del tutore solo se il contratto non gli procura vantaggi: se glieli procura e quel consenso è mancato, il negozio è valido, anche se compiuto da chi non aveva alcuna maturità per affari di quel genere.

Con tutto ciò pare a noi che non sia il caso di distinguere tra minori e interdetti, come non distingue neppure il codice civile svizzero. D'altronde, se il minore può essere già prematuramente capace di fatto, l'interdetto può avere i lucidi intervalli, dei quali si può tener conto solo con l'eccezione di non lesione.

In conclusione, è da approvare l'innovazione del Progetto riguardo gli atti dell'interdetto (con qualche riserva circa l'eccezione di buona fede del terzo). Il sistema del codice germanico è troppo rudemente astratto, perchè non tien conto della possibilità che l'incapace dimostri di esser di fatto meno inetto di quanto si presuma. D'altronde col sistema, pure egualmente assoluto del codice civile, fondato sulla sola annullabilità, è ovvio che è rimesso all'interdetto (così come al minore) di reagire a mezzo del legale rappresentante, solo se gli farà comodo, cioè se il contratto gli sarà pregiudizievole: ora, fin qui la prima delle due riserve contenute nel Progetto finisce con l'aggiungere nulla di nuovo a quanto già avviene praticamente; salvo forse il caso che, sotto l'impero del codice, si reagisca contro un contratto non dannoso, unicamente perchè posto in essere da un interdetto; ma il caso dovrebbe essere poco frequente.

Università di Pavia — (Rel. Prof. Gangi): Nel secondo comma vi è evidentemente un errore materiale di redazione. Ivi, infatti, si parla di "atti indicati nell'articolo precedente", mentre si deve parlare di "atti indicati nel comma precedente", o, più semplicemente, di "tali atti".

CONSIGLIO SUPERIORE FORENSE

L'articolo pecca di una certa indeterminatezza nella formula.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Alessandria — (Rel. Avv. *Pittaluga*): La dizione del primo comma potrebbe con vantaggio modificarsi nel senso che gli atti compiuti durante un perturbamento di mente, che tolga allo agente la libertà e la coscienza, sono annullabili, sempre che sia dimostrato che furono compiuti in quelle condizioni e che l'altro contraente ha profittato di tale stato. La determinazione dei termini, entro i quali la azione di annullamento deve essere promossa, dovrà essere fatta con riguardo a tutte le varie ipotesi.

Commissione Reale Avvocati di Ancona — (Rel. Avv. *Simigaglia*): Con gli articoli 497 e 498 si è estesa la facoltà, di annullamento di atti posti in essere da persone inferme di mente contenuta nell'art. 336 del codice vigente, ammettendola anche per i perturbamenti di mente d'indole transitoria, che riducano in stato d'incoscienza, e prescindendo dall'estremo d'una successiva domanda di interdizione.

Tali disposizioni, nelle quali sono state sancite le opportune cautele a favore dei terzi di buona fede, meritano piena approvazione.

Commissione Reale Procuratori di Bergamo — (Rel. Avv. *Zilioli*): Appare eccessivo il termine di cinque anni per l'azione di annullamento degli atti compiuti da persona affetta da perturbamento mentale. Non si vede la necessità di un termine così lungo, e d'altra parte questo può riuscire pericoloso. Come per l'azione redibitoria si sono stabiliti termini brevi, perchè, più ci si allontana dal contratto, e meno attendibile e sicura diventa la prova dei pretesi vizi, altrettanto è a dire qui, dove il Progetto, accogliendo il voto della scienza e della giurisprudenza, lodevolmente ammette l'azione da infermità mentale, anche indipendentemente dall'interdizione dichiarata o da dichiarare.

Commissione Reale Avvocati di Bologna: Al terzo comma sembrerebbe opportuno di apportare una lieve modificazione, nel senso che l'azione di annullamento può essere promossa anche dal curatore *che tuttavia lo assista*.

In fatti, se nel frattempo il minore è divenuto maggiore o l'inabilitato ha riacquisito la capacità, il curatore più non esiste e l'azione spetta all'interessato.

Commissione Reale Procuratori di Bologna — (Rel. Avv. *Neppi*): Si rileva che per errore è richiamato, nel primo capoverso, « l'articolo precedente », mentre deve essere richiamato il precedente comma dello stesso articolo.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Bologna — (Rel. Avv. *Redenti*): Il parlare di azione di annullamento, anzichè di nullità, in ordine agli atti di chi sia addirittura in istato di « incoscienza », rappresenta una anticipazione discutibile su tutta la disciplina della nullità, che dovrà risultare dai libri successivi del codice. Questo è proprio uno di quei casi in cui (salvo ridiscuterne quando tutta la materia venga organicamente in esame) sembrerebbe preferibile parlare di nullità relativa.

Comunque, il limitare la possibilità di impugnativa al caso di « incoscienza », sembra una soluzione eccessivamente restrittiva, soprattutto quando si richieda — ed è giusto — anche l'altro estremo, che l'altra parte abbia profittato del perturbamento altrui.

Si nota poi che l'articolo inizialmente parla di atti, ma poco più sotto parla di « altro contraente ». Dunque si riferisce, in realtà, soltanto ai contratti. Ma perchè limitarsi, in questa sede generalissima, soltanto a questa categoria? O si procede per singole categorie, e allora le disposizioni troveranno miglior sede a proposito di ciascuna di esse (testamenti, contratti, ecc.), o si vuol porre una regola generale, qui, e allora bisogna contemplarli possibilmente tutti.

Nello stesso articolo gioverà, comunque, richiamare anche la regola *temporalia ad agendum*, con quel che segue.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Brescia: Il Progetto regola con due distinte e diverse disposizioni la materia dell'annullabilità degli atti compiuti da un interdetto, e l'argomento dell'annullabilità degli atti compiuti da un infermo di mente non interdetto (art. 486 e 497), stabilendo praticamente una differenza circa le condizioni di proponibilità delle azioni di nullità nei due casi accennati. Mentre infatti, trattandosi di atti compiuti da un interdetto, la possibilità dell'annullamento esiste sempre come regola generale, e solo può essere eccezionalmente evitata, se l'altro contraente dimostri l'assenza di ogni danno per l'interdetto e la propria buona fede, per gli atti compiuti dall'infermo non interdetto, l'annullamento in genere, invece, non è possibile, se non quando il loro autore fornisca appositamente la prova del proprio stato d'incoscienza, e la prova dell'aver l'altro contraente approfittato di questo stato mentale.

Ma questa differenza, questa diversità di trattamento per gli atti compiuti dalle due classi di infermi di mente, non è però stabilita nella mente del legislatore per il concetto che l'incapace non interdetto meriti una tutela minore dell'infermo interdetto, ma solo per questo: perchè, mancando nel caso dell'infermo non interdetto, una sentenza che possa

rendere nota verso i terzi l' infermità dell' incapace, si rende necessario dare, volta per volta, la prova dell' infermità stessa. Tanto è vero che la *Relazione*, nel commento all' art. 497 sull' annullabilità degli atti compiuti dall' infermo non interdetto, usa queste precise parole (pag. 202): “ la disposizione dell' art. 497 è informata a quegli stessi principi relativi alla tutela del contraente di buona fede, in ossequio ai quali vennero stabilite le disposizioni degli art. 486, 1° comma, e 487 in tema di atti compiuti dall' interdetto. Ma l' onere della prova — e le ragioni sono evidenti — e qui invertito „.

Senonchè, se noi scendiamo all' esame analitico delle due disposizioni contenute negli articoli 486 e 497, risulta ben diversa la tutela che la legge offre all' infermo di mente, nei due casi contemplati. Tutela che resta diversa, pur prescindendo dal fatto dell' invertimento dell' onere della prova dell' infermità, fenomeno, questo, logico e naturale; e sul quale il Sindacato non ha certo alcuna critica da sollevare.

Infatti, per gli atti compiuti dall' infermo interdetto, la regola è che per rendere annullabile l'atto, basta che si verifichi l'una o l'altra di queste due condizioni:

a) che il terzo contraente sia in mala fede: conosca, cioè, o lo stato di infermità mentale dell' interdetto o la sentenza d' interdizione;

b) che il terzo contraente, anche se in buona fede, abbia però compiuto un atto dannoso o suscettibile di danno patrimoniale o morale per l' interdetto.

L' annullamento può essere evitato, solo se mancano tutte e due quelle condizioni; mentre la sola mancanza di una non salva dall' annullamento l'atto compiuto dall' infermo interdetto.

Invece per gli atti compiuti da un infermo non interdetto si pretende, perchè l'atto possa essere annullato, che si realizzi sempre questo fatto: “ che il terzo contraente abbia approfittato dello stato di infermità mentale dell' incapace „.

Si pretende cioè, se ben si osserva, il verificarsi di due fatti, e cioè:

a) che il terzo contraente abbia conosciuto lo stato di infermità;

b) e che di esso si sia avvalso per trarne un profitto a danno dell' incapace.

Insomma, il verificarsi di due condizioni, sostanzialmente simili a quelle che abbiamo visto poste sì come necessarie, ma in forma però alternativa, per concedere l' annullamento nel caso di atti compiuti da un infermo interdetto.

Vi è dunque una incongruenza, una contraddizione fra le due disposizioni che regolano le condizioni necessarie per la proponibilità dell' azione di nullità; la posizione, infatti, delle due classi d' incapaci è tutelata con un vigore diverso: l' infermo non interdetto è meno difeso. E questa incongruenza, questa diversità di trattamento, non solo non hanno alcuna ragione di essere, ma sono anche chiaramente contrarie alla volontà del legislatore, quale appunto appare anche dalla *Relazione*, che, come abbiamo visto, manifesta chiaramente la volontà di regolare allo

stesso modo la materia degli atti compiuti dall'infermo di mente nei due casi accennati.

Ritiene, perciò, il Sindacato che questa incongruenza e questa diversità di trattamento debbano assolutamente sparire: e per raggiungere questo scopo, propone che si modifichi la dizione dell'art. 497.

Ma la dizione di questo art. 497, secondo il Sindacato, va modificata anche per un'altra ragione.

Noi abbiamo visto come la frase " che il terzo contraente abbia approfittato dello stato di infermità mentale „, ponga l'incapace non interdetto in una condizione di inferiorità rispetto all'interdetto, ed offra una difesa insufficiente per il primo tipo di infermo; ma essa può essere, anche per un'altra ragione, fonte di pericoli per questo incapace.

Infatti, essa presuppone sempre, per rendere annullabile l'atto, che il terzo contraente abbia tratto un profitto dall'atto compiuto con l'incapace.

Ora può darsi anche questo; che il terzo, o per la negligenza o per la natura stessa dell'atto, o per qualche altra ragione, non abbia saputo trarre alcun profitto dall'atto compiuto con l'incapace, e che ciò nonostante a quest'ultimo sia derivato dall'atto stesso un pregiudizio morale o patrimoniale.

Orbene, la legge in tale caso non concederebbe l'annullamento dell'atto: mentre, se si trattasse di un infermo interdetto, lo concederebbe senz'altro: per quest'ultimo prescinde, infatti, la legge da ogni profitto del terzo, per preoccuparsi esclusivamente del pregiudizio per l'incapace.

Anche dunque per questo il Sindacato propone che l'art. 497 venga radicalmente modificato secondo la formula seguente:

" Gli atti compiuti durante un perturbamento mentale, dipendente da qualsiasi causa, sono annullabili, semprechè il loro autore dimostri che furono compiuti in istato d'incoscienza, e dimostri anche che o l'altro contraente era in mala fede o che dall'atto è a lui derivato o può derivare un pregiudizio patrimoniale o morale „.

Rileviamo, poi, che nè questo articolo, nè il successivo fanno parola alcuna del testamento e della donazione.

E' noto come per l'attuale codice (art. 763 - art. 1502) questi due negozi giuridici possono essere sempre dichiarati nulli, se compiuti in istato di infermità mentale, indipendentemente da qualsiasi procedimento di interdizione, e indipendentemente dalla presenza di tutti quei requisiti, che sono invece richiesti, per l'annullabilità degli altri atti, dagli articoli 336 e 337 del codice civile.

Ritiene il Sindacato che, se quelle due disposizioni eccezionali del codice civile sulla donazione e sul testamento sono destinate a rimanere anche nel nuovo codice, esse vengano inserite in questo secondo capo del titolo IX, che riguarda tutto l'argomento dell'efficacia giuridica degli atti compiuti dall'interdetto e dall'infermo di mente in generale. E questo, per raggiungere un buon ordinamento in tutta questa materia.

Commissione Reale Avvocati di Brindisi: Gli art. 497 e 498 non sembrano tra loro perfettamente concordati.

Mentre l'art. 497 permette la impugnazione dell'atto quando l'autore dimostri che fu compiuto in uno stato di incoscienza e che l'altro contraente di tale stato abbia approfittato, l'art. 498 non si accontenta di questi due estremi; ma vuole che, per lo meno, lo stato di incoscienza risulti dall'atto stesso che viene impugnato.

Questa differenza non ha nessuna possibilità di giustificazione; perchè la circostanza della sopravvenuta morte dell'autore dell'atto non deve in nessuna ipotesi andare a vantaggio di chi ha approfittato dello stato di perturbamento mentale di colui che poi è morto, e con ogni probabilità ha fatto assegnamento appunto sulla di lui morte.

Commissione Reale Avvocati di Cagliari — (Rel. Avv. *Morittu*): Di tutte le innovazioni introdotte dal Progetto, la meno felice sembra quella del primo comma di questo articolo. Il Progetto ha esagerato in senso opposto all'art. 336 del codice vigente: per voler tutelare gli interessi dei contraenti di buona fede, ha finito per danneggiare la difesa degli interessi degli infermi di mente. Il che si dimostrerà più sotto. Un'altra osservazione non può non farsi, contro il capoverso in questione: in esso si dice che sono *annullabili* gli atti compiuti in istato di *incoscienza*. Non si distingue fra grado e grado di incoscienza: così che anche la *incoscienza assoluta*, che implica *mancaanza di coscienza*, rende il negozio giuridico annullabile e non già addirittura inesistente. Si urta, così, contro uno dei principi fondamentali della moderna dottrina civilistica, che il consenso è requisito essenziale per la esistenza dei negozi giuridici, e si abbandona il principio riaffermato nell'art. 10 del Progetto italo-francese di codice delle obbligazioni e dei contratti.

Non occorre, poi, speciale dimostrazione, per intendere quale difficile onere probatorio si addossi alla parte, che è poi la più debole, quando le si impone di dimostrare il proprio stato di incoscienza, proprio al momento della formazione del negozio giuridico: altra cosa è provare, come è nel sistema del codice vigente, allo scopo di ottenere la semplice annullabilità, lo stato di infermità mentale, al quale non corrisponde, in tutti i suoi momenti, lo stato di incoscienza.

Agli effetti di ottenere l'annullabilità, sembra sempre più eccessivo imporre all'infermo di mente anche l'onere di provare che l'altro contraente ha approfittato di tale stato. Provato lo stato di incoscienza e provata la conoscenza di tale stato da parte dell'altro contraente, la persona affetta da perturbamento mentale dovrebbe ottenere l'annullamento dell'atto, qualora l'altro contraente non dimostrasse di non aver tratto profitto da tali condizioni. Basterà, in altri termini, da parte di chi fu infermo di mente, provare che il contraente capace conosceva lo stato di infermità, o, se si vuole, lo stato di incoscienza, perchè sorga, contro di esso, la presunzione di aver tratto profitto da tale stato, e perchè sia così spostato l'onere della prova.

Giustamente osservava il BARTALINI, in ordine al vigente art. 336 (verbali della Commissione di coordinamento, n. 19, Seduta pomeridiana del 4 maggio 1865, *Raccolta Gianziani*, Vol. III, pag. 148, n. 4), che è meno degno di tutela colui che non si astiene dal contrattare con chi sa essere infermo di mente, anche se non interdetto, di colui che contratta in buona fede con un interdetto. A chi contratta con tale consapevolezza non si dovrebbe fare un trattamento migliore di quello fatto dall'art. 486 a chi contratta con un interdetto.

Dovrebbe, in materia di infermità mentale, mantenersi quella logica di principi che ha serbato il codice vigente di commercio in materia di fallimento: c'è presunzione di frode nel terzo contraente per il fatto che è stato dimostrato che egli contrattò, conoscendo lo stato di cessazione dei pagamenti del fallito.

Sembra poi equo e giusto stabilire come sufficiente per l'annullamento la prova dello stato di infermità (dicasi pure incoscienza) e del pregiudizio derivato o che potrà derivare dall'atto all'infermo stesso; è eccessivo dover provare ancora la mala fede del terzo contraente, come pare implicito nel concetto di *profitto*.

Non sembra, infine, giusto far decorrere il termine della prescrizione dell'azione di annullamento dalla cessazione dello stato di incoscienza, anziché da quello della cessazione della infermità, se, per avventura, questa fosse abituale (nel senso che dà luogo a stati intermittenti di incoscienza).

Sindacato Avvocati e Procuratori di Catania: Gli atti compiuti in stato d'incoscienza sono inesistenti per mancanza di consenso, che evidentemente non può esistere là dove manca la coscienza.

Non si vede, dunque, come si parli di semplice annullabilità e come l'annullamento di quegli atti possa essere condizionato all'intervento di certe circostanze, sia pure quella del profitto dell'altro contraente.

Pertanto, si propone che venga soppressa nel primo comma la proposizione « e che l'altro contraente ha profittato di tale stato ».

Commissione Reale Avvocati di Cremona — (Rel. Avv. Cavallerone): *Vedasi l'osservazione all'art. 486.*

Sindacato Avvocati e Procuratori di Enna — (Rel. Avv. Ghera): Non pare che, se gli atti furono compiuti " in istato d'incoscienza „, si possa parlare di annullabilità anziché di nullità, la quale evidentemente discende dal vizio essenziale del consenso e quindi per principio generale di diritto. Onde appare illogica l'altra condizione del profitto dello stato di perturbamento mentale per parte dell'altro contraente, non potendosi in alcun modo sanare un atto nullo per la mancanza d'uno

dei requisiti essenziali del contratto, la validità del consenso di entrambi i contraenti.

Nel caso della buona fede dell'altro contraente parrebbe sufficiente il trasportarsi qui la disposizione dell'art. 487.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Genova: Vi è un evidente errore materiale al primo capoverso, dove si parla di " articolo precedente „, invece che di " alinea „ o " comma „ precedente.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Modena — (Rel. Avv. *Della Fontana*): Molto pericoloso appare introdurre il concetto del momentaneo stato di perturbamento mentale a base dell'annullabilità degli atti, per gli abusi e le deviazioni cui nella pratica spesso può condurre. Ad ogni modo — per analogia — chi ha contrattato in buona fede con persona che si trovava in momentaneo stato di perturbamento mentale, dovrebbe avere lo stesso trattamento di chi ha contrattato con un interdicendo durante il giudizio (articoli 486 e 487), per quanto riguarda l'annullabilità degli atti.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli: Alla *vexata quaestio* della incapacità naturale come causa di nullità del negozio giuridico, il Progetto dà una soluzione, che tronca molte delle quistioni alle quali dà luogo il codice vigente, poichè, oltre che nei casi ipotizzati dagli articoli 336 e 337 di questo, esso propone che siano dichiarati annullabili *gli atti compiuti durante un perturbamento mentale dipendente da qualsiasi causa, sempre che il loro autore dimostri che furono compiuti in istato di incoscienza e che l'altro contraente ha profittato di tale stato »*.

Provvido senza dubbio il proposito di troncare, con una espressa disposizione, le cennate quistioni; però questa Commissione ritiene che il Progetto, ispirato dall'intento di assicurare la stabilità delle contrattazioni, si discosti di troppo dalla realtà delle cose, poichè lo stato di incoscienza implica mancanza di consenso, e quindi inesistenza dell'atto.

A diverso principio da quello seguito Progetto sono informati il codice svizzero e quello dell'impero germanico ed il progetto di codice delle obbligazioni e dei contratti italo-francese, il quale, con l'art. 10, prescrive essere requisito essenziale del contratto il *consenso*, e con l'art. 11 stabilisce la annullabilità del contratto per incapacità *legale* e per vizio di consenso.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Palmi — (Rel. Avv. *Bagalà*): Un'innovazione, dalla quale si dissente, è quella concernente l'annullabilità degli atti compiuti durante un perturbamento men-

tale, dipendente da qualsiasi causa, qualora il loro autore dimostri che gli stessi furono compiuti in stato d'incoscienza e che l'altro contraente ha profittato di tale stato. Poichè tale categoria di atti rientra in quella più ampia degli atti annullabili per vizio di consenso, e la disposizione non fa che riprodurre pel caso particolare la norma più generale dell'art. 1104 dell'attuale codice, che richiede come requisiti essenziali per la validità dei contratti, la capacità e il consenso valido dei contraenti. Nè la restrizione posta, col prescrivere che l'atto possa essere annullato solo quando l'altro contraente ha profittato di tale stato, sembra giustificata e consigliabile deroga al principio generale sancito dall'art. 1104 del codice civile.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Pavia — (Rel. Avv. Celli): In fine della riga sesta dopo *persona* potrebbero essere aggiunte le parole *che fu*, ecc. e l'ultima parte dello articolo potrebbe terminare con le sole parole: *anche se provvisorio*.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Reggio Calabria — (Rel. Avv. Mafrici): Si proporrebbe un emendamento nel senso di precisare se basti per la nullità dell'atto compiuto durante un perturbamento mentale, che l'altro contraente abbia soltanto profittato di tale stato per contrattare, ovvero occorra che sia derivato un pregiudizio patrimoniale a vantaggio di codesto contraente di mala fede.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Roma — (Rel. Avv. Schupfer): Alla espressione « *il loro autore dimostri* », adoperata nella prima parte dell'articolo, sostituirei l'altra: *si dimostri*, sia perchè la parola *autore* ha notoriamente un significato *tecnico*, che qui non tro a riscontro, sia perchè nel primo capoverso è chiarito che anche *gli eredi od aventi causa* possono fare quella dimostrazione, dal momento che anch'essi possono promuovere l'azione di annullamento. Nè può sorgere il dubbio che anche la controparte si ritenga abilitata a promuoverla, perchè ciò è escluso *in terminis* appunto dal detto capoverso.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Roma — (Rel. Avv. Salomone): In coerenza all'abbreviazione di tutti i termini, disposta nell'intento di ridurre il tempo dell'incertezza eventuale delle convenzioni, sarebbe opportuno ridurre il termine di cinque anni, fissato per l'annullabilità degli atti compiuti durante un perturbamento mentale.

Commissione Reale Procuratori di Santa Maria Capua Vetere — (Rel. Avv. Gaglione): Si propone una congrua abbreviazione del termine per l'azione di annullamento, a decorrere per il minore dal raggiungimento della maggiore età.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Santa Maria Capua Vetere: E' rispettata la buona fede dell'altro contraente con l'inversione dell'onere della prova.

Commissione Reale Avvocati di Torino — (Rel. Avv. *Abello*): Si rileva, così nella rubrica come nel testo dell' articolo, una errata terminologia, che può generare molta confusione ed incertezza.

Non si parla di *malattia mentale* come nell'art. 493, ma neppure di *infermità di mente* che è la voce a cui si intesta il capitolo intiero, e si parla di « *perturbamento mentale* e di *stato di incoscienza* », senza dare ragione di questo mutamento di termini.

Dal punto di vista della forma, sembra che essa potrebbe essere facilmente migliorata.

Non si comprende perchè nell'art. 497 non siasi adottata la terminologia seguita dagli articoli 498 e 499, in cui parlasi unicamente di *stato di incoscienza*, che, anche nel linguaggio comune, è sempre, per lo meno, uno stato di perturbamento mentale, o, in altre parole, una forma di infermità di mente, di quella infermità a cui si intitola l'intiero capò ed a cui devono informarsi i tre articoli che lo chiudono e sono, per più rispetti, relevantissimi.

Converrebbe poi correggere un'evidente svista, che si ebbe nel secondo comma in cui si parla di atti indicati nell'articolo precedente, mentre questo si intitola alla sospensione della prescrizione. Se non si vuole fare dei tre comma un articolo separato, come forse sarebbe più logico, contenendo essi l'indicazione delle persone che possono far valere l'annullabilità *de qua* e dei termini in cui si deve fare valere, converrebbe presentare detto articolo nei seguenti termini (*Annulabilità degli atti compiuti in istato di incoscienza*): « Gli atti compiuti in istato di incoscienza, da qualunque causa essa dipenda, sono annullabili, semprechè il loro autore dimostri che furono compiuti in istato di incoscienza e che l'altro contraente ha approfittato di tale stato.

« L'azione annullamento di tali atti non può essere promossa che dalla persona che li ha compiuti o dai suoi eredi od aventi causa, e non dopo cinque anni dalla cessazione dello stato di incoscienza, se la persona che ha compiuto l'atto era, al tempo di suo compimento, un minore emancipato o un maggiore inabilitato. L'azione può essere promossa anche dal curatore.

« Se alla persona che compì l'atto in istato di incoscienza sia stato successivamente nominato un tutore provvisorio a norma degli articoli 474 e 493 od essa sia stata interdetta, l'azione di annullamento può essere promossa dal tutore anche se provvisorio ».

Per quanto concerne la sostanza ed il contenuto delle norme in esame, a parte che esse troverebbero sede più opportuna nel campo delle obbligazioni e contratti e soprattutto nella parte generale in cui si parla della prestazione del consenso e di vizi di volontà, si potrebbe discu-

tere se possa parlarsi di semplice annullabilità in riguardo ad atti compiuti in istato d'incoscienza, che deve ritenersi essere tale stato di mente da togliere ogni volontà, e se non sia migliore, anche per gli atti compiuti in istato di *infermità di mente*, magari *passeggera* o *momentanea*, ma producentesi e rivelantesi come *stato d'incoscienza*, la vecchia formula degli articoli 336 e 337 del codice civile, salva la risoluzione delle più importanti questioni cui essi hanno sinora dato luogo.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani — (Rel. Avv. Drago): Il primo alinea dispone che gli atti compiuti durante un perturbamento mentale sono annullabili, sempre che il loro autore dimostri, ecc. Il secondo alinea dispone che tale annullamento non può essere promosso che dalla persona *affetta dal perturbamento mentale*, ecc.

Ora, poichè questa persona non è che l'autore di quegli atti, si è in presenza di duplicazioni della stessa norma.

Si sottopone, dunque, di sostituire nel primo comma, alla espressione *sempre che il loro autore dimostri* quest'altra: *sempre che si dimostri*

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria — Gli articoli 497 a 499 affrontano il difficile problema della cosiddetta incapacità naturale, il quale, nel silenzio del codice attuale, ha dato luogo a gravi controversie.

Sebbene non manchino opinioni contrarie, anche molto autorevoli, secondo la dottrina e la giurisprudenza dominanti gli articoli 336 e 337 del codice vigente non contemplerebbero l'incapacità naturale, ma prevederebbero semplicemente una certa efficacia retroattiva dell'interdizione successivamente pronunciata (art. 336) e di quella non più potuta pronunciare per la sopravvenuta morte dell'interdicendo (art. 337); cosichè l'incapacità naturale per gli atti tra vivi non trova alcuna disciplina nel codice vigente. Tuttavia, richiamandosi per i contratti al requisito del consenso (art. 1104 cod. vigente), la giurisprudenza ha ritenuto che non esiste un negozio giuridico, quando uno dei contraenti si trovi in istato di incapacità naturale (cfr. in questo senso, da ultimo, Cass. 7 marzo 1929 *Genua - Mercurio*, "Giur. It.", 1929, II, pag. 506.) Questo sistema però ha il difetto di attribuire all'incapacità naturale conseguenze più gravi (inesistenza dell'atto) che non a quella legale (nullità di diritto, ma proponibile soltanto dal tutore, dall'interdetto e dai suoi eredi od aventi causa, art. 335, capov., del codice vigente), il che non sembra logico e dà comunque adito al dubbio che debbano pure ritenersi inesistenti gli atti compiuti dalla persona in istato di incapacità legale, qualora si provi che al tempo dell'atto essa era incapace per natura a prestare un valido consenso.

Il Progetto elimina queste incertezze ed incoerenze e statuisce che gli atti compiuti in istato di incoscienza sono semplicemente annullabili, come gli atti compiuti in istato di incapacità legale, invertendo solo l'o-

nere della prova: mentre per le persone in istato di incapacità legale la prova dell'incapacità è già insita *in re ipsa*, per quelle in istato di incapacità naturale la prova dell'incoscienza, al tempo del compimento dell'atto di cui si chiede l'annullamento, deve essere data caso per caso.

Inoltre, in conformità alla tendenza del Progetto, di proteggere i terzi di buona fede, l'annullamento dell'atto può essere pronunciato solo quando risulti provato che l'altro contraente abbia approfittato dello stato di incoscienza; il che vuol dire, quando l'altro contraente non sia stato in buona fede. Anche qui potrebbe essere utile chiarire che la mala fede del contraente diretto possa essere opposta a qualsiasi successivo avente causa, così come sopra è stato suggerito per gli articoli 486 e 487.

Si ricorda poi quanto ivi è stato detto circa gli atti liberali.

Nel secondo comma sarebbe bene aggiungere, che la prescrizione di cinque anni non si applica, quando l'annullamento venga chiesto in via di eccezione da colui che è convenuto per l'esecuzione dell'atto annullabile, analogamente a quanto dispone l'art. 1302 del codice vigente (norma che si trova riprodotta nell'art. 227 del Progetto italo-francese del codice delle obbligazioni e dei contratti).

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste: Si approva la generalizzazione dell'art. 336 del codice vigente.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Venezia — (Rel. Avv. *Levi*): Va osservato che il 1° e 2° comma risulterebbero meglio coordinati fra loro e più rispondenti entrambi alle giuridiche necessità, se l'onere della prova che gli atti furono compiuti in stato di incoscienza e che l'altro contraente ha profittato di tale stato, fosse, con dizione più chiara, posto a carico, non soltanto dell'autore degli atti, ma anche, alternativamente, dei suoi eredi od aventi causa.

Art. 498

(Art. 337 codice civile)

(Impugnabilità di atti dopo la morte dell'infermo)

Gli atti compiuti da una persona in istato di incoscienza non possono essere impugnati dopo la sua morte, se non quando consti che l'altro contraente ha approfittato di tale stato e inoltre che siasi promossa l'interdizione prima della morte o che sia stata autorizzata in via definitiva la custodia della persona o la prova dello stato di incoscienza risulti dall'atto stesso che viene impugnato.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Bologna e Corte di Appello di Roma: *Si vedano le osservazioni all'art. 497.*

CONSIGLIO DI STATO

Si vedano le osservazioni all'art. 497.

UNIVERSITA'

Università di Genova, di Parma, di Messina e del S. Cuore di Milano: *Vedansi le osservazioni all'art. 497.*

Università di Macerata — (Rel. Prof. Greco): Si subordina la impugnativa di atti, che si eserciti dopo la morte di colui che li ha compiuti in istato di incoscienza, al necessario concorso di due ordini di condizioni, e cioè, da un lato che l'altro contraente abbia approfittato di tale stato, e dall'altro che siasi promossa l'interdizione prima della morte, oppure che sia stata autorizzata in via definitiva la custodia della persona, o, infine, che la prova dello stato di incoscienza risulti dall'atto stesso che viene impugnato.

Ora questo secondo ordine di condizioni, alternativamente poste, non conviene affatto alla presupposta ipotesi di stati di incoscienza, i quali, per quanto assoluti, abbiano solo carattere transitorio, di modo che non siano idonei a provare nessuna delle due prime condizioni prescritte: cioè nè l'istanza di interdizione, nè la custodia della persona. E quanto alla terza condizione, che cioè la prova dello stato di incoscienza risulti dallo stesso atto, è un pretendere troppo il richiedere questa prova, allorchè è di intuitiva evidenza che l'atto può presentarsi formalmente ineccepibile, come nei frequenti casi in cui esso sia predisposto unilateralmente dal contraente *sui compos* e soggetto alla semplice firma dell'altro. Sembra chiaro, pertanto, come la disposizione renda sommamente difficile, per non dire addirittura impossibile, l'impugnare, dopo la morte di una persona, gli atti da essa compiuti in stato di incoscienza, e non pare che una siffatta disposizione possa rappresentare un progresso della nostra legislazione. Anzi, essa peggiora la situazione, già di per sè insufficiente e criticabile, del vigente art. 337, poichè questo, limitandosi

a parlare di semplice *infermità di mente*, può intendersi nel senso che abbia lasciato impregiudicato il problema dello stato di assoluta incoscienza, a cui invece l'art. 498 si riferisce *expressis verbis*, dandovi una soluzione che, per i suddetti motivi, non pare accettabile. Nè mancano in giurisprudenza casi che dimostrano la incongruenza di una disciplina, quale è quella qui dettata. Significativo, in proposito, è un recente caso, riportato nella « Revue de droit civil », anno 1931, p. 607, in cui trattavasi degli eredi di una persona che impugnavano un contratto di vendita da essa firmato in istato di ubbriachezza. Si è riconosciuto in tal caso, sia dal tribunale di Alençon, sia soprattutto dall'annotatore della sentenza, prof. DEMOGUE, la nullità del negozio e la inapplicabilità dell'art. 509 del codice francese, corrispondente al nostro art. 337, appunto per la ragione che stati di incoscienza di quel genere non sono idonei a fondare domande di interdizione.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Avvocati di Ancona, Sindacato Avvocati e Procuratori di Brescia, Commissione Reale Avvocati di Brindisi: *Vedansi le osservazioni all'art. 497.*

Commissione Reale Procuratori di Bologna — (Rel. Avv. Neppi): Si fa voti per una migliore formulazione, che qui si accenna a solo scopo esemplificativo:

« Gli atti compiuti da una persona in istato di incoscienza possono essere impugnati dopo la sua morte solamente quando consta che l'altro contraente ha approfittato di tale stato, e semprechè, inoltre, prima della morte sia stata promossa la interdizione o sia stata autorizzata in via definitiva la custodia della persona, ovvero lo stato di incoscienza in cui questa compì l'atto impugnato risulti dall'atto stesso ».

Sindacato Avvocati e Procuratori di Bologna — (Rel. Avv. Redenti): La ulteriore limitazione delle impugnative *post mortem*, sebbene abbia un precedente nel codice attuale, non sembra opportuna, quando si comprenda anche il *furor brevis*, determinato da cause occasionali: ubbriachezza, intossicazione, delirio da febbre, ecc.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Catania: Si fanno voti perchè venga mantenuta la dizione del vigente art. 337 del codice civile, onde escludere possa pensarsi che l'efficacia tutelare del disposto trovi applicazione solo in rapporto agli atti compiuti in istato d'incoscienza.

Commissione Reale Avvocati di Como — (Rel. Avv. *Rovelli*): L'articolo ripete la formula dell'art. 337: « *quando lo stato di incoscienza risulti dall'atto stesso che viene impugnato* ». Sono note le controversie suscitate dall'espressione « *atto stesso* ».

Esse concernono la natura della prova e i limiti ed il grado della prova. Sarebbe, forse, opportuno, nonostante le difficoltà della materia, specificare il contenuto della norma.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Genova: L'articolo lascia insoluta, ed anzi aggravata, la questione della distinzione tra *incapacità naturale* e *incapacità legale*.

Esso aggiunge ancora un requisito (che l'altro contraente abbia approfittato dello stato di incoscienza) a quelli già richiesti dall'art. 337 del codice vigente: mentre, secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza, neppure i requisiti richiesti dal vigente art. 337 dovevano ritenersi necessari per stabilire l'incapacità naturale, essendo sufficiente, all'uopo, il difetto della capacità di consentire, indipendentemente da ogni altra circostanza.

Nel Progetto l'incapacità naturale è regolata espressamente nel capo di cui fa parte l'articolo in esame: si dovrebbe, quindi, ritenere che tale articolo contempli appunto la incapacità naturale stessa. Ma in tal caso non si comprende perchè siansi conservati ed anzi aggiunti ulteriori limiti all'annullabilità degli atti.

Si propone la soppressione dell'articolo, ritenendo che basti la prova dello stato di incoscienza di un contraente e del profitto trattone dall'altro, per legittimare l'annullamento dell'atto, anche se la relativa azione sia promossa dopo la morte della persona che ha compiuto l'atto stesso in istato di incoscienza.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Pavia — (Rel. Avv. *Celli*): L'articolo può essere ridotto nei termini seguenti: « Gli atti indicati nell'articolo precedente possono essere impugnati dopo la morte della persona di cui si tratta, quando:

1°) consti averne l'altro contraente profittato;

2°) prima della morte sia stata o promossa l'interdizione o autorizzata la definitiva custodia della persona, o dall'atto impugnato risulti lo stato di incoscienza ».

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani — (Rel. Avv. *Drago*): Si stima opportuno sostituire, in questo e nell'art. 499, al vocabolo « *incoscienza* », la espressione « *infermità mentale* », non solo perchè è quella usata nell'epigrafe di questo capitolo e nell'art. 337 del

codice civile, ma perchè « incoscienza » contiene già una qualifica, una determinazione della infermità mentale, che è bene lasciare nella sua più generica accezione.

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria :

Nel nuovo sistema adottato dal Progetto, l'art. 498 acquisterebbe una portata assai diversa da quella dell'attuale 337. Abbandonata l'idea di dare forza retroattiva all'interdizione nel concorso delle circostanze di cui al vigente art. 336 e dichiarati, invece, annullabili gli atti compiuti in istato di incoscienza, semprechè se ne dia la prova e si dimostri che l'altro contraente ne abbia profittato, l'ammissibilità dell'annullamento di cotali atti, anche dopo la morte della persona che li ha compiuti, non dovrebbe, in massima, sottostare ad una disciplina diversa. Certo, dopo la morte sarà più difficile stabilire l'asserito stato d'incoscienza, mancando la possibilità di esaminare la persona di cui trattasi. Ma ciò non sembra una buona ragione per esigere per questo caso prove legali diverse, per giunta di valore assai disparato. Così il fatto che sia stata promossa l'interdizione prima della morte, non fornisce certamente per sè stesso alcuna prova che il defunto siasi realmente trovato in istato d'incoscienza quando compì l'atto; si dovrebbe, quindi, pur sempre ricorrere ad altri mezzi di prova. Anche il fatto che sia stata autorizzata la custodia del defunto, di per sè non prova nulla; solo potranno essere utilizzate le prove assunte in occasione di quel provvedimento. Infine, quando la prova dello stato d'incoscienza risulti dall'atto stesso che viene impugnato — e consti, bene inteso, che l'altro contraente ne abbia approfittato —, l'annullamento potrà essere ottenuto senza difficoltà, a sensi della regola generale del primo comma dell'art. 497. In sostanza, pare che tutto si riduca a questo: se si ritiene che alcuni mezzi di prova (ad es., quella per testi) siano troppo infidi, per poter essere ammessi dopo la morte della persona di cui trattasi, data la impossibilità di un controllo coll'esame della persona, sembrerebbe meglio escluderli esplicitamente o subordinarne l'ammissione a determinate cautele (per es., ad un principio di prova fornito con altri mezzi).

Commissione Reale Procuratori di Trieste e Capodistria — (Rel. Avv. *Levi-Viola*): Non risulta palese perchè, concorrendo il requisito dell'atto eseguito in istato di incoscienza e la circostanza che l'altro contraente ha profittato di tale stato, non debba potersi procedere ad impugnazione dopo la morte, se non nel caso di promossa interdizione o autorizzata custodia prima della morte: *ubi eadem ratio, ibi eadem dispositio*! Tutt'al più si potrebbe legare l'esperimento della prima azione di impugnazione ad un termine relativamente breve ed a favore dei soli eredi che hanno sofferto pregiudizio.

Art. 499

(Atti compiuti da minori, interdetti o inabilitati in stato d'incoscienza)

Le disposizioni degli articoli 497 e 498 non si applicano agli atti che siano stati compiuti in istato di incoscienza da minori o da maggiori interdetti o inabilitati, e dei quali si possa chiedere l'annullamento per la minore età, per la interdizione o per la inabilitazione dei loro autori,

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Caltanissetta: L'articolo appare superfluo, imperocchè la causa di annullamento, derivante dalla minore età, dalla interdizione o dalla inabilitazione, per la sua maggiore estensione non dà adito ad esperire le azioni di cui agli articoli 497 e 498.

Corte di Appello di Catania — (Rel. Pres. Sez. *Cappellani*): L'articolo pare superfluo, in quanto è intuitivo che per gli atti compiuti in istato di incoscienza da minori o da maggiori interdetti o inabilitati, può chiedersi lo annullamento per la minore età, per l'interdizione o per la inabilitazione.

CONSIGLIO DI STATO

Si vedano le osservazioni all'art. 497.

UNIVERSITA'

Università di Genova e Università di Parma — (Rel. Prof. *Allara*): La disposizione sembra inutile.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Avvocati di Cagliari — (Rel. Avv. *Morittu*): Da questo articolo si desume che sono semplicemente annullabili gli atti posti in essere dagli interdetti, dai minori e dagli inabilitati, anche quando si dimostri che essi erano assolutamente incoscienti nel momento in cui compirono gli atti suddetti. Si ripete quanto è stato osservato a proposito dell'art. 497.

Non è chiaro se agli articoli 99 e 138 si sia voluta fare differenza fra stato di incoscienza e stato di infermità di mente. Ove siasi voluto seguire un criterio identico, sarebbe opportuno uniformare e precisare meglio il linguaggio degli articoli 99, 138, 497 e 499.

Commissione Reale Avvocati di Catania — (Rel. Avv. *Testaj*): La disposizione si reputa del tutto superflua, trattandosi di nullità di atti compiuti, senza le forme abilitative, da incapaci, come minori, interdetti o inabilitati, indipendentemente dallo stato di incoscienza o meno dei medesimi.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Catania: L'articolo dispone che, indipendentemente dall'azione di annullamento per lo stato di incoscienza e dal concorso dei requisiti richiesti per tale azione, il minore, l'interdetto e l'inabilitato rimangono sempre assistiti dalle azioni dipendenti dal loro stato di incapacità legale.

Trattasi di una verità di così palmare evidenza, da reputarsene del tutto superflua la enunciazione.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Genova: Si propone la soppressione dell'articolo, perchè inutile.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani — (Rel. Avv. *Drago*): *Vedasi l'osservazione all'art. 498.*

TITOLO XII

Dell'obbligo degli alimenti

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. *Modena*): Il Progetto raggruppa sotto il titolo XII in venti articoli (500 a 520) le disposizioni che riguardano il diritto alimentare di ogni specie, escluso quello che deriva da convenzione o testamento.

Codesto raggruppamento si deve approvare: è infatti noto come le norme cui occorre oggi far richiamo, si ritrovano sparse nel codice civile (articoli 133, 138, 146, 186, 187, 193, 211, 752, 846, 867, 1081, 1415, 1426 e 1955), nel codice di procedura (592 - 761) nel codice di commercio ed (792) anche in leggi speciali.

Sezione di Corte di Appello di Catanzaro: Innovatrice, e lodevolmente innovatrice, è la parte del Progetto relativa agli alimenti, che comincia con enunciare la condizione fondamentale per il sorgere dell'obbligazione alimentare (art. 500), e risolve le più vessate questioni in materia.

Corte di Appello di Catania — (Rel. Pres. Sez. *Cappellani*): Più organica struttura, rispetto alla legge vigente, presenta la materia delle obbligazioni alimentari.

Corte di Appello di Catanzaro — (Rel. Pres. Sez. *Perrotti*): E' un titolo, questo, del tutto nuovo. Indicata la condizione fondamentale per il sorgere della obbligazione alimentare, il Progetto raggruppa qui, modificandole, ampliandole o rendendole più compiute, tutte le disposizioni in materia.

Corte di Appello di Genova — (Rel. Cons. *Sarno*): Il Progetto segue un criterio di sistema scientifico, raggruppando in questo titolo tutte le disposizioni che si trovano sparse in diversi punti del codice vigente, negli articoli 140 e 146, 846, 1081 e 1289 ed in qualche articolo della procedura civile. Il criterio sarebbe stato attuato, però, in modo più completo, se il Progetto non avesse sparpagliato in altri titoli di questo primo libro altre norme relative all'obbligo ed al diritto degli alimenti (articoli 165, 167, 176, 289, 290, 291 e 348).

Il Progetto indica con precisione e chiarezza di linguaggio quando e da chi gli alimenti siano dovuti, in quale misura, con quali forme ed in qual modo cessi l'obbligo relativo.

Sembra però, che sarebbe opportuno, per quanto riguarda la persona obbligata agli alimenti, ammettere il principio che il concorso dell'obbligo agli alimenti fra le diverse categorie debba essere convenientemente regolato.

Corte di Appello di Milano — (Rel. Pres. Sez. *Pelosi*): Bene a ragione, nella prefazione alla *Relazione* che accompagna il Progetto, è messo in rilievo che con questo titolo è stata colmata una lacuna del codice civile.

L'obbligo alimentare, inteso come un istituto particolare del diritto di famiglia, con contenuto patrimoniale, presuppone il *matrimonio*, la *parentela*, l'*adozione*, l'*affinità*.

Erroneamente, quindi, il codice civile vigente (articoli 137 e 146) ha collocato quest'istituto sotto il titolo del matrimonio, laddove esso si riferisce ai rapporti familiari in genere.

(Rel. Sost. Proc. Gen. *Morbioli*): L'ordinamento dato dal Progetto all'istituto, nel suo complesso, si presenta più completo e molto migliorato in confronto di quello contenuto nel codice attuale.

Corte di Appello di Torino — (Rel. Pres. Sez. *Burzio*): Con esatto criterio sistematico sono raggruppate in questo titolo le disposizioni sull'obbligo degli alimenti che si trovano sparse in varie parti del codice.

Corte di Appello di Trieste — (Rel. Cons. *Di Mauro*): La creazione di un titolo autonomo, sotto il quale sono raggruppate in modo sistematico le varie norme, che disciplinano le obbligazioni alimentari, è quanto mai opportuna.

Le proposte disposizioni colmano lamentate lacune, determinano con precisione il contenuto delle obbligazioni in esame (articoli 505, 507, 509, 510), assicurano all'alimentando una rapida ed efficace tutela procedurale (art. 514).

Corte di Appello di Venezia — (Rel. Cons. Colagrosso): Il titolo riflette, in modo autonomo, le obbligazioni alimentari, le quali hanno radice in un rapporto familiare o nella stessa legge, restando escluse tutte le altre obbligazioni che ripetono il loro titolo dal testamento, dalla convenzione o dal delitto.

La sistemazione, così accolta, è giuridicamente esatta, in quanto la predisposta disciplina copre la superficie tutta della obbligazione alimentare legale, la quale, già contemplata dal diritto romano in virtù della cognazione, dal diritto canonico per i vincoli della fratellanza religiosa, di parentela spirituale e di patronato, dal diritto feudale per motivi di soggezione e di ossequio, e, infine, dal diritto statutario per i vincoli di solidarietà e di reciproca assistenza, profondamente si differenzia, dal lato strutturale e causale, dalle altre specie di obbligazioni alimentari.

Il piano di riforma rimaneggia tutta la parte relativa al meccanismo di prestazione degli alimenti, provvede a regolare anche il caso, attualmente non preveduto, del concorso tra più obbligati (art. 510), e pone norme di evidente utilità pratica circa il modo di tal prestazione (articoli 511, 512 e 514).

A rendere, però, compiuta l'opera di rielaborazione, pare che fosse da trasportarsi, nel quadro dell'obbligazione alimentare legale, anche il contenuto dell'art. 846 del codice civile, il quale fissa le dimensioni di tale obbligazione, in piena conformità alla legislazione romana, che allargò il campo del dovere alimentare, fino a comprendere il generale privilegio del *beneficium competentiae*, ed in piena conformità, altresì, al codice albertino, che per primo (art. 851) comprese negli alimenti anche l'onere della istruzione, improntando così all'obbligo alimentare la doverosa ampiezza etica.

Tale ampiezza di contenuto venne, poi, maggiormente estesa, giacchè, ad opera di un liberale indirizzo giurisprudenziale (Cassaz. 7 luglio 1922, in Foro It., 1923, I, 125) nella sfera degli alimenti venne incluso anche l'obbligo delle spese funerarie del congiunto, nel caso di eredità passiva, risolvendosi il punto contenzioso in perfetta aderenza alla norma del codice civile germanico (§ 1615), alla tradizione romanistica che, umanamente, apprestava l'*actio funeraria* (fr. 12, § 17, Dig. 11, 7), e a tutta la pratica medioevale.

CONSIGLIO DI STATO

Il criterio fondamentale, cui è ispirato il Progetto, di fare degli alimenti un titolo a parte e di raccogliere in esso, in forma organica, la maggior parte delle disposizioni sparse, nel codice attuale, in titoli e libri diversi, merita ampia lode.

Appaiono non meno opportune le disposizioni integrative, con le quali si traducono in precetti di diritto positivo gli insegnamenti più sicuri della dottrina e la giurisprudenza più concordemente stabilita in materia alimentare.

UNIVERSITA'

Università di Bari — (Rel. Prof. *Macchia*): Non si approva l'introduzione nel libro primo del titolo *Dell'obbligo degli alimenti*.

Per la natura, infatti, dei rapporti a cui si ricollega l'obbligo degli alimenti — rapporti, che, ben lungi dall'essere soltanto matrimoniali, come potrebbe inferirsi dall'incongrua posizione che tale obbligo ha nel nostro codice, non si limitano nemmeno alla famiglia in genere, potendo l'obbligazione alimentare sussistere anche tra persone, che sono fuori della famiglia (tipico il caso dell'obbligo del donatario verso il donante, riconosciuto, sulle orme dei codici stranieri, dallo stesso Progetto) — sarebbe consigliabile che questo trovi posto nella parte del codice, che si riferisce alle obbligazioni, e propriamente nel capo *Delle fonti delle obbligazioni*, come è nel Progetto relativo, avendosi un'unità di regolamento, attraverso una naturale posizione della materia.

Università di Catania — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): Questo titolo troverebbe forse più opportuna collocazione subito dopo quello dell'adozione.

Università di Ferrara — (Rel. Prof. *Perticone*): Va rilevato l'opportuna sistemazione e unificazione di tutto il regime delle obbligazioni alimentari.

Università di Genova e Università di Parma — (Rel. Prof. *Allara*): Si tratta di un nuovo titolo, che non ha riscontro nel codice vigente, e non si può che approvare l'idea dei compilatori del Progetto di riunire in un apposito titolo le sparse norme in materia di obbligo alimentare e di completarle in modo da offrire all'interprete un istituto organico. Il nuovo titolo porta la rubrica « Dell'obbligo degli alimenti »; forse sarebbe stato più esatto aggiungere la qualifica di « obbligo legale » dal momento che le disposizioni del titolo riguardano soltanto questa specie di obbligo alimentare; l'ultima disposizione (art. 519) invero ha carattere di disposizione aggiunta e si limita a dire che le disposizioni di questo titolo (quindi disposizioni relative all'obbligo legale degli alimenti) non si applicano alle obbligazioni alimentari derivanti da testamento, convenzione o altro titolo.

Università di Macerata — (Rel. Prof. *Greco*): Con opportuno criterio il Progetto raccoglie e riordina in un titolo a sè le attuali disposizioni di legge sull'obbligo alimentare, aggiungendone altre che, senza addurre modifiche sostanziali ai principi che detta il codice vigente in questa materia, ne completano e ne precisano i concetti e la disciplina, rispecchiando i risultati di una lunga e matura elaborazione in dottrina e in giurisprudenza. Fra le altre, sono degne di rilievo le norme sull'obbligo del donatario (art. 504), sulla differenza di misura fra l'obbligo dei germani, più ristretto, e quello degli altri parenti e affini, più lato (articoli 506 e 507), sulla sregolatezza dell'alimentato che può portare alla riduzione degli alimenti (art. 509) e sul concorso di obbligati o di alimentandi (art. 510).

Università di Messina — (Rel. Prof. *Degni*): La più importante innovazione sul sistema del codice vigente, contenuta nel Progetto, è quella che riflette il regolamento dell'obbligo alimentare in un titolo autonomo, raggruppando in esso tutti i casi di obbligazioni alimentari legali, comprendendovi, quindi, non solo quelli che derivano dai rapporti di famiglia, ma anche quelli derivanti dall'adozione. Rimangono fuori di questa trattazione, perciò, solo gli obblighi alimentari derivanti da contratto o da testamento o da sentenza per effetto di atto illecito.

L'opportunità di questa sistemazione più completa ed organica è evidente. Nella sostanza, le disposizioni contenute in questo titolo sono, in gran parte, la riproduzione di quelle già stabilite dal codice civile.

Università Cattolica del S. Cuore di Milano — (Rel. Prof. *Barassi*): Nelle sue linee generali la disciplina dell'obbligo degli alimenti rimarrebbe nel Progetto, quale è nel codice civile. Il Progetto ha solo migliorato in qualche caso la formulazione, ha aggiunto qualche nuova disposizione, come, ad es., quella iniziale, che enuncia il presupposto o meglio uno dei presupposti del diritto agli alimenti (art. 500: che può andare com'è, ma veramente era proprio necessario? il codice civile lo sottintendeva abbastanza chiaramente nell'art. 143, riprodotto nell'art. 506 del Progetto). Oppure ha diluito qualche norma troppo laconica del codice civile (ad es., l'art. 504, che opportunamente chiarisce la portata dell'obbligo alimentare del donatario), e infine ha migliorato, e in proposito non vi è nulla da dire, il reciproco collocamento delle disposizioni. E bisogna approvare senz'altro la formazione di un titolo a sè, in cui tutte le norme relative all'obbligo degli alimenti sono state raccolte, in confronto al codice civile, che ne discorre promiscuamente coi diritti e i doveri tra i coniugi, prendendo lo spunto dal dovere alimentare ad essi spettante riguardo alla prole.

A questo proposito va notato che il Progetto non ha creduto dover dislocare in questo titolo le norme circa il dovere di mantenimento dei genitori verso i figli minori e dei coniugi tra loro (così come, del resto,

gli altri codici), per il diverso rigore di questi obblighi, non ispirati alla sola generale solidarietà parentale, ma al dovere più particolare e più energico nascente dalla filiazione legittima (ma cfr. pure art. 289 del Progetto, riguardo alla filiazione naturale accertata, e art. 342, riguardo al padre adottivo) od al matrimonio. L'art. 570 del codice penale ha accentuato l'importanza di questo particolare dovere alimentare, con una pena a carico di chi vi contravviene verso i discendenti (o minori o anche maggiori, ma inabili al lavoro: vi è una limitazione in quest'ultimo caso in confronto ai rapporti privati puramente interni) o verso il coniuge non legalmente separato per sua colpa.

Ciò non toglie, naturalmente, la naturale affinità tra quelle due categorie di obblighi alimentari; ma l'affinità non elimina tra esse il solco profondo per i presupposti, per la misura, per il modo relativo all'attuazione; un solco profondo che non è stato forse sufficientemente avvertito in altre più recenti legislazioni (così in quella germanica), e che lo stesso Progetto potrebbe forse sottolineare anche più energicamente, con vantaggio per la chiarezza della sua interpretazione. In proposito, del resto, basterà aggiungere che, mentre l'attuazione del dovere paterno verso i minori è soggetta a cautele speciali, non è così per quella del dovere paterno verso i figli maggiori di età.

Tra coniugi il rigore, da questo punto di vista, è minore quanto al dovere sia della moglie, come del marito tra di loro. Invece, anche nel sistema del Progetto, vi è in altra direzione un divario tra quei due doveri del marito e rispettivamente della moglie; solo il primo ha un carattere tutto suo proprio, che lo distingue nettamente dall'obbligo alimentare parentale, in quanto connesso alla posizione del marito come capo della famiglia, e quindi destinato a sopportare i pesi della famiglia, a prescindere da quei limiti cautelari che circondano l'obbligo alimentare parentale. Invece il dovere della moglie verso il marito ha carattere sussidiario, così da tollerare questi limiti (però non è così del suo contributo riguardo al mantenimento dei figli).

Ma un'osservazione fondamentale deve farsi sopra tutto riguardo al dovere alimentare dei genitori e dei coniugi. E, cioè, che anche qui la norma legale è largamente integrata dall'affetto e dal costume: essenziali coefficienti della prosperità familiare, su cui, così come sulla religione, la legge fa grande assegnamento. La convivenza familiare trova in sé stessa, di fatto, le soluzioni per le esigenze alimentari dei vari membri. La fredda e arcigna norma giuridica tuttavia ha implicito un consiglio, un monito, un indirizzo, che esprime la sua efficacia, indirettamente, anche quando sussista la pacifica convivenza familiare: ma che interviene direttamente solo se questa vien meno (articoli 371 e 169 Prog.). Appunto questa transizione non ha avuto nel Progetto un sufficiente risalto, cosicchè potrà l'interprete essere in dubbio sulla portata dell'art. 501, che accomuna i coniugi reciprocamente agli altri parenti ed affini dal punto di vista del dovere alimentare.

E si potrebbe forse anche, da un punto di vista solo formale, osservare che il Progetto avrebbe potuto, più opportunamente, posporre la disciplina degli istituti protettivi a quella del dovere assistenziale: forse più logicamente il codice civile ne discorre prima, a proposito della formazione della parentela legittima (nel titolo del matrimonio; ma l'errore del codice è appunto di aver troppo incorporato la disciplina del dovere alimentare a quella dei rapporti tra i genitori e la prole).

Perchè il dovere degli enti è il primo e più importante che sgorga dai rapporti familiari (matrimonio, parentela legittima e naturale, affinità); esso poi ha una latitudine maggiore del dovere protettivo, in quanto il dovere alimentare non ha i limiti (di età, di incapacità) posti a quest'ultimo, benchè a sua volta sia ristretto entro confini ben determinati. E non vi ha dubbio che, malgrado la struttura formale di rapporto di credito, si tratta di un istituto strettamente connesso al diritto di famiglia: ad esso tuttavia, a nostro avviso, sono da applicarsi, nel silenzio della legge, le regole delle obbligazioni. Che poi il dovere degli alimenti appartenga al diritto privato, non dovrebbe essere dubbio, nonostante la base sua familiare, e l'indisponibilità che anche il Progetto naturalmente riconosce e anzi sottolinea.

Ma queste sono caratteristiche le quali sottraggono questo diritto al patrimonio, ma non al diritto privato. Salvo confinare il diritto privato al patrimonio, ciò che non si può ammettere. E infatti tutti i codici, e anche il Progetto, hanno plasmato questo rapporto giuridico diretto al sostentamento della persona indigente, come mezzo per attuare un prevalente interesse individuale: l'interesse pubblico alla conservazione dell'individuo si rivela solo nella particolare disciplina permeata anche dalla considerazione che quello scopo di conservazione supera il puro tornaconto individuale, non già nel riconoscimento di un interesse dello Stato, che si riveli mediante l'intervento di organi suoi o il controllo sul conseguimento effettivo dello scopo del sostentamento. Così, malgrado la più robusta solidarietà sociale dominata da uno Stato forte, mai, come oggi, è stata più falsa e assurda la concezione di un interesse pubblico, per la cui tutela lo Stato si giovi della famiglia, quasi di un organo o di un ente di diritto pubblico cui sia affidata l'attuazione di un preteso dovere dello Stato verso l'individuo, circa la sua sussistenza. L'individuo, secondo la Carta del lavoro, non ha un diritto a un minimo di sussistenza, se non in funzione del suo lavoro; e cioè per quanto riguarda la sua retribuzione, la cui natura privatistica non è tuttavia menomata da un provvedimento che la sottragga alla disponibilità del lavoratore.

Lo Stato se mai interviene con propri organi o con persone giuridiche di diritto pubblico, a scopo di beneficenza, quando non sia sufficiente l'assistenza familiare, nel qual caso l'opera dello Stato non ha che carattere puramente sussidiario. E questo fa perchè la famiglia è l'organo meglio adatto, in quanto imposto dalla natura stessa, e anche per alleggerire il carico della pubblica beneficenza. La legge di pub-

blica sicurezza ne fa, per la famiglia del mendicante inabile al lavoro, se fornita di mezzi, un obbligo non fornito tuttavia di sanzione penale, perchè non è richiamato altro che l'adempimento di un dovere imposto dal codice civile.

Del resto, tanto poco lo Stato si preoccupa di quell'effettivo conseguimento, che anche nel Progetto (e non poteva esser diverso) il credito alimentare mira non già a conseguire il sostentamento, ma i mezzi per ottenerlo; il debitore degli alimenti non ha esaurito la sua prestazione solo quando realmente il creditore si è sostentato, come se lo scopo del sostentamento fosse un elemento reale della prestazione (sarebbe una preoccupazione troppo grave), ma già con avergli dato il modo di sostentarsi. Più in là non esige la legge che si vada, dal momento che si tratta di persone bisognose, ma non incapaci di far da sè coi mezzi ad esse offerti.

Ed è ciò tanto vero che le prestazioni alimentari non sono, anche nel sistema del Progetto, indivisibili, come dovrebbero essere se esse consistessero nel sostentamento: che non può naturalmente concepirsi per parti.

Università di Padova — (Rel. Prof. *Ravà*): E' opportuna la separazione delle norme sugli alimenti da quelle degli obblighi dei genitori verso la prole, ma forse la materia potrebbe meglio essere regolata in un capo a parte, da inserire nel titolo « Della parentela e della affinità », trattandosi di una conseguenza fondamentale che da tali rapporti discende.

In ogni modo, sarebbero da unire alle altre regole sugli alimenti quelle relative agli obblighi alimentari derivanti da filiazione naturale e da adozione, contenute negli articoli 290, 291, 315 e 348 del Progetto, inserendo quindi i parenti naturali e adottivi nella elencazione dell'art. 501, ciò che gioverebbe ad eliminare possibili dubbi sull'ordine degli obbligati.

Le particolari norme proposte dal Progetto sono quasi tutte da approvarsi, salvo la generale tendenza, che anche qui si rileva, ad una regolamentazione troppo particolareggiata, che non varrà a diminuire le controversie.

Università di Pavia — (Rel. Prof. *Gangi*): Le innovazioni introdotte nella materia dell'obbligo degli alimenti sembrano nella quasi totalità degne di accoglimento. Il sistema accolto nel Progetto, di riunire in un unico titolo tutti i casi di obbligazioni alimentari legali, è certamente da approvare. E da approvare è anche il mantenimento dell'obbligo entro quell'ambito, in cui tra parenti ed affini è riconosciuto dal codice vigente.

Meritevoli di accoglimento sembrano poi anche le innovazioni introdotte, e così in particolare l'aver messo meglio in rilievo la distinzione

tra alimenii *congrui* ed alimenti *strettamente necessari* (articoli 506 e 507), l'aver regolato espressamente il caso di concorso tra più obbligati o più aventi diritto (art. 510), l'aver stabilito che l'obbligato non può esser tenuto in qualsiasi caso a rinnovare la prestazione già fatta e ricevuta dall'alimentando, e l'aver infine (art. 518) introdotto una nuova causa di estinzione dell'obbligazione alimentare (delitto dell'alimentato contro l'integrità personale, l'onore o la libertà dell'obbligato).

Università di Siena — (Rel. Prof. *Funaioli*): La materia delle obbligazioni alimentari legali è oggetto di un titolo autonomo del Progetto. Ciò che ha permesso di evitare il difetto di sistema del codice, che disciplina principalmente quelle obbligazioni, là dove regola i rapporti tra genitori e figli, mentre esse esistono ben oltre i confini di quei rapporti; e d'altronde ha consentito di aver riguardo a tutte le obbligazioni legali, siano di natura familiare o no: e qui viene in considerazione l'obbligo del donatario verso il donante. Tuttavia non si sono abolite, nei singoli luoghi, le disposizioni riguardanti l'obbligo più lato del marito verso la moglie e dei genitori verso i figli, per non lasciare monca la disciplina dei rapporti che dovevano presentarsi nella loro interezza.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Avvocati di Ancona — (Rel. Avv. *Sinigaglia*): Il Progetto ha cercato di coordinare e meglio specificare le disposizioni relative agli alimenti contenute nel vigente codice.

Commissione Reale Procuratori di Bari — (Rel. Avv. *Lembo*): L'obbligo degli alimenti è la materia del titolo XII, che il legislatore, in questo Progetto, tratta in maniera più organica, raccogliendo tutte le varie disposizioni sul tema degli alimenti. Questo aggruppamento è pregevole.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Caltagirone: Una nuova vita piglia nel Progetto il diritto agli alimenti. Anzitutto, la giusta posizione. Ad esso infatti è dedicato il titolo XII, abbandonando così la erronea posizione del codice del 1865; perchè non è applicabile a questo o a quel rapporto, ma, nei dovuti limiti, a tutti i rapporti familiari. Dall'art. 519, infatti, se ne deduce chiaramente la natura, in antitesi agli alimenti legali ed a quelli volontari.

Commissioni Reali e Sindacato Avvocati e Procuratori di Campobasso — (Rel. Avv. *Jamiceli*): Titolo perfettamente nuovo. Il Progetto riunisce, raggruppa, modifica e dà vita nuova e nuovo indirizzo a tutte le vigenti disposizioni in materia. Sono previsti i casi di urgenza, quelli di cessazione, di riduzione, o di miglioramento.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Capodistria: Molto opportuna e pratica appare la concentrazione in un titolo delle disposizioni, già sparse in varie parti, sull'obbligo degli alimenti. E la precisa statuizione circa la misura degli alimenti, si spera, eviterà molte discussioni.

Come accenna la *Relazione*, sarà bene tener presente in sede di riforma dei titoli sui privilegi, l'opportunità di dettare norme atte a garantire la prestazione degli alimenti dovuti per legge, che alle volte, per malvolere dell'obbligato, svanisce con lo svanire fraudolento della sostanza. E non sarebbe neppure inopportuno stabilire una pena per coloro che, condannati a corrispondere gli alimenti ad un bisognoso, si sottraggono a tale obbligo coll'abbandonare l'occupazione tenuta fino allora.

Commissione Reale Avvocati di Catanzaro: Con molto senso di equità il nuovo codice regola il diritto agli alimenti. E di questa fan prova, specialmente, l'applicazione di cui all'art. 506, la norma di riduzione, di cui all'art. 509, e quella che regola, coll'art. 510, il concorso di obbligati o di alimentandi.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Cremona — (Rel. Avv. *Allexich*): Nella redazione del titolo XII la Commissione si è giustamente preoccupata di eccitare il senso della personale responsabilità, e di evitare che una eccessiva larghezza favorisse la speculazione e il parassitismo. D'altra parte la legge deve anche provvedere ad imporsi là dove il senso di solidarietà familiare non sia spontaneamente inteso e praticato.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Gorizia — (Rel. Avv. *Marano*): Importante, perchè utile e pratico sotto ogni aspetto, è da ritenersi questo titolo, che raccoglie tutte le varie disposizioni riguardanti l'obbligo degli alimenti, che nell'attuale codice sono collocate in luoghi diversi. È da notarsi che il Progetto considera, inoltre, tutti i diversi aspetti di questa obbligazione, sia che abbia fondamento dal rapporto di famiglia, dal testamento, dal contratto o dalla legge.

Commissione Reale Avvocati di Ivrea — (Rel. Avv. *Quilico*): Il titolo, che comprende l'obbligo degli alimenti, è frutto di dotte ricerche, sagaci osservazioni e opportune proposte.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Milano

— (Rel. Avv. *Belletti*): Il Progetto presenta delle novità e dei pregi innegabili.

Primo, fra questi, il coordinamento di tutta la materia degli alimenti, lasciando da parte situazioni speciali, anche per le quali, però, il giudice potrà e dovrà riferirsi ai criteri generali tracciati da questo titolo.

Nel codice vigente la materia è regolata con norme collocate sotto diverse rubriche.

La *Relazione* questo rileva, ponendo in risalto gli inconvenienti del sistema, e conseguentemente si pone il quesito se non sia, dal punto di vista sistematico, opportuno raggruppare in un unico titolo tutte le varie disposizioni in materia.

Rileva la Commissione come, se in una trattazione scientifica la riunione di tutti i possibili casi di obbligazione alimentare può essere, dal punto di vista teorico, possibile, sul terreno legislativo questa unità forse nuocerebbe più che giovare.

Dopo altre considerazioni, che illustrano il concetto esposto, conclude la *Relazione* stessa, affermando la possibilità di creare un titolo autonomo degli obblighi alimentari, che accolga insieme tutti i casi di obbligazioni alimentari legali e, quindi, aggiungendo a quello di natura familiare anche il caso del donatario. Lascia alla loro originaria sede le disposizioni speciali relative agli obblighi fra coniugi e dei genitori verso i figli e così pure esclude dal titolo (art. 519 del Progetto) le obbligazioni alimentari nascenti da testamento, da convenzione o da altro titolo, rispetto alle quali dovrà aversi riguardo alla volontà del testatore, dei contraenti o alle disposizioni del titolo costitutivo.

È opportuno ricordare, però, che, pur statuendo in tal modo, l'articolo 519 dispone che alle norme sancite nel titolo il giudice dovrà fare ricorso anche nei casi contemplati dall'art. 519 stesso, se le norme medesime si presentino, per analogia, applicabili.

Questi i criteri di massima seguiti nella elaborazione del Progetto ed ai quali non si può che pienamente aderire.

La necessità di una disciplina organica dell'istituto degli alimenti nelle sue norme fondamentali, era troppo sentita perchè il legislatore non tenesse calcolo di ciò, ma, come ben osserva la *Relazione*, fissate le norme di carattere generale, le singole situazioni nascenti nel caso di particolari rapporti, dovevano essere lasciate sotto i particolari titoli relativi ai vari rapporti.

Così pure doveva essere sottratto all'applicazione delle norme contenute nel titolo in esame, quanto riflette gli obblighi nascenti da testamento, convenzione o altri titoli. Pienamente giustificata, quindi, la norma dell'art. 519.

Altro pregio è la concezione dell'alimento non sotto il semplice punto di vista dell'individuo, ma dell'interesse sociale ed economico, che è connesso a che l'individuo possa, in ogni modo e tempo, avere quella tutela, che la legge di natura, prima ancora che la legge civile, gli ri-

conosce, contemperando tutto ciò coll'altro criterio che l'alimentazione sia dovuta in tanto in quanto vi sia realmente bisogno, e l'uomo non possa colle sue forze far fronte alle proprie necessità.

Il concetto dell'obbligo alimentare, del diritto all'alimento, è precisato con molta chiarezza ed efficacia, tenuto conto dei diversi coefficienti che creano tanto l'obbligo che il diritto all'alimento medesimo. Si tiene conto delle ragioni di solidarietà umana e familiare, che sono la base dell'istituto, ma si dà, come ben osserva la *Relazione*, un giusto rilievo alla responsabilità individuale e al dovere che ogni uomo ha di produrre colle proprie forze, prima di far ricorso, attraverso i vincoli di famiglia o di gratitudine, al patrimonio altrui.

Questo criterio ispira e domina tutta la regolamentazione contenuta nel Progetto ed è un criterio fondamentale che dovrà, in ogni caso, essere tenuto presente dal giudice allorquando, sarà chiamato a pronunciare in materia.

A questo proposito devesi rilevare la gravità del compito che spetta al giudice nell'applicazione della legge, perchè più che mai in questa materia, il concetto strettamente giuridico va contemperato col criterio umano ed equitativo.

Un'ultima osservazione; ed è che attraverso l'istituto dell'alimento molte situazioni, che si possono presentare nella vita, possono e debbono risolversi, e fra queste merita particolare attenzione la condizione dei figli adulterini, per i quali è da augurare che, pur mantenendo le norme vigenti, sia, però, riconosciuto, attraverso il diritto agli alimenti, una situazione tale che consenta a questi esseri disgraziati, vittime di colpe non loro, di avere, se non altro, quella posizione materiale che consenta ad essi di meno sentire il peso della loro disgrazia e renderli utili, oltre che a sè stessi, alla società.

In conclusione, colle osservazioni di cui sopra, il Progetto merita incondizionato plauso.

(Rel. Avv. Porro): L'ampia *Relazione* che accompagna questa parte del Progetto mette in rilievo l'opportunità di isolare la materia dell'obbligo alimentare da quella « dei diritti e dei doveri dei coniugi riguardo alla prole », colla quale fu accomunata nel codice, per attribuirle invece una propria autonomia. Isolato, però, e creato con piena autonomia un titolo apposito per l'obbligo degli alimenti, da collocare in fine del 1° libro del nuovo codice, non andava dimenticato che esso costituisce sempre un aspetto del diritto delle persone, in quanto queste fanno parte di un nucleo familiare, cosicchè doveva essere circoscritto ai confini della famiglia, sia pure largamente considerata nei rapporti di affinità, di legittimazione, facendosi soltanto eccezione a favore del donante, che non possa più provvedere al proprio mantenimento.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Milano: È da approvarsi il sistema adottato nel Progetto, in quanto, nella trattazione della materia concernente le obbligazioni alimentari, raccoglie in un

apposito titolo denominato « dell'obbligo degli alimenti » tutte le disposizioni che hanno radice in un rapporto familiare ; a differenza di quanto è praticato nel codice attuale, che regola la materia con disposizioni disseminate in luoghi diversi.

Avendo disciplinato in un titolo autonomo l'obbligo degli alimenti, era naturale che in esso fossero richiamati anche alcuni fondamentali principi che ne disciplinassero l'esercizio e che, già affermati dalla giurisprudenza, fosse ad essi dato l'autorità e la forza di precetto legislativo.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Modena

— (Rel. Avv. *Della Fontana*): L'ampia ed organica sistemazione data alla materia nel Progetto rappresenta un perfezionamento notevole della attuale legislazione.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli :

In questo titolo sono raggruppate varie disposizioni, che riguardano tutti i casi di obbligazioni alimentari legali, e quindi non solo quelli di natura familiare.

Ogni altro caso di obbligazione alimentare derivante da contratto, testamento o sentenza è stato di proposito lasciato fuori del presente titolo, sulla considerazione che, quando la fonte di detta obbligazione è il contratto o il testamento o la sentenza di condanna per delitto od altro atto illecito, saranno questi che ne conterranno la disciplina.

Tuttavia, anche in questi casi, come dispone l'art. 519, il giudice, in mancanza di disposizioni nel titolo costitutivo, dovrà fare ricorso alle norme di questo titolo, se esse si presentino per analogia applicabili.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Padova — (Rel.

Avv. *Orefice*): Il Progetto va elogiato, non soltanto per aver coordinato e sistemato in sede propria e più opportuna le norme che regolano l'obbligo degli alimenti, ma piuttosto per aver completamente rimaneggiata la materia, rendendola più precisa, più completa, più agile, più confacente alle necessità materiali ed etiche della vita moderna.

Singolarmente gli articoli rispondono a questi requisiti ed al concetto che il legislatore vuole le rinnovate funzioni di allevamento ed assistenza regolate senza possibilità di evasione, ma anche senza speranza di abusi.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Pallanza :

Riunite in organiche disposizioni quelle relative all'obbligo degli alimenti, alle disposizioni vigenti si aggiunge anche l'obbligo tra fratelli e sorelle, opportunamente distinguendo gli alimenti in *congrui* e *necessari*.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Palmi — (Rel. Avv. *Bagalà*): In questo titolo sono state opportunamente raccolte, coordinandole ed ampliandole, le norme che nel codice attuale erano collocate in luoghi diversi. Si è attuata, così, una disciplina completa, organica e chiara della materia, assai utile e pregevole.

Degno di incondizionata approvazione è il criterio fondamentale, cui il Progetto si ispira, della responsabilità personale e del dovere della previdenza e del lavoro, che s'impongono ad ogni uomo: perchè, se è giusto che si apprestino i mezzi necessari al congiunto, che senza sua colpa sia in condizioni di bisogno, ciò non deve servire a costituire al tempo stesso una speculazione ed un premio per l'ozioso e l'infingardo, ed una indiretta punizione per chi ha saputo, col suo assiduo lavoro e con una saggia amministrazione del suo patrimonio, assicurarsi uno stato di agiatezza o anche di ricchezza. Ben si fece, quindi, a non allargare la categoria di coloro che hanno diritto agli alimenti, oltre la cerchia già stabilita dall'attuale codice, e a precisare meglio la differenza tra alimenti congrui e alimenti strettamente necessari, prescrivendo a chi debbono essere corrisposti gli uni o gli altri.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Ravenna — (Rel. Avv. *Armuzzi*): La procedura da seguirsi sembra sia l'ordinario processo di cognizione. Si ritiene opportuno e più economico — poichè *venter non patitur dilationem* — che l'interessato si rivolga direttamente al giudice (pretore o presidente del tribunale) in sede di volontaria giurisdizione, dove può esser possibile conciliare le parti. Nel caso che la conciliazione non riesca, il giudice provvede all'assegno provvisorio e rinvia al tribunale o al collegio.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Reggio Calabria — (Rel. Avv. *Mafri*): La materia dell'obbligo degli alimenti, che era sparsa qua e là nel codice vigente, è stata dal Progetto messa sotto unico titolo autonomo e distaccata dalle norme riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi verso la prole. L'obbligazione alimentare è considerata nel suo senso tecnico, come soccorso spettante al bisognoso, che non può fare a fidanza sulle proprie forze e deve ricorrere, attraverso i vincoli familiari o di gratitudine, al patrimonio altrui. Prescinde, perciò, dal più ampio dovere che hanno i genitori verso i figli ed il marito verso la moglie, e che è disciplinato in disposizioni a parte, nelle rispettive loro sedi.

Nessuna osservazione è lecita sulle direttive della importante riforma, che danno ragione dell'istituto.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Santa Maria Capua Vetere: Notevole la riunione in unico titolo di tutte le disposizioni contenute nel codice in luoghi diversi; e la materia è di-

sciplinata con molta chiarezza e precisione in guisa che non solo non potranno sollevarsi questioni nella interpretazione delle diverse disposizioni, ma saranno anche nella pratica di semplice e facile attuazione.

Il riordinamento delle disposizioni circa la prestazione degli alimenti con la precisazione delle condizioni che ne sono il presupposto, con la esplicita sanzione dell'obbligo del donatario, con la contemplazione dell'ipotesi di una vita sregolata da parte dell'alimentando, con la disciplina del concorso di obbligati e di alimentandi, col riconoscimento del postulato *in praeteritum non vivitur* opportunamente temperato, con le modificazioni provvisorie nella prestazione, pur non importando modifiche sostanziali allo stato attuale della legislazione, è senza dubbio pregevole.

Commissione Reale Avvocati di Sciacca — (Rel. Avv. Arone): Senza dubbio la formulazione delle disposizioni, che riguardano le obbligazioni alimentari, è nel Progetto non soltanto migliore di quella delle norme vigenti, ma può giudicarsi ottima.

Commissione Reale Avvocati di Torino — (Rel. Avv. Abello): Anche da un punto di vista scientifico, si è fatto un progresso col creare e regolare un titolo autonomo *dell'obbligo degli alimenti* in cui si raccolgono tutti i casi di obbligazioni alimentari legali.

Si può dissentire — come dissentiamo — in ordine alla soluzione data a talune questioni particolari, come, ad esempio, riguardo all'obbligo tra fratelli e sorelle (Prog. articoli 505 e 507), all'obbligo del donatario (art. 504) ed alla prestazione mensile anticipata (art. 512), ed altre d'ordine generale, come quella circa l'estensione del titolo e la natura delle obbligazioni alimentari in esso incluse.

Si può ritenere che sia opportuno si raggruppino nel Progetto di legge tutte le norme concernenti i diritti e gli obblighi alimentari aventi radice in un rapporto familiare, intendendo il termine *famiglia* nel senso lato, ma *proprio*, per cui vi si comprendono parenti ed affini (v. CHIRONI e ABELLO, *Trattato di diritto civile*, pag. 228), ma non quelli derivanti da contratto e da testamento o da sentenza

Commissione Reale Procuratori di Torino: L'intenzione della Commissione di creare un titolo autonomo che tratti dell'obbligo degli alimenti, è lodevole.

Commissione Reale Procuratori di Trani — (Rel. Avv. Cautela): Sono considerevoli i ritocchi fatti dal novello codice sulla materia degli alimenti, dove sono stati meglio e più minutamente disciplinati i casi, in cui devono essere concessi, eliminando i dubbi e le difficoltà che spesso nella pratica sorgevano.

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria:

È certamente opportuno il sistema, adottato dal Progetto, di raggruppare in unico titolo le disposizioni riguardanti l'obbligo degli alimenti, sebbene, come avverte la *Relazione* (pag. 204), il raggruppamento non sia completo, rimanendo nella loro originaria sede le disposizioni nuove che corrispondono agli attuali articoli 132, 138, 186 e 211.

Sono anche da approvare i criteri, coi quali la materia è stata disciplinata.

Commissione Reale Procuratori di Trieste e Capodistria — (Rel. Avv. *Levi*): Il concetto di creare un titolo autonomo degli obblighi alimentari, nel quale si raccolgano tutti i casi di obbligazioni alimentari legali, corrisponde senza dubbio alle esigenze di opportunità del sistema, come si ritiene d'altro canto opportuno di non estendere il concetto sino a farne la sede esclusiva di ogni disposizione in materia.

La trattazione delle norme generali deve, però, venire più strettamente riferita alle norme specifiche sparse negli altri titoli o capi del codice, sicchè il richiamo risulti attuato non solo nel senso dalla norma generale alla speciale, ma anche viceversa.

Così per esempio: le norme degli articoli 506 e segg., in quanto dettano la misura e la forma della prestazione, dovrebbero venire richiamate agli articoli 166, 289, 290, 291 e 348.

Inoltre, se la soluzione accolta deve esser quella del Progetto, non sembrerebbe opportuno fare eccezione, per le norme specifiche, all'obbligo degli alimenti in materia di donazione.

Il relatore giustifica l'eccezione, attribuendo alla donazione il carattere di premessa di fatto, non di fonte dell'obbligo, ma la sottile distinzione sarebbe comune anche ad altri casi, ai quali l'eccezione non viene applicata.

Il codice civile deve essere anzitutto opera di facile consultazione, accessibile ai più disparati strati della popolazione, e a tal fine arrecano certo il maggior pregiudizio i difetti di sistematica nella esposizione della materia.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste: Questo titolo è un vero monumento di sapienza giuridica, in quanto, pur tenendo fermi i principi tradizionali del diritto alimentare, i compilatori del Progetto hanno informato le singole norme a sani criteri di equità, modificando corrispondentemente parecchie disposizioni del codice vigente: tanto che la materia delle obbligazioni alimentari risulta sostanzialmente innovata.

In linea generale, si approva pienamente la soluzione, adottata dai compilatori del Progetto, di riunire in un titolo autonomo le norme concernenti i casi di obbligazioni alimentari legali (aggiungendo a quelli di

natura familiare l'obbligo alimentare, creato *ex novo*, del donatario verso il donante), e di lasciare, invece, nella loro sede originaria le disposizioni nuove (articoli 165, 166, 167, 289, 590, 291 e 348) corrispondenti agli articoli 132, 133, 138, 186, 187 e 211 del codice vigente, che normeggiano gli obblighi alimentari del marito verso la moglie (o viceversa), dei genitori legittimi verso la prole, dei genitori verso il figlio naturale (o viceversa), del genitore verso i discendenti legittimi e i figli naturali del figlio naturale, e infine gli obblighi alimentari nei rapporti fra l'adottante e l'adottato e i discendenti di questo. Non si comprende, però, per quali ragioni i compilatori, mentre hanno ritenuto opportuno di ribadire, con una norma espressa, nell'art. 290 del Progetto, l'obbligo alimentare condizionato del figlio naturale verso il genitore, come sancito nell'art. 187 del codice vigente, abbiamo invece soppresso l'art. 139 del codice attuale, che stabilisce molto opportunamente, con una disposizione a sè, l'obbligo dei figli legittimi di somministrare gli alimenti ai loro genitori ed agli altri ascendenti che ne abbiano bisogno. Parrebbe logico che all'obbligo alimentare dei genitori legittimi verso i figli, sancito nell'art. 167 del Progetto (che riproduce letteralmente le disposizioni dell'art. 138 del codice vigente), seguisse la statuizione dell'obbligo alimentare inverso dei figli legittimi verso i genitori e gli altri ascendenti che ne abbiano bisogno.

Anche ragioni morali, dato il ripetersi, purtroppo non raro, di casi di figli che si rifiutano di corrispondere gli alimenti ai genitori, consiglierebbero di tener ferma la consacrazione solenne di tale obbligo alimentare in una norma diretta, indipendente, in analogia alla norma, di puro carattere morale, dell'art. 367 (riproduzione testuale della prima parte dell'art. 220 del codice vigente): che il figlio, qualunque sia la sua età, deve onorare e rispettare i genitori. Invece, com'è congegnato il Progetto, l'obbligo alimentare dei figli o discendenti legittimi verso i loro genitori o ascendenti, va desunto, in forma molto più modesta, dal n. 2 dell'art. 501, che, sulla falsariga dell'art. 142 del codice attuale, enuncia l'elenco delle persone obbligate a prestare gli alimenti e l'ordine in cui esse vengono chiamate a tale obbligo. I risultati pratici sono certamente gli stessi, ma ne scapita l'effetto morale che i codici perfetti devono esercitare sull'animo dei cittadini.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Velletri — (Rel.

Avv. *Coronati*): Il Progetto non introduce innovamenti sostanziali, ma solo opportune e necessarie chiarificazioni.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Venezia — (Rel.

Avv. *Solveni*): Nel regolamento del titolo XII il Progetto, in perfetta coerenza coll'indirizzo del Regime, tendente ad eccitare il senso della personale responsabilità di ogni uomo e a sospingerlo al lavoro nell'interesse della produzione, opportunamente considera l'istituto del-

l'obbligo agli alimenti quale esigenza del consorzio sociale, da regolarsi in limiti tali da non consentire un incitamento all'ozio o, peggio, da non essere uno strumento di speculazione.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori della Venezia Tridentina — (Rel. Avv. *Piscol*): Nella compilazione del Progetto fu reso debito riconoscimento all'importanza dell'istituto dell'obbligo degli alimenti — importanza cotanto accresciuta negli ultimi 60 anni dell'evoluzione civile del popolo nostro, e di tutti gli altri affini nel sistema economico-sociale — col creare, nell'architettura del codice, un titolo speciale del libro riguardante il diritto delle persone. Come è noto, l'attuale codice patrio assegnò nella sezione II del capo IX, sui diritti e sui doveri che nascono dal matrimonio, non soltanto la norma dell'obbligo dei genitori di mantenere ed educare ed istruire la prole, ma anche la più parte delle altre norme riguardanti il diritto di alimenti fra i parenti. Altre disposizioni singole si trovano disseminate quà e là nel codice, enunciate ad occasione di particolari rapporti familiari. All'art. 846 è determinato il contenuto dell'obbligazione alimentare, e nell'art. 1081 vi è un accenno all'obbligo alimentare del donatario verso il donante senza ben precisare i termini e le condizioni di tale rapporto.

L'organizzazione unitaria della disciplina legale di questi diritti ed obblighi in un unico titolo, costituirà indubbiamente un perfezionamento tecnico ed estetico nell'architettura della patria legislazione. Nella felice relazione dell'illustre Prof. DE RUGGIERO su questo titolo, si danno i motivi per i quali nella Commissione compilatrice prevalse il criterio di lasciare tuttavia al loro posto le singole determinazioni dell'obbligo alimentare fra parenti, lasciando il compito, alle norme generali del nuovo titolo, di dare la disciplina generale all'istituto. Fu discusso se era il caso di comprendere in questo titolo anche le obbligazioni alimentari nascenti da testamento, da convenzione, da sentenza d'indennizzo ecc., ma prevalse il criterio di lasciarle regolare dalla volontà del testatore o dei contraenti o dalle disposizioni del titolo costitutivo. Si stabilisce, però, che il giudice, nella interpretazione di queste speciali disposizioni del titolo costitutivo dell'obbligo non parentale degli alimenti, debba fare ricorso alle norme generali quando esse, per analogia, siano applicabili: Tale prescrizione è esplicitamente consacrata dall'art. 519 del Progetto.

Il titolo XII consta di venti articoli; otto di questi rappresentano norme nuove introdotte nel codice e dodici sono la riproduzione, con lievi varianti di perfezionamento nella dicitura, di dodici articoli contenuti nella suddetta sezione II del capo IX, titolo V, del codice attuale (articoli 138 a 147).

Le norme nuove introdotte nel Progetto non rappresentano, però, nessuna novità sostanziale, ma, piuttosto, l'esplicita codificazione dei risultati, ormai pressochè concordi, della dottrina e della giurisprudenza nell'interpretazione ed applicazione delle norme del codice attuale relative

alle premesse necessarie ed alla misura degli alimenti. Se, come è da credersi, vengono interpellati gli ordini degli avvocati e dei procuratori ad esprimersi con le loro osservazioni e proposte sul progetto del nuovo codice allo scopo di raccogliere quei dati di competenza e di esperienza che possano servire alla compilazione definitiva del Progetto, lo scrivente è d'opinione che si dovrebbe riferire il bisogno, nella coscienza giuridica e nelle condizioni economico-sociali della nostra popolazione, di una maggiore estensione dell'obbligo degli alimenti. Soprattutto in momenti gravi, come è quello della crisi mondiale che attraversiamo, assume a primaria importanza il dovere dell'assistenza ai bisognosi, sul quale così energicamente viene fatto appello dalla voce autorevole del Capo del Governo. Si presenta, quindi, la necessità che anche nel campo legale tale dovere abbia la più larga applicazione possibile, escludendo, nel tempo stesso, la possibilità che l'infingardagine ed il vizio e il capriccio d'ogni non necessario dispendio, approfittino, a carico dei parenti e della pubblica beneficenza, di quell'assistenza, alla quale hanno diritto soltanto coloro che si trovino nel vero bisogno, e non abbiano modo di procurarsi l'occorrente con il proprio lavoro. Nelle condizioni attuali si fa sempre più frequente il caso di condizioni di assoluta, improvvisa indigenza, magari soltanto temporanea, per effetto di malattia o di disoccupazione. Sarebbe desiderabile un maggior perfezionamento di quell'innegabile progresso, portato dalle disposizioni del Progetto, per semplificare e, soprattutto, per abbreviare le pratiche occorrenti per ottenere, al bisogno, il riconoscimento legale del diritto al pronto soccorso degli indigenti, sia pure con misure provvisorie.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Verona — (Rel. Avv. *Baliscrema*): In apposito titolo sono state sistematicamente riunite tutte le norme relative all'obbligo degli alimenti.

Art. 500

(Quando ha luogo)

L'obbligo legale degli alimenti ha luogo quando la persona, cui spetta il diritto, non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. *Modena*): Fondamentale è questa norma, che precisa quando sorge l'obbligazione

alimentare e meglio specifica la condizione del bisogno: questo concetto non è più con tale parola riprodotto, ma con migliori e più appropriate e precise parole si prospetta che la persona alimentanda deve non trovarsi in grado di provvedere al proprio mantenimento. Certo che con questo criterio è dato al giudice un conveniente potere discrezionale di apprezzamento.

Corte di Appello di Catania — (Rel. Pres. Sez. *Cappellani*): L'obbligo alimentare viene ristabilito sul presupposto fondamentale, che la persona che domandi gli alimenti non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.

La formulazione del principio si discosta sensibilmente dalla elaborazione scientifica circa il carattere di questa speciale obbligazione che vuolsi invece fondare sullo stato di bisogno, condizione meramente obiettiva, la quale prescinde dalle cause; talvolta ingiustificabili, che lo determinano; ma, pur rendendo plauso all'indirizzo adottato dal Progetto, va rilevato che sarebbe stato meglio ricalcare il concetto della impossibilità di procurarsi gli alimenti, col negare l'azione a colui che può agevolmente sfruttare la propria attività lavorativa.

Corte di Appello di Genova — (Rel. Cons. *Sarno*): Il Progetto sostituisce alla formula generica del codice vigente, secondo la quale gli alimenti spettano « a chi non abbia mezzi sufficienti », una formula più concreta, in quanto dice che spettano a chi « non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento ».

Sembra, però, che questa formula debba ancora essere corretta, di fronte al caso di colui che, conoscendo un'arte o professione, *non voglia* esercitarla per procurarsi i mezzi per vivere. In verità, non può dirsi che costui versi in bisogno, quando esclusivamente dalla sua volontà dipende il procacciarsi il sostentamento. Onde si propone che la formula venga corretta nel senso che esprima anche che colui che ha un'arte o professione è in bisogno quando *non possa esercitarla proficuamente*.

Corte di Appello di Milano — (Rel. Pres. Sez. *Pelosi*): L'articolo esattamente stabilisce la condizione fondamentale per il sorgere della obbligazione alimentare. Con la locuzione *non essere in grado di provvedere al proprio mantenimento* sostituita a quella troppo lata e ambigua di « persona in bisogno », adoperata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, si viene bene a scolpire il concetto che ha diritto agli alimenti soltanto la persona che attualmente non si trova in condizione di *mantenersi da sé*, cioè che non solo non abbia beni od altri mezzi materiali, ma non abbia neppure un'arte, nè una professione o altro impiego con cui procurarseli (*Relazione*, pag. 204).

Qui però sorge il dubbio se possa negarsi il diritto agli alimenti a chi, pur conoscendo un'arte o una professione e potendo utilizzarla per

procurarsi il sostentamento, se ne astenga, dandosi all'ozio o all'infingardaggine.

La *Relazione* dichiara che non intende risolvere la questione affidandone la decisione alla giurisprudenza, secondo le circostanze che presentano i singoli casi concreti (pag. 205): ma la Corte ritiene che la soluzione sia stata già additata dallo stesso Progetto, e giustamente: perchè, essendosi nell'art. 509 stabilito che «quando la persona che ha diritto agli alimenti conduce vita sregolata o per sua colpa aggrava il proprio bisogno, il giudice può, sull'istanza dell'obbligato, *ridurre* gli alimenti nei *limiti dello stretto necessario*», si viene implicitamente ma chiaramente ad ammettere il principio generale, presupposto nella detta disposizione, che si possano, secondo le circostanze, concedere gli alimenti nei limiti soltanto dello stretto necessario a chi è in grado e non vuole procacciarsi col proprio lavoro e con la propria professione, come pure si possa ritenere che il debitore degli alimenti abbia soddisfatto il suo obbligo, offrendo al creditore il lavoro o un impiego con cui possa agevolmente procacciarsi.

(Rel. Sost. Proc. Gen. *Morbioli*): L'articolo traduce esattamente, secondo le esigenze di una norma legislativa, il concetto dottrinale del *bisogno*, come condizione del diritto alla prestazione alimentare. Sostanzialmente non immuta quanto già nel codice attuale è stabilito dall'assieme dei richiami generici alla condizione del bisogno (articoli 139, 143 e altrove), e dalla precisazione di tale condizione, che riguardo ai rapporti tra fratelli fa l'art. 141 del codice civile. E' opportuno, però, che la condizione fondamentale per il sorgere della obbligazione alimentare sia completamente formulata ed enunciata con riferimento all'intera materia, com'è nel Progetto.

Corte di Appello di Venezia — (Rel. Cons. *Colagrosso*): Il Progetto, con giuridica esattezza, enuncia la condizione fondamentale per il sorgere della obbligazione alimentare, fissando, con duttile e lata formula, il criterio per la determinazione del bisogno.

CONSIGLIO DI STATO

L'obbligo legale degli alimenti — secondo questo articolo — ha luogo quando la persona «cui spetta il diritto», non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.

L'espressione «cui spetta il diritto», farebbe supporre che questo preesista al manifestarsi del bisogno, mentre viceversa sorge, logicamente e giuridicamente, con esso. La incapacità di provvedere al proprio mantenimento è una delle condizioni, alle quali è subordinato il diritto di chiedere gli alimenti ed il corrispondente dovere di prestarli. Sembra, perciò, preferibile la frase: «cui può spettare il diritto», o altra equivalente.

UNIVERSITA'

Università di Messina — (Rel. Prof. *Degni*): Il titolo si apre con una disposizione di ordine generale, con la quale si fissano le condizioni fondamentali perchè sorga l'obbligazione alimentare. Si è meglio chiarito e specificato il requisito del *bisogno*, nel senso che questo resta, come è naturale, sempre il requisito fondamentale dell'obbligazione alimentare, ma si pone in correlazione col dovere, che ogni uomo, ha di procacciarsi col suo lavoro i mezzi di sostentamento. L'obbligazione alimentare, infatti, è un dovere imposto dalla natura o dalla gratitudine, ma non deve, d'altro canto, favorire l'ozio e l'infingardaggine. Opportunamente, quindi, nel Progetto, al concetto di bisogno si dà un contenuto non materialisticamente obiettivo, ma in relazione alle possibilità subietive dell'alimentando; il bisogno, quindi, in definitiva, anche soltanto relativo, di procacciarsi i mezzi per vivere, prima di ricorrere all'aiuto altrui.

Università Cattolica del S. Cuore di Milano — (Rel. Prof. *Barassi*): La formula è così larga da prescindere da un'inserzione troppo apodittica della condizione della non imputabilità; e ciò è bene, e corrisponde del resto a una tendenza legislativa molto diffusa, e che nel Progetto è limitata, anche questo opportunamente, dall'art. 509, autorizzante una riduzione quantitativa o qualitativa in caso di particolar demerito dell'alimentando aggravante il bisogno. Del resto si tratta di una cautela generalmente accolta (il § 1611 del codice civile germanico fa conseguire la limitazione degli alimenti secondo il criterio del Progetto accolto per il diritto alimentare del fratello).

Università di Siena — (Rel. Prof. *Funaioli*): L'articolo pone la regola che gli alimenti sono dovuti a colui che «non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento», chiarendo, così, che l'obbligo alimentare non beneficia all'ingiustificata astensione da una attività redditizia, astensione nociva per la famiglia e per la Nazione. Certo non è sempre agevole accertare un comportamento siffatto. Ma la legge ben fa a fissare quel criterio, che il giudice terrà, nei singoli casi, presente.

CONSIGLIO SUPERIORE FORENSE

La disposizione, con la quale si stabilisce che l'obbligo degli alimenti ha luogo quando la persona a cui spetta il diritto non sia in grado di

provvedere al proprio mantenimento, contiene necessariamente un implicito richiamo all'apprezzamento del giudice.

Sarebbe, tuttavia, opportuno che questo richiamo venisse fatto esplicitamente per evitare interpretazioni restrittive.

A rigore, infatti, chiunque non sia infermo di corpo e di mente dovrebbe ritenersi in grado di provvedere al proprio mantenimento.

Occorre, dunque, o richiamare la considerazione della posizione sociale o richiamare il potere di apprezzamento del giudice in ogni singolo caso concreto.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Sindacato Avvocati e Procuratori di Capodistria : Sarebbe bene, forse, stabilire, che l'obbligo subentra soltanto quando la persona alimentanda è priva di sostanza qualsiasi.

Commissione Reale Procuratori di Catanzaro — (Rel. Avv. *Supino*) : Per un maggiore coordinamento con quanto è disposto nei precedenti titoli (il sesto e settimo specialmente), evitandosi le attuali contestazioni, potrebbe aggiungersi all'articolo l'inciso finale : *e non sia incorso nella decadenza prevista da precedente specifica disposizione*.

Commissione Reale Avvocati di Como — (Rel. Avv. *Rovelli*) : L'articolo stabilisce il requisito fondamentale del diritto agli alimenti. E lo ritrova nel *bisogno* dell'alimentando. Non possiamo non rilevare l'elasticità della norma. Il bisogno consiste in una condizione obiettiva e, quasi diremmo, insuperabile, o dipende dal comportamento volontario dell'individuo ? Non crediamo che il Progetto alluda senz'altro a chi, pur potendolo, non cerchi e non trovi una forma di lavoro e quindi un cespite di guadagno. Si rimette, invece, al giudizio del magistrato. Crediamo utile e giusta l'indicazione di un limite. Ad es : *per ragioni indipendenti dalla sua volontà*. Riconosciamo la delicatezza del problema. Ma è bene porre in rilievo l'obiettività del bisogno, per sfuggire al pericolo, altrimenti inevitabile, degli abusi.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Forlì — (Rel. ri Avv. *Panciatichi* e *Foschi*) : Si aderisce alla proposta, fatta da altri, che i requisiti di cui all'art. 505 siano estesi all'obbligo generale degli alimenti sancito in questo art. 500.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Genova: Si approva la sostituzione della formula del codice vigente, secondo la quale gli alimenti spettano a chi non abbia mezzi sufficienti, con quella, secondo la quale gli alimenti spettano a chi "non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento".

La formula del codice vigente è troppo generica: quella sostituita è più efficace, in quanto concreta nella parola "mantenimento", lo scopo cui debbono sopperire gli alimenti.

Anche con questa delimitazione, che vale come più esatto richiamo, il magistrato conserva una sufficiente elasticità di apprezzamento.

La dizione è, però, sotto altro aspetto, quanto mai infelice ed impropria: si propone di sostituire alla espressione "l'obbligo legale degli alimenti ha luogo quando la persona, cui spetta il diritto...", quest'altra: *l'obbligo legale degli alimenti sorge quando la persona alla quale gli alimenti spettano....*

Sindacato Avvocati e Procuratori di Mantova — (Rel. Avv. Finzi): Opportuna la disposizione generale di questo articolo.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Milano — (Rel. Avv. Belletti): Si stabilisce in modo chiaro come sorge l'obbligo legale degli alimenti, e si dispone che l'obbligo ha luogo quando la persona cui spetti il diritto «non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento».

La disposizione è chiara e precisa e non consente distinzioni o limitazioni. Si applica, quindi, come ben rileva la Commissione, tanto al caso di chi è privo di beni o mezzi di sussistenza, come a chi non abbia nè arte nè professione, con cui procurarsi il necessario per la vita.

(Rel. Avv. Porro): L'articolo contiene una norma di carattere preliminare e generale: «L'obbligo legale (è necessario dire *legale* nel momento in cui la legge prescrive l'obbligo?) ha luogo quando la persona, cui spetta il diritto, non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento», intendendosi con ciò, come dice la *Relazione*, che l'alimentando non solo non abbia beni od altri mezzi materiali di sussistenza, ma non abbia neppure un'arte, una professione o altro impiego con cui procurarsi.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli: L'articolo dichiara genericamente che l'obbligo legale degli alimenti ha luogo quando la persona cui spetta il diritto "non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento". Ad escludere, per altro, che si affaccino pretese in caso di disoccupazione volontaria, gioverebbe aggiungere e specificare che la impossibilità di provvedere al proprio mantenimento debba derivare da ragione di età o difetto di corpo o di mente o da altra causa indipendente dalla volontà del richiedente.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Pavia — (Rel. Avv. Celli): Si propone di modificare l'articolo nei seguenti termini: *L'obbligo degli alimenti nasce quando la persona, cui la legge attribuisce il relativo diritto, non sia in condizioni di provvedere al proprio mantenimento.*

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Roma — (Rel. Avv. Schupfer): Sembra potersi migliorare la dizione di questo articolo, la quale arieggia ad una definizione, per verità non troppo felicemente concepita. Si proporrebbe quest'altra formula: *Quando una persona non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento, ha diritto di farsi prestare (oppure di richiedere o di avere) gli alimenti dalle persone e nell'ordine indicati negli articoli seguenti.*

Sindacato Avvocati e Procuratori di Salerno — (Rel. Avv. Mobilio): Il diritto agli alimenti viene dal Progetto sostanzialmente nella ipotesi generica che chi li richiede non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. Questa condizione può essere di varia natura e determinata anche da attuali condizioni di disoccupazione, dal momento che non è espressa la vera significazione dell'espressione adoperata. Pensiamo, pertanto, allo scopo di evitare che interpreti, discettando, forzino i cancelli del testo di legge, che la condizione di colui che s'investe del diritto di chiedere gli alimenti, inerisca a ragioni di impossibilità fisica o morale a procurarsi con propri mezzi il sostentamento. Pertanto dovrebbe trasfondersi nella norma generale dell'articolo quello che ha formato oggetto della limitazione contenuta nel successivo art. 505.

La disposizione dell'art. 505, con la limitazione che riteniamo illogica, in quanto il vincolo fraterno è più efficiente a creare diritti e imporre obblighi, attesta la significazione larga dell'art. 500, in cui, logicamente, con evidente ripugnanza a concetti morali e sociali, si debbono far rientrare le ipotesi contrarie a quelle limitative dell'art. 505, statuendosi il principio del diritto agli alimenti anche in colui che sia sano di corpo e di mente, capace di lavorare e produrre, e che non lavori e produca per fatti a lui imputabili. Pertanto le due disposizioni, così come sono concepite, si prestano ad elastiche interpretazioni, che possono generare assurde conseguenze.

Commissione Reale Procuratori di Santa Maria Capua Vetere — (Rel. Avv. Gaglione): Sembra preferibile una diversa formula, intesa a definire il diritto, che invece qui va desunto dalla posizione dell'obbligo. Colle stesse parole del Progetto, sembra opportuno che l'articolo sia così modificato: « La persona che non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento ha diritto agli alimenti ». Nelle parole del Progetto sembra che si stabilisca un diritto per sé stante, anteriore all'incapacità di provvedere al proprio mantenimento.

Commissione Reale Avvocati di Torino — (Rel. Avv. Abello): *Vedasi l'osservazione all'art. 501.*

Commissione Reale Procuratori di Torino: Il titolo porta in principio la definizione dell'obbligo legale degli alimenti, definizione che manca nel vigente codice civile; viene peraltro lasciato all'arbitrio del giudice di determinare, nei singoli casi che si possono presentare, quando veramente la persona, cui spetta il diritto, non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani — (Rel. Avv. Drago): Reputa questo Sindacato che lo articolo contenga una petizione di principio, ovvero una tautologia tra l'obbligo e il diritto degli alimenti.

Perchè, data la imminente correlazione che corre fra diritto ed obbligo, è innegabile che in tanto vi è obbligo a prestare gli alimenti, in quanto vi è diritto a riscuoterli e viceversa.

Ma l'inconveniente, che si manifesta nella formula accolta, può tosto eliminarsi, limitando l'angolo visuale al solo diritto, giacchè ad esso sempre, se pure implicitamente, corrisponderà l'obbligo.

Difatti, nell'epigrafe della sezione 2ª del libro I, titolo V, capo IX, del codice civile è parola del diritto agli alimenti; così nella più autorevole dottrina, così nella *Relazione* (pag. 205).

L'articolo potrebbe, pertanto, essere di questo tenore:

“La persona che non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento ha diritto agli alimenti.”

Sindacato Avvocati e Procuratori di Treviso — (Rel. Avv. Monico): Viene enunciata la condizione fondamentale per il sorgere dell'obbligo degli alimenti, condizione che non era contemplata nel codice vigente: “Ha diritto agli alimenti la persona che non sia in grado di mantenersi da sè”, intendendosi con ciò che l'alimentando non solo non abbia beni o altri mezzi materiali di sussistenza, ma non possa avere neppure un'arte, una professione, o altro impiego con cui procurarseli. Con ciò si eccita giustamente “il senso della personale responsabilità di ogni uomo, onde sospingerlo a lavorare, non solo per utile proprio e dei suoi familiari, ma anche, soprattutto, per il bene generale della Nazione.”

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria: Come si rileva dalla *Relazione*, in seno alla Commissione vi erano due tendenze. L'una voleva escludere l'obbligazione alimentare quando l'alimentando, pur conoscendo un'arte o una professione, non voglia utilizzarla per procacciarsi il sostentamento, mentre l'altra era

contraria a regole troppo rigide, preferendo lasciare in questa materia una certa libertà al giudice. Si è, tuttavia, adottata la formula che l'obbligo legale degli alimenti ha luogo soltanto quando l'alimentando non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. Sicchè si deve ritenere che il giudice non potrà, neppure tra coniugi e parenti o affini in linea discendente o ascendente, pronunciare l'obbligo degli alimenti quando l'alimentando si rifiuti di lavorare senza motivi giustificati. Nei rapporti tra fratelli e sorelle, poi, l'art. 505 fa un passo avanti ed esclude addirittura l'obbligo degli alimenti, quando l'alimentando possa, col suo lavoro, provvedere al proprio sostentamento.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste: Lodevole è questa disposizione generica, del tutto nuova, che dà il diritto agli alimenti solo alla persona che non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento: intendendosi con ciò — come risulta dalla *Relazione* del Prof. DE RUGGERO (p. 205) — che l'alimentando, non solo non abbia beni od altri mezzi materiali di sussistenza, ma non abbia neppure nè un'arte nè una professione o altro impiego con cui procurarsi: rimesso, poi, allo illuminato criterio del giudice il decidere caso per caso. (cit. *Rel.*, p. 205) se l'eventuale rifiuto dell'alimentando di impiegarsi o di lavorare sia da ritenersi giustificato o no.

Sia lecito soltanto far notare, per ragioni d'esattezza grammaticale (trattandosi di una norma fondamentale), che nella redazione dell'articolo, anzi certamente nel comporne la stampa, deve essere incorso un errore d'interpunzione, essendo che l'espressione unitaria « la persona cui spetta il diritto », come soggetto della proposizione secondaria temporale « quando, ecc. », non ammette la virgola dopo la parola « persona »: l'interpunzione, incorsa per un *lapsus* nel testo stampato, dovrebbe perciò eliminarsi.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Venezia — (Rel. Avv. *Solveni*): Sistemando nonchè innovando nella materia già regolata nel vigente codice, si inizia la disciplina coll'introdurre una disposizione di carattere generale, enunciativa della condizione fondamentale per il sorgere della obbligazione alimentare, determinandola nel bisogno dell'alimentando, non dipendente da sua colposa inerzia.

Detto principio altamente morale viene ribadito all'art. 505.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori della Venezia Tridentina — (Rel. Avv. *Piscel*): Questo articolo, come appare nel progetto, è un felice riassunto della premessa necessaria per far luogo all'obbligo legale degli alimenti, prescrivendo esplicitamente

che il bisogno, cioè l'impossibilità di provvedere da sè al proprio mantenimento, sussista e sia, in ogni caso, dimostrato, per poter invocare questa tutela legale delle esigenze della vita. Però l'ampiezza e la concisione del testo daranno adito ancora ad interpretazioni contrastanti, almeno fintantochè la giurisprudenza e la dottrina non avranno dato una versione autorevole sul modo d'interpretazione di questa premessa. Dal puro tenore della medesima non è data, ad esempio, soluzione al quesito se questa condizione, di mancanza della possibilità propria al mantenimento, si estenda anche al diritto del coniuge al mantenimento da parte dell'altro coniuge, e dei figli verso i genitori e viceversa.

Del pari, dalla *Relazione* si rileva che fu lasciato intenzionalmente alla libertà del giudice di decidere se il rifiuto di utilizzare la capacità e la possibilità di lavoro costituisca sufficiente ragione per negare il diritto degli alimenti a carico altrui. Sarebbe stato meglio adottare esplicitamente l'opinione di quei membri della Commissione che affermavano la esclusione del diritto agli alimenti in questo caso di tentato parasitismo.

(Rel. Avv. *Bertolini*): Si potrebbe ulteriormente precisare: " non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento nella misura stabilita dal diritto stesso „, perchè può darsi che esista il diritto di essere mantenuto abbastanza agiatamente, mentre la possibilità esista solo per un tenore di vita più parco. Fra parentesi, la citazione dell'art. 506 chiarirebbe il concetto.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Verona — (Rel. Avv. *Baliscrema*): La disposizione di carattere generale, risolvendo dubbi che si erano venuti manifestando nel silenzio del vigente codice, determina, in conformità all'attuale indirizzo della dottrina e giurisprudenza, quando sorge l'obbligazione alimentare e precisa che questa ha luogo allorchè la persona, cui spetta il diritto, non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. Fondamento all'azione è quindi il bisogno dell'alimentando; con giusto criterio si lascia, poi, al giudice di determinare quando il bisogno sussista, permettendogli così di addivenire, a seconda dei casi, ad equi temperamenti ed a soluzioni che rispondono ad un tempo a pietà ed a giustizia.

Nell'interesse stesso della collettività si potrebbe desiderare una maggiore limitazione all'obbligo della prestazione alimentare, escludere cioè senz'altro dal beneficio tutte le persone in condizioni, per età, vigore fisico e facoltà intellettuali, di potersi procurare il sostenimento col loro lavoro.

E per vero assai spesso vediamo come del diritto agli alimenti approfittino indegnamente individui non meritevoli, dediti all'ozio o, peggio, al vizio. Tale principio la Commissione non ha creduto, però, di accogliere in via di massima: lo ha adottato solo nel caso di prestazione alimentare fra fratelli e sorelle (art. 505).

Art. 501

(Art. 142 codice civile)

(Persone obbligate alla prestazione)

Le persone che debbono prestare gli alimenti sono obbligate nell'ordine seguente :

- 1° il coniuge ;
- 2° i figli legittimi, legittimati e adottivi in concorso tra loro e in mancanza di figli legittimi o legittimati i loro discendenti ;
- 3° i genitori legittimi o adottivi, con precedenza degli adottivi sui legittimi e, in mancanza di genitori legittimi, gli avi e gli ulteriori ascendenti legittimi ;
- 4° i generi e le nuore in concorso tra loro ;
- 5° il suocero e la suocera pure in concorso tra loro ;
- 6° i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

Per gli obblighi alimentari dipendenti da rapporti di filiazione naturale l'ordine è quello risultante dagli articoli 289, 290 e 291.

MAGISTRATURA

Sezione di Corte di Appello di Caltanissetta: Già a proposito dell'adozione (art. 348) si espresse il voto che l'obbligo a prestare gli alimenti incomba nello stesso grado, al genitore legittimo ed adottivo.

Corte di Appello di Genova — (Rel. Cons. Sarno): Una innovazione è quella introdotta dal n. 3° che nella prestazione degli alimenti dà ai genitori adottivi la preferenza su quelli legittimi, giustificata, certamente, dalla natura e dallo scopo dell'adozione.

Corte di Appello di Milano — (Rel. Pres. Sez. Pelosi): L'articolo raggruppa esattamente ed in modo sistematico, secondo il proprio grado sussidiario, le sei categorie di persone obbligate agli alimenti, e che rispettivamente sono gli aventi diritto ad essi, a cominciare dal coniuge e finendo ai fratelli, così come in diversi articoli stabilisce il codice vigente, senza alcun allargamento o restrizione, essendo le dette categorie di persone corrispondenti al sentimento etico ed alla nostra tradizione giuridica.

Notevole è la disposizione del n. 3°, che nel caso di coesistenza dei genitori legittimi e adottivi, stabilisce la regola che nella presta-

zione degli alimenti vengono prima dei genitori legittimi gli adottivi, perchè, come suole avvenire, l'adozione si fa appunto per migliorare la condizione sociale ed economica del figlio, il quale, caduto in bisogno, deve poter far capo al genitore adottivo, che non può ritrarsi da questo dovere elementare nascente dal rapporto di adozione.

Ed è pure degna di menzione e di approvazione l'altra disposizione contenuta nel n. 6° che in concorso di fratelli germani e unilaterali la precedenza nell'obbligo degli alimenti spetta ai primi.

Nulla è stabilito per il caso in cui concorrano, quali aventi diritto agli alimenti, coi figli legittimi anche i naturali semplici e gli incestuosi e adulterini, ma deve ritenersi che i legittimi debbano essere preferiti ai naturali, e questi agli incestuosi e adulterini, a causa della rispettiva preminenza e tutela degli uni successivamente di fronte agli altri.

(Rel. Sost. Proc. Gen. *Morbioli*) : Tanto la famiglia quanto lo Stato devono essere grati alla Commissione, per aver essa tenuto fermo, nonostante le confessate oppugnazioni, il principio che l'obbligazione alimentare sussista anche tra fratelli. A tacere delle molte considerazioni di carattere etico, che sarebbero facili in tale argomento, ci limitiamo a rilevare che tale obbligazione giova alla compattezza della famiglia ; e cioè è perfettamente nelle direttive demografiche del Regime. Raramente la prole numerosa è immune da tare o da sventure. Non può bastare a chi crea una famiglia il principio, indubbiamente giusto, che ognuno dei figli debba crescere ed essere educato con un alto senso dei propri doveri e della propria responsabilità. Tale concetto può essere sufficiente per le famiglie forti e fortunate. Ma al genitore deve, nelle ordinarie vicende umane, soccorrere la fiducia nei sentimenti di affetto e di solidarietà tra i figli. E sebbene tali sentimenti debbano essenzialmente trovare radice in qualche cosa di superiore a quella *feroce forza che il mondo possiede* e che *fa nomarsi diritto*, saranno però tanto più tranquillanti pel genitore, se troveranno un riconoscimento anche nella legge. Si aggiunga che la certezza di questa solidarietà tra i figli stimola i genitori a prodigarsi nello sviluppare tutte le risorse fisiche e intellettuali e morali dei figli migliori, a pro anche dai meno favoriti dalla natura. Nè è da trascurarsi che tutto ciò, infine, solleva anche la pubblica beneficenza da molti oneri.

Coerentemente a questo ordine di idee si fanno anzi voti che, in una eventuale revisione del nostro diritto successorio, si annoverino, ad eque condizioni, anche i fratelli tra i parenti legittimari ; o che quanto meno abbia diritto ad una quota o riserva di legittima il fratello superstite, che già vivente il *de cuius* percepisse da costui un assegno alimentare obbligatorio.

Sezione di Corte di Appello di Potenza — (Rel. Pres. *Claps*) : Forse è questa la sede più adatta per l'obbligo, imposto dal-

l'art. 290 al figlio naturale, di prestare gli alimenti al genitore che lo ha riconosciuto, in quanto questi non abbia coniuge o discendenti o ascendenti legittimi che siano in grado di somministrarglieli.

Corte di Appello di Roma — (Rel. Cons. *Pellegrini*): Il vigente art. 142 pone i discendenti al secondo posto tra gli obbligati agli alimenti; e, poi, nel capoverso, designa la gradazione interna della categoria secondo l'ordine della eventuale successione. Con che i nipoti, che succederebbero per rappresentazione, vanno allo stesso posto degli zii nell'obbligo verso gli avi. Invece, nella nuova dizione dell'art. 501, n. 2°, pare che i nipoti siano chiamati alla prestazione solo ove manchino i figliuoli. Ora, a parità di condizioni (e peggio se i nipoti, figli del figlio premorto, siano più ricchi degli zii), non si giustifica questo nuovo trattamento, che non è neanche motivato nella *Relazione*. A meno che l'equivoco non sorga dalla nuova dizione.

Non sembra giustificata la dispensa dei fratelli unilaterali fin che ci siano i germani; e non sarebbe stato opportuno neanche di applicare la proporzione ereditaria della quota di fatto. In verità non s'intende perchè la sorella, che curò amorosamente il fratellino, figliuolo della propria matrigna, debba poi, quando è vecchia, invalida e miserabile, rivolgersi, per il necessario sostentamento, solo ai suoi germani, di pur modesta condizione economica, e non già al fratello consanguineo, per avventura ricchissimo.

Corte di Appello di Trieste — (Rel. Cons. *Di Mauro*): Apparisce più conforme alla equità che gli unilaterali, non in via sussidiaria soltanto, ma in concorso coi germani, contribuiscano alla soddisfazione dell'obbligazione alimentare, in ragione della metà della quota a carico di ciascuno di costoro. Ciò in armonia col disposto dell'art. 741 del codice civile vigente. L'addossare l'onere ai germani e solo in via sussidiaria agli unilaterali, aggrava la obbligazione a danno dei primi e a beneficio di questi ultimi, pretermettendo il vincolo di parentela, che è invece tenuto in giusta considerazione dal citato art. 741.

CONSIGLIO DI STATO

Per considerazioni analoghe a quelle enumerate a proposito dell'art. 500, nel primo comma, in luogo dell'espressione: « le persone che debbono prestare gli alimenti », appare preferibile l'altra: « chiamate a prestare gli alimenti » o altra simile.

UNIVERSITA'

Università di Catania — (Rel. Prof. Santoro-Passarelli): Si propongono le seguenti modificazioni:

3° *I genitori legittimi o adottivi e, in mancanza di genitori gli avi od ulteriori ascendenti legittimi o adottivi, con precedenza degli adottivi sui legittimi;*

4° *i figli naturali e in mancanza di figli naturali, i loro discendenti legittimi;*

5° *i genitori naturali e, in mancanza di genitori naturali, i genitori naturali dei genitori o ulteriori ascendenti legittimi ovvero i genitori legittimi o naturali dei genitori naturali, con precedenza di quelli su questi;*

7° *i suoceri e le suocere, pure in concorso tra loro.*

« Gli obblighi alimentari dipendenti da rapporti di filiazione naturale o adottiva sono particolarmente disciplinati dagli articoli 289, 290, 291, 315 e 348 ».

La *Relazione* (pag. 204 e 206) non giustifica esaurientemente perchè abbia lasciato fuori dell'ordine degli obbligati, mentre pure accenna alla necessità di stabilire la graduatoria dei vari obbligati, gli obbligati agli alimenti per un rapporto di parentela naturale. Non si crede che si giustificerebbe tale differenza di trattamento fra parentela naturale e adottiva, e perciò la superiore formula provvede all'inserzione degli obbligati per un rapporto di parentela naturale, ciò che può giovare anche a un più preciso inquadramento di questi obblighi nei rapporti fra loro e con gli altri obblighi alimentari fra parenti.

La modificazione del n. 3° ha la sua ragione nella circostanza che il Progetto espressamente estende, sotto certe condizioni, il vincolo dell'adozione ai discendenti dell'adottato e quindi l'obbligo alimentare si estende anche all'avo o ulteriore ascendente adottante. Corrispondentemente, al n. 2° va soppressa la limitazione « legittimi o legittimati ».

La modificazione del n. 7° è suggerita dalla considerazione che possono essere obbligati agli alimenti più suoceri o suocere verso generi passati a nuove nozze, che abbiano figli di precedenti matrimoni.

Il capoverso è diversamente formulato in rapporto alle precedenti modificazioni; inoltre fa espresso richiamo all'art. 315, relativo all'obbligo alimentare dei genitori naturali verso i figli, la cui filiazione non sia o non possa essere riconosciuta, perchè sia legislativamente affermato il carattere familiare pur di quest'obbligo alimentare, com'è successorio il così detto diritto alimentare, che questi figli hanno alla morte del genitore.

Non è questa la sede per ritornare sulla questione, già accennata (v. osservazioni sotto l'art. 277), dei limiti in cui, anche rispetto all'obbligo alimentare, dovrebbe essere riconosciuta dalla legge la parentela naturale.

Università di Macerata — (Rel. Prof. *Greco*): È discutibile, ed è stato invero discusso, se convenisse conservare l'obbligo degli alimenti anche a carico dei germani. La Commissione ha creduto di conservarlo, rafforzando tuttavia e precisando le restrizioni, già per questo caso imposte dal codice vigente. Ma sarebbe stato forse opportuno aggiungere una ulteriore condizione, e cioè che l'obbligo non imponga al germano, il quale abbia già carico di famiglia propria, tale sacrificio da mutare sensibilmente il tenore di vita della famiglia sua e da creargli difficoltà e ristrettezze o gravi preoccupazioni economiche.

Università di Messina — (Rel. Prof. *Degni*): Circa le persone obbligate a fornire gli alimenti e quelle aventi diritto ad essi, in sostanza, il Progetto adotta il sistema già attuato nel codice civile, migliorandolo e completandolo, e fissando anche l'ordine con cui le persone obbligate a prestare gli alimenti, vi sono tenute.

Con sano criterio, si è anteposto all'obbligo dei genitori legittimi quello degli adottivi, considerato che l'adozione tende, appunto, a migliorare le condizioni economiche dell'adottato.

Università Cattolica del S. Cuore di Milano — (Rel. Prof. *Barassi*): A ragione si è limitato l'obbligo degli alimenti ai fratelli, tenendo conto della duplice necessità di non aggravare troppo i parenti e di non indulgere alla comoda inerzia dell'alimentando.

Il Progetto dà la precedenza nell'onere alimentare ai fratelli germani sugli unilaterali (n. 6°): ma questa deviazione dall'ordine di successione, che ammette qui il concorso in parti disuguali, non sembra perfettamente giustificata, mentre d'altra parte non è giustificato neppure il sistema dell'uguaglianza, da ammettere nel silenzio dell'art. 142 del codice civile.

Il n. 3° parifica il padre e la madre nell'onere alimentare: si intende che non rileva se l'usufrutto legale non basti a sopperire alle spese di mantenimento, poichè qui non è parola che del dovere alimentare verso figli maggiori di età. È il sistema tradizionale venutoci dal codice Nap., ma contrastato dalla maggior parte delle legislazioni, che danno la preferenza al padre. Ma danno questa preferenza perchè non tengono sufficientemente distinti i due doveri paterni verso la prole minore e verso quella maggiore d'età: ora, in quest'ultimo caso, vien meno la qualità del padre come capo della famiglia in senso strettamente giuridico (che presuppone la patria potestà).

Il Progetto tien fermo l'obbligo alimentare anche tra affini in linea retta, sull'esempio del codice civile e del cod. Nap., che qui si sono risolutamente opposti alla contraria tendenza che oggi è di gran lunga prevalente nei più recenti codici a tipo tedesco (es: § 1606 cod. civ. germ.). A questa tendenza non fu estraneo il senso di una deficiente solidarietà nell'affinità, o almeno di una solidarietà, che non è abbastanza forte da creare un diritto successorio e un correlativo obbligo alimentare. Tut-

tavia, tenuto conto delle cautele che limitano tale obbligo (precedenza nell'obbligo alla parentela limiti di cui all'art. 503 del Progetto, che riproduce letteralmente in questa parte l'art. 140 del codice civile), nulla si può opporre in proposito al Progetto, che anche qui tende a valorizzare, sottolineandola, l'affinità in linea retta, sia pure in modo unilaterale (perchè è escluso, almeno nel codice civile, il diritto di succedere per legge).

Università di Siena — (Rel. Prof. *Funaioli*): L'art. 501 esplica largamente la portata della eccessivamente sintetica norma dell'art. 142 anteriore. Pel n. 2° sono tenuti agli alimenti « i figli legittimi, legittimati e adottivi in concorso tra loro e, in mancanza di figli legittimi o legittimati, i loro discendenti ». Senonchè per l'art. 348 l'obbligo alimentare cade sull'adottato « e i suoi discendenti » in concorso « coi discendenti legittimi dell'adottante ». Sicchè la prima disposizione andrebbe adeguata alla seconda.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Procuratori di Bergamo: (Rel. Avv. *Zilioli*): Si trova più degno ed opportuno che i fratelli unilaterali concorrano coi germani, nella quota ridotta alla metà.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Caltagirone — Relativamente ai discendenti adottivi ci sembra che ne sia, e giustamente, riconosciuto l'obbligo alimentare, sia modificando la lettera dell'art. 212, cap. 2°, al corrispondente art. 341, cap. 2°, sia col disposto dell'art. 348: meglio però sarebbe stato, a nostro parere, porre espressamente nell'ordine dovuto l'obbligo alimentare dei discendenti adottivi.

Per l'obbligo degli ascendenti non vediamo invece il perchè sia stato soppresso il capoverso del corrispondente art. 138 del codice attuale, nè ci sembra opportuno che il Progetto, riproducendo il codice attuale quanto all'obbligo dei parenti naturali, non se ne occupi in questo articolo e rimandi ad alcuni, neppure a tutti, gli articoli del capo « della filiazione illegittima ».

Incoerente addirittura ci pare il concorso dell'obbligo dei discendenti naturali con quello degli adottivi. Infatti, se da un lato essi seguono agli ascendenti, dall'altro concorrono coi discendenti adottivi, che pure precedono gli ascendenti!

Da ultimo, quanto agli affini discendenti e ascendenti, il Progetto contempla i secondi al singolare, naturalmente non considerando la possibile ipotesi di più suoceri e suocere nel caso di uno che passi a nuove nozze, pur esistendo figli del precedente matrimonio (quindi una duplice affinità).

Sindacato Avvocati e Procuratori di Capodistria:

Sono da approvarsi pienamente le disposizioni dettate circa l'obbligo degli alimenti tra fratelli e la limitazione per essi stabilita.

Commissione Reale Avvocati di Cremona — (Rel. Avv.

Cavallerona): Pur apprezzando altamente lo spirito animatore del Progetto, di eccitare il senso della personale responsabilità d'ogni uomo e di sospingerlo a lavorare, non solo per utile proprio e dei suoi familiari, ma anche e soprattutto per il bene della Nazione, si crede di poter rilevare come alcune disposizioni non tengano sufficiente conto del vincolo di solidarietà familiare e del comune sentimento di fronte a casi di troppo evidente indifferenza ed ingiustizia.

Vorrebbe si pertanto che, evitando col massimo rigore ogni possibilità di abuso, l'obbligo degli alimenti fra collaterali si estendesse anche, ed almeno per i casi di maggior sperequazione, agli zii ed ai nipoti e che, sempre per i casi di più clamorosa evidenza, si attenuasse il limite dello stretto necessario negli alimenti fra fratelli e sorelle.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Cremona —

(Rel. Avv. *Allexich*): Pare che, evitata col massimo rigore la possibilità di abusi, non sia da escludere *a priori* che in casi eccezionali l'obbligo degli alimenti fra collaterali possa estendersi anche nei rapporti fra zii e nipoti, o, se si vuole, esclusivamente all'obbligo di questi verso di quelli, senza reciprocità, e ciò anche in coerenza ai limiti dello stretto gruppo familiare, segnati a suo tempo dall'ora modificata legge sulla esenzione delle tasse di successione.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Milano —

(Rel. Avv. *Belletti*): L'articolo stabilisce in modo chiaro e preciso le persone che devono prestare gli alimenti e l'ordine in cui gli obbligati sono chiamati.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli:

Occorre menzionare al n° 2 anche i discendenti dell'adottato, e ciò in coerenza di quanto è disposto nell'art. 348.

Commissione Reale Avvocati di Pola:

Non è previsto l'obbligo degli alimenti e il rispettivo ordine per quanto riguarda i nipoti adottivi (art. 351).

La mancanza va rimediata.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Roma —

(Rel. Avv. *Schupfer*): In conformità della modificazione proposta per

l'art. 500, andrebbe lievemente modificata la prima parte di questo articolo, ed inoltre, per le osservazioni fatte sugli articoli 289 e segg. e 348, occorre fondere in questo art. 501 le disposizioni relative agli alimenti, dipendenti da rapporti di filiazione naturale, essendo questa la loro vera sede; il che renderà perfettamente inutile l'inopportuno generico rinvio — che si legge in fine — agli articoli che li riguardano, i quali potranno essere vantaggiosamente modificati o soppressi. Anche la disciplina degli alimenti dipendenti da rapporti di adozione va completata, mancando nel Progetto la menzione dei discendenti dell'adottato, che invece si trova nell'art. 348, ed occorrendo aggiungervi il caso della piccola adozione, se sarà accolta.

La nuova formula dell'articolo, rifiuto con tali criteri, potrebbe essere questa:

Gli alimenti devono essere prestati (si potrebbe aggiungere: nell'ordine seguente);

1.^o dal coniuge;

2.^o dai figli legittimi, legittimati e adottivi (esclusa la piccola adozione) in concorso tra loro; in mancanza di figli legittimi o legittimati, dai loro discendenti, e in mancanza di figli adottivi, dai discendenti dei medesimi, ai quali si estendono gli effetti dell'adozione sempre in concorso fra loro;

3.^o dai genitori legittimi o adottivi (compresa la piccola adozione) e con precedenza degli adottivi sui legittimi, e, in mancanza di genitori legittimi, dagli avi e dagli ulteriori ascendenti;

4.^o dai figli naturali riconosciuti;

5.^o dai genitori naturali;

6.^o dai genitori naturali dei genitori o ascendenti legittimi;

7.^o dai genitori legittimi o naturali dei genitori naturali;

8.^o dai generi e dalle nuore in concorso tra loro;

6.^o dal suocero e dalla suocera, pure in concorso tra loro;

10.^o dai fratelli e dalle sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

Come appare *ictu oculi* da questo completo prospetto, e come già si è preannunciato a proposito dell'art. 348, non sarebbe, almeno tecnicamente, possibile far concorrere, come vorrebbe il detto articolo, l'obbligo dell'adottato e suoi discendenti con quello, non solo dei discendenti legittimi, come qui si dispone, ma anche dei discendenti naturali; perchè i figli naturali non concorrono mai coi legittimi (n. 2.^o e n. 4.^o), e fra i legittimi e i naturali vi è la categoria degli ascendenti (n. 3.^o), i quali vengono sempre in sott'ordine agli adottivi.

Commissione Reale Avvocati di Sciacca — (Rel. Avv. Arone): Son note le due correnti: la restrittiva, che vorrebbe eliminare l'obbligo persino tra fratelli e sorelle, ad imitazione della legge germanica; la estensiva, che vorrebbe ampliarlo fino all'inclusione dell'obbligo tra zii e nipoti.

Tutti i moventi sentimentali e tutte le ragioni etiche sono per l'ampliamento in tutta la cerchia del nucleo familiare e il nucleo familiare arriva fino agli zii o nipoti per i vincoli normali di nostra vita, dei nostri costumi ecc., ed anche per contemplazioni legislative.

Tutte le nostre leggi generali e speciali hanno fissato, a tutti i fini giuridici ed economici, fino al grado tra zii e nipoti l'ambito del nucleo familiare.

La tendenza opposta, di restrizione, ha un argomento imponente: lo spirito, di cui la nuova legislazione è animata, che è quello di eccitare il senso della personale responsabilità e di spingere ogni uomo al lavoro, non soltanto per utile proprio e dei suoi familiari, ma anche e più per l'utile della Nazione.

Ma l'argomento, se non cade, perde di sua efficacia certamente, considerando che condizione all'obbligo della prestazione degli alimenti nella linea collaterale è che non sia lo alimentando assolutamente in possibilità di lavorare per difetti fisici o psichici dipendenti da cause a lui non imputabili, e che sian dati nella misura dello stretto necessario.

Pertanto, se ci fosse da esprimere un voto, sarebbe certamente per l'ampliamento.

Commissione Reale Avvocati di Torino — (Rel. Avv. *Abello*): Non possiamo non rallegrarci che, dopo essersi data la nozione della persona in bisogno, e cioè dopo essersi posta la condizione fondamentale per il sorgere dell'obbligo alimentare (art. 500), siasi, più sinteticamente che nel codice, indicate le persone obbligate alla prestazione degli alimenti e l'ordine in cui sono obbligate, e siasi omesso di enunciare il principio della reciprocità, per la giusta considerazione che, nonostante alcuni codici (es., cod. civ. spagnolo, art. 143) l'affermino, esso non è vero sempre o in ogni caso, e d'altra parte l'ordine con cui vengono gli obbligati non coincide necessariamente con l'ordine con cui vengono gli aventi diritto, anzi, più propriamente, non c'è un ordine per questi.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani — (Rel. Avv. *Drago*): In conseguenza della proposta fatta per l'art. 500, per meglio sancire l'obbligo correlativo al diritto, la prima parte di questo articolo potrebbe così modificarsi: *sono obbligati a prestare gli alimenti nello ordine seguente*, ecc.

Commissione Reale Avvocati di Treviso e Belluno — (Rel.ri Avv. *Salsa* e *Olivi*): Non sembra sia il caso di escludere i figli degli adottivi, e ciò in armonia con l'art. 348.

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria: Questo articolo riproduce l'attuale art. 142, estendendo però opportu-

namente l'obbligo degli alimenti anche ai figli e genitori adottivi, stabilendo anzi che i genitori adottivi siano tenuti con precedenza sui genitori legittimi. Questa disposizione ammonisce che dell'adozione si deve far uso soltanto in quei casi in cui, per speciali motivi di affetto, s'intende creare un vincolo analogo a quello tra genitori e figli, e non invece, come oggi talvolta accade, semplicemente per procurarsi un nome altisonante.

Commissione Reale Procuratori di Trieste e Capodistria — (Rel. Avv. *Levi - Viola*): Nell'ordine di preferenza fra i vari obbligati alla prestazione, i fratelli e le sorelle dovrebbero precedere i generi, le nuore, il suocero e la suocera.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste: È da approvarsi la precisione stilistica dell'articolo, che, completando le norme corrispondenti del codice vigente, stabilisce e gradua opportunamente, gli obblighi alimentari delle persone in esso elencate. Opportuna apparisce l'elencazione esplicita dei figli legittimi e adottivi, rispettivamente dei genitori legittimi e adottivi, con l'accento alla precedenza nell'obbligo (già sancita nell'art. 211, cpv., del codice vigente) dei genitori adottivi sui legittimi. Utile è pure la statuizione espressa della *concorrenza* dell'obbligo alimentare trattandosi di più obbligati (cfr. art. 510, 1° comma).

Si approva, infine, la distinzione fatta al punto 6° tra fratelli e sorelle germani e unilaterali, con l'effetto, rilevato nella *Relazione* (p. 207), che, concorrendo solo fratelli e sorelle germani, ha luogo il concorso puro e semplice di cui sopra, mentre nell'ipotesi in cui con uno o più fratelli o sorelle germane concorrano uno o più fratelli o sorelle unilaterali (consanguinei o uterini), i germani sono tenuti a prestare gli alimenti prima degli unilaterali.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Velletri — (Rel. Avv. *Coronati*): Accettata la variazione proposta per l'art. 176, ne viene di conseguenza che al primo comma di questo articolo va aggiunto: *salvoché per alcuni casi la legge non determini altrimenti*.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori della Venezia Tridentina — (Rel. Avv. *Piscel*): Anche in questo articolo del Progetto resta fissato l'elenco delle persone obbligate a prestare gli alimenti nell'ordine già attualmente stabilito dall'art. 142.

Il tenore diverso di quest'articolo non rappresenta che una modificazione perfezionata della espressione legale.

È tenuto ancora fermo, benchè non esplicitamente, il criterio che in ciascuna categoria degli ordini elencati, l'obbligo di prestazione degli alimenti abbia luogo divisamente, per concorso, in proporzione delle sostanze dei chiamati. Soprattutto, nelle condizioni attuali della vita, tali disposizioni, lasciano adito a favorire il diniego o, per lo meno, il ritardo all'adempimento del proprio obbligo da parte di chi vi sarebbe chiamato ed è sordo alla voce del sangue, che lo chiama spontaneamente a soddisfare questo tributo, e tende a volerlo addossare a carico di altri parenti forse in più anguste condizioni economiche.

Ad evitare quanto più sia possibile i litigi, particolarmente odiosi in questo campo, e che diventano guerre intestine di famiglia, sembrerebbe opportuno che, tenuta ferma la precedenza su tutti dell'obbligo del coniuge di dare gli alimenti all'altro coniuge bisognoso, e dei figli di darlo ai genitori e dei genitori ai figli, venga stabilito, in via solidale, l'obbligo di tutti i parenti al pronto soccorso del parente caduto nell'indigenza. In un primo gruppo, dovebbero essere comprese in tale obbligo solidale tutte le persone indicate nei tre primi numeri dell'elenco stabilito in quest'articolo. In un secondo gruppo, quelle indicate negli altri tre numeri, estendendole, come era stato proposto in seno alla Commissione, anche agli zii ed ai nipoti. L'obbligo di questo secondo gruppo dovrebbe subentrare in via sussidiaria, soltanto quando risulti che mancano persone del primo gruppo, e che tutti questi chiamati in prima linea alla alimentazione si trovano essi stessi appena nella condizione di procurare a sè, ed agli altri parenti più prossimi in condizioni d'indigenza, il mantenimento.

In mancanza di accordo, fra gli appartenenti ad un gruppo degli obbligati solidariamente agli alimenti, sul reparto fra di loro e sulle modalità di tale concorso, dovrebbe intervenire la decisione del giudice in proporzione alla potenzialità economica d'ogni singolo obbligato, al quale dovrebbe spettare il diritto di rimborso per regresso di quanto avesse nel frattempo prestato in più di quanto gli toccava.

L'introduzione del carattere di solidarietà in ogni gruppo di obbligati permetterebbe di assicurare più rapidamente e senza incertezze all'alimentando i mezzi per il suo mantenimento e, d'altra parte, renderebbe più lieve l'onere degli obbligati, suddividendolo fra maggior numero di persone in grado di sostenerlo.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Verona — (Rel. *Avv. Baliscrema*): Le persone obbligate alla prestazione sono le stesse che sono ora contemplate, salvo maggiore precisazione per quanto riguarda alcune categorie (precedenza dei figli legittimi, legittimati ed adottivi sui loro discendenti, precedenza dei genitori adottivi sui legittimi e di questi sugli avi e ulteriori ascendenti, precedenza dei fratelli germani sugli unilaterali).

Art. 502

(Art. 142, cap., codice civile)

(Gradazione fra discendenti e fra ascendenti)

Fra i discendenti come fra gli ascendenti la gradazione è regolata dall'ordine, con cui essi sarebbero chiamati alla successione della persona che ha diritto agli alimenti.

UNIVERSITA'

Università Cattolica del S. Cuore di Milano — (Rel. Prof. Barassi): Per quanto riguarda l'ordine di precedenza, anche per il Progetto (come già per l'art. 142, cap., codice civile) nella linea retta parentale la graduazione degli obbligati agli alimenti segue l'ordine di successione legittima all'alimentando. Quindi l'onere ricade, anzitutto, sui discendenti (ivi compresi i figli adottivi) e solo esaurita la linea discendente, passa agli ascendenti; inoltre sono successivamente onerati per prossimità di grado (salvo la rappresentazione), con il concorso a parità di grado.

Sarebbe tuttavia da vedere se questa regola, richiamata più o meno chiaramente in questo articolo, non palesi nel suo astratto parallelismo qualche eccessiva durezza, nel caso in cui l'incidenza su un solo obbligato, come più prossimo di grado, sia troppo onerosa. Evidentemente la prestazione alimentare si riduce, in omaggio ai due soliti criteri di cui all'art. 506: ma per il di più che manca cosa potrà fare l'alimentando? Se ci si ferma al principio graduale, come un ostacolo insuperabile, più nulla potrebbe pretendere chi è in bisogno (e allora vuol dire che si considera, isolatamente, la risultante delle due forze opposte, di cui all'art. 506 come misura sufficiente, qualunque essa sia). Ma si potrebbe anche dedurre dallo stesso art. 506 che in tal caso, venendo meno il presupposto della potenzialità patrimoniale dell'obbligato, nel sistema del Progetto automaticamente per il di più dovrebbe intervenire (come già pel codice civile) il parente di grado successivo.

E infatti l'art. 510 del Progetto prevede questa cautela nel 1° capov. solo riguardo al caso di più aventi diritto appartenenti al medesimo grado, attuando così più ampiamente il principio della solidarietà familiare. E' evidente che si tratta di un ordine di considerazioni in contrasto con quello della successione. Tutte e due le interpretazioni sono possibili, ma probabilmente è da preferire la seconda, suffragata dall'art. 510: bene

sarebbe, però, che il Progetto qui fosse più esaurientemente formulato. L'art. 510 non prevede il caso di più concorrenti di grado diverso; qui la soluzione ispirata dall'art. 510 sembra migliore di quella accolta in qualche codice (es. § 1609 cod. germ.), che anzichè dilatare l'onere restringe il diritto, limitando con dei criteri preferenziali il numero degli aventi diritto, e sia pure con dei criteri che estenderebbero agli aventi diritto, quindi in senso invertito, la solita correlazione.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste: Opportuna è questa disposizione, con la quale, colmando una lacuna puramente formale (*Relazione*, pag. 208) del codice vigente (art. 142), si stabilisce che anche fra gli ascendenti, come fra i discendenti, la gradazione è regolata dall'ordine con cui essi sarebbero chiamati alla successione della persona che ha diritto agli alimenti.

In linea formale, anche qui ricorre l'errore della virgola posta dopo la parola "ordine",

Art. 503

(Art. 140 codice civile)

(Cessazione dell'obbligo tra affini)

L'obbligazione reciproca tra suocero, suocera, genero e nuora non ha luogo:

1° quando la suocera o la nuora avente diritto agli alimenti sia passata a seconde nozze;

2° quando il coniuge, da cui derivava l'affinità, e i figli nati dalla sua unione con l'altro coniuge ed i loro discendenti siano morti.

UNIVERSITA'

Università di Camerino—(Rel.ri Prof.ri Chiaudano e Satta):

Si propone l'aggiunta di un terzo comma così formulato:

" 3) quando contro il coniuge da cui deriva l'affinità sia stata pronunciata sentenza di separazione coniugale per sua colpa „

Questo, allo scopo di non costringere alla corresponsione degli alimenti in casi così delicati.

Università di Catania — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): Si ritiene sia opportuno, per uniformità di linguaggio e per il prevalente momento patrimoniale dell' " obbligazione „, sostituire a tale termine, in questo e negli altri articoli, in cui ricorre, il termine " obbligo „. Si propone inoltre d'invertire, secondo il loro ordine logico e cronologico, i due numeri, sostituendo nel 2º, che diventerebbe 1º; a « derivava » « deriva » (cfr. art. 92¹), nell'altro numero a " seconde „ " nuove „. A parte la questione se sia opportuno abolire quest'obbligo alimentare fra affini, come non si crede, non sembra possa trovare accoglimento la proposta (BRUNETTI) che l'obbligo cessi anche quando passi a nuove nozze il suocero o il genero avente diritto. La ragione della decadenza per la suocera o la nuora sta nella diversa posizione che hanno nel matrimonio, rispetto all'obbligo dell'assistenza, il marito e la moglie. Se la suocera o la nuora si rimarita, il più vasto obbligo di assistenza, che incombe al nuovo marito, elimina ragionevolmente l'obbligo alimentare dei parenti del precedente marito; non altrettanto accade, se il suocero o il genero si riammoglia.

Università di Firenze — (Rel. Prof. *Brunetti*): E' lecito dubitare se non sarebbe giusto abolire l'obbligo degli alimenti tra affini. Esso non corrisponde ad una vera tradizione giuridica italiana, nè antica nè recente. Era ignoto, o quasi, al diritto romano e al diritto comune. Passò nel codice attuale dal codice francese attraverso il codice albertino, mentre non era contemplato dalle leggi vigenti nella maggior parte delle regioni d'Italia prima del 1865. Tra affini, come non esiste diritto di successione legittima, così ben potrebbe non esservi diritto agli alimenti. E' notevole che il detto obbligo è andato via via scomparendo da un gran numero di legislazioni, che espressamente lo contemplavano: dalle legislazioni della Germania, della Svizzera, della Spagna, del Portogallo, della Russia, degli Stati Uniti. Cosicchè attualmente si trova sanzionato soltanto da poche legislazioni, quali la francese e la belga, la polacca e l'olandese.

Ma, qualora l'abolizione sia giudicata provvedimento, almeno per ora, troppo radicale, apparisce chiara l'opportunità di sottoporre l'obbligo degli alimenti tra affini, tanto riguardo alla misura, quanto riguardo alle condizioni di esistenza e di permanenza, ad altre restrizioni, oltre quelle espresse nel codice vigente e ripetute nel Progetto. Perciò propongo intanto:

1º Che alla causa di estinzione dell'obbligo prevista nel n° 1 di questo articolo si aggiunga quella delle seconde nozze del suocero e del genero. Notisi pure che verrebbe, in questo modo, risolta una questione, che oggi si discute in dottrina, perchè alcuni sostengono appunto l'applicazione analogica al matrimonio del suocero e del genero della disposizione relativa a quello della suocera e della nuora;

2º che la morte del coniuge, da cui deriva l'affinità, sia sufficiente

ad estinguere l'obbligo, senza che si richieda l'altra condizione della non sopravvivenza dei figli e discendenti;

3° che causa di estinzione sia anche la separazione personale dei coniugi, il che sarebbe pure conforme alle osservazioni fatte dalla Corte d'appello di Firenze sul progetto CASSINIS del 1860.

Per conseguenza l'articolo dovrebbe esser formulato come appresso:

“ L'obbligazione reciproca tra suocero, suocera, genero e nuora non ha luogo:

1° quando la persona avente diritto agli alimenti sia passata a seconde nozze;

2° quando il coniuge, da cui deriva l'affinità, sia morto o viva legalmente separato „

Università di Padova — (Rel. Prof. Ravà): Si può dubitare se l'obbligo debba proprio venir meno per la morte del coniuge, da cui deriva l'affinità e dei relativi discendenti.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Procuratori di Bari — (Rel. Avv. Lembo): Per bene intesa sintesi si consiglia la soppressione di questo articolo, il cui contenuto ben può diventare un tutt'uno con i capoversi 4° e 5° dell'art. 501, regolanti anche questi i rapporti alimentari fra generi, nuore, suoceri e suocere.

Commissione Reale Procuratori di Bergamo — (Rel. Avv. Zilioli): Nel n. 2° si preferisce dire: *quando non sussistano* in luogo di: *quando siano morti*.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Caltagirone: L'ordine dei presupposti da questo articolo è evidentemente invertito: infatti vien prima la morte e poi le altre nozze (non necessariamente “ seconde „), il che del resto non è sfuggito al legislatore, che nel n. 1° usa l'espressione “ avente diritto „ nel che è detto persistere l'affinità.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Pavia — (Rel. Avv. Celli): La prima parte dell'articolo (riga seconda) dovrebbe finire con la parola *cessa*, invece che con le parole *non ha luogo*, le quali rendono piuttosto l'idea di una obbligazione inesistente anzi che, come nel caso concreto, di una che, esistente all'origine, ha poi cessato di esistere, in causa di un fatto successivo.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Torino — (Rel.ri Avv. ti *Nonnis* e *Vergiati*): Fra i casi in cui l'obbligazione reciproca fra suocero e suocera, genero e nuora non ha luogo, apparirebbe giusto, oltre a quelli già enunciati nell'articolo, aggiungere quello in cui, contro il coniuge da cui deriva l'affinità, sia stata pronunciata sentenza di separazione per colpa.

Tale limitazione trova la sua giustificazione, oltrechè in ragioni di morale familiare, anche nel fatto che, dal momento che colla separazione dei coniugi vengono a cessare i vantaggi del matrimonio, è giusto che ne diminuiscano anche i pesi; senza contare che appare iniquo che una suocera debba alimentare una nuora separata dal proprio figlio per grave colpa coniugale, o che una nuora debba alimentare il padre del proprio marito colto in flagrante adulterio.

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria:

Si potrebbe osservare in ordine al disposto del n. 1° che può darsi il caso che la suocera perda il diritto agli alimenti quando passi a nozze per la prima volta, e cioè quando si tratti di suocera che sia madre naturale dell'altro coniuge. Così per lo meno ha deciso la Corte d'Appello di Milano con sentenza 14 luglio 1930, (Belle contro GIARDINI, « Sinossi giuridica », fasc. 489, pag. 43).

Sindacato Avvocati e Procuratori di Velletri — (Rel. Avv.

Coronati): In un punto non possiamo consentire con il Progetto, e cioè: stabilito all'art. 92 che *l'affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva*, perchè debbono cessare gli *effetti* di questa affinità, *che permane*, nei riguardi dell'obbligo della somministrazione degli alimenti?

Si propone, pertanto, la soppressione del n. 2° o quanto meno che si stabilisca che, nel caso di cui al ripetuto numero, l'obbligo dei suoceri, nuora e genero, sia successivo a quello dei fratelli germani o unilaterali.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori della Venezia Tridentina — (Rel. Avv. *Piscel*): L'articolo riproduce testualmente la seconda parte dell'art. 140, cioè indica i due casi nei quali non ha luogo l'obbligazione reciproca degli alimenti fra suocero e suocera, da una parte, e genero e nuora dall'altra. E' omessa la prima parte dell'art. 140, cioè l'affermazione di tale caso unico fra gli affini dell'obbligo alimentare, perchè l'esistenza di tale obbligo è già affermata nell'art. 501, dove si elencano le persone chiamate a prestare gli alimenti, e si designa l'ordine di tale prestazione, assegnando il quarto posto ai generi e alle nuore ed il quinto al suocero ed alla suocera, sempre in concorso tra di loro.

Dalla *Relazione* non risulta che queste disposizioni del codice attuale, assunte senza mutazioni nel Progetto, abbiano dato occasione di speciale discussione in seno alla Commissione preparatoria. Eppure si tratta di una norma singolare, che fa eccezione a quel principio, che è base ed argomento fra i principali dell' istituto alimentare fra parenti: *ubi est emolumentum successionis, ibi est onus alimentorum*. Questa eccezione al principio degli alimenti *iure sanguinis* trova evidentemente delle spiegazioni a suo favore, ma non sono meno numerose e poderose le ragioni di giustizia e di opportunità, per lasciar cadere tale disposizione eccezionale.

Essa manca nella più parte dei codici delle altre Nazioni. Mancava anche nel codice austriaco, che in tanti decenni di vigore nelle provincie italiane assoggettate all' Austria, contribuì, naturalmente, a formare la coscienza giuridica di così notevole parte dell' Italia.

Anche nel costume e nella coscienza morale, per lo meno di queste nostre popolazioni, il soccorso alimentare, in caso di bisogno, fra suocero e suocera e genero e nuora, viene dato, per lo più, non in forma diretta. Cioè i genitori, nel soccorrere il figlio o la figlia indigente, non escludono che tale soccorso debba essere condiviso con il coniuge, pure bisognoso, di questi loro diretti discendenti, ed altrettanto se, in mancanza del figlio o della figlia, soccorrono i loro discendenti non si oppongono che tale aiuto venga condiviso col genitore superstite, quando questi si trovi in bisogno. Del pari, il genero o la nuora concorre solo in via indiretta a soccorrere i suoceri, cioè non ponendo ostacolo ed aiutando l'obbligo del figlio o della figlia o dei nipoti di soccorrere i nonni.

Il caso di una prestazione diretta sorgerebbe quando il coniuge dal quale derivava l'affinità ed i figli, nati dal matrimonio sul quale si fonda l'affinità, siano morti.

Malgrado il turbamento ed il rallentamento del vincolo di affinità derivante da tali premorienze, potrà darsi il caso di così sopravvivenza benevolenza fra suocero e suocera, da una parte, nuora e genero dall'altra, da lasciare sussistere la buona disposizione del mutuo soccorso alimentare anche in tali condizioni. Ma, notoriamente, questo rapporto di affinità non è sempre accompagnato da così grande benevolenza e spesso anzi è sostituito da triste ostilità. Giustamente, perciò, il legislatore nel codice attuale, ed anche gli autori del Progetto, hanno preferito abbandonare alla spontaneità quest'eventuale prestazione, togliendole ogni coazione legale. Ma, ammessa questa eccezione, il caso nel quale si verificherà il sorgere di questo rapporto diretto d'alimentazione, sarà quello doloroso, nel quale i coniugi siano separati. Mantenere in tale caso questo obbligo legale, rappresenta voler creare artificiosamente per legge un rapporto che novantanove volte su cento non è e non può essere fondato sui naturali sentimenti di affezione e di parentela.

Quando si trovasse, tuttavia, di voler mantenere questo vincolo alimentare per ragioni di affinità, dovrebbe essere giusto e logico aggiun-

gere, nel caso indicato al punto 1°, che l'obbligazione cessa, non soltanto quando la suocera o la nuora, avente diritto agli alimenti, sia passata a seconde nozze, ma anche quando questa successiva causa di nuovo rapporto di affinità sia subentrato con le seconde nozze del suocero o del genero.

Inoltre, per evitare una vera e propria stridente enormità, dovrebbe essere stabilita una terza causa di cessazione, quando, cioè, sia stata pronunciata la separazione legale nel matrimonio sul quale si basa l'affinità. In tale separazione non si sta a promettere una parola del genero o della nuora, chiamato a prestare gli alimenti.

Essa manca nella più parte dei codici delle altre Nazioni. Manca anche nel codice austriaco, che in tanti decenni di vigore nelle provincie italiane assoggettate all'Austria, naturalmente, a formare la coscienza giuridica di così notevole importanza.

Art. 504.

Anche nel costume e nella (Art. 1081 codice civile) le nostre popolazioni, il soccorso alimentare, in caso di bisogno, fra suocero e suocera e genero e generica, non in forza di un diritto. Cioè i genitori, nel soccorrere il figlio o la figlia in

Quando il donante non possa altrimenti provvedere al proprio mantenimento, il donatario è obbligato a prestargli gli alimenti, i quali sono commisurati tenuto conto della natura e della entità della donazione, dell'arricchimento del donatario e di ogni altra circostanza.

Questa obbligazione non ha luogo per le donazioni fatte in contemplazione di matrimonio né per quelle remuneratorie.

Fra più donatari l'antecedente è obbligato sempre che il posteriore non possa in tutto od in parte adempiere alla propria obbligazione.

L'obbligazione del donatario prende grado prima di quella dei parenti e del coniuge.

Il caso di una prestazione diretta sorgerebbe quando il coniuge dal quale derivava l'affinità ed i figli nati dal matrimonio sul quale si fonda l'affinità, siano morti.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. Modena). Nel

Progetto si ritrova sanzionato l'obbligo alimentare del donatario verso il donante: questa norma giunge opportuna a risolvere legislativamente la interpretazione controversa dell'attuale articolo 1081, ed in senso affermativo il dubbio che si agitava se questa norma sancisse o meno la obbligazione alimentare. La norma suddetta precisa i limiti di questa particolare obbligazione, che è posta con preferenza su quella dei parenti, e ciò per ovvie ragioni: ne esclude le donazioni per causa di nozze e quelle remunerative di servizi, e la esclusione sembra approvabile.

Sezione di Corte di Appello di Caltanissetta: La più alta

ammirazione desta questo articolo, che impone, con eque limitazioni, al donatario, l'obbligo di prestare gli alimenti al donante.

Corte di Appello di Firenze (Rel. Consigli. *Allegri*) **Braccio**

casi di revoca della donazione per ingratitude, la legge attuale (art. 1081) impone quello del donatario che neghi indebitamente agli alimenti. Si è disputato sul significato di tale espressione, ritenendosi da taluno che, non sussistendo per legge l'obbligo del donatario a prestare gli alimenti al donante, il rifiuto indebito, in causa di ingratitude, era di revoca della donazione, non potendosi rispondere che in rapporto a causa diversa dalla donazione; ritenendosi da altri che proprio dalla donazione sorge l'obbligo, non in parola, sicché il rifiuto di adempiere la sia indebito nel senso di cui è l'art. 1081, solo perché l'opposto dal donatario è contrario al tenore.

Il Progetto ha eliminato la questione, dimostrando di seguire la seconda soluzione, infatti, sin dalla sanzione esplicitamente l'obbligo del donatario di prestare gli alimenti al donante, indipendentemente dall'esistenza o meno di qualsiasi altro vincolo. E la soluzione, già accolta nel diritto comune ed in varie delle moderne legislazioni, appare la più retta, essendosi in evidenza la grande equità del principio che il donante, colui che ha bisogno, sia, nei limiti di ragione, aiutato da obbligo di beneficiario della sua legge, e non di necessità alla onerosità, come si vedeva in passato.

Ha dato luogo, invece, a vivo dibattito la soluzione adottata in rapporto al grado abitato assegnato al donatario la cui obbligazione si prenderebbe in grado prima di quella di tutti i parenti e del coniuge, in quanto non

Si è considerato da una parte che se, in ogni peggiore ipotesi, si poteva ammettere che il donatario precedesse il genero, il suocero, i fratelli, i fratelli dell'alimentando, non era invece ammissibile che altrettanto si verificasse in confronto del coniuge, dei figli e dei genitori del medesimo, obbligati come essi sono verso il donante per ragioni di ordine economico e spirituale non meno gravi ed evidenti di quelle che ricorrono per il donatario. E' prevalsa, però, l'opinione opposta, fondata principalmente sulla considerazione che, risultando il donatario avvantaggiato, senza alcun titolo, dal godimento dei beni che costituiscono la donazione, era equo che egli prima di ogni altro fosse chiamato a soddisfare l'obbligo in questione. Perciò la Corte non proponeva alcun modificato alla disposizione.

La Corte ha ritenuto che la disposizione non ha luogo per la donazione in cui non vi sia un vincolo di parentela.

Corte di Appello di Genova (Rel. Consigli. *Sarno*) **Una**

vazione di quella di questo articolo, che, svolgendo il concetto accennato nell'ultimo comma dell'art. 1081 del vigente codice, obbliga il donatario a fornire gli alimenti al donante nel caso in cui quest'ultimo non possa in altro modo provvedere al proprio sostentamento. Secondo il Progetto, l'obbligo alimentare discende dalla natura stessa della donazione, e non ripugna alla scienza comune vedere il donatario, arricchito dalla liberalità del donante, chiamato a fornire gli alimenti al donante. L'ultimo comma dell'articolo non sembra opportuno, e non sembra

Corte di Appello di Milano — (Rel. Pres. Sez. *Pelosi*): Particolare menzione deve farsi della speciale obbligazione alimentare messa dalla legge a carico del donatario verso il donante, senza alcun obbligo di reciprocità, e che il Progetto opportunamente, per evidenti ragioni di affinità, ha collocato nel titolo delle obbligazioni legali alimentari, che hanno per causa immediata i rapporti di famiglia.

L'art. 1081 del codice civile, tra i casi di revocazione della donazione per ingratitudine, annovera anche il rifiuto degli alimenti da parte del donatario verso il donante. La *Relazione* (p. 210) perspicuamente enumera le gravi questioni esistenti nella dottrina sulla interpretazione della espressione usata dal codice civile " se gli neghi indebitamente gli alimenti „; e cioè se si tratti di obbligazione alimentare dipendente da altra causa diversa dalla donazione, oppure di obbligazione alimentare generata dalla donazione stessa, per cui appunto la legge comini la revoca in caso di rifiuto.

Questa seconda opinione ritiene anche la Corte che sia più conforme alla volontà della legge, rispondendo al sentimento etico l'obbligo di sostentare il donante caduto in bisogno; e aderisce pertanto alla opinione autorevolmente seguita dalla Commissione, la quale ha dato una sanzione legale al detto obbligo, nel senso, cioè che, quando il donante non possa altrimenti provvedere al proprio mantenimento, il donatario è obbligato a prestargli gli alimenti, i quali (ed anche questo è pienamente giustificato) sono commisurati tenuto conto della natura e della entità della donazione e dell'arricchimento del donatario e di ogni altra circostanza, intendendosi con la parola *arricchimento* che l'effetto utile della donazione sia tuttora sussistente nel patrimonio del donatario.

Ed è anche giustificata la disposizione per cui, in questo caso, l'obbligazione del donatario prende grado prima di quella dei parenti e del coniuge, non essendo ragionevole, come ben dice la *Relazione*, che il donatario trattenga l'emolumento e si arricchisca, mentre la famiglia del donante, che pure ha risentito gli effetti sfavorevoli della donazione, debba provvedere al suo mantenimento (*Relazione*, pag. 210).

Molto opportune sono anche le altre due disposizioni contenute nello stesso articolo a completo regolamento di questa materia:

a) che la obbligazione non ha luogo per le donazioni fatte in contemplazione di matrimonio, nè per quelle remuneratorie;

b) che fra più donatari l'anteriore è obbligato sempre che (meglio " solo che „) il posteriore non possa, in tutto o in parte, adempire alla propria obbligazione, e ciò in analogia con quanto è stabilito in materia di riduzione delle donazioni (art. 1093 cod. civ.).

Sezione di Corte di Appello di Perugia—(Rel. Pres. *Frezzi*): Sancito, e giustamente, l'obbligo degli alimenti nel donatario verso il donante, non sembra opportuna l'esclusione dell'obbligo stesso per le

donazioni in contemplazione di matrimonio, che delle donazioni in genere costituiscono parte molto rilevante, specie se contenuto nella misura dello stretto necessario.

Sezione di Corte di Appello di Potenza—(Rel. Pres. *Claps*): Analogamente a quanto dispone questo articolo, corrispondente all'art. 1081 del vigente codice, si potrebbe, per identità di ragioni, sancire, a carico dei figli naturali non riconosciuti o *trovatelli*, l'obbligo di corrispondere gli alimenti a coloro da cui furono allevati, volgarmente detti *genitori di latte*, i quali, segnatamente fra la gente di campagna, sono spesso loro affezionati, come se fossero genitori legittimi e sostengono sacrifici e spese per la loro educazione, di gran lunga superiori alla tenue mercede percepita a titolo di balatico.

Corte di Appello di Roma — (Rel. Cons. *Pellegrini*): L'articolo dispone che il donatario ha l'obbligo, per tale sua qualità, di prestare gli alimenti al donante bisognoso nei limiti ed in proporzione dell'arricchimento; e che tale obbligo prende grado prima di quello dei parenti e del coniuge. Si eccettuano le donazioni a causa di matrimonio e si gradua l'obbligo tra i successivi donatari in ordine inverso delle date delle donazioni.

Su queste ultime disposizioni sembra lecito muovere qualche obiezione.

La ragione per cui la donazione per causa di matrimonio (considerata appunto come un contratto oneroso riguardo all'altro coniuge) viene esclusa dalla revocazione, non pare militi ancora per sottrarla al tributo alimentare che il Progetto, resolvendo l'annosa controversia, ritiene doveroso verso il donante e solo per tale sua qualità.

Se si pensi, poi, che le due qualità di donatario o di congiunto possono, anzi sogliono, cumularsi, apparirà equo, per esempio, che il figlio, donatario di tutto il vistoso patrimonio paterno, non debba concorrere in egual misura con i fratelli che la identica posizione abbiano conseguita lavorando.

In quanto all'ordine tra i successivi donatari, neanche qui sembra adottabile la norma che vige per la riduzione ereditaria, cioè il percorso a ritroso; la quale norma mira, come è noto, ad evitare una indiretta revocazione volontaria della liberalità. Qui, invece, il bisogno sopravvenuto per causa involontaria (se dipendesse invece dalla ultima donazione, la norma, allora soltanto, potrebbe essere diversa) crea una situazione, di fronte alla quale è più che giustificato il contributo proporzionale di tutti i diversi beneficiati.

Corte di Appello di Torino — (Rel. Pres. Sez. *Burzio*): La locuzione dell'ultimo capoverso dell'art. 1081 del codice civile aveva dato

negli alimenti gravi controverse si risolvono a favore del donatario, tenuto conto degli alimenti verso il donante. La questione viene risolta affermativamente. Sono pienamente convincenti i motivi al riguardo adottati dalla Commissione e fondati sul sentimento etico, sui precedenti storici e sulla legislazione comparata.

Sezione di Corte di Appello di Trieste (Rel. Cons. Di Mauro).

L'articolo 1081 del Codice civile dispone che il donante è tenuto a provvedere agli alimenti del donatario. Il principio è sancito dall'art. 1081 in materia di riduzione di donazioni successive. Il principio di tale principio alle obbligazioni alimentari non sembra giustificata. Se tutti i donatari si sono avvantaggiati, per tutti sussiste il dovere di sovvenire ai bisogni del donante. E perciò si ritiene che tutti i beneficiari, senza riguardo all'epoca in cui le donazioni ebbero luogo, contribuiscano, in proporzione del beneficio ricevuto, al mantenimento del donante.

Corte di Appello di Roma (Rel. Cons. Colagrosso).

La disposizione, già accolta in altri codici (8.947 codice austriaco), e che, secondo un autorevole indirizzo dottrinale, trova la sua scaturigine nell'art. 1081 del codice civile, rappresenta il riconoscimento di quel principio etico, che già informava il giure romano, quando poneva e carico del liberto l'obbligo di prestare gli alimenti al patrono, e che, nel diritto comune, assunse così largo sviluppo, da indurre successivamente il POTHIER a considerare la prestazione degli alimenti come un preciso obbligo del donatario.

Tale fondamento etico, a ragione riceve, nel Progetto, la massima espressione a traverso i principi della priorità del dovere giuridico del donatario rispetto a quello dei parenti e del coniuge della irrilevanza delle dimensioni della donazione, rispondendo alle esigenze logiche e morali, tanto il fatto che il donatario, arricchitosi a danno della famiglia del donante, debba, per una obbligazione *quasi*, provvedere al mantenimento del donante, quanto il fatto che qualsiasi donazione, sia pure modica, debba soggiacere all'onere.

In tal modo il Progetto ha il merito di essersi allontanato, sotto il primo aspetto, dall'esempio di tutte le altre legislazioni, e, sotto il secondo, dall'insegnamento, che la Corte richiama, del diritto comune, nel quale il dovere del donatario, sorgeva soltanto nel caso della *donatio annua* o *annua*, poichè, allora, il donante assumeva quasi la posizione del padre o patri *aequiparatur*, scriveva il SURDO (*Tractatus de alimentis, Quaest. 114*), *qui donat magnas facultates*.

E restando sempre nel campo della obbligazione legale alimentare, deve, si riconosce, che il Progetto ha giustamente escluso tale

Art. 504

823

ambito tutti gli altri casi che presentano un'apparente fisionomia di obbligo legale, come quello scritto nell'art. 752 del codice di commercio, quello già prospettato dal diritto comune del socio caduto in bisogno verso la società, e infine, l'altro del patrono ridotto in povertà verso il patrimonio della Chiesa o il beneficio di patronato, caso quest'ultimo che, secondo una teoria, più che nel giure canonico, sarebbe compreso nell'orbita della filantropia.

Prof. Alfano: Difficosa sembra la formulazione dell'ultimo capoverso. Meglio si sarebbe detto: "L'obbligo del donatario prende grado prima di quella del coniuge e degli affini".

CONSIGLIO DI STATO

Università di Macerata — (Rel. Prof. Gracchi)

Nel terzo comma sembra eccessivo stabilire l'obbligo del donatario anteriore, nella sola ipotesi che il donatario posteriore non possa, in tutto o in parte, adempiere alla propria obbligazione.

Non sembra possa invocarsi, nella specie, l'analogia con la riduzione delle donazioni. Quando, con la riduzione dell'ultimo atto di liberalità, si rientra nei limiti delle facoltà riservate al donante, il precetto della legge ed i diritti dei legittimari sono fatti salvi, nè può chiedersi di più. Nella formula proposta, invece, non si ha riguardo alcuno alla entità della donazione e alla influenza da essa esercitata sul patrimonio del donatario, contrariamente al principio enunciato nel primo comma dello stesso art. 504. L'obbligo degli alimenti si fa dipendere unicamente da un fatto estrinseco ed occasionale: la possibilità, da parte del donatario posteriore, di adempiere l'obbligazione.

Meglio parrebbe mettere il comma in armonia con il principio posto nella prima parte dell'articolo.

UNIVERSITA'

Università di Catania — (Rel. Prof. Santoro-Passarelli): La novità più notevole di questo titolo è l'espressa determinazione dell'obbligo alimentare del donatario, come tale, verso il donante, quando il donante non possa altrimenti provvedere al proprio mantenimento. Si ritiene che anche per il codice vigente la revocazione per ingratitudine della donazione, quando siano negati indebitamente gli alimenti (art. 1581⁴), presupponga, conformemente alla tradizione, un obbligo alimentare specifico, sebbene non direttamente coercibile, del donatario verso il donante. La donazione crea, nel pensiero della legge, fra donatario e donante, un dovere di gratitudine, come una solidarietà, che si estrinseca in un obbligo alimentare *familiare*, per la natura e il rapporto con gli altri obblighi alimentari familiari, ai quali deve ritenersi posposto, ancorchè non inerisca ad un rapporto di famiglia.

Provvidamente il Progetto tronca, ad ogni modo, ogni discussione e sancisce espressamente l'obbligo alimentare del donatario, dettando una disciplina, che sembra meritevole di approvazione, anche laddove, invertendo l'ordine tradizionale, antepone l'obbligo del donatario agli obblighi alimentari dei parenti e del coniuge: giuste sembrano, infatti, le considerazioni al riguardo della *Relazione* (pag. 210).

Università di Genova e Università di Parma — (Rel. Prof. *Allara*): Difettosa sembra la formulazione dell'ultimo capoverso. Meglio si sarebbe detto: "L'obbligazione del donatario prende grado prima di quella del coniuge, dei parenti e degli affini „.

Università di Macerata — (Rel. Prof. *Greco*): *Vedansi le osservazioni generali al titolo XII.*

Università di Messina (Rel. Prof. *Degni*): Si è particolarmente regolata l'obbligazione alimentare del donatario verso il donante. Sono note le dispute che, al riguardo, esistono intorno all'interpretazione dell'art. 1081 del codice civile, che contempla la possibilità della revoca della donazione, nel caso che il donatario neghi indebitamente gli alimenti al donante. Si discute se, così disponendo, il codice abbia voluto intendere, pur senza enunciare l'obbligo espressamente, che il donatario è tenuto a prestare gli alimenti al donante, ovvero se la sanzione della revoca della donazione possa riscontrarsi nel solo caso che il donatario non presti gli alimenti al donante, quando vi sia obbligato per altre cause: vincoli familiari, contratto. Saviamente il Progetto risolve la questione nel senso più umano e più giusto, determinando esplicitamente l'obbligo, nel donatario, di prestare gli alimenti al donante, quando questi non possa altrimenti provvedere al suo mantenimento, tenuto conto della natura e della entità della donazione, dell'arricchimento del donatario e di ogni altra circostanza.

Università Cattolica del S. Cuore di Milano — (Rel. Prof. *Barassi*): Nel Progetto il dovere alimentare rimane, nei suoi tratti caratteristici, quello che è nel codice civile: vale a dire un obbligo assistenziale accollato alla famiglia, così come la famiglia ha il peso della protezione: unico elemento estraneo, in questo senso, il debito di gratitudine del donatario. Il codice civile, all'art. 1081, più chiaramente allude a questa ragione del debito alimentare del donatario; il Progetto, però, ha fatto bene a inserire la disposizione relativa nel titolo dell'obbligo degli alimenti; soprattutto ha fatto bene a colmare qualche lacuna a cui aveva dato luogo la formula eccessivamente laconica dell'art. 1081, per la quale era nato il dubbio (a torto, tuttavia) se gli alimenti erano o no dovuti in virtù della sola donazione, cioè senz'altro, per un dovere morale e ovvio di riconoscenza; l'affermativa, già implicita nell'art. 1081,

è stata accolta nel Progetto, che per di più (e anche questo è bene) ha creduto di dover dare, a quel dovere morale, tutto il suo logico sviluppo preponendolo al dovere puramente familiare dei parenti o del coniuge.

Università di Padova — (Rel. Prof. *Ravà*): Sembrerebbe più opportuno tener del tutto separata dal diritto delle persone l'eventuale regolamentazione dell'obbligo degli alimenti del donatario, la quale dà luogo a gravi incertezze, e non può essere stabilita che in rapporto alle regole sulle donazioni, sull'ingratitude e sull'indegnità.

Università di Pavia — (Rel. Prof. *Gangi*): Se si può ritenere equo imporre l'obbligo legale degli alimenti anche al donatario verso il donante, non si può ritenere affatto giustificato che quest'obbligo debba precedere quello dei parenti e del coniuge. Nella *Relazione* (pag. 210) è detto che non può ritenersi ragionevole che il donatario trattenga l'emolumento e si arricchisca, mentre la famiglia del donante, che pur ha risentito gli effetti sfavorevoli della donazione, debba provvedere al suo mantenimento. Ma, ciò dicendo, si dimentica che l'obbligazione legale degli alimenti ha per sua natura carattere strettamente familiare; che se il donatario ha verso il donante un obbligo di gratitudine, e se si può quindi ammettere per lui anche l'obbligo di prestargli alimenti quando non vi siano altre persone tenute a prestarglieli, quest'obbligo non può razionalmente precedere quello del coniuge e dei più stretti parenti ed affini, il quale ha il suo fondamento, non già in un dovere di gratitudine, come quello del donatario, ma nell'obbligo di assistenza e protezione, che ha la sua origine e la sua base nel rapporto coniugale o nel rapporto di stretta parentela o stretta affinità; e che infine non sembra neppure moralmente lecito che il donante, il quale ha compiuto spontaneamente un atto di liberalità, possa esigere gli alimenti dal donatario, ed esigere quindi sostanzialmente la restituzione parziale o totale di ciò che ha donato, quando egli può rivolgersi a coloro che, o per il rapporto coniugale o per uno stretto rapporto di parentela o di affinità, hanno l'obbligo di prestarglieli. Si può anche discutere se in alcuni casi, date le particolari circostanze, il donatario non abbia un dovere morale di prestare gli alimenti al donante anche quando vi siano persone legalmente tenute a prestarglieli, ma non sembra ammissibile che un tale dovere possa costituire un vero e proprio obbligo giuridico. E' pertanto sembra che l'obbligo del donatario debba essere postposto a quello di tutti gli altri obbligati.

Università di Siena — (Rel. Prof. *Funaioli*): Dopo l'articolo 501, che contempla le persone obbligate alla prestazione, parrebbe conveniente inserire il contenuto di questo articolo 504, che trovasi, invece, collocato tra disposizioni che disciplinano l'obbligo degli affini e dei fratelli. Esso contempla l'obbligo del donatario di fronte al donante. Risolvendo in-

è stata accolta nel Progetto che per di più (e anche questo è bene) ha fatto la questione dibattuta, sulla base dell'articolo 1081, ultimo alinea, del codice, il Progetto, per considerazioni etiche e in omaggio alla tradizione giuridica, stabilisce quell'obbligo e lo pone come precedente gli obblighi del coniuge e dei parenti: salvo che si tratti di donazione fatta in contemplazione di matrimonio, per la destinazione a quel fine della liberalità, o di donazione remuneratoria che non costituisce mera liberalità.

COMMISSIONI REALI E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Avvocati di Ancona — (Rel. Avv. *Sinigaglia*): Assai interessante è il disposto di questo articolo che sancisce e regola l'obbligo degli alimenti da parte del donatario, l'obbligo appena accennato dall'art. 1081 del codice civile di assai dubbia interpretazione, ed opportunamente è stato detto che l'obbligazione del donatario prende grado prima di quella dei parenti e del coniuge.

Commissione Reale Procuratori di Bergamo — (Rel. Avv. *Zitoli*): La *Relazione* dice che, quale obbligazione perché si verifichi l'obbligo degli alimenti, deve ancora sussistere nel patrimonio del donatario l'arricchimento prodotto dalla donazione. Ma siffatta condizione non si legge nel primo comma dell'articolo in parola.

Commissione Reale Procuratori di Bologna — (Rel. Dott. *Canale*): Non si ravvisa opportuna l'inserzione in questa sede della norma relativa all'obbligazione alimentare del donatario, che ha fondamento e natura del tutto diversi da quelli dell'obbligo familiare degli alimenti. Anche se l'analogia con quest'ultimo è rispettata ad essa più accentuata e più estesa che rispetto alle "obbligazioni alimentari nascenti da testamento, da convenzione o da altro titolo" di cui è cenno nell'art. 519, non sembra tuttavia che nemmeno per essa sia opportuno che in questo titolo si faccia più che un richiamo alla possibile applicazione analogica delle norme del medesimo.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Bologna — (Rel.

Avv. *Redenti*): Il Progetto sembra attribuire all'obbligo del donatario la stessa natura di quelli che derivano invece da rapporti di parentela od affinità, tanto più che nell'ultimo capoverso lo gradua con precedenza rispetto a questi. Sembrerebbe più opportuno distinguere ed ammettere delle eventuali concorrenze, come può avvenire fra obblighi di diversa origine, da stabilirsi o da contemplarsi caso per caso, secondo le circostanze.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Caltagirone:

Opportunamente il posta ha nominato e giustifica la sua posizione: l'obbligo del donatario va avanti a tutti gli altri obblighi. Ed era necessario che ciò si dicesse. Così, infatti, si taglia corto alla questione se per la revoca della donazione nel caso di diniego di alimenti, questi ultimi debbano essere negoziati o legati o non piuttosto specificati. Con l'art. 504 non sembra siasi affermato che l'obbligo degli alimenti del donatario sia oneroso col fatto della donazione, che pare come un rapporto in solidum tra donante e donatario, sufficiente a determinare l'obbligo alimentare. L'art. 1081 del codice vigente, se cioè si tratti di obbligo legato, non ha nulla di contrario a ciò che si è detto.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Capodistria: E'

pienamente da approvare la disposizione che sancisce l'obbligo degli alimenti fra donatario e donante.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Foggia:

Non sembra giustificata la esclusione delle donazioni fatte in contemplazione di matrimonio dall'obbligo della prestazione degli alimenti, potendosi dare facoltà al magistrato, secondo i casi, di concedere gli alimenti in una data misura, in riguardo all'ammontare della donazione ed ai bisogni del donatario.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Foggia:

L'esclusione delle donazioni fatte in contemplazione di matrimonio dall'obbligo della prestazione degli alimenti, non sembra giustificata.

Non si potrebbe, infatti, ammettere come una ulteriore applicazione del combinato disposto degli artt. 1081 e 1082 codice civile, per la ingratitudine in questo caso è determinata dal diniego degli alimenti da parte del donatario, non come tale, ma come obbligato per legge ai sensi dell'art. 138 codice civile.

Si potrebbe demandare al magistrato la facoltà di determinare la misura di questi alimenti tenendo conto dei bisogni della famiglia del donatario. Solo così si eviterebbe un troppo addensarsi di interessi del donante e del donatario, che non dovrebbe essere il caso per il quale si è fatta la donazione.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Gerace Marina —

(Rel. Avv. Marvasi): Si è sancito l'obbligo degli alimenti da parte del donatario al donante, obbligo morale e giuridico che non avrebbe potuto più oltre pretermettersi, giacchè è semplicemente iniquo che colui, che con atto di liberalità si spoglia dalle sue sostanze, sia abbandonato nella miseria dal beneficiario ingrato.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Gorizia: —

(Rel. Avv. Marano): Viene considerato un altro caso di obbligazione legale per alimenti, quello del donatario verso il donante, ciò che nell'attuale codice non è contemplato esplicitamente.

Questa innovazione merita in ogni caso di essere benevolmente apprezzata, perchè risponde ad un nobile sentimento etico, anche perchè quest'obbligo, secondo il Progetto, precede quello dei parenti e del coniuge.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Lecce — (Rel. Avv. Grosso): Una importante innovazione è quella che pone l'obbligo a carico dei donatari, con precedenza sul coniuge e sui parenti. Con ciò si è anche risolta definitivamente la incertezza sulla interpretazione dell'art. 1081 del codice vigente, se cioè si tratti di obbligo legale nascente per effetto della donazione o se il donatario sia tenuto all'obbligo solo quando questo sia espressamente contenuto nell'atto di liberalità.

Non sembra però, accettabile l'esclusione della prestazione alimentare per le donazioni fatte in contemplazione di matrimonio. Giacchè, se si ritiene che il dovere di gratitudine derivante dalle liberalità ricevute giustifichi l'onere della prestazione alimentare, non sa vedersi perchè la destinazione della donazione fatta in occasione del matrimonio, faccia venir meno quest'obbligo. La ingiustizia di tale disposizione maggiormente si rileva, quando si consideri che le donazioni in contemplazione di matrimonio possono derivare anche da estranei, nei quali lo spirito di liberalità e di altruismo non trae origine neppure da vincoli di sangue. Si verrebbe, cioè, alla conseguenza che il benefattore, il quale si sia spogliato dei suoi averi, per creare ad uno degli sposi una fortuna, dovrebbe poi languire di stenti, per sopraggiunte infermità o per non previste disgrazie.

Quindi, mentre per le donazioni remuneratorie, che più si allontanano dalla concezione di pura liberalità, si ritiene giusto mantenere la esclusione dell'obbligo alimentare verso il donante, non sembra equo estendere la medesima esclusione alle donazioni *propter nuptias*.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Mantova — (Rel. Avv. Finzi): Sembrerebbe opportuno consentire al magistrato di decidere se il donatario debba o non debba prestare gli alimenti, giacchè, ove la donazione fosse minima, l'obbligo sarebbe assurdo. E' esatto quanto fu osservato, che la dizione dell'articolo è elastica, ma non fino a questo punto.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Milano — (Rel. Avv. Belletti): Una novità importantissima merita di essere posta in particolare risalto, ed è la disposizione contenuta in questo articolo.

Come è noto, l'art. 1081 del codice pone, fra le cause di revoca della donazione per ingratitudine, il rifiuto di alimenti, fatto dal donatario al donante indebitamente.

Opportunamente la *Relazione* pone in luce le questioni sorte in dipendenza di tale disposizione di legge e ricorda le diverse interpretazioni che sono state date.

Il Progetto risolve ogni dubbio, stabilendo che quando il donante non possa altrimenti provvedere al proprio mantenimento, il donatario è tenuto a prestargli gli alimenti, i quali sono commisurati, tenuto conto della natura e dell'entità della donazione, dell'arricchimento del donatario e di ogni altra circostanza.

La *Relazione* osserva che è condizione pel sorgere dell'obbligazione che sussista ancora nel patrimonio del gratificato o il cespite donato o l'effetto utile, cioè l'arricchimento.

Sarebbe, se tale è il concetto ispiratore della disposizione, opportuno che la disposizione stessa venisse chiarita nel senso di distinguere, come si distingue nella *Relazione*, che si tratta di due concetti distinti: o sussiste il cespite o ne sussiste l'effetto utile.

Può, però, presentarsi una questione, e cioè che non soltanto il cespite, ma anche l'arricchimento non sussista più. In tale eventualità, cosa dovrà dirsi? Si ritiene che l'obbligazione sussista lo stesso, tenuto conto che il fondamento dell'obbligazione medesima è il fatto della elargizione e, quindi, della gratitudine dovuta al donante che ha migliorato, sia pure poi che il miglioramento sia andato disperso, la condizione del donatario, sempre che su sista lo stato di possibilità della somministrazione dell'alimento.

Le norme degli altri capoversi sono chiarissime e nessuna osservazione è a fare su di esse.

(Rel. Avv. Porro): Il Progetto si occupa, in questa sede, ed in via del tutto eccezionale, d'un caso che sta fuori dell'ambiente familiare, sia pure largamente inteso, ed è quello del donante, che non possa più provvedere al proprio mantenimento. Così il Progetto coglie l'occasione per risolvere una questione nascente dal disposto dell'art. 1081, 3° capov., del codice civile.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Modena —

(Rel. Avv. Della Fontana): E' da approvare l'enunciazione esplicita dell'obbligo alimentare a carico del donatario verso il donante, che era già adombrato nell'art. 1081 del codice vigente.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli:

Sarebbe bene specificare nel testo dell'articolo, come è spiegato nella *Relazione*, che pel sorgere di un tale obbligo a carico del donatario occorre che sussista ancora, nel patrimonio di lui, o il cespite donato o l'effetto utile, cioè l'arricchimento.

Nel secondo alinea è poi detto che la obbligazione del donatario non ha luogo per le donazioni fatte in contemplazione di matrimonio e per quelle remuneratorie. Ma in verità, se appare giusta l'ec-

cezione per le donazioni remuneratorie, non può dirsi lo stesso per quelle fatte in contemplazione di matrimonio, perchè queste, nonostante la finalità che le ispira, importano sempre un arricchimento del donatario, e non dovrebbero perciò essere sottratte alla regola generale.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Paltanza

Alle disposizioni vigenti si aggiunge l'obbligo del donatario e donante, sulla giustizia del quale sarebbe fuori luogo discutere, che il donatario non possa altrimenti provvedere al proprio mantenimento, il donante

Sindacato Avvocati e Procuratori di Palmi — (Rel. Avv. Bagalà)

Lodevole ed improntata a grande equità è la disposizione, che, risolvendo una questione assai dibattuta nella dottrina e nella pratica, sancisce esplicitamente l'obbligo per il donatario di corrispondere gli alimenti al donante, quando questi non possa altrimenti provvedere al proprio mantenimento, commisurandoli alla natura ed entità della donazione e dell'arricchimento del donatario, e ponendola prima di quella dei parenti e del coniuge.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Pavia — (Rel. Avv. Celli)

Si propone di ridurre le ultime due parti alla forma seguente: "L'obbligazione del donatario prende grado prima di quella dei parenti e del coniuge.

Fra più donatari la graduazione procede secondo le date delle donazioni, a cominciare dalla più remota

Sindacato Avvocati e Procuratori di Santa Maria

Capua Vetere: Vedansi le osservazioni generali al titolo XII.

Commissione Reale Avvocati di Sciacca — (Rel. Avv. Arnone)

E' felicemente risolta legislativamente la vessata questione sorta dalla interpretazione dell'art. 1081, ultimo comma, del codice civile, circa la revocazione della donazione per effetto della indebita negazione degli alimenti. Infatti si stabilisce che la donazione genera l'obbligazione alimentare.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Sondrio

prova

Sindacato Avvocati e Procuratori di Taranto: Una no-

vità introdotta nel Progetto è quella che concerne l'affermazione dell'obbligo degli alimenti del donatario verso il donante, obbligo già affermato nel diritto comune. Tale obbligo precede quello dei parenti e del

coniuge, non essendo giusto che il donatario trattenga l'emolumento e si arricchisca, mentre la famiglia del donante, impoveritasi per effetto della donazione, debba sopportarne l'onere.

Commissione Reale Avvocati di Torino (Rel. Avv. Ogil

Abello): Per quanto possa essere lodevole il tentativo di raccogliere in un titolo a sè tutte le norme relative all'obbligazione degli alimenti, sembra che della disposizione contenuta in questo articolo sarebbe stato meglio parlare in materia di donazione, in occasione della revisione che si farà dell'art. 1081 del codice civile.

E ciò, sia perchè lo stesso Progetto (art. 519) considera il caso di obbligazioni alimentari nascenti da testamento, da convenzione, e da altro titolo (2), sia perchè se si vuole dare un elenco delle varie ipotesi, in cui può ricorrere l'obbligo, in parola, bisogna darlo completo, e quindi occorrerebbe anche parlare degli altri casi, e pure, ad esempio, dell'obbligo alimentare della massa dei creditori, verso il fallito (art. 752 cod. comm.).

E' d'altra parte disputabile il principio informatore della norma, che dovrebbe, quanto meno, non essere così assoluta e mostrare in qualche guisa che il sorgere dell'obbligo nel donatario è soggetto, come si dice nella *Relazione*, alla condizione, che sussista ancora nel patrimonio del gratificato o il cespite donato o l'effetto utile, e cioè l'arricchimento.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani — (Rel.

Avv. Drago): Il Progetto ha creduto di potere superare la disputa accesa nella dottrina e nella giurisprudenza a proposito della interpretazione dell'avverbio *indebitamente* dell'ultima parte dell'art. 1081 del codice civile, formulando la disposizione di questo articolo.

Si osserva: anzitutto l'avverbio *altrimenti* fa nascere il dubbio se l'obbligo del donatario non debba seguire l'ordine stabilito dallo art. 501, cosicché il donante non possa rivolgersi al donatario se non dopo essersi rivolto invano a tutte le persone indicate in quello articolo.

Ma poichè dalla *Relazione* (pag. 210) si apprende che, razionalmente, l'obbligo del donatario precede quello di coesistere persone, così quell'avverbio si ravvisa, non solo superfluo, ma equivoco. Ancora, asserendo che il donatario è tenuto a prestare gli alimenti al donante, quando questi non possa provvedere al proprio mantenimento, non si fa, anche qui, che una tautologia, dacchè è appunto e soltanto in questo caso che nasce l'obbligo di prestare gli alimenti.

Tutto sommato, si propone questo emendamento al primo alinea dell'articolo: « Il donatario è obbligato a prestare gli alimenti al donante. Tali alimenti sono commisurati al tenore di vita del donante ».

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria

Merita plauso l'obbligo alimentare statuito a carico del donatario, vero, stabilito il principio essere condizione per il sorgere dell'obbligo.

che attualmente solo indirettamente si può desumere dall'art. 1081 del codice vigente.

Sembrerebbe equo dare facoltà al donatario di esimersi da tale obbligo, restituendo la cosa donata o il suo valore.

Commissione Reale Procuratori di Trieste e Capodistria — (Rel. Avv. *Levi - Viola*): *Vedansi le osservazioni generali al titolo XII.*

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste : Merita plauso, per evidenti considerazioni di natura morale, l'innovazione, con la quale si crea legislativamente l'obbligo del donatario verso il donante, la cui sussistenza nel diritto vigente, come rileva l'illustre Relatore (pag. 210), è molto controversa. Si condivide pienamente l'opinione della Commissione Reale (pag. 210 della *Relazione* del DE RUGGIERO), che l'obbligo del donatario di sostenere il donante caduto in bisogno risponde perfettamente al moderno sentimento etico, e che l'introduzione di un tale obbligo nel diritto positivo s'impone anche per il fatto che fu già riconosciuto ed affermato nel diritto comune, e rappresenta, perciò, un antecedente storico delle moderne legislazioni, delle quali più d'una lo hanno consacrato nei rispettivi codici.

Perfettamente logica, perchè intonata all'affermato principio morale, è la disposizione dell'ultima parte dell'articolo, che l'obbligo del donatario precede l'obbligazione dei parenti e del coniuge. Solo, per ragioni d'esattezza, data la graduatoria delle obbligazioni alimentari legali stabilita nell'art. 501, e dato che quest'articolo comprende anche le obbligazioni alimentari degli affini, sarebbe consigliabile di fare una piccola trasposizione delle ultime cinque parole, con un'aggiunta concernente gli affini (articoli 92 e 93), mutando il testo come segue :

“(L'obbligazione del donatario prende grado prima di quella del coniuge, dei parenti e degli affini).”

Si trova giustissimo che il testo di legge non stabilisca, per l'obbligo degli alimenti, che la donazione sia considerevole (*Rel.* p. 210, in fine); però è assennata la norma (parte prima dell'articolo) che il giudice debba commisurare gli alimenti tenuto conto della natura e della *entità della donazione*, dell'*arricchimento* del donatario e di ogni altra circostanza influente.

Si approva pure, per le ragioni illustrate nella *Relazione* DE RUGGIERO, l'esenzione dall'obbligo degli alimenti riguardo alle donazioni fatte in contemplazione di matrimonio e alle donazioni remuneratorie.

La disposizione del secondo capoverso, che fra più donatari l'antecedente è obbligato sempre che il posteriore non possa in tutto o in parte adempiere alla propria obbligazione, sembra contemplare il caso di una prima donazione completa e di successive donazioni parziali. E invero, stabilito il principio essere condizione per il sorgere dell'obbliga-

zione che sussista ancora nel patrimonio del gratificato o il cespite donato o l'effetto utile, cioè l'arricchimento, non si comprende perchè il donatario o i donatari anteriori, che avessero ulteriormente donato *in toto* le cose ricevute in dono, e che perciò non risultano più arricchiti, dovrebbero rispondere, benchè solo in via sussidiaria, per l'alimentazione dell'originario donante. In effetto, però, benchè la disposizione del secondo capoverso appaia contrastante al principio della condizione dell'arricchimento fissato nella prima parte dell'articolo, la norma può accettarsi come tacita eccezione al principio generale dell'arricchimento, sembrando equo che il donatario, anche se non arricchito, abbia un debito di riconoscenza verso il donante che ha voluto gratificarlo; tanto più che, se si è spogliato volontariamente dell'arricchimento, si potrà ritenere (data la generica presunzione della conoscenza della legge da parte di chiunque) che il donatario anteriore abbia voluto assumere spontaneamente l'obbligazione alimentare sussidiaria, di cui al citato capoverso secondo.

Del resto, se posteriormente risultasse che uno o più dei donatari posteriori sia in grado di prestare gli alimenti all'originario donante, il donatario anteriore, che avesse fino allora somministrati gli alimenti, potrebbe provvedersi a sensi dell'art. 508, capoverso.

Nel caso, invece, di donazioni successive parziali, sembra giusto che ognuno dei donatari contribuisca agli alimenti in proporzione del proprio arricchimento.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Velletri — (Rel. Avv. *Coronati*): L'obbligo fatto al donatario di somministrare gli alimenti al donante va considerato un chiarimento dell'art. 1081 del codice vigente, piuttosto che una innovazione.

Infatti, a malgrado della discordia dei pareri, ci sembra che la dizione "gli neghi *indebitamente* gli alimenti", stia a significare che è proprio la donazione la fonte dell'obbligazione di somministrare gli alimenti, e che pertanto basta questo rifiuto perchè sia possibile la revoca della donazione.

Sindacato Avvocati e Procuratori della Venezia Tridentina — (Rel. Avv. *Piscel*): In quest'articolo gli autori del Progetto stabiliscono l'obbligo degli alimenti, al quale è tenuto il donatario verso il donante caduto in bisogno. Come è noto, il codice attuale fa soltanto un accenno indiretto all'esistenza di questo obbligo, all'art. 1081, nel quale è stabilita la revocazione della donazione per causa d'ingratitude anche nel caso nel quale il donatario neghi indebitamente gli alimenti al donante. E' plausibile che venga più chiaramente spiegato nella legge questo obbligo alimentare, e corrisponde alla esigenza tecnica — codificatoria l'aver assimilato questo obbligo degli alimenti, per ragione di gratitudine, agli altri obblighi alimentari per ragione di

parentela, comprendendo gli uni e gli altri nell'identico istituto di legge che si vuol unificare nel titolo XII.

La Commissione preparatoria, in difformità di altri codici, che pur ammettendo quest'obbligo degli alimenti per gratitudine del donatario, lo pongono in grado posteriore ai parenti, ha ritenuto di assegnargli il primissimo grado, cioè ancora prima dell'obbligo del coniuge e dei più stretti parenti. Era naturale che venisse stabilito che, fra più donatari, l'anteriore in ragione di tempo sia obbligato soltanto quando il posteriore non possa, in tutto od in parte, adempiere alla propria obbligazione.

Ma con quanto dice, e tacendo sottintende come escluso, la prima parte di quest'articolo, chi in ordine di tempo ha ricevuto l'ultima donazione potrebbe facilmente trovarsi nella condizione lamentevole di avere ricevuto il regalo del rovinoso vaso di Pandora. La Commissione ha creduto di prescindere dalla esigenza che la donazione sia considerevole (come fa, a detta del relatore, il codice chileno) per statuire questo speciale onere degli alimenti. Secondo il Progetto, l'ultimo donatario sarebbe chiamato a quest'onere anche se avesse ricevuto in dono la centesima parte del patrimonio del donante, divenuto bisognoso; potrebbe essere chiamato a subentrargli od a concorrere con lui il donatario anteriore, anche se esso avesse avuto come dono la massima parte del patrimonio del donante, soltanto se ed in quanto il donatario posteriore non potesse in tutto od in parte adempiere alla propria obbligazione: la legge, secondo il Progetto, non limita questo onere del donatario agli interessi legali della quantità donata, in quanto esista ancora questa cosa nel suo patrimonio od il valore di essa, come fa esplicitamente, ad esempio, il § 947 del codice austriaco.

Il relatore afferma come naturale che, perchè sorga l'obbligazione alimentare nel donatario, occorre che sussista ancora nel suo patrimonio o il cespite donato, o l'effetto utile, cioè l'arricchimento, ma tale interpretazione non è sorretta dall'esplicito tenore dell'articolo, che dispone si tenga conto, nel commisurare gli alimenti, della natura e della entità della donazione, dell'arricchimento del donatario e di ogni altra circostanza, ma rimette tutta questa valutazione a larga discrezione del giudice. E' anche da notarsi che la misura degli alimenti da prestarsi dal donatario, in base all'art. 506, non è quella dello stretto necessario, ma "in misura congrua, cioè tale da consentire che l'alimentando viva, sia pure modestamente, in condizioni corrispondenti alla sua posizione sociale". Pare eccessivo e troppo arbitrario il rigore di quest'articolo verso il donatario.

(Rel. *Avv. Bertolini*): Nel secondo comma, per stabilire esattamente l'onere e l'ampiezza della prova, è opportuno dire: "quando si provi che le donazioni vennero fatte in contemplazione di matrimonio o coll'intenzione di remunerare servizi resi".

"Intenzione" è necessario di esprimere, perchè non può ammettersi una prova obiettiva.

L'intenzione è implicita nelle parole: "contemplazione" e "servizi resi", per escludere, ad esempio, la remunerazione per costante affetto.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Verona — (Rel. *Avv. Baliscrema*): Devesi incondizionatamente approvare l'innovazione portata nel Progetto, che riguarda un ulteriore caso di obbligazione alimentare, quella del donatario verso il donante. Essa risponde in tutto e per tutto al sentimento morale. Bene, poi, si stabilisce che l'obbligo del donatario debba precedere quello dei parenti e del coniuge e che la misura degli alimenti debba essere proporzionata all'entità della fatta donazione.

Art. 505

(Art. 141 codice civile)

(Obbligo tra fratelli e sorelle)

L'obbligo degli alimenti tra fratelli e sorelle, siano germani o unilaterali, non ha luogo se non quando la persona in bisogno non possa col suo lavoro provvedere al proprio sostentamento per ragione di età o per difetto di corpo o di mente o per altra causa che non sia imputabile a sua colpa.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. *Modena*): Opportuna specificazione apparisce quella che riguarda l'obbligo alimentare tra fratelli e sorelle: l'attuale art. 141 è migliorato nella sua redazione, e si eliminano molti contrasti giudiziali. Si precisa, invero, che il fratello si deve ritrovare in condizioni di non poter provvedere col lavoro al suo sostentamento per difetti fisici o mentali, si aggiunge che questi difetti non debbono essere imputabili a colpa, ed è palese che questa colpa deve essere attuale, e non una colpa remota e sorpassata.

Sezione di Corte di Appello di Caltanissetta: Alta ammirazione destano gli articoli 505, 506 e 507, che precisamente pongono la fondamentale distinzione fra alimenti congrui ed alimenti necessari.

UNIVERSITA'

Università di Firenze — (Rel. Prof. *Brunetti*): Per le considerazioni, svolte a proposito dell'art. 503, circa l'opportunità di restrin-

gere l'obbligo alimentare tra affini, propongo che, dopo le parole « siano germani o unilaterali », si aggiungano le parole: « e tra affini ».

Università di Macerata — (Rel. Prof. Greco): *Vedasi l'osservazione all'art. 501.*

Università Cattolica del S. Cuore di Milano — (Rel. Prof. Barassi): Il Progetto ha tenuto ferma l'incidenza dell'obbligo e del diritto alimentare sui fratelli. Con ciò si è attenuto al codice civile, e non alla precedente tradizione del codice Nap. (art. 205 sg.), forse prevalente. E' vero che l'intimità del vincolo familiare talora qui è attenuata: tanto che lo stesso codice civile nega ai fratelli il diritto alla legittima; ma insomma è bene valorizzare il vincolo familiare fraterno, richiamandolo al dovere della mutua assistenza. Naturalmente, con ogni cautela; il Progetto qui ha migliorato la formulazione dell'art. 141, risolvendo negativamente (con le parole « non possa col suo lavoro provvedere al proprio sostentamento ») il dubbio nato per l'art. 141, se gli alimenti fossero dovuti al fratello che miri a sfruttare coll'ozio la causa per sé non imputabile cui l'articolo allude; la valutazione dell'imputabilità, quindi, col Progetto si estende alla condotta tutta quanta del fratello. Inoltre vale anche per il Progetto la limitazione quantitativa accolta nel codice (art. 141, pr.: cfr. art. 507).

Università di Padova — (Rel. Prof. Ravà): Per l'obbligo tra fratelli e sorelle, par dubbio che si debbano mantenere le condizioni di speciale rigore del vigente art. 141, e che la misura degli alimenti debba limitarsi allo stretto necessario, non comprendendo in alcun caso l'educazione oltre il diciottesimo anno (art. 507). Particolarmente stridente è il contrasto fra tali norme e quelle che riguardano l'obbligo degli alimenti fra affini in linea retta.

Università di Siena — (Rel. Prof. Funaioli): Una volta accolta la disposizione generale dell'art. 500, non pare necessaria la norma dell'art. 505, ricavata dall'art. 141 del codice.

Chè, se è normale che l'obbligo alimentare non benefici l'ingiustificata astensione da una attività redditizia, qui è necessariamente compresa la possibilità e mancata volontà di lavorare, e pel resto il riguardo ai motivi della impossibilità di lavoro è meglio lasciato al libero apprezzamento del giudice, anzichè guidato da indicazioni legislative comunque di amplissima portata.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Avvocati di Como — (Rel. Avv. Rovelli): L'articolo non avrebbe ragione di essere (se fosse approvata l'ag-

giunta proposta all'art. 500) colla specificazione che reca. Basterebbe: *l'obbligo, ecc., ha luogo anche tra fratelli e sorelle, a norma dell'art. 507 ».*

Sindacato Avvocati e Procuratori di Forlì — (Rel.ri Avv. *Panciatichi e Foschi*): *Vedasi l'osservazione all'art. 500.*

Sindacato Avvocati e Procuratori di Gerace Marina — (Rel. Avv. *Marvasi*): Chiarito il concetto della necessità degli alimenti dovuti fra germani, distinti gli alimenti congrui da quelli strettamente necessari e determinati questi dalla condizione sociale dell'obligato e dell'avente diritto, il Progetto ha così più precisamente disciplinata tale materia.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Mantova — (Rel. Avv. *Finzi*): Opportuna la modificazione introdotta in ordine all'obbligo alimentare tra fratelli e sorelle, la netta precisa distinzione tra alimenti *congrui* ed alimenti *strettamente necessari*.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Milano — (Rel. Avv. *Belletti*): Una disposizione degna di particolare richiamo è questa che disciplina l'obbligo degli alimenti tra fratelli e sorelle.

L'art. 141 del codice vigente chiariva già che, per farsi luogo agli alimenti è necessario che il fratello o la sorella alimentando sia in bisogno per difetto di corpo, di mente, o per qualsivoglia altra causa a lui non imputabile.

Il testo del Progetto precisa meglio il criterio, ribadendo che l'obbligo non ha luogo se non quando la persona in bisogno non possa *col suo lavoro* provvedere al proprio sostentamento, per le cause espresse già nell'art. 141, alle quali si è aggiunta la ragione dell'età, cosa perfettamente logica e di intuitiva equità, sembrando iniquo che chi ha beni di fortuna possa pretendere che il fratello o la sorella, troppo giovane per andare al lavoro o troppo avanzato nell'età per potersi dedicare al lavoro stesso, debba sobbarcarsi ad un peso insostenibile.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Salerno — (Rel. Avv. *Mobilio*): *Vedasi l'osservazione all'art. 500.*

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani — (Rel. Avv. *Drago*): Si sottomette il seguente testo: " L'obbligo degli alimenti tra fratelli e sorelle, siano germani o unilaterali, non ha luogo se non quando la persona che li domanda non possa provvedere al proprio sostentamento per una qualsivoglia causa non imputabile a sua colpa ».

Questa dizione, se mal non ci apponiamo, ha il pregio di mettere meglio in risalto, perchè in forma più concisa, la *mens legis* che ispira l'articolo: che mentre tutte le persone indicate nello art. 501 e il donatario sono obbligati agli alimenti qualunque sia la causa che ha ridotto in bisogno l'alimentando, i fratelli e sorelle, invece, hanno tale obbligo soltanto nel caso in cui il bisogno non dipenda da colpa di lui.

Ad avviso di questo Sindacato, è superfluo l'inciso « col suo lavoro », perchè non può certamente accampare di non essere in grado di provvedere al proprio sostentamento chi può lavorare; è parimenti superflua la specificazione « per ragione di età o per difetto di corpo o di mente », perchè tutte queste contingenze sono comprese nella generica espressione « per una qualsivoglia causa non imputabile a sua colpa. »

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria: Di questa disposizione si è già parlato sopra, all'art. 500.

Commissione Reale Procuratori di Trieste e Capodistria — (Rel. Avv. *Levi - Viola*): La limitazione posta all'obbligo tra fratelli e sorelle dovrebbe assumere carattere e funzioni di norma generale per tutti i casi, se, come si esprime il relatore, l'obbligo di prestare gli alimenti non deve servire a favorire l'ozio e il malvolere, soluzione questa che sembrerebbe più logica con riguardo anche all'art. 509, che viene riferito al caso della corresponsione già in corso, mentre sancisce un principio, che deve valere anche all'inizio dell'esame per la sussistenza dell'obbligo.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste: La restrizione espressa in questo articolo, che l'obbligo degli alimenti tra fratelli e sorelle, siano germani o unilaterali, non ha luogo se non quando la persona non possa col suo lavoro provvedere al proprio sostentamento per ragione di età o per difetto di corpo o di mente o per altra causa che non sia imputabile a sua colpa — è puramente formale ed apparente. Come si rileva nella stessa *Relazione* DE RUGGIERO (pag. 208-209), tale restrizione, rispetto a tutti gli altri congiunti, è già contenuta nell'art. 141 del codice vigente; ma si è voluto riaffermare il principio dell'obbligo del lavoro, da cui è animato il Progetto (*Rel.*, p. 206). E che si tratti di una distinzione puramente formale, risulta anche dal fatto che, essendo, giusta l'art. 500, la giustificata mancanza di lavoro o di impiego, in aggiunta alla mancanza di beni o di altri mezzi di sussistenza, in genere la condizione fondamentale per il sorgere dell'obbligazione alimentare (*Rel.*, p. 205), a questo riguardo l'obbligo alimentare tra fratelli e sorelle non dovrebbe differire sostanzialmente dall'obbligo alimentare intercedente tra le persone elencate nell'art. 501.

Sostanzialmente, resta invece la distinzione relativa alla misura degli alimenti.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori della Venezia Tridentina — (Rel. Avv. *Piscel*): In questo articolo del Progetto si riproducono con leggere modificazioni, puramente verbali, le disposizioni dell'art. 141 del codice civile, che sanciscono una limitazione nella scadenza dell'obbligo alimentare fra fratelli, la quale, congiunta alla limitazione della misura degli alimenti allo stretto necessario stabilita dall'art. 507 (pure confermando l'attuale art. 141), rappresenta forse una misura di eccessivo rigore, a danno dell'alimentando. Sta bene la riduzione dell'obbligo alla misura strettamente necessaria per vivere, mantenuta nel caso del prescritto soccorso fra fratelli; forse, sarebbe opportuno estenderla all'obbligo, se si vuole mantenerlo, dei generi e delle nuore di alimentare i suoceri e le suocere, e dei suoceri e delle suocere di alimentare i generi e le nuore. In questa misura dello stretto necessario pare che sarebbe opportuno estendere l'obbligo anche fra zii e nipoti, in senso reciproco. Invece appare eccessiva la severità che permette di negare perfino gli alimenti necessari a chi non può provvedere col suo lavoro al proprio sostentamento per una causa che gli sia imputabile a colpa. Questa durezza fa rammentare il principio latino: *et quis alimenta negat, necari videtur*. E' giusto, ad esempio, che una persona, resa invalida da un infortunio provocato dalla sua imprudenza, abbia a restare senza soccorso fraterno, per effetto di questa causa colposa, magari lontana? Ed una persona che uscisse dal carcere, sia pure ben meritato, per qualche reato, e, come è facile, non trovasse lavoro e non avesse parenti più prossimi, dovrebbe essere spinta a rinnovare il reato, per procurarsi quel pane che i fratelli e le sorelle sono in diritto di rifiutare?

Art. 506

(Art. 143 codice civile).

(*Misura degli alimenti*)

Gli alimenti debbono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle sostanze di chi deve somministrarli. Essi tuttavia sono sempre determinati in misura congrua e tale da consentire soltanto che l'alimentando viva modestamente in condizioni corrispondenti alla sua posizione sociale.

MAGISTRATURA

Sezione di Corte d'Appello di Caltanissetta: *Vedasi l'osservazione all'art. 505.*

Corte di Appello di Venezia — (Rel. Cons. *Colagrosso*): E' esattamente posta la basilare distinzione tra *alimenti congrui* e *strettamente necessari*.

CONSIGLIO DI STATO

E' certamente da approvarsi il concetto che, in ogni caso, qualunque possa essere cioè l'agiatezza dell'obligato, gli alimenti non debbono essere somministrati in misura maggiore di quella occorrente per assicurare, a chi li riceve, una esistenza « modesta ». Ma la formula, che tale concetto esprime nel secondo periodo dell'articolo, potrebbe essere opportunamente semplificata: così, ad esempio: « tuttavia non possono essere determinati in misura maggiore di quella occorrente per consentire, ecc. ».

UNIVERSITA'

Università di Camerino — (Rel.ri Prof.ri *Chiaudano* e *Satta*): Si propone di togliere l'avverbio « modestamente », che è in contraddizione con il seguito dell'articolo « in condizioni corrispondenti alla sua posizione sociale ».

Università di Macerata — (Rel. Prof. *Greco*): *Vedansi le osservazioni generali al titolo XII.*

Università Cattolica del S. Cuore di Milano — (Rel. Prof. *Barassi*): Il concetto della proporzione alla condizione sociale e alle particolari esigenze spirituali dell'alimentando, è accolto generalmente; cosicchè non si può dire che qui il Progetto innovi su quella che è già la comune interpretazione dell'art. 143 del codice civile. Così il minore bisognoso (ad es., orfano di genitori) ha diritto anche alle spese di educazione proporzionate alla sua condizione sociale (che non è in relazione alla sola ricchezza), quasi una dilatazione del dovere spettante in proposito ai genitori. Inutile aggiungere che si tratta del bisogno personale di chi domanda gli alimenti (esclusa, quindi, la sua famiglia, esclusa la moglie, a differenza del diritto romano).

Il sostentamento è riferito alla persona, e non occorre che il Progetto lo affermasse più energicamente; ogni membro della famiglia ha un proprio diritto alimentare, che al più per connessione potrà esser

fatto valere in giudizio insieme a quello degli altri, se contro la medesima persona. Invece il Progetto si sofferma a enunciare che l'avente diritto può solo pretendere un sostentamento modesto, sia pure in relazione alla sua posizione sociale. E ciò è opportuno a proclamarsi.

Circa la capacità patrimoniale dell'obbligato, nulla di nuovo nel Progetto: la formula adottata, contrastante con quella negativa di altre legislazioni (« non è tenuto agli alimenti chi non sia in grado di farlo senza pericolo per il proprio congruo sostentamento »: § 1603 cod. civ. germ.), è tuttavia tale da non pregiudicare la questione, la più grossa qui, praticamente, della prova. La quale naturalmente riesce più agevole al convenuto in forma di impedimento all'azione, che all'attore come fatto determinante la sua domanda: ma agevole fino a un certo punto, dovendo quegli escludere con una prova, negativa il fondamento dell'azione. A parte la questione dell'onere della prova è tuttavia da preferire la formula negativa, come quella che fa capir meglio il limite dell'incidenza dell'onere alimentare: il quale non deve aggravare per tal modo chi ne è colpito, da impedirgli di vivere secondo quel tenore cui gli dà diritto, oltre i mezzi patrimoniali, la sua condizione sociale.

E va da sé che quel duplice criterio (bisogno, potenzialità patrimoniale) non ha un valore solo iniziale, ma è immanente anche nel Progetto, così da alterare il rapporto quantitativo costituito col mutarsi dell'uno e dell'altro di quei due criteri: art. 508 del Progetto.

Università di Pavia — (Rel. Prof. Gangi): *Vedansi le osservazioni generali al titolo XII.*

Università di Siena — (Rel. Prof. Funaioli): Si ripete quanto è detto nell'art. 143 vigente, e cioè che gli alimenti devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle sostanze di chi deve prestarli (alimenti congrui), soggiungendo subito, però, che la misura degli alimenti dovrà soltanto consentire all'alimentando di vivere modestamente in corrispondenza alla sua posizione sociale. Questo limite merita anche maggior risalto e perciò l'articolo potrebbe formularsi così: « Gli alimenti debbono essere assegnati congruamente, in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle sostanze di chi deve somministrarli. Essi tuttavia sono sempre determinati in guisa da consentire soltanto, ecc. ».

CONSIGLIO SUPERIORE FORENSE

La formula non apparisce perspicua e d'altra parte il concetto fondamentale che, in essa è consacrato, apparisce eccessivamente restrittivo.

La prima parte dell'articolo riproduce la disposizione dell'art. 143 del codice vigente. La seconda parte intacca sostanzialmente la prima e riduce in troppo angusti confini il contenuto della prestazione alimentare, con l'avverbio « modestamente », mentre l'avverbio stesso rimane poi, a sua volta, intaccato dal richiamo alla posizione sociale dell'avente diritto agli alimenti.

Il testo merita, dunque, di essere riveduto.

COMMISSIONI REALI E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Avvocati di Bologna: Si opina che la seconda proposizione costituisca una esegesi, alquanto involuta, del principio affermato nella prima. Non sarebbe forse inopportuno mantenere intatta la disposizione corrispondente del codice in vigore.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Capodistria: E' consigliabile di dichiarare esplicitamente, se nell'obbligo degli alimenti rientri anche quello delle cure mediche e del ricovero in ospedali.

Commissione Reale Avvocati di Catanzaro: *Vedansi le osservazioni generali al titolo XII.*

Sindacato Avvocati e Procuratori di Gerace Marina
— (Rel. Avv. Marvasi): *Vedasi l'osservazione all'art. 505.*

Sindacato Avvocati e Procuratori di Lecce — (Rel. Avv. Grosso): La misura degli alimenti è precisata.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Milano — (Rel. Avv. Belletti): Questa disposizione dovrebbe essere al posto dell'art. 501, essendo il complemento necessario della disposizione dell'art. 500.

Con essa si determina la misura colla quale l'alimento deve essere assegnato e cioè in proporzione del bisogno di chi lo chiede e della sostanza di chi deve somministrarlo.

Fino qui la disposizione segue la norma dell'art. 143 del codice vigente, ma prosegue e fa un'aggiunta importantissima che merita particolare menzione e cioè:

« Essi tuttavia sono sempre determinati in misura congrua e tale da consentire soltanto che l'alimentando viva modestamente in condizioni corrispondenti alla sua posizione sociale ».

La disposizione è ovvia, perchè, se non è ammissibile che una persona non idonea a procurarsi colle proprie forze gli alimenti e le condizioni di vita necessarie sia per tale fatto costretta ad una vita diversa da quella che è portata dalla condizione sociale e familiare, è altrettanto vero, però, che non è per altri versi consentibile che da questa, sia pur disgraziata condizione, l'alimentando tragga una situazione superiore a quella che sarebbe normale.

E' una materia, questa, di una delicatezza evidente, che non può certamente essere oggetto di una minuta regolamentazione. Molto farà, e dovrà fare, il magistrato, col suo equo e retto criterio, ispirandosi a quelle che sono le norme fondamentali dell'istituto, nella risoluzione dei singoli casi che verranno portati al suo esame.

(Rel. Avv. Porro): Nel riprodurre l'art. 143, che contiene il precetto cardinale « gli alimenti debbono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle sostanze di chi deve somministrarli », l'art. 506 aggiunge: « Essi tuttavia sono sempre determinati in misura congrua e tale da consentire soltanto che l'alimentando viva modestamente in condizioni corrispondenti alla sua posizione sociale ». La *Relazione* chiarisce il contenuto della formula, scrivendo che la misura dovrà sempre esser tale da impedire che l'alimentando pretenda di condurre una vita di lusso, a spese altrui adagiandosi sull'altrui ricchezza, e aggiungendo che « la formula sarà di remora al giudice » nel fare assegnamenti che possano incitare all'ozio e all'imprevidenza.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Milano: L'art. 506, dopo avere riportato testualmente il principio affermato dall'art. 143 del codice attuale, che gli alimenti debbono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle sostanze di chi deve somministrarli, molto opportunamente soggiunge: « Essi tuttavia sono sempre determinati in misura congrua e tale da consentire soltanto che l'alimentando viva modestamente in condizioni corrispondenti alla sua posizione sociale ». Con ciò si introduce una norma limitatrice per il magistrato, al quale era consentita, prima, una soverchia latitudine di giudizio.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Modena
— (Rel. Avv. Della Fontana): L'avverbio « modestamente », potrebbe talvolta essere in contraddizione con il concetto espresso dalla frase successiva (condizioni corrispondenti alla posizione sociale dell'alimentando) ed ingenerare perplessità: si proporrebbe di aggiungere, dopo il detto avverbio, la particella avversativa « ma ».

Sindacato Avvocati e Procuratori di Pavia — (Rel. Avv. *Celli*): Nella riga sesta, il periodo potrebbe continuare omettendo: *Essi tuttavia sono* e scrivendo: *ma sempre in misura che consenta all'alimentando di vivere modestamente nel suo stato sociale.*

Sindacato Avvocati e Procuratori di Reggio Calabria — (Rel. Avv. *Mafrici*): Notevole è la disposizione, che limita la misura degli alimenti, proporzionata bensì alle sostanze di chi deve somministrarli, ma tale da consentire soltanto che l'alimentando viva modestamente, in condizioni corrispondenti alla sua condizione sociale. Vanno in tal modo evitati gli assegni vistosi, che sono incitamento contrario alle virtù di risparmio e di previdenza, e che possono favorire il mal costume o l'imprevidenza dell'alimentando.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Roma — (Rel. Avv. *Salomone*): L'art. 506, alla norma dettata dall'art. 143 del codice vigente, riprodotto testualmente, fa seguire una lunga aggiunta che, nell'intendimento della Commissione compilatrice, dovrebbe essere chiarificatrice e limitatrice di concessioni eccessive in caso di *opulenta sostanza* dell'obbligato.

L'aggiunta — pur consentendo noi pienamente nel concetto della Commissione — non appare nè necessaria nè felice nella sua formulazione.

Quando si è detto che gli alimenti debbono essere assegnati in proporzione del *bisogno* di chi li domanda e delle sostanze di chi deve somministrarli, si sono dettati ai magistrati i criteri essenziali per la determinazione della loro misura.

I concetti espressi magnificamente nella *Relazione*, e ispirati a principi etici nobilissimi, serviranno a precisare, meglio dell'aggiunta di cui proponiamo la soppressione, il significato della norma.

Commissione Reale Avvocati di Torino — (Rel. Avv. *Abello*): Può parere contraddittorio dire che gli alimenti debbono essere tali da consentire *soltanto* che l'alimentando *viva modestamente* in condizioni *corrispondenti alla sua posizione sociale.*

Non si sa, ad esempio, a quali criteri dovrebbe attingere il magistrato per determinare la misura degli alimenti prestandi a chi fosse in posizione sociale ed economica altissima (principe o principessa, miliardario o anche solo milionario).

Non si saprebbe come conciliare il diritto, di chi deve somministrare gli alimenti, di provvedere a che l'alimentando viva *modestamente*, in relazione all'obbligo, che pure gli è fatto, di corrispondere gli alimenti *in proporzione delle sue sostanze* ed in misura *congrua* tale che permettano all'alimentando *di vivere in condizioni corrispondenti alla sua posizione sociale.*

Ciò tanto più si deve ritenere, se si considera quanto ebbe a dire il relatore DE RUGGERO nell'illustrare gli articoli 505 e 507, distinguendo tra alimenti congrui e alimenti strettamente necessari e soprattutto nel rilevare che: « la distinzione è essenziale: *congrui* sono gli alimenti dovuti nella misura regolare, che è determinata dalla condizione sociale dell'obbligato e dell'avente diritto, dalle sostanze del primo, dalle abitudini familiari, dagli usi di quel determinato ambiente sociale e familiare; i *necessari*, per contro, non possono mai estendersi oltre quelli che sono i bisogni più essenziali ed elementari della vita ».

Se si considera che l'art. 506 si riferisce agli *alimenti congrui* e che il relatore, anche successivamente (v. *Relazione* DE RUGGERO, pag. 212) dice che essi « devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e della potenzialità economica di chi deve prestarli, e possono perciò variare profondamente nei singoli casi concreti, poichè la loro determinazione è necessariamente relativa e decisamente influenzata da quei due estremi », non si riesce facilmente a spiegare come si possa ritenere che « la formula adottata nel Progetto, mentre acconsente che a persona appartenente a famiglia cospicua per censo e per nobiltà si diano assegni che le permettano di vivere col decoro richiesto dalla sua condizione sociale, sarà di remora al giudice nel fare assegni che possano incitare all'ozio e alla imprevidenza ».

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria:

La norma risponde perfettamente alla tendenza del Progetto. E' certamente da approvare il disposto che gli alimenti devono essere commisurati solo in misura tale da consentire che l'alimentando viva *modestamente*, in condizioni corrispondenti alla sua posizione sociale.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste: Importantissima e degna d'encomio è la fondamentale chiara distinzione, utilizzata in qualche altra norma del Progetto, tra alimenti *congrui* ed alimenti *strettamente necessari*.

Nel primo inciso dell'art. 506, i compilatori hanno riprodotto opportunamente, nel testo invariato, la disposizione generica dell'art. 143 del codice vigente, che gli alimenti debbono (era più moderno e scorrevole il dire « devono ») essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle sostanze di chi deve somministrarli.

Nel secondo inciso è invece contenuta la disposizione, di nuova fattura, che gli alimenti sono sempre determinati *in misura congrua*: la quale è definita magistralmente come quella che consenta soltanto che l'alimentando viva modestamente, in condizioni corrispondenti alla sua posizione sociale.

Tale limitazione della misura regolare degli alimenti (Rel. pag. 209, in fondo), è perfettamente giustificata. E' giusto, come dice la relazione DE RUGGERO (pag. 212), che gli alimenti debbano prestarsi in propor-

zione del bisogno di chi li domanda e della potenzialità economica di chi deve prestarli, con la possibilità e necessità di variare profondamente nei singoli casi concreti, essendo la determinazione di essi necessariamente relativa e decisamente influenzata dai detti due limiti estremi, ma corrisponde all'indirizzo, che il Regime vuole imprimere alla vita sociale, il prevenire, come dice limpidamente il Prof. DE RUGGIERO che l'alimentando possa condurre una vita di lusso a spese altrui, adagiandosi sull'altrui ricchezza, per darsi i medesimi agi di chi possiede, e forse molto, per il proprio lavoro e per le proprie virtù di risparmio e di saggia amministrazione.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Venezia — (Rel. Avv. *Solveni*): Agli art. 506 e 507 si pone la fondamentale distinzione tra alimenti *congrui* e alimenti *strettamente necessari*, ed è notevole l'art. 506, che limita il concetto della congruità a quanto possa consentire una vita modesta secondo la posizione sociale dell'alimentando; ciò in piena rispondenza col principio informatore della materia nel Progetto.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori della Venezia Tridentina — (Rel. Avv. *Piscel*): E' da salutarsi con plauso che a dare una misura al giudice e a limitare gli assegni esagerati, il Progetto stabilisca che anche nel caso più largo, degli alimenti cioè commisurati in proporzione alle condizioni sociali dell'alimentando, tale assegno debba essere tale da consentire soltanto che l'alimentando viva « modestamente » in tali condizioni.

Nel primo periodo, dove si dice che gli alimenti debbono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle *sostanze* di chi deve somministrarli, per ragioni ovvie sembrerebbe più pratico e più conforme alle generali condizioni economico-sociali del tempo, sostituire: « gli alimenti debbono essere assegnati in proporzione del bisogno dell'alimentando e delle *entrate* di chi deve somministrarli ».

Art. 507

(Art. 141 e 846 codice civile)

(Misura degli alimenti tra fratelli e sorelle)

Nei rapporti tra fratelli e sorelle gli alimenti sono dovuti nella misura dello stretto necessario pel vitto, le vesti, l'abitazione e quant'altro può occorrere al sostentamento.

Possono estendersi anche alle spese necessarie per l'educazione e l'istruzione, se si tratti di persona minore dei diciotto anni.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. *Modena*): Opportunamente, nei rapporti fraterni, il Progetto precisa che l'obbligo, pure limitato allo stretto necessario, si estende anche all'educazione ed istruzione dei minorenni.

Sezione di Corte di Appello di Caltanissetta: *Vedasi l'osservazione all'art. 505.*

Corte di Appello di Venezia — (Rel. Cons. *Colagrosso*): Escluso, legittimamente, il principio accolto dal codice napoleonico e dalla legislazione germanica circa la eliminazione di ogni obbligo alimentare tra fratelli e sorelle, dato che la nostra tradizione giuridica, se non dal diritto romano, certo fin dalle precedenti legislazioni (codice parmense, art. 114, codice albertino, art. 121; codice siciliano, art. 197) fu sempre costante nel riconoscere tale obbligo, il Progetto ha rielaborata tale parte, meglio disciplinando i due principi della impossibilità del proprio sostentamento e della limitazione degli alimenti nei termini strettamente necessari, tali però da comprendere le spese di educazione fino al diciottesimo anno.

Anche siffatta disposizione presenta gli attributi della piena attendibilità, poichè, con tale norma, si vollero conseguire due notevoli scopi: quello di predisporre la necessaria protezione, anche nel caso che, per ragione di età, non fosse da spingersi ad un lavoro remunerativo, con prematura e dannosa applicazione, chi attende alla propria educazione o istruzione, quando il fratello e la sorella abbiano mezzi sufficienti a ciò impedire; e l'altro, di dare una concreta applicazione all'imperativo del lavoro, quale dovere etico e sociale.

UNIVERSITÀ'

Università di Catania — (Rel. Prof. *Santoro - Passarelli*): L'età di anni diciotto non è più, nel nuovo testo, un'età che abbia una particolare importanza, che segni un mutamento nello stato del minore. Che l'estensione dell'obbligo alimentare, prevista dal capoverso, valga per il minore fino alla maggiore età sembra consigliato anche dal fatto che, spesso almeno, l'istruzione si potrae oltre i diciotto anni.

Università di Firenze — (Rel. Prof. *Brunetti*): Dopo le parole « tra fratelli e sorelle » aggiungerei le parole : « e tra affini ». Cfr. ciò che è stato osservato sopra agli articoli 503 e 505.

Università di Macerata — (Rel. Prof. *Greco*): *Vedansi le osservazioni generali al titolo XII.*

Università di Padova — (Rel. Prof. *Ravà*): *Vedasi l'osservazione all' art. 505.*

Università di Pavia — (Rel. Prof. *Gangi*): *Vedansi le osservazioni generali al titolo XII.*

Università di Siena — (Rel. Prof. *Funaioli*): E' opportuno ripetere, nel nuovo codice, che la misura degli alimenti tra fratelli è ridotta al minimo necessario, specificando in che esso consista. Palesare cioè, nell'ipotesi, un rigore maggiore di quello che vige per gli altri aventi diritto.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Procuratori di Bergamo — (Rel. Avv. *Zilioli*): Il secondo capoverso si preferisce formularlo così : « Possono estendersi anche alle spese necessarie per l'educazione e l'istruzione sino al compimento dei diciotto anni del fratello o della sorella „ ».

Sindacato Avvocati e Procuratori di Caltagirone: Saggiamente il Progetto distingue gli alimenti congrui dai necessari, e per questi la nozione data in questo articolo è da ritenersi generale.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Capodistria: *Vedasi l'osservazione all' art. 501.*

Commissione Reale Avvocati di Cremona — (Rel. Avv. *Cavallerona*): *Vedasi l'osservazione all' art. 501.*

Sindacato Avvocati e Procuratori di Cremona — (Rel. Avv. *Allexich*): Non si vede l'opportunità di sopprimere fra fratelli e sorelle quella relatività che indubbiamente sussiste anche nella determinazione del così detto stretto necessario, certamente varia col variare delle condizioni sociali dell'avente diritto. Una ragionevole latitudine di apprezzamento, concessa all'autorità giudiziaria, potrà ugualmente evitare ogni abuso ed ogni ingiustizia.

Perciò si fanno voti perchè sia aggiunto al primo capoverso il seguente inciso: "Tenuto sempre conto, nel determinare lo stretto necessario, della posizione sociale dell'alimentando,,."

Sindacato Avvocati e Procuratori di Gerace Marina — (Rel. Avv. *Marvasi*): *Vedasi l'osservazione all'art. 505.*

Sindacato Avvocati e Procuratori di Mantova — (Rel. Avv. *Finzi*): *Vedasi l'osservazione all'art. 505.*

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Milano — (Rel. Avv. *Porro*): L'art. 507 riproduce l'art. 141 del codice, per indicare il contenuto del diritto alimentare tra fratelli e sorelle, e lo completa, precisandolo.

Nelle aggiunte specifiche fatte, sono da elogiare la opportunità e la saggezza della proposta riforma, che costituisce un reale miglioramento del sistema del codice.

(Rel. Avv. *Belletti*): La norma dell'art. 506 riceve qui una importante limitazione.

La differenza fra le due disposizioni è chiara.

Nell'art. 507, in vista del particolare rapporto fra fratelli e sorelle (certo meno forte di quello fra coniugi, figli, genitori; tant'è, che l'art. 501, nella graduatoria delle persone tenute alla prestazione degli alimenti, colloca i fratelli e le sorelle al n. 6°), gli alimenti sono limitati a quello che è lo stretto necessario, mentre l'art. 506 parla di alimenti "congrui,,."

La disposizione, evidentemente, richiama i concetti degli articoli 141 e 846 del codice vigente e riporta nel capoverso, alla disciplina generale degli alimenti, la norma dell'art. 846 del vigente codice civile, dettata in tema di legato di alimenti.

Però migliora la disposizione in quanto che, mentre per l'art. 846 si dispone che il legato di alimenti può estendersi, secondo le circostanze, all'istruzione conveniente alla condizione dell'alimentando, invece il Progetto precisa che gli alimenti tra fratelli e sorelle "possono estendersi anche alle spese necessarie per l'educazione ed istruzione se si tratti di persona minore di diciotto anni,,."

Il Progetto, ripetesi, precisa meglio il criterio della legge attuale, precisando che non soltanto si deve aver riguardo all'istruzione, ma anche all'educazione, e così si elimina una fonte di discussioni.

Sembra d'approvare la limitazione, per tale prestazione, che si tratti di persona minore dei diciotto anni.

La ragione è evidente, sol che si abbia presente la natura restrittiva della disposizione.

Trattandosi di fratelli e sorelle, l'alimento deve esser tenuto nei limiti dello stretto necessario e quindi anche per quanto riguarda l'istruzione e l'educazione.

Però si ritiene che la disposizione debba essere modificata nel senso di disporre la prestazione delle spese necessarie per l'educazione ed istruzione obbligatoria, le quante volte, naturalmente, non sia dimostrato che tale istruzione ed educazione è già stata data completa.

Il motivo della modifica proposta è evidente, perchè alla istruzione ed educazione dell'uomo è connesso non un semplice interesse individuale, ma altresì un altissimo interesse di ordine sociale.

Anche questa disposizione dovrebbe, nel testo definitivo del nuovo codice, essere collocata immediatamente di seguito all'art. 500 e diventare così l'art. 502.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Milano: I limiti dello stretto necessario sono stati nel Progetto prefiniti, togliendo così quella incertezza, che esiste nel codice attuale, la quale dà luogo, nella pratica, a non lievi inconvenienti.

L'art. 507, infatti, ripetendo la disposizione dell'art. 141 circa la misura degli elementi fra fratelli e sorelle, i quali sono dovuti "nella misura dello stretto necessario", soggiunge: "pel vitto, le vesti, l'abitazione e quant'altro può occorrere al sostentamento".

Sindacato Avvocati e Procuratori di Palmi — (Rel. Avv. Bagalà): Fissato che nei rapporti tra fratelli e sorelle gli alimenti sono dovuti nella misura dello stretto necessario pel vitto, le vesti, l'abitazione e quanto può occorrere al sostentamento, non pare opportuno estendere un tale obbligo fino ad includere le spese necessarie per l'educazione e l'istruzione, se l'alimentando è minore degli anni diciotto.

Tale disposizione, che finisce in definitivo coll'ampliare l'obbligo incombente al fratello, facendo gravare su di lui le non indifferenti spese di educazione e istruzione fino a diciotto anni, sebbene dettata da scopi lodevolissimi, potrebbe portare, in pratica, oneri eccessivi per lo obbligato, specie quando questi avesse propri figli; poichè non è a dissimularsi che, appunto per gli scopi cui gli alimenti in tal caso dovrebbero anche servire, il giudice potrebbe esser portato a largheggiare nella concessione e nella misura di essi.

Sembrerebbe, perciò, preferibile che le spese necessarie per l'educazione e l'istruzione non fossero incluse negli alimenti dovuti tra fratelli, o quanto meno fossero limitate più di quanto non prevede il Progetto, fissando a quindici anni l'età del minore cui le stesse possono competere.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Pavia — (Rel. Avv. Celli): La prima parte si propone nella forma seguente: *Tra fratelli e sorelle gli alimenti sono dovuti nella stretta misura necessaria per vitto vesti, abitazione e per quanto occorra al sostentamento.*

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Roma — (Rel. Avv. Schupfer): A proposito del limitatissimo obbligo di alimenti tra fratelli e sorelle, si propone il dubbio se non convenga, per equità, quanto meno per escludere le restrizioni di misura (*stretto necessario*), tener conto del fatto che l'obbligato sia stato favorito, nella successione dei genitori, con la assegnazione, in tutto o in parte, della quota disponibile. In questa ipotesi, il rigore della legge sembrerebbe eccessivo. Oltre a ciò, poichè l'obbligo del genitore verso i figli naturali del proprio figlio legittimo o naturale (n. 7°), è limitato, anch'esso, allo strettamente necessario, è opportuno, per ragione di armonia, trasportare qui la relativa dichiarazione, modificando l'articolo così: "Nei rapporti tra fratelli e sorelle e *nel caso di cui al n. 7° dell'art. 501*, gli alimenti sono dovuti nella misura dello stretto necessario, ecc.,".

Sindacato Avvocati e Procuratori di Torino — (Rel. ri Avv. ti Nonnis e Vergiati): Dovrebbe essere aggiunta una limitazione agli alimenti strettamente necessari, analoga a quella tra fratello e sorella, anche fra coniugi separati per colpa. Appare questa una giusta conseguenza della declaratoria di colpa del coniuge, il quale, anzichè continuare a vivere nelle condizioni e coi mezzi del coniuge ripudiato, è giusto che abbia gli alimenti limitati al vitto, vesti, abitazione e quanto può essere necessario al sostentamento.

Tale modifica potrebbe essere così formulata: "nei rapporti tra coniugi, quando contro il coniuge alimentato sia stata pronunciata dall'autorità giudiziaria sentenza di separazione per colpa, gli alimenti dovranno esser limitati alla misura dello stretto necessario pel vitto, le vesti, l'abitazione e quant' altro può occorrere al sostentamento.,".

Sindacato Avvocati e Procuratori di Treviso — (Rel. Avv. Monico): Maggiormente chiarita viene a trovarsi la distinzione tra alimenti congrui e alimenti necessari.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste: Nei rapporti tra fratelli e sorelle, l'art. 507,⁵ riproducendo la norma dell'art. 141 del codice vigente, stabilisce l'obbligo di prestare gli alimenti *strettamente necessari*, cioè tali da appagare i bisogni più essenziali ed alimentari della vita (*Rel. p.*, 209). La determinazione dello stretto necessario è desunta dall'art. 846 del codice vigente, con la variante che, mentre l'art. 846 stabilisce che il legato d'alimenti può estendersi, secondo le circostanze, all'*istruzione* conveniente alla condizione del legatario, senza un limite d'età, secondo il Progetto gli alimenti possono estendersi alle spese necessarie per l'*educazione* e per l'*istruzione*, *se si tratti di persona minore dei diciotto anni*. Opportuno apparisce, sia l'accento all'educazione accanto all'istruzione, sia l'avere stabilito un limite d'età per codesta speciale prestazione.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori della Venezia Tridentina — (*Rel. Avv. Piscel*): L'articolo, nel secondo periodo, molto provvidamente estende l'assegno alimentare (perfino nel caso della misura nel limite del necessario) anche all'educazione e all'istruzione. Sembra opportuno aggiungere anche la custodia e la cura di eventuali malattie e lasciare cadere la limitazione, in quest'estensione eventuale e facoltativa dell'obbligo, soltanto per le persone minori dei diciotto anni. Vi sono casi pietosi, nei quali anche sopra i diciott'anni, la custodia e la cura ed il completamento dell'istruzione mancante possono presentarsi come necessità assolute ed anche come rimedi per eliminare, quanto più presto si possa, lo stato di necessità del soccorso alimentare.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Verona — (*Rel. Avv. Baliscrema*): Nella misura degli alimenti, ed è pure questa un'innovazione, il Progetto fa differenze, a seconda che l'obbligo interceda tra fratelli o tra parenti più stretti. Francamente questa limitazione di quantità non ci persuade. Ammesso che l'obbligo agli alimenti tra sorelle e fratelli non ha luogo che quando la persona sia in bisogno per causa non imputabile a sua colpa, apparirebbe giusto che gli alimenti fossero dati anche in tal caso in congrua misura. Ripugna infatti il pensare che un fratello, anche se assai dovizioso, sia tenuto a somministrare i soli alimenti necessari e possa così, in realtà, lasciare ancora nella miseria, se non più nella assoluta indigenza, un proprio fratello o, peggio, una propria sorella, inferma od incapace per qualsiasi causa a proficuo lavoro.

Art. 508

(Art. 144 codice civile)

(Mutamento di condizioni economiche)

Se dopo l'assegnazione degli alimenti sopravviene un mutamento nelle condizioni economiche di chi li somministra o di chi li riceve, il giudice provvede per la cessazione, la riduzione o l'aumento secondo le circostanze.

Parimenti se dopo assegnati gli alimenti consti che uno degli obbligati anteriori è in condizione di poterli somministrare, il giudice, sull'istanza dell'obbligato, pronuncia la cessazione dell'obbligo di questo. Nel giudizio deve però essere chiamato l'obbligato anteriore e la cessazione non può pronunciarsi che contestualmente alla nuova assegnazione garantita con opportune cautele.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. *Modena*): E' opportunamente disciplinato il mutamento delle condizioni economiche ed il correlativo obbligo alimentare.

UNIVERSITA'

Università di Firenze — (Rel. Prof. *Brunetti*): Le condizioni economiche di chi riceve gli alimenti potrebbero migliorare in modo così accentuato, da apparire giusto un effetto retroattivo di questo mutamento. Potrebbe perfino avvenire, per cause svariate, che l'alimentato sia divenuto ricchissimo, mentre l'obbligato si è impoverito per mantenerlo. In questo caso, non solo il sentimento morale, ma anche la naturale coscienza giuridica sarebbero urtati dalla negazione di qualsiasi rimborso.

Si è pure verificato, talora, questo fatto: che l'alimentato ha disperso la ricchezza sopraggiuntagli, con grave danno di colui, al quale fa carico l'obbligo perchè questi, dopo cessato l'onere, si è trovato così, in breve, nuovamente ed ingiustamente gravato. Per evitare questa ingiustizia, il giudice dovrebbe essere autorizzato ad ordinare le cautele opportune: tale sarebbe, per esempio, la costituzione di una rendita alimentare vitalizia con un capitale tolto dalla ricchezza sopravvenuta.

Propongo, dunque, che al comma ora in esame si aggiunga: « Nel caso di cessazione, il giudice può ordinare un congruo rimborso delle somministrazioni eseguite e può, secondo le circostanze, ordinare le cautele adatte ad evitare che la persona nuovamente cada nel bisogno di ricevere gli alimenti ».

Università Cattolica del S. Cuore di Milano — (Rel. Prof. *Barassi*): Il capoverso di questo articolo esprime la particolare sensibilità del legislatore per il rispetto dell'ordine di precedenza, con una disposizione aggiuntiva all'art. 144 del codice civile: cioè, con una norma intesa a ricondurre rigorosamente l'onere alimentare nei limiti della graduazione fissata dalla legge, spostandolo all'eventuale obbligato anteriore, ora in condizione di sostenerlo. L'innovazione è degna di plauso, tanto più che non si trova in alcuna altra legislazione, e risponde a quel medesimo senso di giustizia distributiva che presiede alla formazione della graduazione.

Università di Siena — (Rel. Prof. *Funaioli*): L'art. 508 chiarisce, nei confronti dell'art. 144 vigente, l'obbligo alimentare pel caso in cui risulti che un obbligato anteriore, che fu escluso dalla prestazione, è in grado di effettuarla.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Sindacato Avvocati e Procuratori di Capodistria: Sarebbe opportuno chiarire cosa si intende per " nuova assegnazione *garantita* con opportune cautele „, onde dalla dicitura non si deduca la necessità di chissà quali garanzie.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Milano — (Rel. Avv. *Belletti*): L'articolo nella sua prima parte riproduce il concetto già espresso nell'art. 144 del codice vigente, per cui, avvenendo mutazioni nelle condizioni economiche di chi somministra l'alimento o di chi lo riceve, il giudice provvede per la cessazione, riduzione o aumento. Il capoverso disciplina una particolare situazione, che può verificarsi, e cioè che uno degli obbligati anteriori, al momento dell'assegnazione non in grado di far fronte all'obbligo, cosichè questo sia trasferito su uno dei posteriori obbligati, venga a trovarsi, o altrimenti consti che è, in condizione di poterli somministrare.

In tale ipotesi, secondo il Progetto, il giudice può, sull'istanza dell'obbligato, esonerarlo dalla prestazione, però dovrà sempre essere chiamato l'obbligato anteriore e la cessazione non potrà pronunziarsi che contestualmente alla nuova assegnazione *garantita* con le opportune cautele.

La disposizione è quanto mai opportuna e risponde ad esattissimo concetto giuridico.

La legge stabilisce l'ordine tra gli obbligati agli alimenti, non è ammissibile che il primo obbligato si sottragga all'obbligo, quando può farvi fronte, ai danni del secondo. Ma nella sostituzione bisogna evitare il pericolo del danno che possa derivare all'alimentando, qualora contemporaneamente all'esonero di chi adempia attualmente alla prestazione, non sia riconosciuto l'obbligo dell'altro e non siano fornite le cautele necessarie per assicurare il soddisfacimento dell'obbligazione.

(Rel. Avv. Porro): E' lodevole il completamento proposto alla norma contenuta nell'art. 144 del codice, nel senso che, se dopo assegnati gli alimenti consti che uno (forse sarebbe meglio dire *alcuno*) degli obbligati anteriori è in condizione di poterli somministrare, il giudice, sull'istanza dell'obbligato, pronuncia la cessazione dell'obbligo di questo. Nel giudizio deve però essere chiamato l'obbligato anteriore, e la cessazione non può pronunciarsi che contestualmente alla nuova assegnazione, garantita con opportune cautele.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Milano: Con questo articolo si allarga e si completa il principio, già sancito nell'art. 144 del codice attuale, per cui, qualora dopo l'assegnazione degli alimenti sopravvenga un mutamento nelle condizioni economiche di chi li somministra o di chi li riceve, il giudice provvede per la cessazione, la riduzione o l'aumento secondo le circostanze. Poteva, peraltro, accadere che il mutamento nelle condizioni economiche si verificasse non soltanto in colui che somministra o riceve gli alimenti, ma in una delle persone che, obbligata anteriormente, nell'ordine legale, alla prestazione degli alimenti, non fosse stata in grado di prestarli quando il giudice fu chiamato ad imporne la prestazione ad un obbligato posteriormente. In questo caso, l'articolo, colmando una lacuna del codice attuale, dà la possibilità, a colui al quale venne imposta la prestazione, di rivolgersi al magistrato per ottenere, in contraddittorio con l'obbligato anteriore, la pronuncia di cessazione dell'obbligo di eseguirla.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli:
E' meglio sostituire alla parola « giudice » le altre : « autorità giudiziaria ».

Sindacato Avvocati e Procuratori di Pavia — (Rel. Avv. Celli): L'ultimo periodo dovrebbe essere incluso nel precedente, procedendo, dalle parole *il giudice*, nel modo seguente : *Il giudice, a istanza dell'obbligato, premessa la citazione dell'obbligato anteriore, pronunzia in unica sentenza la cessazione dell'obbligo dell'istante e la condanna dell'obbligato anteriore, garantita con opportune cautele.*

Sindacato Avvocati e Procuratori di Salerno — (Rel. *Avv. Mobilio*): Crediamo opportuno che si adotti una maggiore proprietà di linguaggio giuridico per evitare dubbi, incertezze ed equivoci: alla parola « giudice », cui corrisponde la funzione del giudice singolo, è bene sostituire quella di « autorità giudiziaria » e alla parola « istanza » quella di « domanda ». Ben vero, a ciò sarà provveduto con il codice di procedura civile nel regolamento della competenza; ma potendolo senza eccessività di parole ed espressioni, adoperare un linguaggio più proprio è ottimo sistema di codificazione.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani — (Rel. *Avv. Drago*): Nel capoverso, dopo le parole: « E' in condizione di poterli somministrare, » e « pronuncia la cessazione, » si propone di aggiungere: « in tutto o in parte », giacchè può darsi benissimo che uno degli obbligati anteriori sia in grado di somministrare gli alimenti soltanto in parte; nel qual caso non sarebbe giusto che di questa possibilità, anche parziale, non profitti l'obbligato successivo. Criterio, del resto, analogo a quello seguito nel primo capoverso dell'art. 510.

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria: La disposizione completa opportunamente l'art. 144, tenendo conto della possibilità di un mutamento nelle condizioni delle altre persone tenute all'obbligo degli alimenti.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste: La prima parte riproduce, con una insignificante variazione di testo (« il giudice provvede », in luogo di « l'autorità giudiziaria provvederà »), la disposizione dell'art. 144 del codice vigente. Tale norma, che provvede ad adeguare l'assegnazione degli alimenti agli eventuali successivi mutamenti nelle condizioni economiche di chi li presta o di chi li riceve, è giustissima, e va quindi mantenuta.

Si approva anche il capoverso, che provvede al caso di mutamento delle condizioni economiche di uno degli obbligati in grado anteriore, che sia stato esentato dall'obbligo degli alimenti per la incapacità patrimoniale di somministrarli e, a maggior ragione, che sia sfuggito a tale obbligo, mentre era in condizione di sopportarlo (*Rel.*, p. 213). Opportuna è senz'altro la disposizione dettata nel secondo inciso del capoverso, che, ad evitare che l'alimentando sia per un certo tempo privato degli alimenti, stabilisce che nel giudizio relativo deve essere chiamato l'obbligato anteriore, perchè con la stessa sentenza sia sciolto l'obbligato posteriore e sia vincolato l'anteriore.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori della Venezia Tridentina — (Rel. Avv. *Piscel*): L'articolo riproduce, sostanzialmente, le disposizioni evidentemente giuste ed opportune dell'attuale art. 144 del codice, che stabilisce, come è noto, la possibilità d'invocare la cessazione, la riduzione o l'aumento dell'assegno alimentare quando sia sopravvenuta una mutazione nelle condizioni di chi somministra tale assegno o di chi lo riceve. Il Progetto sostituisce con la dizione "il giudice provvede per la cessazione, ecc.", il testo dell'art. 144, dove dice: «l'autorità giudiziaria provvederà per la cessazione». Non si può comprendere la ragione di questo cambiamento verbale, se non pensando che i compilatori del codice avevano in mente di sostituire alla sentenza giudiziaria un decreto del giudice su semplice istanza dell'interessato. Ciò si deduce ancor meglio dal secondo periodo dell'articolo, dove si parla esplicitamente d'un'istanza dell'obbligato, e non di una citazione. Nel suo complesso, il tenore di quest'articolo, se rappresenta un miglioramento di chiarezza in confronto dell'attuale art. 144, non dà certo norma molto precisa e sicura sulla strada che devono battere le parti ed il giudice nell'avverarsi del caso di mutazioni economiche.

La seconda parte dell'articolo, che prevede il caso della scoperta di un obbligato anteriore in condizione di prestare gli alimenti dopo che essi furono già assegnati, dove prescrive che nel *giudizio* debba essere chiamato l'obbligato anteriore e che la cessazione non può pronunciarsi se non contestualmente alla nuova assegnazione, lascia chiaramente intravedere l'intenzione di prescrivere formalmente una causa prima di pronunciare la cessazione dell'obbligo posteriore.

Da ciò si è tratti a ritenere che debba essere necessaria la lunga procedura d'una contestazione di causa anche nel caso che si renda giusta od opportuna una mutazione dell'assegno per mutamento delle condizioni economiche di chi somministra o riceve gli alimenti. Di fronte a queste incertezze si potrà ritenere che i compilatori del Progetto abbiano voluto intenzionalmente astenersi dall'invadere un campo che, dal punto di vista della distinzione teorica, appartiene piuttosto alla codificazione della procedura, che a quella del diritto materiale. Esaminando la questione, più dal lato della praticità che da quello dell'estetica e scientifico, il bisogno della riforma spinge ad invocare che vengano superati questi scrupoli di distinzione, del resto non sempre osservata dal codice nostro, per attuare ora tutta la riforma necessaria, in attesa di coordinarla colla riforma della procedura, già da tanto tempo annunciata.

Questa materia degli alimenti non si presta ad essere discussa e definita in sede contenziosa o, per lo meno, le prime cure e l'esclusiva competenza dovrebbero essere lasciate al nuovo magistrato, che provvidamente il Progetto contempla d'istituire per un ufficio analogo, in ogni mandamento, cioè al giudice tutelare. Le parti, che dai decreti di questo giudice si sentissero lese, potrebbero sempre adire la via contenziosa, fermo restando, però, fino a sentenza passata, in giudicato, il provvedimento

del giudice tutelare, emanato nella sua sfera ufficiosa e con libertà e possibilità d'indagine e valutazione, che sono sconosciute nella procedura lunga e formalista del processo contenzioso.

Art. 509

(Sregolatezza dell'alimentato)

Quando la persona che ha diritto agli alimenti conduce vita sregolata o per sua colpa aggrava il proprio bisogno, il giudice può sulla istanza dell'obbligato ridurre gli alimenti nei limiti dello stretto necessario ai termini dello articolo 507.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. *Modena*): Il Progetto, innovando, prevede l'intervento del magistrato per punire l'alimentando sregolato, che per sua colpa aggrava il bisogno: in tali casi l'obbligo è ridotto allo stretto necessario. Non occorre soffermarsi sulla opportunità di codesto criterio.

Corte di Appello di Catania — (Rel. Pres. Sez. *Cappellani*): Questo articolo apporta una sanzione moralissima a carico dell'alimentando, che, con la sua vita sregolata o per sua colpa, aggravi il proprio bisogno, stabilendo che il giudice può ridurre la misura degli alimenti nei limiti dello stretto necessario, come è prescritto per gli alimenti tra fratelli.

Sembra, però, che la disposizione sia incompleta, non prevedendo gli effetti della sregolatezza e della colpa di coloro che ricevono gli alimenti dai loro fratelli e sorelle.

Corte di Appello di Genova — (Rel. Cons. *Sarno*): Lodevole innovazione è quella che consente la riduzione degli alimenti da congrui a strettamente necessari, allorchè l'alimentando conduce vita sregolata o, per colpa sua, aggrava il proprio bisogno.

Corte di Appello di Milano — (Rel. Pres. Sez. *Pelosi*): Degna di lode è questa disposizione ispirata ad un principio altamente morale e di grande utilità sociale e di cui la giurisprudenza ha fatto talvolta utile applicazione, non ostante il silenzio della legge.

UNIVERSITA'

Università di Macerata — (Rel. Prof. Greco): *Vedansi le osservazioni generali al titolo XII.*

Università di Messina — (Rel. Prof. Degni): Una giusta sanzione innovatrice, è quella enunciata in questo articolo, secondo cui la vita sregolata dell'alimentando che, con la sua condotta, aggrava il proprio bisogno, è causa di poter far ridurre gli alimenti allo stretto necessario.

Università di Siena — (Rel. Prof. Funaioli): Può darsi che l'alimentato (questa parola preferiremmo all'espressione "la persona che ha diritto agli alimenti") conduca una vita sregolata o tale da aggravare il proprio bisogno, sfruttando così l'obbligato. Ed allora è bene che gli alimenti possano essere ridotti nella misura dello stretto necessario: come si dispone, traducendo in norma legislativa quella che finora fu massima seguita dalla giurisprudenza.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Avvocati di Ancona — (Rel. Avv. Sinigaglia): Merita approvazione il disposto di questo articolo che consente la riduzione degli alimenti, quando l'alimentando conduca vita sregolata o per sua colpa aggravi il proprio bisogno.

Commissione Reale Avvocati di Bologna: Si proporrebbe di aggiungere: « e dichiarare la cessazione dell'obbligo verso le persone contemplate nell'articolo stesso ».

Sindacato Avvocati e Procuratori di Capodistria: E' da approvarsi la norma dettata da questo articolo in linea morale.

Commissione Reale Avvocati di Catanzaro: *Vedansi le osservazioni generali al titolo XII.*

Commissione Reale Procuratori di Catanzaro — (Rel. *Avv. Supino*): Perchè la opportunissima nuova disposizione diventi un più forte freno dell'alimentando, sarebbe da includere la potestà al giudice di arrivare in taluni casi gravi sino a togliere ovvero a ridurre gli alimenti in misura minima, inferiore a quella del 507. La quale — col vitto, vesti, alloggio, e ogni altro occorrente al sostentamento — costituirebbe sempre, per lo sregolato colpevole d'aggravare il proprio bisogno, una supercorresponsione alimentare non certamente giustificata.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Milano — (Rel. *Avv. Belletti*): La disposizione, che riduce gli alimenti nei limiti dello stretto necessario, quando l'alimentando conduce vita sregolata o per sua colpa aggrava il proprio bisogno, risponde a un concetto, oltre che giuridico, etico, ed è in perfetta rispondenza alla ragione fondamentale della legge, come appare dagli articoli 500, 505, 506 e 507.

(Rel. *Avv. Porro*): Una importante novità riguarda la ipotesi che l'alimentato si renda immeritevole del beneficio e risulta da questo articolo.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Milano: Provvido e morale precetto è quello sancito da questo articolo.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli: Una novità rilevante del Progetto è quella contenuta in questo articolo.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Palmi — (Rel. *Avv. Bagalà*): La norma che faculta il giudice a ridurre gli alimenti a colui che conduce vita sregolata o per sua colpa aggrava il proprio bisogno, merita ogni approvazione.

Commissione Reale Procuratori di Santa Maria Capua Vetere: *Vedansi le osservazioni generali al titolo XII.*

Commissione Reale Procuratori di Torino: Notevole la disposizione contenuta in questo articolo, ispirata a un principio altamente morale.

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria: Non si può che approvare pienamente questa disposizione.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste: La norma merita plauso, per le ragioni convincentissime addotte dal Prof. DE RUGGERO (*Relazione* pag. 112 e 113).

Sindacato Avvocati e Procuratori di Venezia — (Rel. Avv. *Solveni*): E' notevole questo articolo il quale, in coerenza coi principi dettati negli articoli 500 e 505, riduce la misura degli alimenti allo stretto necessario, qualora il bisogno sia aggravato per colpa o sregolatezza dell'alimentando.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori della Venezia Tridentina — (Rel. Avv. *Piscel*): Troverà certo unanime consenso la riforma *ex-novo* introdotta da quest'articolo, che dà facoltà al giudice, sull'istanza dell'obbligato, di ridurre gli alimenti nei limiti dello stretto necessario quando la persona che ha diritto agli alimenti in misura congrua, corrispondente alla sua posizione sociale, conduca vita sregolata od aggravata, per sua colpa, il proprio bisogno.

Art. 510

(Concorso di obbligati o di alimentandi)

Quando si fa luogo a concorso tra più obbligati, ciascuno è tenuto in proporzione delle proprie sostanze; e se essi non sono concordi sul modo di somministrare gli alimenti, provvede il giudice determinando un modo possibilmente unico per tutti, qualora non ostino particolari circostanze.

Quando invece più persone appartenenti al medesimo grado abbiano diritto agli alimenti verso un solo obbligato e questo non possa soddisfarli a tutti, il debito fa carico, per la parte eccedente, sugli ulteriori obbligati nell'ordine stabilito dagli articoli precedenti.

In ogni caso il giudice, se particolari circostanze lo richiedano, può adottare i provvedimenti che valgano a distribuire con equità l'onere tra i vari interessati.

MAGISTRATURA

Corte di Cassazione del Regno: Circa il concorso di più obbligati alla corresponsione degli alimenti sembra opportuno che venga disposta la solidarietà di tutti i coobbligati nei confronti dell'alimentando. Questi, infatti, deve essere messo in condizione di ottenere, senza eccessiva difficoltà, ciò che si riconosce essere indispensabile alla sua esistenza, e perciò gli deve essere consentito di ottenere l'intero soddisfacimento del suo diritto da uno dei coobbligati, il quale poi penserà a farsi rimborsare dagli altri quanto avrà pagato in eccedenza del suo obbligo personale.

Corte di Appello di Bologna: (Rel. Cons. *Modena*): Il Progetto innova regolando il concorso fra coobbligati: naturalmente si versa in apprezzamento di circostanze obiettive e soggettive, e perciò largo campo è dato al prudente criterio del giudice.

Sezione di Corte di Appello di Caltanissetta: Lodevole è la facoltà concessa al giudice di adottare provvedimenti, che valgano a distribuire con equità l'onere degli alimenti fra i vari interessati: l'equità non deve mai disgiungersi dal rigore del diritto.

UNIVERSITA'

Università di Genova e Università di Parma — (Rel. Prof. *Allara*): Non sembra appropriata la dizione dell'ultimo comma, dove si parla di una equa distribuzione dell'*onere* alimentare tra i vari *interessati*: è strano questo *interesse* all'*onere*!

Università di Macerata — (Rel. Prof. *Greco*): Nel caso che gli alimenti siano richiesti da persona coniugata e in ispecie dal marito ai propri parenti, sarebbe stato bene precisare che nel determinare il bisogno del coniuge, va tenuto conto degli alimenti che l'altro coniuge sia in diritto di richiedere ai rispettivi parenti; precisare, in altri termini che come bisogno del coniuge non deve considerarsi il bisogno complessivo di tutta la famiglia di cui egli è a capo, e che sia e debba essere a suo carico, ma solo una parte proporzionale di tale bisogno, in concorso con l'obbligo di alimenti che incombe sui parenti dell'altro coniuge. La quale precisazione potrebbe trovare opportuna sede in questo articolo, dove si disciplina, appunto, l'ipotesi del concorso.

Università di Messina — (Rel. Prof. *Degni*): Si è colmata la lacuna del codice civile circa il modo della prestazione alimentare quando vi sia il concorso di più obbligati, e l'uno voglia prestarli in natura, l'altro con assegno in danaro, o tutti e due in natura, ma in guisa da crearsi un'incompatibilità o rendere più penosa la situazione dell'avente diritto. Opportunamente si è stabilito che, in tal caso, il giudice provvederà secondò le circostanze, determinando un modo possibilmente unico per tutti.

Università Cattolica del S. Cuore di Milano — (Rel. Prof. *Barassi*): Il Progetto ha risolto il dubbio, se dubbio poteva sussistere, espressamente nel senso della non indivisibilità dell'obbligo alimentare

collettivo di più persone concorrenti insieme, in quanto appartengano al medesimo ordine. E' solo in caso di urgente necessità che il giudice può temporaneamente accollare l'obbligo a uno solo di essi, salvo il regresso. Divisibilità, adunque, ma non in parti eguali, sibbene in parti varie, secondo il criterio fondamentale della capacità patrimoniale di ciascuna (salvo un accordo o la volontà del giudice circa il modo di prestazione, in natura, cioè, o in danaro). Veramente, se il criterio di riparto è logico, potrà forse essere di difficile attuazione, praticamente, nel caso che un accordo non si formi: ciò può accadere, ognuno essendo interessato ad occultare la propria vera potenzialità patrimoniale. Comunque è da sperare che questa difficoltà risulti nella realtà facilmente superabile. Un altro criterio di riparto potrebbe essere la quota eventuale di eredità, cui ognuno sarebbe chiamato, se il gruppo dei coobbligati fosse erede dell'alimentando. E aggiungasi ancora l'altra difficoltà, data dalla instabilità del criterio di riparto, col variare della situazione patrimoniale rispettiva.

Università di Padova — (Rel. Prof. Ravà): *Vedasi l'osservazione all'art. 511.*

Università di Pavia — (Rel. Prof. Gangi): *Vedansi le osservazioni generali al titolo XII.*

Università di Siena — (Rel. Prof. Fumaioli): Si colma la lacuna del codice, disciplinando il concorso di obbligati o di alimentandi.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Sindacato Avvocati e Procuratori di Caltagirone: Provvidenziali sono le norme relative al concorso, che l'attuale codice non regola.

Commissione Reale Avvocati di Catanzaro: *Vedansi le osservazioni generali al titolo XII.*

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Milano — (Rel. Avv. Porro): Il codice non prevede il caso di concorso tra più obbligati, nè quello di concorso tra più aventi diritto: il Progetto si dà cura di colmare la lacuna.

(Rel. Avv. *Belletti*): L'articolo regola una ipotesi non prevista dal codice vigente, e cioè il concorso fra più obbligati alla somministrazione degli alimenti nello stesso grado.

In tale caso ciascuno deve provvedere in proporzione delle proprie sostanze e, in caso di disaccordo sul modo di somministrazione, interviene il giudice.

Si può verificare l'ipotesi inversa e cioè che vi siano più persone appartenenti sempre al medesimo grado, che abbiano diritto agli alimenti verso un solo obbligato.

Se questi è in grado di soddisfare a tutti gli obblighi, *nulla quaestio*, ma se non possa, in allora, per la parte eccedente, il debito è a carico degli ulteriori obbligati, sempre rispettando l'ordine di cui all'art. 501.

Coll'ultimo capoverso si dà al giudice, ricorrendo particolari circostanze, la facoltà di adottare i provvedimenti che valgano a distribuire con equità l'onere fra i vari interessati.

E' questa una disposizione molto opportuna, che affida al giudice un compito assai delicato, dovendo nella decisione tenersi presenti elementi svariati; e il giudice dovrà tener conto dello spirito e della lettera della legge, in relazione alle particolari situazioni di fatto, sì che, col motivo dell'equità, non venga il sistema della legge intaccato.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Milano: Il Progetto ha ritenuto opportuno di disciplinare in un'apposita disposizione il concorso degli obbligati e degli alimentandi.

E' affermato il concetto che, quando si fa luogo a concorso fra più obbligati, ciascuno è tenuto in proporzione delle proprie sostanze e, quindi, sembra giustamente ripudiato il concetto della solidarietà, sostenuto da qualche autore e affermato in qualche giudicato. Si prevede il caso in cui gli obbligati non siano concordi sul modo di somministrare gli alimenti: interviene allora il giudice, determinando un modo possibilmente unico per tutti.

Non poteva, però, trascurarsi anche il caso opposto; quello, cioè, di più persone appartenenti al medesimo grado, che abbiano diritto agli alimenti verso un solo obbligato, e questi non possa soddisfarli tutti.

E pertanto si dispone che, in tal caso, il debito alimentare, per la parte che eccede, ricada su coloro, che sono ulteriormente obbligati nell'ordine stabilito dalla legge.

Inoltre si conferisce in ogni caso al giudice la facoltà di adottare quei provvedimenti, che valgano a distribuire con equità l'onere tra i vari interessati.

Anche queste disposizioni sono degne di essere approvate.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli: Notevoli le disposizioni di questo articolo, il quale, colmando una lacuna del codice, disciplina l'ipotesi del concorso tra più obbligati e quella del concorso tra più aventi diritto.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Palmi — (Rel. Avv. *Bagalà*): Opportune le disposizioni dell'articolo, che, sanziona e disciplina il concorso di obbligati o di alimentandi.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Pavia — (Rel. Avv. *Celli*): L' articolo potrebbe esordire con le parole: *Nel caso di concorso tra, ecc.* e a riga ottava, invece di *soddisfarli a tutti*, potrebbe recare scritto *prestarli a tutti*, continuando poi con le parole: *il debito per la parte eccedente si estende agli ulteriori, ecc.*

Sindacato Avvocati e Procuratori di Reggio Calabria (Rel. Avv. *Mafrici*): Si propone, per maggiore chiarezza di interpretazione della legge, che, nel caso di concorso tra più obbligati, l'alimentando non debba convenire tutti in giudizio, quando consti che alcuno o alcuni di essi si trovino nella impossibilità di prestare gli alimenti, bastando, in tal caso, che l'azione sia esperita contro gli abbienti.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Santa Maria Capua Vetere: *Vedansi le osservazioni generali al titolo XII.*

Sindacato Avvocati e Procuratori di Treviso — (Rel. Avv. *Monico*): Si è provveduto al caso, non contemplato finora, del concorso tra più obbligati agli alimenti.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste: Lodevole è il regolamento del concorso fra più obbligati, con cui si colma una lacuna del codice attuale.

Importante, e da approvarsi, è la disposizione dell'ultima parte dell'articolo, che in conformità alla tendenza (manifestata anche nella recente riforma del diritto penale) di ampliare il potere discrezionale del giudice, autorizza questo, se particolari circostanze lo richiedano, ad adottare i provvedimenti che valgano a distribuire *con equità* l'onere tra i vari interessati (cfr. articoli 511 e 519).

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori della Venezia Tridentina — (Rel. Avv. *Piscol*): Questo articolo è di nuova creazione, ed opportunamente stabilisce nel giudice la facoltà di determinare il modo ed il reparto degli alimenti nel caso del concorso fra più obbligati. Anche in quest'articolo, si stabilisce, come base di reparto, la proporzione delle *sostanze* mentre sembra più corrispondente ai tempi il parlare di *entrate* disponibili, dopo aver soddisfatto il proprio bisogno e quello degli intimi congiunti (figli, coniuge, genitori).

Anche qui si dà al giudice una così larga facoltà di valutazione e di commisurazione, che rende più pratico affidare tale incarico al giudice tutelare, anzichè al giudizio, in contenzioso.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Verona — (Rel. Avv. *Baliscrema*): Molto a proposito sono state dettate apposite norme per regolare i casi di concorso di più obbligati agli alimenti, e soprattutto per stabilire in qual modo debbano essere assegnati gli alimenti, qualora non siano concordi su questo punto le persone a questo tenute. Opportunamente si rimette la decisione al magistrato.

Art. 511

(Art. 145 codice civile)

(Modo di somministrare gli alimenti)

Chi deve somministrare gli alimenti ha la scelta di soddisfare a tale obbligazione o mediante una pensione alimentare o col ricevere e mantenere nella propria casa colui che vi ha diritto.

Il giudice può però, secondo le circostanze, determinare il modo di somministrazione ed anche autorizzare il deposito in una pubblica cassa di un capitale i cui interessi costituiscano la pensione fissata.

In caso di urgente necessità il giudice può altresì porre temporaneamente l'obbligazione degli alimenti a carico di uno solo fra quelli che vi sono obbligati od obbligati in sussidio, salvo il regresso verso gli altri.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. *Modena*): Circa la somministrazione degli alimenti, è importante la innovazione che prevede il deposito di un capitale per far fronte alla prestazione periodica degli assegni, onde evitare umiliazioni e cause di dissidi.

Sezione di Corte di Appello di Perugia — (Rel. Pres. *Frezzini*): Al deposito di un capitale parrebbe opportuno aggiungere « o di titoli garantiti dallo Stato, o di assicurazione vitalizia corrispondente presso un istituto garantito pure dallo Stato ».

UNIVERSITA'

Università di Camerino — (Rel.ri Prof.ri *Chiandano e Satta*):

Il modo di somministrazione degli alimenti dovrebbe essere, a nostro avviso, stabilito seguendo il criterio di escludere, per quanto è possibile, l'obbligo dell'alimentazione mediante coabitazione coll'alimentante.

Tuttavia appare eccessivo il disposto del terzo comma, per l'immobilizzo che esso produce di un capitale, che non vi è ragione di togliere alla libera disponibilità dell'alimentante. Volendosi ad ogni modo conservare questa forma, conviene lasciarne la scelta all'obbligato, dicendo nel secondo comma "vi ha diritto o col deposito in una pubblica cassa, ecc. „".

Università di Catania — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): Meglio si direbbe, nel secondo comma:

"... il deposito *presso un istituto di credito*, di un capitale, i cui interessi *siano vincolati per il pagamento* della pensione fissata „".

Università di Genova e Università di Parma — (Rel. Prof. *Allara*): Una certa ambiguità è rimasta nel disposto del 1° capoverso. In esso è detto che "il giudice può però, secondo le circostanze, determinare il modo di somministrazione ed anche... „". Data questa dizione, non è ben chiaro se i modi della prestazione alimentare abbiano carattere tassativo, e quindi il giudice abbia solo il potere di limitare, secondo le circostanze, la facoltà di scelta concessa all'obbligato, o vero se sia lasciato un campo illimitato al giudice nella determinazione del modo di somministrazione degli alimenti (disponendo, ad es., che l'avente diritto sia ritirato in un determinato ricovero od istituto). La contro-ersia, già sorta di fronte alla dizione dell'art. 145, 1° cap., del codice vigente, è destinata a perpetuarsi, dato il tenore di questo articolo del Progetto.

Università Cattolica del S. Cuore di Mi'ano — (Rel. Prof. *Barassi*): Al debitore degli alimenti, tenuto solo a fornire i mezzi, si deve lasciare la scelta tra fornirli in natura o in danaro, e questo fa anche il Progetto, seguendo in ciò il codice civile, anziché il sistema del codice Nap. e di altre recenti legislazioni, favorevoli alla prestazione solo in danaro: ma la differenza si riduce a nulla, perchè in quella legislazione (es., § 1612, cod. civ. germ.) si autorizza il giudice a concedere all'obbligato il soddisfacimento in natura, se speciali ragioni lo giustificano; e allora tanto vale adottare la formula più semplice del Progetto.

Università di Padova — (Rel. Prof. *Ravà*): Sono da sopprimersi le disposizioni per cui il giudice può, in certi casi, determinare lui il modo di somministrazione degli alimenti (articoli 510 e 511). L'obbligazione alimentare ha tradizionalmente carattere alternativo, nel senso che può essere soddisfatta o con una pensione alimentare o col ricevere e mantenere nella propria casa colui che ha diritto agli alimenti; ma la scelta spetta all'obbligato, al quale il secondo modo di somministrazione non deve mai poter essere imposto. La tranquillità della cerchia della famiglia strettamente intesa (coniugi e figli) può essere gravemente compromessa dalla convivenza di un'altra persona, per ragioni che neanche il giudice può essere in grado di apprezzare. L'obbligo degli alimenti deve quindi poter essere sempre soddisfatto col pagamento di una somma periodica; e solo l'obbligato può decidere se non preferisce di ricevere l'alimentando in casa.

Università di Siena — (Rel. Prof. *Funaioli*): L'articolo riproduce l'art. 145 anteriore. Si osserva che l'ultimo capoverso potrebbe essere fuso con l'art. 514, che nell'ultimo alinea contiene una norma simile, attinente, appunto, a provvedimenti temporanei da prendere in via d'urgenza.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Avvocati di Ancona — (Rel. Avv. *Simigaglia*): Interessante è il disposto di questo articolo, che dà facoltà al giudice di determinare il modo di somministrazione.

La legge vigente pone soltanto l'alternativa tra il mantenimento nella casa dell'obbligato (modalità, che il giudice può escludere quando le circostanze della fattispecie non la consigliano) e il pagamento della pensione alimentare in danaro.

Invece, secondo il Progetto, il giudice potrà disporre modalità dirette a che il denaro non vada disperso: ad esempio, l'obbligato potrà essere autorizzato ad eseguire direttamente il pagamento del fitto di casa.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Genova — Secondo il disposto del vigente art. 145, il magistrato aveva facoltà di « determinare, secondo le circostanze, il modo di somministrazione degli alimenti ». Col proposto art. 511 si vuole facoltizzare l'autorità giudiziaria ad « autorizzare il deposito in una pubblica cassa ».

Visto che si è ritenuto opportuno disciplinare il modo di deposito, sarebbe più esatto e cauto specificare presso quali pubbliche casse il deposito possa essere costituito.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Mantova — (Rel. Avv. *Finzi*): Non sarebbe forse il caso di definire specificatamente che, allorquando gli alimenti possono essere corrisposti in cifra idonea, sia sempre in facoltà di chi li presta, con eventuale congruo opportuno aumento, di *non* ricevere l'alimentando nella sua casa? Il giudice terrà calcolo degli elementi affettivi fra le parti; ma non sarebbe più opportuno evitare ciò?

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Milano — (Rel. Avv. *Belletti*): Quest'articolo, corrispondente all'art. 145 del codice vigente, regola il modo col quale devono essere somministrati gli alimenti.

E' importante rilevare l'aggiunta fatta al capoverso, là ove si determinano i poteri del magistrato per la fissazione del modo di somministrazione degli alimenti, e cioè che si potrà ordinare il deposito in una pubblica cassa di un capitale, i cui interessi costituiscano la pensione fissata.

Disposizione opportuna, perchè libera il debitore dalle molestie della continua persecuzione e, d'altro canto, garantisce il creditore contro i rischi di un'insolvenza.

(Rel. Avv. *Porro*): Occorre rilevare con compiacimento che è stato riconosciuto un voto, più volte espresso dalla dottrina, statuendosi che il giudice possa « autorizzare il deposito in una pubblica cassa di un capitale, i cui interessi costituiscano la pensione fissata », a integrazione dell'art. 145 del codice.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Milano: Dopo avere riconfermato il concetto di lasciare all'obbligato la scelta di soddisfare all'obbligazione o mediante una pensione alimentare o col ricevere e mantenere nella propria casa colui che vi ha diritto, facoltizzato per altro il giudice di determinare, secondo le circostanze, il modo di somministrazione, quest'articolo concede al giudice anche la facoltà di autorizzare il deposito in una pubblica cassa di un capitale i cui interessi costituiscano la pensione fissata. Quest'ultima facoltà, il cui esercizio si risolve in una sottrazione forzata di una parte del patrimonio dell'obbligato, può talora rappresentare per lui un grave irreparabile pregiudizio, e pertanto si ritiene che sia il caso di toglierla o quanto meno di attribuirle un carattere eccezionale e circondarne l'esercizio con delle opportune cautele.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Palmi — (Rel. Avv. *Bagalà*): Di dubbia convenienza appare il disposto dell'ultimo comma, che autorizza il giudice a porre temporaneamente a carico di uno solo fra quelli che vi sono obbligati in sussidio, l'obbligazione degli alimenti in caso di urgente necessità, non sembrando equo accollare ad uno solo, neppure temporaneamente, l'obbligo di più.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Pavia — (Rel. Avv. Celli): La seconda parte dell'articolo potrebbe includere anche l'ultima, continuando il periodo dopo la parola *fissata*, nel modo seguente: *ed in caso di urgente necessità, alla prestazione obbligare uno solo degli obbligati principali o di sussidio, salvo il regresso verso gli altri.*

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Roma — (Rel. Avv. Schupfer): Per il pagamento della pensione alimentare, secondo questo articolo, il giudice può autorizzare « il deposito in una pubblica cassa di un capitale i cui interessi costituiscano la pensione fissata ». La prospettiva, però, non si presenta come troppo attraente, perchè gli interessi che generalmente offrono le pubbliche casse sono molto al di sotto del comune reddito del danaro, onde, per lo meno, si dovrebbe aggiungere la facoltà di depositarvi, eziandio, dei titoli fruttiferi, che siano garantiti dallo Stato. Ma oltre a ciò, poichè vi sono società di assicurazioni, le quali presentano in'ubbie garanzie, e ad ogni modo vi è l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, le cui polizze sono garantite dallo Stato, si dovrebbe autorizzare, altresì, l'assicurazione di una pensione vitalizia presso tali istituti.

La formula potrebbe essere questa: *autorizzare il deposito in una pubblica cassa di un capitale o di titoli fruttiferi garantiti dallo Stato, i cui interessi costituiscano la pensione fissata, ovvero autorizzare l'assicurazione della pensione stessa, presso un istituto garantito parimente dallo Stato.*

Sindacato Avvocati e Procuratori di Roma — (Rel. Avv. Salomone): Nel primo capoverso si propone una modificazione intesa a ben garantire l'alimentando senza eccessivo danno dell'obbligato agli alimenti, come sarebbe nel caso del deposito di una somma, i cui interessi costituiscano la pensione fissata.

Pertanto il capoverso dovrebbe modificarsi così: « Il giudice può però, secondo le circostanze, determinare il modo di somministrazione e le relative garanzie ».

Nel secondo capoverso e nel capoverso dell'art. 514, occorrerebbe limitare la potestà del giudice, includendo dopo « temporaneamente » l'inciso: « nei limiti dello stretto bisogno ».

Se è giusto, in considerazione della necessità di provvedere in casi urgenti, far gravare l'onere sopra uno degli obbligati a corrispondere gli alimenti, salvo l'azione di regresso verso i coobbligati, è altrettanto giusto limitare tale onere, sempre assai gravoso, nonostante il diritto ad agire verso gli altri, nella misura dello stretto bisogno dell'alimentando.

Commissione Reale Avvocati di Sciacca — (Rel. Avv. Arone): Senza dubbio felicemente formulate sono le disposizioni riguardanti i modi di corresponsione e di ripartizione delle prestazioni alimentari.

Commissione Reale Avvocati di Torino — (Rel. Avv. *Abello*): Dobbiamo segnatamente rilevare, tra le novità apportate dal Progetto, quelle che si riferiscono al modo di somministrare gli alimenti nei vari tempi in cui essi occorrono, in quanto, tra l'altro, si dà facoltà al giudice di autorizzare, secondo le circostanze, il deposito in una pubblica cassa di un capitale i cui interessi costituiscano la pensione fissata e s'ammette che, in determinate condizioni (articoli 514 e 515), il pretore o il presidente del tribunale possa ordinare assegni provvisori od apportare modificazioni provvisorie alla prestazione.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Torino — (Rel.ri Avv. *ti Nonnis e Vergiati*): Fra i modi di somministrare gli alimenti il Progetto ha aggiunto anche l'autorizzazione al deposito in una pubblica cassa di un capitale, i cui interessi costituiscano la pensione fissata.

Questa draconiana disposizione appare eccessiva e tale da immobilizzare un capitale che l'alimentante può adoperare per i propri affari; per il che se ne propone l'abbandono. Così pure la disposizione dell'ultimo alinea, che in caso di urgente necessità autorizza il giudice a porre temporaneamente l'obbligo degli alimenti a carico di uno solo fra quelli che vi sono obbligati od obbligati in sussidio, salvo il regresso verso gli altri, va temperata, quanto meno colla limitazione, in questa ipotesi, di detto alimento temporaneo allo stretto necessario, salvo il conguaglio da farsi colla sentenza definitiva.

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria : In pratica si verifica non di rado che l'obbligato abusi del diritto di scegliere l'alimentazione in natura, valendosene per secondi fini. Avviene particolarmente che, quando la moglie abbandonata dal marito chiede a questo gli alimenti per sè ed i figli con essa conviventi, il marito dichiara improvvisamente di voler mantenere nella propria casa i figli, e ciò al solo ed evidente fine di esercitare una pressione sulla moglie. E' pertanto molto opportuna la facoltà concessa al giudice, dal secondo comma di questo articolo, di determinare secondo le circostanze il modo di somministrazione degli alimenti.

Ha dato luogo a critiche l'altro disposto del secondo comma, che permette al giudice di autorizzare il deposito in una pubblica cassa di un capitale i cui interessi costituiscano la pensione fissata. Si è detto che tale deposito importerebbe sottrazione del capitale alla disponibilità del suo proprietario, quale mezzo di impiego più idoneo nell'interesse della produzione, e che sarebbe inoltre inconciliabile colla natura dell'obbligo alimentare, essenzialmente variabile secondo le condizioni dell'obbligato. In senso contrario si può osservare che secondo l'articolo il giudice ha facoltà non di *imporre*, ma di *autorizzare* il deposito del capitale. Ma sarebbe, però, seriamente da riflettere se non convenga

conferire al giudice anche il potere di assicurare convenientemente l'effettivo pagamento della pensione alimentare, dati i casi, purtroppo molto frequenti, nei quali l'obbligato vi si sottrae rendendosi insolvente (effettivamente o simulatamente, o abbandonando il proprio impiego o lavoro). La facoltà, che l'art. 512 conferisce al giudice, di fissare i periodi nei quali la pensione alimentare deve essere prestata, non sembra sufficiente in tale riguardo.

Commissione Reale Procuratori di Trieste e Capodistria — (Rel. Avv. *Levi - Viola*): L'ipotesi del deposito di un capitale per garantire gli alimenti sembra contraria ai principi economici, che non favoriscono gli immobilizzi, ed al principio giuridico della mutabilità dell'obbligo. Se mai essa dovrebbe venire limitata al caso di reiterata morosità nel pagamento delle singole rate, dipendente da colpa, perchè in tal caso l'interesse dell'alimentando potrebbe ben prevalere, e potrebbe costituire minor offesa alla libertà di disposizione dell'obbligato l'imposizione dell'onere solo quando egli se lo fosse, di sua volontà, meritato.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Venezia — (Rel. Avv. *Solveni*): Qualche osservazione è da farsi sul capoverso, dove è stabilita la facoltà del giudice, di determinare il modo di somministrazione degli alimenti mediante deposito in una pubblica cassa di un capitale, i cui interessi costituiscano la pensione alimentare.

Ritiene il Sindacato che tale disposizione non sia consigliabile, nè dal punto di vista economico, nè da quello giuridico.

Non dal punto di vista economico, in quanto il deposito di un capitale vincolato alla pensione per alimenti, importa sottrazione di quel capitale alla disponibilità del suo proprietario, quale mezzo di impiego più idoneo nell'interesse della produzione.

Non dal punto di vista giuridico, in quanto, avendo il debito per alimenti carattere eminentemente personale, l'adempimento della obbligazione non può essere rimesso che alla volontà del debitore senza alcun vincolo preventivo sui propri beni, quale è caratteristico per i diritti reali.

Trattasi, inoltre, di una disposizione che non dovrebbe corrispondere allo scopo per il principio *nemo ad factum cogi potest*, mentre ad evitare il pericolo, prospettato nella *Relazione*, di una successiva insolvenza, può servire l'istituto del sequestro, nei casi e nei limiti dalla legge previsti.

La disposizione non risponde, poi, ai principi attuati nella disciplina dell'istituto, perchè, se a sensi dell'art. 508 il mutamento delle condizioni economiche del debitore può consentire la declaratoria di cessazione di ogni suo dovere, è chiaro che la posizione dell'alimentando si vuole subordinata allo stato economico del debitore nel suo modificarsi nel tempo, cosicchè sarebbe un controsenso che, col deposito di un capi-

tale vincolato, tale bene potesse sottrarsi alle vicende economiche del suo proprietario o, peggio, costituire, la sua indisponibilità, proprio una ragione di crollo per l'economia del detto proprietario.

In caso diverso l'ordinato deposito non servirebbe allo scopo. Si ritiene preferibile, pertanto, che nella detta materia il potere dispositivo del giudice sia limitato alla condanna ed alla prefissione del modo della sua esecuzione, senza alcuna invasione nei diritti del debitore sul proprio patrimonio, dei quali esso soltanto potrà, convenzionalmente, liberamente disporre.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori della Venezia Tridentina — (Rel. Avv. *Piscol*): Salvo qualche piccola modificazione, si riproduce testualmente l'art. 145 del codice civile.

Anche qui, almeno fintanto che non venga la riformata procedura a portare la chiarezza mancante, resta all'oscuro come e quando il giudice possa porre temporaneamente l'obbligazione degli alimenti a carico di uno solo fra gli obbligati diretti ed obbligati in sussidio, salvo il regresso verso gli altri.

Si tratta di una sentenza interlocutoria nella avviata causa di alimenti? come è pratica dei nostri tribunali, il provvedimento è dato, bensì, a causa avviata, ma con un'ordinanza del presidente, anche se le parti sono discordi?

La frase: " in caso di urgente necessità il giudice può altresì porre temporaneamente l'obbligazione degli alimenti; ecc., " che riproduce testualmente il tenore del secondo alinea dell'art. 145 del codice attuale, dovrebbe, forse, dare adito ad una procedura più spiccia, in attesa che l'alimentando, attraverso le pratiche del patrocinio gratuito e della citazione, metta in moto la lite. A nostro parere, il giudice competente potrebbe prendere questa disposizione per decreto, su semplice ricorso dell'alimentando che versa in stato di urgente necessità. Ma, secondo la pratica dei nostri tribunali, non si crede che la legge attuale, riprodotta in questo punto anche nel Progetto, dia così larga facoltà al giudice. E' invocabile che nella riforma venga dato esplicitamente tale potere. Anche in proposito, però, si presenta evidente quanto sarebbe più spiccio, più pratico e più sicuro nell'immediata valutazione, il provvedimento provvisorio del giudice tutelare. Si pensi che, col valore attuale del denaro e del costo della vita, in forza delle attuali disposizioni del secondo punto dell'art. 71 del codice di procedura civile tutte le cause di alimenti devono essere portate davanti al tribunale, perchè non si verificherà più il caso di una prestazione alimentare non eccedente il valore annuo di lire 400, anche se tale prestazione fosse ridotta al limite dello stretto necessario.

Il secondo periodo di quest'articolo dà tale facoltà al giudice, di determinare il modo di somministrazione degli alimenti, perfino, a quanto pare, di suo libero criterio, senza essere tenuto alle proposte delle parti, da rendere, anche qui, alla decisione, più il carattere di un provvedimento ufficioso tutelare, che quello di una sentenza pronunciata in sede contenziosa.

Commissione Reale Avvocati di Vicenza — (Rel. Avv. *Monza*): La disposizione contenuta nel primo capoverso, per il quale il giudice può autorizzare il deposito in una pubblica cassa di un capitale, il cui interesse costituisca la pensione fissata, merita approvazione.

Nel moderno sistema economico, non è raro il caso nel quale chi è tenuto agli alimenti cerca di sottrarsi con una pretesa incapacità finanziaria e con una pretesa insolvibilità.

Utile, pertanto, si presenta l'obbligo fatto dal giudice del deposito in una pubblica cassa.

Art. 512

(Prestazione mensile anticipata)

La pensione alimentare deve essere prestata anticipatamente mese per mese, salvo che il giudice riconosca opportuno fissare periodi diversi; nè l'obligato può essere tenuto in qualsiasi caso a rinnovare la prestazione già fatta e ricevuta dall'altra parte.

MAGISTRATURA

Corte di Cassazione del Regno: A proposito della disposizione che dispensa l'obligato dalla rinnovazione della prestazione alimentare una volta che sia stata ricevuta dall'altra parte, la *Relazione* spiega che la ragione della risoluzione in questo senso della nota questione, sta nell'opportunità di mettere a carico di ogni uomo il rispondere delle proprie azioni e quindi di mettere a carico dell'alimentando tutte le dispersioni della pensione alimentare, che siano dovute a sua colpa. Ma, riconoscendo che ci possono essere dei casi in cui la mancata destinazione allo scopo della pensione stessa non derivi da azione riprovevole dell'alimentando, la *Relazione* stessa ammette che il giudice possa costringere a una nuova prestazione l'obligato agli alimenti.

Sembra che la recisa dizione della disposizione, non consenta tale interpretazione, e poichè essa può dar luogo all'inconveniente ora accennato, si propone che sia soppressa la frase: « nè l'obligato può essere tenuto in qualsiasi caso a rinnovare la prestazione già fatta e ricevuta dall'altra parte ».

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. *Modena*): Opportunamente si fissa il principio che la prestazione si corrisponda anticipatamente.

Si afferma che la prestazione non si può pretendere una seconda volta, in nessun caso: la *Relazione* si preoccupa di questa recisa formula, e sembra consentire al giudice una facoltà, in casi eccezionali, di ordinare la ripetizione (pag. 215). Ma sembra che la frase precisa della norma escluda questa interpretazione, onde opportuna parrebbe una specificazione nei sensi predetti.

Fermo il principio generale che la prestazione alimentare già fatta e ricevuta dall'altra parte non può essere rinnovata, si propone di aggiungere che « in casi eccezionali, e quando per causa assolutamente non imputabile al creditore, la prestazione non abbia conseguito il suo effetto, possa il giudice ordinare la rinnovazione anche parziale . . . ».

Sezione di Corte di Appello di Caltanissetta: Opportuna, e rispondente alla indole ed alle finalità della pensione alimentare, è la disposizione, per cui questa deve essere prestata anticipatamente. Ma sembra superfluo il precetto, per cui l'obbligato agli alimenti non può essere tenuto a rinnovare la prestazione già fatta e ricevuta dell'altra parte.

Se una prestazione fu fatta e ricevuta come tale, una seconda prestazione sarebbe senza causa.

UNIVERSITA'

Università di Catania — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): Si ritiene che sia opportuno sopprimere la seconda proposizione: « nè l'obbligato può essere tenuto ecc. ». Come gli alimenti non possono essere assegnati che per il tempo posteriore alla domanda giudiziale (art. 513), per la loro peculiare funzione, così, per questa stessa funzione, non può ammettersi che, una volta eseguita la prestazione, l'obbligato non debba essere tenuto a rinnovarla, anche se sia andata perduta per colpa dell'alimentando, il quale può mancare per avventura di qualsiasi altro mezzo di sussistenza. La stessa Commissione ha avvertito la gravità del principio affermato, osservando che la recisa formula del Progetto non basterebbe ad escludere la facoltà del giudice di ordinare la rinnovazione della prestazione, quando questa non avesse conseguito l'effetto senza colpa del debitore (*Relazione*, p. 215), ma la verità è che, a parte l'ostacolo letterale, offerto dalla disposizione a questa interpretazione, non si può distinguere fra caso e colpa dell'alimentando e non può essere esclusa la rinnovazione della prestazione, quando questa sia andata perduta. L'obbligato, per sottrarsi a questo pericolo, deve aver cura di far determinare dal giudice un modo di prestazione, che lo assicuri dal rischio di doverla rinnovare.

Università Cattolica del S. Cuore di Milano — (Rel. Prof. *Barassi*): Questo articolo (il codice civile tace, ma la dottrina arrivava già alla medesima conclusione per la medesima ragione) stabilisce che la pensione alimentare sia anticipata; e fissa il mese come periodo per tale pagamento rateale (ma veramente era proprio necessaria questa determinazione, che non può essere categorica, potendola il giudice variare?).

Università di Siena — (Rel. Prof. *Funaioli*): L' articolo, fedele al criterio che l'alimentato non deve operare lo sfruttamento dell' obbligato, vieta che questi possa essere tenuto a rinnovare la prestazione fatta e ricevuta, ancorchè essa non sia stata rivolta al mantenimento di quello. Ma la formula pare troppo recisa, perchè non lascia adito alla più benevola considerazione di casi, nei quali quell' effetto negativo fu indipendente da colpa dell' alimentato.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Sindacato Avvocati e Procuratori di Caltagirone: È importante la norma che giustamente esime in qualsiasi caso l' obbligato dal rinnovare la prestazione già fatta e ricevuta dall' altra parte.

Commissione Reale Avvocati di Catanzaro: È logica la disposizione introdotta in quest' articolo, e consona al principio che *nemo in praeteritum alitur*. Di fronte al pericolo per l' alimentando, dipendente dalla anticipazione degli alimenti, sta la facoltà concessa al giudice della rateazione della prestazione.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Milano — (Rel. Avv. *Porro*): Con molta opportunità si dispone che la pensione sia prestata anticipatamente, mese per mese, di regola, salvo al giudice, riconoscere l' opportunità di fissare periodi piversi, e salvo al pretore o al tribunale di apportare provvisorie modificazioni alla sentenza di assegnazione, quando si palesi la necessità e siavi urgenza di provvedere, in attesa delle provvidenze definitive, da darsi poi con sentenza, su istanza dell' interessato (art. 515).

(Rel. Avv. *Belletti*): Opportuna è la norma di quest' articolo, ampiamente illustrata dalla *Relazione*, alla quale non vi è nulla da aggiungere o da osservare.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Milano: Il Progetto sancisce la norma che la pensione alimentare debba essere prestata anticipatamente mese per mese, salvo che il giudice riconosca opportuno fissare periodi diversi: norma questa che, per vero dire, era già ordinariamente seguita dall'autorità giudiziaria. Detto articolo, però, contiene anche una giusta e profonda innovazione, enunciando il principio che l'obbligato non possa mai essere tenuto, per nessuna ragione, a rinnovare la prestazione alimentare, già da lui fatta, e ricevuta dall'alimentando.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Palmi — (Rel. Avv. Bagalà): Opportuna per la sua utilità ed equità la norma di questo articolo, con cui si prescrive che la pensione alimentare deve essere normalmente prestata anticipatamente mese per mese, e si riconosce il diritto dell'obbligato a non rinnovare una seconda volta la prestazione già fatta e ricevuta dall'altra parte.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Santa Maria Capua Vetere: *Vedansi le osservazioni generali al titolo XII.*

Commissione Reale Avvocati di Torino — (Rel. Avv. Abello): L'ultima parte dell'articolo sembra in contrasto con la natura e funzione dell'obbligo degli alimenti e col favore che merita la sua causa.

Converrebbe spiegare come la formula recisa *in qualunque caso* non escluda, come dice il relatore, che possa il giudice esaminare se in tali casi la prestazione si possa o debba riconoscere o non.

Parrebbe più consono ai motivi della legge esposti nella *Relazione* ed allo spirito di umanità, cui si informa l'obbligo degli alimenti, ammettere che, in via eccezionale e sia pure per provvedimento del giudice, possa ritenersi l'obbligato tenuto agli alimenti nei limiti dello stretto necessario, quando l'alimentando, che ricevette anticipatamente la pensione alimentare, ne abbisogni, e riconoscere ampia facoltà al giudice di disporre perchè in tali casi sugli alimenti congrui si possano fare quelle riduzioni che occorrono per far recuperare all'obbligato quanto egli abbia pagato in più della pensione alimentare fissata, e perchè, per gli alimenti da prestarsi successivamente, si possa variare il tempo di loro prestazione e così fissare per essa periodi minori del mese.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste: Si approva nel suo complesso l'articolo concernente il modo di pagamento della pensione alimentare.

Utile è certamente la disposizione che, riaffermando quel concetto della responsabilità personale e del dovere della previdenza e del lavoro, che s'impone ad ogni uomo (*Rel.*, p. 215) e nell'intendimento di di-

sperdere i dubbi sorti in merito alla interpretazione del diritto vigente, stabilisce che l'obbligato non può essere tenuto *in qualsiasi caso* (migliore e più corretta sarebbe la dizione *in nessun caso*) a rinnovare la prestazione già fatta e ricevuta dall'altra parte.

Il relatore Prof. DE RUGGERO opina (*Rel.*, p. 215) che, non ostante la formula recisa « in qualsiasi caso » usata nell'articolo, il giudice possa esaminare se in dati casi la prestazione si abbia a rinnovare, quando essa non conseguì il suo effetto *per cause in cui non entri punto la colpa del creditore*. Senonchè, di fronte alla formula precisa adottata nel testo, l'opinione del relatore difficilmente potrebbe sostenersi. Se il legislatore credesse di fare una tale eccezione, dovrebbe modificare corrispondentemente il testo dell'articolo.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori della Venezia Tridentina — (*Rel. Avv. Piscel*): Quest'articolo rappresenta una norma non compresa esplicitamente nell'attuale codice, ma consacrata dalla pratica della giurisprudenza, con lo stabilire che la pensione alimentare deve essere prestata anticipatamente mese per mese. Anche qui, è riconosciuta facoltà al giudice di fissare periodi diversi quando lo riconosce opportuno, e di fronte a tale opportuna libertà di statuizione ed alla larghezza lasciata, dal secondo periodo dell'articolo antecedente, al giudice, di determinare, secondo le circostanze, il modo di somministrazione degli alimenti, la disposizione di questo nuovo articolo si presenta come un pleonismo non necessario.

Art. 513

(*Effetti della sentenza attributiva di alimenti*)

La sentenza, che riconosce dovuti gli alimenti, non può assegnarli che pel tempo posteriore alla domanda giudiziale: l'obbligato tuttavia può essere tenuto responsabile dei debiti contratti dall'alimentando per il proprio scostamento, se per il fatto del primo la domanda sia stata proposta tardivamente.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Bologna — (*Rel. Cons. Modena*): Nel Progetto trova legislativa risoluzione il noto contrasto circa il momento di decorrenza della obbligazione alimentare, che viene precisato decorra dalla domanda: il principio trova contemperazione nel diritto a rivalsa per obbligazioni contratte dall'alimentando, quando queste siano imputabili all'obbligato.

Corte di Appello di Cagliari — (Rel. Primo Pres. *Pierri* e Cons.ri *Lobina* e *Thermes*): La sentenza, che riconosce dovuti gli alimenti, non può assegnarli che per il tempo posteriore alla domanda giudiziale.

La successiva disposizione dell'articolo, ad evitare eccessi in danno dell'obbligato, si propone modificarla nel senso che l'obbligato, se per fatto suo la domanda sia stata proposta tardivamente, può essere tenuto responsabile del pagamento dei debiti contratti dall'alimentando nei precedenti tre mesi anteriori, per somma non superiore per ciascun mese alla pensione determinata con la sentenza definitiva.

Sezione di Corte di Appello di Caltanissetta: Questo articolo opportunamente risolve le varie questioni, cui ogni giorno dà luogo l'applicazione del precetto *in praeteritum non vivitur*. E' da commettere al saggio criterio del giudice il determinare, nei congrui casi, se la tardività della domanda si debba al fatto dello obbligato agli alimenti.

Corte di Appello di Catanzaro — (Rel. Pres. Sez. *Perrotti*): E' temperato opportunamente il principio *nemo alitur in praeteritum*.

Corte di Appello di Genova — (Rel. Cons. *Sarno*): Si propone la soppressione di questo articolo, perchè vi possono essere molti altri casi nei quali il ritardo nella presentazione della domanda non sia addebitabile all'alimentando. Meglio sarebbe lasciare alla giurisprudenza decidere i diversi casi.

Corte di Appello di Torino — (Rel. Pres. Sez. *Burzio*): L'articolo a ragione sancisce il principio che *nemo alitur in praeteritum*.

Corte di Appello di Venezia — (Rel. Cons. *Colagrosso*): E' lodevolmente disciplinato il caso della decorrenza della obbligazione alimentare, il quale fu esattamente risolto sulla base del tradizionale principio *in praeteritum non vivitur* che, secondo la prevalente dogmatica, trova la sua *ratio*, non in una presunzione di rinuncia dell'alimentando o di assenza del bisogno, bensì nello scopo pratico cui l'istituto è informato.

Quanto, poi, alla questione correlativa, sempre viva, se nell'obbligo degli alimenti debba comprendersi anche il pagamento dei debiti dell'alimentando, questione variamente risolta, o sulla base di una rigida applicazione del principio innanzi ricordato, o, secondo l'insegnamento per primo dato dal DEMOLOMBE, sulla scorta della giusta causa della obbliga-

zione, purchè contratta in limiti ragionevoli, il Progetto, anche qui, attenendosi ad un sano criterio di prudenza e di equilibrio (e, perciò, degno di adesione), ha riconosciuta la retroattività dell'obbligo nel concorso della duplice condizione: della necessità del debito e della tardività della domanda per fatto imputabile all'obligato.

UNIVERSITA'

Università di Messina — (Rel. Prof. *Degni*): Si è chiarito che l'obbligazione alimentare non sorge se non per effetto della domanda giudiziale, col temperamento, però, che l'obligato può essere tenuto responsabile dei debiti contratti dall'alimentando per il proprio sostentamento, se per il fatto del primo (che potrebbe essere, per esempio, una promessa non mantenuta) la domanda sia stata proposta tardivamente; codificandosi, così, la massima che, nel silenzio del codice vigente, si è affermata nella giurisprudenza. All'uopo, però, sarebbe forse preferibile un sistema alquanto più largo, non limitando, cioè, l'obbligo di prestare gli alimenti anche per il tempo passato solo quando la domanda giudiziale sia stata proposta tardivamente per il fatto dell'obligato, ma sempre che risulti che l'alimentando ha contratto debiti per vivere, giacchè è spesso assai difficile fornire la prova che il ritardo nel proporre la domanda sia stato l'effetto del fatto dell'obligato.

Università Cattolica del S. Cuore di Milano: — (Rel. Prof. *Barassi*): Il principio si spiega con lo scopo di sostentamento insito nelle obbligazioni alimentari, che non si limitano, quindi, ad avere per contenuto una semplice successione di prestazioni di dare, ma di dare a scopo di sostentamento; oppure (il che è lo stesso) la prestazione del sostentamento ma coi mezzi messi a disposizione (quindi a prescindere dall'effettiva attuazione dello scopo, e soprattutto per uno scopo che per sè non può conseguirsi che per il futuro). Ne scapiterà l'alimentando: ma d'altronde, a parte il provvedimento urgente, di cui all'art. 514, è anche vero che l'alimentando, se poi arricchisce, non è affatto tenuto a restituire le somme ricevute a titolo alimentare: tacendo il Progetto, questa conseguenza è ovvia.

Cosicchè ne segue, che se il debitore degli alimenti non è più in condizione di soddisfarli, chi, in luogo di lui, sia chiamato a farlo, non è obbligato a soddisfarli anche per il periodo anteriore, per cui gli alimenti sono mancati: il Progetto non accenna a questo caso, ma tale soluzione è implicita nell'art. 513, che ammette come decisivo il momento solo della domanda giudiziale. È implicita anche nella non solidarietà dell'obbligo alimentare tra le persone comprese nella graduatoria legale. L'unica eccezione consentita è relativa ai debiti contratti

in passato dall'alimentando per il suo sostentamento. Ora: questa eccezione per sè stessa sarebbe soggetta a discussione (i più recenti codici non l'hanno ammessa), per quanto nel silenzio della legge potrebbe forse essere conestata con la gestione di un affare altrui. In realtà potrebbe essere incentivo a far debiti, con la speranza del recupero, ma con la certezza di controversie sull'ammontare della somma da restituire; deve poter di regola bastare, in caso di urgenza, il provvedimento accennato nell'art. 514, e che innova equamente in confronto all'art. 145. Tuttavia l'art. 513 subordina il rimborso alla colpa dell'obbligato, che abbia provocato il ritardo nella domanda giudiziale, e a questa condizione potrebbe parificarsi quella pure di mora dell'obbligato (alla quale solamente accenna qualche recente legislazione: es., § 1613 cod. germ.). Se si ammette la prima di queste condizioni, se ne dovrà derivare che ciascuno dei parenti od affini, nei limiti della graduatoria, è obbligato di diritto, subito col fatto stesso del verificarsi dei presupposti di legge (bisogno dell'alimentando, potenzialità economica dell'obbligato), cosicchè la domanda giudiziale si limiterebbe a concretare l'attuazione di quell'obbligo.

CONSIGLIO SUPERIORE FORENSE

La formula per cui l'obbligato alla prestazione alimentare può essere tenuto responsabile dei debiti contratti dallo alimentando pel proprio sostentamento, se *pel fatto suo la domanda sia stata proposta tardivamente*, è ambigua e dovrebbe essere modificata o ritoccata.

Non si comprende bene, infatti in quale senso e sotto quale aspetto la domanda dell'avente diritto alla prestazione alimentare possa essere ritardata dal fatto dell'obbligato.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Sindacato Avvocati e Procuratori di Caltagirone: Ci riesce superflua la norma di questo articolo, perchè è ormai diritto quesito che gli effetti del processo si attuano dal giorno della domanda giudiziale e la sentenza costitutiva non ha effetti retroattivi.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Capodistria: Disposizione opportuna per troncare discussioni.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Forlì — (Rel. ri Avv. ti *Panciatichi* e *Foschi*): La formulazione dell'ipotesi « se per il fatto del primo la domanda sia stata proposta tardivamente » non sembra troppo chiara, e nemmeno confortata in modo convincente dalla *Relazione*.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Milano (Rel. Avv. *Belletti*): L'articolo chiarisce un punto che aveva dato luogo a delle controversie e cioè se si potevano chiedere e assegnare gli alimenti anche per il tempo anteriore alla domanda.

La ragione alla disposizione è evidente, ma di fronte alle questioni insorte, era opportuno che intervenisse un testo legislativo che, anche in via di interpretazione, sancisse in modo inequivocabile il principio.

(Rel. Avv. *Porro*): Circa la decorrenza, la prima parte dell'articolo segue alcune manifestazioni della giurisprudenza e il vecchio ditterio della glossa *in praeteritum non vivitur*.

Ma con molto senso di equità aggiunge: « l'obbligato tuttavia può essere tenuto responsabile dei debiti contratti per il proprio sostentamento, se per il fatto del primo la domanda sia stata proposta tardivamente ».

Sindacato Avvocati e Procuratori di Palmi — (Rel. Avv. *Bagalà*): Non sembra esente da pericoli, per le speculazioni cui potrebbe facilmente dar luogo, la deroga sancita colla seconda parte dell'articolo, al principio accolto anche dal Progetto, che *nemo vivit in praeteritum*. Specie per la formula adottata dal testo dell'articolo stesso, che potrebbe prestarsi a interpretazioni più ampie di quelle effettivamente volute.

Commissione Reale Procuratori di Trieste e Capodistria — (Rel. Avv. *Levi - Viola*): L'articolo prevede una ipotesi, che non è ben chiaro come possa verificarsi, ma che, ad ogni modo, dovrebbe venire collegata ad un termine relativamente breve, per non togliere in pratica ogni efficacia al principio *pro praeterito non alitur*. Dimostrare la sussistenza del debito contratto può costituire esigenza di troppo facile esecuzione, ed in mancanza di una più precisa individuazione dei « fatti » dell'obbligato che potrebbero avere determinato il ritardo nella presentazione della domanda, la norma potrebbe avere applicazione troppo estesa, fino a comprendere tutti i casi nei quali si dovesse assumere, per es., che la domanda non era stata proposta prima perchè, con artificio, l'obbligato aveva fatto apparire diverse dalla realtà le sue condizioni economiche, ossia a tutti quei casi, nei quali la difficoltà dell'accertamento delle premesse potrebbe in apparenza giustificare la violazione del principio.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste: Da approvarsi è la codificazione, operata nel primo inciso, del brocardo *nemo alitur in praeteritum*. Convincenti sono anche le ragioni addotte (Rel., p. 216) per illustrare l'opportunità della norma (secondo inciso dell'articolo), che l'obbligato tuttavia può essere tenuto responsabile dei debiti contratti dall'alimentando per il proprio sostentamento (nel tempo anteriore alla domanda giudiziale), se per il fatto del primo la domanda sia stata proposta tardivamente.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Venezia — (Rel. Avv. Solveni): In questo articolo, che accetta il principio tradizionale *in praeteritum non vivitur*, osserva il Sindacato come sarebbe idonea l'aggiunta, alla eccezione in esso stabilita, del caso che la domanda sia stata proposta tardivamente « per forza maggiore ». Appare evidente che, qualora l'alimentando sia in grado di fornire la prova di avere comunque espresso il serio proposito di rivolgere la domanda per alimenti quando sorse in lui il bisogno, ma di non aver potuto tradurre in atto tale suo manifestato volere per una causa estranea a lui non imputabile, quale (ad esempio) una malattia sopravvenuta improvvisamente; ovvero il fatto di un terzo del quale egli non debba rispondere, sia giusto ed equo che l'obbligato possa essere chiamato a rispondere anche per il tempo anteriore alla domanda.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori della Venezia Tridentina — (Rel. Avv. Piscel): L'articolo ripete esplicitamente una disposizione, che già nella giurisprudenza applicata al codice attuale trovava applicazione, circa l'effetto della sentenza che riconosce l'obbligo degli alimenti, limitando l'obbligo della prestazione soltanto al tempo posteriore alla domanda giudiziale. Gli autori del Progetto hanno giustamente trovato equo di aggiungere la possibilità di tenere responsabile dei debiti contratti dall'alimentando per il proprio sostentamento anche anteriormente alla domanda degli alimenti, se, per il fatto dell'obbligato, la domanda sia stata proposta tardivamente. Il tenore, con il quale fu concretata tale provvida aggiunta, non appare però molto chiaro, e se venisse adottato così, è da attendersi che dia campo a varie contrastanti interpretazioni, fintantochè la giurisprudenza e la dottrina non abbiano meglio precisat i termini di questa riforma.

Art. 514

(Art. 145, cap., codice civile)

(Assegno provvisorio)

Finchè non siano determinati con sentenza definitiva il modo e la misura degli alimenti, il pretore o il presidente del tribunale può, sentita l'altra parte, ordinare

con decreto un assegno in via provvisoria, se la istanza si presenti presumibilmente fondata, salvo l'obbligo della restituzione da parte di chi lo ha ricevuto, se la sentenza definitiva sia a lui contraria.

Nel caso di concorso di più obbligati, si può anche porre temporaneamente l'obbligo della somministrazione a carico di uno solo, salvo il regresso di questo verso gli altri.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Trieste — (Rel. Cons. *Di Mauro*): In considerazione del carattere di urgenza, insito nelle obbligazioni in esame, parrebbe opportuno disporre che il decreto del pretore o del presidente del tribunale sia provvisoriamente esecutivo. Quanto meno potrebbe attribuirsi all'autorità che emette detto decreto la facoltà di concedere la provvisoria esecuzione del medesimo.

UNIVERSITA'

Università di Catania — (Rel. Prof. *Santoro - Passarelli*): In questa, come in varie altre disposizioni del Progetto già segnalate, si parla di sentenza « definitiva » in un senso evidentemente improprio.

Nell'ipotesi prevista da questa disposizione può pur parlarsi di « sentenza definitiva » in antitesi al provvedimento provvisorio di assegnazione degli alimenti, ma non è in tal senso che se ne parla. Ciò che qui conta è che la sentenza sia esecutiva.

Si propone che si sopprima affatto l'aggettivo « definitiva », che ricorre due volte. Fin quando il provvedimento provvisorio debba conservare vigore e quando sorga l'obbligazione di restituire l'assegno, va deciso secondo le norme generali di diritto processuale.

Università di Genova e Università di Parma — (Rel. Prof. *Allara*): Sono particolarmente opportune le norme chiarificatrici di questo articolo. È solo da osservare che il capoverso si sarebbe potuto evitare, non sorgendo dubbio che, ammesso il provvedimento provvisorio di cui al primo comma, il suo contenuto possa essere determinato in base al disposto dell'ultimo comma dell'art. 511. Il capoverso poi non ha ricordato l'estremo della urgente necessità, di cui parla l'ultimo comma dell'art. 511; silenzio che non si riesce a comprendere.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Procuratori di Agrigento — (Rel. *Avv. Salvago*): Secondo tale disposizione la richiesta di una prestazione alimentare deve formare oggetto di un giudizio, così come oggi si pratica, ma che non serve a garantire gli interessi dell'alimentando. La pratica professionale, invero, ha fatto constatare che l'alimentando, normalmente, non avendo i mezzi per istituire un giudizio in contraddittorio, spesso con parecchi convenuti, chiede il gratuito patrocinio.

Non è infrequente il caso che figli, dimentichi dei sacri doveri verso i genitori, contrastino la domanda, la quale, dovendo esser istruita, richiede del tempo, durante il quale, intanto, il richiedente soffre la fame o deve ricorrere alla elemosina. Ottenuto il gratuito patrocinio, devesi far luogo ai necessari atti di procedura per la contestazione della lite con la perdita del tempo necessario per l'osservanza dei termini di comparizione, i quali possono essere raddoppiati per il caso in cui debba eseguirsi una seconda citazione, se pure per tale atto, per ragione di residenza non debbano rispettarsi i termini più lunghi, con grave nocumento dell'alimentando.

Si dirà che all'inconveniente può ripararsi con l'assegnazione provvisoria.

Ma per la concessione dell'assegnazione provvisoria occorre che la lite sia contestata e che la istanza si presenti probabilmente fondata. Dunque un giudizio preventivo, che deve essere ammesso dopo sentite le controparti. Ora, nella generalità dei casi il genitore che chiede gli alimenti non lo fa per dar fastidio ai figli, ma perchè costretto dal bisogno e dal rifiuto a prestarli di chi è tenuto alla corresponsione. Ed allora, per provvedere ai bisogni dell'alimentando, dovrebbero ricorrere quasi sempre al provvedimento incidentale dell'assegnazione provvisoria, la quale diventerebbe di fatto la regola, ma sempre con le difficoltà degli atti di procedura necessari.

Un provvedimento rapido, a nostro avviso, mentre giova all'alimentando, non nuoce a chi è tenuto alla prestazione; e peraltro non merita soverchie garanzie chi, dimentico dei vincoli di sangue e del precetto religioso di dar da mangiare agli affamati, lasci languire nella miseria il proprio congiunto. Onde parrebbe più utile che la corresponsione degli alimenti fosse concessa all'alimentando in base a semplice ricorso diretto al pretore per qualunque valore. L'istante dovrebbe però documentare la sua povertà e la sua condizione fisica o di età che lo rende inabile al lavoro proficuo e chi, secondo l'ordine stabilito dalla legge, è tenuto a corrispondere gli alimenti, la specie di lavoro a cui è addetto e possibilmente le risorse finanziarie di ognuno degli obbligati. Il pretore,

ritenuta fondata la domanda, ingiungerebbe, con decreto esecutivo per legge, ai tenuti alla prestazione, di corrispondere al richiedente la pensione alimentare e nelle proporzioni che crederà del caso. Contro tale decreto gli obbligati avrebbero diritto di muovere opposizione, in un termine da assegnarsi, davanti il magistrato competente per valore, il quale deciderà definitivamente sulla istanza dell'alimentando, sia per quanto riguarda il diritto agli alimenti, sia per quanto riguarda la misura di essi e la proporzione assegnata a ciascuno degli obbligati, mentre in caso di rigetto della domanda l'alimentando avrebbe diritto di reclamo al presidente del tribunale. Così mentre i diritti degli obbligati alla prestazione alimentare sarebbero garentiti dal giudizio di opposizione, nessun danno a loro proverrebbe da questa assegnazione provvisoria perchè in caso di soccombenza dell'istante, che potrà certamente avvenire solo nel caso di mancata povertà o inabilità al lavoro, egli sarebbe tenuto a restituire quel che ha ricevuto; come, se la ripartizione fra più convenuti non fosse mantenuta, si eserciterebbe fra di essi il diritto di regresso.

Si propone, per la emissione del decreto, sempre il pretore, come magistrato che trovasi in tutte le sedi del circondario e come colui che è in grado di avere più facile conoscenza delle condizioni del richiedente e della sua famiglia; mentre, in caso di opposizione, potrebbe osservarsi la competenza ordinaria.

Commissione Reale Procuratori di Bari — (Rel. Avv. Lembo): Provvida la disposizione riguardante gli assegni alimentari provvisori.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Caltagirone — È opportuno questo articolo, che, in aggiunta alla eseguibilità provvisoria della sentenza, dispone potersi, prima della sentenza definitiva, ordinare, mediante decreto, un assegno.

Commissione Reale Avvocati di Como — (Rel. Avv. Rovelli): È evidente la gravità del provvedimento. Ci sembra, perciò, opportuno affidarlo, *in ogni caso*, al giudizio del presidente del tribunale, che dovrà decidere sulla domanda degli alimenti.

Non crediamo applicabili all'ipotesi le regole del sequestro conservativo.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Milano: Una innovazione nel diritto processuale, per quanto si attiene agli assegni provvisori ed alle modificazioni provvisorie nella prestazione, porta il Progetto con questo articolo e con il successivo. Mentre ora non è possibile accordare all'alimentando una provvisoria, se non con sen-

tenza, questo articolo sancisce il principio che, fino a quando non siano determinati con sentenza definitiva il modo e la misura degli alimenti, il pretore o il presidente del tribunale può ordinare, con decreto, un assegno in via provvisoria. Innovazione ispirata al giusto concetto di provvedere con una procedura più sollecita alle urgenti necessità dell'alimentando e di non lasciare questo nell'alternativa di soffrire o di ricorrere a prestiti talvolta rovinosi. L'innovazione è circondata anche da sufficiente cautela, giacchè il decreto non può essere emanato se non sentita la parte obbligata e se non quando la istanza dell'alimentando si presenti presumibilmente fondata: inoltre è sancito l'obbligo della restituzione da parte di chi ha ricevuto la prestazione alimentare provvisoria, se la sentenza definitiva sia a lui contraria.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Padova — (Rel. Avv. *Orefice*): Avremmo desiderato che la facoltà riservata al pretore o al presidente del tribunale di assegnare gli alimenti in via provvisoria fosse ristretta nel senso che gli alimenti provvisori debbano essere limitati allo stretto necessario, a sensi dell'art. 507.

Un tale limite tutela con maggior equità gli interessi della persona che deve gli alimenti per il caso che questi vengano, in definitiva, negati, e delle persone che li ricevono, qualora vengano accordati poi, in maggior misura.

Nè vale in contrario considerare che il giudice vi si atterrebbe forse egualmente nella maggioranza dei casi. La provvisoria assegnazione è, infatti, giustificata dalla necessità, e non deve dunque superare il limite del necessario.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Pavia — (Rel. Avv. *Celli*): L'ultima parte può essere così concepita: « anche all'assegno provvisorio, in caso di concorso di più obbligati, è applicabile l'ultima parte dell'art. 511 ».

Sindacato Avvocati e Procuratori di Roma — (Rel. Avv. *Salomone*): *Vedasi l'osservazione all'art. 511.*

Sindacato Avvocati e Procuratori di Salerno — (Rel. Avv. *Mobilio*): La pratica ammonisce che colui che è tenuto alla prestazione degli alimenti, specie se è il marito nell'ipotesi di separazione personale, più grave ancora se questa si è pronunciata a carico della moglie, pur sempre avente diritto agli alimenti, adopera tutti i mezzi per ritardare la prestazione. Conseguentemente l'alimentando è costretto a ricorrere ad atti esecutivi, che certo non sono così spediti perchè producano quegli effetti immediati che caratterizzano l'immediatezza del sostentamento. Pertanto occorrerà sancire l'esonero dal precetto e creare

il diritto dell'alimentando di poter richiedere gli alimenti anticipati per un anno, intero nella ipotesi che alla scadenza della prima mensualità l'obbligato non abbia adempiuto. Si potrebbe a ciò utilmente provvedere con ordinanza, eseguibile anche in pendenza di reclamo, del presidente del tribunale, o con decreto del pretore, su semplice ricorso dell'alimentando che fornisca la prova dell'inadempimento.

Nè a questo punto ci si può opporre che alla remora a questi atti di sevizia e di rappresaglia esercitati dall'obbligato, può utilmente sovvenire il disposto dell'art. 570 del codice penale, ritenuto perfettamente applicabile da quella giurisprudenza cui il caso è stato denunziato, poichè vi è sempre modo come sottrarsi, traverso esercitazioni molteplici negli agoni penali, anche alla responsabilità penale.

Riteniamo, infine, che il provvedimento interinale del giudice singolo, come la pronuncia definitiva, che obbliga agli alimenti, debba essere trascritta di ufficio sui registri ipotecari, a spese dell'obbligato, perchè questi non diminuisca le sue attività patrimoniali, per sottrarsi ad un dovere, che è riposto più nella legge morale e nel diritto di natura, che nella legge dello Stato. Alla trascrizione della sentenza deve annettersi l'importanza di iscrizione ipotecaria a cautela della pensione.

Alle stesse formalità di trascrizione devono essere sottoposti i provvedimenti interinali e definitivi, che apportino comunque modificazioni alle statuizioni sulla prestazione degli alimenti.

Riteniamo, infine, considerato che il bisogno ha carattere di urgenza non dilazionabile, che venga autorizzata l'autorità giudiziaria, pretore o presidente del tribunale, deputati ad emettere i provvedimenti provvisori, a concedere all'alimentando il beneficio del gratuito patrocinio, senza necessità di ricorso alla relativa commissione.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Santa Maria Capua Vetere: Si potrebbe in casi urgentissimi, nei quali ogni ritardo anche di ore è delittuoso, demandare al pretore, su semplice ricorso e sulla notorietà, il decreto per un assegno provvisorio, salvo il provvedimento definitivo a cura di una delle parti o dello stesso alimentando.

Commissione Reale Avvocati di Torino — (Rel. Avv. Abello): *Vedasi l'osservazione all'art. 511.*

Commissione Reale Procuratori di Torino: È giusto il disposto di questo articolo, inteso ad evitare che l'alimentando, nelle more del giudizio instaurato per ottenere gli alimenti, venga a trovarsi in miserrime condizioni o a nutrirsi di fiducia sull'esito della causa. Tuttavia quell'obbligo della restituzione degli assegni provvisori, qualora la sentenza definitiva sia contraria all'alimentando, se teoricamente è giusto sia inserito in un codice, praticamente però pare poco realiz-

zabile; infatti, chi chiede gli alimenti non ha, generalmente, beni di fortuna che possano garantire all'altra parte la restituzione degli alimenti indebitamente corrisposti.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani — (Rel. Avv. *Drago*): Risulta dalla *Relazione* (pag. 215) che con questo articolo si è voluto provvedere all'assegno provvisorio degli alimenti durante il giudizio per l'assegno definitivo.

Non sembra che l'articolo ponga bene in vista la condizione della pendenza del giudizio, potendo sembrare che ad esso possa farsi ricorso anche prima di istituire il giudizio.

Si propone, quindi, il seguente emendamento:

« Il pretore o il presidente del tribunale in pendenza del giudizio per la assegnazione definitiva degli alimenti può, su ricorso dell'alimentando, sentita l'altra parte, ove ricorra una urgente necessità e l'istanza si presenti presumibilmente fondata, ordinare con decreto un assegno provvisorio, salvo obbligo, ecc. ».

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste: Mentre il capoverso riproduce sostanzialmente la norma dell'ultima parte dell'art. 145 del codice vigente, la prima parte dell'articolo, che precisa *ex novo* le premesse e le formalità della concessione, in pendenza del giudizio, di un assegno in via provvisoria, per la sua utilità merita approvazione.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori della Venezia Tridentina — (Rel. Avv. *Piscel*): L'articolo riproduce, con modificazioni non sostanziali, l'ultima parte dell'art. 145 del codice attuale. Per le ragioni già addotte, parlando dell'art. 411, non sembra che il provvedimento dell'assegno provvisorio di alimenti, come è contemplato nel codice attuale ed è riprodotto nel Progetto, corrisponda al caso di urgente necessità di provvedere al sostentamento di una persona caduta in miseria. Si presenterebbe più efficace e più pronta una disposizione press'a poco del seguente tenore: « Ogni qualvolta una persona non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento e questo non venga sufficientemente e spontaneamente prestato da coloro che sono chiamati a soddisfare l'obbligo alimentare, il giudice tutelare del mandamento nel quale risiede l'alimentando, sentita l'altra parte, ordina con decreto un assegno in via provvisoria, a carico solidale di tutti i parenti, che vengono riconosciuti chiamati in primo grado a soddisfare gli alimenti. Il decreto viene emanato su istanza, anche verbale, dell'alimentando o di chi, senza aver l'obbligo degli alimenti, presta a lui provvisoriamente il mantenimento.

« Chi, in seguito a questo decreto, si trovasse ingiustamente gravato, potrà far valere il suo regresso verso gli obbligati nella ordinaria via contenziosa ».

Art. 515*(Modificazioni provvisorie nella prestazione)*

Quando, dopo la sentenza di assegnazione degli alimenti, si palesi la necessità di apportare modificazioni alle modalità relative alla prestazione e siavi urgenza di provvedere, il pretore o il presidente del tribunale provvede con decreto, salve le determinazioni definitive che sono date con sentenza sulla istanza dell'interessato.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. *Modena*): Il giudice può, anche dopo intervenuta sentenza definitiva sulla quantità dello assegno, disciplinarlo nelle modalità della prestazione. Opportuna co-desta innovazione per disciplinare, nella pratica, particolari situazioni di fatto non sempre prevedibili e regolate.

Sezione di Corte di Appello di Caltanissetta: Appare assai pericoloso facultare il pretore o il presidente del tribunale ad apportare, per semplice decreto, in caso di urgenza, delle modificazioni alle modalità relative alla prestazione alimentare.

Anche a non considerare che questa norma, per il suo carattere processuale, troverebbe più idoneo posto nel codice di rito, è da rilevare: a) che mal consigliabile è la facoltà di modificare, per decreto, una sentenza; b) che un giudizio per modifica delle modalità della prestazione alimentare non sarebbe nè lungo, nè dispendioso; c) che una simile facoltà moltiplicherebbe ingiustificatamente le istanze per modifica delle modalità della prestazione dovuta.

UNIVERSITA'

Università di Siena — (Rel. Prof. *Funaioli*): Lodevole l'articolo sulle modificazioni provvisorie nella prestazione.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Avvocati di Brindisi: A proposito di questo articolo si può fare la osservazione che abbiamo fatta a proposito dell'art. 475.

Come l'art. 475 può dar luogo ad una infinità di cause, così questo può dar luogo ad una infinità di procedure.

Anche qui sarebbe bene una più rigorosa determinazione di forme, di competenze e di limiti.

Commissione Reale Avvocati di Como — (Rel. Avv. *Rovelli*): Valgono le osservazioni fatte all'articolo precedente.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Milano — (Rel. Avv. *Belletti*): La disposizione è opportuna, perchè dà modo di risolvere situazioni di particolare urgenza.

(Rel. Avv. *Porro*): *Si veda l'osservazione all'art. 512.*

Sindacato Avvocati e Procuratori di Milano: Innovazione da approvarsi è quella per cui, nel caso in cui siavi urgenza di provvedere, è concessa facoltà al pretore od al presidente del tribunale di provvedere con decreto quando, dopo la sentenza di assegnazione degli alimenti, si palesi la necessità di apportare modificazioni alle modalità relative alla prestazione.

Vi è però una lacuna da colmare. Il Progetto non dice se il decreto possa essere concesso anche *inaudita altera parte*. Coerentemente a quanto è disposto all'art. 514, si ritiene che convenga sancire l'obbligo al magistrato di sentire l'altra parte.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Santa Maria Capua Vetere: *Vedansi le osservazioni generali al titolo XII.*

Commissione Reale Avvocati di Torino — (Rel. Avv. *Abello*): *Vedasi l'osservazione all'art. 511.*

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste: Si consente nell'innovazione portata da questo articolo, che prevede un provvedimento provvisorio *dopo* che l'assegnamento definitivo sia stato già fatto con *sentenza*.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori della Venezia Tridentina — (Rel. Avv. *Piscel*): In questo articolo si provvede all'attuale lacuna del codice, che omette di designare i provvedimenti provvisori ed urgenti quando si palesi la necessità di apportare modificazioni alle modalità relative alla prestazione. Per le ragioni già dette, si ritiene più sollecito e più opportuno di non dare al pretore od al presidente del tribunale la funzione di tale decreto di misure provvisorie, ma di conferire tale funzione al giudice tutelare del mandamento di residenza dell'alimentando.

Art. 516

(Nullità di rinuncia preventiva agli alimenti)

E' nullo ogni patto con cui sia fatta preventiva rinuncia, totale o parziale, al diritto degli alimenti.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Milano — (Rel. Pres. Sez. *Pelosi*): E' manifesta la utilità ed il fondamento giuridico della disposizione, che deriva dalla natura stessa del credito alimentare.

Bene però ha fatto il Progetto a non dichiarare espressamente che l'obbligo alimentare non possa nemmeno essere soggetto a *condizione* o a *termine*, perchè potrebbero i detti elementi costituire, secondo le circostanze, una modalità della prestazione pienamente valida, senza intaccare la natura essenziale dell'obbligo alimentare.

Corte di Appello di Venezia — (Rel. Cons. *Colagrosso*): Nel quadro dell'opera di rielaborazione stanno le disposizioni di questo articolo e del successivo, per cui resta colpita da nullità ogni preventiva rinuncia, totale o parziale, al diritto degli alimenti, e per cui è giuridicamente inoperoso l'istituto della compensazione, anche se relativa a prestazioni arretrate: disposizioni, le quali sono legittimate dalla giuridica essenza dell'obbligo legale alimentare che, se non può risolversi in una entità di particolare natura, di carattere superiore e sociale, con attributi estranei al diritto patrimoniale, costituisce, tuttavia, secondo una prevalente dottrina, una particolare figura, con contenuto patrimoniale, avente per oggetto quell'ampio ed alto dovere, che è la cura della persona.

UNIVERSITA'

Università di Cagliari: Si discute in dottrina e in giurisprudenza se sia valida la transazione sugli alimenti, che era vietata nel diritto romano e nel comune, e di cui il codice tace. La disputa è aspra e fin' ora non si può indicare la prevalenza di nessuna delle tre correnti: 1° nullità in genere; 2° validità in genere; 3° nullità della transazione sugli alimenti *ex lege* e validità di quella sugli alimenti dovuti in base ad un negozio giuridico.

Siccome il Progetto con l'art. 516 vieta giustamente la rinunzia preventiva, col 517 vieta la pignorabilità (e questo significa inalienabilità), ma col 519 dichiara che tali norme non sono applicabili agli alimenti dovuti *ex contractu* o *ex testamento*, sembra opportuno risolvere il dubbio degli interpreti rispetto alla transazione, a cui non si possono estendere con facilità le norme sui negozi dispositivi, essendo un contratto con effetti dichiarativi.

Università di Catania — (Rel. Prof. Santoro-Passarelli): Gli articoli 516 e 517 potrebbero essere così unificati:

« E' nullo ogni *atto di disposizione del diritto alimentare* ».

« L'obbligato agli alimenti non può opporre . . . ».

La breve formula del 1° comma non soltanto è comprensiva dell'art. 516 e del 1° comma dell'art. 517, ma sembra, nella sua generalità, più esatta e completa. Vi si comprende, infatti, agevolmente, a parte la questione se convenga vietarla, anche la transazione, il cui divieto mal si argomenterebbe, come pretende la *Relazione* (p. 216), dalla proclamata nullità della rinunzia parziale, perocchè la transazione non è affatto una rinunzia parziale. Resta, invece, fuori l'impignorabilità, ma questa, come l'insequestrabilità, può continuare ad essere stabilita dal codice di procedura, sede più opportuna (cfr. articoli 592 e 930 cod. proc. civ.). Comunque, non si dovrebbe parlare di « credito », ma di diritto alimentare, perchè, com'è stato ben dimostrato (Cicu), il diritto alimentare non è un diritto di credito in senso stretto (patrimoniale), ma ha una disciplina affatto propria.

Università di Messina — (Rel. Prof. Degni): Corrispondenti alla natura dell'obbligazione alimentare sono le norme che vietano ogni patto di rinunzia preventiva, totale o parziale agli alimenti e che ne vietano la cessione, il pignoramento, la compensazione (art. 517).

Università Cattolica del S. Cuore di Milano — (Rel. Prof. Barassi): Il Progetto, colmando una lacuna del codice civile, che d'al-

tronde non aveva lasciato perplessità alcuna nella dottrina, enuncia la nullità del patto di rinuncia preventiva, totale o parziale, al diritto degli alimenti.

COMMISSIONI REALI E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Procuratori di Bari — (Rel. Avv. *Lembo*): Provvidi la nullità della rinuncia preventiva agli alimenti, e il divieto di cessione e di pignoramento delle somme alimentari.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Milano — (Rel. Avv. *Belletti*): E' opportuna disposizione questa che commina la nullità del patto con cui si sia fatta preventiva rinuncia totale o parziale al diritto agli alimenti.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Milano: Molto opportunamente il Progetto sancisce espressamente la nullità di ogni patto, con cui sia fatta preventiva rinuncia, totale o parziale, al diritto degli alimenti.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli: Notevoli le norme di questo articolo e del successivo, con cui si stabilisce la nullità della rinuncia preventiva agli alimenti e il divieto di cessione e di pignoramento degli stessi.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste: Si approva la norma, che sancisce la nullità di ogni patto, con cui sia fatta preventiva rinuncia, totale o parziale, al diritto degli alimenti.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori della Venezia Tridentina — (Rel. Avv. *Piscel*): Questa nuova disposizione del Progetto pronuncia esplicitamente la nullità di ogni patto, con il quale sia fatta preventiva rinuncia, totale o parziale, al diritto degli alimenti. Tale principio era già in applicazione nell'interpretazione della giurisprudenza sulle disposizioni del codice attuale. Consacrare in modo esplicito il carattere di diritto pubblico di questo istituto, sottratto alla libera disposizione delle parti, rappresenta ugualmente una disposizione assai provvida.

Ma, di fronte ad essa, non sarebbe logico limitare anche il contenzioso in questa materia?

Art. 517

(Art. 1289, n. 3°, codice civile; art. 218 progetto obbligazioni;
art. 592 codice procedura civile)

(Divieto di cessione e di pignoramento)

Il credito alimentare non può essere ceduto nè pignorato.

L'obbligato a gli alimenti non può opporre all'altra parte la compensazione, neppure quando si tratti di prestazioni arretrate.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. *Modena*): La rinuncia del credito alimentare è vietata, e così il pignoramento: nè contro di esso si può eccepire compensazione, neppure per prestazioni arretrate: opportuna questa ultima disposizione, che rende vani simili accorgimenti per frustrare l'obbligazione.

Corte di Appello di Roma — (Rel. Cons. *Pellegrini*): Non sembra tranquillante la rigida norma, per cui il credito alimentare non può essere mai nè ceduto nè pignorato. L'attuale art. 592 del codice di rito civile consente il pignoramento per debiti alimentari e fino al limite da stabilirsi discrezionalmente dall'autorità giudiziaria. Non si vede perchè tale norma, di evidente equità, che contempera gli interessi dell'alimentato con i diritti dei creditori, debba essere abolita dalla disposizione di diritto sostanziale.

Corte di Appello di Venezia — (Rel. Cons. *Colagrosso*): Vedasi l'osservazione all'art. 516.

UNIVERSITA'

Università di Catania e Università di Messina: Vedansi le osservazioni all'art. 516.

COMMISSIONI REALI E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Procuratori di Bari — (Rel. Avv. Lembo): *Vedasi l'osservazione all'art. 516.*

Sindacato Avvocati e Procuratori di Mantova — (Rel. Avv. Finzi): Sembra opportuna una norma la quale, attenuando il troppo rigido principio, consenta di opporre parzialmente in compensazione altri controcrediti, da apprezzarsi secondo le circostanze, quando ciò si risolva in una mera diminuzione di pensione alimentare prestata con qualche larghezza. Si pensi a casi di controcrediti derivanti da fatti dolosi.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Milano — (Rel. Avv. Belletti): L'articolo dichiara la intrasmissibilità e l'impignorabilità del credito alimentare.

E' una questione che, come giustamente rileva la *Relazione*, non riguarda soltanto il diritto civile, ma anche la procedura e leggi speciali.

In attesa del coordinamento delle varie disposizioni, si approva pienamente il concetto del Progetto, come pure si approva il capoverso dell'articolo in esame, per cui non si può opporre dall'obbligato agli alimenti, all'altra parte, la compensazione, neanche quando si tratti di prestazioni arretrate.

Giustamente rileva la Commissione che si è così ritenuto, onde evitare il pericolo che l'obbligato, con sottili espedienti, riesca a distruggere la propria obbligazione.

(Rel. Avv. Porro): L'articolo, dispone fra l'altro, l'inopponibilità della compensazione, volendosi con ciò impedire, come scrive la *Relazione*, " che attraverso la via della compensazione la persona obbligata riesca, mercè sottili espedienti, a distruggere la propria obbligazione e a frustrare del tutto le disposizioni della legge „.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Milano: Opportunamente è stabilito il principio che il credito alimentare non possa essere ceduto nè pignorato e non sia suscettibile di compensazione con qualunque credito della parte obbligata.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Modena — (Rel. Avv. Della Fontana): E' da approvare la disposizione che dichiara impignorabili gli alimenti, senza l'eccezione di cui all'art. 592 del codice di procedura civile.

Sarebbe tuttavia da considerare il caso della pignorabilità degli alimenti per debito d'imposta, apportandovi una limitazione, onde un eccessivo fiscalismo non minacci di privare totalmente l'alimentando dei mezzi di sostentamento. All'uopo sarebbe opportuno aggiungere: « salvo che per credito d'imposta, ed in tal caso soltanto per una porzione che non privi l'alimentando dello stretto necessario alla vita ».

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli:

Vedasi l'osservazione all'art. 516.

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria:

Sarebbe opportuno ammettere il pignoramento del credito alimentare per altro credito alimentare. Per es., il figlio naturale dovrebbe poter pignorare, almeno in parte, il credito alimentare che il genitore naturale ha a sua volta verso le persone obbligate al suo mantenimento.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste: Si approva in pieno l'articolo, contenente i divieti di cessione e pignoramento del credito alimentare, e della compensazione con tale credito: ciò per le ragioni svolte nella *Relazione* DE RUGGIERO (pag. 216 e 217).

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori della Venezia Tridentina — (Rel. Avv. *Piscol*): Col pronunciare il divieto di cessione, di pignoramento e di compensazione del credito alimentare, quest'articolo ribadisce il carattere di diritto pubblico in questo obbligo, già proclamato dall'articolo precedente. Del resto, tale divieto era già sancito dall'art. 1289, n. 3°, del codice civile attuale e dall'art. 592 del codice di procedura civile.

Art. 518

(Art. 146 codice civile, 92 codice di procedura civile)

(Durata dell'obbligo)

L'obbligo alimentare dura tutta la vita dell'avente diritto, sempre che perdurino le condizioni per la sua continuazione.

Esso cessa con la morte dell'obbligato, quantunque il medesimo li somministrasse in esecuzione di sentenza.

Cessa altresì se l'alimentato, si renda responsabile di un delitto contro la vita e l'incolumità individuale, contro l'onore o la libertà individuale dell'obbligato.

MAGISTRATURA

Corte di Cassazione del Regno: L'ultimo comma dispone che l'obbligo alimentare cessa se l'alimentando si rende responsabile di un delitto contro la vita e l'incolumità personale, contro l'onore o la libertà individuale dell'obligato. La disposizione ha riguardo esclusivamente ai rapporti tra l'obligato e l'avente diritto, che sono stati soggetti passivo e soggetto attivo del delitto; ma sembra che sia opportuno che l'articolo preveda e disponga anche espressamente circa l'effetto che l'azione delittuosa ha nei rapporti con eventuali coobligati, che non furono soggetti all'azione criminosa. Potrebbe, infatti, ritenersi che la quota di alimenti, che non è più dovuta dall'obligato che ha subito l'azione delittuosa, si riversi sui coobligati, facendosi sopportare a quest'ultimi gli effetti dell'azione dell'alimentando; il che sarebbe evidentemente ingiusto.

L'articolo, perciò, dovrebbe disporre che la quota che stava a carico dell'obligato soggetto passivo dell'azione delittuosa si perde definitivamente dall'alimentando, salva riabilitazione.

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. *Modena*): Per la cessazione dell'obbligo alimentare il Progetto non porta in generale modifiche, ma solo migliori precisazioni.

Una particolare causa di cessazione è contemplata: l'ipotesi che l'alimentando si renda responsabile di un delitto contro la vita, la incolumità individuale, l'onore o la libertà individuale dell'obligato.

Sembra che questa decadenza sia troppo genericamente comminata, e sia pena troppo grave, se il reato fosse di lievissima entità. Migliore formulazione sembrerebbe quella che, pure contemplando i delitti, lasciasse facoltà discrezionale nel giudice.

Fermo, cioè, il principio della cessazione per le cause di indegnità previste nello articolo, converrebbe precisare che il giudice possa discretivamente apprezzarle per escludere, in casi di lievi delitti, la cessazione o, quanto meno, limitare nella quantità la prestazione alimentare.

Sezione di Corte di Appello di Caltanissetta: Forse superflui sono la prima parte ed il primo capoverso di questo articolo, essendo insito alla natura della prestazione alimentare che l'obbligo relativo cessi con la vita dell'avente diritto o dello obligatedo, ovvero con il cessare delle condizioni per la continuazione.

Il disposto, poi, dell'ultimo capoverso merita un attento esame, specie con riguardo alle considerazioni: a) che l'obbligo a prestare gli alimenti si fonda sul diritto a vivere di colui che deve riceverli: b) che il facul-

tare la cessazione dell'obbligo agli alimenti per un qualsiasi delitto contro l'onore o la libertà individuale dell'obbligato darebbe origine a molteplici e continui dibattiti.

Parrebbe eccessivo che una semplice ingiuria (art. 594 cod. pen.) od una semplice minaccia (art. 612 cod. pen.) potessero far cessare il diritto alla prestazione alimentare.

Corte di Appello di Catanzaro — (Rel. Pres. Sez. Perotti): Nella ultima parte, nella frase « se l'alimentato si rende responsabile di un delitto contro la vita e l'incolumità individuale ... dell'obbligato », la particella congiuntiva *e* deve essere sostituita dalla disgiuntiva *o*.

Corte di Appello di Genova — (Rel. Cons. Sarno): Innovazione giusta è quella che, riproducendo l'art. 146 del vigente codice, considera come *altra* causa di estinzione dell'obbligazione alimentare l'ipotesi in cui l'alimentato si renda responsabile di un delitto verso l'obbligato.

Corte di Appello di Milano — (Rel. Pres. Sez. Pelosi): Ai modi già considerati dall'art. 146 del codice civile, con cui l'obbligazione alimentare si estingue, il Progetto apporta una importantissima innovazione aggiungendo che l'obbligo alimentare « cessa altresì, se l'alimentato si renda responsabile di un delitto contro la vita e l'incolumità individuale, contro l'onore o la libertà individuale dell'obbligato ».

La disposizione in via di massima è meritevole di approvazione, ripugnando al sentimento etico che un congiunto, contro cui siasi commesso un grave delitto, debba continuare ad alimentare l'autore di esso (*Relazione* pag. 217).

Però la Corte osserva:

1°) se il *delitto* commesso contro la persona obbligata fa cessare l'obbligazione alimentare, lo stesso *delitto* commesso prima dovrebbe impedire anche il sorgere dell'obbligazione, concorrendo nell'uno e nell'altro caso parità di ragioni;

2°) non bisogna poi dimenticare che la decadenza dal diritto degli alimenti, è cosa molto più grave dalla decadenza dal diritto successorio. Difatti la separazione personale, e l'attentato alla vita altrui fanno perdere al colpevole i diritti successivi, ma non gli fanno perdere il diritto agli alimenti verso la persona offesa, a termini degli articoli 156, ult. parte, 757, 725, n. 1° del codice civile vigente.

Sicchè non può consentirsi che il diritto agli alimenti, come stabilisce il Progetto, possa perdersi per reati per i quali non si perde nemmeno il *diritto successorio*, in quanto che l'art. 725, n. 1°, del codice civile, stabilisce che è indegno di succedere soltanto « chi avesse volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta ».

Pertanto si propone, in ogni caso, di stabilire per lo meno una identica disposizione per la perdita del diritto alimentare e di quello successorio, rispetto ai reati commessi contro la persona; e non mai affermare il principio che il diritto alimentare, che è quello più inerente alla persona, concernendo la sua stessa esistenza, onde i pratici dicevano: *necare videtur et is qui alimenta denegat*, possa perdersi per una causa, per la quale non si perde nemmeno il diritto successorio;

3° l'enumerazione, inoltre, dei reati per quali si può perdere il diritto alimentare, è troppo estesa, avuto riguardo anche alla *nuova classificazione* adoperata dal codice penale vigente, al quale perciò devono essere coordinate le disposizioni d'indole penale contenute nella futura riforma degli altri codici.

Stabilisce difatti il Progetto che l'obbligo alimentare cessa se l'alimentato si rende responsabile di un delitto contro la vita e l'incolumità individuale, contro l'onore o la libertà dell'obligato.

Ora il titolo XII del nuovo codice penale, sotto il capo I, concernente « i delitti contro la vita e la incolumità individuale » comprende anche le lesioni personali colpose (art. 590); e sotto il capo III concernente « i delitti contro la libertà individuale » comprende anche i delitti contro la inviolabilità dei segreti (art. 616); e sembra davvero eccessivo che per reati di lieve entità, punibili con la sola multa, come le lesioni personali colpose, o la inviolabilità dei segreti, a cui potrebbero aggiungersi anche le semplici ingiurie, comprese nei delitti contro l'onore, debbasi perdere il credito alimentare, così importante ed essenziale alla stessa esistenza della persona.

Si propone, quindi, di correggere la disposizione, per renderla più adeguata alla natura dell'istituto alimentare, tenendo presenti, come si è detto, e con opportuni adattamenti, le norme concernenti la indegnità a succedere (art. 725, n. 1°, codice civile) o per lo meno le disposizioni contenute nello stesso Progetto, concernenti la revoca dell'adozione per indegnità dell'adottante o dell'adottato (art. 354).

(Rel. Sost. Proc. Gen. *Morbioli*); Riguardo alla nuova causa di estinzione dell'obbligo alimentare, contemplata dall'ultima parte dell'articolo, si trova da osservare quanto segue.

È indiscutibilmente giusto che possa venir meno il diritto agli alimenti, se l'alimentato si renda colpevole di un delitto contro la vita o l'incolumità personale, contro l'onore o contro la libertà individuale dell'obligato. Basta però una scorsa al titolo XII, libro II, del codice penale, nel quale quei delitti sono preveduti e puniti, per avvertire come tra questi ve ne sono anche di colposi o di lieve entità. Svariatisime, inoltre possono essere le circostanze, che caratterizzano il delitto. E parrebbe eccessivo che in qualunque caso l'alimentando perdesse irrimediabilmente ogni diritto. Deve poi anche considerarsi che, nella maggior parte dei casi, sono umanamente inevitabili le contestazioni, i contrasti e gli attriti tra l'alimentando e il debitore degli alimenti; che quegli può facilmente trovarsi sotto l'influsso della *malesuada famas*; e che il

debitore potrebbe profittare maliziosamente di ciò, per trascinare l'alimentando ai mali consigli e per costituirsi un pretesto di esenzione dai propri obblighi.

Parrebbe, in vista di ciò, consigliabile tenere bensì ferma la nuova causa di cessazione dell'obbligo alimentare portata dal Progetto, ma esigere che il delitto commesso dall'alimentando sia accertato mediante sentenza del giudice penale; e rimettere al giudice civile la determinazione degli effetti della sentenza penale sull'obbligazione alimentare, se cioè questa debba rimanere od essere tolta o ridotta, secondo i casi, dalla prestazione degli alimenti congrui a quella degli alimenti strettamente necessari, sentiti sempre gli eventuali chiamati in sussidio, sui quali si riverserebbe l'obbligazione.

Corte di Appello di Roma — (Rel. Cons. *Pellegrini*): Una riserva sembra che si possa fare sulla opportunità della disposizione dell'ultimo comma, per cui l'obbligo degli alimenti cessa di diritto (e passa, quindi, all'altro grado od alle altre persone dello stesso grado), ove l'alimentato si renda colpevole di « un delitto contro la vita o l'incolumità individuale, contro l'onore o la libertà individuale dell'obbligato »

Anzitutto la enunciazione sembra, da una parte incompleta, dall'altra eccessiva. Poichè la disposizione corrisponde alle formule del nuovo codice penale, si può osservare che ci sono altri delitti (esempio: titolo IX, XI, XIII) la cui entità, agli effetti in questione, non sembra trascurabile.

D'altro canto i pur lievissimi delitti d'ingiuria, minacce vaghe e lesioni, rientrerebbero senza scampo nella ipotesi ed, escludendo l'obbligo dell'offeso, lo farebbero cadere integralmente sull'incolpevole congiunto della categoria medesima o lo farebbero passare ai congiunti della categoria susseguente.

È necessario pertanto stabilire che debba trattarsi di un delitto relativamente grave e che, in relazione a tale gravità ed alle altre circostanze, il giudice abbia la potestà, non il dovere, di pronunciare la dispensa dall'obbligo.

Corte di Appello di Trieste — (Rel. Cons. *Di Mauro*): La sanzione della perdita del diritto agli alimenti è pienamente giustificata, ove l'alimentando si renda colpevole dei delitti preveduti nell'articolo. Però sembra equo stabilire che la perdita si verifichi solo quando il colpevole incorra, per tali delitti, in una condanna ad una pena restrittiva della libertà personale superiore ai tre mesi di reclusione.

UNIVERSITA'

Università di Catania — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): Si modificherebbe come segue il secondo comma: "Esso cessa con la morte

dell' obbligato. *La vedova, in caso di bisogno, ha tuttavia diritto agli alimenti su l' eredità del marito, durante l' anno del lutto e finchè non passi a nuove nozze.*

L' obbligo alimentare cessa altresì... ».

Quasi a ripercussione del più vasto obbligo di materiale assistenza incombente in vita al marito, potrebbe essere riconosciuto, in questa sede, alla vedova, nei limiti di tempo suindicati, quel diritto alimentare, che, in sede meno opportuna e con formula meno esatta, il Progetto propone di concedere alla vedova con l' art. 216³. L' inciso finale del 2° comma, che si legge nel Progetto, sembra superfluo.

Università di Genova e Università di Parma — (Rel. Prof. Allara):

a) sarebbe desiderabile che l' articolo chiarisse il punto relativo alla trasmissibilità o meno delle rate alimentari già scadute o maturate agli eredi dell' alimentato;

b) non sembra da approvare la nuova norma contenuta nell' ultimo capoverso, giacchè essa può importare che, per effetto del fatto personale dell' alimentando, l' onere degli alimenti venga a cadere su di un chiamato in sussidio. Dato il carattere di necessità della prestazione alimentare, non sembrano applicabili in questa materia norme analoghe a quelle che valgono in tema di donazioni (art. 1081 cod. vig.) e di successioni (art. 725 cod. vig.);

c) inutile sembra il secondo comma, sufficiente essendo il primo; a rendere più esplicita la generale portata di quest' ultimo, si sarebbe potuto, se mai, aggiungere l' inciso: " in ogni caso „ (l' obbligo alimentare dura, in ogni caso, tutta la vita... ecc.).

Università Cattolica del S. Cuore di Milano — (Rel. Prof. Barassi): Il Progetto, innovando, ha preveduto, nell' ultimo capoverso, come causa di cessazione dell' obbligo alimentare, l' indegnità dell' alimentando, senza per altro arrivare a una applicazione senz' altro delle regole dell' indegnità. Del resto già la dottrina, in parte, e la giurisprudenza, pel codice Napoleonico e per il codice civile, arrivano a dubitare della pertinenza del credito alimentare a chi fosse indegno dal punto di vista del diritto a succedere; a torto tuttavia, perchè, nel silenzio della legge, quel diritto non si può escludere, per quanto, nel sistema della legge, l' indegnità tenda a rompere la solidarietà del gruppo familiare.

Che questa innovazione del Progetto sia da approvare, non è certo: tanto è vero che si tende in genere, nelle altre più recenti legislazioni, non ad escludere totalmente, ma a limitare il diritto agli alimenti, così come l' art. 509 del Progetto ha fatto per il caso di vita sregolata, ecc. (non dunque di un demerito, in relazione precisamente al debitore degli alimenti). Per quanto, infatti, le due ipotesi siano di evidente varia gravità,

rimane qualche perplessità: quali saranno le conseguenze dell' assoluta negazione del diritto alimentare verso chi ne era gravato? Dovrà l' indigente rivolgersi alla pubblica beneficenza o potrà (come sembra indicato dalla logica interpretazione di quell' articolo) rivolgersi ad altri possibili obbligati, secondo la graduatoria legale, così da far rimbalzare su questi le conseguenze della sua indegnità? Dovrà prevalere la necessità del sostentamento comunque, oppure la considerazione dell' indegnità? Bene sarebbe che questa lacuna fosse colmata in modo da non lasciar luogo a dubbi.

Università di Padova — (Rel. Prof. *Ravà*): Si può essere perplessi circa la cessazione dell' obbligo per reato dell' alimentato contro la persona dell' obbligato, specialmente quando si tratti dell' obbligo corrente tra coniugi e tra ascendenti e discendenti. Questa sanzione si risolve in un danno non per l' alimentato, ma per coloro a cui passerebbe sussidiariamente l' obbligazione, e che non sono colpevoli. Meglio sarebbe stabilire che, in tal caso, gli alimenti siano dovuti solamente nei limiti dello strettamente necessario.

Università di Pavia — (Rel. Prof. *Gangi*): *Vedansi le osservazioni generali al titolo XII.*

Università di Siena — (Rel. Prof. *Funaioli*): Una vera innovazione presenta l' ultimo capoverso, eliminando l' immoralità e le gravi discordie nascenti dal permanere un obbligo di alimenti nelle gravi eventualità menzionate.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Sindacato Avvocati e Procuratori di Caltagirone: Si comprende come un diritto, che ha un fondamento morale, quale è quello agli alimenti, si perda quando si sia responsabili di un delitto contro l' onore, la libertà, l' integrità personale dell' obbligato. Ma ci sembra che siasi in parte ecceduto. Data, infatti, l' attuazione esclusivamente obiettiva della legge penale, è possibile che alcuno sia responsabile di un tale delitto contro l' obbligato, ma che per ragioni di equità estranee in tal caso alla legge penale ma non alla civile, possa comprovare il diritto agli alimenti. Così, ad es., bisognerebbe distinguere se si tratti di delitto doloso o colposo, bisognerebbe vedere se l' ingiuria che l' alimentando indirizza all' obbligato non sia determinata da motivi che

possono in certo modo giustificarla (considerazione estranea al diritto penale, diversa dall'ipotesi del 1° cap. dell'art. 559 del codice penale ed estranea a quelle cause che escludono la punibilità, nel qual caso si estenderebbero di diritto alle leggi civili).

Sindacato Avvocati e Procuratori di Enna — (Rel. Avv. *Ghera*): Pur rendendo omaggio al sentimento etico cui è ispirata la disposizione dell'ultimo capoverso, il Sindacato ritiene che essa vada temperata. Fra i delitti contro l'onore e la libertà individuale ve ne sono di tali, che non hanno una gravità proporzionata a quella della sanzione che qui è stabilita, onde un temperamento appare opportuno, anche per evitare che qualche obbligato in mala fede possa speculare sullo stato d'animo dello sventurato cui gli alimenti sono dovuti. Il fatto ingiusto dell'obbligato (per esempio, il rifiuto di pagare l'assegno) può ben dar luogo a qualche reazione umanamente giustificabile, che sarebbe eticamente enorme punire, oltre che con le pene di legge, con la privazione degli alimenti.

Ritiene, perciò, il Sindacato che sia da proporre un'aggiunta, che limiti tale cessazione ad un minimo di pena.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Genova: In sostanza questo articolo, come l'art. 509, disciplina casi successivi al provvedimento giudiziale che imponga la corresponsione degli alimenti.

Sarebbe più logico farlo seguire all'art. 509, e non interpolare tra essi altri otto articoli, che disciplinano il modo di somministrare gli alimenti.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Matera: Con l'ultimo capoverso si è giustamente ampliata la disposizione dell'art. 146 del codice vigente, prevedendosi, come altra ipotesi di cessazione dell'obbligo degli alimenti, il caso che l'alimentato si renda responsabile di un delitto contro la persona o l'onore dell'obbligato: chi fornisce gli alimenti, e cioè i mezzi di vita, deve indubbiamente aver diritto alla gratitudine del beneficiario ed è quindi giusto che l'eventuale ingratitude di costui gli faccia perdere il diritto agli alimenti.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Milano — (Rel. Avv. *Belletti*): E' particolarmente importante l'ultimo capoverso; E' un vero controsenso giuridico e morale, invero, che un congiunto contro il quale siasi commesso uno dei delitti previsti, sia obbligato a mantenere l'autore dei delitti stessi.

La sanzione è certamente grave, ma al di sopra di tutto vi è la ragione etica e giuridica sopra accennata, che non può essere in alcun modo disconosciuta.

(Rel. Avv. Porro): Opportuna la nuova disposizione dell'ultimo comma. La *Relazione* non si dissimula le conseguenze che possono derivare dall'applicazione di questa nuova causa di estinzione, in quanto per essa l'onere può eventualmente venir a ricadere su un chiamato in sussidio, il quale sarebbe, così, gravato pel fatto personale dell'alimentando; ma ciò non pertanto credette di mantenere la proposta, in omaggio a un sentimento etico, essendo ripugnante che la vittima dell'alimentato debba continuare a mantenerlo.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Milano: Opportunamente è posto il principio della durata dell'obbligo fin che duri la vita dell'alimentando e sempre che perdurino le condizioni per la sua continuazione: ed infine la sanzione, ispirata ad una evidente ragione morale, della cessazione dell'obbligo, qualora l'alimentato si renda responsabile di un delitto contro la vita e l'incolumità, l'onore e la libertà individuale dell'obligato.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Pavia — (Rel. Avv. Celli): Non pare necessaria la prima parte di questo articolo, in quanto modifica il 146 corrispondente del codice vigente, poichè pare chiaro essere vitalizio il diritto agli alimenti, ove perdurino le condizioni per la prestazione.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Roma

— (Rel. Avv. Schupfer): Pur apprezzando l'umano senso di ribellione, che ha ispirato la disposizione dell'ultimo comma, essa non sembra assolutamente accettabile. Il diritto alla vita è imprescrittibile: un padre non può lasciar morire d'inedia il proprio figlio, nè questi quello, per quanto mostruosamente colpevoli essi siano; e lo stesso codice altrove riconosce, sebbene in altro campo, che qualunque sia la colpa che abbia determinato la separazione legale dei coniugi, gli alimenti sono sempre dovuti. Si aggiunga che, secondo il Progetto, l'incompatibilità sarebbe soltanto relativa e l'onere degli alimenti passerebbe agli obbligati in *subsidiūm*; per modo che, a parte l'ingiusto ed impensato aggravio che a costoro ne deriverebbe, si avrebbe il caso che, se colpevole fosse il padre, questi non avrebbe bensì azione contro il figlio o la figlia, ma la conserverebbe contro la nuora od il genero; e gli esempi, per lo meno strani, si potrebbero moltiplicare.

Si propone, perciò, la soppressione di tutto il comma.

Commissione Reale Avvocati di Torino — (Rel. Avv. Abello): Ci sembra molto discutibile l'ultimo comma per le conseguenze che può produrre a carico di terzi.

Meglio sarebbe che cessasse ogni diritto dell'alimentando verso

chiunque, perchè così non si farebbe ricadere l'obbligo degli alimenti su un obbligato in sussidio o, quanto meno, si disponesse che in tali ipotesi gli alimenti, che fossero congrui, cambino di diritto categoria e si riducano allo stretto necessario.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani — (Rel. Avv. Drago): E' noto che, allorquando si discusse dalla Commissione di coordinamento l'art. 146 dell'attuale codice, si fece rilevare l'utilità di una aggiunta a tale norma, per far risultare che essa non riguarda i casi previsti negli articoli 193 e 752 dello stesso codice.

Ma se allora tale proposta fu respinta, ora che il diritto agli alimenti ha trovato più organica e più completa sistemazione, si riaffaccia impetiosa quella utilità, affinché sia evitato il dubbio se l'art. 518 debba anche essere applicato nei casi dell'art. 315 del Progetto, corrispondente all'art. 193 del codice civile.

Nell'ultimo capoverso si deve evidentemente leggere, come conferma la *Relazione* (pag. 217): "incolumità fisica", e "libertà personale".

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria — (Rel. Avv. Levi-Viola): Al. 1° comma sembrerebbe più corretta la seguente stilizzazione:

« L'obbligo alimentare cessa quando vengano a mancare le condizioni per la sua continuazione e comunque colla morte dell'obligato o dell'avente diritto ».

La circostanza che l'obbligo discenda da sentenza, non può, evidentemente, avere alcun maggiore effetto, e quindi si propone l'omissione dell'inciso.

La cessazione dell'obbligo per indegnità, prevista al 3° comma, è norma di grave portata per le inevitabili conseguenze a carico degli altri obbligati; sotto questo riflesso, una generalizzazione della norma di cui all'art. 505, collegata in subordine col limite degli alimenti strettamente necessari, potrebbe costituire sanzione improntata a maggiore giustizia anche per questa ipotesi.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste: La prima parte dell'articolo, contenente la norma che l'obbligo alimentare dura tutta la vita dell'avente diritto, sempre che perdurino le condizioni per la sua continuazione, riproduce, in sostanza, capovolta, la disposizione dell'art. 146 del codice vigente (riprodotta anche, nella forma, nel primo capoverso dell'articolo), contemperandola alla disposizione dell'art. 508, prima parte, (corrispondente all'art. 144 del codice attuale): i primi due comma sono perciò da approvarsi.

Per quanto riguarda la norma nuova dettata dall'ultima parte dell'articolo in esame, che l'obbligo alimentare cessa se l'alimentato si

renda responsabile di un delitto contro l'integrità personale, l'onore o la libertà dell'obligato, non c'è chi non avverta subito la profonda moralità ed equità di essa norma, la quale, per le ragioni svolte ampiamente dall'illustre Prof. DE RUGGIERO (*Rel.*, pag. 217), va accettata con entusiasmo.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Venezia — (Rel. Avv. *Solveni*): Il principio stabilito nell'ultimo comma appare giusto, ma poichè la liberazione dell'obligato importa il subentrare del diritto agli alimenti verso gli altri debitori chiamati in sussidio, è chiaro che nessun apprezzabile nocumento viene ad avere l'alimentando nonostante il grave fatto da lui commesso.

Sembra giusto, in tale caso, aggiungere una disposizione penale a carico dell'alimentando, nel senso che l'obbligo per il chiamato in sussidio non possa estendersi oltre ai limiti dello stretto necessario a termini dell'art. 507. In tal modo l'alimentando avrà il danno di vedere tramutati gli alimenti congrui nei semplici alimenti di stretta necessità.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori della Venezia Tridentina — (Rel. Avv. *Piscel*): Nel primo comma si prescrive la permanenza dell'obbligo alimentare durante tutta la vita dell'avente diritto, sempre che perdurino le condizioni per la sua continuazione. La condizione finale prescrivente la continuazione del bisogno come premessa necessaria per la continuazione dell'obbligo, pare renda pleonastica tutta la disposizione.

Il secondo comma riproduce l'art. 146 del codice attuale, che stabilisce la cessazione del debito degli alimenti con la morte dell'obligato, anche se il medesimo li somministrava in esecuzione di sentenza. Questa disposizione meriterebbe di avere un'eccezione nel caso della somministrazione degli alimenti alla moglie, per la quale sembra giusto contemplare la continuazione dell'obbligo degli alimenti a carico degli eredi (come fa il codice austriaco), almeno per un periodo di sei mesi dopo la morte del marito, da prolungarsi a sei mesi dopo il parto, nel caso che al momento della morte del marito la moglie fosse incinta.

L'ultimo comma contiene una disposizione nuova, di cui non conosciamo l'esistenza nemmeno negli altri codici. Si comprendono le ragioni, che guidarono gli autori del Progetto ad escludere la continuazione dell'obbligo alimentare, quando chi ne trae beneficio corrisponde con atti così gravi d'ingratitude verso il benefattore. Ma, dato il carattere d'interesse sociale in quest'obbligo degli alimenti, è opportuno fornire l'occasione a sottrarsene, per esempio, ad un figlio verso i genitori affermando, magari a ragione, di essere stato offeso da loro nell'onore? Sembrerebbe più giusto ed opportuno stabilire, come nell'art. 509, che in questo caso, sull'istanza dell'obligato, gli alimenti possono essere ridotti alla misura dello stretto necessario.

Art. 519

(Obbligazione nascente da testamento o convenzione)

Le disposizioni di questo titolo non si applicano alle obbligazioni alimentari nascenti da testamento, da convenzione o da altro titolo, rispetto alle quali dovrà aver-si riguardo alla volontà del testatore o dei contraenti o alle disposizioni del titolo costitutivo.

Tuttavia il giudice deve farvi ricorso, se esse si presentino per analogia applicabili.

MAGISTRATURA

Corte di Cassazione del Regno: Si prevede il caso che l'obbligazione alimentare derivi da testamento o da convenzione o da altro titolo e si dispone che siano da seguire la volontà del testatore o dei contraenti o le disposizioni del titolo costitutivo.

L'articolo sembra superfluo, perchè nessun dubbio può ricorrere in proposito, come nessuno può dubitare che il giudice può e deve fare ricorso alle regole dettate dalla legge per gli alimenti legali quando non esista disposizione in contrario e quando si presenti la possibilità dell'estensione analogica delle norme stesse.

UNIVERSITA'

Università Cattolica del S. Cuore di Milano — (Rel. Prof. Barassi): L'articolo richiama giustamente la volontà del testatore o dei contraenti (ed è inutile aggiungere il richiamo « alle disposizioni del titolo costitutivo »), salvo l'eventuale analogia ammessa nel capoverso.

COMMISSIONI REALI**E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI**

Commissione Reale Avvocati di Bologna: Sembrerebbe conveniente modificare la dizione, sostituendosi alla forma negativa quella positiva e prendendosi per base il capoverso. Pertanto si potrebbe

dire: « Le disposizioni di questo titolo dovranno essere tenute presenti dal giudice anche nelle obbligazioni nascenti da testamento, da convenzione o da altro titolo, quando si tratti di interpretare la volontà del testatore o dei contraenti o le disposizioni del titolo costitutivo ».

Commissione Reale Avvocati di Catanzaro: In pratica potrà riuscire molto efficace la disposizione nuova di questo articolo. Spesso la obbligazione alimentare, nascente da testamento specialmente, può esser fatta in vista del reddito presente del testatore e commisurata idealmente ad esso. In tale caso la mutazione delle condizioni economiche generali può rendere o molto gravosa o quasi effimera la prestazione. E' giusto, equo, che il giudice possa, in tale ipotesi, far ricorso, nel caso contemplato dall' articolo, alle disposizioni generali sugli alimenti.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Milano

— (Rel. Avv. Porro): Ad ovviare ogni erronea illazione, si è stabilita questa norma generale, per cui le disposizioni del titolo XII non si applicano alle obbligazioni alimentari nascenti da testamento, da convenzione o da altro titolo, rispetto alle quali dovrà aversi riguardo alla volontà del testatore o dei contraenti o alle disposizioni del titolo costitutivo. Tuttavia il giudice deve farvi ricorso, se esse si presentino per analogia applicabili.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Pavia — (Rel. Avv.

Celli): Nella prima riga, dopo le parole *si applicano* si dovrebbe aggiungere: *di regola*, giacchè l' articolo stesso ammette l' eccezione, la quale, a sua volta, dovrebbe essere espressa in continuazione di periodo della parte prima con le parole: *salvo che per esplicita dichiarazione del giudice, motivata a pena di nullità, si ritengano applicabili per analogia*.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Roma — (Rel. Avv.

Salomone): In ordine alle convenzioni relative agli alimenti, sarebbe opportuno chiarire la validità, ammessa dalla giurisprudenza, dei patti circa la misura degli alimenti e il modo di somministrarli.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste: Per le ragioni addotte nella *Relazione* (p. 211-212), si deve approvare la norma sancita nella prima parte dell' articolo, che le disposizioni del titolo XII non si applicano alle obbligazioni alimentari nascenti da testamento, da convenzione o da altro titolo.

Inoltre, per i motivi enunciati relativamente alla disposizione dettata nell' ultima parte dell' art. 510, si approva pure il potere-dovere discrezionale, conferito al giudice nel capoverso dell' articolo in discus-

sione, di far ricorso alle norme sull'obbligo legale degli alimenti, anche trattandosi delle obbligazioni alimentari accennate nella prima parte, se le dette norme si presentino (nei casi speciali) *per analogia* applicabili: cioè, come esemplifica il Prof. DE RUGGIERO, là dove la volontà delle parti o del testatore o del giudice, che emanò la sentenza, non dia la regola, e sempre quando le norme del titolo risultino applicabili.

Che si tratti di un potere-dovere del giudice, nei sensi della moderna dottrina, risulta essere anche l'opinione autorevolissima del relatore, che, nella illustrazione della norma del capoverso, anzichè ripetere le parole del testo « il giudice *deve* farvi ricorso », ne interpreta il pensiero con la frase « *potrà* il giudice ».

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori della Venezia Tridentina — (Rel. Avv. *Piscel*): Si stabilisce che per le obbligazioni alimentari nascenti da testamento, da convenzione o da altro titolo non sono applicabili le disposizioni di questo titolo XII, ma che, tuttavia, il giudice deve farvi ricorso, se esse si presentino per analogia applicabili. Ad evitare disparità d'interpretazione, sarebbe opportuno aggiungere che quest'applicazione per analogia può essere fatta soltanto nel caso di lacuna o di oscurità nel tenore dell'atto dal quale deriva l'obbligo.

TITOLO XIII

Degli atti dello stato civile

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. *Moletta*): Si raccolgono in questo titolo norme fondamentali di diritto sostanziale relative agli atti di stato civile che — salvo alcune innovazioni e riforme — sono contenute negli articoli 350 a 405 del codice vigente e nel R^o D^o 15 novembre 1865 sull'ordinamento dello stato civile.

Ma vi sono anche trasfuse norme che vennero in tempi successivi promulgate con separati provvedimenti; altre poi sono derivate dalla recente legislazione sul matrimonio.

La sistemazione di questa parte importante, che viene a regolare la prova dei diritti relativi alle persone fisiche, procede con criterio organico e scientifico e con metodo pratico; peraltro molta parte dovrà essere meglio disciplinata, ma ciò formerà materia di regolamento.

Sezione di Corte di Appello di Caltanissetta: Sostanzialmente il Progetto non fa che riprodurre le disposizioni del codice vigente, coordinandole opportunamente con le norme della legge sull'ordinamento dello stato civile; della legge 8 marzo 1928 n. 383; del codice della marina mercantile; della legge 27 maggio 1929 n. 847; della legge 24 giugno 1929 n. 1129; del regolamento di polizia mortuaria, ed integrandole con statuizioni, rese necessarie dai nuovi e celeri mezzi di trasporto (549-550-565-566) — Più che una codificazione nuova, il titolo XIII del Progetto appare quasi un testo unico di legislazione in vigore.

Precisa ed accurata è la dizione — Tuttavia ci permettiamo osservare:

a) che le disposizioni sugli atti dello stato civile — meglio che in un codice di diritto sostanziale — troverebbero posto in una legge apposita,

riguardante lo stato civile. L'indole formalistica di esse consiglia appunto di riunirle in apposita legge, in conformità per altro a quanto si pratica in altri Stati, secondo le più recenti e più complete codificazioni straniere;

b) che una nuova legislazione in materia dovrebbe suggerire — come già più che un trentennio addietro avvertiva, in una memorabile sua relazione, VINCENZO COSENZA, onore della magistratura e della scienza italica — una maggiore semplicità di formalità. — Non ha chi non sappia quanto e come siano farraginosi gli atti dello stato civile: chi deve consultare una copia integrale di atto di nascita deve faticare alcun tempo per precisare il giorno, l'ora, il luogo della nascita; e difatti i comuni usano largamente gli estratti di tali atti, che sono più facili a consultarsi.

Assai più conveniente sarebbe prescrivere che gli atti si redigessero — come presso taluni Stati esteri — su appositi moduli, in un semplice prospetto, in cui fossero indicati in apposite colonne il nome del nato, o del morto, o dei coniugi, e tutte le altre indicazioni dalla legge prescritte.

Corte di Appello di Catania—(Rel. Sost. Proc. Gen. *Scalia*):
Fra i vari sistemi adottati dalle legislazioni straniere, io ritengo preferibile quello per il quale il codice contiene poche disposizioni fondamentali sugli atti dello stato civile, mentre tutta la materia viene organicamente regolata e disciplinata con separato provvedimento legislativo.

Io penso invero che i codici debbano contenere quei principi, il regolamento dei quali, presumibilmente, non renda necessarie modificazioni a breve scadenza. Senza di che verrebbe meno quella che è la funzione precipua della codificazione, di unificare cioè il diritto, e renderlo stabile per una lunga serie di anni.

Il Progetto crede di avere risoluto, per questa parte, il problema con lo eliminare, rimandandole in sede di regolamento, alcune delle disposizioni del vigente codice civile, includendo invece altre che attualmente fanno parte del R. Decreto di ordinamento dello stato civile del 15 novembre 1865, n. 2602, della legge 9 dicembre 1877, n. 4167, del R. Decreto 25 luglio 1893, n. 448, del R. Decreto 11 novembre 1926, e di altre leggi speciali.

Ma pur riconoscendo che non sia possibile con un taglio netto separare i principi fondamentali dalle disposizioni regolamentari, tuttavia sembrami che siasi in parecchie disposizioni del Progetto ecceduto, includendovi dettagli che troverebbero più conveniente sede nel regolamento.

Così, ad esempio, è a dirsi delle disposizioni del secondo e terzo capoverso dell'art. 540 e del capoverso dell'art. 541. Del pari per le disposizioni degli art. 547, 549 e 550 è a rilevarsi che sarebbe bastato

nella parte generale stabilire la competenza dei pubblici ufficiali indicati in dette disposizioni, come surrogatoria di quella normale dell'ufficiale dello stato civile, riserbando al regolamento le modalità di esecuzione.

Così pure per gli atti di cui è cenno agli articoli 551 e 573, sarebbe bastato codificare l'obbligo della trascrizione, rimandando al regolamento le modalità di esecuzione. Ed infine per le disposizioni degli art. 560-561-562-564-566-567-569 e 570 si ripetono le osservazioni fatte sopra a proposito degli art. 547 e seguenti e di quelle riguardanti la formalità della trascrizione.

Io non oso formulare proposte concrete, sembrandomi che, ove si accolga il principio da me sopra enunciato, di limitare cioè la codificazione ai soli punti fondamentali, rimandando il resto al regolamento, tutto il titolo del Progetto, che si riferisce agli atti dello stato civile, dovrebbe nuovamente essere elaborato.

Corte di Appello di Catanzaro — (Rel. Pres. Sez. *Perrotti*): Comprende questo titolo il complesso delle norme comprese così nel codice come nello ordinamento dello stato civile, escluse peraltro tutte quelle di carattere regolamentare. Forse, data la natura della materia, sarebbe stato consigliabile farne oggetto di una legge autonoma, ma la Commissione ha ritenuto opportuno che alle norme sullo stato e la capacità delle persone seguano quelle disciplinanti la prova dei fatti, che determinano le diverse condizioni giuridiche in cui la persona può trovarsi durante la vita. Al quale argomento di opportunità pratica non potrebbero essere opposte se non obiezioni di puro ordine tecnico.

Corte di Appello di Genova — (Rel. Cons. *Sarno*): Il Progetto accoglie in questo titolo tutte le disposizioni sparse nel codice civile e in leggi speciali e le mette in relazione ai nuovi tempi ed alle modifiche intervenute in seguito al Concordato Lateranense; e ciò è commendevole.

Vi sono, quindi, modifiche che riguardano le nascite e le morti durante i viaggi per acqua, per terra e per aria, e le trascrizioni dei matrimoni religiosi.

Vi è qualche innovazione, come quella dell'art. 521, che consente libertà di prova nei casi di mancanza, distruzione, smarrimento o incompletezza dell'atto di stato civile; l'abolizione dell'obbligo di residenza dei testimoni nel comune ove si compie l'atto; la regolamentazione minuta e chiara degli atti riguardanti cittadini italiani in paese estero; la protrazione a dieci giorni del termine per la denuncia delle nascite, ed altre di minore importanza.

Corte di Appello di Milano—(Rel. Pres. Sez. *Pelosi*): Il Progetto con lodevole intento, che è stato attuato in modo pregevolissimo e completo, ha provveduto ad un'accurata rielaborazione della materia,

che non solo corrisponde a ragioni di utilità pratica, ma ad esigenze di carattere sistematico.

Aderisce quindi la Corte pienamente al principio seguito dal Progetto, in conformità della nostra tradizione giuridica, seguita dal codice del 1865 e dai codici parmense ed estense, di mantenere questo Titolo nel codice civile, invece che trasferire tutte le disposizioni in una legge organica e completa sull'ordinamento dello stato civile, sull'esempio di alcune legislazioni straniere.

Questo titolo del Progetto, preparato con profonda conoscenza pratica della materia, sebbene fondamentalmente conservi le linee generali dell'ordinamento vigente, lo perfeziona però assai e lo coordina con grande precisione alle riforme proposte. Può dirsi, senza adulazione, un raro esempio di saggezza formalistica e un documento di pazienza e di finezza tecnico-giuridica.

Corte di Appello di Trieste—(Rel. Cons. *Di Mauro*): Il sistema di escludere dal titolo in esame le disposizioni di carattere strettamente regolamentare e di comprendervi invece quelle aventi un contenuto di diritto sostanziale, sparse ora in varie leggi speciali, merita approvazione.

Corte di Appello di Venezia — (Rel. Cons. *Colagrosso*): Si consente pienamente nelle apportate modificazioni e nei ritocchi di forma e di sistemazione.

CONSIGLIO DI STATO

Come è noto, e come osserva la Commissione Reale, il titolo XII del libro primo del codice civile vigente è ben lungi dall'abbracciare tutta la materia indicata nella sua epigrafe. Anche prescindendo da alcune disposizioni contenute in altri codici (di procedura civile e penale) e che non potrebbero distaccarsi da quelli, e dalle numerose sparse in altri titoli dello stesso libro primo del codice civile (in quello del matrimonio specialmente) per connessità colla disciplina intrinseca dei rispettivi istituti giuridici, certo è che mancano nel titolo XII disposizioni generali e sostanziali che avrebbero dovuto trovarvi posto, mentre ve ne sono incluse alcune di carattere particolare o regolamentare, insufficienti d'altronde per sè sole. Ciò fu avvertito fin da quando il codice civile era ancora allo stato di progetto, ma troppo tardi; e il Governo di allora, stretto dall'impegno di pubblicare il codice entro brevissimo termine, non poté rimediare se non per mezzo della facoltà concessagli dall'articolo 2 della legge 2 aprile 1865 sulla unificazione legislativa del

Regno, per emanare, con il R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602, sull'ordinamento dello stato civile, non soltanto le norme di esecuzione, ma anche quelle complementari di sostanza vera e propria. Il quale decreto pertanto, più ancora che un regolamento, è stato sempre considerato ed è, non soltanto per la sua origine (la delegazione legislativa), ma per la maggior parte del suo contenuto, la carta fondamentale dell'istituto insieme con il codice civile ed in perfetta parità con questo.

Disposizioni sostanziali in materia di stato civile si trovano pure in leggi e decreti numerosi, quasi coevi e posteriori al codice civile, ed anche recentissimi: alcuni emanati esclusivamente per regolare speciali punti di quella materia, altri relativi a materie del tutto diverse, ma le quali danno occasione e ragione per disciplinare la formazione degli atti di stato civile in determinate situazioni o contingenze. I cenni che di questi casi speciali, in quanto fin da allora esistenti o preveduti, non mancano talora nel codice civile e nell'ordinamento del 1865, sono ad ogni modo parziali ed incompleti.

La Commissione Reale ha rilevato, in linea preliminare, l'inconveniente di tale dispersione, e il vantaggio che si avrebbe eliminandola. E in questa premessa non si può che consentire *toto corde*; ma la domanda che, come conseguenza di essa, la detta Commissione si è posta, se cioè convenga conservare nel codice l'attuale titolo degli atti dello stato civile ovvero trasferirlo in una legge organica e completa sull'ordinamento dello stato civile, e la risposta che vi ha dato preferendo il primo sistema, non esaurisce i termini della questione. Rimane, infatti, da vedere se il codice, integrato com'è nel Progetto od anche più se vuoi, si attui in realtà e possa attuare quella unificazione di norme sostanziali, della cui necessità o utilità non si dubita.

Ora, non sembra che ciò sia o si possa. Quel che concerne l'ordinamento amministrativo dello stato civile (oggetto dei titoli I e IX del R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602) e che pure ha relazione e influenza diretta sugli atti in sè stessi, specie dal punto di vista della competenza degli uffici riceventi, e similmente parecchie altre disposizioni pur sostanziali sparse in altri titoli dello stesso Regio decreto e nelle leggi o nei decreti speciali, non è entrato e non può entrare nel titolo XIII del Progetto (corrispondente al XII attuale) senza andare fuori dell'essenza e dei compiti del codice e senza accrescere la mole di questa sua parte in misura sproporzionata alle precedenti dello stesso libro primo e più strettamente proprie di esso. Ma poi, ad escludere l'intendimento e la possibilità di racchiudere nel codice civile una specie di testo unico sullo ordinamento dello stato civile, basterebbe il riflesso che, se già nell'attuale titolo XII manca un apposito capo o qualsiasi altra singola disposizione relativa agli atti di cittadinanza (quale è invece il titolo IV del Regio decreto del 1865), tanto meno potrebbe esservi ora nel Progetto, ove il titolo I del codice vigente (*Della cittadinanza e del godimento dei diritti civili*) è stato soppresso per farne oggetto di una legge speciale: è evidente che sarebbe fuori di luogo nel nuovo codice

la disciplina formale ed esteriore di un istituto giuridico, che esso più non contempla e non regola nemmeno dal punto di vista sostanziale ed intrinseco.

Tutto considerato, dunque, è da raccomandare che si riesamini se convenga meglio il sistema di una apposita legge organica e completa sullo stato civile, adottato nella legislazione di alcuni Stati. Bisogna tener conto, è vero, della giusta riflessione da cui la Commissione Reale è stata indotta a rinunziarvi, che cioè è naturale e logico nel codice far seguire alle norme che governano lo stato e la capacità delle persone quelle che disciplinano la prova dei fatti relativi. Ma sembra che l'esigenza potrebbe essere soddisfatta non sopprimendo del tutto questa parte del codice, bensì restringendola (come appunto hanno fatto alcuni dei suaccennati codici stranieri e come già era nel codice albertino) a poche disposizioni riflettenti più che altro la forza probante degli atti dello stato civile e delle successive rettifiche, i mezzi per supplire alla loro mancanza ecc. (ad es.: art. 511, 523, 529, 531, 532, 574, 575, 578, 579 del Progetto) e le quali avrebbero per presupposti necessari e noti quelle dell'apposita legge organica sui modi di formazione e sui requisiti intrinseci ed estrinseci degli atti stessi. Anche in altri campi le norme sostanziali del codice civile sono fondate sul presupposto di istituti od ordinamenti giuridici ed amministrativi che, a motivo della loro importanza e complessità (che anche all'ordinamento dello stato civile non può negarsi), sono separatamente disciplinati da leggi speciali.

Occorre tuttavia riconoscere che il Progetto preparato dalla Commissione Reale, in cui sono state incluse molte disposizioni sostanziali di leggi e decreti speciali, e da cui sono state, viceversa, eliminate alcune aventi carattere regolamentare, costituisce già un notevole miglioramento rispetto allo stato attuale. Prima di passare all'esame dei singoli articoli, giova far presente, sia per quanto può influire in tale esame, sia per le ulteriori provvidenze in rapporto all'emanazione del nuovo codice, la necessità che, oltre alla emanazione o conferma di norme regolamentari di esecuzione cui spesso la *Relazione* illustrativa fa accenno o rinvio, siano conservate in vigore parecchie disposizioni sostanziali dell'ordinamento del 1865 e di numerose leggi e decreti posteriori, in quanto non assorbite o modificate dal Progetto, salvo ad esaminare la possibilità e convenienza di un raggruppamento, per il quale il R. D. 15 novembre 1865, ancora così vitale ed organico, potrebbe forse essere il nucleo più adatto.

UNIVERSITÀ'

Università di Catania — (Rel. Prof. Santoro-Passarelli): Risulta dalla *Relazione* (pag. 218 e seg.) che la Commissione, valutati i vantaggi e gli inconvenienti del mantenimento nel codice di un titolo re-

lativo agli atti dello stato civile, ha ritenuto maggiori quelli di questi. Si può dubitare dell'esattezza di tale opinione: una legge speciale sugli atti dello stato civile, mentre consentirebbe una disciplina autonoma ed organica di tutta la materia, permetterebbe di alleggerire notevolmente il pletorico primo libro del Progetto.

Università di Ferrara — (Rel. Prof. *Perticone*): Merita di essere segnalata l'adeguata disciplina degli atti dello stato civile, che libera il codice di molte disposizioni di carattere regolamentare.

Università di Genova e Università di Parma — (Rel. Prof. *Allara*): Di quest'ultimo titolo sembrano degni di approvazione la migliore sistemazione della materia, una maggiore completezza, l'avere amalgamato con le norme del codice disposizioni sancite in leggi speciali, talune innovazioni sostanziali (art. 525, ult. parte, 537, 1° comma, 549, 550, 559, 1° comma, 565), taluni chiarimenti e miglioramenti nella dizione legislativa (art. 521, 1° comma, 528, 1° comma, 526, 529, 530, 539, 540, ult. comma, 547, 1° comma, 568).

Università di Messina — (Rel. Prof. *Degni*): Sarebbe, in verità, un sistema più congruo fare oggetto le norme regolanti gli atti dello stato civile di una legge speciale, giacchè se è vero che esse interessano pure il diritto privato e si connettono intimamente con lo stato della persona, non si può disconoscere che hanno, prevalentemente, carattere di norme di diritto pubblico, anzi riguardano nettamente l'organizzazione e il funzionamento degli uffici di stato civile.

Università di Milano — (Rel. Prof. *Dallari*): E' opportuno l'aver mantenuto nel codice — in accordo al sistema prevalente nei codici delle nazioni latine — il titolo degli atti dello stato civile; l'aver eliminato dal Progetto quelle disposizioni dell'attuale codice che hanno carattere regolamentare e l'avervi incluse invece le altre disposizioni di leggi speciali che hanno carattere sostanziale.

E' notevole il più rigoroso ordinamento sistematico adottato nella distribuzione della materia e nella collocazione degli articoli; così pure la maggior cura portata nella disciplina degli atti, particolarmente con l'obbligo fatto della trascrizione degli atti dello stato civile dall'estero (art. 533 535) e dai luoghi di non residenza.

Saggiamente il Progetto ha tenuto conto di tutte le attuali condizioni di civiltà e di vita, considerate anche nei loro prevedibili sviluppi (per nascita e morti in viaggi di terra, di mare e per aria: art. 549, 550, 565, 566).

Università Cattolica del S. Cuore di Milano — (Rel. Prof. Barassi): Sarebbe da discutere la convenienza di mantenere nel codice civile questo titolo che racchiude le norme generali sulla documentazione nell'ufficio dello stato civile delle persone fisiche. Non si esclude che altri codici abbiano seguito l'esempio del codice Napoleone. Ma non mancano ragioni buone per la concentrazione in una legge speciale di tutte le norme generali e regolamentari, che riguardano l'ufficio dello stato civile. Soprattutto è da considerare che è, questa, materia di diritto pubblico. La documentazione dello stato civile personale nei registri è oggi considerata dallo Stato come un proprio interesse eminente, di cui la gestione è rilasciata ai Comuni: su ciò non può cadere dubbio, e basta pensare al controllo esercitato dallo Stato nella tenuta dei registri mediante un proprio organo (il procuratore del Re, art. 530 del Progetto). Non si nega la possibilità che un codice del diritto comune, cioè privato, possa contenere anche norme di diritto pubblico, data la coincidenza di alcune zone periferiche del diritto privato col diritto pubblico, e data più in generale la possibilità che un interesse privato collimi con un interesse pubblico in modo da non poterne essere separata la gestione. Si è visto sopra un esempio notevole appunto negli istituti tutelari. Ma nel caso di cui si discorre vi è al più interesse di tutti i cittadini, anzi di tutte le persone fisiche che si trovano sul territorio nazionale, alla buona gestione di un pubblico ufficio naturalmente destinato anche all'utilità dei singoli, oltre che, primariamente, dello Stato. Appunto perciò non è già un interesse gerito soprattutto dall'azione autonoma della persona fisica, sia pure con mezzi messi a sua disposizione (a salvaguardia di un proprio prevalente interesse) dallo Stato.

Si oppone che la documentazione, cioè l'accertamento dei vari stati personali, è strettamente connessa con questi, ne è la disciplina, è la necessaria integrazione, perciò, della disciplina di quegli *status personae*. E infatti è nel sistema dei codici a tipo latino questo collegamento, che si ritrova anche in materia di obbligazioni, a proposito delle quali quei codici, sull'esempio del codice Nap., sogliono regolare anche i mezzi di prova. Sarebbe invece da separare nettamente l'una zona dall'altra, le norme circa le prove appartenendo al diritto processuale, così come quelle sullo stato civile sono di pertinenza del diritto amministrativo. Ci possono essere norme anche di diritto sostanziale comuni a queste norme non di diritto privato. Così quelle sull'efficacia della scrittura privata e dell'atto pubblico, che oltre che mezzo di accertamento, sono anche o possono essere forme costitutive dei negozi giuridici, e allora è logico che il codice civile le riproduca disciplinandone pure le forme. Ma nel caso del titolo XIII del Progetto non troviamo che norme riguardanti l'organizzazione di un ufficio pubblico, tra cui quelle circa la forma degli atti da farsi innanzi agli ufficiali dello stato civile (art. 525 sg.), e delle relative registrazioni (art. 517 sg.), quelle sul controllo suaccennato (art. 530 sg.), e anche quella circa la efficacia accertativa di questi atti (art. 532), per limitarci al capo I, che contiene le d-

sposizioni generali, delle quali si potrebbe almeno a prima vista sospettare qualche carattere di diritto sostanziale privato. E invece no: le norme sul modo della registrazione rientrano nettamente in quelle sull'organizzazione generale di questi pubblici uffici. La stessa regola dell'art. 532, che imprime dignità accertativa di atto pubblico agli atti dello stato civile, e più limitata alle dichiarazioni dei comparenti, non riguarda in fondo che il limite di utilità per i privati nel godimento di un servizio pubblico.

Che, infine, l'organizzazione di questo servizio pubblico sia intimamente connessa col codice civile relativamente alle norme sugli stati singoli della persona fisica, non è una ragione per un collegamento anche nel sistema del codice, perchè la stessa cosa è vera, ad esempio riguardo alla legge sulla tassa di registro. Non si vuol affermare qui che dal punto di vista del nesso col codice civile, e cioè con l'interesse privato che esso disciplina, questa legge sia da porre sul medesimo piano di quella sull'ordinamento dello stato civile, essendo troppo evidente la più stretta relazione del codice civile con quest'ultima (che mira appunto a porre a disposizione dei singoli quell'accertamento dei loro stati personali che risponde a un loro interesse privato, mentre la legge sulla tassa di registro ha uno scopo solo fiscale). Ma, insomma, per quanto è del collegamento dato dal riferimento a istituti del diritto privato, l'analogia indubbiamente corre.

E il peggio è che il Progetto ha creduto dover richiamare altre norme che si ritrovano nelle leggi speciali e a cui è stata attribuita natura di " diritto sostanziale „. Bisognerebbe pur intenderci sul concetto del diritto sostanziale, che andrebbe opposto al diritto formale, stando alla lettera. Di questo binomio si è fatto qualche abuso, e non è certo che i più recenti cultori del diritto processuale si limitino a questa concezione puramente formalistica. A questa curiosa dilatazione del concetto di norme di diritto sostanziale dobbiamo anche qualche recentissima inserzione di norme di carattere puramente regolamentare nel Progetto di codice di diritto marittimo. Comunque se per diritto sostanziale nel caso nostro si allude alle norme che regolano i singoli stati personali, cioè quello che sinteticamente costituisce lo stato civile della persona fisica, è da opporre nettamente che nel titolo di cui si discorre non esiste altra norma siffatta all'infuori di quella già sopra indicata (art. 540 nei capov. 2, 3 e 4). Ma viceversa gli art. 542 e 543 non sono che l'attuazione di massime (queste sì di diritto sostanziale) contenute rispettivamente nell'art. 164 (ma veramente la proclamazione che i figli legittimi assumono il cognome del padre non è contenuta in nessuna parte del Progetto e del codice civile, come ovvia conseguenza della qualità del padre come capo della famiglia), e dell'art. 280 unitamente all'art. 288 (che a differenza del figlio legittimo ha dovuto pronunciarsi sul cognome del figlio naturale non riconosciuto, mancando nel padre in tal caso la qualità di capo del gruppo collettivo familiare).

La verità dell'affermazione qui sostenuta risulta anche più incisivamente riguardo al capo VI, che si limita a dettare le norme sulle trascrizioni, sulle annotazioni e sulle rettificazioni degli atti dello stato civile, cioè quanto di più " formale „ si può concepire (sempre sulla base del binomio sopra indicato). Che cosa queste norme abbiano a che vedere con un codice del diritto privato comune non si sa assolutamente vedere.

E sia concessa anche un'osservazione ultima, a cui si potrà del resto non dare eccessivamente peso, ma di cui si può tuttavia, anzi si deve preoccupare il legislatore. L'inserzione nel codice civile degli 81 articoli di questo titolo (in confronto ai 55 del cod. civile.) avrà per risultato di appesantire un codice che già, nel primo libro, è stato (e non se ne vuol negare in qualche caso l'opportunità) singolarmente arricchito. Che questo sia un vantaggio per la chiarezza della norma è possibile, anzi per quanto riguarda le novità introdotte nel titolo II del Progetto è certo; ma bisogna badare che questo vantaggio non venga ad essere sminuito dalla scarsa agilità di questa che dovrà essere la carta magna dello stato giuridico delle persone.

Università di Pavia — (Rel. Prof. *Gangi*): Sarebbe forse più conveniente trasferire la massima parte di queste disposizioni in una legge speciale, organica e completa sull'ordinamento dello stato civile, lasciandone nel codice soltanto alcune di carattere generale.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Procuratori di Bari — (Rel. Avv. *Lembo*): Il Progetto conserva in quest'ultima parte del libro primo tutte le disposizioni di diritto sostanziale, riguardanti lo stato civile delle persone, eliminate quelle a carattere regolamentare (*Relazione AZARA*).

Noi approviamo la *buona idea* — così ritenuta sempre, ma sempre osteggiata dalla difficoltà pratica di richiamare in una sola legge tutte le disposizioni attinenti al tema delicato della storia personale della vita dei cittadini — che il codice civile, la vera *Lex legum* abbia, come in un testo unico, la regola per l'intera materia. Oggimai l'attrezzatura completa delle anagrafi e degli uffici municipali garantisce una efficiente resistenza alle cennate difficoltà pratiche di unificazione.

Commissione Reale Avvocati di Campobasso — (Rel. Avv. *Jamicieli*): Il titolo XIII contiene tutte le disposizioni e le norme sull'ordinamento dello stato civile, escluse soltanto quelle di carattere regolamentare.

Si è creduto inserirlo in questa sede del nuovo codice, e non formarne una legge speciale, perchè tutte le norme relative contemplano lo stato e la capacità delle persone.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Genova: E' logico e commendevole il concetto di raccogliere in questo titolo tutte le disposizioni di diritto sostanziali che si trovano attualmente sparse nel codice vigente e in parecchie leggi speciali, e di porre in relazione ai nuovi tempi e ai nuovi mezzi di trasporto le disposizioni legislative riguardanti gli atti dello stato civile.

Le modificazioni adottate dal Progetto in confronto delle disposizioni ora vigenti non hanno carattere sostanziale, non offrono, quindi, la possibilità di speciali considerazioni e ricevono, d'altra parte, dalla diffusa *Relazione* onde il Progetto è accompagnato, esaurienti e convincenti giustificazioni.

Commissione Reale Avvocati di Ivrea — (Rel. Avv. *Quilico*): Nulla si rileva su quanto concerne gli *atti di stato civile*, materia di una legge speciale. E' peraltro a proposito di essi solo necessario di avvertire la preoccupazione che si deve avere e si è avuta di adeguare l'organizzazione alla crescente importanza dell'istituto, sicchè si opina che nella legge speciale, come veramente opportuno, tutte le disposizioni degli articoli del Progetto potrebbero trovare una adatta sede.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Mantova — (Rel. Avv. *Finzi*): Perfettissimo l'inquadramento delle disposizioni.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Modena — (Rel. Avv. *Della Fontana*): Il Progetto propone una sistemazione migliore della materia, coordinando le disposizioni vigenti con quelle di diritto sostanziale attualmente contenute in leggi speciali e con le nuove norme introdotte in materia di ricognizione della filiazione.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli: I compilatori del Progetto hanno inteso di chiudere il libro primo con un titolo che raccogliesse « le disposizioni che disciplinano la prova dei fatti, i quali determinano le diverse condizioni giuridiche in cui la persona può trovarsi durante la vita ».

Tale scopo può dirsi raggiunto, poichè — eliminate dal Progetto le disposizioni di carattere regolamentare che figurano nel codice vigente, ed incluse in esso quelle delle leggi speciali che hanno carattere di diritto sostanziale — la materia è risultata sistematicamente e logicamente ordinata in un tutto organico, nel quale, d'altra parte, non si è mancato

di prendere in considerazione — con nuove norme — esigenze di ordine morale generalmente avvertite o eventualità di ordine pratico frequenti nella vita moderna e non previste dal codice in vigore.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Pallanza: Opportunamente in questo libro primo che tratta della persona, della personalità, della famiglia e dei rapporti, si sono riunite e disciplinate le norme relative allo stato civile e cioè a quell'istituto che legalmente fa constare tali persone, personalità, rapporti, ammettendo il principio che in mancanza di registri tutte le prove (presunzione compresa) sono esperibili. Nè vi era ragione perchè quelle stesse prove che servono per tutti gli istituti giuridici, non possano essere idonee proprio soltanto a questo scopo.

In tale istituto, così riunito e riordinato, furono poi introdotte quelle modificazioni che i tempi, i nuovi sistemi di vita e le relazioni internazionali hanno suggerito coll'esperienza.

Su di essi non si può che convenire, in quanto non possono che essere il frutto di costatazioni e rilievi ai quali si è creduto opportuno o necessario provvedere.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Palmi — (Rel. Avv. *Bagalà*): Sotto questo titolo furono raccolte con opportune integrazioni e modifiche le varie norme contenute nello attuale codice civile, nel R. D. 15 novembre 1865, n. 2602, nella legge 8 marzo 1928, n. 333, nel codice e regolamento della marina mercantile, e infine nelle leggi 27 maggio 1929, n. 347, e 24 giugno 1929, n. 1159.

Ne è risultato un complesso di disposizioni, che regola in modo chiaro e completo tutta la materia, ovviando a quelle deficienze che per i mutati tempi e le diverse condizioni di progresso e di vita si erano venute manifestando. Forse da un punto di vista strettamente tecnico tali disposizioni avrebbero trovato un posto più rispondente in una legge a parte; ma non può disconoscersi che a favore del sistema seguito dal Progetto militano motivi preponderanti, che giustamente ne hanno consigliato il mantenimento nella sede attuale.

Questo titolo merita perciò piena approvazione.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Reggio Calabria — (Rel. Avv. *Mafrici*): Il Progetto segue nel sistema e nella struttura le norme del codice vigente in materia, dando però alle singole disposizioni un ordine più sistematico e maggiore risalto, e coordinando le disposizioni del codice attuale con quelle su l'ordinamento dello stato civile.

Dato che le norme dettate riassumono ed esprimono principi di indiscutibile valore, non si osa di proporre emendamenti di sorta.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Santa Maria Capua Vetere: In ordine agli atti dello stato civile il Progetto è completo e quindi non è a farsi rilievo di sorta.

Commissione Reale Avvocati di Torino — (Rel. Avv. *Abello*): Il Progetto, nel ritenere che, come si legge nella elaborata relazione dell' *AZARA*, particolarmente ricca di preziosi dati di legislazione comparata, sia preferibile mantenere nel codice un titolo degli *Atti dello stato civile* alla fine del libro primo anzichè trasferire e sistemare le disposizioni relative in una legge originale e completa sull' *ordinamento dello stato civile*, tronca una grossa questione pregiudiziale che s'è dibattuta in dottrina ed ha trovato varie risoluzioni anche nella legislazione straniera.

A. prescindere, per la ragione che trattasi essenzialmente di questione teorica di metodo e di sistematica, dalla disamina della medesima e dalle molte dubbiezze di soluzione che presenta, importa, per quanto riguarda il contenuto del titolo, anzitutto avvertire che il Progetto non raccoglie le disposizioni che hanno carattere regolamentare, ma soltanto quelle, sia pure di legge speciale, che hanno natura di diritto sostanziale.

E queste coordina e distribuisce organicamente e sistematicamente e talora in modo diverso e migliore di quello in cui sono collocate quelle basilari contenute nel codice, completate con quelle della legge speciale sull'ordinamento dello stato civile del 1865 e di altre leggi speciali anche recenti con cui hanno più diretta e stretta connessione.

Leggeri ed opportuni emendamenti o ritocchi di sostanza si notano, segnatamente in ciò che riguarda la contestualità della sottoscrizione dell'ufficiale di stato civile a quelle dei dichiaranti, di cui diremo nelle nostre osservazioni *sub* art. 528, e l'assistenza dei testimoni agli atti ed alle dichiarazioni da riceversi dagli ufficiali dello stato civile, di cui nell'art. 525 del Progetto, che, a differenza di quanto richiede il corrispondente articolo 351 del codice, non ordina più che i testi siano di sesso maschile, abbiano compiuto gli anni ventuno e risiedano nel comune, ma dispone, invece e semplicemente, che siano maggiori di età e siano preferiti quelli scelti dalle parti interessate, anche fra i loro parenti.

Più notevoli e necessarie appaiono le varianti ed innovazioni apportate in materia di atti compiuti da italiani o figli di italiani all'estero.

Sembra a noi, più che opportuno, logico e necessario, l'aver, col dovuto riguardo al giusto principio che gli italiani all'estero devono quanto più è possibile essere equiparati a quelli residenti nel Regno, formulati gli articoli 533, 534 e 535 che dispongono in termini chiarissimi, non bisognevoli di alcuna interpretazione, come i cittadini che si trovano fuori del Regno debbono provvedere agli atti di nascita e di morte che li riguardano e come nel più breve tempo possibile invece che nel termine fisso ed ingiustificabile dei tre mesi stabiliti dall'articolo 368

del codice civile), debba avvenire al Ministero degli affari esteri la trasmissione di atti ricevuti fuori del Regno.

Ma un giudizio preciso e completo sul modo con cui è disciplinata e si disciplinerà tutta la materia, di cui in questo titolo, non si può dare oggi, perchè la disciplina dell'esecuzione delle sue norme è in massima parte rinviata ad un regolamento che ancora non si conosce.

In esso dovranno trovare sede varie disposizioni che oggi esistono nel codice, ed altre molte che esistono in leggi speciali, oltre a quelle che si dovranno *ex novo* creare per meglio rispondere ai voti molteplici che da tempo dottrina e giurisprudenza hanno formulato per rendere più completo l'ordinamento dello stato civile.

Così è, ad esempio, delle norme concernenti le modalità della chiusura, trascrizione e deposito dei registri di stato civile e delle cartè che devono esservi allegate (v. codice civile art. 356-361).

E così è, in particolare, degli atti relativi alla legislazione dei figli naturali.

E' ovvio — possiamo dire col diligentissimo relatore — che questa materia dovrà essere completata con riforme anche all'ordinamento dello stato civile (R. D. 15 novembre 1865, n. 2602), ed alcune di esse possono additarsi qui fin d'ora.

All'art. 144 potrà aggiungersi che le copie dell'atto di nascita del figlio legittimato per susseguente matrimonio ed il relativo certificato debbano rilasciarsi nella forma delle copie degli atti di nascita dei figli legittimi e dei relativi certificati (art. 542 Prog.), senza altra indicazione.

Si dovrà pure tenere conto del decreto dell'11 novembre 1926 circa il rilascio dei certificati dello stato civile, che conviene esaminare, coordinare ed introdurre nella nuova legge.

Può forse giovare ripetere qui, all'interprete delle future leggi in questa materia, quanto scrivevamo molti anni or sono (v. CHIRONI e ABELLO, *Trattato di diritto civile*, I, p. 275). cioè che a quel modo che l'autorità sociale dà, per via della legge, la condizione giuridica di persona a chi riunisca in sè quegli elementi che essa a ciò richiede e determina la posizione giuridica (stato) che la persona ha o può valevolmente avere, provvede del pari intorno alla prova che reputi più conveniente a dimostrare l'esistenza di tale stato: ricerca e valuta tale convenienza in rapporto al fine della maggiore sicurezza e certezza che dalla prova possa emergere, considerando l'importanza dello stato rispetto alla persona cui direttamente si riferisce ed all'ordinamento sociale al quale esso può attenere come una delle ragioni che concorrono a costituirlo.

Ond'è che, in questa parte delle provvisioni sue, la legge muove seguendo l'interesse generale, e, come sono d'ordine pubblico le disposizioni intorno allo stato, lo sono egualmente quelle che disciplinano i mezzi idonei a dimostrarlo: l'interpretazione non può, in conseguenza, attenuarne in alcuna guisa il contenuto, quando a ciò pare non le dia autorità la netta volontà del legislatore, il quale, a dimostrazione dello stato, ordina un modo ordinario di prova che è del tutto speciale ai fatti che

esso è volto ad accertare, e cioè i registri dello stato civile ed il loro estratti, pure comprendendo in tale denominazione alcuni registri che, sebbene tenuti dall'autorità giudiziaria, com'è dei registri delle tutele di minori o degli interdetti e delle cure degli emancipati od inabilitati, si riferiscono alla condizione giuridica della persona (v. LAMPIS, *L'ordinamento degli atti dello stato civile secondo il progetto del codice civile* nella rivista « Lo Stato civile italiano », 1930).

Commissione Reale Procuratori di Torino: Sarebbe desiderabile che invece che nel regolamento dello stato civile, come annunciato nella relazione della Commissione, le disposizioni relative alla trascrizione, deposito ecc. dei registri, trovassero posto nel codice civile, tanto più che lo stesso appare già dal progetto di questo primo libro notevolmente diffuso in confronto col I libro del codice civile vigente, e si nota sovente che la Commissione vi ha fatto trovar posto a disposizioni meno importanti che forse sarebbe meglio collocare in regolamenti speciali.

Commissione Reale Procuratori di Trani: Quanto ai registri dello stato civile, la loro tenuta e le regole relative sono state completate e modificate in relazione alle nuove leggi ed alle mutate esigenze sociali.

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria: Il sistema della prova dello stato civile accolto dal Progetto, che sostanzialmente riproduce quello del codice civile vigente, trova il nostro consenso.

Il titolo « degli atti dello stato civile » trova in vero la sua natural sede nel codice civile che appunto considera la personalità giuridica dell'uomo dalla nascita alla morte nelle sue successive modificazioni. Fra i due sistemi adottati dalle legislazioni dei vari paesi, quello che non lascia al codice la determinazione di alcuna norma in questa materia ovvero pone una o pochissime norme, abbandonando ad altra legge l'ordinamento dello stato civile, e quello invece che ne tratta con un titolo speciale, sembra preferibile quest'ultimo, perchè, come esattamente rileva la *Relazione*, dopo i titoli concernenti le norme, che governano lo stato e la capacità delle persone e le loro modificazioni, è logico ed opportuno che seguano le disposizioni, che disciplinano la prova dei fatti, che danno origine allo stato ed alla capacità della persona.

Bene il Progetto si è apposto fissando tale importante materia con maggiore esattezza tecnica e così eliminando dal testo disposizioni aventi carattere regolamentare ed includendo quelle delle leggi speciali, che hanno carattere di diritto sostanziale. Esprimiamo tuttavia il voto che tutte le disposizioni di indole regolamentare, contenute in leggi speciali,

siano riunite e coordinate in un testo unico, allo scopo di agevolarne la ricerca e di assicurare la rapida conoscenza di un istituto, che riguarda la generalità dei cittadini.

Commissione Reale Procuratori di Trieste e Capodistria — (Rel. Avv. *Levi-Viola*): La unificazione delle norme relative allo stato civile ai fini della più rispondente loro ripartizione fra norme regolamentari e sostanziali e il loro collocamento in un titolo del codice, sono provvedimenti che da soli si giustificano ed impongono anzi la approvazione, quando si rifletta all'intimo collegamento esistente fra tale materia e quella trattata nei titoli precedenti, nonchè all'importanza di una rigorosa disciplina della prova attinente alla capacità e allo stato delle persone.

L'atto di nascita, in grazia alle soluzioni adottate dal Progetto, diventa lo specchio della vita delle persone, per quanto può avere importanza nel campo del diritto attraverso le loro manifestazioni; ed anche nella elaborazione di questo titolo la Commissione ha dimostrato che la esatta visione del complesso, sotto la luce dell'attuale progresso, porta nel lavoro di riforma legislativa i frutti migliori.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste: Il Titolo XIII del Progetto segna un notevole miglioramento rispetto al corrispondente titolo XII del codice vigente. Il criterio seguito dalla Commissione Reale di mantenere in questa parte le disposizioni fondamentali sull'ordinamento dello stato civile riservando ad apposito regolamento il compito di provvedere alle particolarità tecniche e amministrative del suo funzionamento, merita pieno consenso. Anche la diversa collocazione degli articoli risponde a un migliore e più armonico criterio, sebbene in talune parti possa rilevarsi qualche menda.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Velletri — (Rel. Avv. *Coronati*): Seguendo l'esempio di varie legislazioni, si è ritenuto opportuno mantenere questo titolo nel codice civile, applicandolo e mettendolo in correlazione con le modificazioni apportate.

Si potrebbe obiettare, che la materia contenuta nel titolo che stiamo trattando, poichè non regola istituti o rapporti giuridici, non ha sede opportuna nel codice; ma non possiamo tuttavia disconoscere la serietà e la importanza dei motivi che hanno determinato la Commissione Reale a riprodurre nel Progetto il titolo esistente nel vecchio codice.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Venezia — (Rel. Avv. *Solveni*): Il regolamento *degli atti dello stato civile* attuato nel titolo XIII° del Progetto non offre materia per discussioni di apprezzabile rilievo, trattandosi, in sostanza, della adozione di norme tecniche, chiaramente formulate ed in modo completo sistemate.

Merita però piena approvazione il concetto adottato della disciplina della materia in un titolo completo del codice, di facile comprensione in tutte le sue norme, e rispondente in pieno alle esigenze del progresso e della evoluzione giuridica, in relazione alle nuove situazioni createsi con il sorgere della navigazione aerea, e colla nuova disciplina in materia di matrimonio.

Commissione Reale Avvocati di Vicenza — (Rel. Avv. *Monza*): Il titolo contiene norme tecniche bene formulate e sistemate e che tengono conto dei progressi raggiunti nella moderna civiltà.

CAPO I

Disposizioni generali

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Avvocati di Ancona — (Rel. Avv. *Sinigaglia*): In questo capo si sono opportunamente collegate le disposizioni, che già formavano parte del capo I del titolo XII del libro primo del vigente codice civile con le disposizioni, non aventi carattere puramente regolamentare, del Regio Decreto 15 novembre 1865, n. 2062, sull'ordinamento dello stato civile.

Art. 520

(Art. 14 R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602).

(Registri)

Negli uffici di stato civile di ciascun comune si del bono tenere i seguenti registri:

- 1° di cittadinanza;
- 2° di nascita;
- 3° delle pubblicazioni di matrimonio;
- 4° di matrimonio;
- 5° di morte.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. *Modena*): I registri prescritti non sono mutati: tutti (anche quello delle pubblicazioni, oggi unico) vanno tenuti in doppio originale.

ed anche nel caso che l'art. 520 sia conservato, sarebbe premettere a tutto il resto l'art. 532, che è fondamentale e principale nei riguardi della prova, ossia della vera ragione di essere del presente titolo nel codice.

E' giusto che nel primo comma alla espressione poco chiara o troppo ristretta di interruzione nella tenuta dei registri si sia sostituita quella di mancata registrazione di un atto, poichè appunto anche la semplice mancanza di un atto nei registri può rendere necessaria l'ammissione di altri mezzi di prova.

Quanto alla dizione *ogni altro mezzo di prova*, sostituita alla prova per scritture, documenti e testimoni del 364 codice civile, la *Relazione* rileva che vi sono alcune eccezioni e ritiene evidente che restano ferme. Come eccezioni ricorda: la prova della filiazione legittima, per cui in realtà l'art. 268 del Progetto ammette le testimonianze sol quando sianvi principio di prova scritta o presunzioni o indizi gravi; la filiazione naturale, ma per questa l'art. 312 ammette qualunque mezzo di prova, e forse la *Relazione* vuol riferirsi al giudizio di delibazione sulla ammissibilità dell'azione (art. 307 e segg.) che per altro non è questione di prova; il matrimonio, per la cui prova l'atto di celebrazione è richiesto inderogabilmente dall'art. 152, il quale però fa esso stesso eccezione alla necessità di tale atto proprio nei casi di distruzione, smarrimento, mancanza, ecc. previsti dall'art. 521. Ad ogni modo, anche ridotte le eccezioni ad un minimo, sembrerebbe opportuno, a scanso di contraddizione almeno apparente, farne un cenno con la frase «salve le limitazioni espressamente stabilite» od altra equivalente.

La *Relazione*, infine, propone e ben risolve il caso delle contrarie risultanze di registri più tardi ritrovati; ma su ciò non occorre soffermarsi, non essendo necessaria una norma legislativa.

UNIVERSITA'

Università di Bologna: A differenza dell'art. 364 del codice vigente l'articolo 521 del Progetto raggruppa sotto unica norma casi disparati. L'art. 364 riguarda l'evento di mancanza totale o parziale dei registri o l'interruzione della loro tenuta. L'art. 521 vi aggiunge anche il caso di mancata registrazione di un atto singolo. Ma la libertà di prova che si concede è giustificata nel primo caso, non altrettanto nel secondo. Risulta dalla *Relazione* che debbono restar fermi i limiti alla prova posti ad es. per la filiazione legittima o naturale. Ma la dottrina è giustamente concorde nel ritenere che nelle ipotesi di cui all'art. 364 la prova sia sempre libera, mentre v'è ragione di limitarla quando manchi l'atto singolo.

In materia matrimoniale ad es. l'art. 152 pone la norma fondamentale che non si possa reclamare il titolo di coniuge se non si presenta l'atto

di matrimonio; ora, facendovi eccezione col rinvio all'art. 521, la norma stessa viene a perdere ogni valore e non si concilia colle restrizioni poste all'art. 154. L'eccezione sarebbe invece giustificata quando l'art. 521 fosse mantenuto nei limiti dell'attuale art. 364.

Si osserva ancora che l'art. 531, corrispondente all'attuale 366, è giustificato soltanto se ristretto ai casi di cui all'art. 364 suddetto.

Università di Catania — (Rel. Prof. Santoro-Passarelli): Si propongono le seguenti modificazioni:

“ Se non si sono tenuti i registri o si sono distrutti o smarriti *in tutto od in parte, o vi è stata interruzione nella tenuta dei medesimi*, è ammesso ogni mezzo di prova *dei fatti che dovrebbero risultare dai registri*.

Se la mancanza, la distruzione, lo smarrimento, *l'interruzione* sono accaduti per dolo del richiedente, egli non è ammesso alla prova *consentita* con questo articolo „.

Oltre le variazioni formali, che non hanno bisogno di chiarimento, s'introduce una modificazione di sostanza alla norma del Progetto, ritornando a quella del codice. La disposizione ora in esame non può applicarsi, come vorrebbe il Progetto, in ogni caso, in cui la registrazione dell'atto manchi in tutto o in parte. Se così fosse, come si spiegherebbero e quale funzione avrebbero gli articoli 154 (per il matrimonio) e 268 (per la filiazione)? Come si concilierebbero con quest'articolo? La verità è che quelle disposizioni (si tenga presente anche il richiamo dell'articolo 152¹) e questa debbono regolare, come giustamente ritiene l'opinione prevalente per le corrispondenti disposizioni del codice (articoli 121, 174, 364), due ipotesi diverse. Le prime suppongono la mancata iscrizione dell'atto in un registro regolarmente tenuto ed esistente, l'altra la mancata tenuta del registro. Là, per la mancanza del singolo atto, all'inesistenza del titolo si connette, come di regola, l'inesistenza dello stato e si ha un'azione di reclamo di stato; qua, mancando il registro, cessa ragionevolmente la dipendenza dello stato dal titolo e si ha un'azione di rettificazione.

Università di Milano — (Rel. Prof. Dallari): La dizione “ è ammesso ogni altro mezzo di prova „ non esprime il limite di cui è parola nella *Relazione*, a pag. 221. Si potrebbe aggiungere: “ Nei casi per i quali dalla legge sono stabiliti mezzi probatori determinati solo questi saranno ammessi „.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Sindacato Avvocati e Procuratori di Bologna — (Rel. Avv. Redenti): Qualche dubbio sorge sulle modificazioni introdotte con questo articolo. Esso equipara infatti all'ipotesi che i registri non siano

stato civile, come quelli di emancipazione, di adozione, di tutela, possa avere un valore assai importante per la ricerca delle fonti di ragguardevoli modificazioni dello stato e della capacità della persona. Vero è che nel sistema adottato dal Progetto si raccolgono in un solo atto, quello di nascita, tutte le notizie, che possono interessare la vita di una persona, a guisa di biografia giuridica, ma è anche vero che le relative annotazioni possono talvolta essere trascurate ovvero errate. E allora non parrà superfluo affidare all'ufficiale dello stato civile la tenuta di alcuni di tali registri come fonte perenne di prova certa dello stato e della capacità della persona. Esistono indubbiamente per l'attuazione di questa bella idea, così definita dalla *Relazione*, molte difficoltà; ma non sembra che queste siano insormontabili, come quelle che apparvero tali al legislatore di sessant'anni fa per la cartella biografica escogitata a lato dell'atto di nascita; e ciò proprio per le ragioni espresse nella *Relazione* e cioè per la indiscutibile importanza assunta dallo stato civile e per la generale facilità delle comunicazioni, che rende agevole lo scambio di originali e di copie fra ufficio ed ufficio.

Art. 521

(Art. 364 codice civile)

(*Mancanza, distruzione o smarrimento di registri*)

Se non si sono tenuti i registri o si sono distrutti o smarriti, o, per qualunque altra causa, manchi in tutto o in parte la registrazione dell'atto, è ammesso ogni altro mezzo di prova.

Se la mancanza, distruzione o smarrimento sono accaduti per dolo del richiedente, egli non è ammesso alla prova autorizzata da questo articolo.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. *Modena*): Si regola - in caso di smarrimento, distruzione od omessa tenuta dei libri - la prova del contenuto con ogni mezzo consentito.

Si esclude da cotesta prova colui al quale con dolo sia imputabile la distruzione, la omissione, lo smarrimento.

Ma sembra eccessivo in caso di smarrimento (ipotesi non dolosa, ma colposa) comminare codesto divieto di provare diversamente il contenuto di un atto.

Nel capoverso si dovrebbe apportare questa modificazione:

« Se la mancanza o distruzione sono accaduti per dolo del richiedente, egli non è ammesso alla prova autorizzata con questo articolo ».

Corte di Appello di Catania — (Rel. Sost. Proc. Gen. *Sca-
lia*): Il Progetto, nell'intento di risolvere la questione sorta nella prima
applicazione dell'art. 364 del vigente codice civile, se cioè i mezzi di
prova surrogatori degli atti mancanti distrutti o smarriti fossero in detto
articolo indicati tassativamente, o dimostrativamente (questione da gran
tempo superata perchè concordemente risolta in senso affermativo), ha
usato le espressioni generiche: "Ogni altro mezzo di prova",.

Sembrami che il rimedio sia peggiore del male (che d'altronde non
esiste più) perchè in sostanza in passato, molto remoto, la questione fu
fatta solamente in ordine all'ammissibilità come prova delle presunzioni,
e, come si è detto e si ripete, fu risolta in senso affermativo.

Con la espressione, invece, ampia, vaga e generica usata nel Pro-
getto, la questione potrebbe risorgere, ed in modo più grave, sull'ammis-
sibilità del giuramento delle parti, che giustamente sotto l'impero della
vigente legislazione la più reputata dottrina ritiene inammissibile in
una materia, come quella in esame, che non può essere abbandonata
al semplice arbitrio delle parti in causa, per la necessaria prevalenza
che deve avere, sull'interesse privato, quello pubblico inerente allo
stato della persona.

Sicchè io penso che sia utile ritornare alla disposizione dell'art. 364
del vigente codice, aggiungendo ai mezzi di prova in esso indicati
quello delle presunzioni, perchè non è opportuno modificare una norma
di legge quando essa nella sua applicazione non ha dato luogo ad alcun
inconveniente.

Ma se si volesse insistere nella modificazione, anche ad ovviare
l'antinomia tra la progettata disposizione e quelle degli art. 263 e se-
guenti e 277 e seguenti dello stesso Progetto, si dovrebbe l'art. 521
nella sua prima parte così emendare:

"Se non si sono tenuti i registri, o si sono distrutti, o smarriti, o
per qualunque altra causa manchi in tutto o in parte la registrazione
dell'atto, è ammesso ogni altro mezzo di prova, che non contrasti con
altre disposizioni del presente codice, escluso il giuramento delle parti",.

CONSIGLIO DI STATO

Se si sopprime l'art. 520, e si ammette con la Commissione Reale
che non convenga far precedere un articolo, simile a quello che si trova
in altri codici, ma di difficile formazione e di carattere più che altro
didascalico, con cui si dichiara che gli atti dello stato civile sono il
mezzo normale di prova dello stato delle persone fisiche, sarebbe forse
opportuno trasportare l'art. 521 dopo il 522 e il 523, ossia dopo che si
è parlato di registri (così appunto come il 364 del codice vigente vien
dopo che col 356 e segg. si sono nominati i registri). Meglio ancora,

Corte di Appello di Catania — (Rel. Sost. Proc. Gen. *Scalia*):
Riproducendo le disposizioni dell'art. 14 del R. Decreto 15 novembre 1865, n. 2602, il Progetto stabilisce che negli uffici di stato civile di ciascun comune si debbano tenere i seguenti registri:

- 1°) cittadinanza;
- 2°) nascita;
- 3°) pubblicazione di matrimonio;
- 4°) matrimonio;
- 5°) morte.

Or se è principio fondamentale del nostro diritto, e in genere di tutte le legislazioni moderne, che gli atti dello stato civile hanno funzione probatoria specifica dei fatti e degli atti giuridici relativi allo stato delle persone fisiche, sicchè ciascuno possa facilmente e sicuramente attingervi le notizie necessarie a stabilire l'individualità e la capacità giuridica di ogni persona fisica, sembrami preferibile il sistema adottato in vari Stati di trascrivere anche, presso gli uffici di stato civile, in appositi registri, gli atti di presunzione di morte, di assenza, di adozione, di emancipazione e d'interdizione.

Nè la questione può ritenersi superata, sol perchè, molto opportunamente, il successivo articolo 573 dispone che tali atti siano annotati in calce all'atto di nascita, perchè altro è l'annotazione e altro è la trascrizione.

E difatti nessuno ha mai dubitato che, come dispone il vigente codice e come conferma il Progetto, gli atti di matrimonio contratti all'estero o innanzi i ministri dei culti ammessi nello Stato, pur dovendosi annotare in calce all'atto di nascita, debbano anche trascriversi. Non vi è dunque ragione di non richiedere l'uguale garanzia della doppia formalità, che risponde alla doppia esigenza, di chi ha bisogno di conoscere soltanto il fatto che modifica la capacità giuridica di una persona, e di chi invece ha bisogno di conoscere il contenuto dell'atto per controllarne la validità, per un'eventuale impugnazione. Col proposto sistema poi non si tolgono i vari atti alla competenza degli uffici che formano gli originali, li ricevono, li conservano e li registrano, ma se ne prescrive anche l'integrale trascrizione nell'ufficio di stato civile, perchè questo deve costituire lo specchio fedele nel quale siano riflessi tutti gli atti, che riguardano le persone fisiche, sia considerate nella loro individualità, che nei rapporti di famiglia, ed in quelli che ne modificano la capacità giuridica.

CONSIGLIO DI STATO

Questo articolo riproduce, con lievi modificazioni, l'art. 14 dell'Ordinamento. La tenuta dei registri è certo condizione essenziale per la validità, anzi per l'esistenza giuridica degli atti dello stato civile; ma

poichè, come si è visto, norme sostanziali di ordinamento di stato civile debbono essere lasciate in vigore all'infuori del codice, si riterrebbe opportuno lasciare pure fra queste l'elencazione dei registri d'obbligo. Tanto più che l'elencazione dell'art. 520 riguarda soltanto gli uffici ordinari di stato civile, ossia quelli comunali, non quelli consolari e dell'esercito in campagna per cui vigono norme diverse, che non vi sarebbe ragione allora di non includere anch'esse nel codice, dal momento che questo contempla gli atti dello stato civile in genere, dovunque e comunque formati, come prova dello stato delle persone. Ma soprattutto una ragione di metodo e di euitmia consiglierebbe la soppressione dell'articolo: quella cioè che esso enumera, e non può a meno di enumerare, anche i registri di cittadinanza che non trovano poi riscontro in alcuna disposizione specifica dei capi seguenti, nè, come si è visto, possono trovarla, essendo la materia della cittadinanza estranea al Progetto.

Per il caso che l'articolo venga mantenuto, si osserva che, risolta in senso affermativo, con l'art. 280 del Progetto la questione se l'ufficiale di stato civile possa ricevere, all'infuori dell'atto di nascita, l'atto di riconoscimento di un figlio naturale, sorge la domanda in quale registro debba iscriverlo, indipendentemente dall'annotazione successiva sull'atto di nascita. Si ritiene che debba istituirsi perciò un'apposito registro, il quale pertanto dovrebbe essere aggiunto alla elencazione del presente articolo.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria:

L'articolo introduttivo di questo capo, come avverte la Relazione, è stato tolto dal R. D. 15 Novembre 1865, n. 2602, che è la tavola fondamentale dello stato civile e che elenca i registri, che debbono essere tenuti in ciascun comune del Regno e cioè: cittadinanza, nascita, pubblicazione di matrimonio, matrimonio, morte. Come si vede, il Progetto non comporta alcuna modificazione in questa fondamentale distinzione della prova dello stato civile e se ne prende atto con soddisfazione, sia perchè tale distinzione è conforme ai migliori codici civili moderni, sia perchè, in pratica, non avverrà alcun inconveniente, in materia tanto delicata e generale, nel passaggio dal vecchio al nuovo codice.

Qualche riserva crediamo di esprimere per avere il Progetto scartato il sistema accolto in vari Stati, quello cioè di riunire presso l'ufficiale dello stato civile anche i registri di emancipazione, interdizione, adozione, tutela, assenza, fallimento, ecc. Riconosce la *Relazione* che la riunione di tali registri in un unico ufficio ha indubbiamente il vantaggio della facilità delle consultazioni, ma poi scarta tale sistema. Pare tuttavia che la riunione di alcuni, almeno, dei nominati registri, nell'ufficio dello

stati tenuti o siano andati distrutti o smarriti, anche il caso, che, per qualunque causa, « manchi in tutto o in parte la registrazione dell'atto ». Non è chiaro a che cosa si voglia alludere. L'atto « non registrato » (come atto dello stato civile) in realtà non esiste. Or se questo dipende da un accidente relativo al singolo caso, sembra sia preferibile di rendere necessario un procedimento di rettificazione (per omissione), anziché aprire senz'altro la via alla libertà di prova. Perderebbero altrimenti ogni significato altre disposizioni, pur mantenute nel Progetto, come quelle degli art. 152 e 154 relative alla prova del matrimonio.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Gerace Marina — (Rel. Avv. *Mariasi*): Si allargano i mezzi di prova suppletiva disposti dall'art. 364 del codice del 1865 con sanzioni tendenti a completare la manchevolezza o l'incompletezza degli atti stessi.

Commissione Reale Procuratori di Padova — (Rel. Avv. *Borghi*): Si richiama l'attenzione sul capoverso, che riproduce il capoverso dell'art. 364 del codice civile del 1865, al quale riguardo si legge nella *Relazione* (pag. 221) che « resta ferma l'esclusione della prova suppletiva di chi dolosamente ha provocato la mancanza dell'atto, perchè *malitiis non est indulgendum* ».

Sembra però, sommessamente, che la sanzione di divieto di ammissione di prova al colpevole di dolo, oltre che ineccepibile in ogni caso, si coordini ad un criterio che può apparire sorpassato. E' inconcepibile che in comuni come sono gli attuali, vere e proprie cellule statali, con uffici di stato civile organicamente costituiti e direttamente controllati dall'autorità giudiziaria, possano verificarsi mancanza, distruzione o smarrimento di atti di stato civile proprio per dolo di chi richiede l'atto. Che se anche ciò potesse verificarsi, l'interesse superiore del ripristino dell'atto supera la individualità del caso eccezionalissimo. Il successivo art. 531 è sufficiente tutela per ogni eventualità che possa verificarsi.

Il capoverso poteva trovar ragione e spiegazione nel 1865 appena pubblicato il codice ed il R. D. 15 novembre 1865, n. 2602, sull'ordinamento dello stato civile, poichè in allora occorreva metter fine al disordine dei singoli staterelli cessati e addivenire alla unificazione legislativa; ma ora quel capoverso non appare che un residuo archeologico, nè altresì appare opportuno che nel quadro generale degli atti di stato civile che attengono al diritto pubblico si insinuì un caso particolare ed eccezionale di diritto privato. Si noti poi a maggior rilievo che l'art. 364 del codice civile del 1865 non fa che riprodurre l'art. 46 del codice Napoleonico del 1806, nel qual codice quel capoverso non esiste. Ciò conferma che la introduzione del capoverso nel codice civile del 1865 è stata determinata da ragioni contingenti al momento e se ne deduce la inutilità della riproduzione nel nuovo codice.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Salerno — (Rel. Avv. *Mobilio*): Con questa disposizione si viene a creare l'assurdo che ciascuno possa distruggere la prova documentale del proprio stato civile senza possibilità di ricostituzione. Poichè la prova surrogatoria è diretta a ripristinare, finchè è possibile, le condizioni di stato, se tale prova non può demandarsi a colui che si sia reso responsabile del crimine della soppressione degli atti dello stato civile, perchè tendente a dolose sostituzioni, deve però stabilirsi che il ripristino dello stato civile venga fatto di ufficio con l'ausilio del pubblico ministero. Ciò in considerazione che lo stato civile è istituto di ordine e interesse pubblico. Ben vero crediamo che possa utilmente sovvenire il disposto del successivo articolo 531, il cui richiamo non è superfluo.

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria:

Si plaude alla redazione di questo articolo, che, pur riproducendo sostanzialmente l'art. 364 del codice civile, sopprime la enumerazione dei mezzi di prova in caso di perdita, distruzione dei registri o smarrimento dell'atto, dichiarando esplicitamente che la prova suppletiva può essere data con qualunque dei mezzi consentiti dalla legge: il che ben s'intende non significa, come per i casi di filiazione legittima e naturale, che la prova sia libera. Così fra le due tesi, quella che voleva che la prova suppletiva fosse tassativa e quella che voleva fosse soltanto dimostrativa, è prevalsa nel testo questa ultima tesi, che è indubbiamente più corrispondente alle necessità degli svariati accidenti che nei casi contemplati si verificano.

E' appena da notare che opportunamente, come fa il Progetto, i modi con i quali si potrà dimostrare la mancanza, la distruzione o lo smarrimento, o l'incompiutezza dell'atto nonchè i casi di ritrovamento dei registri debbano essere disciplinati da disposizioni regolamentari, che non ingombrino così la tecnica chiara e snella del codice. E di ciò si compiace questa Commissione, così, come si compiace per la risoluzione adottata dal Progetto nel caso in cui le risultanze del registro prima smarrito o perduto e poi ritrovato saranno diverse da quelle emergenti dalla prova suppletiva. Corrisponde ai principi fondamentali del nostro diritto pubblico e privato che le attestazioni del pubblico ufficiale riguardanti fatti avvenuti alla sua presenza debbano rimanere ferme, facendo fede fino a querela di falso, mentre invece debbono prevalere le risultanze della prova suppletiva quando la divergenza tocchi soltanto le dichiarazioni delle parti, non controllate, che l'ufficiale si è limitato a registrare; efficacia questa, come nota la *Relazione*, che avrebbe prevalso anche se lo smarrimento dell'atto non fosse avvenuto.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste: L'art. 364 del codice vigente è stato portato, senza sostanziali modificazioni, quasi all'inizio del titolo senza tener conto dell'articolo che lo precedeva.

misura di sicurezza detentiva, ovvero che una persona è nata in uno di quei luoghi da donna imputata, condannata o sottoposta a misura di sicurezza detentiva, o che una persona è nata durante lo stato di detenzione del padre in uno dei detti luoghi.

“ Questa disposizione si osserva altresì tutte le volte che un atto dello stato civile contiene la menzione di essere stato compiuto in carcere o in uno stabilimento per misura di sicurezza detentiva, se tale menzione non è necessaria per la natura o per gli effetti dell'atto.

« Se sorge controversia, l'interessato può proporre incidente ai termini degli articoli 728 e seguenti del codice di procedura penale „.

E la *Relazione* al Re del 19 ottobre 1930 per l'approvazione del codice di procedura penale si compiace di riferire (N. 194) che in seno alla Commissione parlamentare fu lodata la menzionata disposizione dell'art. 602 come “ ottima per il suo significato etico-sociale „ ed espressa con “ formulazione felice „.

In conformità quindi dello stesso principio, e per la unità del sistema legislativo in materia analoga, la Corte è d'avviso che all'art. 523 del Progetto debba aggiungersi il seguente capoverso:

“ Nelle copie, negli estratti e nei certificati a richiesta dei privati non si fa però menzione delle annotazioni concernenti atti e provvedimenti che sono stati annullati o revocati.

Se sorge controversia, o viene giustificato un legittimo interesse, provvede ad istanza dell'interessato il presidente del tribunale da cui dipende l'ufficio dello stato civile, nel quale si trova l'atto, sentito il pubblico ministero.

Nulla è innovato a quanto dispone l'art. 602 del codice di procedura penale „.

CONSIGLIO DI STATO

Si conviene che il corrispondente art. 362 del codice civile debba essere conservato nel Progetto; ma poichè, nonostante le obbiezioni di qualche autore, nella prassi ed in alcune leggi speciali (per es.: sulle pensioni) si ammette il rilascio di semplici certificati del contenuto di atti esistenti anzichè di copie od estratti veri e propri, converrebbe sopprimere la parola *negativi* ovvero sostituirvi *positivi o negativi*.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani — (Rel. Avv. Drago): Si propone di aggiungere dopo « *i certificati* », “ *anche se negativi* „.

Art. 524

(Art. 350 codice civile)

(Luogo di formazione degli atti)

Gli atti di nascita, di matrimonio e di morte debbono essere formati nel comune in cui tali fatti accadono.

Nessuna osservazione.

Art. 525

(Art. 351 codice civile)

(Assistenza di testimoni)

Gli atti e le dichiarazioni da farsi innanzi agli ufficiali dello stato civile si ricevono in presenza di due testimoni maggiori di età, preferendosi quelli scelti dalle parti interessate, anche fra i loro parenti.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. *Modena*): Rilevante che non vi è più limitazione nella scelta dei testimoni e questi possono essere parenti, e persone non residenti nel comune: data la ragionevolezza di questa estensione, la medesima va approvata.

Corte di Appello di Trieste — (Rel. Cons. *Di Mauro*): Si è prospettata la opportunità di non richiedere l'intervento dei testi, ed in proposito si sono ricordate le disposizioni contenute nella legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato. Ma è prevalsa l'opinione che debba essere mantenuto tale intervento in considerazione del contenuto degli atti di stato civile, che non è di interesse privato, ma bensì di interesse pubblico.

1º) Si propone una leggera modificazione perchè sia fatta espressa menzione anche *delle copie* che nell'articolo sono confuse con gli *estratti*, e ciò principalmente per ragioni di coordinamento con altre leggi.

Difatti gli articoli 165 e 602 del codice di procedura penale fanno espressa menzione del rilascio di *copie*, di *estratti* e di *certificati* degli atti penali (art. 165) e del rilascio di *copie*, di *estratti* e di *certificati* degli atti dello stato civile (art. 602). Ed anche l'art. 8 del R. D. 15 novembre 1865, n° 2602, sull'ordinamento dello stato civile, dichiara in quali casi i cancellieri dei tribunali ed ogni altro depositario dei registri dello stato civile possono rilasciare gli *estratti* e i *certificati* negativi o *copie* degli atti da essi custoditi.

2º) La osservazione più notevole di sostanza concerne la *pubblicità degli atti*. Il Progetto, riproducendo anche per questa parte il corrispondente art. 362 del codice civile, ripete che i registri dello stato civile sono pubblici e che chiunque possa richiederne estratti e certificati, e che gli estratti (comprese, s'intende, le copie) devono contenere tutte le annotazioni che si trovano apposte nell'atto originale.

Ma questa norma, ad avviso della Corte, non può essere più applicata nella sua interezza ed in tutti i casi, avuto riguardo alla maggiore estensione delle annotazioni prescritte, che concernono quasi interamente tutto lo stato civile delle persone.

Richiamiamo qui, per opportuna disamina, l'art. 573 del Progetto concernente le annotazioni in calce dell'*atto di nascita*, del quale si vuol formare giustamente e nel modo più largo possibile un atto concernente la *biografia giuridica* della persona.

Ebbene: in calce dell'*atto di nascita*, secondo le varie disposizioni del Progetto, raggruppate in questo articolo, deve farsi annotazione dei seguenti atti:

- a) atti di matrimonio;
- b) atti di morte;
- c) sentenze che dichiarano la presunzione di morte;
- d) sentenze di rettificazione degli atti di nascita;
- e) atti e sentenze concernenti l'acquisto e la perdita della cittadinanza;
- f) atti di riconoscimento e sentenze di dichiarazione giudiziale di filiazione naturale (art. 295 - 297 - 551);
- g) atti di legittimazione dei figli naturali (art. 325 - 553 - 552)
- h) provvedimenti di adozione (art. 366);
- i) provvedimenti di apertura e chiusura della tutela (art. 458);
- l) provvedimenti concernenti l'emancipazione (art. 465);
- m) e l'interdizione;
- n) e l'inabilitazione (art. 478 - 489 - 493);
- o) il ritardo o l'anticipazione della maggiore età (art. 4);
- p) l'assenza (art. 86);
- q) il cambiamento o l'aggiunta del nome e del cognome (art. 8);
- r) la concessione di titoli di nobiltà o di predicato;
- s) ed infine tutti i provvedimenti di rettificazione, di non farsi

luogo, di sospensione, di revoca, di annullamento degli atti di sopra menzionati.

Ora è in considerazione di quest'ultima categoria di provvedimenti che alla Corte sembra eccessiva la disposizione di permettere, senza eccezione, a qualsiasi persona di avere notizia di provvedimenti che menomano la capacità e la dignità della persona, anche quando i provvedimenti stessi siano stati *revocati* o *annullati*, o comunque non possano più interessare i terzi che si fanno a domandare la copia dell'atto di nascita di altra persona.

Ragioni di natura etico-sociale impongono di non rendere noto ai privati, senza un legittimo interesse, fatti che possono esser pregiudizievole alla stima delle persone.

Di questa esigenza si è già reso interprete il legislatore nelle disposizioni seguenti che non sono state tenute presenti dalla Commissione:

A) Nel R. D. 11 novembre 1926, n. 1945, concernente il rilascio dei certificati degli atti dello stato civile, è stabilito che nei certificati relativi agli atti di nascita e di matrimonio riguardanti i figli naturali, l'ufficiale dello stato civile deve omettere ogni indicazione da cui risulti che la paternità o la maternità sia ignota.

Ove si tratti di figlio naturale riconosciuto o legittimato, sarà indicato soltanto il nome del genitore o dei genitori che l'abbiano riconosciuto o dichiarato.

Nel caso di figlio naturale non riconosciuto nè legittimato, il quale sia stato adottato ed abbia ottenuto per decreto reale di fare uso del solo cognome dello adottante, egli dovrà essere indicato nel certificato solo con tale cognome, con l'aggiunta della qualità di figlio adottivo e la menzione di colui o di coloro che l'hanno adottato (art. 1)

E le stesse disposizioni si applicano anche ai certificati di cittadinanza ed a quelli con cui si attesta lo stato di famiglia.

B) Inoltre nell'art. 608, n° 9, in relazione all'art. 604 nn. 2 e 4 del codice di procedura penale vigente è prescritto che nei certificati spediti a richiesta di privati, non si fa menzione, tra l'altro, di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale che pronunciano l'interdizione o l'inabilitazione, e i provvedimenti che li revocano; nè i provvedimenti con i quali il giudice ha ordinato il ricovero della persona in un manicomio o in un riformatorio, e la revoca di tali provvedimenti; nonchè i provvedimenti relativi alla perdita o alla revoca della cittadinanza o all'espulsione dello straniero.

C) Nell'art. 602 dello stesso codice di procedura penale, ampliandosi la disposizione dell'art. 395 del codice civile, il quale è stato riprodotto senza modificazioni alcuna nell'art. 562 del Progetto (ed anche qui vi è una mancanza di coordinamento), è stabilito quanto segue:

“ Nelle copie, negli estratti nei certificati degli atti dello stato civile non si fa menzione della circostanza risultante dai registri dello stato civile che la causa di decesso di una persona fu l'esecuzione della pena di morte, che la persona è morta in carcere o in uno stabilimento per

Parlare di ammissibilità di altri mezzi di prova, senza aver prima precisato che i registri dello stato civile costituiscono il mezzo di prova principale e ordinario, sembra costituire un anacronismo. Bisognerebbe posporre questo articolo, collocandolo immediatamente dopo l'art. 532 corrispondente all'art. 363 del codice attuale, oppure, forse ancora meglio, portare l'art. 532 tra il 520 e il 521 del Progetto modificando la dizione, contenuta nell'art. 532, di "articoli precedenti", in "articoli seguenti".

Art. 522

(Art. 356 e 360 codice civile)

(Deposito di registri)

I registri dello stato civile sono tenuti in doppio originale.

Alla fine di ogni anno uno degli originali è depositato negli archivi del comune e l'altro presso la cancelleria del tribunale.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Venezia — (Rel. Cons. Colagrosso): Si formula il voto che l'articolo venga modificato nel senso che uno degli originali dei registri venga depositato in un ufficio provinciale amministrativo, anziché presso la cancelleria del tribunale, essendo verità incontrovertibile, collaudata da una lunga esperienza, come il servizio di trascrizione e di annotazione, che si compie attraverso gli uffici giudiziari, si traduca, non ostante la persistente vigilanza, nella più tarda, saltuaria e deficiente opera, così da esigere una urgente e radicale innovazione.

CONSIGLIO DI STATO

Gli articoli dal 356 al 361 del codice civile si dicono nella *Relazione* rinviati al futuro regolamento. Una eccezione è fatta per l'obbligo della tenuta dei registri in doppio originale; non meno importante sembra quello della vidimazione preventiva (art. 357 codice civile); ma l'una e l'altra potrebbero essere incluse fra le modalità sostanziali da conservare e raggruppare in altra sede. Quindi l'art. 522 potrebbe essere abolito e rinviato a quella che, come si è detto più volte, non dovrà essere un semplice regolamento, ma una vera legge complementare del codice civile, al pari dell'Ordinamento del 1865.

Gli articoli 358 e 359 del codice civile, nelle parti in cui prescrivono la scrittura degli atti di seguito e senza spazi intermedi in bianco e le annotazioni soltanto in margine, piuttosto che rinviati, vengono ad essere profondamente modificati da parecchi articoli del Progetto, confermati poi e riassunti nel 578, che prescrivono invece le annotazioni in calce agli atti di nascita, ciò che renderà necessario lasciare spazi in bianco fra questi atti.

Anche l'art. 360 del codice civile non sarebbe rinviato del tutto, ma, per quanto concerne il deposito dei registri in cancelleria, trasfuso nell'art. 522, ove questo non dovesse essere stralciato e rinviato come si è detto.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria:

Corrisponde al principio informatore del testo proposto il rinvio al regolamento di tutte le disposizioni contenute dagli articoli 356 a 361 del codice civile, eccettuata quella dell'obbligo della *tenuta dei registri in due esemplari*, uno per l'archivio del comune e l'altro per la cancelleria del tribunale, disposizione questa che riafferma una esigenza di controllo, di garanzia e di sicurezza.

Art. 523

(Art. 362 codice civile)

(Pubblicità dei registri)

I registri dello stato civile sono pubblici; gli ufficiali dello stato civile non possono recusare gli estratti e i certificati negativi che vengano loro richiesti, e debbono fare le indagini che occorrono ai privati negli atti affidati alla loro custodia.

Gli estratti debbono contenere tutte le annotazioni che si trovano apposte nell'atto originale.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Milano — (Rel. Pres. Sez. Pelosi): Su questo articolo deve farsi una osservazione di forma di poco conto, ed una più importante osservazione di sostanza.

CONSIGLIO DI STATO

Che si consenta, alle parti interessate la scelta dei testimoni (come nella *Relazione* si legge) non è un'innovazione: di questa scelta soltanto, anzi, parla il 351 del codice civile; l'aggiunta è per la scelta suppletoria dell'ufficiale di stato civile. Sarebbe meglio dire, pertanto: *scelti dalle parti interessate e in mancanza dall'ufficiale dello stato civile.*

UNIVERSITA'

Università di Milano — (Rel. Prof. *Dallari*): Opportuna la soppressione del requisito della residenza nel comune per i testi; requisito che mentre rappresentava una notevole difficoltà, non offriva garanzia sufficiente.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Procuratori di Torino: Questo articolo, disponendo che l'ufficiale dello stato civile deve preferire i testimoni presentati dalle parti, lascia intendere che quando queste non ne presentino alcuno di loro scelta, egli stesso dovrà procurarsi due persone qualsiasi, aventi beninteso i requisiti voluti dalla legge, per fungere da testimoni, ma che necessariamente, presi come saranno a casaccio (e, in pratica, fra gli uscieri degli uffici municipali o fra i soliti oziosi o frequentatori degli ambulacri degli uffici stessi), non saranno per nulla direttamente informati circa la sussistenza del fatto che dovrebbero attestare. Sarebbe quindi più serio non pretendere affatto la presenza dei testimoni, a meno che non si esigesse che i testi dovessero sempre essere scelti dalle parti fra le persone a diretta conoscenza del fatto (nascita, morte) da attestarsi, disponendo che in mancanza di tali testimoni la dichiarazione della parte non venisse accettata, con le conseguenze di legge.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani — (Rel. Avv. *Drago*): Non sembra superflua l'aggiunta dopo *maggiori di età, di: capaci.*

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria:

L'intervento dei testimoni agli atti dello stato civile è stato felicemente regolato: la preferenza a quelli scelti dalle parti, abolendo ogni limitazione di parentela e di domicilio, se corrisponde ad un principio di giusta libertà, contribuisce bene spesso, specie per gli atti di nascita e di morte, alla sincerità delle attestazioni, in quanto certi fatti assai importanti e molto intimi della vita umana sono appunto presenziati da congiunti e da persone amiche, che solo le parti possono indicare. D'altra parte tale principio di libertà torna a vantaggio anche dell'ufficiale dello stato civile, autorizzato espressamente alla scelta in casi, che in pratica sono frequenti, nei quali i dichiaranti od i contraenti non ne presentino.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste: La maggiore libertà concessa ai dichiaranti nella presentazione dei testimoni ci trova pienamente consenzienti.

Art. 526

(Art. 354 codice civile)

(Dichiarazioni per procura)

Le parti interessate, nei casi in cui non siano tenute a comparire personalmente, possono farsi rappresentare da persona munita di procura speciale per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.

CONSIGLIO DI STATO

Questo articolo e l'articolo 527 (del quale l'epigrafe: *Contenuto degli atti* non sembra esatta, in quanto esso indica semplicemente gli elementi esteriori e formali degli atti stessi) potrebbero essere tolti dal codice civile e trasportati nell'altra sede di cui più volte si è fatto cenno.

UNIVERSITA'

Università di Bologna: Sembra pericoloso in materia così delicata ammettere la procura per scrittura privata autenticata in linea generale. Si può consentirla nei casi di cui all'art. 105, 110; ma non

per la procura a celebrare matrimonio (art. 129) e dichiarare nascite (art. 539), a riconoscere figli naturali (art. 543) (nel qual caso resterebbe dubbio se il riconoscimento fatto per atto notarile possa farsi per procura).

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria:
Si approva la semplificazione della formalità della procura speciale.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste: Approviamo la disposta ammissibilità della procura autenticata.

Art. 527

(Art. 352 codice civile)

(Contenuto degli atti)

Gli atti relativi allo stato civile debbono enunciare il comune, la casa, l'anno, il giorno e l'ora in cui sono formati; il nome, cognome e la qualità dell'ufficiale dinanzi a cui si formano; il nome, cognome, l'età, la professione e il domicilio o la residenza delle persone che vi sono indicate in qualità di dichiaranti e di testimoni, e i documenti presentati dalle parti.

CONSIGLIO DI STATO

Vedasi l'osservazione all'art. 526.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria:

Il concetto informatore di questo articolo, che cioè l'enumerazione delle indicazioni, che devono essere contenute negli atti dello stato civile, debba avere valore dimostrativo, per modo che altre indicazioni, strettamente inerenti all'atto, possano essere fatte, onde precisare meglio lo stato della persona ed il fatto giuridico, registrato dall'atto, non può non essere approvato.

Art. 528

(Art. 353 codice civile)

(Lettura e sottoscrizione degli atti)

L'atto, appena compiuto, sarà letto dall'ufficiale dello stato civile ai dichiaranti ed ai testimoni, i quali debbono sottoscriverlo insieme con lui. Dell'adempimento di questa formalità si fa menzione nell'atto.

Se i dichiaranti o i testimoni non possono sottoscrivere l'atto, si fa pure menzione della causa dell'impedimento.

Se un atto, di cui siasi iniziata la redazione, non possa essere compiuto, l'ufficiale dello stato civile deve indicare nell'atto medesimo la causa dell'interruzione.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. *Modena*): Particolare menzione merita l'obbligo fatto all'ufficiale di stato civile di sottoscrivere l'atto insieme alle parti: sembrerebbe una superfluità, ma ai magistrati è noto purtroppo il mal vezzo degli ufficiali di stato civile di non sottoscrivere contestualmente, ed i molti inconvenienti derivati.

Corte di Appello di Catania — (Rel. Sost. Proc. Gen. *Scalia*): Il Progetto ha voluto molto opportunamente precisare, in modo più inequivocabile di quanto non faccia l'art. 353 del vigente codice, l'obbligo dell'ufficiale dello stato civile di firmare gli atti contestualmente ai dichiaranti.

Sia lecito però osservare che specie nelle grandi città, se non si provvederà ad estendere e disciplinare meglio la facoltà di delega, creando tanti delegati quanti ne sono necessari per il ricevimento personale degli atti, avverrà che o si continuerà nel deplorato sistema che l'ufficiale dello stato civile assista solo nominalmente agli atti che sono di fatto ricevuti da semplici amanuensi, ovvero si sperimenterà un grave disservizio.

CONSIGLIO DI STATO

Vale anche per questo articolo l'osservazione fatta all'art. 526. Ad ogni modo nel primo comma bisogna dire « *è letto* » anziché « *sarà letto* », essendo usato sempre il tempo presente nelle disposizioni del Progetto, a differenza del codice vigente.

per la procura a celebrare matrimonio (art. 129) e dichiarare nascite (art. 539), a riconoscere figli naturali (art. 543) (nel qual caso resterebbe dubbio se il riconoscimento fatto per atto notarile possa farsi per procura).

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria: Si approva la semplificazione della formalità della procura speciale.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste: Approviamo la disposta ammissibilità della procura autenticata.

Art. 527

(Art. 352 codice civile)

(Contenuto degli atti)

Gli atti relativi allo stato civile debbono enunciare il comune, la casa, l'anno, il giorno e l'ora in cui sono formati; il nome, cognome e la qualità dell'ufficiale dinanzi a cui si formano; il nome, cognome, l'età, la professione e il domicilio o la residenza delle persone che vi sono indicate in qualità di dichiaranti e di testimoni, e i documenti presentati dalle parti.

CONSIGLIO DI STATO

Vedasi l'osservazione all'art. 526.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria:

Il concetto informatore di questo articolo, che cioè l'enumerazione delle indicazioni, che devono essere contenute negli atti dello stato civile, debba avere valore dimostrativo, per modo che altre indicazioni, strettamente inerenti all'atto, possano essere fatte, onde precisare meglio lo stato della persona ed il fatto giuridico, registrato dall'atto, non può non essere approvato.

Art. 528

(Art. 353 codice civile)

(Lettura e sottoscrizione degli atti)

L'atto, appena compiuto, sarà letto dall'ufficiale dello stato civile ai dichiaranti ed ai testimoni, i quali debbono sottoscriverlo insieme con lui. Dell'adempimento di questa formalità si fa menzione nell'atto.

Se i dichiaranti o i testimoni non possono sottoscrivere l'atto, si fa pure menzione della causa dell'impedimento.

Se un atto, di cui siasi iniziata la redazione, non possa essere compiuto, l'ufficiale dello stato civile deve indicare nell'atto medesimo la causa dell'interruzione.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. *Modena*): Particolare menzione merita l'obbligo fatto all'ufficiale di stato civile di sottoscrivere l'atto insieme alle parti: sembrerebbe una superfluità, ma ai magistrati è noto purtroppo il mal vezzo degli ufficiali di stato civile di non sottoscrivere contestualmente, ed i molti inconvenienti derivati.

Corte di Appello di Catania — (Rel. Sost. Proc. Gen. *Scalia*): Il Progetto ha voluto molto opportunamente precisare, in modo più inequivocabile di quanto non faccia l'art. 353 del vigente codice, l'obbligo dell'ufficiale dello stato civile di firmare gli atti contestualmente ai dichiaranti.

Sia lecito però osservare che specie nelle grandi città, se non si provvederà ad estendere e disciplinare meglio la facoltà di delega, creando tanti delegati quanti ne sono necessari per il ricevimento personale degli atti, avverrà che o si continuerà nel deplorato sistema che l'ufficiale dello stato civile assista solo nominalmente agli atti che sono di fatto ricevuti da semplici amanuensi, ovvero si sperimenterà un grave disservizio.

CONSIGLIO DI STATO

Vale anche per questo articolo l'osservazione fatta all'art. 526. Ad ogni modo nel primo comma bisogna dire « *è letto* » anzichè « *sarà letto* », essendo usato sempre il tempo presente nelle disposizioni del Progetto, a differenza del codice vigente.

UNIVERSITA'

Università di Catania — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): Meglio si direbbe al primo comma:

« ... ai dichiaranti e ai testimoni *e sottoscritto contestualmente dai dichiaranti, dai testimoni e dall'ufficiale*. Della lettura si fa menzione nell'atto ».

Nel Progetto, per le operate modificazioni dei corrispondenti articoli 352^a e 353 del codice, la formulazione del 1° comma non è molto chiara e felice.

Università di Milano — (Rel. Prof. *Dallari*): Si potrebbe fare obbligo, a chi non sottoscrive l'atto, di dichiarare esso stesso la causa dell'impedimento, perchè la responsabilità della cagione addotta non resti solo all'ufficiale dello stato civile.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Sindacato Avvocati e Procuratori di Bologna — (Rel. Avv. *Redenti*): Non si capisce bene a che cosa si sia voluto alludere e provvedere col capoverso sulla « interruzione » dell'atto.

Commissione Reale Avvocati di Torino — (Rel. Avv. *Abello*): Non risulta in modo esplicito quale sia la sanzione della sottoscrizione non contestuale.

Se essa dovesse consistere nella nullità dell'atto, come per l'analogo art. 353 del codice civile si ritiene essere la sanzione della mancanza di firma, il rimedio potrebbe essere peggiore del male dal momento che il relatore dice che la contestualità fu voluta per eliminare il malvezzo di alcuni ufficiali di non sottoscrivere subito gli atti, che talvolta rimangono privi di tale firma e nulli per mera trascuranza dell'ufficiale.

Il rilievo ci pare tanto più necessario in quanto non pare si possa dubitare che il Progetto di riforma si è sostanzialmente informato al sistema del diritto vigente da cui si è pure quasi testualmente riportata la norma contenuta nell'art. 404 del codice civile col disporre, all'articolo 580 del Progetto, che le contravvenzioni alle disposizioni contenute in questo titolo, sono punite dal tribunale con pena pecuniaria da cin-

quanta a lire mille, oltre il risarcimento dei danni e salvi i casi di delitto previsti dalle leggi penali.

Ci sembra che sarebbe opportuno a tale riguardo un'espressa dichiarazione della legge, dal momento che uno dei più minuti studiosi della materia ed interpreti del codice attuale (v. PIOLA, *Atti dello stato civile*, 2^a ediz. 1915, p. 179) avverte che se l'atto dello stato civile deve essere redatto dal pubblico ufficiale dalla legge designato, l'atto deve contenere in sè stesso la prova che il pubblico ufficiale vi è intervenuto. Questa prova non risulta dalla intestazione che l'atto porti che una determinata persona forma l'atto; questa intestazione non fa certi che quel pubblico ufficiale di fatto vi intervenne: perchè questa prova vi sia, è d'uopo che l'atto porti un segno che solo quella determinata persona che vi è intestata vi abbia potuto apporre. E, siccome il segno col quale una persona fa certi che essa è intervenuta nell'atto è la *firma* della persona stessa che si trovi apposta alla fine dell'atto, così dell'essenza dell'atto dello stato civile è la esistenza nello stesso della firma dell'ufficiale dello stato civile che dalle indicazioni contenute nell'atto risulta avere firmato l'atto stesso: senza tale firma l'atto, quale atto dello stato civile, è giuridicamente inesistente.

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria:

Ampia approvazione merita questo articolo, il quale stabilisce che l'ufficiale dello stato civile deve sottoscrivere l'atto contestualmente ai dichiaranti.

Le nullità che derivano da simile deplorabile trascuratezza sono note; sarebbe per altro opportuno che la inosservanza di tale giustissima norma fosse repressa in modo più congruo che con le multe stabilite, per esempio con la sospensione dall'ufficio nei casi più gravi.

Art. 529

(Art. 359 codice civile)

(Modificazione o annotazione sugli atti)

Nessuna modificazione o annotazione può essere fatta sopra un atto già iscritto nei registri se non sia disposta per legge, o regolamento o per effetto di convenzione internazionale ovvero non sia ordinata dall'autorità giudiziaria.

CONSIGLIO DI STATO

Questa disposizione, piuttosto che all' art. 359 codice civile (citato in epigrafe) il quale riguarda soltanto il *modo* delle annotazioni, si riconnette all' art. 133 del R. D. 15 novembre 1865: ma questo sembra più preciso. In realtà le modificazioni non sono mai nè potrebbero essere *a priori* e direttamente disposte da legge o da regolamento, ma solo con sentenza mediante il procedimento di rettificazione, come del resto è detto in luogo più opportuno, ossia nel capo VI, dall' art. 574, il quale è sufficiente per regolare questo punto.

UNIVERSITA'

Università di Catania — (Rel. Prof. Santoro - Passarelli): La « convenzione internazionale » non è un *tertium genus* di comando legislativo e la menzione che ne è in quest' articolo potrebbe quindi opportunamente scomparire.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Sindacato Avvocati e Procuratori di Bologna — (Rel. Avv. Redenti): Non pare felice la formula dell' articolo, che considera promiscuamente modificazioni o annotazioni disposte per legge o per regolamento, oppure ordinate dalla autorità giudiziaria.

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria: Nulla da obiettare su questo articolo, che riproduce l' art. 363 del codice civile, con la opportuna espressa menzione delle annotazioni permesse sugli atti dello stato civile nei casi preveduti dalle convenzioni internazionali.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste: Per questo articolo valgono le considerazioni svolte intorno all' art. 20 del titolo preliminare.

Art. 530

(Art. 365 codice civile)

(Vigilanza del procuratore del Re)

Il procuratore del Re è incaricato di vigilare per la regolare tenuta dei registri, può in ogni tempo verificarne lo stato, e promuoverne, avvertite le parti interessate, le rettificazioni richieste dall'interesse pubblico e quelle che riguardino errori materiali di scrittura.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Trieste — (Rel. Cons. *Di Mauro*): Nella ipotesi preveduta dall'ultima parte dell'articolo (errori materiali di scrittura), non richiedendosi una vera e propria rettifica dell'atto quale è preveduta dall'art. 574, pare conveniente concedere al pubblico ministero la facoltà di disporre d'ufficio le necessarie correzioni senza l'intervento del tribunale.

CONSIGLIO DI STATO

E' stato tolto l'obbligo delle verifiche annuali del procuratore del Re (art. 365 cpv. codice civile), evidentemente non perchè si voglia sopprimerlo, ma perchè si è considerato materia del regolamento.

La seconda parte dell'articolo, poi, contemplando le rettificazioni promosse di ufficio dal procuratore del Re, troverebbe sede più acconcia nel capo speciale delle rettificazioni, ossia il VI, e precisamente nell'art. 575, dove infatti è stato necessario richiamare questo art. 530 e dove si contempla l'altro caso di rettificazione promossa dal procuratore del Re, cioè nell'interesse delle persone povere.

COMMISSIONI REALI**E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI**

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria: I poteri di vigilanza e di iniziativa del procuratore del Re sono stati nel testo di questo articolo e del successivo, corrispondenti

agli art. 365 e 366 del codice civile, precisati e completati, potendo il procuratore del Re promuovere non solo le rettificazioni richieste nell'interesse pubblico, ma anche quelle che siano indispensabili per riparare errori materiali di scrittura.

Per altro si osserva se non sia il caso di chiarire meglio il testo di questo articolo, stabilendo espressamente che al procuratore del Re è dato il potere più ampio di provvedere direttamente alla correzione degli atti nei casi preveduti nell'articolo 531, senza l'intervento del tribunale.

Art. 531

(Art. 336 codice civile)

(Redazione di atti omessi, distrutti o smarriti)

Qualora avvenga alcuno dei casi espressi nell'articolo 521, il tribunale, sulla istanza del procuratore del Re, può ordinare che siano redatti, se è possibile, gli atti omessi o rifatti quelli distrutti o smarriti, sulla base dell'altro registro esistente, ovvero che si supplisca alla loro mancanza con atti giudiziali di notorietà, mediante le dichiarazioni giurate almeno di quattro persone informate e degne di fede, chiamate sempre le parti interessate, e senza pregiudizio dei loro diritti.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. *Modena*): Opportunamente è stata confermata l'iniziativa del procuratore del Re per fare redigere atti distrutti o smarriti, o provvedere a prove equipolenti.

CONSIGLIO DI STATO

La impropria o ambigua dizione del corrispondente art. 366 del codice civile « *rifatti gli atti omessi* », unanimemente criticata dai commentatori, è stata sostituita dall'altra « *redatti gli atti omessi* ». Ma l'art. 521, qui richiamato, non parla propriamente di *atti omessi*, bensì di *atti non registrati*: con che sembra che la Commissione abbia accolto la interpretazione validamente sostenuta in dottrina (v. specialmente

LANDUCCI in ZACHARIAE, corso di diritto civile francese e trattato parallelo di diritto civile italiano, disp 51, pagine 1068 - 69, nota 4) secondo la quale gli articoli 364 e 366 si riferiscono all'ipotesi di atti omessi nei registri, e non già a quella di atti non formati per mancate dichiarazioni dei fatti che avrebbero dovuto constatare. Se così è, e così pare che dovrebbe essere, bisognerà in questo articolo usare un linguaggio analogo, dicendo « *registrati, se possibile, gli atti omessi* » (la parola *omessi*, in tal caso, si riferirebbe soltanto alla mancata registrazione).

Non sembra poi che la rifazione degli atti distrutti o smarriti debba o possa avvenire sempre o soltanto *sulla base dell'altro registro esistente*, il quale potrebbe, sia pure per improbabile ipotesi, mancare anch'esso, e ad ogni modo, nell'altra ipotesi dell'atto non registrato, verosimilmente neppure esso lo conterrebbe: il suddetto inciso aggiunto all'art. 336, comma primo, codice civile, sarebbe dunque da sopprimere, lasciando al tribunale ogni più ampia facoltà e possibilità circa le fonti e i mezzi per ovviare alle mancanze.

Quanto, infine, al trasporto del capoverso di detto articolo 366 del codice civile nel titolo *del matrimonio*, si conferma qui, e si sviluppa ciò che è stato detto più sopra nelle osservazioni all'art. 135 del Progetto. Tale trasporto non sembra giustificato, almeno dalla ragione che se ne adduce: che cioè esso costituisce un'eccezione alla norma dell'art. 104 codice civile, non potersi proporre domanda di annullamento di matrimonio per incompetenza dell'ufficiale di stato civile dopo un anno dalla celebrazione. La facoltà di domandare l'annullamento e il termine per domandarlo (salva la riduzione di questo a sei mesi come nel Progetto) restano fermi ed integri, e soltanto quando l'azione non sia proposta in termine o sia perenta, può intervenire da parte del tribunale la sanatoria d'ufficio con la trasmissione dell'atto all'ufficiale competente. Così almeno secondo il codice vigente; poichè nell'art. 135 cpv. ult. del Progetto la soppressione della frase « *e sia perenta l'azione per impugnarlo* » potrebbe far pensare che siasi attribuita al tribunale la potestà di ostacolare o troncare con la sua sanatoria l'azione di nullità per incompetenza. Ma non è da credere che una innovazione tanto grave sia stata introdotta senza una giustificazione esplicita, che nella *Relazione* manca. Se dunque le cose sono rimaste, in fondo, come prima, il capoverso di cui si discorre non contiene una norma di diritto sostanziale in tema di matrimonio, ma un modo particolare di regolarizzazione di un atto di stato civile, e quindi mantiene tuttora la sua più adatta collocazione sotto il titolo relativo agli atti dello stato civile.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria:

Vedasi l'osservazione all'articolo 530.

Art. 532

(Art. 363 codice civile)

(Forza probatoria degli atti)

Gli atti dello stato civile formati secondo le disposizioni degli articoli precedenti fanno prova fino a querela di falso di ciò che l'ufficiale pubblico attesta avvenuto alla sua presenza.

Le dichiarazioni dei componenti fanno fede fino a prova contraria.

Le indicazioni estranee all'atto non hanno alcun valore.

MAGISTRATURA**Corte di Appello di Catania — (Rel. Sost. Proc. Gen. Scalia):**

L'articolo non specifica i requisiti considerati essenziali per la validità degli atti di stato civile. Evidentemente è prevalso il concetto di lasciare al magistrato il giudizio in proposito. Ma per evitare disparità di giudizi ed oscillazioni di giurisprudenza sarebbe stato opportuno precisare almeno i principi fondamentali direttivi, che potrebbero essere i seguenti:

1) Incertezza assoluta sulle persone dei dichiaranti, su quelle alle quali l'atto si riferisce e sull'oggetto dell'atto medesimo.

2) Mancanza della qualità di ufficiale dello stato civile (da non confondersi con la semplice incompetenza) nella persona che riceve l'atto.

3) Mancanza dei requisiti richiesti dalla legge relativi alle persone dei dichiaranti, quando i requisiti medesimi siano necessari per attribuire efficacia giuridica all'atto (riconoscimento dei figli illegittimi).

Tale precisazione, anche semplicemente indicativa, sarebbe necessaria, oltre che per le ragioni sopra esposte, anche per potere comminare sanzioni più gravi per le inosservanze della legge, produttive di nullità.

CONSIGLIO DI STATO

La frase « *formati secondo le disposizioni degli articoli precedenti* » che trovasi anche nel corrispondente articolo 363 del codice vigente, è oggetto di critica quasi unanime nella dottrina, la quale osserva che essa dice troppo poco riferendosi alle sole disposizioni del codice civi-

le e non anche a quelle dell'ordinamento del 1865, o dice troppo se, anche soltanto per la inosservanza di alcune disposizioni del codice, intende di stabilire la nullità assoluta degli atti e quindi l'assenza di ogni forza probante. Pur non essendovi perfetto accordo sugli effetti della mancanza di alcuno dei requisiti prescritti, si ritiene in generale che non si possa parlare di nullità di atti dello stato civile, se non nei casi di inesistenza vera e propria; e, ravvisandosi nella frase in questione un carattere pleonastico si conclude che debba considerarsi come non scritta. Meglio, quindi, è sopprimerla nel Progetto.

Vero è che in esso non ha più la stessa portata, essendo scomparsi alcuni degli « *articoli precedenti* » all'art. 353 del codice civile (per es.: quelli relativi alla vidimazione dei registri, alla loro chiusura, alle cancellazioni o postille, al visto sugli allegati ecc.). Ma anche fra quelli rimasti come precedenti vi sono disposizioni la cui inosservanza (per es.: la tenuta dei registri in doppio) non produce di certo l'inesistenza giuridica degli atti; come, viceversa, nelle disposizioni susseguenti e relative alle singole categorie di atti, in altre disposizioni che rimangono o dovranno restare del Regio Decreto del 1865, e in altre ancora tolte dal codice per trasportarle nel regolamento, ve ne sono di quelle non meno essenziali, la cui violazione non si comprende perchè dovrebbe avere influenza e conseguenze meno gravi.

Si nota, a questo proposito, l'accento fatto dalla *Relazione* alla questione se sia opportuno dichiarare nel nuovo codice quali sono i vizi essenziali degli atti dello stato civile; e si può convenire nella risposta negativa, quantunque le gravi dispute in dottrina e giurisprudenza avrebbero potuto far desiderare la eliminazione delle incertezze su alcuni punti; basta, comunque, quell'accento per dimostrare che, anche secondo la Commissione Reale, non tutti i vizi tolgono all'atto quel tanto di forza probante che dal suo contenuto gli è permessa.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria:

Qualche riserva deve muoversi, al principio adottato dal Progetto, quello cioè di non elencare i requisiti che si considerano essenziali alla validità dell'atto dello stato civile, lasciandone la determinazione, caso per caso, al magistrato, come avviene ora. Sembra invece che in materia tanto delicata e di profondo interesse pubblico sarebbe opportuno stabilire i requisiti essenziali dell'atto, riguardanti per esempio l'ufficiale rogante o chi lo sostituisce, la legale delegazione alla rogazione dell'atto, la forma del medesimo. Le quali cose non costituiscono materia di regolamento, ma, per la loro importanza sostanziale, costituiscono materia degna di essere fermata nel codice.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste: *Vedasi l'osservazione all'articolo 521.*

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori della Venezia Tridentina — (Rel. Avv. Bertolini): Non pare giustificato l'ultimo comma: « le indicazioni estranee all'atto non hanno alcun valore » perchè in tal modo si potrebbe privare qualcuno di una prova preziosa. Si pensi al riconoscimento (art. 280) e all'azione di dichiarazione di paternità (art. 299).

Sarebbe preferibile il dire: « Le indicazioni estranee all'atto valgono solo come scritto autentico proveniente da chi le ha fatte ».

Art. 533

(Articoli 367, 368 codice civile; articoli 20 e 29 R. decreto 28 gennaio 1886, n. 2804 di promulgazione e modifica della legge consolare del 15 agosto 1865; articoli 167, 168, 169, 183, 184 regolamento consolare 7 giugno 1866, n. 2996).

(Atti di nascita o morte fuori del Regno)

I cittadini che si trovano fuori del Regno debbono fare, con le forme stabilite da questo codice, le dichiarazioni per gli atti di nascita o di morte al regio agente diplomatico o consolare del luogo in cui tali fatti accadono.

Se ivi manchino regi agenti diplomatici o consolari, le dichiarazioni debbono essere fatte con le forme stabilite dalla legge del luogo, alle autorità competenti.

In tale caso copia autenticata dell'atto, che fa fede, è subito trasmessa, a cura del dichiarante, al regio agente diplomatico o consolare di più vicina residenza.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Avv. Modena): Innovazioni degne di rilievo e di consenso si ritrovano nelle norme che interessano cittadini che si trovano fuori del Regno: costoro debbono denunciare *nascite e morti* agli agenti diplomatici o consolari: se questi mancano ad altre autorità locali competenti, ma in tal caso si debbono interessare che gli atti pervengano agli uffici consolari.

Corte di Appello di Torino — (Rel. Pres. Sez. Burzio):

Notevole l'obbligo ai cittadini residenti all'estero di fare le dichiarazioni volute per gli atti di nascita e di morte ai regi agenti diplomatici e consolari.

Viene per tal modo sempre meglio affermato e mantenuto il concetto della patria anche per i cittadini che si trovano per qualsiasi ragione oltre i confini materiali della stessa.

CONSIGLIO DI STATO

Dal punto di vista sistematico, questo articolo, come pure il seguente 534, non riferendosi a tutti gli atti dello stato civile, anzi neppure a quei tre di cui si occupa il codice, sono fuori posto tra le *disposizioni generali* e dovrebbero essere trasportati nei capi II, III, e IV, ciascuno per la parte che gli compete; diversa è la cosa pei corrispondenti articoli 367 e 368 del codice vigente, che si riferiscono indistintamente a tutti gli atti od almeno a tutte quelle tre specie (nascita, matrimonio, morte) dei quali pure si occupa esclusivamente il titolo XII. Nel merito però si osserva:

Anzitutto è vero che ora è facoltativa pei nostri connazionali all'estero la trasmissione ai consoli degli atti di stato civile ricevuti dalle autorità del luogo, ma solo in quanto essi possono trasmetterli direttamente agli uffici di stato civile del Regno, ai quali gli stessi consoli in definitiva li dovrebbero trasmettere. Se si ritiene inopportuna questa omissione del tramite dell'autorità consolare, che dev'essere informata del movimento e dello stato degli italiani all'estero, si tolga pure la facoltà della trasmissione diretta. Ma poichè la stessa *Relazione* accenna a casi in cui pel solo fatto della nascita si diventa anche cittadini stranieri secondo la legge del luogo (ciò che del resto è noto), e poichè, anche all'infuori della doppia cittadinanza, può configurarsi l'ipotesi di Stati i quali per i fatti di stato civile che in essi avvengono, anche se riguardanti stranieri, esigano l'intervento delle autorità proprie, è grave e pericoloso impedire ai nostri connazionali quella formazione di atti davanti le autorità straniere, che può essere condizione indispensabile del riconoscimento e della prova dello stato civile nel paese in cui essi vivono. A dir vero, un divieto espresso nel Progetto non c'è; e la proposta riforma può intendersi nel senso che è fatto obbligo ai connazionali di far ricevere le dichiarazioni di nascita e di morte dai nostri consoli, senza preoccuparsi se le stesse dichiarazioni debbano essere o siano state ricevute anche dalle autorità del luogo. Ma perchè l'obbligo abbia una sanzione efficace, bisogna arrivare (come arriva implicitamente il Progetto, sopprimendo l'art. 367, comma primo, del codice vigente) a negar fede, per i nazionali, agli atti di stato civi-

le formati all'estero secondo le leggi del luogo: ciò che è molto grave dal punto di vista dei principî generali, e può riuscire ingiusto in molti casi di scusabile ignoranza. Occorre pertanto che sia con molta attenzione considerato questo punto, pur riconoscendosi l'alto e nobile intento di interesse e dignità nazionale a cui la riforma è ispirata. Tanto più poi che nel seguente art. 534 si è lasciata per il matrimonio l'opzione tra la celebrazione avanti al console o secondo la legge locale, dandosi per solo motivo di ciò la possibilità di matrimoni fra cittadini e stranieri, la quale non impedirebbe di adottare la stessa norma dell'articolo precedente per i matrimoni fra connazionali. Nulla da osservare, del resto, in merito a questo articolo, salvo che, riguardando la *celebrazione* del matrimonio e non soltanto la redazione dell'atto, meglio ancora che nel capo III del titolo XIII (come si è detto dianzi) dovrebbe essere trasportato nel titolo VI capo V, intitolato appunto *della celebrazione del matrimonio* (e precisamente nell'art. 123 o subito dopo); in coerenza col sistema seguito dal codice vigente, e rispettato nel Progetto, di escludere dal titolo *degli atti dello stato civile* tutto ciò che riguarda la sostanza dell'atto di matrimonio, anche se richiede od implica l'intervento dell'ufficiale di stato civile.

UNIVERSITA'

Università di Catania — (Rel. Prof. *Santoro - Passarelli*): Si voleva forse dire nel terzo comma « copia autenticata », ma « autentica ».

Università di Milano — (Rel. Prof. *Dallari*): In luogo dell'incongrua indicazione di un termine fisso per la trasmissione della copia, bene si prescrive nel Progetto che questa « è subito trasmessa ».

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Sindacato Avvocati e Procuratori di Mantova — (Rel. Avv. *Finzi*): Sembra opportuno una disposizione la quale detti che in ogni caso, occorrendo, potrà essere provveduto d'ufficio dal rappresentante del pubblico ministero.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Roma — (Rel. Avv. *Pizzicaria*): In ordine all'ultimo capoverso e alle ragioni che ne hanno determinato il contenuto, quali risultano dalla *Relazione* al Progetto, si fa raccomandazione al Governo perchè, allorquando il primo libro del nuovo codice civile andrà in vigore, voglia richiamare l'attenzione dei R. Agenti diplomatici e consolari sulla opportunità che essi richiedano periodicamente di ufficio notizie di denunce di nascite o di morti fatte da cittadini fuori del Regno alle autorità dei luoghi vicini a quello in cui i detti agenti esercitano le loro attribuzioni.

Commissione Reale Avvocati di Torino — (Rel. Avv. *Abello*): *Vedansi le osservazioni generali al titolo XIII.*

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Treviso — (Rel. Avv. *Monico*): Notevole l'obbligo pei figli degli italiani all'estero, d'essere come tali subito iscritti nei nostri registri di stato civile, pur se per effetto di leggi locali essi acquistino, col solo fatto della nascita, anche la cittadinanza straniera.

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria: Gli art. 533, 534 e 535, riproducendo gli art. 367 e 368 del codice civile, ma ampliandone la applicazione, regolano gli atti di nascita, di morte e di matrimonio dei cittadini che si trovano all'estero.

Plaudiamo a queste disposizioni, che sono ispirate alla rinnovata coscienza nazionale ed alla volontà, come ricorda la *Relazione*, oggi potentemente affermata, che i cittadini residenti all'estero siano equiparati quanto più è possibile a quelli residenti nel Regno. Donde l'obbligo per essi di fare le dichiarazioni per gli atti di nascita e di morte al regio agente diplomatico o consolare del luogo in cui tali fatti si sono verificati; la facoltà di celebrare il matrimonio secondo la legge del luogo, ma l'obbligo di trasmettere una copia dell'atto autenticata al regio agente più vicino.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste: *Vedasi l'osservazione all'articolo 534.*

Art. 534

(Atti di matrimonio fuori del Regno)

La celebrazione del matrimonio fuori del Regno fra cittadini oppure fra cittadini e stranieri può essere compiuta con le norme stabilite da questo codice innanzi al regio agente diplomatico o consolare del luogo oppure con le forme stabilite dalla legge del luogo innanzi all'autorità competente, salvo in questo caso l'osservanza dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

MAGISTRATURA

Corte di Cassazione del Regno: Questo articolo, così come trovasi redatto, lascia dubbiosi sulla portata della disposizione che contiene. Data la sede in cui si trova, evidentemente non può avere carattere sostanziale, cioè di norma che permetta la celebrazione del matrimonio da persone e con forme diverse da quelle imposte dalla legge italiana; le norme di questa specie devono trovare, e trovano, posto nella legge consolare e nei trattati internazionali.

Lo scopo della norma è più modesto, quello di imporre ai consoli la osservanza, nella celebrazione, delle forme imposte dalla legge italiana e di imporre la trasmissione della copia dell'atto di celebrazione, fatto innanzi all'autorità competente, al regio agente diplomatico e consolare più vicino.

In questo senso, ad evitare dubbi nell'interpretazione della legge, dovrà essere chiarito il dettato dell'articolo.

CONSIGLIO DI STATO

Vedasi l'osservazione all'art. 533.

UNIVERSITA'

Università di Catania — (Rel. Prof. Santoro - Passarelli): Non sembra che questa disposizione trovi la sua sede più opportuna nel titolo relativo agli atti dello stato civile. Non si tratta di una disposizione concernente la formazione dell'atto di stato civile, ma di una disposizione concernente la celebrazione del matrimonio, cioè la costituzione del fatto stesso che l'atto deve attestare. Se ne propone il trasferimento, previa soppressione dell'inciso finale "salvo in questo caso ecc.," e corrispondente modificazione del precedente articolo 533, nel capo relativo alla celebrazione del matrimonio, sotto il quale potrebbe prender posto fra gli articoli 130 e 131.

Università di Genova e Università di Parma — (Rel. Prof. Allara): Appare sbagliata la collocazione della norma nel presente titolo, giacchè tale norma riguarda non già l'atto di matrimonio, come atto dello

stato civile, ma la forma di celebrazione del matrimonio. Al contrario di quanto si è verificato pur altre norme che, pur avendo attinenza alla materia degli atti dello stato civile, sono state collocate fuori del presente titolo, questa norma è stata in quest'ultimo collocata, mentre sembra che la sede razionale di essa sia piuttosto il titolo relativo al matrimonio.

Università di Messina — (Rel. Prof. *Degni*): Notevole modificazione, e senza dubbio lodata, quella contenuta in questo articolo, in cui si stabilisce espressamente, risolvendo una questione che è stata oggetto di vive controversie, che il matrimonio all'estero fra cittadini o fra cittadini e stranieri può essere celebrato, oltre che innanzi al console, che è ufficiale dello stato civile, anche innanzi al regio agente diplomatico.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Sindacato Avvocati e Procuratori di Bologna — (Rel. Avv. *Redenti*): Questo articolo, relativo alla celebrazione del matrimonio all'estero, sembra del tutto fuor di luogo fra le norme relative agli atti dello stato civile, e può indurre in gravi equivoci o perplessità circa la natura giuridica rispettiva della celebrazione e della registrazione.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Roma — (Rel. Avv. *Schupfer*): Si è già esposta l'opportunità, a proposito dell'art. 131, di trasportare ivi, in sede più propria, il disposto di questo articolo che riguarda il matrimonio di cittadini fuori del Regno.

Commissione Reale Avvocati di Torino — (Rel. Avv. *Abello*): Vedansi le osservazioni generali al titolo XIII.

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria
Vedasi l'osservazione all'articolo 553.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste: Nulla vi è a obiettare sulla sostanza dell'articolo; piuttosto si rileva che non sembra questa la sede più idonea per esso così come è formulato. La forma di celebrazione del matrimonio contratto all'estero fra cittadini o fra cittadini e stranieri, a parte la considerazione che rappresenta un'applica-

zione specifica del principio generale contenuto all'art. 14 delle disposizioni preliminari rispetto alla legge regolatrice della forma degli atti, potrebbe trovare sede più idonea nel capo V del titolo VI. Qui invece dovrebbe essere regolata soltanto la trasmissione e la registrazione della copia dell'atto che attesta l'avvenuta celebrazione secondo le forme della legge del luogo.

Si propone pertanto che questo articolo sia escorporato dal titolo XIII e portato alla fine del capo V del titolo VI, sopprimendosi l'ultima frase "salvo in questo caso l'osservanza dell'ultimo comma dell'art. precedente", e che l'art. 533 sia completato aggiungendosi al primo comma, là dove si dice: "atti di nascita o di morte", gli atti di matrimonio.

Art. 535

(Art. 368 codice civile)

(Trasmissione di atti ricevuti all'estero)

I regi agenti diplomatici o consolari e i funzionari che ne fanno le veci devono nel più breve termine possibile trasmettere copia degli atti, da loro ricevuti o a loro pervenuti, al ministero degli affari esteri, per cura del quale si fanno pervenire per la trascrizione:

gli atti di nascita all'ufficio dello stato civile del domicilio del padre del bambino, o della madre se il padre non è conosciuto;

gli atti di matrimonio all'ufficio dello stato civile del comune dell'ultimo domicilio degli sposi;

gli atti di morte all'ufficio dello stato civile del comune dell'ultimo domicilio del defunto.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. *Modena*): Il Progetto sancisce — ed era ovvio — l'obbligo degli agenti italiani all'estero di trasmettere al ministero nel più breve termine gli atti di stato civile da essi ricevuti.

Corte di Appello di Trieste — (Rel. Cons. *Di Mauro*): In armonia con quanto è disposto nelle due ultime ipotesi è opportuno che anche per la prima sia precisato che il domicilio da prendersi in con-

siderazione come località in cui dovrà seguire la trascrizione dell'atto debba essere *l'ultimo*. Si ravvisa pure sia il caso di prescrivere che, ove il domicilio non sia conosciuto, la trascrizione segua nei registri del comune di nascita del padre, e, se questo non sia conosciuto, della madre.

Analoga aggiunta si propone per le due ultime ipotesi.

CONSIGLIO DI STATO

Qualunque sia la sorte dei due articoli precedenti, questo può rimanere invariato nella duplice sua ipotesi di atti *ricevuti* dagli agenti diplomatici o consolari e di atti ad essi *pervenuti*. Ma converrebbe anche trasportarlo (tripartito, s'intende) nei successivi capi II, III e IV.

Nel merito, si conviene che l'attuale termine di tre mesi è eccessivo, ma non è esatto che la diversità grande delle distanze renda impossibile stabilirne un altro qualsiasi, trattandosi di un termine per la spedizione e non per l'arrivo.

UNIVERSITA'

Università di Genova — (Rel. Prof. *Allara*): *Vedasi l'osservazione all'articolo 333.*

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Avvocati di Bologna: L'articolo fa obbligo ai regi agenti diplomatici e consolari di trasmettere *nel più breve termine possibile* (anzichè nel termine di tre mesi, di cui all'art. 368 del vigente codice) gli atti ivi indicati al ministero degli affari esteri, il quale — a sua volta — dovrà trasmettere quelli di matrimonio e di morte all'ufficio di stato civile dell'ultimo domicilio.

Sarebbe forse opportuno che nell'articolo stesso si inserisse l'obbligo, a carico del predetto ufficio, di dare immediata comunicazione degli atti ricevuti all'ufficio del comune di nascita dell'interessato. E ciò perchè quest'ultimo ufficio può e deve considerarsi il luogo di concentramento di tutte le modificazioni che avvengono nello stato civile di una persona.

Commissione Reale Avvocati di Torino — (Re^l. Avv. *Abello*): È bene, a differenza di quanto si dispone nella seconda parte dell'art. 368 codice civile, non fissare il termine per la trasmissione degli atti e disporre che essa avvenga nel più breve termine possibile.

Così, non solo si evita la questione, che fu già fatta, se possono accertarsi e trascriversi gli atti che giungono dopo i tre mesi, senza la relativa autorizzazione del tribunale, ma si consacra ancora in un testo legislativo il particolare interesse che lo Stato ha e dimostra verso i suoi cittadini e la premurosa cura con cui vuole, più celermente che sia possibile, avere nei suoi registri copia ed estratto degli atti di stato civile che si compiono all'estero.

Si può osservare che, anche pel diritto vigente, come fu già autorevolmente accennato (v. PIOLA-CASELLI, voce *atti di stato civile* in "Dizionario del diritto privato dello SCIALOJA", vol. I) deve ritenersi essere così grave e preciso dovere del cittadino che ha fatto procedere all'estero ad un atto di stato civile che lo riguarda, farne indiretta o diretta rimessione agli uffici dello stato civile del Regno, che lo Stato stesso ha provveduto per avere la trasmissione di tali atti in altro modo, mediante convenzioni internazionali colle diverse potenze.

Si può ancora aggiungere che, come fu assai bene osservato, per giustificare l'opportuna riforma apportata alla legge vigente in questo punto (v. relaz. AZARA, p. 224) e come abbiamo accennato nelle nostre osservazioni generali, non sembra che le disposizioni contenute negli art. 367 e 368 siano conformi alla volontà, oggi potentemente affermata, che i cittadini residenti all'estero siano equiparati quanto più è possibile a quelli residenti nel Regno.

Gli italiani all'estero debbono sentirsi fieri della loro nazionalità, ma come hanno il diritto di ottenere protezione ed aiuto dalle nostre autorità diplomatiche e consolari, così debbono sottostare a tutti gli obblighi che sono ad essi imposti dalla loro qualità di italiani.

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria: L'articolo potrebbe sembrare che contenesse disposizioni regolamentari; invece esso detta vere e proprie norme di legge in quanto fissa il luogo nel quale deve avvenire nel Regno la trascrizione dell'atto; il che è di peculiare importanza per lo stato civile della persona.

In fine, intorno a questo argomento, non possiamo che associarci alle considerazioni della *Relazione* per quanto riguarda l'abolizione del termine di tre mesi stabilito dall'art. 368 ai regi agenti diplomatici e consolari per la trasmissione degli atti dello stato civile agli effetti della loro trascrizione. A prescindere da altri motivi ivi espressi, facendo obbligo ai regi agenti di trasmettere gli atti nel più breve termine possibile, senza peraltro fissarlo, il Progetto ha evitato, come opportunamente osserva la citata *Relazione*, il ritorno della questione tante volte sollevata intorno all'art. 368, se cioè possono essere accettati e trascritti nei registri, senza l'autorizzazione del tribunale, gli atti che pervengono all'ufficiale dello stato civile dopo tre mesi dalla loro data.

Art. 536

(Art. 369 e 370 codice civile)

(Atti riguardanti il Re e la Famiglia Reale)

Il presidente del Senato assistito dal notaio della Corona adempie le funzioni di ufficiale di stato civile per gli atti di nascita, di matrimonio e di morte del Re e delle persone della Famiglia Reale.

Gli atti sono iscritti sopra un doppio registro originale, l'uno dei quali è custodito nell'archivio generale del Regno e l'altro nell'archivio del Senato a norma dell'articolo 38 dello Statuto (1).

(1) Soggetto a revisione per coordinamento,

Nessuna osservazione.

CAPO II

Degli atti di nascita e di ricognizione della filiazione

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

CONSIGLIO DI STATO

La duplicità dell'intitolazione, riprodotta dal codice vigente e quivi già abbastanza giustificata in quanto l'art. 181 ammette il riconoscimento del figlio naturale con la dichiarazione di nascita fatta da uno o ambedue i genitori, lo è ancor più nel Progetto, di cui l'art. 280, risolvendo, come si è visto, una questione assai dibattuta, ammette espressamente tale riconoscimento mercè apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile. Soltanto alla parola *ricognizione* converrebbe sostituire *riconoscimento*.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Avvocati di Torino — (Rel. Avv. *Abello*): Il Capo II relativo agli *atti di nascita*, in connessione col settimo, è indubbiamente il più importante; a tali atti invero, ed a ragione, si è data la massima rilevanza col disporre che in essi siano annotate tutte le notizie interessanti la vita del nato e in particolare (prog. art. 573 e segg.) tutti i provvedimenti che, nel corso della vita, modificano lo stato o la capacità delle persone così da formare, come ripetutamente si dice nella *Relazione*, la sua biografia giuridica.

E' degna quindi di rilievo la particolare cura che pare essersi posta nel regolare le dichiarazioni occorrenti per ricevere gli atti di nascita e di ricognizione di filiazione ed i loro effetti.

Art. 537

(Art. 371 codice civile)

(Termine e forma per la dichiarazione di nascita)

La dichiarazione di nascita si deve fare all'ufficiale dello stato civile nei dieci giorni successivi alla nascita.

Se il bambino non gli è presentato, l'ufficiale dello stato civile deve assicurarsi della verità della nascita o mediante certificato da rilasciarsi in carta libera dal medico oppure dalla levatrice che hanno assistito al parto, o altrimenti.

Egli può anche, quando lo reputi necessario, esigere la presentazione del neonato.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. *Modena*): Degna di particolare rilievo la protrazione al decimo giorno per il termine della denuncia di nascita, riconosciuto che non infrequentemente il termine di cinque giorni veniva sorpassato e forniva materia per lunghe pratiche negli uffici giudiziari. Anche dopo il sedicesimo giorno si accetta la dichiarazione ma non si iscrive sul registro che dopo il regolare ordinario procedimento, che è immutato.

Si riconosce opportuno che di regola l'infante non debba essere presentato; equo temperamento la facoltà di richiedere la presentazione.

Corte di Appello di Catania — (Rel. Sost. Proc. Gen. *Scalia*): Saggiamente si elimina l'obbligo, d'altronde caduto in desuetudine, della presentazione del neonato all'ufficiale dello stato civile, e si estende a dieci giorni il termine per la dichiarazione di nascita.

Per rendere più facile alla madre il riconoscimento della prole naturale, ritengo che sia opportuno estendere il termine almeno al quindicesimo giorno, perchè gli effetti del puerperio, nella maggioranza dei casi, non renderebbero prima di tal termine possibile una dichiarazione personale della madre, specie se questa risieda in località lontana dall'ufficio dello stato civile, tranne che si voglia adottare il sistema di quelle legislazioni straniere (russa, germanica, inglese) che, pur prescrivendo per la dichiarazione un termine breve, ammettono la possibilità della proroga a richiesta della parte.

CONSIGLIO DI STATO

Si innova all'art. 371 del codice vigente, prolungando il termine per le dichiarazioni di nascita da cinque a dieci giorni, che si ravvisano in generale sufficienti.

Il secondo comma sanziona legislativamente la consuetudine, ormai invalsa per necessità di cose, di non presentare il neonato all'ufficiale dello stato civile, mentre, secondo l'art. 371 del codice vigente, la presentazione sarebbe la regola, derogabile solo per circostanze gravi.

UNIVERSITA'

Università di Catania — (Rel. Prof. Santoro - Passarelli): Si propone di modificare nel modo seguente:

« La dichiarazione di nascita si deve fare, nei dieci giorni successivi alla nascita, all'ufficiale dello stato civile, *a cui dev'essere altresì presentato il neonato.*

L'ufficiale dello stato civile può, per gravi motivi, dispensare dalla presentazione del neonato.

Se il bambino non gli è presentato ... »

Si mantiene il nuovo termine, sembrando meritevoli di considerazione i rilievi della *Relazione* (p. 226 seg.), ma si ritorna al codice (art. 371), con la proposta formula, circa l'obbligo della presentazione del neonato. E' una garanzia della sincerità dell'atto di stato civile che si crea, alla quale, di regola, non si deve rinunciare, pur ammettendo che, per gravi motivi, l'ufficiale dello stato civile possa dispensare dalla presentazione. Se nei grandi centri è diventata una regola la dispensa, questa non è una buona ragione per sancire legislativamente tale regola, come si sostiene nella *Relazione*. Invece si deve pretendere dagli ufficiali dello stato civile l'osservanza dell'obbligo della presentazione (contro, da ultimo, Ascoli). Con la nuova formula è incompatibile l'attuale 3° comma.

Università di Milano — (Rel. Prof. Dallari): In considerazione della pratica che quasi sempre porta alla dichiarazione di malattia o di delicata salute del neonato, è opportuno il non avere più richiesto, come regola, la presentazione del neonato.

COMMISSIONI REALI E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Avvocati di Bologna: Il Progetto porta da cinque a dieci giorni il termine per la denuncia di nascita.

Tale prolungamento non parrebbe necessario e nemmeno opportuno, dato lo sviluppo dei mezzi e delle vie di comunicazione verificatosi specialmente in questi ultimi anni.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Capodistria: Lodevole la disposizione di questo articolo.

Commissione Reale Procuratori di Catanzaro — (Rel. Avv. *Supino*): La regola è la *non presentazione* del neonato, che l'ufficiale dello stato civile può richiedere *quando lo reputi necessario*.

Esattamente osserva l'esimio Relatore AZARA, che ciò è conseguenza anche dell'impossibilità materiale della presentazione nei grandi centri.

Senonchè — onde possa l'ufficiale dello stato civile procedere ad un rapido accertamento e controllo dei certificati e delle dichiarazioni, di cui agli art. 537 e 541 — si renderebbe necessario, che la levatrice o il medico intervenuti al parto ne facessero immediata e circostanziata denuncia sotto la loro personale responsabilità, e senza attendere i dieci giorni della dichiarazione.

Commissione Reale Avvocati di Torino — (Rel. Avv. *Abello*): Opportune sembrano le modifiche ed aggiunte che furono apportate all'art. 371 del codice civile.

Dal momento che il conoscere il fatto di una nuova nascita interessa l'intera società (ed è perciò che il legislatore non ha lasciato all'arbitrio privato il dichiarare o no la nascita di una persona ma ne ha fatto un categorico obbligo per determinate persone), è giusto che a queste sia dato modo o mezzo più sicuro, o meno disagiata, di assolverlo e perciò sia fissato loro un termine di dieci giorni anzichè di cinque che, effettivamente, possono parere talvolta non sufficienti se si tiene conto delle distanze di certe località dalle sedi di uffici e delle condizioni di lavoro e di salute in cui si possono trovare coloro che hanno l'obbligo di fare la dichiarazione.

Ed è bene, anche per tali considerazioni, ed in omaggio a quella che in certi luoghi e in certi tempi è costante consuetudine, che non si sia più affermato come primo obbligo di chi fa la dichiarazione di presen-

tare il neonato e sia posta come regola la dispensa da tale presentazione, che invece pel codice vigente dovrebbe aversi solo per circostanze gravi.

Ci sembra, anzi, che, dal momento che all'ufficiale di stato civile sono riconosciuti i più ampi poteri di indagine e di accertamento ed è disposto che, se il bambino non gli è presentato, egli ha l'obbligo di assicurarsi della nascita o mediante certificato da rilasciarsi in carta libera dal medico oppure dalla levatrice che hanno assistito al parto e lo stesso comma aggiunge ancora che egli può pure assicurarsi altrimenti, sia inutile l'ultimo comma e che di conseguenza, se ne dovrebbe proporre la soppressione; tanto più che in qualche caso (es. gravissima malattia del bambino) il diritto di esigere la presentazione, invece di recarsi sul luogo o mandare persona di fiducia, potrebbe essere inumano od impossibile.

Commissione Reale Procuratori di Torino: Buona la disposizione per la quale è prolungato il termine per la dichiarazione delle nascite all'ufficio di stato civile: effettivamente insufficiente è lo spazio di cinque giorni stabilito dall'attuale codice civile, quando si consideri che buona parte della nostra popolazione abita in zone montagnose di difficile accesso, specie d'inverno, agli uffici comunali; non appare esagerato il nuovo termine progettato di dieci giorni, se si pensi che la legge germanica concede persino tre mesi per l'analoga dichiarazione: naturalmente però il termine deve essere unico per tutto il territorio e inderogabile.

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria: Questo articolo presenta una particolare importanza, perchè, contemplando la dichiarazione della nascita, contiene due opportunissime riforme in confronto del testo attuale in ordine alla forma ed al termine della dichiarazione.

Intanto diventa regola quello che oggi è formalmente una eccezione, ma che invece costituisce una pratica costante in tutti gli uffici dello stato civile, cioè si stabilisce come regola generale la facoltà della non presentazione all'ufficiale dello stato civile del neonato, salvo però il diritto di quest'ultimo di esigerne la presentazione.

Tale innovazione, mentre corrisponde ad un elementare principio di sincerità, nulla toglie alle garanzie, che debbono accompagnare la dichiarazione, perchè la verità della nascita deve essere dimostrata mediante certificato medico o certificato della levatrice, che hanno assistito all'atto, ovvero altrimenti, lasciando all'apprezzamento discrezionale dell'ufficiale dello stato civile stabilire le modalità di un diverso accertamento. Deve farsi, per altro, qualche riserva intorno a tale discrezionalità, e ciò non nei confronti dell'ufficiale dello stato civile, che oggi è sempre o quasi sempre il podestà, ma per ragioni obiettive derivanti dall'importanza e dalla delicatezza di questo primo atto della vita,

che può essere tutta la vita della persona. Si ritiene che tale discrezionalità debba essere per lo meno contenuta entro certi limiti e condizioni, che potrebbero magari ridursi alla delega da farsi ad un agente o funzionario del comune ovvero anche a persona di fiducia, espressamente menzionata, per l'accertamento della nascita.

Altra innovazione è il termine per fare la dichiarazione, che è stato aumentato a dieci giorni, senza proroghe. Fra i vari sistemi seguiti dalle varie legislazioni e che possono sostanzialmente ridursi a due, quello di un termine brevissimo, ma prorogabile con una certa larghezza, e quello di un termine più ampio, ma improrogabile, il Progetto ha scelto quest'ultimo.

E noi consentiamo, considerando tale termine sufficiente, come nota la *Relazione*, per le condizioni del territorio nazionale e per i motivi di igiene invocati per la partorienti in modo da agevolare il riconoscimento dei figli naturali.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste: Si migliora notevolmente l'art. 371 del codice attuale portando da cinque a dieci giorni il termine per la presentazione della dichiarazione di nascita ed eliminando l'obbligo, ormai praticamente caduto in disuso, della presentazione del neonato. E' bene, però come fa il Progetto, lasciare all'ufficiale dello stato civile la facoltà di ordinarla.

Art. 538

(Art. 372 codice civile; art. 61 ordinamento stato civile
15 novembre 1865, n. 2602)

(Dichiarazione tardiva)

Dopo i dieci giorni dalla nascita la dichiarazione non può essere iscritta nel registro di nascita se non con l'osservanza del procedimento stabilito per la rettificazione degli atti dello stato civile.

La dichiarazione tardiva è provvisoriamente annotata in apposito registro.

CONSIGLIO DI STATO

Qui converrebbe inserire l'art. 61 del R. D. 15 novembre 1865 (trascrizione della sentenza con l'atto tardivo di nascita), che del resto è espressamente richiamato nell'epigrafe.

Utile ed opportuno si riconosce il registro pel ricevimento provvisorio delle dichiarazioni tardive.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Avvocati di Torino — (Rel. Avv. *Abello*): E' opportuno che si sia introdotto un apposito registro per annotarvi provvisoriamente le dichiarazioni di nascita fatte tardivamente.

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria: Ci associamo a quanto è stato disposto per la dichiarazione fatta tardivamente e specialmente alla innovazione proposta, quella cioè della tenuta di un apposito registro per annotarvi provvisoriamente le dichiarazioni stesse in attesa che il tribunale provveda per l'autorizzazione alla iscrizione. E' utile, anzi sembra necessario, che nell'ufficio dello stato civile rimanga bene in evidenza, durante le inevitabili more della relativa procedura, il fatto della nascita, specie quando si consideri che nel frattempo può intervenire un fatto, altrettanto importante, come la morte.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste: Sembra opportuna l'introduzione obbligatoria di un apposito registro su cui debbano essere provvisoriamente annotate le dichiarazioni di nascita tardivamente presentate, in attesa che sia compiuto il procedimento stabilito per la rettificazione dell'atto.

Si rileva però che tale opportuna disposizione non elimina completamente ogni inconveniente, ma lascia invece sussistere quello più grave cioè che tale annotazione provvisoria debba protrarsi per un tempo indeterminato, non stabilendo alcun obbligo quanto alle persone che devono promuovere la rettificazione dell'atto nè il termine entro cui il procedimento debba essere avviato. La funzione pubblicistica degli atti e dei registri dello stato civile e la funzione sociale che essi adempiono richiederebbero invece che tale procedimento fosse quanto prima compiuto, eliminando ogni incertezza, senza attendere il sopraggiungere di un interesse abbastanza forte che induca l'interessato a sopportare le spese del procedimento. A ciò potrebbe provvedersi sia con lo stabilire un procedimento d'ufficio, con chiamata degli interessati, sia con l'imporre a determinate persone (genitore esercente la patria potestà o tutore) l'obbligo di promuovere la rettificazione in un termine abbastanza rigoroso, e la necessaria sanzione.

Art. 539

(Art. 373 codice civile)

(Da chi deve essere fatta la dichiarazione)

La dichiarazione di nascita deve essere fatta dal padre o da un suo procuratore speciale, in mancanza dal medico o dalla levatrice o da qualche altra persona che ha assistito al parto, o, se la puerpera era fuori della sua ordinaria abitazione, dal capo della famiglia o da persona delegata dall'istituto o stabilimento in cui ebbe luogo il parto.

La dichiarazione può anche essere fatta dalla madre o da persona munita di suo speciale mandato.

L'atto di nascita è steso immediatamente dopo.

CONSIGLIO DI STATO

Molto bene nel primo comma ad *ufficiale delegato dello stabilimento* è stato sostituito *persona delegata dall'istituto o stabilimento*, che permette di comprendere anche istituti o stabilimenti privati, come alberghi, pensioni, ecc.

La madre, anche se legittima, è nel codice vigente, e rimane nel Progetto, dispensata, in qualunque caso, dall'obbligo della dichiarazione e solo autorizzata a farla. E' stato rilevato in dottrina l'inconveniente irrimediabile di ciò nel caso in cui la donna partorisca fuori dei luoghi previsti in questo articolo e senza assistenza alcuna. Converrebbe esaminare se non sia meglio sancire l'obbligo della madre (legittima, s'intende) per questo caso eccezionale, sia pure con un termine assai più lungo per riguardo alle necessità del puerperio.

UNIVERSITA'

Università di Genova e Università di Parma — (Rel. Prof. Allara): Nei primi due comma è sancita la possibilità che la dichiarazione di nascita sia fatta da persona munita di mandato speciale del padre o della madre. I comma citati si limitano a parlare di mandato speciale, ma sembra che si debba sempre tenere conto della disposizione generale, di cui all'art. 526, dove si richiede che il mandato speciale sia rivesti-

to della forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata. Sarebbe tuttavia stato preferibile che qui si fosse riaffermata la disposizione, di cui all'art. 526.

All'uopo sarebbe bastato il dire, che la dichiarazione di nascita può essere fatta da persona munita di mandato speciale a norma dell'art. 526.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Sindacato Avvocati e Procuratori di Roma — (Rel. Avv. Pizzicaria): Si propone la modifica della prima parte là dove detta: « o da qualche altra persona che ha assistito al parto come appresso: » o da qualunque altra persona che abbia assistito al parto ».

All'ultimo capoverso in luogo di « l'atto di nascita è steso immediatamente dopo » la frase « l'atto di nascita è steso contestualmente ».

Sindacato Avvocati e Procuratori di Salerno — (Rel. Avv. Mobilio): La forma disgiuntiva adoperata crediamo che non sia idonea a lo scopo e non crei responsabilità identificabili, poichè le persone tenute in linea graduale e subordinata, non possono avere certezza che gli altri, prima di essi tenuti, abbiano adempiuto. Di qui la necessità dell'obbligo solidale, quanto meno dei genitori, del medico e dell'ostetrica, che abbiano presenziato al parto, o che comunque ne abbiano avuto, questi ultimi a causa delle loro funzioni, conoscenza.

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria: Sono da accogliersi le ragioni per le quali non si è creduto di modificare l'art. 373 del codice civile: l'atto della dichiarazione di nascita è invero valido anche se sia fatto da persone diverse dal padre, dalla madre, dal medico, ecc., secondo la dottrina prevalente e la concorde giurisprudenza, ma non è consigliabile riconoscere esplicitamente tale validità, al fine di non attenuare proprio con una norma del codice la responsabilità della dichiarazione stessa alle persone cui spetta per ragion naturale, morale e giuridica. Come si rileva dal perspicuo commento della *Relazione*, questo è il principio informatore dell'art. 539.

Art. 540

(Art. 374 codice civile; art. 58 ordinamento stato civile 15 novembre 1865, n. 2602; legge 8 marzo 1928, n. 383)

(Contenuto dell'atto di nascita)

L'atto di nascita deve enunciare il comune, la casa, il giorno e l'ora della nascita, il sesso del bambino e il nome che gli è dato.

Se il dichiarante non dà un nome al bambino, vi supplisce l'ufficiale dello stato civile.

Il nome è pure imposto dall'ufficiale dello stato civile nel caso che il dichiarante intenda dare al bambino lo stesso nome del padre, o di un fratello o sorella viventi oppure un nome di località, un cognome invece del nome, nomi ridicoli o vergognosi o contrari all'ordine pubblico o al buon costume ovvero al sentimento nazionale o religioso.

Quando si tratta di bambini di cui sono ignoti i genitori, l'ufficiale dello stato civile impone ad essi anche il cognome, osservando le disposizioni del comma precedente ed evitando che tanto il nome quanto il cognome possano farne sospettare l'origine od appartengano a famiglie illustri o note nel luogo dove l'atto di nascita è formato.

Contro i provvedimenti dell'ufficiale dello stato civile indicati nei commi precedenti gl'interessati possono ricorrere al tribunale.

Se il parto è plurimo, se ne fa menzione in ciascuno degli atti, esprimendo chi nacque primo, chi secondo e così via.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. *Modena*): In ordine ai nomi da scriversi nell'atto si approva la disciplina già introdotta nella legge 8 marzo 1928, n. 383.

Corte di Appello di Catania — (Rel. Sost. Proc. Gen. *Scalia*): *Vedansi le osservazioni generali al titolo XIII.*

Corte di Appello di Genova — Rel. Con. *Sarno*): Questo articolo parla del contenuto degli atti di nascita e dei doveri dell'ufficiale di stato civile. Il capv. 4° dice che «contro i provvedimenti dell'ufficiale di stato civile gli interessati possono ricorrere al tribunale».

Pare che sia opportuno dare al tribunale la facoltà di fare quello che l'ufficiale di stato civile non ha fatto, compresa la facoltà di imporre il nome e il cognome al bambino, nei casi nello articolo indicati.

CONSIGLIO DI STATO

Nel primo comma, dopo *casa* converrà aggiungere *od altro luogo*. Nel terzo e quarto comma si trasfondono i divieti sanciti, in materia di nomi e cognomi, dallo art. 58 dell'Ordinamento del 1865 e dalla legge 8 marzo 1928, n. 383; ma nel terzo ciò avviene in una forma indiretta (*nel caso che il dichiarante intenda*). Si ravvisa preferibile riprodurre in forma diretta e perentoria i divieti. In merito ai quali poi si osserva:

Il divieto del nome del padre dovrebb'essere tolto, almeno quando il padre non è più vivente.

Non può avvenire che il *nome* appartenga a famiglie illustri, com'è detto nel 4° comma, ma solo il *cognome*, ed è vietato, d'altronde, dare per nome un cognome: di soli cognomi infatti parla, a questo proposito, la legge del 1928, e così deve essere.

UNIVERSITA'

Università Cattolica del S. Cuore di Milano — (Rel. Prof. Barassi): Questo articolo mantiene (riportandola dalla legge 8 marzo 1928, n. 383) una norma riguardante il cognome dei nati di cui sono ignoti i genitori, che, come affermazione di una massima fondamentale riguardante lo stato civile di una persona fisica, potrebbe, se mai, essere enunciata dopo l'art. 7, salvo alla legge speciale le disposizioni di dettaglio.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Sindacato Avvocati e Procuratori di Bologna — (Rel. Avv. Redenti): L'articolo attribuisce una facoltà eccessiva all'ufficiale di stato civile, consentendogli di imporre senz'altro al bambino un nome di suo arbitrio, anche in ipotesi relativamente innocue, come quella in cui gli si voglia dare il nome del padre. Sarebbe forse preferibile dare un termine, sia pure brevissimo, al padre per una diversa scelta.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Capodistria: Lodevoli le disposizioni di questo articolo. Non si nasconde che il divieto di dare il proprio nome ai figli sconvolgerà un uso inveterato di moltissime famiglie di queste terre: con ciò non si vuol dire che la disposizione non debba essere confermata, perchè gli inconvenienti derivanti da un tale stato di cose sono purtroppo all'ordine del giorno, e quindi è senz'altro consulto dare un taglio netto anche ad un'abitudine inveterata.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli: Ottime si rivelano le disposizioni, con le quali si dà all'ufficiale dello stato civile il diritto di imporre il nome al neonato, quando il dichiaran-

te intenda dargli « lo stesso nome del padre o di un fratello o sorella viventi, oppure un nome di località, un cognome invece del nome, nomi ridicoli o vergognosi o contrari all'ordine pubblico o al buon costume ovvero al sentimento nazionale o religioso » e si impediscono — nel contempo — gli arbitri, ai quali l'esercizio di tale diritto potrebbe dar luogo, accordando agli interessati la facoltà di ricorrere al tribunale.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Roma — (Rel. Avv. *Schupfer*): Come si è accennato, a proposito dell'articolo 1, poichè qui opportunamente si stabilisce che « se il parto è plurimo, se ne fa menzione in ciascuno degli atti, esprimendo chi nacque primo, chi secondo e così via », si potrebbe aggiungere: « *indicando se furono rilevati i relativi dati segnaletici* ».

Sindacato Avvocati e Procuratori di Salerno — (Rel. Avv. *Mobilio*): Degna d'encomio è la limitazione imposta agli abusi dei privati e, per i figli naturali, degli ufficiali dello stato civile, nei riguardi dell'imposizione del nome ai neonati, poichè spesso accade la profanazione di nomi illustri o la irreverenza nell'adozione di nomi ridicoli, specie a figli naturali. Considerato il sincero sentimento nazionale realizzato dal Regime, crediamo che si debba vietare l'imposizione di nomi stranieri, che suonano disdoro al nostro idioma e creano supposizioni di ibridismi, mentre i nomi nazionali sono da preferirsi ad ogni altro nome di importazione esotica, pur se l'abituale ricorso di alcuni di essi li abbia troppo volgarizzati e svalutati della significazione etimologica.

Però di fronte a la volgarizzazione, vi è sempre la nobilitazione di infiniti uomini illustri, che hanno tolto il senso antipatico al nome plebeo.

Commissione Reale Avvocati di Torino — (Rel. Avv. *Abello*): E' incontestabilmente conforme al profondo rispetto dovuto alla persona umana, ed a tutto ciò che costituisce la personalità, l'obbligo di non dare al neonato nomi che siano ridicoli o vergognosi, contrari all'ordine pubblico ed al buon costume ovvero al sentimento nazionale o religioso (v. Legge 8 marzo 1928, n. 383), o che siano tali da produrre omonimie in conseguenza del tradizionale uso invalso specialmente in certi luoghi, di dare il nome di altro fratello o sorella vivente.

In ordine, poi, al quarto comma di questo articolo, ci sembra di dover ricordare almeno l'ordine del giorno stato emesso dal V Congresso Nazionale Giuridico-Forense tenuto a Torino dal 17 al 21 settembre 1924, proposto dallo scrivente e dall'avvocato ARMANDIS. Esso fu proposto, discusso e fatto proprio anche dal *Convegno* del maggio 1931 (IX), del *Comitato di difesa dei fanciulli* in seguito ad elevata illu-

strazione fattane dall' avv. LUIGI MACCARI relatore, appunto in quel convegno, del tema *sull' imposizione del nome ai neonati illegittimi da parte dell' ufficiale dello stato civile*.

Tale *ordine del giorno*, quale era stato accolto dal V Congresso Nazionale Giuridico Forense del maggio 1924, è espresso in questi termini:

« Ritenuto che per infiniti disposti di legge e per consuetudine invalsa nel Regno, i cittadini sono obbligati, diuturnamente, a far conoscere non solo il loro nome e cognome ma anche la loro paternità e maternità, e che quindi gli sventurati figli di ignoti, a cui lo Stato impone uguali obblighi a quelli di tutti gli altri, sono costretti a continue umiliazioni per colpa non loro, fa voti:

1°) perchè sia loro accordata una paternità;

2°) che le dichiarazioni da rilasciarsi dallo stato civile siano di due specie:

A) estratti che contengano la riproduzione completa degli atti di nascita con tutte le indicazioni prescritte dal codice civile;

B) certificati che contengano soltanto la indicazione della nascita con quelle della paternità e della maternità senza distinzione fra legittimi ed illegittimi ».

Commissione Reale Procuratori di Torino: Ottima la disposizione data all' ufficiale di stato civile di non lasciare affibbiare nomi ridicoli ai neonati, e di non lasciar trapelare dal cognome nè dal nome l' infelice origine di tanti trovatelli cui non deve essere impresso il marchio di una infamia che non li può toccare.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Torino — (Rel.ri Avv. *ti Nonnis* e *Vergiatì*): Questo articolo, che codifica l' obbligo dell' ufficiale di stato civile di non dare al neonato nomi ridicoli o vergognosi, o contrari all' ordine pubblico, o al buon costume, ovvero al sentimento nazionale o religioso, consacrando una norma altamente umanitaria, andrebbe completato con altra norma che per analoghe ragioni di umanità desse una paternità e maternità putativa fittizia ai figli di ignoti o di cui uno dei genitori fosse ignoto, al fine di evitare che si trovino nella dolorosa condizione di dover arrossire ogni volta che nelle scuole o in pubblico debbono declinare le proprie generalità, salvo a farne annotazione a margine dell' atto di nascita.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani — (Rel. Avv. *Drago*): Grande sorpresa e resistenza incontrerà, certamente, specie nell' Italia meridionale e nella Sicilia, la disposizione contenuta

nel terzo alinea, per la quale è vietato di imporre al bambino lo stesso nome del padre.

Assai di frequente, infatti, per secolare tradizione, i figli maschi di una stessa famiglia si tramandano di generazione in generazione lo stesso nome, il quale, perciò, costituisce come una lunga e ininterrotta catena di cui ogni maglia rappresenta una generazione e in cui ogni maglia è saldata all'altra dal vincolo più puro e più tenace, quello della paternità. Spezzare questa inveterata e profonda tradizione, che ha, per tante famiglie, l'importanza di un sacro rito, non sembra a questo Sindacato nè necessario, nè opportuno; tanto più che, se scopo di tale disposizione è di evitare gli inconvenienti delle omonimie, a questi, se esistenti, ben provvede l'uso comune, in simili casi, del cognome materno.

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria:

Plaudiamo al divieto imposto al dichiarante ed all'ufficiale dello stato civile di dare al neonato nomi ridicoli o vergognosi, contrari all'ordine pubblico o al buon costume, ovvero al sentimento nazionale e religioso. L'alta moralità cui si ispira tale disposizione si rileva da sè e non merita commenti.

Si avanza però qualche riserva sul divieto di imporre al neonato lo stesso nome del padre, mentre si consente nel divieto di imporre il nome di altro fratello o sorella viventi.

Nel primo caso non risulta che gli inconvenienti siano stati frequentissimi; tuttavia non pare che si possa limitare la libertà del padre e della madre in un campo così strettamente familiare, quando la perpetuazione del nome paterno può essere suggerito da sentimenti o da memorie, che vanno rispettati.

Garanzia in ogni caso sarà il tribunale in sede di ricorso, e ciò è bene; ma si dubita che tale garanzia possa superare il valore morale della riserva fatta.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste:

L'articolo merita nel suo complesso piena approvazione, pur essendosi manifestato qualche dubbio sull'opportunità del divieto di dare al bambino lo stesso nome del padre, ritenuto eccessivo per i non gravi inconvenienti pratici cui potrebbe dar luogo. Siamo invece concordi nel proporre che il divieto di imporre al bambino « nomi ridicoli o vergognosi o contrari all'ordine pubblico, o al buon costume, ovvero al sentimento nazionale o religioso » sia esteso anche ai nomi stranieri, allo scopo di eliminare una non infrequente e poco edificante mania snobistica. Naturalmente tale divieto dovrebbe valere per coloro che acquistano, per nascita, la cittadinanza italiana.

Art. 541

(Art. 374 ultimo comma codice civile; articoli 56, 57 ordinamento stato civile 15 novembre 1865, n. 2602)

(Morte del neonato)

Quando al momento della dichiarazione di nascita il bambino non sia vivo, i comparanti debbono far conoscere se il bambino sia nato morto o sia morto posteriormente alla nascita indicando la causa della morte.

L'ufficiale dello stato civile può richiedere, per l'accertamento di tali circostanze una dichiarazione scritta del medico o della levatrice o delle persone che hanno assistito al parto, e stende successivamente l'atto di nascita e quello di morte, facendo menzione a margine dell'uno e dell'altro delle circostanze medesime.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. *Modena*): Innovazione importante riguarda i nati non vivi al momento della denuncia: L'ufficiale di stato civile può prendere nota delle dichiarazioni dei denuncianti se l'infante è nato vivo, e su le cause del decesso che può accertare con attestati sanitari da menzionare nell'atto. E' una evidente quanto opportuna utilità codesta, e al riguardo la *Relazione* avverte come la Società delle Nazioni, con circolare 1 aprile 1925 del Consiglio, richiamasse tutti i Governi ad uniforme disciplina in argomento.

Corte di Appello di Catania — (Rel. Sost. Proc. Gen. *Scalia*): L'articolo, mentre nella prima parte dispone che se al momento della dichiarazione di nascita il bambino non sia vivo i parenti debbano far conoscere se esso sia nato morto ovvero sia morto posteriormente alla nascita, nel successivo capoverso prescrive che l'ufficiale dello stato civile debba stendere successivamente l'atto di nascita e quello di morte.

Or sembrami ovvio che la redazione dei due atti sia logicamente concepibile nel caso che il bambino sia nato vivo e, dopo la nascita, ma prima della dichiarazione allo stato civile, sia morto, perchè in tal caso trattasi di accertare due distinti momenti della vita, e cioè il principio e la fine. Ma nel caso di feto uscito dal grembo materno senza vita, la compilazione dei due atti non mi sembra concepibile, e dovrebbe quindi il fatto registrarsi solamente in una parte speciale dei registri

dello stato civile riserbata ai nati morti, perchè non si può registrare negli atti di morte la fine di una vita che non ha avuto principio.

Vedansi anche le osservazioni generali al titolo XIII.

Corte di Appello di Milano — (Rel. Pres. Sez. *Pelosi*): Qui il Progetto ha apportato una innovazione agli art. 56 e 57 dell'ordinamento dello stato civile del 15 novembre 1865, n. 2602, i quali prescrivono che, se il bambino non è vivo al momento della dichiarazione di nascita, l'ufficiale dello stato civile si limita ad esprimere questa circostanza nell'atto e tralascia di stendere alcuna dichiarazione di morte nel registro a ciò destinato.

Questa norma non poteva essere mantenuta specialmente ora che si permette, secondo il Progetto, la dichiarazione di nascita al decimo giorno dalla nascita, perchè il bambino nato vivo è già persona fisica ossia soggetto di diritti per il solo fatto della nascita e quindi si rende necessario l'atto di morte che dichiara l'estinzione della esistenza della personalità umana.

Ma se lo estendere i due atti di nascita e di morte ha ragione di essere quando si tratta di morte avvenuta posteriormente alla nascita, non ha ragione di essere quando invece trattasi di bambino nato morto, perchè l'atto di morte presuppone giuridicamente la esistenza della persona, che viene ad estinguersi; ma quando il bambino è nato morto, non esiste alcuna persona, e non si può quindi pensare alla necessità di un atto di morte che debba servire a dichiarare la estinzione di una personalità umana che non è mai esistita.

Sarebbe bene quindi che ciò venisse chiarito; ma se si ritenesse necessario, anche per i nati morti, agli effetti della statistica o ad altri effetti, di farne menzione nei registri degli atti di morte, si potrebbe disporre un mezzo più semplice di registrazione senza prescrivere un regolare atto di morte che sarebbe non solo superfluo, ma giuridicamente non giustificato.

CONSIGLIO DI STATO

Questo articolo contempla il caso, non infrequente, del bambino non vivo al momento della dichiarazione, e rovescia addirittura la disposizione dell'art. 374 cpv. ult. del codice vigente, che vieta di tener conto della dichiarazione se il bambino sia nato vivo o morto. Ora invece si rende obbligatoria questa dichiarazione, nonchè quella della causa della morte, salvi gli accertamenti di cui al 2° comma.

Nella preparazione del codice fu addotta, e si potrebbe ora ripetere, la convenienza di non pregiudicare, con una prova precostituita così facilmente e non distruggibile che con prova contraria assai difficile in

tempo più lontano, le future eventuali controversie sul punto se il bambino abbia o non vissuto sia pur brevemente. Ma sembra che debbano prevalere, nell'interesse della verità, la possibilità e la convenienza di accertare il detto punto, con le debite garanzie, nella sede e nel momento in cui ciò riesce più agevole. D'altra parte, è repugnante al sistema della nostra legge, in cui l'ufficiale di stato civile ha un compito normalmente passivo di fronte ai dichiaranti, impedirgli di ricevere, se richiesto, una dichiarazione di morte, sol perchè si tratta di un bambino del quale contemporaneamente gli viene dichiarata la nascita, opponendo la circostanza, possibile ma a lui non risultante, che il bambino non sia nato vivo. Tutto considerato, pertanto, la importante riforma appare commendevole, quando si dica: "far conoscere se a loro risulti che il bambino sia nato morto o che sia morto posteriormente alla nascita e quale ne sia la morte",.

UNIVERSITA'

Università di Catania — (Rel. Prof. Santoro-Passarelli): Si propone di modificare come segue:

"Quando al momento della dichiarazione di nascita il bambino non sia vivo, l'ufficiale di stato civile esprime questa circostanza, senza inserire nell'atto la dichiarazione che il bambino sia nato vivo o morto.

Tuttavia i componenti debbono far conoscere se il bambino sia nato morto o sia morto posteriormente alla nascita, indicando la causa della morte. La dichiarazione dei componenti è annotata in apposito registro „.

Si ritorna in parte, anche per questa disposizione, alla norma del codice (art. 374⁴), la quale ha per sè la decisiva ragione che la dichiarazione dei componenti sulla circostanza che il bambino sia nato vivo o morto non offre sufficienti garanzie per essere coperta della presunzione di verità di cui all'art. 532². Le altre esigenze, prevalentemente di interesse statistico, cui accenna la *Relazione* (p. 229), sono, si crede, a sufficienza assicurate nel modo stabilito dal capoverso. Il 2° comma del Progetto, conseguentemente, dovrebbe essere soppresso.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI AVVOCATI E PROCURATORI

Sindacato Avvocati e Procuratori di Bologna — (Rel. Avv. Redenti): Sembra che si voglia far redigere l'atto di nascita anche per il feto venuto alla luce già morto. Se questo non è il pensiero dei compilatori, gioverebbe chiarire. Se è il pensiero dei compilatori, sembra tutt'altro che opportuno.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Modena — (Rel. Avv. *Della Fontana*): Anche per il nato-morto si deve stendere successivamente l'atto di nascita e quello di morte?

Sembrerebbe più opportuno redigere un unico atto, nel quale fosse fatta menzione del parto di un nato-morto, da inserire in un registro dei nati-morti, appositamente istituito.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Roma — (Rel. Avv. *Pizzicaria*): Si propone che quella che nel Progetto è *facoltà* dell'ufficiale di stato civile sia trasformata in *obbligo*, usando quindi la locuzione "l'ufficiale dello stato civile *deve* richiedere . . . una dichiarazione scritta, ecc.,", in luogo di "*può* richiedere,,.

Commissione Reale Avvocati di Torino — (Rel. Avv. *Abello*): E' opportuno, e rispondente a veri bisogni della pratica forense, quali furono ampiamente riconosciuti anche dai due più recenti codici stranieri (russo-sovietico e messicano) e dallo stesso Consiglio della Società delle Nazioni, l'obbligo che il Progetto fa ai comparenti di far conoscere il tempo e la causa della morte del neonato che sia non vivo al tempo della dichiarazione di nascita e l'additare all'ufficiale dello stato civile i modi ed i mezzi di accertamento delle dichiarazioni a lui fatte.

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria: Plauso incondizionato merita la disposizione di questo articolo, profondamente innovatrice dell'art. 374 del codice civile. Questo dispone che quando al momento della dichiarazione di nascita il bambino non sia vivo, l'ufficiale dello stato civile deve esprimere tale circostanza senza tener conto della dichiarazione dei comparenti che il bambino sia nato vivo o morto; per converso l'art. 541 stabilisce che in tal caso i comparenti debbano far conoscere se il bambino sia nato morto o sia morto posteriormente alla nascita, indicando la causa della morte.

Basta raffrontare i due testi per vedere quanto l'art. 541 sia più aderente alla realtà, e come sia pertanto molto opportuno che si stabilisca proprio sull'atto di nascita una presunzione di verità, per gli eventuali diritti dei terzi. D'altra parte esigenze d'ordine giuridico, statistico e sociale, quali rilevate dalla *Relazione*, impongono che si stabilisca in tempo assai prossimo all'evento se un neonato abbia o non abbia vissuto.

Art. 542

(Art. 375 codice civile)

(Nascita da unione legittima)

Se la nascita è da unione legittima la dichiarazione deve inoltre enunciare il nome e cognome, l'età, la professione e il domicilio del padre e della madre.

COMMISSIONI REALI**E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI**

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani — (Rel. *Avv. Drago*): In questo articolo e nel successivo si propone di sostituire " l'atto di nascita „ a " dichiarazione „, perchè è quello e non questa che interessa.

Art. 543

(Art. 376 codice civile)

(Nascita da unione illegittima)

Se la nascita è da unione illegittima, la dichiarazione non può enunciare che il nome e cognome, l'età, la professione e il domicilio del genitore o dei genitori dichiaranti.

La dichiarazione può essere fatta da altre persone se consti per atto pubblico od autenticato che il padre o la madre od entrambi vi consentano.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Bologna — (Rel. *Cons. Modena*): Per la nascita illegittima non vi sono sostanziali innovazioni da segnalare; si approva il criterio per cui tale dichiarazione può farsi anche da terza

persona, debitamente autorizzata ed anche che non sia più stabilito che l'ufficiale di stato civile acceda al letto della puerpera. La madre illegittima ha tempo sino al decimo giorno, ed in questo frattempo possono svolgersi le lodevoli iniziative di appositi enti per assistenza materna, per convincerla a riconoscere l'infante.

Si vedano anche le osservazioni all'art. 285.

Corte di Appello di Milano — (Rel. Pres. Sez. *Pelosi*) : Non si comprende come mai, se il riconoscimento deve essere fatto per atto pubblico, come prescrive l'art. 280, sia poi consentito al genitore di delegare altri, con semplice atto autentificato, a fare la dichiarazione davanti l'ufficiale dello stato civile.

Se la forma dell'atto pubblico è ritenuta necessaria salvaguardia dell'autore del riconoscimento, anche il mandato a riconoscere deve necessariamente avere tale forma, se non si vuole violare lo spirito dell'art. 280; è può reggere la distinzione fatta da alcuni scrittori che col mandato si esprimerebbe soltanto il proposito di un riconoscimento futuro, e che quindi non sarebbe per esso necessario l'atto pubblico.

Devesi di fatti por mente come altri scrittori hanno rilevato che per i figli naturali l'atto di nascita non è per sè stesso il titolo dello stato, come per i figli legittimi.

Perchè risulti la paternità o la maternità naturale si richiede che alla dichiarazione di nascita fatta dal terzo per incarico del genitore, si aggiunga la dichiarazione di riconoscimento, perchè è questa soltanto che costituisce il titolo dello stato di figlio naturale.

Ora la dichiarazione che fa il procuratore non può considerarsi come un atto distinto dalla dichiarazione di riconoscimento già contenuta nella procura. Il procuratore deve essere semplicemente un portatore di quella dichiarazione, e quindi il mandato che deve contenere la dichiarazione di riconoscimento deve essere fatto per atto pubblico.

Si propone quindi che sia rettificato l'art. 543 nel senso che la procura a fare la dichiarazione di nascita da unione illegittima debba essere speciale e per atto pubblico, escluso cioè l'atto autentificato.

CONSIGLIO DI STATO

Giusta, sostanzialmente, l'innovazione portata, col 2° comma, al corrispondente dell'art. 376 del codice civile; la quale ammette che, quando dichiarante non è il padre naturale, (perchè in caso diverso si rientra nel 1° comma), questi possa consentire, con atto autentico, ad essere nominato come padre nell'atto di nascita implicitamente così riconoscendo il figlio, come lo può ora la madre secondo il citato art. 376. Ma perchè sia più chiara, bisogna dire « *Tali enunciazioni possono essere fatte da altri dichiaranti se consti ecc.* ».

UNIVERSITA'

Università di Catania — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): Si modificherebbe come segue: « Se la nascita è da unione illegittima, la dichiarazione *enuncia* il nome...

Quando la dichiarazione è fatta da altre persone, le indicazioni relative al padre o alla madre sono enunciate se consti per atto pubblico o scrittura privata autenticata che il padre o la madre od entrambi vi assentano ».

Ovvie sono le ragioni delle varianti. Si osserva soltanto che non per la dichiarazione di nascita, ma per l'enunciazione delle generalità dei genitori naturali, è da richiedersi l'assenso di costoro.

Università di Milano — (Rel. Prof. *Dallari*): Sembrerebbe conveniente il fare obbligo ai coniugi di denunciare all'ufficiale dello stato civile, innanzi al quale il matrimonio ha luogo, l'esistenza di figli che vengono legittimati per effetto del seguito matrimonio.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Sindacato Avvocati e Procuratori di Bologna — (Rel. Avv. *Redenti*): Il capoverso riesce ambiguo ed oscuro. Ragionevolmente sembra doversi riferire al caso in cui la madre od il padre vogliano dichiarare agli effetti del riconoscimento la paternità o maternità « naturale », nel qual caso è giusto richiedere l'atto autentico. Ma la lettera del testo, così come è, sembrerebbe dire invece che il consenso del padre o della madre per atto autentico occorra addirittura per la dichiarazione di nascita. Ciò tanto più in quanto dal coordinamento coll'art. 559 non risulta che possa esser taciuta anche la maternità. Sarebbe preferibile esprimersi senza ambagi.

Commissione Reale Avvocati di Torino — (Rel. Avv. *Abello*): Era necessario che fossero coordinate, come lo sono con questo articolo e con gli articoli 551 e 553, le disposizioni sullo stato civile con quelle concernenti la filiazione naturale.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani — (Rel. Avv. Drago): Non sembra che il capoverso riproduca esattamente il pensiero del legislatore, quale sorge anche dalla *Relazione* (pag. 229). Si sottopone il seguente emendamento: « *Se la dichiarazione è fatta da altre persone può tuttavia enunciare il nome e cognome, la età, la professione e il domicilio del padre o della madre o di entrambi, se consti per atto pubblico od autenticato che vi consentano* ».

Vedasi poi l'osservazione all' art. 542.

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria:

Circa le dichiarazioni di nascita da unione illegittima provvede questo articolo (art. 376 del codice civile), conformemente alle disposizioni adottate dal Progetto per la filiazione naturale, stabilendo che anche il padre, e non solo la madre, può consentire, con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, che altri per lui faccia la dichiarazione. Ciò che equivale riconoscimento.

Chiarito così dalla *Relazione* il testo dall' articolo, prendiamo atto con vivo compiacimento come non sia ammesso che l' ufficiale dello stato civile possa recarsi nella dimora della madre allo scopo di assumere la dichiarazione di riconoscimento del figlio naturale o che possano raccogliercela altre persone particolarmente designate, onde evitare coartazione nel momento critico del puerperio.

Sarebbe però assai opportuno, anzi necessario, che tale divieto risultasse dal testo, almeno per il primo caso, quello dell' intervento dell' ufficiale dello stato civile, sembrando che il secondo caso sia evidentemente escluso dal testo del capoverso.

ENTI DIVERSI

Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell' infanzia: Come si è rilevato nelle osservazioni generali al titolo VII, capo II, sez. I^a, per assicurare adeguatamente la protezione fisica e morale dell' infanzia illegittima, occorrerebbe abrogare la disposizione dell' art. 376 del vigente codice civile, in base alla quale, non ostante il fatto certo della nascita, nella dichiarazione di nascita dei fanciulli nati da unione illegittima non si possono enunciare le generalità della madre, quando manchi il consenso di quest' ultima.

Il Progetto invece riproduce il principio sancito nell' art. 376 del codice vigente, consentendo implicitamente alla madre naturale di rifiutare, ove lo creda, la dichiarazione della propria maternità. Anzi nella *Relazione* si avverte che non si è creduto di ammettere che l' ufficiale dello stato civile, ove ne sia richiesto, possa recarsi nella di-

mora della madre, per assumere la dichiarazione di nascita del figlio naturale, e che a richiesta possano raccogliercela altre persone particolarmente designate, temendosi la possibilità di coartazioni nel momento del puerperio. Converrebbe dunque riesaminare la questione e risolverla nel senso di rendere obbligatoria, nelle dichiarazioni di nascita dei fanciulli nati da unioni illegittime, l'enunciazione delle generalità della madre, pur sancendo opportune disposizioni, intese a dare particolare carattere di riservatezza alla dichiarazione di nascita del fanciullo illegittimo, riconosciuto dalla sola madre, e alla trascrizione del relativo atto di nascita nei registri del comune di domicilio o residenza della madre, in modo da tutelare il segreto della dichiarazione e della trascrizione.

Art. 544

(art. 377 codice civile;

art. 59 ordinamento stato civile 15 novembre 1865, n. 2602)

(Rinvenimento di un bambino)

Chiunque trovi un bambino è tenuto a farne la consegna all'ufficiale dello stato civile con le vesti e con gli altri oggetti ritrovati presso il medesimo, e a dichiarare tutte le circostanze del tempo e luogo in cui è stato ritrovato.

Della consegna si stende un circostanziato processo verbale che deve enunciare inoltre l'età apparente del bambino, il sesso, il nome che gli è dato e l'autorità civile a cui viene consegnato.

Questo processo verbale deve essere iscritto sui registri.

MAGISTRATURA

Corte di Cassazione del Regno: Questo articolo detta l'obbligo, per chi trovi un bambino abbandonato, di farne la consegna all'ufficiale dello stato civile, il quale della consegna stessa farà processo verbale. Questo processo verbale deve poi, per il 3° comma dell'articolo, esser iscritto nei registri.

Ma innanzi tutto va rettificata la parola « iscrizione », che nel linguaggio della legge non significa necessariamente riferimento integrale, come sembra che la disposizione voglia, ed è opportuno, richiedere, sostituendola con l'altra « trascrizione », che tale concetto rende chiaramente. In secondo luogo deve essere chiaramente indicato, come del resto la legge fa in altri articoli (v. il successivo 545), che i registri in cui deve avvenire la trascrizione sono quelli di nascita.

UNIVERSITA'

Università di Catania — (Rel. Prof. *Santoro - Passarelli*):
Nel secondo comma, anzichè « autorità civile », dovrebbe dirsi: « ente
o istituto » a cui viene consegnato.

Non sembra, infatti, proprio parlare di « autorità civile »: cfr.
art. 59 ordinamento stato civile.

Art. 545

(Art. 378 codice civile
e 53 n. 5 ordinamento stato civile 15 novembre 1865, n. 2602)

(Consegna di un bambino a pubblico ospizio)

Quando un bambino è stato consegnato ad un pubblico ospizio, la direzione di esso, per mezzo di uno dei suoi impiegati di ciò incaricato, deve trasmetterne la dichiarazione scritta, nei tre giorni successivi, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui è stabilito l'ospizio, indicando il giorno e l'ora in cui fu raccolto il bambino esposto, il sesso, la età apparente e gli oggetti ritrovati presso il medesimo.

L'amministrazione deve pure indicare all'ufficiale dello stato civile il nome e cognome dato al bambino e il numero d'ordine in cui è iscritto.

La dichiarazione menzionata nel primo comma è trascritta nel registro delle nascite.

CONSIGLIO DI STATO

Nel secondo comma, in relazione al primo, bisogna sostituire « *La direzione* » a « *L'amministrazione* » e in fine conviene aggiungere: « *e tiene luogo dell'atto di nascita* ».

UNIVERSITA'

Università di Catania — (Rel. Prof. *Santoro - Passarelli*):
Il 2° comma può essere fuso col primo in unico periodo sopprimendo le parole « L'amministrazione deve pure indicare all'ufficiale dello stato civile ». Nel 2° comma debbono essere soppresse le parole « menzionata nel primo comma ».

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Procuratori di Padova — (Rel. Avv. *Borghi*): Si ravviserebbe l'opportunità di sopprimere le parole « per mezzo di uno dei suoi impiegati di ciò incaricato ». Si sa che la direzione di un pubblico ospizio esercita le attribuzioni affidatele dalla legge a mezzo di impiegati dipendenti. Radicato l'obbligo giuridico nella direzione dell'istituto, è superflua la indicazione del modo di esecuzione che è normale in ogni ufficio.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani — (Rel. Avv. *Drago*): Nella prima parte si stima possa sopprimersi l'inciso « per mezzo di uno dei suoi impiegati di ciò incaricato », manifestamente pleonastico: debba, invece, aggiungersi, dopo il verbo « *indicando* », « *il luogo* »; sostituirsi, a « *raccolto* », « *rinvenuto* » aggiungersi, dopo « *il bambino esposto* », « *le generalità della persona che lo ha consegnato allo ospizio* ».

L'ultimo capoverso va sicuramente completato nel senso che, non solo la dichiarazione del primo comma, ma anche quella del secondo deve essere trascritta nel registro delle nascite, interessando sommamente che in questo sia indicato il nome e cognome dato al bambino.

Art. 546

(379 codice civile)

(*Nascita fuori del comune*)

Nel caso di nascita di un figlio fuori del comune in cui i genitori hanno il domicilio o la residenza, l'ufficiale che ha ricevuto l'atto, ne trasmette entro dieci giorni una copia autentica all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto, perchè la trascriva nei registri con la data del giorno in cui la copia è pervenuta.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Sindacato Avvocati e Procuratori di Genova: Questo articolo, riguardante le nascite fuori del comune di domicilio o di residenza dei genitori, potrebbe essere logicamente collocato come ultimo

degli articoli che trattano la materia degli atti di nascita, analogamente a quanto il Progetto fa con l'art. 567 che riguarda le morti fuori residenza. Una tale collocazione varrebbe a dirimere il dubbio, altrimenti possibile, sulla necessità che in caso di nascita durante un viaggio di terra (art. 549) l'ufficiale dello stato civile del luogo dove la madre lascia il convoglio sia tenuto a trasmettere nei dieci giorni copia autentica dell'atto all'ufficiale del comune di residenza o domicilio dei genitori.

Si fa poi per incidenza rilevare che, mentre questo articolo contempla il caso di nascita di un figlio fuori del "comune in cui i genitori hanno *domicilio* o *residenza* „, l'art. 567, che contempla il corrispondente caso di morte, si esprime invece così: "Se taluno muore in luogo diverso da quello della sua *residenza ecc.* „.

Parrebbe opportuno coordinare le due disposizioni con identità di norma e di dizione.

Art. 547

(Art 380 codice civile; art. 361 codice marina mercantile; articoli 326, 588 segg. regolamento marina mercantile)

(Nascita in viaggio di mare)

Se nasce un bambino durante un viaggio di mare, l'atto di nascita deve formarsi entro ventiquattro ore, sulle navi della regia marina, dal commissario di marina o da chi ne fa le veci, e sulle navi di privata proprietà, dal comandante della nave o da chi ne fa le veci.

L'atto di nascita è iscritto a piè del ruolo dell'equipaggio.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Catania — (Rel. Sost. Proc. Gen. *Scalia*):
Vedansi le osservazioni generali al titolo XIII.

Corte di Appello di Genova — (Rel. Cons. *Sarno*): In questo e nell'art. 564 si propone di sostituire alle parole "viaggi di mare „, le altre "viaggi per acqua „, sia perchè la nascita e la morte possono avvenire anche durante un viaggio su lago o su fiume, sia per mettere le disposizioni in relazione a quelle degli articoli 549 e 565 che parlano di nascita e di morte durante un viaggio "per terra „.

CONSIGLIO DI STATO

Riguardando questo articolo e il successivo ciò che deve farsi nel caso di nascita a bordo di nave in viaggio, dovrebbero essere riuniti in un unico articolo.

Lasciando al regolamento sulla marina mercantile le altre disposizioni più particolari, sembra non si possa omettere nel codice civile il caso frequente dei piccoli bastimenti non obbligati a tenere carte di bordo, nel quale l'atto di nascita è formato a terra dal console o dall'ufficiale di porto del primo approdo, restando il capitano un semplice dichiarante (art. 597 regolamento citato). Ma non si vede perchè in questo caso consoli ed ufficiali di bordo debbano limitarsi a compilare semplici processi verbali e non redigere addirittura l'atto di nascita secondo le norme generali (art. 589 citato regolamento), come avrebbe dovuto fare il comandante a bordo della nave e come devono fare gli stessi consoli ed ufficiali di porto per gli atti di morte nei casi di perdita parziale dell'equipaggio (art. 589 regolamento citato). Se, quindi, la norma sarà trasferita nel codice civile, sarà opportuno modificarla o chiarirla in questo senso.

Art. 548

(Art. 381 codice civile; art. 588 segg. regolamento marina mercantile e 53 ordinamento stato civile 15 novembre 1865, n. 2602)

(Deposito degli atti nel porto di approdo)

Nel primo porto cui approda la nave, se il porto è in paese estero e vi risiede un regio agente diplomatico o consolare, il commissario di marina o il comandante sono tenuti a depositare presso di lui copia autentica degli atti di nascita che hanno redatto; e se il porto è nel Regno, sono tenuti a depositare gli atti originali presso l'autorità marittima che li trasmette, per la trascrizione, all'ufficiale dello stato civile indicato nell'articolo 535.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Trieste — (Rel. Cons. *Di Mauro*): Si richiamano le proposte avanzate per l'art. 535.

CONSIGLIO DI STATO

Con questo articolo, ripristinandosi la dizione del corrispondente art. 381 del codice attuale, viene ad essere abrogata la disposizione dell'art. 11 dell'Ordinamento del 1865, per cui la trasmissione agli uffici di stato civile è fatta dagli ufficiali di porto per mezzo del Ministero della Marina anzichè direttamente. Ciò è ammissibile, ma bisognerà tenerne conto nel rimaneggiamento della parte che resterà in piedi del suddetto Ordinamento.

Vedasi anche l'osservazione all'art. 547.

Art. 549

(Nascita in viaggio di terra)

Se la nascita avviene durante un viaggio per terra, la dichiarazione deve essere fatta al capo del convoglio, che redige apposito verbale con le indicazioni stabilite nello articolo 540 e lo consegna subito al capo della stazione nella quale la madre lascia il convoglio.

Il capo della stazione o chi ne fa le veci, entro ventiquattro ore, trasmette il verbale all'ufficiale dello stato civile del luogo.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Catania — (Rel. Sost. Proc. Gen. *Scalia*):
Vedansi le osservazioni generali al titolo XIII.

CONSIGLIO DI STATO

Questo articolo contempla il caso, non previsto espressamente dal codice attuale, della nascita durante un viaggio per ferrovia, ma appunto bisogna dire “*viaggio per ferrovia*”, e non “*viaggio per terra*”, giacchè con gli altri mezzi terrestri di locomozione la disposizione non

sarebbe applicabile. In fondo, si è nelle ipotesi del bambino che nasca fuori della residenza dei genitori legittimi o che nasca da madre illegittima non assistita da alcuno; ma, data la particolarità innegabile del caso, è giusto preoccuparsi, con una norma speciale, di fissare subito le dichiarazioni di chi può attestare il fatto, affinché in base ad esse l'ufficiale dello stato civile possa eccezionalmente redigere l'atto di nascita senza la comparizione personale del dichiarante. E precisamente perchè il processo verbale del capotreno (a differenza di ciò che avviene sulle navi) non può avere altro valore e scopo se non quello di una dichiarazione, bisognerà aggiungere, in fine del capoverso, che l'ufficiale di stato civile redige in base ad esso l'atto di nascita e provvede poi come è prescritto dall'art. 546.

Nella prima parte poi le parole *deve esser fatta al capo del convoglio* stabiliscono un obbligo vago ed eventualmente senza soggetti a cui incomba. Si dovrebbe dire invece che *il capo del convoglio riceve la dichiarazione del padre o della madre o di altre persone presenti, o in mancanza, fa egli stesso tale dichiarazione con apposito verbale, ecc.*

UNIVERSITA'

Università di Catania — (Rel. Prof. Santoro-Passarelli): Non si ravvisa l'opportunità di speciali disposizioni per le nascite che avvengano durante viaggi per terra o per aria, i quali, a differenza dei viaggi di mare, sono di durata breve o brevissima, con numerose fermate. Possono trovare applicazione le norme comuni, compresa quella che regola l'ipotesi della nascita del figlio fuori del comune in cui i genitori hanno il domicilio o la residenza (art. 546). Non v'è una necessità che reclaims disposizioni speciali per attribuire un compito così importante, com'è quello della redazione di un atto di nascita, a funzionari che non hanno la necessaria competenza tecnica. Andrebbe ancora osservato che le disposizioni sembrano presupporre il caso che la madre si dichiari, ciò che può anche non essere. Si propone, dunque, di sopprimere questo articolo e il successivo.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Sindacato Avvocati e Procuratori di Bologna — (Rel. Avv. Redenti): In questo articolo e nel successivo prevedendosi la nascita durante un viaggio di terra o "per aria", si introduce la necessità di una dichiarazione al "capo del convoglio", od al "comandante dell'a-

eromobile „, che ne fa verbale. Ora non si vede bene la necessità di tutto questo, quando si rifletta che la madre dovrà lasciare il convoglio o l'aeromobile nel giro di poche ore e cioè più che largamente in tempo per la dichiarazione da farsi nei modi ordinarii, mentre può dar luogo ad inconvenienti anche gravi l'affidare la redazione dell'atto (che qui si chiama verbale) ad incompetenti, certamente non idonei a funzioni di questo genere.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Gerace Marina —

(Rel. Avv. *Marvasi*): Si è provveduto ai casi di nascita durante i viaggi per terra e per aria non preveduti affatto dal codice del 1865 e si è regolata la dichiarazione di morte in tale circostanza.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli:

Opportune le disposizioni dettate per le dichiarazioni e la formazione degli atti nei casi di nascita in viaggio per terra o in viaggio per aria e di morte nelle identiche circostanze (articoli 565 e 566).

Sindacato Avvocati e Procuratori di Padova — (Rel. ri

Avv. ti *Bonomi* e *Schiesari*): Sembra eccessivo scrupolo quello di voler compilare un atto di nascita in treno o in velivolo. Troppo notevole è la differenza fra un commissario di bordo ed il capotreno o il fattorino di un velivolo, per affidare a questi ultimi una incombenza così delicata.

Se si pensa alle condizioni in cui si trovano tanto la madre che il neonato, si deve comprendere la impossibilità che l'una e l'altro proseguano il viaggio; inevitabilmente l'una e l'altro devono sostare alla prima fermata; ivi potrà (a cura della stessa madre, se altri non vi sia) farsi la dichiarazione. Questo è forse il solo caso in cui appare giustificato il prolungamento a dieci degli attuali cinque giorni dati per la denuncia.

Si propone pertanto la soppressione di questo articolo e del successivo, o, quanto meno, la loro modificazione nel senso di limitarsi a stabilire: che *la denuncia della nascita deve farsi* (non occorre dire da chi, bastando in proposito il disposto dell'art. 539) *all'ufficiale dello stato civile del comune dove si trova la stazione (o l'aeroporto) in cui la madre ed il neonato sono fatti scendere.*

Ciò si ravvisa tanto più opportuno quando si leggano gli altri articoli 565 e 566, in quanto, fra le cose possibili, vi è quella che l'una o l'altro abbiano a morire in viaggio durante un parto non assistito da persone dell'arte, e non vi è ragione quindi di disseminare qua e là gli atti di stato civile comprovanti fatti forse contemporanei, o di successione immediata.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Roma —

(Rel. Avv. *Schupfer*): Qui si prevede una nascita, che avvenga durante un viaggio per terra, e si commette al capo del convoglio di redigere ver-

bale e di consegnarlo al capo della stazione nella quale la madre lascia il convoglio. — Ma può prevedersi una nascita in automobile, in carrozza, perfino durante un viaggio a piedi, nei quali casi manca certamente il capo del convoglio. Sembra opportuno che, in tali eventi, la dichiarazione debba essere ricevuta dall'ufficiale dello stato civile del luogo dove la madre viene ricoverata.

Si propone, perciò, di aggiungere il seguente comma: *In mancanza di un capo di convoglio, la dichiarazione deve essere fatta all'ufficiale dello stato civile del luogo dove viene ricoverata la madre.* — Tale aggiunta avrebbe anche il vantaggio di potersi applicare — per il generico richiamo contenuto nell'art. 550 — anche alle nascite che avvengano durante un viaggio per aria (ad. es. in areomobile privata).

Commissione Reale Avvocati di Sciacca — (Rel. Avv. Arone): Sono di speciale rilievo e rispondono ad un bisogno sentito le disposizioni relative alle nascite nei viaggi per terra o per aria. Non erano contemplate nel vigente codice del 1865, che le nascite nei viaggi di mare: ma le altre eventualità occorreva lo fossero, dati il nuovo ritmo della vita moderna, l'enorme sviluppo dei mezzi di comunicazione e le svariate possibilità dovute ai progressi compiuti dalla scienza.

Commissione Reale Avvocati di Torino — (Rel. Avv. Abello): E' utile che, in uniformità alle imprescindibili esigenze dei tempi e della pratica, si siano date norme speciali riguardo alle nascite in viaggio per terra o per aria.

Ma perchè la dichiarazione della nascita in viaggio di terra o per aria, deve essere rimessa non al capo della prima stazione o del primo aeroporto in cui il convoglio o l'aeromobile deve sostare, ma a quello in cui la madre scende? E se deve compiere un viaggio lunghissimo? e se deve scendere in territorio straniero mentre il convoglio o l'aeromobile sosta dopo il parto in località appartenente allo Stato Italiano?

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani — (Rel. Avv. Drago): Nel capoverso di questo e dell'articolo 565 si può omettere l'inciso: *o chi ne fa le veci.*

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria:

Il testo dell'articolo non determina che si tratti solo di convoglio ferroviario, mentre la stazione di arrivo ha significato generico e si può riferire a qualunque convoglio ferroviario, automobilistico o di altro genere.

Pertanto parrebbe opportuno riferire in modo esplicito il caso eccezionale al *convoglio ferroviario*, che per il suo particolare carattere

può fermarsi solo nelle stazioni prestabilite, mentre altri convogli, che non siano ferroviari, possono fermarsi dove vogliono e lasciare simili casi alla regola comune generale.

Si osserva poi che il capo del convoglio, anche ferroviario, bene spesso è impersonato da un modesto agente, al quale si demanda la compilazione di un atto delicato e complesso come il verbale del quale parla il testo proposto e che sostanzialmente riproduce le indicazioni tutte dell'atto di nascita, mentre il convoglio corre e il fatto più squisitamente umano si compie. Sembra che un agente ferroviario non sia il più indicato per la funzione attribuitagli. Meglio sarebbe deferire la funzione al capo della prossima stazione di fermata del convoglio.

Bisogna poi ben chiarire il testo relativamente al *luogo della nascita ed al luogo della trascrizione dell'atto*.

Al capo convoglio invero si fa obbligo di redigere apposito verbale con le indicazioni di cui all'art. 540. Ora tale articolo nel suo primo inciso dice: *l'atto di nascita deve enunciare il comune*. Se dunque il verbale del capo convoglio dovesse per avventura contenere anche tale indicazione, bisognerebbe ritenere che il comune di nascita dovesse coincidere con il punto geografico, che il convoglio attraversa quando la nascita avviene e che a questo poi dovesse rimettersi il verbale per la trascrizione dell'atto. Ciò che costituirebbe proprio il contrario di quello che il legislatore si è proposto di attuare.

Ed allora sarebbe assai meglio semplificare il compito del capo convoglio: di conseguenza risulterebbe chiarito il testo di legge relativamente al luogo di nascita ed a quello della trascrizione dell'atto.

L'ufficio del capo convoglio sia quello assai più semplice di riferire con avviso il fatto, il giorno e l'ora della nascita, nonchè le generalità della madre ed, eventualmente, il nome che questa intendesse imporre al neonato; ufficio del capo stazione sia quello di redigere il verbale con tutte le indicazioni dell'art. 540. Luogo quindi di trascrizione dell'atto l'ufficio del comune del luogo dove la madre lascia il convoglio, che sarà anche quello di nascita.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste: Per quanto riguarda gli atti di nascita avvenuta in viaggio di terra o per aria, benchè non si tratti di casi molto frequenti, era tuttavia bene prevederne l'ipotesi. Il regolamento dovrà però tenere adeguato conto del fatto che le persone cui incombe l'obbligo della redazione dell'atto, non sempre possiedono le necessarie cognizioni e sarà quindi opportuno, non trattandosi di registri ma di semplici processi verbali, predisporre dei formulari che facilitino il compito della loro redazione.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Viterbo — (Rel. Avv. Panatta): I termini usati dimostrano chiaramente che l'ipotesi presa in esame riguarda soltanto i viaggi in ferrovia. Orbèné, è duopo

considerare anche i servizi pubblici automobilistici, i quali hanno preso un grande sviluppo, e percorrono spesso itinerari di centinaia e centinaia di chilometri, come, per citare un esempio, la linea Roma - Ascoli Piceno. A codesti servizi non sembrano applicabili per analogia le norme di questo articolo: non vi sono capi-stazione, nè personale di sorta nelle fermate; non vi sono capi-convoglio, ed il personale di linea si compone di un conducente e di un fattorino, individui di deficiente cultura, ed incapaci di compilare un verbale, all'infuori di quelli che riguardano strettamente il loro servizio, e che spesso fanno pietà.

Le stesse osservazioni, in sostanza, valgono anche per quanto è disposto nell'art. 565 capoverso, circa i casi di morte seguita durante un viaggio per terra.

Art. 550

(Nascita in viaggio per aria)

Le norme dell'articolo precedente, in quanto sia possibile, si applicano nel caso di nascita di un bambino durante un viaggio per aria.

Il verbale, redatto dal comandante dell'aeromobile o da un funzionario da lui delegato, deve essere consegnato al comandante dell'aeroporto nel quale la madre lascia l'aeromobile.

Se l'aeroporto è fuori del Regno il comandante dell'aeromobile o il funzionario da lui delegato trasmette il verbale ad un regio agente diplomatico o consolare che provvede alla trasmissione della copia autentica a norma dell'art. 535.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Catania — (Rel. Sost. Proc. Gen. *Scalia*):
Vedansi le osservazioni generali al titolo XIII.

CONSIGLIO DI STATO

Non risulta dalla *Relazione* se la Commissione Reale abbia avuto presente che esistono già norme per le nascite e morti durante viaggi aerei nell'art. 8 del R. D. L. 20 agosto 1923, n. 2207 (provvedimenti per la navigazione aerea). Per ciò che riguarda la formazione degli atti, il detto art. 8 non è abbastanza chiaro: da un lato la prescritta

registrazione nel libro di bordo sembra stabilire addirittura la formazione degli atti a bordo dell'aeromobile, come sulle navi in mare; dall'altro la denuncia, di cui si parla subito dopo, sembra alludere ad una dichiarazione per atto da formarsi dalle autorità competenti. L'art. 550 del Progetto, che pure è più preciso e particolareggiato del citato decreto-legge, lascia luogo alla stessa incertezza, in quanto il capoverso ultimo dice che il Console deve trasmettere all'ufficio di stato civile del Regno il verbale del comandante dell'aeromobile, e non già l'atto di nascita da esso Console redatto in base a quel verbale. L'equiparazione, tuttavia, fatta dal primo comma, con i casi di nascita su treno in viaggio, induce a credere che trattasi di una imprecisione da rimediare, inserendo fra *che provvede e alla trasmissione* le parole *alla formazione dell'atto di nascita.*, ecc.

Ed invero, per quanto vi possa essere analogia fra la nave in mare e l'aeromobile, sembra che, allo stato attuale dei trasporti aerei la maggior parte dei quali si effettua su piccoli apparecchi, con personale limitato e con percorsi di breve durata, il sistema del semplice verbale e della formazione dell'atto a terra sia preferibile.

UNIVERSITA'

Università di Catania — (Rel. Prof. Santoro-Passarelli):
Vedasi l'osservazione all'art. 549.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli, di Sciacca e di Torino e Sindacati Avvocati e Procuratori di Bologna, di Gerace Marina, di Padova e di Trieste: *Vedansi le osservazioni all'art. 549.*

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria:
Le osservazioni fatte all'art. 549 si ripetono per le nascite, che avvengono sugli aeromobili: tuttavia in questi casi la compilazione del verbale, ai sensi dell'art. 540, può essere lasciata al *comandante dell'aeromobile*, il quale, sempre o quasi sempre, è persona all'uopo capace. Ben s'intende allora che la funzione del comandante dell'aeroporto di arrivo si limiterà alla semplice trasmissione del verbale all'ufficiale dello stato civile del luogo ove è situato l'aeroporto.

Compiuti tali rilievi ci associamo con plauso alle innovazioni introdotte, colte con vigile studio dal legislatore, e che tendono a comporre, sotto l'egida del diritto, esigenze che inevitabilmente vanno rilevandosi sotto l'impulso del progresso dei mezzi di comunicazione.

Art. 551

(Art. 382 codice civile)

(Trascrizione di atti di riconoscimento e di dichiarazione di paternità)

L'atto di riconoscimento e, dopo il passaggio in giudicato, la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità di un figlio naturale possono da chiunque essere presentati all'ufficiale dello stato civile. Essi sono trascritti nei registri con la indicazione della data. Se ne fa inoltre annotazione in calce all'atto di nascita a norma dell'art. 573.

Il pubblico ufficiale, che ha ricevuto un atto di riconoscimento, deve farlo trascrivere entro venti giorni all'ufficio dello stato civile.

La dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità deve essere trasmessa a tale ufficio, a cura del pubblico ministero.

Il giudice, nei casi dell'articolo 298, può ordinare che siano sospese la trascrizione e l'annotazione dell'atto di riconoscimento impugnato e, se queste siano già avvenute, può ordinare che la domanda di impugnazione sia annotata in margine alla trascrizione e in calce all'atto di nascita.

Qualora il riconoscimento riguardi un figlio nato fuori del comune in cui l'atto è ricevuto, l'ufficiale dello stato civile che lo ha ricevuto o trascritto, ne trasmette copia autentica all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il figlio è nato, perchè provveda all'annotazione in calce all'atto di nascita.

L'ufficiale dello stato civile, nel termine di dieci giorni, deve in ogni caso dare notizia dell'avvenuta trascrizione dell'atto al giudice tutelare della pretura nella circoscrizione della quale è nato il figlio.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. *Modena*): Si approva la norma, per cui è permesso a *chiunque* di presentare all'ufficiale di stato civile dichiarazioni giudiziali ed atti di riconoscimento, col corrispondente obbligo dell'ufficiale di stato civile di trascriverli entro il ventesimo giorno.

Corte di Appello di Catania — (Rel. Sost. Proc. Gen. *Scalia*): Vedansi le osservazioni generali al titolo XIII.

Corte di Appello di Milano — (Rel. Pres. Sez. *Pelosi*): Il Progetto molto opportunamente ha rimediato alle manchevolezze del codice vigente, provvedendo in modo organico e dettagliato alla trascrizione ed all'annotazione degli atti da cui risulta il riconoscimento o la legittimazione della prole naturale.

Si propone però di correggere la rubrica di questo articolo che è incompleta, perchè ivi si fa menzione soltanto della *trascrizione*, mentre l'articolo parla anche dell'*annotazione* degli atti di riconoscimento; e si fa inoltre menzione soltanto della *dichiarazione di paternità*, laddove l'articolo tratta logicamente della dichiarazione sia di *paternità* che di *maternità* naturale.

Inoltre, avuto riguardo alle norme che regolano il riconoscimento della filiazione naturale e gli effetti di esso ed al fine anche di evitare gravi inconvenienti che potrebbero verificarsi in pratica, a seguito della eventuale trascrizione e annotazione di atti di riconoscimento, non fatti nelle forme prescritte, o di molteplici atti di riconoscimento tra loro contrastanti, benchè non ancora da alcuno impugnati, si propone di aggiungere le seguenti disposizioni:

1º) Stabilire espressamente che gli atti di riconoscimento che si devono trascrivere da parte dell'ufficiale dello stato civile sono quelli indicati nell'art. 280, cioè quelli fatti nella forma ivi prescritta, e quelli indicati nel capoverso dello stesso articolo, equivalenti al riconoscimento.

2º) Aggiungere che nei casi preveduti dall'art. 281 l'atto di riconoscimento non possa essere trascritto senza la richiesta approvazione del giudice tutelare; e che debbano inoltre essere *trascritti anche gli atti di ricusazione del riconoscimento*.

3º) Siccome poi non è impossibile che vi possano essere più riconoscimenti del medesimo figlio da parte di individui diversi, ed il Progetto stesso prevede questo caso regolando la impugnazione di riconoscimenti tra loro contrastanti (art. 297), si dovrebbe stabilire che, *pur dopo la trascrizione dell'atto di riconoscimento*, che può farsi presso qualsiasi ufficiale dello stato civile, non possa però essere eseguita l'*annotazione* dell'atto stesso, se risulti che esso sia contrastante con altri atti di riconoscimento già precedentemente annotati in calce dell'*atto di nascita*, senza l'autorizzazione del giudice tutelare, il quale, accertato il contrasto, dovrebbe essere autorizzato a negare la successiva annotazione.

In tal modo si verrebbe da una parte a provocare, da parte di chi vi avesse interesse, la impugnazione per difetto di veridicità, e d'altra parte s'impedirebbe che lo *stesso figlio* od altri, potessero, tra più atti di riconoscimento, impunemente valersi di quel riconoscimento che volta per volta potesse tornargli più utile per pretendere benefici o facilitazioni, sia per la riduzione del servizio militare, sia per opere di assistenza, sia per altre ragioni, verso le autorità dello Stato o le istituzioni pubbliche in genere.

CONSIGLIO DI STATO

Nel primo e nel secondo comma evidentemente si parla dell'atto di riconoscimento ricevuto da un pubblico ufficiale diverso da quello di stato civile, mentre nel quinto comma si contempla anche l'ipotesi, ora espressamente ammessa dall'art. 280 del Progetto (V. sopra le osservazioni sull'intitolazione del presente capo), del riconoscimento fatto dinanzi ad un ufficiale di stato civile all'infuori dell'atto di nascita. Ed appunto perciò, nell'ultimo capoverso si deve pure ripetere questa seconda ipotesi, fra *dare notizia* e *dell'avvenuta trascrizione* inserendo *dell'avvenuto ricevimento*.

UNIVERSITA'

Università di Catania — (Rel. Prof. Santoro-Passarelli): Si propone di sostituire il testo seguente:

« Il riconoscimento di un figlio naturale, fatto mediante apposita dichiarazione avanti all'ufficiale dello stato civile, e la ricusazione del riconoscimento medesimo sono iscritti nel registro delle nascite.

« Ogni altro riconoscimento, salvo quello fatto nell'atto di nascita, e, dopo il passaggio in giudicato, la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità di un figlio naturale, debbono, per la loro efficacia, essere trascritti nel registro delle nascite.

« La trascrizione del riconoscimento avviene dietro presentazione dell'atto all'ufficiale dello stato civile da parte di qualsiasi interessato.

« Il pubblico ufficiale, che ha ricevuto un atto di riconoscimento, deve entro dieci giorni trasmetterne copia autentica per la trascrizione all'ufficiale dello stato civile.

« Copia autentica del decreto d'approvazione del riconoscimento e della sentenza, passata in giudicato, di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità deve, nello stesso termine, essere trasmessa all'ufficiale dello stato civile, a cura del cancelliere.

« Dell'iscrizione o trascrizione si fa annotazione in calce all'atto di nascita a norma dell'art. 573.

« Il giudice, nei casi dell'art. 298, può ordinare che siano sospese la trascrizione e l'annotazione dell'atto di riconoscimento impugnato o altrimenti che la domanda d'impugnazione sia annotata in margine all'atto di riconoscimento iscritto o trascritto e in calce all'atto di nascita.

« Qualora il riconoscimento o la ricusazione riguardi. . . . »

Alcune delle proposte modificazioni hanno bisogno di chiarimento. Anzitutto va rilevato che con la nuova formula si richiede per l'*efficacia* del

riconoscimento (come della dichiarazione) di filiazione naturale che il riconoscimento, quando non sia fatto dinanzi all'ufficiale dello stato civile, sia trascritto nel registro delle nascite. Disposta, provvidamente, la trascrizione del riconoscimento e della dichiarazione di filiazione naturale, non v'è ragione di non portare la riforma fino alla conseguenza che l'efficacia del riconoscimento (o della dichiarazione) sia subordinata alla trascrizione (facendo di ciò menzione, se si crede opportuno, anche nell'art. 280). Considerata l'importanza del rapporto che il riconoscimento costituisce e una volta prevista la trascrizione, è bene che sempre lo stato risulti dall'atto dello stato civile. La disposizione del Progetto è poi lacunosa rispetto al riconoscimento fatto con apposito atto dinanzi all'ufficiale dello stato civile, alla ricusazione del riconoscimento, all'approvazione del riconoscimento da parte del giudice tutelare, nei casi in cui questa occorra. Tali lacune vuol colmare la nuova formulazione. La riduzione del termine, di cui al 2° comma della disposizione del Progetto, la prefissione del termine ridotto nell'ipotesi prevista dal 3° comma, oltre la sostituzione del cancelliere al pubblico ministero concordano con disposizioni del Progetto: si confronti ad es. l'art. 478.

Non sono necessarie particolari spiegazioni per le altre varianti.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Avvocati di Torino — (Rel. Avv. Abello): *Vedasi l'osservazione all'art. 542.*

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria: Questo articolo e i due successivi provvedono con chiarezza e precisione ai relativi casi contemplati.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste: Questo articolo è rivolto a facilitare in ogni modo la trascrizione degli atti di riconoscimento della prole naturale, ciò che ci trova pienamente consenzienti.

Art. 552

(Art. 382 codice civile)

(Trascrizione di impugnazione del riconoscimento)

La sentenza passata in giudicato, che accoglie l'impugnazione dell'atto di riconoscimento, è comunicata a cura del pubblico ministero o notificata dagli interessati

all'ufficiale dello stato civile, che deve trascriverne il dispositivo, nella parte che si riferisce all'accoglimento dell'impugnazione, in margine all'atto di riconoscimento ed in calce all'atto di nascita. Nel caso di rigetto dell'impugnazione, la sentenza deve essere nei modi suddetti notificata all'ufficiale dello stato civile per le occorrenti annotazioni ove l'impugnazione sia stata annotata in margine all'atto di riconoscimento ed in calce a quello di nascita.

CONSIGLIO DI STATO

L'epigrafe non è esatta e (dato che nel testo del futuro codice debba esservi) andrebbe così modificata: *Trascrizione di sentenza relativa all'impugnazione del riconoscimento.*

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria :
Vedasi l'osservazione all'articolo 551.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste : Meritano completo accoglimento gli art. 552 e 553.

Art. 553

(Art. 382 codice civile)

(Annotazione della legittimazione)

La legittimazione è annotata in calce all'atto di nascita del figlio. Tale annotazione è fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile, innanzi al quale ebbe luogo il matrimonio o la trascrizione del relativo atto, quando abbia notizia della esistenza di figli, che siano legittimati per effetto del detto matrimonio.

Il decreto reale, che accoglie la legittimazione, è a cura degli interessati annotato in calce all'atto di nascita del figlio.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. *Modena*): E' da approvare la innovazione relativa all'annotazione della legittimazione di figli per matrimonio, che, come viene a cognizione dell'ufficiale di stato civile apporti a questo l'obbligo di provvedere *di ufficio* alle annotazioni.

CONSIGLIO DI STATO

Il primo comma dovrebbe essere reso più chiaro nella forma, inserendo *per susseguente matrimonio* dopo *legittimazione* (art. 317 cpv.) giacchè soltanto a questo caso il comma si riferisce.

Nel secondo comma, ove non si sopprima come una ripetizione di norma già contenuta nel quarto comma dell'art. 325, invece di *accoglie* si dovrebbe dire *concede*.

Si osserva poi che, secondo l'art. 53, n. 7, del R. D. del 1865 sull'Ordinamento, il Decreto Reale di legittimazione deve essere anche trascritto nei registri di nascita, e non si vedrebbe ragione per cui questa prescrizione non debba essere mantenuta trasportandola nel Codice.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Sindacato Avvocati e Procuratori di Roma — (Rel. Avv. *Pizzicaria*): Si richiama l'osservazione fatta all'art. 541. Si propone poi che sia stabilito un *termine* per eseguire l'annotazione.

Commissione Reale Avvocati di Torino — (Rel. Prof. *Abello*): *Vedasi l'osservazione all'art. 542.*

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria: *Vedasi l'osservazione all'art. 551.*

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste: *Vedasi l'osservazione all'art. 552.*

CAPO III

Degli atti di matrimonio

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

CONSIGLIO DI STATO

Il Progetto segue lo stesso sistema del codice vigente, limitandosi in questo capo a regolare i requisiti esteriori e formali dell'atto di matrimonio da redigere dopo la celebrazione, e lasciando nel titolo VI tutto quanto concerne la celebrazione stessa e le condizioni e gli atti anteriori da compiere perchè questa possa aver luogo, nonostante che anche ciò richieda l'intervento e l'opera dell'ufficiale di stato civile. Nel decreto sull'ordinamento, invece, è compresa o dovrebbe essere compresa anche questa parte, perchè esso deve offrire un quadro completo dell'istituto e dei compiti dello stato civile. Ma nel codice, malgrado il desiderio di omogeneità con gli altri capi dello stesso titolo XIII, non sarebbe possibile. Invero, per le nascite e le morti si tratta soltanto di accertare e provare fatti naturali, per il matrimonio di dar vita a un negozio giuridico che dipende dalla volontà dei contraenti e spesso è subordinato al concorso di altre volontà; e mentre per le prime ciò che deve compiersi per porre in essere l'atto si compenetra con la disciplina formale di questo, per il secondo ciò appartiene inscindibilmente alle regole sostanziali dell'istituto.

Si richiamano poi e si confermano tanto la proposta di trasportare nel capo V del titolo *del matrimonio* l'art. 534, quanto il parere contrario alla inserzione dell'art. 366 capoverso del codice civile nell'art. 135 del Progetto.

Infine, è stata rilevata da qualche scrittore la impossibilità attuale di celebrare matrimoni sulle navi in viaggio (tanto il codice civile quanto il codice e il regolamento per la marina mercantile chiaramente si limitano alle nascite e alle morti): ciò che è spiegabile in via generale, ma costituisce una lacuna grave per il matrimonio *in extremis*. Questo attualmente è regolato dall'art. 78 dell'Ordinamento del 1865, ma con tali esigenze (giuramento di quattro testimoni circa la inesistenza di impedimenti, consenso degli ascendenti o del tutore) da renderlo praticamente impossibile nella contingenza di un viaggio di mare.

Ora però, con l'art. 117 del Progetto, la cosa è molto facilitata (basta il giuramento degli sposi), e quindi varrebbe la pena di stabilire che, in caso di accertato imminente pericolo di vita il matrimonio deve, a

richiesta, essere celebrato e l'atto relativo redatto dagli stessi commissari o comandanti di navi in viaggio, che sono autorizzati ed obbligati a stendere gli atti di nascita o di morte. E tanto, anzi, la cosa appare importante che bisognerebbe forse studiare un mezzo per renderla possibile anche nei viaggi terrestri ed aerei.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria:

Opportunamente il Progetto riproduce il sistema seguito dal codice vigente, che è quello di indicare gli elementi, che deve contenere l'atto da inserirsi nel registro di matrimonio, lasciando alle leggi speciali ed alla parte apposita del codice le norme che regolano la registrazione e la trascrizione degli atti di matrimonio seguiti innanzi all'ufficiale dello stato civile ed innanzi ai ministri dei culti.

Per altro era naturale che, pure senza riprodurre le disposizioni contenute nella legge 27 Maggio 1929, n. 847, (matrimonio cattolico) e nella legge 24 Giugno 1929, n. 1159, (matrimonio acattolico) il codice dovesse porre i fondamentali elementi degli atti del matrimonio religioso

Art. 554

(Art. 383 codice civile)

(Contenuto dell'atto)

L'atto di matrimonio deve indicare:

il nome e cognome, l'età e la professione, il luogo della nascita, il domicilio o la residenza degli sposi:

il nome e cognome, il domicilio o la residenza dei loro genitori;

l'assenso dei genitori o del tutore, e, ove occorra, anche quello dell'adottante, ovvero il provvedimento menzionato nell'articolo 106;

la data delle eseguite pubblicazioni o il decreto di dispensa, salvo il caso previsto nell'articolo 117;

la data del decreto di dispensa che sia stata concessa da alcuno degli impedimenti di legge;

la dichiarazione degli sposi di volersi unire in matrimonio;

il luogo in cui seguì la celebrazione del matrimonio, nel caso espresso dall'articolo 128 ed il motivo del trasferimento;

la ricognizione dell'unione degli sposi che fa l'ufficiale dello stato civile.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Milano — (Rel. Pres. Sez. *Pelosi*): Questo articolo dichiara, fra l'altro, che l'atto di matrimonio deve indicare: "l'assenso dei genitori ... e, ove occorra, *anche quello dell'adottante* „.

Questa disposizione deve essere corretta in conformità di quanto si è osservato a proposito degli art. 104 e 342.

Ora non vi è più *l'assenso dei genitori*, cioè di entrambi, al matrimonio, ma l'assenso di uno solo dei genitori, di quello cioè che esercita la patria potestà, nè vi può essere l'assenso *anche* dell'adottante, nel significato che insieme con quello dell'adottante debba esservi anche quello del genitore, perchè basta il *solo assenso* dell'adottante, che esercita la patria potestà sull'adottato con esclusione del genitore che la perde per effetto della adozione.

Deve correggersi quindi la disposizione, dichiarandosi che nell'atto di matrimonio deve indicarsi "l'assenso del *genitore*, del *tutore* o dell'*adottante* „.

UNIVERSITA'

Università di Catania — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): *Vedasi l'osservazione all'art. 555.*

COMMISSIONI REALI E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Avvocati e Procuratori di Modena — (Rel. Avv. *Della Fontana*): Non si vede il perchè non sia riprodotta la locuzione che trovasi nell'art. 383 ultimo alinea codice vigente, e cioè "in nome della legge „, a proposito della ricognizione che l'ufficiale dello stato civile fa della unione degli sposi.

La solennità dell'atto richiama l'opportunità di menzionare in nome di chi l'atto è compiuto.

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria: Si consente senza riserve nella formulazione dell'articolo che riguarda le indicazioni degli atti di matrimonio celebrato innanzi all'ufficiale dello stato civile e che, pur riproducendo l'art. 383 del cod. civ. vigente, ne adatta il testo alle sostanziali modificazioni stabilite dal Progetto per alcuni istituti del diritto di famiglia.

Art. 555

(Art. 9 legge 27 maggio 1929, n. 247)

(Trascrizione di matrimonio religioso cattolico)

Quando il matrimonio sia stato celebrato davanti ad un ministro del culto cattolico, l'atto che viene trascritto nei registri dello stato civile deve indicare:

il nome e cognome, l'età e la professione, il luogo di nascita, il domicilio o la residenza degli sposi;

il nome e cognome, il domicilio o la residenza dei loro genitori;

la data delle eseguite pubblicazioni o il decreto di dispensa;

il luogo e la data in cui seguì la celebrazione del matrimonio;

il nome e cognome del parroco o di chi altro per lui abbia assistito alla celebrazione del matrimonio.

L'ufficiale dello stato civile deve dare prontamente avviso al procuratore del Re perchè provveda per l'annotazione dell'atto sui registri originali dello stato civile.

CONSIGLIO DI STATO

Questo articolo riproduce in sostanza l'art. 9 della legge 27 maggio 1929, n. 847, ma con più esatta e chiara dizione. Là, infatti, si dice, che l'ufficiale di stato civile cura la trascrizione dell'atto steso dal parroco *in modo che risultino*, ecc., ciò che farebbe quasi credere poter l'ufficiale di stato civile supplire del proprio alle eventuali mancanze, mentre è inconcepibile una trascrizione con aggiunte fatte da chi trascrive. Qua invece si dice che *l'atto che viene trascritto deve indicare*, ossia, per quanto in una forma ancora un pò' indiretta, che l'atto del matrimonio cattolico, per poter esser reso valido, mediante la trascrizione, agli effetti civili, deve contenere quelle date indicazioni.

Il capoverso differisce alquanto dal corrispondente del citato art. 9 della legge 27 maggio 1929, n. 847. Quello richiama l'art. 104 dell'Ordinamento del 1865, il quale però dispone per i matrimoni in genere; onde non si capisce perchè la disposizione debba essere inserita nel codice civile solo per i matrimoni celebrati avanti al parroco. Inoltre dice che l'*annotazione* deve farsi *sui registri originali dello stato civile*. A prima vista parrebbe trattarsi dei registri di matrimonio, se ciò non fosse escluso dal fatto che in questi l'atto del parroco non viene *annotato*, ma *trascritto*. Pare dunque che siasi voluto intendere, come esplicitamente enuncia il citato art. 104, *sui registri contenenti gli atti di nascita degli sposi*; e così deve ripetersi espressamente, oppure semplicemente *in calce agli atti di nascita degli sposi*.

UNIVERSITA'

Università di Catania — (Rel. Prof. Santoro-Passarelli): In questo articolo, relativo alla trascrizione del matrimonio canonico, come nel precedente art. 554, relativo alla iscrizione del matrimonio celebrato dinanzi all'ufficiale dello stato civile, e nel successivo art. 556, relativo alla trascrizione del matrimonio celebrato dinanzi al ministro di un culto ammesso, sembra anzitutto debba essere inserita, riparando ad un' omissione che è anche delle disposizioni vigenti, l'indicazione del nome, cognome, domicilio e residenza dei *testimoni* (per il matrimonio canonico, peraltro, non sempre necessari). Anche in tutti e tre si deve piuttosto dire « del decreto di dispensa », anzichè « il decreto di dispensa ». Negli articoli 555 e 556 è poi da sopprimere e rimettere all'ordinamento dello stato civile, com'è per il matrimonio celebrato dinanzi all'ufficiale dello stato civile, il disposto dell'ultimo capoverso, che provvede per l'annotazione in calce all'atto di nascita (per la quale non sembrerebbe comunque necessario l'intervento del procuratore del Re: cfr. art. 140 o. s. c.).

Talune modificazioni riguardano soltanto l'art. 555. Così si crederebbe opportuno dire invece che matrimonio « celebrato davanti ad un ministro del culto cattolico » « matrimonio celebrato secondo il diritto canonico » per l'accennata opportunità di troncare legislativamente la disputa sulla trascrivibilità del matrimonio non celebrato dinanzi ad un ministro del culto, a norma del c. 1098 c. j. c. Infine, accanto alla data delle pubblicazioni o del decreto di dispensa, dovrebbe farsi menzione della data « dell'avviso dell'avvenuta celebrazione del matrimonio da trascrivere » (art. 13² legge 27 maggio 1929).

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli:

Dal punto di vista formale sarà bene modificare la dizione del penultimo capoverso, sostituendo alle parole: « Il nome e cognome del parroco o di chi altro per lui *abbia assistito alla celebrazione del matrimonio* », le altre: « Il nome e cognome del parroco o di chi per lui *abbia celebrato il matrimonio* ».

Commissione Reale Procuratori di Padova — (Rel. Avv.

Borghi): Alle parole: « Il nome e cognome del parroco o di chi altro per lui *abbia assistito* alla celebrazione del matrimonio » sembrerebbe

opportuno sostituire queste altre: « Il nome e cognome del parroco o di chi per lui *abbia celebrato* il matrimonio ».

Il successivo art. 556, riguardante la trascrizione di matrimonio religioso acattolico, adotta difatti la dizione come da noi proposta e non pare vi sia ragione di adottare una formula differente.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Roma

— (Rel. Avv. *Schupfer*): Si può sostituire nel comma 6°, la dizione « del *parroco* o di chi altro abbia assistito alla celebrazione del matrimonio », con l'altra, assai più sintetica, « *del ministro celebrante* » tanto più che nella prima parte dell'articolo si parla genericamente di celebrazione « *davanti ad un ministro del culto cattolico* ».

Sindacato Avvocati e Procuratori di Roma — (Rel. Avv.

Pizzicaria): Questo articolo, comprendendo fra le indicazioni che deve contenere l'atto di matrimonio « la data delle eseguite pubblicazioni o il decreto di dispensa », presuppone che il parroco celebrante le nozze abbia seguite le disposizioni di cui all'art. 7 della legge 27 maggio 1929, n. 847: ma poichè, ove si verifichi invece la ipotesi di cui all'art. 12 o quella di cui all'art. 13 della legge richiamata, non è possibile includere nell'atto di matrimonio la chiesta indicazione della data delle eseguite pubblicazioni, si propone che l'articolo sia completato come appresso: « la data delle eseguite pubblicazioni o il decreto di dispensa, salvo il caso previsto dall'art. 117, ovvero la menzione delle ragioni per cui quella data non viene indicata ».

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria:

La disposizione merita approvazione.

Art. 556

(Art. 10 legge 24 giugno 1929, n. 1159)

(Trascrizione di matrimonio religioso acattolico)

Quando il matrimonio sia stato celebrato davanti ad un ministro dei culti ammessi nello Stato l'atto che viene trascritto nei registri dello stato civile deve indicare:

il nome e cognome, l'età e la professione, il luogo di nascita, il domicilio o la residenza degli sposi;

il nome e cognome, il domicilio o la residenza dei loro genitori;

la data delle eseguite pubblicazioni o il decreto di dispensa;

la data del decreto di dispensa, ove sia stata concessa, da alcuno degli impedimenti di legge;

il luogo e la data in cui seguì la celebrazione del matrimonio;

il nome e cognome del ministro del culto dinanzi al quale seguì la celebrazione del matrimonio.

L'ufficiale dello stato civile deve dare prontamente avviso al procuratore del Re perchè provveda per l'annotazione dell'atto sui registri originali dello stato civile.

CONSIGLIO DI STATO

Si applicano le osservazioni fatte sull'articolo precedente, in relazione all'articolo 10 della legge 24 giugno 1929, n. 1159.

UNIVERSITA'

Università di Catania — (Rel. Prof. Santoro-Passarelli): *Vedasi l'osservazione all'art. 555.*

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Roma — (Rel. Avv. Schupfer): Si potrebbe utilmente sintetizzare nella seguente forma: « *Le stesse norme si applicano quando il matrimonio sia stato celebrato davanti ad un ministro dei culti ammessi nello Stato, indicandosi, inoltre, nell'atto, la data del decreto di dispensa, ove sia stata concessa, da alcuno degli impedimenti di legge.* ».

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria:
— Si approvano le norme stabilite in questo articolo.

Art. 557

(Art. 384 codice civile e 17 legge 27 maggio 1929, n. 847)

(Annotazione di sentenza di annullamento di matrimonio)

La sentenza passata in giudicato che pronunzi la nullità del matrimonio, deve, per cura del cancelliere del tribunale o della corte che l'ha pronunziata e a spese dell'attore, essere trasmessa in copia autentica all'ufficiale di stato civile del comune in cui esso fu celebrato.

Le copie della sentenza di annullamento o dei provvedimenti di dispensa pronunciati dai tribunali ecclesiastici e l'ordinanza di esecuzione della corte d'appello sono trasmessi all'ufficiale dello stato civile a cura del cancelliere della corte medesima.

Di questa sentenza si fa annotazione in margine all'atto di matrimonio.

MAGISTRATURA

Corte di Cassazione del Regno: L'articolo impone al cancelliere di trasmettere all'ufficiale dello stato civile la copia della sentenza che pronuncia l'annullamento del matrimonio, affinché questi possa farne annotazione in margine all'atto di matrimonio. Ma l'articolo prevede e vuole che la copia sia fatta a spese dell'attore.

Questa ultima disposizione non sembra conveniente. Poichè l'annotazione è di interesse pubblico e il Progetto impone di farla di ufficio, è necessario non far dipendere l'adempimento di tale obbligo, incombenza al cancelliere e all'ufficiale dallo stato civile, dalla maggiore o minore sollecitudine colla quale l'attore nel giudizio di annullamento deposita le spese necessarie. Sarebbe perciò opportuno che la copia sia fatta senza spese dal cancelliere.

Corte di Appello di Milano — (Rel. Pres. Sez. *Pelosi*): L'articolo prevede solo il caso dell'annotazione della sentenza di annullamento del matrimonio.

Ma vi è anche il caso della sentenza di scioglimento del matrimonio (articoli 77 e 168) per morte presunta, ed anche questa sentenza deve essere annotata.

Quindi, ove si fa menzione della sentenza « che pronunzi la nullità del matrimonio » e « della sentenza di annullamento » deve sostituirsi l'espressione « che pronuncia la nullità o lo scioglimento del matrimonio » e « della sentenza di annullamento o scioglimento ».

CONSIGLIO DI STATO

Nel secondo comma, dopo *dispensa*, è necessario chiarire (come nell'art. 17 della legge del maggio 1929): *del matrimonio rato e non consumato*; e dopo *ufficiale dello stato civile* conviene inserire *che ha trascritto l'atto del matrimonio cattolico*.

Nel 3° comma non basta dire *sentenza*, ma occorre ripetere anche *il provvedimento ecclesiastico di dispensa e l'ordinanza di esecuzione*; ed infine conviene dopo *matrimonio* aggiungere *trascritto*, perchè l'atto originale di matrimonio trovasi presso il ministro del culto, cui questa disposizione non riguarda.

UNIVERSITA'

Università di Catania -- (Rel. Prof. Santoro-Passarelli):

Si propongono le seguenti modificazioni: « La sentenza, passata in giudicato, che pronunzi la nullità o l'annullamento del matrimonio...

L'ordinanza, con la quale la corte d'appello rende esecutiva la sentenza ecclesiastica di nullità o il provvedimento di dispensa del matrimonio rato e non consumato, deve essere trasmessa in copia autentica all'ufficiale dello stato civile del luogo in cui il matrimonio fu trascritto, per cura del cancelliere della corte medesima e a spese di chi ha chiesto l'ordinanza.

Di questi provvedimenti si fa annotazione in margine all'atto di matrimonio ».

A chiarimento si osserva: si deve contemplare anche la sentenza che pronunzia l'annullamento, oltre quella che dichiara la nullità del matrimonio; quando si tratti di sentenza o provvedimento ecclesiastico concernente il vincolo, non copia di questi provvedimenti, ma soltanto dell'ordinanza di esecuzione deve essere trasmessa all'ufficiale dello stato civile; di provvedimenti, e non solo di sentenza, si deve parlare nell'ultimo comma.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Roma
— (Rel. Avv. Schupfer): In occasione di questo articolo, il quale dispone la trasmissione all'ufficiale dello stato civile, per la necessaria annotazione, delle sentenze di annullamento dei matrimoni e dei provvedimenti di dispensa colla relativa ordinanza di esecuzione, si propone il quesito se non sia opportuno aggiungervi le sentenze di separazione personale. Tali sentenze, se non influiscono sul vincolo, influiscono notevolmente, in determinati casi, sui rapporti patrimoniali (lucri dotali, usufrutto legale, diritti di successione), i quali possono interessare non solo i coniugi, ma anche i terzi, che potrebbero totalmente ignorarle. Forse costituisce un ostacolo l'automatica cessazione degli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l'intervento dell'autorità giudiziaria (art. 177), ma si potrebbe provvedervi dichiarando non operativa tale cessazione, nei riguardi dei terzi, senza una dichiarazione dei coniugi dariceversi dal tribunale competente e da annotarsi nei registri.

Non crediamo di risolvere tale quesito, limitandoci a prospettarlo.

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria :

Si approva quest'articolo corrispondente all' art. 384 del codice civile, che non poteva non essere completato dalla disposizione che concerne la trasmissione all' ufficiale dello stato civile delle sentenze e dei provvedimenti dei tribunali ecclesiastici.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste :

L' ultimo comma non sembra troppo felice nella sua dizione. Il capoverso parla esattamente di « sentenza di annullamento » e di « provvedimenti di dispensa » pronunciati dal tribunale ecclesiastico e di conseguente ordinanza di esecuzione della corte di appello ; l' ultimo comma invece parla di annotazione della sentenza, indubbiamente riferendosi però al provvedimento della corte d' appello giacchè questo soltanto, come emanante da un' autorità giudiziaria dello Stato, può dar luogo ad annotazione nei registri dello stato civile (confronta l' art. 529).

L' ultimo comma va pertanto modificato ed al termine « sentenza » va sostituito quello di « ordinanza ». Si propone inoltre che sia disposto, analogamente a quanto è stabilito, per le sentenze di annullamento ed i provvedimenti di dispensa pronunciati dalla corte di appello in materia di divorzio pronunciato da tribunali stranieri.

CAPO IV

Degli atti di morte

Art. 558

(Articoli 386, 388, 393, 394 codice civile; art. 1 R. decreto 25 luglio 1892, n. 448, regolamento polizia mortuaria; art. 108 ordinamento stato civile 15 novembre 1865, n. 2602)

(Termine e luogo della dichiarazione di morte)

La dichiarazione di morte deve essere fatta, entro ventiquattro ore dal decesso, all'ufficiale dello stato civile del luogo, da uno dei congiunti o dalle persone conviventi col defunto e in mancanza da uno dei vicini.

Se la morte avvenga fuori dell'abitazione del defunto la dichiarazione è fatta da due persone che siano informate del decesso.

In caso di morte in un ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi, il direttore o chi sia stato delegato dall'amministrazione, è tenuto nel termine fissato nel primo comma a trasmetterne avviso all'ufficiale dello stato civile con le indicazioni stabilite nell'articolo seguente.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. *Modena*): Il Progetto, con molta opportunità ed innovando sul codice, introduce la norma già in vigore per effetto del regolamento di polizia mortuaria (art. 1 R. D. 25 luglio 1892), ordinando che la denuncia del decesso venga fatta al più presto e non oltre le 24 ore.

Dispone poi quali persone siano a tale denuncia obbligate.

CONSIGLIO DI STATO

Giustamente questo articolo viene premesso a tutti gli altri, come si è fatto nel capo II per il corrispondente articolo relativo agli atti di nascita.

A ragione, pure, nel secondo comma, a quelli che l'art. 386 del codice chiama *testimoni* e che sono veri e propri dichiaranti, si è tolto quel nome, restando così bene chiaro che essi non sostituiscono i testimoni all'atto, richiesti dall'art. 525.

L'innovazione importante, e sulla quale la *Relazione* si sofferma, consiste nell'aver cercato di colmare la lacuna del codice vigente, stabilendo, fin dove possibile, quando e da chi deve essere presentata la dichiarazione di morte. E' certo, invero (e risulta anche dalla *Relazione*), che nel primo comma la frase « *deve essere fatta* » non vuol dire semplicemente che la dichiarazione, per essere ricevibile, deve provenire dalle persone ivi indicate, ma anche che queste hanno l'obbligo giuridico di farla, e non facendola incorrono nelle sanzioni penali; nel secondo comma, invece, trattandosi di persone non determinate o non determinabili *a priori*, si dice semplicemente che la dichiarazione *è fatta*. Ma appunto perchè nel caso del primo comma si tratta di un preciso dovere giuridico, bisogna che le persone, cui viene addossato, siano o possano presumersi in grado di conoscere la morte. Ciò normalmente si verifica per i congiunti od altri conviventi. Quanto ai vicini, la presunzione della conoscenza sembra troppo grave ed ingiusta, e quindi, a meno di attenuare la disposizione con la frase *che ne siano informati*, essi sarebbero invece da comprendere fra le persone che semplicemente possono fare la dichiarazione.

Nel caso di morte di persona in casa altrui, bisognerebbe, come è nell'art. 539 per le nascite, stabilire l'obbligo del capo di famiglia, e ciò potrebbe farsi con un'aggiunta al comma terzo. A proposito del quale si osserva: che, quantunque siasi soppresso l'art. 393 codice civile, tuttavia, essendosi alla enumerazione dell'art. 388 aggiunto *o stabilimento qualsiasi*, si possono intendere comprese anche le prigioni; che però non si vede ragione, in tutti questi casi, per contentarsi di un semplice *avviso* e non prescrivere, come fa per le nascite il già citato art. 534, una *dichiarazione* vera e propria.

Il secondo comma evidentemente prevede od almeno deve prevedere il caso di morte non solo fuori della abitazione del defunto (in contrapposto cioè col precedente comma primo), ma anche fuori di qualsiasi casa, istituto, stabilimento, ecc. Andrebbe quindi posposto all'attuale comma terzo.

Non è data ragione e non si comprende perchè sia stato soppresso l'art. 394 del codice civile relativo alle esecuzioni capitali, specialmente ora che queste possono esservi anche per i non militari; forse perchè il nuovo codice penale dispone che di regola l'esecuzione avviene nell'interno della prigione, ed allora si ricade sotto il secondo comma dell'articolo in esame; ma oltre alla possibilità di eccezioni, il caso sembra troppo speciale per ometterlo.

Infine, quanto al termine di 24 ore, resta inteso che è un termine d'obbligo per chi deve fare la dichiarazione; ma, a differenza da quello fissato per gli atti di nascita, non è un termine pel ricevimento, il quale può avvenire in qualunque tempo, senza bisogno di ricorrere al procedimento di rettificazione.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria:

Osserva la *Relazione* che per formulare, anche in questa parte, un ordine più logico, in corrispondenza con quello adottato per gli atti di nascita, si è voluto stabilire *quando e da chi debba essere presentata la dichiarazione di morte* all'ufficiale dello stato civile del luogo, in cui il fatto si è verificato, disposizione che manca nel codice civile.

Ci associamo a tale giusta osservazione; esprimiamo tuttavia il parere che debba essere meglio precisato l'obbligo della dichiarazione fatto *ai vicini*, ovvero, come dice il testo, *ad uno dei vicini*, in mancanza di congiunti o di persone conviventi. La cronaca spesso raccoglie e commenta notizie di morti di persone misantropi, o per varie vicende della vita costrette a vivere ed a morire sole, nell'alto silenzio di qualche soffitta. In tal caso sembra che sia da escludersi l'obbligo della dichiarazione di morte per i vicini, anche perchè consimili casi sempre o quasi sempre vengono constatati, dopo qualche tempo, dai competenti funzionari della polizia.

Onde sarebbe più opportuno, data l'eventuale applicazione della relativa sanzione in caso di omissione, che l'obbligo della dichiarazione per i *vicini* fosse *espressamente* limitato al caso che uno di essi abbia assistito all'evento della morte. E ciò anche per la chiarezza, vale a dire per evitare il non facile accertamento di colui, fra più vicini, che, senza assistere alla morte, ne abbia avuto conoscenza diretta o personale.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste: Bene fa il Progetto a stabilire l'obbligo della presentazione della dichiarazione di morte e le persone che vi sono tenute.

Art. 559

(Art. 387 codice civile)

(Contenuto dell'atto di morte)

L'atto di morte deve enunciare il luogo, l'ora e la causa della morte se si conosca; il nome e cognome, l'età, la professione ed il domicilio o la residenza del defunto; il nome e cognome del coniuge superstite se la persona defunta era congiunta in matrimonio, o del predefunto coniuge, se era vedova; il nome e cognome, l'età, la professione e il domicilio dei dichiaranti.

Lo stesso atto deve inoltre enunciare, per quanto si possano sapere, il nome e cognome, la professione ed il domicilio del padre e della madre del defunto ed il luogo della sua nascita.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. *Modena*): Costituisce una innovazione (che solo ha attinenza con motivi di pubblica igiene ed anche di statistica demografica) quella riguardante la indicazione della *causa* della morte, quando è conosciuta: non si deve indicare se avvenuta in esecuzione di sentenza di condanna capitale.

La Corte opina che il punto relativo alla causa debba essere meglio chiarito.

CONSIGLIO DI STATO

Nulla da obiettare all'aggiunta della *causa della morte se si conosca*.

In questo articolo dovrebb'essere trasportato l'ultimo capoverso del successivo art. 562 (sopprimendo, perchè inutile anche dove si trova ora, la proposizione ultima *e gli atti di morte sono stesi*, ecc.), sia perchè esso ha relazione soltanto parziale (*morte violenta*) con le disposizioni precedenti dello stesso art. 562, sia perchè riguarda non la procedura preliminare, ma il contenuto dell'atto di morte, che è proprio l'oggetto dell'art. 559 e, per quanto concerne la morte violenta e l'esecuzione di sentenza di morte, evidentemente costituisce una eccezione all'obbligo, quivi introdotto, di indicare la causa della morte.

UNIVERSITA'

Università di Camerino — (Rel.ri Prof.ri *Chiaudano e Satta*): E' più esatto dire « se si conoscono », in quanto anche il luogo, il giorno e l'ora della morte possono essere incerti.

Università di Catania — (Rel. Prof. *Santoro - Passarelli*): Nel secondo comma dovrebbe parlarsi di domicilio o *residenza* del padre.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Roma — (Rel. Avv. *Schupfer*): Si elencano, in questo articolo, tutte le indicazioni che deve contenere l'atto di morte, da redigersi dall'ufficiale dello sta-

to civile, sulle dichiarazioni dei denunciati. Vi si fa menzione *del coniuge vivente o predefunto* e perfino, nei limiti del possibile, *dei genitori del defunto*; ma nessuna menzione vi è *dei figli*, la cui indicazione è ben più *necessaria*, dovendo l'ufficiale dello stato civile, che riceve la dichiarazione di morte, fare denuncia al giudice tutelare dell'eventuale esistenza di figli minorenni (art. 405 n. 1). Basta, a tale effetto, inserire la parola "dei figli legittimi, naturali o adottivi,, prima dell'altra "dei dichiaranti,,. Si avverte che anche per i figli occorre conoscere il cognome, perchè potrebbero averne assunto, od aggiunto, uno diverso da quello paterno. Se poi si potesse far parola, eziandio, delle persone poste sotto la tutela e curatela del defunto, anche ciò riuscirebbe assai utile per gli eventuali provvedimenti del giudice tutelare, salvo a modificare, in analogia, la disposizione dell'art. 405, n. 1, or ora ricordata.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Roma — (Rel.

Avv. *Pizzicaria*): La inclusione nell'atto di morte della causa della morte non appare nè necessaria nè opportuna: non necessaria perchè si può conoscere, sia esaminando gli accertamenti eseguiti dal medico, sia attraverso le schede modello *B* e *B-bis*, sia consultando gli atti anagrafici comuni; non opportuna perchè, per ovvie ragioni, di natura sovente assai delicata, può riuscire spiacevole o anche dannoso, a chi richieda copia dell'atto di morte di persona che lo interessi per esibirla, che attraverso essa si conoscano le cause, talora particolarmente penose, della morte.

Si propone quindi la soppressione dell'inciso: "e la causa della morte se si conosca,,.

Commissione Reale Avvocati di Torino — (Rel. Avv.

Abello): E' tutt'altro che inopportuno l'aver richiesto che nell'atto di morte, oltre i requisiti voluti dall'art. 387 del cod. civile, si indichi anche *la causa della morte se la si conosca*, ma pare sarebbe stato più prudente o più consono ai fini della legge richiedere prima di tutto se possibile, la causa della morte secondo l'attestazione del medico curante o del delegato sanitario (Vedi art. 560) o di quel qualsiasi sanitario che per primo avesse visto il morto o l'avesse assistito negli ultimi momenti di vita.

Crediamo, anzi, che sarebbe forse opportuno si insistesse sulla necessità di far risultar la notizia della *causa della morte*, e in modo che s'avesse la migliore garanzia possibile di sua corrispondenza a verità.

Se si considera che l'interesse pubblico esige che venga formalmente constatata la morte del cittadino e la legge vuole che l'ufficiale dello stato civile si accerti della morte che gli viene dichiarata personalmente o per mezzo di un suo delegato, e anzi, la legge sulla polizia mortuaria vuole che la constatazione sia fatta da un medico appositamente incaricato che deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta, ci sembra non potrebbe essere del tutto inutile richiedere che tale

certificato o relazione del medico necroscopo, per estratto o per copia, fosse aggiunta in nota o in appendice all'atto di morte.

Ciò potrebbe anche giovare al migliore ordinamento della statistica per causa di morte.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani — (Rel. Avv. *Drago*): Si propone di sopprimere nella prima parte dell'articolo le parole "*se si conosca*", sia perchè sembra che esse si riferiscano unicamente alla causa della morte, mentre anche il luogo, il giorno, e l'ora della morte possono non conoscersi, sia perchè anche le altre indicazioni successive dello stesso articolo possono essere ignote; sia, infine, perchè è palmare che, in tanto si possono enunciare, in quanto si conoscono.

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria: Non sembra opportuno che nell'atto di morte, destinato a consacrare l'evento della morte solo per assicurare, anche nell'interesse pubblico, la certezza del diritto delle persone, sia enunciata la *causa della morte*, e possano così essere di dominio pubblico e dichiarate in atto di natura squisitamente ufficiale, malattie, che talvolta per la buona memoria del defunto e più spesso per il buon nome e per l'interesse assai rispettabile dei superstiti, si amerebbe che dovessero rimanere segrete, specie quando, come non di rado suole avvenire, la diagnosi del medico non sia stata esatta.

Che se tale disposizione, come afferma la *Relazione*, persegue soltanto una immediata finalità igienica, può bene trovar sede più appropriata in quella regolamentare, senza che venga ad inserirsi nell'ordine di un atto dello stato civile. Tanto più che in tal caso la legge può essere in definitiva elusa dal dichiarante che affermi, anche contrariamente al vero, che non conosce la causa della morte, provocando la conseguente dichiarazione dell'ufficiale dello stato civile che è ignota la causa della morte.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste: E' stata sollevata qualche obiezione sull'utilità pratica dell'indicazione della causa della morte da farsi da parte del dichiarante. Comunque, se si volesse mantenere l'obbligo di tale indicazione, sembrerebbe più opportuno ch'essa fosse fatta piuttosto dal medico o dal delegato sanitario inviato dall'ufficiale dello stato civile per l'accertamento della morte medesima. (art. 560)

Art. 560

(Art. 385 codice civile; articoli 5 e 9 regolamento polizia mortuaria 25 luglio 1892, n. 448; art. 117 ordinamento stato civile 15 novembre 1865, n. 2602)

(Autorizzazione alla sepoltura)

Non si dà sepoltura se non preceda l'autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile da rilasciarsi in carta non bollata e senza spesa.

L'ufficiale dello stato civile non può accordarla se non siano trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvo i casi espressi nei regolamenti speciali, e dopo che egli siasi accertato della morte medesima per mezzo di un medico o altro delegato sanitario, il quale rilascia un certificato scritto della visita fatta.

Tale certificato si allega al registro degli atti di morte.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Catania — (Rel. Sost. Proc. Gen. Scalia): *Vedansi le osservazioni generali al titolo XIII.*

CONSIGLIO DI STATO

Fu già notato in dottrina che questa disposizione di polizia mortuaria non riguarda gli atti dello stato civile, se non in quanto l'ultimo capoverso prescrive la allegazione del certificato medico al registro di morte (ciò che potrebbe rimandarsi al regolamento), e in quanto il seguente art. 561 vieta il ricevimento puro e semplice dell'atto di morte nel caso di sepoltura avvenuta senza permesso. Ma appunto in vista di queste connessioni, e poichè ad ogni modo essa richiede l'intervento dell'ufficiale di stato civile, non si vede inconveniente a conservarla nel codice.

COMMISSIONI REALI**E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI****Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli:**

Sarebbe opportuno, per una maggiore precisione sistematica, eliminare dal primo periodo le parole « ... da rilasciarsi in carta non bollata e senza spese », costituenti disposizione di carattere fiscale, per la quale appare più adatta altra sede.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Roma — (Rel. Avv.

Pizzicaria): Si propone sia soppresso l'accertamento della morte da parte dell'ufficiale dello stato civile per mezzo di altro delegato sanitario, la-

sciando che esso venga fatto per mezzo di *un medico*, che può essere quello di fiducia della famiglia o altro designato dall'ufficiale dello stato civile: molto più che non si comprende la differenza tra « un medico » e « un altro delegato sanitario ».

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria:

Il Progetto tiene ferma la disposizione dell'art. 385 del codice civile, che *non si darà sepoltura se non preceda l'autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile*, completando per altro in alcuni particolari il testo attuale.

Art. 561

(Art. 392 codice civile)

(Sepoltura senza autorizzazione)

Quando sia stata data sepoltura ad un cadavere senza l'autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile, se l'atto di morte non sia sta'o ricevuto, non deve essere iscritto nel registro se non dopo la sentenza del tribunale pronunciato ad istanza di persona interessata o del pubblico ministero, e la sentenza deve essere inserita nei registri.

Se l'atto sia stato già iscritto l'ufficiale dello stato civile ne riferisce immediatamente al procuratore del Re per gli eventuali provvedimenti a norma dell'art. 530, e salve le disposizioni delle leggi speciali.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Catania — (Rel. Sost. Proc. Gen. *Scalia*):
Vedansi le osservazioni generali al titolo XIII.

UNIVERSITA'

Università di Catania — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*):
Sembra più opportuno invertire, in considerazione del loro ordine logico, le disposizioni degli art. 561 e 562. Nel 1° comma dell'articolo 561 piuttosto che « inserita nei registri » sembra debba dirsi « allegata al registro » (cfr. art. 560^b).

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Procuratori di Bergamo — (Rel. Avv. Zilioli): Il seppellimento di un cadavere senza l'autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile, poco spiegabile e forse misterioso nei suoi moventi, e ad ogni modo fatto per sè grave, merita una sanzione maggiore di quella prevista dal successivo art. 580, e rende plausibile l'accenno anche a qualche eventuale provvedimento secondo le circostanze.

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria:
Con questo articolo il Progetto tiene ferma la disposizione dell'art. 392 che, contemplando il caso, nel quale sia data sepoltura a un cadavere senza l'autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile, stabilisce che non possa essere ricevuto l'atto di morte se non dopo la sentenza del tribunale. Se non che il testo dell'articolo, a differenza del testo del codice vigente, contempla anche il caso, nel quale l'atto di morte sia stato già scritto al momento della sepoltura senza la prescritta autorizzazione. In tal caso l'ufficiale dello stato civile informerà il procuratore del Re, che promuoverà i necessari provvedimenti di rettifica e le relative sanzioni.

Tale aggiunta sembra superflua, e, come tutte le cose superflue, sembra che possa ingenerare dubbi intorno ai provvedimenti da promuovere e, in ogni caso, inutili scambi di note fra ufficio e ufficio. Perchè, avvenuta la morte e trascritto l'atto, non si vede in qual modo la mancata autorizzazione del seppellimento potrebbe influire sui termini dell'evento. Ed allora, a parte le opportune sanzioni, è meglio togliere simili ipotesi dal testo del codice.

Art. 562

(Articoli 389, 390 e 395 codice civile, art. 7 regolamento polizia mortuaria 25 luglio 1892, n. 448; art. 110 ordinamento stato civile 15 novembre 1865, n. 2602)

(Morte violenta - Morte in casa di pena)

Qualora risultino segni o indizi di morte violenta, o vi sia ragione di sospettarla per altre circostanze, non si può seppellire il cadavere se non dopo che il magistrato o l'ufficiale di polizia giudiziaria, assistito da un medico, abbia steso il processo verbale sopra lo stato del cadavere e le circostanze relative, come anche sopra le notizie che abbia potuto raccogliere sul nome e cognome, sull'età e professione e sul luogo di nascita e domicilio del defunto.

Il magistrato o l'ufficiale di polizia deve immediatamente trasmettere all'ufficiale dello stato civile del luogo, dove è morta la persona, le notizie enunciate nel suo processo verbale, in conformità delle quali si stende l'atto di morte.

In qualunque caso di morte violenta, o nelle case di pena, o di esecuzione delle sentenze di morte, non si fa nei registri veruna menzione di tali circostanze e gli atti di morte sono stesi nella forma stabilita dall'articolo 559.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Catania — (Rel. Sost. Proc. Gen. *Scalia*): Sembra che sia necessario coordinare meglio l'ultimo capoverso con le altre disposizioni di questo articolo e dell'art. 559.

Ed invero, se per la morte naturale è fatto obbligo di specificare la causa di essa, e se per le morti violente è detto che l'atto è redatto in base al processo verbale, trasmesso all'ufficiale dello stato civile, dell'autorità giudiziaria o di polizia, non è possibile che nella redazione dell'atto medesimo non si faccia alcuna menzione della causa della morte, e dell'autorità che ha trasmesso il relativo verbale.

Sembra per conseguenza preferibile che il detto capoverso sia soppresso, e che si provveda nel regolamento ad adottare una formula e un modulo che concilino le varie disposizioni fra loro, tenendo anche presente la disposizione dell'art. 602 del cod. di proc. pen. che riguarda le copie e gli estratti e non gli originali degli atti di stato civile.

CONSIGLIO DI STATO

Nel secondo comma, siccome non è escluso che, anche nel caso di indizi o sospetti di morte violenta, l'ufficiale di stato civile possa aver già ricevuto la dichiarazione di morte da altre persone, diverse dal magistrato o dall'ufficiale di polizia, e steso in base ad essa l'atto di morte, si dovrebbe aggiungere in fine « *qualora non sia stato già ricevuto* ».

Vedasi anche l'osservazione all'art. 559.

UNIVERSITÀ

Università di Catania — (Rel. Prof. *Santoro - Passarelli*): *Vedasi l'osservazione all'art. 561.*

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani — (Rel. Avv. Drago): Si propone di aggiungere nel primo alinea, dopo *non si può*, le parole *compilare l'atto di morte, nè*; e ciò al fine di coordinare questo alinea con la disposizione contenuta nel secondo, per la quale lo ufficiale dello stato civile deve stendere l'atto di morte in conformità alle notizie enunciate nel processo verbale steso dal magistrato o dallo ufficiale di polizia giudiziaria.

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria: Non si può non porre in rilievo come il testo di questo articolo abbia assai opportunamente riunito in una sola disposizione di legge gli articoli 389, 390 e 395 del codice vigente riguardanti i casi di morte violenta.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste: Non si può fare a meno di rilevare la contraddizione esistente fra l'art. 559 e l'ultimo comma del 562. Si dispone con quest'ultimo che in qualunque caso di morte violenta, di morte avvenuta nelle case di pena, o di morte avvenuta per esecuzione di sentenza capitale, non si faccia alcuna menzione di tali circostanze e che gli atti di morte siano stesi nella forma stabilita dell'art. 559, là dove quest'ultimo esige che sia indicato il luogo e la causa della morte.

Se nel testo definitivo si vorrà mantenere l'indicazione della causa di morte eccettuati i casi espressi nell'ultimo capoverso di questo articolo, fra cui quello di morte violenta, sarebbe tuttavia desiderabile che l'indicazione stessa fosse invece mantenuta per i casi di morte violenta incontrata dal militare in guerra. Le ragioni che inducono a omettere l'indicazione delle circostanze di cui all'ultimo comma di questo articolo non ricorrono in tale eventualità, anzi sembra doveroso e onorevole ricordare la causa della morte per coloro che hanno dato la vita combattendo per la Patria.

Sempre in relazione all'ultimo capoverso si vorrebbe che, ad evitare possibili dubbi, fosse precisato che il divieto di menzione ivi disposto per gli atti di morte s'intende esteso anche alle trascrizioni di morte presunta, quando la presunzione sia fondata sulla morte violenta.

Art. 563

(Art. 391 codice civile)

(Impossibilità di rinvenire o riconoscere il cadavere)

Nel caso di morte, senza che sia possibile di rinvenire o di riconoscere il cadavere, l'ufficiale dello stato civile o altro pubblico ufficiale ne stende processo verbale, e lo trasmette al procuratore del Re per cura del quale, dopo ottenuta l'autorizzazione del tribunale, il detto processo deve esser fatto trascrivere nel registro dello stato civile.

CONSIGLIO DI STATO

Si lascia immutato, in sostanza, l'art. 391 del codice vigente; solo che giustamente si dice in fine *deve essere fatto trascrivere nel registro* anzichè *sarà annesso al registro*, poichè il processo verbale tiene luogo di atto di morte vero e proprio. Bisognerebbe aggiungere l'annotazione dell'autorizzazione del tribunale in margine all'atto trascritto.

UNIVERSITA'

Università di Genova e Università di Parma — (Rel. Prof. *Allara*): Le disposizioni contenute in questo e negli articoli 564, 2° e 3° comma, 566, 4° e 5° comma, si palesano in contraddizione con le disposizioni dello stesso Progetto in materia di presunzione di morte. Mentre di norma non si può procedere alla dichiarazione di morte in caso di scomparsa in seguito ad infortunio se non sia trascorso un certo periodo di tempo, nelle disposizioni su ricordate è invece stabilita la possibilità di una immediata redazione dell'atto di morte, quantunque si tratti di persone scomparse in seguito ad un infortunio e senza che sia possibile un accertamento diretto della morte.

Università di Modena — (Rel. Prof. *Verga*): Vedasi l'osservazione all'articolo 69.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Avvocati di Cagliari — (Rel. *Avv. Morittu*): Quest' articolo corrispondente all' art. 391 del codice civile vigente, nulla dice se una persona, la quale crede che il cadavere sia riconoscibile e appartenga ad una determinata persona, e che ha un interesse giuridico a provare la morte di cotesta persona determinata, potrà ed in qual modo impugnare il processo verbale negativo.

Per tutti i dubbi e le questioni cui diede luogo un caso deciso dal tribunale di Pisa con sentenza del 1° agosto 1904, vedasi *Foro Italiano*, anno XXIX - 1904.

Qualunque sia la soluzione da accogliere, una esplicita disposizione ci sembra necessaria per troncare tutti i dubbi cui diede luogo il caso deciso.

Per le diverse possibili soluzioni vedasi, ivi, la nota del Lessona. Per mancanza di dati precisi, non si ricordano le altre note in vario senso alla citata sentenza.

Si può obiettare che la soluzione è di natura processuale e spetta ad altro codice stabilirla; ma si può replicare che tutta la materia dello stato personale è disciplinata nel Progetto, al pari che nel codice vigente, da norme che sono ora di diritto sostanziale, ora di diritto processuale.

D'altra parte i dubbi vengono suscitati proprio dagli articoli del codice civile.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Salerno — (Rel. *Avv. Mobilio*): Crediamo opportuno che si disponga, in questa ipotesi, il rilievo fotografico del cadavere, da alligarsi, con una descrizione somatica, a cura del sanitario dello stato civile, nel fascicolo degli atti di morte: e ciò quale prova a futura memoria per facilitare la identificazione in prosieguo di tempo.

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria: Nulla si trova da obiettare a questo articolo, che integralmente riproduce l'art. 391 del codice civile per quel che ha riguardo al caso di morte senza che sia possibile di rinvenire o di riconoscere i cadaveri.

Art. 564

(Art. 396 codice civile)

e 106 n. 2 ordinamento stato civile 15 novembre 1865, n. 2602)

(Morte in viaggio di mare)

Se taluno muore durante un viaggio di mare l'atto di morte è formato dagli ufficiali nominati nell'articolo 547 e si osservano le disposizioni dell'articolo 548.

Quando per naufragio accertato o presunto di una nave siano da ritenere perite tutte le persone dell'equipaggio e tutti i passeggeri idonei a fare testimonianza e manchino le carte di bordo, l'autorità marittima, accertato l'infortunio, ne fa trascrivere una dichiarazione autentica nei registri in ciascuno dei comuni a cui appartenevano le persone morte.

Nel caso che si fosse perduta una parte soltanto dell'equipaggio o della gente imbarcata e fra coloro che perirono fossero compresi gli ufficiali sopraindicati, gli atti di morte sono formati, sulle dichiarazioni dei superstiti, all'estero dalla regia autorità consolare e, nel Regno, dalle autorità marittime.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Catania — (Rel. Sost. Proc. Gen. *Scalia*):
Vedansi le osservazioni generali al titolo XIII.

Corte di Appello di Genova — (Rel. Cons. *Sarno*): *Vedasi l'osservazione all'articolo 547.*

Corte di Appello di Trieste (Rel. Cons. *Di Mauro*): Nel 1° capov. dovrebbe indicarsi quale delle autorità marittime debba accertare l'infortunio e disporre per la trascrizione della dichiarazione autentica nei registri in ciascuno dei comuni cui appartenevano per domicilio le persone morte.

CONSIGLIO DI STATO

Si devono qui richiamare le osservazioni fatte sugli articoli 547 e 548 (nascite) circa i piccoli bastimenti sprovvisti di carte di bordo.

Anche qui si possono lasciare al regolamento per la marina mercantile le norme più particolari (compresa quella della scomparsa per caduta in mare, che è un caso speciale di morte); tanto più che nel Progetto si è tenuto conto, estraendoli dal detto regolamento, dei casi importanti del naufragio presunto e della perdita delle carte di bordo.

UNIVERSITA'

Università di Catania — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): Si modificherebbero come segue il 2° e 3° comma:

« idonei a fare testimonianza, l'autorità marittima dell'ultimo porto toccato nel Regno, accertato l'infortunio, trasmette una dichiarazione autentica per la trascrizione nei registri..... »

« Quando si sia perduta una parte soltanto dell'equipaggio o della gente imbarcata e fra coloro che sono periti siano compresi gli ufficiali sopraindicati, gli atti di morte sono formati sulle dichiarazioni dei superstiti, all'estero, dal regio agente diplomatico o consolare e, nel Regno, dall'autorità marittima dell'ultimo porto toccato ».

Si è nella nuova formulazione soppressa la menzione della mancanza di carte di bordo, perchè queste carte possono esservi e tuttavia essere necessaria la dichiarazione dell'autorità marittima, che si è precisato dover esserne quella dell'ultimo porto toccato nel Regno (cfr. art. 566¹). Le diverse risultanze delle carte di bordo, eventualmente esistenti, restano naturalmente salve, nè occorre che sia detto. Le altre modificazioni sono quasi affatto formali. Si è creduto di dover fare espressa menzione dell'agente diplomatico (cfr. art. 533).

Università di Genova — (Rel. Prof. *Allara*): *Vedasi l'osservazione all'articolo 563.*

Università di Modena — (Rel. Prof. *Verga*): *Vedasi l'osservazione all'articolo 69.*

Università di Napoli — (Rel. prof. *Scuto*): *Vedasi l'osservazione all'articolo 69.*

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Sindacato Avvocati e Procuratori di Padova — (Rel. ri Avv. ti *Bonomi* e *Schiesari*): In questo articolo e nei due successivi, come nei corrispondenti del vigente codice, si fanno tre ipotesi: la

morte del singolo, la morte di una parte dell'equipaggio (compreso l'ufficiale delegato), e la scomparsa di tutti.

Le tre ipotesi seguono una scala, una graduazione, la cui importanza non deve sfuggire ad un legislatore che in altra parte del codice introduce l'istituto della presunzione di morte.

Crediamo superfluo ricordare come la morte segni la fine della personalità e agli effetti dello stato civile la prova deve quindi tendere ad un semplice accertamento: la cessazione della vita e la identità personale del defunto.

La identità personale è sempre rimessa alla attestazione di testimoni (art. 558) con l'eccezione portata all'art. 563 pel caso in cui non sia possibile riconoscere il cadavere.

L'accertamento del decesso invece avviene in modo diverso a seconda dei casi:

a) primo caso (art. 560, 564 prima parte): l'accertamento avviene col mezzo di un medico (sembra forse migliore la precedente locuzione « per mezzo di un suo delegato », giacchè o il « delegato sanitario » è un medico, e basta dire « medico » o può non essere medico, e basta dire « delegato sanitario » o anche solo « delegato »); in questo caso la prova della morte è piena e sicura.

b) secondo caso (articoli 564 u. p. e 566 u. p.): l'ufficiale dello stato civile (autorità consolari, marittime o di aeroporto) oltre ad essere rimesso alla testimonianza di terzi estranei circa l'accertamento dell'elemento « identità personale », vi è rimesso anche circa l'elemento di « morte ».

Esso, ciò nonostante « erige un vero e proprio atto di morte ».

La certezza è scesa di un gradino, ma tuttavia si parla ancora di « morte » e si erige un vero e proprio « atto di morte ».

c) terzo caso (art. 564 secondo cap. e 566 penultimo cap.): per il perimento della nave o dell'aeromobile nessuno vi è che abbia presenziato al decesso dei singoli.

Siamo dunque discesi ancora di un gradino nella scala della certezza: nessuno può dire di aver veduto i cadaveri; siamo passati quasi inavvertitamente dal campo delle prove a quello delle presunzioni; eppure la legge parla ancora « di persone morte ».

Ed ecco a quale conclusione vogliamo giungere.

Ricordiamo che la legge non ammette equipollenti degli atti di stato civile se non nei casi da essa specificatamente stabiliti all'art. 521 (art. 364 attuale): la norma non è suscettiva di estensione. D'altra parte in nessun caso la legge esonera l'ufficiale dello stato civile dal formare l'atto di morte, quando sia portato a sua conoscenza che la morte è avvenuta; e ciò, nei casi esaminati, avviene mediante la « dichiarazione autentica dell'autorità marittima o del comando di aeroporto ».

La insufficienza di tale disposizione (già esistente nell'art. 396 attuale) è stata avvertita in occasione del terremoto calabro-siculo, nel promulgare il R. D. 14 gennaio 1909, n. 23, incluso poi nel testo unico

12 ottobre 1913, n. 1261, portante norme per l'accertamento dei decessi.

Ivi è stabilito che il sindaco compila l'elenco delle persone scomparse « che si presumono morte » così come avviene nel caso degli articoli in esame — e lo trasmette al ministero dell'interno per la opportuna pubblicità, dopo della quale « ne sarà (di queste persone) presunta la morte — dice la legge — e si redigerà d'ufficio l'atto relativo ».

Se si tiene presente che lo stato delle persone vive o defunte deve sempre risultare dagli atti di stato civile, non sembra da ripudiare il precedente legislativo accennato e si propone che nei due casi ipotizzati agli art. 564 secondo capo e 556 penultimo capo le « dichiarazioni autentiche » debbano servire all'ufficiale dello stato civile per la redazione di un vero e proprio atto di morte regolare.

Si dirà che può esservi errore; in tal caso la persona creduta morta che ritorna costituisce la più bella prova per l'annullamento dell'atto.

Tanto, essa dovrebbe pur provvedere all'annullamento della « dichiarazione autentica ».

Naturalmente proponiamo anche che alla stessa guisa si proceda nei casi disciplinati nel titolo IV° del Progetto e cioè che l'ufficiale dello stato civile, al ricevere della sentenza che dichiara presunta la morte, non si limiti a trascriverla (art. 85 del Progetto), ma sulla fede di essa « rediga regolare atto di morte dello scomparso ».

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria: Intorno a questo articolo, che configura la ipotesi di morte in mare e che riproduce l'art. 396 del codice civile, si approva senza alcuna riserva la innovazione introdotta nel testo del Progetto e che riguarda il naufragio soltanto presunto. Ed invero, se la nave per un infortunio accertato deve ritenersi perduta, sembra che il caso, pur non potendosi ridurre alla ristretta concezione del naufragio, debba avere eguale disciplina.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori della Venezia Tridentina — (Rel. Avv. Luzzatto): Si osserva che il primo capoverso dice: « quando per naufragio accertato o presunto di una nave... », mentre più avanti detta: « l'autorità marittima accertato l'infortunio ne fa trascrivere... ». Mentre, quindi, il principio del capoverso fa apparire la possibilità di una dichiarazione di morte anche per « presunta » perdita della nave, la seconda parte dello stesso capoverso distrugge la possibilità di questa presunzione, volendo che l'autorità marittima accerti la perdita della nave.

Fra le due parti di quest'articolo noi propendiamo per la prima che parla di una perdita accertata o presunta. Non vi è dubbio, cioè, che vi possano essere perdite di navi mai accertabili, come purtroppo numerose ne conosce la storia della navigazione.

Anche in tale caso, ove vi siano presunzioni concordanti, noi riteniamo debba poter venir applicato quest' articolo. Sarebbe quindi secondo noi opportuno che l' autorità marittima possa provvedere alla trascrizione autentica nei registri ecc. ogni qualvolta abbia accertato « il naufragio » oppure « l'avverarsi delle presunzioni di perdita della nave »; le quali presunzioni dovrebbero venir precisate dall' articolo stesso, per esempio stabilendo un periodo di tempo dalla data nella quale la nave avrebbe dovuto arrivare al porto di arrivo, oppure un periodo di tempo maggiore se la nave è partita senza indicare un porto di arrivo e se durante questo periodo di tempo nessuna contezza si ebbe dalla nave stessa nè del suo equipaggio.

Art. 565

(Morte in viaggio per terra)

Se taluno muore durante un viaggio per terra, l'atto di morte è formato dall'ufficiale dello stato civile del comune dove si trova la stazione nella quale il cadavere è stato deposto.

A tal fine il capo della stazione o chi ne fa le veci trasmette, entro ventiquattro ore, avviso di decesso all'ufficiale dello stato civile, con le indicazioni stabilite nell'articolo 559.

CONSIGLIO DI STATO

Da precisare anche qui, come nell'art. 549: *viaggio per ferrovia*. Qui si dice chiaramente, come si è suggerito per l'art. 549, che l'atto è *formato* dall'ufficiale di stato civile. Mancano però l'intervento e il verbale del capo convoglio; e sarebbe bene introdurveli, non solo per la perfetta analogia con il citato art. 549, ma anche perchè essi possono costituire il migliore o l'unico modo di raccogliere, da chi accompagnasse il defunto o da chi abbia assistito alla sua morte, le notizie di cui è cenno in fine dell'articolo e specialmente quelle, per la prima volta richieste dal Progetto, intorno alla causa della morte.

UNIVERSITA'

Università di Catania — (Rel. Prof. Santoro-Passarelli):
Vedasi l'osservazione dell'articolo 566.

COMMISSIONI REALI**E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI**

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli — Sindacati Fascisti Avvocati e Procuratori di Gerace Marina, Trapani e Viterbo: *Vedansi le osservazioni all'articolo 549.*

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria:

Come s'è provveduto per le nascite, l'art. 565 provvede a disciplinare le morti che vengono a verificarsi durante un viaggio per terra. Senonchè l'art. 565, con maggior chiarezza del 549, stabilisce che l'atto di morte è formato dall'ufficiale dello stato civile del comune dove si trova la stazione nella quale il cadavere è stato deposto.

E dispone una maggior semplicità e speditezza aggiungendo che il capo della stazione, entro le ventiquattro ore, debba trasmettere l'avviso del decesso, con tutte le prescritte indicazioni, all'ufficiale dello stato civile del luogo.

Cordialmente consentiamo, anche in coerenza a quanto è osservato sull'art. 549.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste: Sono da considerarsi riprodotte, a proposito degli articoli 565 e 566, le osservazioni già svolte a proposito degli articoli 549 e 550.

Art. 566*(Morte in viaggio per aria)*

Se la morte avviene durante un viaggio per aria, l'atto di morte è formato dall'ufficiale dello stato civile del comune dove si trova l'aeroporto nel quale il cadavere è stato deposto, se sia nel Regno.

Il comandante dell'aeroporto o chi ne fa le veci trasmette entro ventiquattro ore avviso di decesso all'ufficiale dello stato civile con le indicazioni stabilite nell'articolo 559.

Se l'aeroporto si trova fuori del Regno, l'atto di morte è formato dal comandante dell'aeromobile che lo trasmette ad un regio agente diplomatico o consolare, il quale provvede alla trasmissione della copia autentica a norma dell'articolo 535.

Qualora l'aeromobile sia perduta o si presuma perduta e siano da ritenere perite tutte le persone dell'equipaggio e tutti i passeggeri idonei a fare testimonianza, il comandan-

te dell'ultimo aeroporto toccato dall'aeromobile nel Regno, accertato l'infortunio, fa inserire una dichiarazione autentica nei registri di ciascuno dei comuni a cui appartenevano le persone morte.

Nel caso che si fossero perduti, oltre il comandante od altri ufficiali, una parte soltanto dell'equipaggio e dei passeggeri dell'aeromobile, gli atti di morte sono formati, sulle dichiarazioni dei superstiti, all'estero dalla regia autorità consolare e, nel Regno, dal comandante dell'ultimo aeroporto toccato.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Catania — (Rel. Sost. Proc. Gen. Scalia): *Vedansi le osservazioni generali al titolo XIII.*

CONSIGLIO DI STATO

Premesso in via generale un richiamo alle osservazioni sull'art. 550, si nota che il primo e secondo comma esprimono più chiaramente di quello, per casi di atterraggio e deposito del cadavere nel Regno, che l'avviso del comandante ha valore di semplice dichiarazione, ma l'atto è formato dall'ufficiale di stato civile.

Quanto all'atterraggio e deposito del cadavere in paese estero (3° comma) qui si dice addirittura che l'atto *è formato dal comandante dell'aeromobile*, mentre nel capoverso del citato articolo 550 la cosa appare dubbia, come si è visto. Ma per le considerazioni fatte sopra circa le grandi diversità fra gli aeromobili nelle condizioni attuali della navigazione aerea, che non permettono la completa equiparazione alla marittima, nella quale pure, del resto, è fatta un'eccezione per i piccoli bastimenti (V. le osservazioni sull'art. 550), sarebbe da preferire la soluzione proposta per le nascite, ossia di lasciar redigere gli atti dagli agenti diplomatici o consolari in base agli avvisi o processi verbali (dichiarazioni, in sostanza) dei comandanti o piloti.

Opportunamente, invece, data la perfetta analogia, il 4° e 5° comma ripetono le norme dettate dall'art. 564 per i naufragi in mare. Più propriamente, anzi, qui si dice *inserire*, anzichè trascrivere, la dichiarazione autentica nei registri dello stato civile.

UNIVERSITA'

Università di Catania — (Rel. Prof. Santoro-Passarelli): Per le ragioni già esposte a proposito degli articoli 549 e 550 si crede che non abbisognino speciali disposizioni per la redazione di atti rela-

tivi a morti avvenute durante viaggi per terra o per aria (cfr. anche art. 567). Meritano di essere mantenuti soltanto i commi 4° e 5° dell'art. 566, così modificati, conformemente alle modificazioni apportate all'art. 564 :

“ Quando si sia perduta o si presuma perduta *un' aeromobile* e siano da ritenere accertato l'infortunio, *trasmette* una dichiarazione autentica *per la trascrizione* nei registri. . . .

Quando si sia perduta una parte soltanto dell'equipaggio o dei passeggeri dell'aeromobile, gli atti di morte sono formati sulle dichiarazioni dei superstiti, all'estero, *dal regio agente diplomatico consolare* e, nel Regno, dal comandante dell'ultimo aeroporto toccato „.

Università di Genova e Università di Parma — (Rel. Prof. Allara) : *Vedasi l'osservazione all'articolo 563.*

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Sindacato Avvocati e Procuratori di Genova : La disposizione dell'ultimo comma, merita di essere riveduta, perchè presenta delle difficoltà di attuazione pratica evidenti. Se si supponga infatti che l'aeromobile parta dall'aeroporto di Palermo o di Napoli e la perdita si verifichi nel golfo Ligure, parrebbe logico che le dichiarazioni dei superstiti fossero ricevute dall'ufficiale dello stato civile del luogo dove i superstiti approdano, anzichè dal comandante dell'ultimo aeroporto toccato, che può trovarsi a distanza di centinaia di chilometri. Se la perdita dell'aeromobile avvenisse invece all'estero, dovrebbe, anche nel caso contemplato dall'articolo in esame, applicarsi la disposizione dell'art. 533, nel senso che se nel luogo di approdo dei superstiti manchino agenti diplomatici o consolari le dichiarazioni debbano essere fatte alle autorità competenti e trasmesse poi al R. Agente diplomatico o consolare della più vicina residenza.

Il penultimo capoverso non pare troppo chiaro, giacchè potrebbe essere interpretato nel senso che, in caso di *presunzione* di perdita dell'aeromobile, il comandante dell'ultimo aeroporto possa addirittura fare una dichiarazione di morte delle persone dell'equipaggio e dei passeggeri. Occorre quindi meglio formulare tale disposizione e completarla col necessario richiamo alle disposizioni della presunzione di morte e, in particolar modo, all'art. 64 n. 4.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Gerace Marina — (Rel. Avv. Marvasi) : Si è disciplinata provvidenzialmente la dichiarazione di morte avvenuta durante un viaggio per aria.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli :

Vedasi l'osservazione all'art. 549.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Padova — (Rel. ri

Avv. ti *Bonomi e Schiesari*): *Vedasi l'osservazione all'art. 564.*

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria :

Si aderisce al testo di questo articolo, che contempla il caso che la morte avvenga durante un viaggio per aria, per ragioni analoghe a quelle esposte a riguardo dell'articolo precedente, demandando questo, in modo esplicito ed inequivocabile, la formazione dell'atto di morte all'ufficiale dello stato civile nel comune dove si trova l'aeroporto, nel quale il cadavere è stato deposto, e facendo obbligo al comandante dell'aeroporto, e non a quello dell'aeromobile, di fare l'avviso di decesso.

E' da notare che tanto per le morti in viaggio per terra, come per quelle in viaggio per aria, la legge parla di *avviso* e non di *verbale*: il che sembra che sia di maggior speditezza anche relativamente alle indicazioni che deve contenere, indicazioni, le quali, se anche saranno appena cennate, e magari errate, potranno, senza timore di incagli d'indole formale, essere completate dall'ufficiale dello stato civile a cui in definitiva è demandata l'assunzione dell'atto.

Era naturale poi che il Progetto dovesse provvedere, analogamente agli infortuni avvenuti in mare, ai casi di perdita o di presunta perdita dell'aeromobile. E vi ha bene provveduto.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste : *Vedasi*

l'osservazione all'articolo 565.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori della Venezia Tridentina — (Rel. Avv. *Luzzatto*): La identica osserva-

zione che per l'art. 564 valga per l'art. 566, nel quale il terzo capoverso comincia: " qualora la aeromobile sia perduta o si presuma perduta „ mentre più avanti detta che il comandante " accertato l'infortunio „ fa inserire. . . .

Art. 567

(Art. 397 codice civile)

(Morte fuori residenza)

Se taluno muore in luogo diverso da quello della sua residenza, l'ufficiale dello stato civile che riceve la dichiarazione di morte, deve trasmettere entro dieci giorni, per la trascrizione, copia dell'atto all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il defunto aveva la sua residenza.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Catania — (Rel. Sost. Proc. Gen. *Scalia*):
Vedansi le osservazioni al titolo XIII.

UNIVERSITA'

Università di Catania — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): Si
modificherebbe, come segue:

“ in luogo diverso da quello del suo domicilio o della sua
residenza... copia autentica dell'atto all'ufficiale dello stato civile del
comune suddetto „.

Il domicilio e la residenza sono sempre equiparati per l'incardina-
zione degli atti dello stato civile.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Sindacato Avvocati e Procuratori di Genova: *Vedasi
l'osservazione all'articolo 546.*

CAPO V

Degli atti dello stato civile dei militari in campagna

Art. 568

(Art. 398 codice civile)

(Impiegati competenti a ricevere le dichiarazioni)

Le dichiarazioni per gli atti dello stato civile concernenti i militari in campagna o le persone impiegate al seguito delle armate o i prigionieri fatti al nemico sono presentate agli impiegati designati nei regolamenti per adempiere le funzioni di ufficiali dello stato civile.

CONSIGLIO DI STATO

È bene tenersi il più che sia possibile sulle generali, essendo la materia disciplinata minutamente e nei modi più diversi, secondo le contingenze, dai regolamenti e dalle istruzioni particolari, che sarebbe superfluo qui ricordare. Quindi, mentre si riconosce opportuna la omissione in questa sede della disposizione dell'art. 398 del codice civile, contenente la *diretta* attribuzione della qualità di ufficiali dello stato civile a quei determinati impiegati militari (la quale, del resto, oltre che nei regolamenti speciali, è e dovrà rimanere nel decreto sull'ordinamento), si consiglierebbe di non parlare di *dichiarazioni presentate* a quegli impiegati (spesso non trattandosi di dichiarazioni spontanee, ma di notizie raccolte o accertamenti eseguiti di ufficio), bensì, più genericamente, di *atti formati* dagli impiegati stessi, con una parola, del resto, che spesso già ricorre nel codice civile ed è ripetuta nel Progetto (V. ad. es.: gli articoli 527, 564, 565, 566, ecc.).

Art. 569

(Art. 399 codice civile)

(Contenuto degli atti)

Le dichiarazioni di nascita o di morte devono essere fatte nel più breve termine e contenere le indicazioni stabilite nei rispettivi capi di questo titolo.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Catania — (Rel. Sost. Proc. Gen. Scalia): *Vedansi le osservazioni generali al titolo XIII.*

CONSIGLIO DI STATO

Anche qui si consiglierebbe di sostituire *atti formati a dichiarazioni fatte*.

Il Progetto poi sostituisce le parole *rispettivi capi* a quelle *capi precedenti*, che leggonsi nell'art. 399 del codice attuale. Ma siccome in tal modo il richiamo viene ad essere limitato ai soli capi II e IV del Progetto (nascite e morti), mentre le indicazioni che devono contenere tutti gli atti dello stato civile sono anche contenute nelle *disposizioni generali* al capo I, così parrebbe doversi ripristinare la dizione del codice.

Art. 570

(Art. 400 codice civile)

(Trasmissione degli atti)

Gli ufficiali che compiono le funzioni relative allo stato civile sono tenuti ad inviare gli atti da essi ricevuti al ministero da cui dipendono, per cura del quale devono essere prontamente trasmessi per la trascrizione all'ufficiale dello stato civile indicato nell'articolo 535.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Catania — (Rel. Sost. Proc. Gen. *Scalia*): *Vedansi le osservazioni generali al titolo XIII.*

CONSIGLIO DI STATO

Anche qui, e per la ragione già detta, bisognerebbe sostituire *formati a ricevuti*.

Opportunamente si è aggiunto *per la trascrizione*.

UNIVERSITA'

Università di Catania — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): Anzichè « inviare gli atti » dovrebbe dirsi: « inviare copia autentica degli atti da essi ricevuti ».

CAPO VI

Delle trascrizioni, delle annotazioni e delle rettificazioni degli atti dello stato civile

MAGISTRATURA

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. *Modena*): Si approva che vengano inserite nel Progetto oltre che le norme già esistenti nel codice vigente, anche quelle che sono nell'ordinamento dello stato civile (art.li 54, 97, 107, 131,... 137). Tutte invero riguardano modificazioni che avvengono nello stato civile di una persona.

CONSIGLIO DI STATO

Il corrispondente capo VI del codice vigente si occupa soltanto delle *rettificazioni*, e piuttosto dal punto di vista della procedura o di quel che deve esser fatto dopo intervenuta la sentenza, integrato poi in ciò dagli art. 845 e 846 del codice di procedura civile. Dei casi in cui alla rettificazione deve farsi luogo, parlano soltanto, nelle disposizioni generali l'art. 365 cap., per gli atti di nascita l'art. 372, e per gli atti di morte, in modo sottinteso, l'art. 392.

Quanto alle *trascrizioni*, manca nel codice una disposizione generale come quella dell'art. 571 del Progetto; ma ne parlano, pei casi particolari e più o meno esplicitamente, gli art. 96 capoverso ultimo, 101, 122, 366 cpv., 367, 368, 369 e l'art. 846 del codice di procedura civile.

Quanto alle *annotazioni*, oltre alla disposizione generale ma piuttosto procedurale dell'art. 359, se ne trovano particolari cenni negli art. 200, 219, 384 cpv. e 403 cpv.

Disposizioni precise e complete, riassunte od esposte in forma chiara e sistematica, si trovano, per tutti i casi di trascrizioni ed annotazioni, nel R. D. del 1865 sull'ordinamento.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria:
Osserva e attamente la *Relazione* che la trascrizione, l'annotazione e la rettificazione di un atto dello stato civile sono materia di diritto sostanziale, perchè importano l'attestazione di un mutamento dello stato civile delle persone.

E pertanto il Progetto, stralciandole in gran parte dall'ordinamento dello stato civile, (R. D. 15 novembre 1865, n. 2602), ha poste nel testo del codice quelle che sono le norme fondamentali della trascrizione, dell'annotazione e della rettificazione.

Prendiamo volentieri atto di questo logico coordinamento di norme, che sono fondamentali nell'ordinamento dello stato civile.

Art. 571

(Trascrizione)

Le trascrizioni degli atti dello stato civile disposte da questo codice o dalle leggi speciali si eseguono trascrivendo nei rispettivi registri gli atti esattamente e per intero.

UNIVERSITA'

Università di Genova e Università di Parma — (Rel. Prof. *Allara*): Va rilevata la inutilità della disposizione.

CONSIGLIO DI STATO

Giustamente dice la *Relazione* che le norme sulla trascrizione degli atti, essendo dirette, non meno di quelle sul ricevimento di essi, a formare le prove dello stato civile, devono trovar posto nel codice. Senonchè tale osservazione va riferita alle norme sostanziali, cioè a quelle

che indicano quando, dove e quali atti devono essere trascritti. E di queste, che già non mancano del tutto nel codice vigente, la massima parte è stata inserita in altri titoli o in altri capi di questo titolo del Progetto (articoli 8, 127, 135, 155, 546, 548, 551, 570, ecc.) e solamente alcune (es.: art. 8 e 155) potrebbero essere enunciate in forma più chiara e perentoria. Ve ne mancano ancora talune altre comprese nel Regio Decreto sull' Ordinamento (per es.: quelle dell'art. 53, n. 7, sui decreti di adozione e legittimazione, per cui il Progetto si limita a prescrivere la annotazione) e sarà facile rimediarvi aggiungendo l'obbligo anche della trascrizione nei singoli articoli del Progetto in cui appunto l'annotazione è prescritta. Ma l'art. 571, unico in questo capo che parli della trascrizione, non fa che indicarne il modo, limitandosi a dire che, quando è prescritta dal codice o da leggi speciali, deve essere fatta esattamente e per intero: il che, oltre ad avere piuttosto il carattere di norma regolamentare, può sembrare addirittura superfluo. Quindi l'articolo potrebbe essere soppresso, o, se mai, trasportato nel futuro regolamento; ed in conseguenza dovrebbe essere tolta la menzione della trascrizione dalla epigrafe del capo VI.

Art. 572

(Art. 133, comma 2°, ordinamento stato civile 15 novembre 1865, n. 2602).

(Annotazione)

Le annotazioni negli atti dello stato civile disposte a norma degli articoli 529 e 530 si eseguono nel modo appresso indicato.

MAGISTRATURA

Sezione di Corte di Appello di Potenza — (Rel. Pres. Claps):

E' bene qui richiamare anche gli art. 551 e 553.

Pel rilascio delle copie degli atti di nascita dei figli naturali, in calce dei quali sia annotato il riconoscimento o la legittimazione, ad impedire che da essi emerga, come un marchio d'infamia, l'originario stato di illegittimità della nascita, sarebbe desiderabile che venisse disposto un apposito particolare modulo, dal quale, col cognome del genitore riconoscente o legittimante, risultassero, come nei semplici estratti degli atti stessi, unicamente i dati relativi al luogo e al tempo della nascita. Casi davvero pietosi si sono infatti verificati, in cui, dopo

aver raggiunta una ragguardevole posizione sociale, individui, ritenuti comunemente come figli legittimi mentre avevano avuto la sventura di nascere da una unione illegale, si son trovati nella dura necessità di presentare il loro integrale atto di nascita, scoprendo il vero essere loro; e si sarebbero indotti a passi estremi, se non fossero stati sorretti dalla stima dei buoni, pur di non esporsi ad un simile ludibrio.

CONSIGLIO DI STATO

Vedasi l'osservazione all'art. 575.

UNIVERSITA'

Università di Catania — (Rel. Prof. Santoro-Passarelli): Si aggiungerebbe: “ . . . si eseguono, dietro presentazione o comunicazione di copia autentica del titolo da annotare, nel modo appresso indicato „.

Si confrontino, per la modificazione, gli articoli 138 o. s. c. e 577 del Progetto:

Università di Genova e Università di Parma — (Rel. Prof. Allara): Non sembra giustificata la separazione delle disposizioni contenute in questo articolo e nel successivo, giacchè si tratta di materia che va evidentemente regolata in un unico articolo.

Art. 573

(Articoli 54, 96 e 107 ordinamento stato civile 15 novembre 1865, n. 2602)

(Annotazioni in calce e a margine degli atti)

In calce all'atto di nascita sono annotati gli atti di matrimonio e di morte, le sentenze che dichiarano la presunzione di morte e quelle di rettificazione passate in giudicato che riguardano l'atto di nascita già iscritto nei registri.

In calce all'atto medesimo sono inoltre annotati gli atti e le sentenze riguardanti l'acquisto o la perdita della cittadinanza, il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale di filiazione naturale, la legittimazione, l'adozione, la tutela, l'emancipazione, l'interdizione, l'inabilitazione, l'assenza, il cambiamento o l'aggiunta di nome o cognome, la concessione di titoli di nobiltà e di predicato ed i relativi provvedimenti di sospensione o revoca.

In margine agli atti di matrimonio o di morte sono annotate le sentenze di rettificazione passate in giudicato che li riguardano.

In margine all'atto di matrimonio è fatta inoltre l'annotazione disposta dall'ultimo comma dell'articolo 125.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. *Modena*): Sono meritevoli di essere segnalate ed approvate le disposizioni che riguardano le annotazioni dell'atto di nascita. In questo si debbono annotare tutti i mutamenti che succedono nello stato civile di una persona, onde dal semplice esame dell'atto di nascita risulti la condizione giuridica del cittadino. Si attua la formazione di quella *biografia* già auspicata dal ministro PISANELLI nella *Relazione* al Progetto del libro I° del codice attuale e nella *Relazione* VIGLIANI al Senato, e che non fu potuta attuare in quei tempi date le condizioni politiche e la mancanza di uffici di stato civile regolarmente tenuti.

Corte di Appello di Catania — (Rel. Sost. Proc. Gen. *Scalia*): Vedansi le osservazioni generali al titolo XIII.

Corte di Appello di Torino — (Rel. Pres. Sez. *Burzio*): Notevole è questo articolo il quale stabilisce tutte le annotazioni che si devono fare all'atto di nascita, facendo di questo la vera carta dello stato civile della persona.

CONSIGLIO DI STATO

Quest'articolo ed il precedente riguarderebbero non la sostanza ma il modo delle annotazioni, stando almeno alla dizione del primo, dal quale, comunque, dovrebbe essere tolto il richiamo all'art. 530, che non contempla le annotazioni, ma le rettificazioni, tali essendo anche le correzioni di errori materiali e di scrittura.

E quarto al modo, il Progetto reca una notevole innovazione al sistema attuale, secondo cui l'annotazione è fatta sempre in margine agli atti. E' un antico voto della dottrina, ricordato ma non accolto nei lavori preparatori del codice vigente, che i registri dello stato civile contengano la completa biografia giuridica delle persone od almeno un cenno dei fatti più salienti che modificano il loro stato e la loro capacità. Quel voto viene ora soddisfatto in massima parte col prescrivere l'in-

serzione di detto cenno nell'atto di nascita. Ma poichè i fatti possono essere molteplici, si comprende la impossibilità materiale dell'annotazione in margine, e per conseguenza la necessità, accennata nella *Relazione*, di stabilire col Regolamento che ogni atto di nascita abbia una seconda pagina in bianco, in perfetta antitesi con l'art. 358, comma 1º, del codice vigente (non riportato, nel Progetto) il quale dispone che gli atti sono iscritti sui registri di seguito e senza alcuno spazio in bianco. Fin da ora, intanto, parla di annotazioni in calce agli atti di nascita ed in margine a tutti gli altri atti.

Senonchè è da osservare che queste modalità (in calce, in margine) si trovano già sparsamente ma espressamente indicate in quegli altri articoli del Progetto che prescrivono le annotazioni dei diversi atti o fatti, onde, se potrà riuscire utile ricordarle e raggrupparle nel Regolamento, è una inutile ripetizione il prescriverlo di nuovo nel codice stesso.

Vero è, peraltro, che non tutte le annotazioni all'atto di nascita elencate si trovano già prescritte in singoli e sparsi articoli del Progetto, e propriamente quelle:

- a) delle concessioni di titoli di nobiltà o predicato;
- b) degli atti o delle sentenze che riguardano l'acquisto o la perdita della cittadinanza;
- c) degli atti di matrimonio che non siano quelli religiosi trascritti;
- d) degli atti di morte;
- e) delle sentenze di rettificazione di qualunque atto.

Quanto ad a) e b), non riflettendo, o non riflettendo più materie disciplinate dal nuovo codice civile, anche le relative annotazioni sono da lasciare al Regio Decreto sull'Ordinamento (dove già si trovano), se sarà conservato, o al futuro Regolamento.

Quanto a c), vedi l'osservazione agli ultimi capoversi degli articoli 555 e 556, la quale porterebbe ad inserire nel capo III una disposizione più generale, ricavata dall'art. 104 del R. D. 15 novembre 1865.

Quando a d), la cosa è nuova effettivamente, ma, come per tutto il resto, si potrebbe inserire apposita disposizione nel capo IV, nel senso che in calce all'atto di nascita di una persona deve essere annotato il suo atto di morte. E bisognerebbe aggiungere nel capo stesso, o sia pure nel Regolamento, ed in relazione anche agli articoli 535, 564, 565, 566, 567 e 570, che l'ufficiale di stato civile, il quale riceve o trascrive l'atto di morte di persona nata in altro comune, deve trasmetterne copia all'ufficio di stato civile del luogo di nascita, appunto per l'annotazione.

Quanto, infine, ad e), la disposizione già esiste nell'art. 403 capoverso del codice vigente; non è stata riprodotta, e potrebbe invece essere ripristinata, nell'art. 574 del Progetto.

Ad ogni modo, se non vuolsi provvedere, come ora si è detto, a regolare i casi nuovi di annotazione nelle diverse e proprie sedi (con che gli articoli 573 e 574 rimarrebbero soppressi, e anche le annotazioni, come le trascrizioni, sparirebbero dall'epigrafe del capo VI, la quale ritornerebbe qual'è nel codice vigente), è da far presente la opportunità,

dal punto di vista della euritmia e della tecnica legislativa, di non confondere in un unico articolo quelle annotazioni che, non prescritte in altri punti del Progetto, si devono qui prescrivere per la prima volta, con quelle rispetto alle quali non si fa che ricordare il modo (in calce, in margine) già indicato nelle disposizioni sostanziali che le concernono.

UNIVERSITA'

Università di Catania — (Rel. Prof. *Santoro - Passarelli*): Si propongono le seguenti modificazioni:

«... gli atti di matrimonio e i provvedimenti indicati nell'art. 557, gli atti di morte....»

... il riconoscimento del figlio naturale, l'approvazione e la ricusazione del riconoscimento, la dichiarazione giudiziale di filiazione naturale, la legittimazione, l'adozione, la tutela, l'emancipazione, le autorizzazioni ai minori sotto la patria potestà o sotto tutela previste dagli art. 380 bis e 442, l'interdizione, l'inabilitazione....»

In margine all'atto di matrimonio sono inoltre annotati i provvedimenti indicati nell'art. 557 ».

Non sembra che abbiano bisogno di giustificazione l'assoggettamento all'annotazione in calce all'atto di nascita dei provvedimenti concernenti il vincolo matrimoniale, e il richiamo della formalità dell'annotazione per il decreto d'approvazione del riconoscimento del figlio naturale o la ricusazione da parte di quest'ultimo, e per quelle autorizzazioni importanti una limitata capacità di amministrazione del minore sotto patria potestà o tutela. Se dovessero rimaner ferme la proroga e l'anticipazione della maggiore età (art. 4), i relativi provvedimenti dovrebbero pure essere qui menzionati come sottoposti all'annotazione in calce all'atto di nascita.

Nel 4° comma vanno richiamati i provvedimenti previsti dall'art. 557 (cfr. ultimo comma di quest'articolo). In corrispondenza della proposta soppressione dell'art. 125, è, invece, da sopprimere la menzione dell'annotazione disposta da quest'articolo.

Università di Genova e Università di Parma — Rel. Prof. *Allara*): *Vedasi l'osservazione all'articolo 572*.

Università di Milano — (Rel. Prof. *Dallari*): Lodevole innovazione (rispondente a un pensiero già formulato al tempo della preparazione dell'attuale codice, ma che parve allora di troppo difficile attuazione) quella dell'obbligo di annotare sull'atto di nascita di ogni individuo tutti quanti gli atti che ne modificano lo stato e la capacità civile; così che ne risulta, si può dire, la biografia giuridica della persona.

Perchè le sentenze di rettificazione degli atti di nascita è disposto che si annotino "in calce", dove tanti altri annotamenti devono essere effettuati, anzichè "in margine", come è prescritto per le sentenze di rettifica degli atti di matrimonio e di morte? Parrebbe opportuno adottare un criterio uniforme.

E forse anche includere nel codice una disposizione riguardante il modo come provvedere al nuovo compito, così importante, degli annotamenti da farsi sull'atto di nascita. Poichè evidentemente queste annotazioni saranno eseguite dall'ufficiale dello stato civile del comune in cui si conserva l'atto di nascita, in seguito a produzione di copia autentica degli atti e delle sentenze da cui esse annotazioni dipendono, converrà disporre che tali atti e sentenze dovranno essere trasmessi al detto ufficiale, entro un certo termine dalla loro data, a cura del pubblico ufficiale che ha presieduto alla formazione dell'atto o del cancelliere del giudice che ha emesso la sentenza, o con la debita sollecitudine dal Ministero degli affari esteri per gli atti trasmessi dall'autorità diplomatica o consolare ai sensi degli art. 533 e 534.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Avvocati di Ancona — (Rel. Avv. *Sinigaglia*): Ha particolarmente interesse il disposto circa l'annotazione in calce all'atto di nascita degli atti e delle sentenze interessanti la cittadinanza, la capacità giuridica, i rapporti di famiglia.

Per tale guisa chiunque voglia accertarsi dello stato e della capacità d'una persona potrà, per aver i dati necessari, consultare l'atto di nascita.

Data la molteplicità delle annotazioni sarà necessario modificare i registri delle nascite per modo da lasciare spazio per tutte le possibili annotazioni.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Capodistria: Ottime sotto tutti gli aspetti le norme statuenti che in calce all'atto di nascita siano annotati tutti i cambiamenti subentrati nella persona, che interessano la società.

Commissione Reale Avvocati di Torino — (Rel. Avv. *Abello*): Dato il sistema che si è voluto seguire, è bene siasi cercato di dare a chiunque un facile e sicuro modo di accertarsi dello stato e della capacità di una persona, e siasi perciò disposto, colla fusione in un unico articolo di alcune norme della legge sull'ordinamento dello stato civile, che in calce all'atto di nascita siano annotati gli atti di

matrimonio e di morte, le sentenze che dichiarano la presunzione di morte e quelle di rettificazione passate in giudicato che riguardano l'atto di nascita già iscritto nei registri, e, inoltre, gli atti e le sentenze riguardanti l'acquisto o la perdita della cittadinanza, il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale di filiazione naturale, la legittimazione, l'adozione, la tutela, l'emancipazione, l'interdizione, l'inabilitazione, l'assenza, il cambiamento o l'aggiunta di nome e cognome, la concessione di titoli di nobiltà e di predicati ed i relativi provvedimenti di sospensione o revoca.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Torino — (Rel.ri Avv. *ti Nonnis e Vergiati*): Coerentemente alla osservazione fatta all'art. 540, anche in questo articolo si dovrebbe aggiungere che in calce agli atti di nascita vanno annotati anche l'imposizione di cognome e l'attribuzione di paternità e maternità pei figli di ignoti.

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria: Con particolare plauso rileviamo il sistema di annotazioni attuato, specie in relazione all'atto di nascita, in calce al quale può erigersi la biografia giuridica della persona in tutte le successive modificazioni del suo stato giuridico.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste: Con la riforma da tanto tempo attesa e invocata il Progetto attua finalmente un casellario civile delle persone fisiche, disponendo l'annotazione sull'atto di nascita di tutte le cause che vengono a modificare la capacità e lo stato degli individui. Si riuscirà così, come giustamente osserva la *Relazione*, ad avere una biografia giuridica della persona con grandissimo giovamento per gli interessati stessi, per i terzi e per le autorità dello stato. Il capo VI si limita a dettare le disposizioni principali regolanti la sostanza delle annotazioni da farsi negli atti di stato civile. Sarà compito del regolamento quello di perfezionare l'opportuna riforma, semplificando nei limiti del possibile le eventuali ricerche nei registri, mediante un organico coordinamento con gli altri registri speciali tenuti nelle cancellerie dei tribunali e delle preture.

Art. 574

(Art. 133 ordinamento stato civile 15 dicembre 1865, n. 2602)

(Rettificazioni)

Le rettificazioni degli atti dello stato civile si fanno in forza di sentenze dei tribunali passate in giudicato, con le quali si ordina all'ufficiale dello stato civile di rettificare un atto esistente nei registri o di ricevere un atto omesso o di rinnovare un atto smarrito o distrutto, ovvero anche l'intero registro.

Le sentenze devono essere trascritte nei registri.

CONSIGLIO DI STATO

Concorde è anche nella dottrina e nella giurisprudenza l'affermazione contenuta nella *Relazione*, che nel procedimento di rettificazione non si possono impugnare con la prova contraria le dichiarazioni in base alle quali gli atti furono compilati: e non sembra necessaria un'esplicita dichiarazione legislativa in tal senso.

Confrontato col 133 del R. D. 15 novembre 1865, che del resto riproduce, questo articolo reca, con le parole aggiunte “ *o di rinnovare un atto smarrito o distrutto ovvero anche l'intero registro* „, una innovazione che sembra in contrasto con la distinzione che una autorevole dottrina ha fatto tra i casi degli articoli 364 e 366 codice civile (521 e 531 del Progetto) consistenti nella mancanza, distruzione od interruzione dei registri, e quelli dell'omissione degli atti per impossibilità o trascuranza della dichiarazione o redazione e per i quali si applica il procedimento di rettificazione. La distinzione trova il suo effetto pratico nella validità *erga omnes* dei provvedimenti ammessi per i casi della prima specie, e nella non validità *erga omnes* delle sentenze di rettificazione (art. 402 del codice civile e 578 del Progetto); e la differenza sarebbe giustificata dall'essere quelli la riparazione di fatti puramente materiali e queste di omissioni giuridiche. Poichè si ravvisa fondata la distinzione, parrebbe preferibile ritornare alla dizione pura e semplice del citato art. 133 dell'Ordinamento.

Il capoverso dell'articolo (trascrizione delle sentenze di rettificazione nei registri) è tratto dall'art. 846 del codice di procedura civile (il quale sarà quindi da sopprimere nella riforma di quel codice); e dovrebbe essere completato prescrivendo anche, come l'attuale 403 cpv. codice civile, l'annotazione in margine od in calce all'atto cui la sentenza si riferisce (V. le osservazioni all'art. 573).

UNIVERSITA'

Università di Bologna: Non è risolta la dibattuta questione sul rapporto fra giudizio di rettificazione e giudizio di stato. Dalla *Relazione* si desumerebbe che il primo è concepito come provvedimento di giurisdizione volontaria. Ma potrà ripararsi alla omissione di un atto di matrimonio con giudizio di rettificazione? Gli art. 152, 155 sembrano escluderlo.

E quanto alla dichiarazione di nascita legittima, se essa, fatta poco tempo dopo il termine di dieci giorni, può attraverso il giudizio di rettificazione procurare al figlio il titolo che gli manca, lo potrà anche a

distanza di anni, sì che si debba ritenere necessaria l'azione di reclamo solo quando il figlio agisce contro i genitori riluttanti? E si potrà, mediante giudizio di rettificazione, portare ad un atto di nascita o di matrimonio una correzione che tolga il titolo di stato di figlio legittimo o di coniuge? Sarebbe o portuno che la legge risolvesse queste questioni.

Università di Catania — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): La specificazione "dei tribunali" è superflua e, quindi, da sopprimere. Quanto alla natura del giudizio e del provvedimento di rettificazione, che anche il Progetto in questa e in successive disposizioni chiama sentenza, ammettendone il passaggio in giudicato, si richiama l'attenzione dei revisori del Progetto sull'agitata questione e su quella connessa del criterio distintivo fra azione di stato e azione di rettificazione.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Sindacato Avvocati e Procuratori di Bologna—(Rel. Avv. *Redenti*): In questo e nei successivi articoli sarebbe stato forse bene chiarire più energicamente che l'ipotesi della rettificazione riguarda soltanto il caso in cui si tratti di un vizio o difetto accidentale di documentazione, e non già il caso in cui sia controversa la verità del fatto ad effetti sostanziali (giudizi di stato).

Commissione Reale Avvocati di Pola: Sembra che agli effetti delle rettificazioni degli atti dello stato civile dovrebbe bastare la trascrizione nei registri del dispositivo e dei dati identificativi della sentenza.

La quale potrebbe venir al caso conservata a parte in una raccolta di tutti i documenti sulla cui base si procede in genere ad annotazioni, trascrizioni o rettifiche sugli atti dello stato civile.

Qualche cosa di simile alla raccolta di documenti del libro tavolo.

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria: Con gli articoli 574, 575, 576, 577, 578, 579, il Progetto, come nota la *Relazione*, ha riprodotto, con opportuni adattamenti, le disposizioni vigenti del codice civile e dell'ordinamento dello stato civile circa la rettificazione degli atti dello stato civile, fermo in sostanza il principio di cui all'art. 402 del codice civile che la sentenza di rettificazione non può essere opposta a chi non concorse a domandare la rettificazione o non fu chiamato nel relativo giudizio. Principio questo per altro meglio chiarito, svolto e codificato nel testo del Progetto. Onde aderiamo alle disposizioni proposte.

Art. 575

(Art. 401 codice civile ; articoli 134 e 135 ordinamento stato civile
15 novembre 1865, n. 2602)

(Domanda di rettificazione)

La domanda di rettificazione deve essere proposta dalla parte che vi abbia interesse davanti al tribunale da cui dipende l'ufficio dello stato civile, nel quale si trova o dovrebbe trovarsi l'atto di cui si chiede la rettifica.

Il pubblico ministero, oltre che nei casi previsti dall'articolo 530, promuove la rettificazione degli atti dello stato civile nell'interesse delle persone povere che glie ne facciano domanda.

CONSIGLIO DI STATO

Il primo comma è stato giustamente completato con l'ipotesi dell'atto omissso, che manca nell'art. 401 del codice civile.

Quanto al secondo comma, si richiama l'osservazione fatta all'art. 530 sulla opportunità di trasportare qui la seconda parte di quello.

UNIVERSITA'

Università di Catania — (Rel. Prof. Santoro-Passarelli): Si ritiene che nel capoverso debba essere menzionato anche l'art. 531, il quale contempla pure una rettificazione degli atti dello stato civile ad istanza del procuratore del Re.

Art. 576

(Art. 136 ordinamento stato civile 15 novembre 1865, n. 2602)

(Documenti da allegare alla domanda)

La domanda di rettificazione deve essere accompagnata da una copia dell'atto che si vuole rettificare, rilasciata dall'ufficiale dello stato civile, e dal certificato corrispondente del cancelliere del tribunale.

Se la domanda ha per oggetto di supplire ad un atto omesso o rinnovare un atto distrutto o smarrito, si deve presentare un certificato dell'ufficiale dello stato civile o del cancelliere del tribunale che accerti l'omissione, la distruzione o lo smarrimento, oltre i documenti necessari alla ricostruzione dell'atto.

CONSIGLIO DI STATO

Sembra che, in armonia col criterio di inserire nel codice soltanto le disposizioni sostanziali, questo articolo potrebbe essere lasciato nel Decreto sull'Ordinamento o rinviato al Regolamento.

Comunque, nel capoverso, se sarà accolto il suggerimento dato per il primo comma dell'art. 574, si dovranno togliere le parole *o rinnovare un atto distrutto o smarrito*, nonchè *la distruzione o lo smarrimento, oltre i dati necessari alla ricostruzione dell'atto* (avvertendo, circa questa ultima parte, che la *ricostruzione* non potrebbe riferirsi al caso di omissione).

Art. 577

(Art. 403 codice civile ; art. 138 ordinamento stato civile
15 novembre 1865, n. 2602)

(Esecuzione di sentenza di rettificazione)

Chi intenda far eseguire una sentenza di rettificazione passata in giudicato deve farne richiesta anche verbalmente all'ufficio dello stato civile presso il quale si trova o si dovrebbe trovare l'atto da rettificare, depositando copia autentica della sentenza medesima.

CONSIGLIO DI STATO

Anche questo articolo è di carattere piuttosto regolamentare, almeno così com'è stato trasformato rispetto al 403 codice civile, ossia lasciando la presentazione della sentenza alla semplice facoltà della parte, che voglia farla eseguire, ciò che peraltro sembra inconciliabile con l'obbligo vero e proprio della trascrizione, imposto dall'art. 574 cap., il quale in tal caso dovrebbe essere attenuato nel senso che l'ufficiale di stato civile, *a cui sia presentata la sentenza*, la trascrive, ecc. Ma, in verità, sembra che l'obbligo della trascrizione debba rimanere in ogni caso: e per garantirne l'osservanza sarebbe opportuno prescrivere in questo, o nell'art. 574, che la sentenza è trascritta, quando l'interessato non vi abbia provveduto, a richiesta ed ordine del procuratore del Re.

Art. 578

(Art. 402 codice civile)

(Efficacia della sentenza di rettificazione)

La sentenza di rettificazione non può mai essere opposta a quelli che non concorsero a domandare la rettificazione, ovvero non furono parti in giudizio o non vi furono regolarmente chiamati.

COMMISSIONI REALI E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria :
Vedasi l'osservazione all' art. 574.

Art. 579

(Art. 137 ordinamento stato civile 15 novembre 1865, n. 2602)

(Rettificazione di atti ricevuti da autorità straniera)

I tribunali del Regno sono competenti a rettificare gli atti dello stato civile ricevuti da autorità straniera, quando questi furono trascritti nei registri del Regno ed a provvedere per la formazione degli atti omessi, che si sarebbero dovuti trascrivere nel Regno se fossero stati formati all'estero.

La competenza in quest'ultimo caso spetta al tribunale nella cui circoscrizione l'atto si sarebbe dovuto trascrivere.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. *Modena*): E' da segnalare la innovazione per cui i tribunali del Regno sono competenti a provvedere per la formazione di atti che si sarebbero dovuti formare all'estero: competente quello del luogo ove doveva avvenire la trascrizione.

CONSIGLIO DI STATO

Questo articolo riproduce ed opportunamente completa il 137 dell'Ordinamento del 1865.

CAPO VII

Disposizioni penali

Art. 580

(Art. 404 codice civile)

(Penalità - Competenza)

Le contravvenzioni alle disposizioni contenute in questo titolo, sono punite dal tribunale civile con pena pecuniaria da lire cinquanta a lire mille, oltre il risarcimento dei danni e salvi i casi di delitto previsti dalle leggi penali.

L'azione è promossa dal pubblico ministero.

MAGISTRATURA

Sezione di Corte di Appello di Caltanissetta: La conoscenza delle contravvenzioni dovrebbe essere deferita al magistrato penale, e si dovrebbe specificare che la pena pecuniaria è l'ammenda a sensi dell'art. 39 del codice penale.

Corte di Appello di Catania — (Rel. Sost. Proc. Gen. *Scalia*): Riportandomi a quanto ho rilevato a proposito dell'art. 572, ritengo che la penalità dovrebbe elevarsi da lire mille a cinquemila nei casi di contravvenzioni che producono nullità degli atti.

Dato poi che la pena comminata non è fra quelle previste dal codice penale, non può ormai formare oggetto di dubbio che trattasi di sanzione disciplinare e che non sono alla stessa applicabili le norme che riguardano la prescrizione dell'azione penale. E' opportuno pertanto stabilire uno speciale termine di prescrizione, che potrebbe essere di tre anni, estensibile a cinque nel caso di inosservanze produttive di nullità.

Corte di Appello di Genova — (Rel. Cons. *Sarno*): Non è il caso di conservare alle pene pecunarie per contravvenzione a questa legge il carattere civile o disciplinare con le relative conseguenze, tanto più che la stessa *Relazione* ammette l'applicazione della legge penale, quanto alla prescrizione dell'azione.

Corte di Appello di Milano — (Rel. Pres. Sez. *Pelosi*): Essendo discutibile, in dottrina, se la pena qui stabilita abbia giuridicamente carattere penale, si propone di stabilire espressamente il termine di prescrizione, come è fatto anche per altre leggi speciali di carattere amministrativo.

Corte di Appello di Torino — (Rel. Pres. Sez. *Burzio*): Il lieve aumento della pena pecuniaria sancita dall'art. 404 codice civile venne giustificato dalla Commissione col diminuito valore della moneta e con la necessità di aumentare il termine di prescrizione: ora questo ultimo motivo è venuto a mancare, poichè il nuovo codice penale all'art. 157 n. 6, stabilisce il termine di mesi 18 per la prescrizione dell'azione riguardo a tutte le contravvenzioni punite con l'ammenda; ma il maggior rigore che la nuova civiltà esige sembra ben giustificare, anche all'infuori di detto motivo pratico, il lieve inasprimento.

CONSIGLIO DI STATO

La quintuplicazione delle pene pecunarie, se si tiene conto del deprezzamento della moneta non solo recente ma in confronto al 1865, sembra per sè stessa giustificata, anche senza ricorrere al motivo del maggior termine di prescrizione dell'azione, sotto il quale si viene così a ricadere: motivo che non parrebbe invero sufficiente ove la misura della pena risultasse per sè eccessiva.

E' però da notare che la Commissione ha lasciato immutate negli articoli 156, 158 e 161 le multe comminate all'ufficiale di stato civile per infrazioni ad alcune disposizioni sul matrimonio, ed ha semplicemente raddoppiate quelle di cui agli articoli 157 e 159, mentre nel pensiero del legislatore del 1865, che anche oggi non ha perduto valore, si tratta colà di infrazioni più gravi e da colpirsi assai più rigorosamente. Si richiama, quindi, su questo punto l'osservazione fatta in ordine ai detti articoli 157 e 159.

Lo stesso dicasi, per la speciale multa comminata dall'articolo 361 del codice della marina mercantile ai capitani di bastimenti; la quale ora resterebbe inferiore a quelle da cui, per omissioni analoghe, saranno colpiti gli ordinari ufficiali di stato civile. Ove, pertanto, non vogliasi fondere

quella disposizione nel codice civile, bisognerà modificarla in sede opportuna.

Si ripetono nel 580 le parole *disposizioni contenute in questo titolo*, come nell'art. 404 del codice civile. Ma bisogna ricordare la questione, tuttora dibattuta, se le pene di detto art. 404 si applichino anche per le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel Regio decreto del 1865 sull'ordinamento dello stato civile. Tale questione ora verrebbe a perdere alquanto della sua importanza, col trasferimento nel nuovo codice di molte disposizioni di quel decreto, quantunque altre del codice vigente debbano viceversa passare in quello o nel regolamento. Sarebbe bene, ad ogni modo, aggiungere dopo le parole surriferite: *o che siano già e restino in vigore, o vengano emanate in seguito per l'esecuzione di esso, quando non sia stabilita una pena speciale o diversa*.

Giusta è poi l'aggiunta *oltre il risarcimento dei danni e salvi i casi di delitto previsti dalle leggi penali*. Ma dopo questa dichiarazione generale, la quale elimina il dubbio, affacciato nella dottrina, che l'art. 405 del codice vigente abbia voluto restringere ai casi di alterazione od omissione colpevole l'applicazione del principio generale contenuto nell'articolo 1151 del codice civile, è da domandarsi che cosa resti ancora a significare nel Progetto l'art. 581 (riproducendo il detto 405), non potendosi dubitare che le alterazioni ed omissioni colpevoli rientrino tra le contravvenzioni di cui all'articolo precedente, ovvero fra i delitti previsti dalle leggi penali, di cui pure è cenno nell'art. 580. Sembra, dunque, che il 581 dovrebbe essere soppresso. Nel primo comma, poi, del 580 la clausola del risarcimento del danno starebbe meglio in ultimo, dopo la menzione delle leggi penali.

UNIVERSITA'

Università di Catania — (Rel. Prof. Santoro-Passarelli): Non si ritiene giustificata, per la contravvenzione, come tale, alle disposizioni del titolo, la sanzione specifica del risarcimento dei danni, che il Progetto, modificando la corrispondente norma del codice (art. 404) e con una disposizione di carattere singolare anche nel nuovo testo (cfr. art. 156 segg.), vorrebbe introdurre. Si propone, pertanto, di sopprimere l'inciso relativo.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Milano — (Rel. Avv. Ferrario): L'art. 580 ha aumentato la pena pecuniaria disposta dal corrispondente art. 404 sia per una ragione d'indole eco-

nomica, sia per aumentare il termine di prescrizione, come il legislatore accenna nella *Relazione*.

Questa seconda ragione ha perduto oggi il suo valore, perchè l'art. 157 del codice penale non tiene più conto agli effetti della durata del termine prescrizionale, della maggiore o minore entità della pena pecuniaria, come invece faceva il vecchio codice penale (art. 91 n. 5 e 6), ma ha stabilito un unico termine di prescrizione, qualunque sia l'entità della pena pecuniaria. Questo termine varia soltanto secondo che si tratti di multa (nel qual caso il termine è di 5 anni, art. 157 n. 4) o di ammenda (ed allora il termine è di 18 mesi, art. 157 n. 6).

A questo proposito il legislatore dovrebbe chiarire di quale pena pecuniaria si tratti nella specie, se della multa (come nelle disposizioni penali del titolo VI, capo IX), o dell'ammenda, per poter stabilire con sicurezza quale sia il termine di prescrizione da applicare a sensi dell'art. 157 del codice penale.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Ravenna — (Rel. Avv. Armuzzi): In riguardo a questo articolo e al successivo si osserva che le contravvenzioni in oggetto o hanno carattere di reato, e allora non si sa perchè non siano di competenza del giudice penale; o hanno carattere civile, e allora non si sa perchè debbano essere di esclusiva competenza del tribunale.

Quanto al risarcimento dei danni, nel primo caso può essere una conseguenza del reato; nel secondo caso può essere una conseguenza dell'inosservanza di un obbligo di legge. Tante volte il danno non ci può essere. Violazioni delle disposizioni contenute in questo titolo possono, è vero, assumere le figure di reato vero e proprio, di delitto cioè o di contravvenzione, secondo che occorra l'estremo del dolo e della colpa o se ne prescinda.

Il relatore non ebbe presente, a quanto pare, nè il codice penale e di procedura penale in vigore, nè la legge 7 gennaio 1929, n. 4, sulla repressione delle violazioni delle leggi finanziarie.

Quindi, ove non si voglia sopprimere i due disposti, si ritiene opportuno metterli in relazione col nuovo codice penale, e coll'orientamento odierno verso la semplificazione e il concentramento delle penalità in genere.

E a tale uopo si propone di unificare i due articoli in un disposto che suoni presso a poco così: « Per le violazioni delle disposizioni contenute in questo titolo, che non costituiscano un reato previsto dalle leggi penali, è applicata una pena pecuniaria da lire cinquanta a lire mille, oltre l'eventuale risarcimento dei danni.

L'azione può essere promossa anche dal pubblico ministero ».

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria: Osserva la *Relazione* che si è aumentato il minimo ed il massimo della pena pecuniaria per le contravvenzioni alle disposizioni che regolano

lo stato civile, non solo per considerazioni derivanti dal valore della moneta, ma soprattutto per aumentare il termine di prescrizione, termine il quale non consentiva il tempestivo intervento del procuratore del Re per l'esercizio dell'azione repressiva.

Tale osservazione è stata per altro superata dal vigente codice penale con l'art. 157, n. 6, che porta a 18 mesi il termine della prescrizione.

Tuttavia consentiamo pienamente nell'aumento di pena stabilito, perchè riteniamo che in materia come questa di alto interesse pubblico le pene dovevano essere rinvigorite.

Esprimiamo però il parere che sarebbe stato opportuno risolvere legislativamente la questione, tutt'ora in discussione, sulla natura giuridica delle contravvenzioni alle disposizioni dello stato civile, considerate da alcuni come sanzioni penali a veri e propri reati e da altri come sanzioni meramente disciplinari.

A prescindere dai consueti motivi di indole teorica, che stanno a base del dissenso, sembra che il testo definitivo del codice dovrebbe marcare la natura di sanzioni penali vere e proprie per le forme più gravi di violazioni commesse dagli ufficiali di stato civile o dai loro delegati, tenendo presente il pregiudizio, che ne può derivare, e spesso effettivamente deriva, alle persone ed alla collettività. Come per esempio la mancanza del nome dell'ufficiale dello stato civile negli atti di matrimonio, e peggio ancora la omissione della firma, la omissione, la incompleta formulazione dei nomi dei nati, dei morti e delle parti negli atti dello stato civile, la omissione delle annotazioni nell'atto di nascita, destinato nel Progetto a costituire la scheda biografica della persona, la cattiva conservazione, quanto meno la mancanza degli allegati agli atti dello stato civile. Per chiarezza poi, sembrando che una legge sia buona quando è da tutti comprensibile, marcare la natura disciplinare di tutte le altre contravvenzioni.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste: Il Progetto ha aumentato considerevolmente le pene stabilite dall'art. 404 del codice vigente allo scopo principale, come è spiegato nella *Relazione*, di evitare la prescrizione troppo breve disposta dall'art. 91 del cessato codice penale, che era di sei mesi e per cui al momento della scoperta del reato, di solito in sede di verifica dei registri, l'azione penale veniva ad essere estinta. Se tale fu l'intento perseguito, e l'accennata *Relazione* sembrerebbe darne conferma, occorre rilevare che l'art. 157 del nuovo codice penale, sostitutivo dell'art. 91 del codice abrogato, ha considerevolmente ampliato il termine di prescrizione; sicchè si segnala qui l'opportunità d'una riduzione della misura della pena comminata da questo articolo.

Non sembra inoltre che la qualifica di « contravvenzioni » contenuta in quest'articolo sia rigorosamente esatta. Le sanzioni ivi con-

tenute costituiscono più probabilmente delle sanzioni disciplinari e pertanto l'articolo stesso potrebbe essere più esattamente così formulato: « l'ino servanza delle disposizioni ecc. ».

Commissione Reale Avvocati di Vibo Valentia: Appare necessaria una più forte comminatoria di responsabilità personale nei confronti delle dichiarazioni delle nascite e delle morti.

Art. 581

(Art. 405 codice civile)

(Alterazione od omissione di atti)

Ogni alterazione od omissione colpevole negli atti e nei registri dello stato civile dà luogo all'azione di risarcimento dei danni oltre le sanzioni stabilite dalle leggi penali.

CONSIGLIO DI STATO

Si vedano le osservazioni all'art. 580.

..

**COMMISSIONI REALI
E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATARI**

Sindacato Avvocati e Procuratori di Ravenna — (Rel. Avv. Armuzzi): *Vedansi le osservazioni all'articolo 580.*

